



Senato della Repubblica

XVII Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 576

Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015

Indice

1. DDL S. 576 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	5
1.2.1. Testo DDL 576.	6
1.2.2. Testo approvato 576 (Bozza provvisoria)	33
1.3. Trattazione in Commissione	47
1.3.1. Sedute	48
1.3.2. Resoconti sommari	50
1.3.2.1. 8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)	51
1.3.2.1.1. 8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 1 (pom.) del 14/05/2013.	52
1.3.2.1.2. 8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 2 (pom.) del 14/05/2013.	57
1.3.2.1.3. 8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 3 (ant.) del 15/05/2013.	58
1.3.2.1.4. 8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 2 (pom.) del 15/05/2013.	59
1.3.2.1.5. 8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 3 (pom.) del 16/05/2013.	62
1.3.2.1.6. 8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 4 (pom.) del 21/05/2013.	65
1.3.2.1.7. 8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 5 (pom.) del 22/05/2013.	218
1.3.2.1.8. 8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 6 (pom.) del 28/05/2013.	231
1.3.2.1.9. 8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 7 (ant.) del 29/05/2013.	244
1.3.2.1.10. 8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 8 (ant.) del 30/05/2013.	251
1.3.2.1.11. 8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 9 (ant.) del 04/06/2013.	257
1.3.2.1.12. 8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 10 (pom.) del 04/06/2013.	268
1.3.2.1.13. 8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 11 (pom.) del 05/06/2013.	278
1.4. Trattazione in consultiva	294

1.4.1. Sedute	295
1.4.2. Resoconti sommari	303
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	304
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 2 (pom.) dell'08/05/2013	305
1.4.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 4 (ant., Sottocomm. pareri) del 28/05/2013	308
1.4.2.1.3. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 5 (pom., Sottocomm. pareri) del 29/05/2013	312
1.4.2.2. 1 ^a (Affari Costituzionali)	314
1.4.2.2.1. 1 ^a (Affari Costituzionali) - Seduta n. 1 (pom., Sottocomm. pareri) del 15/05/2013	315
1.4.2.2.2. 1 ^a (Affari Costituzionali) - Seduta n. 2 (pom., Sottocomm. pareri) del 21/05/2013	318
1.4.2.2.3. 1 ^a (Affari Costituzionali) - Seduta n. 6 (pom., Sottocomm. pareri) del 03/06/2013	321
1.4.2.2.4. 1 ^a (Affari Costituzionali) - Seduta n. 7 (pom., Sottocomm. pareri) del 04/06/2013	324
1.4.2.3. 3 ^a (Affari esteri, emigrazione)	327
1.4.2.3.1. 3 ^a (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 2 (ant.) del 21/05/2013	328
1.4.2.4. 4 ^a (Difesa)	332
1.4.2.4.1. 4 ^a (Difesa) - Seduta n. 2 (ant.) del 16/05/2013	333
1.4.2.5. 5 ^a (Bilancio)	341
1.4.2.5.1. 5 ^a (Bilancio) - Seduta n. 2 (pom.) del 14/05/2013	342
1.4.2.5.2. 5 ^a (Bilancio) - Seduta n. 3 (ant.) del 15/05/2013	346
1.4.2.5.3. 5 ^a (Bilancio) - Seduta n. 4 (pom.) del 15/05/2013	349
1.4.2.5.4. 5 ^a (Bilancio) - Seduta n. 6 (pom.) del 21/05/2013	352
1.4.2.5.5. 5 ^a (Bilancio) - Seduta n. 7 (ant.) del 22/05/2013	358
1.4.2.5.6. 5 ^a (Bilancio) - Seduta n. 8 (pom.) del 22/05/2013	363
1.4.2.5.7. 5 ^a (Bilancio) - Seduta n. 9 (ant.) del 28/05/2013	365
1.4.2.5.8. 5 ^a (Bilancio) - Seduta n. 11 (pom.) del 28/05/2013	440
1.4.2.5.9. 5 ^a (Bilancio) - Seduta n. 12 (ant.) del 29/05/2013	443
1.4.2.5.10. 5 ^a (Bilancio) - Seduta n. 16 (pom.) del 03/06/2013	445
1.4.2.5.11. 5 ^a (Bilancio) - Seduta n. 17 (nott.) del 03/06/2013	450
1.4.2.5.12. 5 ^a (Bilancio) - Seduta n. 18 (ant.) del 04/06/2013	458
1.4.2.5.13. 5 ^a (Bilancio) - Seduta n. 19 (pom.) del 04/06/2013	460
1.4.2.5.14. 5 ^a (Bilancio) - Seduta n. 20 (ant.) del 05/06/2013	467
1.4.2.6. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	470
1.4.2.6.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 21 (ant.) del 06/06/2013	471
1.4.2.6.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 22 (pom.) dell'11/06/2013	475
1.4.2.6.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 24 (pom.) del 12/06/2013	480
1.4.2.7. 6 ^a (Finanze e tesoro)	482
1.4.2.7.1. 6 ^a (Finanze e tesoro) - Seduta n. 1 (ant., Sottocomm. pareri) del 15/05/2013	483
1.4.2.8. 10 ^a (Industria, commercio, turismo)	484

1.4.2.8.1. 10 ^a (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 3 (ant.) del 15/05/2013	485
1.4.2.8.2. 10 ^a (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 4 (pom.) del 21/05/2013	488
1.4.2.9. 11 ^a (Lavoro, previdenza sociale)	492
1.4.2.9.1. 11 ^a (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 1 (pom., Sottocomm. pareri) del 22/05/2013	493
1.5. Trattazione in Assemblea	494
1.5.1. Sedute	495
1.5.2. Resoconti stenografici	497
1.5.2.1. Seduta n. 25 (pom.) del 21/05/2013	498
1.5.2.2. Seduta n. 30 (ant.) del 29/05/2013	554
1.5.2.3. Seduta n. 34 (ant.) del 05/06/2013	690
1.5.2.4. Seduta n. 35 (pom.) del 05/06/2013	719
1.5.2.5. Seduta n. 36 (ant.) del 06/06/2013	777
1.5.2.6. Seduta n. 38 (pom.) dell'11/06/2013	842
1.5.2.7. Seduta n. 39 (ant.) del 12/06/2013	996
1.5.2.8. Seduta n. 40 (pom.) del 12/06/2013	1196

1. DDL S. 576 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 576
XVII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015

approvato con il nuovo titolo

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE"

Titolo breve: *d-l 43/2013 - emergenze ambientali e altre misure urgenti*

Iter

12 giugno 2013: approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasMESSO all'altro ramo)

Successione delle letture parlamentari

S.576

approvato

[C.1197](#)

approvato definitivamente. Legge

Legge n. [71/13](#) del 24 giugno 2013, GU n. 147 del 25 giugno 2013. Testo coordinato G.U. n. 147 del 25 giugno 2013.

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio [Mario Monti](#) , Ministro dello sviluppo economico [Corrado Passera](#) (Governo [Monti-I](#))

Di concerto con

Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare [Corrado Clini](#) , Ministro dell'economia e finanze [Vittorio Umberto Grilli](#) , Ministro delle infrastrutture e trasporti [Corrado Passera](#)

Natura

di conversione del decreto-legge n. **43** del **26 aprile 2013**, G.U. n. 97 del 26 aprile 2013 , scadenza il 25 giugno 2013.

Include relazione tecnica.

Presentazione

Presentato in data **26 aprile 2013**; annunciato nella seduta pom. n. 16 del 29 aprile 2013.

Classificazione TESEO

ZONE E AREE INDUSTRIALI , PIOMBINO , TERREMOTI , REGIONE ABRUZZI , EXPO MILANO 2015 , DECONTAMINAZIONE DALL' INQUINAMENTO

Articoli

PROGRAMMI E PIANI (Artt.1, 4), IMPRESE (Art.1), OPERE PUBBLICHE (Artt.1, 5), PORTI (Art.1), STRUMENTI URBANISTICI (Art.1), REGIONI (Art.1), REGIONE TOSCANA (Art.1), CRISI ECONOMICA (Art.1), COMMISSARIO STRAORDINARIO (Artt.1, 3-5), PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE (Artt.1, 5), DECRETI MINISTERIALI (Artt.1, 5), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Artt.1, 5, 8), COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (CIPE) (Art.1), AUTOSTRADE (Artt.1, 5), STRADE (Artt.1, 5), ENTI PORTUALI (Art.1), MINISTERO DELL' AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (Art.1), MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.1, 7), PATTO DI STABILITA' INTERNO (Art.1), PROROGA DI TERMINI (Artt.2-4, 6-8), PALERMO (Art.2), SMALTIMENTO DI RIFIUTI (Artt.2, 3, 8), NETTEZZA URBANA (Artt.2, 3), SCARICHI E DISCARICHE (Artt.2, 3, 8), ATTIVITA' DI URGENZA (Artt.1-3, 6, 8), SERVIZI DI EMERGENZA (Artt.1-3, 6, 8), REGIONE CAMPANIA (Artt.3, 4), ACERRA (Art.3), MARCIANISE (Art.3), NAPOLI (Art.3), PROVINCIA DI NAPOLI (Art.3), PROVINCIA DI BENEVENTO (Art.3), PROVINCIA DI AVELLINO (Art.3), PROVINCIA DI CASERTA (Art.3), CANALI E LINEE NAVIGABILI (Art.3), BACINI IDRICI E IDROGRAFICI (Art.3), DEPURAZIONE DELLE ACQUE (Art.3), CONDOTTE (Art.4), ACQUEDOTTI (Art.4), REGIONE PUGLIA (Art.4), SORVEGLIANZA SISMICA E IDROGEOLOGICA (Art.4), COSTRUZIONI ANTI SISMICHE (Art.4), ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE (EAAP) (Art.4), REGIONE LOMBARDIA (Art.5), MILANO (Art.5), SINDACI DI COMUNI (Art.5), CONTRATTI E OPERE PUBBLICHE (Artt.5, 8), CONTRATTI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI (Artt.5, 8), APPALTO CONCORSO E GARE DI APPALTO (Artt.5, 8), METROPOLITANE (Art.5), PROVINCIA DI MILANO (Art.5), SPONSORIZZAZIONI (Art.5), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.5), MARCHI E SEGNI DISTINTIVI DELL' AZIENDA (Art.5), RICOSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO DI ABITATI E DI IMMOBILI (Artt.6-8), MUTUI E PRESTITI (Art.6), PAGAMENTO DI IMPOSTE (Art.6), PAGAMENTO (Art.6), CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI (Art.6), ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE (Art.6), AUTOMOBILI (Art.6), CONTRIBUTI PUBBLICI (Artt.6, 7), CREDITO AGEVOLATO (Art.6), ASSISTENZA SOCIALE (Art.7), QUESTIONE DELLA CASA (Art.7), LOCAZIONE DI IMMOBILI (Art.7), CANONE AGEVOLATO (Art.7), L'AQUILA (Artt.7, 8), IMMOBILI DI ENTI ED UFFICI PUBBLICI (Artt.7, 8), UFFICI E ORGANI AMMINISTRATIVI (Artt.7, 8), COMPETENZA (Artt.7, 8), DIPARTIMENTI (Art.8), RICOSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE (Art.8), DEMOLIZIONE (Art.8), IMMOBILI (Art.8), CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (Art.8), FORZE ARMATE (Art.8), TRASPORTI ECCEZIONALI E SPECIALI (Art.8), PROVINCIA DI L'AQUILA (Artt.7, 8), AUTORIZZAZIONI (Art.8), ACCORDI E CONVENZIONI (Art.8), MINISTERO DELLA DIFESA (Art.8), MINISTERO DELL' INTERNO (Art.8), RIFIUTI E MATERIALE DI SCARTO (Art.8), VIGILANZA (Art.8), FORZE DI POLIZIA (Art.8), TRASFERIMENTO DI PERSONALE (Art.8), PERSONALE MILITARE (Art.8), PUBBLICA SICUREZZA (Art.8)

Relatori

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 8ª Sen. [Stefano Esposito \(PD\)](#) (dato conto della nomina il 14 maggio 2013) .

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 13ª Sen. [Domenico De Siano \(Pdl\)](#) (dato conto della nomina il 14 maggio 2013) .

Relatore di maggioranza Sen. [Stefano Esposito \(PD\)](#) nominato nella seduta pom. n. 11 del 5 giugno 2013 (proposto testo modificato).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Relatore di maggioranza Sen. [Domenico De Siano](#) (PDL) nominato nella seduta pom. n. 11 del 5 giugno 2013 (proposto testo modificato).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite [8ª \(Lavori pubblici, comunicazioni\)](#) e [13ª \(Territorio, ambiente, beni ambientali\)](#) in sede referente il 7 maggio 2013. Annuncio nella seduta ant. n. 20 dell'8 maggio 2013.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 1ª (Aff. costituzionali) (presupposti di costituzionalità), 2ª (Giustizia), 3ª (Aff. esteri), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 576

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 576

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MONTI)
e dal Ministro dello sviluppo economico (PASSERA)
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (CLINI)
con il Ministro dell'economia e delle finanze (GRILLI)
e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (PASSERA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 APRILE 2013

Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015

Onorevoli Senatori. --

Capo I. -- *Norme per l'area industriale di Piombino, nonché a tutela dell'ambiente nel territorio del comune di Palermo e della regione Campania*

Le disposizioni di cui al Capo I rispondono alla necessità di dettare disposizioni urgenti per superare situazioni di criticità ambientale ed in taluni settori produttivi con rilevanti ricadute a livello nazionale e locale.

È ben nota la situazione di grave e profonda crisi industriale ed occupazionale che ha progressivamente interessato l'area siderurgica del comune di Piombino, che vede in crisi tutte le imprese dell'area e che richiede misure urgenti e non rinviabili.

Particolarmente delicata è la situazione della Lucchini Spa, secondo impianto siderurgico italiano con oltre 2.000 addetti diretti ed altrettanti indiretti, il cui Commissario straordinario, nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 dicembre 2012, dovrà presentare al Governo il piano di ristrutturazione aziendale entro il 22 giugno 2013, così come previsto dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 (cosiddetta «legge Marzano»). Altrettanto critica è la situazione di MITTAL Spa, ex Magona Spa, con 450 dipendenti di cui più della metà già in cassa integrazione.

La crisi delle principali imprese dell'area sta determinando una grave situazione di sofferenza occupazionale per oltre 5.500 dipendenti, con un grave impatto sull'intera economia dell'area, storicamente dipendente dalle attività siderurgiche.

In tale preoccupante quadro, assume un rilievo determinante l'inadeguatezza delle strutture portuali e viarie, che sono, viceversa, strettamente necessarie al rilancio delle attività produttive dell'area.

In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza dell'intervento, a fronte di una situazione che potrebbe facilmente divenire irreversibile con lo spegnimento degli altiforni, si interviene per sbloccare le risorse finanziarie individuate mediante un'apposita intesa interistituzionale fra i Ministeri interessati, la regione ed il comune, e per consentire l'immediato avvio degli interventi infrastrutturali previsti dal nuovo Piano Regolatore Portuale già approvato, al fine di garantire il mantenimento e il

potenziamento dei livelli occupazionali e la bonifica del sito, fortemente inquinato, favorendo lo sviluppo competitivo del contesto industriale e portuale e salvaguardando la crescita sostenibile dell'area.

In particolare, il Capo I si compone di quattro articoli di cui, in particolare, l'articolo 1 reca le disposizioni relative all'area industriale di Piombino ed al suo riconoscimento quale area di crisi industriale e prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il Presidente della regione Toscana è nominato, senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica, Commissario straordinario, al fine di assicurare la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento delle finalità portuali ed ambientali previste nel nuovo Piano Regolatore Portuale.

Inoltre, si prevede che, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il CIPE delibera, al sensi degli articoli 166 e 167 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, in ordine al progetto definitivo relativo alla bretella di collegamento al porto di Piombino, parte integrante dell'asse autostradale Cecina -- Civitavecchia di cui alla delibera 3 agosto 2012, n. 85, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2012, unitamente allo schema di atto aggiuntivo alla convenzione unica vigente con allegato il nuovo piano economico finanziario riferito alle attuali tratte in esercizio Livorno-Cecina (Rosignano) e Rosignano-S. Pietro in Palazzi (lotto I), alla tratta Civitavecchia-Tarquinia (lotto 6A) e alle tratte Ansedonia-Pescia R. (lotto 5A), Pescia R.-Tarquinia (lotto 6B) e alla predetta bretella di Piombino (lotto 7). Tale piano economico finanziario dovrà essere coerente con il piano relativo all'intera opera che dovrà essere sottoposto anch'esso al CIPE e per il quale restano ferme le prescrizioni dettate dal CIPE con delibera n. 78/2010 e 85/2012 in relazione al costo complessivo dell'opera ed all'azzeramento del valore di subentro.

Infine, si prevede che per assicurare l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Autorità portuale di Piombino, la regione Toscana e il comune di Piombino stipulano apposito Accordo di Programma Quadro entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di individuare le necessarie risorse destinate agli specifici interventi, anche in deroga ad eventuali diverse finalizzazioni previste dalla normativa vigente, da trasferire all'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.

L'ultimo comma dell'articolo 1 prevede che i pagamenti per l'attuazione degli interventi che sono a carico di risorse statali erogate alla regione Toscana o al comune di Piombino sono esclusi per l'anno 2013, nel limite di 40,7 milioni di euro, dal Patto di stabilità interno.

L'articolo 2 detta disposizioni volte ad evitare l'interruzione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Palermo. In particolare, atteso il permanere delle condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità negli interventi posti in essere nel corso della gestione della medesima emergenza ambientale, si prevede che sino al 31 dicembre 2013 continuano a produrre effetti, salva diversa previsione del medesimo articolo 2, le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3887 del 9 luglio 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2010, limitatamente ad alcuni interventi necessari quali quelli relativi al completamento della realizzazione ed autorizzazione della cosiddetta «sesta vasca» della discarica di Bellolampo nel comune di Palermo, nonché nelle more della piena funzionalità della citata sesta vasca, di speciali forme di gestione dei rifiuti, e alla messa in sicurezza dell'intera discarica.

Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3887 del 2010.

L'articolo 3 contiene disposizioni volte ad evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nelle gestioni degli impianti di collettamento e depurazione nel territorio della regione Campania. In particolare, si prevede che, atteso il permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nelle gestioni degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e impianto

di grigliatura e derivazione di Succivo, nella regione Campania, fino al 31 marzo 2014, salvo ultimazione anticipata da parte della regione Campania delle procedure per la selezione del soggetto affidatario dell'adeguamento e gestione degli impianti, continuano a produrre effetti le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9 maggio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 1° giugno 2012.

Il comma 3 prevede, attraverso una modifica dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, il prolungamento da 24 a 36 mesi del mandato dei commissari straordinari destinati, ai sensi di detta norma, a svolgere funzioni di amministrazione aggiudicatrice per la realizzazione dei siti da destinare a discarica, nonché ad impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. L'esigenza di procedere a tale modifica deriva dalle oggettive difficoltà che hanno condizionato e impedito un più veloce espletamento delle attività dei Commissari in gran parte correlata anche alla complessità delle singole opere. Tali condizioni tecnico-amministrative hanno determinato la necessità di predisporre cronoprogrammi i cui tempi di realizzazione non risultano, in molti casi, essere coerenti con la durata dei mandati conferiti ai singoli Commissari.

Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria della richiamata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 2012.

L'articolo 4 reca la disposizione per la proroga della gestione commissariale della Galleria Pavoncelli. In particolare, si prevede che, in considerazione del permanere di gravi condizioni di emergenza connesse alla vulnerabilità sismica della «Galleria Pavoncelli», le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2010, continuano a produrre effetti fino al 31 marzo 2014 ed il Commissario delegato continua ad operare con i poteri di cui alla predetta ordinanza fino alla medesima data.

Inoltre, si prevede che con Accordo di programma, da stipularsi entro sei mesi antecedenti la scadenza di cui al comma 1 del medesimo articolo 4, le regioni interessate d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Acquedotto Pugliese S.p.A., individuano il soggetto competente al subentro nelle attività e nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità connessa alla vulnerabilità sismica della «Galleria Pavoncelli».

Capo II. -- Disposizioni straordinarie per Expo Milano 2015

Le disposizioni del Capo II sono finalizzate alla realizzazione delle opere e degli interventi necessari ad assicurare l'organizzazione dell'evento Expo Milano 2015, in considerazione della particolare complessità dell'organizzazione dell'evento e per la necessità di rispettare i tempi stabiliti per lo svolgimento dello stesso, in adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo nei confronti del BIE (*Bureau International des Expositions*). Ciò premesso, l'articolo 5 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il presidente della regione Lombardia, il Sindaco di Milano e i rappresentanti degli enti locali interessati, sono istituiti gli organismi per la gestione delle attività, compresa la previsione di un tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della regione Lombardia *pro tempore*, e sono stabiliti i criteri di ripartizione e le modalità di erogazione dei finanziamenti. Con il medesimo decreto è nominato, mutando e semplificando la *governance* della Società, il Commissario Unico delegato del Governo per Expo 2015 al quale vengono attribuiti tutti i poteri e tutte le funzioni, già conferiti al Commissario Straordinario delegato del Governo per Expo Milano 2015, e al Commissario Generale per l'Esposizione, ivi compresi i poteri e le deroghe previsti nelle ordinanze di protezione civile richiamate all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100.

Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziare ai sensi della vigente legislazione, il Commissario Unico esercita poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere di cui agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22

ottobre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 2008, alla partecipazione degli Stati e degli Enti iscritti o al regolare svolgimento dell'Evento. Ove necessario, il Commissario può provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza, nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei Ministri sentito il Presidente della regione Lombardia. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e devono essere pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Inoltre, si prevede che ai contratti di appalto di lavori, servizi e forniture della società Expo 2015 S.p.A. si applicano direttamente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della normativa comunitaria, le deroghe normative previste in materia di contratti pubblici per il Commissario delegato per gli interventi di Expo 2015, ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri richiamate all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100.

Si prevede inoltre che le disposizioni concernenti le deroghe al codice dei contratti pubblici si possono applicare anche alle stazioni appaltanti relativamente alle seguenti opere strettamente funzionali all'Evento:

- a) Interconnessione Nord Sud tra la SS11 all'Autostrada A4 Milano-Torino (Viabilità Cascina Merlata stralcio Gamma);
- b) Linea Metropolitana di Milano M4;
- c) Linea Metropolitana di Milano M5;
- d) Strada di Collegamento SS 11 e SS 233 Zara -- Expo;
- e) Parcheggi Remoti Expo;
- f) Collegamento SS 11 da Molino Dorino ad Autostrada dei Laghi -- lotto 1 da Molino Dorino a Cascina Merlata; lotto 2 da Cascina Merlata a innesto a A8; Adeguamento Autostrada dei laghi tra il nuovo svincolo Expo e lo svincolo Fiera.

È anche previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 aprile 2013, sono individuate misure volte alla tutela dei segni distintivi di Expo 2015 SpA in relazione all'Esposizione Universale «Expo Milano 2015», ivi compreso quanto necessario a garantire l'appartenenza in via esclusiva dei beni immateriali rappresentati da marchi, loghi, denominazioni, simboli e colori che contraddistinguono l'attività e l'Esposizione, ed al relativo uso per il periodo di svolgimento dell'evento e comunque non oltre il 31 dicembre 2015. Con il medesimo decreto sono individuati specifici interventi volti a reprimere attività parallele a quelle esercitate da enti economici o non economici, non autorizzate da Expo 2015 SpA, dirette ad intraprendere attività di commercializzazione parassitaria al fine di ricavarne visibilità o profitto economico (fenomeno del cosiddetto «*ambush marketing*»), anche prevedendo le relative sanzioni amministrative da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 250.000 euro, fatte salve le sanzioni già previste dalla legislazione vigente.

Capo III. -- *Ulteriori disposizioni per le zone colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 e per favorire la ricostruzione in Abruzzo*

L'articolo 6 prevede che il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 è prorogato al 31 dicembre 2014. Inoltre, il termine del 30 novembre 2012, per la presentazione della documentazione di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, utile per l'accesso al finanziamento di cui al commi 7 e 7-bis del predetto articolo 11, è rideterminato al 15 giugno 2013. Nello stesso tempo sono determinate le scadenze degli obblighi di pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dal 1° luglio 2013 al 30 settembre 2013. L'ultimo comma prevede il conseguente adeguamento della convenzione ABI con la Cassa depositi e prestiti.

L'articolo 7 prevede che, al fine di assicurare la prosecuzione dell'assistenza alla popolazione nelle zone terremotate dell'Abruzzo, il diritto al contributo per l'autonoma sistemazione ovvero all'assistenza

gratuita presso strutture private o pubbliche, di cui all'articolo 13, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, è riconosciuto nel limite massimo di euro 53.000.000.

Inoltre, si prevede che i contratti di locazione di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3769 del 15 maggio 2009, possono essere prorogati, previo espresso assenso del proprietario, al 31 dicembre 2014, e comunque nel limite massimo di euro 8.700.000. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, quantificati complessivamente in euro 62 milioni, si provvede con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012.

Viene, anche, previsto che, al fine di consentire al comune di L'Aquila di svolgere con la massima efficienza ed economicità le funzioni istituzionali, in attesa della ricostruzione delle sedi destinate ad ufficio del predetto ente, gravemente danneggiate dal sisma, è assegnata al comune la somma nel limite massimo di 800.000 euro per l'anno 2013 per provvedere al pagamento dei relativi canoni. Agli oneri derivanti si provvede con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012.

Il comma 5 attribuisce ai due Uffici speciali per la Ricostruzione la competenza per la successiva assegnazione agli enti attuatori sul territorio delle risorse necessarie al pagamento degli oneri inerenti l'assistenza alla popolazione e per le spese di emergenza, la cui quantificazione, mese per mese, è attribuita ai comuni interessati;

Il comma 6 definisce la competenza territoriale dei due Uffici speciali in merito al trasferimento delle risorse per gli interventi riguardanti l'assistenza alla popolazione e gli interventi di ricostruzione.

Articolo 8

Il comma 2 è una disposizione a carattere ordinamentale in quanto dà attuazione a quanto previsto dall'articolo 67-ter, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che stabilisce che il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali della Presidenza del Consiglio dei Ministri coordina le amministrazioni centrali interessate nei processi di ricostruzione e di sviluppo al fine di indirizzare e dare impulso agli Uffici speciali per la ricostruzione.

La disposizione normativa è volta ad assicurare la prosecuzione delle attività di rimozione delle macerie nei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009. La situazione eccezionale della gestione del grande quantitativo di macerie prodotte dal terremoto aveva richiesto, prioritariamente, come è noto, l'elaborazione di una normativa speciale per garantire la tempestività degli interventi, attraverso la predisposizione di procedure *ex novo*, strumenti e mezzi, anche finanziari, immediati. Le varie ordinanze succedutesi dopo il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, hanno affidato alle autorità territoriali (regione) la gestione delle macerie anche ai fini della individuazione delle discariche per il loro smaltimento; la definizione delle modalità operative per la gestione delle stesse è stata, invece, prerogativa del Presidente del Consiglio.

L'ordinanza n. 3797 del 30 luglio 2009 ha disposto, in deroga alla legislazione vigente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le Forze armate (articolo 19) provvedessero al trasporto delle macerie presso i siti di deposito temporaneo. Con l'ordinanza 3923 del 18 febbraio 2011, come modificata ed integrata dall'ordinanza n. 4014 del 23 marzo 2012, i medesimi soggetti sono stati autorizzati ad effettuare la movimentazione ed il trasporto ai siti di stoccaggio individuati dai comuni delle macerie pubbliche, ossia dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti a seguito di ordinanza sindacale, nonché da interventi edilizi effettuati su incarico della pubblica amministrazione.

Tuttavia, ad oggi, non risultano completate le operazioni di trasporto delle macerie ai siti autorizzati sebbene, nel frattempo, sia stata dichiarata la chiusura, con effetto dal 31 agosto 2012, della fase emergenziale, ai sensi dell'articolo 67-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Di conseguenza sono venute meno le condizioni per

assicurare il completamento delle attività di rimozione che diventano assolutamente indispensabili per favorire l'avvio della ricostruzione.

Inoltre, l'articolo 8 del decreto-legge di cui si chiede la conversione disciplina la prosecuzione sia degli interventi di demolizione degli immobili pericolanti, appartenenti al demanio o al patrimonio pubblici, sia dell'impiego di personale militare nei servizi di vigilanza e protezione del territorio, in concorso con le Forze di polizia.

In particolare:

- il comma 1 autorizza il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le Forze armate alla prosecuzione delle operazioni di movimentazione e trasporto ai siti autorizzati dei materiali derivanti dal crollo degli edifici, in deroga agli articoli 188-ter, 193 e 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- il comma 2 prevede che, per i fini di cui al comma 1, l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila e l'Ufficio speciale per i comuni del cratere, di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, stipulino appositi accordi con il Ministero dell'interno -- Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile e il Ministero della difesa, per la determinazione delle modalità del concorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate e del rimborso delle spese sostenute e documentate;
- il comma 3 autorizza gli Uffici speciali di cui al comma 2 ad affidare al Dipartimento dei Vigili del fuoco e alle Forze armate, sulla base appositi accordi, la demolizione e l'abbattimento di immobili appartenenti al demanio o patrimonio pubblico;
- i commi 4 e 5 individuano le tipologie di rifiuti soggetti a movimentazione e trasporto da parte del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e delle Forze armate;
- il comma 6 reca disposizioni di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dei primi cinque commi.
- il comma 7 stabilisce le modalità attraverso le quali le Forze armate continuano a concorrere ai servizi di vigilanza e protezione del territorio in funzione anticrimine, in concorso con le Forze di polizia.

All'indomani del terremoto del 6 aprile 2009, il Ministero della difesa è stato autorizzato, ai sensi dell'articolo 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, a inviare nei comuni terremotati, al fine di impedirvi condotte criminose, un contingente di militari non superiore a 700 unità per la vigilanza e la protezione degli insediamenti. Questa autorizzazione, avente durata limitata nel tempo, è stata prorogata con successive ordinanze. Il numero dei militari autorizzati è stato diverso da ordinanza a ordinanza.

L'ultima proroga è stata disposta dall'articolo 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, che ha previsto l'impiego, sino al 31 dicembre 2012, di 135 unità di personale per le predette finalità. Il comma 7 del decreto-legge di cui si chiede la conversione autorizza, ora, l'ulteriore impiego nei servizi in questione, con decorrenza dallo gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, di un contingente non superiore a 135 unità di personale delle Forze armate, posto a disposizione del prefetto de L'Aquila. L'ammontare della spesa è quantificato in 2.200.000 euro

Il comma 8 reca disposizioni di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7.

Allegato

*)0)(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)*

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

ARTICOLO 3

Decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni dala legge 24 gennaio 2011, n.

1

Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle

attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Art. 1. *Impiantistica ed attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti*

In vigore dal 25 marzo 2012

... Omissis ...

2. Al fine di garantire la realizzazione urgente dei siti da destinare a discarica, nonché ad impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, il Presidente della Regione, ferme le procedure amministrative e gli atti già posti in essere, procede, sentiti le Province e gli enti locali interessati, alla nomina, per la durata massima di ventiquattro mesi, di commissari straordinari, da individuare fra il personale della carriera prefettizia o fra i magistrati ordinari, amministrativi o contabili o fra gli avvocati dello Stato o fra i professori universitari ordinari con documentata e specifica competenza nel settore dell'impiantistica di trattamento dei rifiuti, che abbiano adeguate competenze tecnico-giuridiche, i quali, con funzioni di amministrazione aggiudicatrice, individuano il soggetto aggiudicatario sulla base delle previsioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e provvedono in via di somma urgenza ad individuare le aree occorrenti, assumendo le necessarie determinazioni, anche ai fini dell'acquisizione delle disponibilità delle aree medesime, e conseguendo le autorizzazioni e le certificazioni pertinenti. All'individuazione ed espropriazione di ulteriori aree dove realizzare siti da destinare a discarica anche tra le cave abbandonate o dismesse con priorità per quelle acquisite al patrimonio pubblico, nonché alla conseguente attivazione ed allo svolgimento di tutte le attività finalizzate a tali compiti, provvede, sentiti le province e i comuni interessati, il commissario straordinario individuato, ai sensi del periodo precedente, fra il personale della carriera prefettizia anche esercitando in via sostitutiva le funzioni attribuite in materia ai predetti enti ed in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, nonché operando con i poteri e potendosi avvalere delle deroghe di cui agli articoli 2, commi 1, 2 e 3, e 18, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ferme restando le procedure di aggiudicazione di cui al primo periodo del presente comma, con oneri a carico dell'aggiudicatario. In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché alla pertinente legislazione regionale in materia, per la valutazione relativa all'apertura delle discariche e all'esercizio degli impianti, i commissari straordinari di cui al primo periodo del presente comma procedono alla convocazione della conferenza di servizi, che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre quindici giorni dalla convocazione. Qualora il parere reso dalla conferenza di servizi non intervenga nei termini previsti dal presente comma, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, si esprime in ordine al rilascio della VIA entro i sette giorni successivi. La procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'apertura delle discariche e l'esercizio degli impianti di cui alla presente disposizione è coordinata nell'ambito del procedimento di VIA e il provvedimento finale fa luogo anche dell'autorizzazione integrata. Qualora il parere reso dalla conferenza di servizi sia negativo, il Consiglio dei ministri si esprime entro i sette giorni successivi. Tutti i commissari di cui al presente comma svolgono, in luogo del Presidente della regione Campania, le funzioni già attribuite al Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, avvalendosi, per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma, degli uffici della Regione e delle Province interessate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate nell'ambito dei bilanci degli enti interessati. I termini dei procedimenti relativi al rilascio delle autorizzazioni, di certificazioni e di nulla osta, pertinenti all'individuazione delle aree di cui al primo periodo del presente comma, sono ridotti alla metà.

... Omissis ...

ARTICOLO 5

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

... *Omissis* ...

Art. 14. *Expo Milano 2015*

In vigore dal 12 agosto 2012

1. Per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 in attuazione dell'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE) è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2009, 45 milioni di euro per l'anno 2010, 59 milioni di euro per l'anno 2011, 223 milioni di euro per l'anno 2012, 564 milioni di euro per l'anno 2013, 445 milioni di euro per l'anno 2014 e 120 milioni di euro per l'anno 2015.

2. Ai fini di cui al comma 1 il Sindaco di Milano pro tempore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è nominato Commissario straordinario del Governo per l'attività preparatoria urgente. Il commissario straordinario, con proprio provvedimento, può nominare uno o più delegati per specifiche funzioni. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il presidente della regione Lombardia e sentiti i rappresentanti degli enti locali interessati, sono istituiti gli organismi per la gestione delle attività, compresa la previsione di un tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della regione Lombardia pro tempore e sono stabiliti i criteri di ripartizione e le modalità di erogazione dei finanziamenti.

... *Omissis* ...

Legge 24 dicembre 2012, n. 228

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).

Art. 1.

In vigore dal 9 aprile 2013

... *Omissis* ...

216. La Società Expo 2015 è autorizzata ad utilizzare le economie di gara nell'ambito del programma delle opere di cui la Società è soggetto attuatore, in relazione a particolari esigenze che dovessero presentarsi nella realizzazione delle stesse opere, al fine di accelerare i tempi di esecuzione, fermo restando il tetto complessivo di spesa di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008.

... *Omissis* ...

Relazione tecnica

CAPO I

(NORME PER L'AREA INDUSTRIALE DI PIOMBINO, NONCHE' A TUTELA DELL'AMBIENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PALERMO E DELLA REGIONE CAMPANIA)

ART. 1

(Riconoscimento dell'area industriale di Piombino come area di crisi industriale complessa e disposizioni necessarie al suo rilancio)

L'articolo concerne interventi in favore dell'area industriale di Piombino, che, al comma 1, viene riconosciuta quale area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134.

Per tali interventi, il **comma 2** prevede la nomina del Presidente della Regione Toscana quale Commissario straordinario per la durata di un anno, prorogabile.

Al Commissario non spetta alcun compenso.

Il **comma 3** prevede che il Commissario possa avvalersi, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di enti ed amministrazioni pubbliche, nonché dell'Autorità Portuale di Piombino e del Comune di Piombino, quali soggetti attuatori.

Relativamente agli interventi infrastrutturali destinati all'area portuale di Piombino, al **comma 5** si fissa un termine di 30 giorni per la deliberazione da parte del CIPE in ordine al progetto definitivo relativo alla bretella di collegamento all'area portuale di Piombino e allo schema di atto aggiuntivo alla convenzione unica vigente dell'asse autostradale Cecina — Civitavecchia con allegato il nuovo piano economico finanziario, riferito alle tratte in esercizio e alle altre già approvate dal CIPE, che dovrà essere coerente con il piano relativo all'intera opera, anch'esso da sottoporre al CIPE e per il quale vengono mantenute ferme le prescrizioni dettate a tutela della finanza pubblica con le delibere n. 78 del 2010 e 85 del 2012 in ordine al costo complessivo dell'opera ed all'azzeramento del valore di subentro.



La disposizione interviene quindi sulla procedura di approvazione della tratta in questione, e non comporta oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che la realizzazione della bretella, costituendo parte integrante della realizzazione dell'asse autostradale Cecina-Civitavecchia, è posta a carico della concessionaria Società Autostrada Tirrenica (SAT), in conformità al piano economico finanziario complessivo per il quale la disposizione prevede che vengano mantenute ferme le prescrizioni già dettate dal CIPE a tutela della finanza pubblica.

Le risorse da trasferire, per gli specifici interventi, sulla contabilità speciale che verrà appositamente aperta per il Commissario straordinario saranno definite con apposito Accordo di programma quadro.

I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi portuali e ambientali, finanziati con le risorse statali erogate alla regione Toscana o al comune di Piombino, nel limite di 40,7 milioni di euro, sono esclusi, per l'anno 2013, dai limiti del Patto di Stabilità Interno degli enti per la quota di rispettiva competenza, che sarà individuata dal Commissario straordinario e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Non è necessaria compensazione finanziaria della prevista deroga al Patto di stabilità interno, in quanto l'esclusione riguarda soltanto le risorse statali specificamente individuate nell'Accordo di programma, i cui effetti in termini di indebitamento netto risultano già scontati a legislazione vigente.

Rimangono invece fermi, per le risorse regionali e degli enti locali, i vincoli del patto di stabilità interno.

ART. 2

(Norme per evitare l'interruzione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Palermo)

La norma proroga fino al 31 dicembre 2013 le disposizioni dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3887 del 9 luglio 2010, limitatamente agli interventi relativi alla discarica di Bellolampo.

A tal fine il Presidente della regione Siciliana nomina un soggetto che, su contabilità speciale, gestirà le risorse necessarie per il completamento degli interventi.

Il **comma 3** prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo in esame si provvede a valere sulle risorse già dall'articolo 7 della stessa ordinanza 3887, che ha previsto che gli interventi fossero finanziati attraverso uno stanziamento a valere sulle risorse FAS 2007/2013 assegnate alla regione Sicilia con la delibera CIPE 1/2009 fino ad un massimo di 200 milioni di euro (comma 1), e che potessero essere utilizzate in aggiunta le risorse nazionali, regionali e comunitarie comunque finalizzate alla gestione dei rifiuti (comma 2); in tale ultimo ambito si è potuto attingere a risorse a valere sulla delibera Cipe 69/2009, modificata da quella n. 6/2012, nonché sulla delibera 87/2012.

Ad oggi tutta una serie di interventi (già finanziati e le cui risorse sono già disponibili) si trovano in corso di aggiudicazione e/o realizzazione e non sono stati ancora portati a definizione a causa del passaggio dalla gestione in emergenza a quella in ordinario:



INTERVENTO	COSTO	COPERTURA FINANZIARIA
Caratterizzazione discarica	1.000.000,00	Fondi bilancio regionale
MISE vasche I, II, III e III bis	6.337.000,00	Fondi bilancio regionale
MISE vasca V	1.800.000,00	Contabilità speciale (fondi delibera CIPE 69/2009 modificata dalla delibera cipe 6/2012 – fondi già versati in contabilità dal MISE
Realizzazione VI vasca (1,7 mc)	24.000.000,00	Contabilità speciale (fondi delibera CIPE 69/2009 modificata dalla delibera cipe 6/2012 – fondi già versati in contabilità dal MISE
Secondo step raccolta differenziata palermo (ulteriori 130 mila abitanti)	11.000.000,00	Fondi regionali P.O. FESR 2007 – 2013

Per gli ulteriori ed ultimativi interventi, sulla contabilità speciale 5446/Palermo sono già disponibili 20 milioni di euro, che possono essere quindi utilizzati, in quanto il Ministero per lo sviluppo economico ha già provveduto al loro versamento, mentre altri 10 milioni di euro sono stati già impegnati ed in corso di versamento.

Inoltre si evidenzia che, delle risorse previste dalla delibera CIPE 69/2009, come rimodulate dalla delibera CIPE 6/2012 e pari a 115 milioni, devono essere ancora impegnate e versate dal Ministero per lo sviluppo economico almeno altri 30 milioni di euro.

A questi vanno aggiunti gli ulteriori 9 milioni di euro previsti dalla delibera CIPE 87/2012 e che ancora devono essere versati nella contabilità speciale.

Art. 3

(Disposizioni per far fronte all'emergenza ambientale nella Regione Campania)

I **commi 1 e 2** concernono l'emergenza relativa alla gestione degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e impianto di grigliatura e derivazione di Succivo, nella Regione Campania, disponendo che fino al 31 marzo 2014 continuano



a produrre effetti le disposizioni cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9 maggio 2012.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della norma si provvede con le risorse già previste dalla citata ordinanza 4022.

A tal proposito, si rammenta che l'articolo 1, co. 8, dell'ordinanza 4022 prevede che si faccia fronte prioritariamente mediante i canoni correnti e pregressi maturati e ancora non versati da parte dei soggetti obbligati ai comuni od ai gestori del Servizio idrico integrato per il servizio di depurazione e collettamento degli impianti. La regione Campania si fa inoltre carico di trasferire sulla contabilità speciale l'eventuale differenza tra le somme derivanti dai canoni, fino a concorrenza di quelle necessarie, con le risorse stanziare nel bilancio regionale, capitoli 1657, 1662 e 1663.

Il **comma 3** differisce il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010, n.196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, per la nomina, da parte del Presidente della regione Campania, dei Commissari straordinari per l'attuazione degli interventi di cui allo stesso decreto.

La disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri, in quanto, nella novella dell'articolo 1 del decreto legge n. 196 del 2010, rimane ferma la clausola di invarianza finanziaria di cui al penultimo periodo del comma 2 dell'art. 1 dello stesso decreto.

ART. 4

(Proroga gestione commissariale Galleria Pavoncelli)

L'articolo concerne l'emergenza relativa alla vulnerabilità sismica della "Galleria Pavoncelli" e a tal fine prevede che continuino ad avere effetto le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3858 del 12 marzo 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, fino al 31 marzo 2014. Viene disposta la proroga del Commissario delegato fino alla medesima data.

È rinviata ad un Accordo di programma la definizione del rientro nel regime ordinario.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse già previste dall'articolo 6 della citata ordinanza 3858.

ART. 5

(Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione di Expo 2015)

Comma 1, lett. a)



La disposizione sostituisce il comma 2 dell'art. 14, del decreto legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008 con tre commi:

comma 2: la novella istituisce il Commissario Unico che subentra al Commissario Straordinario delegato del Governo per Expo Milano 2015 del quale vengono attribuiti i relativi poteri e le funzioni.

Inoltre si prevede l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti delle diverse amministrazioni per risolvere situazioni che non permettono il celere andamento dei lavori e dell'organizzazione. A tal fine può emanare un suo provvedimento commissariale ove si avvalga di una deroga già prevista con la disposizione in oggetto, ovvero può adottare un'ordinanza che motivi ed individui le deroghe nuove rispetto a quelle già previste, essendo in tale ultimo caso necessaria la previa delibera del C.d.M. che ne individui i limiti.

comma 2-bis: si prevede la nomina di tre soggetti delegati con compiti di coordinamento, che si occuperanno, rispettivamente, dell'andamento dei lavori delle opere strettamente funzionali all'Evento, del necessario supporto tecnico-giuridico al Commissario per assicurare il corretto ed efficiente utilizzo delle deroghe e dei poteri sostitutivo e di ordinanza, delle opere di cui la società non è stazione appaltante (c.d. Tavolo Lombardia).

comma 2-ter: la disposizione è volta ad assicurare il mantenimento degli impegni finanziari nella misura prevista dall'allegato 1 D.P.C.M. 22 ottobre 2008 DPCM e il rispetto dei tempi adeguati alla realizzazione delle opere e allo svolgimento dell'Evento.

Dalla disposizione, di natura ordinamentale, non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 1, lett. b)

La disposizione è finalizzata a consentire ad Expo 2015 S.p.A. l'utilizzo delle economie di gara, già previsto a legislazione vigente, anche per le attività correlate alla realizzazione dell'Esposizione Universale del 2015. Il comma in disamina non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che l'inciso normativo proposto fa salvo espressamente, da un lato, l'applicazione del limite dell'11 per cento previsto per i costi di funzionamento della Società dall'art. 54, comma 1 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, così come modificato dall'art. 56, comma 3, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e, dall'altro, richiede che la Società stessa attesti previamente la conclusione del piano delle opere.

Comma 1, lett. c) e d)



La norma reca alcune disposizioni volte a permettere una maggiore celerità nei lavori indispensabile per l'adempimento degli obblighi internazionali e per la realizzazione di tutte le opere entro la data di apertura dell'evento. Le deroghe previste, giustificate dalla temporaneità delle opere e dalla eccezionalità dell'evento, riguardano il codice degli appalti oltre che specifiche normative ambientali non pregiudicando la sostenibilità ambientale di Expo 2015 che rimane in ogni caso garantita.

Le disposizioni proposte hanno tutte natura procedimentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica anzi, permettendo il rispetto dei tempi convenuti con accordo internazionale con il BIE e nei contratti già stipulati con i Paesi aderenti, evita conseguenze finanziarie negative.

Comma 1, lett. e)

La proposta risponde all'esigenza di tutelare i segni distintivi di Expo 2015 attribuendone ex lege la titolarità esclusiva alla Expo 2015 S.p.a. e disciplinandone il relativo uso per il periodo di svolgimento dell'Evento. A tal viene prevista l'emanazione di un DPCM, su proposta del MISE, di concerto con il MEF, con il quale sono anche individuati specifici interventi volti a reprimere il fenomeno del c.d. "ambush marketing", con la fissazione delle relative sanzioni amministrative, da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 250.000 euro.

Pertanto, considerata la natura ordinamentale della proposta, non si ravvisano effetti negativi per la finanza pubblica.

Comma 1, lett. f)

La proposta, di natura procedimentale, è finalizzata a rendere applicabile, nei giudizi che riguardano i provvedimenti e gli atti del Commissario Unico e le procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di Expo 2015 S.p.A., le disposizioni processuali di cui all'art. 125 del D.lgs. 104/2010. Pertanto non comporta effetti negativi per il bilancio dello Stato.

Comma 1, lett. g)

La disposizione, di natura ordinamentale, prevede l'attribuzione in capo al Comitato Interministeriale Programmazione Economica del compito di assumere le decisioni strategiche per la realizzazione dell'Esposizione Universale di Milano 2015, coordinando i vari soggetti istituzionali coinvolti. Dalla medesima non discendono, pertanto, effetti negativi per la finanza pubblica.



CAPO III

(ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012 E PER FAVORIRE LA RICOSTRUZIONE IN ABRUZZO)

ART. 6

(Proroga emergenza sisma maggio 2012)

Il **comma 1** proroga al 31 dicembre 2014 la durata dello stato di emergenza relativa al sisma dei giorni 20 e 29 maggio 2012, cui consegue la proroga degli speciali poteri riconosciuti ai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

I **commi 2** e seguenti disciplinano la misura del finanziamento agevolato, assistito dal credito d'imposta, di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 174 del 2012, previsto per il pagamento di tributi, contributi e premi dell'assicurazione obbligatoria.

In ordine alla capienza del plafond di 6 miliardi di euro, si fa presente quanto segue:

La proposta normativa in esame prevede (comma 2) il differimento al 15 giugno 2013 del termine, stabilito con i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 ottobre 2012 e del 19 novembre 2012, per la presentazione della documentazione necessaria al fine di accedere alla procedura di finanziamento agevolato ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto legge n. 174/2012. Tale finanziamento riguarda i versamenti tributari e contributivi dovuti dai soggetti, in possesso dei requisiti previsti, fino al 30 giugno 2013, fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti (come indicato dall'articolo 11, comma 7, del D.L. n. 174/2012).

Inoltre, viene prevista (comma 3) l'estensione del finanziamento agevolato di cui al medesimo articolo 11 anche ai versamenti dovuti nel periodo 1° luglio-30 settembre 2013. Tale estensione riguarda sia i soggetti che hanno già fatto richiesta del finanziamento entro il termine attualmente previsto del 30 novembre 2012, sia i "nuovi" soggetti richiedenti, per i quali si rinvia comunque ai requisiti soggettivi e oggettivi e condizioni indicati dai commi 7, 7-bis e 9 dell'articolo 11 del D.L. n. 174/2012.

Relativamente alle sole entrate tributarie, al fine di determinare l'onere in termini di interessi e in assenza di dati puntuali sui soggetti che hanno i requisiti per accedere al finanziamento, sono stati considerati prudenzialmente i versamenti tributari di un'ampia platea di soggetti, di cui ai commi 7 e 7-bis dell'articolo 11 del D.L. n. 174/2012 residenti nell'area colpita dal sisma, in linea con quanto già effettuato in sede di stima degli effetti dell'articolo 11 del decreto legge n. 174/2012. In particolare, l'ammontare complessivo dei soli versamenti tributari stimati per il nuovo periodo agevolato ai fini del finanziamento, rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente, (1 luglio-30 settembre 2013), risulta di circa 830 milioni di euro. Per quanto riguarda gli effetti dello slittamento relativamente ai versamenti contributivi, sono stimati in circa 290 milioni di euro.

Per tali importi non si ascrivono comunque effetti di minor gettito in quanto essi saranno comunque versati entro il corrente anno finanziario.

Per quanto concerne la riapertura dei termini per accedere al finanziamento agevolato relativamente ai versamenti dovuti fino al 30 giugno 2013, si stima una platea alquanto ridotta di



potenziali beneficiari visto che dall'analisi dei dati di versamento F24 risulta che nell'area del sisma i versamenti tributari del 2012 e del primo trimestre 2013 sono sostanzialmente in linea con il trend storico.

Ciò è confermato dallo scarso tiraggio dei prestiti, che ad oggi è risultato di circa 800 milioni di euro, secondo i dati forniti dalla regione Emilia-Romagna.

Posta la capienza del plafond, non si riscontra un maggior onere per interessi posto a carico del bilancio dello Stato mediante il meccanismo del credito d'imposta.

A tal proposito, la norma prevede l'adeguamento della convenzione ABI/Cassa Depositi e Prestiti in termini tali da assicurare il rispetto del limite di spesa fissato dall'articolo 11, comma 13, in 145 milioni di euro per l'anno 2013 e 70 milioni di euro per l'anno 2014.

ART. 7

(Utilizzo delle risorse programmate con delibera CIPE 135 del 21 dicembre del 2012 relative alle "spese obbligatorie")

Le disposizioni dell'articolo in esame sono intese ad assicurare il finanziamento degli interventi per l'assistenza alla popolazione colpita dall'evento sismico del 6 aprile 2009 attraverso il riparto delle risorse assegnate allo scopo dal CIPE con delibera n. 135 del 21 dicembre 2012, nei limiti previsti per la copertura delle spese obbligatorie connesse alle funzioni essenziali da svolgere nelle aree del cd. "cratere".

I **commi 1 e 2** concerne l'assistenza alla popolazione, cui la predetta delibera CIPE ha destinato 62 milioni di euro (articolo 1, comma 1.1., voce "assistenza alla popolazione").

La disposizione in commento ripartisce tali risorse fra le diverse tipologie di contributi per la sistemazione della popolazione che non è ancora rientrata nelle proprie abitazioni (autonoma sistemazione - CAS, contributi per contratti di locazione, etc.), individuando per ciascuna un limite di spesa.

Il **comma 3** riconosce specificamente al comune dell'Aquila un contributo massimo di 800.000 euro a valere sulla disponibilità di euro 5.400.000,00 prevista dalla citata delibera CIPE per gli affitti comunali ed il supporto del Genio Civile; nell'ambito delle medesime risorse sono coperti gli oneri derivanti dal **comma 4**, relativo all'allestimento degli Uffici della Prefettura dell'Aquila, pari a 385.000 euro.

I **commi 5 e 6** sono di carattere ordinamentale.

Dalle predette disposizioni non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in quanto si tratta di specifica finalizzazione delle risorse già destinate agli scopi dalla delibera CIPE n. 135 del 2012 e nella disponibilità degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al decreto legge n. 83 del 2012, che provvederanno al relativo trasferimento.



Per le spese di assistenza è previsto che i comuni effettuino una quantificazione mensile al fine di ottenere i trasferimenti.

ART. 8

(Norme per la prosecuzione delle attività di rimozione delle macerie causate dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo)

La norma, ai commi da 1 a 5, è volta ad assicurare la prosecuzione, da parte di personale e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Forze Armate, delle attività di rimozione delle macerie nei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, di movimentazione e trasporto ai siti di stoccaggio autorizzati dai comuni dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti a seguito di ordinanza sindacale e di interventi edilizi effettuati su incarico della pubblica amministrazione possono essere svolte anche con impiego.

Ai relativi oneri si provvede, quanto a euro 4.983.000, con le risorse disponibili sulle contabilità speciali degli Uffici speciali per la ricostruzione; quanto a euro 6.000.000,00, con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, di cui all'art. 1, comma 1.1., voce "riserva per ulteriori esigenze di carattere obbligatorio".

Le unità di personale da impiegare verranno determinate sulla base ed entro i limiti di stanziamento di cui al comma 6 prendendo a riferimento un costo pro-capite di circa 12.000€ determinato sulla base di una tariffa oraria di lavoro straordinario pari a € 16,00 e di una quota mensile di rimborso spese di € 500,00.

Il comma 7 autorizza il Ministero della difesa ad impiegare nell'ambito dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, con decorrenza dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, un contingente non superiore a 135 unità di personale delle Forze armate per la prosecuzione dei servizi di vigilanza e protezione di cui all'articolo 16 dell'ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri 9 aprile 2009, n. 3754.

Ai relativi oneri, specificati nel prospetto a seguire, nel limite massimo di **euro 2.200.000**, si provvede con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, di cui all'art. 1, comma 1.1., voce "per la gestione dell'ordine pubblico", nella disponibilità degli uffici speciali per la ricostruzione.



ONERI DI PERSONALE					
	Numero	Costi Unitari	Costo/Mese		Costo anno 2013
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	135	34,5	€ 4.657,50		€ 1.704.645,00
Straordinario	135	15,9	€ 32.197,50		€ 386.370,00
TOTALE SPESE PERSONALE			€ 36.855,00		€ 2.091.015,00

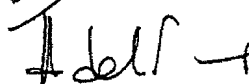
La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito



☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



24 APR. 2013



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone

terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 2013.

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per avviare e completare gli interventi di implementazione infrastrutturale del Porto di Piombino, per il mantenimento e il potenziamento dei livelli occupazionali dell'area siderurgica del medesimo comune e per superare le gravi situazioni di criticità ambientale dell'area, al fine di garantirne lo sviluppo sostenibile;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni finalizzate al superamento della grave situazione di criticità nella gestione dei rifiuti urbani nella città di Palermo causato dall'aggravamento dello stato ambientale e della discarica di Bellolampo, la quale è stata interessata da ripetuti episodi di inquinamento delle acque superficiali e di falda che hanno determinato una grave situazione di pericolo per la salute dei cittadini tale da indurre la competente autorità giudiziaria a disporre il sequestro preventivo, e che, se non adeguatamente e tempestivamente affrontata, porterebbe ad interrompere la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani della città, con ulteriore aggravio del pericolo per la salute e l'ambiente;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nelle gestioni degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e impianto di grigliatura e derivazione di Succivo, nella regione Campania;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare il completamento dei lavori e delle opere necessarie a garantire il rispetto dei tempi stabiliti per lo svolgimento dell'evento Expo 2015 e l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE);

Considerata, altresì, la necessità di emanare ulteriori disposizioni finalizzate a prorogare l'emergenza in atto per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012, nonché a favorire la ricostruzione nelle zone terremotate dell'Abruzzo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;

emana

il seguente decreto-legge:

Capo I

NORME PER L'AREA INDUSTRIALE DI PIOMBINO, NONCHÉ A TUTELA DELL'AMBIENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PALERMO E DELLA REGIONE CAMPANIA

Articolo 1.

(Riconoscimento dell'area industriale di Piombino come area di crisi industriale complessa e disposizioni necessarie al suo rilancio)

1. L'area industriale di Piombino è riconosciuta quale area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134.

2. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento delle finalità portuali ed ambientali previste dal nuovo Piano Regolatore Portuale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Regione Toscana è nominato, senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica, Commissario straordinario, di seguito denominato «Commissario», autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. Il Commissario resta in carica per la durata di un anno, prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Il Commissario assicura la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo e, per ogni adempimento propedeutico o comunque connesso, può avvalersi degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Commissario straordinario si avvale altresì dell'Autorità Portuale di Piombino e del Comune di Piombino, quali soggetti attuatori.

4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2-*septies* e 2-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni.

5. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali destinati all'area portuale di Piombino, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il CIPE delibera, ai sensi degli articoli 166 e 167 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e successive modificazioni, in ordine al progetto definitivo relativo alla bretella di collegamento al porto di Piombino, parte integrante dell'asse autostradale Cecina -- Civitavecchia di cui alla delibera 3 agosto 2012, n. 85 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 2012, n. 300, unitamente allo schema di atto aggiuntivo alla convenzione unica vigente con allegato il nuovo piano economico finanziario riferito alle attuali tratte in esercizio Livorno-Cecina (Rosignano) e Rosignano-S. Pietro in Palazzi (lotto 1), alla tratta Civitavecchia-Tarquini (lotto 6A) e alle tratte Ansedonia-Pescia R. (lotto 5A), Pescia R.- Tarquini (lotto 6B) e alla predetta bretella di Piombino (lotto 7). Tale piano economico finanziario dovrà essere coerente con il piano relativo all'intera opera che dovrà essere sottoposto anch'esso al CIPE e per il quale restano ferme le prescrizioni dettate dal CIPE con delibera n. 78/2010 e 85/2012 in relazione al costo complessivo dell'opera ed all'azzeramento del valore di subentro.

6. Per assicurare l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Autorità portuale di Piombino, la Regione Toscana e il Comune di Piombino stipulano apposito Accordo di Programma Quadro entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di individuare le risorse destinate agli specifici interventi, anche in deroga ad eventuali diverse finalizzazioni previste dalla normativa vigente, da trasferire all'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 1.

7. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 6, finanziati con le risorse statali erogate alla regione Toscana o al comune di Piombino, nel limite di 40,7 milioni di euro, sono esclusi, per l'anno 2013, dai limiti del Patto di Stabilità Interno degli enti per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Commissario straordinario e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Articolo 2.

(Norme per evitare l'interruzione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Palermo)

1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 59 del 15 maggio 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012, atteso il permanere delle condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di

evitare il verificarsi di soluzioni di continuità negli interventi posti in essere nel corso della gestione della medesima emergenza ambientale, sino al 31 dicembre 2013 continuano a produrre effetti, salva diversa previsione del presente articolo, le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3887 del 9 luglio 2010 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2010, limitatamente agli interventi necessari a: *a)* completare la realizzazione ed autorizzazione della c.d. sesta vasca della discarica di Bellolampo nel comune di Palermo; *b)* realizzare ed autorizzare, nelle more della piena funzionalità della citata sesta vasca, speciali forme di gestione dei rifiuti; *c)* mettere in sicurezza l'intera discarica, garantendo la corretta gestione del percolato in essa prodotto e completando il sistema impiantistico di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti urbani, al fine di pervenire al conferimento in discarica di soli rifiuti trattati; *d)* migliorare ed incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti nel territorio del comune di Palermo; *e)* implementare e completare il sistema impiantistico previsto nel piano regionale di gestione dei rifiuti urbani al fine assicurare una corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Gli interventi indicati alle lettere dalla *a)* alla *c)* del periodo precedente dovranno essere posti in essere in raccordo con le eventuali determinazioni assunte dall'autorità giudiziaria competente.

2. Le funzioni del Commissario previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 sono affidate a soggetto nominato dal Presidente della regione siciliana. Al soggetto nominato viene intestata apposita contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato, su cui vengono trasferite le risorse occorrenti per gli interventi ovvero subentra nella titolarità della contabilità speciale n. 5446/Palermo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.

Articolo 3.

(Disposizioni per far fronte all'emergenza ambientale nella Regione Campania)

1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, atteso il permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nelle gestioni degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e impianto di grigliatura e derivazione di Succivo, nella Regione Campania, fino al 31 marzo 2014, salvo ultimazione anticipata da parte della Regione Campania delle procedure per la selezione del soggetto affidatario dell'adeguamento e gestione degli impianti, continuano a produrre effetti le disposizioni, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9 maggio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 1° giugno 2012 e successive modificazioni. Fino allo stesso termine continuano a produrre effetti i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi all'ordinanza 4022/2012.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria della richiamata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo la parola: "ventiquattro" è sostituita dalla seguente: "trentasei";

Articolo 4.

(Proroga gestione commissariale Galleria Pavoncelli)

1. In considerazione del permanere di gravi condizioni di emergenza connesse alla vulnerabilità sismica della "Galleria Pavoncelli", le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2010, continuano a produrre effetti fino al 31 marzo 2014 ed il Commissario delegato continua ad operare con i poteri di cui alla predetta ordinanza fino alla medesima data.

2. Con Accordo di programma, da stipularsi entro sei mesi antecedenti la scadenza di cui al comma 1, le Regioni interessate d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Acquedotto

Pugliese S.p.A., individuano il soggetto competente al subentro nelle attività e nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità connessa alla vulnerabilità sismica della "Galleria Pavoncelli".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse previste dall'ordinanza di cui al comma 1.

Capo II

DISPOSIZIONI STRAORDINARIE PER EXPO MILANO 2015

Articolo 5.

(Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione di Expo 2015)

1. Tenuto conto dei tempi di realizzazione dell'evento Expo 2015 e delle opere essenziali e connesse di cui agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, nonché degli interventi strettamente funzionali nelle programmazioni comunali, provinciali e regionali, e della contestuale presenza di cantieri in corso e al fine di garantire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il rispetto dei tempi stabiliti per lo svolgimento dell'evento Expo 2015 e l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE):

a) il comma 2 dell'art. 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dai seguenti:

"2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il presidente della Regione Lombardia, il Sindaco di Milano e i rappresentanti degli enti locali interessati, sono istituiti gli organismi per la gestione delle attività, compresa la previsione di un tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della Regione Lombardia *pro tempore*, e sono stabiliti i criteri di ripartizione e le modalità di erogazione dei finanziamenti. Con il medesimo decreto è nominato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche nell'ambito dei soggetti della governance della Società, ivi incluso l'Amministratore delegato, il Commissario Unico delegato del Governo per Expo 2015 a cui vengono attribuiti tutti i poteri e tutte le funzioni, già conferiti al Commissario Straordinario delegato del Governo per Expo Milano 2015, ivi compresi i poteri e le deroghe previsti nelle ordinanze di protezione civile richiamate all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito in legge 12 luglio 2012, n. 100, da intendersi estese a tutte le norme modificative e sostitutive delle disposizioni ivi indicate. Sono altresì attribuiti al Commissario Unico i poteri del Commissario Generale dell'Esposizione, ad eccezione dei poteri e delle funzioni di cui agli articoli 12 e 13 della Convenzione di Parigi del 22 novembre del 1928 sulle Esposizioni Universali, che verranno individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziare ai sensi della vigente legislazione, il Commissario Unico esercita poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere essenziali e connesse di cui agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, alla partecipazione degli Stati e degli Enti iscritti o al regolare svolgimento dell'Evento. Ove necessario, il Commissario può provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza, nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei Ministri sentito il Presidente della Regione Lombardia. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e devono essere pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

2-bis. Il Commissario Unico nomina, entro il 31 maggio 2013, con proprio provvedimento, fino a tre soggetti, di alta e riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche ed ingegneristiche, o dalla comprovata esperienza istituzionale, delegati per le specifiche funzioni di garanzia e controllo dell'andamento dei lavori delle opere strettamente funzionali all'Evento nei tempi utili alla realizzazione e per assicurare il corretto ed efficiente utilizzo delle deroghe e dei poteri di cui al comma 2 del presente articolo. Uno dei delegati è scelto nel ruolo dei Prefetti. I soggetti delegati si

avvalgono per la loro attività delle strutture della società ovvero del contingente di personale già esistente presso la struttura del Commissario Straordinario delegato del Governo per Expo Milano 2015 cui il Commissario Unico subentra, ivi inclusa la titolarità della esistente relativa contabilità speciale, ovvero del personale distaccato dai soci. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, eventuali compensi dei delegati sono a carico delle disponibilità della predetta contabilità.

2-ter. Il commissario si adopera, coordinandosi con la società Expo 2015 p.a., affinché gli impegni finanziari assunti dai soci siano mantenuti negli importi di cui all'allegato 1 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 e nei tempi adeguati alla realizzazione delle opere e allo svolgimento dell'Evento.";

b) al comma 216 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "nella realizzazione delle stesse opere", sono sostituite dalle seguenti: "prioritariamente nella realizzazione delle opere nonché per lo svolgimento delle attività strettamente necessarie per la gestione dell'Evento, previa attestazione, da parte della società, della conclusione del piano delle opere";

c) ai contratti di appalto di lavori, servizi e forniture della società Expo 2015 S.p.A. si applicano direttamente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della normativa comunitaria, le deroghe normative previste in materia di contratti pubblici per il Commissario delegato per gli interventi di Expo 2015, ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri richiamate al dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito in legge 12 luglio 2012, n. 100; la società ha altresì facoltà di deroga agli artt. 93 e 140 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché alle disposizioni di cui al D.M. 10 agosto 2012, n. 161; per le opere temporanee la società può altresì derogare all'applicazione dell'art. 127 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Possono trovare applicazione per le procedure di affidamento da porre in essere da parte della Società l'art. 59, anche per i lavori diversi dalla manutenzione e l'art. 253, comma 20-bis, del citato n. 163 del 2006, anche per i contratti sopra la soglia di rilevanza comunitaria e oltre la data del 31 dicembre 2013. Tali disposizioni si possono applicare anche alle stazioni appaltanti relativamente alle seguenti opere strettamente funzionali all'Evento:

1. interconnessione Nord Sud tra la SS11 all'Autostrada A4 Milano-Torino (Viabilità Cascina Merlata stralcio Gamma);

2. Linea Metropolitana di Milano M4;

3. Linea Metropolitana di Milano M5;

4. Strada di Collegamento SS11 e SS 233 Zara -- Expo;

5. Parcheggi Remoti Expo;

6. Collegamento SS11 da Molino Dorino ad Autostrada dei Laghi -- lotto 1 da Molino Dorino a Cascina Merlata; lotto 2 da Cascina Merlata a innesto a A8; Adeguamento Autostrada dei Laghi tra il nuovo svincolo Expo e lo svincolo Fiera;

d) i Padiglioni dei Paesi, i manufatti e qualunque altro edificio da realizzare, connessi all'Expo 2015, per i quali sussista l'obbligo di smontaggio ovvero di smantellamento al termine dell'Evento, sono qualificati, a tutti gli effetti, come edifici temporanei ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380d) agli edifici temporanei connessi all'evento Expo 2015, per i quali sussista l'obbligo di smontaggio ovvero di smantellamento al termine dell'evento, non si applicano le seguenti norme: decreto legislativo del 19 agosto 2005 n. 192 relativamente al rispetto dei valori limite del fabbisogno di energia primaria, dell'obbligo di certificazione energetica e del soddisfacimento dei requisiti minimi di trasmittanza; art. 11 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 1997; art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La sostenibilità ambientale di Expo 2015 è in ogni caso garantita dalla compensazione delle emissioni di CO₂ nel corso della preparazione e realizzazione dell'evento nonché, negli edifici non temporanei, da prestazioni energetiche e da copertura dei consumi di calore, elettricità e raffrescamento attraverso fonti rinnovabili superiori ai

minimi previsti dalla legge;

e) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per lo Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 30 aprile 2013, sono individuate misure volte alla tutela dei segni distintivi di Expo 2015 SpA in relazione all'Esposizione Universale "Expo Milano 2015", ivi compreso quanto necessario a garantire l'appartenenza in via esclusiva dei beni immateriali rappresentati da marchi, loghi, denominazioni, simboli e colori che contraddistinguono l'attività e l'Esposizione, ed al relativo uso per il periodo di svolgimento dell'evento e comunque non oltre il 31 dicembre 2015. Con il medesimo decreto sono individuati specifici interventi volti a reprimere attività parallele a quelle esercitate da enti economici o non economici, non autorizzate da Expo 2015 SpA, dirette ad intraprendere attività di commercializzazione parassitaria al fine di ricavarne visibilità o profitto economico (fenomeno del c.d. "ambush marketing"), anche prevedendo le relative sanzioni amministrative da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 250.000 euro, fatte salve le sanzioni già previste dalla legislazione vigente;

f) nei giudizi che riguardano i provvedimenti e gli atti del Commissario Unico e le procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di Expo 2015 S.p.A., si applicano le disposizioni processuali di cui all'art. 125 del decreto legislativo 104/2010;

g) nella prospettiva della crescita per il Paese, il Comitato Interministeriale Programmazione Economica assume le decisioni strategiche, anche finalizzate ad ottenere eventuali finanziamenti comunitari, per la valorizzazione dell'innovazione del settore turistico e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, connesse con la realizzazione dell'Expo Milano 2015, assicurando il coordinamento tra le amministrazioni interessate concertandole con il Commissario Unico delegato per il Governo ed il Commissario di sezione per il Padiglione Italia, la regione Lombardia, la provincia e il comune di Milano e le eventuali altre autonomie locali coinvolte nella realizzazione dell'Esposizione Universale di Milano 2015. Il Commissario riferisce trimestralmente al CIPE sullo stato di attuazione delle opere e su azioni correttive intraprese per il superamento delle criticità.

Capo III

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012 E PER FAVORIRE LA RICOSTRUZIONE IN ABRUZZO

Articolo 6.

(Proroga emergenza sisma maggio 2012)

1. Nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2014.

2. Il termine del 30 novembre 2012, stabilito con i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2012 e del 19 novembre 2012 quale data ultima di presentazione della documentazione di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e successive modificazioni, utile per l'accesso al finanziamento di cui ai commi 7 e 7-bis del predetto articolo 11, è rideterminato al 15 giugno 2013. Entro tale ultimo termine, fermi i requisiti soggettivi ed oggettivi e le condizioni già previsti dai commi 7, 7-bis e 9 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 174 del 2012, possono presentare la documentazione utile per accedere al predetto finanziamento tutti i soggetti che non sono riusciti a provvedervi entro l'originario termine finale del 30 novembre 2012.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche per l'accesso ai finanziamenti per il pagamento dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dal 1° luglio 2013 al 30 settembre 2013 nei confronti:

a) dei soggetti di cui al comma 2, secondo periodo;

b) dei soggetti che, hanno già utilmente rispettato il termine ultimo del 30 novembre 2012.

4. Ai fini dell'attuazione di quanto stabilito nei commi da 1 a 3, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo il Direttore dell'Agenzia delle entrate provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 11, del citato decreto-legge n. 174 del 2012, nonché dell'articolo 1, comma 371, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

5. La Cassa depositi e prestiti SpA e l'Associazione bancaria italiana adeguano la convenzione di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, nonché all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in coerenza con le disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo comunque modalità di rimborso dei finanziamenti tali da assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del predetto decreto-legge n. 174 del 2012.

Articolo 7.

(Utilizzo delle risorse programmate con delibera CIPE 135 del 21 dicembre del 2012 relative alle «spese obbligatorie»)

1. Al fine di assicurare la prosecuzione dell'assistenza alla popolazione della regione Abruzzo colpita dal sisma del 6 aprile 2009:

a) il contributo per l'autonoma sistemazione ovvero all'assistenza gratuita presso strutture private o pubbliche, di cui all'art. 13, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, previsto se l'unità immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 è classificata con esito E, ovvero è ricompresa in un aggregato edilizio ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, o in area perimetrata dei centri storici, ove non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero se trattasi di unità immobiliare classificata con esito "B" o "C" appartenente all'ATER e all'Edilizia Residenziale pubblica nei Comuni, è riconosciuto nel limite massimo di euro 53.000.000,00. Resta ferma, in ogni caso, la permanenza degli altri requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti;

b) i contratti di locazione di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 15 maggio 2009, possono essere prorogati, previo espresso assenso del proprietario, nel limite di due annualità, e comunque nel limite massimo di euro 8.700.000,00 in favore dei nuclei familiari la cui unità immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 è classificata con esito E, ovvero è ricompresa in una delle fattispecie di cui alla precedente lettera a). Resta ferma, in ogni caso, la permanenza degli altri requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti;

c) i benefici di cui all'art. 13, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27 novembre 2009, concessi nei confronti di coloro i quali hanno perso la disponibilità di un'unità abitativa classificata con esito B o C, essendo venuto meno il rapporto di locazione, a causa dell'evento sismico del 6 aprile 2009 proseguono nel limite massimo di euro 300.000,00.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettere a), b) e c) del presente articolo, quantificati complessivamente in euro 62 milioni si provvede con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, di cui all'art. 1, comma 1.1, voce "assistenza alla popolazione" nella disponibilità degli uffici speciali per la ricostruzione.

3. Al fine di consentire al comune di L'Aquila di svolgere con la massima efficienza ed economicità le funzioni istituzionali, in attesa della ricostruzione delle sedi destinate ad ufficio del predetto ente, gravemente danneggiate dal sisma, è assegnata al comune la somma nel limite massimo di 800.000,00 euro per l'anno 2013 per provvedere al pagamento dei relativi canoni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, di cui all'art. 1, comma 1.1, voce "affitti sedi comunali e supporto genio civile" nella disponibilità degli uffici speciali per la ricostruzione.

4. A valere sulle medesime risorse programmate dalla predetta delibera CIPE n. 135/2012, art. 1, comma 1.1, voce "affitti sedi comunali e supporto genio civile" è altresì disposta da parte degli uffici speciali per la ricostruzione un'assegnazione straordinaria nel limite di 385.000,00 euro per l'anno 2013 al fine di accelerare, l'effettuazione delle spese necessarie ad assicurare il definitivo ripristino

della funzionalità della Prefettura -- Ufficio territoriale del Governo della provincia dell'Aquila.

5. Le risorse necessarie per il pagamento degli oneri di assistenza alla popolazione che sono quantificate mensilmente dai comuni, al presentarsi delle relative esigenze, sono trasferite agli Uffici Speciali per la Ricostruzione, per la successiva assegnazione agli enti attuatori sul territorio.

6. Per quanto riguarda i trasferimenti di risorse per gli interventi di ricostruzione o assistenza alla popolazione effettuati dagli Uffici speciali per la Ricostruzione l'Ufficio Speciale della città di L'Aquila è competente per gli interventi ricadenti nel territorio del Comune dell'Aquila, mentre l'Ufficio Speciale per i comuni del cratere è competente per gli interventi ricadenti nel territorio degli altri comuni del cratere nonché dei comuni fuori cratere.

Articolo 8.

(Norme per la prosecuzione delle attività di rimozione delle macerie causate dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo)

1. Per garantire la prosecuzione delle attività volte alla rimozione delle macerie nei territori della regione Abruzzo, conseguenti al sisma del 6 aprile 2009, le operazioni di movimentazione e trasporto ai siti di stoccaggio autorizzati dai comuni dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti a seguito di ordinanza sindacale e da interventi edilizi effettuati su incarico della pubblica amministrazione possono essere svolte anche con impiego di personale e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Forze Armate. Tali soggetti sono autorizzati in deroga agli articoli 188-ter, 193 e 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila e l'Ufficio speciale per i comuni del cratere, di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sottoscrivono con il Ministero dell'Interno -- Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e con il Ministero della Difesa, appositi accordi, nel quale sono precisate le modalità della collaborazione, compreso il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente nonché il rimborso del compenso per le ore di straordinario autorizzato ed effettivamente prestato, nei limiti di 30 ore mensili.

3. La demolizione e l'abbattimento di immobili appartenenti al demanio o patrimonio pubblico danneggiati a seguito del sisma del 6 aprile 2009 sono curati, in base alla competenza territoriale, dagli Uffici speciali di cui al comma 2. A tale scopo i predetti Uffici sono autorizzati ad affidare l'incarico della demolizione e abbattimento al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile o alle Forze Armate, mediante appositi accordi, nei quali sono precisate le modalità della collaborazione, compreso il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente, nonché il rimborso del compenso per le ore di straordinario autorizzato ed effettivamente prestato, nei limiti di 30 ore mensili. Per le attività che non possono essere svolte dal Dipartimento per carenza di strumenti tecnici specifici, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione procedono ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

4. Limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto, i materiali di cui al comma 1 sono considerati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99. Non costituiscono rifiuto i beni di interesse architettonico, artistico e storico, i beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati.

5. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e le Forze Armate possono altresì curare il trasporto dei rifiuti raggruppati per categorie omogenee, caratterizzati ed identificati con il corrispondente codice CER verso impianti di recupero e smaltimento autorizzati.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 5 si provvede, quanto a euro 4.983.000,00, con le risorse disponibili sulle contabilità speciali degli Uffici speciali di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, in attuazione dell'articolo 67-bis, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e, quanto a euro

6.000.000,00, con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, con particolare riferimento a quelle di cui all'art. 1, comma 1.1., voce "riserva per ulteriori esigenze di carattere obbligatorio".

7. Il Ministero della difesa è autorizzato a impiegare nell'ambito dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, con decorrenza dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, un contingente non superiore a 135 unità di personale delle Forze armate per la prosecuzione dei servizi di vigilanza e protezione di cui all'articolo 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009, n. 3754. A tale contingente, posto a disposizione del prefetto de L'Aquila, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, nonché il trattamento economico previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 92 del 2008 e dell'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Per l'applicazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite di euro 2.200.000.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7, si provvede con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, con particolare riferimento a quelle di cui all'art. 1, comma 1.1., voce "per la gestione dell'ordine pubblico", nella disponibilità degli uffici speciali per la ricostruzione.

Articolo 9.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 aprile 2013.

NAPOLITANO

Monti -- Passera -- Clini -- Grilli

Visto, *il Guardasigilli*: Severino

1.2.2. Testo approvato 576 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 576

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 12 giugno 2013, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Al Ministero per i beni e le attività culturali sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite, con decorrenza dalla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5, le inerenti risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il numero 12) è sostituito dal seguente:

«12) Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo».

3. In attuazione del comma 2, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5, si provvede al trasferimento al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del personale transitato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 19-bis e 19-quater, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, che alla data del 21 maggio 2013 presta servizio presso l'Ufficio per le politiche del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla riduzione delle strutture e delle dotazioni organiche in misura corrispondente alle funzioni e al personale trasferiti. Il personale delle qualifiche non dirigenziali trasferito mantiene il trattamento fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento. Se tale trattamento risulta più elevato,

al personale è corrisposto un assegno *ad personam*, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie trasferite ai sensi dei commi da 2 a 8.

6. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è autorizzato ad adeguare la propria struttura organizzativa sulla base delle disposizioni di cui al comma 2.

7. Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo si avvale dell'Ufficio per le politiche del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

8. Le risorse finanziarie disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, individuate ai sensi del comma 5, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

9. All'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è costituito in via permanente dal Ministro dell'economia e delle finanze, che ne è vice presidente, e dai Ministri degli affari esteri, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché dai Ministri delegati per gli affari europei, per la coesione territoriale, e per gli affari regionali in qualità di presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza della Conferenza stessa»;

b) al decimo comma, le parole: «un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «un Ministro o un Sottosegretario di Stato».

10. Dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 9 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. All'articolo 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349, il comma 4 è abrogato.

12. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, le parole: «Il Ministro è componente del CIPE» sono soppresse.

13. All'articolo 2, comma 3, della legge 16 aprile 1987, n. 183, le parole: «dei comitati indicati nei commi 1 e 2, nonché» sono soppresse e le parole: «a tali comitati» sono sostituite dalle seguenti: «a tale comitato».

14. All'articolo 61, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il primo periodo è soppresso.

15. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 26 APRILE 2013, N. 43

All'articolo 1:

al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «Piano Regolatore Portuale» sono inserite le seguenti: «, attuando, come previsto nel Piano Regolatore citato, prima di qualsiasi intervento, il piano di caratterizzazione e di bonifica dei sedimenti», le parole: «senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «senza diritto ad alcun compenso, indennità, rimborso spese ed emolumento comunque denominato e, comunque, senza nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica» e le parole: «, di seguito denominato "Commissario"» sono soppresse;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali destinati all'area portuale di Piombino, il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, delibera in ordine al progetto definitivo relativo al lotto n. 7 - tratto tra l'intersezione della strada statale 398 fino allo svincolo di Gagno - compreso nella bretella di collegamento al porto di Piombino, parte integrante dell'asse autostradale Cecina-Civitavecchia, approvato con delibera CIPE n. 85/2012 del 3 agosto 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2012.

L'impegno finanziario per la realizzazione del lotto n. 7 -- tratto tra l'intersezione della strada statale 398 fino allo svincolo di Gagno - è a carico della concessionaria Società Autostrada Tirrenica (SAT), in conformità ed in coerenza con il piano economico finanziario dell'intera opera dell'asse autostradale Cecina-Civitavecchia anch'esso da sottoporre al CIPE. Restano comunque ferme le prescrizioni dettate dal CIPE con le delibere n. 78 del 2010 e n. 85 del 2012»;

al comma 6, le parole: «di cui al comma 2 del presente articolo,» *sono sostituite dalle seguenti:* «di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze,», *dopo le parole:* «destinate agli specifici interventi» *sono inserite le seguenti:* «per l'area industriale di Piombino e per le finalità infrastrutturali, portuali ed ambientali», *dopo le parole:* «da trasferire» *sono inserite le seguenti:* «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» e le parole: «di cui all'articolo 1» sono soppresse;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 6, finanziati con le risorse statali erogate alla regione Toscana o al comune di Piombino, nel limite di 40,7 milioni di euro per l'anno 2013, nonché finanziati con le risorse della regione Toscana o del comune di Piombino nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2014, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno degli enti per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Commissario straordinario e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

L'eventuale innalzamento ulteriore del limite di cui al periodo precedente necessita di previa relazione del Commissario in ordine alle spese sostenute ed alle necessità ancora da soddisfare. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. In relazione alle tematiche della produzione siderurgica e della riqualificazione delle attività industriali e portuali e del recupero ambientale, l'area industriale di Trieste è riconosciuta quale area di crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

7-ter. Al fine di predisporre gli interventi necessari alla gestione dell'area di crisi industriale complessa si applicano le disposizioni richiamate al comma 7-bis».

All'articolo 2:

al comma 1, lettera e), dopo le parole: «dei rifiuti urbani» *sono inserite le seguenti:* «di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 luglio 2012, pubblicato per comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 agosto 2012,»;

al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Presidente della Regione siciliana trasmette semestralmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione

concernente: *a)* il monitoraggio e la rendicontazione economico-finanziaria degli interventi sugli impianti di cui al comma 1;

b) la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale; *c)* le attività svolte, anche per il superamento delle criticità, in relazione allo stato di attuazione delle opere; *d)* le spese sostenute per l'adeguamento degli impianti e un cronoprogramma a scalare degli adeguamenti mancanti. Il Presidente della Regione siciliana riferisce altresì alle competenti Commissioni parlamentari, con periodicità almeno semestrale, sullo stato di avanzamento dei lavori inerenti ai singoli interventi di cui al comma 1 nonché, in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziare»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare il tempestivo rientro all'ordinarietà della gestione dei rifiuti, i provvedimenti del Commissario di cui al comma 2, relativi agli interventi di cui al comma 1, lettera *e)*, devono essere adottati previo parere vincolante dei prefetti competenti per territorio».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «n. 147» sono sostituite dalle seguenti: «n. 127»;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Il Presidente della regione Campania trasmette semestralmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché alle Commissioni parlamentari competenti per materia una relazione concernente:

a) lo stato del regime autorizzatorio per ciascuno degli impianti di cui al comma 1;

b) il monitoraggio e la rendicontazione economico-finanziaria degli interventi sugli impianti;

c) la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale;

d) le attività svolte, anche per il superamento delle criticità, in relazione allo stato di attuazione delle opere;

e) le spese sostenute per l'adeguamento degli impianti e un cronoprogramma a scalare degli adeguamenti mancanti;

f) i monitoraggi ambientali in corso o da svolgere sulle aree a monte e a valle degli impianti, con l'esplicita segnalazione dei valori in esubero, nonché con l'indicazione degli effetti registrati sull'aria, sulle acque superficiali e sulle falde acquifere in conseguenza dei valori che oltrepassano i limiti stabiliti.

3-ter. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013".

3-quater. In attuazione dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, per la regione Campania la somma corrispondente al contributo dovuto ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, è considerata tra i costi di gestione degli impianti che concorrono alla determinazione della TARES».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - (*Disposizioni per far fronte all'emergenza ambientale nella regione Puglia*). - 1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 2012, n. 100, atteso il permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nell'ultimazione dei lavori necessari all'adeguamento alla vigente normativa dell'Unione europea di alcuni impianti di depurazione delle acque presenti nel territorio della regione Puglia, fino al 31 dicembre 2013, continuano a produrre effetti le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 2012, e quelle necessarie all'attuazione del medesimo decreto.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

All'articolo 4:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In considerazione del permanere di gravi condizioni di emergenza connesse alla vulnerabilità sismica della "Galleria Pavoncelli", la gestione commissariale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2010, continua ad operare fino al 31 marzo 2014»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il Commissario delegato invia al Parlamento e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con periodicità semestrale e al termine dell'incarico commissariale, un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte e la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale della "Galleria Pavoncelli", di cui al comma 1. Il Commissario riferisce altresì alle competenti Commissioni parlamentari, periodicamente e almeno ogni sei mesi, sullo stato di avanzamento degli interventi di cui alla citata ordinanza n. 3858 del 2010 nonché, in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziata».

La rubrica del Capo I è sostituita dalla seguente: «Norme per le aree industriali di Piombino e di Trieste nonché a tutela dell'ambiente nel territorio del comune di Palermo e delle regioni Campania e Puglia».

All'articolo 5:

al comma 1, alinea, dopo le parole: «22 ottobre 2008,» *sono inserite le seguenti:* «pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 2008, e successive modificazioni,»;

al comma 1, lettera a):

al capoverso 2, dopo le parole: «governance della Società» *sono inserite le seguenti:* «Expo 2015 S.p.A.», *le parole:* «Convenzione di Parigi del 22 novembre del 1928 sulle Esposizioni Universali» *sono sostituite dalle seguenti:* «Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, come da ultimo modificata con protocollo aperto alla firma a Parigi il 30 novembre 1972, ratificato ai sensi della legge 3 giugno 1978, n. 314» *e le parole da:* «Nel rispetto dei principi generali» *fino a:* «nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana» *sono soppresse;*

dopo il capoverso 2 sono inseriti i seguenti:

«2.1. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, della normativa dell'Unione europea e degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziata ai sensi della legislazione vigente, il Commissario unico esercita poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere essenziali e connesse di cui agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 2008, alla partecipazione degli Stati e degli enti iscritti o al regolare svolgimento dell'Evento.

2.2. Ove necessario, il Commissario può provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza, nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei Ministri sentito il Presidente della regione Lombardia. Tali ordinanze, così come i provvedimenti commissariali anche adottati dai soggetti delegati di cui al comma 2-bis, sono immediatamente efficaci e devono essere pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*. Le ordinanze del Commissario unico delegato del Governo per Expo 2015 sono altresì pubblicate, in evidenza, nella prima pagina del sito *internet* di Expo 2015. Il Commissario unico delegato del Governo per Expo 2015, al termine dell'incarico commissariale, invia al Parlamento e ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti una relazione sulle attività svolte, anche per il superamento delle criticità emerse e sullo stato di attuazione delle opere, nonché la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale di Expo Milano 2015»;

al capoverso 2-bis, al primo periodo, dopo le parole: «le specifiche funzioni» *sono inserite le seguenti:* «in relazione a determinate opere e attività nonché per le funzioni» *e le parole:* «delle

deroghe e dei poteri di cui al comma 2 del presente articolo» *sono sostituite dalle seguenti*: «delle deroghe e dei poteri di cui ai commi 2, 2.1 e 2.2 del presente articolo»; *il secondo periodo è sostituito dal seguente*: «Uno dei delegati può essere scelto anche nel ruolo dei prefetti»;

al capoverso 2-ter, le parole: «si adopera» *sono sostituite dalle seguenti*: «esercita tutte le attività necessarie»;

al comma 1, lettera c), dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In attesa dell'attuazione dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le opere in corso di realizzazione e da realizzare da parte di Expo 2015 S.p.A., che riguardano recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali e ferroviari nonché piazzali, è consentito l'utilizzo delle materie prime secondarie, di cui al punto 7.1.4 dell'allegato 1, suballegato 1, del decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, acquisite o da acquisire da impianti autorizzati con procedura semplificata, ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»; *al terzo periodo, le parole*: «Tali disposizioni» *sono sostituite dalle seguenti*: «Le disposizioni di cui alla presente lettera» *e il punto 1 è sostituito dal seguente*:

«1. Interconnessione Nord Sud tra la SS 11 all'altezza di Cascina Merlata e l'Autostrada A4 Milano -- Torino»;

al comma 1, lettera d), le parole: «380d) agli edifici temporanei» *sono sostituite dalle seguenti*: «380; agli edifici temporanei» *e dopo le parole*: «del 5 dicembre 1997» *sono inserite le seguenti*: «, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 22 dicembre 1997»;

al comma 1, lettera g), al primo periodo, dopo le parole: «la regione Lombardia,» *sono inserite le seguenti*: «la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano,» *e, all'ultimo periodo, dopo le parole*: «Il Commissario» *è inserita la seguente*: «unico»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. La Società Expo 2015 S.p.A. può stipulare apposito Protocollo con le Nazioni Unite per disciplinare le modalità della relativa partecipazione a supporto dell'organizzazione dell'Evento. A tal fine può essere costituito uno specifico Fondo Fiduciario (*Trust Fund*) attraverso il quale l'Organizzazione delle Nazioni Unite opera, a valere sulle risorse della Società, secondo le modalità previste nel medesimo Protocollo.

1-ter. In relazione alla specificità dell'attività operativa, a valere sulle risorse della contabilità speciale del Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia, può essere istituito un Fondo economale per il pagamento delle spese contrattuali per le quali non è possibile disporre tramite ordinativi di pagamento nella forma ordinaria con obbligo di rendicontazione. A tal fine il Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia nomina un funzionario responsabile del predetto servizio cassa economale, la cui attività è disciplinata dagli articoli 33 e seguenti del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 2002, n. 254, e dagli articoli 7 e 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2006.

1-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 10 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il *Bureau International des Expositions*, ratificato ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 3, in materia di esenzioni a favore dei Commissariati generali di sezione per la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano 2015, si applicano, limitatamente alle attività svolte in relazione alla realizzazione e gestione del Padiglione Italia, alla Expo 2015 S.p.A.

Nel Capo III, all'articolo 6 sono premessi i seguenti:

«Art. 5-bis. - (*Disposizioni per il servizio pubblico di trasporto marittimo nello stretto di Messina*) --

1. Per fare fronte all'esigenza di assicurare la continuazione del servizio pubblico di trasporto marittimo, legata all'aumento del traffico passeggeri derivante dall'approssimarsi del periodo estivo, ed al fine di garantire la continuità territoriale nell'area dello stretto di Messina, per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativi al

trasporto marittimo veloce di passeggeri tra le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2013.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede:

a) quanto a euro 2.500.000, mediante parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per l'anno 2013, dall'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Conseguentemente, al citato articolo 1, comma 238, della legge n. 311 del 2004, le parole: "euro 8.620.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 6.120.000";

b) quanto a euro 500.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5-ter. - (Acquisizione di lavori, servizi e forniture dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti) -- 1. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, già prorogato ai sensi dell'articolo 29, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2013. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati a far data dal 1° aprile 2013 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 5-quater. - (Misure urgenti in seguito al sinistro marittimo nel porto di Genova). - 1. In seguito al sinistro marittimo occorso nel porto di Genova in data 7 maggio 2013, al fine di ripristinare l'efficienza e l'operatività della sala operativa e del centro VTS della Capitaneria di porto -- Guardia costiera di Genova e dei mezzi navali addetti al servizio di pilotaggio portuale danneggiati in occasione del suddetto sinistro, comprese le spese di supporto e di logistica per il mantenimento delle condizioni di operatività e per il ripristino della struttura operativa della locale corporazione dei piloti, nonché al fine di consentire gli interventi di ripristino di competenza dell'Autorità portuale di Genova, necessari per garantire le inderogabili attività connesse alla salvaguardia della vita umana in mare ed alla sicurezza della navigazione marittima, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2013 e 2014 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

All'articolo 6:

al comma 2, le parole: «15 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre»;

al comma 3, alinea, dopo le parole: «per il pagamento» sono inserite le seguenti: «, senza applicazione delle sanzioni,» e le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre»;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Dopo il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è inserito il seguente: "Sulle contabilità speciali possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo".

5-ter. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi"».

Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

«Art. 6-bis. - (*Deroga al patto di stabilità interno per il sisma in Molise*). -- 1. Al fine di agevolare la definitiva ripresa delle attività e consentire la completa attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e novembre 2002 in Molise, per l'anno 2013 gli obiettivi del patto di stabilità interno sono ridotti, con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, di 15 milioni di euro. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6-ter. - (*Incrementi di superfici in sede di ricostruzione*). -- 1. Il comma 13-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è sostituito dal seguente:

"13-bis. In sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale, agricola, zootecnica o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i comuni possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile, nel rispetto della normativa in materia di tutela ambientale, culturale e paesaggistica".

Art. 6-quater. - (*Soddisfazione della verifica di sicurezza*). -- 1. Al primo periodo del comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "comma 8," sono inserite le seguenti: "nelle aree che abbiano risentito di un'intensità macrosismica, così come rilevata dal Dipartimento della protezione civile, pari o superiore a 6, ovvero".

Art. 6-quinquies. - (*Deroga al patto di stabilità interno per i comuni e le province colpiti dal sisma*). -- 1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e dell'aprile 2009, per l'anno 2013 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché dall'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nei limiti di 50 milioni di euro per gli enti locali della regione Emilia-Romagna, di 5 milioni di euro per gli enti locali di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto e di 30 milioni di euro per gli enti locali della regione Abruzzo. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione, le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Abruzzo nel ridurre gli obiettivi degli enti locali non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo di patto. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6-sexies. - (*Assunzioni di personale*). -- 1. I commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono sostituiti dai seguenti:

"8. Per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le annualità dal 2012 al 2014 è autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro

flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014, da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 74 del 2012, e delle prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 9 del presente articolo. Ciascun contratto di lavoro flessibile, fermi restando i limiti e la scadenza sopra fissati, può essere prorogato. Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate agli enti locali, non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove non costituite, dai comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 6 luglio 2012. Il riparto delle unità di personale assunte con contratti flessibili è attuato nel rispetto delle seguenti percentuali: l'80 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura commissariale e il 4 per cento alle prefetture. Il riparto fra i comuni interessati nonché, per la regione Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura commissariale, avviene previa intesa tra le unioni ed i Commissari delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono stipulare apposite convenzioni con le unioni o fra di loro ai fini dell'applicazione della presente disposizione.

9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20.000.000 per l'anno 2013 ed euro 20.000.000 per l'anno 2014".

2. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è sostituito dal seguente: "A tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire apposita struttura commissariale, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo di cui all'articolo 2".

3. I commissari delegati di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati a riconoscere, con decorrenza dal 1° agosto 2012 e sino al 31 dicembre 2014, alle unità lavorative, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

Art. 6-septies. - (*Aiuti alle imprese site in zone colpite dal sisma del maggio 2012*). -- 1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 366, le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "15 novembre";
- b) al comma 368, lettera a), le parole da: "una auto dichiarazione" fino a: "che attesta" sono sostituite dalle seguenti: "una perizia asseverata che attesta l'entità della riduzione del reddito 2012 rispetto alla media dei tre anni precedenti nonché";
- c) il comma 373 è sostituito dal seguente:

"373. I soggetti di cui al comma 365 possono richiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito il finanziamento di cui al comma 367 entro il 31 ottobre 2013. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativa ai finanziamenti di cui ai commi da 365 a 372 del presente articolo si tiene conto dell'eventuale differenza positiva fra il tasso di interesse fissato dall'istituto di credito e il tasso di riferimento calcolato in base alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C14 del 19 gennaio 2008; ai medesimi fini, i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, verificano l'assenza di sovracompenso dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi. A tal fine, istituiscono e curano un registro degli aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attività economica per la compensazione dei danni causati dal medesimo sisma. L'aiuto è concesso nei limiti e alle condizioni delle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 *final* e C(2012) 9471 *final* del 19 dicembre 2012".

Art. 6-octies. - (*Perdite d'esercizio anno 2012*). -- 1. A partire dalla data del 31 dicembre 2012, per le imprese che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e di cui all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le perdite relative all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2012 non rilevano, nell'esercizio nel quale si realizzano e nei quattro esercizi successivi, ai fini dell'applicazione degli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile.

Art. 6-novies. - (*Detassazione contributi*). -- 1. I contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Art. 6-decies. - (*Modifiche alla disciplina dell'albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia*). -- 1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultino iscritti all'albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia, disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro del commercio con l'estero 15 febbraio 2000, n. 96, sono associazioni di diritto privato dotate di autonomia funzionale e patrimoniale.

2. I soggetti titolari di incarichi negli organi statutari sia monocratici che collegiali delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia non possono restare in carica per più di due mandati consecutivi, riferiti non solo alla permanenza in una specifica carica, ma alla permanenza nei suddetti organi anche in presenza di variazione di carica. I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto hanno superato il limite temporale di cui al primo periodo sono dichiarati decaduti con decorrenza dalla predetta data, senza necessità di alcun altro atto, e si procede alla loro sostituzione secondo le norme dei rispettivi statuti.

3. Gli statuti delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia e le loro eventuali variazioni entrano in vigore a seguito della loro approvazione con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro degli affari esteri. Gli statuti in vigore alla data del 31 dicembre 2012 si intendono approvati previa verifica da parte dei citati Ministeri».

All'articolo 7:

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Al fine di consentire alle sedi istituzionali della provincia dell'Aquila di svolgere con la massima efficienza ed economicità le funzioni istituzionali, in attesa della ricostruzione delle sedi destinate ad ufficio, è assegnato alla provincia un contributo di 1.852.644,15 euro per l'anno 2013 per provvedere al pagamento dei relativi canoni. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1.1, della delibera CIPE n. 135/2012 previa rimodulazione delle destinazioni da parte del CIPE in relazione al monitoraggio del fabbisogno correlato alle singole voci ivi indicate»;

dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. Al fine di adeguare le norme fissate per l'assistenza alla popolazione ai nuovi scenari maturati a quattro anni dal sisma ed al fine di contenere le relative spese, il sindaco dell'Aquila è autorizzato a disporre degli alloggi del Progetto CASE e dei MAP del comune dell'Aquila per assegnazione: a nuove coppie formate dopo il sisma o a nuovi nuclei monoparentali, di cui almeno un componente con casa inagibile; a nuclei già disaggregati e non, che vivevano nello stesso alloggio pur non facendo parte dello stesso nucleo familiare, o ai soggetti con contratti lavorativi di assistenza domiciliare il cui contratto di lavoro è cessato per morte dell'assistito, e comunque sino alla formalizzazione di un nuovo contratto di lavoro; a coloro che non hanno diritto ad alloggio in CASE o MAP in quanto il proprietario della casa di origine non ha presentato il progetto di ristrutturazione o a coloro ai quali, all'esito della ristrutturazione, non è stato riconcesso l'appartamento, il cui ISEE sia inferiore a 8.000 euro; a coloro che hanno l'alloggio classificato B -- C in aggregato E, unitamente agli alloggi ATER classificati B -- C e classificati A qualora ricompresi in edifici classificati B e C; ai residenti e dimoranti in altri comuni nell'ambito della provincia dell'Aquila, con casa inagibile, i quali per motivi sanitari e di lavoro chiedono l'assegnazione di un alloggio nell'ambito del comune dell'Aquila. Il sindaco può inoltre disporre l'assegnazione di alloggi meno ambiti o comunque in eccesso rispetto all'ordinario fabbisogno in alcune località anche a nuclei familiari con gravi difficoltà sociali, opportunamente documentate, o ad associazioni con finalità sociali e di volontariato.

6-ter. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, il comune dell'Aquila è autorizzato alla proroga o al rinnovo del contratto di lavoro del personale a tempo determinato, anche con profilo dirigenziale, assunto sulla base della normativa emergenziale ed in servizio presso l'ente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in deroga alle vigenti normative limitative delle assunzioni a tempo determinato in materia di impiego pubblico di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di rispetto del patto di stabilità e di spesa del personale di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. La proroga o il rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato sono autorizzati con termine finale definito entro e non oltre il 31 dicembre 2013 per le ultimative esigenze emergenziali di personale. Per tale finalità è autorizzata la spesa nel limite di euro 1.200.000 per l'anno 2013, a valere sulle risorse destinate all'Ufficio speciale della città dell'Aquila e all'Ufficio speciale dei restanti comuni del cratere per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. A valere sulle medesime risorse, sino ad un massimo di euro 1.000.000 per l'anno 2013, i comuni del cratere, in condivisione con i coordinatori delle aree omogenee dei comuni del cratere, sentito il parere del titolare dell'Ufficio speciale sono autorizzati a prorogare o rinnovare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza delle ordinanze emergenziali del Presidente del Consiglio dei Ministri, avvalendosi del sistema derogatorio di cui al primo periodo.

6-quater. Sono altresì autorizzati la proroga e il rinnovo fino al 31 dicembre 2013 del contratto di lavoro del personale a tempo determinato, anche con profilo dirigenziale, assunto dalla provincia dell'Aquila sulla base della normativa emergenziale ed in servizio presso l'ente alla data di entrata in vigore del presente decreto nel limite di spesa di euro 580.000. Ai relativi oneri si provvede nel limite massimo delle risorse previste nel bilancio del suddetto ente.

6-quinquies. Al comma 12-septies dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "costi sostenuti o delle minori" sono sostituite dalle seguenti: "costi sostenuti e/o delle minori".

6-sexies. All'articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "costi sostenuti o delle minori" sono sostituite dalle seguenti: "costi sostenuti e/o delle minori".

6-septies. I pagamenti degli stati di avanzamento lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata,

successivi al primo SAL, vengono effettuati solo a fronte di autocertificazione, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciata dal presidente del consorzio o dall'amministratore di condominio, o dal proprietario beneficiario nel caso in cui l'unità immobiliare non sia ricompresa in un consorzio o in un condominio, e dal direttore dei lavori, con cui si attesti l'avvenuto pagamento di tutte le fatture degli appaltatori fornitori e subappaltatori relative ai lavori effettuati sia nel precedente SAL che in quello oggetto del pagamento. L'autocertificazione non si applica alla rata finale del pagamento».

Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

«Art. 7-bis. -- *(Rifinanziamento della ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo)*. -- 1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è autorizzata la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 al fine della concessione di contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di immobili, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta. Le risorse di cui al precedente periodo sono assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE che può autorizzare gli enti locali all'attribuzione dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate, ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio. Per consentire la prosecuzione degli interventi di cui al presente articolo senza soluzione di continuità, il CIPE può altresì autorizzare l'utilizzo, nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2013, delle risorse destinate agli interventi di ricostruzione pubblica, di cui al punto 1.3 della delibera del CIPE n. 135/2012 del 21 dicembre 2012, in via di anticipazione, a valere sulle risorse di cui al primo periodo del presente comma, fermo restando, comunque, lo stanziamento complessivo di cui al citato punto 1.3.

2. I contributi sono erogati dai comuni interessati sulla base degli stati di avanzamento degli interventi ammessi; la concessione dei predetti contributi prevede clausole di revoca espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo. In caso di inadempienza, si procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai comuni interessati.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 1,81 e in euro 14,62, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,00 e in euro 16,00.

4. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 98,6 milioni di euro per l'anno 2013.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 98,6 milioni di euro per l'anno 2013 e a 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 3 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7-ter. - *(Disposizioni urgenti per l'infrastruttura ferroviaria nazionale)*. - 1. Al fine di garantire il perseguimento di adeguati livelli di sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, le disponibilità di risorse iscritte in bilancio per gli anni 2012 e 2013, destinate al contratto di programma di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. -- parte servizi, per la copertura dei costi della manutenzione e delle attività ordinarie, residuali rispetto all'effettivo fabbisogno come indicato nel contratto stesso, possono essere utilizzate per la compensazione dei costi relativi alla manutenzione straordinaria da sostenere dalla stessa società negli anni 2012 e 2013, inclusi nel medesimo contratto.

2. Per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale è

autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, da attribuire con delibera del CIPE con priorità per la prosecuzione dei lavori relativi al Terzo Valico dei Giovi e per il quadruplicamento della linea Fortezza-Verona di accesso sud alla galleria di base del Brennero.

3. All'onere derivante dal comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per l'anno 2015 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7-quater. - (Disposizioni relative al progetto di cui alla delibera CIPE n. 57/2011). - 1. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio che accompagneranno l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 del 3 agosto 2011, o che in tal senso saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dai rappresentanti degli enti locali interessati all'opera, finanziati con le risorse comunali, regionali e statali, nel limite di 10 milioni di euro annui, sono esclusi, per l'anno 2013, per l'anno 2014 e per l'anno 2015, dai limiti del patto di stabilità interno degli enti interessati, per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

All'articolo 8:

al comma 2, le parole: «nel quale» sono sostituite dalle seguenti: «nei quali»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Le disponibilità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono integralmente ripristinate per l'anno 2013. Alla copertura del relativo onere, pari a un milione di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis. -- (Deroga alla disciplina dell'utilizzazione di terre e rocce da scavo). -- 1. Al fine di rendere più celere e più agevole la realizzazione degli interventi urgenti previsti dal presente decreto che comportano la necessità di gestire terre e rocce da scavo, adottando nel contempo una disciplina semplificata di tale gestione, proporzionata all'entità degli interventi da eseguire e uniforme per tutto il territorio nazionale, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, si applicano solo alle terre e rocce da scavo prodotte nell'esecuzione di opere soggette ad autorizzazione integrata ambientale o a valutazione di impatto ambientale.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in attesa di una specifica disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure, alla gestione dei materiali da scavo, provenienti dai cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale, continuano ad applicarsi su tutto il territorio nazionale le disposizioni stabilite dall'articolo 186 del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27».

Nella rubrica del Capo III sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e in Molise nonché norme per fronteggiare ulteriori emergenze».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 576
XVII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015

approvato con il nuovo titolo

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE"

Titolo breve: *d-l 43/2013 - emergenze ambientali e altre misure urgenti*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente

[N. 1 \(pom.\)](#)

14 maggio 2013

Proposto ciclo di audizioni
Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 17 maggio 2013 alle ore 11:00

[N. 2 \(pom.\)](#)

14 maggio 2013

Audizioni informali

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 3 \(ant.\)](#)

15 maggio 2013

Audizioni informali

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 2 \(pom.\)](#)

15 maggio 2013

[N. 3 \(pom.\)](#)

16 maggio 2013

Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 17
maggio 2013 alle
ore 14:00
(rinvio dell'esame)

[N. 4 \(pom.\)](#)

21 maggio 2013

[N. 5 \(pom.\)](#)

22 maggio 2013

Fissato termine
per la
presentazione di
subemendamenti
all'emend. 1.0.100
Gov.: 22/5/2013 h.
20.45.

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della Commissione)

[N. 5 \(pom.\)](#)

22 maggio 2013

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente

[N. 6 \(pom.\)](#)

28 maggio 2013

[N. 7 \(ant.\)](#)

29 maggio 2013

Fissato termine
presentazione
subemendamenti a
emend. Gov.
1.1000,1.2000,1.2
400 e X1.1:
30/5/13 h 12.

[N. 8 \(ant.\)](#)

30 maggio 2013

[N. 9 \(ant.\)](#)

4 giugno 2013

[N. 10 \(pom.\)](#)

4 giugno 2013

[N. 11 \(pom.\)](#)

5 giugno 2013

Esito: **concluso
l'esame**
proposto
accoglimento OdG
proposto testo
modificato

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 8[^] (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13[^] (Territorio, ambiente, beni ambientali)

1.3.2.1.1. 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 1 (pom.) del 14/05/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 8^a e 13^a RIUNITE
8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

MARTEDÌ 14 MAGGIO 2013
1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
[MATTEOLI](#)

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

[\(576\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015

(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari delle Commissioni riunite 8^a e 13^a, riunitosi nella giornata di mercoledì 8 maggio, ha convenuto di iniziare l'esame dell'atto Senato n. 576 nel pomeriggio di oggi con le relazioni, cui farà seguito un breve ciclo di audizioni informali, che si svolgeranno tra il pomeriggio di oggi e la prima mattinata di domani. L'Ufficio di Presidenza ha altresì stabilito che la discussione generale avrà inizio domani mattina, alle ore 11,30, per concludersi nel pomeriggio di giovedì, e che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato a venerdì 17 maggio 2013 alle ore 11.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il relatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD) illustra le parti del provvedimento di competenza dell'8a Commissione.

Il comma 1 dell'articolo 1 dichiara l'area industriale di Piombino "*area in situazione di crisi industriale complessa*", ai fini dell'applicazione dell'articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012, il quale autorizza il Ministero dello sviluppo economico ad adottare Progetti di riconversione e riqualificazione industriale relativi a specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale, derivante dalla crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto ovvero di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio. La relazione illustrativa sottolinea che la crisi delle principali imprese dell'area sta determinando una grave situazione di sofferenza occupazionale per oltre 5.500 dipendenti, con un grave impatto sull'intera economia dell'area, storicamente dipendente dalle attività siderurgiche.

Per rilanciare le attività produttive della zona di Piombino, il provvedimento in esame mira al potenziamento delle infrastrutture portuali e alla realizzazione del collegamento viario tra l'area siderurgica e portuale e l'asse stradale Cecina-Civitavecchia.

Per tale motivo, il comma 2 - al fine di accelerare la realizzazione del piano di ammodernamento già previsto dal piano regolatore portuale - demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio la nomina del Presidente della Regione Toscana a Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento delle finalità portuali ed ambientali previste dal suddetto piano regolatore. Le risorse per l'attuazione di tali interventi, anche in deroga ad eventuali diverse finalizzazioni previste dalla normativa vigente, saranno definite mediante un Accordo di programma quadro tra Ministero dell'ambiente, Ministero delle infrastrutture, Regione Toscana, Autorità portuale di Piombino e Comune di Piombino, che dovrà essere stipulato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame. I pagamenti per l'attuazione degli interventi che sono a carico di risorse statali erogate alla regione Toscana o al comune di Piombino sono esclusi, per l'anno 2013, nel limite di 40,7 milioni di euro, dal Patto di stabilità (commi 6 e 7). Come rileva la relazione tecnica, i vincoli del patto di stabilità interno rimangono invece fermi per le risorse regionali e degli enti locali.

Infine, allo scopo di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali destinati all'area portuale di Piombino, il comma 5 stabilisce che - entro il 27 maggio 2013 - il CIPE deliberi in ordine al progetto definitivo relativo alla bretella di collegamento, parte integrante dell'autostrada Cecina - Civitavecchia (lotto 7), unitamente allo schema di atto aggiuntivo alla convenzione unica tra ANAS e Società Autostrada Tirrenica S.p.a. vigente con allegato il nuovo piano economico finanziario riferito alle tratte già in esercizio (Livorno-Rosignano e Rosignano-S. Pietro in Palazzi) e a quelle già approvate dal CIPE (Ansedonia-Pescia Romana (lotto 5A), Pescia Romana-Tarquini (lotto 6B) e Civitavecchia-Tarquini (lotto 6B), oltre alla predetta bretella di Piombino). Tale piano economico finanziario dovrà essere coerente con il piano relativo all'intera opera, che dovrà essere sottoposto anch'esso al CIPE e per il qual restano ferme le prescrizioni dettate dal CIPE stesso con delibera n. 78/2010 e 85/2010 in relazione al costo complessivo dell'opera ed all'azzeramento del valore di subentro. La relazione tecnica chiarisce che tale disposizione interviene quindi sulla procedura di approvazione della tratta e non comporta oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che la realizzazione della bretella, costituendo parte integrante della realizzazione dell'asse autostradale Cecina-Civitavecchia, è posta a carico della concessionaria, in conformità al piano economico finanziario complessivo.

L'articolo 5 reca disposizioni volte ad accelerare la realizzazione dell'Expo Milano 2015. La lettera a) unifica le figure del Commissario straordinario del Governo con quella del Commissario generale dell'Esposizione. Resta invariata la previsione che ha istituito il tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali presieduto dal Presidente della regione Lombardia *pro tempore*.

Al nuovo Commissario unico - nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - vengono attribuiti tutti i poteri e le funzioni già attribuiti al Commissario straordinario e tutti i poteri del Commissario generale, ad eccezione di quelli di cui agli articoli 12 e 13 della Convenzione di

Parigi del 22 novembre 1928 sulle Esposizioni universali, che verranno individuati con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (il suddetto articolo 12 prevede che il Governo invitante nomini un commissario generale dell'esposizione incaricato di rappresentarlo a tutti gli effetti della Convenzione e per quanto riguarda l'esposizione stessa).

Il Commissario unico potrà esercitare poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere essenziali e di quelle connesse, alla partecipazione degli Stati e degli Enti iscritti o al regolare svolgimento dell'Expo.

Ove necessario, egli potrà provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza, nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei ministri, sentito il Presidente della regione Lombardia.

Entro il 31 maggio 2013, il Commissario unico dovrà nominare fino a 3 delegati per le specifiche funzioni di garanzia e controllo dell'andamento dei lavori delle opere strettamente funzionali all'evento e per assicurare il corretto ed efficiente utilizzo delle deroghe e dei poteri commissariali.

La lettera b) autorizza Expo 2015 S.p.a. ad utilizzare le economie di gara, oltre che per la realizzazione delle opere, come già previsto dalla legislazione vigente, anche - in via subordinata - per lo svolgimento delle attività strettamente necessarie per la gestione dell'Expo.

La lettera c) estende ai contratti di Expo 2015 S.p.a. le deroghe normative già previste in materia di contratti pubblici in favore del Commissario straordinario. La Società potrà inoltre derogare alcune disposizioni in materia di: livelli di progettazione; procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto; utilizzazione delle terre e rocce da scavo; opere temporanee. Infine, la Società potrà applicare l'articolo 59 del Codice dei contratti pubblici, in materia di contratti quadro, anche per lavori diversi dalla manutenzione, nonché l'articolo 253, comma 20-bis, del medesimo Codice (in materia di esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia), anche per i contratti sopra la soglia di rilevanza comunitaria e oltre la data del 31 dicembre 2013. Tali disposizioni si possono applicare anche alle stazioni appaltanti relativamente ad alcune opere strettamente funzionali all'Expo.

La lettera d) fa rientrare i Padiglioni dei Paesi, i manufatti e qualunque altro edificio da realizzare, connessi a Expo 2015, per i quali sussista l'obbligo di smontaggio ovvero di smantellamento al termine dell'evento, fra gli interventi che, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), del Testo unico dell'edilizia, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, previa comunicazione dell'inizio dei lavori all'amministrazione comunale. Ai medesimi edifici non si applicano le norme relative al rispetto dei valori limite del fabbisogno di energia primaria, dell'obbligo di certificazione energetica e del soddisfacimento dei requisiti minimi di trasmittanza.

La lettera e) reca disposizioni volte a tutelare i segni distintivi dell'Expo Milano 2015.

La lettera f) estende ai giudizi che riguardano i provvedimenti e gli atti del Commissario unico e le procedure di affidamento dei contratti pubblici di Expo 2015 S.p.A., le speciali disposizioni processuali previste per le controversie relative a infrastrutture strategiche dall'articolo 125 del Codice del processo amministrativo.

La lettera g) attribuisce al CIPE il compito di assumere le decisioni strategiche, anche finalizzate ad ottenere eventuali finanziamenti comunitari, per la valorizzazione dell'innovazione del settore turistico e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, connesse con la realizzazione dell'Expo, coordinando i vari soggetti istituzionali coinvolti.

Il relatore [DE SIANO](#) (PdL), per quanto riguarda le disposizioni di interesse specifico della 13ª Commissione, illustra l'articolo 2 che reca norme volte ad evitare l'interruzione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Palermo.

In particolare, atteso il permanere delle condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità negli interventi posti in essere nel corso della gestione della medesima emergenza ambientale, si prevede che sino al 31 dicembre 2013 continuano a produrre effetti le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei

Ministri n. 3887 del 9 luglio 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2010, limitatamente ad alcuni interventi necessari quali quelli relativi al completamento della realizzazione ed autorizzazione della cosiddetta «sesta vasca» della discarica di Bellolampo nel comune di Palermo, nonché nelle more della piena funzionalità della citata sesta vasca, di speciali forme di gestione dei rifiuti, e alla messa in sicurezza dell'intera discarica. Agli oneri finanziari connessi si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3887 del 2010.

L'articolo 3 reca disposizioni per far fronte all'emergenza ambientale nella Regione Campania. In particolare, ai commi 1 e 2, dispone che - in relazione all'emergenza nella gestione degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e impianto di grigliatura e derivazione di Succivo - fino al 31 marzo 2014 continuino a produrre effetti le disposizioni cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9 maggio 2012; ai relativi oneri si provvede con le risorse già previste per la copertura della predetta ordinanza. Il comma 3 differisce di dodici mesi il termine (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 196 del 2010) di durata della nomina, disposta da parte del Presidente della regione Campania, dei Commissari straordinari per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto.

L'articolo 4 proroga lo stato di emergenza in relazione alla vulnerabilità sismica della «Galleria Pavoncelli», la quale convoglia le risorse idriche dell'Acquedotto pugliese e demanda ad un Accordo di programma tra le Regioni interessate, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Acquedotto Pugliese S.p.A., l'individuazione del soggetto competente al subentro nelle attività e nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità.

L'articolo 6 reca alcuni differimenti, proroghe ed estensioni di termini, relativi alle misure adottate per gli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, verificatisi nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio nell'Emilia e Rovigo. Il comma 1 proroga dal 31 maggio 2013 al 31 dicembre 2014 il termine di scadenza dello stato di emergenza. I commi da 2 a 5 concernono i termini temporali di riferimento per la disciplina inerente ai finanziamenti, in favore di determinati soggetti, ai fini del pagamento dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L'articolo 7 prevede una serie di interventi in favore delle zone della regione Abruzzo colpite dal sisma del 6 aprile 2009, utilizzando a tal fine le risorse assegnate dal CIPE con la delibera n. 135 del 21 dicembre 2012: specificamente, i commi 1 e 2 sono diretti ad assicurare assistenza alla popolazione colpita dal sisma, il comma 3 riconosce un contributo al comune dell'Aquila per gli affitti comunali, il comma 4 destina risorse per il ripristino della funzionalità della Prefettura dell'Aquila, infine i commi 5 e 6 individuano alcune competenze degli Uffici speciali per la ricostruzione.

L'articolo 8 reca norme per la prosecuzione delle attività di rimozione delle macerie causate dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo. In particolare, i commi 1-3 dettano disposizioni volte a consentire la prosecuzione dell'impiego di Vigili del fuoco e Forze armate nella rimozione delle macerie prodotte dal sisma. Tali Corpi possono essere inoltre impiegati per la demolizione di edifici pubblici danneggiati. I commi 4 e 5 individuano le tipologie di rifiuti soggetti a movimentazione e trasporto da parte del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e delle Forze armate. I commi 6 e 8 recano norme di copertura finanziaria. Il comma 7 stabilisce le modalità attraverso le quali le Forze Armate continuano a concorrere ai servizi di vigilanza e protezione del territorio dei comuni terremotati in funzione anticrimine, in concorso con le Forze di polizia, autorizzando per il 2013 l'impiego di un contingente di 135 unità di personale.

Il senatore [CROSIO](#) (LN-Aut) osserva che il decreto-legge in esame, approvato dal precedente Governo, ha un contenuto estremamente eterogeneo e auspica che il nuovo Esecutivo adotti provvedimenti caratterizzati da maggiore omogeneità.

Il seguito dell'esame è rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ

Il presidente [MATTEOLI](#) comunica che la seduta già convocata per le ore 14 di giovedì 16 maggio 2013 è anticipata alle ore 13.

La seduta termina alle ore 15,35.

1.3.2.1.2. 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 2 (pom.) del 14/05/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 8^a e 13^a RIUNITE
8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 2
MARTEDÌ 14 MAGGIO 2013

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
[MATTEOLI](#)
indi del Presidente della 13^a Commissione
[MARINELLO](#)

Orario: dalle ore 15,40 alle ore 18,50

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLE REGIONI TOSCANA, CAMPANIA,
EMILIA-ROMAGNA E VENETO NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N [576](#).*

1.3.2.1.3. 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 3 (ant.) del 15/05/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 8^a e 13^a RIUNITE
8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 3
MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2013

Presidenza del Presidente della 13^a Commissione
[MARINELLO](#)
indi del Vice Presidente della 8^a Commissione
[Stefano ESPOSITO](#)
indi del Vice Presidente della 13^a Commissione
[DI BIAGIO](#)

Orario: dalle ore 9,40 alle ore 13,10

*AUDIZIONI INFORMALI DEL SINDACO DE L'AQUILA E DI RAPPRESENTANTI DELLE
REGIONI LOMBARDIA E SICILIA NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N [576](#).*

1.3.2.1.4. 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 2 (pom.) del 15/05/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 8^a e 13^a RIUNITE
8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2013
2^a Seduta

Presidenza del Presidente della 13^a Commissione
[MARINELLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti D'Angelis.

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE REFERENTE

[\(576\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [MARINELLO](#), in considerazione del fatto che le audizioni informali si sono protratte oltre l'orario preventivato, propone una breve sospensione della seduta con ripresa dei lavori alle ore 14,30 per l'inizio della discussione generale.

Il senatore [FILIPPI](#) (PD) invita il Presidente a valutare l'opportunità, fermo restando il rispetto del

termine per la presentazione di emendamenti già fissato a venerdì 17 maggio, alle ore 11, di permettere lo svolgimento di interventi in discussione generale anche la prossima settimana, in attesa della ricezione dei pareri delle Commissioni consultate.

Il presidente [MARINELLO](#) ritiene che, in considerazione del numero delle materie trattate dal provvedimento in esame e della loro complessità, verranno presentati numerosi emendamenti e che sia pertanto opportuno chiudere la discussione generale in tempi brevi, anche alla luce del fatto che ulteriori interventi da parte dei senatori saranno poi possibili nel corso dell'esame degli emendamenti.

La seduta, sospesa alle ore 13,20, riprende alle ore 14,30.

Il presidente [MARINELLO](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il relatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD) osserva preliminarmente che le audizioni informali hanno fatto emergere i punti su cui dovrebbe concentrarsi il lavoro delle Commissioni riunite. Sarebbe dunque importante raggiungere un accordo unanime su tali questioni e, in particolare, sui temi delle risorse disponibili e della possibile deroga al patto di stabilità interno. Qualora, però, l'accordo raggiunto in sede di Commissioni riunite dovesse non superare il vaglio della Commissione bilancio, si aprirebbe un problema politico serio, così come accadrebbe qualora le varie emergenze oggetto del provvedimento venissero trattate in maniera differente. E' fondamentale che il Governo chiarisca alle Commissioni riunite quali siano i suoi intendimenti in merito al contenuto e all'*iter* del provvedimento in esame.

Il senatore [VACCARI](#) (PD) giudica fruttuoso l'apporto delle audizioni informali svolte dinanzi alle Commissioni riunite, alla luce del quale deve essere chiarito l'orientamento del Governo su talune delle pressanti questioni sollevate. Auspica poi che su alcuni temi, ad esempio quello della esclusione di alcune spese dal Patto di stabilità, si possa trovare una posizione comune da parte di tutti i componenti delle Commissioni riunite.

Il senatore [GIBIINO](#) (PdL) concorda con la necessità di compiere uno sforzo comune sul tema del Patto di stabilità e invita le Commissioni riunite a valutare l'opportunità di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore [FILIPPI](#) (PD), nel ringraziare il sottosegretario D'Angelis per la sua presenza alla seduta odierna, sottolinea la necessità che, in considerazione della natura composita del provvedimento, approvato dal precedente Governo, sia chiaramente individuato il soggetto responsabile all'interno dell'attuale Esecutivo. In caso contrario, le Commissioni riunite rischieranno di svolgere un ruolo di mere spettatrici di una partita che si svolge altrove.

Il senatore [PANIZZA](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI) sottolinea l'urgenza dei temi affrontati dal provvedimento in esame relativi a settori diversi, le cui emergenze richiamano fortemente il senso di responsabilità delle Commissioni riunite.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S), considerato che il provvedimento contiene numerose deroghe alla legislazione vigente e, per quanto riguarda in particolare l'Expo, al Codice dei contratti pubblici, chiede di conoscere la posizione del Governo al riguardo.

Il presidente [MARINELLO](#) ricorda che il provvedimento che le Commissioni riunite stanno esaminando è stato emanato dal precedente Esecutivo e fa presente che il Governo in carica deve adesso valutare le modalità con cui affrontare il merito dei contenuti. A questo riguardo chiede al Rappresentante del Governo come questo intenda procedere con riferimento a talune disposizioni recate dal decreto-legge n. 43 del 2013, anche al fine di disporre di un quadro certo delle norme eventualmente da emendare.

Il sottosegretario D'ANGELIS fa incidentalmente presente che il Governo sta valutando come procedere in merito ad alcune disposizioni contenute nel decreto-legge in esame. Si riserva pertanto di esprimere la posizione dell'Esecutivo, anche con particolare riferimento all'esclusione dal Patto di stabilità di talune spese, in sede di replica.

Il senatore [CROSIO](#) (*LN-Aut*) concorda con il senatore Stefano Esposito, osservando che, anche alla luce di quanto affermato dal Rappresentante del Governo, il testo potrebbe subire modifiche sostanziali.

La senatrice [NUGNES](#) (*M5S*) invita a valutare la possibilità di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti, al fine di formulare proposte di modifica coerenti con il testo del decreto-legge.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) esorta il Rappresentante del Governo a trasmettere all'Esecutivo l'esigenza di far fronte con immediatezza ed urgenza alle questioni evidenziate dagli auditi nel corso delle audizioni informali.

Poiché non vi sono altri interventi, il presidente [MARINELLO](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.

1.3.2.1.5. 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 3 (pom.) del 16/05/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 8^a e 13^a RIUNITE
8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2013
3^a Seduta

Presidenza del Presidente della 13^a Commissione
[MARINELLO](#)
indi del Presidente della 8^a Commissione
[MATTEOLI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sabrina De Camillis e per le infrastrutture e per i trasporti D'Angelis.

La seduta inizia alle ore 13.

IN SEDE REFERENTE

[\(576\)](#) *Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [MARINELLO](#) comunica che, a causa del protrarsi di precedenti impegni di alcuni Gruppi parlamentari, la seduta è sospesa per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 13,05, riprende alle ore 13,30.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (PD) ritiene che il provvedimento in esame sia frutto di una modalità di legiferare, caratterizzata da proroghe e deroghe, che si augura non venga più adottata in futuro, ricordando che era stato deciso in passato di porre un termine alla prassi di prorogare i regimi commissariali.

Con particolare riferimento all'articolo 4, che proroga la gestione commissariale della Galleria Pavoncelli, sarebbe opportuno apportare alcune modifiche al testo del decreto-legge, ad esempio chiarendo le conseguenze di un eventuale mancato raggiungimento dell'Accordo di programma previsto dal comma 2.

Per quanto concerne le disposizioni sull'Expo, manifesta preoccupazione per la previsione di deroghe alla normativa in materia di contratti pubblici e sollecita le Commissioni riunite ad apportare modifiche volte ad introdurre sistemi di controllo ispirati alla massima trasparenza.

Il presidente [MARINELLO](#) ricorda che le questioni emerse in discussione generale hanno riguardato, in sintesi, la conferma della struttura del provvedimento in esame da parte del Governo in carica e la richiesta da parte dei soggetti auditi di maggiori disponibilità finanziarie o di esclusione di talune spese dal patto di stabilità.

Il sottosegretario D'ANGELIS fa presente che le questioni affrontate dal decreto-legge n. 43 del 2013 non possono essere rinviate e pertanto la struttura del provvedimento, ereditato dal Governo Monti, rimarrà immutata, senza stralci o riduzioni degli ambiti di intervento. A seguito delle audizioni svolte dinnanzi alle Commissioni riunite, il Governo ha inoltre valutato le richieste di deroga al patto di stabilità interno alle quali non può tuttavia venire incontro, in considerazione delle regole stringenti a cui è soggetta l'Italia a seguito della procedura per *deficit* eccessivo. In tale contesto, il Governo non intende presentare proposte emendative e valuterà con ampia disponibilità quelle eventualmente suggerite dalle Commissioni riunite.

Il presidente [MATTEOLI](#) (PdL), nel ringraziare il sottosegretario D'Angelis, ricorda che nel corso delle audizioni informali svolte dalle Commissioni riunite diversi auditi hanno manifestato la loro disponibilità a investire le somme necessarie ad affrontare le situazioni emergenziali che li riguardano e hanno chiesto al Parlamento e al Governo di essere messi nelle condizioni di poterlo fare. Sollecita pertanto il Governo a verificare ulteriormente la possibilità di consentire le deroghe al patto di stabilità necessarie a tal fine, in particolare per quanto riguarda gli interventi previsti dall'articolo 1 in relazione all'area industriale di Piombino.

Il relatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD) prende atto delle dichiarazioni del Governo, ma si associa a quanto chiesto dal presidente Matteoli, osservando che dalle audizioni informali è emerso un quadro molto preciso, di cui il Governo dovrà tenere conto. Auspica dunque che l'esame degli emendamenti da parte delle Commissioni riunite fornisca l'occasione per rinnovare l'interlocuzione con il Governo su tutte le questioni emerse durante le audizioni.

La senatrice [NUGNES](#) (M5S) si associa alle considerazioni espresse dal relatore Stefano Esposito.

Il senatore [CALEO](#) (PD) accoglie con soddisfazione le dichiarazioni del sottosegretario D'Angelis sulla prosecuzione dell'*iter* del decreto-legge n. 43 del 2013. Auspica poi una risposta rapida da parte del Governo sui temi emersi nell'ambito delle audizioni svolte, anche in considerazione delle ricadute economiche, che potrebbero conseguire in favore delle comunità locali e dei territori interessati, e previa valutazione approfondita della percorribilità finanziaria delle richieste.

Il senatore [DAVICO](#) (*LN-Aut*) ribadisce l'importanza di capire quale sia la posizione del Governo rispetto alle emergenze affrontate nel provvedimento e a quelle verificatesi successivamente, ad esempio a Genova, in quanto le dichiarazioni rese poc'anzi dal Rappresentante del Governo non sono state risolutive.

Il senatore [CIOFFI](#) (*M5S*) rivendica le prerogative del Parlamento e il suo ruolo centrale nel processo di formazione delle leggi.

Il senatore [Maurizio ROSSI](#) (*SCpI*) sottolinea la necessità di affrontare e risolvere anche emergenze non affrontate dal provvedimento in esame, ad esempio per quanto concerne Genova e la regione Liguria.

Il presidente [MARINELLO](#), alla luce delle richieste pervenute da alcuni Gruppi, propone di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti, dalle ore 11 di domani, venerdì 17 maggio 2013, alle ore 14 dello stesso giorno.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 14.

1.3.2.1.6. 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 4 (pom.) del 21/05/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 8^a e 13^a RIUNITE
8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

MARTEDÌ 21 MAGGIO 2013
4^a Seduta

Presidenza del Presidente della 13^a Commissione
[MARINELLO](#)

*Intervengono i sottosegretari di Stato per lo sviluppo economico De Vincenti e per le
infrastrutture e per i trasporti D'Angelis.*

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE REFERENTE

***(576) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per
il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle
zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione
degli interventi per Expo 2015***

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente [MARINELLO](#) comunica che, nelle more dell'espressione dei pareri di competenza delle Commissioni 1a e 5a e della valutazione delle pronunce di inammissibilità sugli emendamenti presentati (allegati al resoconto di seduta), i lavori delle Commissioni riunite sono aggiornati alla seduta di domani, mercoledì 22 maggio, già prevista per le ore 14.

La seduta termina alle ore 13,35.

ORDINI DEL GIORNO E EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO LEGGE)

N. [576](#)

G/576/1/8 e 13

[CALEO](#), [FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#), [PEZZOPANE](#), [SONEGO](#),
[RANUCCI](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MIRABELLI](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi di Expo 2015;

premesso che:

il decreto-legge in esame, prevede una serie di interventi per superare situazioni emergenziali relative a crisi industriali, rifiuti ed eventi sismici, che coinvolgono regioni e numerosi enti locali;

l'attuazione dei vari interventi predisposti dal provvedimento in esame, come evidenziato anche dai diversi soggetti auditi, rischia di essere vanificato in ragione delle stringenti regole del patto di stabilità interno che impediscono alle regioni e agli enti locali di effettuare spese, in particolare per investimenti, pur avendo a risorse disponibili;

tutti i comuni, ivi compresi quelli con popolazione tra 1.000 e 5.000 abitanti, sono chiamati a concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, in conformità del patto di stabilità e crescita, di cui al Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio del 7 luglio 1997 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche, il quale stabilisce vincoli sul disavanzo e il debito che fanno riferimento al complesso delle amministrazioni pubbliche, nonché della Costituzione, articolo 119, secondo comma e, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014, primo comma, quale modificato dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), articolo 4, comma 1, lettera a);

gli enti locali dovrebbero concorrere agli obiettivi di finanza pubblica secondo principi di ragionevolezza e sostenibilità, che tengano conto della virtuosità delle gestioni di bilancio e della varietà dimensioni demografiche e capacità finanziarie e amministrative;

considerato che:

dal corrente anno il Patto di stabilità si applica anche nei confronti dei piccoli Comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti;

i piccoli comuni sono già impegnati in un complesso processo di riorganizzazione amministrativa, che consegue agli obblighi di gestione in forma associata di nove delle dieci funzioni comunali fondamentali, a norma del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), articolo 14, comma 28, e di costituire le centrali uniche di committenza, a norma del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici);

l'applicazione del patto di stabilità interno nei confronti dei piccoli comuni è irragionevole e insostenibile dal punto di vista finanziario e amministrativo, poiché si aggiunge al predetto complicato processo di riorganizzazione amministrativa e sono in causa bilanci di ridotta entità, i cui flussi di cassa, data la dipendenza da fonti esterne per gli investimenti, risultano praticamente impossibili da regolare come richiesto dal patto, con conseguenti ricadute paralizzanti anche sui pagamenti alle imprese;

i piccoli Comuni vivono una totale paralisi politica e amministrativa che, nell'attuale difficile contesto economico e sociale, va a gravare su famiglie e imprese già duramente provate, comportando il blocco della realizzazione di tante piccole opere utili ? in materia, a esempio, di efficienza energetica

degli edifici pubblici, manutenzione delle strade e messa in sicurezza del territorio ?, pure già finanziate o finanziabili anche col concorso dei fondi europei, e lo spreco dei relativi investimenti, osservato che:

entro il mese di giugno, a livello europeo saranno assunte decisioni sull'Italia in merito alla «procedura di disavanzo eccessivo»: l'auspicata chiusura di tale procedura confermerebbe l'efficacia dell'azione di risanamento della finanza pubblica svolta negli anni della crisi dai precedenti governi;

le previsioni della Commissione europea pubblicate il 3 maggio prendono atto dell'efficacia del consolidamento fiscale svolto in questi anni e proiettano un'evoluzione della finanza pubblica italiana che vede un indebitamento netto inferiore al limite del 3 per cento ed un saldo strutturale, al netto cioè della componente ciclica e delle *una tantum*, che si avvicina al pareggio nei prossimi anni, evidenziando come vi siano le premesse per una positiva conclusione della «procedura di disavanzo eccessivo»;

l'uscita dalla procedura di disavanzo aprirebbe prospettive di margini di manovra più ampi per il Governo, consentendo al paese di poter usufruire, pur nella prospettiva del rispetto dei parametri di indebitamento e di pareggio strutturale, di adottare una politica di bilancio non più basata sull'austerità;

in tale ambito si potrebbero aprire spazi per una revisione del Patto di stabilità interno, almeno per la parte riguardante lo sblocco delle spese per investimenti da parte delle regioni e degli enti locali, a partire da quelli virtuosi;

tutto ciò premesso e considerato,

impegnano il Governo:

ad assumere, successivamente alla conclusione positiva della «procedura di disavanzo eccessivo», tutte le iniziative necessarie, anche in sede europea, al fine di favorire revisione del Patto di stabilità interno, almeno per la parte riguardante lo sblocco delle spese per investimenti, con priorità per quelli immediatamente cantierabili, da parte delle regioni e degli enti locali, a partire da quelli virtuosi;

a prevedere, in attesa di una più ampia revisione del Patto di stabilità interno, che le spese sostenute dalle Regioni e gli enti locali che si trovino ad affrontare situazioni di emergenza dovute a catastrofi naturali, situazioni di grave emergenza ambientale e di rischio idrogeologico e di messa in sicurezza di edifici pubblici, a partire dagli edifici scolastici, siano comunque escluse dall'applicazione delle disposizioni del patto di stabilità interno;

a disciplinare il concorso dei piccoli comuni, con popolazione tra 1.000 e 5.000 abitanti, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica mediante uno strumento più ragionevole e sostenibile, in considerazione delle loro dimensioni demografiche, delle limitate risorse finanziarie e amministrative a disposizione e del processo di riorganizzazione amministrativa già in atto.

G/576/2/8 e 13

[CALEO](#), [FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#), [SONEGO](#), [RANUCCI](#), [PEZZOPANE](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MIRABELLI](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#)

Le Commissioni riunite,

premessi che:

l'A.S. n. 576 contiene misure urgenti, volte a garantire l'attuazione di interventi diversi, in favore di aree interessate da situazioni di crisi industriale, ambientale, di vulnerabilità sismica o colpite da sisma, nonché in favore della realizzazione delle opere e delle attività per lo svolgimento della Esposizione Universale di Milano del 2015;

la necessità di far fronte a situazioni di emergenza è risolta mediante il conferimento di poteri straordinari a figure commissariali di nuova istituzione o che agiscono in regime di proroga;

il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito dalla legge 12 luglio 2012, n.100, contenente «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile», aveva inteso contenere e sottoporre a più restrittiva disciplina le gestioni emergenziali svolte sotto l'egida della protezione civile. In particolare, il Legislatore aveva voluto limitare ad un periodo di novanta giorni la durata

della dichiarazione dello stato di emergenza, ammettendo una sola proroga o rinnovazione fino a sessanta giorni previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri. Era, inoltre, stabilito che le gestioni commissariali già in corso non potessero essere prorogate o rinnovate se non una sola volta, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012;

la disciplina contenuta nell'A.S. 576 non tiene conto, in relazione ad alcune situazioni emergenziali, della volontà espressa con il decreto-legge 59 del 2012.

il decreto-legge in esame deroga, infatti, alle disposizioni del decreto-legge n. 59 del 2012 prorogando: fino al 31 dicembre 2013, per il territorio di Palermo, la gestione commissariale della raccolta e della gestione dei rifiuti nella regione siciliana, che fu disposta con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2010, n. 3887; fino al 31 marzo 2014, la gestione commissariale degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni e Cuma, che fu disposta con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2012, n. 4022; fino al 31 marzo 2014, la gestione commissariale della «Galleria Pavoncelli» che convoglia le risorse idriche dell'Acquedotto Pugliese, che fu disposta con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2010, n. 3858;

il decreto-legge n. 59 del 2012 è, altresì, derogato anche in riferimento alle disposizioni che intendono assicurare la realizzazione spedita delle opere e delle attività connesse a Expo 2015 (articolo 5). Si ricorda, infatti, che l'articolo 40-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 aveva inteso spezzare la connessione tra i poteri di ordinanza in deroga alle leggi vigenti e la nomina di commissari delegati, propri di una gestione emergenziale di protezione civile, e i «grandi eventi». Sebbene, con esplicito riguardo ad Expo 2015, l'articolo 3, comma 1 del citato decreto-legge 59 del 2012 avesse inteso mantenere fermi gli effetti della dichiarazione di «grande evento» già prodotti in precedenza, esso manteneva ferma la previsione di cui al citato articolo 40-*bis*. Al fine di imprimere speditezza all'avanzamento delle opere già programmate o programmabili, il decreto-legge in esame attribuisce al nuovo Commissario unico un potere sostitutivo che gli consente di provvedere, con ordinanza, in deroga alla legislazione vigente entro i limiti previamente determinati con delibera del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente della Regione Lombardia. Gli strumenti introdotti, pur giustificati dal perseguimento di obiettivi essenziali per la organizzazione e la gestione di Expo 2015, non mantengono ferma la determinazione con cui il Legislatore, in sede di riordino della protezione civile, aveva voluto stabilire un confine certo per la strumentazione d'urgenza, con ciò contenendo l'utilizzo di poteri normativi straordinari e derogatori;

impegnano il Governo:

a favorire la piena applicazione della disciplina disposta con il decreto-legge n. 59 del 12, limitando l'utilizzo del commissariamento ai casi e nei tempi in essa stabiliti, con l'intento di conciliare le necessità imposte dall'emergenza con le regole dello Stato di diritto e della separazione dei poteri;

a prevedere, in ogni caso, soluzioni che assicurino il rispetto dei tempi e l'ambito di azione del Commissario, e che assicurino l'assolvimento dei doveri commissariali di trasparenza, pubblicità delle attività svolte e la rendicontazione delle spese sostenute in relazione alle stesse.

G/576/3/8 e 13

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [CIOFFI](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#), [SCIBONA](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015,

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 1 dichiara l'area industriale di Piombino area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 83 del 2012, che ha introdotto un nuovo strumento chiamato «Progetto di riconversione e riqualificazione industriale in caso di situazioni di crisi industriali complesse», prevedendo che

possano essere attivati i progetti di riconversione e riqualificazione industriale la cui finalità è quella di agevolare gli investimenti produttivi, anche di carattere innovativo, nonché la riconversione industriale e riqualificazione economico produttiva dei territori interessati. I progetti di riconversione e riqualificazione devono promuovere il recupero ambientale;

il Progetto SENTIERI (Studio epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento), coordinato dall'Istituto superiore di sanità, condotto e finanziato nell'Ambito del Programma Strategico Ambiente e Salute, promosso dal Ministero della salute, contiene un'analisi della mortalità delle popolazioni residenti in prossimità di una serie di grandi centri industriali attivi o dismessi, o di aree oggetto di smaltimento di rifiuti industriali e/o pericolosi, che presentano un quadro di contaminazione ambientale e di rischio sanitario tale da avere determinato il riconoscimento di «siti di interesse nazionale per le bonifiche» (SIN);

lo studio ha preso in considerazione 44 dei 57 siti oggi compresi nel «Programma nazionale di bonifica». Lo studio riferisce che il decreto di perimetrazione del SIN di Piombino elenca la presenza delle seguenti tipologie di impianti: chimico, siderurgico, centrale termoelettrica, area portuale, discarica industriale di rifiuti pericolosi, esposizioni ambientali;

nello studio si sostiene che i casi di tumore della pleura in eccesso sarebbero più legati al luogo e tipo lavoro che alle condizioni ambientali, soprattutto per l'amianto ancora presente in zona portuale; considerato che:

secondo l'Ufficio internazionale del lavoro, sono circa 120.000 i decessi causati nel mondo ogni anno da tumori provocati dall'esposizione all'amianto e sono circa 4.000 quelli risultanti in Italia;

nei prossimi decenni, stante il lungo periodo di latenza della malattia, che può superare anche i 30 anni, si avrà, anche in Italia, un ulteriore forte incremento dei decessi provocati dall'amianto, incremento che raggiungerà l'apice tra il 2015 e il 2025 (e, secondo alcuni esperti, addirittura nel 2040);

inoltre, l'uso dell'amianto nel settore navale è stato di normalissimo e costante impiego fino al 1981, e comunque affiancato da altri coibenti, fino a tutto il 1990;

impegnano il Governo:

ad avviare programmi di sorveglianza sanitaria ed epidemiologica, basati anche sul monito raggio biologico umano, per i lavoratori portuali;

a monitorare la situazione relativa all'esposizione alle fibre di amianto degli altri siti inquinati di interesse nazionale ancora da bonificare;

con riferimento all'amianto, a favorire, adottando le iniziative di propria competenza, la celere trattazione dei fascicoli «dormienti» in materia di soggetti esposti alle fibre-killer di amianto e le relative indagini;

a promuovere la ricerca e la sorveglianza epidemiologica, con riferimento alle persone che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto.

G/576/4/8 e 13

[MARTELLI](#), [NUGNES](#), [CIOFFI](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#), [LUCIDI](#), [MORONESE](#), [SCIBONA](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015,

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 1 dichiara l'area industriale di Piombino area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 83 del 2012, che ha introdotto un nuovo strumento chiamato «Progetto di riconversione e riqualificazione industriale in caso di situazioni di crisi industriali complesse», prevedendo che possano essere attivati i progetti di riconversione e riqualificazione industriale la cui finalità è quella di agevolare gli investimenti produttivi, anche di carattere innovativo, nonché la riconversione industriale

e riqualificazione economico produttiva dei territori interessati. I progetti di riconversione e riqualificazione devono promuovere altresì il recupero ambientale;

il Progetto SENTIERI (Studio epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento), coordinato dall'Istituto superiore di sanità, condotto e finanziato nell'Ambito del Programma Strategico Ambiente e Salute, promosso dal Ministero della salute, contiene un'analisi della mortalità delle popolazioni residenti in prossimità di una serie di grandi centri industriali attivi o dismessi, o di aree oggetto di smaltimento di rifiuti industriali e/o pericolosi, che presentano un quadro di contaminazione ambientale e di rischio sanitario tale da avere determinato il riconoscimento di «siti di interesse nazionale per le bonifiche» (SIN);

lo studio ha preso in considerazione 44 dei 57 siti oggi compresi nel «Programma nazionale di bonifica». Lo studio riferisce che il decreto di perimetrazione del SIN di Piombino elenca la presenza delle seguenti tipologie di impianti: chimico, siderurgico, centrale termoelettrica, area portuale, discarica industriale di rifiuti pericolosi, esposizioni ambientali;

nello studio si sostiene che i risultati relativi al profilo di mortalità osservato nella popolazione residente di Piombino «suggeriscono la conduzione di un'attività di sorveglianza longitudinale delle patologie dell'apparato respiratorio. Alcuni metalli pesanti (arsenico, piombo, cadmio, mercurio, cromo) e alcune sostanze chimiche (idrocarburi policiclici aromatici) presenti nel SIN sono tossici urinari e possono avere svolto un ruolo nell'eccesso per le malattie dell'apparato genitourinario», impegnano il Governo:

ad adottare, alla luce delle conclusioni delineate dal Rapporto Sentieri, tutte le opportune iniziative finalizzate a tutelare le persone esposte al rischio di inalazione di particelle tossiche presenti nei materiali utilizzati a fini produttivi.

G/576/5/8 e 13

[SANTANGELO](#), [CIOFFI](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#), [SCIBONA](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#),
[MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015,

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, disciplina il Progetto di riconversione e riqualificazione industriale di Piombino dichiarata area di crisi industriale complessa. Ai sensi dei commi successivi, il Presidente della Regione Toscana è nominato Commissario straordinario al fine di assicurare la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento delle finalità portuali ed ambientali previste dal nuovo Piano Regolatore Portuale, consentendogli di avvalersi dell'Autorità Portuale di Piombino e del Comune di Piombino;

a seguito dell'adozione del decreto da parte del Consiglio dei Ministri, da più parti è stato sostenuto che il provvedimento in esame potrebbe servire anche per ospitare la Costa Concordia, una volta rimossa dall'Isola del Giglio. La dichiarazione di Piombino quale «area industriale di crisi complessa», infatti, accelera i lavori già previsti dal Piano regolatore portuale e, tra questi, anche quelle utili per un eventuale arrivo della Concordia, come lo scavo dei fondali;

il Presidente della Regione Toscana, che ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 è nominato Commissario straordinario ? secondo quanto si apprende da agenzie di stampa del 25 aprile 2013 ? ha dichiarato che «l'approvazione del decreto consente di avviare subito i lavori, rende effettivamente praticabile la destinazione della Costa Concordia nel porto di Piombino»;

la scelta del sito portuale e cantieristico di Piombino ai fini della demolizione della nave da crociera «Costa Concordia» non sembra dettata da parametri di tipo tecnico. L'area suddetta, infatti, non è in possesso delle attrezzature necessarie per far fronte a tale compito e l'unico concreto parametro riscontrabile è quello rappresentato dalla vicinanza al luogo ove giace il relitto, ragione che

ha favorito l'utilizzo delle banchine del porto di Piombino come base per il recupero;

gli eventuali interventi infrastrutturali sulla struttura portuale, essendo attualmente del tutto inidonea ad assolvere al compito della demolizione, comporteranno un ulteriore aggravio di spesa pubblica nonché l'ennesimo rallentamento dei tempi per lo spostamento della nave e per la successiva demolizione;

considerato che:

il cantiere Navale di Palermo, ad oggi, è l'unico cantiere in tutto il bacino del Mediterraneo in grado di demolire, senza attese e lavori di adeguamento aggiuntivi, quel che resta della nave «Costa Concordia». Il cantiere, a seguito degli investimenti effettuati negli anni da Fincantieri e degli sforzi profusi dai lavoratori del sito, è l'unica realtà esistente sul territorio nazionale dotata di alta specializzazione per far fronte a situazioni di emergenza come quella in esame;

il cantiere navale di Palermo primeggia nel campo delle riparazioni e delle demolizioni. Occorre, infatti, considerare che dal cantiere citato sono partite alcune componenti fondamentali per il recupero della Costa Concordia, quali i cassoni metallici che permetteranno al relitto di galleggiare e di essere trainato verso la destinazione prescelta;

il coinvolgimento del cantiere navale di Palermo nelle operazioni di rimozione della «Costa Concordia» avrebbe potuto sortire effetti positivi sulla situazione occupazionale dei lavoratori attualmente in cassa integrazione guadagni, per il mese di luglio è previsto un aumento dei lavoratori posti in cassa integrazione, che passeranno da centocinquanta a quattrocentosettanta,

impegnano il Governo:

a valutare attentamente, alla luce di quanto riferito in premessa, la scelta della struttura più idonea a livello nazionale per accogliere il relitto della nave Costa Concordia e per procedere alla demolizione della stessa;

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta ad affrontare e superare definitivamente la situazione di crisi che interessa l'area dei cantieri navali di Palermo, garantendo il rilancio delle prospettive occupazionali e produttive.

G/576/6/8 e 13

[MORONESE](#), [LUCIDI](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#), [SCIBONA](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015,

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, disciplina il Progetto di riconversione e riqualificazione industriale di Piombino dichiarata area di crisi industriale complessa. L'area di Piombino rientra tra i siti di interesse nazionale;

i 57 siti di interesse nazionale comprendono le aree maggiormente inquinate d'Italia. Tra queste vi sono i petrolchimici di Porto Marghera, Brindisi, Priolo, Gela, Taranto, le aree industriali di Pioltello Rodano, Bagnoli-Coroglio, Sassuolo, Fidenza, Crotone, Trieste, Massa Carrara, Piombino, Livorno, Serravalle Scrivia, bacino del fiume Sacco, litorale domizioflegreo e agro aversano;

i Comuni inclusi nei SIN sono oltre 300, con circa 9 milioni di abitanti. Non c'è regione italiana che non abbia nel suo territorio almeno un sito contaminato. Il primato lo detiene la Lombardia, con ben sette aree, seguita dalla Campania con sei, da Piemonte e Toscana con 5, da Puglia e Sicilia con 4. La Campania e la Sardegna sono le regioni dove ci sono le aree contaminate più vaste (in totale 445.000 ettari in Sardegna e 345.000 ettari in Campania);

la gestione dei siti contaminati costituisce uno dei più delicati problemi ambientali da affrontare; la contaminazione del suolo derivante da attività industriali, stoccaggio di rifiuti, attività minerarie, perdite da serbatoi e linee di trasporto degli idrocarburi è una pericolosa minaccia per la salute delle popolazioni che vivono in prossimità delle zone interessate;

numerose sono le aree di interesse nazionale la cui bonifica stenta ad avviarsi, sia per questioni tecniche, spesso legate all'interpretazione della normativa, sia per insufficienza di finanziamenti dedicati a queste aree, sia per eventuali processi di reindustrializzazione che necessitano interventi immediati e risolutivi;

le politiche di bonifica dei siti industriali non costituiscono un aggravio dei conti pubblici, bensì un'opportunità importante per rilanciare l'economia del Paese, partendo dalla messa in sicurezza ambientale del territorio e la tutela della salute dei cittadini,

impegnano il Governo:

a promuovere le opportune iniziative, anche di carattere legislativo, volte a finalizzare inequivocabilmente le bonifiche alla eliminazione dei fattori inquinanti e alla restituzione delle aree dei SIN ad usi relativi alla produzione di beni e servizi sostenibili, proponendo l'abrogazione delle disposizioni che escludono il coinvolgimento degli altri soggetti interessati, con particolare riferimento a cittadini, enti locali, sindacati ed associazioni, in modo da trasformare le bonifiche da problema in opportunità;

a fissare, in coordinamento con le autonomie territoriali, un cronoprogramma stringente per l'ultimazione delle bonifiche stesse, informando regolarmente il Parlamento dell'impiego delle risorse all'uopo stanziate e dei risultati conseguiti;

a provvedere alla realizzazione di un piano nazionale per le bonifiche dei sin, con investimenti certi e con la fissazione di elevati standard di efficienza e sostenibilità ambientali e per il riutilizzo delle aree.

G/576/7/8 e 13

[CIOFFI](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#), [SCIBONA](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015,

premesso che:

l'articolo 1, comma 6, prevede la stipula di un Accordo di Programma Quadro tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Autorità portuale di Piombino, la Regione Toscana e il Comune di Piombino al fine di individuare le risorse destinate agli specifici interventi necessari al raggiungimento delle finalità ambientali e portuali, anche in deroga ad eventuali diverse finalizzazioni previste dalla normativa vigente, da trasferire all'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 2;

il comma 7 del medesimo articolo, con riferimento ai pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 6, finanziati con le risorse statali erogate alla regione Toscana o al comune di Piombino, nel limite di 40,7 milioni di euro, ne dispone l'esclusione, per l'anno 2013, dai limiti del Patto di Stabilità Interno degli enti per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Commissario straordinario e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze ? Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

la relazione tecnica afferma che non è necessaria compensazione finanziaria in quanto l'esclusione dal Patto di Stabilità Interno riguarda solo le risorse statali specificamente individuate nell'Accordo di programma,

impegnano il Governo:

ad assicurare adeguate forme di pubblicità e controllo, nonché di informazione al Parlamento, sullo stato di attuazione degli interventi programmati e sulle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione.

G/576/8/8 e 13

[RANUCCI](#)

Le Commissioni riunite,

premessi che:

il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile, ha disposto che la durata dello stato di emergenza non possa, di regola, superare i novanta giorni, e che comunque possa essere prorogato o rinnovato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, per non più di ulteriori sessanta giorni;

il citato decreto-legge n. 59 del 2012 ha disposto inoltre che le gestioni commissariali in corso non potessero essere rinnovate oltre il 31 dicembre 2012;

tali disposizioni erano finalizzate essenzialmente a limitare quello che è stato, nel corso degli ultimi anni, un vero e proprio abuso nella dichiarazione dello stato di emergenza, la cui durata poteva protrarsi per anni anche laddove la gestione degli interventi necessari avrebbe dovuto essere posta in essere con strumenti ordinari e non eccezionali, che spesso hanno compreso interventi in deroga a disposizioni di legge vigenti;

considerato che:

l'articolo 2 del decreto-legge in esame stabilisce invece che, proprio in deroga al divieto di proroga o rinnovo disposto dal citato decreto-legge n. 59 del 2012, sia mantenuta in vita la gestione commissariale relativa alla raccolta e gestione dei rifiuti nel territorio di Palermo, con le relative attribuzioni e poteri speciali in capo al Commissario, a causa della perdurante condizione di emergenza ambientale e connessa alla discarica di Bellolampo;

l'emergenza rifiuti in Sicilia, come in altre parti del nostro Paese, è connessa strettamente all'incapacità di realizzare gli obiettivi di raccolta differenziata che sono stabiliti per legge;

impegnano il Governo:

a non derogare ulteriormente al divieto di rinnovo le gestioni commissariali in corso, come disposto dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, in particolare per quanto attiene alla raccolta e gestione dei rifiuti nel territorio di Palermo;

a promuovere, con ogni strumento utile a disposizione, il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata affinché l'emergenza ambientale, connessa alla raccolta e gestione dei rifiuti estremamente pressante in molte regioni italiane, possa gradualmente essere riassorbita e gestita con poteri ordinari;

a vigilare, nell'ambito delle proprie competenze, affinché gli investimenti e le opere necessarie alla normalizzazione dell'emergenza rifiuti nel territorio di Palermo siano realizzate nei tempi dovuti e rispondano ai criteri di efficienza e efficacia richiesti.

G/576/9/8 e 13 (testo 2)

[NUGNES](#), [CIOFFI](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [SCIBONA](#)
Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015,

premessi che:

l'articolo 2 del provvedimento interviene sull'emergenza rifiuti a Palermo, disponendo che il Presidente della Regione scelga e nomini altro soggetto, cui demandare le funzioni commissariali;

lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Palermo fu dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 gennaio 2009, ma allo stato attuale la situazione è ancora fortemente critica;

negli ultimi anni la gestione del ciclo dei rifiuti è stata oggetto di ripetuti interventi normativi di carattere emergenziale, concentrati quasi esclusivamente sulla fase terminale del ciclo dei rifiuti, che non hanno evitato il continuo riproporsi di situazioni emergenziali. Minor attenzione è stata dedicata alle politiche di prevenzione della produzione di rifiuti e, conseguentemente, all'effettivo conseguimento degli obiettivi di differenziazione dei materiali mediante la pianificazione di sistemi di raccolta «porta a porta» e di riuso dei materiali postconsumo, su cui si incentra invece la direttiva

2008/98/Ce, recepita nel nostro Paese con il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

considerato che:

l'articolo 2 mantiene sino al 31 dicembre 2013 la disciplina della gestione commissariale, limitatamente alla raccolta e gestione dei rifiuti nel territorio di Palermo, ma non affronta, in quanto non riconducibili al tema delle «emergenze», il problema della necessità di avviare interventi strutturali nel settore della raccolta, del trasporto e del recupero di materie nel rispetto della normativa comunitaria tesa al controllo di tutto il ciclo dei rifiuti,

impegnano il Governo:

a valutare l'opportunità di avviare una serie di iniziative a favore della raccolta differenziata in generale e della raccolta differenziata porta a porta in particolare, introducendo un approccio che tenga conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali e non solamente della fase di smaltimento, con l'obiettivo dell'abbattimento della quantità e pericolosità dei rifiuti prima della fase del consumo;

a prevedere la realizzazione di impianti di compostaggio e riciclo totale, mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili, a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente.

G/576/9/8 e 13

[NUGNES](#), [CIOFFI](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [SCIBONA](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015;

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento interviene sull'emergenza rifiuti a Palermo, disponendo che il Presidente della Regione scelga e nomini altro soggetto, cui demandare le funzioni commissariali;

lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Palermo fu dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 gennaio 2009, ma allo stato attuale la situazione è ancora fortemente critica;

negli ultimi anni la gestione del ciclo dei rifiuti è stata oggetto di ripetuti interventi normativi di carattere emergenziale, concentrati quasi esclusivamente sulla fase terminale del ciclo dei rifiuti, che non hanno evitato il continuo riproporsi di situazioni emergenziali. Minor attenzione è stata dedicata alle politiche di prevenzione della produzione di rifiuti e, conseguentemente, all'effettivo conseguimento degli obiettivi di differenziazione dei materiali mediante la pianificazione di sistemi di raccolta «porta a porta» e di riutilizzo dei materiali postconsumo, su cui si incentra invece la direttiva 2008/98/Ce, recepita nel nostro Paese con il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

considerato che:

l'articolo 2 mantiene sino al 31 dicembre 2013 la disciplina della gestione commissariale, limitatamente alla raccolta e gestione dei rifiuti nel territorio di Palermo, ma non affronta, in quanto non riconducibili al tema delle «emergenze», il problema della necessità di avviare interventi strutturali nel settore della raccolta, del trasporto, della valorizzazione, del recupero di materie e di energie, nel rispetto della normativa comunitaria tesa al controllo di tutto il ciclo dei rifiuti;

impegnano il Governo:

a valutare l'opportunità di avviare una serie di iniziative a favore della raccolta differenziata in generale e della raccolta differenziata porta a porta in particolare, introducendo un approccio che tenga conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali e non solamente della fase di smaltimento, con l'obiettivo dell'abbattimento della quantità e pericolosità dei rifiuti prima della fase del consumo;

a prevedere la realizzazione di impianti di compostaggio e riciclo totale, mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili, a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente.

G/576/10/8 e 13

BERTUZZI

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi di Expo 2015;

premesso che:

il decreto-legge in esame, prevede una serie di differimenti, proroghe ed estensione di termini, relativi alle misure adottate per gli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, verificatisi nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio nell'Emilia e Rovigo;

il settore delle TLC continua a rappresentare nel Paese un settore ricco e non in particolare difficoltà, con margini di fatturato ampi e con una liquidità mediamente alta. Eppure molte grandi aziende stanno conducendo una miope politica di esternalizzazioni e delocalizzazioni. Un comportamento sbagliato ed ingiusto, che reca danni all'occupazione e ? più in generale ? alla qualità del settore;

considerato che:

si tratta di una scelta sbagliata socialmente, che si colloca oggi in un momento di difficoltà dell'economia nazionale con una delle più gravi crisi occupazionali degli ultimi decenni: il sistema delle imprese dovrebbe salvaguardare i livelli occupazionali, eventualmente ripensando le politiche di esternalizzazione di volumi di attività, non certo incoraggiandole;

tali politiche colpiscono duramente anche le zone terremotate del maggio 2012 aggiungendo per molti dipendenti dei *call center* al disagio e alle difficoltà provocate dal sisma, il concreto rischio di perdere il lavoro;

impegnano il Governo:

a mettere in atto tutte le iniziative necessarie per ottenere dalle aziende del settore una moratoria contro ogni delocalizzazione di attività con riferimento ai territori colpiti eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012.

G/576/11/8 e 13

NUGNES, CIOFFI, BLUNDO, CIAMPOLILLO, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, SCIBONA

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015;

considerato che:

l'eterogeneità delle norme contenute nel decreto-legge in esame ? seppur formalmente riconducibili al tema delle «emergenze», segnatamente di carattere sismico ed ambientale, genericamente intese ? connesse in taluni casi anche all'assenza dei presupposti costituzionali di necessità ed urgenza inficiano alcune disposizioni ivi contenute, nonché la presenza di articoli recanti misure ad effetto pluriennale, costituiscono elementi che potrebbero apparire in contrasto con i presupposti di cui all'articolo 77, comma secondo della Costituzione;

in particolare, il contenuto normativo del decreto-legge non si configura in linea con le prescrizioni di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto n. 400 del 1988 secondo cui i decreti-legge «devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo». A tal proposito, la disciplina posta dalla legge 400 del 1988, ancorché di livello ordinario, è stata ritenuta dalla Presidenza della Repubblica avente carattere «ordinamentale»; inoltre essa è in qualche modo richiamata anche dai regolamenti parlamentari, laddove essi prevedono si debba verificare, in sede di conversione, la sussistenza dei requisiti posti dalla «legislazione vigente» (articolo 78 Regolamento del Senato);

peraltro, la recente sentenza n. 22 del 2012 della Corte costituzionale ha dichiaratamente illustrato e motivato la ritenuta violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione anche con riferimento all'omogeneità dei decreti-legge che pare non contemplata dal provvedimento *ab origine*. Essa è giunta infatti a disporre che: «Ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, i presupposti per l'esercizio senza delega della potestà legislativa da parte del Governo riguardano il decreto-legge nella sua interezza, inteso come insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo»;

l'assenza, dunque, di quella omogeneità conduce alla rilevazione ? effettuabile in ultima istanza dal giudice delle leggi ? della mancanza dei presupposti del decreto-legge *ex* articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

impegnano il Governo:

ad adottare provvedimenti provvisori con forza di legge conformemente alle indicazioni della giurisprudenza costituzionale, in linea con l'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto n. 400 del 1988 secondo cui i decreti-legge devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere assistito dai caratteri della specificità, della omogeneità e della corrispondenza al titolo.

Art. 1

1.1

[FILIPPI](#), [CALEO](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#), [SONEGO](#), [RANUCCI](#), [PEZZOPANE](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MIRABELLI](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per assicurare l'efficacia e la tempestività dell'iniziativa a sostegno dell'area industriale di Piombino in stato di crisi industriale complessa, il Ministro dello sviluppo economico adotta, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, d'intesa con la regione Toscana, il Comune di Piombino e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, un apposito Progetto di riqualificazione industriale dell'area industriale di Piombino nel quale sono definiti gli interventi in favore delle imprese presenti sul territorio e dei lavoratori coinvolti e le modalità di esecuzione degli interventi e del rispetto delle condizioni fissate per l'accesso ai benefici previsti dagli interventi di riqualificazione. All'attuazione degli interventi previsti dal progetto di riconversione, si provvede per un ammontare pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».

1.2

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Piano Regolatore Portuale», inserire le seguenti: «, attuando, come previsto nel Piano Regolatore citato, prima di qualsiasi intervento, il piano di caratterizzazione e di bonifica dei sedimenti».

1.3

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Piano Regolatore Portuale», inserire le seguenti: «, a partire dall'attuazione prioritaria del piano di caratterizzazione e di bonifica dei sedimenti».

1.4

[MARTELLI](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MORONESE](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Piano Regolatore Portuale», inserire le seguenti: «, ad eccezione degli interventi infrastrutturali relativi alla bretella di collegamento al Porto di Piombino».

1.5

I RELATORI

Al comma 2, sostituire le parole: «senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica» con le seguenti: «senza diritto ad alcun compenso, indennità, rimborso spese ed emolumento comunque denominato e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.6

[LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [LUCIDI](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [NUGNES](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «senza diritto ad alcun compenso» con le seguenti: «senza diritto ad alcun compenso, indennità, rimborso spese ed emolumento comunque denominato e, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.7

[SCIBONA](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#), [CIOFFI](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «prorogabile» aggiungere le seguenti: «al solo fine di assicurare la realizzazione di interventi di bonifica, riqualificazione, recupero e ripristino ambientale delle aree interessate.».

1.8

[LUCIDI](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «prorogabile» inserire le seguenti: «, una sola volta.».

1.9

[BULGARELLI](#), [MARTELLI](#), [LUCIDI](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «commi 2-septies e 2-octies» con le seguenti: «comma 2-octies».

1.10

[CIOFFI](#), [LUCIDI](#), [SCIBONA](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#)

Sopprimere il comma 5.

1.11

[GIBIINO](#), [PAOLO ROMANI](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali destinati all'area portuale di Piombino, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti approva, con decreto, in deroga alle previsioni degli articoli 166 e 167 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e con i medesimi effetti previsti dai predetti articoli, il progetto definitivo relativo al lotto n. 7 ? tratto tra l'intersezione della strada statale 398 fino allo svincolo di Gagno ? compreso nella bretella di collegamento al porto di Piombino, parte integrante dell'asse autostradale Cecina - Civitavecchia, come da progetto definitivo acquisito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'impegno finanziario per la realizzazione del lotto n. 7 ? tratto tra l'intersezione della strada statale 398 fino allo svincolo di Gagno ? è a carico della concessionaria Società Autostrada Tirrenica (SAT), in conformità al piano economico finanziario dell'intera opera dell'asse autostradale Cecina - Civitavecchia ed in coerenza con il predetto piano».

1.12 (testo 2)

I RELATORI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali destinati all'area portuale di Piombino, il CIPE, nel termine di trenta giorni decorrenti dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, approva il progetto definitivo relativo al lotto n. 7 - tratto tra l'intersezione della strada statale 398 fino allo svincolo di Gagno - compreso nella bretella di collegamento al porto di Piombino, parte integrante dell'asse autostradale Cecina - Civitavecchia, anche in deroga alle previsioni della delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 85, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2012, n. 300. L'impegno finanziario per la realizzazione del lotto n. 7 - tratto tra l'intersezione della strada statale 398 fino allo svincolo di Gagno - è a carico della concessionaria

Società Autostrada Tirrenica (SAT), in conformità al piano economico finanziario dell'intera opera dell'asse autostradale Cecina ? Civitavecchia ed in coerenza con il predetto piano."

1.12

I RELATORI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali destinati all'area portuale di Piombino, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti approva, in deroga alle previsioni degli articoli 166 e 167 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, e con i medesimi effetti previsti dai predetti articoli, il progetto definitivo relativo al lotto n. 7 ? tratto tra l'intersezione della strada statale 398 fino allo svincolo di Gagno compreso nella bretella di collegamento al porto di Piombino, parte integrante dell'asse autostradale Cecina - Civitavecchia, come da progetto definitivo acquisito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'impegno finanziario per la realizzazione del lotto n. 7 ? tratto tra l'intersezione della strada statale 398 fino allo svincolo di Gagno ? è a carico della concessionaria Società Autostrada Tirrenica (SAT), in conformità al piano economico finanziario dell'intera opera dell'asse autostradale Cecina - Civitavecchia ed in coerenza con il predetto piano».

1.13

[DLBIAGIO](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali destinati all'area portuale di Piombino, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti approva, in deroga alle previsioni degli articoli 166 e 167 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, e con i medesimi effetti previsti dai predetti articoli, il progetto definitivo relativo al lotto n. 7 ? tratto tra l'intersezione della strada statale 398 fino allo svincolo di Gagno compreso nella bretella di collegamento al porto di Piombino, parte integrante dell'asse autostradale Cecina - Civitavecchia, come da progetto definitivo acquisito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'impegno finanziario per la realizzazione del lotto n. 7 ? tratto tra l'intersezione della strada statale 398 fino allo svincolo di Gagno ? è a carico della concessionaria Società Autostrada Tirrenica (SAT), in conformità al piano economico finanziario dell'intera opera dell'asse autostradale Cecina - Civitavecchia ed in coerenza con il predetto piano».

1.14

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#)

Al comma 5 sopprimere le parole da: «parte integrante dell'asse autostradale Cecina-Civitavecchia» fino alla fine del comma.

1.15

[CIOFFI](#), [LUCIDI](#), [MORONESE](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#), [SCIBONA](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#)

Al comma 5, sopprimere le parole da: «, parte integrante» fino alla fine del comma.

1.16

[FILIPPI](#), [CALEO](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#), [SONEGO](#), [RANUCCI](#), [PEZZOPANE](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MIRABELLI](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#)

Al comma 6, dopo le parole: «di cui al comma 2 del presente articolo» aggiungere le seguenti: « il Ministero dell'economia e delle finanze,».

1.17

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [BLUNDO](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [LUCIDI](#), [MORONESE](#), [CIAMPOLILLO](#)

Al comma 6, sopprimere le parole: «, anche in deroga ad eventuali diverse finalizzazioni previste dalla normativa vigente,».

1.18

[FILIPPI](#), [CALEO](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#), [SONEGO](#), [RANUCCI](#),

[PEZZOPANE](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MIRABELLI](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#),
[VACCARI](#)

Al comma 6, dopo le parole: «da trasferire» inserire le seguenti: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

1.19

[FILIPPI](#), [CALEO](#)

Al comma 6, sostituire le parole: «di cui all'articolo 1» con le seguenti: «di cui al comma 2».

1.20

[FILIPPI](#), [CALEO](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#), [SONEGO](#), [RANUCCI](#),
[PEZZOPANE](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MIRABELLI](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#),
[VACCARI](#)

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 6, finanziati con le risorse statali erogate alla regione Toscana o al comune di Piombino, nel limite di 40,7 milioni di euro, per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Commissario straordinario e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze ? Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e le risorse impegnate direttamente dalla Regione Toscana e dagli altri enti locali sulla base dell'Accordo di programma Quadro di cui al comma 6, sono esclusi, per l'anno 2013, dai limiti del Patto di Stabilità Interno.

7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013».

1.21

I RELATORI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 6, finanziati con le risorse statali erogate alla regione Toscana o al comune di Piombino, nel limite di 40,7 milioni di euro, per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Commissario straordinario e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze ? Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e le risorse impegnate direttamente dalla Regione Toscana e dagli altri enti locali sulla base dell'Accordo di programma Quadro di cui al comma 6, sono esclusi, per l'anno 2013, dai limiti del Patto di Stabilità Interno».

1.22

[GIBIINO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al comma 6 per l'anno 2013 sono esclusi dai rispettivi limiti del Patto di Stabilità interno i trasferimenti eseguiti dalla Regione Toscana e dal Comune di Piombino nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. Nei limiti di 90 milioni di euro, le spese conseguenti all'attuazione degli interventi di cui al comma 6 sostenute dagli enti attuatori sono escluse, per l'anno 2013, dai limiti del Patto di stabilità interno per la quota di rispettiva competenza, che sarà individuata dal Commissario straordinario e comunicata al Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato».

1.23

[DLBIAGIO](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'articolo 6, per l'anno 2013 sono esclusi dai rispettivi limiti del Patto di Stabilità interno i trasferimenti eseguiti dalla Regione Toscana e dal Comune di Piombino nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo

1. Nei limiti di 90 milioni di euro, le spese conseguenti all'attuazione degli interventi di cui al citato articolo 6 sostenute dagli enti attuatori sono escluse, per l'anno 2013, dai limiti del Patto di stabilità interno per la quota di rispettiva competenza, che sarà individuata dal Commissario straordinario e comunicata al Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato».

1.24

[FILIPPI](#), [CALEO](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#), [SONEGO](#), [RANUCCI](#), [PEZZOPANE](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MIRABELLI](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#)

Al comma 7, dopo le parole: «40,7 milioni di euro,» aggiungere le seguenti: «nonché quelli effettuati dalla Regione Toscana e dal Comune di Piombino, nel limite di 50 milioni di euro,».

Consequentemente, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 7, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 7-ter.

7-ter. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato 1.

7-quater. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 7-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

7-quinqüies. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 7-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 7-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 7-quater.

Allegato 1

(articolo 1, comma 7-ter)

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	25,0			25,0		
Ministero dello sviluppo economico	5,0			5,0		
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	3,0			3,0		
Ministero della giustizia	-			-		
Ministero degli affari esteri	2,0			2,0		
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	-			-		
Ministero dell'interno	-			-		
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	-			-		
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	5,0			5,0		
Ministero della difesa	10,0			10,0		

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	-	-
Ministero per i beni e le attività culturali	-	-
Ministero della salute	-	-
Totale	50,0	50,0

1.25

I RELATORI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. In seguito al sinistro marittimo occorso nel porto di Genova in data 7 maggio 2013, al fine di ripristinare l'efficienza e l'operatività della Sala operativa e del Centro VTS della Capitaneria di porto ? Guardia costiera di Genova, necessari per garantire le inderogabili attività connesse alla salvaguardia della vita umana in mare ed alla sicurezza della navigazione marittima, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2013 e 2014 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7-quater. Sono fatte salve le ragioni di rivalsa nei confronti dei soggetti interessati per quanto concerne gli indennizzi assicurativi che, in relazione alle spese sostenute e nel limite delle stesse, verranno successivamente maturate.

7-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.26

[GIBIINO, PAOLO ROMANI](#)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. In seguito al sinistro marittimo occorso nel porto di Genova in data 7 maggio 2013, al fine di ripristinare l'efficienza e l'operatività della Sala operativa e del Centro VTS della Capitaneria di porto ? Guardia costiera di Genova, necessari per garantire le inderogabili attività connesse alla salvaguardia della vita umana in mare ed alla sicurezza della navigazione marittima, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2013 e 2014 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7-quater. Sono fatte salve le ragioni di rivalsa nei confronti dei soggetti interessati per quanto concerne gli indennizzi assicurativi che, in relazione alle spese sostenute e nel limite delle stesse, verranno successivamente maturate.

7-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.27

[BATTISTA](#)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Al fine di accelerare il risanamento ambientale e, nel contempo, di sviluppare interventi di riqualificazione produttiva e infrastrutturali, anche complementari alla bonifica, nonché di individuare misure volte al mantenimento e al potenziamento dei livelli occupazionali, garantendo in tale modo lo sviluppo sostenibile della zona, anche l'area industriale di Trieste è riconosciuta quale area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134.

7-ter. Per assicurare l'efficacia e la tempestività del progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell'area di cui al comma 7-bis, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello Sviluppo economico, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Autorità Portuale di Trieste, la Regione Friuli-Venezia Giulia, il Comune di Trieste, ai sensi dell'articolo 27,

comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, stipulano, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, apposito Accordo di programma Quadro, al fine di individuare le risorse destinate ai necessari interventi».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Riconoscimento delle aree industriali di Piombino e Trieste come aree di crisi industriali complesse e disposizioni necessarie al loro rilancio».

1.0.1

SCILIPOTI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Aree di crisi industriale della Sicilia)

1. Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Presidente della Regione Sicilia, si provvede ad emanare entro il 15 luglio 2013 l'elenco delle aree industriali in crisi presenti nella Regione Sicilia, le risorse finanziarie disponibili e le modalità per la loro assegnazione.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede a valere sui risparmi spese ottenuti con le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 3, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 3 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 3 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

1.0.2

SCILIPOTI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure urgenti in favore dell'occupazione in favore dei lavoratori ex esposti ad amianto che hanno contratto patologie asbesto correlate)

1. I lavoratori affetti da patologie asbesto correlate di origine professionale, ove non abbiano ancora raggiunto i requisiti per la maturazione del diritto a pensione, anche dopo la rivalutazione del

periodo contributivo di cui all'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, possono comunque accedere al pensionamento anticipato, con il sistema contributivo, senza rinunciare alle altre provvidenze sancite da tutte le norme previdenziali ed assistenziali in vigore. Le disposizioni di cui al presente comma non abrogano le norme previste in favore dei lavoratori affetti da asbestosi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede a valere sui risparmi spese ottenuti con le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 3, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 3 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 3 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

Art. 2

2.1

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [SCIBONA](#), [BLUNDO](#), [CIOFFI](#), [CIAMPOLILLO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) realizzare ed autorizzare, nelle more della piena funzionalità della citata sesta vasca, impianti di compostaggio e di separazione e trattamento della componente organica della materia nonché facilitare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata fissati dalla legislazione vigente, in misura pari ad almeno il sessantacinque per cento;».

2.2

[MARTELLI](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [SCIBONA](#), [BLUNDO](#), [CIOFFI](#), [CIAMPOLILLO](#)

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «nel territorio» con le seguenti: «in tutto il territorio»;*

b) *dopo la parola: «Palermo», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di raggiungere la percentuale fissata dall'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pari ad almeno il sessantacinque per cento;».*

2.3

[BRUNI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

2.4

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

2.5

[DLBIAGIO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

2.6

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [LUCIDI](#), [SCIBONA](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#), [CIOFFI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) implementare e completare, ai sensi del piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, il sistema di impianti di compostaggio aerobico e di recupero e selezione della materia nonché di diffusione su tutto il territorio del Comune di Palermo dei sistemi di raccolta differenziata domiciliare a più frazioni;».

2.100

[DE SIANO](#), RELATORE

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: "dei rifiuti urbani" inserire le seguenti: "di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 11 luglio 2012" e conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. Al fine di assicurare il tempestivo rientro all'ordinarietà della gestione dei rifiuti tutti i provvedimenti del Commissario di cui al comma 2 dovranno essere adottati previo parere vincolante dei Prefetti competenti per territorio".

2.7

[CIOFFI](#), [LUCIDI](#), [SCIBONA](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «rifiuti urbani», inserire le seguenti: «, ad eccezione degli impianti di trattamento termico,».

2.8

[RANUCCI](#)

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Gli interventi indicati alle lettere dalla a) alla c) del periodo precedente, finalizzati in maniera precipua ad eliminare ogni forma di contaminazione delle falde acquifere, dovranno essere posti in essere in coordinamento con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Sicilia, anche in raccordo con eventuali determinazioni dell'autorità giudiziaria competente».

2.9

[RANUCCI](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dal Presidente della regione siciliana» inserire le seguenti: «, da individuare fra i funzionari o i dirigenti della pubblica amministrazione regionale, di particolare e comprovata qualificazione professionale e in possesso di una documentata e specifica competenza nel settore dell'impiantistica di trattamento dei rifiuti, che abbiano adeguate competenze tecnico-giuridiche».

2.10

[RANUCCI](#)

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Al soggetto nominato è riconosciuto un compenso da determinarsi con apposito provvedimento del Presidente della regione siciliana, Commissario delegato, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze».

2.11

[DALLA ZUANNA](#), [DLBIAGIO](#)

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Egli riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, periodicamente e almeno ogni tre mesi, sullo stato di avanzamento dei lavori inerenti ai singoli interventi di cui al comma 1 nonché, in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziati».

2.12

[RANUCCI](#)

Al comma 2 aggiungere infine il seguente periodo: «Il soggetto nominato trasmette semestralmente al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed al Presidente della regione siciliana una relazione concernente:

- a) il monitoraggio e la rendicontazione economico-finanziaria degli interventi sugli impianti;
- b) la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale;
- c) le attività svolte, anche per il superamento delle criticità, in relazione allo stato di attuazione delle opere;
- d) le spese sostenute per l'adeguamento degli impianti e un cronoprogramma a scalare degli adeguamenti mancanti».

2.13

[RANUCCI](#)

Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni in materia di rendicontazione di cui all'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225».

2.0.1

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Disposizioni per far fronte alla messa in sicurezza permanente
dell'area ex Fibronit sita nel Comune di Bari)*

1. In considerazione del permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare gli interventi necessari alla messa in sicurezza permanente dell'area ex Fibronit, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile (o un suo delegato) è nominato Commissario Straordinario, di seguito denominato Commissario senza diritto ad alcun compenso e senza oneri per la finanza pubblica.

2. Il Commissario assicura la realizzazione degli interventi di bonifica e di messa in sicurezza permanente e di ripristino ambientale di cui al decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 nel progetto definitivo e nel relativo quadro economico relativi alla messa in sicurezza del sito inquinato di interesse nazionale ex Fibronit approvati dal Comune di Bari con determinazione 2013/00666 del 13.02.2013.

3. Per le finalità dei commi 1 e 2 del presente articolo, il Commissario può avvalersi degli uffici e delle strutture del Comune di Bari e della Regione Puglia senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Il Commissario resta in carica per la durata di anni due, prorogabili con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse già disponibili per la copertura finanziaria della su citata determinazione 2013/00666 del Comune di Bari».

Conseguentemente, sostituire il titolo del Capo con il seguente:

«Norme per l'area industriale di Piombino, nonché a tutela dell'ambiente nel territorio del Comune di Palermo, del Comune di Bari e della Regione Campania».

Art. 3

3.3 (testo corretto)

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#)

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «L'adeguamento e la gestione degli impianti è effettuata nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni».

3.1

[GIBIINO](#)

Sopprimere il comma 3.

3.2

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [LUCIDI](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#)

Sopprimere il comma 3.

3.3

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#)

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «L'adeguamento e la gestione degli impianti è effettuata nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni».

3.4

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. I commissari competenti riferiscono semestralmente alle Camere sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

3.5

[DALLA ZUANNA](#), [DI BIAGIO](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. I Commissari straordinari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1 riferiscono alle competenti Commissioni parlamentari, periodicamente e almeno ogni sei mesi, sullo stato di attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto nonché, in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse stanziare».

3.6

[CALEO](#), [CUOMO](#), [SOLLO](#), [FILIPPI](#), [MANASSERO](#), [MIRABELLI](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#),
[VACCARI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#), [SONEGO](#), [RANUCCI](#),
[PEZZOPANE](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9 maggio 2012 e successive modificazioni, trasmette semestralmente al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed alle commissioni parlamentari competenti in materia una relazione concernente:

- a) lo stato del regime autorizzatorio per ciascuno degli impianti;
- b) il monitoraggio e la rendicontazione economico-finanziaria degli interventi sugli impianti;
- c) la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale;
- d) le attività svolte, anche per il superamento delle criticità, in relazione allo stato di attuazione delle opere;
- e) le spese sostenute per l'adeguamento degli impianti e un cronoprogramma a scalare degli adeguamenti mancanti;
- f) i monitoraggi ambientali in corso o da svolgere sulle aree a monte e a valle degli impianti, con l'esplicita segnalazione dei valori in esubero, nonché con l'indicazione degli effetti registrati sull'aria, sulle acque superficiali e sulle falde acquifere in conseguenza dei valori che oltrepassano i limiti stabiliti».

3.7

[SCILIPOTI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È disposta la bonifica del sito contaminato da amianto del sito ex Isochimica in Avellino, in Contrada Pianodardine. Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, sentiti i Presidenti della Regione Campania e della Provincia di Avellino, da emanarsi entro il 15 luglio 2013, sono indicate le modalità di attuazione della bonifica e le risorse pubbliche assegnate».

3.8

I RELATORI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Fino al 31 dicembre 2013, i Comuni della regione Campania continuano ad avvalersi, per l'accertamento e la riscossione del tributo, delle società provinciali costituite ai sensi del comma 2 dell'articolo 11 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. Ai predetti soggetti è affidata, altresì, la gestione del tributo».

3.9

DE SIANO, RELATORE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire la regolare prosecuzione dell'attività dell'impianto termovalorizzatore di Acerra, la regione Campania è autorizzata a rinegoziare, anche mediante modifica della tipologia contrattuale, il rapporto negoziale in essere alla data del 14 febbraio 2012, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ? Dipartimento della protezione civile ed il soggetto aggiudicatario delle procedure di affidamento della gestione del predetto impianto. L'Agenzia Enea, a seguito della negoziazione, da concludere entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei successivi trenta giorni effettua una valutazione di congruità tecnico-economica delle previsioni contrattuali concordate».

3.10

DE SIANO, RELATORE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di assicurare l'attuazione, entro e non oltre il 31 dicembre 2013, delle iniziative necessarie alla definizione e alla chiusura del contenzioso instauratosi durante la gestione commissariale di cui all'articolo 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3849 del 19 febbraio 2010 e successive modificazioni, ivi compresa la facoltà di concludere accordi transattivi, nonché la realizzazione degli interventi in materia di bonifiche dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali della Regione Campania, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ? Dipartimento della protezione civile la "Gestione stralcio, articolo 9, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3849 del 19 febbraio 2010" per l'attuazione delle predette iniziative. Agli adempimenti previsti dalle disposizioni del presente comma si fa fronte a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri,».

3.11

DE SIANO, RELATORE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nelle more dell'entrata a regime del sistema di smaltimento dei rifiuti esistenti nella regione Campania, e comunque fino alla data del 31 dicembre 2015, è autorizzato lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento e/o recupero di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, a prescindere dalla natura degli stessi».

3.12

DE SIANO, RELATORE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le unità di personale dei Consorzi di Bacino della Regione Campania di cui alla legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10, già dipendenti alla data del 31 dicembre 2008 e in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, eventualmente in eccedenza per ragioni funzionali o finanziarie, ovvero all'esito di processi di riorganizzazione, possono essere impiegate nei servizi comunali di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 14, comma 27, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, mediante passaggio di cantiere alle imprese affidatarie dei predetti servizi, ovvero essere ricollocate, nei limiti delle

disponibilità in organico, anche in deroga al regime delle assunzioni a tempo determinato previsto dalla disciplina vigente in materia, mediante reclutamento presso i Comuni che svolgono il servizio di gestione dei rifiuti in forma diretta, sino alla completa attuazione delle normative in materia di ciclo di gestione rifiuti, dando priorità al personale assunto alla data del 31 dicembre 2001. Fino alla completa attuazione delle nuove disposizioni regionali e comunque non oltre il 31 dicembre 2013 continua ad essere applicata la vigente normativa transitoria».

3.13

[DE SIANO](#), RELATORE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In attuazione dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni, il contributo ambientale di cui all'articolo 28 della legge regionale della Campania 28 marzo 2007, n. 4 e successive modificazioni e integrazioni, è incluso nelle voci di calcolo dei costi di gestione degli impianti che concorrono alla determinazione della tariffa relativa all'erogazione del servizio all'interno del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES»).

3.0.1

I RELATORI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

*(Disposizioni per far fronte all'emergenza ambientale
nella regione Puglia)*

1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, atteso il permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nell'ultimazione dei lavori necessari all'adeguamento alla vigente normativa di rango comunitario di alcuni impianti di depurazione delle acque presenti nel territorio della regione Puglia, fino al 31 dicembre 2013, continuano a produrre effetti le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2012 e quelle necessarie all'attuazione del medesimo decreto.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri richiamato al comma 1.

Art. 4

4.1

[MARGIOTTA](#)

Sopprimere l'articolo 4.

4.2

I RELATORI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In considerazione del permanere di gravi condizioni di emergenza connesse alla vulnerabilità sismica della "Galleria Pavoncelli", la gestione commissariale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2010, continua ad operare fino al 31 marzo 2014».

4.3

[MARGIOTTA](#), [FILIPPI](#), [CALEO](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [SONEGO](#), [RANUCCI](#), [PEZZOPANE](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MIRABELLI](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «connesse alla vulnerabilità sismica».

4.4

[LEZZI](#), [CIAMPOLILLO](#), [BERTOROTTA](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#),

[MARTELLI](#), [BLUNDO](#)

Al comma 1, dopo la parola: «effetti», inserire le seguenti: «, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della medesima ordinanza,».

4.5

[GIUSEPPE ESPOSITO](#), [DE SIANO](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «fino al 31 marzo 2014» con le seguenti: «fino al 30 novembre 2016».

4.6

[MARINELLO](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «fino al 31 marzo 2014» con le seguenti: «fino al 30 novembre 2016».

4.7

[MARGIOTTA](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «fino al 31 marzo 2014» con le seguenti: «fino al 31 luglio 2013».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «sei mesi antecedenti la scadenza di cui al comma 1» con le seguenti: «entro il 30 giugno 2013».

4.8

[CIOFFI](#), [CIAMPOLILLO](#), [SCIBONA](#), [BLUNDO](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «31 marzo 2014» con le seguenti: «30 settembre 2013».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un mese».

4.9

[DALLA ZUANNA](#), [DI BIAGIO](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Egli riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, periodicamente e almeno ogni sei mesi, sullo stato di avanzamento degli interventi di cui alla citata ordinanza nonché, in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziare».

4.10

[MARGIOTTA](#), [FILIPPI](#), [CALEO](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [SONEGO](#), [RANUCCI](#),
[PEZZOPANE](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MIRABELLI](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#),
[VACCARI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 invia al Parlamento e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine dell'incarico commissariale, un rapporto contenente la relazione delle attività svolte e la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale della Galleria Pavoncelli».

4.11

[MARGIOTTA](#), [FILIPPI](#), [CALEO](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [SONEGO](#), [RANUCCI](#),
[PEZZOPANE](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MIRABELLI](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#),
[VACCARI](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In caso di mancato accordo la gestione della Galleria Pavoncelli è attribuita al Ministero delle infrastrutture a decorrere dalla scadenza di cui al comma 1».

Art. 5

5.1

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «2», nel secondo periodo, sostituire le parole da: «ordinanze di protezione civile richiamate all'articolo 3» fino alla fine del periodo con le seguenti: «ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2007, n. 3623 e 19 gennaio 2010, n. 3840, 5 ottobre 2010, n. 3900, e 11 ottobre 2010, n. 3901, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 246 del 22 ottobre 2007, n. 21 del 27 gennaio 2010 e n. 243 del 16 ottobre 2010, ad eccezione di quelle relative al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

Conseguentemente, nel comma 1, sopprimere la lettera c).

5.2

[ARRIGONI](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#)

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

«1) il quarto, quinto e sesto periodo del comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (come sostituito dall'articolo 5 del decreto-legge n. 43 del 2013), sono soppressi;

2) dopo il comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (come sostituito dall'articolo 5 del decreto-legge n. 43 del 2013), sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziare ai sensi della vigente legislazione, il Commissario Unico esercita poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere essenziali e connesse di cui agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, alla partecipazione degli Stati e degli Enti iscritti o al regolare svolgimento dell'Evento.

2-ter. Ove necessario, il Commissario può provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza, nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei Ministri sentito il Presidente della Regione Lombardia. Tali ordinanze così come i provvedimenti Commissariali sono immediatamente efficaci. Le ordinanze devono essere pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.";

3) il comma 2-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (come sostituito dall'articolo 5 del decreto legge n. 43 del 2013), è rinumerato "2-quater" e le parole: "delle deroghe e dei poteri di cui al comma 2 del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "delle deroghe e dei poteri di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter del presente articolo";

4) il comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (come sostituito dall'articolo 5 del decreto legge n. 43 del 2013), è rinumerato "2-quinquies"».

5.3

[ALBERTINI](#), [DALLA ZUANNA](#), [MAURIZIO ROSSI](#), [DLBIAGIO](#)

Al comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modifiche:

«1) il quarto, quinto e sesto periodo del comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (come sostituito dall'articolo 5 del decreto-legge n. 43 del 2013), sono soppressi;

2) dopo il comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (come sostituito dall'articolo 5 del decreto legge n. 43 del 2013), sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziare ai sensi della vigente legislazione, il Commissario Unico esercita poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere essenziali e connesse di cui agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, alla partecipazione degli Stati e degli Enti iscritti o al regolare svolgimento dell'Evento.

2-ter. Ove necessario, il Commissario può provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza, nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei Ministri sentito il Presidente della Regione Lombardia. Tali ordinanze così come i provvedimenti Commissariati sono immediatamente efficaci. Le ordinanze devono essere pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.";

3) il comma 2-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (come sostituito dall'articolo 5 del decreto legge n. 43 del 2013), è rinumerato "2-quater" e le parole: "delle deroghe e dei poteri di cui al comma 2 del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "delle deroghe e dei poteri di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter del presente articolo";

4) il comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (come sostituito dall'articolo 5 del decreto legge n. 43 del 2013), è rinumerato "2-quinquies"».

5.4

[GIBIINO](#), [PAOLO ROMANI](#), [BRUNI](#)

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

«1) il quarto, quinto e sesto periodo del comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (come sostituito dall'articolo 5 del decreto legge n. 43 del 2013), sono soppressi;

2) dopo il comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (come sostituito dall'articolo 5 del decreto legge n. 43 del 2013), sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziare ai sensi della vigente legislazione, il Commissario Unico esercita poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere essenziali e connesse di cui agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, alla partecipazione degli Stati e degli Enti iscritti o al regolare svolgimento dell'Evento.

2-ter. Ove necessario, il Commissario può provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza, nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei Ministri sentito il Presidente della Regione Lombardia. Tali ordinanze così come i provvedimenti Commissariali sono immediatamente efficaci. Le ordinanze devono essere pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.";

3) il comma 2-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (come sostituito dall'articolo 5 del decreto legge n. 43 del 2013), è rinumerato "2-quater" e le parole: "delle deroghe e dei poteri di cui al comma 2 del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "delle deroghe e dei poteri di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter del presente articolo";

4) il comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (come sostituito dall'articolo 5 del decreto legge n. 43 del 2013), è rinumerato "2-quinqies"».

5.5

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#)

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

a) al capoverso 2) sopprimere il quarto, il quinto e il sesto periodo e aggiungere i seguenti capoversi:

«2.1. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziare ai sensi della vigente legislazione, il Commissario Unico esercita poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere essenziali e connesse di cui agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, alla partecipazione degli Stati e degli Enti iscritti o al regolare svolgimento dell'Evento.

2.2. Ove necessario, il Commissario può provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza, nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei Ministri sentito il Presidente della Regione Lombardia. Tali ordinanze così come i provvedimenti Commissariali sono immediatamente efficaci. Le ordinanze devono essere pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

b) Al capoverso 2-bis sostituire le parole: "delle deroghe e dei poteri di cui al comma 2 del presente articolo" con le seguenti: "delle deroghe e dei poteri di cui ai commi 2, 2.1 e 2.2 del presente articolo"»;

5.6

[MIRABELLI](#), [FILIPPI](#), [CALEO](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#), [SONEGO](#), [PEZZOPANE](#), [RANUCCI](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#), [DE BIASI](#), [MUCCHETTI](#), [PIZZETTI](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, sopprimere le parole da: «Nel rispetto dei principi generali» fino a: «nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana».

Consequentemente, al medesimo comma 1:

a) dopo il capoverso 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-0.bis. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziare ai sensi della vigente legislazione, il Commissario Unico esercita poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi

alla realizzazione delle opere essenziali e connesse di cui agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, alla partecipazione degli Stati e degli Enti iscritti o al regolare svolgimento dell'Evento.

2-1.bis. Ove necessario, il Commissario può provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza, nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei Ministri sentito il Presidente della Regione Lombardia. Tali ordinanze, così come i provvedimenti Commissariali, sono immediatamente efficaci. Le ordinanze devono essere pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.";

b) al capoverso 2-bis, sostituire le parole: "delle deroghe e dei poteri di cui al comma 2 del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "delle deroghe e dei poteri di cui ai commi 2, 2-0.bis e 2-1.bis del presente articolo»;

5.7

[FILIPPI](#), [RANUCCI](#), [CALEO](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «Il Commissario unico delegato del Governo per Expo 2015, con cadenza trimestrale, nonché al termine dell'incarico commissariale, invia al Parlamento e ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, una relazione sulle attività svolte, anche per il superamento delle criticità emerse, sullo stato di attuazione delle opere, nonché la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale di Expo Milano 2015».

5.8

[FILIPPI](#), [RANUCCI](#), [CALEO](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le ordinanze del Commissario unico delegato del Governo per Expo 2015, sono altresì pubblicate, in evidenza, nella prima pagina del sito internet di Expo 2015».

5.9

[RANUCCI](#), [FILIPPI](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2.0-bis. Al fine di assicurare l'efficace espletamento delle attività del Commissario unico di cui al comma 2, è istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro il 30 giugno 2013, un Comitato, composto da tre soggetti di alta e riconosciuta esperienza istituzionale e competenza professionale, con compiti di sorveglianza in relazione al corretto utilizzo delle deroghe e dei poteri di cui al comma 2.

2.01-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 2.0-bis, determinati nel limite massimo di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.10

[MIRABELLI](#), [FILIPPI](#), [CALEO](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#), [SONEGO](#), [PEZZOPANE](#), [RANUCCI](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#), [DE BIASI](#), [MUCCHETTI](#), [PIZZETTI](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Uno dei delegati può essere scelto anche nel ruolo dei Prefetti».

5.11

I RELATORI

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sostituire le parole: «si adopera» con le seguenti: «esercita tutte le attività necessarie».

5.12

[MIRABELLI](#), [FILIPPI](#), [CALEO](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#), [SONEGO](#), [PEZZOPANE](#), [RANUCCI](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#), [DE BIASI](#), [MUCCHETTI](#), [PIZZETTI](#)

Al comma 1, lettera c), dopo il primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «In attesa dell'attuazione

dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le opere in corso di realizzazione e da realizzare da parte di Expo 2015 S.p.A., che riguardano recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali e ferroviari nonché piazzali, è consentito l'utilizzo delle materie prime secondarie, di cui al punto 7.1.4 dell'allegato 1, Suballegato 1, del decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998, anche derivanti da impianti autorizzati con procedura semplificata, ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

5.13

[CIOFEI](#), [SCIBONA](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sopprimere le parole da: «, anche per i contratti sopra la soglia» fino alla fine del periodo.

5.14

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#), [DAVICO](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «Tali disposizioni» con le seguenti: «Le disposizioni di cui alla presente lettera c),».

5.15

[ALBERTINI](#), [DALLA ZUANNA](#), [MAURIZIO ROSSI](#), [DI BIAGIO](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «Tali disposizioni» con le seguenti: «Le disposizioni di cui alla presente lettera c),».

5.16

[MIRABELLI](#), [FILIPPI](#), [CALEO](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#), [SONEGO](#), [PEZZOPANE](#), [RANUCCI](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#), [DE BIASI](#), [MUCCHETTI](#), [PIZZETTI](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «Tali disposizioni» con le seguenti: «Le disposizioni di cui alla presente lettera c),».

5.17

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#)

Al comma 1, lettera c), ultimo periodo, sostituire le parole: «Tali disposizioni» con le seguenti: «Le disposizioni di cui alla presente lettera c),».

5.18

[GIBIINO](#), [PAOLO ROMANI](#), [BRUNI](#)

Al comma 1, lettera c), terzo periodo, sostituire le parole: «Tali disposizioni» con le seguenti: «Le disposizioni di cui alla presente lettera c),».

5.19

[CIOFEI](#), [SCIBONA](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Al comma 1, lettera c), nel terzo periodo, sopprimere i numeri: «1) e 6)».

5.20

[GIBIINO](#), [PAOLO ROMANI](#), [BRUNI](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire il punto 1 con il seguente:

«1. Interconnessione Nord Sud tra la SS 11 a Cascina Merlata e l'Autostrada A4 Milano Torino».

5.21

[MIRABELLI](#), [FILIPPI](#), [CALEO](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#), [SONEGO](#), [PEZZOPANE](#), [RANUCCI](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#), [DE BIASI](#), [MUCCHETTI](#), [PIZZETTI](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire il punto 1 con il seguente:

«1. Interconnessione Nord Sud tra la SS 11 a Cascina Merlata e l'Autostrada A4 Milano ? Torino».

5.22

[DAVICO](#), [CROSIO](#), [ARRIGONI](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire il punto 1 con il seguente:

«1. Interconnessione Nord Sud tra la SS11 a Cascina Merlata e l'Autostrada A4 Milano-Torino».

5.23

[ALBERTINI](#), [DALLA ZUANNA](#), [MAURIZIO ROSSI](#), [DLBIAGIO](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire il punto 1 con il seguente:

«1. Interconnessione Nord Sud tra la SS11 a Cascina Merlata e l'Autostrada A4 Milano-Torino».

5.24

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire il punto 1 con il seguente:

«1. Interconnessione Nord Sud tra la SS11 a Cascina Merlata e l'Autostrada A4 Milano-Torino».

5.25

[MARTELLI](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MORONESE](#)

Al comma 1, lettera c), nel terzo periodo, sopprimere il numero 2.

5.26

[BONERISCO](#)

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:

«6-bis) AV/AC Brescia-Verona».

5.27

[LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#)

Al comma 1, lettera d), secondo periodo, sostituire le parole: «è in ogni caso» con le seguenti: «deve essere in ogni caso».

5.28

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#)

Al comma 1, lettera g), secondo periodo, dopo la parola: «CIPE», inserire le seguenti: «e presso le competenti Commissioni parlamentari».

5.29

[MIRABELLI](#), [FILIPPI](#), [CALEO](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#), [SONEGO](#),
[PEZZOPANE](#), [RANUCCI](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#),
[DE BIASI](#), [MUCCHETTI](#), [PIZZETTI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le spese poste in essere dal Comune di Milano, dalla Provincia di Milano e dalla Regione Lombardia, secondo le rispettive competenze, per la realizzazione degli interventi necessari alla realizzazione dell'EXPO Milano 2015, come indicati negli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria posti in essere dai suddetti enti entro il 2015, non rilevano ai fini dei vincoli finanziari fissati dalle regole del patto di stabilità interno.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 265 milioni di euro per l'anno 2013, a 425 milioni di euro per l'anno 2014 e a 251 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 1-quater.

1-quater. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

1-quinquies. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 1-quater, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

1-*sexies*. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1-*quater*. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 1-*quater*, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 7-*quater*».

Allegato 1

(articolo 5, comma 1-*quater*)

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	100,0	150,0	100,0	100,0	150,0	100,0
Ministero dello sviluppo economico	20,0	45,0	20,0	20,0	45,0	20,0
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	10,0	15,0	5,0	10,0	15,0	5,0
Ministero della giustizia	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Ministero degli affari esteri	15,0	20,0	15,0	15,0	20,0	15,0
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	15,0	15,0	11,0	15,0	15,0	11,0
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	5,0	10,0	5,0	5,0	10,0	5,0
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	30,0	60,0	30,0	30,0	60,0	30,0
Ministero della difesa	40,0	70,0	40,0	40,0	70,0	40,0
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	2,0	5,0	2,0	2,0	5,0	2,0
Ministero per i beni e le attività culturali	5,0	5,0	3,0	5,0	5,0	3,0
Ministero della salute	8,0	15,0	5,0	8,0	15,0	5,0
Totale	265,0	425,0	251,0	265,0	425,0	251,0

5.30

DE PETRIS, CERVELLINI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti

«1-*bis*. Le spese poste in essere dal Comune di Milano, dalla Provincia di Milano e dalla Regione Lombardia, secondo le rispettive competenze, per la realizzazione degli interventi necessari alla realizzazione dell'EXPO Milano 2015, come indicati negli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria posti in essere dai suddetti enti entro il 2015, non rilevano ai fini dei vincoli finanziari fissati dalle regole del patto di stabilità interno.

1-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-*bis*, pari a 265 milioni nel 2013, 425 milioni nel 2014 e 251 milioni nel 2015 si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui al comma 1-*quater*.

1-*quater*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte per il triennio 2013-2015, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare

complessivo non inferiore a 265 milioni nel 2013, 425 milioni nel 2014 e 251 milioni nel 2015. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno del triennio 2013-2015, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

1-quinques. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno del triennio 2013-2015 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 1-*quater*, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 1-*quater* predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 1-*quater* non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 1-*quater*, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

5.31

[MIRABELLI](#), [FILIPPI](#), [CALEO](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#), [SONEGO](#), [PEZZOPANE](#), [RANUCCI](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#), [DE BIASI](#), [MUCCHETTI](#), [PIZZETTI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le spese poste in essere dal Comune di Milano, dalla Provincia di Milano e dalla Regione Lombardia, secondo le rispettive competenze, per la realizzazione degli interventi necessari alla realizzazione dell'EXPO Milano 2015, come indicati negli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013, non rilevano ai fini dei vincoli finanziari fissati dalle regole del patto di stabilità interno».

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 65 milioni di euro per l'anno 2013, a 225 milioni di euro per l'anno 2014 e a 51 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 1-*quater*.

1-quater. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

1-quinquies. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 1-*quater*, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

1-sexies. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1-*quater*. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 1-*quater*, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui

all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 7-*quater*.

Allegato N. 1

(articolo 5, comma 1-*quater*)

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministeri						
Ministero dell'economia e delle finanze	25,0	100,0	25,0	25,0	100,0	25,0
Ministero dello sviluppo economico	5,0	20,0	5,0	5,0	20,0	5,0
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	3,0	5,0	3,0	3,0	5,0	3,0
Ministero della giustizia	-	15,0	-	-	15,0	-
Ministero degli affari esteri	2,0	15,0	2,0	2,0	15,0	2,0
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	3,0	10,0	-	3,0	10,0	-
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	3,0	5,0	-	3,0	5,0	-
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	10,0	20,0	5,0	10,0	20,0	5,0
Ministero della difesa	10,0	30,0	10,0	10,0	30,0	10,0
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	1,0	1,0	-	1,0	1,0	-
Ministero per i beni e le attività culturali	1,0	1,0	-	1,0	1,0	-
Ministero della salute	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0	1,0
Totale	65,0	225,0	51,0	65,0	225,0	51,0

5.32

[MIRABELLI](#), [FILIPPI](#), [CALEO](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#), [SONEGO](#), [PEZZOPANE](#), [RANUCCI](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#), [DE BIASI](#), [MUCCHETTI](#), [PIZZETTI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le spese poste in essere nell'anno 2013 dal Comune di Milano, dalla Provincia di Milano e dalla Regione Lombardia, secondo le rispettive competenze, per la realizzazione degli interventi necessari alla realizzazione dell'EXPO Milano 2015, come indicati negli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria posti in essere dai suddetti enti entro il 31 dicembre 2013, non rilevano ai fini dei vincoli finanziari fissati dalle regole del patto di stabilità interno per l'anno 2013».

1-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 265 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante risparmi di spesa di cui al comma 1-*quater*.

1-*quater*. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

1-*quinquies*. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 1-*quater*, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

1-*sexies*. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1-*quater*. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi,

ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 1-*quater*, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 7-*quater*.

Allegato N. 1

*(articolo 5, comma 1-*quater*)*

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministeri						
Ministero dell'economia e delle finanze	100,0	-	-	100,0	-	-
Ministero dello sviluppo economico	20,0	-	-	20,0	-	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	10,0	-	-	10,0	-	-
Ministero della giustizia	15,0	-	-	15,0	-	-
Ministero degli affari esteri	15,0	-	-	15,0	-	-
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	15,0	-	-	15,0	-	-
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	5,0	-	-	5,0	-	-
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	30,0	-	-	30,0	-	-
Ministero della difesa	40,0	-	-	40,0	-	-
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	2,0	-	-	2,0	-	-
Ministero per i beni e le attività culturali	5,0	-	-	5,0	-	-
Ministero della salute	8,0	-	-	8,0	-	-
Totale	265,	-	-	265,0	-	-

5.33

[DE PETRIS, CERVellini](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Fino al 31 dicembre 2015, le disposizioni di cui ai commi 8 e 12 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano agli Enti locali coinvolti nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015 indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013, limitatamente alle spese connesse all'organizzazione del grande evento».

1-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-*bis*, pari a 5 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui al comma 1-*quater*.

1-*quater*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte per il triennio 2013-2015, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 5 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno del triennio 2013-2015, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

1-quinques. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno del triennio 2013-2015 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 1-*quater*, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 1-*quater* predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 1-*quater* non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 1-*quater*, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.

5.34

[MIRABELLI](#), [FILIPPI](#), [CALEO](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#), [SONEGO](#), [PEZZOPANE](#), [RANUCCI](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#), [DE BIASI](#), [MUCCHETTI](#), [PIZZETTI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Fino al 31 dicembre 2015, le disposizioni di cui ai commi 8 e 12 dell'articolo 6 della legge n. 122 del 2010, non si applicano agli enti locali coinvolti nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015 indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013, limitatamente alle spese connesse all'organizzazione del grande evento.

1-*ter*. In aggiunta a quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 15 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre 2013 e successivamente entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

1-*quater*. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 8, propone ogni anno, a decorrere dall'anno 2013, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma 8».

5.35

[ALBERTINI](#), [DALLA ZUANNA](#), [MAURIZIO ROSSI](#), [DLBIAGIO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Le spese poste in essere dal Comune di Milano, dalla Provincia di Milano e dalla Regione Lombardia, secondo le rispettive competenze, per la realizzazione degli interventi necessari alla realizzazione dell'EXPO Milano 2015, come indicati negli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013, non rilevano ai fini dei vincoli finanziari fissati dalle regole del patto di stabilità interno.

1-*ter*. Fino al 31 dicembre 2015, le disposizioni di cui ai commi 8 e 12 dell'articolo 6 della legge n. 122 del 2010, non si applicano agli enti locali coinvolti nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015 indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013,

limitatamente alle spese connesse all'organizzazione del grande evento».

5.36

[GIBIINO](#), [PAOLO ROMANI](#), [BRUNI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Fino al 31 dicembre 2015, le disposizioni di cui ai commi 8 e 12 dell'articolo 6 della legge n. 122 del 2010, non si applicano agli enti locali coinvolti nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015 indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013, limitatamente alle spese connesse all'organizzazione del grande evento».

5.37

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#), [DAVICO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Fino al 31 dicembre 2015, le disposizioni di cui ai commi 8 e 12 dell'articolo 6 della legge n. 122 del 2010, non si applicano agli enti locali coinvolti nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015 indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013, limitatamente alle spese connesse all'organizzazione del grande evento».

5.38

[GIBIINO](#), [PAOLO ROMANI](#), [BRUNI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le spese poste in essere dal Comune di Milano, dalla Provincia di Milano e dalla Regione Lombardia, secondo le rispettive competenze, per la realizzazione degli interventi necessari alla realizzazione dell'EXPO Milano 2015, come indicati negli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013, non rilevano ai fini dei vincoli finanziari fissati dalle regole del patto di stabilità interno».

5.39

[CROSIO](#), [DAVICO](#), [ARRIGONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le spese poste in essere dal Comune di Milano, dalla Provincia di Milano e dalla Regione Lombardia, secondo le rispettive competenze, per la realizzazione degli interventi necessari alla realizzazione dell'EXPO Milano 2015, come indicati negli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013, non rilevano ai fini dei vincoli finanziari fissati dalle regole del patto di stabilità interno».

5.40

I RELATORI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di garantire il perseguimento di adeguati livelli di sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, le disponibilità di risorse iscritte in bilancio per gli anni 2012 e 2013, destinate al contratto di programma di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - parte servizi, per la copertura della manutenzione ordinaria, residuali rispetto all'effettivo fabbisogno come indicato nel contratto stesso, possono essere utilizzate per la compensazione dei costi relativi alla manutenzione straordinaria da sostenere dalla stessa società negli anni 2012 e 2013, inclusi nel medesimo contratto.

1-ter. Per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale è autorizzata la spesa di 85 milioni di euro per l'anno 2015 e 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2024, da attribuirsi con delibera CIPE con priorità per la prosecuzione dei lavori relativi al Terzo Valico dei Giovi e per il quadruplicamento della linea Fortezza-Verona di accesso sud alla galleria di base del Brennero.

1-quater. All'onere derivante dal comma 1-ter si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per l'anno 2015 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

5.41

[GIBIINO, PAOLO ROMANI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di garantire il perseguimento di adeguati livelli di sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, le disponibilità di risorse iscritte in bilancio per gli anni 2012 e 2013, destinate al contratto di programma di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - parte servizi, per la copertura della manutenzione ordinaria, residuali rispetto all'effettivo fabbisogno come indicato nel contratto stesso, possono essere utilizzate per la compensazione dei costi relativi alla manutenzione straordinaria da sostenere dalla stessa società negli anni 2012 e 2013, inclusi nel medesimo contratto.

1-ter. Per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale è autorizzata la spesa di 85 milioni di euro per l'anno 2015 e 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2024, da attribuirsi con delibera CIPE con priorità per la prosecuzione dei lavori relativi al Terzo Valico dei Giovi e per il quadruplicamento della linea Fortezza-Verona di accesso sud alla galleria di base del Brennero.

1-quater. All'onere derivante dal comma 1-ter si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per l'anno 2015 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

5.42

I RELATORI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per fare fronte all'esigenza di assicurare la continuazione del servizio pubblico di trasporto marittimo, legata all'aumento del traffico passeggeri derivante dall'approssimarsi del periodo estivo ed al fine di garantire la continuità territoriale nell'area dello stretto di Messina, per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativi al trasporto marittimo veloce di passeggeri tra le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2013.

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis si provvede:

a) quanto a euro 2,5 milioni di euro, mediante parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per l'anno 2013, dall'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 238, della legge del 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "euro 8.620.000" sono sostituite con le seguenti: "euro 6.120.000";

b) quanto a euro 500.000 per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

5.43

[GIBIINO, PAOLO ROMANI, MANCUSO](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per fare fronte all'esigenza di assicurare la continuazione del servizio pubblico di trasporto marittimo, legata all'aumento del traffico passeggeri derivante dall'approssimarsi del periodo estivo ed al fine di garantire la continuità territoriale nell'area dello stretto di Messina, per la prosecuzione degli

interventi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativi al trasporto marittimo veloce di passeggeri tra le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2013.

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-*bis* si provvede:

a) quanto a 2,5 milioni di euro, mediante parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per l'anno 2013, dall'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 238, della legge del 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "euro 8.620.000" sono sostituite con le seguenti: "euro 6.120.000";

b) quanto a euro 500.000 per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

5.44

I RELATORI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Per consentire la immediata sottoscrizione delle convenzioni e dei contratti attuativi del Piano nazionale per le città e il tempestivo avvio dei relativi interventi, all'articolo 12, il comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è sostituito dal seguente: "6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nel limite di euro 10 milioni per l'anno 2012, di euro 24 milioni per l'anno 2013, di euro 120 milioni per l'anno 2014 e di euro 105 milioni per l'anno 2015, si provvede mediante utilizzo delle risorse previste alle lettere *a*) e *b*) del comma 5 che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, nonché, limitatamente all'anno 2015, per euro 35 milioni mediante utilizzo del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."».

5.45

I RELATORI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Al fine di superare lo stato di emergenza derivante dalla scadenza delle gestioni commissariali già operanti per la messa in sicurezza delle grandi dighe senza concessionario, all'articolo 55, comma 1-*ter*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "A tal fine la dotazione organica del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incrementata di un numero corrispondente di posti"».

5.46

I RELATORI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis.* Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in attuazione dell'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, si procede alla individuazione delle unità di personale trasferito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla definizione della tabella di

equiparazione del personale trasferito con quello appartenente al comparto Ministeri e all'Area I della dirigenza nonché alla individuazione delle spese funzionamento relative all'attività di vigilanza e controllo sui concessionari autostradali. Il personale trasferito, cui si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, mantiene la posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, ovvero delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa.

1-ter. Con il decreto di cui al comma 1-*bis* si provvede all'individuazione delle risorse derivanti dalle sub concessioni su sedime autostradale e, ove necessario, di quelle derivanti dal canone comunque corrisposto ad ANAS ai sensi dell'articolo 1, comma 1020, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ? anche mediante apposita rideterminazione della quota percentuale del predetto canone da corrispondere direttamente ad ANAS Spa da parte dei concessionari autostradali ? destinate agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, da iscrivere corrispondentemente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. *1-quater.* ANAS versa, entro il 30 giugno 2013, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la quota relativa al periodo 1° ottobre-31 dicembre 2012 al netto delle anticipazioni già effettuate, dei canoni afferenti alla competenza dell'anno 2012 concernenti le sub concessioni sul sedime autostradale previsti a carico dei concessionari autostradali. A decorrere dal 2013 i canoni di competenza relativi alle sub concessioni sul sedime autostradale previsti a carico dei concessionari autostradali sono versati al bilancio dello Stato con cadenza trimestrale, entro il mese successivo, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nella misura del 90 per cento del corrispondente periodo dell'anno precedente, salvo congruaggio da effettuarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo. Per il solo anno di competenza 2013 il termine di versamento delle prime due rate è fissato al 31 luglio 2013. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-quinquies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assume le situazioni debitorie e creditorie relative alle funzioni di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, nonché l'eventuale contenzioso, sorti a far data dal 1° ottobre 2012».

5.47

I RELATORI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al nono periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" sono aggiunte le seguenti: ", nonché alla Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali istituita con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"».

5.48

I RELATORI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Al comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al secondo periodo, dopo le parole: "alimentari e forestali", sono aggiunte le seguenti: "dalla Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i servizi operativi di tutela della sicurezza stradale"».

5.49

I RELATORI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disponibilità residue delle risorse iscritte in bilancio per l'anno 2012 destinate ai Contratti di servizio e di programma dell'ENAV S.p.A. di cui all'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, possono essere utilizzate per la compensazione dei costi sostenuti dall'ENAV nell'anno 2012, e previsti dai predetti contratti, per garantire la sicurezza degli impianti ed operativa di cui all'articolo 11-septies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248».

5.50

I RELATORI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio che accompagneranno l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera 57 del 2011, o che in tal senso saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dai rappresentanti degli enti locali interessati all'opera, finanziati con le risorse comunali, regionali e statali, nel limite di 50 milioni di euro, sono esclusi, per l'anno 2013, per l'anno 2014 e per l'anno 2015, dai limiti del Patto di Stabilità Interno degli enti interessati dalla cantierizzazione del suddetto progetto, per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato».

5.51

GIBIINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 16, comma decimo, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni, le parole: "alla Presidenza del Consiglio dei ministri" sono soppresse».

5.52

CROSIO, ARRIGONI, DAVICO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'immediato completamento della Pedemontana Lombarda, quale opera connessa allo svolgimento dell'evento Expo 2015, e tenuto conto delle mutate condizioni del mercato finanziario e della necessità di ripristinare l'equilibrio del Piano Economico Finanziario approvato con delibera CIPE n. 97 del 6 novembre 2009, le disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano alla Pedemontana Lombarda. All'onere derivante dal presente comma, pari a euro 24 milioni a decorrere dal 2015 e fino al 2045, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

5.0.1

ALBERTI CASELLATI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di oneri deducibili per erogazioni liberali a sostegno delle manifestazioni culturali)

1. Dopo l'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. ? (Oneri deducibili per erogazioni liberali a sostegno delle manifestazioni culturali). ? 1. Dal reddito complessivo delle persone fisiche e dal reddito delle imprese sono

integralmente deducibili le erogazioni liberali a favore di soggetti, compresi quelli di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *h*), che organizzano eventi culturali, artistici, musicali e turistici, ivi comprese le erogazioni per l'organizzazione di mostre e di esposizioni.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative della disposizione di cui al comma 1».

2. A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto.

3. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare.

4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

5. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento».

5.0.2

[PAOLO ROMANI](#), [GIBIINO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

*(Modifiche all'articolo 23, comma 5, del decreto legge
6 dicembre 2011, n. 201)*

1. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato fino al 31 dicembre 2013.

2. Sono fatti salvi i bandi di gara e gli avvisi pubblicati a far data dal 1° aprile 2013 dalle centrali uniche di committenza, di cui all'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ove già costituite.

3. Sono altresì fatti salvi gli eventuali bandi e gli avvisi pubblicati dai comuni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a far data dal 1° aprile 2013 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge».

5.0.4

[MARGIOTTA](#), [RANUCCI](#)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato fino al 31 dicembre 2013. Sono fatti salvi i bandi di gara e gli avvisi pubblicati a far data dal 1° aprile 2013 dalle centrali uniche di committenza, di cui all'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ove già

costituite. Sono altresì fatti salvi gli eventuali bandi e gli avvisi pubblicati dai comuni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a far data dal 1º aprile 2013 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge».

5.0.3

[CANTINI](#)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. Nel rispetto del patto di stabilità interno, le limitazioni di acquisto di immobili a titolo oneroso di cui all'articolo 12 comma 1-ter del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applicano alle procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

5.0.5

[RANUCCI](#), [MARGIOTTA](#)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. I termini di cui all'articolo 357, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono prorogati fino al 30 giugno 2014».

5.0.6

[PAOLO ROMANI](#), [GIBIINO](#)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

«1. I termini di cui all'articolo 357, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono prorogati fino al 30 giugno 2014»

Art. 6

6.1.

[BERNINI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Parimenti il decorso dei termini processuali comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, la cui sospensione è già stata prorogata sino al 30 giugno 2013 con l'articolo 11, comma 13-quater, del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, continua ad essere sospeso sino al 31 dicembre 2013 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione».

6.2.

[VACCARI](#), [RITA GHEDINI](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 13 è inserito il seguente:

"13-bis. L'agevolazione, nella forma del contributo in conto capitale, ai sensi del comma 13, è estesa anche alle imprese individuali senza dipendenti"».

6.3

[GIBIINO](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, dopo il comma 13 è inserito il

seguinte:

"13-bis. L'agevolazione, nella forma del contributo in conto capitale, ai sensi del comma precedente, è estesa anche alle imprese individuali senza dipendenti"».

6.4.

[RITA GHEDINI](#)

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Ai soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, n. 9) del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, in caso di sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, non si applicano sanzioni ed interessi, che sono posti a carico del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, nel limite di 50 milioni di euro annui.

5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono definiti le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui al comma 5-bis.

5-quater. Ai fini di cui al comma 5-bis, è istituito un Tavolo tecnico cui partecipano il ministro dell'economia e delle finanze e rappresentanti dell'Associazione bancaria italiana per la soluzione delle problematiche relative alle rate dei mutui e dei finanziamenti oggetto di sospensione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, n. 9) del citato decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.

5-quinquies. Il Fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è incrementato di 50 milioni di euro, a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 5-sexies.

5-sexies. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

5-septies. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 5-sexies, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

5-octies. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 5-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 5-sexies».

Allegato n. 1

(articolo 6, comma 5-sexies)

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministeri						
Ministero dell'economia e delle finanze	25,0			25,0		
Ministero dello sviluppo economico	5,0			5,0		

Ministero del lavoro e delle politiche sociali	3,0	3,0
Ministero della giustizia	-	-
Ministero degli affari esteri	2,0	-2,0
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	-	-
Ministero dell'interno	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	-	-
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	5,0	5,0
Ministero della difesa	10,0	-
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	-	-
Ministero per i beni e le attività culturali	-	-
Ministero della salute	-	-
Totale	50,0	50,0

6.5

[GIOVANARDI](#), [VACCARI](#)

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. Per i Comuni colpiti dal sisma del maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il termine del 30 giugno 2013 di cui ai commi 1 e 2 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogato al 30 giugno 2014.

5-ter. Ai maggiori oneri di cui al precedente comma, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 5-quater.

5-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

5-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

6.6

[BERTUZZI](#), [PIGNEDOLI](#)

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. All'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, le parole: "31 maggio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".

5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, valutati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013-2015, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 5-quater.

5-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

6.7

[BERTUZZI](#), [PIGNEDOLI](#)

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. All'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, le parole: "31 maggio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, valutati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 5-quater.

5-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014».

6.8

[GIOVANARDI](#), [VACCARI](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. All'articolo 11, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014";

b) al comma 2 le parole: "entro il 30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2014".

5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 5-quater.

5-quater. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera b), le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera c), le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera d), le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera e), le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento"».

6.9

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. All'articolo 5-bis, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "all'articolo 10, comma 7, lettere a), b) e c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252", sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 84, commi 4 e 4-bis, 91, commi 5 e 6 e 93 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni.";

b) al comma 4, le parole: "dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252" sono sostituite dalle seguenti: "dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni".

5-ter. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 84, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4.1. In ogni caso, dagli accertamenti comunque disposti dal Prefetto, sia sulla scorta di quanto previsto dalle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 4, nonché dall'estensione degli accertamenti di cui all'articolo 91, commi 5 e 6, del presente decreto, ai fini della comunicazione antimafia interdittiva, dovrà risultare il concorso di elementi concreti, univoci e rilevanti che assumono valenza tale da determinare un'alterazione delle relazioni industriali, della formazione e del funzionamento degli organi di amministrazione o dell'attività del titolare della ditta individuale atta a compromettere il normale e buon andamento dell'esercizio dell'impresa per il difetto di legalità e di correttezza nelle relazioni imprenditoriali e commerciali, nonché nelle situazioni di concorrenza e mercato."»;

b) all'articolo 91, comma 5, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "con provvedimento da emanarsi e comunicarsi entro quarantacinque giorni dalla presentazione della documentata richiesta dell'interessato, pena la decadenza della preesistente informazione antimafia interdittiva."».

6.10

[VACCARI](#)

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. La sospensione di cui all'articolo 8, comma 1, numero 9) del decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni dalla legge n. 122 del 2012, è prorogata di 12 mesi.

5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 5-quater.

5-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 50 milioni di euro per l'anno 2013».

6.11

[BULGARELLI](#), [GAMBARO](#), [MUSSINI](#), [MONTEVECCHI](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di consentire la ripresa delle attività economiche colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, sono esonerate dall'applicazione degli studi di settore, fino al 31 dicembre 2017, le imprese, i professionisti e le attività commerciali, registrate prima del 20 maggio 2012, ricadenti nei Comuni terremotati».

6.12

[GIBIINO](#), [PAOLO ROMANI](#), [BRUNI](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi"».

6.13

[DAVICO](#), [CROSIO](#), [ARRIGONI](#), [CONSIGLIO](#)

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 9 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi"».

6.14

[CROSIO](#), [DAVICO](#), [ARRIGONI](#)

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 8 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al primo periodo, le parole: "per le annualità 2012 e 2013" sono sostituite dalle seguenti: "per le annualità 2012, 2013 e 2014"; al terzo periodo, dopo le parole: "unioni di comuni" sono inserite le seguenti: "e dai consorzi" e le parole: "le unioni medesime" sono sostituite dalle seguenti: "le unioni e i consorzi medesimi "; all'ultimo periodo, dopo la parola: "unioni" ovunque ricorra sono inserite le seguenti: "o consorzi"».

6.15

[GIBIINO](#), [PAOLO ROMANI](#), [BRUNI](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 8 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al terzo periodo, dopo le parole: "dalle unioni di comuni" sono aggiunte le seguenti: "o, ove non costituite, dai Comuni o loro consorzi,"».

6.16

[GIBIINO](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono aggiunti i seguenti commi:

"1-quater. I Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, conseguono per gli anni 2013 e 2014 l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario in termini di competenza mista pari a zero.

1-quinquies. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189"».

6.17

[GIBIINO](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Dopo il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012 n. 122 è inserito il seguente periodo: "Sulle contabilità speciali confluiscono inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo"».

6.18

[GIOVANARDI](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 5-bis del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Nel caso in cui il Prefetto abbia rigettato l'istanza di iscrizione per aver accertato la sussistenza delle situazioni di cui al comma 3, l'impresa interessata può riproporre domanda quando siano intervenute modificazioni dell'assetto societario e/o gestionale dirette ad eliminare le predette situazioni"».

6.19

[VACCARI](#), [BROGLIA](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012 n. 122, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 30 settembre 2012 accedono agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014. L'accesso agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012 per gli impianti di cui al periodo precedente avrà luogo anche nel caso in cui per essi siano state richieste e autorizzate varianti, anche sostanziali,

in periodo successivo al 30 settembre 2012. Agli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 30 settembre 2012, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014, si applicano altresì, anche nell'ipotesi in cui siano stati oggetto delle varianti di cui al periodo precedente, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 364, della legge 24 dicembre 2012, n. 228"».

6.20

GIOVANARDI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 11, comma 7-bis, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sostituire le parole: "30 giugno 2013", con le seguenti: "30 giugno 2014"».

Consequentemente, all'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 7, secondo periodo del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

6.0.1

DLBIAGIO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Terremoto Abruzzo)

All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Per la determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario i comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009, di cui al decreto del commissario delegato del 16 aprile 2009 e del decreto del 27 luglio 2009, escludono dalla base di calcolo le spese correnti sostenute nel 2009 per fronteggiare tale calamità naturale. Alla compensazione degli effetti finanziari si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

6.0.2

DLBIAGIO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure per interventi terremoti Basilicata e Molise)

All'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 8-ter è aggiunto il seguente:

«8-quater. Per il 2013 nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse destinate alla ricostruzione relativa ai terremoti di Basilicata e Molise e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, nei limiti complessivi delle, per un importo non superiore a 80 milioni di euro. Alla compensazione degli effetti finanziari si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

6.0.3

GIBIINO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Delocalizzazioni)

1. Il comma 13-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, è sostituito dal seguente:

"13-bis. In sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale, agricola, zootecnica

o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i comuni possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile, nel rispetto della norma di tutela ambientale, culturale e paesaggistica"».

6.0.4

[GIOVANARDI](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Delocalizzazioni)

1. Il comma 13-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è sostituito dal seguente:

"13-bis. In sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale, agricola, zootecnica o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i comuni possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile, nel rispetto della normativa di tutela ambientale, culturale e paesaggistica"».

6.0.5

[DLBIAGIO](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Delocalizzazioni)

1. Il comma 13-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012 n. 122, è sostituito dal seguente:

"13-bis. In sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale, agricola, zootecnica o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i comuni possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento, della superficie utile, nel rispetto della norma di tutela ambientale, culturale e paesaggistica"».

6.0.79

[BULGARELLI](#), [GAMBARO](#), [MUSSINI](#), [MONTEVECCHI](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Incrementi di superfici in sede di ricostruzione)

1. Il comma 13-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è sostituito dal seguente:

"13-bis. In sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale, agricola, zootecnica o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i comuni possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile, nel rispetto della normativa di tutela ambientale, culturale e paesaggistica"».

6.0.80

[LUIGIMARINO](#), [DALLA ZUANNA](#), [MAURIZIO ROSSI](#), [DLBIAGIO](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Incrementi di superfici in sede di ricostruzione)

1. Il comma 13-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è sostituito dal seguente:

"13-bis. In sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale, agricola, zootecnica o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i comuni possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile, nel rispetto della normativa di tutela ambientale, culturale e paesaggistica"».

6.0.81

[VACCARI](#), [CALEO](#), [FILIPPI](#), [BERTUZZI](#), [BROGLIA](#), [COLLINA](#), [RITA GHEDINI](#), [GUERRA](#), [LO](#)

[GIUDICE](#), [MIGLIAVACCA](#), [PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#), [PUGLISI](#), [SANGALLI](#), [GIOVANARDI](#)

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Incrementi di superfici in sede di ricostruzione)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, il comma 13-bis è sostituito dal seguente:

"13-bis. In sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale, agricola, zootecnica o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i comuni possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile, nel rispetto della normativa di tutela ambientale, culturale e paesaggistica"».

6.0.82

[CROSIO](#), [DAVICO](#), [ARRIGONI](#)

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Incrementi di superfici in sede di ricostruzione)

1. Il comma 13-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è sostituito dal seguente:

"13-bis. In sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale, agricola, zootecnica o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i comuni possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile, nel rispetto della normativa di tutela ambientale, culturale e paesaggistica"».

6.0.6

[BULGARELLI](#), [GAMBARO](#), [MUSSINI](#), [MONTEVECCHI](#)

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

*(Contributo straordinario per il servizio di smaltimento
dei rifiuti solidi urbani)*

1. È assegnato al Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, un contributo straordinario di 15 milioni di euro, per l'esercizio 2013, al fine di garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei Comuni della Regione danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012 e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale. Tale contributo è assegnato ad incremento del fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, può delegare la gestione del contributo straordinario ai soggetti cui la Regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha attribuito le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.

3. Per l'anno 2013, all'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15,6 per cento";

alla lettera b) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "14,6 per cento";

alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,6 per cento";

alla lettera *d*) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12 per cento";
alla lettera *e*) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11 per cento".

6.0.7

[VACCARI](#), [CALEO](#), [FILIPPI](#), [BERTUZZI](#), [BROGLIA](#), [COLLINA](#), [RITA GHEDINI](#), [GUERRA](#), [LO GIUDICE](#), [MIGLIAVACCA](#), [PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#), [PUGLISI](#), [SANGALLI](#), [DE PETRIS](#), [GIOVANARDI](#), [CERVELLINI](#)

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

*(Contributo straordinario per il servizio di smaltimento
dei rifiuti solidi urbani)*

1. È assegnato al Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, un contributo straordinario di 15 milioni di euro per l'esercizio 2013, al fine di garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei Comuni della Regione danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012 e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale. Tale contributo è assegnato ad incremento del fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, può delegare la gestione del contributo straordinario ai soggetti cui la Regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 186-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha attribuito le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2013 si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

4. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

5. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 4.

Allegato 1

(articolo 6-bis, comma 3)

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	10,0			10,0		
Ministero dello sviluppo economico	-			-		
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	-			-		
Ministero della giustizia	-			-		
Ministero degli affari esteri	-			-		
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	-			-		
Ministero dell'interno	-			-		
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	-			-		
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	-			-		
Ministero della difesa	5,0			5,0		
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	-			-		
Ministero per i beni e le attività culturali	-			-		
Ministero della salute	-			-		
Totale	15,0			15,0		

6.0.8

[GIOVANARDI](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Contributo straordinario per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani)

1. È assegnato al Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, un contributo straordinario di 15 milioni di euro, per l'esercizio 2013, al fine di garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei Comuni della Regione danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012 e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale. Tale contributo è assegnato ad incremento del fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2012, n. 122. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, può delegare la gestione del contributo straordinario ai soggetti cui la Regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha attribuito le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono

ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

6.0.9

GIBINO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Contributo straordinario per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani)

1. È assegnato al Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, un contributo straordinario di 15 milioni di euro, per l'esercizio 2013, al fine di garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei Comuni della Regione danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012 e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale. Tale contributo è assegnato ad incremento del fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, può delegare la gestione del contributo straordinario ai soggetti cui la Regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha attribuito le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle modifiche proposte pari a euro 15 milioni per il 2013, si fa fronte con l'aumento delle aliquote di cui all'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, da stabilirsi con decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze».

6.0.10

DLBIAGIO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Contributo straordinario per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani)

1. È assegnato al Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, un contributo straordinario di 15 milioni di euro, per l'esercizio 2013, al fine di

garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei Comuni della Regione danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012 e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale. Tale contributo è assegnato ad incremento del fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, può delegare la gestione del contributo straordinario ai soggetti cui la Regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha attribuito le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle modifiche proposte pari a euro 15 milioni per il 2013, si fa fronte con l'aumento delle aliquote di cui all'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n.2, da stabilirsi con decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze».

6.0.11

[CROSIO](#), [DAVICO](#), [ARRIGONI](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

*(Contributo straordinario per il servizio di smaltimento
dei rifiuti solidi urbani)*

1. È assegnato al Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, un contributo straordinario di 15 milioni di euro, per l'esercizio 2013, al fine di garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei Comuni della Regione danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012 e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale. Tale contributo è assegnato ad incremento del fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, può delegare la gestione del contributo straordinario ai soggetti cui la Regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha attribuito le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

6.0.12

[VACCARI](#), [CALEO](#), [FILIPPI](#), [BERTUZZI](#), [BROGLIA](#), [COLLINA](#), [RITA GHEDINI](#), [GUERRA](#), [LO GIUDICE](#), [MIGLIAVACCA](#), [PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#), [PUGLISI](#), [SANGALLI](#), [DE PETRIS](#), [GIOVANARDI](#), [CERVELLINI](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ulteriori risorse nelle contabilità speciali)

1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Sulle contabilità speciali confluiscono inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015 si

provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

4. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

5. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 4.

Allegato 1

(articolo 6-bis, comma 3)

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Ministero dello sviluppo economico	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Ministero della giustizia	-	-	-	-	-	-
Ministero degli affari esteri	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	-	-	-	-	-	-
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Ministero della difesa	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	-	-	-	-	-	-
Ministero per i beni e le attività culturali	-	-	-	-	-	-
Ministero della salute	-	-	-	-	-	-
Totale	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0

6.0.13

[BULGARELLI](#), [GAMBARO](#), [MUSSINI](#), [MONTEVECCHI](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ulteriori risorse nelle contabilità speciali)

1. Dopo il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è inserito il seguente periodo: "Sulle

contabilità speciali confluiscono inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo»).

6.0.14

[GIOVANARDI](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ulteriori risorse nelle contabilità speciali)

1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Sulle contabilità speciali confluiscono inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo".».

6.0.15

[LUIGI MARINO](#), [DALLA ZUANNA](#), [MAURIZIO ROSSI](#), [DLBIAGIO](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ulteriori risorse nelle contabilità speciali)

1. Dopo il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è inserito il seguente periodo: "Sulle contabilità speciali confluiscono inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo".».

6.0.16

[CROSIO](#), [DAVICO](#), [ARRIGONI](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ulteriori risorse nelle contabilità speciali)

1. Dopo il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è inserito il seguente periodo: "Sulle contabilità speciali confluiscono inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo".».

6.0.17

[GIOVANARDI](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Proroga termine della verifica di sicurezza)

1. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi".».

6.0.18

[LUIGI MARINO](#), [DALLA ZUANNA](#), [MAURIZIO ROSSI](#), [DLBIAGIO](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Proroga termine della verifica di sicurezza)

1. Nell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi".».

6.0.19

[CROSIO](#), [DAVICO](#), [ARRIGONI](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Proroga termine della verifica di sicurezza)

1. Nell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi"».

6.0.20

[BULGARELLI](#), [GAMBARO](#), [MUSSINI](#), [MONTEVECCHI](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Proroga termine della verifica di sicurezza)

1. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi"».

6.0.21

[VACCARI](#), [CALEO](#), [FILIPPI](#), [BERTUZZI](#), [BROGLIA](#), [COLLINA](#), [RITA GHEDINI](#), [GUERRA](#), [LO GIUDICE](#), [MIGLIAVACCA](#), [PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#), [PUGLISI](#), [SANGALLI](#), [DE PETRIS](#), [GIOVANARDI](#), [CERVELLINI](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Proroga termine delle verifiche di sicurezza)

1. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi"».

6.0.22

[BULGARELLI](#), [GAMBARO](#), [MUSSINI](#), [MONTEVECCHI](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Soddisfazione della verifica di sicurezza)

1. Al primo periodo del comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo le parole "comma 8" sono inserite le seguenti: "nelle aree in cui l'intensità macrosismica, così come rilevata dal Dipartimento della Protezione Civile, abbia raggiunto intensità MCS pari a 6, ovvero"».

6.0.23

[LUIGI MARINO](#), [MAURIZIO ROSSI](#), [DALLA ZUANNA](#), [DI BIAGIO](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Soddisfazione della verifica di sicurezza)

1. Nel primo periodo del comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "comma 8" sono inserite le seguenti: "nelle aree in cui l'intensità macrosismica, così come rilevata dal Dipartimento della Protezione Civile, abbia raggiunto intensità MCS pari a 6, ovvero"».

6.0.24

[GIOVANARDI](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Soddisfazione della verifica di sicurezza)

1. All'articolo 3, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo le parole "comma 8" sono inserite le

seguenti: "nelle aree in cui l'intensità macrosismica, così come rilevata dal Dipartimento della Protezione Civile, abbia raggiunto intensità MCS pari a 6, ovvero".».

6.0.25

[CROSIO](#), [DAVICO](#), [ARRIGONI](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Soddisfazione della verifica di sicurezza)

1. Nel primo periodo del comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo le parole "comma 8" sono inserite le seguenti: "nelle aree in cui l'intensità macrosismica, così come rilevata dal Dipartimento della Protezione Civile, abbia raggiunto intensità MCS pari a 6, ovvero".».

6.0.26

[VACCARI](#), [CALEO](#), [FILIPPI](#), [BERTUZZI](#), [BROGLIA](#), [COLLINA](#), [RITA GHEDINI](#), [GUERRA](#), [LO GIUDICE](#), [MIGLIAVACCA](#), [PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#), [PUGLISI](#), [SANGALLI](#), [DE PETRIS](#), [GIOVANARDI](#), [CERVELLINI](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Soddisfazione della verifica di sicurezza)

1. All'articolo 3, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo le parole "le imprese di cui al comma 8," sono inserite le seguenti: "nelle aree in cui l'intensità macrosismica, così come rilevata dal Dipartimento della Protezione Civile, abbia raggiunto intensità MCS pari a 6, ovvero".».

6.0.27

[VACCARI](#), [CALEO](#), [FILIPPI](#), [BERTUZZI](#), [BROGLIA](#), [COLLINA](#), [RITA GHEDINI](#), [GUERRA](#), [LO GIUDICE](#), [MIGLIAVACCA](#), [PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#), [PUGLISI](#), [SANGALLI](#), [DE PETRIS](#), [GIOVANARDI](#), [CERVELLINI](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Deroga al patto di stabilità interno per i Comuni e le Province colpiti
dal sisma del maggio 2012)

1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, gli obiettivi del patto di stabilità dei Comuni e delle Province individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo, riferito a ciascuno anno, di 50 milioni di euro per i comuni e le province della regione Emilia-Romagna e di 5 milioni di euro per i comuni e le province di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2013, e per l'anno 2014 si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 3.

2. Per gli anni 2013 e 2014 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012 n. 122 e dall'articolo 67 septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 nei limiti degli importi previsti al comma 1 del presente articolo. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nel ridurre gli obiettivi dei comuni e delle province, non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo di patto. I maggiori spazi finanziari concessi ai comuni e alle province possono essere

utilizzati per le finalità di cui al comma 1, anche per sostenere spese correnti».

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

4. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

5. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 4.

Allegato 1

(articolo 6-bis, comma 3)

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministeri						
Ministero dell'economia e delle finanze	30,0	30,0		30,0	30,0	
Ministero dello sviluppo economico	5,0	5,0		5,0	5,0	
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	3,0	3,0		3,0	3,0	
Ministero della giustizia	-	-		-	-	
Ministero degli affari esteri	2,0	2,0		2,0	2,0	
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	-	-		-	-	
Ministero dell'interno	-	-		-	-	
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	-	-		-	-	
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	5,0	5,0		5,0	5,0	
Ministero della difesa	30,0	30,0		30,0	30,0	
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	-	-		-	-	
Ministero per i beni e le attività culturali	-	-		-	-	
Ministero della salute	-	-		-	-	
Totale	60,0	60,0		60,0	60,0	

6.0.28

GIOVANARDI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Deroga al patto di stabilità interno per i Comuni e le Province colpiti dal sisma)

1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio

2012, gli obiettivi del patto di stabilità dei Comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo, riferito a ciascuno anno, di 50 milioni di euro per i comuni e le province della regione Emilia-Romagna e di 5 milioni di euro per i comuni e le province di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto.

2. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2013 e per l'anno 2014, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 3.

3. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), le parole "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";
- b) alla lettera b), le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";
- c) alla lettera c), le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";
- d) alla lettera d), le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";
- e) alla lettera e), le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento".

4. Per gli anni 2013 e 2014 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 nei limiti degli importi previsti al comma 1. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel ridurre gli obiettivi dei comuni non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo di patto. I maggiori spazi finanziari concessi ai comuni possono essere utilizzati per le finalità di cui al comma 1, anche per sostenere spese correnti».

6.0.29

[BULGARELLI](#), [GAMBARO](#), [MUSSINI](#), [MONTEVECCHI](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Deroga al patto di stabilità interno per i Comuni e le Province colpiti dal sisma)

1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, gli obiettivi del patto di stabilità dei Comuni e delle Province individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo, riferito a ciascuno anno, di 50 milioni di euro per i comuni e le province della regione Emilia-Romagna e di 5 milioni di euro per i comuni e le province di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2013 e per l'anno 2014, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.

2. Per gli anni 2013 e 2014 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1

della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nei limiti degli importi previsti al comma 1. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel ridurre gli obiettivi dei comuni e delle province non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo di patto. I maggiori spazi finanziari concessi ai comuni e alle province possono essere utilizzati per le finalità di cui al comma 1, anche per sostenere spese correnti.

3. All'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. A decorrere dall'anno 2013, le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c)-bis a c)-quinqües del medesimo decreto, sono stabilite nella misura del 27 per cento».

6.0.30

[GIBIINO](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Deroga al patto di stabilità interno per i Comuni colpiti dal sisma)

1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, gli obiettivi del patto di stabilità dei Comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012 n. 122 e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo, riferito a ciascuno anno, di euro 40 milioni di euro per i comuni della regione Emilia-Romagna e di euro 5 milioni di euro per i comuni di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2013 e per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

2. Per gli anni 2013 e 2014 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nei limiti degli importi previsti al comma 1. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel ridurre gli obiettivi dei comuni non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo di patto. I maggiori spazi finanziari concessi ai comuni possono essere utilizzati per le finalità di cui al comma 1, anche per sostenere spese correnti».

6.0.31.

[CROSIO](#), [DAVICO](#), [ARRIGONI](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

*(Deroga al patto di stabilità interno per i Comuni e le Province
colpiti dal sisma)*

1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, gli obiettivi del patto di stabilità dei Comuni e delle Province individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo, riferito a ciascuno anno, di 50 milioni di

euro per i comuni e le province della regione Emilia-Romagna e di 5 milioni di euro per i comuni e le province di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2013 e per l'anno 2014, si provvede mediante.

2. Per gli anni 2013 e 2014 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nei limiti degli importi previsti al comma 1. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel ridurre gli obiettivi dei comuni e delle province non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo di patto. I maggiori spazi finanziari concessi ai comuni e alle province possono essere utilizzati per le finalità di cui al comma 1, anche per sostenere spese correnti».

6.0.32.

GIBIINO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Assunzioni di personale)

1. Il comma 8 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:

"8. Per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le annualità dal 2012 al 2015 è autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2015, da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge, e delle prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti delle risorse previste nel comma 9 del presente articolo. Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate ai comuni, non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove non costituite, dai Comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 6 luglio 2012. Il riparto delle unità di personale assunte con contratti flessibili è attuato nel rispetto delle seguenti percentuali: l'80 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura commissariale e il 4 per cento alle prefetture. Il riparto fra i comuni interessati nonché, per la regione Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura commissariale, avviene previa intesa tra le unioni ed i commissari delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono stipulare apposite convenzioni con le unioni per poter attivare la presente disposizione".

2. Il comma 9 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è così sostituito:

"9. Agli oneri derivanti dal comma 8, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di

regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20.000.000 per l'anno 2013, euro 20.000.000 per l'anno 2014 ed euro 15.000.000 per l'anno 2015. Le somme non impegnate entro il termine di un esercizio, dall'anno 2012 all'anno 2014, sono reimpiegate in quello successivo, ad integrazione delle quote annuali sopra fissate".

3. L'ultimo periodo del comma 5, dell'articolo 1, decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è così sostituito: "A tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire apposita struttura commissariale, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 2".

4. I Commissari delegati di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono autorizzati a riconoscere, con decorrenza 1º agosto 2012 e sino alla scadenza dello stato di emergenza, alle unità lavorative, compresi i titolari di posizione organizzativa, alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122».

6.0.33

[BULGARELLI](#), [GAMBARO](#), [MUSSINI](#), [MONTEVECCHI](#)

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Assunzioni di personale)

1. Il comma 8 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:

«8. Per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le annualità dal 2012 al 2015 è autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2015, da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012 n. 122 e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge, e delle prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti delle risorse previste nel comma 9 del presente articolo. Ciascun contratto di lavoro flessibile, fermi restando i limiti e la scadenza sopra fissati, può essere prorogato più volte. Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate ai comuni, non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove non costituite, dai Comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012. Il riparto delle unità di personale assunte con contratti flessibili è attuato nel rispetto delle seguenti percentuali: il 80 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura commissariale e il 4 per cento alle prefetture. Il riparto fra i comuni interessati nonché, per la regione Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura commissariale, avviene previa intesa tra le unioni ed i commissari delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono stipulare apposite convenzioni

con le unioni per poter attivare la presente disposizione».

2. Il comma 9 dell'articolo 3-*bis* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è così sostituito:

«9. Agli oneri derivanti dal comma 8, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, nell'ambito della quota assegnata

a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20.000.000 per l'anno 2013, euro 20.000.000 per l'anno 2014 ed euro 15.000.000 per l'anno 2015. Le somme non impegnate entro il termine di un esercizio, dall'anno 2012 all'anno 2014, sono reimpiegate in quello successivo, ad integrazione delle quote annuali sopra fissate. «

3. L'ultimo periodo del comma 5, dell'articolo 1, decreto-legge 6 modificazioni dalla legge 1º agosto 2012 n. 122, è così sostituito: «A tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire apposita struttura commissariale, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 2».

4. I Commissari delegati di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono autorizzati a riconoscere, con decorrenza 1º agosto 2012 e sino alla scadenza dello stato di emergenza, alle unità lavorative, compresi i titolari di posizione organizzativa, alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122».

6.0.34 (testo 2)

[VACCARI](#), [CALEO](#), [FILIPPI](#), [BERTUZZI](#), [BROGLIA](#), [COLLINA](#), [RITA GHEDINI](#), [GUERRA](#), [LO GIUDICE](#), [MIGLIAVACCA](#), [PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#), [PUGLISI](#), [SANGALLI](#), [DE PETRIS](#), [GIOVANARDI](#), [CERVELLINI](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Assunzioni di personale)

1. All'articolo 3-*bis* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le annualità dal 2012 al 2015 è autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2015, da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012 n. 122 e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge, e delle prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti delle risorse previste nel comma 9 del presente articolo. Ciascun contratto di lavoro flessibile, fermi restando i limiti e la scadenza sopra fissati, può essere prorogato più volte. Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate ai comuni, non operano i vincoli assunzionali di cui ai [commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), e di cui al comma 28 dell'[articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#). Le assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove non costituite, dai Comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine

di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012. Il riparto delle unità di personale assunte con contratti flessibili è attuato nel rispetto delle seguenti percentuali: il 80% alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura commissariale e il 4% alle prefetture. Il riparto fra i comuni interessati nonché, per la regione Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura commissariale, avviene previa intesa tra le unioni ed i commissari delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono stipulare apposite convenzioni fra loro e con le unioni per poter attivare la presente disposizione."

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Agli oneri derivanti dal comma 8, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 20.000.000 per l'anno 2013, euro 20.000.000 per l'anno 2014 ed euro 15.000.000 per l'anno 2015. Le somme non impegnate entro il termine di un esercizio, dall'anno 2012 all'anno 2014, sono reimpiegate in quello successivo, ad integrazione delle quote annuali sopra fissate."

2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012 n. 122, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

"A tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire apposita struttura commissariale, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 2."

3. I Commissari delegati di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono autorizzati a riconoscere, con decorrenza 1º agosto 2012 e sino alla scadenza dello stato di emergenza, alle unità lavorative, compresi i titolari di posizione organizzativa, alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122. "

4. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 65 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 5.

5. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

6. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 5, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo [21, comma 5, lettera b\)](#), della [legge n. 196 del 2009](#), delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

7. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 5, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con

apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo [21, comma 5, lettera b\)](#), della citata [legge n. 196 del 2009](#), delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 6.

Allegato 1

(articolo 6-bis, comma 3)

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Ministero dello sviluppo economico	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Ministero della giustizia	-	-	-	-	-	-
Ministero degli affari esteri	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	-	-	-	-	-	-
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Ministero della difesa	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	-	-	-	-	-	-
Ministero per i beni e le attività culturali	-	-	-	-	-	-
Ministero della salute	-	-	-	-	-	-
Totale	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0

6.0.34

[VACCARI](#), [CALEO](#), [FILIPPI](#), [BERTUZZI](#), [BROGLIA](#), [COLLINA](#), [RITA GHEDINI](#), [GUERRA](#), [LO GIUDICE](#), [MIGLIAVACCA](#), [PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#), [PUGLISI](#), [SANGALLI](#), [DE PETRIS](#), [GIOVANARDI](#), [CERVELLINI](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Assunzioni di personale)

1. All'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le annualità dal 2012 al 2015 è autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2015, da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012 n. 122 e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge, e delle prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti delle risorse previste nel comma 9 del presente articolo. Ciascun contratto di lavoro flessibile, fermi restando i limiti e la scadenza sopra fissati, può essere prorogato più volte. Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate ai comuni, non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove non costituite, dai Comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine

di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 6 luglio 2012. Il riparto delle unità di personale assunte con contratti flessibili è attuato nel rispetto delle seguenti percentuali: l'80 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura commissariale e il 4 per cento alle prefetture. Il riparto fra i comuni interessati nonché, per la regione Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura commissariale, avviene previa intesa tra le unioni ed i commissari delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono stipulare apposite convenzioni con le unioni per poter attivare la presente disposizione".

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Agli oneri derivanti dal comma 8, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 20.000.000 per l'anno 2013, euro 20.000.000 per l'anno 2014 ed euro 15.000.000 per l'anno 2015. Le somme non impegnate entro il termine di un esercizio, dall'anno 2012 all'anno 2014, sono reimpiegate in quello successivo, ad integrazione delle quote annuali sopra fissate".

2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012 n. 122, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "A tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire apposita struttura commissariale, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 2".

3. I Commissari delegati di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono autorizzati a riconoscere, con decorrenza 1º agosto 2012 e sino alla scadenza dello stato di emergenza, alle unità lavorative, compresi i titolari di posizione organizzativa, alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.

4. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 65 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 5.

5. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

6. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 5, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

7. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto

assegnati ai sensi del comma 5, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 6».

Allegato 1

(articolo 6-bis, comma 3)

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Ministero dello sviluppo economico	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Ministero della giustizia	-	-	-	-	-	-
Ministero degli affari esteri	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	-	-	-	-	-	-
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Ministero della difesa	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	-	-	-	-	-	-
Ministero per i beni e le attività culturali	-	-	-	-	-	-
Ministero della salute	-	-	-	-	-	-
Totale	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0

6.0.35

GIOVANARDI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Assunzioni di personale)

1. Il comma 8 dell'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:

"8. Per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le annualità dal 2012 al 2015 è autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2015, da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012 n. 122 e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012 n. 122, e delle prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti delle risorse previste nel comma 9 del presente articolo. Ciascun contratto di lavoro flessibile, fermi restando i limiti e la scadenza sopra fissati, può essere prorogato più volte. Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate ai comuni, non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove non costituite, dai Comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per

le assunzioni tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 6 luglio 2012. Il riparto delle unità di personale assunte con contratti flessibili è attuato nel rispetto delle seguenti percentuali: l'80 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura commissariale e il 4 per cento alle prefetture. Il riparto fra i comuni interessati nonché, per la regione Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura commissariale, avviene previa intesa tra le unioni ed i commissari delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono stipulare apposite convenzioni con le unioni per poter attivare la presente disposizione".

2. Il comma 9 dell'articolo 3-*bis* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è così sostituito:

"9. Agli oneri derivanti dal comma 8, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20.000.000 per l'anno 2013, euro 20.000.000 per l'anno 2014 ed euro 15.000.000 per l'anno 2015. Le somme non impegnate entro il termine di un esercizio, dall'anno 2012 all'anno 2014, sono reimpiegate in quello successivo, ad integrazione delle quote annuali sopra fissate".

3. L'ultimo periodo del comma 5, dell'articolo 1, decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è così sostituito: "A tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire apposita struttura commissariale, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 2".

4. I Commissari delegati di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, sono autorizzati a riconoscere, con decorrenza 1 agosto 2012 e sino alla scadenza dello stato di emergenza, alle unità lavorative, compresi i titolari di posizione organizzativa, alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122».

6.0.36

[CROSIO](#), [DAVICO](#), [ARRIGONI](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Assunzioni di personale)

1. Il comma 8 dell'articolo 3-*bis* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:

"8. Per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le annualità dal 2012 al 2015 è autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 3 dicembre 2015, da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012 n. 122 e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge, e delle prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti delle risorse previste nel comma 9 del presente articolo. Ciascun contratto di lavoro flessibile, fermi restando i limiti e la scadenza sopra fissati, può essere prorogato più volte. Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate ai comuni, non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. convertito, con modificazioni, dalla legge 30

luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove non costituite, dai Comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato. approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 6 luglio 2012. Il riparto delle unità di personale assunte con contratti flessibili è attuato nel rispetto delle seguenti percentuali: l'80 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni. il 16 per cento alla struttura commissariale e il 4 per cento alle prefetture. Il riparto fra i comuni interessati nonché, per la regione Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura commissariale. avviene previa intesa tra le unioni ed i commissari delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono stipulare apposite convenzioni con le unioni per poter attivare la presente disposizione".

2. Il comma 9 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è così sostituito:

"9. Agli oneri derivanti dal comma 8, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20.000.000 per l'anno 2013, euro 20.000.000 per l'anno 2014 ed euro 15.000.000 per l'anno 2015. Le somme non impegnate entro il termine di un esercizio, dall'anno 2012 all'anno 2014, sono reimpiegate in quello successivo, ad integrazione delle quote annuali soprafissate".

3. L'ultimo periodo del comma 5, dell'articolo 1, decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012 n. 122, è così sostituito: "A tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire apposita struttura commissariale, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 2".

4. I Commissari delegati di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono autorizzati a riconoscere, con decorrenza 1 agosto 2012 e sino alla scadenza dello stato di emergenza, alle unità lavorative, compresi i titolari di posizione organizzativa, alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122».

6.0.37

[LUIGI MARINO](#), [DALLA ZUANNA](#), [MAURIZIO ROSSI](#), [DI BIAGIO](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Assunzioni di personale)

1. il comma 8 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:

"8. Per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le annualità dal 2012 al 2015 è autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2015, da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012 n. 122 e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge, e delle prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia,

nel rispetto dei limiti delle risorse previste nel comma 9 del presente articolo. Ciascun contratto di lavoro flessibile, fermi restando i limiti e la scadenza sopra fissati, può essere prorogato più volte. Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate ai comuni, non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove non costituite, dai Comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 6 luglio 2012. Il riparto delle unità di personale assunte con contratti flessibili è attuato nel rispetto delle seguenti percentuali: l'80 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura commissariale e il 4 per cento alle prefetture. Il riparto fra i comuni interessati nonché, per la regione Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura commissariale, avviene previa intesa tra le unioni ed i commissari delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono stipulare apposite convenzioni con le unioni per poter attivare la presente disposizione".

2. Il comma 9 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è così sostituito:

"9. Agli oneri derivanti dal comma 8, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20.000.000 per l'anno 2013, euro 20.000.000 per l'anno 2014 ed euro 15.000.000 per l'anno 2015. Le somme non impegnate entro il termine di un esercizio, dall'anno 2012 all'anno 2014, sono reimpiegate in quello successivo, ad integrazione delle quote annuali sopra fissate".

3. L'ultimo periodo del comma 5, dell'articolo 1, decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è così sostituito: "A tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire apposita struttura commissariale, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 2".

4. I Commissari delegati di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono autorizzati a riconoscere, con decorrenza 1º agosto 2012 e sino alla scadenza dello stato di emergenza, alle unità lavorative, compresi i titolari di posizione organizzativa, alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122».

6.0.38

GIOVANARDI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Interventi in comuni limitrofi)

1. Gli interventi per l'assistenza alla popolazione e gli interventi previsti, rispettivamente, all'articolo 1 e all'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, possono essere ammessi anche in Comuni diversi da quelli identificati ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ma ad essi limitrofi, ove

risulti l'esistenza di un nesso causale tra danni subiti ed eventi sismici.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

6.0.39

[VACCARI](#), [CALEO](#), [FILIPPI](#), [BERTUZZI](#), [BROGLIA](#), [COLLINA](#), [RITA GHEDINI](#), [GUERRA](#), [LO GIUDICE](#), [MIGLIAVACCA](#), [PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#), [PUGLISI](#), [SANGALLI](#), [DE PETRIS](#), [GIOVANARDI](#), [CERVELLINI](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Interventi in comuni limitrofi)

1. Gli interventi per l'assistenza alla popolazione e gli interventi previsti, rispettivamente, all'articolo 1 e all'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, possono essere ammessi anche in Comuni diversi da quelli identificati ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ma ad essi limitrofi, ove risulti l'esistenza di un nesso causale tra danni subiti ed eventi sismici.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014 si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

4. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

5. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 4.

Allegato 1

(articolo 6-bis, comma 3)

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministeri						
Ministero dell'economia e delle finanze	25,0	25,0		25,0	25,0	
Ministero dello sviluppo economico	5,0	5,0		5,0	5,0	
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	3,0	3,0		3,0	3,0	
Ministero della giustizia	-	-		-	-	
Ministero degli affari esteri	2,0	2,0		2,0	2,0	
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	-	-		-	-	
Ministero dell'interno	-	-		-	-	
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	-	-		-	-	
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	5,0	5,0		5,0	5,0	
Ministero della difesa	10,0	10,0		10,0	10,0	
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	-	-		-	-	
Ministero per i beni e le attività culturali	-	-		-	-	
Ministero della salute	-	-		-	-	
Totale	50,0	50,0		50,0	50,0	

6.0.40

[GIBIINO](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Interventi in comuni limitrofi)

1. Gli interventi per l'assistenza alla popolazione e gli interventi previsti, rispettivamente, all'articolo 1 e all'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono ammessi anche in Comuni diversi da quelli identificati ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ma ad essi limitrofi, ove risulti l'esistenza di un nesso causale tra danni subiti ed eventi sismici».

6.0.41

[BULGARELLI](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [GAMBARO](#), [MUSSINI](#), [MONTEVECCHI](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Arti. 6-bis.

(Interventi in comuni limitrofi)

1. Gli interventi per l'assistenza alla popolazione e gli interventi previsti, rispettivamente, all'articolo 1 e all'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, possono essere ammessi anche in Comuni diversi da quelli identificati ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ma ad essi limitrofi, ove risulti l'esistenza di un nesso causale tra danni subiti ed eventi sismici».

6.0.42

[LUIGI MARINO](#), [DALLA ZUANNA](#), [MAURIZIO ROSSI](#), [DI BIAGIO](#)

Dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis.

(Interventi in comuni limitrofi)

1. Gli interventi per l'assistenza alla popolazione e gli interventi previsti, rispettivamente, all'articolo 1 e all'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, possono essere ammessi anche in Comuni diversi da quelli identificati ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ma ad essi limitrofi, ove risulti l'esistenza di un nesso causale tra danni subiti ed eventi sismici».

6.0.43

[CROSIO](#), [DAVICO](#), [ARRIGONI](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Interventi in comuni limitrofi)

1. Gli interventi per l'assistenza alla popolazione e gli interventi previsti, rispettivamente, all'articolo 1 e all'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, possono essere ammessi anche in Comuni diversi da quelli identificati ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ma ad essi limitrofi, ove risulti l'esistenza di un nesso causale tra danni subiti ed eventi sismici».

6.0.44

[VACCARI](#), [CALEO](#), [FILIPPI](#), [BERTUZZI](#), [BROGLIA](#), [COLLINA](#), [RITA GHEDINI](#), [GUERRA](#), [LO GIUDICE](#), [MIGLIAVACCA](#), [PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#), [PUGLISI](#), [SANGALLI](#), [DE PETRIS](#), [GIOVANARDI](#), [CERVELLINI](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Requisito della residenza anagrafica per l'accesso ai contributi)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 1, lettera *b)* del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 sottoscritto tra il Ministro dell'economia e finanze e i Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati, in merito al requisito della residenza anagrafica, è possibile accedere al finanziamento anche qualora il conduttore non possieda tale requisito oppure l'immobile risulti domicilio per lavoratori, purché il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma e siano state rispettate le comunicazioni alle autorità competenti sull'identità delle persone.

2. Ai fini dell'applicazione dall'articolo 3, comma 1, lettera *b)* del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 sottoscritto tra il Ministro dell'economia e finanze e i Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati, in merito al requisito della residenza anagrafica, è possibile accedere al finanziamento anche qualora il proprietario alla data del sisma non risulti residente anagraficamente nell'immobile danneggiato poiché ospitato in una struttura socio-sanitaria nella quale aveva spostato temporaneamente la residenza.

3. Ai maggiori oneri di cui al commi 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2013, e per l'anno 2014 si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al presente comma. Fermo restando quanto

previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

4. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

5. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 4.

Allegato 1

(articolo 6-bis, comma 3)

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	30,0	30,0		30,0	30,0	
Ministero dello sviluppo economico	5,0	5,0		5,0	5,0	
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	3,0	3,0		3,0	3,0	
Ministero della giustizia	-	-		-	-	
Ministero degli affari esteri	2,0	2,0		2,0	2,0	
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	-	-		-	-	
Ministero dell'interno	-	-		-	-	
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	-	-		-	-	
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	5,0	5,0		5,0	5,0	
Ministero della difesa	15,0	15,0		15,0	15,0	
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	-	-		-	-	
Ministero per i beni e le attività culturali	-	-		-	-	
Ministero della salute	-	-		-	-	
Totale	60,0	60,0		60,0	60,0	

6.0.45

[BULGARELLI](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [GAMBARO](#), [MUSSINI](#), [MONTEVECCHI](#)

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Requisito della residenza anagrafica per l'accesso ai contributi)

1. Ai fini dell'applicazione dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 sottoscritto tra il Ministro dell'economia e finanze e i Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati, in merito al requisito della residenza anagrafica, è possibile accedere al

finanziamento anche qualora il conduttore non possieda tale requisito oppure l'immobile risulti domicilio per lavoratori, purché il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma e siano state rispettate le comunicazioni alle autorità competenti sull'identità delle persone.

2. Ai fini dell'applicazione dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*), del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 sottoscritto tra il Ministro dell'economia e finanze e i Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati, in merito al requisito della residenza anagrafica, è possibile accedere al finanziamento anche qualora il proprietario alla data del sisma non risulti residente anagraficamente nell'immobile danneggiato poiché ospitato in una struttura socio-sanitaria nella quale aveva spostato temporaneamente la residenza».

6.0.46

[GIOVANARDI](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Requisito della residenza anagrafica per l'accesso ai contributi)

1. Ai fini dell'applicazione dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*) del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 sottoscritto tra il Ministro dell'economia e finanze e i Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati, in merito al requisito della residenza anagrafica, è possibile accedere al finanziamento anche qualora il conduttore non possieda tale requisito oppure l'immobile risulti domicilio per lavoratori, purché il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma e siano state rispettate le comunicazioni alle autorità competenti sull'identità delle persone».

6.0.47

[CROSIO](#), [DAVICO](#), [ARRIGONI](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Requisito della residenza anagrafica per l'accesso ai contributi)

1. Ai fini dell'applicazione dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*) del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 sottoscritto tra il Ministro dell'economia e finanze e i Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati, in merito al requisito della residenza anagrafica, è possibile accedere al finanziamento anche qualora il conduttore non possieda tale requisito oppure l'immobile risulti domicilio per lavoratori, purché il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma e siano state rispettate le comunicazioni alle autorità competenti sull'identità delle persone.

2. Ai fini dell'applicazione dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*) del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 sottoscritto tra il Ministro dell'economia e finanze e i Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati, in merito al requisito della residenza anagrafica, è possibile accedere al finanziamento anche qualora il proprietario alla data del sisma non risulti residente anagraficamente nell'immobile danneggiato poiché ospitato in una struttura socio-sanitaria nella quale aveva spostato temporaneamente la residenza».

6.0.48

[LUIGI MARINO](#), [DALLA ZUANNA](#), [MAURIZIO ROSSI](#), [DI BIAGIO](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Requisito della residenza anagrafica per l'accesso ai contributi)

1. Ai fini dell'applicazione dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*) del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 sottoscritto tra il Ministro dell'economia e finanze e i Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati, in merito al requisito della residenza anagrafica, è possibile accedere al finanziamento anche qualora il conduttore non possieda tale requisito oppure l'immobile risulti domicilio per lavoratori, purché il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data

anteriore alla data del sisma e siano state rispettate le comunicazioni alle autorità competenti sull'identità delle persone.

2. Ai fini dell'applicazione dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*) del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 sottoscritto tra il Ministro dell'economia e finanze e i Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati, in merito al requisito della residenza anagrafica, è possibile accedere al finanziamento anche qualora il proprietario alla data del sisma non risulti residente anagraficamente nell'immobile danneggiato poiché ospitato in una struttura socio-sanitaria nella quale aveva spostato temporaneamente la residenza».

6.0.49

GIBINO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Requisito della residenza anagrafica per l'accesso ai contributi)

1. Ai fini dell'applicazione dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*) del Protocollo d'intesa del 4 ottobre 2012 sottoscritto tra il Ministro dell'economia e finanze e i Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati, in merito al requisito della residenza anagrafica, è possibile accedere al finanziamento anche qualora il conduttore non possieda tale requisito oppure l'immobile risulti domicilio per lavoratori, purché il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data anteriore alla data del sisma e siano state rispettate le comunicazioni alle autorità competenti sull'identità delle persone».

6.0.50

BULGARELLI, GAMBARO, MUSSINI, MONTEVECCHI

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Finanziamento agevolato)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano:

a) ai titolari di reddito di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attività di impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012 n. 122, ovvero all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 67-*octies*, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;

b) ai titolari di reddito di lavoro autonomo, nonché agli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se dotati dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività dagli stessi rispettivamente svolte, ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012 n. 122, ovvero all'articolo 3-*bis* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 67-*octies*, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;

c) ai titolari di reddito di impresa, agli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, nonché ai titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012 pubblicato sulla GU del 6 giugno 2012, n. 130, diversi in ogni caso da quelli che hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*, che possano asseverare, sulla base dei dati relativi all'attività produttiva o al reddito conseguito, di avere subito un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi sismici del maggio 2012 che ha comportato alternativamente:

1) una diminuzione del fatturato al 31 dicembre 2012 superiore al 20 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente per il calo dell'attività produttiva o per la sua sospensione parziale o totale;

2) un utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il calo di attività conseguente al sisma, quali cassa integrazione guadagni ordinaria, cassa integrazione straordinaria e in deroga, oppure riduzione di personale conseguente al sisma rispetto alla dotazione di personale occupato al 30 aprile 2012;

3) la determinazione di un reddito d'impresa o di lavoro autonomo, per l'anno 2012, inferiore di oltre il 20 per cento rispetto all'anno 2011.

2. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano già richiesto finanziamenti ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, possono richiedere i finanziamenti di cui al presente articolo per far fronte a pagamenti dovuti dal 1º dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 non espressamente ammessi dal predetto articolo 11, comma 7.

3. I soggetti di cui al comma 1 effettuano entro il 31 dicembre 2013, senza applicazione di sanzioni e interessi, i pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, comprese le somme da corrispondere per ravvedimenti operosi o dilazioni di pagamento accordate dagli Enti preposti, sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012 pubblicato sulla G.U. del 6 giugno 2012 n. 130 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 agosto 2012 pubblicato sulla G.U. del 30 agosto 2012 n. 202, e dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012 n. 122, nonché quelli dovuti dal 1º dicembre 2012 al 31 dicembre 2013.

4. Per i pagamenti di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tale fine i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, nel rispetto del limite massimo di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

5. Le garanzie dello Stato di cui al comma 4 sono concesse con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che ne definiscono i criteri e le modalità di operatività. Tali garanzie sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

6. Entro il 29 novembre 2013 i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), per accedere al finanziamento presentano ai soggetti finanziatori:

a) una autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, ovvero di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 67-octies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

b) copia del modello di cui al comma 13, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione.

7. Entro il 29 novembre 2013 i soggetti di cui al comma 1, lettera c), per accedere al finanziamento presentano:

a) ai soggetti finanziatori ed ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nella loro qualità di Commissari delegati, una perizia asseverata che attesti la ricorrenza delle condizioni di cui al comma 1, lettera c), nonché l'ammontare previsto della riduzione dei redditi da attività d'impresa, agricola, da lavoro autonomo attribuibile agli effetti del sisma del maggio 2012;

b) ai soggetti finanziatori, copia del modello di cui al comma 13, presentato telematicamente

all'Agenzia delle entrate, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione.

8. Ai fini del rispetto del termine del 31 dicembre 2013, di cui al comma 3, i soggetti di cui ai commi 6 e 7 presentano ai soggetti finanziatori i modelli di pagamento entro il 13 dicembre 2013, salvo diversa indicazione fornita dall'Agenzia delle entrate in accordo con i soggetti finanziatori.

9. I soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione. I soggetti finanziatori, inoltre, trasmettono ai Presidenti delle Regioni il tasso effettivo ai fini dei controlli di cui al comma 16.

10. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 4 mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti.

11. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

12. La quota capitale è restituita secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.

13. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato il modello di cui alla lettera b) dei commi 6 e 7 e sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione. Nel modello sono indicati distintamente gli importi versati relativi ai pagamenti di cui al comma 3 sospesi fino al 30 novembre 2012 e l'importo dovuto dal 1º dicembre 2012 al 31 dicembre 2013. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi agli eventuali finanziamenti già erogati e all'uso, nonché quelli di attuazione del comma 9.

14. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa di cui al comma 15, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 13, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.

15. Agli oneri derivanti dalla attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che allo scopo sono rideterminate in 35 milioni di euro per l'anno 2013, in 120 milioni di euro per l'anno 2014 e in 60 milioni di euro per l'anno 2015. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze ? Dipartimento del tesoro provvede al monitoraggio degli oneri di cui al primo periodo. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di cui al primo periodo, anche dovuti a variazioni dei tassi di interesse, alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 21, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, derivanti dalle riduzioni di spesa previste dallo stesso decreto.

16. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativa ai finanziamenti di cui al presente articolo si tiene conto dell'eventuale differenza positiva fra il tasso di interesse fissato dall'istituto di credito ed il tasso di riferimento calcolato in base alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione (GU C 14 del 19 gennaio 2008). L'aiuto, se presente, si considera concesso ai sensi delle notificazioni S.A. 35413 (2012/N) ? S.A. 35482 (2012/PN) sino a concorrenza dei danni subiti da ciascuna impresa, compreso il danno economico, e per la parte eccedente ai sensi del Regolamento (CE) 1998/2006 («*de minimis*»). Il calcolo è effettuato e comunicato all'impresa sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle Entrate e dagli Istituti di Credito con riferimento ai tassi applicati, anche per quanto concerne quanto previsto al comma 2.

17. Ai fini della determinazione dei danni si tiene conto delle modalità stabilite dagli specifici provvedimenti dei Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122».

6.0.51

GIBINO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Finanziamento agevolato)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano:

a) ai titolari di reddito di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attività di impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012 n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 67-octies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;

b) ai titolari di reddito di lavoro autonomo, nonché agli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se dotati dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività dagli stessi rispettivamente svolte, ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto legge 6 giugno 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 67-octies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;

c) ai titolari di reddito di impresa, agli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, nonché ai titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012 pubblicato sulla GU del 6 giugno 2012, n. 130, diversi in ogni caso da quelli che hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui alle precedenti lettere a) e b), che possano asseverare, sulla base dei dati relativi all'attività produttiva o al reddito conseguito, di avere subito un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi sismici del maggio 2012 che ha comportato alternativamente:

1) una diminuzione del fatturato al 31 dicembre 2012 superiore al 20 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente per il calo dell'attività produttiva o per la sua sospensione parziale o totale;

2) un utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il calo di attività conseguente al sisma, quali cassa integrazione guadagni ordinaria, cassa integrazione straordinaria e in deroga, oppure riduzione di personale conseguente al sisma rispetto alla dotazione di personale occupato al 30 aprile 2012;

3) la determinazione di un reddito d'impresa o di lavoro autonomo, per l'anno 2012, inferiore di oltre il 20 per cento rispetto all'anno 2011.

2. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano già richiesto finanziamenti ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, possono richiedere i finanziamenti di cui al presente articolo per far fronte a pagamenti dovuti dal 1º dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 non espressamente ammessi dal predetto articolo 11, comma 7.

3. I soggetti di cui al comma 1 effettuano entro il 31 dicembre 2013, senza applicazione di sanzioni e interessi, i pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, comprese le somme da corrispondere per ravvedimenti operosi o dilazioni di pagamento accordate dagli Enti preposti, sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012 pubblicato sulla G.U. del 6 giugno 2012 n. 130 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 agosto 2012 pubblicato sulla G.U. del 30 agosto 2012 n. 202, e dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla

legge 1º agosto 2012 n. 122, nonché quelli dovuti dal 1º dicembre 2012 al 31 dicembre 2013.

4. Per i pagamenti di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012 n. 122, un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni (se possibile prevedere il rientro in 5 anni). A tale fine i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, nel rispetto del limite massimo di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera *a*), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

5. Le garanzie dello Stato di cui al comma 4 sono concesse con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che ne definiscono i criteri e le modalità di operatività. Tali garanzie sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

6. Entro il 29 novembre 2013 i soggetti di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), per accedere al finanziamento presentano ai soggetti finanziatori:

a) una autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, ovvero di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 67-*octies*, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

b) copia del modello di cui al comma 13, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione.

7. Entro il 29 novembre 2013 i soggetti di cui al comma 1, lettera *c*), per accedere al finanziamento presentano:

a) ai soggetti finanziatori ed ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nella loro qualità di Commissari delegati, una perizia asseverata che attesti la ricorrenza delle condizioni di cui al comma 1, lettera *c*), nonché l'ammontare previsto della riduzione dei redditi da attività d'impresa, agricola, da lavoro autonomo attribuibile agli effetti del sisma del maggio 2012;

b) ai soggetti finanziatori, copia del modello di cui al comma 13, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione.

8. Ai fini del rispetto del termine del 31 dicembre 2013, di cui al comma 3, i soggetti di cui ai commi 6 e 7 presentano ai soggetti finanziatori i modelli di pagamento entro il 13 dicembre 2013, salvo diversa indicazione fornita dall'Agenzia delle entrate in accordo con i soggetti finanziatori.

9. I soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle entrate 1 dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione. I soggetti finanziatori, inoltre, trasmettono ai Presidenti delle Regioni il tasso effettivo ai fini dei controlli di cui al comma 16.

10. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 4 mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti.

11. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

12. La quota capitale è restituita secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di

finanziamento.

13. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato il modello di cui alla lettera b) dei commi 6 e 7 e sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione. Nel modello sono indicati distintamente gli importi versati relativi ai pagamenti di cui al comma 3 sospesi fino al 30 novembre 2012 e l'importo dovuto dal 1° dicembre 2012 al 31 dicembre 2013. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi agli eventuali finanziamenti già erogati e al loro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 9.

14. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa di cui al comma 15, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 13, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.

15. Agli oneri derivanti dalla attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, che allo scopo sono ride terminate in 35 milioni di euro per l'anno 2013, in 120 milioni di euro per l'anno 2014 e in 60 milioni di euro per l'anno 2015. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento del tesoro provvede al monitoraggio degli oneri di cui al primo periodo. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di cui al primo periodo, anche dovuti a variazioni dei tassi di interesse, alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, derivanti dalle riduzioni di spesa previste dallo stesso decreto.

16. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativa ai finanziamenti di cui al presente articolo si tiene conto dell'eventuale differenza positiva fra il tasso di interesse fissato dall'istituto di credito ed il tasso di riferimento calcolato in base alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione (GU C 14 del 19 gennaio 2008). L'aiuto, se presente, si considera concesso ai sensi delle notificazioni S.A. 35413 (2012/N) ? S.A. 35482 (2012/PN) sino a concorrenza dei danni subiti da ciascuna impresa, compreso il danno economico, e per la parte eccedente ai sensi del Regolamento (CE) 1998/2006 («*de minimis*»). Il calcolo è effettuato e comunicato all'impresa sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle Entrate e dagli Istituti di Credito con riferimento ai tassi applicati, anche per quanto concerne quanto previsto al comma 2.

17. Ai fini della determinazione dei danni si tiene conto delle modalità stabilite dagli specifici provvedimenti dei Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122».

6.0.52

[LUIGI MARINO](#), [DALLA ZUANNA](#), [MAURIZIO ROSSI](#), [DI BIAGIO](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Finanziamento agevolato)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano:

a) ai titolari di reddito di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attività di impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 67-octies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;

b) ai titolari di reddito di lavoro autonomo, nonché agli esercenti attività agricole di cui

all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se dotati dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività dagli stessi rispettivamente svolte, ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012 n. 122, ovvero all'articolo 3-*bis* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 67-*octies*, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;

c) ai titolari di reddito di impresa, agli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, nonché ai titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 6 giugno 2012, n. 130, diversi in ogni caso da quelli che hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui alle precedenti lettere a) e b), che possano asseverare, sulla base dei dati relativi all'attività produttiva o al reddito conseguito, di avere subito un danno economico diretto, causato mente conseguente agli eventi sismici del maggio 2012 che ha comportato alternativamente:

1) una diminuzione del fatturato al 31 dicembre 2012 superiore al 20 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente per il calo dell'attività produttiva o per la sua sospensione parziale o totale;

2) un utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il calo di attività conseguente al sisma, quali cassa integrazione guadagni ordinaria, cassa integrazione straordinaria e in deroga, oppure riduzione di personale conseguente al sisma rispetto alla dotazione di personale occupato al 30 aprile 2012;

3) la determinazione di un reddito d'impresa o di lavoro autonomo, per l'anno 2012, inferiore di oltre il 20 per cento rispetto all'anno 2011.

3. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano già richiesto finanziamenti ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, possono richiedere i finanziamenti di cui al presente articolo per far fronte a pagamenti dovuti dal 1º dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 non espressamente ammessi dal predetto articolo 11, comma 7.

4. I soggetti di cui al comma 1 effettuano entro il 31 dicembre 2013, senza applicazione di sanzioni e interessi, i pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, comprese le somme da corrispondere per ravvedimenti operosi o dilazioni di pagamento accordate dagli Enti preposti, sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 6 giugno 2012 n. 130 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 agosto 2012 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 2012 n. 202, e dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012 n. 122, nonché quelli dovuti dal 1º dicembre 2012 al 31 dicembre 2013.

5. Per i pagamenti di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012 n. 122 un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni (se possibile prevedere il rientro in 5 anni). A tale fine i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, nel rispetto del limite massimo di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

6. Le garanzie dello Stato di cui al comma 4 sono concesse con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che ne definiscono i criteri e le modalità di operatività. Tali garanzie sono elencate

nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7. Entro il 29 novembre 2013 i soggetti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, per accedere al finanziamento presentano ai soggetti finanziatori:

a) una autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, ovvero di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 67-*octies*, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

b) copia del modello di cui al comma 13, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione.

8. Entro il 29 novembre 2013 i soggetti di cui al comma 1, lettera *c)*, per accedere al finanziamento presentano:

a) ai soggetti finanziatori ed ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nella loro qualità di Commissari delegati, una perizia asseverata che attesti la ricorrenza delle condizioni di cui al comma 1, lettera *c)*, nonché l'ammontare previsto della riduzione dei redditi da attività d'impresa, agricola, da lavoro autonomo attribuibile agli effetti del sisma del maggio 2012;

b) ai soggetti finanziatori, copia del modello di cui al comma 13, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione.

9. Ai fini del rispetto del termine del 31 dicembre 2013, di cui al comma 3, i soggetti di cui ai commi 6 e 7 presentano ai soggetti finanziatori i modelli di pagamento entro il 13 dicembre 2013, salvo diversa indicazione fornita dall'Agenzia delle entrate in accordo con i soggetti finanziatori.

10. I soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora a ruolo di riscossione. I soggetti finanziatori, inoltre, trasmettono ai Presidenti delle Regioni il tasso effettivo ai fini dei controlli di cui al comma 16.

11. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 4 mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti.

12. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

13. La quota capitale è restituita secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.

14. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato il modello di cui alla lettera *b)* dei commi 6 e 7 e sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione. Nel modello sono indicati distintamente gli importi versati relativi ai pagamenti di cui al comma 3 sospesi fino al 30 novembre 2012 e l'importo dovuto dal 1º dicembre 2012 al 31 dicembre 2013. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi agli eventuali finanziamenti già erogati e al loro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 9.

15. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa di cui al comma 15, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 13, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.

16. Agli oneri derivanti dalla attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174

convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che allo scopo sono rideterminate in 35 milioni di euro per l'anno 2013, in 120 milioni di euro per l'anno 2014 e in 60 milioni di euro per l'anno 2015. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze ? Dipartimento del tesoro provvede al monitoraggio degli oneri di cui al primo periodo. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di cui al primo periodo, anche dovuti a variazioni dei tassi di interesse, alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 21, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, derivanti dalle riduzioni di spesa previste dallo stesso decreto.

17. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativa ai finanziamenti di cui al presente articolo si tiene conto dell'eventuale differenza positiva fra il tasso di interesse fissato dall'istituto di credito ed il tasso di riferimento calcolato in base alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione (*Gazzetta Ufficiale* C 14 del 19 gennaio 2008). L'aiuto, se presente, si considera concesso ai sensi delle notificazioni S.A. 35413 (2012/N) ? S.A. 35482 (2012/PN) sino a concorrenza dei danni subiti da ciascuna impresa, compreso il danno economico, e per la parte eccedente ai sensi del Regolamento (CE) 1998/2006 ("*de minimis*"). Il calcolo è effettuato e comunicato all'impresa sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle Entrate e dagli Istituti di Credito con riferimento ai tassi applicati, anche per quanto concerne quanto previsto al comma 2.

18. Ai fini della determinazione dei danni si tiene conto delle modalità stabilite dagli specifici provvedimenti dei Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012 n. 122».

6.0.53

GIOVANARDI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Finanziamento agevolato)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano:

a) ai titolari di reddito di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attività di impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012 n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 67-octies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;

b) ai titolari di reddito di lavoro autonomo, nonché agli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se dotati dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività dagli stessi rispettivamente svolte, ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012 n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 67-octies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;

c) ai titolari di reddito di impresa, agli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, nonché ai titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 6 giugno 2012, n. 130, diversi in ogni caso da quelli che hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui alle precedenti lettere a) e b), che possano asseverare, sulla base dei dati relativi all'attività produttiva o al reddito conseguito, di avere subito un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi sismici del maggio 2012 che ha comportato alternativamente:

1) una diminuzione del fatturato al 31 dicembre 2012 superiore al 20 per cento rispetto allo stesso

periodo dell'anno precedente per il calo dell'attività produttiva o per la sua sospensione parziale o totale;

2) un utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il calo di attività conseguente al sisma, quali cassa integrazione guadagni ordinaria, cassa integrazione straordinaria e in deroga, oppure riduzione di personale conseguente al sisma rispetto alla dotazione di personale occupato al 30 aprile 2012;

3) la determinazione di un reddito d'impresa o di lavoro autonomo, per l'anno 2012, inferiore di oltre il 20 per cento rispetto all'anno 2011.

2. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano già richiesto finanziamenti ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, possono richiedere i finanziamenti di cui al presente articolo per far fronte a pagamenti dovuti dal 1º dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 non espressamente ammessi dal predetto articolo 11, comma 7.

3. I soggetti di cui al comma 1 effettuano entro il 31 dicembre 2013, senza applicazione di sanzioni e interessi, i pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, comprese le somme da corrispondere per ravvedimenti operosi o dilazioni di pagamento accordate dagli Enti preposti, sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 6 giugno 2012 n. 130 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 agosto 2012 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 2012 n. 202, e dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012 n. 122, nonché quelli dovuti dallo dicembre 2012 al 31 dicembre 2013.

4. Per i pagamenti di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012 n. 122, un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tale fine i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, nel rispetto del limite massimo di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

5. Le garanzie dello Stato di cui al comma 4 sono concesse con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che ne definiscono i criteri e le modalità di operatività. Tali garanzie sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

6. Entro il 29 novembre 2013 i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), per accedere al finanziamento presentano ai soggetti finanziatori:

a) una autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, ovvero di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 67-octies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

b) copia del modello di cui al comma 13, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione.

7. Entro il 29 novembre 2013 i soggetti di cui al comma 1, lettera c), per accedere al finanziamento presentano:

a) ai soggetti finanziatori ed ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto,

nella loro qualità di Commissari delegati, una perizia asseverata che attesti la ricorrenza delle condizioni di cui al comma 1, lettera c), nonché l'ammontare previsto della riduzione dei redditi da attività d'impresa, agricola, da lavoro autonomo attribuibile agli effetti del sisma del maggio 2012;

b) ai soggetti finanziatori, copia del modello di cui al comma 13, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione.

8. Ai fini del rispetto del termine del 31 dicembre 2013, di cui al comma 3, i soggetti di cui ai commi 6 e 7 presentano ai soggetti finanziatori i modelli di pagamento entro il 13 dicembre 2013, salvo diversa indicazione fornita dall'Agenzia delle entrate in accordo con i soggetti finanziatori.

9. I soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione. I soggetti finanziatori, inoltre, trasmettono ai Presidenti delle Regioni il tasso effettivo ai fini dei controlli di cui al comma 16.

10. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 4 mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti.

11. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

12. La quota capitale è restituita secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.

13. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato il modello di cui alla lettera b) dei commi 6 e 7 e sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione. Nel modello sono indicati distintamente gli importi versati relativi ai pagamenti di cui al comma 3 sospesi fino al 30 novembre 2012 e l'importo dovuto dal 1° dicembre 2012 al 31 dicembre 2013. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi agli eventuali finanziamenti già erogati e all'uso, nonché quelli di attuazione del comma 9.

14. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa di cui al comma 15, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 13, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.

15. Agli oneri derivanti dalla attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che allo scopo sono rideterminate in 35 milioni di euro per l'anno 2013, in 120 milioni di euro per l'anno 2014 e in 60 milioni di euro per l'anno 2015. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze ? Dipartimento del tesoro provvede al monitoraggio degli oneri di cui al primo periodo. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di cui al primo periodo, anche dovuti a variazioni dei tassi di interesse, alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, derivanti dalle riduzioni di spesa previste dallo stesso decreto.

16. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativa ai finanziamenti di cui al presente articolo si tiene conto dell'eventuale differenza positiva fra il tasso di interesse fissato dall'istituto di credito ed il tasso di riferimento calcolato in base alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione (*Gazzetta Ufficiale* C 14 del 19 gennaio 2008). L'aiuto, se presente, si considera concesso ai sensi delle notificazioni S.A. 35413 (2012/N) ? S.A. 35482 (2012/PN) sino a concorrenza dei danni subiti da

ciascuna impresa, compreso il danno economico, e per la parte eccedente ai sensi del Regolamento (CE) 1998/2006 ("*de minimis*"). Il calcolo è effettuato e comunicato all'impresa sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle Entrate e dagli Istituti di Credito con riferimento ai tassi applicati, anche per quanto concerne quanto previsto al comma 2.

17. Ai fini della determinazione dei danni si tiene conto delle modalità stabilite dagli specifici provvedimenti dei Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012 n. 122».

6.0.54

[VACCARI](#), [CALEO](#), [FILIPPI](#), [BERTUZZI](#), [BROGLIA](#), [COLLINA](#), [RITA GHEDINI](#), [GUERRA](#), [LO GIUDICE](#), [MIGLIAVACCA](#), [PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#), [PUGLISI](#), [SANGALLI](#), [DE PETRIS](#), [GIOVANARDI](#), [CERVELLINI](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Finanziamento agevolato)

1. All'articolo 1 della legge 20 dicembre 2012, n. 228 i commi da 365 a 373 sono sostituiti dai seguenti «365. Le disposizioni del presente comma si applicano:

a) ai titolari di reddito di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attività di impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012 n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 67-octies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;

b) ai titolari di reddito di lavoro autonomo, nonché agli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se dotati dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività dagli stessi rispettivamente svolte, ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012 n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 67-octies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;

c) ai titolari di reddito di impresa, agli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, nonché ai titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 6 giugno 2012, n. 130, diversi in ogni caso da quelli che hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui alle precedenti lettere a) e b), che possano asseverare, sulla base dei dati relativi all'attività produttiva o al reddito conseguito, di avere subito un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi sismici del maggio 2012 che ha comportato alternativamente:

1) una diminuzione del fatturato al 31 dicembre 2012 superiore al 20 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente per il calo dell'attività produttiva o per la sua sospensione parziale o totale;

2) un utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il calo di attività conseguente al sisma, quali cassa integrazione guadagni ordinaria, cassa integrazione straordinaria e in deroga, oppure riduzione di personale conseguente al sisma rispetto alla dotazione di personale occupato al 30 aprile 2012;

3) la determinazione di un reddito d'impresa o di lavoro autonomo, per l'anno 2012, inferiore di oltre il 20 per cento rispetto all'anno 2011.

366. I soggetti di cui al comma 365 che abbiano già richiesto finanziamenti ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, possono richiedere i finanziamenti di cui al presente articolo per far fronte a pagamenti dovuti dal 1º dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 non espressamente ammessi dal predetto articolo 11, comma 7.

367. I soggetti di cui al comma 365 effettuano entro il 31 dicembre 2013, senza applicazione di sanzioni e interessi, i pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, comprese le somme da corrispondere per ravvedimenti operosi o dilazioni di pagamento accordate dagli Enti preposti, sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 6 giugno 2012 n. 130 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 agosto 2012 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 2012 n. 202, e dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012 n. 122, nonché quelli dovuti dal 1º dicembre 2012 al 31 dicembre 2013.

368. Per i pagamenti di cui al comma 366, i soggetti di cui al comma 365 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012 n. 122, un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tale fine i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, nel rispetto del limite massimo di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

369. Le garanzie dello Stato di cui al comma 367 sono concesse con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che ne definiscono i criteri e le modalità di operatività. Tali garanzie sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

370. Entro il 29 novembre 2013 i soggetti di cui al comma 365, lettere a) e b), per accedere al finanziamento presentano ai soggetti finanziatori:

a) una autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, ovvero di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 67-octies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

b) copia del modello di cui al comma 13, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione.

371. Entro il 29 novembre 2013 i soggetti di cui al comma 365, lettera c), per accedere al finanziamento presentano:

a) ai soggetti finanziatori ed ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nella loro qualità di Commissari delegati, una perizia asseverata che attesti la ricorrenza delle condizioni di cui al comma 365, lettera c), nonché l'ammontare previsto della riduzione dei redditi da attività d'impresa, agricola, da lavoro autonomo attribuibile agli effetti del sisma del maggio 2012;

b) ai soggetti finanziatori, copia del modello di cui al comma 373-quinquies, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione.

372. Ai fini del rispetto del termine del 31 dicembre 2013, di cui al comma 366, i soggetti di cui ai commi 369 e 370 presentano ai soggetti finanziatori i modelli di pagamento entro il 13 dicembre 2013, salvo diversa indicazione fornita dall'Agenzia delle entrate in accordo con i soggetti finanziatori.

373. I soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione. I soggetti finanziatori, inoltre, trasmettono ai Presidenti delle Regioni il tasso effettivo ai fini dei controlli di cui al comma 373-septies.

373-bis. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 367 mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti.

373-ter. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

373-quater. La quota capitale è restituita secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.

373-quinquies. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato il modello di cui alla lettera b) dei commi 369 e 370 e sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione. Nel modello sono indicati distintamente gli importi versati relativi ai pagamenti di cui al comma 366 sospesi fino al 30 novembre 2012 e l'importo dovuto dal 1º dicembre 2012 al 31 dicembre 2013. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi agli eventuali finanziamenti già erogati e all'oro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 372.

373-sexies. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa di cui al comma 373-septies, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 373-quinquies, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.

373-septies. Agli oneri derivanti dalla attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che allo scopo sono rideterminate in 35 milioni di euro per l'anno 2013, in 120 milioni di euro per l'anno 2014 e in 60 milioni di euro per l'anno 2015. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze ? Dipartimento del tesoro provvede al monitoraggio degli oneri di cui al primo periodo. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di cui al primo periodo, anche dovuti a variazioni dei tassi di interesse, alla copertura finanziaria i del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 21, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, derivanti dalle riduzioni di spesa previste dallo stesso decreto. **373-octies.** Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativa ai finanziamenti di cui al presente articolo si tiene conto dell'eventuale differenza positiva fra il tasso di interesse fissato dall'istituto di credito ed il tasso di riferimento calcolato in base alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione (*Gazzetta Ufficiale* C 14 del 19 gennaio 2008). L'aiuto, se presente, si considera concesso ai sensi delle notificazioni S.A. 35413 (2012/N) ? S.A. 35482 (2012/PN) sino a concorrenza dei danni subiti da ciascuna impresa, compreso il danno economico, e per la parte eccedente ai sensi del Regolamento (CE) 1998/2006 ("*de minimis*"). Il calcolo è effettuato e comunicato all'impresa sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle Entrate e dagli Istituti di Credito con riferimento ai tassi applicati, anche per quanto concerne quanto previsto al comma 366.

373-nones. Ai fini della determinazione dei danni si tiene conto delle modalità stabilite dagli specifici provvedimenti dei Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012 n. 122.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 3 e le maggiori entrate di cui al comma 6 .

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del

decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

4. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

5. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 4.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze ? Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

Allegato 1

(articolo 6-bis, comma 3)

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministeri	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Ministero dell'economia e delle finanze	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Ministero dello sviluppo economico	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	-	-	-	-	-	-
Ministero della giustizia	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Ministero degli affari esteri	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	-	-	-	-	-	-
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Ministero della difesa	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	-	-	-	-	-	-
Ministero per i beni e le attività culturali	-	-	-	-	-	-
Ministero della salute	-	-	-	-	-	-
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

6.0.55

[CROSIO](#), [DAVICO](#), [ARRIGONI](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Finanziamento agevolato)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano:

a) ai titolari di reddito di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attività di impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012 n. 122, ovvero all'articolo 3-*bis* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 67-*octies*, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;

b) ai titolari di reddito di lavoro autonomo, nonché agli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se dotati dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività dagli stessi rispettivamente svolte, ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012 n. 122, ovvero all'articolo 3-*bis* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 67-*octies*, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;

c) ai titolari di reddito di impresa, agli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, nonché ai titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 6 giugno 2012, n. 130, diversi in ogni caso da quelli che hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui alle precedenti lettere a) e b), che possano asseverare, sulla base dei dati relativi all'attività produttiva o al reddito conseguito, di avere subito un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi sismici del maggio 2012 che ha comportato alternativamente:

1) una diminuzione del fatturato al 31 dicembre 2012 superiore al 20 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente per il calo dell'attività produttiva o per la sua sospensione parziale o totale;

2) un utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il calo di attività conseguente al sisma, quali cassa integrazione guadagni ordinaria, cassa integrazione straordinaria e in deroga, oppure riduzione di personale conseguente al sisma rispetto alla dotazione di personale occupato al 30 aprile 2012;

3) la determinazione di un reddito d'impresa o di lavoro autonomo, per l'anno 2012, inferiore di oltre il 20 per cento rispetto all'anno 2011.

3. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano già richiesto finanziamenti ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, possono richiedere i finanziamenti di cui al presente articolo per far fronte a pagamenti dovuti dal 1º dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 non espressamente ammessi dal predetto articolo 11, comma 7.

4. I soggetti di cui al comma 1 effettuano entro il 31 dicembre 2013, senza applicazione di sanzioni e interessi, i pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, comprese le somme da corrispondere per ravvedimenti operosi o dilazioni di pagamento accordate dagli Enti preposti, sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno 2012 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 6 giugno 2012 n. 130 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 agosto 2012 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 2012 n. 202, e dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012 n. 122, nonché quelli dovuti dal 1º dicembre 2012 al 31 dicembre 2013.

5. Per i pagamenti di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012 n. 122, un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni (se possibile prevedere il rientro in 5 anni). A tale fine i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, nel rispetto del limite

massimo di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera *a*), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

6. Le garanzie dello Stato di cui al comma 4 sono concesse con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che ne definiscono i criteri e le modalità di operatività. Tali garanzie sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7. Entro il 29 novembre 2013 i soggetti di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), per accedere al finanziamento presentano ai soggetti finanziatori:

a) una autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1^o agosto 2012, n. 122, ovvero di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 67-*octies*, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

b) copia del modello di cui al comma 13, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione.

8. Entro il 29 novembre 2013 i soggetti di cui al comma 1, lettera *c*), per accedere al finanziamento presentano:

a) ai soggetti finanziatori ed ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nella loro qualità di Commissari delegati, una perizia asseverata che attesti la ricorrenza delle condizioni di cui al comma 1, lettera *c*), nonché l'ammontare previsto della riduzione dei redditi da attività d'impresa, agricola, da lavoro autonomo attribuibile agli effetti del sisma del maggio 2012;

b) ai soggetti finanziatori, copia del modello di cui al comma 13, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione.

9. Ai fini del rispetto del termine del 31 dicembre 2013, di cui al comma 3, i soggetti di cui ai commi 6 e 7 presentano ai soggetti finanziatori i modelli di pagamento entro il 13 dicembre 2013, salvo diversa indicazione fornita dall'Agenzia delle entrate in accordo con i soggetti finanziatori.

10. I soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione. I soggetti finanziatori, inoltre, trasmettono ai Presidenti delle Regioni il tasso effettivo ai fini dei controlli di cui al comma 16.

11. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 4 mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti.

12. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

13. La quota capitale è restituita secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.

14. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato il modello di cui alla lettera *b*) dei commi 6 e 7 e sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione. Nel modello sono indicati distintamente gli importi versati relativi ai pagamenti di cui al comma 3 sospesi fino al 30 novembre 2012 e l'importo dovuto dal 1^o dicembre 2012 al 31 dicembre 2013. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi agli eventuali finanziamenti già erogati e al loro

utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 9.

15. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa di cui al comma 15, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 13, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.

16. Agli oneri derivanti dalla attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che allo scopo sono rideterminate in 35 milioni di euro per l'anno 2013, in 120 milioni di euro per l'anno 2014 e in 60 milioni di euro per l'anno 2015. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro provvede al monitoraggio degli oneri di cui al primo periodo. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di cui al primo periodo, anche dovuti a variazioni dei tassi di interesse, alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 21, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, derivanti dalle riduzioni di spesa previste dallo stesso decreto.

17. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativa ai finanziamenti di cui al presente articolo si tiene conto dell'eventuale differenza positiva fra il tasso di interesse fissato dall'istituto di credito ed il tasso di riferimento calcolato in base alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione (*Gazzetta Ufficiale* C 14 del 19 gennaio 2008). L'aiuto, se presente, si considera concesso ai sensi delle notificazioni S.A. 35413 (2012/N) ? S.A. 35482 (2012/PN) sino a concorrenza dei danni subiti da ciascuna impresa, compreso il danno economico, e per la parte eccedente ai sensi del Regolamento (CE) 1998/2006 (*de minimis*). Il calcolo è effettuato e comunicato all'impresa sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle Entrate e dagli Istituti di Credito con riferimento ai tassi applicati, anche per quanto concerne quanto previsto al comma 2.

18. Ai fini della determinazione dei danni si tiene conto delle modalità stabilite dagli specifici provvedimenti dei Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012 n. 122».

6.0.66

[VACCARI](#), [CALEO](#), [FILIPPI](#), [BERTUZZI](#), [BROGLIA](#), [COLLINA](#), [RITA GHEDINI](#), [GUERRA](#), [LO GIUDICE](#), [MIGLIAVACCA](#), [PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#), [PUGLISI](#), [SANGALLI](#), [DE PETRIS](#), [GIOVANARDI](#), [CERVELLINI](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Perdite d'esercizio anno 2012)

1. Le imprese del territorio dei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012 n. 122, e di cui all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono imputare le perdite relative all'esercizio 2012 in modo proporzionale sui bilanci dei cinque anni successivi».

6.0.67

[PAOLO ROMANI](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Perdite d'esercizio anno 2012)

1. A partire dalla data del 31 dicembre 2012, per le imprese che hanno sede o unità locali nel territorio dei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012 n. 122 e di cui all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, le perdite relative

all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2012 non rilevano, nell'esercizio nel quale si realizzano e nei quattro successivi, ai fini dell'applicazione degli articoli 2446 e 2447, 2482 *bis*, 2482 *ter*, 2484, 2545 *duodecies* del Codice civile.

6.0.68

[BULGARELLI](#), [GAMBARO](#), [MUSSINI](#), [MONTEVECCHI](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Perdite d'esercizio anno 2012)

1. Le imprese del territorio dei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012 n. 122 e di cui all'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, possono imputare le perdite relative all'esercizio 2012 in modo proporzionale sui bilanci dei cinque anni successivi».

6.0.69

[GIOVANARDI](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente::

«Art. 6-bis

(Perdite d'esercizio anno 2012)

1. Le imprese del territorio dei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012 n. 122 e di cui all'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, possono imputare le perdite relative all'esercizio 2012 in modo proporzionale sui bilanci dei cinque anni successivi.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

6.0.70

[CROSIO](#), [DAVICO](#), [ARRIGONI](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente::

«Art. 6-bis.

(Perdite d'esercizio anno 2012)

1. Le imprese del territorio dei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012 n. 122 e di cui all'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, possono imputare le perdite relative all'esercizio 2012 in modo proporzionale sui bilanci dei cinque anni successivi».

6.0.71

[GIBIINO](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente::

«Art. 6-bis.

(Perdite d'esercizio anno 2012)

1. Le imprese del territorio dei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012 n. 122 e di cui all'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, possono imputare le perdite relative all'esercizio 2012 in modo proporzionale sui bilanci dei cinque anni successivi».

6.0.72

[LUIGIMARINO](#), [DALLA ZUANNA](#), [MAURIZIO ROSSI](#), [DLBIAGIO](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente::

«Art. 6-bis.

(Perdite d'esercizio anno 2012)

1. Le imprese del territorio dei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012 n. 122 e di cui all'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, possono imputare le perdite relative all'esercizio 2012 in modo proporzionale sui bilanci dei cinque anni successivi».

6.0.73

[GIOVANARDI](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente::

«Art. 6-bis.

(Pagamento interessi su mutui sospesi)

1. I Commissari delegati sono autorizzati ad impiegare fino ad un massimo di euro 3.000.000,00 del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, per il pagamento dei maggiori interessi maturati a carico dei mutuatari a seguito della sospensione delle rate di cui all'articolo 8 del citato decreto-legge.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per

un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

6.0.74

[VACCARI](#), [CALEO](#), [FILIPPI](#), [BERTUZZI](#), [BROGLIA](#), [COLLINA](#), [RITA GHEDINI](#), [GUERRA](#), [LO GIUDICE](#), [MIGLIAVACCA](#), [PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#), [PUGLISI](#), [SANGALLI](#), [DE PETRIS](#), [GIOVANARDI](#), [CERVELLINI](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Pagamento interessi su mutui sospesi)

1. I Commissari delegati sono autorizzati ad impiegare fino ad un massimo di euro 3.000.000,00 del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, per il pagamento dei maggiori interessi maturati a carico dei mutuatari a seguito della sospensione delle rate di cui all'articolo 8 del citato decreto-legge n. 74 del 2012.

2. All'onere derivante dal comma 1, si provvede con un contributo venticinquennale di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Alla relativa copertura si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 3.

3. In aggiunta a quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 3 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre 2013 e successivamente entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

4. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 3, propone ogni anno, a decorrere dall'anno 2013, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma 3.

6.0.75

[GIBIINO](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Pagamento interessi su mutui sospesi)

1. I Commissari delegati sono autorizzati ad impiegare fino ad un massimo di euro 3.000.000,00 del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, per il pagamento dei maggiori interessi maturati a carico dei mutuatari a seguito della sospensione delle rate di cui all'articolo 8 del citato decreto-legge».

6.0.76

[CROSIO](#), [DAVICO](#), [ARRIGONI](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art.6-bis.

(Pagamento interessi su mutui sospesi)

1. I Commissari delegati sono autorizzati ad impiegare fino ad un massimo di euro 3.000.000,00 del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, per il pagamento dei maggiori interessi maturati a carico dei mutuatari a seguito della sospensione delle rate di cui all'articolo 8 del citato decreto-legge.

6.0.77

[BULGARELLI](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#),
[MORONESE](#), [GAMBARO](#), [MUSSINI](#), [MONTEVECCHI](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Pagamento interessi su mutui sospesi)

1. I Commissari delegati sono autorizzati ad impiegare fino ad un massimo di euro 3.000.000,00 del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, per il pagamento dei maggiori interessi maturati a carico dei mutuatari a seguito della sospensione delle rate di cui all'articolo 8 del citato decreto-legge».

6.0.78

[LUIGI MARINO](#), [DALLA ZUANNA](#), [MAURIZIO ROSSI](#), [DI BIAGIO](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Pagamento interessi su mutui sospesi)

1. I Commissari delegati sono autorizzati ad impiegare fino ad un massimo di euro 3.000.000,00 del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, per il pagamento dei maggiori interessi maturati a carico dei mutuatari a seguito della sospensione delle rate di cui all'articolo 8 del citato decreto-legge».

6.0.83

[VACCARI](#), [CALEO](#), [FILIPPI](#), [BERTUZZI](#), [BROGLIA](#), [COLLINA](#), [RITA GHEDINI](#), [GUERRA](#), [LO GIUDICE](#), [MIGLIAVACCA](#), [PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#), [PUGLISI](#), [SANGALLI](#), [DE PETRIS](#),
[GIOVANARDI](#), [CERVELLINI](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Detassazione contributi)

1. I contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive».

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

4. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

5. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 4».

Allegato 1

(articolo 6-bis, comma 3)

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Ministero dello sviluppo economico	-	-	-	-	-	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	-	-	-	-	-	-
Ministero della giustizia	-	-	-	-	-	-
Ministero degli affari esteri	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	-	-	-	-	-	-
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	-	-	-	-	-	-
Ministero della difesa	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	-	-	-	-	-	-
Ministero per i beni e le attività culturali	-	-	-	-	-	-
Ministero della salute	-	-	-	-	-	-
Totale	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

6.0.84

[GIOVANARDI](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Detassazione contributi)

1. I contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al

comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo».

6.0.85

[LUIGI MARINO](#), [DALLA ZUANNA](#), [MAURIZIO ROSSI](#), [DI BIAGIO](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Detassazione contributi)

1. I contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive».

6.0.86

[CROSIO](#), [DAVICO](#), [ARRIGONI](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Detassazione contributi)

1. I contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive».

6.0.87

[BULGARELLI](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#),
[MORONESE](#), [GAMBARO](#), [MUSSINI](#), [MONTEVECCHI](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Detassazione contributi)

1. I contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive».

6.0.88

[GIBIINO](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Detassazione contributi)

1. I contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive».

6.0.89

[VACCARI](#), [CALEO](#), [FILIPPI](#), [BERTUZZI](#), [BROGLIA](#), [COLLINA](#), [RITA GHEDINI](#), [GUERRA](#), [LO GIUDICE](#), [MIGLIAVACCA](#), [PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#), [PUGLISI](#), [SANGALLI](#), [DE PETRIS](#), [GIOVANARDI](#), [CERVELLINI](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Contributi per arredi non recuperabili)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis) la concessione di contributi ai soggetti che hanno subito gravi danni agli arredi a causa del crollo, totale o parziale, o della demolizione dell'immobile gravemente danneggiato dal sisma".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

4. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

5. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 4».

Allegato 1

(articolo 6-bis, comma 3)

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministeri						
Ministero dell'economia e delle finanze	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Ministero dello sviluppo economico	-	-	-	-	-	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	-	-	-	-	-	-
Ministero della giustizia	-	-	-	-	-	-
Ministero degli affari esteri	-	-	-	-	-	-

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	-	-	-	-	-	-
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	-	-	-	-	-	-
Ministero della difesa	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	-	-	-	-	-	-
Ministero per i beni e le attività culturali	-	-	-	-	-	-
Ministero della salute	-	-	-	-	-	-
Totale	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0

6.0.90

[GIOVANARDI](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Contributi per arredi non recuperabili)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^o agosto 2012, n. 122, dopo la lettera *e*) è inserita la seguente:

"e-bis) la concessione di contributi ai soggetti che hanno subito gravi danni agli arredi a causa del crollo, totale o parziale, o della demolizione dell'immobile gravemente danneggiato dal sisma".

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un'apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.

6.0.91

[BULGARELLI](#), [GAMBARO](#), [MUSSINI](#), [MONTEVECCHI](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Contributi per arredi non recuperabili)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis) la concessione di contributi ai soggetti che hanno subito gravi danni agli arredi a causa del crollo, totale o parziale, o della demolizione dell'immobile gravemente danneggiato dal sisma"».

6.0.92

[CROSIO](#), [DAVICO](#), [ARRIGONI](#)

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Contributi per arredi non recuperabili)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

e-bis) la concessione di contributi ai soggetti che hanno subito gravi danni agli arredi a causa del crollo, totale o parziale, o della demolizione dell'immobile gravemente danneggiato dal sisma"».

6.0.93

[LUIGI MARINO](#), [DALLA ZUANNA](#), [MAURIZIO ROSSI](#), [DI BIAGIO](#)

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Contributi per arredi non recuperabili)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis) la concessione di contributi ai soggetti che hanno subito gravi danni agli arredi a causa del crollo, totale o parziale, o della demolizione dell'immobile gravemente danneggiato dal sisma"».

6.0.94

[BULGARELLI](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#),
[MORONESE](#), [GAMBARO](#), [MUSSINI](#), [MONTEVECCHI](#)

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure per la completa rimozione di macerie contenenti amianto)

1. Ai fini della tutela della salute dei cittadini, i gestori dei servizi pubblici, in raccordo con i comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, così come identificati dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, provvedono a identificare e quantificare la presenza di macerie a terra miste ad amianto e pianificare le attività di rimozione delle stesse per:

a) le aree interessate anche dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 che ha colpito il territorio di alcuni comuni già interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, con riferimento alle conseguenze della citata tromba d'aria;

b) le restanti aree per i materiali contenenti amianto derivanti dal crollo totale o parziale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi sismici, per quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposti dai comuni interessati, nonché da altri soggetti competenti, o comunque svolti sui incarichi dei medesimi comuni.

2. Sulla base della quantificazione delle macerie contenenti amianto generate dagli eventi di cui al comma 1, il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato, provvede, anche per ragioni di economia procedimentale, allo svolgimento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei contratti aventi ad oggetto rispettivamente:

a) l'elaborazione del piano di lavoro previsto dall'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", la rimozione dei materiali in tutto il territorio di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e il loro trasporto ai siti individuati per lo smaltimento;

b) lo smaltimento dei materiali di cui ai commi 1 e 2, con la previsione che l'aggiudicatario si

impegnerà ad applicare le medesime condizioni economiche alle attività di smaltimento di materiale contenete amianto commissionate da soggetti privati in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1 e 2.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo provvede il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato per gli eventi di cui all'articolo 1 e per gli eventi sismici del maggio 2012 nei limiti delle risorse finanziarie e negli ambiti di rispettiva competenza».

6.0.95

[GIBIINO](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure per la completa rimozione di materie contenenti amianto)

1. Ai fini della tutela della salute dei cittadini, i gestori dei servizi pubblici, in raccordo con i comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, così come identificati dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, provvedono a identificare e quantificare la presenza di macerie a terra miste ad amianto e pianificare le attività di rimozione delle stesse per:

a) le aree interessate anche dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 che ha colpito il territorio di alcuni comuni già interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, con riferimento alle conseguenze della citata tromba d'aria;

b) le restanti aree per i materiali contenenti amianto derivanti dal crollo totale o parziale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi sismici, per quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposti dai comuni interessati, nonché da altri soggetti competenti, o comunque svolti sui incarichi dei medesimi comuni.

2. Sulla base della quantificazione delle macerie contenenti amianto generate dagli eventi di cui al comma 1, il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato, provvede, anche per ragioni di economia procedimentale, allo svolgimento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei contratti aventi ad oggetto rispettivamente:

a) l'elaborazione del piano di lavoro previsto dall'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", la rimozione dei materiali in tutto il territorio di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e il loro trasporto ai siti individuati per lo smaltimento;

b) lo smaltimento dei materiali di cui ai commi 1 e 2, con la previsione che l'aggiudicatario si impegnerà ad applicare le medesime condizioni economiche alle attività di smaltimento di materiale contenete amianto commissionate da soggetti privati in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1 e 2.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo provvede il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato per gli eventi di cui all'articolo 1 e per gli eventi sismici del maggio 2012 nei limiti delle risorse finanziarie e negli ambiti di rispettiva competenza».

6.0.96

[CROSIO](#), [DAVICO](#), [ARRIGONI](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure per la completa rimozione di materie contenenti amianto)

1. Ai fini della tutela della salute dei cittadini, i gestori dei servizi pubblici, in raccordo con i comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, così come identificati dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, provvedono a identificare e quantificare la presenza di macerie a terra miste ad amianto e pianificare le attività di rimozione delle stesse per:

a) le aree interessate anche dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 che ha colpito il territorio di alcuni comuni già interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, con riferimento alle

conseguenze della citata tromba d'aria;

b) le restanti aree per i materiali contenenti amianto derivanti dal crollo totale o parziale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi sismici, per quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposti dai comuni interessati, nonché da altri soggetti competenti, o comunque svolti sui incarichi dei medesimi comuni.

2. Sulla base della quantificazione delle macerie contenenti amianto generate dagli eventi di cui al comma 1, il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato, provvede, anche per ragioni di economia procedimentale, allo svolgimento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei contratti aventi ad oggetto rispettivamente:

a) l'elaborazione del piano di lavoro previsto dall'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", la rimozione dei materiali in tutto il territorio di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e il loro trasporto ai siti individuati per lo smaltimento;

b) lo smaltimento dei materiali di cui ai commi 1 e 2, con la previsione che l'aggiudicatario si impegnerà ad applicare le medesime condizioni economiche alle attività di smaltimento di materiale contenente amianto commissionate da soggetti privati in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1 e 2.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo provvede il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato per gli eventi di cui all'articolo 1 e per gli eventi sismici del maggio 2012 nei limiti delle risorse finanziarie e negli ambiti di rispettiva competenza».

6.0.97

[VACCARI](#), [CALEO](#), [FILIPPI](#), [BERTUZZI](#), [BROGLIA](#), [COLLINA](#), [RITA GHEDINI](#), [GUERRA](#), [LO GIUDICE](#), [MIGLIAVACCA](#), [PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#), [PUGLISI](#), [SANGALLI](#), [DE PETRIS](#), [GIOVANARDI](#), [CERVELLINI](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure per la completa rimozione di macerie contenenti amianto)

1. Ai fini della tutela della salute dei cittadini, i gestori dei servizi pubblici, in raccordo con i comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, così come identificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, provvedono a identificare e quantificare la presenza di macerie a terra miste ad amianto e pianificare le attività di rimozione delle stesse per:

a) le aree interessate dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 che ha colpito il territorio di comuni già interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, con riferimento alle conseguenze della citata tromba d'aria;

b) le restanti aree per i materiali contenenti amianto derivanti dal crollo totale o parziale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi sismici, per quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposti dai comuni interessati, nonché da altri soggetti competenti, o comunque svolti sui incarichi dei medesimi comuni.

2. Sulla base della quantificazione delle macerie contenenti amianto generate dagli eventi di cui al comma 1, il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato, provvede allo svolgimento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei contratti aventi ad oggetto rispettivamente:

a) l'elaborazione del piano di lavoro previsto dall'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la rimozione dei materiali in tutto il territorio di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e il loro trasporto ai siti individuati per lo smaltimento;

b) lo smaltimento dei materiali di cui ai commi 1 e 2, con la previsione che l'aggiudicatario si impegna ad applicare le medesime condizioni economiche alle attività di smaltimento di materiale contenente amianto commissionate da soggetti privati in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1 e 2.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2013 si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al presente comma. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

4. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

5. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 4.

Allegato 1

(articolo 6-bis, comma 3)

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministeri						
Ministero dell'economia e delle finanze	10,0			10,0		
Ministero dello sviluppo economico	-			-		
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	-			-		
Ministero della giustizia	-			-		
Ministero degli affari esteri	-			-		
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	-			-		
Ministero dell'interno	-			-		
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	-			-		
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	-			-		
Ministero della difesa	5,0			5,0		
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	-			-		
Ministero per i beni e le attività culturali	-			-		
Ministero della salute	-			-		
Totale	15,0			15,0		

6.0.98

[LUIGI MARINO](#), [DALLA ZUANNA](#), [MAURIZIO ROSSI](#), [DL BIAGIO](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure per la completa rimozione di macerie contenenti amianto)

1. Ai fini della tutela della salute dei cittadini, i gestori dei servizi pubblici, in raccordo con i comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, così come identificati dall'articolo 1,

comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, provvedono a identificare e quantificare la presenza di macerie a terra miste ad amianto e pianificare le attività di rimozione delle stesse per:

a) le aree interessate anche dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 che ha colpito il territorio di alcuni comuni già interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, con riferimento alle conseguenze della citata tromba d'aria;

b) le restanti aree per i materiali contenenti amianto derivanti dal crollo totale o parziale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi sismici, per quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposti dai comuni interessati, nonché da altri soggetti competenti, o comunque svolti sui incarichi dei medesimi comuni.

2. Sulla base della quantificazione delle macerie contenenti amianto generate dagli eventi di cui al comma 1, il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato, provvede, anche per ragioni di economia procedimentale, allo svolgimento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei contratti aventi ad oggetto rispettivamente:

a) l'elaborazione del piano di lavoro previsto dall'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", la rimozione dei materiali in tutto il territorio di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e il loro trasporto ai siti individuati per lo smaltimento;

b) lo smaltimento dei materiali di cui ai commi 1 e 2, con la previsione che l'aggiudicatario si impegnerà ad applicare le medesime condizioni economiche alle attività di smaltimento di materiale contenente amianto commissionate da soggetti privati in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1 e 2.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo provvede il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato per gli eventi di cui all'articolo 1 e per gli eventi sismici del maggio 2012 nei limiti delle risorse finanziarie e negli ambiti di rispettiva competenza».

6.0.99

[BULGARELLI](#), [GAMBARO](#), [MUSSINI](#), [MONTEVECCHI](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Elenco di merito dei tecnici abilitati dalla Regione Emilia Romagna ai fini della ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Ai fini della ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, la Regione Emilia Romagna provvede alla costituzione di un Elenco di merito dei tecnici addetti alla progettazione, sul modello di quello istituito per le imprese edili operanti per lavori di ricostruzione ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni. I tecnici che vorranno essere iscritti nell'Elenco, dovranno comunicare alla Regione, con cadenza settimanale, il numero delle pratiche ancora in carico, al fine di consentire al cittadino una scelta consapevole del tecnico stesso, anche in merito ai possibili tempi di attesa».

6.0.100

[VACCARI](#), [CALEO](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Agevolazioni a favore delle micro imprese localizzate nelle aree colpite dagli eventi sismici del maggio 2012)

1. Per il triennio 2013-2015, le agevolazioni disciplinate dall'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2012, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2012, recante aiuti alle imprese colpite dal terremoto dell'Aquila, sono estese alle micro imprese localizzate in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, nonché ai lavoratori autonomi operanti nei medesimi comuni, da individuare, tenuto conto del livello dei danni subiti, con

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa con i commissari straordinari di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012.

2. Le agevolazioni, che non possono superare l'importo di 200.000 euro nell'arco del triennio, sono concesse secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2012 e riguardano:

a) esenzione dalle imposte sui redditi fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro per ciascun periodo di imposta;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta;

c) esenzione dall'imposta municipale propria per i soli immobili siti nei comuni di cui al comma 1, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica; le corrispondenti minori entrate per i comuni sono compensate a valere sul Fondo di cui al comma 3;

d) esenzione dal tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares) di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 per i soli immobili siti nei comuni di cui al comma 1, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica; le corrispondenti minori entrate per i comuni sono compensate a valere sul Fondo di cui al comma 3;

e) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, relativamente ai soli contratti a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi.

3. All'onere di cui al presente articolo si provvede, per gli anni 2013, 2014 e 2015, a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, nel limite di 100 milioni di euro annui, da attribuire secondo le percentuali di ripartizione individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 74 del 2012.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, nel rispetto dei limiti fissati dall'Unione Europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui ai commi precedenti».

6.0.101

[VACCARI](#), [BROGLIA](#)

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "rate scadenti nell'esercizio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "rate scadenti negli esercizi 2012 e 2013".

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante le risorse di cui ai commi 3 e 6.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

4. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

5. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto

degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 4.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze ? Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 40 milioni di euro per l'anno 2013».

Allegato 1

(articolo 6-bis, comma 3)

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministeri						
Ministero dell'economia e delle finanze	30,0	30,0		30,0	30,0	
Ministero dello sviluppo economico	5,0	5,0		5,0	5,0	
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	5,0	3,0		3,0	3,0	
Ministero della giustizia	-	-		-	-	
Ministero degli affari esteri	2,0	2,0		2,0	2,0	
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	-	-		-	-	
Ministero dell'interno	-	-		-	-	
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	-	-		-	-	
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	5,0	5,0		5,0	5,0	
Ministero della difesa	15,0	15,0		15,0	15,0	
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	-	-		-	-	
Ministero per i beni e le attività culturali	-	-		-	-	
Ministero della salute	-	-		-	-	
Totale	60,0	60,0		60,0	60,0	

6.0.102

[BULGARELLI](#), [GAMBARO](#), [MUSSINI](#), [MONTEVECCHI](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Indennizzi per le ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "possono essere concessi contributi" sono sostituite dalle seguenti: "sono concessi indennizzi e contributi";

b) al secondo periodo, premettere le seguenti parole: "Gli indennizzi e";

c) al terzo periodo, lettera a), le parole: "la concessione di contributi" sono sostituite dalle seguenti: "la concessione di indennizzi"».

6.0.103

[BULGARELLI](#), [GAMBARO](#), [MUSSINI](#), [MONTEVECCHI](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Sospensione temporanea delle attività di ricerca di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, di rigassificazione e stoccaggio di gas naturale nonché di reiniezione del fluido geotermico)

1. In ragione della necessità di un'accurata valutazione della sicurezza sismica del territorio, l'efficacia dei procedimenti concessori e dei titoli abilitativi, già rilasciati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ai fini dell'esecuzione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, di rigassificazione e stoccaggio di gas naturale, nonché di reiniezione del fluido geotermico, è sospesa su tutto il territorio della Regione Emilia-Romagna. Le medesime attività sono sottoposte a nuova procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e a valutazione ambientale strategica di cui agli articoli 11 e seguenti del medesimo decreto, d'intesa con la Regione e previa acquisizione del parere degli Enti locali».

6.0.104

[BULGARELLI](#), [GAMBARO](#), [MUSSINI](#), [MONTEVECCHI](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Sospensione delle procedure di valutazione di impatto ambientale)

1. In considerazione del permanere di gravi condizioni di emergenza connesse alla vulnerabilità sismica del territorio della Regione Emilia-Romagna, sono sospese le procedure di valutazione dell'impatto ambientale in corso, concernenti i progetti volti a prevedere la realizzazione e la manutenzione di opere infrastrutturali, per il tempo necessario all'adeguamento antisismico dei progetti medesimi, sulla base della cartografia prevista dal Decreto ministeriale 14 gennaio 2008».

6.0.105

[BERTUZZI](#), [VACCARI](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 12, comma 1-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dall'articolo 1, comma 138, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Sono escluse altresì le Amministrazioni universitarie site nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122".

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

4. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

5. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni

finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 4».

Allegato 1

(articolo 6-bis, comma 3)

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministeri						
Ministero dell'economia e delle finanze	15,0			15,0		
Ministero dello sviluppo economico	5,0			5,0		
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	-			-		
Ministero della giustizia	-			-		
Ministero degli affari esteri	2,0			2,0		
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	-			-		
Ministero dell'interno	-			-		
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	-			-		
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	-			-		
Ministero della difesa	3,0			3,0		
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	-			-		
Ministero per i beni e le attività culturali	-			-		
Ministero della salute	-			-		
Totale	25,0			25,0		

6.0.106

[VACCARI, BROGLIA](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, come introdotto dall'articolo 11 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "10 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "50 milioni di euro";

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'ammontare delle spese da escludere dal patto di stabilità interno ai sensi del periodo precedente è determinato dalla regione Emilia-Romagna nei limiti di 44 milioni di euro e dalle regioni Lombardia e Veneto nei limiti di 3 milioni di euro per ciascuna regione per ciascun anno".

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

4. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

5. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 4».

Allegato 1

(articolo 6-bis, comma 3)

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministeri	30,0	30,0		30,0	30,0	
Ministero dell'economia e delle finanze	5,0	5,0		5,0	5,0	
Ministero dello sviluppo economico	-	-		-	-	
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	-	-		-	-	
Ministero della giustizia	2,0	2,0		2,0	2,0	
Ministero degli affari esteri	-	-		-	-	
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	-	-		-	-	
Ministero dell'interno	-	-		-	-	
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	-	-		-	-	
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	3,0	3,0		3,0	3,0	
Ministero della difesa	-	-		-	-	
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	-	-		-	-	
Ministero per i beni e le attività culturali	-	-		-	-	
Ministero della salute	-	-		-	-	
Totale	40,0	40,0		40,0	40,0	

6.0.107

[PAOLO ROMANI](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Detassazione degli indennizzi, risarcimenti e contributi)

1. L'articolo 12 *bis* del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito nella legge 1° agosto 2012, n. 122 è sostituito dal seguente:

«Art. 12-bis. ? *(Detassazione dei rimborsi per danni alle imprese)*. ? 1. Per le imprese con sede o unità locali ubicate nei territori di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e di cui all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che abbiano subito danni per effetto degli eventi sismici del maggio 2012, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze e le sopravvenienze derivanti da indennizzi o risarcimenti per danni connessi agli eventi sismici, nonché le plusvalenze e le sopravvenienze derivanti dai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135. Non concorrono altresì alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive le indennità conseguite a titolo di risarcimento nonché i contributi di cui alle norme sopra citate, conseguenti la perdita, il danneggiamento o la sostituzione dei beni di cui all'articolo 85, comma 1, lettera *a*) e *b*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917

del 1986, limitatamente alla parte che eccede il valore delle rimanenze danneggiate o perdute.

2. Le perdite derivanti dagli eventi sismici, per la parte non coperta da indennizzi, risarcimenti e contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito nonché alla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

4. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 1-*quater*, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

5. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1-*quater*. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 6.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 7-*quater*.

Allegato 1

(articolo 5, comma 1-*quater*)

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministeri						
Ministero dell'economia e delle finanze	10,0	15,0	10,0	10,0	15,0	10,0
Ministero dello sviluppo economico	20,0	45,0	20,0	20,0	45,0	20,0
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	10,0	15,0	5,0	10,0	15,0	5,0
Ministero della giustizia	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Ministero degli affari esteri	15,0	20,0	15,0	15,0	20,0	15,0
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	15,0	15,0	11,0	15,0	15,0	11,0
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	5,0	10,0	5,0	5,0	10,0	5,0
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Ministero della difesa	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	2,0	5,0	2,0	2,0	5,0	2,0
Ministero per i beni e le attività culturali	5,0	5,0	3,0	5,0	5,0	3,0
Ministero della salute	8,0	15,0	5,0	8,0	15,0	5,0

Art. 7

7.1

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Per le permanenti condizioni emergenziali della città de L'Aquila è ripristinato lo stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio del 6 aprile 2009, fino al 31 dicembre 2013.»

Conseguentemente alla rubrica premettere le parole: "Ripristino dello stato di emergenza per la città de L'Aquila, nonché".

7.2

[PEZZOPANE](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Per le permanenti condizioni emergenziali del Comune dell'Aquila è ripristinato lo stato di emergenza di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 6 aprile 2009, a tutto il 31 dicembre 2013».

7.3

[ARRIGONI](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Per le permanenti condizioni emergenziali della città dell'Aquila è ripristinato lo stato di emergenza di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 fino al 31 dicembre 2013».

7.4

[BLUNDO](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [CIAMPOLILLO](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#)

Sopprimere il comma 3.

7.5

[CHIAVAROLI](#), [PELINO](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di consentire alle sedi istituzionali della provincia de L'Aquila di svolgere con la massima efficienza ed economicità le funzioni istituzionali, in attesa della ricostruzione delle sedi destinate ad ufficio, è assegnata alla Provincia la somma di 1.852.644,15 euro per l'anno 2013 per provvedere al pagamento dei relativi canoni».

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede a valere sulle somme di cui all'articolo 1, comma 1.1 ? riserva per ulteriori esigenze di carattere obbligatorio ?, della Delibera CIPE 135 del 2012.

7.6

[BLUNDO](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [CIAMPOLILLO](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#)

Al comma 5, dopo le parole: «che sono quantificate mensilmente dai comuni» aggiungere le seguenti: «con annessa documentazione attestante la congruità della richiesta,».

7.7

[DLBIAGIO](#)

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Fino alla definizione delle procedure di esproprio correlate al sisma del 6 aprile 2009, conservano efficacia le deroghe introdotte dalle seguenti OPCM: art. 7 O.P.C.M. 3996/2012 (deroga agli articoli 21, 41 e 50 del T.U. 327/2001 ? superamento tema arbitrale e commissione provinciale espropri); articolo 12 O.P.C.M. 3978/2011 (deposito indennità contestuale all'atto di acquisizione); articolo 4 O.P.C.M. 3857/2010 (esenzione tasse, imposte, bolli su trascrizioni e registrazioni, volture catastali). Le attività estimative-catastali dell'Agenzia delle Entrate in ordine agli eventi sismici del 6 aprile 2009 sono ricondotte nell'ambito istituzionale del medesimo Ente».

7.8

[DE PETRIS, CERVELLINI](#)

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. Fino alla definizione delle procedure di esproprio correlate al sisma del 6 aprile 2009, conservano efficacia le deroghe introdotte con le Ordinanze del Presidente del consiglio dei ministri n. 3996/2012, articolo 7, n. 3978/2011, articolo 12 e n. 3857/2010, articolo 4.

6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis, pari a 5 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui al comma 6-quater.

6-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte per il triennio 2013-2015, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 5 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno del triennio 2013-2015, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

6-quinques. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno del triennio 2013-2015 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 6-quater, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 6-quater predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 6-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6-quater, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

7.9

[PEZZOPANE](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Fino alla data di definizione delle procedure di esproprio correlate al sisma del 6 aprile 2009, conservano efficacia le deroghe introdotte con l'articolo 7 dell'O.P.C.M. n. 3996/2012, con l'articolo 12 dell'O.P.C.M. n. 3978/2011 e di cui all'articolo 4 dell'O.P.C.M. n. 3857/2010. Le attività estimative-catastali dell'Agenzia dell'Entrate in ordine agli eventi sismici del 6 aprile 2009 sono ricondotte nell'ambito istituzionale del medesimo Ente. Per accelerare la definizione dei procedimenti espropriativi, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila, nonché quello dei Comuni del cratere, possono avvalersi di personale comandato da altre P.A., senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato».

7.10

[CROSIO, DAVICO, ARRIGONI](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis Fino alla definizione delle procedure di esproprio correlate al sisma del 6 aprile 2009, conservano efficacia le deroghe introdotte con le OPCM di seguito indicate:

1. O.P.C.M. 3996/2012 articolo 7 (deroga agli articoli 21, 41, e 50 del T.U. 327/2001-

superamento terna arbitrale e commissione provinciale espropri);

2. O.P.C.M. 3978/2011 articolo 12 (deposito dell'indennità contestuale all'atto di acquisizione);

3. O.P.C.M. 3857/2010 articolo 4 (esenzione tasse, imposte, bolli su trascrizioni e registrazioni, vulture catastali);

Le attività estimative-catastali dell'Agenzia dell'Entrate in ordine agli eventi sismici del 6 aprile 2009 sono ricondotte nell'ambito istituzionale del medesimo Ente».

7.11

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#)

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Conserva efficacia, fino al 31 dicembre 2013, quanto disposto dall'articolo 5 dell'OPCM n. 3797 del 30 luglio 2009.

6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis, pari a 7 milioni per l'anno 2013, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 6-quater.

6-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte nell'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 7 milioni nell'anno 2013. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre del 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

6-quinques. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre del 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 6-quater, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 6-quater predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 6-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6-quater, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.

7.12

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#)

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. È assegnato al Comune de L'Aquila un contributo, da destinare ad interventi di manutenzione degli alloggi del progetto CASE e MAP dell'importo di 8 milioni di euro per il biennio 2014-2015. Tale somma è assegnata a valere sui fondi di cui all'articolo 14 del decreto- legge 28 aprile 2009, n. 39, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" convertito con modificazioni, con legge 24 giugno 2009 n. 77.

6-ter. Al fine di adeguare le norme fissate per l'assistenza alla popolazione ai nuovi scenari maturati a quattro anni dal sisma, ed al fine di contenerne le spese relative, il Sindaco dell'Aquila è autorizzato a disporre degli alloggi del Progetto CASE e dei MAP del Comune dell'Aquila per

assegnazione: a nuove coppie formate dopo il sisma o nuovi nuclei mono parentali; a nuclei già disaggregati e non, che vivevano nello stesso alloggio pur non facendo parte dello stesso nucleo familiare o a coloro con contratti lavorativi di assistenza domiciliare; a nuclei affittuari al 6 aprile 2009 che non hanno diritto ad alloggio in CASE o MAP in quanto il proprietario dell'alloggio di origine non ha presentato il progetto di ristrutturazione o a coloro a cui all'esito della ristrutturazione non è stato riconcesso l'appartamento, nel caso di reddito ISEE fino a 8.000 euro; a coloro che hanno l'alloggio classificato B ? C in aggregato E, unitamente agli alloggi ATER classificati B ? C e classificati A qualora ricompresi in edifici classificati B e C. Il Sindaco può inoltre disporre l'assegnazione di alloggi meno ambiti o costruiti *ad abundantiam* in alcune località anche a nuclei familiari con gravi difficoltà sociali o ad associazioni con finalità sociali e di volontariato».

7.13

[BLUNDO](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#), [CIAMPOLILLO](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. È assegnato al comune dell'Aquila un contributo da destinare all'opera di manutenzione degli alloggi del progetto CASE e Map dell'importo di 8 milioni di euro per il biennio 2014/2015, a valere sui fondi di cui all'articolo 14 del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009,n.77, con esclusione degli interventi per vizi e difetti dell'immobile che si verificano nel termine di dieci anni dall'ultimazione dei lavori, per i quali resta ferma la responsabilità del costruttore ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile».

7.14

[DAVICO](#), [ARRIGONI](#), [CROSIO](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. È assegnato al Comune dell'Aquila un contributo da destinare all'opera di manutenzione degli alloggi del progetto CASE e MAP dell'importo di 8 milioni di euro per il biennio 2014/2015; tale somma è assegnata a valere sui fondi di cui all'articolo 14 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" convertitom con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77».

7.15

[PEZZOPANE](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. È attribuito al Comune dell'Aquila un contributo da destinare all'opera di manutenzione degli alloggi del progetto CASE e MAP dell'importo di 8 milioni di euro per il biennio 2014 e 2015 a valere sui fondi disponibili di cui all'articolo 14 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77».

7.16

[PEZZOPANE](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di adeguare le norme fissate per l'assistenza alla popolazione ai nuovi scenari maturati a quattro anni dal sisma, ed al fine di contenerne le spese relative, il Sindaco dell'Aquila è autorizzato a disporre degli alloggi del Progetto CASE e dei MAP del Comune dell'Aquila per assegnazione: a nuove coppie formate dopo il sisma o nuovi nuclei monoparentali, di cui almeno uno componente con casa inagibile; a nuclei già disaggregati e non, che vivevano nello stesso alloggio pur non facendo parte dello stesso nucleo familiare o a coloro con contratti lavorativi di assistenza domiciliare (badanti) il cui contratto di lavoro è cessato per morte del badato, e comunque sino alla formalizzazione di un nuovo contratto di lavoro; a coloro che non hanno diritto ad alloggio in CASE o MAP in quanto il proprietario della casa di origine non ha presentato il progetto di ristrutturazione o a coloro a cui all'esito della ristrutturazione non è stato riconcesso l'appartamento, nel caso di reddito ISEE fino a 8000 euro; a coloro che hanno l'alloggio classificato B ? C in aggregato E, unitamente agli alloggi ATER classificati B ? C e classificati A qualora ricompresi in edifici classificati B e C; ai

residenti e dimoranti in altri comuni nell'ambito della provincia dell'Aquila, con casa inagibile, quindi assistiti dai comuni di provenienza, i quali per motivi sanitari e di lavoro, chiedono l'assegnazione di un alloggio nell'ambito del Comune di L'Aquila. Il Sindaco può inoltre disporre l'assegnazione di alloggi meno ambiti o comunque in eccesso rispetto all'ordinario fabbisogno in alcune località anche a nuclei familiari con gravi difficoltà sociali, opportunamente documentate, o ad associazioni con finalità».

7.17

[DAVICO](#), [ARRIGONI](#), [CROSIO](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di adeguare le norme fissate per l'assistenza alla popolazione ai nuovi scenari maturati a quattro anni dal sisma, ed al fine di contenerne le spese relative, il Sindaco dell'Aquila è autorizzato a disporre degli alloggi del Progetto CASE e dei MAP del Comune dell'Aquila per assegnazione: a nuove coppie formate dopo il sisma o nuovi nuclei monoparentali, di cui almeno uno componente con casa inagibile; a nuclei già disaggregati e non, che vivevano nello stesso alloggio pur non facendo parte dello stesso nucleo familiare o a coloro con contratti lavorativi di assistenza domiciliare (badanti) il cui contratto di lavoro è cessato per morte del badato, e comunque sino alla formalizzazione di un nuovo contratto di lavoro; a coloro che non hanno diritto ad alloggio in CASE o MAP in quanto il proprietario della casa di origine non ha presentato il progetto di ristrutturazione o a coloro a cui all'esito della ristrutturazione non è stato riconcesso l'appartamento, nel caso di reddito ISEE fino a 8000 euro; a coloro che hanno l'alloggio classificato B ? C in aggregato E, unitamente agli alloggi ATER classificati B ? C e classificati A qualora ricompresi in edifici classificati B e C; ai residenti e dimoranti in altri comuni nell'ambito della provincia dell'Aquila, con casa inagibile, quindi assistiti dai comuni di provenienza, i quali per motivi sanitari e di lavoro, chiedono l'assegnazione di un alloggio nell'ambito del Comune di L'Aquila. Il Sindaco può inoltre disporre l'assegnazione di alloggi meno ambiti o comunque in eccesso rispetto all'ordinario fabbisogno in alcune località anche a nuclei familiari con gravi difficoltà sociali (opportunamente documentate), o ad associazioni con finalità».

7.18

[PEZZOPANE](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nei soli casi di seguito individuati, ai titolari di attività produttive è riconosciuto un indennizzo, ex articoli 1 e 2 dell'OPCM 3789/2009 e successive. Per accedere agli indennizzi di cui sopra, i soggetti interessati presentano, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, una domanda in conformità al modello allegato alla OPCM 3789/2009, corredata degli allegati previsti nella stessa. L'indennizzo è concesso ai titolari che unitamente alla domanda certificano nei modi consentiti le seguenti condizioni:

a) impedimenti fisici che hanno determinato l'impossibilità di presentare domanda, entro il termine ultimo del 3 febbraio 2010;

b) di aver in corso di allestimento, alla data del 6 aprile, 2009, la sede di svolgimento dell'attività, già conforme alle norme urbanistiche per l'inizio dell'attività;

c) un reddito dichiarato, negativo o pari a zero, per l'anno 2007, e positivo per l'anno 2008.

La copertura finanziaria è assicurata a valere sui fondi di cui all'articolo 14 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazione, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77.

7.19

[ARRIGONI](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nei soli casi di seguito individuati, ai titolari di attività produttive è riconosciuto un indennizzo, ex artt. 1 e 2 dell'OPCM 3789/2009 e successive.

Per accedere agli indennizzi di cui sopra, i soggetti interessati presentano, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, una domanda in conformità al modello allegato alla

OPCM 3789/2009, corredata degli allegati previsti nella stessa;

L'indennizzo è concesso ai titolari che unitamente alla domanda certificano nei modi consentiti le seguenti condizioni:

1. impedimenti fisici che hanno determinato l'impossibilità di presentare domanda, entro il termine ultimo del 3 febbraio 2010;

2. di aver in corso di allestimento, alla data del 6 aprile, 2009, lo sede di svolgimento dell'attività, già conforme alle norme urbanistiche per l'inizio dell'attività;

3. un reddito dichiarato, negativo o pari a zero, per l'anno 2007, e positivo per l'anno 2008.

La copertura finanziaria viene assicurata con i fondi di cui all'art. 14 del D.L. 39/2009 e s.m.i.»

7.20

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Nei soli casi, di seguito individuati, ai titolari di attività produttive è riconosciuta la riapertura dei termini per l'indennizzo, ex articoli 1 e 2 dell'OPCM 3789/2009 e successive modificazioni e in attuazione di quanto disposto all'articolo 3, comma 1, lettera f), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Per accedere agli indennizzi di cui sopra, i soggetti interessati presentano, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, una domanda in conformità al modello allegato alla OPCM 3789/2009, corredata degli allegati previsti nella stessa. L'indennizzo è concesso ai titolari che unitamente alla domanda certificano nei modi consentiti le seguenti condizioni:

1. impedimenti fisici che hanno determinato l'impossibilità di presentare domanda, entro il termine ultimo del 3 febbraio 2010;

2. di aver in corso di allestimento, alla data del 6 aprile, 2009, la sede di svolgimento dell'attività, già conforme alle norme urbanistiche per l'inizio dell'attività;

3. un reddito dichiarato, negativo o pari a zero, per l'anno 2007, e positivo per l'anno 2008.

Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 6 e all'articolo 14, comma 1 del Decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni con Legge 24 giugno 2009, n. 77».

7.21

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#)

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città de L'Aquila, il comune de L'Aquila e i comuni del cratere sono autorizzati alla proroga ovvero al rinnovo del contratto di lavoro del personale a tempo determinato ? anche con profilo dirigenziale - assunto sulla base della normativa emergenziale ed in servizio presso l'ente alla data del 15 maggio 2013, anche in deroga alle vigenti normative limitative delle assunzioni a tempo determinato in materia di impiego pubblico di cui al decreto legislativo n. 368 del 2001 come modificato dalla legge n. 92 del 2012, della legge n. 122 del 2010, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e del decreto legislativo n. 165 del 2001 e di rispetto del patto di stabilità e di spesa del personale di cui alle leggi n. 296 del 2006 e legge n. 133 del 2008. La proroga ovvero il rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato sono autorizzate con termine finale definito entro e non oltre il 31 dicembre 2013 per le ultimative emergenziali esigenze di personale.

6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis, pari a 2,2 milioni per l'anno 2013, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 6-quater.

6-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria

interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte nell'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2,2 milioni nell'anno 2013. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre del 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

6-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre del 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 6-*quater*, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 6-*quater* predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 6-*quater* non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6-*quater*, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.

7.22

PEZZOPANE

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città de L'Aquila e dei comuni del cratere, il comune de L'Aquila è autorizzato alla proroga e/o al rinnovo del contratto di lavoro del personale a tempo determinato, anche con profilo dirigenziale, assunto sulla base della normativa emergenziale ed in servizio presso l'ente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, anche in deroga alle vigenti normative limitative delle assunzioni a tempo determinato in materia di impiego pubblico di cui al decreto legislativo 368/2001 come modificato dalla legge n. 92 del 2012, della legge n. 122 del 2010, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e del decreto legislativo n. 165 del 2001 e di rispetto del patto di stabilità e di spesa del personale di cui alle legge n. 296 del 2006 e legge n. 133 del 2008. La proroga e/o il rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato sono autorizzate con termine finale definito entro e non oltre il 31 dicembre 2013 per le ultimative emergenziali esigenze di personale. A tal fine per il comune del L'Aquila si autorizza l'impegno sull'economia di spesa di euro 1.200.000,00 a valere sui fondi di cui al capitolo del bilancio dello Stato n. 1358 ad oggetto: "Spese per l'Ufficio Speciale della città de L'Aquila e per l'Ufficio speciale dei restanti comuni del cratere destinate all'assunzione di personale a tempo indeterminato (1.1.1.) 8 1.8.1.)". Con le restanti economie del medesimo capitolo 1358, sino ad un massimo di euro 1.000.000,00, i comuni del cratere, in condivisione con i coordinatori delle aree omogenee dei comuni del cratere, sentito il parere del titolare dell'Ufficio speciale sono autorizzati a prorogare e/o rinnovare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza delle OPCM emergenziali, nel limite massimo del summenzionato importo, avvalendosi del sistema derogatorio di cui al precedente capoverso.

6-ter. È, altresì, autorizzata la proroga e/o il rinnovo del contratto di lavoro del personale a tempo determinato, anche con profilo dirigenziale, assunto dalla provincia de L'Aquila sulla base della normativa emergenziale ed in servizio presso l'ente alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. Ai relativi oneri si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 6-*quater*.

6-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze ? Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico

in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013».

7.23

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Allo scopo di assicurare la necessaria continuità dell'azione amministrativa del comune de L'Aquila, che necessita di personale altamente qualificato e specializzato nella gestione della ricostruzione, anche dopo la cessazione dell'emergenza *post sisma*, in deroga all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009, all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nei limiti di spesa di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 2010 e all'articolo 20 del decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con modificazioni con legge 15 luglio 2011, n. 111, il comune de L'Aquila è autorizzato allo scorrimento delle graduatorie interne ancora vigenti e relative alle procedure di riqualificazione del personale bandite sulla scorta del parere favorevole del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2010, programmati entro il 31 dicembre 2009 e i cui procedimenti si siano conclusi entro il 31 dicembre 2010. Detti inquadramenti possono avvenire anche al di fuori della dotazione organica e senza oneri a carico dello Stato».

7.24

[ARRIGONI](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#)

All'articolo 7, aggiungere, in fine il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7, agosto 2012, n. 135, il comma 12-septies è sostituito con il seguente:

12-septies. Al fine di concorrere ad assicurare nel comune de L'Aquila e negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009 la stabilità dell'equilibrio finanziario, anche per garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è assegnato un contributo straordinario per il solo esercizio 2012, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite, derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di euro 26.000.000 per il comune di L'Aquila, 4.000.000 per gli altri comuni e 5.000.00 per la provincia di L'Aquila mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

7.25

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 12-septies dell'articolo 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni con legge 7 agosto 2012, n. 135, e al comma 289, articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sopprimere le parole: "sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite"».

7.26

[PEZZOPANE](#)

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al comma 12-septies dell'articolo 23 del decreto-legge 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sostituire le parole: "costi sostenuti o delle minori" con le seguenti: "costi sostenuti e/o delle minori".

6-ter. All'articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sostituire le parole: "costi sostenuti o delle minori" con le seguenti: "costi sostenuti e/o delle minori"».

7.27

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#)

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Sono confermate le maggiorazioni dei trasferimenti ordinari di cui all'articolo 2, comma 23, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis, pari a 10 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui al comma 6-quater.

6-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte per il triennio 2013-2015, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno del triennio 2013-2015, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

6-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno del triennio 2013-2015 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 6-quater, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 6-quater predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 6-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6-quater, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

7.28

[PEZZOPANE](#)

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Le maggiorazioni dei trasferimenti ordinari di cui all'articolo 2, comma 23, lettera d) della legge n. 191 del 2009 sono confermate per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 6-quater.

6-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze- Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015».

7.29

[DAVICO](#), [ARRIGONI](#), [CROSIO](#)

All'articolo 7, aggiungere, in fine il seguente comma:

«6-bis. Sono confermate le maggiorazioni dei trasferimenti ordinari di cui all'articolo 2, comma 23, lettera d) della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015».

7.30

[PEZZOPANE](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I pagamenti degli stati di avanzamento lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata successivi al primo SAL, vengono effettuati solo a fronte di autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, rilasciata dal presidente del consorzio o amministratore di condominio e dal direttore dei lavori, con cui si attesti l'avvenuto pagamento di tutte le fatture dei fornitori e subappaltatori relative ai lavori effettuati sia nel precedente SAL che di quello oggetto del pagamento».

7.31

[DAVICO](#), [ARRIGONI](#), [CROSIO](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I pagamenti degli stati di avanzamento lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata successivi al primo SAL, vengono effettuati solo a fronte di autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, rilasciata dal presidente del consorzio o amministratore di condominio e dal direttore dei lavori, con cui si attesti l'avvenuto pagamento di tutte le fatture dei fornitori e subappaltatori relative ai lavori effettuati sia nel precedente SAL che di quello oggetto del pagamento».

7.32

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. I pagamenti degli stati di avanzamento lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata successivi al primo SAL, vengono effettuati solo a fronte di autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, rilasciata dal presidente del consorzio o amministratore di condominio e dal direttore dei lavori, con cui si attesti l'avvenuto pagamento di tutte le fatture dei fornitori e subappaltatori relative ai lavori effettuati sia nel precedente SAL che in quello oggetto del pagamento».

7.33

[PEZZOPANE](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'Autorità per l'energia elettrica e gas, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, predispone un provvedimento finalizzato a prorogare le agevolazioni tariffarie a favore delle popolazioni abruzzesi colpita dal sisma 2009, previste dalla delibera del 1º dicembre 2009 (ARG/com 185/09), per tutto l'anno 2012, estendendo la copertura prevista nel suddetto provvedimento all'ulteriore periodo di agevolazione tariffaria».

7.34

[CROSIO](#), [DAVICO](#), [ARRIGONI](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni, dopo le parole: "non spettano per i beni alienati dopo la data del 6 aprile 2009" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione degli immobili acquisiti da parte di pubbliche amministrazioni"».

7.35

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Al primo periodo del comma 5, dell'articolo 3, del decreto-legge n. 39 del 2009 e successive modificazioni, aggiungere in fine le seguenti parole: "ad eccezione degli immobili acquisiti da parte di Pubbliche amministrazioni"».

7.0.1

[PEZZOPANE](#)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art.7-bis.

1. Al fine di continuare ad assicurare un contributo al sostenimento dei maggiori impegni

derivanti dalle attività amministrative e tecniche di messa in sicurezza, di riparazione e di ricostruzione degli edifici, con particolare riferimento agli aggregati edilizi ed alle aree perimetrate dei centri storici, il Comune dell'Aquila è autorizzato ad avvalersi direttamente di Abruzzo Engineering Scpa, sulla base di apposita convenzione, da stipularsi alle medesime condizioni intercorse, di cui all'articolo 11, comma 8, dell'OPCM n. 4013/2012 sino al 31 dicembre 2012, con oneri a carico dei fondi stanziati con delibera CIPE del 21 dicembre 2012, n. 135, punto 1.1, nel limite dell'importo di 3.800.000 euro, salvo proroga, sussistendo le necessarie risorse.

2. Al fine di continuare ad assicurare un contributo al sostenimento delle fondamentali attività amministrative e tecniche del Genio Civile connesse con la ricostruzione post sisma, la Provincia dell'Aquila è autorizzata ad avvalersi direttamente di Abruzzo Engineering Scpa, sulla base di apposita convenzione, da stipularsi alle medesime condizioni intercorse di cui all'articolo 10, comma 3, dell'OPCM n. 4013/2012 sino al 31 dicembre 2012, con oneri a carico dei fondi stanziati con delibera CIPE del 21 dicembre 2012, n. 135, punto 1.1, nel limite dell'importo annualizzato di 800.000 euro, salvo proroga, sussistendo le necessarie risorse».

7.0.2

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art.7-bis.

1. Al fine di continuare ad assicurare un contributo al sostenimento dei maggiori impegni derivanti dalle attività amministrative e tecniche di messa in sicurezza, di riparazione e di ricostruzione degli edifici, con particolare riferimento agli aggregati edilizi ed alle aree perimetrate dei centri storici, il Comune de L'Aquila è autorizzato ad avvalersi direttamente di Abruzzo Engineering Scpa, sulla base di apposita convenzione, da stipularsi alle medesime condizioni intercorse ex articolo 11, comma 8, della OPCM n. 4013/2012, sino al 31 dicembre 2012, con oneri a carico dei fondi stanziati con delibera CIPE del 21 dicembre 2012, n. 135, punto 1.1, nel limite dell'importo di 3.800.000 euro, salvo proroga, sussistendo le necessarie risorse.

2. Al fine di continuare ad assicurare un contributo al sostenimento delle fondamentali attività amministrative e tecniche del Genio Civile, connesse con la ricostruzione post sisma, la Provincia de L'Aquila, è autorizzata ad avvalersi direttamente di Abruzzo Engineering Scpa, sulla base di apposita convenzione, da stipularsi alle medesime condizioni intercorse ex articolo 10, comma 3, della OPCM n. 4013/2012, sino al 31 dicembre 2012, con oneri a carico dei fondi stanziati con delibera CIPE del 21 dicembre 2012, n. 135, punto 1.1, nel limite dell'importo annualizzato di 800.000 euro, salvo proroga, sussistendo le necessarie risorse».

7.0.3

[CROSIO](#), [DAVICO](#), [ARRIGONI](#)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art.7-bis.

1. Al fine di continuare ad assicurare un contributo al sostenimento dei maggiori impegni derivanti dalle attività amministrative e tecniche di messa in sicurezza, di riparazione e di ricostruzione degli edifici, con particolare riferimento agli aggregati edilizi ed alle aree perimetrate dei centri storici, il Comune dell'Aquila è autorizzato ad avvalersi direttamente di Abruzzo Engineering Scpa, sulla base di apposita convenzione, da stipularsi alle medesime condizioni intercorse ex articolo 11 comma 8 OPCM n. 4013 del 2012 sino al 31 dicembre 2012, con oneri a carico dei fondi stanziati con delibera CIPE del 21 dicembre 2012, n. 135, punto 1.1 nel limite dell'importo di 3.800. 000 euro, salvo proroga, sussistendo le necessarie risorse.

2. Al fine di continuare ad assicurare un contributo al sostenimento delle fondamentali attività amministrative e tecniche del Genio Civile connesse con la ricostruzione post sisma, la Provincia dell'Aquila è autorizzata ad avvalersi direttamente di Abruzzo Engineering Scpa, sulla base di apposita convenzione, da stipularsi alle medesime condizioni intercorse ex articolo 10, comma 3, OPCM n. 4013 del 2012 sino al 31 dicembre 2012, con oneri a carico dei fondi stanziati con delibera CIPE del

21 dicembre 2012, n. 135, punto 1.1, nel limite dell'importo annualizzato di 800.000 euro, salvo proroga, sussistendo le necessarie risorse».

7.0.4

[PEZZOPANE](#), [FILIPPI](#), [CALEO](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#), [SONEGO](#), [RANUCCI](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MIRABELLI](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#)

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Deroga al patto di stabilità interno per i Comuni colpiti
dal sisma del 6 aprile 2009)

1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione per il ripristino dei danni causati dal sisma del 9 aprile 2009, gli obiettivi del patto di stabilità del Comune dell'Aquila e degli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009, sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo, riferito a ciascuno anno, di 50 milioni di euro. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui ai commi da 3 a 8.

2. Per gli anni 2013 e 2014 gli obiettivi del patto di stabilità del Comune dell'Aquila e degli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009, sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 nei limiti degli importi previsti al comma 1 del presente articolo. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione la Regione Abruzzo, nel ridurre gli obiettivi dei comuni, non peggiora contestualmente il proprio obiettivo di patto. I maggiori spazi finanziari concessi ai comuni possono essere utilizzati per le finalità di cui al comma 1, anche per sostenere spese correnti.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

4. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

5. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 4.

Allegato 1

(articolo 7-bis)

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	25,0	25,0		25,0	25,0	
Ministero dello sviluppo economico	5,0	5,0		5,0	5,0	
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	3,0	3,0		3,0	3,0	
Ministero della giustizia	-			-		
Ministero degli affari esteri	2,0	2,0		2,0	2,0	
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	-			-		
Ministero dell'interno	-			-		
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	-			-		
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	5,0	5,0		5,0	5,0	
Ministero della difesa	10,0	10,0		10,0	10,0	
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	-			-		
Ministero per i beni e le attività culturali	-			-		
Ministero della salute	-			-		
Totale	50,0	50,0		50,0	50,0	

7.0.5

[PEZZOPANE](#)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art.7-bis.

1. Al fine di non pregiudicare la straordinaria urgenza e necessità dell'immediato e pieno conseguimento delle finalità di tutela e protezione già stabilite dall'articolo 2, comma 3-bis, del decreto legge 29 dicembre 2010 n. 225, come convertito nella legge 26 febbraio 2011 n. 10, per il Parco nazionale da istituirsi ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, nelle zone di mare poste in un raggio di dodici miglia dalla costa adriatica tra Ortona e Vasto è vietato l'avvio di nuove attività e installazioni fisse e mobili per la prospezione e la coltivazione di idrocarburi, nonché l'estensione e l'adeguamento delle installazioni esistenti, anche munite delle autorizzazioni necessarie».

7.0.6

[PEZZOPANE](#)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art.7-bis.

1. Al comma 5 dell'articolo 3 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, dopo le parole: "non spettano per i beni alienati dopo la data del 6 aprile 2009" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione degli immobili acquisiti da parte di Pubbliche Amministrazioni"».

7.0.7

[MARINELLO](#)

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228)

All'articolo 1, comma 225, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono soppresse le parole da: "nel rispetto" sino alla fine del periodo».

7.0.8

[SPILABOTTE](#)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Al fine di far fronte alle opere di ricostruzione del viadotto Biondi e alla messa in sicurezza dell'area interessata dalla frana nel mese di marzo 2013, al Comune di Frosinone sono attribuiti 1,5

milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

2. Le spese sostenute dal Comune di Frosinone per la messa in sicurezza dell'area oggetto della frana e per la ricostruzione del viadotto di cui al comma 1 sono escluse dal calcolo del Patto di stabilità interno.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 4.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze ? Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate non inferiori a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

Art. 8

8.1

[ARRIGONI](#), [DAVICO](#), [CROSIO](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 1:

sostituire le parole: "possono essere svolte anche con impiego di personale e mezzi" *con le seguenti:* "sono svolte a cura";

dopo le parole: "Forze Armate", *aggiungere le seguenti:* "mentre i servizi di raccolta, selezione, trasporto, raggruppamento di categorie omogenee di rifiuti, trattamento e avvio degli stessi ad attività di recupero e smaltimento presso i siti di stoccaggio autorizzati dal Comune dell'Aquila e dai comuni, che hanno stipulato apposita convenzione con A.S.M. S.p.A., sono svolte dalla A.S.M. S.p.A";

dopo le parole: "n. 152 e successive modificazioni" *aggiungere le seguenti:* "Le predette attività di trasporto sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di Coordinamento RAEE è tenuto a prendere in consegna i RAEE nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico,"

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis: Al fine di proseguire la gestione ordinaria delle macerie, restano efficaci le disposizioni dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4014 del 23 marzo 2012".

Al comma 2, dopo le parole: "nei limiti di 30 ore mensili." *aggiungere le seguenti:* "L'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila stipula, ai fini del comma 1, con il Comune dell'Aquila e con A.S.M. S.p.A., appositi accordi, nei quali sono precisate le modalità della".

Al comma 3, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163." *aggiungere le seguenti:* "Per le operazioni di raccolta, selezione, trasporto, raggruppamento di categorie omogenee di rifiuti, trattamento e avvio degli stessi ad attività di recupero e smaltimento presso i siti di stoccaggio autorizzati dai comuni, l'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila stipula con il Comune dell'Aquila e con A.S.M. S.p.A. appositi accordi, nei quali sono precisate le modalità della collaborazione, compreso il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente".

Al comma 4:

- *dopo le parole:* "Limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto" *aggiungere le seguenti:* "ai siti di stoccaggio autorizzati dai comuni, i materiali di cui ai commi 1 e 3, che, per motivi tecnici, economici o gestionali, non sono, nella fase di raccolta, raggruppabili per categorie omogenee, caratterizzabili ed identificabili con il corrispondente codice CER,";

dopo le parole: "sono considerati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99.", *aggiungere le seguenti:* "Ai rifiuti provenienti dalla raccolta e demolizione selettive di cui al presente articolo, nonché dalle

operazioni di selezione e cernita del materiale identificato con il CER 200399, effettuate nei siti di deposito autorizzati dai comuni, sono attribuiti i codici CER di cui all'allegato D alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., secondo le procedure in esso indicate";

dopo le parole: "i metalli lavorati", aggiungere le seguenti: "Tali materiali sono selezionati e separati all'origine, secondo le disposizioni delle competenti Autorità, e vengono conservati per il loro riutilizzo. Non costituiscono rifiuto altresì, i componenti riusabili e cioè gli elementi costruttivi dismessi da un edificio esistente che possono essere riadattati ad un nuovo impiego nelle costruzioni";
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

"4-bis Per assicurare un rapido allontanamento dei rifiuti di cui al presente comma, i soggetti beneficiari a qualsiasi titolo di finanziamenti a carico della pubblica amministrazione per interventi edilizi comunque denominati, conseguenti all'evento sismico di cui al comma 1 e non effettuati su incarico di pubbliche amministrazioni e le imprese incaricate possono stipulare apposita convenzione con ASM ? Aquilana Società Multiservizi ? Spa, per le operazioni di raccolta, selezione, trasporto, raggruppamento di categorie omogenee di rifiuti, trattamento e avvio degli stessi ad attività di recupero e smaltimento presso i siti di stoccaggio autorizzati dai comuni. Detti rifiuti sono classificati con codice CER 20.03.99 esclusivamente ai fini del trasporto ai siti di cui alla convenzione ASM SpA. I rifiuti costituiti da manufatti in amianto, devono essere necessariamente rimossi da imprese specializzate.

4-ter Al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti di cui al presente articolo, nonché per disporre delle informazioni relative alla movimentazione, le imprese incaricate dei lavori sono obbligate a comunicare, secondo le modalità stabilite dal sistema di tracciabilità già realizzato dal Soggetto attuatore per la rimozione delle macerie, in ossequio a quanto disposto dall'OPCM 4014 del 23 marzo 2012, le informazioni relative ai rifiuti movimentati. La mancata o incompleta esecuzione delle comunicazioni di cui sopra comporta la revoca dei relativi finanziamenti pubblici, nonché la revoca delle autorizzazioni ed abilitazioni al trasporto a carico delle ditte inadempienti.

4-quater Al fine di dare attuazione agli interventi previsti dal Protocollo di Intesa stipulato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la provincia dell'Aquila e con il comune dell'Aquila in data 2 dicembre 2010, e dall'Accordo di Programma siglato in data 14 gennaio 2013 tra il Ministero dell'Ambiente ed il Comune dell'Aquila, concernenti, tra l'altro, le azioni di recupero e riqualificazione ambientale della cava ex Teges in località Pontignone ? Paganica ? Comune dell'Aquila, i materiali di cui ai commi 1 e 3, classificati con codice CER 200399, vengono prioritariamente conferiti presso il deposito temporaneo localizzato nella cava ex Teges gestita da A.S.M. Spa. Il termine del 31 dicembre 2009 previsto dal decreto Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 16 del 6 agosto 2009 è prorogato fino al 31 dicembre 2015.

4-quinquies Gli aggregati riciclati provenienti dagli impianti di recupero dei rifiuti inerti, che abbiano caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 ed effettivamente utilizzati per le finalità di cui al medesimo allegato, cessano dalla qualifica di rifiuto e possono essere utilizzati per le azioni di recupero e riqualificazione ambientale di cui al comma 5-quater e delle altre eventualmente individuate dai comuni. Resta ferma, in caso di utilizzo per interventi di recupero ambientale, la conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati in funzione della specifica destinazione d'uso del sito da recuperare"».

8.2

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#)

Al comma 1 sostituire le parole da: «possono essere svolte anche con impiego di personale e mezzi» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sono svolte a cura del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e delle Forze armate, mentre i servizi di raccolta, selezione, trasporto, raggruppamento di categorie omogenee di rifiuti, trattamento e avvio degli stessi ad attività di recupero e smaltimento presso i siti di

stoccaggio autorizzati dal Comune de L'Aquila e dai Comuni che hanno stipulato apposita convenzione con A.S.M. Spa, sono svolte dalla A.S.M. Spa. Tali soggetti sono autorizzati, in deroga agli articoli 188-ter, 193 e 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. Le predette attività di trasporto sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il centro di coordinamento RAEE è tenuto a prendere in consegna i RAEE nelle condizioni in cui si trovano con oneri a proprio carico».

8.3

PEZZOPANE

Al comma 1, sostituire le parole: «possono essere svolte anche con impiego di personale e mezzi» con le seguenti: «sono svolte a cura».

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

a) dopo le parole: «Forze Armate», aggiungere le seguenti: «mentre i servizi di raccolta, selezione, trasporto, raggruppamento di categorie omogenee di rifiuti, trattamento e avvio degli stessi ad attività di recupero e smaltimento presso i siti di stoccaggio autorizzati dal Comune dell'Aquila e dai comuni, che hanno stipulato apposita convenzione con A.S.M. S.p.A., sono svolte dalla A.S.M. S.p.A.».

b) dopo le parole: «n. 152 e successive modificazioni» è aggiunta la seguente frase: «Le predette attività di trasporto sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di Coordinamento RAEE è tenuto a prendere in consegna i RAEE nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico».

8.4

DLBIAGIO

Al comma 1 dopo le parole: «Vigili del Fuoco e delle Forze Armate,» inserire le seguenti: «ricorrendo a imprese pubbliche locali aventi i requisiti comunitari dell'in house providing, nonché ad imprese che rispondano a parametri di sicurezza e legalità secondo le disposizioni di legge vigenti e promuovendo la valorizzazione dell'imprenditoria locale in base a criteri e modalità stabiliti dalla Regione entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge.» e al comma 3, dopo le parole: «dagli Uffici speciali di cui al comma 2» inserire le seguenti: «ricorrendo a imprese pubbliche locali aventi i requisiti comunitari dell'in house providing, nonché ad imprese che rispondano a parametri di sicurezza e legalità secondo le disposizioni di legge vigenti e promuovendo la valorizzazione dell'imprenditoria locale in base a criteri e modalità stabiliti dalla Regione entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge.».

8.5

GIBIINO

Al comma 1 dopo le parole: «Vigili del Fuoco e delle Forze Armate,» inserire le seguenti: «ricorrendo a imprese pubbliche locali aventi i requisiti comunitari dell'in house providing, nonché ad imprese che rispondano a parametri di sicurezza e legalità secondo le disposizioni di legge vigenti e promuovendo la valorizzazione dell'imprenditoria locale in base a criteri e modalità stabiliti dalla Regione entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge.» e conseguentemente al comma 3, dopo le parole: «dagli Uffici speciali di cui al comma 2» inserire le seguenti: «ricorrendo a imprese pubbliche locali aventi i requisiti comunitari dell'in house providing, nonché ad imprese che rispondano a parametri di sicurezza e legalità secondo le disposizioni di legge vigenti e promuovendo la valorizzazione dell'imprenditoria locale in base a criteri e modalità stabiliti dalla Regione entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge.».

8.6

BLUNDO, NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, CIAMPOLILLO, CIOFFI, SCIBONA

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Al fine di garantire il recupero e il reimpiego delle macerie come materiale da costruzione, le operazioni di cui al periodo precedente sono svolte assicurando la demolizione selettiva, la separazione in frazioni omogenee e il conferimento differenziato, nel rispetto delle disposizioni per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione. Il

personale del Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco e delle Forze Armate è autorizzato ad operare in deroga all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni».

8.7

[BLUNDO](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#), [CIAMPOLILLO](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I servizi di trattamento, smaltimento e stoccaggio sono svolti presso il Sito del Polo Tecnologico di Barisciano ed altri siti già disponibili da individuare sul territorio regionale, favorendo il reimpiego dei materiali al fine di potenziare la tutela ambientale e conseguire risparmi di spesa».

8.8

[PEZZOPANE](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di proseguire la gestione ordinaria delle macerie, restano efficaci le disposizioni dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4014 del 23 marzo 2012».

8.9

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di proseguire la gestione ordinaria delle macerie restano efficaci le disposizioni dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4014 del 23 marzo 2012».

8.10

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila stipula, ai fini del comma 1, con il Comune dell'Aquila e con A.S.M. S.p.A., appositi accordi, nei quali sono precisate le modalità della collaborazione, compreso il rimborso dei costi complessivi sostenuti e rendicontati secondo le modalità già utilizzate».

8.11

[PEZZOPANE](#)

Al comma 2, dopo le parole: «nei limiti di 30 ore mensili.» aggiungere le seguenti: «L'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila stipula, ai fini del comma 1, con il Comune dell'Aquila e con A.S.M. S.p.A., appositi accordi, nei quali sono precisate le modalità della collaborazione».

8.12

[PEZZOPANE](#)

Al comma 3, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163» aggiungere le seguenti: «Per le operazioni di raccolta, selezione, trasporto, raggruppamento di categorie omogenee di rifiuti, trattamento e avvio degli stessi ad attività di recupero e smaltimento presso i siti di stoccaggio autorizzati dai comuni, l'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila stipula con il Comune dell'Aquila e con A.S.M. S.p.A. appositi accordi, nei quali sono precisate le modalità della collaborazione, compreso il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente».

8.13

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le operazioni di raccolta, selezione, trasporto, raggruppamento di categorie omogenee di rifiuti, trattamento e avvio degli stessi ad attività di recupero e smaltimento presso i siti di stoccaggio autorizzati dai comuni, l'Ufficio Speciale per la città de L'Aquila stipula con il Comune de L'Aquila e con A.S.M. S.p.A. appositi accordi, nei quali sono precisate le modalità della collaborazione, compreso il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente».

8.14

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le pubbliche amministrazioni, nell'affidare i lavori, dispongono affinché i soggetti

incaricati effettuino la demolizione selettiva ovvero la raccolta selettiva per raggruppare tali materiali in categorie omogenee, caratterizzarli ed identificarli con il corrispondente codice CER per l'avvio ai siti di stoccaggio autorizzati dai comuni».

8.15

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto ai siti di stoccaggio autorizzati dai comuni, i materiali di cui ai commi 1 e 3, che, per motivi tecnici, economici o gestionali, non sono, nella fase di raccolta, raggruppabili per categorie omogenee, caratterizzabili ed identificabili con il corrispondente codice CER, sono considerati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99. Ai rifiuti provenienti dalla raccolta e demolizione selettive di cui al presente articolo, nonché dalle operazioni di selezione e cernita del materiale identificato con il CER 20.03.99, effettuate nei siti di deposito autorizzati dai comuni, sono attribuiti i codici CER di cui all'allegato D alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, secondo le procedure in esso indicate. Non costituiscono rifiuto i beni di interesse architettonico, artistico e storico, i beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati all'origine, secondo le disposizioni delle competenti Autorità, e vengono conservati per il loro riutilizzo. Non costituiscono rifiuto altresì, i componenti riusabili e cioè gli elementi costruttivi dismessi da un edificio esistente che possono essere riadattati ad un nuovo impiego nelle costruzioni».

8.16

[PEZZOPANE](#)

Al comma 4, dopo le parole: «Limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto» aggiungere le seguenti: «ai siti di stoccaggio autorizzati dai comuni, i materiali di cui ai commi 1 e 3, che, per motivi tecnici, economici o gestionali, non sono, nella fase di raccolta, raggruppabili per categorie omogenee, caratterizzabili ed identificabili con il corrispondente codice CER,».

Consequentemente, al medesimo comma 4:

a) dopo le parole: «sono considerati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99.», è aggiunta la seguente frase: «Ai rifiuti provenienti dalla raccolta e demolizione selettive di cui al presente articolo, nonché dalle operazioni di selezione e cernita del materiale identificato con il CER 200399, effettuate nei siti di deposito autorizzati dai comuni, sono attribuiti i codici CER di cui all'allegato D alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, secondo le procedure in esso indicate.»;

b) dopo le parole: «i metalli lavorati», è aggiunta la seguente frase: «Tali materiali sono selezionati e separati all'origine, secondo le disposizioni delle competenti Autorità, e vengono conservati per il loro riutilizzo. Non costituiscono rifiuto altresì, i componenti riusabili e cioè gli elementi costruttivi dismessi da un edificio esistente che possono essere riadattati ad un nuovo impiego nelle costruzioni.».

8.17

[BLUNDO](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [CIAMPOLILLO](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Tali materiali sono selezionati e separati all'origine, secondo le disposizioni delle competenti autorità, e vengono conservati per il loro riutilizzo. Non costituiscono altresì rifiuto i componenti riusabili consistenti negli elementi costruttivi dismessi da un edificio esistente che possono essere riadattati ad un nuovo impiego nelle costruzioni. I rifiuti e le macerie contenenti amianto, in ogni caso, costituiscono oggetto di rimozione prioritaria e devono essere gestiti nel pieno rispetto della normativa di riferimento vigente».

8.18

[BLUNDO](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#), [CIAMPOLILLO](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#)

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al piano di rimozione dei materiali derivanti da crollo o demolizione a seguito del sisma sono apportate, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto-legge, le necessarie modificazioni ed integrazioni volte ad assicurare la realizzazione di una filiera completa di riciclo e riutilizzo dei materiali nell'ambito della Regione Abruzzo, anche al fine di favorire positive ricadute occupazionali, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile nell'area colpita dal sisma».

8.19

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. I soggetti beneficiari a qualsiasi titolo di finanziamenti a carico della Pubblica amministrazione per interventi edilizi comunque denominati, conseguenti all'evento sismico di cui al comma 1 e non effettuati su incarico di pubbliche amministrazioni, devono eseguire raccolta e demolizioni selettive al fine di raggruppare i rifiuti per categorie omogenee in appositi contenitori, caratterizzarli ed identificarli con il corrispondente codice CER, per il successivo avvio ad impianti di recupero ovvero smaltimento autorizzati, avvalendosi di soggetti abilitati alle relative attività di trasporto ai sensi della vigente normativa sulla gestione rifiuti.

4-ter. Per assicurare un rapido allontanamento dei rifiuti di cui al presente comma, i soggetti beneficiari a qualsiasi titolo di finanziamenti a carico della pubblica amministrazione per interventi edilizi comunque denominati, conseguenti all'evento sismico di cui al comma 1 e non effettuati su incarico di Pubbliche amministrazioni e le imprese incaricate, possono stipulare apposita convenzione con ASM ? Aquilana Società Multiservizi ? Spa, per le operazioni di raccolta, selezione, trasporto, raggruppamento di categorie omogenee di rifiuti, trattamento e avvio degli stessi ad attività di recupero e smaltimento presso i siti di stoccaggio autorizzati dai comuni. Detti rifiuti sono classificati con codice CER 20.03.99 esclusivamente ai fini del trasporto ai siti di cui alla convenzione A.S.M. SpA. I rifiuti costituiti da manufatti in amianto, devono essere necessariamente rimossi da imprese specializzate.

4-quater. Al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti di cui al presente articolo, nonché per disporre delle informazioni relative alla movimentazione, le imprese incaricate dei lavori sono obbligate a comunicare, secondo le modalità stabilite dal sistema di tracciabilità già realizzato dal soggetto attuatore per la rimozione delle macerie, in ossequio a quanto disposto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4014 del 23 marzo 2012, le informazioni relative ai rifiuti movimentati. La mancata o incompleta esecuzione delle comunicazioni di cui sopra comporta la revoca dei relativi finanziamenti pubblici, nonché la revoca delle autorizzazioni ed abilitazioni al trasporto a carico delle ditte inadempienti.

4-quinquies. Al fine di dare attuazione agli interventi previsti dal Protocollo di Intesa stipulato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la provincia de L'Aquila e con il comune de L'Aquila in data 2 dicembre 2010, e dall'Accordo di Programma siglato in data 14 gennaio 2013 tra il Ministero dell'ambiente ed il Comune de L'Aquila, concernenti, tra l'altro, le azioni di recupero e riqualificazione ambientale della cava ex Teges in località Pontignone ? Paganica - Comune de L'Aquila, i materiali di cui ai commi 1 e 3, classificati con codice CER 200399, vengono prioritariamente conferiti presso il deposito temporaneo localizzato nella cava ex Teges gestita da A.S.M. Spa. Il termine del 31 dicembre 2009 previsto dal decreto Capo del Dipartimento della Protezione Civile repertorio n. 16, del 6 agosto 2009 è prorogato fino al 31 dicembre 2015.

4-sexies. Gli aggregati riciclati provenienti dagli impianti di recupero dei rifiuti inerti, che abbiano caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 ed effettivamente utilizzati per le finalità di cui al medesimo allegato, cessano dalla qualifica di rifiuto e possono essere utilizzati per le azioni di recupero e riqualificazione ambientale e di cui al comma 5-quater e delle altre eventualmente individuate dai comuni. Resta ferma, in caso di utilizzo per interventi di recupero ambientale, la conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati in funzione della specifica destinazione d'uso del sito da recuperare».

8.20

[PEZZOPANE](#)

Dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Per assicurare un rapido allontanamento dei rifiuti di cui al presente comma, i soggetti beneficiari a qualsiasi titolo di finanziamenti a carico della pubblica amministrazione per interventi edilizi comunque denominati, conseguenti all'evento sismico di cui al comma 1 e non effettuati su incarico di pubbliche amministrazioni e le imprese incaricate possono stipulare apposita convenzione con ASM ? Aquilana Società Multiservizi ? Spa, per le operazioni di raccolta, selezione, trasporto, raggruppamento di categorie omogenee di rifiuti, trattamento e avvio degli stessi ad attività di recupero e smaltimento presso i siti di stoccaggio autorizzati dai comuni. Detti rifiuti sono classificati con codice CER 20.03.99 esclusivamente ai fini del trasporto ai siti di cui alla convenzione ASM SpA. I rifiuti costituiti da manufatti in amianto, devono essere necessariamente rimossi da imprese specializzate.

4-ter. Al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti di cui al presente articolo, nonché per disporre delle informazioni relative alla movimentazione, le imprese incaricate dei lavori sono obbligate a comunicare, secondo le modalità stabilite dal sistema di tracciabilità già realizzato dal Soggetto attuatore per la rimozione delle macerie, in ossequio a quanto disposto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4014 del 23 marzo 2012, le informazioni relative ai rifiuti movimentati. La mancata o incompleta esecuzione delle comunicazioni di cui sopra comporta la revoca dei relativi finanziamenti pubblici, nonché la revoca delle autorizzazioni ed abilitazioni al trasporto a carico delle ditte inadempienti.

4-quater. Al fine di dare attuazione agli interventi previsti dal Protocollo di Intesa stipulato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la provincia dell'Aquila e con il comune dell'Aquila in data 2 dicembre 2010, e dall'Accordo di Programma siglato in data 14 gennaio 2013 tra il Ministero Ambiente ed il Comune dell'Aquila, concernenti, tra l'altro, le azioni di recupero e riqualificazione ambientale della cava ex Teges in località Pontignone ? Paganica -Comune dell'Aquila, i materiali di cui ai commi 1 e 3, classificati con codice CER 200399, vengono prioritariamente conferiti presso il deposito temporaneo localizzato nella cava ex Teges gestita da A.S.M. Spa. Il termine del 31 dicembre 2009 previsto dal decreto Capo del Dipartimento della Protezione Civile repertorio n. 16 del 6 agosto 2009 è prorogato fino al 31 dicembre 2015.

4-quinquies. Gli aggregati riciclati provenienti dagli impianti di recupero dei rifiuti inerti, che abbiano caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 ed effettivamente utilizzati per le finalità di cui al medesimo allegato, cessano dalla qualifica di rifiuto e possono essere utilizzati per le azioni di recupero e riqualificazione ambientale di cui al comma 5-quater e delle altre eventualmente individuate dai comuni. Resta ferma, in caso di utilizzo per interventi di recupero ambientale, la conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientali e dei siti inquinati in funzione della specifica destinazione d'uso del sito da recuperare».

8.21

[BLUNDO](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#), [CIAMPOLILLO](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. È autorizzato lo stanziamento di 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2013 e per la durata di sei anni, a favore della ricostruzione architettonica e strutturale dell'Aquila e dei Comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 8-bis».

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. A decorrere dall'anno 2013, e per la durata di sei anni, le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da

c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, sono stabilite nella misura del 27 per cento"».

8.22

COMPAGNONE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per tutte le spese autorizzate ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 febbraio 2010, n. 26, in relazione all'avvio della fase post-emergenziale del terremoto in Abruzzo e del monitoraggio del rischio sismico, non trova applicazione l'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e nessuna altra norma relativa a tagli lineari. I relativi capitoli di spesa, di cui all'articolo 1 della legge 26 febbraio 2010, n. 26 vengono ripristinati integralmente con la disponibilità. Alla copertura dell'onere, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

8.23

COMPAGNONE

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Per tutte le spese autorizzate ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 febbraio 2010, n. 26, in relazione all'avvio della fase post-emergenziale del terremoto in Abruzzo e del monitoraggio del rischio sismico, non trova applicazione l'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e nessuna altra norma relativa a tagli lineari. I relativi capitoli di spesa, di cui all'articolo 1 della legge 26 febbraio 2010, n. 26 vengono ripristinati integralmente con la disponibilità. Al relativo onere si provvede a decorrere dall'anno 2013, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

8.24

PELINO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. È autorizzato lo stanziamento di euro 300.000.000,00 per le annualità 2013-2014-2015, per la riparazione dei danni subiti dai comuni fuori cratere sisma 2009 di tutte e quattro le provincie abruzzesi (L'Aquila, Pescara, Teramo e Chieti), rientranti nel comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 39 del 2009 convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e per i quali l'entità dei danni è stata certificata mediante le schede AEDES di primo rilevamento redatte dai tecnici della Protezione Civile, nel corso dei sopralluoghi effettuati in massima parte nei centri storici dei suddetti comuni.

8-ter. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate mediante corrispondente riduzione permanente di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009».

8.25

PELINO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. È autorizzato lo stanziamento di 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2013 e per la durata di sei anni, a favore della ricostruzione architettonica e strutturale dell'Aquila e dei Comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

8-ter. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate mediante corrispondente riduzione proporzionale permanente di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte,

nell'ambito delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009».

8.0.1

[RAZZI](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni inerenti il porto-canale di Pescara)

1. Al fine di consentire la riqualificazione e la messa in sicurezza dell'area "cantiere navale" sita all'interno del porto-canale di Pescara è concesso un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2013 all'Associazione Armatori Pescara.
2. L'associazione realizzerà le opere entro e non oltre mesi dodici dall'erogazione del contributo.
3. L'opera, stante la gravità della situazione soprattutto sotto il profilo ambientale, è considerata di somma urgenza.
4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

8.0.2

[RAZZI](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di Aree Marine Protette)

1. Il personale dipendente delle Aree Marine Protette è equiparato a quello dei Parchi Nazionali. Per detto personale il Ministero dell'Ambiente provvede a finalizzare specifiche risorse nell'ambito delle erogazioni annuali destinate alle stesse.
2. Le procedure di concorso comunque già avviate dalle Aree Marine Protette non necessitano di ulteriori autorizzazioni».

8.0.3

[CARDINALI](#), [GIANLUCA ROSSI](#), [GINETTI](#), [GOTOR](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 15 dicembre 2009 in Umbria)

1. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati, o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, da realizzare all'interno del Programma integrato di recupero del borgo storico di Spina, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2010, n. 3853, i proprietari si costituiscono in consorzio obbligatorio entro trenta giorni dall'invito ad essi rivolto dal Comune. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell'immobile, determinate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994, ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo. Per la esecuzione degli interventi di riparazione il consorzio si sostituisce ai proprietari che non hanno aderito.
2. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 1, il Comune si sostituisce ai proprietari e, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, ai consorzi inadempienti, per l'esecuzione degli interventi mediante l'occupazione temporanea degli immobili, che non può avere durata superiore a tre anni, e per la quale non è dovuto alcun indennizzo.
3. Il consorzio di cui al comma 1 ed il Comune, nei casi previsti dal comma 2, si rivalgono sui proprietari nei casi in cui il costo degli interventi di riparazione dei danni e di ripristino per gli immobili privati siano superiori al contributo concesso.

4. Le spese eccedenti l'ammontare del contributo, sostenute dal Comune per la realizzazione dei lavori di ricostruzione, riparazione e miglioramento sismico di un immobile, nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al precedente comma 2, sono assistite da privilegio speciale immobiliare sull'immobile medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del Codice civile.

5. La disciplina della costituzione dei consorzi obbligatori di cui al comma 1 si applica anche per l'esecuzione degli interventi unitari in cui sono ricompresi edifici che non abbiano subito danni e pertanto esclusi dai contributi.

6. I contributi a fondo perduto previsti per gli eventi sismici del 15 dicembre 2009 della Regione Umbria e destinati alla ricostruzione, riparazione e miglioramento sismico di immobili, sono concessi ai privati o ai consorzi obbligatori costituiti tra i soggetti titolari di diritti reali immobiliari di proprietà, ovvero titolari di diritti reali di godimento qualora autorizzati dagli stessi proprietari, a titolo di indennizzo per il ristoro, in tutto o in parte, dei danni causati dal sisma ad edifici di proprietà privata. Conseguentemente i contratti stipulati dai beneficiari dei contributi per la esecuzione di lavori e per l'acquisto di beni e servizi connessi non si intendono compresi tra quelli previsti dall'articolo 32, comma 1, lettere d) ed e), del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

8.0.4

[RUTA](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni per il completamento della fase di ricostruzione in Molise)

1. Al fine di completare la fase di ricostruzione in Molise dopo gli eccezionali eventi sismici verificati si tra il 31 ottobre e il 2 novembre 2002, per l'anno 2013, su proposta del Presidente della Regione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli obiettivi del patto di stabilità dei Comuni di Bonefro, Colletorto, Montorio nei Frentani, Santa Croce di Magliano, Casacalenda, Larino, Morrone del Sannio, Ururi, Castellino del Biferno, Montelongo, Provvidenti, Rotello, S. Giuliano di Puglia e Ripabottoni sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo di 77 milioni di euro.

2. Ai comuni di cui al comma 1, non si applicano le sanzioni per mancato rispetto del patto di stabilità interno 2013, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 77 milioni di euro per l'anno 2013 si provvede, quanto a 12 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 7 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; quanto a 58 milioni di euro con le disposizioni di cui al comma 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 58 milioni di euro per l'anno 2013».

8.0.5

[RUTA](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni per il completamento della fase di ricostruzione in Molise)

1. Al fine di completare la fase di ricostruzione in Molise dopo gli eccezionali eventi sismici verificatisi tra il 31 ottobre e il 2 novembre 2002, per l'anno 2013, su proposta del Presidente della Regione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli obiettivi del patto di stabilità dei Comuni di Bonefro, Colletorto, Montorio nei Frentani, Santa Croce di Magliano, Casacalenda, Larino, Morrone del Sannio, Ururi, Castellino del Biferno, Montelongo, Provvidenti, Rotello, S. Giuliano di Puglia e Ripabottoni sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo di 30 milioni di euro.

2. Ai comuni di cui al comma 1, non si applicano le sanzioni per mancato rispetto del patto di stabilità interno 2013, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2013 si provvede, quanto a 12 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 7 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; quanto a 18 milioni di euro con le disposizioni di cui al comma 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 18 milioni di euro per l'anno 2013».

8.0.6

[GIBIINO](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Proroga mutui per i Comuni del Terremoto Emilia Romagna)

1. La sospensione del pagamento di cui all'articolo 8, comma 1, punto 9) del decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2012, è prorogata di 12 mesi».

8.0.7

[GIBIINO](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Proroga mutui per i Comuni del Terremoto Emilia Romagna)

1. All'articolo 8, comma 1, dopo il punto 9) del decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2012, aggiungere il seguente comma:

"9-ter. È sospeso fino al 31 dicembre 2013 il pagamento delle rate di mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere e, previo accordo con gli istituti di credito interessati, la sospensione può essere prorogata per ulteriori 6 mesi"».

8.0.8

[DLBIAGIO](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Proroga mutui per i Comuni del Terremoto Emilia Romagna)

1. All'articolo 8, comma 1, dopo il punto 9) del decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2012, aggiungere il seguente comma:

"9-ter. È sospeso fino al 31 dicembre 2013 il pagamento delle rate di mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere e, previo accordo con gli istituti di credito interessati, la sospensione può essere prorogata per ulteriori 6 mesi".

8.0.9

[DLBIAGIO](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Proroga mutui per i Comuni del Terremoto Emilia Romagna)

1. La sospensione del pagamento di cui all'articolo 8, comma 1, punto 9) del decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2012, è prorogata di 12 mesi».

8.0.10

[GIBIINO](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure per interventi terremoti Basilicata e Molise)

1. All'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 8-ter è aggiunto il seguente:

"8-quater. Per il 2013 nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse destinate alla ricostruzione relativa ai terremoti di Basilicata e Molise e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, nei limiti complessivi delle, per un importo non superiore a 80 milioni di euro. Alla compensazione degli effetti finanziari si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189".

8.0.11

[PEZZOPANE](#), [FILIPPI](#), [CALEO](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#), [SONEGO](#), [RANUCCI](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MIRABELLI](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Ulteriori interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009)

1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, per le finalità e con i criteri e le modalità previsti dall'articolo 67-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le banche, operanti nei suddetti territori, possono ottenere dalla Cassa Depositi e Prestiti finanziamenti, fino ad un massimo di 1.400 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati, assistiti da garanzia dello Stato, di durata massima venticinquennale, a favore di persone fisiche, per la ricostruzione o riparazione di immobili, adibiti ad

abitazione principale, danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta. In ogni caso, i contratti di finanziamento sono stipulati sulla base di uno schema di contratto tipo definito con apposita convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti e l'Associazione Bancaria Italiana.

2. La garanzia dello stato è concessa dal Ministero dell'economia e delle finanze con uno o più decreti direttoriali con i quali sono definiti i criteri e le modalità operative della stessa nonché gli strumenti di monitoraggio finalizzati al rispetto della operatività della garanzia nel limite massimo dei 1.400 milioni di euro. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Il beneficiario del finanziamento agevolato, accordato dalle banche ai sensi del presente articolo, matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato. Ulteriori modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 del presente articolo.

4. La banca invia, con cadenza periodica e con modalità telematiche all'Ufficio Speciale competente, al Comune dove è ubicato l'immobile danneggiato e all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari l'ammontare del finanziamento concesso a ciascuno di essi, nonché il numero e l'importo delle singole rate.

5. I finanziamenti agevolati sono erogati e posti in ammortamento dalle banche sulla base degli stati di avanzamento degli interventi ammessi a contributo. I contratti stipulati per la concessione dei finanziamenti agevolati devono prevedere clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto, il beneficiario è tenuto alla restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In caso di inadempienza, la banca comunica all'Agenzia delle entrate, ai Comuni interessati e ai titolari degli Uffici speciali, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi oneri mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione.

6. Agli atti e alle operazioni relativi ai finanziamenti di cui al presente articolo, nonché agli atti conseguenti e connessi, si applicano le esenzioni tributarie previste dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del citato decreto-legge n. 39 del 2009.

7. All'onere derivante dal comma 1, si provvede con un contributo venticinquennale di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Alla relativa copertura si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 8.

8. In aggiunta a quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un

ammontare complessivo non inferiore a 80 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre 2013 e successivamente entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

9. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 8, propone ogni anno, a decorrere dall'anno 2013, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma 8».

8.0.12

[GIBIINO](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Terremoto Abruzzo)

1. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Per la determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario i comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009, di cui al decreto del commissario delegato del 16 aprile 2009 e del decreto del 27 luglio 2009, escludono dalla base di calcolo le spese correnti sostenute nel 2009 per fronteggiare tale calamità naturale. Alla compensazione degli effetti finanziari si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189"».

8.0.13

[GIBIINO](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Ristoro delle spese sostenute dagli Enti locali per l'emergenza neve del febbraio 2012)

1. È autorizzata la spesa di 197 milioni di euro per il rimborso, agli Enti territoriali ed alle Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, delle spese sostenute per fronteggiare le eccezionali nevicate che hanno colpito, nel mese di febbraio 2012, il territorio delle regioni Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, non rientranti nelle autorizzazioni di spesa rilasciate dal Dipartimento della protezione civile a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2012. Le risorse sono poste a carico del Fondo per la protezione civile.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è adottato il piano di riparto delle risorse di cui al comma 1, da destinare alle Regioni per il successivo trasferimento agli enti locali, nonché alle Strutture operative del servizio nazionale della protezione civile intervenute per il superamento della situazione di criticità, in relazione alle spese effettivamente sostenute per assicurare l'assistenza alla popolazione, il reperimento dei materiali, l'impiego di mezzi per la rimozione della neve, ivi compreso l'acquisto di carburante, e l'acquisto di sale, nonché, limitatamente al 30 per cento, gli oneri sostenuti per l'impiego del personale e comunicate al Dipartimento della protezione civile dalle Strutture operative del servizio nazionale di protezione civile, nonché dalle Regioni, di cui al comma 1, all'esito della ricognizione effettuata successivamente ai predetti eventi.

3. Le risorse di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelle relative al ristoro delle spese sostenute dalle Strutture operative del servizio nazionale della protezione civile, sono trasferite agli Enti locali per il tramite delle Regioni interessate e sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. Per le finalità di cui al presente comma è disposta l'apertura di apposita contabilità speciale.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo per la protezione civile

opportunamente integrato con 100 milioni di euro derivanti dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al maggiore gettito IVA, come previsto dal comma 362, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e con 100 milioni di euro a valere sul fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5. I titolari di contabilità speciale di cui al comma 3 sono soggetti all'obbligo di rendicontazione di cui all'articolo 5, comma 5-*bis* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni».

8.0.14

[D'ALÌ](#), [GIBIINO](#), [FASANO](#), [FLORIS](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-*bis*.

*(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia
di gestione dei rifiuti)*

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 182-*ter*, comma 2, alinea, dopo le parole: "e gli ATO" sono inserite le seguenti: "ovvero le autorità competenti, individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 186-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,";

b) all'articolo 183, comma 1:

1) alla lettera d), dopo le parole: "in modo differenziato" sono aggiunte le seguenti: ", nonché manufatti compostabili con certificazione UNI EN 13432:2002";

2) alla lettera e), dopo la parola: "domestiche" sono inserite le seguenti: "e non domestiche";

3) alla lettera ee), dopo le parole: "che rispetti" è inserita la seguente: "esclusivamente";

4) dopo la lettera ff) è inserita la seguente:

"ff-*bis*) digestato da non rifiuto': prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di prodotti o di sottoprodotti di cui all'articolo 184-*bis* che sia utilizzabile come ammendante ai sensi della normativa vigente in materia";

c) all'articolo 185, comma 2:

1) alla lettera b), dopo le parole: "di biogas o di compostaggio" sono aggiunte le seguenti: "quando il digestato o il *compost* prodotti non siano destinati alla utilizzazione agronomica nell'ambito di una o più aziende agricole consorziate che ospitano l'impianto, nel qual caso rientrano tra i materiali di cui alla lettera f) del comma 1";

2) alla lettera c), le parole: "e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002" sono sostituite dalle seguenti: "e smaltite in conformità al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che costituisce disciplina esaustiva ed autonoma nell'ambito del campo di applicazione ivi indicato";

d) all'articolo 195:

1) al comma 1, dopo la lettera s) è inserita la seguente:

"s-*bis*) l'adozione delle direttive per la definizione e l'aggiornamento dei capitolati speciali d'appalto per le opere pubbliche, in modo da privilegiare l'impiego di prodotti ottenuti dal riciclaggio degli pneumatici fuori uso, rispondenti agli *standard* e alle norme tecniche di settore, ove esistenti, nonché degli aggregati ottenuti dal riciclaggio di rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione che soddisfano i criteri di cui all'articolo 184-*ter* del presente decreto e aventi marcatura CE ai sensi del regolamento (VE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011. Dette direttive sono adottate entro il 31 dicembre 2012 con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";

2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2, lettera c), le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare le disposizioni regolamentari e tecniche che restano in vigore fino alla data di entrata in vigore dei citati decreti. Fino alla medesima data sono fatti salvi gli effetti delle disposizioni regolamentari e tecniche e dei relativi adeguamenti già adottati dalle regioni e dalle province autonome";

e) all'articolo 206, comma 1:

1) alla lettera i), le parole: "dei rifiuti urbani" sono soppresse;

2) dopo la lettera i) è inserita la seguente:

"i-bis) l'impiego, da parte degli enti pubblici, delle società a prevalente capitale pubblico e di soggetti privati, dei materiali e prodotti provenienti dal recupero dei rifiuti, sia nella realizzazione di opere infrastrutturali che nell'ambito dell'acquisto di beni, dando priorità ai materiali e prodotti ottenuti dal riciclaggio degli pneumatici fuori uso di cui all'articolo 228, e dei rifiuti non pericolosi da attività di costruzione e demolizione di cui all'articolo 181, comma 1, lettera b), che risultino conformi agli *standard* e alle normative di settore, ove esistenti, nonché dal trattamento delle tipologie di rifiuti elettrici ed elettronici, di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dei rifiuti di imballaggi che presentino particolari difficoltà di riciclo, al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta o recupero e riciclaggio per tali tipologie di rifiuti previsti, rispettivamente, dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82, nonché dall'articolo 181, comma 1, lettera b), e dall'allegato E alla parte quarta del presente decreto. Gli accordi e i contratti di programma di cui alla presente lettera, ove necessario e fattibile da un punto di vista tecnico ed economico, possono prevedere percentuali minime di impiego di materiali e prodotti recuperati rispetto al fabbisogno totale di spesa";

f) all'articolo 208, comma 11, lettera g), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'importo di tali garanzie finanziarie è ridotto del 50 per cento per le imprese registrate al sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS), e del 40 per cento per quelle in possesso della certificazione ambientale e ai sensi della norma UNI EN ISO 14000".

2. Le riduzioni di cui all'articolo 194, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, trovano immediata applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

8.0.15

[D'ALÌ](#), [GIBIINO](#), [FASANO](#), [FLORIS](#)

Dopo l'**articolo 8**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Modifica all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
in materia di sfalci e potature)*

1. All'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), la paglia, gli sfalci e le potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura e nella selvicoltura; il materiale derivante dalla potatura degli alberi, anche proveniente dalle attività di manutenzione delle aree verdi urbane, sempre che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 184-bis, se utilizzato per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana"».

8.0.16

[D'ALÌ](#), [GIBIINO](#), [FASANO](#), [FLORIS](#)

Dopo l'**articolo 8**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia
di miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive

modificazioni, è inserito il seguente:

"2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte quarta del presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime".

2. Il comma 2 dell'articolo 216-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

"2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, fatti salvi i requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma 2, lettere a), b) e c), il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze".

8.0.17

[D'ALÌ](#), [GIBIINO](#), [FASANO](#), [FLORIS](#)

Dopo l'**articolo 8**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifica all'articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di organizzazione territoriale del ciclo di gestione dei rifiuti)

1. Al comma 1 dell'articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"f-bis) l'azienda costituita da soli enti locali, anche in forma di società di capitali partecipata unicamente da enti locali, derivante dalla trasformazione di consorzi o aziende speciali ai sensi dell'articolo 115 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, risultante dall'integrazione operativa, perfezionata entro il termine del 31 dicembre 2012, di preesistenti gestioni dirette o *in house* tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di bacino, può costituire ambito territoriale ottimale, purché la popolazione servita sia pari o superiore a 250.000 abitanti, salvo che la regione fissi un limite inferiore per particolari situazioni locali. In tale caso detta azienda diventa autorità d'ambito a tutti gli effetti e l'affidamento dei servizi di raccolta e di smaltimento o comunque afferenti al ciclo integrato dei rifiuti avviene direttamente all'azienda stessa anche in deroga all'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. I contratti stipulati a seguito di regolare gara mantengono efficacia fino alla naturale scadenza. Singoli comuni non facenti originariamente parte dell'azienda possono entrare a farne parte, se ricorrano per gli stessi motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità. Nel caso in cui i predetti comuni facciano parte di ambiti territoriali ottimali differenti, essi devono chiedere autorizzazione alla regione".

8.0.18

[D'ALÌ](#), [GIBIINO](#), [FASANO](#), [FLORIS](#)

Dopo l'**articolo 8**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche all'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti)

1. All'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con particolare riferimento ai seguenti:

- a) separazione alla fonte e organizzazione della raccolta differenziata domiciliare;
- b) diffusione del compostaggio domestico; c) promozione di riciclaggio, recupero e selezione dei materiali; d) sperimentazione di modalità di riparazione, riuso e decostruzione dei

materiali di scarto; e) sperimentazione di forme di tariffazione puntuale sulla base della produzione effettiva di rifiuti non riciclabili";

b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di perseguire in via prioritaria la riduzione della produzione dei rifiuti, nelle valutazioni si tiene conto delle capacità e competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti e riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti";

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali ali di proprietà degli enti locali o delle loro forme associate già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio possono essere conferiti anche a titolo oneroso ai soggetti affidatari del medesimo servizio".

8.0.19

[D'ALÌ](#), [GIBIINO](#), [FASANO](#), [FLORIS](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifica all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di misure per incrementare la raccolta differenziata)

1. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Le associazioni di volontariato senza fine di lucro possono effettuare raccolte di prodotti o materiali, nonché di indumenti ceduti da privati, per destinarli al riutilizzo, previa convenzione a titolo non oneroso con i comuni, fatto salvo l'obbligo del conferimento dei materiali residui ad operatori autorizzati, ai fini del successivo recupero o smaltimento dei medesimi. Tali materiali residui rientrano nelle percentuali della raccolta differenziata di cui al comma 1".

8.0.20

[D'ALÌ](#), [GIBIINO](#), [FASANO](#), [FLORIS](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Introduzione dell'articolo 213-bis nel decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152)*

1. Nel capo IV del titolo I della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 213 è aggiunto il seguente:

"Art. 213-bis. ? *(Trattamento di rifiuti tramite compostaggio aerobico e digestione anaerobica)* ?

1. Non è soggetto al regime autorizzativo di cui agli articoli 208 e seguenti il trattamento tramite compostaggio aerobico o digestione anaerobica dei rifiuti urbani organici biodegradabili quando sono rispettate le seguenti condizioni:

a) i rifiuti oggetto del trattamento sono costituiti da rifiuti biodegradabili di cucine e mense e da rifiuti dei mercati (codici 200108 e 200302 di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto) e da rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (codice 200201 di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto);

b) la quantità totale non eccede 80 tonnellate annue e il trattamento è eseguito nel territorio compreso entro i confini amministrativi del comune o di comuni confinanti, che abbiano stipulato una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, e il prodotto ottenuto in conformità all'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, è utilizzato sul medesimo territorio;

c) i rifiuti non sono stoccati prima del trattamento per oltre settantadue ore nel caso dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense e dei rifiuti dei mercati (codici 200108 e 200302) e per oltre sette giorni nel caso dei rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (codice 200201);

d) gli impianti sono gestiti sotto la responsabilità di un professionista abilitato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. La realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1 sono soggetti a segnalazione

certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e all'osservanza delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"».

8.0.21

[D'ALÌ](#), [GIBIINO](#), [FASANO](#), [FLORIS](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifica all'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di contributo per la gestione di pneumatici fuori uso)

1. All'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Detto contributo, parte integrante del corrispettivo di vendita, è assoggettato ad IVA ed è riportato nelle fatture in modo chiaro e distinto. Il produttore o l'importatore applicano il rispettivo contributo vigente alla data della immissione del pneumatico nel mercato nazionale del ricambio. Il contributo rimane invariato in tutte le successive fasi di commercializzazione del pneumatico con l'obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura il contributo da egli pagato all'atto dell'acquisto dello stesso"».

8.0.22

[D'ALÌ](#), [GIBIINO](#), [FASANO](#), [FLORIS](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di manutenzione e interventi di adeguamento)

1. All'articolo 242, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'ultimo periodo, le parole: "di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche" sono sostituite dalle seguenti: "di messa in sicurezza degli impianti, delle reti tecnologiche e delle strutture interrate";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alle medesime condizioni sono altresì consentiti, anche laddove ricadano in aree da bonificare, gli interventi di adeguamento degli impianti alla normativa vigente e quelli autorizzati o prescritti nell'ambito dei procedimenti di cui agli articoli 29-bis e seguenti e 269 e seguenti"».

8.0.23

[D'ALÌ](#), [GIBIINO](#), [FASANO](#), [FLORIS](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di essiccatoi agricoli)

1. All'allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte I, punto 1, dopo la lettera v) è inserita la seguente:

"v-bis) Impianti stagionali di essiccazione di prodotti agricoli in dotazione alle imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del Codice civile, che non lavorano più di novanta giorni l'anno e di potenza installata non superiore a 450.000 chilocalorie/ora per corpo essiccante";

b) alla parte II, punto 1, dopo la lettera v) è inserita la seguente:

"v-bis) Impianti di essiccazione di cereali, medica e semi non ricompresi nella parte I del presente allegato"».

8.0.24

[D'ALÌ](#), [GIBIINO](#), [FASANO](#), [FLORIS](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Utilizzo di terre e rocce da scavo)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali di scavo provenienti dalle miniere dismesse, o comunque esaurite, collocate all'interno dei siti di interesse nazionale, possono essere utilizzati nell'ambito delle medesime aree minerarie per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, a condizione che la caratterizzazione di tali materiali, tenuto conto del valore di fondo naturale, abbia accertato concentrazioni degli inquinanti che si collocano al di sotto dei valori di cui all'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d'uso e qualora risultino conformi al test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni.

2. Le aree sulle quali insistono i materiali di cui al comma 1, ricorrendo le medesime condizioni ivi previste per i suoli e per le acque sotterranee, sono restituite agli usi legittimi. Ai fini di tale restituzione, il soggetto interessato comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i risultati della caratterizzazione, validati dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, che si avvale anche delle banche dati di enti o istituti pubblici.».

8.0.25

[D'ALÌ](#), [GIBIINO](#), [FASANO](#), [FLORIS](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Terre e rocce da scavo ? Cantieri di minori dimensioni)

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga a quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se il produttore dimostra:

a) che la destinazione all'utilizzo è certa, direttamente presso un determinato sito o un determinato ciclo produttivo;

b) che per i materiali che derivano dallo scavo non sono superati valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B tabella 1, allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione;

c) che l'utilizzo in un successivo ciclo di produzione non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di altre materie prime;

d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre le terre e rocce da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

2. Il produttore può attestare il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 anche tramite dichiarazione resa all'autorità territorialmente competente ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate all'utilizzo, i tempi previsti per l'utilizzo e il sito di deposito, che non può comunque superare due anni dalla data di produzione, fermo restando che le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico sanitaria.

3. Il produttore deve, in ogni caso, confermare all'autorità territorialmente competente che le terre e rocce da scavo sono state completamente utilizzate secondo le previsioni iniziali.

4. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sotto prodotto resta assoggettato al regime proprio

dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni».

8.0.26

[D'ALÌ](#), [GIBIINO](#), [FASANO](#), [FLORIS](#)

Dopo l'**articolo 8**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

*(Modifica all'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
in materia di scarichi idrici)*

1. All'articolo 124, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Con esclusione degli scarichi contenenti sostanze pericolose, l'autorizzazione è valida per sei anni dal momento del rilascio"».

8.0.27

[D'ALÌ](#), [GIBIINO](#), [FASANO](#), [FLORIS](#)

Dopo l'**articolo 8**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifica all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di criteri di priorità nel trattamento dei rifiuti)

1. All'articolo 179, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A tal fine i soggetti detentori che conferiscono rifiuti per il trattamento sono tenuti a intervenire per assicurare, nel caso in cui la dinamica dei prezzi di mercato produca esiti diversi, che il prezzo riconosciuto per il conferimento al riciclo sia, per la medesima tipologia di rifiuti, superiore a quello riconosciuto per il conferimento al recupero energetico. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione pecuniaria di 200 euro per ogni tonnellata di rifiuti"».

8.0.28

[D'ALÌ](#), [GIBIINO](#), [FASANO](#), [FLORIS](#)

Dopo l'**articolo 8**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Residui di coltivazione e di lavorazione della pietra e del marmo)

1. I residui di estrazione e di lavorazione di marmi e di lapidei, a condizione che la loro caratterizzazione, tenuto conto del valore di fondo naturale e della forma chimico-fisica delle sostanze, abbia accertato concentrazioni degli inquinanti che si collocano al di sotto dei valori di cui all'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione delle destinazioni d'uso, possono essere utilizzati, nell'ambito delle aree di estrazione e delle relative aree di lavorazione, in sostituzione dei materiali di cava per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati e per interventi di recupero ambientale.

2. Ai fini di cui al comma 1 possono essere utilizzati, nell'ambito delle medesime aree di cui al predetto comma, anche i fanghi di lavorazione di marmi e lapidei purché, a seguito di analisi effettuata dall'ARPA competente, sia accertato che i valori risultanti rientrano nei limiti di cui alla colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

8.0.29

[D'ALÌ](#), [GIBIINO](#), [FASANO](#), [FLORIS](#)

Dopo l'**articolo 8**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49)

1. Al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), secondo periodo, le parole: "non direttamente imputabili ad eventi meteorologici" sono sostituite dalle seguenti: "causati da impianti fognari";

b) all'allegato 1, parte B, numero 1, le parole: "articolo 13" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 12"».

8.0.30

[D'ALÌ](#), [GASPARRI](#), [GIBIINO](#), [FASANO](#), [FLORIS](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di rifiuti)

1. Al comma 29 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "servizio pubblico" sono inserite le seguenti: "o che hanno realizzato sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso".

2. All'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: "e non superiore ad euro 0,01" e le parole: "e non superiore ad euro 0,02582" sono soppresse.

3. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per ciascuna tipologia di rifiuto, fino alla data di entrata in vigore del rispettivo decreto di cui all'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i criteri di cui al medesimo articolo 184-ter, comma 1, possono essere stabiliti, nel rispetto delle condizioni di cui al citato comma 1, tramite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208 e 209 oppure ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006".

4. All'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, alinea, le parole: "Fino al 2 luglio 2012" sono soppresse;

b) al comma 9, lettera a), le parole: "cento chilogrammi o cento litri l'anno" sono sostituite dalle seguenti: "trecento chilogrammi o trecento litri l'anno";

c) al comma 9, lettera b), le parole: "cento chilogrammi o cento litri all'anno" sono sostituite dalle seguenti: "trecento chilogrammi o trecento litri l'anno";

d) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-bis. I trasporti di rifiuti pericolosi e non pericolosi di propria produzione effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, verso i circuiti e le piattaforme di cui al comma 9 non sono considerati svolti a titolo professionale e di conseguenza i medesimi imprenditori agricoli non necessitano di iscrizione all'albo di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

5. Nelle isole con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso possono, nei limiti delle loro proprietà fertilizzanti scientificamente riconosciute, essere utilizzati presso il luogo di produzione o in altro luogo idoneo limitrofo, sempre che diversi dalle aree in cui risultino superate le soglie di valutazione superiori di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, mediante processi o metodi, ivi inclusa la combustione, che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.

6. Le biomasse vegetali di origine marina e lacustre spiaggiate lungo i litorali, con la prevista autorizzazione regionale e senza la necessità di espletare ulteriori valutazioni di incidenza ambientale, possono essere rimosse, purché ricorrano i requisiti di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e utilizzate per la produzione di compost o a fini energetici».

8.0.31

[D'ALÌ](#), [GIBIINO](#), [FASANO](#), [FLORIS](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis

(Disposizioni in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

1. Rientra nella fase della raccolta, come definita dall'articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il raggruppamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) il raggruppamento riguarda esclusivamente i RAEE disciplinati dal decreto legislativo n. 151 del 2005 provenienti dai nuclei domestici;

b) i RAEE di cui alla lettera a) sono trasportati presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005 con cadenza trimestrale e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3.500 chilogrammi. Tale quantitativo è elevato a 3.500 chilogrammi per ciascuno dei raggruppamenti 1,2 e 3 dell'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, e a 3.500 chilogrammi complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 di cui al medesimo allegato 1;

c) il raggruppamento dei RAEE è effettuato presso il punto di vendita del distributore o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, in luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato. I RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili, e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. È necessario garantire l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.

2. All'articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, le parole da: ", effettuato" fino a: "6.000 kg" sono soppresse.

3. La realizzazione e la gestione di centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo n. 151 del 2005 si svolge con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28 aprile 2008, e successive modificazioni, ovvero, in alternativa, con le modalità previste dagli articoli 208, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 1 e l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65.

5. All'articolo 10, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: "Fino al 13 febbraio 2011 e, per le apparecchiature rientranti nella categoria 1 dell'allegato 1A, fino al 13 febbraio 2013" sono soppresse».

8.0.32

[D'ALÌ](#), [GIBIINO](#), [FASANO](#), [FLORIS](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis

(Disposizioni in materia di misure di compensazione)

1. In tutti i casi in cui possono essere imposte, dalle autorità competenti e nei modi consentiti dalla normativa vigente, misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale in relazione alla realizzazione di attività, opere, impianti o interventi, tali misure non possono comunque avere carattere meramente monetario. In caso di inosservanza delle suddette misure, oltre agli oneri necessari alla realizzazione delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale, il soggetto inadempiente è tenuto a versare una somma di importo equivalente che affluisce ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata per le esigenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

8.0.33

[D'ALÌ](#), [GIBIINO](#), [FASANO](#), [FLORIS](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis

(Quantificazione di flussi riguardanti contributi su politiche ambientali)

1. Nei casi in cui sia prevista dalla normativa vigente la riassegnazione di fondi a capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o a fondi istituiti dalla legge comunque funzionali all'attuazione, da parte del medesimo Ministero, di politiche ambientali, sul sito *web* del Ministero deve essere indicato, con aggiornamento almeno trimestrale, l'andamento effettivo dei flussi di riassegnazione, fermi restando gli obblighi di pubblicazione già vigenti. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al Parlamento una relazione che illustra detto andamento, quantificando i fondi effettivamente riassegnati».

8.0.34

[D'ALÌ](#), [GIBIINO](#), [FASANO](#), [FLORIS](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis

(Misure in tema di determinazione delle tariffe dei servizi idrici e di recupero dei costi ambientali)

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici di cui all'articolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nella parte in cui prevede che nel definire e aggiornare la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale si debba assicurare la realizzazione, fra gli altri, degli obiettivi generali di tutela ambientale e, si interpreta, in ogni caso, nel senso che resta comunque ferma la necessità di recuperare, sulla base di indirizzi stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i costi ambientali anche secondo il principio "chi inquina paga"».

8.0.35

[D'ALÌ](#), [GIBIINO](#), [FASANO](#), [FLORIS](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure per il potenziamento dell'azione amministrativa in materia di difesa del suolo)

1. Allo scopo di massimizzare l'efficacia e l'efficienza delle azioni di prevenzione e di mitigazione del rischio idrogeologico, all'Ispettorato generale di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono attribuite le funzioni in materia di difesa del suolo di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fino all'emanazione del provvedimento di riordino degli assetti organizzativi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'Ispettorato generale si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle dotazioni organiche di fatto, degli esistenti uffici dirigenziali di livello non generale, con competenze in materia di difesa del suolo, della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, individuati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. All'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Con la medesima procedura di cui al precedente periodo si provvede altresì all'organizzazione dell'Ispettorato generale di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. Le direzioni e l'Ispettorato sono coordinate da un Segretario generale"».

8.0.36

[D'ALÌ](#), [GIBIINO](#), [FASANO](#), [FLORIS](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis

(Recupero e riciclaggio dei materassi dismessi)

1. Al fine di promuovere il recupero e il riciclaggio dei materassi dismessi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto per la gestione dei materassi dismessi, specificando le modalità di recupero, prevedendo l'introduzione di meccanismi che in osservanza delle normative nazionale e dell'Unione europea favoriscano il recupero e l'avvio al riciclaggio dei materiali impiegati».

8.0.37

[D'ALÌ](#), [GIBIINO](#), [FASANO](#), [FLORIS](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis

(Integrazione della disposizione recante delega al Governo per l'utilizzo di pesticidi)

1. All'articolo 20, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217, dopo le parole: "Ministro per le politiche europee" sono inserite le seguenti: ", del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali"».

8.0.38

[D'ALÌ](#), [GIBIINO](#), [FASANO](#), [FLORIS](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche agli articoli 14 e 23 del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012)

1. Al decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 14, comma 4, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) razionalizzazione e riduzione di controlli a favore delle imprese che comunichino alle amministrazioni competenti, anche attraverso lo sportello unico per le attività produttive, il possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO, o di altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAFMLA). Ai fini della razionalizzazione e riduzione dei controlli in materia ambientale rilevano unicamente la certificazione ISO 14001, e successivi aggiornamenti, o la registrazione EMAS di cui al regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009";

b) all'articolo 14, comma 6, dopo le parole: "in materia fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro" sono inserite le seguenti: "nonché in materia di tutela del paesaggio e del patrimonio artistico e culturale,";

c) all'articolo 23, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "Ferme restando le disposizioni in materia" sono inserite le seguenti: "di valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché"».

8.0.39

[D'ALÌ](#), [GIBIINO](#), [FASANO](#), [FLORIS](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche all'articolo 93 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259)

1. All'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Le spese relative alle attività di accertamento da parte dell'organismo competente ad

effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono a carico del soggetto che presenta le istanze di autorizzazione, le denunce di attività o quelle relative alla modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti già esistenti, e sono calcolate in base ad un tariffario nazionale predisposto con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nelle more dell'approvazione del tariffario nazionale e fino a quel momento si applicano i tariffari approvati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le prestazioni delle rispettive agenzie ambientali"».

8.0.40

[D'ALÌ](#), [GIBINO](#), [FASANO](#), [FLORIS](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge n. 2 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 28 del 2012)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzati per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri";

b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, ai fini delle metodiche e dei parametri da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati.

3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del *test* di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi al test di cessione o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentono di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute.

3-bis. Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 sono posti integralmente a carico dei soggetti richiedenti le verifiche ivi previste"».

8.0.41

[ALBERTI](#), [CASELLATI](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni, è abrogato.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in 4 miliardi di euro per il 2013 e in 8 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009».

8.0.42

[GIBINO](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

- a) i commi da 365 a 373 dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 2012, n. 228;
- b) il comma 2 dell'articolo 12-*bis* del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122».

8.0.43

[GIOVANARDI](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

- a) i commi da 365 a 373 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- b) il comma 2 dell'articolo 12-*bis* del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122».

8.0.46

[DLBIAGIO](#)

Dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

- a) i commi da 365 a 373 dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 2012, n. 228;
- b) il comma 2 dell'articolo 12-*bis* del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122».

8.0.44

[CROSIO](#), [DAVICO](#), [ARRIGONI](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati i commi da 365 a 373 dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 2012, n. 228;».

8.0.45

[LUIGI MARINO](#), [DALLA ZUANNA](#), [MAURIZIO ROSSI](#), [DLBIAGIO](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art.8-bis.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati i commi da 365 a 373 dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 2012, n. 228».

1.3.2.1.7. 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 5 (pom.) del 22/05/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 8^a e 13^a RIUNITE
8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2013
5^a Seduta

Presidenza del Presidente della 13^a Commissione
[MARINELLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico De Vincenti.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(576) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [MARINELLO](#) comunica che i senatori De Petris e Cervellini hanno sottoscritto gli emendamenti 7.0.5 e 8.0.11. Il senatore Cioffi ha aggiunto la firma all'ordine del giorno G/576/6/8 e 13. Il senatore Compagnone ha presentato l'emendamento 8.22 (testo 2), allegato al resoconto di seduta. Il senatore D'Alì ha ritirato tutti gli emendamenti a propria firma, dall'emendamento 8.0.14 all'emendamento 8.0.40. I Relatori hanno ritirato gli emendamenti 5.44, 5.45, 5.46, 5.47, 5.48 e 5.49. Fa quindi presente che la Presidenza procederà alla pronuncia delle improponibilità relative agli

emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 5, compresi gli aggiuntivi all'articolo 5, riservandosi di pronunciarsi sui restanti emendamenti e sugli ordini del giorno successivamente. Ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, dichiara improponibili gli emendamenti 1.0.2, 2.0.1, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, 5.0.4, 5.0.5 e 5.0.6.

Dà quindi lettura del parere reso dalla 5ª Commissione sugli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 5, facendo presente che rimane ancora sospeso il parere sugli emendamenti 1.24, 5.9 e sui testi 2 degli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 5.

Invita quindi i senatori che hanno presentato emendamenti ad illustrarli.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*PdL*), nell'illustrare gli emendamenti di cui è firmatario, sostenendone l'ammissibilità, stigmatizza le dichiarazioni riportate a mezzo stampa dal responsabile del Gruppo interforze di ricostruzione dell'Emilia Romagna, Cono Incognito, che ha dichiarato che in questa Regione la criminalità organizzata avrebbe largamente contaminato i lavori del dopo terremoto. Esprime forti perplessità sul sistema di iscrizione alla cosiddetta *white list* che è stata negata sulla base di provvedimenti prefettizi a talune imprese. A questo riguardo sottolinea la eccessiva discrezionalità che viene conferita ai prefetti nel colpire con le interdittive antimafia le imprese escluse dall'iscrizione alla predetta lista. Invita pertanto il presidente Marinello a svolgere apposita audizione conoscitiva convocando, nei tempi più brevi, il Responsabile del predetto Gruppo interforze di ricostruzione al fine di comprendere in base a quali fonti questi ha rilasciato le dichiarazioni pubblicate sulla stampa e di verificare la fondatezza delle sue asserzioni.

Il presidente [MARINELLO](#) si riserva di approfondire gli aspetti procedurali connessi alla richiesta avanzata dal senatore Giovanardi.

Su richiesta del relatore Stefano Esposito, dispone poi una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, riprende alle ore 15,30.

Si procede dunque all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore [RANUCCI](#) (*PD*) illustra tutti gli emendamenti recanti la sua firma, specificando che la finalità ad essi sottesa è quella di contribuire ad una maggiore trasparenza degli interventi posti in essere per la soluzione delle connesse situazioni emergenziali.

La senatrice [NUGNES](#) (*M5S*) illustra gli emendamenti 1.2 e 1.3, sottolineando la necessità di attuare il piano di caratterizzazione e di bonifica di sedimenti prima di procedere con gli altri interventi previsti dal Piano regolatore portuale.

Il senatore [MARTELLI](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 1.4, che esclude dagli interventi finalizzati ad affrontare l'emergenza dell'area industriale di Piombino le opere infrastrutturali relative alla bretella stradale di collegamento al porto.

Il senatore [LUCIDI](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 1.8, che mira a rendere prorogabile per una sola volta la durata in carica del Commissario previsto dall'articolo 1.

Il senatore [CIOFFI](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 1.9 che sopprime il riferimento al comma 2-*octies* del decreto-legge n. 225 del 2010. L'emendamento 1.10 mira invece a scollegare gli interventi volti a fronteggiare la crisi industriale da quelli che mirano a realizzare interventi infrastrutturali nell'area di

Piombino. L'emendamento 1.17 mira invece ad evitare che le risorse destinate agli interventi di cui al comma 2 possano essere utilizzate in deroga rispetto alle finalizzazioni previste dalla normativa vigente.

Il senatore [GIBIINO](#) (*PdL*) illustra l'emendamento 1.11 sulle modalità di approvazione e di realizzazione della bretella di collegamento al porto di Piombino.

Il senatore [DLBIAGIO](#) (*SCpI*) illustra l'emendamento 1.13, anch'esso modificativo del comma 5 dell'articolo 1.

Il senatore [CERVellini](#) (*Misto-SEL*) illustra l'emendamento 1.14 che sopprime il riferimento all'asse autostradale Cecina-Civitavecchia al comma 5.

Il senatore [FILIPPI](#) (*PD*) illustra l'emendamento 1.24, in materia di deroga al Patto di stabilità per l'attuazione degli interventi per il porto di Piombino.

Il senatore [CIOFFI](#) (*M5S*) sottoscrive ed illustra l'emendamento 1.27 che mira ad includere l'area industriale di Trieste tra quelle in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell'applicazione dell'articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012.

I restanti emendamenti all'articolo 1 si danno per illustrati.

Con riferimento agli emendamenti relativi alla situazione di crisi nell'area portuale di Piombino, il sottosegretario DE VINCENTI fa presente che le opere infrastrutturali relative alla viabilità indicate all'articolo 1 del decreto-legge n. 43 sono strettamente connesse alla funzionalità e al rilancio di quell'area. Per quanto riguarda poi l'estensione della dichiarazione di crisi industriale complessa ad altre situazioni presenti sul territorio nazionale, fa presente che è stato già adottato un decreto interministeriale attuativo del decreto-legge n. 83 del 2012, che consentirà di agire su altre aree, come ad esempio quella di Trieste.

Si procede quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La senatrice [MORONESE](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 2.1, volto a facilitare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata fissati dalla legislazione vigente.

Il senatore [MARTELLI](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 2.2, anch'esso ispirato dalla *ratio* testé esposta dalla senatrice Moronese.

Il senatore [CERVellini](#) (*Misto-SEL*) illustra l'emendamento 2.4, facendo presente che, a suo avviso, non sussistono condizioni di emergenza tali da giustificare la disposizione di cui alla lettera e) del comma 1.

La senatrice [NUGNES](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 2.6, finalizzato al completamento degli impianti di compostaggio aerobico, recupero e selezione della materia su tutto il territorio del Comune di Palermo.

Il senatore [CIOFFI](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 2.7 che prevede l'esclusione degli impianti di trattamento termico dalla previsione di cui alla lettera e) del comma 1.

Il senatore [DALLA ZUANNA](#) (*SCpI*) illustra l'emendamento 2.11 che, analogamente ai successivi 3.5 e 4.9 a sua firma, è ispirato a finalità di trasparenza sulle gestioni commissariali.

I restanti emendamenti all'articolo 2 si danno per illustrati.

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori d'Aula, il [PRESIDENTE](#) dispone la sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16, riprende alle ore 19,30.

Il presidente [MARINELLO](#) comunica che il Governo ha presentato l'emendamento aggiuntivo 1.0.100 (allegato al resoconto di seduta) e fissa il termine di un'ora per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Avverte poi che, a seguito di approfondimenti istruttori, ha revocato la dichiarazione di improponibilità, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, degli identici emendamenti 5.0.2 e 5.0.4. E' stato, inoltre, presentato l'ordine del giorno G/576/12/8 e 13, allegato al resoconto di seduta.

Il senatore [Paolo ROMANI](#) (*PdL*) ritiene che il contenuto dell'emendamento del Governo 1.0.100 sia del tutto estraneo a quello del provvedimento in esame. Nel merito, ritiene discutibile la decisione di trasferire al Ministero per i beni e le attività culturali le funzioni attualmente esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo, ritenendo che sarebbe stato eventualmente preferibile una loro attribuzione al Ministero dello sviluppo economico.

Il senatore [GIBIINO](#) (*PdL*) ritira gli emendamenti 1.11 e 1.22.

Il senatore [DLBIAGIO](#) (*SCpI*) ritira gli emendamenti 1.13, 1.23 e 2.5.

Il senatore [FILIPPI](#) (*PD*) ritira l'emendamento 1.20.

Il senatore [Stefano ESPOSITO](#) (*PD*) ritira l'emendamento 1.21.

Il senatore [BRUNI](#) (*PdL*) ritira l'emendamento 2.3.

Il senatore [CALEO](#) (*PD*) aggiunge la firma e ritira gli emendamenti 2.8, 2.9 e 2.10.

Il presidente [MARINELLO](#) invita i Relatori ed il Rappresentante del Governo ad esprimere i pareri sulle proposte emendative riferite agli articoli 1 e 2.

Il senatore [Stefano ESPOSITO](#) (*PD*), relatore per l'8ª Commissione permanente, propone di accantonare temporaneamente gli emendamenti 1.1, 1.24, 1.25 e 1.26. Esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 1.2, 1.5 e 1.18 e parere contrario sugli emendamenti 1.4, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.14,

1.15, 1.16, 1.17, 1.19 e 1.27.

Il Rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del Relatore ad eccezione degli emendamenti 1.7, 1.16 e 1.19, per i quali il parere potrebbe essere favorevole, qualora i relativi proponenti accettassero di riformularli nel senso da lui illustrato.

Il relatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD) dichiara che nel caso in cui venissero accolte le riformulazioni proposte dal Rappresentante del Governo agli emendamenti 1.7, 1.16 e 1.19, anche il suo parere sarebbe favorevole.

Il senatore [MARTELLI](#) (M5S) non accoglie la proposta di riformulazione suggerita dal Rappresentante del Governo per l'emendamento 1.7.

Il senatore [FILIPPI](#) (PD) riformula gli emendamenti 1.16 e 1.19 in un testo 2, allegati al resoconto di seduta, che accoglie le osservazioni del Governo.

Il relatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 2.7 e 2.13 e parere favorevole sull'emendamento 2.100. Propone inoltre di accantonare gli emendamenti 2.11 e 2.12.

Il Rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del Relatore, proponendo, tuttavia, una riformulazione dell'emendamento 2.100, nonché una dell'emendamento 2.11, che ricomprenda il contenuto dell'emendamento 2.12.

Il senatore [DALLA ZUANNA](#) (SCpI) accetta la riformulazione della proposta emendativa a sua firma nell'emendamento 2.11 (testo 2).

Si procede alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Previa verifica del numero legale, sono posti separatamente in votazione ed approvati l'emendamento 1.2, con conseguente preclusione dell'emendamento 1.3, e l'emendamento 1.5, con conseguente preclusione dell'emendamento 1.6. Sono altresì approvati gli emendamenti 1.16 (testo 2), 1.18 e 1.19 (testo 2).

L'emendamento 1.0.1 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Vengono accantonati gli emendamenti 1.1, 1.12 (testo 2), 1.14, 1.15, 1.17, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27 e 1.0.100.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 1 sono posti separatamente in votazione e risultano respinti.

Si procede alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Con separate votazioni, sono approvati gli emendamenti 2.100 (testo 2) e 2.11 (testo 2), allegati al resoconto di seduta. L'emendamento 2.12 risulta pertanto precluso.

Tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 2 sono posti separatamente in votazione e risultano respinti.

Il presidente [MARINELLO](#) invita i senatori che hanno presentato proposte emendative agli articoli 3, 4 e 5 ad illustrarle.

La senatrice [NUGNES](#) (M5S) illustra l'emendamento 3.2, volto a sopprimere il comma 3 dell'articolo 3. Illustra poi l'emendamento 3.3 (testo corretto) che dispone che l'adeguamento alla gestione degli impianti di collettamento e depurazione sia effettuata nel rispetto delle disposizioni del codice ambientale. Illustra altresì l'emendamento 4.4, finalizzato ad escludere il compenso riconosciuto al Commissario dalla proroga di cui all'articolo 4.

La senatrice [MORONESE](#) (M5S) illustra l'emendamento 3.4 che prevede un obbligo di relazione alle Camere sull'attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge n. 43.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (PD) illustra gli emendamenti a sua firma relativi all'articolo 4 che mirano a definire chiaramente gli ambiti di responsabilità per la realizzazione delle attività connesse alla gestione commissariale della Galleria Pavoncelli. Illustra poi l'emendamento 5.0.4 auspicando la proroga del termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto n. 201 del 2011 in materia di centrali uniche di appalto per i piccoli comuni, che ad oggi non hanno ancora fornito i risultati attesi. Infine, ritira gli emendamenti 4.1, 4.3, 4.7 e 4.11.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S) illustra l'emendamento 4.8 che abbrevia il termine di scadenza della proroga della gestione commissariale. Illustra poi gli emendamenti 5.1, 5.13 e 5.19, sottolineando le conseguenze negative delle deroghe alle disposizioni del codice dei contratti.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) illustra gli emendamenti a sua firma all'articolo 5 invitando a valutare eventuale deroghe al patto di stabilità interna per la migliore realizzazione delle opere connesse all'Expo 2015.

Il senatore [CROSIO](#) (LN-Aut) illustra gli emendamenti del suo Gruppo all'articolo 5 soffermandosi in particolar modo sull'emendamento 5.52, avente ad oggetto il piano economico-finanziario della Pedemontana lombarda, che ritira al fine di presentare un ordine del giorno di analogo contenuto per il successivo esame in Assemblea. Ritira, altresì, l'emendamento 5.39.

Il senatore [MARTELLI](#) (M5S) illustra l'emendamento 5.25 che mira ad escludere la linea metropolitana n. 4 di Milano dalla disposizione di cui al comma 1 della lettera c) poiché tale linea non risulta funzionale né sarà pronta per l'Expo 2015.

Si danno quindi per illustrati tutti i restanti emendamenti agli articoli 3, 4 e 5.

Il senatore [GIBIINO](#) (PdL) ritira gli emendamenti 3.1 e 5.38.

Il presidente [MARINELLO](#) (PdL) sottoscrive e ritira gli emendamenti 3.10, 3.11 e 3.12. Ritira, inoltre, l'emendamento 4.6.

Il senatore [LUCIDI](#) (M5S) ritira l'emendamento 5.27.

Il senatore [RANUCCI](#) (PD) ritira gli emendamenti 5.9, 5.29, 5.31 e 5.32.

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-SEL) ritira gli emendamenti 5.30 e 5.33.

La Commissione conviene di accantonare gli emendamenti 3.9, 3.13, 3.0.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.40, 5.41, 5.50, 5.51, 5.0.2 e 5.0.4.

Il presidente [MARINELLO](#) invita i Relatori ed il Rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti relativi agli articoli 3, 4 e 5.

Il relatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD) esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.2, 3.6, 4.2, 5.7, 5.8, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 5.43 e 5.51. Riformula, inoltre, l'emendamento 3.8 in un testo 2, allegato al resoconto di seduta.

Il sottosegretario DE VINCENTI esprime parere conforme a quello del Relatore suggerendo la riformulazione di alcuni emendamenti. In particolare, con riferimento agli emendamenti 3.4 e 3.5, propone una riformulazione dell'emendamento 3.6 che include le anzidette proposte emendative. Propone inoltre una riformulazione dell'emendamento 4.10 che include i contenuti dell'emendamento 4.9. Propone una riformulazione dell'emendamento 5.7. Esprime parere favorevole sull'emendamento 3.8 (testo 2).

La senatrice [MORONESE](#) (M5S) e il senatore [DALLA ZUANNA](#) (SCpI) convengono sulla formulazione dell'emendamento 3.6 (testo 2) - allegato al resoconto di seduta - che sottoscrivono, ritirando pertanto gli i rispettivi emendamenti 3.4 e 3.5.

Il senatore [MARGIOTTA](#) (PD) concorda con la riformulazione dell'emendamento 4.10 (testo 2), allegato al resoconto di seduta.

I senatori [DALLA ZUANNA](#) (SCpI) e [DLBIAGIO](#) (SCpI) aggiungono la firma all'emendamento 4.10 (testo 2) e ritirano l'emendamento 4.11.

Il senatore [FILIPPI](#) (PD) concorda con la riformulazione dell'emendamento 5.7 (testo 2), allegato al resoconto di seduta.

Il senatore [GIBIINO](#) (PdL) riformula l'emendamento 5.20, in un testo 2, allegato al resoconto di seduta.

L'emendamento 3.8 (testo 2) viene accantonato.

Si procede alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Con separate votazioni, sono approvati gli emendamenti 3.2 e 3.6 (testo 2).

L'emendamento 3.7 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 3 sono posti separatamente in votazione e risultano

respinti.

Si procede alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Viene posto in votazione ed approvato l'emendamento 4.2, con conseguente preclusione degli emendamenti 4.4, 4.5 e 4.8.

Viene inoltre approvato l'emendamento 4.10 (testo 2).

Tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 4 sono posti separatamente in votazione e risultano respinti.

Si procede alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Con separate votazioni, sono approvati gli emendamenti 5.7 (testo 2), 5.8, 5.10, 5.11 e 5.12.

Sono inoltre approvati gli identici emendamenti 5.14, 5.15, 5.16, 5.17 e 5.18.

E' altresì approvato l'emendamento 5.20 (testo 2), con conseguente assorbimento degli emendamenti 5.21, 5.22, 5.23 e 5.24.

Sono infine approvati gli identici emendamenti 5.42 e 5.43.

Tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 5 sono posti separatamente in votazione e risultano respinti.

La senatrice [CANTINI](#) (PD) interviene in via incidentale per evidenziare gli oneri di cui sono gravate le procedure per l'acquisto a titolo oneroso di immobili e terreni effettuate per pubblica utilità. Si riserva di presentare un ordine del giorno per l'esame in Assemblea che riprende il contenuto dell'emendamento 5.0.3, dichiarato improponibile.

Il sottosegretario DE VINCENTI illustra la posizione del Governo in merito alla concessione di ulteriori deroghe rispetto al patto di stabilità interno. L'Esecutivo non è certo insensibile alle urgenze che arrivano da diverse parti del Paese. Pur ritenendo necessario che tale questione venga presto affrontata in maniera coerente e complessiva, reputa opportuno intervenire, nel decreto in esame, solo con riferimento alle situazioni *post* emergenziali relative agli eventi sismici de L'Aquila e dell'Emilia Romagna e con riguardo alla crisi che interessa l'area portuale di Piombino.

Con riferimento all'intervento ad inizio di seduta del senatore Giovanardi, il presidente [MARINELLO](#) dichiara di condividere la necessità affrontare la rilevante questione del sistema di certificazione antimafia, che pone seri problemi al mondo imprenditoriale. Tale tema, a causa della particolare importanza che lo contraddistingue, è meritevole di una trattazione approfondita con strumenti più incisivi sotto il profilo della funzione ispettiva, rispetto a quello della semplice audizione informale. Va inoltre rilevato che l'audizione di funzionari pubblici, finalizzata all'acquisizione di elementi informativi su disegni di legge e affari assegnati alle Commissioni, è disciplinata dall'articolo 47 del Regolamento, che dispone che le Commissioni possono chiedere ai Ministri di disporre che dalle

rispettive amministrazioni e dagli enti sottoposti al loro controllo, anche mediante l'intervento personale alle sedute di singoli funzionari, siano forniti notizie ed elementi di carattere amministrativo o tecnico occorrenti per integrare l'informazione sulle questioni in esame. La ristrettezza dei tempi a disposizione delle Commissioni riunite per l'esame del provvedimento, già calendarizzato per la trattazione in Assemblea, non consente di procedere all'attivazione del meccanismo disciplinato dall'articolo 47 con la necessaria tempestività. Poiché la questione assume una sua rilevanza in maniera autonoma dall'*iter* del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 43 del 2013, pur tenendo presente la fondatezza della problematica sollevata dal senatore Giovanardi, ritiene più utile suggerire il ricorso ai tradizionali strumenti di sindacato ispettivo da attivare, laddove fosse necessario, con i requisiti dell'urgenza.

Il senatore [CALEO](#) (PD) si associa alle considerazioni espresse dal presidente Marinello.

Il senatore [DALLA ZUANNA](#) (SCpI) chiede chiarimenti al Rappresentante del Governo sui contenuti dell'emendamento 1.0.100.

Il sottosegretario DE VINCENTIS fa presente che le variazioni nelle competenze dei Ministeri sono generalmente effettuate con un decreto-legge emanato in coincidenza con l'inizio dell'attività di Governo e concomitante con l'avvio della legislatura. Tale consuetudine non è stata applicata, nella corrente legislatura, poiché per le difficoltà occorse nella formazione del Governo, attesa l'urgenza di procedere all'incardinamento del Dipartimento del turismo nel Ministero dei beni e delle attività culturali, il Governo ritiene utile sfruttare l'opportunità offerta dalla conversione del decreto-legge n. 43 del 2013.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [NUGNES](#) (M5S) fa presente che non si possono concludere i lavori istruttori delle Commissioni riunite in tempo utile per l'avvio dell'esame da parte dell'Assemblea, già previsto per la seduta pomeridiana di martedì prossimo.

Il senatore [GIBIINO](#) (PdL) ritiene necessario che il termine per la presentazione degli emendamenti in Assemblea venga posticipato.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S) contesta le modalità con cui si è proceduto alla trattazione degli emendamenti nella seduta in corso poiché, a causa dell'eccessiva velocità con cui si è proceduto nelle operazioni di voto, non è stato possibile acquisire la necessaria conoscenza degli emendamenti sui quali le Commissioni riunite si sono pronunciate. La delicatezza delle questioni da affrontare impone, a suo avviso, l'obbligo di trattare con la dovuta attenzione ciascuna proposta emendativa.

Il presidente [MARINELLO](#) replica che le Commissioni riunite operano in sede referente e che il

disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 43 del 2013 passerà successivamente all'esame dell'Assemblea, ove sarà possibile procedere agli ulteriori approfondimenti necessari.

La seduta termina alle ore 21,40.

NUOVO ORDINE DEL GIORNO E ULTERIORI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [576](#)

G/576/12/8 e 13

[SCILIPOTI](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di discussione dell'A.S. 576, recante "Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015";

premesso che:

l'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257 recante "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" al comma 7 prevede che "ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5", impegnano il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a prevedere che i lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate di origine professionale, ove non abbiano ancora raggiunto i requisiti per la maturazione del diritto alla pensione, anche dopo la rivalutazione del periodo contributivo di cui in premessa, possano comunque accedere al pensionamento anticipato, con il sistema contributivo, senza rinunciare alle altre provvidenze sancite da tutte le norme previdenziali ed assistenziali in vigore.

Art. 1

1.16 (testo 2)

[FILIPPI](#), [CALEO](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#), [SONEGO](#), [RANUCCI](#), [PEZZOPANE](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MIRABELLI](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#)

Al comma 6, dopo le parole: «di cui al comma 2 del presente articolo» inserire le seguenti: «il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze,».

1.19 (testo 2)

[FILIPPI](#), [CALEO](#)

Al comma 6, sopprimere le parole: «di cui all'articolo 1».

1.0.100

Il Governo

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni per la funzionalità degli organi di Governo)

1. Al Ministero per i beni e le attività culturali sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite, con decorrenza dalla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma

- 4, le inerenti risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui.
2. In attuazione del comma 1, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4, si provvede al trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali del personale transitato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 19-*bis* e 19-*quater*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, che alla data del 21 maggio 2013 presta servizio presso l'Ufficio per le politiche del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla riduzione delle strutture e delle dotazioni organiche in misura corrispondente alle funzioni e al personale trasferito. Il personale delle qualifiche trasferito mantiene il trattamento fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento. Se tale trattamento risulta più elevato, al personale è corrisposto un assegno *ad personam*, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali, e finanziarie trasferite ai sensi del presente articolo.
5. Il Ministero per beni e le attività culturali è autorizzato ad adeguare la propria struttura organizzativa sulla base delle disposizioni di cui al comma 1.
6. Nelle more dell'adozione delle misure attuative del presente articolo, il Ministro per i beni e le attività culturali si avvale dell'Ufficio per le politiche del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
7. All'articolo 16, decimo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, le parole: "alla Presidenza del Consiglio dei ministri" sono soppresse.
8. Le risorse finanziarie disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri individuate ai sensi del comma 4, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati.
9. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 2

2.100 (testo 2)

[DE SIANO](#), RELATORE

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «dei rifiuti urbani» inserire le seguenti: «di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 luglio 2012, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2012,».

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. Al fine di assicurare il tempestivo rientro all'ordinarietà della gestione dei rifiuti, i provvedimenti del Commissario di cui al comma 2, relativi agli interventi di cui al comma 1, lettera e), devono essere adottati previo parere vincolante dei Prefetti competenti per territorio".

2.11 (testo 2)

[DALLA ZUANNA](#), [DLBIAGIO](#), [RANUCCI](#)

Al comma 2, aggiungere infine i seguenti periodi:

«Il Presidente della Regione Siciliana trasmette semestralmente al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione concernente: a) il monitoraggio e la rendicontazione economico-finanziaria degli interventi sugli impianti di cui al comma 1; b) la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale; c) le attività svolte, anche per il superamento delle criticità, in relazione allo stato di attuazione delle opere; d) le spese sostenute per l'adeguamento degli impianti e un cronoprogramma a scalare degli adeguamenti mancanti. Il Presidente della Regione Siciliana riferisce altresì alle competenti Commissioni parlamentari, con periodicità almeno semestrale, sullo stato di avanzamento dei lavori inerenti ai singoli interventi di cui al comma 1 nonché, in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziate».

Art. 3

3.6 (testo 2)

[CALEO](#), [CUOMO](#), [SOLLO](#), [FILIPPI](#), [MANASSERO](#), [MIRABELLI](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#),
[VACCARI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#), [SONEGO](#), [RANUCCI](#),
[PEZZOPANE](#), [DALLA ZUANNA](#), [DLBIAGIO](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#),
[BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Presidente della Regione Campania trasmette semestralmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alle Commissioni parlamentari competenti per materia una relazione concernente:

- a) lo stato del regime autorizzatorio per ciascuno degli impianti di cui al comma 1;
- b) il monitoraggio e la rendicontazione economico-finanziaria degli interventi sugli impianti;
- c) la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale;
- d) le attività svolte, anche per il superamento delle criticità, in relazione allo stato di attuazione delle opere;

e) le spese sostenute per l'adeguamento degli impianti e un cronoprogramma a scalare degli adeguamenti mancanti;

f) i monitoraggi ambientali in corso o da svolgere sulle aree a monte e a valle degli impianti, con l'esplicita segnalazione dei valori in esubero, nonché con l'indicazione degli effetti registrati sull'aria, sulle acque superficiali e sulle falde acquifere in conseguenza dei valori che oltrepassano i limiti stabiliti».

3.8 (testo 2)

I RELATORI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Fino al 31 dicembre 2013, i Comuni della regione Campania continuano ad avvalersi, per l'accertamento e la riscossione della TARES, delle società provinciali costituite ai sensi del comma 2 dell'articolo 11 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. Ai predetti soggetti è affidata, altresì, la gestione della TARES».

Art. 4

4.10 (testo 2)

[MARGIOTTA](#), [FILIPPI](#), [CALEO](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [SONEGO](#), [RANUCCI](#),
[PEZZOPANE](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MIRABELLI](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#),
[VACCARI](#), [DALLA ZUANNA](#), [DLBIAGIO](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il Commissario delegato di cui al comma 1 invia al Parlamento e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con periodicità semestrale e al termine dell'incarico commissariale, un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte e la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale della "Galleria Pavoncelli". Il Commissario riferisce altresì alle competenti Commissioni parlamentari, periodicamente e almeno ogni sei mesi, sullo stato di avanzamento degli interventi di cui alla citata ordinanza n. 3858 del 2010 nonché, in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziato».

Art. 5

5.7 (testo 2)

[FILIPPI](#), [RANUCCI](#), [CALEO](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «Il Commissario Unico delegato del Governo per Expo 2015, al termine dell'incarico commissariale, invia al Parlamento e ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti una relazione sulle attività svolte, anche per il superamento delle criticità emerse, sullo stato di attuazione delle opere, nonché la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale di Expo Milano 2015».

5.20 (testo 2)

[GIBIINO](#), [PAOLO ROMANI](#), [BRUNI](#), [ALBERTINI](#), [DALLA ZUANNA](#), [MAURIZIO ROSSI](#), [DI BIAGIO](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire il punto 1 con il seguente:

«1. Interconnessione Nord Sud tra la SS 11 all'altezza di Cascina Merlata e l'Autostrada A4 Milano - Torino».

Art. 8

8.22 (testo 2)

[COMPAGNONE](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per tutte le spese autorizzate ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 febbraio 2010, n. 26, in relazione all'avvio della fase post-emergenziale del terremoto in Abruzzo e del monitoraggio del rischio sismico, non trova applicazione l'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e nessuna altra norma relativa a tagli lineari. I relativi capitoli di spesa, di cui all'articolo 1 della legge 26 febbraio 2010, n. 26 vengono ripristinati integralmente con la disponibilità. Alla copertura dell'onere, pari a 1 milione di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

1.3.2.1.8. 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 6 (pom.) del 28/05/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 8^a e 13^a RIUNITE
8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

MARTEDÌ 28 MAGGIO 2013
6^a Seduta

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
[MATTEOLI](#)

*Intervengono il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti D'Angelis e il
sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico De Vincenti.*

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

***(576) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per
il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle
zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione
degli interventi per Expo 2015***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 maggio scorso.

Il presidente [MATTEOLI](#) (PdL) comunica che sono stati presentati gli emendamenti x1.1 (già 1.0.100, testo 2), 1.25 (testo 2), 3.13 (testo 2), 5.6 (testo 2), 5.40 (testo 2), 5.50 (testo 2), 5.0.2 (testo 2), 6.19 (testo 2), 7.22 (testo 2) e 7.0.500, allegati al resoconto di seduta, inviati alle Commissioni consultate per il parere di competenza.

Sono stati inoltre presentati testi corretti degli emendamenti 7.16 e 7.17, anch'essi allegati al resoconto

di seduta.

Comunica inoltre che il termine per la presentazione degli emendamenti in Aula è stato differito alle ore 19 di oggi, 28 maggio 2013.

Il senatore [GIBIINO](#) (*PdL*) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 6.1.

Il senatore [CROSIO](#) (*LN-Aut*) interviene incidentalmente, lamentando il ritardo con cui, ancora una volta, vengono avviati i lavori delle Commissioni riunite.

Il presidente [MATTEOLI](#) (*PdL*) fa presente che tali ritardi sono motivati dalle particolari esigenze istruttorie connesse alle proposte emendative da esaminare.

Invita quindi i Senatori che hanno presentato proposte emendative agli articoli 6, 7 e 8 ad illustrarle.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*PdL*) interviene per ribadire le motivazioni sottostanti all'emendamento 6.9, evidenziando le conseguenze negative che le cosiddette "interdittive antimafia" producono sul tessuto industriale e l'aggravamento della crisi economica e sociale che ne deriva in danno delle aree più produttive del nord Italia. Ribadisce la richiesta di convocare in audizione il funzionario del Gruppo interforze di ricostruzione dell'Emilia Romagna, Cono Incognito. Fa quindi presente che gli altri emendamenti a sua firma mirano a prorogare di un anno le detrazioni fiscali del 50 per cento in caso di ristrutturazione edilizia e prevedono di agevolare per lo stesso periodo nelle zone del cratere sismico del terremoto di Reggio Emilia il pagamento delle bollette delle principali utenze.

Il senatore [VACCARI](#) (*PD*) illustra il complesso di emendamenti presentati dal suo Gruppo volti a facilitare l'accesso ai finanziamenti ai soggetti colpiti dagli eventi sismici. Sono altresì previste proroghe per le procedure di accatastamento dei fabbricati rurali e per le detrazioni di imposta del 50 per cento per le spese per ristrutturazione. Ulteriori proposte emendative prorogano le disposizioni sugli incentivi agli impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili nell'area del cratere sismico e dispongono un rinvio di sei mesi per l'esperimento delle verifiche sismiche previste dalla normativa vigente. Sottolinea quindi al Rappresentante del Governo la necessità di esperire tutti i tentativi necessari a reperire le risorse necessarie a consolidare la ricostruzione nei territori colpiti da eventi sismici.

La senatrice [PEZZOPANE](#) (*PD*) ritiene il decreto-legge in esame molto importante per la popolazione abruzzese colpita dal sisma e si rallegra del fatto che il contenuto di molti degli emendamenti da lei presentati siano condivisi dagli altri Gruppi parlamentari. Mentre alcune proposte sono finalizzate ad alleviare le sofferenze degli sfollati nella zona del cratere, altre concernono la gestione dei rifiuti, con l'intenzione, in particolare, di prevedere la collaborazione dell'azienda pubblica locale con i vigili del fuoco e l'esercito. Altri emendamenti sono volti a fornire sostegno agli enti locali coinvolti e prevedono importanti interventi finanziari, in quanto la ricostruzione è oggi bloccata per assenza di risorse. Si propone, segnatamente, di reintrodurre l'intervento della Cassa Depositi e Prestiti, analogamente a quanto accade per il sisma in Emilia. Sollecita l'attenzione del Parlamento e del Governo rispetto alla richiesta di deroga al patto di stabilità per gli investimenti nell'area del cratere proveniente dagli enti locali interessati. Si sofferma poi sulla questione dei precari, auspicando che le risorse previste per le nuove assunzioni a seguito del concorso previsto dal precedente Governo, che giacciono inutilizzate in attesa del completamento delle relative procedure, possano essere utilizzate in favore dei lavoratori precari, che hanno finora dimostrato una grande competenza nell'espletamento delle loro funzioni. Sottolinea, infine, la necessità, a quattro anni dal sisma, di dare una prospettiva a L'Aquila e all'Abruzzo, prima che la disperazione degli sfollati possa divenire una questione di ordine pubblico.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*) si associa alle considerazioni espresse dalla senatrice Pezzopane, sottolineando che gli emendamenti presentati dal suo Gruppo mirano a semplificare le attuali procedure per la ricostruzione. Particolare importanza riveste l'emendamento sul personale tecnico e amministrativo da destinare ai Comuni di piccole dimensioni, i cui carichi di lavoro sono notevolmente accresciuti a causa dello svolgimento delle procedure di ricostruzione. Altre proposte emendative riguardano le problematiche connesse alla raccolta dei rifiuti. Sottolinea poi l'urgenza con cui occorre procedere sul versante della ricostruzione operando l'opportuno coinvolgimento della Cassa depositi e prestiti, che già in passato si è rivelato un efficace strumento, in contesti analoghi, per affrontare le problematiche finanziarie. Nel sostenere che quello della ricostruzione è un tema di portata nazionale, sottolinea la necessità di reperire le risorse necessarie per un'efficace programmazione degli interventi, al fine di poter pianificare la ripresa delle normali condizioni di vita da parte delle popolazioni colpite dal sisma.

La senatrice [BLUNDO](#) (*M5S*) illustra gli emendamenti presentati dal suo Gruppo, sottolineando che la ricostruzione della città de L'Aquila rappresenta una questione di rilevanza nazionale. Tale ricostruzione deve avvenire applicando procedure improntate alla massima chiarezza e trasparenza sull'impiego dei fondi appositamente stanziati, anche attraverso una sistematizzazione degli interventi normativi che nel tempo sono stati adottati. Occorre inoltre valorizzare le macerie della città che devono essere recuperate ed impiegate per trovare le risorse necessarie per la ricostruzione. Ritene necessario tutelare anche i Comuni che si trovano al di fuori del cratere sismico. Fa infine riferimento alle modalità con cui vengono ripartiti gli importi dei finanziamenti per la ricostruzione de L'Aquila tra i soggetti a diverso titolo beneficiari.

Il senatore [CUOMO](#) (*PD*), riprendendo le ultime considerazioni della senatrice Blundo, osserva che, qualora venisse ravvisata un'ipotesi di reato nelle modalità di ripartizione dei fondi per la ricostruzione, si imporrebbe la comunicazione all'autorità giudiziaria per l'avvio di opportune indagini. Condivide poi le questioni poste dal senatore Giovanardi in merito alle conseguenze della cosiddetta "interdittiva antimafia" e delle informazioni atipiche, il cui semplice *fumus* induce spesso le stazioni appaltanti ad escludere talune imprese dalle gare.

La senatrice [BLUNDO](#) (*M5S*) precisa che nel suo intervento non ha fatto riferimento a fatti costituenti reato, ma all'esigenza di verificare la corretta ed efficiente destinazione delle risorse stanziare, questione per la quale ha già presentato una proposta di inchiesta parlamentare.

Il senatore [CALEO](#) (*PD*) condivide l'impostazione secondo cui le ricostruzioni a seguito dei noti eventi sismici hanno rilevanza nazionale. La mancanza di certezza finanziaria limita tuttavia le possibilità di ricostruzione dei centri urbani e della città de L'Aquila in particolare. Auspica quindi che la favorevole conclusione della procedura comunitaria per eccesso di *deficit* permetta di liberare risorse utili ai territori interessati, con una generale e positiva ricaduta economica sul prodotto interno lordo nazionale. Ritene infine che la valutazione della sussistenza di ipotesi di reato nella gestione dei fondi per la ricostruzione debba essere valutata da parte delle istituzioni all'uopo preposte.

Il senatore [DALLA ZUANNA](#) (*SCpI*) giudica necessario che la spesa per gli investimenti realizzati al fine di prevenire eventi catastrofici debba essere esclusa dal patto di stabilità, anche sulla base della considerazione che tali costi evitano spesso spese più onerose per far fronte a danni futuri.

Il senatore [COMPAGNONE](#) (*GAL*) si associa alle considerazioni espresse dal senatore Dalla Zuanna, sottolineando la necessità di prevenire i danni connessi a rischio sismico.

Tutti i restanti emendamenti riferiti agli articoli 6, 7 e 8 si danno per illustrati.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 17,30.

Il presidente [MATTEOLI](#) (PdL) invita il Relatore ed il Rappresentante del Governo ad esprimere i pareri sugli emendamenti presentati all'articolo 7.

Il senatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD), relatore per l'8a Commissione, esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.16 (testo corretto), 7.17 (testo corretto), 7.26, 7.30, 7.31, 7.32 e 7.0.7. Si riserva di esprimere il parere sugli emendamenti temporaneamente accantonati in attesa del parere della 5a Commissione ed esprime parere contrario su tutti i restanti emendamenti, invitando i presentatori a ritirarli.

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-SEL) ritira gli emendamenti 7.1, 7.8, 7.11, 7.12, 7.20, 7.21, 7.23, 7.25, 7.27, 7.35 e 7.0.2.

I senatori [DE PETRIS](#) (Misto-SEL) e [CERVellini](#) (Misto-SEL) aggiungono la firma all'emendamento 7.22 (testo 2)

La senatrice [PEZZOPANE](#) (PD) ritira gli emendamenti 7.2, 7.9, 7.15, 7.18, 7.28, 7.33, 7.0.1, 7.0.4, 7.0.5 e 7.0.6.

Il senatore [DLBIAGIO](#) (SCpI) ritira l'emendamento 7.7.

La senatrice [BLUNDO](#) (M5S) ritira l'emendamento 7.13.

Il senatore [MARINELLO](#) (PdL) ritira l'emendamento 7.0.7, con l'intenzione di presentare un ordine del giorno in Aula.

Il sottosegretario DE VINCENTI esprime parere conforme a quello del Relatore rimettendosi tuttavia alla Commissione sugli identici emendamenti 7.16 (testo corretto) e 7.17 (testo corretto). Propone inoltre la riformulazione dell'emendamento 7.30 in un nuovo testo.

La senatrice [PEZZOPANE](#) (PD) condivide la riformulazione proposta dal Governo nell'emendamento 7.30 (testo 2), allegato al resoconto di seduta.

Il senatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD), relatore per l'8a Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento 7.30 (testo 2).

Vengono accantonati gli emendamenti 7.5, 7.22 (testo 2), 7.30 (testo 2), 7.31, 7.32, 7.0.500 in attesa del parere delle Commissioni consultate.

Le Commissioni riunite approvano gli identici emendamenti 7.16 (testo corretto) e 7.17 (testo corretto), nonché, con separata votazione, l'emendamento 7.26.

I restanti emendamenti, riferiti all'articolo 7, vengono posti separatamente in votazione e risultano respinti.

Il presidente [MATTEOLI](#) comunica che nel corso della seduta sono pervenuti gli emendamenti 1.12 (testo 3), 3.0.1 (testo 2), 5.6 (testo 3), 5.100, 5.200, 6.0.500 e 8.0.100, allegati al resoconto di seduta, inviati alle Commissioni consultate per i pareri di competenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è convocata una seduta domani, mercoledì 29 maggio 2013, alle ore 8,30, per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 576.

La seduta termina alle ore 18,15.

NUOVO EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. [576](#)

X1.1 (già 1.0.100 testo 2)

Il Governo

Dopo il comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge, inserire i seguenti:

1-bis. Al Ministero per i beni e le attività culturali sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite, con decorrenza dalla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*quinquies*, le inerenti risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui.

1-ter. In attuazione del comma 1-bis, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*quinquies*, si provvede al trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali del personale transitato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 19-bis e 19-*quater*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, che alla data del 21 maggio 2013 presta servizio presso l'Ufficio per le politiche del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

1-*quater*. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla riduzione delle strutture e delle dotazioni organiche in misura corrispondente alle funzioni e al personale trasferito. Il personale delle qualifiche trasferito mantiene il trattamento fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento. Se tale trattamento risulta più elevato, al personale è corrisposto un assegno *ad personam*, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.

1-*quinquies*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali, e finanziarie trasferite ai sensi dei commi da 1-bis a 1-

decies.

1-*sexies*. Il Ministero per beni e le attività culturali è autorizzato ad adeguare la propria struttura organizzativa sulla base delle disposizioni di cui al comma 1-*bis*.

1-*septies*. Nelle more dell'adozione delle misure attuative del presente articolo, il Ministro per i beni e le attività culturali si avvale dell'Ufficio per le politiche del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

1-*octies*. All'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, al decimo comma, le parole: "un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "un Ministro o un Sottosegretario di Stato".

1-*nonies*. Le risorse finanziarie disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, individuate ai sensi del comma 1-*quinqüies*, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati.

1-*decies*. Dalle disposizioni di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*decies* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

ULTERIORI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO- LEGGE) N. 576

Art. 1

1.12 (testo 3)

I RELATORI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali destinati all'area portuale di Piombino, il CIPE, nel termine di trenta giorni decorrenti dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, delibera in ordine all'approvazione del progetto definitivo relativo al lotto n. 7 - tratto tra l'intersezione della strada statale 398 fino allo svincolo di Gagno - compreso nella bretella di collegamento al porto di Piombino, parte integrante dell'asse autostradale Cecina - Civitavecchia, approvato con delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 85, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 2012, n. 300. L'impegno finanziario per la realizzazione del lotto n. 7 - tratto tra l'intersezione della strada statale 398 fino allo svincolo di Gagno - è a carico della concessionaria Società Autostrada Tirrenica (SAT), in conformità al piano economico finanziario dell'intera opera dell'asse autostradale Cecina - Civitavecchia ed in coerenza con il predetto piano."

1.25 (testo 2)

I RELATORI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. In seguito al sinistro marittimo occorso nel porto di Genova in data 7 maggio 2013, al fine di ripristinare l'efficienza e l'operatività della Sala operativa e del Centro VTS della Capitaneria di porto ? Guardia costiera di Genova e dei mezzi navali addetti al servizio di pilotaggio portuale danneggiati in occasione del sinistro anzidetto, comprese le spese di supporto e di logistica per il mantenimento delle condizioni di operatività e per il ripristino della struttura operativa della locale corporazione dei piloti, nonché al fine di consentire gli interventi di ripristino di competenza dell'Autorità portuale di Genova, necessari per garantire le inderogabili attività connesse alla salvaguardia della vita umana in mare ed alla sicurezza della navigazione marittima, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

7-*ter*. All'onere derivante dal comma 7-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2013 e 2014 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 40, della legge 23

dicembre 2000, n. 388.

7-quater. Sono fatte salve le ragioni di rivalsa nei confronti dei soggetti interessati per quanto concerne gli indennizzi assicurativi che, in relazione alle spese sostenute e nel limite delle stesse, verranno successivamente maturate. Le somme risarcite a concorrenza del danno cagionato saranno versate all'Entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, fino alla concorrenza massima di 7 milioni di euro, sul capitolo 2246 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

7-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 3

3.13 (testo 2)

[DE SIANO](#), RELATORE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In attuazione dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e successive modificazioni, per la regione Campania, la somma corrispondente al contributo dovuto ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale n. 4 del 2007 è considerata tra i costi di gestione degli impianti che concorrono alla determinazione della TARES».

3.0.1 (testo 2)

I RELATORI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

*(Disposizioni per far fronte all'emergenza ambientale
nella regione Puglia)*

1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, atteso il permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nell'ultimazione dei lavori necessari all'adeguamento alla vigente normativa di rango comunitario di alcuni impianti di depurazione delle acque presenti nel territorio della regione Puglia, fino al 31 dicembre 2013, continuano a produrre effetti le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2012 e quelle necessarie all'attuazione del medesimo decreto.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con i residui delle risorse già previste per la copertura finanziaria delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri richiamato al comma 1 ed allocate sulla relativa contabilità speciale.

Art. 5

5.6 (testo 3)

[MIRABELLI](#), [FILIPPI](#), [CALEO](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#), [SONEGO](#), [PEZZOPANE](#), [RANUCCI](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#), [DE BIASI](#), [MUCCHETTI](#), [PIZZETTI](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, sopprimere le parole da: «Nel rispetto dei principi generali» fino a: «nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana».

Consequentemente, al medesimo comma 1:

a) dopo il capoverso 2, inserire i seguenti:

«2.1. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziare ai sensi della vigente legislazione, il Commissario Unico esercita poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere essenziali e connesse di cui agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 2008, alla partecipazione degli Stati e degli enti iscritti o al regolare svolgimento dell'Evento.

2.2. Ove necessario, il Commissario può provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza, nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei ministri sentito il presidente della regione Lombardia. Tali ordinanze, così come i provvedimenti commissariali anche adottati dai soggetti delegati di cui al comma successivo, sono immediatamente efficaci e devono essere pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*. Ai provvedimenti Commissariali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni.";

b) al capoverso 2-bis, sostituire le parole: "delle deroghe e dei poteri di cui al comma 2 del presente articolo" con le seguenti: "delle deroghe e dei poteri di cui ai commi 2, 2.1 e 2.2 del presente articolo"»;

5.6 (testo 2)

[MIRABELLI](#), [FILIPPI](#), [CALEO](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#), [SONEGO](#), [PEZZOPANE](#), [RANUCCI](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#), [DE BIASI](#), [MUCCHETTI](#), [PIZZETTI](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, sopprimere le parole da: «Nel rispetto dei principi generali» fino a: «nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana».

Consequentemente, al medesimo comma 1, lettera a):

a) dopo il capoverso 2, inserire i seguenti:

«2.1. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziare ai sensi della vigente legislazione, il Commissario Unico esercita poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere essenziali e connesse di cui agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 2008, alla partecipazione degli Stati e degli enti iscritti o al regolare svolgimento dell'Evento.

2.2. Ove necessario, il Commissario può provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza, nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei ministri sentito il presidente della regione Lombardia. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e devono essere pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*. Ai provvedimenti Commissariali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni.";

b) al capoverso 2-bis, sostituire le parole: "delle deroghe e dei poteri di cui al comma 2 del presente articolo" con le seguenti: "delle deroghe e dei poteri di cui ai commi 2, 2.1 e 2.2 del presente articolo"»;

5.200

[STEFANO ESPOSITO](#), RELATORE

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: "le specifiche funzioni" inserire le seguenti: "in relazione a determinate opere e/o attività nonché per le funzioni".

5.40 (testo 2)

I RELATORI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di garantire il perseguimento di adeguati livelli di sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, le disponibilità di risorse iscritte in bilancio per gli anni 2012 e 2013, destinate al contratto di programma di Rete ferroviaria italiana S.p.A. - parte servizi, per la copertura dei costi della manutenzione e delle attività ordinarie, residuali rispetto all'effettivo fabbisogno come indicato nel contratto stesso, possono essere utilizzate per la compensazione dei costi relativi alla manutenzione straordinaria da sostenere dalla stessa società negli anni 2012 e 2013, inclusi nel medesimo contratto.

1-ter. Per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, da attribuirsi con delibera CIPE con priorità per la prosecuzione dei lavori relativi al Terzo Valico dei Giovi e per il quadruplicamento della linea Fortezza-Verona di accesso sud alla galleria di base del Brennero.

1-quater. All'onere derivante dal comma *1-ter* si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per l'anno 2015 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

5.50 (testo 2)

I RELATORI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«*1-bis.* I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio che accompagneranno l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57 del 3 agosto 2011, o che in tal senso saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dai rappresentanti degli enti locali interessati all'opera, finanziati con le risorse comunali, regionali e statali, nel limite di 20 milioni di euro annui, sono esclusi, per l'anno 2013, per l'anno 2014 e per l'anno 2015, dai limiti del Patto di stabilità interno degli enti interessati dalla cantierizzazione del suddetto progetto, per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Per le finalità del presente comma, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 le disponibilità di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per un importo di 20 milioni di euro annui».

5.100

I RELATORI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* Si applicano alla Società Expo 2015 S.p.A., limitatamente alle attività svolte in relazione alla realizzazione e gestione dei Padiglioni nazionali, le disposizioni di cui all'Accordo tra la Repubblica Italiana e il Bureau International des Expositions concernenti le agevolazioni previste in capo ai Commissari di Padiglione per la partecipazione all'esposizione Universale di Milano 2015, ratificato con legge 14 gennaio 2013, n.3».

5.0.2 (testo 2)

[PAOLO ROMANI](#), [GIBIINO](#)

Al Capo II, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Acquisizione di lavori, servizi e forniture dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti)

1. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, già prorogato ai sensi dell'articolo 29, comma 11-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2013; sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati a far data dal 1° aprile 2013 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Art. 6

6.19 (testo 2)

[VACCARI](#), [BROGLIA](#)

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

"*5-bis.* All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

"Gli impianti alimentati da fonti realizzati nei o sui fabbricati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni cui

avevano diritto alla data di entrata in vigore del presente decreto qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014. L'accesso agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012 per gli impianti di cui al periodo precedente ha luogo anche nel caso in cui per essi siano state richieste e autorizzate varianti, anche sostanziali, in periodo successivo al 30 settembre 2012. Gli impianti fotovoltaici realizzati nei fabbricati distrutti possono essere ubicati anche a terra mantenendo le tariffe in vigore al momento dell'entrata in esercizio. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 6 giugno 2012 accedono agli incentivi vigenti alla medesima data, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014. Agli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 30 settembre 2012, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014, si applicano altresì, anche nell'ipotesi in cui siano stati oggetto delle varianti di cui al periodo precedente, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 364, della legge 24 dicembre 2012, n. 228."

5-ter. Agli oneri di cui al comma *5-bis*, valutati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma *5--quater*.

5-quater. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

5-quinquies. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma *5-quater*, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

5-sexies. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma *5-quater*. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 5, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma *5-quater*.

Allegato n. 1 (articolo 6, comma *5-quater*)

Riduzioni di spesa dei Ministeri (Milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	10,0	10,0	-	10,0	10,0	-
Ministero dello sviluppo economico	-	-	-	-	-	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	-	-	-	-	-	-
Ministero della giustizia	-	-	-	-	-	-
Ministero degli affari esteri	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	-	-	-	-	-	-
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	-	-	-	-	-	-
Ministero della difesa	-	-	-	-	-	-
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	-	-	-	-	-	-

Ministero per i beni e le attività culturali	-	-	-	-	-	-
Ministero della salute	-	-	-	-	-	-
Totale	10,0	10,0	-	10,0	10,0	-

6.0.500

[STEFANO ESPOSITO](#), RELATORE

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Proroga emergenza sisma ottobre 2012 che ha colpito alcuni comuni del territorio delle province di Cosenza e Potenza)

1. Stante il perdurare dello sciame sismico, il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 26 ottobre 2012, che ha colpito alcuni comuni del territorio delle province di Cosenza e Potenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012, è prorogato al 31 dicembre 2014».

Art. 7

7.16 (testo corretto)

[PEZZOPANE](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di adeguare le norme fissate per l'assistenza alla popolazione ai nuovi scenari maturati a quattro anni dal sisma, ed al fine di contenerne le spese relative, il sindaco dell'Aquila è autorizzato a disporre degli alloggi del Progetto CASE e dei MAP del comune dell'Aquila per assegnazione: a nuove coppie formate dopo il sisma o nuovi nuclei monoparentali, di cui almeno un componente con casa inagibile; a nuclei già disaggregati e non, che vivevano nello stesso alloggio pur non facendo parte dello stesso nucleo familiare, o ai soggetti con contratti lavorativi di assistenza domiciliare il cui contratto di lavoro è cessato per morte dell'assistito, e comunque sino alla formalizzazione di un nuovo contratto di lavoro; a coloro che non hanno diritto ad alloggio in CASE o MAP in quanto il proprietario della casa di origine non ha presentato il progetto di ristrutturazione o a coloro ai quali, all'esito della ristrutturazione, non è stato riconcesso l'appartamento, il cui ISEE sia inferiore a 8000 euro; a coloro che hanno l'alloggio classificato B ? C in aggregato E, unitamente agli alloggi ATER classificati B ? C e classificati A qualora ricompresi in edifici classificati B e C; ai residenti e dimoranti in altri comuni nell'ambito della provincia dell'Aquila, con casa inagibile, quindi assistiti dai comuni di provenienza, i quali per motivi sanitari e di lavoro, chiedono l'assegnazione di un alloggio nell'ambito del comune di L'Aquila. Il Sindaco può inoltre disporre l'assegnazione di alloggi meno ambiti o comunque in eccesso rispetto all'ordinario fabbisogno in alcune località anche a nuclei familiari con gravi difficoltà sociali, opportunamente documentate, o ad associazioni con finalità sociali e di volontariato».

7.17 (testo corretto)

[DAVICO](#), [ARRIGONI](#), [CROSIO](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di adeguare le norme fissate per l'assistenza alla popolazione ai nuovi scenari maturati a quattro anni dal sisma, ed al fine di contenerne le spese relative, il sindaco dell'Aquila è autorizzato a disporre degli alloggi del Progetto CASE e dei MAP del comune dell'Aquila per assegnazione: a nuove coppie formate dopo il sisma o nuovi nuclei monoparentali, di cui almeno un componente con casa inagibile; a nuclei già disaggregati e non, che vivevano nello stesso alloggio pur non facendo parte dello stesso nucleo familiare, o ai soggetti con contratti lavorativi di assistenza domiciliare il cui contratto di lavoro è cessato per morte dell'assistito, e comunque sino alla formalizzazione di un nuovo contratto di lavoro; a coloro che non hanno diritto ad alloggio in CASE o MAP in quanto il proprietario della casa di origine non ha presentato il progetto di ristrutturazione o a coloro ai quali, all'esito della ristrutturazione, non è stato riconcesso l'appartamento, il cui ISEE sia

inferiore a 8000 euro; a coloro che hanno l'alloggio classificato B ? C in aggregato E, unitamente agli alloggi ATER classificati B ? C e classificati A qualora ricompresi in edifici classificati B e C; ai residenti e dimoranti in altri comuni nell'ambito della provincia dell'Aquila, con casa inagibile, quindi assistiti dai comuni di provenienza, i quali per motivi sanitari e di lavoro, chiedono l'assegnazione di un alloggio nell'ambito del comune di L'Aquila. Il Sindaco può inoltre disporre l'assegnazione di alloggi meno ambiti o comunque in eccesso rispetto all'ordinario fabbisogno in alcune località anche a nuclei familiari con gravi difficoltà sociali, opportunamente documentate, o ad associazioni con finalità sociali e di volontariato».

7.22 (testo 2)

[PEZZOPANE](#), [DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città de L'Aquila e dei comuni del cratere, il comune de L'Aquila è autorizzato alla proroga e/o al rinnovo del contratto di lavoro del personale a tempo determinato, anche con profilo dirigenziale, assunto sulla base della normativa emergenziale ed in servizio presso l'ente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, anche in deroga alle vigenti normative limitative delle assunzioni a tempo determinato in materia di impiego pubblico di cui al decreto legislativo 368/2001 come modificato dalla legge n. 92 del 2012, della legge n. 122 del 2010, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e del decreto legislativo n. 165 del 2001 e di rispetto del patto di stabilità e di spesa del personale di cui alle legge n. 296 del 2006 e legge n. 133 del 2008. La proroga e/o il rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato sono autorizzate con termine finale definito entro e non oltre il 31 dicembre 2013 per le ultimative emergenziali esigenze di personale. A tal fine per il comune del L'Aquila si autorizza l'impegno sull'economia di spesa di euro 1.200.000,00 a valere sui fondi di cui al capitolo del bilancio dello Stato n. 1358 ad oggetto: "Spese per l'Ufficio Speciale della città de L'Aquila e per l'Ufficio speciale dei restanti comuni del cratere destinate all'assunzione di personale a tempo indeterminato (1.1.1.) 8 1.8.1.)". Con le restanti economie del medesimo capitolo 1358, sino ad un massimo di euro 1.000.000,00, i comuni del cratere, in condivisione con i coordinatori delle aree omogenee dei comuni del cratere, sentito il parere del titolare dell'Ufficio speciale sono autorizzati a prorogare e/o rinnovare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza delle OPCM emergenziali, nel limite massimo del summenzionato importo, avvalendosi del sistema derogatorio di cui al precedente capoverso».

7.30 (testo 2)

[PEZZOPANE](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I pagamenti degli stati di avanzamento lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata successivi al primo SAL, vengono effettuati solo a fronte di autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, rilasciata dal presidente del consorzio o amministratore di condominio o proprietario beneficiario nel caso in cui l'unità immobiliare non sia ricompresa in un consorzio o in un condominio e dal direttore dei lavori, con cui si attesti l'avvenuto pagamento di tutte le fatture degli appaltatori fornitori e subappaltatori relative ai lavori effettuati sia nel precedente SAL che di quello oggetto del pagamento. L'autocertificazione non si applica alla rata finale del pagamento».

7.0.500

[STEFANO ESPOSITO](#), RELATORE

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art.7-bis.

1. Per le imprescindibili finalità di tutela ambientale, di tutela del paesaggio nonché di protezione dai rischi idrogeologici, già definite dall'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, al fine di non mettere a

rischio la qualità delle aree da includere nel Parco Nazionale "Costa teatina", fino a tutto il 2013 nelle zone di mare poste in un raggio di dodici miglia dalla costa adriatica tra Ortona e Vasto sono vietate nuove attività e installazioni fisse e mobili per la prospezione e la coltivazione di idrocarburi, nonché l'estensione e l'adeguamento delle installazioni esistenti, anche se munite delle autorizzazioni necessarie».

Art. 8

8.0.100

[STEFANO ESPOSITO](#), RELATORE

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art.8-bis.

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, gli uffici legali delle Regioni sono autorizzati ad assumere gratuitamente il patrocinio degli enti dipendenti, delle agenzie regionali e degli organismi istituiti con legge regionale per l'esercizio di funzioni amministrative delle Regioni medesime».

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 576

1.3.2.1.9. 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 7 (ant.) del 29/05/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 8^a e 13^a RIUNITE
8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2013
7^a Seduta

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
[MATTEOLI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico De Vincenti.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(576) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [MATTEOLI](#) comunica che, in attesa del parere della Commissione Bilancio sugli emendamenti riferiti agli articoli 6 e 8 nonché sugli altri emendamenti ancora al suo esame, le Commissioni riunite non potranno procedere per il momento a ulteriori votazioni.

Nel caso in cui i predetti pareri non dovessero essere resi neanche nel corso della seduta antimeridiana odierna della Commissione Bilancio, sarà pertanto necessario chiedere un differimento dell'inizio dell'esame del provvedimento in Aula, attualmente previsto per questo pomeriggio.

Le Commissioni riunite convengono.

Il senatore [RANUCCI](#) (PD) condivide l'intenzione del Presidente delle Commissioni riunite di chiedere lo slittamento dell'inizio dell'esame in Aula, osservando che il Governo dovrebbe chiarire definitivamente quale sia l'entità delle risorse disponibili e a che cosa esse, a suo giudizio, debbano essere destinate. E' infatti inutile che i senatori formulino emendamenti, se poi essi ricevono regolarmente parere contrario da parte della Commissione Bilancio.

Il presidente [MATTEOLI](#), apprezzate le circostanze, sospende i lavori delle Commissioni riunite fino al termine dei lavori d'Aula.

La seduta, sospesa alle ore 9,20, riprende alle ore 18,10.

Il presidente [MATTEOLI](#) comunica che sono stati presentati gli emendamenti 1.12 (testo 4), 1.1000, 1.2000, 1.2400, 5.100 (testo 2), 6.0.2000, 8.0.500, allegati al resoconto di seduta, che saranno inviati alle Commissioni consultate, per il parere di competenza.

Il Governo ha inoltre presentato il subemendamento X1.1 (già 1.0.100 testo 2)/1, anch'esso allegato al resoconto di seduta.

Propone pertanto di fissare alle ore 12 di domani, giovedì 30 maggio 2013, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti del Governo 1.1000, 1.2000, 1.2400, testé presentati, nonché all'emendamento X1.1 (già 1.0.100 testo 2), allegato al resoconto della seduta di ieri.

Le Commissioni riunite convengono.

Il presidente [MATTEOLI](#) avverte altresì che la Commissione Bilancio non ha ancora espresso l'atteso parere sulle proposte emendative ancora al suo esame. Considerato che la stessa Commissione dovrebbe procedere all'espressione dei pareri di competenza nella seduta già convocata per domattina, propone di rinviare i lavori delle Commissioni riunite ad una seduta da tenere non appena si disporrà dei primi esiti dei pareri.

Le Commissioni riunite convengono.

Il senatore [CALEO](#) (PD) lamenta che talune proposte emendative ricevano il parere contrario della Commissione Bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, pur avendo riscontrato il giudizio favorevole dei Ministeri competenti per materia e, in particolare, del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il senatore [DE SIANO](#) (PdL), relatore per la 13a Commissione, presenta gli emendamenti X1.2, X1.3 e 6.0.108, allegati al resoconto di seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente [MATTEOLI](#) avverte che le Commissioni riunite 8a e 13a sono convocate domani, giovedì 30 maggio 2013, alle ore 10,30 per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 576.

La seduta termina alle ore 18,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [576](#)

X1.1 già 1.0.100 testo 2/1

Il Governo

All'emendamento X1.1 (già 1.0.100 testo 2) sostituire il comma 1-octies con il seguente:

"1-octies. All'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il secondo comma è sostituito con il seguente: "Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è costituito in via permanente dal Ministro dell'economia e delle finanze, che ne è Vice-presidente, e dai Ministri degli affari esteri, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e della previdenza sociale, delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali, dell'istruzione, università e ricerca, degli affari europei, per la coesione territoriale, degli affari regionali in qualità di presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza della Conferenza stessa";
- b) al decimo comma le parole: "un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sono sostituite dalle seguenti: "un Ministro o un Sottosegretario di Stato."

Conseguentemente, dopo il comma 1-decies sono aggiunti i seguenti:

"1-undecies. All'articolo 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349, al comma 4, le parole: «Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)» sono soppresse.

1-duodecies. All'articolo 3 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, al comma 1, le parole: «Il Ministro è componente del CIPE» sono soppresse.

1-terdecies. All'articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183, al comma 3, le parole: «dei comitati indicati nei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «dei comitati indicati nel comma 2».

1-quaterdecies. All'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al comma 7, il primo periodo è soppresso."

X1.2

[DE SIANO](#), RELATORE

Dopo il comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge, inserire il seguente:

"1-bis. Al capo XII del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ovunque ricorra, dopo le parole:" per i beni e le attività culturali" inserire le seguenti: " e per il turismo".

X1.3

[DE SIANO](#), RELATORE

Dopo il comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge, inserire il seguente:

"1-bis. Alla data di entrata in vigore della presente legge, il capitale azionario della società Promuovi Italia S.p.A., interamente detenuto da ENIT - Agenzia nazionale del Turismo, è trasferito a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze. I diritti dell'azionista sono esercitati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, in applicazione dell'articolo 12, comma 74, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135.

ULTERIORI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO- LEGGE) N.576

Art. 1

1.12 (testo 4)

I RELATORI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali destinati all'area portuale di Piombino, il CIPE, nel termine di sessanta giorni decorrenti dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, delibera in ordine al progetto definitivo relativo al lotto n. 7 - tratto tra l'intersezione della strada statale 398 fino allo svincolo di Gagno - compreso nella bretella di collegamento al porto di Piombino, parte integrante dell'asse autostradale Cecina - Civitavecchia, approvato con delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 85, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 2012, n. 300. L'impegno finanziario per la realizzazione del lotto n. 7 - tratto tra l'intersezione della strada statale 398 fino allo svincolo di Gagno - è a carico della concessionaria Società Autostrada Tirrenica (SAT), in conformità al piano economico finanziario dell'intera opera dell'asse autostradale Cecina - Civitavecchia ed in coerenza con il predetto piano."

1.1000

Il Governo

Al comma 6, sostituire le parole: "di cui al comma 2 del presente articolo" con le seguenti: "di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo" e dopo le parole: "destinate agli specifici interventi" aggiungere le seguenti: "per l'area industriale di Piombino e per le finalità infrastrutturali, portuali ed ambientali".

1.2400

Il Governo

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 6, finanziati con le risorse statali erogate alla regione Toscana o al comune di Piombino, nel limite di 40,7 milioni di euro per l'anno 2013, nonché finanziati con le risorse della regione Toscana o del comune di Piombino nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2014, sono esclusi dai limiti del Patto di Stabilità Interno degli enti per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Commissario straordinario e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. L'eventuale innalzamento ulteriore del limite di cui al periodo precedente necessita di previa relazione del Commissario in ordine alle spese sostenute ed alle necessità ancora da soddisfare. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti

all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.2000

Il Governo

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. In relazione alle tematiche della produzione siderurgica e della riqualificazione delle attività industriali e portuali e del recupero ambientale, anche l'area industriale di Trieste è riconosciuta quale area di crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

7-ter. Al fine di predisporre gli interventi necessari alla gestione dell'area di crisi industriale complessa si applicano le disposizioni di cui al comma 7-bis».

Art. 5

5.100 (testo 2)

I RELATORI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. La Società Expo 2015 S.p.A. può stipulare apposito Protocollo con le Nazioni Unite per disciplinare le modalità della relativa partecipazione a supporto dell'organizzazione dell'Evento. A tal fine può essere costituito uno specifico Fondo Fiduciario (*Trust Fund*) attraverso il quale l'Organizzazione delle Nazioni Unite opera, a valere sulle risorse della società, secondo le modalità previste nel medesimo Protocollo.

1-ter. In relazione alla specificità dell'attività operativa, a valere sulle risorse della contabilità speciale del Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia, può essere istituito un Fondo economale per il pagamento delle spese contrattuali per le quali non è possibile disporre tramite ordinativi di pagamento nella forma ordinaria con obbligo di rendicontazione. A tal fine il Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia nomina un funzionario responsabile del predetto servizio cassa economale, la cui attività è disciplinata dagli articoli 33 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 2002, n. 254 e dagli articoli 7 e 8 del Decreto Ministeriale 21 febbraio 2006 del Ministro dell'economia e delle finanze.

1-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 10 dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e il Bureau International des Expositions, ratificato con la legge 14 gennaio 2013, n. 3, in materia di esenzioni a favore dei Commissariati Generali di Sezione per la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano 2015, si applicano, limitatamente alle attività svolte in relazione alla realizzazione e gestione del Padiglione Italia, alla Expo 2015 S.p.A.».

Art. 6

6.0.2000

I RELATORI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Deroga al patto di stabilità interno per i Comuni e le Province colpiti dal sisma)

1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e dell'aprile 2009, per l'anno 2013 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché dall'articolo 1 del

decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nei limiti di 50 milioni di euro, per gli enti locali della regione Emilia Romagna, di 5 milioni di euro per gli enti locali di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto e di 30 milioni di euro per gli enti locali della regione Abruzzo. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Abruzzo nel ridurre gli obiettivi degli enti locali non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo di patto. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

6.0.108

[DE SIANO](#), RELATORE

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche alla disciplina dell'albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia)

1. All'articolo 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in fine del primo comma è aggiunto il seguente periodo: "I soggetti che alla data di approvazione della presente legge risultino iscritti all'albo di cui al decreto 15 febbraio 2000, n. 96, sono enti pubblici non economici dotati di autonomia funzionale e patrimoniale. Nessun onere finanziario ed economico deriva o può essere disposto ad alcun titolo per le finanze pubbliche centrali e periferiche da tale loro qualificazione, dalla loro struttura e dalla loro attività.
2. All'articolo 3 del decreto 15 febbraio 2000, n. 96, in fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "I soggetti titolari di incarichi negli organi statutari sia monocratici che collegiali non possono restare in carica per più di 15 anni. Il limite temporale di cui sopra s'intende non solo per la permanenza in una specifica carica ma con riferimento alla permanenza negli organi di cui sopra anche in presenza di variazione di carica. I soggetti che si trovano nella situazione di cui sopra sono dichiarati decaduti in virtù della presente legge senza necessità di alcun altro atto e si procede alla loro sostituzione secondo le norme dei rispettivi statuti. I soggetti titolari degli incarichi monocratici ed i loro vicari limitatamente a quelli che sono di nazionalità italiana e per la durata dell'incarico rientrano fra le categorie di cui al decreto MAE del 30 dicembre 1978, n. 4668 con aggiunta al punto 12 dell'articolo 4 di detto decreto.
3. All'articolo 3 del decreto 15 febbraio 2000, n. 96 è aggiunto il seguente comma: "3-bis. Gli statuti e le loro eventuali variazioni prima di entrare in vigore debbono essere approvati dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro degli esteri. Gli statuti in vigore alla data del 31 dicembre 2012 s'intendono approvati in virtù della presente legge. Eventuali modifiche apportate dopo detta data e prima della data di entrata in vigore della presente legge sono inefficaci e non producono alcun effetto fino alla loro approvazione da parte del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro degli esteri. Gli eventuali atti compiuti in forza di dette variazioni s'intendono annullati.

Art. 8

8.0.500

I RELATORI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art.8-bis.

1. Al fine di rendere più celere e più agevole la realizzazione degli interventi urgenti previsti dal presente decreto-legge che comportano la necessità di gestire terre e rocce da scavo, adottando nel

contempo una disciplina semplificata di tale gestione, proporzionata all'entità degli interventi da eseguire e uniforme per tutto il territorio nazionale, il decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161 si applica solo alle terre e rocce da scavo prodotte nell'esecuzione di opere soggette ad autorizzazione integrata ambientale o a valutazione di impatto ambientale.»

1.3.2.1.10. 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 8 (ant.) del 30/05/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 8^a e 13^a RIUNITE
8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

GIOVEDÌ 30 MAGGIO 2013
8^a Seduta

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
[MATTEOLI](#)
indi del Presidente della 13^a Commissione
[MARINELLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico De Vincenti.

La seduta inizia alle ore 11,05.

IN SEDE REFERENTE

(576) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [MATTEOLI](#) avverte che la Commissione bilancio non ha ancora esitato il parere sugli emendamenti in sospeso, poiché impegnata a concludere l'esame del disegno di legge sui debiti della Pubblica Amministrazione (atto del Senato n. 662).

Comunica inoltre che sono stati presentati gli emendamenti 6.100, 6.0.1000, 6.0.5000 e 7.0.1000,

allegati al resoconto di seduta, inviati alle Commissioni consultate per il parere di competenza.

Il senatore [CUOMO](#) (PD) esprime disappunto per i continui ed infruttuosi rinvii dei lavori delle Commissioni riunite.

Il presidente [MATTEOLI](#), dopo aver riconosciuto lo sforzo che il Governo sta compiendo per recepire le istanze emerse nel corso della discussione generale ed espresse nelle proposte emendative, apprezze le circostanze, sospende la seduta.

La seduta sospesa alle ore 11,15, riprende alle ore 12,20.

Il presidente [MARINELLO](#) comunica che a seguito del protrarsi dei lavori della Commissione bilancio sul disegno di legge n. 662, le Commissioni riunite non dispongono ancora dei pareri necessari a procedere alle votazioni degli emendamenti rimasti in sospeso.

Il senatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD), relatore per l'8^a Commissione, ritiene realistico posticipare all'inizio della prossima settimana il seguito dell'esame dell'atto Senato n. 576, allorché la Commissione bilancio, terminato l'esame del disegno di legge sui debiti della Pubblica Amministrazione, potrà utilmente esprimersi sulle proposte emendative sottoposte al suo parere.

Il senatore [CALEO](#) (PD) condivide la proposta del Relatore.

Il senatore [CROSIO](#) (LN-Aut) ritiene opportuno procedere ad una programmazione dei lavori chiara e inderogabile sulla base della quale il Governo si impegni a riferire puntualmente sugli emendamenti ancora in sospeso. La partecipazione del Gruppo della Lega Nord al lavoro delle Commissioni riunite è infatti condizionata al rispetto dei tempi e degli impegni che il Governo deve assumersi.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (PdL) ritira l'emendamento 6.9, che trasforma nell'ordine del giorno n. G/576/13/8 e 13, allegato al resoconto di seduta, che impegna il Governo ad adottare appositi strumenti per la rapida soluzione alle problematiche evidenziate in fase di illustrazione degli emendamenti.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S) esprime perplessità sulla soluzione individuata nell'ordine del giorno del senatore Giovanardi, paventando i rischi dell'ennesimo ricorso alla formula dei commissariamenti.

La senatrice [PUPPATO](#) (PD) rileva che il decreto-legge n. 43 del 2013 nasce con la finalità di far fronte tempestivamente ad alcune emergenze, la cui priorità era stata valutata dal Governo. Ritiene che l'inclusione di contenuti non attinenti alla *ratio* dello stesso decreto finisca per appesantire l'iter procedurale del provvedimento.

Il senatore [PANIZZA](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI) giudica il modo di procedere nell'esame del provvedimento, oltre che dispersivo, foriero di confusione. Occorre programmare i lavori delle Commissioni riunite in modo tale da avere certezza dei tempi a disposizione e dei contenuti da esaminare.

Il senatore [FILIPPI](#) (PD) ritiene che, sulla base della sentenza n. 22 della Corte Costituzionale del 2013 e dei diversi richiami in merito del Presidente della Repubblica, la Presidenza delle Commissioni

riunite debba effettuare un vaglio più severo della proponibilità delle proposte emendative ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento.

Il presidente [MATTEOLI](#) precisa che il rallentamento dei lavori delle Commissioni riunite non può essere attribuito al Governo, che ha manifestato un impegno fattivo nell'esame del provvedimento. Fa inoltre presente che il decreto-legge era stato inizialmente concepito per affrontare soltanto le problematiche dell'area industriale di Piombino. A questa emergenza se ne sono poi aggiunte altre di analoga gravità. Rileva tuttavia che gli approfondimenti che il Governo ha svolto hanno riguardato prevalentemente proposte emendative di iniziativa parlamentare, alle quali l'Esecutivo ha inteso venire incontro.

Il sottosegretario DE VINCENTI, dopo aver brevemente ripercorso l'*iter* del decreto-legge e delle connesse proposte emendative, afferma che al termine dell'esame parlamentare il provvedimento risulterà migliorato, senza perdere la coerenza iniziale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,45.

NUOVO ORDINE DEL GIORNO ED ULTERIORI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [576](#)

G/576/13/8 e 13

[GIOVANARDI](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di discussione dell'A.S. 576, recante "Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015",

premesso che:

nell'ambito della normativa afferente interventi in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1º agosto 2012, n. 122), all'articolo 5-*bis* del Capo I "Interventi immediati per il superamento dell'emergenza", sono state dettate disposizioni in materia di controlli antimafia, ove al comma 1, per l'efficacia dei controlli antimafia concernenti gli interventi contemplati nel decreto, è prevista l'istituzione, presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo delle Province interessate alla ricostruzione, degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori di cui al comma 2 (trasporto di materiali a discarica e smaltimento di rifiuti per conto di terzi, estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti, confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume, noli a freddo di macchinari, fornitura di ferro lavorato, autotrasporti per conto di terzi, guardiania dei cantieri), cui si rivolgono gli esecutori dei lavori di ricostruzione;

al comma 3 dello stesso decreto-legge è previsto che le Prefetture - Uffici territoriali del Governo effettuino, al momento dell'iscrizione e successivamente con cadenza periodica, verifiche dirette ad accertare l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 10, comma 7, lettere a), b) e c) del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, ed al successivo comma 4 è stabilito che le Prefetture delle Province indicate al comma 1 effettuino i controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto

lavori, servizi e forniture, nonché sugli interventi di ricostruzione affidati da soggetti privati e finanziati con le erogazioni e le concessioni di provvidenze pubbliche, secondo le modalità stabilite dalle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;

le menzionate disposizioni in materia di controlli antimafia di cui al riportato articolo 5-*bis*, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 74 del 2012, afferenti l'istituzione degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, in una con la previsione dei controlli prefettizi al momento dell'iscrizione e successivamente con cadenza periodica, costituiscono normativa speciale rispetto a quella generale contenuta nel "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" di cui al decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni;

è da ritenere che il rinvio recettizio alle verifiche dirette ad accertare l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 10, comma 7, lettere a), b) e c), del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, contemplato al comma 3 dell'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 74 del 2012, rappresenta la *lex specialis* della normativa recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012;

considerato che:

le richiamate disposizioni di cui all'articolo 10, comma 7, lettere a), b) e c), del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, sono state abrogate dall'articolo 120, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218;

tale abrogazione decorre dal 13 febbraio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 119, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011;

per effetto dell'abrogazione ed ai sensi del comma 4, dell'articolo 116 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011, i richiami alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e nel decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 159 del 2011 e successive modificazioni,

impegnano il Governo,

a valutare l'opportunità di adottare misure volte a stabilire una migliore specificazione ed una più oggettiva conformazione e delimitazione dell'ampissimo potere discrezionale attualmente attribuito ai Prefetti, nell'esercizio dei controlli antimafia, prevedendo che nelle more del definitivo accertamento della sussistenza o meno del pericolo di infiltrazioni mafiose l'impresa continui la sua attività sotto la direzione di un commissario scelto di comune accordo tra autorità prefettizia e proprietà e che nel caso in cui il Prefetto abbia rigettato l'istanza di iscrizione per aver accertato la sussistenza delle situazioni di cui al comma 3 dell'articolo 5-*bis* sovracitato, l'impresa interessata possa riproporre domanda quando siano intervenute modificazioni dell'assetto societario e/o gestionale dirette ad eliminare le predette situazioni.

Art. 6

6.100

I RELATORI

Al comma 3, sostituire le parole: "30 settembre" con le seguenti: "15 novembre".

6.0.1000

I RELATORI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Assunzioni di personale)

1. I commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono sostituiti dai seguenti:

"8. Per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le annualità dal 2012 al 2014 è autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014, da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge, e delle prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 9 del presente articolo. Ciascun contratto di lavoro flessibile, fermi restando i limiti e la scadenza sopra fissati, può essere prorogato. Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate agli enti locali, non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove non costituite, dai comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012. Il riparto delle unità di personale assunte con contratti flessibili è attuato nel rispetto delle seguenti percentuali: l'80 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura commissariale e il 4 per cento alle prefetture. Il riparto fra i comuni interessati nonché, per la regione Emilia Romagna, tra i comuni e la struttura commissariale, avviene previa intesa tra le unioni ed i Commissari delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono stipulare apposite convenzioni con le unioni o fra di loro per poter attivare la presente disposizione.

9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20.000.000 per l'anno 2013 ed euro 20.000.000 per l'anno 2014."

2. L'ultimo periodo del comma 5, dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è così sostituito:

"A tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire apposita struttura commissariale, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 2."

3. I Commissari delegati di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono autorizzati a riconoscere, con decorrenza 1º agosto 2012 e sino al 31 dicembre 2014 alle unità lavorative, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa, nei limiti di trenta ore mensili, alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122."»

6.0.5000

I RELATORI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 366, le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "15 novembre".

b) al comma 368, lettera a), le parole da: "una auto dichiarazione" fino a: "che attesta" sono sostituite dalle seguenti: "una perizia giurata che attesta l'entità della riduzione del reddito 2012 rispetto alla media dei 3 anni precedenti nonché".

c) il comma 373 è sostituito dal seguente: "373. I soggetti di cui al comma 365 possono richiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito il finanziamento di cui al comma 367 entro il 15 novembre 2013. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativa ai finanziamenti di cui al presente articolo si tiene conto dell'eventuale differenza positiva fra il tasso di interesse fissato dall'istituto di credito e il tasso di riferimento calcolato in base alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione (*Gazzetta Ufficiale* C 14 del 19 gennaio 2008). L'aiuto è concesso nei limiti e alle condizioni delle decisioni della Commissione Europea C(2012) 9853 *final* e C(2012) 9471 *final* del 19 dicembre 2012".»

Art. 7

7.0.1000

I RELATORI

Dopo l'**articolo 7**, aggiungere il seguente:

«Art.7-bis.

(Rifinanziamento della ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma Abruzzo)

1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è autorizzata la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 al fine della concessione di contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di immobili, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta. Le risorse di cui al precedente periodo sono assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE che può autorizzare gli enti locali all'attribuzione dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate, ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio.

2. I contributi sono erogati dai comuni interessati sulla base degli stati di avanzamento degli interventi ammessi; la concessione dei predetti contributi prevede clausole di revoca espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo. In caso di inadempienza, si procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme rimosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai comuni interessati.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 1,81 e in euro 14,62, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,00 e in euro 16,00.

4. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 98,6 milioni di euro per l'anno 2013.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 98,6 milioni di euro per l'anno 2013 e 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 3 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.»

1.3.2.1.11. 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 9 (ant.) del 04/06/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 8^a e 13^a RIUNITE
8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

MARTEDÌ 4 GIUGNO 2013
9^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
[MATTEOLI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per le infrastrutture e per i trasporti D'Angelis e per lo sviluppo economico De Vincenti.

La seduta inizia alle 8,40.

IN SEDE REFERENTE

[\(576\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 30 maggio scorso.

Il presidente **[MATTEOLI](#)** comunica che sono stati presentati gli ordini del giorno G/576/14/8e13 e G/576/15/8e13, i subemendamenti X1.1(già 1.0.100 testo 2)/2, X1.1(già 1.0.100 testo 2)/3, X1.1(già 1.0.100 testo 2)/4 e gli emendamenti 6.0.1000(testo 2), 6.0.5000 (testo 2), 7.0.1000(testo 2), 6.0.105(testo 2), 6.6(testo 2) e 8.1500, allegati al resoconto di seduta.

Avverte, inoltre, che la Commissione Bilancio ha trasmesso i pareri di competenza sulla

maggior parte degli emendamenti riferiti all'articolo 6 e degli emendamenti aggiuntivi allo stesso articolo, nonché sulla maggior parte degli emendamenti riferiti all'articolo 8 e degli emendamenti aggiuntivi allo stesso articolo, mentre resta ancora in sospeso l'esame, da parte della Commissione Bilancio, della maggior parte degli emendamenti precedentemente accantonati nonché di quelli riformulati o ulteriormente trasmessi.

Nelle more della conclusione dell'esame in sede consultiva degli emendamenti da parte della Commissione Bilancio, le Commissioni riunite convengono di procedere all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 e degli emendamenti aggiuntivi allo stesso articolo, compatibilmente con i pareri disponibili.

Il presidente [MATTEOLI](#) invita dunque i Relatori ed il Governo a esprimere il parere di loro competenza sugli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il relatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD), relatore per l'8ª Commissione, dà conto dei pareri contrari ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione resi dalla Commissione Bilancio ed invita i presentatori dei relativi emendamenti a ritirarli, affermando che in caso di mancato ritiro il parere sarà contrario.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.12, 6.13, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.79, 6.0.80, 6.0.81, 6.0.82, 6.0.22, 6.0.23, 6.0.24, 6.0.25, 6.0.26 e 6.0.67. Il parere è favorevole anche sull'emendamento 6.12, a condizione che il testo venga riformulato sostituendo la parola "confluiscono" con le seguenti "possono confluire", al fine di soddisfare la condizione posta in tale senso dalla Commissione Bilancio. Esprime parere contrario sugli emendamenti 6.18, 6.0.99 e 6.0.104.

Il sottosegretario D'ANGELIS esprime parere conforme a quello del Relatore.

Il senatore [VACCARI](#) (PD) ritira l'emendamento 6.2, esprimendo perplessità sulla valutazione contraria da parte della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Ritira inoltre gli emendamenti 6.10 e 6.19.

Il senatore [GIBIINO](#) (PdL) ritira l'emendamento 6.15.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (PdL) ritira gli emendamenti 6.5, 6.8 e 6.20. Con riferimento a quest'ultimo emendamento, chiede al Rappresentante del Governo quali siano i tempi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge, già deliberato dal Consiglio dei ministri, che contiene disposizioni di proroga in materia di agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie.

Il sottosegretario DE VINCENTI fa presente che il provvedimento sta completando le fasi procedurali prodromiche alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La senatrice [BERTUZZI](#) (PD) ritira gli emendamenti 6.6 e 6.7.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S) sottoscrive l'emendamento 6.11 e lo ritira.

Il senatore [ARRIGONI](#) (LN-Aut) ritira l'emendamento 6.14.

Le Commissioni riunite procedono di seguito a votare le proposte emendative riferite all'articolo 6.

Il senatore [GIBINO](#) (PdL) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 6.3, esprimendo perplessità sul parere espresso dalla Commissione bilancio.

Posto ai voti, l'emendamento 6.3 risulta respinto.

L'emendamento 6.4 è dichiarato decaduto per assenza della proponente.

All'esito di un'unica votazione, risultano approvati gli emendamenti 6.12 e 6.13, di contenuto identico, con conseguente preclusione degli emendamenti 6.0.17, 6.0.18, 6.0.19, 6.0.20 e 6.0.21.

Viene posto in votazione e respinto l'emendamento 6.16.

Il senatore [GIBINO](#) (PdL) conviene con la riformulazione dell'emendamento 6.17 proposta dal relatore Stefano Esposito.

L'emendamento 6.17 (testo 2), allegato al resoconto di seduta, è quindi posto ai voti ed approvato, con conseguente preclusione degli emendamenti 6.0.12, 6.0.13, 6.0.14, 6.0.15 e 6.0.16.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (PdL) interviene incidentalmente sull'emendamento 6.18.

Posto ai voti l'emendamento 6.18 risulta respinto.

Le Commissioni riunite convengono infine di accantonare, in attesa del parere della Commissione bilancio, gli emendamenti 6.100, 6.6 (testo 2) e 6.19 (testo 2).

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori d'Aula, le Commissioni riunite convengono di proseguire l'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 6 nella prossima seduta.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati gli emendamenti X1.3 (testo 2), 8.3000 e 5.50 (testo 3), allegati al resoconto di seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il presidente [MATTEOLI](#) avverte che la seduta pomeridiana di oggi, già convocata per le ore 14, è anticipata alle ore 13,30.

La seduta termina alle ore 9,30.

NUOVI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [576](#)

X1.1 già 1.0.100 testo 2/3

[BOCCA](#), [VILLARI](#), [DE SIANO](#)

All'emendamento X1.1 (già 1.0.100 testo 2) dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

"1-bis.1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, a seguito del trasferimento delle funzioni di cui al comma precedente, assume la denominazione di Ministero per i beni e le attività culturali e per le politiche del turismo.

Conseguentemente, ovunque ricorrano, sostituire le parole: "Ministero per i beni e le attività culturali" con le seguenti: "Ministero per i beni e le attività culturali e per le politiche del turismo".

X1.1 già 1.0.100 testo 2/2

[RANUCCI](#), [CALEO](#), [FILIPPI](#), [STEFANO ESPOSITO](#), [BOCCA](#), [MUCCHETTI](#)

All'emendamento X1.1 (già 1.0.100 testo 2) dopo il comma 1-bis inserire il seguente:

«1-bis.1. La denominazione del Ministero per i beni e attività culturali è modificata in: "Ministero dei beni e attività culturali e del turismo"».

X1.1 già 1.0.100 testo 2/4

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

All'emendamento X1.1 (già 1.0.100 testo 2) al comma 1-ter, aggiungere in fine le seguenti parole: ", fatto salvo il diritto di opzione".

X1.3 (testo 2)

[DE SIANO](#), RELATORE

Dopo il comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge, inserire il seguente:

"1-bis. Il capitale azionario di Promuovi Italia S.p.A., attualmente interamente detenuto da ENIT - Agenzia nazionale del Turismo, è trasferito al Ministero dell'economia e delle finanze. I diritti dell'azionista sono esercitati dal Ministero per i beni e le attività culturali. Alla Società si applica l'articolo 4, commi 3 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Tutte le operazioni di cui al presente comma sono effettuate in regime di neutralità fiscale. Tutti i relativi atti, contratti, convenzioni e trasferimenti sono esenti da qualsivoglia tributo, comunque denominato."

NUOVI ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. 576

G/576/14/8 e 13

[RANUCCI](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame dell'A.S. 576 di conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015,

premesso che:

l'Italia, nel Mondo, è giustamente considerata il "Belpaese" per le sue bellezze naturali e paesaggistiche; per le sue città, paesi e borghi antichi; per l'arte e la cultura; per l'ospitalità, le tradizioni locali, culturali ed artigianali, linguistiche e folkloristiche, che la rendono unica;

l'Italia è un Paese pieno di storia, con un ricco patrimonio di opere d'arte e monumenti che l'UNESCO ha inserito tra il patrimonio mondiale dell'umanità; è uno scrigno a cielo aperto con località archeologiche di rilevanza internazionale, con migliaia di chilometri di coste che sono tra le

destinazioni più frequentate dai turisti; l'Italia presenta un patrimonio eno-gastronomico che non teme confronti con nessun paese nel mondo;

per l'Italia il turismo, nei suoi diversi aspetti, rappresenta il volano dell'economia; l'alta moda, i grandi eventi culturali legati ai territori, i percorsi congressuali, le terme, il mare, la montagna e l'arte hanno permesso all'Italia di collocarsi tra le principali mete turistiche del mondo, grazie anche al suo naturale e nutrito patrimonio presente sul territorio che la rendono esclusiva;

secondo i dati diffusi dall'Organizzazione Mondiale del Turismo (*UNWTO Barometer, January 2013*) il comparto turistico mondiale ha vissuto nel 2012, rispetto agli anni precedenti, un ulteriore rafforzamento dei turisti internazionali che hanno toccato quota 1,035 miliardi, con un incremento pari al 3,8 per cento rispetto all'anno precedente;

nella graduatoria 2011 delle destinazioni turistiche maggiormente frequentate nel mondo, l'Italia si colloca al 5° posto, sia per gli arrivi internazionali, sia per gli introiti economici. Le motivazioni che spingono i viaggiatori di tutto il Mondo verso l'Italia sono l'immenso patrimonio storico-artistico che possediamo, la nostra notorietà a livello internazionale e la capacità attrattiva legata ai valori dell'*Italian style*;

per la Banca d'Italia, nel 2012, la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia è stata pari a 32.066 milioni di euro, con una crescita del 3,8 per cento (circa 1,2 miliardi di euro in più) rispetto al 2011;

il WTTC - *World Travel & Tourism Council (Travel & Tourism Economic Impact Italy 2013)* - ha redatto un rapporto sull'impatto economico del settore turistico allargato nel 2012 evidenziando i seguenti dati: ECONOMIA VIAGGI E TURISMO 161,2 miliardi di euro (impatto dell'economia allargata del settore turistico sul Prodotto Interno Lordo); INCIDENZA SUL PIL 10,3 per cento; OCCUPAZIONE TURISTICA 2.681.000 unità (occupati diretti e indiretti); INCIDENZA SULL'INTERA OCCUPAZIONE NAZIONALE 11,7 per cento;

considerato che:

è necessario ed urgente il rilancio del comparto turistico italiano visto che è, per l'economia dell'Italia, uno dei più importanti pilastri dell'industria, sia in termini di apporto finanziario che per numero di occupati, per questo deve essere inserito al centro delle strategie di sviluppo e di crescita del nostro Paese;

è necessario un "piano strategico" per lo sviluppo del sistema turistico del Paese, condiviso con le associazioni di categoria e con le Regioni, basato su un'analisi approfondita della situazione attuale e sulle previsioni per i futuri scenari del mercato internazionale, che consideri i punti di forza e le criticità dell'offerta turistica italiana andando ad individuare gli aspetti sui quali è possibile intervenire immediatamente e quelli per i quali va iniziata un'azione strategica di sistema che consenta all'Italia di rimanere competitiva sulla scena internazionale;

è necessario valutare l'opportunità di sviluppare infrastrutture turistiche sostenibili per migliorare la ricettività e garantire una maggior accessibilità alle risorse turistiche e culturali, puntando sulla valorizzazione del patrimonio archeologico e storico, marino e terrestre;

impegnano il Governo:

ad adottare misure economiche straordinarie, per il settore turistico-ricettivo, al fine di rimuovere le criticità che limitano le potenzialità di sviluppo di questo comparto, derivanti in particolare da un grave *deficit* infrastrutturale, da un'inadeguata politica fiscale capace di agevolare operatori e offerta turistica e soprattutto dalla mancanza di un serio piano strategico nazionale;

ad attuare iniziative normative che prevedano l'applicazione di detrazioni fiscali delle spese sostenute per la ristrutturazione delle imprese ricettive e per l'adeguamento statico, impiantistico, energetico e la riqualificazione funzionale delle strutture turistico-ricettive;

a predisporre, con la massima urgenza, un piano strategico nazionale capace di rilanciare la crescita e la competitività del turismo italiano anche a livello internazionale;

ad assumere le necessarie misure volte al riassetto dell'Enit, alla razionalizzazione della *governance*, all'individuazione degli interventi più urgenti legati al sistema dei trasporti e delle infrastrutture, nonché azioni mirate alla semplificazione delle procedure per favorire l'afflusso di nuovi

investimenti, anche esteri.

G/576/15/8 e 13

DLBIAGIO

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015,

premesso che:

l'articolo 1, comma 6, prevede la stipula di un Accordo di Programma Quadro tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Autorità portuale di Piombino, la Regione Toscana e il Comune di Piombino al fine di individuare le risorse destinate agli specifici interventi necessari al raggiungimento delle finalità ambientali e portuali, anche in deroga ad eventuali diverse finalizzazioni previste dalla normativa vigente, da trasferire all'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 2;

il medesimo articolo prevede, al comma 7, che i pagamenti relativi agli interenti previsti dal citato comma 6, finanziati con le risorse statali erogate alla regione Toscana o al comune di Piombino, nel limite di 40,7 milioni di euro, siano esclusi, per l'anno 2013, dai limiti del Patto di Stabilità Interno degli enti per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Commissario straordinario e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

per quanto riguarda l'area portuale di Piombino è prevista una consistente mole di interventi, già in parte previsti dal vecchio piano regolatore il cui aggiornamento sarà presumibilmente approvato nel prossimo Consiglio regionale, finalizzata ad una importante valorizzazione e bonifica del porto nell'ottica di renderlo uno snodo competitivo e cruciale per lo scambio marittimo e la logistica internazionale;

per l'ambiziosa opera, destinata ad avere un impatto fondamentale sull'area, sarebbe già previsto un consistente stanziamento di fondi, pari a circa 160 milioni di investimenti pubblici, tra Stato, Regione e altri soggetti coinvolti;

il decreto di compatibilità ambientale relativo al Piano Regolatore del Porto di Piombino (PRP), emanato il 18 settembre 2012 dal Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dei beni culturali, poneva in evidenza tra le prescrizioni della Regione Toscana, al punto 12, l'obbligo di "massimizzare l'utilizzo di materiali di riciclo provenienti da attività di recupero e riciclaggio di rifiuti, privilegiando siti di approvvigionamento prossimi all'area di intervento, al fine di limitare gli impatti dovuti al trasporto nella realizzazione delle opere previste dal PRP";

la prescrizione, formulata in ottemperanza al decreto legislativo 163 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni, al decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203, nonché a quanto disposto dall'articolo 4, comma 7, della legge regionale n. 25 del 1998 e dalla deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 337 del 15 maggio 2006, è ispirata anche all'adozione di un principio di sostenibilità ambientale e contenimento dei costi;

la citata normativa regionale è altresì formulata in attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggi che privilegiano, nella realizzazione di opere di costruzione, l'impiego del materiale riciclato, dove esiste, rispetto agli inerti di cava;

a tal riguardo è opportuno evidenziare che, nei pressi della città di Piombino, è attivo un importante impianto di recupero dei rifiuti siderurgici - in particolare provenienti dalla vicina società Lucchini Siderurgica, gestito dalla società Tap Srl, partecipata per il 70 per cento dal comune di Piombino;

l'impianto polifunzionale della Tap, che a pieno ritmo ha un volume di smaltimento di 360 mila tonnellate/anno di materiali di scarto - di cui 200 mila di provenienza dalla stessa Lucchini - consente

la produzione di un materiale inerte di riciclo, noto con il nome di Conglomix, riutilizzabile con varia finalità e particolarmente idoneo per la predisposizione dei sottofondi stradali;

l'eventuale impiego del Conglomix, che ha superato tutti i controlli specifici relativi alla sicurezza del materiale, nella realizzazione degli interventi di riqualificazione e bonifica dell'area portuale di Piombino, in luogo dei notevoli quantitativi di materiali di cava, di calcestruzzo e di conglomerati che si renderanno necessari, otterrebbe il duplice scopo di consentire un consistente contenimento dei costi - giacché non comporterebbe costo di materiale, essendo fornito senza oneri da Tap Srl - riducendo, al contempo lo sfruttamento di risorse naturali e diminuendo la formazione di rifiuti,

impegnano il Governo:

ad assicurare adeguate forme di monitoraggio e controllo, nonché iniziative normative, finalizzate a garantire che, nel rispetto delle leggi regionali e della normativa nazionale e comunitaria in materia, sia vincolata l'assegnazione dei lavori di riqualificazione per l'area portuale e industriale di Piombino all'impiego del suddetto materiale in tutti i casi in cui sia possibile impiegarlo al posto dei materiali di cava.

Art. 5

5.50 (testo 3)

I RELATORI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio che accompagneranno l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57 del 3 agosto 2011, o che in tal senso saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dai rappresentanti degli enti locali interessati all'opera, finanziati con le risorse comunali, regionali e statali, nel limite di 10 milioni di euro annui, sono esclusi, per l'anno 2013, per l'anno 2014 e per l'anno 2015, dai limiti del Patto di Stabilità Interno degli enti interessati dalla cantierizzazione del suddetto progetto, per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Per le finalità del presente comma, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 le disponibilità di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per un importo di 10 milioni di euro annui».

Art. 6

6.6 (testo 2)

BERTUZZI, PIGNEDOLI

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. All'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, le parole: "31 maggio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre 2013".

5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 5-quater.

5-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

6.17 (testo 2)

GIBIINO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Dopo il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è inserito il seguente: "Sulle contabilità speciali possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da

destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo"».

6.0.1000 (testo 2)

I RELATORI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Assunzioni di personale)

1. I commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono sostituiti dai seguenti:

"8. Per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le annualità dal 2012 al 2014 è autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014, da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge, e delle prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 9 del presente articolo. Ciascun contratto di lavoro flessibile, fermi restando i limiti e la scadenza sopra fissati, può essere prorogato. Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate agli enti locali, non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove non costituite, dai comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012. Il riparto delle unità di personale assunte con contratti flessibili è attuato nel rispetto delle seguenti percentuali: l'80 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura commissariale e il 4 per cento alle prefetture. Il riparto fra i comuni interessati nonché, per la regione Emilia Romagna, tra i comuni e la struttura commissariale, avviene previa intesa tra le unioni ed i Commissari delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono stipulare apposite convenzioni con le unioni o fra di loro per poter attivare la presente disposizione.

8.1. Nei confronti dei comuni colpiti dal sisma di cui al precedente comma 8, soggetti ai vincoli di spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall'anno 2013 e per tutto il periodo dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tali vincoli si applicano con riferimento alla spesa di personale dell'anno 2011, ove più favorevole. Nei confronti dei medesimi comuni, soggetti ai vincoli assunzionali di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, tali vincoli non si applicano a decorrere dall'anno 2013 e per tutto il periodo dello stato di emergenza. Nei confronti degli stessi comuni, a decorrere dall'anno 2013 e per tutto il periodo del predetto stato di emergenza, non si applica il limite del 50 per cento di cui all'articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

9. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 8.1 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20.000.000 per l'anno 2013 ed euro 20.000.000 per l'anno 2014."

2. L'ultimo periodo del comma 5, dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, è così sostituito:

"A tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire apposita struttura commissariale, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 2."

3. I Commissari delegati di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono autorizzati a riconoscere, con decorrenza 1º agosto 2012 e sino al 31 dicembre 2014 alle unità lavorative, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa, nei limiti di trenta ore mensili, alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122."

6.0.105 (testo 2)

[BERTUZZI](#), [VACCARI](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 12, comma 1-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dall'articolo 1, comma 138, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Sono escluse altresì le Amministrazioni universitarie site nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122".

2. All'onere di cui al presente articolo, valutato in 10 milioni di euro annui, si provvede, per gli anni 2013, 2014 e 2015, a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, da attribuire secondo le percentuali di ripartizione individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 74 del 2012.»

6.0.5000 (testo 2)

I RELATORI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 366, le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "15 novembre".

b) al comma 368, lettera a), le parole da: "una auto dichiarazione" fino a: "che attesta" sono sostituite dalle seguenti: "una perizia asseverata che attesta l'entità della riduzione del reddito 2012 rispetto alla media dei 3 anni precedenti nonché".

c) il comma 373 è sostituito dal seguente: "373. I soggetti di cui al comma 365 possono richiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito il finanziamento di cui al comma 367 entro il 15 novembre 2013. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativa ai finanziamenti di cui al presente articolo si tiene conto dell'eventuale differenza positiva fra il tasso di interesse fissato dall'istituto di credito e il tasso di riferimento calcolato in base alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione (*Gazzetta Ufficiale* C 14 del 19 gennaio 2008). L'aiuto è concesso nei limiti e alle condizioni delle decisioni della Commissione Europea C(2012) 9853 *final* e C(2012) 9471 *final* del 19 dicembre 2012".»

Art. 7

7.0.1000 (testo 2)

I RELATORI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art.7-bis.

(Rifinanziamento della ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma Abruzzo)

1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è autorizzata la spesa di 98,6 milioni di euro per l'anno 2013 e 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 al fine della concessione di contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di immobili, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta. Le risorse di cui al precedente periodo sono assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE che può autorizzare gli enti locali all'attribuzione dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate, ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio.
2. I beneficiari del contributo di cui al comma 1, previa stipula di una intesa quadro tra i comuni e l'ABI da raggiungere entro il 30 luglio 2013, possono richiedere al sistema bancario l'anticipazione finanziaria del contributo riconosciuto con oneri finanziari da imputare alle risorse di cui al comma 1 compresi gli eventuali oneri derivanti dalle garanzie.
3. I contributi sono erogati dai comuni interessati sulla base degli stati di avanzamento degli interventi ammessi; la concessione dei predetti contributi prevede clausole di revoca espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo. In caso di inadempienza, si procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme rimosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai comuni interessati.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 1,81 e in euro 14,62, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,00 e in euro 16,00.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 98,6 milioni di euro per l'anno 2013 e 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 4 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.»

Art. 8

8.3000

I RELATORI

Al comma 1, sostituire le parole: «possono essere svolte anche con impiego di personale e mezzi» con le seguenti: «possono essere svolte anche a cura».

Consequentemente, al medesimo comma 1:

a) dopo le parole: «Forze Armate» aggiungere le seguenti: «mentre i servizi di raccolta, selezione, trasporto, raggruppamento di categorie omogenee di rifiuti, trattamento e avvio degli stessi ad attività di recupero e smaltimento presso i siti di stoccaggio autorizzati dal Comune dell'Aquila e dai comuni del cratere possono essere svolte dalla A.S.M. S.p.A. con la sottoscrizione di accordi di cui al comma 2».

b) dopo le parole: «152 e successive modificazioni.» aggiungere le seguenti: «Le predette attività di trasporto sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive.».

8.1500

I RELATORI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

"4. Limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto, verso i siti di deposito temporaneo e/o di stoccaggio, i materiali che, per motivi tecnici, economici o gestionali, non sono nella fase di raccolta raggruppabili

per categorie omogenee caratterizzabili ed identificabili con il corrispettivo codice CER, sono considerati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99. Ai rifiuti provenienti dalle operazioni di raccolta e demolizione selettiva, nonché dalle operazioni di selezione e cernita del materiale identificato con il codice CER 200399, effettuate nei siti di deposito temporaneo e/o stoccaggio, sono attribuiti i codici CER di cui all'allegato D alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, secondo le procedure in esse indicate. I soggetti beneficiari a qualsiasi titolo di finanziamenti a carico della Pubblica amministrazione per interventi edilizi comunque denominati, conseguenti all'evento sismico e non effettuati su incarico di pubbliche amministrazioni, sono obbligati ad eseguire raccolta e demolizioni selettive al fine di raggruppare i rifiuti per categorie omogenee in appositi contenitori, caratterizzarli ed identificarli con il corrispettivo codice CER".

1.3.2.1.12. 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 10 (pom.) del 04/06/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 8ª e 13ª RIUNITE
8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

MARTEDÌ 4 GIUGNO 2013
10ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 8ª Commissione
[MATTEOLI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per le infrastrutture e per i trasporti D'Angelis e per lo sviluppo economico De Vincenti.

La seduta inizia alle 13,40.

IN SEDE REFERENTE

[\(576\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente **[MATTEOLI](#)** avverte che è stato presentato l'emendamento 5.50 (testo 4), allegato al resoconto di seduta.

Il senatore **[CROSIO](#)** (LN-Aut) interviene preliminarmente, sottolineando che le modalità con le quali si sta svolgendo l'iter del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 43 del 2013 continuano ad

essere troppo confuse e, a causa della mancanza di chiarezza sugli esiti degli emendamenti che rappresentano istanze fortemente avvertite dai territori interessati dalle situazioni di emergenza di cui al decreto-legge, il Gruppo della Lega Nord si asterrà dal partecipare ulteriormente ai lavori delle Commissioni riunite, pur riconoscendo lo sforzo compiuto dalla Presidenza delle Commissioni riunite per il buon esito del provvedimento.

Il presidente [MATTEOLI](#) esprime dispiacere per la decisione del Gruppo della Lega Nord, pur condividendo le considerazioni del senatore Crosio in merito alla scarsa linearità dell'*iter* sinora seguito dal provvedimento.

La seduta sospesa alle ore 15 riprende alle ore 15,15.

Le Commissioni riunite procedono alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il senatore [DALLA ZUANNA](#) (SCpI) aggiunge la firma all'emendamento 6.0.1 e lo ritira.

Le Commissioni riunite convengono di accantonare l'emendamento 6.0.2.

La senatrice [NUGNES](#) (M5S) ritira l'emendamento 6.0.79.

Posti congiuntamente ai voti, poiché di identico contenuto, risultano approvati gli emendamenti 6.0.80, 6.0.81 e 6.0.82, con conseguente preclusione degli emendamenti 6.0.3, 6.0.4 e 6.0.5.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S) sottoscrive e ritira l'emendamento 6.0.6.

Il senatore [VACCARI](#) (PD) ritira l'emendamento 6.0.7.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (PdL) ritira l'emendamento 6.0.8.

Il senatore [GIBIINO](#) (PdL) ritira l'emendamento 6.0.9.

Il senatore [DALLA ZUANNA](#) (SCpI) sottoscrive e ritira l'emendamento 6.0.10.

L'emendamento 6.0.11 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il presidente [MATTEOLI](#) ricorda che gli emendamenti 6.0.12, 6.0.13, 6.0.14, 6.0.15 e 6.0.16 sono preclusi in conseguenza dell'approvazione, nel corso della seduta antimeridiana di oggi, dell'emendamento 6.17 (testo 2).

Analogamente, gli emendamenti 6.0.17, 6.0.18, 6.0.19, 6.0.20 e 6.0.21 sono preclusi in conseguenza dell'approvazione, nella seduta antimeridiana di oggi, degli identici emendamenti 6.12 e 6.13.

All'esito di un'unica votazione, risultano approvati gli emendamenti da 6.0.22 a 6.0.26, di identico contenuto.

Il senatore [VACCARI](#) (PD) ritira l'emendamento 6.0.27.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S) sottoscrive e ritira l'emendamento 6.0.29.

Previo parere favorevole del Rappresentante del Governo è posto ai voti ed approvato l'emendamento 6.0.2000, con conseguente preclusione degli emendamenti 6.0.28, 6.0.30 e 6.0.31.

Gli emendamenti 6.0.1000 (testo 2) e 6.0.1000 sono accantonati.

Il senatore [GIBIINO](#) (PdL) ritira l'emendamento 6.0.32.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S) sottoscrive e ritira l'emendamento 6.0.33.

Il senatore [VACCARI](#) (PD) ritira l'emendamento 6.0.34 (testo 2).

Il senatore [GIOVANARDI](#) (PdL) ritira l'emendamento 6.0.35.

L'emendamento 6.0.36 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Il senatore [DALLA ZUANNA](#) (SCpI) ritira l'emendamento 6.0.37.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (PdL) ritira l'emendamento 6.0.38.

Il senatore [VACCARI](#) (PD) ritira l'emendamento 6.0.39.

Il senatore [GIBIINO](#) (PdL) ritira l'emendamento 6.0.40.

Posto ai voti l'emendamento 6.0.41 è respinto.

Il senatore [DALLA ZUANNA](#) (SCpI) ritira l'emendamento 6.0.42.

L'emendamento 6.0.43 decade per assenza del proponente.

Il senatore [VACCARI](#) (PD) con riferimento all'emendamento 6.0.44, sottolinea l'inequità del requisito della residenza anagrafica, in taluni casi, ai fini dell'ottenimento dei contributi al finanziamento per la ricostruzione a seguito del sisma in Emilia.

Si associano alle considerazioni del senatore Vaccari i senatori [GIOVANARDI](#) (PdL), [PUPPATO](#) (PD), [CALEO](#) (PD), [Stefano ESPOSITO](#) (PD), i presidenti [MATTEOLI](#) (PdL) e [MARINELLO](#) (PdL). Questi propone una riformulazione dell'emendamento 6.0.44 che preveda una clausola di salvaguardia degli effetti finanziari ed eviti, al contempo, la lesione del principio di eguaglianza sancito dalla Costituzione.

Gli emendamenti da 6.0.44 a 6.0.49 vengono temporaneamente accantonati.

L'emendamento 6.0.5000 (testo 2) viene accantonato.

Gli emendamenti da 6.0.50 a 6.0.54 vengono ritirati dai rispettivi proponenti.

L'emendamento 6.0.55 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

I sottoscrittori degli emendamenti 6.0.66, 6.0.68, 6.0.69, 6.0.71 e 6.0.72 dichiarano di sottoscrivere l'emendamento 6.0.67 e ritirano le rispettive proposte emendative.

L'emendamento 6.0.67 è quindi posto ai voti ed approvato.

L'emendamento 6.0.70 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Gli emendamenti da 6.0.73 a 6.0.78 sono temporaneamente accantonati.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*PdL*) interviene incidentalmente facendo presente che l'emendamento 6.0.83 fa riferimento ad una tipologia di contributi che, sotto il profilo fiscale, è considerato un provento e pertanto soggetto a tassazione. La grave conseguenza è che scarsa è la domanda per la sovvenzione di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012.

Il senatore [VACCARI](#) (*PD*) si associa alle perplessità del senatore Giovanardi.

Il sottosegretario DE VINCENTI fa presente che, pur riconoscendo la correttezza delle osservazioni del senatore Giovanardi, non è stato possibile approntare ancora una risposta efficace alle problematiche evidenziate. Manifesta la disponibilità ad una riformulazione dell'emendamento che tenga conto del solo comma 1 dell'articolo aggiuntivo proposto.

Il senatore [DALLA ZUANNA](#) (*SCpI*) condivide la proposta del sottosegretario De Vincenti.

Il senatore [CALEO](#) (*PD*) fa presente la necessità di non ingolfare ulteriormente i lavori della Commissione Bilancio inviando una riformulazione dell'emendamento 6.0.83.

Il presidente [MATTEOLI](#) (*PdL*) condivide la considerazione del senatore Caleo, anche se l'emendamento di cui si tratta consentirebbe di eliminare una palese ingiustizia.

Il sottosegretario DE VINCENTI ribadisce che nuovi emendamenti o riformulazioni di quelli già presentati rischiano di rendere ingestibile l'*iter* del provvedimento in esame. Osserva inoltre che l'emendamento 6.0.83 mira a correggere un errore contenuto in un provvedimento diverso dal decreto-legge n. 43 del 2013. Suggerisce pertanto la trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno.

Il presidente MARINELLO osserva che l'eventuale ordine del giorno potrebbe fare riferimento al disegno di legge di delega fiscale, in fase di avvio alla Camera dei deputati, ed invitare il Governo a risolvere con un semplice atto amministrativo la questione relativa alla detassazione dei contributi per la ricostruzione.

Gli emendamenti da 6.0.83 a 6.0.88 sono ritirati, dai rispettivi proponenti, ad eccezione

dell'emendamento 6.0.86 che è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Alla luce del dibattito svoltosi, dal quale è emersa l'opportunità di non presentare nuove riformulazioni che dovrebbero ritornare al vaglio della Commissione Bilancio, i presentatori degli emendamenti 6.0.44, 6.0.45, 6.0.46, 6.0.48 e 6.0.49 che erano stati temporaneamente accantonati, li ritirano, riservandosi di presentare ordini del giorno che ne riproducano il contenuto.

L'emendamento 6.0.47 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Analogamente, i presentatori degli emendamenti da 6.0.73 a 6.0.78, che erano stati temporaneamente accantonati, li ritirano riservandosi di presentare ordini del giorno che ne riproducano il contenuto, ad eccezione dell'emendamento 6.0.76, che è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Sono altresì ritirati gli emendamenti da 6.0.89 a 6.0.93, ad eccezione dell'emendamento 6.0.92 che è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

E' quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 6.0.94, mentre l'emendamento 6.0.96 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Il senatore [GIBIINO](#) (*PdL*) ritira l'emendamento 6.0.95, riservandosi di presentare un ordine del giorno che ne riproduca il contenuto.

Il senatore [VACCARI](#) (*PD*) ritira l'emendamento 6.0.97, riservandosi di presentare un ordine del giorno che ne riproduca il contenuto.

Il senatore [DALLA ZUANNA](#) (*SCpI*) ritira l'emendamento 6.0.98.

L'emendamento 6.0.99, previo parere contrario del Relatore e del Rappresentante del Governo, è posto ai voti e quindi respinto.

Il senatore [VACCARI](#) (*PD*) ritira gli emendamenti 6.0.100, 6.0.101 e 6.0.106.

Il senatore [CIOFFI](#) (*M5S*) ritira l'emendamento 6.0.102.

L'emendamento 6.0.103 è posto ai voti e risulta respinto.

La senatrice [NUGNES](#) (*M5S*) sottoscrive e ritira l'emendamento 6.0.104.

Il senatore [GIBIINO](#) (*PdL*) sottoscrive e ritira l'emendamento 6.0.107.

Gli emendamenti 6.0.105 (testo 2), 6.0.108 e 6.0.500 sono accantonati.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*PdL*) illustra l'ordine del giorno G/576/13/8 e 13, che riprende le tematiche trattate dall'emendamento 6.9, da lui precedentemente ritirato.

Il sottosegretario DE VINCENTI accoglie l'ordine del giorno G/576/13/8 e 13.

Il presidente [MATTEOLI](#) invita i Relatori ed il Rappresentante del Governo ad esprimere i pareri riferiti all'articolo 8.

Il senatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD) dà conto dei pareri contrari della Commissione Bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti all'articolo 8. Invita pertanto i presentatori degli emendamenti sui quali la Commissione Bilancio ha espresso tale avviso contrario a ritirare le stesse proposte emendative.

Il sottosegretario D'ANGELIS esprime parere conforme a quello del Relatore e favorevole sugli emendamenti da questi proposti.

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-SEL) ritira gli emendamenti 8.2, 8.9, 8.10, 8.13, 8.14, 8.15 e 8.19.

La senatrice [PEZZOPANE](#) (PD) ritira gli emendamenti 8.3, 8.8, 8.11, 8.12, 8.16, 8.20 e 8.0.11.

Il senatore [Maurizio ROSSI](#) (SCpI) sottoscrive e ritira gli emendamenti 8.4 e 8.0.9.

Il senatore [GIBIINO](#) (PdL) ritira gli emendamenti 8.5, 8.0.6, 8.0.7, 8.0.8, 8.0.12 e 8.0.13. Aggiunge la firma e ritira gli emendamenti 8.24 e 8.25.

Il senatore [COMPAGNONE](#) (GAL) ritira l'emendamento 8.23.

La senatrice [BLUNDO](#) (M5S) ritira gli emendamenti 8.6 e 8.7.

Il senatore [RUTA](#) (PD) ritira l'emendamento 8.0.4 ed illustra le finalità sottese all'emendamento 8.0.5.

Le Commissioni riunite convengono di accantonare gli emendamenti 8.3000, 8.1500, 8.17, 8.18, 8.21 e 8.22 (testo 2).

Gli emendamenti 8.1, 8.0.1 e 8.02 sono dichiarati decaduti per assenza del proponente.

La senatrice [CARDINALI](#) (PD) interviene in merito all'emendamento 8.0.3, sostenendo la natura strettamente ordinamentale delle misure ivi contenute per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 15 dicembre 2009 in Umbria. In particolare, l'emendamento mira a snellire taluni aspetti procedimentali della normativa in materia di contratti pubblici.

Il presidente [MATTEOLI](#) (PdL) rileva che il comma 4 dell'articolo aggiuntivo recato dall'emendamento in parola sembra comportare oneri finanziari a carico dei Comuni.

Il senatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD), relatore per l'8ª Commissione, fa presente che la sostenibilità finanziaria dell'emendamento 8.0.3 è stata già verificata dai Ministeri dell'economia e delle finanze e della coesione territoriale che, nel merito, hanno ritenuto che non esistano problemi di sostenibilità finanziaria.

Il senatore [RANUCCI](#) (PD) osserva che la compatibilità finanziaria deve essere verificata rispetto alle disponibilità di cassa e non al criterio della competenza. L'espressione del parere di contrarietà da parte della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, fa riferimento proprio alla verifica degli importi materialmente spendibili.

Le Commissioni riunite convengono di accantonare temporaneamente l'emendamento 8.0.3. Sono inoltre accantonati gli emendamenti 8.0.5, 8.0.10, 8.0.42, 8.0.43, 8.0.44, 8.0.45, 8.0.46, 8.0.100 e 8.0.500.

All'atto della votazione è dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 8.0.41.

Il senatore [PANIZZA](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI) interviene sull'emendamento 8.0.500 del Relatore, del quale suggerisce una riformulazione volta a dare omogeneità di disciplina al tema delle materie e rocce da scavo.

Il presidente [MATTEOLI](#) (PdL) fa presente che la problematica a cui fa riferimento il senatore Panizza è avvertita da tempo in Parlamento e che la stessa riveste un'elevata complessità con cui, anche nella sua precedente esperienza di Ministro dell'ambiente, ha già avuto modo di confrontarsi. La particolarità della questione induce tuttavia ad affrontarla con maggiore ponderatezza.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S) giudica che non sia il caso di appesantire il decreto-legge in esame con elementi ulteriormente disomogenei, quali quello richiamato dal senatore Panizza.

La seduta sospesa alle ore 16,15 riprende alle ore 16,30.

Il senatore [CALEO](#) (PD) interviene incidentalmente rilevando che la Commissione bilancio, consultata per l'espressione dei pareri circa la verifica degli aspetti finanziari degli emendamenti presentati all'Atto Senato n. 576, esprime sostanzialmente una valutazione politica sugli stessi. Tale circostanza non è ammissibile, né può essere giustificata. Chiede pertanto al presidente Matteoli di esprimersi, a nome delle Commissioni riunite, in merito alla conduzione della sede consultiva da parte della predetta Commissione, auspicando che il lavoro svolto dalle Commissioni riunite in sede referente non venga disperso dall'apposizione della questione di fiducia da parte del Governo.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S) si associa alle considerazioni espresse dal senatore Caleo, ribadendo i rilievi critici già sostenuti sulle modalità dell'esame dei provvedimenti in Commissione. La viscosità delle procedure penalizza infatti gli sforzi compiuti nell'esame delle proposte emendative. Nel caso in cui il Governo intendesse porre la questione di fiducia, sarebbe giustificato il gesto aventiniano dei senatori del Gruppo della Lega Nord.

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-SEL) esprime forte perplessità sul condizionamento ai lavori delle Commissioni riunite dovuto alle modalità di conduzione dell'esame in sede consultiva da parte della Commissione bilancio. La scelta di non astenersi dal proseguire l'esame del provvedimento in sede referente da parte del suo Gruppo dipende dalla consapevolezza delle gravi situazioni di emergenza sottostanti al provvedimento e dalla volontà di operare comunque in maniera positiva e fattiva. Giudica infine incomprensibile che l'attuale Esecutivo ponga la questione di fiducia su un provvedimento del vecchio Governo. Nel caso in cui ciò avvenisse, verrebbe però a mancare la collaborazione dimostrata, fino ad ora, dal suo Gruppo.

Il senatore [Maurizio ROSSI](#) (*SCpI*) condivide i rilievi critici sulle modalità con cui il provvedimento è stato gestito nel suo esame in sede consultiva da parte della Commissione bilancio. Osserva inoltre che la complessità degli argomenti affrontati non può essere risolta con un semplice voto di fiducia che potrebbe non tener conto degli approfondimenti svolti dalle Commissioni riunite.

Il senatore [VACCARI](#) (*PD*) sottolinea che le difficoltà evidenziate dal senatore Caleo non possono certo imputarsi alle Commissioni riunite, le quali hanno cercato di dare risposte tempestive a situazioni contingenti nei tempi disponibili. Occorre capire pertanto quali siano le reali motivazioni che inducono la Commissione bilancio a deliberare in maniera diversa rispetto a quanto concertato dalle Commissioni riunite con il Governo, una volta che questo abbia attestato la copertura finanziaria delle proposte di modifica al decreto-legge n. 43 del 2013.

Il senatore [GIBIINO](#) (*PdL*) ritiene che la collaborazione delle forze politiche di Maggioranza possa sortire effetti positivi analoghi a quelli ottenuti oggi dall'Assemblea del Senato con l'approvazione del disegno di legge n. 662. La complessità e la disomogeneità dei temi trattati dal decreto-legge n. 43 del 2013 inducono a ritenere che l'*iter* procedurale di questo provvedimento non sia paradigmatico dei rapporti tra il Governo e la Maggioranza parlamentare, espressa quest'ultima anche in seno alla Commissione bilancio.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) ritiene che, pur apprezzando il fattivo lavoro svolto dalle Commissioni riunite, non possa tacersi su un punto politico che risulta evidente a tutti. La Commissione bilancio svolge un esame di merito che non le compete, anche quando le Commissioni riunite ed il Governo abbiano verificato, mediante la Ragioneria Generale dello Stato, la fattibilità delle proposte emendative. Gli impegni assunti dal Governo sono, in effetti, neutralizzati dai pareri della Commissione bilancio.

Il senatore [FLORIS](#) (*PdL*) fa presente che la Commissione bilancio ha dovuto effettuare un esame approfondito in tempi molto ristretti e che, lungi dal voler assumere un ruolo politico che non le compete, ha formulato i pareri di competenza come da prassi procedurale. Invita pertanto i Presidenti delle Commissioni 8a e 13a ad interloquire con il Presidente della Commissione bilancio, al fine di chiarire eventuali incomprensioni.

Il senatore [PANIZZA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI*) osserva che la Commissione bilancio, nell'esprimere i propri pareri, trascende la propria funzione invadendo le competenze delle Commissioni riunite e realizzando una sovrapposizione di ruoli che contrasta con le istanze di semplificazione spesso invocate nell'attuale dibattito politico.

La senatrice [NUGNES](#) (*M5S*) osserva che gli emendamenti e gli ordini del giorno dell'Opposizione non ricevrebbero la dovuta attenzione, nel caso in cui venisse posta la questione di fiducia, proseguendo così in una tradizione in cui la corretta dialettica tra Governo e Parlamento risulta pregiudicata.

Il presidente [MATTEOLI](#) ringrazia i componenti delle Commissioni riunite, di Maggioranza e di Opposizione, per il contributo che hanno apportato nell'esaminare il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 43 del 2013. Fa presente al senatore Caleo che più volte, nel corso dell'esame del provvedimento, ha avuto modo di esprimersi in merito all'*iter* del provvedimento. Tiene però a precisare che l'eventuale rigidità che le Commissioni riunite opponessero alle valutazioni espresse

dalla predetta Commissione potrebbe indurre il Governo a porre la questione di fiducia, rischiando di pregiudicare il proficuo lavoro sin qui svolto dalle stesse Commissioni riunite, se non addirittura comportare la decadenza del decreto-legge con conseguenze rovinose.

Comunica che sono stati presentati gli emendamenti 6.0.9000 e 8.22 (testo 3), allegati al resoconto di seduta.

Nelle more dell'espressione dei pareri di competenza da parte della Commissione bilancio sugli emendamenti in sospeso, apprezzate le circostanze, il presidente [MATTEOLI](#) propone di aggiornare i lavori delle Commissioni riunite ad una seduta convocata per domattina.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che le Commissioni riunite 8a e 13a sono convocate domani, mercoledì 5 giugno 2013, alle ore 8,30, per il seguito dell'esame dell'Atto Senato n. 576.

La seduta termina alle ore 17.

NUOVI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [576](#)

Art. 5

5.50 (testo 4)

I RELATORI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine del completo soddisfacimento da parte dello Stato del programma relativo agli interventi di riqualificazione del territorio che accompagneranno l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57 del 3 agosto 2011 individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dai rappresentanti degli enti locali interessati all'opera, finanziati con le risorse comunali, regionali e statali, è autorizzata la spesa nel limite di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7. Le predette risorse sono trasferite alla regione Piemonte ovvero agli enti locali interessati dalla cantierizzazione del suddetto progetto per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ai fini dell'esclusione delle predette somme dai limiti del Patto di Stabilità Interno. Con delibera CIPE si provvede alla riprogrammazione delle risorse già assegnate dallo stesso Comitato per le finalità di cui al presente comma a valere sulle risorse di cui all'articolo

32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98».

Art. 6

6.0.9000

I RELATORI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Deroga al patto di stabilità interno per il sisma in Molise)

1. Al fine di agevolare la definitiva ripresa delle attività e consentire la completa attuazione dei piani per la ricostruzione per il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e novembre 2002 in Molise per l'anno 2013 gli obiettivi del patto di stabilità interno sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, di 15 milioni di euro. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

Art. 8

8.22 (testo 3)

[COMPAGNONE](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le disponibilità di cui all'articolo 1 della legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono integralmente ripristinate per l'anno 2013. Alla copertura dell'onere, pari a 1 milione per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013/2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

1.3.2.1.13. 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 11 (pom.) del 05/06/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 8^a e 13^a RIUNITE
8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)
13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 2013
11^a Seduta

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
[MATTEOLI](#)

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Cirillo, il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti D'Angelis e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico De Vincenti.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(576) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente [MATTEOLI](#) comunica che sono stati presentati gli emendamenti 7.22 (testo 3), 7.22 (testo 4), 7.5 (testo 2), 5.50 (testo 5), e 3.0.1 (testo 3), nonché l'ordine del giorno n. G/576/16/8e13, allegati al resoconto di seduta.

Il senatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD), relatore per l'8a Commissione, comunica di avere ritirato gli

emendamenti 6.0.1000 (testo 2) e 7.0.1000 (testo 2), ritenendo preferibile, a seguito di ulteriori approfondimenti, confermare l'originaria versione di entrambe gli emendamenti suddetti.

Il senatore [RUTA](#) (PD) ritira l'emendamento 8.0.5 ed aggiunge la firma all'emendamento 6.0.9000.

Il presidente [MATTEOLI](#) comunica che la Commissione bilancio non ha ancora espresso tutti i pareri di competenza sugli emendamenti accantonati dalle Commissioni riunite. Considerato che la suddetta Commissione è convocata questa mattina per la conclusione della sua attività in sede consultiva, propone di sospendere la seduta delle Commissioni riunite fino al termine della seduta della Commissione bilancio. Avverte che, nel frattempo, chiederà alla Presidenza del Senato, a nome delle Commissioni riunite, lo slittamento dell'esame in Aula del provvedimento al pomeriggio di oggi.

Le Commissioni riunite convengono.

La seduta sospesa alle ore 8,45 riprende alle ore 12,05.

Il presidente [MATTEOLI](#) comunica che la Commissione bilancio ha concluso l'esame in sede consultiva su tutti gli emendamenti presentati e che, pertanto, le Commissioni riunite sono ora in grado di procedere alla votazione di tutti gli emendamenti accantonati.

Le Commissioni riunite procedono pertanto con l'esame degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 1.

Il senatore [FILIPPI](#) (PD) ritira l'emendamento 1.1.

Il senatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD), relatore per l'8ª Commissione, riformula l'emendamento 1.12 (testo 4) in un testo 5, allegato al resoconto di seduta, che recepisce la condizione posta dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti, l'emendamento 1.12 (testo 5) risulta approvato. Sono pertanto preclusi gli emendamenti 1.14 e 1.15.

Il senatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD), relatore per l'8ª Commissione, esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1000 e 1.2400 che, posti separatamente ai voti, risultano approvati.

L'emendamento 1.24 risulta conseguentemente precluso.

L'emendamento 1.17, previo parere contrario del Relatore e del Rappresentante del Governo, è posto ai voti e respinto.

Il senatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD), relatore per l'8ª Commissione, riformula l'emendamento 1.25 (testo 2), in un testo 3, allegato al resoconto di seduta, che recepisce la condizione posta dalla Commissione Bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario DE VINCENTI esprime parere favorevole sull'emendamento 1.25 (testo 3).

L'emendamento 1.25 (testo 3) è quindi posto ai voti ed approvato. Risulta pertanto preclusa la votazione dell'emendamento 1.26.

Il senatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD), relatore per l'8ª Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.2000.

L'emendamento 1.2000 è posto ai voti ed approvato. Rimane pertanto preclusa la votazione dell'emendamento 1.27.

La Commissione procede quindi ad esaminare gli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 3.

Il sottosegretario DE VINCENTI si rimette alla Commissione in merito all'emendamento 3.8 (testo 2), che è posto ai voti ed approvato.

Il senatore [DE SIANO](#) (PdL), relatore per la 13ª Commissione, ritira l'emendamento 3.9, invitando il Rappresentante del Governo ad effettuare un approfondimento della questione legata alla rinegoziazione del rapporto negoziale relativo all'impianto termovalorizzatore di Acerra.

Previo parere favorevole del Relatore e del Governo, l'emendamento 3.13 (testo 2) è posto ai voti ed approvato.

Previo parere favorevole del sottosegretario DE VINCENTI, l'emendamento 3.0.1 (testo 3) è approvato.

La Commissione procede quindi ad esaminare gli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 5.

Su invito del sottosegretario De Vincenti, il senatore [MIRABELLI](#) (PD) riformula l'emendamento 5.6 (testo 3) in un nuovo testo 4, allegato al resoconto di seduta, che, previo parere favorevole del Relatore e del Rappresentante del Governo, è posto ai voti e approvato, con conseguente assorbimento degli emendamenti 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5.

Previo parere favorevole del Rappresentante del Governo e del Relatore, l'emendamento 5.200 è posto ai voti ed approvato.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) ritira l'emendamento 5.34 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/576/22/8e13, allegato al resoconto di seduta.

Il senatore [DALLA ZUANNA](#) (SCpI) ritira l'emendamento 5.35, riservandosi di sottoscrivere l'ordine del giorno del senatore Mirabelli sostitutivo dell'emendamento 5.34.

Il senatore [GIBIINO](#) (PdL) ritira l'emendamento 5.36 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/576/23/8e13, allegato al resoconto di seduta.

L'emendamento 5.37 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Previo parere favorevole del Rappresentante del Governo, gli emendamenti 5.100 (testo 2) e 5.40 (testo 2) sono posti separatamente ai voti e quindi approvati.

Risulta pertanto preclusa la votazione dell'emendamento 5.41.

Il sottosegretario DE VINCENTI esprime parere favorevole sull'emendamento 5.50 (testo 5).

La senatrice [PUPPATO](#) (PD) dichiara il proprio voto contrario, sull'emendamento 5.50 (testo 5), poiché ritiene incongruo attribuire 10 milioni di euro per le opere di compensazione connesse alla realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità. Chiede, a questo riguardo, quale sia l'urgenza di destinare risorse per opere che devono mitigare infrastrutture ancora lontane dall'essere avviate e che comunque non saranno completate in tempo per essere fruibili in occasione dell'*Expo* 2015.

Il senatore [BORIOLI](#) (PD) fa presente che le opere di cui si tratta sono comunque contestuali alla TAV e si inseriscono nel quadro del miglioramento delle attuali infrastrutture piemontesi.

Il presidente [MATTEOLI](#) (PdL) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 5.50 (testo 5), sottolineando la comprensione manifestata dai territori interessati nel ricevere un importo minore rispetto a quello usualmente richiesto per le opere di compensazione

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S) dichiara il voto contrario, sostenendo che l'importo concesso ammonta effettivamente a 30 milioni di euro e contestando, nel complesso, l'approccio metodologico degli interventi di modifica del decreto-legge n. 43 del 2012.

Posto ai voti l'emendamento 5.50 (testo 5) risulta approvato.

Previo parere favorevole del Relatore e del Rappresentante del Governo, è posto ai voti l'emendamento 5.0.2 (testo 2), che risulta approvato, con conseguente preclusione dell'emendamento 5.0.4.

La Commissione procede di seguito ad esaminare gli emendamenti riferiti all'articolo 6 precedentemente accantonati.

Previo parere favorevole del Governo, l'emendamento 6.100 è posto ai voti e quindi approvato.

Il senatore [VACCARI](#) (PD) sottoscrive e ritira l'emendamento 6.6 (testo 2). Ritira altresì l'emendamento 6.19 (testo 2).

Il Rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 6.0.9000.

La senatrice [PUPPATO](#) (PD) dichiara la propria astensione, rilevando che il contributo previsto dall'emendamento 6.0.9000 destina 10 milioni di euro per un sisma che, pur nella sua gravità, si è verificato undici anni fa. Paventa pertanto il rischio che il provvedimento in esame costituisca un modo per elargire provvidenze al pari della cosiddetta "legge Mancina".

Il senatore [MARGIOTTA](#) (PD) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 6.0.9000, facendo tuttavia presente di essersi astenuto dal presentare proposte emendative non afferenti ai contenuti del decreto-legge per non appesantirne il testo. Nel corso dell'esame sono state tuttavia accolte modifiche che poco hanno a che fare con il testo originario del decreto-legge n. 43. Invita infine il Rappresentante del Governo ad accogliere l'ordine del giorno a sua firma G/576/24/8e13, allegato al resoconto di seduta.

La senatrice [PEZZOPANE](#) (PD) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 6.0.9000, rilevando tuttavia la incongruità delle risorse destinate per far fronte alle difficoltà conseguenti agli eventi sismici in Emilia Romagna e in Abruzzo rispetto a quelle attribuite al Molise.

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-SEL) dichiara che si asterrà dal voto, facendo presente il senso di responsabilità manifestato dall'Opposizione ed esprimendo netta contrarietà rispetto agli emendamenti sulle opere compensative per la realizzazione della TAV e sui contributi per eventi sismici ormai lontani nel tempo.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (PdL) interviene incidentalmente, ricordando di aver contribuito a raggiungere un accordo sulle risorse da destinare per il sisma in Emilia, in nome di un sentimento di solidarietà nazionale che risulta difficile da giustificare in considerazione dei fondi stanziati per il Molise.

Il senatore [PANIZZA](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI) dichiara di astenersi dal voto, condividendo le osservazioni critiche emerse rispetto all'emendamento 6.0.9000 ed invitando il Relatore a ritirarlo.

Il presidente [MATTEOLI](#) fa presente che l'emendamento 6.0.9000 è stato presentato su richiesta di una parte del Governo. Originariamente, l'importo era ben più alto e grazie alla mediazione del relatore Esposito, si è trovato un ragionevole accordo.

Il senatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD), relatore per l'8ª Commissione, fa presente di aver cercato di ottenere un equilibrio, molto complesso da raggiungere, tra gli emendamenti volti a far fronte ai danni derivanti dagli eventi sismici. Stigmatizza le dichiarazioni di alcuni dei senatori intervenuti in dichiarazione di voto che intendono fare un confronto tra eventi tragici, ricordando che nel terremoto del Molise persero la vita molti bambini.

La senatrice [MORONESE](#) (M5S) dichiara il voto contrario sull'emendamento 6.0.9000 sottolineando che, al di là del merito, la questione è di principio poiché tale proposta emendativa non risponde al requisito dell'urgenza.

Il senatore [DALLA ZUANNA](#) (SCpI) dichiara di astenersi dal voto.

Posto ai voti l'emendamento 6.0.9000 risulta approvato.

E' conseguentemente precluso l'emendamento 6.0.2.

Il presidente [MATTEOLI](#) avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 6.0.9000 risulta altresì precluso l'emendamento 8.0.10.

Previo parere favorevole del Rappresentante del Governo, l'emendamento 6.0.1000 è posto ai voti ed approvato.

Il senatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD), relatore per l'8ª Commissione, riformula l'emendamento 6.0.5000 (testo 2) in un testo 3, allegato al resoconto di seduta, che recepisce la condizione posta dalla Commissione Bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Previo parere favorevole del Rappresentante del Governo, l'emendamento 6.0.5000 (testo 3) è posto ai voti e quindi approvato.

Il presidente [MATTEOLI](#) avverte, che in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento 6.0.5000 (testo 3), risultano precluse le votazioni degli emendamenti 8.0.42, 8.0.43, 8.0.44, 8.0.45 e 8.0.46.

Il senatore [VACCARI](#) (PD) ritira l'emendamento 6.0.105 (testo 2).

Il senatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD), relatore per l'8ª Commissione, ritira l'emendamento 6.0.500, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sottolineando le finalità dell'emendamento - volto a prorogare l'emergenza del sisma che ha colpito alcuni Comuni del territorio delle province di Cosenza e Potenza nell'ottobre del 2012 - e le modalità con cui egli ha interpretato la sua veste di relatore.

Il Rappresentante del Governo si rimette alla Commissione sull'emendamento 6.0.108, che è posto ai voti ed approvato.

Il senatore [VACCARI](#) (PD) interviene incidentalmente richiamando l'attenzione delle Commissioni riunite sui contenuti dell'emendamento 6.0.44, già convertito nell'ordine del giorno G/576/16/8e13, che mira a risolvere la questione relativa al requisito della residenza anagrafica per l'accesso ai contributi per la ricostruzione a seguito del sisma in Emilia Romagna.

La Commissione procede di seguito ad esaminare gli emendamenti accantonati all'articolo 7.

Previo parere favorevole del Relatore e del Rappresentante del Governo, gli emendamenti 7.5 (testo 2) e 7.22 (testo 4) sono posti separatamente ai voti ed approvati.

La senatrice [PEZZOPANE](#) (PD) illustra le finalità sottese all'emendamento 7.30 (testo 2), a sua firma.

Il senatore [CALEO](#) (PD) dichiara il voto favorevole a nome del suo Gruppo, sull'emendamento 7.30 (testo 2), evidenziando che la particolare copertura con cui si intende far fronte agli oneri finanziari connessi attesta che la questione della ricostruzione della città de L'Aquila ha una rilevanza nazionale. Ritene inoltre che il decreto-legge sia stato notevolmente migliorato grazie alle proposte emendative approvate ed invita ad evitare sterili ed inutili polemiche che potrebbero compromettere il lavoro fruttuoso sin qui svolto.

Il senatore [GIBIINO](#) (PdL) dichiara il voto contrario, in difformità del suo Gruppo, sull'emendamento 7.30 (testo 2), esprimendo forte contrarietà sull'incremento della imposta di bollo con cui si intende finanziare gli oneri finanziari connessi allo stesso emendamento. L'approvazione dell'emendamento 7.30 (testo 2) va infatti in senso opposto a quanto affermato, appena ieri, dall'Assemblea del Senato

con l'approvazione del disegno di legge n. 662, poiché più utilmente le risorse di cui si tratta possono essere rinvenute nelle pieghe dei provvedimenti di *spending review*.

La senatrice [BLUNDO](#) (M5S) dichiara il voto contrario sull'emendamento 7.30 (testo 2), poiché la sua formulazione non risulta idonea al conseguimento delle finalità dichiarate dalla presentatrice.

Posto ai voti, l'emendamento 7.30 (testo 2) risulta approvato, con conseguente preclusione degli emendamenti 7.31 e 7.32.

Il Rappresentante del Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 7.0.1000.

Il senatore [DALLA ZUANNA](#) (SCpI) dichiara di astenersi dal voto sull'emendamento 7.0.1000.

All'esito del voto, l'emendamento 7.0.1000 risulta approvato.

Il senatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD), relatore per l'8a Commissione, ritira l'emendamento 7.0.500.

Le Commissioni riunite procedono all'esame degli emendamenti accantonati all'articolo 8.

Il senatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD), relatore per l'8a Commissione, ritira gli emendamenti 8.3000 e 8.1500.

La senatrice [CARDINALI](#) (PD) ritira l'emendamento 8.0.3, riservandosi di trasformarlo in un ordine del giorno che ne riprenda i contenuti.

Previo parere favorevole del Relatore e del Rappresentante del Governo, l'emendamento 8.22 (testo 3) è posto ai voti ed approvato.

In esito a distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 8.17, 8.18 e 8.21.

Il sottosegretario DE VINCENTI esprime parere favorevole sull'emendamento 8.0.100, a condizione che vengano aggiunte, in fine, le parole "nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente".

Il senatore [Stefano ESPOSITO](#) (PD), relatore per l'8a Commissione, accetta la riformulazione della proposta del Rappresentante del Governo.

Posto ai voti l'emendamento 8.0.100 (testo 2), allegato al resoconto di seduta, risulta approvato.

Previo parere favorevole del Rappresentante del Governo, l'emendamento 8.0.500 è posto ai voti ed approvato.

Le Commissioni riunite procedono quindi ad esaminare gli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 43 del 2012.

Il senatore [RANUCCI](#) (PD) illustra il subemendamento X1.1(già 1.0.100 testo 2)/2, che modifica la denominazione del Ministero per i beni e le attività culturali in Ministero dei beni e attività culturali e del turismo.

-

Il senatore [DE SIANO](#) (PdL), relatore per la 13a Commissione, ritira il subemendamento X1.1(già 1.0.100 testo 2)/3 e sottoscrive, anche a nome dei senatori Bocca e Villari, il subemendamento X1.1(già 1.0.100 testo 2)/2.

Previo parere favorevole del Relatore e del Rappresentante del Governo, il subemendamento X1.1(già 1.0.100 testo 2)/2 è posto ai voti ed approvato.

Il subemendamento X1.1(già 1.0.100 testo 2)/4 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Previo parere favorevole del Relatore, con successive votazioni, sono approvati il subemendamento X1.1(già 1.0.100 testo 2)/1 e l'emendamento X1.1(già 1.0.100 testo 2), con conseguente preclusione dell'emendamento 5.51.

Il senatore [DE SIANO](#) (PdL), relatore per la 13a Commissione, ritira gli emendamenti X1.2, X1.3 e X1.3 (testo 2).

Le Commissioni riunite procedono all'esame degli ordini del giorno.

Il presidente [MATTEOLI](#) comunica che nel corso della seduta sono stati presentati gli ordini del giorno G/576/17/8e13, G/576/18/8e13, G/576/19/8e13, G/576/20/8e13, G/576/21/8e13 e G/576/25/8e13, allegati al resoconto di seduta.

Il sottosegretario DE VINCENTI ringrazia tutti i senatori delle Commissioni riunite che, indipendentemente dallo schieramento politico, hanno fornito il loro contributo fattivo al miglioramento del provvedimento in esame. Ritiene altresì che le finalità originarie del decreto-legge n. 43 del 2013 non vengano alterate dagli emendamenti approvati e che talune estensioni siano utili a completare il contesto degli interventi intrapresi.

Accoglie infine come raccomandazioni tutti gli ordini del giorno presentati.

Le Commissioni riunite conferiscono infine il mandato ai Relatori a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in esame, con gli emendamenti approvati, autorizzandoli altresì a svolgere la relazione orale e dando mandato ad apportare le eventuali modifiche necessarie in sede di coordinamento formale.

La seduta termina alle ore 14.

NUOVI ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [576](#)

G/576/16/8 e 13

[VACCARI](#), [CALEO](#), [FILIPPI](#), [BERTUZZI](#), [BROGLIA](#), [COLLINA](#), [RITA GHEDINI](#), [GUERRA](#), [LO](#)

[GIUDICE](#), [MIGLIAVACCA](#), [PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#), [PUGLISI](#), [SANGALLI](#), [DE PETRIS](#),
[GIOVANARDI](#), [CERVELLINI](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di discussione dell'A.S. 576, recante "Conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015",

premesso che:

si è palesata la grave difficoltà di cittadini ricoverati presso strutture di assistenza e colpiti dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, verificatisi nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio nell'Emilia e Rovigo, ed impossibilitati ad accedere alle misure di finanziamento per gli immobili danneggiati, che prevedono quale requisito per l'accesso al credito la residenza nel medesimo immobile lesionato,

impegnano il Governo:

a provvedere con idonei strumenti amministrativi o istruzioni affinché, ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 sottoscritto tra il Ministro dell'economia e finanze e i Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati, in merito al requisito della residenza anagrafica, sia chiarito che è possibile accedere al finanziamento anche qualora il proprietario alla data del sisma non risulti residente anagraficamente nell'immobile danneggiato poiché ospitato in una struttura socio-sanitaria nella quale aveva spostato temporaneamente la residenza.

G/576/17/8 e 13

[GIBIINO](#), [PAOLO ROMANI](#), [BRUNI](#), [PUPPATO](#), [VACCARI](#), [SOLLO](#), [FLORIS](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di discussione del disegno di legge AS 576 recante conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015,

premesso che:

sarebbe opportuno prevedere disposizioni volte a evitare l'assoggettamento a tassazione, sia ai fini delle imposte sul reddito sia ai fini IRAP, degli indennizzi e dei risarcimenti assicurativi e dei contributi pubblici per danni subiti a immobili, beni mobili materiali e scorte, limitatamente alla parte che eccede il valore già dedotto per quanto riguarda immobili e beni mobili materiali e limitatamente alla parte che eccede il valore iscritto a bilancio per le scorte;

giòva evidenziare che le somme incassate a titolo di risarcimento in caso di perdita o di danneggiamento di beni devono essere considerate ricavo, quando si riferiscono a beni produttivi di ricavo quali le scorte; devono essere considerate plusvalenza (o sopravvenienza se il ricavo viene generato in un momento successivo alla chiusura dell'esercizio) quando si riferiscono a beni immobili e beni mobili materiali;

rientrano fra le sopravvenienze attive che non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive anche gli indennizzi, i risarcimenti, i contributi o le altre somme a diverso titolo ricevute in relazione all'interruzione dell'attività aziendale conseguenti agli eventi sismici (c.d. *business interruption*);

si ravvisa altresì la necessità di consentire la deduzione anche ai fini IRAP delle perdite legate agli eventi sismici per la parte non coperta da indennizzi e da risarcimenti assicurativi e dai contributi pubblici assimilando così la disciplina IRAP a quella sulle imposte sul reddito,

impegnano il Governo:

a valutare la possibilità di assumere iniziative nella direzione indicata in premessa.

G/576/18/8 e 13

[GIBIINO](#), [FLORIS](#), [RUTA](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi di Expo 2015;

premesso che:

il forte maltempo di febbraio 2012 ha provocato enormi danni economici ai territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria,

gli Enti territoriali e le Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile hanno sostenuto enormi spese per fronteggiare l'eccezionale emergenza, quantificate in oltre 190 milioni di euro,

impegnano il Governo:

ad adottare un Piano di riparto delle risorse da assegnare al Fondo per la protezione civile da destinare alle Regioni per il successivo trasferimento agli Enti locali e alle Strutture operative del servizio nazionale della protezione civile che sono intervenute per il superamento della situazione di criticità, in relazione alle spese da loro effettivamente sostenute per assicurare l'assistenza alla popolazione, il reperimento dei materiali, l'impiego di mezzi per la rimozione della neve, ivi compreso l'acquisto di carburante e l'acquisto di sale, nonché, limitatamente, gli oneri sostenuti per l'impiego del personale.

G/576/19/8 e 13

[GIBIINO](#), [BRUNI](#), [PUPPATO](#), [CALEO](#), [SOLLO](#), [FLORIS](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi di Expo 2015;

premesso che:

l'amianto è dannoso per la salute umana e l'inalazione della sue fibre può causare patologie anche a distanza di molti anni dall'esposizione professionale e ambientale o familiare;

è necessario intervenire tempestivamente per lo smaltimento delle macerie contenenti amianto, nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e a seguito della tromba d'aria che ha colpito i medesimi territori il 3 maggio 2013,

impegnano il Governo:

a valutare la possibilità di assumere iniziative volte a prevedere che, ai fini della tutela della salute dei cittadini, i gestori dei servizi pubblici, in raccordo con i comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e dalla tromba d'aria del 3 maggio u.s., provvedano a identificare e quantificare la presenza di macerie a terra miste ad amianto e pianificare le attività di rimozione delle stesse.

G/576/20/8 e 13

[MARINELLO](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015,

premesso che:

in tale contesto hanno valutato necessario intervenire urgentemente sulle disposizioni vigenti in materia di ricerca, prospezione o coltivazione di idrocarburi e vulnerabilità sismica,

impegnano il Governo:

a considerare la necessità di apportare le modifiche, a tal fine, necessarie al comma 17 dell'articolo 6

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inserendo dopo le parole: "della legge 23 agosto 2004, n. 239." le seguenti: "Sono comunque vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, nelle aree soggette a fenomeni sismici o vulcanici, in terraferma o in mare, anche entro il limite delle 12 miglia, sulla base della classificazione sismica vigente. Tale divieto si estende anche ai procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 ed ai procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché all'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi."

G/576/21/8 e 13

[MARINELLO](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015, premesso che:

l'articolo 1, comma 225, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dispone che per le finalità di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, e successive modificazioni, anche al fine di definire i contenziosi in atto, ai comuni di cui alla medesima disposizione è attribuito un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2013. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il contributo di cui al presente comma è ripartito tra i comuni interessati nel rispetto delle quote percentuali determinate nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2007;

considerato che:

la ripartizione dei predetti importi sulla base delle quote percentuali predeterminate con il citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2007 non risulta più attuale né rispondente in considerazione delle mutate esigenze degli enti locali individuati dallo stesso decreto, impegnano il Governo:

a provvedere, nell'ambito dei provvedimenti di rifinanziamento degli interventi da porre in essere per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 4-*bis* del citato decreto-legge n. 299 del 1978 ed al fine della definizione dei contenziosi in atto, a convocare i Comuni interessati per ristabilire quote percentuali di ripartizione degli appositi stanziamenti congrue con le attuali esigenze degli stessi enti locali.

G/576/22/8 e 13

[MIRABELLI](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi di Expo 2015; impegnano il Governo

a risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 5.34 presentato in Commissioni riunite 8a e 13a, in materia di spese di pubblicità connesse all'organizzazione dell'evento Expo 2015.

G/576/23/8 e 13

[GIBIINO](#), [PAOLO ROMANI](#), [BRUNI](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi di Expo 2015;

premesso che:

la manifestazione internazionale "Milano Expo 2015" costituisce evento rilevante per il sistema Paese Italia, come anche sancito dalla partecipazione di soggetti istituzionali alla compagine societaria che ha il compito di allestire, organizzare e gestire l'evento;

è opportuno permettere agli enti locali coinvolti nell'organizzazione e nella partecipazione a tale evento, senza incorrere in limitazioni straordinarie che non consentirebbero l'attività di cui sopra, impegnano il Governo

a valutare la possibilità di assumere iniziative volte a prevedere l'esclusione dei vincoli per l'impiego delle risorse da parte degli enti locali coinvolti nell'organizzazione dell'evento Expo 2015.

G/576/24/8 e 13

[MARGIOTTA](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015,

premesso che:

il decreto-legge in esame prevede una serie di interventi per superare situazioni emergenziali relative a crisi industriali, rifiuti ed eventi sismici, che coinvolgono regioni e numerosi enti locali;

il 26 ottobre 2012 alcuni comuni del territorio delle province di Cosenza e Potenza sono stati colpiti da un grave evento sismico;

lo sciame sismico perdura nel tempo, con eventi di magnitudo inferiore al precedente, ma che hanno cadenza pressoché quotidiana,

impegnano il Governo:

a prorogare il termine di scadenza dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012, al 31 dicembre 2014;

ad adottare, in materia di esenzione di IMU e TARSU su fabbricati distrutti ed inagibili, di sospensione di ogni attività di esecuzione forzata posta in essere da Equitalia e Istituti di credito, di patto di stabilità interno, di assunzioni di personale, di riconoscimento straordinari, le medesime previsioni normative adottate per il terremoto dell'Emilia del maggio 2012.

G/576/25/8 e 13

[GIBIINO](#)

Le Commissioni riunite,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015,

premesso che:

la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 prevedono misure a favore delle imprese, e tra esse quella che dispone, per consentire le attività lavorative in condizioni di sicurezza, che il 35 per cento delle risorse destinate nell'esercizio 2012 dall'INAIL al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro venga trasferito alle contabilità speciali per finanziare interventi di messa in sicurezza, anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali,

impegnano il Governo:

ad estendere detta agevolazione, nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese individuali

senza dipendenti.

Art. 1

1.12 (testo 5)

I RELATORI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali destinati all'area portuale di Piombino, il CIPE, nel termine di sessanta giorni decorrenti dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, delibera in ordine al progetto definitivo relativo al lotto n. 7 - tratto tra l'intersezione della strada statale 398 fino allo svincolo di Gagno - compreso nella bretella di collegamento al porto di Piombino, parte integrante dell'asse autostradale Cecina - Civitavecchia, approvato con delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 85, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 2012, n. 300. L'impegno finanziario per la realizzazione del lotto n. 7 - tratto tra l'intersezione della strada statale 398 fino allo svincolo di Gagno - è a carico della concessionaria Società Autostrada Tirrenica (SAT), in conformità al piano economico finanziario dell'intera opera dell'asse autostradale Cecina - Civitavecchia ed in coerenza con il predetto piano anch'esso da sottoporre al CIPE. Restano comunque ferme le prescrizioni dettate dal CIPE con le delibere n. 78 del 2010 e n. 85 del 2012."

1.25 (testo 3)

I RELATORI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. In seguito al sinistro marittimo occorso nel porto di Genova in data 7 maggio 2013, al fine di ripristinare l'efficienza e l'operatività della Sala operativa e del Centro VTS della Capitaneria di porto ? Guardia costiera di Genova e dei mezzi navali addetti al servizio di pilotaggio portuale danneggiati in occasione del sinistro anzidetto, comprese le spese di supporto e di logistica per il mantenimento delle condizioni di operatività e per il ripristino della struttura operativa della locale corporazione dei piloti, nonché al fine di consentire gli interventi di ripristino di competenza dell'Autorità portuale di Genova, necessari per garantire le inderogabili attività connesse alla salvaguardia della vita umana in mare ed alla sicurezza della navigazione marittima, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2013 e 2014 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».

Art. 3

3.0.1 (testo 3)

I RELATORI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni per far fronte all'emergenza ambientale nella regione Puglia)

1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, atteso il permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nell'ultimazione dei lavori necessari all'adeguamento alla vigente normativa di rango comunitario di alcuni impianti di depurazione delle acque presenti nel territorio della regione Puglia, fino al 31 dicembre 2013, continuano a produrre effetti le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2012 e quelle necessarie all'attuazione del medesimo decreto.

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.».

Art. 5

5.6 (testo 4)

[MIRABELLI](#), [FILIPPI](#), [CALEO](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#), [SONEGO](#),

[PEZZOPANE](#), [RANUCCI](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#),
[DE BIASI](#), [MUCCHETTI](#), [PIZZETTI](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, sopprimere le parole da: «Nel rispetto dei principi generali» fino a: «nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana».

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

a) dopo il capoverso 2, inserire i seguenti:

«2.1. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziare ai sensi della vigente legislazione, il Commissario Unico esercita poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere essenziali e connesse di cui agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 2008, alla partecipazione degli Stati e degli enti iscritti o al regolare svolgimento dell'Evento.

2.2. Ove necessario, il Commissario può provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza, nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei ministri sentito il presidente della regione Lombardia. Tali ordinanze, così come i provvedimenti commissariali anche adottati dai soggetti delegati di cui al comma successivo, sono immediatamente efficaci e devono essere pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.»;

b) al capoverso 2-bis, sostituire le parole: "delle deroghe e dei poteri di cui al comma 2 del presente articolo" con le seguenti: "delle deroghe e dei poteri di cui ai commi 2, 2.1 e 2.2 del presente articolo";

5.50 (testo 5)

I RELATORI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine del completo soddisfacimento da parte dello Stato del programma relativo agli interventi di riqualificazione del territorio che accompagneranno l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57 del 3 agosto 2011 individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dai rappresentanti degli enti locali interessati all'opera, finanziati con le risorse comunali, regionali e statali, è autorizzata la spesa nel limite di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e successive modificazioni. Le predette risorse sono trasferite alla regione Piemonte ovvero agli enti locali interessati dalla cantierizzazione del suddetto progetto per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ai fini dell'esclusione delle predette somme dai limiti del Patto di Stabilità Interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 6

6.0.5000 (testo 3)

I RELATORI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 366, le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "15 novembre".

b) al comma 368, lettera a), le parole da: "una auto dichiarazione" fino a: "che attesta" sono sostituite dalle seguenti: "una perizia asseverata che attesta l'entità della riduzione del reddito 2012 rispetto alla media dei 3 anni precedenti nonché".

c) il comma 373 è sostituito dal seguente: "373. I soggetti di cui al comma 365 possono richiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito il finanziamento di cui al comma 367 entro il 15 novembre 2013. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativa ai finanziamenti di cui al presente articolo si tiene conto dell'eventuale differenza positiva fra il tasso di interesse fissato dall'istituto di credito e il tasso di riferimento calcolato in base alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione (*Gazzetta Ufficiale* C 14 del 19 gennaio 2008); ai medesimi fini, i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, verificano l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi. A tal fine, istituiscono e curano un registro degli aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attività economica per la compensazione dei danni causati dal medesimo sisma. L'aiuto è concesso nei limiti e alle condizioni delle decisioni della Commissione Europea C(2012) 9853 *final* e C(2012) 9471 *final* del 19 dicembre 2012".»

Art. 7

7.5 (testo 2)

[CHIAVAROLI](#), [PELINO](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di consentire alle sedi istituzionali della provincia de L'Aquila di svolgere con la massima efficienza ed economicità le funzioni istituzionali, in attesa della ricostruzione delle sedi destinate ad ufficio, è assegnata alla Provincia un contributo di 1.852.644,15 euro per l'anno 2013 per provvedere al pagamento dei relativi canoni. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1.1 della delibera CIPE 135 del 2012 previa rimodulazione delle destinazioni da parte del CIPE in relazione al monitoraggio del fabbisogno correlato alle singole voci ivi indicate».

7.22 (testo 4)

[PEZZOPANE](#), [DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città de L'Aquila e dei comuni del cratere, il comune de L'Aquila è autorizzato alla proroga e/o al rinnovo del contratto di lavoro del personale a tempo determinato, anche con profilo dirigenziale, assunto sulla base della normativa emergenziale ed in servizio presso l'ente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, anche in deroga alle vigenti normative limitative delle assunzioni a tempo determinato in materia di impiego pubblico di cui al decreto legislativo n. 368 del 2001 come modificato dalla legge n. 92 del 2012, al decreto-legge n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010, al decreto legislativo n. 267 del 2000 e al decreto legislativo n. 165 del 2001 e di rispetto del patto di stabilità e di spesa del personale di cui alla legge n. 296 del 2006 e al decreto-legge n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 2008. La proroga e/o il rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato sono autorizzate con termine finale definito entro e non oltre il 31 dicembre 2013 per le ultimative emergenziali esigenze di personale. Per tale finalità è autorizzata la spesa nel limite di euro 1.200.000 per l'anno 2013, a valere sulle risorse destinate all'Ufficio Speciale della città de L'Aquila e all'Ufficio speciale dei restanti comuni del cratere destinate all'assunzione di personale a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. A valere sulle medesime risorse, sino ad un massimo di euro 1.000.000 per l'anno 2013, i comuni del cratere, in condivisione con i coordinatori delle aree omogenee dei comuni del cratere, sentito il parere del titolare dell'Ufficio speciale sono autorizzati a prorogare e/o rinnovare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza delle OPCM emergenziali, avvalendosi del sistema derogatorio di cui al primo periodo.

6-ter. E' altresì autorizzata la proroga e/o il rinnovo fino al 31 dicembre 2013 del contratto di lavoro

del personale a tempo determinato, anche con profilo dirigenziale, assunto dalla provincia de L'Aquila sulla base della normativa emergenziale ed in servizio presso l'ente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge nel limite di spesa di euro 580.000. Ai relativi oneri si provvede nel limite massimo delle risorse previste nel bilancio del suddetto ente.».

7.22 (testo 3)

[PEZZOPANE](#), [DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città de L'Aquila e dei comuni del cratere, il comune de L'Aquila è autorizzato alla proroga e/o al rinnovo del contratto di lavoro del personale a tempo determinato, anche con profilo dirigenziale, assunto sulla base della normativa emergenziale ed in servizio presso l'ente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, anche in deroga alle vigenti normative limitative delle assunzioni a tempo determinato in materia di impiego pubblico di cui al decreto legislativo 368/2001 come modificato dalla legge n. 92 del 2012, della legge n. 122 del 2010, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e del decreto legislativo n. 165 del 2001 e di rispetto del patto di stabilità e di spesa del personale di cui alle legge n. 296 del 2006 e legge n. 133 del 2008. La proroga e/o il rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato sono autorizzate con termine finale definito entro e non oltre il 31 dicembre 2013 per le ultimative emergenziali esigenze di personale. A tal fine per il comune de L'Aquila si autorizza l'impegno sull'economia di spesa di euro 1.200.000,00 a valere sui fondi di cui al capitolo del bilancio dello Stato n. 1358 ad oggetto: "Spese per l'Ufficio Speciale della città de L'Aquila e per l'Ufficio speciale dei restanti comuni del cratere destinate all'assunzione di personale a tempo indeterminato (1.1.1.) 8 1.8.1.)". Con le restanti economie del medesimo capitolo 1358, sino ad un massimo di euro 1.000.000,00, i comuni del cratere, in condivisione con i coordinatori delle aree omogenee dei comuni del cratere, sentito il parere del titolare dell'Ufficio speciale sono autorizzati a prorogare e/o rinnovare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza delle OPCM emergenziali, nel limite massimo del summenzionato importo, avvalendosi del sistema derogatorio di cui al precedente capoverso.

6-ter. E' altresì autorizzata la proroga e/o il rinnovo del contratto di lavoro del personale a tempo determinato, anche con profilo dirigenziale, assunto dalla provincia dell'Aquila sulla base della normativa emergenziale ed in servizio presso l'ente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Ai relativi oneri stimati in euro 580.177,72 si provvede a valere sul capitolo 226.003 del bilancio dell'ente.».

Art. 8

8.0.100 (testo 2)

[STEFANO ESPOSITO](#), RELATORE

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art.8-bis.

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, gli uffici legali delle Regioni sono autorizzati ad assumere gratuitamente il patrocinio degli enti dipendenti, delle agenzie regionali e degli organismi istituiti con legge regionale per l'esercizio di funzioni amministrative delle Regioni medesime nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 576
XVII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015

approvato con il nuovo titolo

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE"

Titolo breve: *d-l 43/2013 - emergenze ambientali e altre misure urgenti*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 2 \(pom.\)](#)

8 maggio 2013

Attività

Esito: Favorevole

Conclusione su
presupposti di
costituzionalità

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 2 \(pom.\)](#)

8 maggio 2013

Nota: Sul ricorso
alla decretazione
d'urgenza, con
particolare
riguardo a materie
eterogenee
(riferimento al
ddl)

1^a (Affari Costituzionali)

[N.1 \(pom.\)](#)

15 maggio 2013

Sottocomm. pareri

Esito: Non
ostativo con
osservazioni

Parere destinato
alle Commissioni
riunite **8^a (Lavori
pubblici,
comunicazioni) ,
13^a (Territorio,
ambiente, beni
ambientali)**

[N.2 \(pom.\)](#)

21 maggio 2013

Sottocomm. pareri

Esito: parte Non
ostativo **parte
Contrario parte
Non ostativo con
condizioni parte
Non ostativo con
osservazioni su
emendamenti**

[N.4 \(ant.\)](#)

28 maggio 2013

Sottocomm. pareri

Esito: Non
ostativo con
osservazioni

Parere destinato
all'Assemblea

Esito: parte Non
ostativo **parte
Non ostativo con
osservazioni
parte Non
ostativo con
condizioni parte
Contrario su
emendamenti**

Esito: parte Non
ostativo **parte
Contrario su
emendamenti**

Parere destinato
alle Commissioni
riunite **8^a (Lavori
pubblici,
comunicazioni) ,
13^a (Territorio,
ambiente, beni
ambientali)**

Nota: (su ulteriori
emendamenti)

[N. 5 \(pom.\)](#)

29 maggio 2013

Sottocomm. pareri

Esito: parte Non
ostativo **parte**
Non ostativo con
condizioni parte
Contrario su
emendamenti

Parere destinato
all'Assemblea
Nota: (su ulteriori
emendamenti)

Esito: parte Non
ostativo **parte**
Non ostativo con
condizioni su
emendamenti

Parere destinato
alle Commissioni
riunite **8^a (Lavori
pubblici,
comunicazioni) ,**
**13^a (Territorio,
ambiente, beni
ambientali)**

Nota: Su ulteriori
emendamenti

[N. 6 \(pom.\)](#)

3 giugno 2013

Sottocomm. pareri

Esito: parte Non
ostativo **parte**
Non ostativo con
osservazioni
parte Non
ostativo con
condizioni su
emendamenti

Nota: (su ulteriori
emendamenti)

[N. 7 \(pom.\)](#)

4 giugno 2013

Sottocomm. pareri

Esito: Non
ostativo **su**
emendamenti

Nota: (su ulteriori
emendamenti)

3^a (Affari esteri, emigrazione)

[N. 2 \(ant.\)](#)

21 maggio 2013

Esito: Favorevole

Parere destinato
alle Commissioni
riunite **8^a (Lavori
pubblici,
comunicazioni) ,
13^a (Territorio,
ambiente, beni
ambientali)**

4^a (Difesa)

[N. 2 \(ant.\)](#)

16 maggio 2013

Esito: Favorevole

Parere destinato
alle Commissioni
riunite **8^a (Lavori
pubblici,
comunicazioni) ,
13^a (Territorio,
ambiente, beni
ambientali)**

5^a (Bilancio)

[N. 2 \(pom.\)](#)

14 maggio 2013

Esito: **Esame e
rinvio**

Parere destinato
alle Commissioni
riunite **8^a (Lavori
pubblici,
comunicazioni) ,
13^a (Territorio,
ambiente, beni
ambientali)**

[N. 3 \(ant.\)](#)

15 maggio 2013

Esito: **Esame e
rinvio**

[N. 4 \(pom.\)](#)

15 maggio 2013

Esito: Non
ostativo con
condizioni

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

[N. 6 \(pom.\)](#)

21 maggio 2013

Esito: parte
Contrario **parte
Non ostativo su
emendamenti**

[N. 7 \(ant.\)](#)

22 maggio 2013

[N. 8 \(pom.\)](#)

22 maggio 2013

[N. 9 \(ant.\)](#)

28 maggio 2013

[N. 11 \(pom.\)](#)

28 maggio 2013

[N. 12 \(ant.\)](#)

29 maggio 2013

[N. 16 \(pom.\)](#)

3 giugno 2013

Esito: parte
Contrario **parte**
con condizioni su
emendamenti

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

Esito: **Rinvio su**
emendamenti

Esito: **Esame e**
rinvio su
emendamenti

Esito: Non
ostativo **su**
emendamenti

Esito: Contrario **su**
emendamenti

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

Esito: **Rinvio su**
emendamenti

Nota: (sui restanti
emendamenti)

Esito: **Rinvio su**
emendamenti

Esito: **Esame e**
rinvio su
emendamenti

Esito: **Rinvio su**
emendamenti

Esito: parte Non
ostativo **parte**
Contrario su
emendamenti

Esito: parte
Contrario **parte**
con condizioni su
emendamenti

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

[N_17 \(nott.\)](#)

3 giugno 2013

Esito: **Rinvio su emendamenti**
Nota: (sui restanti emendamenti)
Esito: parte Non ostativo **parte**
Contrario su emendamenti
Esito: parte
Contrario parte
Non ostativo con condizioni su emendamenti

Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.)

Esito: **Rinvio su emendamenti**

Esito: **Contrario su emendamenti**

Esito: **Rinvio su emendamenti**
Nota: (sui restanti emendamenti)

Esito: parte Non ostativo **parte**
Contrario su emendamenti

Esito: parte Non ostativo **parte**
Contrario su emendamenti

Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.)

Esito: **Rinvio su emendamenti**

Esito: parte Non ostativo **parte**
Contrario su emendamenti

[N_18 \(ant.\)](#)

4 giugno 2013

[N_19 \(pom.\)](#)

4 giugno 2013

[N_20 \(ant.\)](#)

5 giugno 2013

[N. 21 \(ant.\)](#)

6 giugno 2013

Esito: Non
ostativo con
condizioni **su**
emendamenti

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

Esito: parte
Contrario **parte**
Non ostativo su
emendamenti

Parere destinato
all'Assemblea

Esito: parte
Contrario **parte**
Non ostativo con
condizioni su
emendamenti

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

Esito: parte Non
ostativo **parte**
Contrario su
emendamenti

Nota: Su ulteriori
emendamenti

Esito: parte Non
ostativo **parte**
Contrario su
emendamenti

Nota: (su ulteriore
emendamento)

Esito: con
condizioni **su**
emendamenti

Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

[N. 22 \(pom.\)](#)

11 giugno 2013

[N. 24 \(pom.\)](#)

12 giugno 2013

6^a (Finanze e tesoro)

[N_1 \(ant.\)](#)

15 maggio 2013

Sottocomm. pareri

Esito: Favorevole
con osservazioni

Parere destinato
alle Commissioni
riunite **8^a (Lavori
pubblici,
comunicazioni) ,
13^a (Territorio,
ambiente, beni
ambientali)**

10^a (Industria, commercio, turismo)

[N_3 \(ant.\)](#)

15 maggio 2013

Esito: **Esame e
rinvio**

Parere destinato
alle Commissioni
riunite **8^a (Lavori
pubblici,
comunicazioni) ,
13^a (Territorio,
ambiente, beni
ambientali)**

[N_4 \(pom.\)](#)

21 maggio 2013

Esito: Favorevole
con
raccomandazioni

11^a (Lavoro, previdenza sociale)

[N_1 \(pom.\)](#)

22 maggio 2013

Sottocomm. pareri

Esito: Favorevole
con osservazioni

Parere destinato
alle Commissioni
riunite **8^a (Lavori
pubblici,
comunicazioni) ,
13^a (Territorio,
ambiente, beni
ambientali)**

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 2 (pom.) dell'08/05/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2013
2ª Seduta

Presidenza della Presidente
[FINOCCHIARO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Cirillo.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(576\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015

(Parere alle Commissioni 8a e 13a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

La presidente [FINOCCHIARO](#) (PD), relatrice, illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge. Osserva che le misure contenute nel provvedimento, seppure dirette a sanare situazioni emergenziali diverse tra loro, appaiono tutte dettate dall'urgenza di fare fronte a criticità occupazionali, ambientali e infrastrutturali non diversamente regolabili.

Si sofferma sull'articolo 1, che reca disposizioni relative all'area industriale di Piombino e al suo riconoscimento quale area di crisi industriale e prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della regione Toscana è nominato Commissario straordinario, senza diritto

ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica, al fine di assicurare la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento delle finalità portuali e ambientali previste nel nuovo Piano Regolatore Portuale. L'articolo 2 detta disposizioni dirette a evitare l'interruzione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Palermo, mentre l'articolo 3 contiene disposizioni per il contrasto delle gravi condizioni di emergenza ambientale nelle gestioni degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma, nonché l'impianto di grigliatura e derivazione di Succivo, nella regione Campania. Dà quindi conto dell'articolo 4, che proroga la gestione commissariale della Galleria Pavoncelli, in considerazione del permanere di gravi condizioni di emergenza connesse alla sua vulnerabilità sismica, fino al 31 marzo 2014.

Nota che le disposizioni del Capo II sono finalizzate alla realizzazione delle opere e degli interventi per assicurare l'organizzazione dell'evento Expo Milano 2015, in considerazione della particolare complessità dell'organizzazione dell'evento e della necessità di rispettare i tempi stabiliti per il suo svolgimento, in adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo nei confronti del BIE (*Bureau International des Expositions*). Commenta, in particolare, l'articolo 5, in base al quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Presidente della regione Lombardia, il Sindaco di Milano e i rappresentanti degli enti locali interessati, sono istituiti gli organismi per la gestione delle attività, compreso un tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovraregionali, presieduto dal Presidente della regione Lombardia *pro tempore*, e sono stabiliti i criteri di ripartizione e le modalità di erogazione dei finanziamenti. Con il medesimo decreto è nominato il Commissario unico delegato del Governo per Expo 2015, al quale sono attribuiti tutti i poteri e le funzioni già conferiti al Commissario straordinario delegato del Governo per Expo Milano 2015 e al Commissario generale per l'Esposizione.

Passa quindi a illustrare il Capo III, recante ulteriori disposizioni per le zone colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 e per favorire la ricostruzione in Abruzzo. In particolare, l'articolo 6 determina le scadenze degli obblighi di pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dal 1° luglio 2013 al 30 settembre 2013. L'articolo 7 prevede che, al fine di assicurare la prosecuzione dell'assistenza alla popolazione nelle zone terremotate dell'Abruzzo, il diritto al contributo per l'autonoma sistemazione, ovvero all'assistenza gratuita presso strutture private o pubbliche, di cui all'articolo 13, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, è riconosciuto nel limite massimo di 53 milioni di euro. Inoltre, l'articolo 8 disciplina la prosecuzione sia degli interventi di demolizione degli immobili pericolanti appartenenti al demanio o al patrimonio pubblici sia dell'impiego di personale militare nei servizi di vigilanza e protezione del territorio, in concorso con le Forze di polizia.

Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole.

Il sottosegretario CIRILLO, in occasione della sua prima partecipazione ai lavori della Commissione, rivolge un saluto ai suoi componenti e, a nome del Governo, dichiara di condividere le valutazioni formulate dalla relatrice sulla sussistenza dei presupposti costituzionali del decreto-legge.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dalla Presidente sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

*SUL RICORSO ALLA DECRETAZIONE D'URGENZA, CON PARTICOLARE RIGUARDO A
MATERIE ETEROGENEE*

Il senatore [VOLPI](#) (*LN-Aut*), pur nella consapevolezza dell'obiettivo urgenza di tutte le disposizioni del decreto-legge n. 43, ricorda il richiamo espresso ancora di recente dal Presidente della Repubblica, nel senso di osservare con rigore il criterio di omogeneità dei decreti-legge.

La senatrice [LO MORO](#) (*PD*) sottolinea l'opportunità del giudizio sintetico favorevole appena espresso dalla Commissione sulla sussistenza dei presupposti costituzionali, in considerazione del fatto che si tratta di uno degli ultimi provvedimenti emanati dal governo precedente, in un'epoca in cui il Parlamento non è stato in condizione di agire tempestivamente per affrontare questioni urgenti: di qui l'evidente eterogeneità delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 43, peraltro munite, ciascuna, dei presupposti di necessità e urgenza.

Il senatore [CRIMI](#) (*M5S*) condivide il rilievo del senatore Volpi. A suo avviso, sarebbe opportuno assumere iniziative concrete per limitare la decretazione d'urgenza ai soli casi ammessi dalla Costituzione. A tal fine, propone di rivolgere al Governo una sollecitazione, nella quale si preannunci l'adozione di criteri di particolare severità nel giudizio circa la sussistenza dei presupposti costituzionali dei decreti-legge. Inoltre, invita la Commissione a riaffermare le proprie prerogative in materia di riforme costituzionali, vista l'inopinata prospettazione di costituire un organo esterno al Parlamento che sottrarrebbe gran parte delle competenze alle istituzioni parlamentari legittimate dal voto popolare.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che la questione dei criteri a cui deve attenersi la decretazione d'urgenza è stata affrontata diffusamente e più volte anche nelle passate legislature. In particolare, sulla questione dell'eterogeneità dei decreti-legge, condivide l'opportunità di ispirarsi a un maggior rigore. A suo avviso, inoltre, tutto il sistema ordinamentale dovrebbe assicurare l'omogeneità dei testi legislativi, anche attraverso un giudizio più severo in sede di dichiarazione di ammissibilità degli emendamenti.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 4 (ant., Sottocomm. pareri) del 28/05/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 28 MAGGIO 2013
4ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALERMO](#)

La seduta inizia alle ore 11.

(576) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo con condizioni, in parte contrario sugli emendamenti)

Il relatore [PAGLIARI](#) (PD), dopo aver illustrato il testo del decreto-legge, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando, in ordine agli articoli 2 e 3, la necessità di verificare se tutte le disposizioni ivi contenute siano compatibili con il riparto di competenze legislative tra lo Stato e le Regioni, con particolare riguardo all'articolo 2, che si riferisce ad una Regione ad autonomia speciale.

Riferisce quindi sui relativi emendamenti.

In riferimento all'emendamento 2.10, propone di esprimere un parere contrario, in quanto reca una norma lesiva della speciale forma di autonomia, anche finanziaria, riconosciuta alla Regione siciliana.

Sull'emendamento 3.12 ritiene opportuno formulare un parere non ostativo, a condizione che la destinazione del personale dei Consorzi di bacino sia riservata alle determinazioni autonomamente assunte dalla Regione. Quanto all'emendamento 4.1, prospetta un parere contrario, in quanto la disposizione prefigura il trasferimento allo Stato di una materia che, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, è riconducibile alla competenza legislativa regionale. Sull'emendamento 6.0.99 propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che sia formulata come facoltà - e non come obbligo - la predisposizione dell'Elenco di merito ivi previsto, allo scopo assicurare il pieno rispetto delle competenze regionali in materia. In riferimento agli emendamenti 7.5, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.201 e 7.0.8, formula un parere non ostativo, pur rilevando l'opportunità di una più puntuale definizione delle finalità del trasferimento di risorse aggiuntive all'ente locale. Reputa necessario esprimere invece un parere contrario sugli emendamenti 7.0.1, 7.0.2 e 7.0.3, dal momento che l'indicazione diretta della società Abruzzo Engineering Scpa appare lesiva dei poteri riconosciuti alla Regione nella individuazione dei soggetti di cui avvalersi per il perseguimento delle proprie finalità. Anche sull'emendamento 7.0.200 propone un parere contrario, in quanto le disposizioni ivi previste, pur se in forma autorizzativa, configurano un intervento diretto sulla destinazione di risorse che rientrano nella autonoma disponibilità degli enti locali. In ordine agli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.3, propone di esprimere un parere non ostativo, alle seguenti condizioni: in primo luogo, deve essere soppresso, a suo avviso, l'intervento normativo finalizzato a trasformare da facoltà in obbligo il ricorso al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e alle Forze Armate, poiché lesivo dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta all'ente locale; in secondo luogo, ritiene necessario sopprimere l'indicazione diretta della società concessionaria per lo svolgimento delle attività di recupero e smaltimento presso i siti di stoccaggio, in quanto suscettibile di ledere i poteri riconosciuti alla Regione nella individuazione dei soggetti di cui avvalersi per il perseguimento delle proprie finalità, anche con riferimento all'esigenza di tutela della libera concorrenza. Quanto all'emendamento 8.0.200, formula un parere contrario, dal momento che la norma ivi prevista, incidendo sul regime giuridico di personale assunto in base ad atti normativi della Regione Siciliana, è suscettibile di ledere la particolare forma di autonomia riconosciuta a quella Regione. Infine, propone un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

(576) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015

(Parere alle Commissioni riunite 8a e 13a su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario)

Il relatore **PAGLIARI** (PD) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al decreto-legge in titolo. Pur segnalando che alcuni emendamenti presentano rilevanti profili di eterogeneità rispetto al contenuto del decreto-legge, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, ad eccezione dell'emendamento 6.0.500, sul quale ritiene necessario esprimere un parere contrario, in quanto la norma ivi prevista si configura come "legge provvedimento", intervenendo su un ambito propriamente amministrativo. Inoltre, l'uso della fonte primaria per dichiarare il ripristino o la proroga dello stato di emergenza elude il procedimento a tal fine previsto, il quale contempla anche il

coinvolgimento della Regione e degli enti locali interessati.

La Sottocommissione conviene.

(590) Ratifica ed esecuzione del Protocollo d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura relativo al funzionamento in Italia, a Perugia, dell'UNESCO Programme Office on Global Water Assessment, che ospita il Segretariato del World Water Assessment Programme, fatto a Parigi il 12 settembre 2012

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [BISINELLA](#) (LN-Aut), illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche ed integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 442, recante norme per l'amministrazione e la contabilità della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ([n. 13](#))

(Osservazioni alla 5a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore [PALERMO](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI), nell'illustrare lo schema di regolamento in titolo, ritiene opportuno invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere espressamente il regime applicabile al Coordinatore Generale, in conformità con quanto previsto dalla disciplina generale per le figure di vertice amministrativo. Inoltre, segnala l'esigenza di coordinare le modifiche di cui alle lettere *f*) e *g*), prevedendo, in entrambe le ipotesi, la doppia causa - di assenza e impedimento - per la sostituzione del Coordinatore Generale da parte del funzionario preposto al servizio finanziario. Infine, appare necessaria, a suo avviso, la previsione di una norma transitoria, nel caso in cui, all'entrata in vigore del nuovo regolamento, l'incarico di Coordinatore Generale sia stato già assegnato.

Propone, pertanto, di formulare osservazioni non ostative con i rilievi nei termini indicati.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 11,25.

1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 5 (pom., Sottocomm. pareri) del 29/05/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2013
5ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALERMO](#)

La seduta inizia alle ore 14.

(576) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con condizioni, in parte contrario)

Il relatore [PAGLIARI](#) (PD) riferisce sugli ulteriori emendamenti pervenuti in relazione al decreto-legge in titolo. Sull'emendamento 5.300 propone di esprimere un parere contrario, dal momento che le disposizioni ivi previste, nell'indicare direttamente lo strumento normativo e le finalità dell'intervento, appaiono lesive dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni. Quanto all'emendamento 7.0.500, propone di formulare un parere contrario, poiché la norma interviene in modo diretto e dettagliato su materia riconducibile alla competenza propria delle Regioni. In riferimento all'emendamento 8.0.100, ritiene opportuno esprimere un parere non ostativo, a condizione che, al fine di rispettare l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni e agli enti locali, la misura ivi prevista sia configurata come facoltà e non come obbligo.

Propone, infine, di formulare un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

(576) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015

(Parere alle Commissioni riunite 8a e 13a su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con condizioni)

Il relatore [PAGLIARI](#) (PD) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al decreto-legge in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, parere non ostativo, ad eccezione dell'emendamento 8.0.100, sul quale ritiene necessario esprimere un parere non ostativo a condizione che, al fine di rispettare l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni e agli enti locali, la misura ivi prevista sia configurata come facoltà e non come obbligo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,20.

1.4.2.2. 1[^] (Affari Costituzionali)

1.4.2.2.1. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 1 (pom., Sottocomm. pareri) del 15/05/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2013
1ª Seduta

Presidenza della Presidente della Commissione
[FINOCCHIARO](#)

La seduta inizia alle ore 15.

[\(576\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015

(Parere alle Commissioni 8a e 13a riunite. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore **[PAGLIARI](#)** (PD), nel riferire sul decreto-legge in titolo, segnala, in primo luogo, il carattere eterogeneo delle disposizioni ivi previste, richiamando in proposito i rilievi formulati in più sedi sulla esigenza che il contenuto dei provvedimenti di urgenza sia ispirato a canoni di omogeneità e coerenza normativa.

Illustra quindi l'articolo 1, che riconosce all'area industriale di Piombino la natura di area di crisi industriale complessa, prevedendo misure finalizzate al suo rilancio economico. Al riguardo, esprime le proprie riserve circa la norma contenuta nel comma 6 che, attraverso la stipulazione di un apposito Accordo di Programma Quadro, autorizza a individuare risorse, anche in deroga a diverse finalizzazioni previste dalla normativa vigente.

Quanto all'articolo 2, recante norme per evitare l'interruzione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Palermo, sottolinea come alcune norme presentino un carattere invasivo dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni a Statuto speciale, con

particolare riguardo al comma 2, che attribuisce rilevanti competenze e funzioni a un Commissario straordinario, pur nominato dal Presidente della Regione Siciliana.

Dopo aver riferito sull'articolo 3, relativo all'emergenza ambientale nella regione Campania, e sull'articolo 4, che proroga la gestione commissariale della Galleria Pavoncelli, si sofferma sull'articolo 5, recante disposizioni volte ad accelerare la realizzazione dell'Expo 2015. Al riguardo, segnala, al comma 1, lettera e), l'opportunità di esplicitare le condotte illecite che integrano attività di commercializzazione parassitaria, alle quali si applicano sanzioni amministrative individuate dal Governo.

Il senatore [CAMPANELLA](#) (M5S) si sofferma sulle disposizioni relative all'Expo 2015, esprimendo rilievi critici sulle deroghe alla legislazione vigente, in particolare alla normativa prevista per le procedure di evidenza pubblica dei contratti che saranno stipulati dalla Società Expo 2015 S.p.a., segnalandone i profili di irragionevolezza.

Interviene il relatore [PAGLIARI](#) (PD), in riferimento alla questione sollevata dal senatore Campanella. A suo avviso, le deroghe alla disciplina contenuta nel codice dei contratti pubblici appaiono costituzionalmente compatibili, soprattutto nelle situazioni di emergenza e ove siano anche finalizzate a ridurre l'ambito del contenzioso.

Il senatore [PALERMO](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI), in riferimento al rilievo formulato sul comma 6 dell'articolo 1, pur riconoscendo l'improprietà dello strumento, osserva che la previsione dell'Accordo di Programma Quadro per l'individuazione di risorse, in deroga alla normativa vigente, è comunque autorizzato da fonte di rango primario.

Quanto alla possibile lesione dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni a Statuto speciale, con particolare riguardo al comma 2 dell'articolo 2, condivide le perplessità del relatore circa il carattere invasivo derivante della disposizione che attribuisce a un commissario *ad hoc* competenze significative in ambito regionale. Tale criticità appare però attenuata, dal momento che l'organo è nominato dal Presidente della Regione Siciliana. A suo avviso, sarebbe opportuno invitare le Commissioni di merito a verificare se tutte le disposizioni dell'articolo 2, come pure tutte quelle dell'articolo 3, siano compatibili con il riparto di competenze legislative tra lo Stato e le Regioni.

La [PRESIDENTE](#) richiama, in primo luogo, l'attenzione sull'uso improprio degli strumenti in deroga alla legge, anche al di là del carattere di eccezionalità delle situazioni per le quali tali deroghe sono autorizzate. Osserva, in proposito, l'opportunità di verificare se i poteri speciali derogatori della legislazione vigente, previsti all'articolo 5, corrispondano a canoni di ragionevolezza e di proporzionalità rispetto al fine perseguito.

Quanto al rilievo relativo alla previsione contenuta nel comma 6 dell'articolo 1, osserva che l'Accordo di Programma Quadro sembra essere autorizzato esclusivamente a individuare le risorse, non anche alla destinazione e allocazione delle stesse. Se inteso in questo senso, la norma appare costituzionalmente compatibile.

In riferimento all'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, osserva che la disposizione ivi contenuta si riferisce in modo equivoco a forme di "raccordo con le eventuali determinazioni assunte dall'autorità giudiziaria competente", che dovrebbero essere chiarite nella loro portata e nei loro effetti.

In riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera e), condivide quanto segnalato dal relatore circa la necessità di descrivere, in conformità al principio di legalità, le condotte illecite che integrano l'attività di commercializzazione parassitaria.

Il relatore [PAGLIARI](#) (PD) formula, quindi, una proposta di parere con le osservazioni emerse nel

dibattito.

La Sottocommissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.4.2.2.2. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 2 (pom., Sottocomm. pareri) del 21/05/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 21 MAGGIO 2013
2ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALERMO](#)

La seduta inizia alle ore 13,30.

[\(298-B\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 12a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **[PALERMO](#)** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI*) illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo del decreto-legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

[\(576\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle

zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015

(Parere alle Commissioni 8a e 13a su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni)

Il relatore [PAGLIARI](#) (PD) illustra gli emendamenti riferiti al decreto-legge in titolo. Sull'emendamento 2.8 propone un parere non ostativo, osservando che la disposizione ivi contenuta si riferisce in modo equivoco a forme di "raccordo con le eventuali determinazioni assunte dall'autorità giudiziaria competente", che dovrebbero essere chiarite nella loro portata e nei loro effetti. Quanto all'emendamento 2.10, ritiene di formulare un parere contrario, dal momento che esso reca una norma lesiva della speciale forma di autonomia, anche finanziaria, riconosciuta alla Regione siciliana. Sull'emendamento 2.0.1 propone un parere non ostativo, a condizione che sia soppresso il comma 5, in quanto la norma di copertura finanziaria ivi prevista è suscettibile di ledere l'autonomia finanziaria riconosciuta all'ente locale. In riferimento all'emendamento 3.12, prospetta un parere non ostativo, a condizione che la destinazione del personale dei Consorzi di bacino sia riservata alle determinazioni autonomamente assunte dalla Regione. Propone un parere contrario sull'emendamento 4.11, in quanto la disposizione prefigura il trasferimento allo Stato di una materia che, ai sensi dell'articolo 117, comma quarto, della Costituzione, è riconducibile alla competenza legislativa regionale. Anche in ordine all'emendamento 5.9, ritiene necessario esprimere un parere contrario, in quanto la disposizione ivi prevista appare in contrasto con i più recenti indirizzi della giurisprudenza costituzionale circa l'esigenza di evitare la creazione di organi ulteriori per lo svolgimento di funzioni che possono essere svolte da organismi già esistenti. Sull'emendamento 6.1 ritiene opportuno invitare le Commissioni di merito a valutare l'effettiva necessità dell'ulteriore sospensione dei termini in ragione di esigenze di tutela, rilevanti e diffuse, dei soggetti in questione. Rileva, in proposito, che la norma presenta la natura di "legge provvedimento", in quanto appare, sotto molteplici profili, carente dei caratteri di generalità e astrattezza, propri della fonte legislativa. Sull'emendamento 6.0.99 propone un parere non ostativo, a condizione che sia formulata come facoltà - e non come obbligo - la predisposizione dell'Elenco di merito ivi previsto. In riferimento agli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.3, reputa necessario formulare un parere contrario, in quanto la norma ivi prevista si configura come "legge provvedimento", intervenendo su un ambito propriamente amministrativo. Osserva, inoltre, che l'uso della fonte primaria per dichiarare il ripristino dello stato di emergenza elude il procedimento a tal fine previsto, il quale contempla anche il coinvolgimento della Regione e degli enti locali interessati. Sugli emendamenti 7.5, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15 e 7.0.8 propone un parere non ostativo, rilevando l'opportunità di una più puntuale definizione delle finalità del trasferimento di risorse aggiuntive all'ente locale. Quanto agli emendamenti 7.0.1, 7.0.2 e 7.0.3, formula un parere contrario, dal momento che l'indicazione diretta della società Abruzzo Engineering Scpa appare lesiva dei poteri riconosciuti alla Regione nella individuazione dei soggetti di cui avvalersi per il perseguimento delle proprie finalità, anche con riferimento all'esigenza di tutela della libera concorrenza. Sugli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.3 prospetta un parere non ostativo, con alcune condizioni: in primo luogo, dovrebbe essere soppresso l'intervento normativo finalizzato a trasformare da facoltà in obbligo il ricorso al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e alle Forze Armate, poiché lesivo dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta all'ente locale. In secondo luogo, appare necessario, a suo avviso, sopprimere la previsione che esclude lo svolgimento di analisi preventive per le attività di trasporto di materiali, in quanto irragionevole e suscettibile di compromettere il diritto alla salute della popolazione. Infine, reputa opportuno espungere l'indicazione diretta della società concessionaria per lo svolgimento delle attività di recupero e smaltimento presso i siti di stoccaggio, in quanto lesiva dei poteri riconosciuti alla Regione nella individuazione dei soggetti di cui avvalersi per il perseguimento delle proprie finalità, anche con riferimento all'esigenza di tutela della libera concorrenza. Ritiene di dover esprimere un parere contrario sull'emendamento 8.0.2, dal momento che l'equiparazione ivi prevista tra il personale delle Aree Marine protette e quello dei Parchi Nazionali non appare compatibile con il principio di cui

all'articolo 97, terzo comma, della Costituzione. Propone, infine, una parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14.

1.4.2.2.3. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 6 (pom., Sottocomm. pareri) del 03/06/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª) Sottocommissione per i pareri

LUNEDÌ 3 GIUGNO 2013
6ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALERMO](#)

La seduta inizia alle ore 16,30.

(662) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo, in parte contrario, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore [PALERMO](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI) riferisce sul decreto-legge in titolo, rilevando che le disposizioni ivi contenute fanno riferimento al "sistema tributario e contabile dello Stato" e alla "perequazione delle risorse finanziarie", materie riconducibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, nonché al "coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario", materia attribuita alla competenza concorrente tra Stato e Regioni. Su tale presupposto, propone di esprimere un parere non ostativo.

Illustra, quindi, gli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge.

Sull'emendamento 2.8 propone di esprimere un parere contrario, dal momento che le disposizioni ivi previste recano norme di eccessivo dettaglio, direttamente incidenti su ambiti riservati all'autonomia finanziaria delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Anche in riferimento all'emendamento 10.10 ritiene opportuno esprimere un parere contrario, in quanto la disposizione ivi

prevista, nell'individuare lo strumento normativo attraverso il quale il Comune stabilisce scadenza e numero delle rate di versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, appare lesiva dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali.

Propone, infine, un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

(576) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015

(Parere alle Commissioni 8a e 13a riunite su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo con condizioni)

Il relatore **PAGLIARI** (PD) riferisce sugli ulteriori emendamenti al decreto-legge in titolo.

Sull'emendamento 5.100 (testo 2) propone di esprimere un parere non ostativo, invitando a verificare, in primo luogo, quanto alla disposizione contenuta nel comma 1-*bis*, la congruità dello strumento previsto (Protocollo con le Nazioni Unite) rispetto alla finalità perseguita, in modo da garantire le migliori condizioni di praticabilità giuridica della tipologia di rapporto tra la società "Expo 2015 s.p.a." e le Nazioni Unite. In ordine ai commi 1-*ter* e 1-*quater*, invita a verificare che le competenze ivi previste siano compatibili con la natura e le funzioni attribuite alla società "Expo 2015 s.p.a.". Quanto all'emendamento 6.0.108, ritiene necessario formulare un parere non ostativo, a condizione che l'attribuzione della natura di ente pubblico non economico alle camere di commercio italo-estere o estere in Italia abbia luogo, in linea con gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale, solo su base volontaria, con la previsione di un'espressa richiesta da parte dell'ente interessato.

Propone, infine, un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono ([n. 6](#))
(Osservazioni alla 13a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore **CAMPANELLA** (M5S) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo recante la disciplina sanzionatoria per violazione di un regolamento comunitario sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Quel regolamento, oltre a contenere norme in materia di produzione, importazione, esportazione, uso, recupero e riciclo di sostanze che incidono sulla consistenza dell'ozono atmosferico,

all'articolo 29 prevede l'emanazione di norme relative a sanzioni da irrogare in caso di violazione. A tale scopo, il provvedimento in titolo individua le diverse tipologie di sanzioni, in relazione alla natura degli obblighi comunitari violati, prevedendo in alcuni casi sanzioni penali, in altri casi sanzioni amministrative. Dal momento che lo schema di decreto appare conforme ai principi e ai criteri direttivi contenuti nella legge di delega, propone di formulare alla Commissione di merito osservazioni non ostative.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 17.

1.4.2.2.4. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 7 (pom., Sottocomm. pareri) del 04/06/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª) Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 4 GIUGNO 2013
7ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALERMO](#)

La seduta inizia alle ore 14.

(576) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015

(Parere alle Commissioni 8a e 13a riunite su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI*) riferisce sugli ulteriori emendamenti al decreto-legge in titolo, proponendo di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(720) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta

contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mogherini ed altri; Spadoni ed altri; Migliore ed altri; Bergamini ed altri; Giorgia Meloni

(243) Anna FINOCCHIARO ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011

(641) Loredana DE PETRIS ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011

(729) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011

(Parere alla 3a Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole)

La relatrice **LO MORO (PD)** riferisce sui disegni di legge in titolo, soffermandosi sul disegno di legge n. 720, approvato dalla Camera dei deputati. Sottolinea, in primo luogo, che la Convenzione di Istanbul rappresenta il primo strumento internazionale giuridicamente rilevante, volto a creare un quadro normativo coerente e completo a tutela delle donne contro ogni forma di violenza. Prima della Convenzione, il Consiglio d'Europa aveva elaborato altri strumenti, tra i quali una Raccomandazione del 2002, particolarmente rilevante, la quale invitava gli Stati ad adottare una serie di misure e a rivedere le proprie politiche nazionali di contrasto alla violenza contro le donne. Osserva al riguardo che, negli ultimi anni, è emersa la volontà dei Paesi membri di stabilire *standard* vincolanti validi per i temi oggetto della Raccomandazione.

In tempi ancora più recenti - segnala la relatrice - si registrano interventi nel contesto delle Nazioni Unite, tra i quali sottolinea il Rapporto sulla violenza contro le donne redatto, nel giugno del 2012, da Rashida Manjoo, per il Consiglio dei diritti umani dell'ONU, nel quale si evidenziano gli sforzi compiuti dall'Italia in materia, ma si constata, allo stesso tempo, che tali interventi non hanno portato a una diminuzione dei femminicidi, né ad un miglioramento delle condizioni di vita delle donne e delle bambine.

La Convenzione di Istanbul è stata sottoscritta dal Ministro per le pari opportunità del Governo Monti, Elsa Fornero, nel settembre del 2012, all'esito della discussione della votazione in Parlamento di mozioni sul contrasto a tali forme di violenza. Nel ricordare che, al momento, ventinove Stati hanno sottoscritto la Convenzione, quattro dei quali hanno provveduto alla ratifica, sottolinea positivamente che l'Italia sarebbe il primo grande Paese europeo a ratificare la Convenzione, i cui principi sono destinati a incidere in misura significativa, oltre che sulle legislazioni nazionali, anche sul costume e sulla vita dei cittadini.

Sottolinea come il limite del lavoro svolto in passato fosse determinato dalla tendenza ad agire sulla spinta di fatti eclatanti, peraltro sempre più frequenti. Segnala, in proposito, che solo nel mese di maggio di quest'anno, vi sono stati sei casi di femminicidio: Fabiana, adolescente di sedici anni, accoltellata e bruciata viva da un ragazzo poco più grande di età; Angela, trentacinquenne uccisa a coltellate in provincia di Lodi; Silvana, dipendente del Comune di Padova, uccisa dal marito; Micaela, trentacinquenne uccisa a colpi di accetta dall'ex marito insieme ad Enrica; Chiara, ventottenne uccisa a Roma dal marito. Si tratta, a suo avviso, di un dramma che investe tutto il Paese e richiede sempre più misure strutturali, coordinate e incisive.

Il merito della Convenzione risiede dunque, in primo luogo, nel definire, all'articolo 3, in linea con la Convenzione ONU, la violenza nei confronti delle donne come "violazione dei diritti umani" e come "forma di discriminazione contro le donne". L'obiettivo perseguito consiste nel predisporre un quadro globale di politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime della violenza

contro le donne e di violenza domestica, con specifica attenzione alle forme di particolare vulnerabilità, legate all'età, alla salute, allo *status* di migrante o di rifugiato o a qualsiasi altra condizione di debolezza.

La Convenzione mira ad approntare una forma di tutela completa, sia sul piano repressivo, con la previsione di specifici reati ed aggravanti, sia sul piano della prevenzione, dell'assistenza, dell'educazione, della sensibilizzazione ambientale, considerando - come ricorda al preambolo - che la violenza contro le donne è una drammatica manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, nonché uno dei meccanismi sociali attraverso i quali le donne sono costrette a una posizione subordinata rispetto agli uomini.

Richiama, quindi, la piena rispondenza dei principi ispiratori della Convenzione ai valori racchiusi nella Carta costituzionale, di cui evidenzia l'assoluta modernità. In proposito, oltre a richiamare il principio personalista contenuto nell'articolo 2, si sofferma sull'articolo 3, con particolare riguardo al secondo comma, ove si attribuisce alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono la realizzazione di una uguaglianza sostanziale tra i cittadini.

Nel richiamare brevemente gli altri disegni di legge di ratifica all'esame, tra i quali uno, di iniziativa della senatrice Finocchiaro, di cui è firmataria, ritiene prioritario procedere con speditezza alla approvazione, anche presso il Senato, del disegno di legge già approvato dalla Camera, affinché il Parlamento possa rispondere con rapidità all'esigenza - particolarmente sentita - di contrastare con tutti gli strumenti possibili un fenomeno in preoccupante, drammatica espansione.

Propone, pertanto, di formulare un parere favorevole.

Il presidente [PALERMO](#), nel ringraziare la relatrice per l'ampia e appassionata ricognizione del tema, si unisce all'auspicio affinché, in ragione dell'assoluto rilievo della materia trattata, il Senato approvi in tempi rapidi e in via definitiva il disegno di legge di ratifica della Convenzione di Istanbul.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.4.2.3. 3[^] (Affari esteri, emigrazione)

1.4.2.3.1. 3ª(Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 2 (ant.) del 21/05/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MARTEDÌ 21 MAGGIO 2013
2ª Seduta

Presidenza del Presidente
[CASINI](#)

Interviene il vice ministro degli affari esteri Marta Dassu'.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(576) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015

(Parere alle Commissioni 8a e 13a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [CORSINI](#) (PD) illustra il provvedimento in esame. La Commissione è chiamata a rendere parere, per i profili di competenza, alle Commissioni riunite 8a (Lavori Pubblici, comunicazioni) e 13a (Territorio, Ambiente, beni ambientali), sul disegno di legge in titolo.

Nel corso dell'esame del provvedimento, le Commissioni riunite hanno già svolto delle audizioni informali di rappresentanti delle Regioni interessate, oltre che del Sindaco dell'Aquila.

Il decreto-legge contiene infatti una serie di norme per far fronte a emergenze, di varia natura, in diverse parti del territorio nazionale. In particolare il testo si occupa del Progetto di riconversione dell'area industriale di Piombino (articolo 1); contiene norme per evitare l'interruzione del servizio di raccolta e gestione di rifiuti urbani nel territorio di Palermo (articolo 2); norme sull'emergenza ambientale nella Regione Campania e sull'emergenza idrica nella Regione Puglia (articoli 3 e 4); e, infine, una serie di previsioni relative agli eventi sismici in Abruzzo, Emilia Romagna e Veneto

(articoli dal 6 all'8).

I profili di specifico rilievo per la Commissione Affari esteri sono quelli disciplinati dall'articolo 5, che contiene "disposizioni volte ad accelerare la realizzazione di Expo 2015". Il rispetto dei tempi stabiliti per lo svolgimento dell'evento è infatti essenziale per l'adempimento degli obblighi internazionali che il Governo italiano ha assunto nei confronti del *Bureau International des Expositions*.

Il decreto-legge prevede, in particolare, la nomina di un Commissario unico delegato dal Governo, in modo da superare l'attuale condizione per così dire "bicefala", che vede la compresenza di un "Commissario straordinario del Governo" e di un "Commissario generale". Il Commissario unico concentra su di sé tutte le competenze finora distinte tra i due organi e vede aumentati i propri poteri sostitutivi. Ove sia necessario per garantire il rispetto dei tempi stabiliti, il Commissario unico può infatti emettere provvedimenti che configurano deroghe ulteriori rispetto a quelle già contenute dalle vigenti. In questi casi è però richiesto l'intervento del Consiglio dei Ministri, che con una propria delibera, sentito il Presidente della Regione Lombardia, fissi i limiti (temporali e normativi) entro cui il provvedimento può agire.

Al Commissario spetta anche la nomina, entro il 31 maggio 2013 di alcuni tecnici di comprovata professionalità ed esperienza.

Il decreto estende poi l'applicabilità delle economie di gara da parte della Società Expo 2015 e contiene una serie di disposizioni speciali per le procedure di evidenza pubblica. Vengono introdotte deroghe al codice degli appalti in materia di progettazione, accordi quadro ed esclusione automatica delle offerte.

Viene infine attribuito al CIPE il compito di assumere le decisioni strategiche per la realizzazione dell'Expo, con una funzione di coordinamento tra le diverse amministrazioni interessate.

Ciò premesso, propone che la Commissione esprima parere favorevole, per i profili di competenza, sul provvedimento in esame.

Il senatore [ORELLANA](#) (M5S) esprime netta contrarietà, a nome del suo Gruppo, alla realizzazione dell'Expo di Milano, per le negative conseguenze per l'ambiente che tale evento presumibilmente provocherà. Rispetto al provvedimento in esame valuta negativamente le deroghe che esso contiene rispetto alla normativa sugli appalti pubblici e alla normativa ambientale. Auspica altresì un'attenta vigilanza alla qualità delle nomine previste.

Il vice ministro Marta DASSU' replica riaffermando la bontà della scelta di tenere in Italia il prossimo Expo, che ha per temi centrali l'alimentazione e la sostenibilità ambientale, su cui l'Italia ha una grande tradizione. Evidenzia che l'evento produrrà un notevole indotto turistico. Sottolinea come il decreto in oggetto si ispiri ai principi di efficacia, trasparenza e legalità, assicurando come le nomine già effettuate siano di grande valore.

Il relatore [CORSINI](#) (PD) evidenzia come il potere derogatorio previsto dal decreto sia limitato dalla necessità di una apposita delibera del Consiglio dei ministri, sentito il Presidente della Regione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il presidente [CASINI](#) pone ai voti la proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

La Commissione a maggioranza approva.

IN SEDE REFERENTE

(590) Ratifica ed esecuzione del Protocollo d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura relativo al funzionamento in Italia, a Perugia, dell'UNESCO Programme Office on Global Water Assessment, che ospita il Segretariato del World Water Assessment Programme, fatto a Parigi il 12 settembre 2012

(Esame e rinvio)

Il relatore [COMPAGNA](#) (GAL) illustra il disegno di legge in titolo, che reca la ratifica ed esecuzione del Protocollo d'intesa in titolo, relativo al funzionamento in Italia, a Perugia, dell'UNESCO Programme Office on Global Water Assessment.

Il Programma Mondiale di Valutazione delle Acque è un Programma delle Nazioni Unite, istituito nel marzo 2000, finalizzato a fornire strumenti per sviluppare politiche che aiutino a migliorare la qualità delle risorse di acqua dolce e ad individuare situazioni di crisi idriche. In particolare questo Programma coordina le azioni delle Agenzie delle Nazioni Unite che si occupano di gestione delle acque.

Il provvedimento ha lo scopo di assicurare in via definitiva il funzionamento del Segretariato del Programma a Perugia, ufficio che finora ha avuto una vicenda piuttosto travagliata. Nel febbraio 2006 il Consiglio di coordinamento del Programma aveva unanimemente approvato l'insediamento degli uffici in una sede messa a disposizione dalla Regione Umbria. Lo spostamento degli uffici è avvenuto l'anno seguente, seppure in virtù di normative e dotazioni di carattere provvisorio, in attesa della stipula di un Protocollo d'intesa tra l'Italia e l'Unesco. Il Protocollo, firmato nel 2007, ma non è poi mai stato ratificato dal nostro paese, per difficoltà di carattere essenzialmente finanziario.

In questi anni gli uffici del Programma sono rimasti a Perugia grazie a dotazioni di carattere temporaneo, la cui ultima proroga è scaduta il 31 dicembre del 2012.

Nel frattempo un nuovo negoziato tra l'Italia e l'Unesco, che modifica i contenuti economici dell'accordo del 2007, ha portato al Protocollo d'intesa della cui ratifica discutiamo stamattina.

Il protocollo si occupa in primo luogo del funzionamento del Segretariato, del suo status e della sua amministrazione. Viene poi definito il contributo finanziario che l'Italia si impegna ad erogare all'Unesco, che viene fortemente ridotto, di circa il 34 per cento, rispetto al passato. All'articolo 4 vengono definiti gli obiettivi del Segretariato di Perugia, tra cui in particolare si segnala la compilazione di un "Rapporto sullo stato delle risorse idriche mondiali" e il supporto agli Stati membri per la valutazione dell'efficacia dei programmi nazionali di politica idrica. Seguono poi norme sulle attività congiunte Italia-Unesco, sulla diffusione dei risultati delle ricerche e degli studi compiuti, sui privilegi e immunità dell'ufficio e del suo personale, su rapporti di lavoro e sulla regolazione delle controversie.

Il disegno di legge, dopo gli articoli che stabiliscono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo d'intesa, reca infine all'articolo 3 la copertura finanziaria degli oneri derivanti, pari a circa 2 milioni e 300 mila euro annui.

Ciò premesso, auspica il conferimento del mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento.

La senatrice [MUSSINI](#) (M5S) chiede quali siano le ragioni che hanno impedito la ratifica del primo Protocollo, firmato nel 2007.

Il vice ministro Marta DASSU' ricorda che si è trattato essenzialmente di difficoltà di carattere finanziario. Sottolinea che in questi anni sono state prese in esame delle ipotesi alternative, tra cui anche quella di trasferire il Segretariato del Programma a Parigi o di chiuderlo, ma che il Governo ha infine valutato l'opportunità di mantenere questa presenza in Italia, anche in virtù della notevole diminuzione dei costi negoziata con il Protocollo del 2012.

Il presidente [CASINI](#) considerato che non sono pervenuti i prescritti pareri, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.4. 4[^] (Difesa)

1.4.2.4.1. 4ª(Difesa) - Seduta n. 2 (ant.) del 16/05/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)

GIOVEDÌ 16 MAGGIO 2013
2ª Seduta

Presidenza del Presidente
[LATORRE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SULLA DOCUMENTAZIONE INERENTE AI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta, il presidente [LATORRE](#) rende noto che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, riunitosi lo scorso 9 maggio, ha convenuto di recepire l'obiettivo strategico e politico di forti limitazioni alla stampa dei documenti. A tal fine è stata creata sul portale *intranet* del Senato una specifica "area di collaborazione" dove gli Uffici di Segreteria della Commissione inseriranno la documentazione relativa ai provvedimenti, che sarà visibile da tutti i componenti della Commissione.

Pertanto, in corso di seduta, per la documentazione ed i materiali inerenti agli atti esaminati si farà ricorso alla rete *wi-fi* disponibile nell'Aula.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [LATORRE](#) si sofferma sulla delicata tematica - già approfondita in sede di Ufficio di Presidenza la scorsa settimana - afferente al fenomeno della pirateria in acque internazionali ed alla vicenda che vede coinvolti due operatori della Marina militare italiana incaricati di proteggere il naviglio civile dagli attacchi. Auspica che la Commissione possa, nel corso della legislatura, focalizzare l'attenzione, anche attraverso l'apposito strumento dell'Affare assegnato di cui agli articoli 34 e 50 del Regolamento, sia sulle possibili evoluzioni della normativa anti-pirateria di cui al decreto-legge n. 107 del 2011, sia sulle possibili soluzioni atte a consentire un celere rientro in Patria dei due operatori della Marina militare.

La Commissione prende atto.

Il [PRESIDENTE](#), altresì, informa la Commissione di aver preso i necessari contatti con il Ministro della Difesa e i vertici militari al fine di procedere, nelle prossime settimane, alle audizioni degli stessi vertici sulle linee programmatiche dei rispettivi ambiti operativi. Le predette audizioni potrebbero avere luogo nell'ambito di uno specifico Affare assegnato ai sensi degli articoli 34 e 50 del Regolamento.

La Commissione conviene con il Presidente.

Il presidente [LATORRE](#) rende quindi noto che lo scorso 9 maggio è stato assegnato, alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Difesa per il prescritto parere al Governo, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto Difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'Inps, l'ex Enpals e l'ex Inpdap.

Interviene il senatore [PEGORER](#) (PD), osservando che il provvedimento dovrebbe coinvolgere anche - e soprattutto - le competenze della Commissione Lavoro.

Il [PRESIDENTE](#), nel riconoscere la fondatezza di quanto affermato dal senatore Pegorer, osserva che l'assegnazione è stata disposta dal Presidente del Senato e che spetterebbe comunque alla stessa Commissione Lavoro, valutare se chiedere di essere direttamente coinvolta nell'esame del provvedimento.

IN SEDE CONSULTIVA

(576) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015

(Parere alle Commissioni 8ª e 13ª riunite. Esame. Parere favorevole)

Introduce l'esame il relatore [CONTI](#) (*PdL*), osservando che i profili di competenza della Commissione si rinvencono nell'articolo 8 del decreto-legge, (norme per la prosecuzione delle attività di rimozione delle macerie causate dal sisma del 6 aprile 2009, in Abruzzo).

Nel dettaglio, il comma 1 dell'articolo autorizza il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le Forze armate alla prosecuzione della movimentazione e trasporto (ai siti autorizzati), dei materiali derivanti dal crollo degli edifici. Si prevede altresì che tale attività si realizzi in deroga alla legislazione vigente, là dove questa (con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) disciplina un sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) o impone alcuni adempimenti burocratici per lo svolgimento fuori del SISTRI del trasporto di rifiuti. Il comma 2, invece, prevede che specifici accordi con le autorità dei dicasteri competenti (Interno e Difesa) circa le modalità d'impiego di quel personale, siano sottoscritti dai due uffici speciali per la ricostruzione - uno competente sulla città dell'Aquila e uno competente sui restanti comuni del cratere - istituiti dal decreto-legge n. 83 del 2012 (all'articolo 67-ter).

L'oratore conclude osservando che il comma 3 considera la demolizione e l'abbattimento di immobili danneggiati, mentre i commi 4 e 5 individuano le tipologie di rifiuti soggetti a movimentazione e trasporto da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate. Il comma 6 prevede poi la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione dei primi cinque commi, ed il successivo comma 7 reca le modalità attraverso le quali le Forze armate continuano a concorrere ai servizi di vigilanza e protezione del territorio dei comuni terremotati in funzione anticrimine, in concorso con le Forze di polizia, autorizzando per il 2013 l'impiego di un contingente di 135 unità di personale. Infine, il comma 8 prevede la copertura finanziaria degli oneri recati dall'attuazione del comma precedente.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [MARTON](#) (*M5S*) chiede delucidazioni sui commi 4 e 5 dell'articolo in questione, rimarcando la necessità di distinguere tra il trattamento dei rifiuti urbani e quello dei rifiuti speciali.

Il relatore [CONTI](#) (*PdL*) precisa che il comma 4 stabilisce che, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto, i materiali di cui al comma 1 sono considerati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99 (rifiuti urbani non specificati altrimenti), mentre il successivo comma 5 prevede che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le Forze armate possano altresì curare il trasporto dei rifiuti raggruppati per categorie omogenee, caratterizzati ed identificati con il corrispondente codice CER verso impianti di recupero e smaltimento autorizzati.

Interviene anche il sottosegretario ALFANO, osservando che, in relazione allo smaltimento dei rifiuti, la Difesa agisce nell'ambito di una cornice normativa più che consolidata. Inoltre, sino ad ora, non è mai stata registrata alcuna anomalia.

Ad avviso del senatore [ALBERTINI](#) (*SCpI*) sarebbe comunque opportuno specificare, nel testo del parere, che le operazioni in questione avvengano nel rispetto delle leggi vigenti.

Il presidente [LATORRE](#) osserva che il rispetto della normativa in vigore appare comunque implicitamente previsto. Inoltre, ulteriori garanzie si evincerebbero dal raggruppamento e dalla classificazione dei rifiuti per categorie omogenee, prevista dal testo all'esame della Commissione.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, viene dichiarata chiusa la discussione generale.

Il relatore [CONTI](#) (*PdL*) replica agli intervenuti proponendo uno schema di parere favorevole.

Il senatore [COTTI](#) (*M5S*) preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto di astensione.

Il relatore [CONTI](#) (*PdL*) domanda al senatore Cotti le ragioni sottese all'orientamento poc'anzi manifestato.

Il senatore [COTTI](#) (*M5S*) precisa che il voto di astensione è dettato dall'esigenza della sua parte politica di procedere ad ulteriori approfondimenti di merito prima di esprimere una compiuta posizione sul provvedimento, che sarà comunque esplicitata nel corso dell'esame in Assemblea.

Il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone quindi in votazione il predetto schema di parere, che risulta approvato ma con l'astensione dei senatori appartenenti ai Gruppi Movimento 5 Stelle, Misto e Lega Nord e Autonomie.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente disposizioni per il riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione ([n. 8](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Esame e rinvio)

Il relatore [PEGORER](#) (*PD*) illustra il provvedimento in titolo, iniziando dal contesto generale di riferimento in cui esso si va ad inserire. In particolare, la situazione economica e delle finanze pubbliche del Paese e la crisi economica in atto ormai da diverso tempo hanno richiamato l'Italia, più di altre nazioni dell'Unione europea, ad una verifica attenta e qualificata delle politiche di bilancio, e, conseguentemente, la necessità di un'analisi puntuale dei meccanismi che incidono sull'andamento della spesa pubblica e l'esigenza di individuare interventi mirati al suo contenimento e a una sua progressiva riqualificazione sono state più volte al centro dell'attenzione del legislatore, divenendo obiettivi fondamentali della politica finanziaria e di bilancio, resi ancora più stringenti alla luce del percorso di consolidamento dei conti pubblici necessario ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea.

In questo quadro si inserisce senza dubbio il tema della *spending review*, quale intervento finalizzato all'attuazione di una revisione integrale della spesa pubblica e di ristrutturazione della stessa pubblica amministrazione. Gli interventi di contenimento e riduzione della spesa pubblica hanno poi riguardato in modo significativo proprio il comparto Difesa ed oggi questo importante settore appare, nel quadro della pubblica amministrazione, quello che ha avviato con sufficiente determinazione il necessario processo di rinnovamento, ancorché il livello di impegno delle Forze armate sia invece rimasto costante in ogni funzione esplicata (presidio della sicurezza interna e missioni all'estero).

Prosegue quindi la sua analisi rilevando che due sono i versanti normativi principali sui quali ha operato l'azione di rinnovamento e di contenimento della spesa del comparto Difesa. In primo luogo, la riforma dello strumento militare, di cui alla legge n. 244 del 2012, che si pone l'obiettivo di realizzare uno strumento militare efficiente, dinamico e proiettabile all'estero per garantire gli interessi del Paese e per soddisfare gli impegni sottoscritti con la comunità internazionale, ridefinendo l'intero assetto del sistema di difesa e rivedendo, in particolare, le dotazioni organiche del personale militare e di quello civile, portate rispettivamente, entro il 2024, da 190.000 a 150.000 unità e da 30.000 a 20.000 unità. Il provvedimento interviene, inoltre, sia sull'intero apparato amministrativo del Ministero sia in relazione agli impegni assunti in materia dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma.

In secondo luogo, lo stesso decreto-legge n. 95 del 2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (la cosiddetta *spending review*), convertito con modificazioni con la legge 7 agosto 2012, n. 135, interviene su tutto il comparto pubblico, anticipando il processo precedentemente descritto con una riduzione del 10 per cento degli organici delle Forze armate (entro il 1° gennaio 2016). Lo stesso decreto opera poi, in continuità con precedenti interventi normativi, una riduzione di spesa in termini di indebitamento netto pari a 203 milioni di euro per il 2013, 176,4 milioni di euro per il 2014 e 256,8 milioni di euro per il 2015 e una ulteriore riduzione di spesa per acquisto di beni e servizi pari a 296 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014. Il predetto decreto-legge stabilisce, ancora, sia la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili della Difesa (nell'ambito della razionalizzazione del patrimonio pubblico), sia, per l'appunto, il riordino delle scuole militari.

Con riferimento al fondamento normativo dello schema di decreto iscritto all'ordine del giorno, osserva quindi che esso si rinviene nell'articolo 11 comma 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012. La predetta norma dispone, infatti, che, con uno o più regolamenti adottati su proposta del Ministro della Difesa (di concerto con i Ministri dell'Economia e per la Pubblica amministrazione e semplificazione) si provveda a riordinare le scuole militari e gli istituti militari di formazione. In particolare, i decreti devono rivestire la forma prevista dall'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 e devono essere conformi con i criteri dettati dal comma 1 del medesimo articolo 11, ossia l'eliminazione di sovrapposizioni e duplicazione delle funzioni, l'individuazione precisa dei compiti di ciascuna struttura, la tendenziale concentrazione in un'unica scuola centrale esistente delle funzioni di formazione generica dei dirigenti e dei funzionari e l'ottimizzazione dei locali adibiti alla formazione.

Su tali basi, l'atto del Governo in esame opera modificazioni all'attuale ordinamento militare, intervenendo sia sulla disciplina regolamentare (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare), sia su quella legislativa (di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, recante il Codice dell'ordinamento militare).

Il relatore prosegue il suo ragionamento soffermandosi sui pareri della Ragioneria generale dello Stato e del Consiglio di Stato, che corredano l'atto. La relazione tecnica, di tenore positivo, della Ragioneria generale dello Stato precisa, in particolare, che il riordino in questione non è suscettibile di comportare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, sottolineando altresì che dall'applicazione dello stesso potranno derivare sensibili vantaggi, grazie all'accentramento di funzioni omogenee in un'unica struttura, per il contenimento del numero degli enti formativi. Sarà inoltre possibile

recuperare risorse umane e strumentali per il funzionamento dello specifico settore. Da un punto di vista più strettamente contabile la relazione specifica inoltre che, ancorché gli effettivi risparmi possano essere quantificati solo a consuntivo, gli interventi di riordino comporteranno già nel 2013 una contrazione delle spese di funzionamento di 173.000 euro.

Per quanto di sua competenza, il Consiglio di Stato ha poi formulato, del pari, un parere favorevole, sottolineando la prospettiva di ampi risparmi percepibili negli esercizi a venire e limitandosi ad osservazioni di mero carattere formale con le quali si suggerisce, in particolare, all'articolo 2, comma 4, al termine del periodo, di depennare la parola "stesso" e sostituirla con "della difesa" e all'articolo 3, ultimo periodo, di inserire la parola "corrispondenti", prima della parola "disposizioni".

Passa quindi alla disamina dell'articolato dello schema di decreto, composto da tre articoli. Nel dettaglio, l'articolo 1 indica le modalità di riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione, fornendo la corretta interpretazione dei provvedimenti di soppressione e di riorganizzazione. Viene specificato che per "soppressione" è da intendersi qualsiasi provvedimento connesso all'esaurita missione dell'ente da cui consegue lo scioglimento o la riorganizzazione dell'organismo per altra missione e che per "riorganizzazione" andrà inteso qualsiasi provvedimento connesso alla revisione, integrazione, o riconfigurazione della missione dell'ente, ovvero qualsiasi altra determinazione volta ad accentrare presso altri organismi funzioni svolte da enti soppressi o ridefiniti.

L'articolo 2 prevede quindi modifiche ed integrazioni al libro primo del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare), inserendo l'articolo 280-*bis* che disciplina, per ciascuna Forza armata, i singoli enti oggetto del riordino. In particolare, entro il 31 dicembre 2013 sono previsti, per l'Aeronautica, la soppressione del Centro di formazione didattica e manageriale di Firenze e il trasferimento delle relative competenze all'Istituto di scienze militari aeronautiche con sede sempre nel capoluogo toscano e per l'Arma dei carabinieri la soppressione della Scuola allievi carabinieri di Benevento e della Scuola allievi carabinieri di Fossano, riservando al Comandante generale dell'Arma la rideterminazione degli assetti addestrativi in ragione delle esigenze formative annualmente definite. Per quanto riguarda l'Esercito sono invece previste, entro il 31 dicembre 2014, la soppressione del Comando raggruppamento unità addestrative di Capua, con attribuzione delle relative competenze alla Scuola di fanteria e dipendenti reggimenti di addestramento dei volontari e la riorganizzazione del 17° Reggimento addestramento volontari "Aqui" e del 47° Reggimento volontari "Ferrara", entrambi ubicati a Capua, in un unico Raggruppamento addestrativo (con medesima sede), articolato su due battaglioni. Inoltre, è previsto il transito di dipendenza del suddetto reggimento di addestramento volontari di Capua, assieme all'85° Reggimento volontari "Verona" di Montorio Veronese e del 235° Reggimento "Piceno" di Ascoli Piceno dal citato Raggruppamento di Capua alla Scuola di Fanteria, così da realizzare un'univoca relazione gerarchica dei reparti deputati alla formazione del personale militare. Infine, per quanto riguarda la Marina, entro 31 dicembre 2016 è soppresso il Centro di addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare, con sede a Taranto. Le relative competenze riguardanti la formazione del personale volontario della Marina militare saranno attribuite alla Scuola sottufficiali della Marina militare, con sede a Taranto. Il provvedimento di soppressione è adottato con decreto del Ministro della Difesa, su proposta del Capo di Stato maggiore della Difesa.

La delicata questione del personale è poi trattata dal comma 4 dell'articolo 2, che reca la previsione relativa al suo eventuale reimpiego. Sotto tale aspetto, prosegue l'oratore, la relazione introduttiva al provvedimento precisa che i provvedimenti di riordino non determineranno automaticamente il trasferimento di coloro che prestano servizio presso gli enti soppressi (ad esempio in quelli di nuova costituzione), mentre gli Stati maggiori delle Forze armate potranno valutare di caso in caso in relazione alle prioritarie esigenze dell'Amministrazione ed alle aspirazioni dello stesso personale interessato.

Infine, l'articolo 3 prevede l'inserimento, sempre nel decreto del Presidente della Repubblica n.

90 del 2010, dell'articolo 1126-*bis* (modifiche, abrogazioni e clausola di corrispondenza), che opera modifiche sia al Codice dell'ordinamento militare (di cui al citato decreto legislativo n. 66 del 2010), sia al citato decreto del Presidente della Repubblica per gli opportuni interventi di armonizzazione della disciplina.

Il relatore prosegue il suo ragionamento rilevando che l'atto del Governo all'esame della Commissione non si propone un complessivo riordino delle scuole militari e degli istituti di formazione. A tale proposito, il Governo, nella relazione illustrativa, precisa infatti che saranno adottati ulteriori schemi di regolamento, oltre a quello in esame, tenuto conto di quanto disposto dallo stesso articolo 11 del decreto-legge n. 95 del 2012. Inoltre, l'atto in titolo non reca alcun riferimento alla destinazione degli immobili della Difesa risultanti disponibili in conseguenza degli interventi di riordino, anche se la relazione tecnica che lo accompagna richiama, in ogni caso, la possibilità che tali immobili possano rientrare nei decreti di valorizzazione, permuta, gestione, alienazione, di cui all'articolo 306 del Codice dell'ordinamento militare, ovvero tra quei beni da conferire ai fondi immobiliari previsti ai sensi della legge n. 135 del 2012.

Conclude osservando che il provvedimento opera una prima eliminazione di duplicazioni di alcune strutture formative, muovendosi, altresì, in linea con le moderne esigenze di formazione del personale delle Forze armate, la cui evoluzione si sta atteggiando, peraltro, lungo due precise direttrici di cui la prima vede una accentuazione del carattere interforze della formazione professionale e culturale del personale delle Forze armate mentre la seconda punta sull'unificazione della stessa formazione a livello europeo (che può già contare su esperienze concrete, come il cosiddetto *erasmus* militare, con scambi di esperienze durante i primi cicli di formazione sia a livello di sottufficiali che di ufficiali).

Il presidente [LATORRE](#), nel sottolineare la particolare valenza dello schema di decreto nell'ambito del processo di riorganizzazione della Difesa e l'opportunità di effettuare tutti i necessari approfondimenti di merito, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [DIVINA](#) (*LN-Aut*) sottolinea la filosofia operativa sottesa alla *spending review*, che pone rimedio all'esistenza di inutili e inopportune duplicazioni superando al contempo la politica -non del tutto condivisibile- dei tagli lineari.

Conclude pronunciandosi favorevolmente sul provvedimento.

Il senatore [GUALDANI](#) (*PdL*) osserva innanzitutto che la soppressione degli enti prevista nello schema di decreto avrà, necessariamente, un impatto anche sul personale. Invita inoltre la Commissione a valutare congruamente la natura dei singoli provvedimenti, che sembrano coinvolgere prevalentemente strutture ubicate nel centro e nel sud del Paese. Infine, auspica che gli edifici e le strutture non più utilizzate siano efficacemente rivalorizzate, rimarcando l'opportunità di conoscere al riguardo l'orientamento degli Stati maggiori.

Il senatore [MASTRANGELI](#) (*Misto*) domanda al relatore se sia possibile quantificare esattamente i risparmi derivanti dal provvedimento nonché delucidazioni sulla sorte del personale impiegato negli enti soppressi.

Il senatore [MARTON](#) (*M5S*) sottolinea le difficoltà che potrebbero derivare, per la piccola comunità locale, dalla prevista soppressione della Scuola allievi carabinieri di Fossano.

Il senatore [ALBERTINI](#) (*SCpI*) invita la Commissione ad approfondire due tematiche afferenti al provvedimento. La prima concerne l'impatto quantitativo sul personale derivante dalle soppressioni

e dalle riorganizzazioni previste. La seconda, invece, concerne il riutilizzo e la valorizzazione degli edifici che si dovessero rivelare non più utili, da cui le comunità locali potrebbero trarre dei vantaggi non indifferenti. Al riguardo, osserva che, nello specifico caso di Milano, andrebbe prestata particolare attenzione alla valorizzazione di una grande caserma, risalente al 1938 ed attualmente sottoutilizzata.

Ad avviso del senatore [Luciano ROSSI](#) (*PdL*) è quanto mai necessario ponderare adeguatamente le implicazioni del provvedimento, stante l'impatto del medesimo sulle strutture (che, se non più utili, andrebbero sottoposte ad un efficace processo di valorizzazione), e sul personale, tenendo altresì conto del pesante impatto prodotto dai tagli effettuati sino ad ora sul comparto Difesa.

Il relatore [PEGORER](#) (*PD*), nel precisare che nella sua relazione aveva già dato conto sia dei risparmi stimati dalla Ragioneria generale dello Stato, sia delle necessità di valorizzare adeguatamente gli immobili non più utili ai sensi del vigente Codice dell'ordinamento militare, osserva che importanti elementi di dettaglio potranno provenire anche dal contributo che il Governo riterrà opportuno apportare al dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

1.4.2.5. 5[^] (Bilancio)

1.4.2.5.1. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 2 (pom.) del 14/05/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 14 MAGGIO 2013
2ª Seduta

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(576\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015

(Parere alle Commissioni 8a e 13a riunite. Esame e rinvio)

Il presidente [AZZOLLINI](#) (PdL), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare l'opportunità di una formulazione più precisa della clausola di invarianza finanziaria recata dal comma 2 dell'articolo 1, riguardante il compenso del commissario straordinario per la riconversione dell'area industriale di Piombino. In merito al comma 7 dell'articolo 1, dalla relazione tecnica non risulta con chiarezza quali siano le risorse statali scontate a legislazione vigente in termini di indebitamento netto e quindi escluse dai limiti del Patto di stabilità interno.

Con riferimento all'articolo 2, comma 3, chiede chiarimenti circa la precisa quantificazione degli oneri e l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura. Per quanto attiene all'articolo 4, risulta necessario acquisire informazioni circa la quantificazione degli oneri e l'effettiva disponibilità delle risorse poste a copertura. Relativamente all'articolo 5, comma 1, lettera a), occorre valutare una riformulazione del capoverso 2-ter, al fine di garantirne una maggiore coerenza normativa; inoltre,

chiede elementi volti ad escludere che le deroghe alla normativa sui contratti pubblici previste dal comma 1, lettera c), confliggano con la normativa europea. In merito all'articolo 6, chiede rassicurazioni circa il fatto che l'estensione della platea dei soggetti beneficiari dei finanziamenti post-terremoto sia compatibile con il limite di spesa previsto dalla legislazione vigente. Con riguardo all'articolo 7, chiede conferma dell'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura e del fatto che il ricorso alle risorse programmate in una delibera CIPE non pregiudichi eventuali diritti soggettivi connessi a precedenti impegni di spesa. Infine, con riguardo all'articolo 8, chiede conferma del fatto che le risorse utilizzate a copertura dai commi 6 e 8 siano effettivamente disponibili e svincolate da precedenti impegni di spesa; inoltre, chiede di valutare una riformulazione del comma 6 nel senso di rendere più esplicita l'apposizione di un tetto di spesa. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 3 del 2013 del Servizio del bilancio.

Il vice ministro CASERO si riserva di consegnare, entro la prossima seduta, una nota di chiarimenti sul provvedimento in esame.

Si apre, quindi, il dibattito.

La senatrice [LANZILLOTTA](#) (*SCpI*), nel ricordare che il provvedimento interviene su tre gestioni commissariali già avviate, ossia quelle di Milano, Napoli e Palermo, oltre ad avviarne una nuova a Piombino, chiede al Governo di fornire una relazione sulle gestioni esistenti, specificando la loro durata, l'entità e la tipologia delle risorse utilizzate, nonché la procedura di nomina dei commissari straordinari, chiarendo altresì i casi in cui il commissario è stato sostituito in corso d'opera.

La senatrice [CHIAVAROLI](#) (*PdL*) fa presente che l'articolo 7, comma 3, assegna delle risorse al Comune dell'Aquila per l'affitto di edifici da adibire a sedi istituzionali, in sostituzione di quelli danneggiati dal sisma dell'aprile 2009, senza prevedere una medesima assegnazione alla provincia dell'Aquila, contrariamente a quanto disposto in precedenti provvedimenti: chiede, pertanto, i motivi di tale diversità di trattamento, auspicando che, in sede emendativa, sia prevista l'assegnazione di apposite risorse anche alla provincia dell'Aquila.

Il senatore [CERONI](#) (*PdL*) si ricollega al disposto dell'articolo 1, comma 7, che prevede l'esclusione di determinate risorse dai vincoli del Patto di stabilità interno, ritenendo che tale norma debba essere resa coerente con la normativa di insieme sul Patto di stabilità medesimo. Ciò con particolare riguardo alle misure contenute nel decreto-legge n. 35 del 2013, sui debiti delle pubbliche amministrazioni, all'esame dell'altro ramo del Parlamento, al fine di evitare che interventi sporadici e disallineati prevedano, in alcuni casi, un allentamento e, in altri, un restringimento dei vincoli del Patto.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) reputa opportuno che il Governo fornisca indicazioni puntuali sulla metodologia di azione delle gestioni commissariali, con particolare riferimento all'emergenza rifiuti nella regione Campania che si caratterizza da anni per continue proroghe dei commissariamenti.

Il senatore [D'ALI](#) (*PdL*) sollecita il Governo, laddove preveda proroghe di gestioni commissariali, a produrre una relazione del commissario stesso o del Governo che dia conto dell'attività pregressa.

Il vice ministro CASERO, nel riservarsi di fornire risposte puntuali nella seduta di domani, osserva incidentalmente come i quesiti sollevati dal senatore Ceroni sul Patto di stabilità interno e dalla senatrice Comaroli sulla metodologia di azione delle gestioni commissariali rappresentino temi specifici, che potranno essere affrontati in sedi appositamente dedicate.

Interviene, poi, il senatore [SPOSETTI](#) (PD) auspicando, come criterio generale di condotta, che il Governo interloquisca e si confronti con questa Commissione esclusivamente ad un livello politico, senza trincerarsi dietro le note tecniche della Ragioneria generale dello Stato, che attengono ad un livello tecnico, che deve restare limitato ai rapporti interni al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché ai rapporti tra questo e gli altri dicasteri.

Il PRESIDENTE concorda circa il fatto che il Governo rappresenta il solo interlocutore della Commissione e del Parlamento, fermo restando che le relazioni tecniche richiedono, conformemente alla legge di contabilità, la verifica tecnica da parte della Ragioneria generale dello Stato, le cui note sono normalmente utilizzate dal Governo come supporto per i propri pareri. Ovviamente, la Commissione è sovrana nelle proprie determinazioni, potendo discostarsi, come in alcuni casi si è verificato, dalle indicazioni sia del Governo sia, a maggior ragione, della Ragioneria generale dello Stato.

La senatrice [LEZZI](#) (M5S) chiede precisazioni sulla proroga della gestione commissariale della Galleria Pavoncelli, prevista nell'articolo 4, con particolare riferimento alla differenza tra le previsioni di spesa e i costi sostenuti a consuntivo.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (M5S), ricollegandosi al quesito posto dalla senatrice Lezzi, osserva la necessità di monitorare le gestioni commissariali e di approfondire le ragioni dei ritardi, anche al fine di evitare che i compensi dei commissari straordinari vengano parametrati al costo delle opere, con il rischio di favorire una immotivata dilatazione delle gestioni.

Il senatore [MILO](#) (PdL) reputa opportuno approfondire le tematiche connesse alla gestione commissariale dei rifiuti nella regione Campania, in considerazione del fatto che la proroga di tale commissariamento sta comportando non solo un danno erariale, ma anche un danno ai cittadini campani, in termini di scadimento della qualità del servizio; altresì, ritiene necessario prevenire, in tali gestioni, i contrasti tra i diversi livelli territoriali di governo.

Il PRESIDENTE richiama i senatori circa il fatto che il decreto in esame è all'attenzione di questa Commissione esclusivamente per la formulazione di un parere sui profili finanziari; pertanto, i problemi di merito dovranno essere affrontati, eventualmente attraverso la proposizione di emendamenti, dalle Commissioni 8a e 13a riunite, a cui il decreto è stato assegnato in sede referente.

Il senatore [SANGALLI](#) (PD) concorda con la valutazione del Presidente, in quanto l'esame dei profili finanziari risulta già sufficientemente complesso, senza la necessità di entrare anche nelle questioni di merito.

Il senatore [STUCCHI](#) (LN-Aut) si associa alle considerazioni del Presidente sulla necessità di attenersi alle competenze proprie di questa Commissione.

Il vice ministro CASERO, nel riservarsi di fornire le risposte agli quesiti sollevati, assicura che il Governo non utilizzerà la Ragioneria generale dello Stato come scudo per le scelte politiche, fermo restando che, ovviamente, si avvarrà, come supporto tecnico, degli approfondimenti svolti dalla Ragioneria generale dello Stato, che costituisce una struttura altamente qualificata.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.4.2.5.2. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 3 (ant.) del 15/05/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2013
3ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(576) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015

(Parere alle Commissioni 8a e 13a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [AZZOLLINI](#) comunica che il Governo ha trasmesso i chiarimenti sollecitati dalla Commissione nella seduta di ieri.

Il senatore [Luigi MARINO](#)(SCpI) chiede chiarimenti sulle modalità per assicurare una valutazione della Commissione in merito alla copertura finanziaria degli eventuali emendamenti.

Il presidente [AZZOLLINI](#) ricorda che la Commissione bilancio è chiamata ad esprimere il proprio avviso sui profili finanziari dapprima del testo e in seconda battuta, anche degli emendamenti trasmessi a cura delle Commissioni di merito.

Il vice ministro CASERO ha quindi la parola per dare riscontro ad alcune puntuali osservazioni emerse nella seduta precedente. Tanto il tema dell'assetto complessivo, delle gestioni commissariali, quanto quello delle modifiche al patto di stabilità implicano una riflessione di carattere più generale che va oltre il merito del provvedimento in esame. Tuttavia, il Governo dà fin d'ora piena disponibilità ad affrontare le questioni in parola e a fornire tutta la documentazione necessaria. Interviene anche sul rilievo avanzato dalla senatrice Chiavaroli, la quale notava l'assenza dal testo del decreto di idonei finanziamenti alla provincia dell'Aquila, oltre che al comune del capoluogo, necessari per il pagamento dell'affitto di sedi istituzionali alternative a quelle colpite dal sisma del 2009: l'osservazione è a suo parere fondata e, pertanto, se i Senatori lo riterranno opportuno, potranno aggiungere un ulteriore finanziamento a mezzo di idonee proposte emendative.

La senatrice [LANZILLOTTA](#)(*SCpI*) chiede nuovamente l'acquisizione agli atti della Commissione dei dati finanziari afferenti alle gestioni commissariali interessate dal provvedimento in esame.

La senatrice [LEZZI](#)(*M5S*) chiede a sua volta di acquisire i dati finanziari relativi alla Galleria Pavoncelli.

Il senatore [SANTINI](#)(*PD*), nell'associarsi alla richiesta di chiarimenti della senatrice Lanzillotta in punto di costi delle gestioni commissariali, ne sottolinea l'importanza ai fini delle determinazioni che la Commissione deve assumere sul provvedimento in esame. Salva, dunque, una più generale discussione sul tema, appare fondamentale disporre delle rilevazioni circa i costi ed i risultati maturati dalle gestioni commissariali prorogate o rinnovate con il decreto all'attenzione del Senato.

Il PRESIDENTE conviene circa l'utilità per la Commissione di una puntuale documentazione circa i costi delle citate gestioni, ed invita dunque il Governo a fornire i dati in questione prima del voto sulle proposte emendative trasmesse dalla Commissione di merito.

Preannuncia che, in qualità di Relatore, proporrà una bozza di parere sul testo del provvedimento che tenga conto dei chiarimenti testé forniti dal Governo alle osservazioni avanzate.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata alle ore 15 di oggi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,05.

1.4.2.5.3. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 4 (pom.) del 15/05/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2013
4ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(576) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015

(Parere alle Commissioni 8a e 13a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente [AZZOLLINI](#) (*PdL*), in qualità di relatore, illustra una proposta di parere sul provvedimento in esame, recante, tra l'altro, due condizioni formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: la prima finalizzata ad affinare la clausola di invarianza finanziaria contenuta nell'articolo 1, comma 2, riguardante il compenso e l'attività del commissario straordinario per il rilancio dell'area industriale di Piombino; la seconda, volta a rendere più cogente il disposto dell'articolo 5, comma 1, lettera *a*), capoverso 2-ter, relativo alle funzioni del commissario unico per Expo 2015, in quanto la dizione secondo cui il commissario "si adopera" affinché gli impegni finanziari assunti dai soci siano mantenuti negli importi previsti, risulta priva di un'effettiva portata normativa. Al riguardo, suggerisce la possibilità di sostituire la dizione "si adopera" con "vigila".

La senatrice [LANZILLOTTA](#) (*SCpI*) rileva come il potere di vigilanza non risulta pienamente confacente alle prerogative del commissario unico.

Il senatore [SANGALLI](#) (*PD*) rileva che il potere di vigilanza risulta velleitario, se disancorato dalla possibilità di irrogare misure sanzionatorie.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*) rileva la necessità di attribuire al commissario effettive funzioni di monitoraggio, con la possibilità di intraprendere iniziative adeguate, nel caso rilevi inadempienze.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) suggerisce di sostituire l'espressione "si adopera" con il riferimento all'adozione di apposite azioni volte a garantire il rispetto dei limiti finanziari.

Alla luce del dibattito svoltosi, il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, con l'avviso conforme del Governo, propone l'approvazione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto dei chiarimenti forniti in relazione all'articolo 1, comma 7, circa l'individuazione delle risorse per l'area industriale di Piombino, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 1, comma 2, le parole: <<senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica>>, siano sostituite dalle seguenti: <<senza diritto ad alcun compenso, indennità, rimborso spese ed emolumento comunque denominato e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica>>; all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), capoverso 2-ter, sostituire le parole: "si adopera" con le seguenti: "esercita tutte le attività necessarie"; e nel presupposto che: le risorse richiamate dall'articolo 4, comma 3, garantiscano adeguata copertura finanziaria della proroga della gestione commissariale della Galleria Pavoncelli; l'estensione della platea dei soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui all'articolo 6, comma 3, non comporti lo sfioramento del limite delle risorse disponibili a legislazione vigente."

Il senatore [URAS](#) (*Misto-SEL*), nell'annunciare il voto favorevole, stigmatizza il ricorso sistematico alla gestione dei commissari straordinari, con la conseguenza di svilire le funzioni proprie dei soggetti istituzionali legittimati dal voto popolare.

Il senatore [STUCCHI](#) (*LN-Aut*) annuncia il voto di astensione del suo Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere del Relatore viene approvata dalla Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [SANGALLI](#) (*PD*) reputa opportuno programmare i lavori della prossima settimana, garantendo un tempo adeguato per l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 35

del 2013, sui debiti delle pubbliche amministrazioni, approvato oggi dalla Camera dei deputati in prima lettura; infatti, è probabile che il Senato dovrà apportare alcune modifiche, rendendo necessario un ulteriore passaggio alla Camera dei deputati, prima della data di decadenza del decreto, fissata per il prossimo 7 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che questa Commissione esaminerà approfonditamente il provvedimento segnalato dal senatore Sangalli, garantendo anche un congruo termine per la presentazione degli emendamenti che, auspicabilmente, dovranno essere limitati nel numero e qualificati nelle tematiche affrontate, favorendo così un proficuo esame da parte del Senato.

La seduta termina alle ore 15.45.

1.4.2.5.4. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 6 (pom.) del 21/05/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 21 MAGGIO 2013
6ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 19.

IN SEDE REFERENTE

[\(662\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.

Il presidente [AZZOLLINI](#) dichiara aperta la discussione generale sul provvedimento in titolo.

La senatrice [LEZZI](#) (M5S) interviene per chiedere un chiarimento sulla portata applicativa dell'articolo 7, comma 6, laddove si consente alle pubbliche amministrazioni di poter indicare, per la totalità o per parte dei debiti, la data prevista per il pagamento, specificando che in tal caso la certificazione si intende rilasciata con l'apposizione della data di pagamento, anche ai fini della compensazione del credito. Al riguardo, domanda quali siano le conseguenze della mancata apposizione della data di pagamento.

Il PRESIDENTE interviene incidentalmente per sottolineare come la mancata apposizione della data di pagamento comporti l'assenza di certificazione e che, pertanto, qualora si voglia imporre alle pubbliche amministrazioni l'obbligo, anziché la mera facoltà, di apporre la data, occorrerà presentare un'apposita proposta emendativa.

Il senatore [URAS](#) (*Misto-SEL*) si sofferma sulle ricadute in ambito territoriale derivanti dalle norme del decreto-legge in esame, sottolineando il rischio di attivare un'erogazione di liquidità nei confronti di quelle pubbliche amministrazioni che sono risultate inadempienti nel pagamento dei propri debiti e che, paradossalmente, si ritroveranno a fruire di un indebito vantaggio; analoga considerazione concerne pure le società per azioni a totale partecipazione pubblica. Preannuncia, quindi, la presentazione di appositi emendamenti, al fine di evitare discriminazioni a scapito delle amministrazioni pubbliche più virtuose.

Il senatore [SANGALLI](#) (*PD*), dopo aver ricordato le forte aspettative riposte dal mondo produttivo nei confronti del decreto in esame, sottolinea come un ammontare di debito delle pubbliche amministrazioni pari, secondo la Banca d'Italia, a circa cento miliardi di euro, rappresenti un macigno enorme che ostacola la ripresa economica. Al riguardo, ritiene che i meccanismi introdotti con il provvedimento all'esame della Commissione risultino meno adeguati rispetto a quelli attivati in altri Paesi europei, come la Spagna o l'Irlanda, in cui si è verificato il problema dei debiti delle pubbliche amministrazioni verso le imprese.

Stigmatizza, quindi, la miopia delle strutture burocratiche pubbliche, laddove non capiscono che un simile fardello finisce per comportare conseguenze esiziali non solo sul tessuto economico-produttivo, ma anche sull'assetto istituzionale.

Nel ritenere paradossale che gli enti pubblici non siano ancora riusciti a fornire una stima puntuale e definitiva dell'ammontare dei loro debiti, evidenzia, come elemento di maggiore criticità del decreto-legge, l'assenza di meccanismi operativi che consentano alle imprese di ottenere in via diretta il pagamento dei propri crediti; altresì, ritiene che sussistano alcune incongruenze sul fronte della tempistica delle compensazioni fiscali.

Auspica, in conclusione, la necessità di apportare al decreto alcune correzioni limitate a quanto sopra rilevato, in modo da aumentare gli effetti benefici nei confronti del mondo imprenditoriale.

Il senatore [Luigi MARINO](#) (*SCpI*) ricorda come la problematica dei debiti delle pubbliche amministrazioni centrali e locali rappresenti una questione annosa, la cui iniziale sottovalutazione, unitamente a vincoli di bilancio europei e nazionali, ha determinato la creazione di una bolla sempre più grande che, alla fine, è esplosa.

Considerato, poi, che l'ammontare di questi debiti giunge ad una cifra prossima ai 100 miliardi di euro, ritiene necessario conoscere il motivo per cui si è deciso di limitarsi ad un intervento volto a pagare, nel corso di un biennio, soltanto quaranta miliardi di euro di debiti, dando una risposta parziale ad un tema, come quello dei debiti delle pubbliche amministrazioni, che incide sul prodotto interno lordo per una percentuale oscillante tra il cinque e il sette per cento.

Nell'esprimere il proprio favore nei confronti di tutto ciò che può semplificare e accelerare le procedure di pagamento, stigmatizza, altresì, l'assenza di strumenti di liquidazione automatica dei pagamenti, nonché la scarsa incisività del meccanismo delle compensazioni; infine, annuncia la presentazione di apposite proposte volte a correggere il meccanismo delle cessioni *pro soluto* e *pro solvendo*.

La senatrice [BULGARELLI](#) (*M5S*) chiede chiarimenti sul Capo III del decreto, con riferimento alle modalità applicative e ai tempi del riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché alla

vigenza del regime di deroga.

Il presidente [AZZOLLINI](#) (*PdL*) dichiara preliminarmente il proprio favore nei confronti di una rapida conversione del decreto e concorda, altresì, con l'auspicio dei Relatori di concentrarsi su poche e qualificate modifiche.

Reputa inoltre opportuno svolgere una riflessione circa il fatto che, già in base alla normativa pregressa, le procedure di pagamento dei debiti sono assoggettate a determinate modalità di pagamento, il che rende poco chiaro il motivo per cui le norme del decreto tendano ad inserire ulteriori adempimenti procedurali. Auspica, quindi, che, quantomeno in futuro, il Governo e il Parlamento adottino un *favor* nei confronti sia delle amministrazioni pubbliche sia dei privati, dando per assodato che, nella grande maggioranza dei casi di transazioni intercorrenti tra la pubblica amministrazione e fornitori privati, si sia in presenza di ordinarie operazioni commerciali. Peraltro, rammenta che il ricorso all'emissione di titoli del debito pubblico rappresenta un metodo veloce per finanziare la liquidazione dei debiti delle pubbliche amministrazioni.

In secondo luogo, ricorda che, con la legge costituzionale n. 1 del 2012, si è provveduto a modificare l'articolo 81 della Costituzione, inserendovi il principio dell'equilibrio strutturale di bilancio; fa presente come la puntuale implementazione di tale principio dovrà impedire, in futuro, quegli episodi di cattiva amministrazione che hanno concorso a creare un ammontare di debiti analogo a quello che le pubbliche amministrazioni hanno accumulato nei confronti delle imprese. Al riguardo, auspica l'introduzione di un serio controllo preventivo sulle possibilità di pagamento, il che richiederà, a prescindere dalla conversione del decreto in esame, l'ammodernamento delle procedure contabili di pagamento delle amministrazioni pubbliche.

Il senatore [GUERRIERI PALEOTTI](#) (*PD*) ricorda che l'adozione del decreto in esame deriva da un approccio ben preciso che il precedente Governo ha assunto nei confronti dei vincoli europei, in base a cui il rispetto dei parametri di finanza pubblica consente l'utilizzo di fattori mitiganti e di margini di azione per porre in essere interventi di stimolo all'economia ovvero politiche di investimento.

Al riguardo, rammenta come la scelta di procedere alla liquidazione, nel corso di un biennio, di quaranta miliardi di debito, appare coerente con tale approccio, in quanto evita di sfiorare il tetto del tre per cento nel rapporto *deficit*-Pil. Se, invece, si fosse scelto di consentire l'immediato pagamento dell'intero *stock* dei debiti, si sarebbe adottato un approccio del tutto differenziato, basato sullo sfioramento dei parametri di bilancio, con il rischio di esporsi a richiami ovvero a procedure di infrazione da parte delle Istituzioni europee.

Concorda, poi, circa la necessità di favorire la rapida attuazione delle misure contenute nel decreto in esame e, al riguardo, reputa centrale la questione della certificazione dei crediti, su cui registra un miglioramento del testo licenziato in prima lettura dalla Camera dei deputati, rispetto alla versione iniziale del provvedimento.

Si sofferma, quindi, sull'importanza di individuare criteri certi nella priorità dei pagamenti e, da ultimo, concorda con il rilievo sollevato dal presidente Azzollini sulla necessità che non si verifichino più in futuro episodi di cattiva amministrazione che hanno generato un livello estremamente elevato di debiti delle amministrazioni pubbliche.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*) evidenzia come la certificazione del credito rappresenti un diritto delle imprese che vantano pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche e apprezza il fatto che, in discussione generale, siano stati sfatati due tabù, quali i vincoli europei sul bilancio e la necessità di individuare parametri di priorità nel pagamento dei debiti che vadano oltre il mero criterio cronologico.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(576) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015

(Parere alle Commissioni 8a e 13a riunite su emendamenti. Esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il presidente [AZZOLLINI](#) (PdL), in qualità di relatore, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, riferiti agli articoli da 1 a 5, segnalando, per quanto di competenza, in merito agli emendamenti relativi all'articolo 1, che occorre valutare, relativamente alla proposta 1.1, la sussistenza dei fondi utilizzati a copertura, nonché la compatibilità con la struttura del fondo rotativo ivi impegnato.

Occorre poi valutare i possibili effetti finanziari sugli azionisti pubblici della concessionaria autostradale recati dagli emendamenti 1.12 e 1.13. E' altresì necessario acquisire, per una ponderata valutazione, la Relazione tecnica sugli emendamenti 1.20 (anche con riguardo agli effetti sulla finanza locale) e 1.24. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 1.21, 1.22, 1.23, 1.0.1 e 1.0.2. Occorre inoltre verificare la congruità della copertura, ed acquisire chiarimenti circa gli effetti del capoverso 7-*quater*, rispetto agli identici emendamenti 1.25 e 1.26.

In merito agli emendamenti relativi all'articolo 2, comporta maggiori oneri la proposta 2.10, mentre occorre valutare la congruità della copertura dell'emendamento 2.0.1.

In merito agli emendamenti relativi all'articolo 3, comportano maggiori oneri le proposte 3.7, 3.12 e 3.0.1. Occorre inoltre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 3.8 Segnala, inoltre che occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria negli emendamenti 3.9 e 3.10. Fa presente, poi, che occorre considerare la possibile insorgenza di oneri finanziari conseguenti al contrasto con la normativa europea, in merito all'emendamento 3.11.

In merito agli emendamenti relativi all'articolo 4, occorre valutare la sussistenza delle risorse utilizzate a copertura degli identici emendamenti 4.5 e 4.6.

In merito agli emendamenti relativi all'articolo 5, occorre verificare la congruità della copertura dell'emendamento 5.9, nonché i possibili effetti finanziari sottesi alle proposte 5.0.5 e 5.0.6. Occorre inoltre acquisire la Relazione tecnica sugli emendamenti 5.29, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33, 5.44 (con particolare riferimento alla rimodulazione temporale della copertura), 5.46 e 5.52. Comportano maggiori oneri le proposte 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39, 5.40 (limitatamente al capoverso 1-*bis*), 5.41 (limitatamente al capoverso 1-*bis*), 5.45, 5.47, 5.48, 5.50, 5.0.1 e 5.0.3.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 5.

Il sottosegretario GIORGETTI interviene per esprimere un parere di contrarietà del Governo sull'emendamento 1.1 nell'attuale formulazione, ritenendo necessaria ai fini di una corretta copertura,

una modifica dell'ultimo periodo del seguente tenore: "Per l'attuazione degli interventi previsti dal progetto di riconversione, è riservata una quota non superiore a 75 milioni di euro delle risorse effettivamente disponibili del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, da utilizzare nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e con le medesime modalità di utilizzo del predetto fondo."

Esprime inoltre avviso contrario, per ragioni di salvaguardia dell'attuale normativa di garanzia, sugli emendamenti 1.11, 1.12 ed 1.13, come anche sulla proposta 1.20 in considerazione dell'attuale andamento negativo delle entrate da prelievo sui giochi.

Il **PRESIDENTE** ritiene necessari degli approfondimenti sulla copertura contenuta nell'emendamento 1.24, anche al fine di chiarire problematiche presentate da ulteriori proposte finanziate in modo analogo.

Il Rappresentante del GOVERNO esprime altresì contrarietà sugli emendamenti 1.25 ed 1.26, dal momento che vi è la concreta possibilità che siano sorte obbligazioni nei confronti di soggetti terzi e pertanto un definanziamento dei relativi fondi induce sostanziali perplessità.

Il **PRESIDENTE** conviene sull'opportunità di rendere un parere contrario in merito alle medesime proposte, evidenziando per parte sua che la copertura non appare configurata come tetto di spesa e che pertanto potrebbe dar luogo a sforamenti della quantificazione finanziaria individuata. Analoga contrarietà esprime sulla proposta 3.0.1. Diversa appare, invece, la portata dell'emendamento 3.8, dal momento che dispone una proroga non estesa oltre l'anno finanziario 2013, e dunque ritiene che la Commissione potrebbe esprimere un parere di semplice contrarietà.

Il senatore **ENDRIZZI** (*M5S*) chiede chiarimenti circa l'effettiva e sicura assenza di oneri in relazione alla citata proposta 3.8.

Il **PRESIDENTE** chiarisce che la propria proposta di un parere di semplice contrarietà risponde proprio all'esigenza delineata dal senatore Endrizzi: la proroga in questione non è di per sé chiaramente foriera di oneri per l'erario, ma tuttavia potrebbe in astratto comportare riflessi negativi dal punto di vista finanziario, e come tale viene qualificata dal parere negativo "semplice" della Commissione e quindi senza riferimento all'articolo 81 della Costituzione.

Interviene poi in merito alle proposte emendative 3.9, 3.10, 3.11 e 3.12, le quali apportano modificazioni finanziarie di grande rilievo, e non è pertanto possibile per la Commissione escludere l'insorgenza di nuovi e consistenti oneri per la finanza pubblica in assenza di una completa relazione tecnica.

Il sottosegretario GIORGETTI si pronuncia in senso contrario agli emendamenti 4.5 e 4.6, che ritiene non coerenti con l'esigenze di chiusura delle gestioni commissariali e di celere realizzazione dei lavori.

Fa riferimento altresì alla proposta 5.9, sulla quale il parere è altresì contrario per mancanza di capienza del fondo FISPE per l'anno corrente.

Il **PRESIDENTE** osserva come l'emendamento 5.9 impegni oneri limitati a soli 150 mila euro annuali, ed invita pertanto il Governo ad un ulteriore approfondimento sulle disponibilità residue, onde evitare errori di valutazione da parte della Commissione. Propone pertanto di accantonare l'emendamento in questione.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso contrario rispetto alle proposte 5.0.5 e 5.0.6 sottolineando che con esse si otterrebbe il rinvio di una norma di contenimento dei costi.

Il **PRESIDENTE** rileva che la formulazione dei due emendamenti richiede un'ulteriore riflessione alla luce della materia sostanziale regolata, e propone un accantonamento di entrambi.

Il senatore **SANTINI** (PD) interviene a proposito degli emendamenti 5.29 e seguenti, sui quali il Relatore ha segnalato l'assenza di relazione tecnica. Chiede, pertanto, se sia necessario formulare una espressa richiesta al Governo di redigere tale relazione tecnica.

Il **PRESIDENTE** segnala che le proposte in questione intervengono su grandezze di finanza pubblica molto rilevanti e che, in assenza di una adeguata interlocuzione tra Governo e presentatori in sede di Commissione di merito, la Commissione bilancio non può che rendere un parere di contrarietà ai sensi dell'articolo 81, stante l'evidente rischio di effetti finanziari negativi in assenza di documentati elementi in senso contrario.

Alla luce del dibattito finora intervenuto, il **PRESIDENTE** propone l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi agli articoli da 1 a 5 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.11, 1.12, 1.13, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.0.1, 1.0.2, 1.25, 1.26, 2.10, 2.0.1, 3.7, 3.12, 3.0.1, 3.9, 3.10, 3.11, 4.5, 4.6, 5.29, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33, 5.44, 5.46, 5.52, 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39, 5.40 (limitatamente al capoverso 1-bis), 5.41 (limitatamente al capoverso 1-bis), 5.45, 5.47, 5.48, 5.50, 5.0.1, 5.0.3.

Il parere è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sull'emendamento 1.1, alla sostituzione dell'ultimo periodo con il seguente: "Per l'attuazione degli interventi previsti dal progetto di riconversione, è riservata una quota non superiore a 75 milioni di euro delle risorse effettivamente disponibili del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, da utilizzare nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e con le medesime modalità di utilizzo del predetto fondo."

Esprime, inoltre, parere di semplice contrarietà sull'emendamento 3.8.

Rimane sospeso il parere sugli emendamenti 1.24, 5.9, 5.0.5 e 5.0.6 e sui testi 2 degli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 5, nonché sugli emendamenti riferiti agli articoli da 6 a 9.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti relativi agli articoli da 1 a 5."

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21,10.

1.4.2.5.5. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 7 (ant.) del 22/05/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2013
7ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

[\(662\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri.

La senatrice [LANZILLOTTA](#) (SCpI), intervenendo in discussione generale, rileva come il provvedimento in esame rappresenti forse l'unico atto normativo adottato quest'anno in grado di rilanciare l'economia nel medio periodo; ricorda poi come la possibilità di utilizzare alcuni margini di intervento per permettere l'afflusso di liquidità alle imprese sia stata resa possibile dall'azione di risanamento dei conti pubblici perseguita dal precedente Governo.

Entrando nel merito del provvedimento, ritiene di estrema urgenza la previsione di meccanismi di contabilizzazione dei debiti delle amministrazioni pubbliche, che garantiscano un puntuale recepimento, nell'ordinamento interno, della normativa europea, evitando che, in futuro, si ripetano fenomeni distorsivi derivanti dall'accumulo, nel corso degli anni, dei residui passivi.

Ricollegandosi, poi, al ciclo di audizioni svoltesi congiuntamente con la Camera dei deputati e riguardanti sia la relazione di aggiornamento del Documento di economia e finanza sia il decreto in esame, fa presente come, secondo la stima della Banca d'Italia, l'ammontare dei debiti delle amministrazioni pubbliche sia pari a circa novanta miliardi di euro, che sono già stati scontati dai mercati finanziari e che devono essere gestiti in maniera oculata, per evitare tensioni sull'andamento dei titoli del nostro debito pubblico.

Sulla base di tali considerazioni, ritiene che la leva del pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni debba essere utilizzata interamente, in modo da dare ossigeno al mondo delle imprese, favorendone l'accesso al credito; inoltre, reputa necessario ammodernare il sistema di contabilità pubblica, anche avvalendosi dei decreti attuativi della riforma sul federalismo fiscale, essendo incomprensibile la mancata implementazione di un sistema informativo che consenta la redazione omogenea dei bilanci di tutti gli enti pubblici.

Infine, annuncia la necessità di apportare alcune modifiche correttive riguardanti il coordinamento tra cessioni *pro-soluto* e cessioni *pro-solvendo*.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale e cede la parola ai Relatori e al rappresentante del Governo, per gli interventi di replica.

Il relatore [D'ALI](#) (*PdL*) evidenzia come, in sede di discussione generale, siano stati ribadite le considerazioni già svolte dai Relatori, ponendosi l'accento sulla necessità di apportare al decreto alcune modifiche puntuali, con particolare riferimento ai meccanismi di liquidazione diretta dei crediti delle imprese verso le amministrazioni pubbliche.

Il relatore [SANTINI](#) (*PD*) ribadisce la necessità di convertire rapidamente il decreto-legge, soffermandosi su alcune modifiche puntuali, come l'introduzione di meccanismi di pagamento diretto dei crediti vantati dalle imprese verso le amministrazioni pubbliche e l'affinamento delle modalità di certificazione dei crediti, nonché dei criteri di priorità nei pagamenti. Per quanto concerne poi la questione della TARES, invita il Governo a coordinare le norme contenute in tale provvedimento con quelle previste dal decreto-legge n. 54 del 2013 adottato dal Consiglio dei Ministri la scorsa settimana, in cui si dispone la riorganizzazione, entro il prossimo 31 agosto, dell'imposizione fiscale sia sugli immobili sia sulla gestione dei rifiuti.

Il sottosegretario GIORGETTI consegna una nota riguardante lo stato di attuazione del decreto-legge n. 35 del 2013 e rileva come una buona parte degli adempimenti normativi ivi previsti siano già stati adottati.

Per quanto concerne le proposte modificative del provvedimento, ritiene che debbano essere circoscritte ad alcuni profili limitati, in un quadro di compatibilità con i vincoli di bilancio e con la necessità di contenere il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo. Per evitare che in futuro si vengano ad accumulare *stock* così elevati di debiti delle amministrazioni pubbliche, evidenzia la necessità di adottare politiche selettive di spesa e coordinare il rapporto tra operazioni in conto cassa e operazioni in conto competenza.

Il relatore [D'ALI](#) (*PdL*) interviene incidentalmente per invitare il Governo ad attendere la conversione definitiva del decreto, prima di procedere all'adozione di tutti i provvedimenti attuativi e auspica poi che, nell'assegnazione dei disegni di legge di carattere economico-finanziario, si segua un criterio di alternanza tra le due Camere del Parlamento.

Il [PRESIDENTE](#), pure nella consapevolezza dell'eccezionalità del provvedimento in esame,

invita il sottosegretario a rappresentare al Ministro dell'economia e delle finanze la necessità che le misure di ordine economico-finanziario trovino anche nel Senato della Repubblica una sede non formale di approfondimento e discussione.

Propone, poi, di fissare per le ore 11 di venerdì 24 maggio 2013 il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#), stante l'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, sospende la seduta, avvertendo che essa riprenderà al termine dell'Aula.

La seduta, sospesa alle ore 9,40, riprende alle ore 11,50.

Il senatore [SPOSETTI](#) (PD) prende la parola per una precisazione riferita all'intervento di replica svolto dal relatore D'Alì prima della sospensione della seduta. Più in dettaglio, ritiene di non condividere l'invito del Relatore al Governo ad esercitare la propria funzione regolamentare attuativa con prudenza e senza eccessive accelerazioni. La sua opinione è di segno opposto, dal momento che considera particolarmente urgente l'approvazione del provvedimento e la sua immediata attuazione da parte delle pubbliche amministrazioni responsabili.

Il relatore [D'ALÌ](#) (PdL) desidera precisare il proprio pensiero, ribadendo cioè di condividere con tutta la Commissione la particolare urgenza del provvedimento e sottolineando che la precedente osservazione riguardava piuttosto il rispetto istituzionale dovuto al lavoro del Parlamento, affinché non si ripetano casi del passato, nei quali l'attuazione regolamentare dei provvedimenti avveniva prima della compiuta conversione in legge dei decreti e dunque a normativa ancora non consolidata.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(576) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015

(Parere alle Commissioni 8a e 13a riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente [AZZOLLINI](#) (PdL), in qualità di relatore, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, riferiti agli articoli da 7 a 8, segnalando, per quanto di competenza, che occorre conferma, in merito agli emendamenti all'articolo 7, dell'assenza di effetti onerosi degli identici

emendamenti 7.1, 7.2 e 7.3.

Occorre poi verificare l'effettiva disponibilità delle risorse poste a copertura degli emendamenti 7.5, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.0.1, 7.0.2 e 7.0.3.

Comportano maggiori oneri le proposte 7.7, 7.9, 7.10, 7.23, 7.25, 7.29, 7.34, 7.35, e 7.0.6.

Al fine di poter valutare le proposte emendative, appare necessaria l'acquisizione della relazione tecnica sugli emendamenti 7.8, 7.11, 7.18, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 7.27, 7.28 e 7.0.4.

Risulta necessario acquisire elementi volti ad escludere effetti onerosi in merito agli emendamenti 7.16, 7.17, 7.30, 7.31, 7.32 e 7.33.

Occorre verificare la congruità della copertura, anche in relazione ai risvolti sulla finanza locale, della proposta 7.0.8.

In merito agli emendamenti all'articolo 8, al fine di poter valutare le proposte emendative, appare necessaria l'acquisizione della Relazione tecnica sugli emendamenti 8.1, 8.3, 8.19, 8.20, 8.0.10, 8.0.11 e 8.0.12.

La prima parte dell'emendamento 8.2 comporta maggiori oneri, mentre la parte restante richiede l'acquisizione della relazione tecnica.

Comportano maggiori oneri le proposte 8.4, 8.5, 8.18, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.0.2, 8.0.3, 8.0.4, 8.0.5, 8.0.6, 8.0.7, 8.0.8, 8.0.9, 8.0.13, 8.0.35 e 8.0.41.

Sembrano comportare maggiori oneri le proposte 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12 e 8.13.

Risulta necessario valutare i possibili effetti onerosi sulla finanza pubblica derivanti dagli emendamenti 8.14, 8.15, 8.16 e 8.17.

È necessario verificare la congruità della copertura dell'emendamento 8.21.

Risulta necessario acquisire elementi volti ad escludere effetti onerosi in merito agli emendamenti 8.0.14, 8.0.15, 8.0.16, 8.0.17, 8.0.18, 8.0.19, 8.0.20, 8.0.21, 8.0.22, 8.0.23, 8.0.24, 8.0.25, 8.0.26, 8.0.27, 8.0.28, 8.0.29, 8.0.30, 8.0.31, 8.0.32, 8.0.34, 8.0.36, 8.0.37, 8.0.38, 8.0.39 e 8.0.40.

Risulta poi necessario acquisire chiarimenti circa gli effetti di carattere finanziario connessi alle abrogazioni recate dalle proposte 8.0.42, 8.0.43, 8.0.44, 8.0.45 e 8.0.46.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti agli articoli 7 e 8.

Il senatore [D'ALI](#) (PdL) comunica di aver provveduto, anche al fine di agevolare i lavori in Commissione, a ritirare presso la Commissione di merito tutti gli emendamenti a propria firma aggiuntivi all'articolo 8.

Il PRESIDENTE, prendendo atto delle dichiarazioni del senatore D'Alì e stante il fatto che non sono ancora pervenute le risposte dell'Esecutivo sugli emendamenti testé illustrati, propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata, con il medesimo ordine del giorno,

oggi, 22 maggio 2013, alle ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,05.

1.4.2.5.6. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 8 (pom.) del 22/05/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2013
8ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(576\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015

(Parere alle Commissioni 8a e 13a riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente [AZZOLLINI](#) conferma la possibilità che la nuova proclamazione di uno stato di emergenza per la città dell'Aquila possa comportare effetti negativi in termini di maggiori spese e che, quindi, si debba dare parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.3.

Sulla proposta 7.5 prende la parola la senatrice [CHIAVAROLI](#) (PdL) , la quale ricorda la necessità di corrispondere, come già avvenuto in passato, anche alla provincia dell'Aquila un contributo per il pagamento dei canoni di locazione della sede istituzionale, stante l'inagibilità di quella originaria.

Il PRESIDENTE attira l'attenzione sulla necessità di evitare la copertura di spese attraverso il richiamo di atti a carattere amministrativo quali sono le delibere CIPE. Considera discutibile già il ricorso a tale finanziamento da parte del testo del decreto, mentre l'emendamento in questione aggiunge anche una ulteriore finalizzazione alle risorse citate. Ritene, in ogni caso, che l'emendamento possa essere accantonato per verificare una più idonea formulazione, in continuità con quanto già operato in passato. Considera, invece, non corretta la copertura delle proposte 7.12, 7.13, 7.14 e 7.15, dal momento che si valgono di fondi istituiti con il decreto-legge n. 39 del 2009 e che, dunque, vi è la concreta possibilità che le somme siano andate in economia o comunque non risultino più spendibili. Analogamente si presenta problematica la copertura delle proposte 7.0.1, 7.0.2 e 7.0.3. Attira, successivamente, l'attenzione della Commissione sugli emendamenti 7.8 e seguenti, già evidenziati nella propria relazione come necessitanti di completa relazione tecnica. Al riguardo, aggiunge che tali proposte presentano forme di copertura particolarmente complesse e, in alcuni casi, quantificazioni degli oneri inadeguate. Quanto, invece, agli emendamenti 7.16, 7.30, 7.31 e 7.32, anch'essi già segnalati nella relazione introduttiva, ritiene apportino disposizioni a carattere ordinamentale e che, dunque, non possano muoversi obiezioni di carattere finanziario. Segnala, inoltre, il rischio che l'emendamento 7.33 produca effetti negativi sui consumi e, dunque, contribuisca e generare effetti depressivi, nocivi anche per la finanza pubblica. In merito, altresì, alla proposta 7.0.8, evidenzia l'impossibilità di verificare la congruità della copertura alla luce del testo proposto. Passando all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8, conferma l'impossibilità di dare un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.1, 8.3, 8.19, 8.20, 8.0.10, 8.0.11 e 8.0.12, dal momento che - come già evidenziato nella relazione - la complessiva attività di riorganizzazione del settore dei rifiuti cui le proposte mirano rende impossibile un sindacato degli effetti finanziari, in assenza di una articolata relazione tecnica.

Propone, pertanto, di esprimere un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, riferiti all'articolo 7, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.1, 7.2, 7.3, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.7, 7.9, 7.10, 7.23, 7.25, 7.29, 7.34, 7.35, 7.0.6, 7.8, 7.11, 7.18, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 7.27, 7.28, 7.0.4, 7.33 e 7.0.8.

Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 7, tranne che sull'emendamento 7.5, il cui esame resta sospeso.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 8, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.1, 8.3, 8.19, 8.20, 8.0.10, 8.0.11 e 8.0.12.

Su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 8 l'esame resta sospeso.

Resta, altresì, sospeso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6, nonché delle proposte 1.24, 5.9, 5.0.5 e 5.0.6 e degli emendamenti riformulati."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

1.4.2.5.7. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 9 (ant.) del 28/05/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 28 MAGGIO 2013
9ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 10,20.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(576\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015

(Parere alle Commissioni 8a e 13a riunite su emendamenti. Rinvio del seguito dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dello scorso 22 maggio.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, rammenta che devono ancora essere esaminati alcuni emendamenti riferiti all'articolo 8, nonché gli emendamenti all'articolo 6 e alcune proposte precedentemente accantonate, fermo restando che le Commissioni di merito stanno trasmettendo anche alcune riformulazioni.

Il senatore [SANTINI](#) (PD) rileva che i temi affrontati dagli emendamenti agli articoli 6 ed 8 toccano aspetti di particolare rilevanza politica, su cui sono in corso approfondimenti, presso le Commissioni di merito, tra i Gruppi parlamentari ed il Governo.

Reputa pertanto utile rinviare l'esame del provvedimento alla seduta pomeridiana, una volta acquisiti elementi informativi più certi.

Il senatore [D'ALI](#) (PdL) si associa a quanto proposto dal senatore Santini.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto di tali richieste, rinvia alla seduta pomeridiana il seguito dell'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 576.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(662) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali, approvato dalla Camera dei deputati
(Rinvio del seguito dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 22 maggio scorso.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che, alla scadenza del termine fissato per le ore 11 dello scorso venerdì, sono pervenuti circa duecentocinquanta emendamenti (allegati al resoconto di seduta).

Peraltro, stante il fatto che circa centocinquanta di tali emendamenti sono stati presentati da soli due Gruppi parlamentari, ossia il Partito Democratico ed il Popolo della Libertà, ritiene opportuno acquisire contatti informali tra i Gruppi, per individuare le proposte emendative che dovranno essere oggetto di approfondimento, in considerazione del numero circoscritto delle modifiche che si potranno apportare.

Il relatore [D'ALI](#) (PdL), nel far presente che molti degli emendamenti sono tra loro identici, ritiene opportuno individuare quelle proposte che potranno ragionevolmente rientrare nel novero delle modifiche.

Il relatore [SANTINI](#) (PD) si associa alle considerazioni formulate dal senatore D'Ali.

Il [PRESIDENTE](#) rinvia, quindi, alla seduta pomeridiana l'esame del provvedimento, avvertendo che in tale sede si riserverà di pronunciare le declaratorie di inammissibilità degli emendamenti privi di adeguata copertura finanziaria, considerato che il provvedimento riveste formalmente la natura di collegato alla manovra di finanza pubblica.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 10,35.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [662](#)

1.1

[BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [ENDRIZZI](#), [MOLINARI](#)

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01. - (Disposizioni per procedere alla ricognizione e alla trasparenza dei debiti delle pubbliche Amministrazioni, nonché per procedere ai pagamenti). ? 1. Le disposizioni di cui al presente Capo sono volte ad assicurare l'unità giuridica ed economica dell'ordinamento. I soggetti di cui all'articolo 1, 2 e 3 sono obbligati a pubblicare sul proprio sito internet istituzionale l'elenco dei debiti certi, liquidi ed esigibili, sia di parte corrente che di parte capitale, alla data del 31 dicembre 2012, con i dati necessari all'individuazione del fornitore, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Sul medesimo sito istituzionale deve essere reso disponibile un indirizzo di posta elettronica, finalizzato alla ricezione di indicazioni o rettifiche da parte dei fornitori mediante posta certificata.

2. La suddetta pubblicazione ha valore di certificazione del credito da parte dell'Amministrazione pubblica.

3. I pagamenti autorizzati dal presente decreto-legge sono effettuati dagli enti locali dando priorità ai debiti non oggetto di cessione pro soluto fino ad esaurimento dei fondi disponibili. In caso di fatture di elevato importo, l'ente locale provvede al pagamento delle medesime destinando una quota non superiore al 20 per cento dello spazio finanziario richiesto, al fine di soddisfare un maggior numero di creditori. Tra i suddetti crediti il pagamento deve essere imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura, o dalla richiesta equivalente di pagamento.

4. Nel caso in cui per procedere al pagamento è richiesta la presentazione del DURC, qualora previsto da disposizioni legislative, è sufficiente ai fini del pagamento che l'impresa creditrice risulti adempiente nel periodo di emissione della fattura ovvero della richiesta equivalente di pagamento.

5. Gli enti di cui al presente Capo hanno l'obbligo di pubblicare ed aggiornare nel proprio sito internet i piani dei pagamenti e l'effettiva esecuzione dei medesimi per classi di debito e con evidenziazione della cronologia delle fatture».

Consequentemente all'articolo 6, sopprimere i commi 1, 2 e 3.

1.2

[BROGLIA](#), [ZANONI](#), [DEL BARBA](#), [VERDUCCI](#), [PAGLIARI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «5.000 milioni di euro» con le seguenti: «4.800 milioni di euro».

Consequentemente, all'articolo 10, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 16, comma 7, al primo periodo le parole: "1.200 milioni" sono sostituite con le seguenti: "800 milioni";

2) al secondo periodo, le parole: "31 gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre di ciascun anno precedente a quello di riferimento";

3) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: "Per gli anni 2013 e 2014, in deroga a quanto previsto dal periodo precedente, in caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le riduzioni da imputare a ciascuna provincia sono pari agli importi indicati nell'allegato 3-bis del presente decreto.";

4) dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: "Per le province che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le riduzioni di cui al precedente periodo sono ripartite nel triennio

2013/2015. All'esito positivo della pronuncia da parte della Sezione regionale della Corte dei conti sui suddetti piani, il Ministero dell'economia e finanze, con proprio decreto, provvede alla conseguente copertura finanziaria a valere sul proprio bilancio."»;

b) dopo l'allegato 3, è inserito l'allegato 3-bis di cui all'allegato 3 del presente decreto;

c) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le Province che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono tenute, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla modifica del piano di riequilibrio conseguente alla definizione delle riduzioni di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

1.3

[LANZILLOTTA, LUIGI](#) [MARINO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «i pagamenti» aggiungere le seguenti: «relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali.».

1.4

[PAGLIARI, ZANONI, LAI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «nel corso del 2013» con le seguenti: «dal 1º gennaio 2013» e le parole: «delle province in favore dei comuni» con le seguenti: «tra gli enti locali».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Gli importi eventualmente non utilizzati ai fini di cui al primo periodo del presente comma sono destinati alla riduzione degli obiettivi di patto di stabilità per l'anno 2013 di comuni e province».

1.5

[COMPAGNONE](#)

Dopo il comma 1-ter inserire il seguente:

«1-quater. Sono esclusi dai calcoli di rispetto del patto di stabilità per l'anno 2012 tutti i pagamenti effettuati a fronte di contributi e/o finanziamenti in conto capitale per dissesto idrogeologico.

1-quinquies. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-quater, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 1-sexies.

1-sexies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2013. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

1-septies. il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 1-sexies, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 1-sexies predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 1-sexies non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei

Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 1-sexies, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

1.6

COMPAGNONE

Dopo il comma 1-ter inserire il seguente:

«1-quater. Qualora nell'anno 2012 il patto di stabilità sia stato superato prevalentemente per pagamenti al Titolo II della spesa effettuati a fronte di contributi e/o finanziamenti in conto capitale per dissesto idrogeologico si applica la sanzione del 3 per cento rispetto alla riduzione dei trasferimenti.

1-quinquies. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-quater, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 1-sexies.

1-sexies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2013. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

1-septies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 1-sexies, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 1-sexies predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 1-sexies non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 1-sexies, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

1.7

COMPAGNONE

Dopo il comma 1-ter inserire il seguente:

«1-quater. È altresì previsto l'incremento degli spazi finanziari per i pagamenti effettuati dagli enti locali nel periodo compreso tra 1 gennaio 2013 e l'8 aprile 2013 sino a concorrenza delle richieste presentate entro il 30 aprile 2013.

1-quinquies. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-quater, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 1-sexies.

1-sexies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge

6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2013. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

1-septies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 1-sexies, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 1-sexies predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 1-sexies non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 1-sexies, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

1.8

[LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [ENDRIZZI](#), [MOLINARI](#)

Sostituire i commi 2 e 3, con i seguenti:

2. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali, i comuni e le province comunicano mediante il sistema *web* della Ragioneria generale dello Stato, entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma i completi di elenco dettagliato contenente la data di scadenza della singola partita non pagata. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla data di conversione del decreto-legge in esame sono individuati, per ciascun ente locale, sulla base di puro criterio cronologico nazionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno per il 90 per cento dell'importo di cui al comma 1. Con successivo decreto da emanarsi entro novanta giorni in relazione alle richieste pervenute, sino a dieci giorni prima rispetto a tale data, secondo quanto previsto al periodo precedente, si procede al riparto della quota residua del 10 per cento unitamente alle disponibilità non assegnate con il primo decreto.

1.9

[PAGLIARI](#), [ZANONI](#), [LAI](#)

Al comma 2 sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «in conto capitale relativi al 2013».

1.10

[BERTOROTTA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [ENDRIZZI](#), [MOLINARI](#)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui

al comma 2, entro il 15 giugno 2013 sono individuati, per ciascun ente locale, sulla base di puro criterio cronologico nazionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno per il 90 per cento dell'importo di cui al comma 1. Con successivo decreto da emanarsi entro il 5 agosto 2013 in relazione alle richieste pervenute, sino a dieci giorni prima rispetto a tale data, secondo quanto previsto al periodo precedente, si procede al riparto della quota residua dei 10 per cento unitamente alle disponibilità non assegnate con il primo decreto».

1.11

[CERONI](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, dopo le parole: «non assegnate con il primo decreto.» è aggiunto il seguente periodo: «Gli enti locali effettuano i pagamenti dei debiti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dall'approvazione dei decreti di cui al presente comma. In caso di accertato inadempimento entro tali termini degli obblighi di pagamento per almeno il 90 per cento degli spazi concessi, ovvero entro quello indicato al successivo comma 14 per almeno il 90 per cento delle anticipazioni erogate, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, anche su segnalazione del collegio dei revisori, irrogano una sanzione pecuniaria pari a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati, il Segretario generale e il responsabile del servizio bilancio e finanze. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.»;

b) al comma 13, dopo le parole: «in deroga agli articoli 42,» e prima delle parole «203 e 204» è inserita la seguente «202,».

1.12

[SANGALLI](#), [DEL BARBA](#), [GUERRIERI PALEOTTI](#), [LAI](#), [VERDUCCI](#)

Al comma 3, dopo le parole: «non assegnate con il primo decreto.» aggiungere il seguente periodo: «Gli enti locali effettuano i pagamenti dei debiti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dall'approvazione dei decreti di cui al presente comma. In caso di accertato inadempimento entro tali termini degli obblighi di pagamento per almeno il 90 per cento degli spazi concessi, ovvero entro quello indicato al successivo comma 14 per almeno il 90 per cento delle anticipazioni erogate, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, anche su segnalazione del collegio dei revisori, irrogano una sanzione pecuniaria pari a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati, il Segretario generale e il responsabile del servizio bilancio e finanze. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.»;

Conseguentemente, al comma 13, dopo le parole :«in deroga agli articoli 42,» inserire la seguente: «202,».

1.13

[BONERISCO](#), [CERONI](#), [MANDELLI](#)

Al comma 3, dopo le parole: «non assegnate con il primo decreto.» aggiungere il seguente periodo: «Gli enti locali effettuano i pagamenti dei debiti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dall'approvazione dei decreti di cui al presente comma. In caso di accertato inadempimento entro tali termini degli obblighi di pagamento per almeno il 90 per cento degli spazi concessi, ovvero entro quello indicato al successivo comma 14 per almeno il 90 per cento delle anticipazioni erogate, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, anche su segnalazione del collegio dei revisori, irrogano una sanzione pecuniaria pari a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati, il Segretario generale e il responsabile del servizio bilancio e finanze. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.».

1.14

[RICCHIUTI](#)

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: «sono utilizzati» con le seguenti: «possono essere

utilizzati».

1.15

[BENCINI](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [BERTOROTTA](#), [ENDRIZZI](#), [MOLINARI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I Comuni che alla data del 31 dicembre 2012 abbiano saldato ogni debito di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento e che, alla medesima data, ispezzavano i limiti all'indebitamento di cui all'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, così come stabiliti, a decorrere dall'anno 2014 nella misura del 4 per cento, conseguono per gli anni 2013 e 2014 l'obiettivo del patto di stabilità interno realizzando un saldo finanziario in termini di competenza mista pari a zero».

1.16

[DIGIORGI](#), [ZANONI](#), [VERDUCCI](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. I Comuni che alla data del 31 dicembre 2012 abbiano saldato ogni debito di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento e che, alla medesima data, rispettavano i limiti all'indebitamento di cui all'articolo 204 del decreto legislativo n. del 2000, stabiliti per il 2014 dall'articolo 8 della legge del 12 novembre 2011, n. 183 nella misura del 4 per cento, conseguono per gli anni 2013 e 2014 l'obiettivo del patto di stabilità interno realizzando un saldo finanziario in termini di competenza mista pari a zero».

1.17

[PAGLIARI](#), [ZANONI](#), [LAI](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «le stesse irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.» *con le seguenti:* «le stesse accertano la responsabilità amministrativa a carico del soggetto responsabile del mancato o tardivo pagamento».

1.18

[PAGLIARI](#), [ZANONI](#), [LAI](#)

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «nel limite massimo del 13 per cento delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria statale al 31 marzo 2013 e, comunque,».

1.19

[BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [ENDRIZZI](#), [MOLINARI](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «13 per cento delle disponibilità liquide detenute presso la tesoreria statale al 31 marzo 2013» *con le seguenti:* «25 per cento del fondo di cassa al 31 dicembre 2012».

1.20

[CANDIANI](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Agli enti locali che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno negli ultimi tre esercizi finanziari per un importo non superiore all'ammontare dei residui passivi di parte capitale esistenti alla data del 1° gennaio di ciascun esercizio finanziario, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 439, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, se il mancato rispetto del patto di stabilità sia determinato esclusivamente dai pagamenti di debiti per interventi di straordinaria ed inderogabile manutenzione, nonché per la realizzazione di opere pubbliche di interesse generale, e purché sussistano le seguenti condizioni:

a) L'ente locale abbia un fondo di liquidità depositato presso la Banca d'Italia pari o superiore all'ammontare del pagamento dei debiti che ha determinato il mancato rispetto del patto di stabilità, ovvero che nei RRAA del titolo 3° e 4° delle Entrate siano contemplati accertamenti certi e finalizzati all'investimento;

b) che l'estinzione anticipata dei mutui in ammortamento da parte dell'ente locale sia stata finalizzata e/o tendente al contenimento della capacità d'indebitamento nonché alla riduzione della spesa corrente per il pagamento degli interessi passivi;

c) che la spesa per il personale dell'ente locale abbia un'incidenza sulla spesa del Titolo I inferiore al 30% sia nell'anno di riferimento sia in quello della richiesta;

d) che l'ammontare dei RRPP del titolo II abbia un'incidenza alta nel quadro riassuntivo del rendiconto di gestione dell'anno di riferimento;

e) che siano state prodotte le certificazioni di credito alle banche e ai creditori per il pagamento sia pro solvendo sia pro soluto».

1.21

[CANDIANI](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Agli enti locali che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno negli ultimi tre esercizi per un importo non superiore all'ammontare dei residui passivi di parte capitale esistenti alla data del 1° gennaio di ciascun esercizio finanziario, a causa del pagamento di debiti verso fornitori pagati entro il medesimo esercizio, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 439, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

1.22

[CANDIANI](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Agli enti locali che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno in uno o entrambe gli esercizi 2011 e 2012 per un importo non superiore all'ammontare dei residui passivi di parte capitale esistenti alla data del 1° gennaio di ciascun anno, a causa del pagamento di debiti verso fornitori pagati entro il medesimo esercizio, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 439, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

1.23

[CANDIANI](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Agli enti locali che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno nell'esercizio 2012 per un importo non superiore all'ammontare dei residui passivi di parte capitale esistenti alla data del 1° gennaio 2012, a causa del pagamento di debiti verso fornitori pagati entro il medesimo esercizio, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 439, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

1.24

[FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [BERGER](#), [PANIZZA](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, sopprimere le parole: «e delle province autonome»;

b) al comma 8, sopprimere le parole: «e province autonome»;

c) sostituire il comma 17-bis, con il seguente:

«17-bis. In sede di definizione del patto di stabilità per le regioni a statuto speciale e per le province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, gli obiettivi sono determinati, tenendo conto dell'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno prevista dal comma 1 del presente articolo. Al fine di ripartire la predetta esclusione nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, gli enti locali effettuano la comunicazione di cui al comma 2 alle predette regioni e province autonome, che curano la

trasmissione alla Ragioneria generale dello Stato».

1.25

[ENDRIZZI](#), [LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [MOLINARI](#)

Al comma 7, dopo le parole: «di parte corrente» aggiungere le seguenti: «e di parte capitale».

Consequentemente, all'articolo 12, comma 3, lettera c), sopprimere le parole: «e quelli relativi alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015».

1.26

[PAGLIARI](#), [ZANONI](#), [LAI](#)

Al comma 7, dopo le parole: «di parte corrente» aggiungere le seguenti: «e di parte capitale».

1.27

[URAS](#)

Al comma 7 dell'articolo 1 sono soppresse le parole: «, purché a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali»;

Il comma 8 è soppresso.

Consequentemente all'articolo 12, dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono aumentate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 58 milioni di euro per l'anno 2013 e a 96 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

11-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sulla birra di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 26 milioni di euro per l'anno 2013 e a 45 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

11-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sui prodotti intermedi di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

11-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sull'alcol etilico, di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 29 milioni di euro per l'anno 2013 e a 49 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

11-sexies. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg».

11-septies. A decorrere dall'anno 2013 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con l'esclusione delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo

70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 50 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.

11-*octies*. A decorrere dall'anno 2013 le Forze armate e di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 15 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.

11-*nonies*. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi 11-*septies* sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

11-*decies*. All'articolo 1, comma 1284-*ter*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

a) al primo periodo le parole: «0,5 centesimi» sono sostituite dalle seguenti: «0,6 centesimi»;

b) all'ultimo periodo le parole: «Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota delle entrate, corrispondente al contributo in misura pari a 0,5 centesimi di euro, è destinata»;

c) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di applicazione e di versamento del contributo di cui al presente comma».

11-*undecies*. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 7, pari a 12, 4 milioni di euro per l'anno 2013, 12 milioni di euro per l'anno 2014 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11-*duodecies*. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 7, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2013, 67, 4 milioni di euro per l'anno 2014 e 221, 9 milioni di euro per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2013, 2014 e 2015 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze Ministero del lavoro e delle politiche sociali Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

11-*terdecies*. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 7, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2013, 10 milioni di euro per l'anno 2014, 26 milioni di euro per l'anno 2015 e 38 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11-*quaterdecies*. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi

da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.

11-*quiquiesdecies*. Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2013, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni. L'attuazione del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro nell'anno 2013 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2014. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.

11-*sexiesdecies*. Il comma 9 dell'art. 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

«9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:

a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:

1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;

2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;

3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».

11-*septiesdecies*. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «operano una ritenuta del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «operano una ritenuta pari all'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *b)* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni»;

b) al comma 3-*bis*, primo periodo, le parole: «una ritenuta con aliquota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta con l'aliquota di cui all'articolo II, comma 1, lettera *b)* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

11-*duodevicies*. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

11-*undevicies*. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma precedente, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:

a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;

b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

11-*vicies*. Entro il 31 maggio 2013, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma precedente. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma *noniesdecies* sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni. Tale imposta non abbatte l'imponibile IRPEF ed è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto

legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal presente articolo.

11-vicies semel. Le risorse rivenienti dall'attuazione dei commi *noniesdecies* e *ventidecies* confluiscono in apposito capitolo dello Stato di previsione dell'entrata, per essere destinate all'attuazione dell'articolo 1, comma 7 del presente decreto.

11-vicies-bis. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da *11-noniesdecies* a *11-ventiduodecies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto- legge».

1.28

[PAGLIARI](#), [ZANONI](#), [LAI](#)

Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La ripartizione di tali spazi finanziari viene definita in accordo con le Anci e le UPI Regionali».

1.29

[PAGLIARI](#), [ZANONI](#), [LAI](#)

Al comma 9 eliminare l'ultimo capoverso.

1.30

[DE POLI](#)

Al comma 10, sostituire le parole: «di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014» *con le seguenti:* «di 2.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 4.160 milioni di euro per l'anno 2014».

Alla copertura finanziaria si provvede tramite l'emissione di titoli di Stato per un importo pari a 2.160 milioni di euro nell'anno 2014. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 10,6 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

1.31

[CERONI](#)

Al comma 10 sostituire le parole: «di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014» *con le seguenti:* «di 2.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 4.160 milioni di euro per l'anno 2014».

Alla copertura finanziaria si provvede tramite l'emissione di titoli di Stato per un importo pari a 2.160 milioni di euro nell'anno 2014. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 10,6 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

1.32

[VERDUCCI](#), [BROGLIA](#), [DEL BARBA](#), [ZANONI](#), [LAI](#)

Al comma 10 sostituire le parole: «di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014» *con le seguenti:* «di 2.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 4.160 milioni di euro per l'anno 2014».

Conseguentemente, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. Alla copertura finanziaria si provvede tramite l'emissione di titoli di Stato per un importo pari a 2.160 milioni di euro nell'anno 2014. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 10,6 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

1.33

[BONERISCO](#), [CERONI](#), [MANDELLI](#)

Al comma 10, sostituire le parole: «di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014» con le seguenti: «di 2.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 4.160 milioni di euro per l'anno 2014».

Alla copertura finanziaria si provvede tramite l'emissione di titoli di Stato per un importo pari a 2.160 milioni di euro nell'anno 2014. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 10,6 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

1.34

[DE POLI](#)

Al comma 13, dopo le parole: «ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine» inserire le seguenti parole: «, nonché dei debiti riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, ai sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1.35

[BONERISCO](#), [CERONI](#), [MANDELLI](#)

Al comma 13, dopo le parole: «ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine» inserire le seguenti parole: «, nonché dei debiti riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, ai sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1.36

[CERONI](#)

Al comma 13 dopo le parole: «ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine» sono inserite le seguenti: «nonché dei debiti riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, ai sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1.37

[DEL BARBA](#), [BROGLIA](#), [ZANONI](#), [LAI](#), [VERDUCCI](#)

Al comma 13 dopo le parole: «ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine» inserire le seguenti: «, nonché dei debiti riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti Per il riconoscimento entro la medesima data, ai sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1.38

[ZANONI](#), [DEL BARBA](#), [BROGLIA](#), [GUERRIERI PALEOTTI](#), [LAI](#), [SANGALLI](#), [SPOSETTI](#), [VERDUCCI](#)

Al comma 13, dopo le parole: «ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine» sono inserite le seguenti: «, nonché dei debiti riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, ai sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1.39

[BONERISCO](#), [CERONI](#), [MANDELLI](#)

Al comma 13, dopo le parole: «in deroga agli articoli 42,» e prima delle parole: «203 e 204» è inserita la seguente «202,».

1.40

DE POLI

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Ove l'anticipazione di liquidità da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A venga erogata agli enti locali nelle due annualità 2013 e 2014 è riconosciuta la facoltà agli enti locali di accettare la suddetta anticipazione esclusivamente per la quota riferita ad un anno. Le quote eventualmente non assegnate saranno ripartite entro il 31 ottobre 2013 assieme al restante 10 per cento della Sezione del Fondo di cui al comma 11 del presente articolo».

1.41

BONERISCO, CERONI, MANDELLI

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis. Ove l'anticipazione di liquidità da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A venga erogata agli enti locali nelle due annualità 2013 e 2014 è riconosciuta la facoltà agli enti locali di accettare la suddetta anticipazione esclusivamente per la quota riferita ad un anno. Le quote eventualmente non assegnate saranno ripartite entro, il 31 ottobre 2013 assieme al restante 10 per cento della Sezione del Fondo di cui al comma 11 del presente articolo».

1.42

CERONI

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis. Ove l'anticipazione di liquidità da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A venga erogata agli enti locali nelle due annualità 2013 e 2014 è riconosciuta la facoltà agli enti locali di accettare la suddetta anticipazione esclusivamente per la quota riferita ad un anno. Le quote eventualmente non assegnate saranno ripartite entro il 31 ottobre 2013 assieme al restante 10 per cento della Sezione del Fondo di cui al comma 11 del presente articolo».

1.43

LAI, BROGLIA, DEL BARBA, ZANONI, VERDUCCI

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis. Ove l'anticipazione di liquidità da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A venga erogata agli enti locali nelle due annualità 2013 e 2014 è riconosciuta la facoltà agli enti locali di accettare la suddetta anticipazione esclusivamente per la quota riferita ad un anno. Le quote eventualmente non assegnate saranno ripartite entro il 31 ottobre 2013 assieme al restante 10 per cento della Sezione del Fondo di cui al comma 11 del presente articolo».

1.44

CUOMO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. L'anticipazione di liquidità di cui al comma 13, è altresì concessa agli enti locali anche per i debiti compresi nei piani di rientro pluriennali di cui al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, acclarati ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1.45

BONERISCO, CERONI, MANDELLI

Al comma 14, dopo le parole: «responsabile finanziario dell'ente» aggiungere le seguenti: «ovvero da altra persona formalmente indicata dall'Ente, come previsto all'articolo 3, comma 6».

1.46

VERDUCCI, BROGLIA, DEL BARBA, SPOSETTI

Al comma 14, dopo le parole: «responsabile finanziario dell'ente» aggiungere le seguenti: «ovvero da altra persona formalmente indicata dall'Ente, come previsto all'art. 3, comma 6».

1.47

DE POLI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Agli enti locali è riconosciuta la facoltà di estinguere nell'anno 2013 i debiti di cui al

comma 13 per i quali è stata concessa l'anticipazione di liquidità dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., secondo il presente articolo, anche per la quota che verrà erogata nell'anno 2014. Gli enti locali che si avvalgono della facoltà di cui al periodo precedente sono comunque tenuti a fornire formale certificazione dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. Le somme erogate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. nell'anno 2014, in caso di estinzione dei debiti di cui al comma 13 nell'anno 2013, andranno a reintegrare le somme anticipate dagli enti locali nell'anno 2013».

1.48

[ZANONI](#), [DEL BARBA](#), [BROGLIA](#), [GUERRIERI PALEOTTI](#), [LAI](#), [SANGALLI](#), [SPOSETTI](#), [VERDUCCI](#)

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Agli enti locali è riconosciuta la facoltà di estinguere nell'anno 2013 i debiti di cui al comma 13 per i quali è stata concessa l'anticipazione di liquidità dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., secondo il presente articolo, anche per la quota che verrà erogata nell'anno 2014. Gli enti locali che si avvalgono della facoltà di cui al periodo precedente sono comunque tenuti a fornire formale certificazione dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. Le somme erogate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. nell'anno 2014, in caso di estinzione dei debiti di cui al comma 13 nell'anno 2013, andranno a reintegrare le somme anticipate dagli enti locali nell'anno 2013».

1.49

[BONERISCO](#), [CERONI](#), [MANDELLI](#)

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis. Agli enti locali è riconosciuta la facoltà di estinguere nell'anno 2013 i debiti di cui al comma 13 per i quali è stata concessa l'anticipazione di liquidità dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., secondo il presente articolo, anche per la quota che verrà erogata nell'anno 2014. Gli enti locali che si avvalgono della facoltà di cui al periodo precedente sono comunque tenuti a fornire formale certificazione dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. Le somme erogate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. nell'anno 2014, in caso di estinzione dei debiti di cui al comma 13 nell'anno 2013, andranno a reintegrare le somme anticipate dagli enti locali nell'anno 2013».

1.50

[ZANONI](#), [BROGLIA](#), [VERDUCCI](#), [LAI](#), [DEL BARBA](#)

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis. Agli enti locali è riconosciuta la facoltà di estinguere nell'anno 2013 i debiti di cui al comma 13 per i quali è stata concessa l'anticipazione di liquidità dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., secondo il presente articolo, anche per la quota che verrà erogata nell'anno 2014. Gli enti locali che si avvalgono della facoltà di cui al periodo precedente sono comunque tenuti a fornire formale certificazione dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. Le somme erogate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. nell'anno 2014, in caso di estinzione dei debiti di cui al comma 13 nell'anno 2013, andranno a reintegrare le somme anticipate dagli enti locali nell'anno 2013».

1.51

[CERONI](#)

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis. Agli enti locali è riconosciuta la facoltà di estinguere nell'anno 2013 i debiti di cui al comma 13 per i quali è stata concessa l'anticipazione di liquidità dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., secondo il presente articolo, anche per la quota che verrà erogata nell'anno 2014. Gli enti locali che si avvalgono della facoltà di cui al periodo precedente sono comunque tenuti a fornire formale certificazione dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. Le somme erogate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. nell'anno 2014, in

caso di estinzione dei debiti di cui al comma 13 nell'anno 2013, andranno a reintegrare le somme anticipate dagli enti locali nell'anno 2013».

1.52

[PAGLIARI](#), [ZANONI](#), [LAI](#)

Al comma 15 sostituire le parole: «entro 30 giorni, con le seguenti: entro 60 giorni.

1.53

[LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [ENDRIZZI](#), [MOLINARI](#)

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Gli enti che hanno deliberato lo stato di dissesto possono richiedere l'anticipazione di liquidità di cui al comma 13».

1.54

[DE POLI](#)

Sopprimere il comma 17.

1.55

[BONERISCO](#), [CERONI](#), [MANDELLI](#)

Sopprimere il comma 17.

1.56

[CERONI](#)

Sopprimere il comma 17.

1.57

[BROGLIA](#), [DEL BARBA](#), [VERDUCCI](#), [LAI](#), [ZANONI](#)

Sopprimere il comma 17.

1.58

[PAGLIARI](#), [ZANONI](#), [LAI](#)

Sopprimere il comma 17.

1.59

[BONERISCO](#)

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. La norma di cui all'art. 208 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 si interpreta nel senso che il tesoriere senza distinzione tra i soggetti di cui all'art. 208, primo comma, lettere *a)*, *b)* e *c)*, che rivesta la qualifica di società per azioni, può delegare la gestione di singole fasi o processi del servizio di tesoreria ad una società per azioni direttamente o indirettamente controllata dal tesoriere stesso, ferma la responsabilità del tesoriere per gli atti compiuti dalla società delegata».

1.60

[SANGALLI](#), [BROGLIA](#), [DEL BARBA](#)

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

«17-bis. La norma di cui all'art. 208 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 si interpreta nel senso che il tesoriere senza distinzione tra i soggetti di cui all'art. 208, primo comma, lettere *a)*, *b)* e *c)*, che rivesta la qualifica di società per azioni, può delegare la gestione di singole fasi o processi del servizio di tesoreria ad una società per azioni direttamente o indirettamente controllata dal tesoriere stesso, ferma la responsabilità del tesoriere per gli atti compiuti dalla società delegata».

1.61.

[D'ALÌ](#), [BONERISCO](#), [CERONI](#), [CHIAVAROLI](#), [MANDELLI](#), [MILO](#)

Dopo il comma 17-bis, aggiungere il seguente:

«17-bis.1. Gli enti territoriali che hanno sfiorato il patto di stabilità in conseguenza del pagamento dei debiti di cui al presente decreto-legge, con riferimento al bilancio del 2012, non subiscono le previste sanzioni relative alla così determinata parte di sfioramento».

2.1

[FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [BERGER](#), [PANIZZA](#)

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. I pagamenti dei residui passivi di parte capitale, anche perenti, sostenuti nel corso del 2013 dalle regioni, sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno».

2.2

[FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [BERGER](#), [PANIZZA](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sopprimere le parole: «e le province autonome»;
- b) al comma 9, sopprimere le parole: «e province autonome».

2.3

[LANZILLOTTA](#), [LUIGIMARINO](#)

Al comma 1 dopo le parole: «ai pagamenti» aggiungere le seguenti: «relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali.»

2.4

[ORRÙ](#), [DEL BARBA](#)

Al comma 1, dopo le parole: «entro il predetto termine» aggiungere le seguenti parole: «riconosciuti entro tale data o ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento».

2.5

[CERONI](#)

Apportare le seguenti modifiche:

- a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, si provvede entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base:

- a) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente;

- b) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze ? Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non ? adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori per i casi in cui l'importo annuale della rata, comprensivo degli interessi, non possa essere recuperato integralmente dalle contabilità speciali aperte presso la tesoreria, attraverso il divieto per la Regione di assumere impegni per spese rimodulabili e il trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato delle corrispondenti risorse. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.»;

- b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ai fini dell'attivazione dei poteri di cui all'articolo 120 della Costituzione, alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere a) e b), provvede il Ministero dell'economia e delle finanze ? Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.»;

- c) al comma 5, dopo le parole: «All'atto dell'erogazione» e prima delle parole: «le regioni interessate», sono inserite le seguenti: «e in ogni caso entro e non oltre i successivi trenta giorni»;

- d) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di accertato inadempimento entro tale termine degli obblighi di pagamento per almeno il 90 per cento delle anticipazioni erogate, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, anche su segnalazione del collegio dei revisori, irrogano una sanzione pecuniaria pari a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati e il responsabile del servizio bilancio e finanze. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.»;

e) al comma 6, al secondo periodo, le parole: «ove nulla osti,» e la parola: «prioritariamente» sono soppresse;

2.6

[DEL BARBA](#), [SANGALLI](#), [GUERRIERI PALEOTTI](#), [LAI](#), [VERDUCCI](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, si provvede entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base:

a) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente;

b) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze ? Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori per i casi in cui l'importo annuale della rata, comprensivo degli interessi, non possa essere recuperato integralmente dalle contabilità speciali aperte presso la tesoreria, attraverso il divieto per la Regione di assumere impegni per spese rimodulabili e il trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato delle corrispondenti risorse. il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.».

Conseguentemente:

a) sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Ai fini dell'attivazione dei poteri di cui all'articolo 120 della Costituzione, alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere a) e b), provvede il Ministero dell'economia e delle finanze ? Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.»;

b) al comma 5, dopo le parole: «All'atto dell'erogazione» inserire le seguenti: «e in ogni caso entro e non oltre i successivi trenta giorni,» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di accertato inadempimento entro tale termine degli obblighi di pagamento per almeno il 90 per cento delle anticipazioni erogate, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, anche su segnalazione del collegio dei revisori, irrogano una sanzione pecuniaria pari a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati e il responsabile del servizio bilancio e :finanze. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.»;

c) al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: «ove nulla osti,» e la parola: «prioritariamente».

2.7

[BONERISCO](#), [CERONI](#), [MANDELLI](#)

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, si provvede entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base:

a) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente;

b) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze ? Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori per i casi in cui l'importo annuale della rata, comprensivo degli interessi, non possa essere recuperato integralmente dalle contabilità speciali aperte presso la tesoreria, attraverso il divieto per la Regione di assumere impegni per spese rimodulabili e il trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato delle corrispondenti risorse. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.».

«4. Ai fini dell'attivazione dei poteri di cui all'articolo 120 della Costituzione, alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere a) e b), provvede il Ministero dell'economia e delle finanze ? Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.».

2.8

[BERTOROTTA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [ENDRIZZI](#), [MOLINARI](#)

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «maggiorata degli interessi» aggiungere le seguenti: «senza aumentare la pressione fiscale. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono tenute ad individuare, prioritariamente le risorse necessarie a coprire il rimborso dell'anticipazione di cui al presente articolo tra le spese e le dotazioni di Giunta e Consiglio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con circolare, indica l'ordine cronologico dei possibili tagli. Ogni genere di taglio al personale o di riduzione dei servizi usufruiti dai cittadini è da ritenersi come ultima soluzione prospettabile. La violazione dei criteri di cui alla presente lettera ovvero delle relative circolari del Ministero dell'economia e delle finanze implica l'irrogazione di una sanzione pecuniaria pari a cinque mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, al Presidente ed ai membri della Giunta, ed ai consiglieri».

2.9

[BONERISCO](#), [CERONI](#), [MANDELLI](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'atto dell'erogazione, e in ogni caso entro e non oltre i successivi trenta giorni, le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento; dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative gestioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di cui al comma precedente, rilasciata dal responsabile finanziario della Regione. In caso di accertato inadempimento entro tale termine degli obblighi di pagamento per almeno il 90 per cento delle anticipazioni erogate, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, anche su segnalazione del collegio dei revisori, irrogano una sanzione pecuniaria pari a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati e il responsabile del servizio bilancio e finanze. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.».

2.10

[BONERISCO](#), [CERONI](#), [MANDELLI](#)

Al comma 5, dopo le parole: «responsabile finanziario della Regione», aggiungere le seguenti: «ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione, di cui all'articolo 3, comma 6».

2.11

[BROGLIA](#), [VERDUCCI](#), [DEL BARBA](#), [SPOSETTI](#)

Al comma 5, dopo le parole: «responsabile finanziario della Regione», aggiungere le seguenti: «ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione, di cui all'articolo 3, comma 6».

2.12

[PAGLIARI](#), [ZANONI](#), [LAI](#)

Al comma 6 dopo le parole: «residui passivi» inserire le seguenti: «in via prioritaria di parte capitale»

e alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: «Ogni regione provvede a concertare con le Anci e le Upi regionali il riparto di tali pagamenti».

2.13

[BONERISCO](#), [CERONI](#), [MANDELLI](#)

Al comma 6, al secondo periodo, sopprimere le parole: «ove nulla osti,» e la parola: «prioritariamente».

2.14

[PAGLIARI](#), [ZANONI](#), [LAI](#)

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. L'ultimo periodo della lettera *n-bis*), del comma 4, dell'articolo 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183 è sostituito dal seguente: "L'esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014. Per gli anni 2013 e 2014 l'esclusione delle spese proprie sostenute per il cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali comunitari opera anche per comuni e province"».

2.15

[URAS](#)

Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-bis. L'esclusione prevista dall'articolo 32, comma 4, della lettera *c*) della legge 12 novembre 2011, n. 183, opera anche per le quote di cofinanziamento statale e regionale nel limite massimo di 700 milioni di euro».

Consequentemente all'articolo 12, dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono aumentate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 58 milioni di euro per l'anno 2013 e a 96 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

11-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sulla birra di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 26 milioni di euro per l'anno 2013 e a 45 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

11-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sui prodotti intermedi di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

11-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sull'alcole etilico, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 29 milioni di euro per l'anno 2013 e a 49 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

11-sexies. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750,00 per

mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg.».

11-*septies*. A decorrere dall'anno 2013 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con l'esclusione delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 50 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.

11-*octies*. A decorrere dall'anno 2013 le Forze armate e di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 15 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.

11-*nonies*. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi 11-*septies* sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

11-*decies*. All'articolo 1, comma 1284-*ter*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

a) al primo periodo le parole: "0,5 centesimi" sono sostituite dalle seguenti: "0,6 centesimi";

b) all'ultimo periodo le parole: "Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate" sono sostituite dalle seguenti: "Una quota delle entrate, corrispondente al contributo in misura pari a 0,5 centesimi di euro, è destinata";

c) è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di applicazione e di versamento del contributo di cui al presente comma".

11-*undecies*. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, pari a 12,4 milioni di euro per l'anno 2013, 12 milioni di euro per l'anno 2014 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'interno. il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11-*duodecies*. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 7, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2013, 67,4 milioni di euro per l'anno 2014 e 221,9 milioni di euro per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2013, 2014 e 2015 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze Ministero del lavoro e delle politiche sociali Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11-*terdecies*. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2013, 10 milioni di euro per l'anno 2014, 26 milioni di euro per l'anno 2015 e 38 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il

Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11-quaterdecies. il Ministero dell'economia e delle finanze ? Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.

11-quinquiesdecies. Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2013, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. L'attuazione del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro nell'anno 2013 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2014. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.

11-sexiesdecies. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

"9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:

e) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

f) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:

7) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;

8) 50.000 euro se emittente televisiva locale;

9) 15.000 euro se emittente radiofonica locale".

11-septiesdecies. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "operano una ritenuta del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "operano una ritenuta pari all'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *b)* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni";

b) al comma 3-*bis*, primo periodo, le parole: "una ritenuta con aliquota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "una ritenuta con l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *b)* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni".

11-duodevicies. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

11-undevicies. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma precedente, l'imposta si determina applicando Per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:

a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;

b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

11-vicies. Entro il 31 maggio 2013, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del

territorio individua i valori di cui al comma precedente. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 11-*undecies* sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni. Tale imposta non abbatte l'imponibile IRPEF ed è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal presente articolo.

11-*vicies semel*. Le risorse rivenienti dall'attuazione dei commi 11-*noniesdecies* e 11-*ventidecies* confluiscono in apposito capitolo dello Stato di previsione dell'entrata, per essere destinate all'attuazione dell'articolo 2 del presente decreto.

11-*vicies bis*. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 11-*noniesdecies* a 11-*ventiduodecies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

2.16

URAS

Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-*bis*. Le quote di finanziamento statali e regionali di cui all'articolo 32, comma 4, della lettera c) della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono escluse dal complesso delle spese finali di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 32 nel limite massimo di 700 milioni di euro»

Conseguentemente all'articolo 12, dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

11-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono aumentate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 58 milioni di euro per l'anno 2013 e a 96 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

11-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sulla birra di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 26 milioni di euro per l'anno 2013 e a 45 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

11-*quater*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sui prodotti intermedi di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

11-*quinquies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sull'alcole etilico, di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 29 milioni di euro per l'anno 2013 e a 49 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

11-*sexies*. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg.» sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg.» e le parole: «Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg» sono sostituite dalle seguenti: «Oli lubrificanti euro 900, 00 per mille kg».

11-*septies*. A decorrere dall'anno 2013 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento

autonomo, con l'esclusione delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 50 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.

11-*octies*. A decorrere dall'anno 2013 le Forze armate e di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 15 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.

11-*nonies*. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi 11-*septies* sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo del! 'entrata del bilancio dello Stato.

11-*decies*. All'articolo 1, comma 1284-*ter*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

a) al primo periodo le parole: «0,5 centesimi» sono sostituite dalle seguenti: «0,6 centesimi»;

b) all'ultimo periodo le parole: «Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate» sono sostituite dalle seguenti: «Una quota delle entrate, corrispondente al contributo in misura pari a 0,5 centesimi di euro, è destinata»;

c) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di applicazione e di versamento del contributo di cui al presente comma».

11-*undecies*. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, pari a 12, 4 milioni di euro per l'anno 2013, 12 milioni di euro per l'anno 2014 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'interno. il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11-*duodecies*. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 7, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2013, 67, 4 milioni di euro per l'anno 2014 e 221, 9 milioni di euro per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2013, 2014 e 2015 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze Ministero del lavoro e delle politiche sociali Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11-*terdecies*. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2013, 10 milioni di euro per l'anno 2014, 26 milioni di euro per l'anno 2015 e 38 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. n. Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11-*quaterdecies*. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.

11-*quinquiesdecies*. Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può Proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2013, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni. L'attuazione del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro nell'anno 2013 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2014. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.

11-*sexiesdecies*. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

«9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 10 gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:

g) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

h) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:

10) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;

11) 50.000 euro se emittente televisiva locale;

12) 15.000 euro se emittente radiofonica locale».

11-*septiesdecies*. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «operano una ritenuta del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «operano una ritenuta pari all'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni»;

b) al comma 3-*bis*, primo periodo, le parole: «una ritenuta con aliquota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «una ritenuta con l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

11-*duodevicies*. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

11-*undevicies*. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma precedente, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:

a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;

b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,80 per cento.

11-*vicies*. Entro il 31 maggio 2013, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma precedente. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma *undevicies* sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni. Tale imposta non abbatte

l'imponibile IRPEF ed è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. n valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal presente articolo.

11-*vicies semel*. Le risorse rivenienti dall'attuazione dei commi *noniesdecies* e *ventidecies* confluiscono in apposito capitolo dello Stato di previsione dell'entrata, per essere destinate all'attuazione dell'articolo 2 del presente decreto-legge

11-*vicies bis*. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 11-*noniesdecies* a 11-*ventiduodecies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto- legge».

2.17

[BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [ENDRIZZI](#), [MOLINARI](#)

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-*bis*. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 122, primo periodo, le parole da: "Nell'anno 2013" fino a "800 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini di favorire il pagamento dei residui passivi in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, nell'anno 2013 e 2014, alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna è attribuito un contributo, nei limiti di un importo complessivo di euro 1.272.006.281";

b) al comma 123, le parole da: "Gli importi" fino a "comuni" sono sostituite dalle seguenti: "Gli importi indicati per ciascuna regione nella tabella di cui al comma . 122, possono essere modificati, a invarianza di contributo complessivo di 318 milioni di euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti alle province e di 954 milioni di euro con riferimento agli spazi finanziari ceduti ai comuni, di cui almeno il 50 per cento a favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000 abitanti".

9-*ter*. I maggiori spazi finanziari. ceduti a ciascun ente locale sono destinati al pagamento dei debiti di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto.

9-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 9-*bis* e 9-*ter* si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" del Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del presente decreto».

2.18

[PAGLIARI](#), [ZANONI](#), [LAI](#)

Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-*bis*. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 122 dopo le parole "nell'anno 2013" sono inserite le seguenti "e 2014"

b) al comma 122, le parole: "importo complessivo di 800 milioni di euro" sono sostituite con le seguenti: "importo complessivo di euro 1.272.006.281 per ciascun anno"

c) al comma 123 le parole: "200 milioni di euro" e le parole: "600 milioni di euro" sono rispettivamente sostituite da "318 milioni di euro" e "954 milioni di euro"; dopo la parola "comuni" sono aggiunte le seguenti "di cui almeno il 50% a favore dei piccoli comuni con popolazione fra 1.000 e 5.000 abitanti"

I maggiori spazi finanziari ceduti a ciascun ente locale sono destinati al pagamento dei residui passivi in conto capitale, certi, liquidi ed esigibili.

9-*ter*. All'onere del presente comma si provvede, fino a concorrenza dei relativi oneri, a valere sul fondo di cui al comma 10, dell'articolo 1, della "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari"».

3.1

[FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [BERGER](#), [PANIZZA](#)

Apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sopprimere le parole: «ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano»;
- b) al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: «e alle Province autonome di Trento e di Bolzano»;
- c) al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: «e alle Province autonome di Trento e di Bolzano»;
- d) al comma 8 sopprimere tutti i riferimenti alle province autonome ovunque ricorrano.

3.2

[LANZILLOTTA](#), [LUIGI](#) [MARINO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «dei pagamenti dei debiti» aggiungere le seguenti: «certi, liquidi ed esigibili, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali.».

3.3

[BONERISCO](#), [CERONI](#), [MANDELLI](#)

Apportare le seguenti modifiche:

al comma 3, al primo periodo, le parole: «30 novembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2013»;

Conseguentemente:

al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

Conseguentemente:

al comma 4, al primo periodo, le parole: «15 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre».

3.4

[CERONI](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, al primo periodo, le parole: «30 novembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2013»;

b) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

c) al comma 4, al primo periodo, le parole: «15 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente: «All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, da accreditare sui conti intestati alla sanità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si provvede, entro novanta giorni dall'approvazione dei decreti di cui ai commi 2 e 3, anche in *tranche* successive, sulla base:

a) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del 31 dicembre 2012 e comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente. Nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai debiti di cui al primo periodo della presente lettera, il piano dei pagamenti può comprendere debiti certi, sorti entro il 31 dicembre 2012, intendendosi per sorti i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;

b) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori per i casi in cui l'importo annuale della rata, comprensivo degli interessi, non possa essere recuperato integralmente dalle contabilità speciali aperte presso la tesoreria attraverso il divieto per la Regione di assumere impegni per spese rimodulabili e il trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato delle corrispondenti risorse. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato dei Buoni poliennali del Tesoro a 5

anni in corso di emissione.»;

e) al comma 6, al primo periodo, dopo le parole: «All'atto dell'erogazione» e prima delle parole: «le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti», sono aggiunte le seguenti: «e in ogni caso entro e non oltre i successivi trenta giorni.»;

f) al comma 6, al primo periodo, sono inoltre soppresse le seguenti parole: «: dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa, rilasciata dal responsabile della, gestione sanitaria accentrata, ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione all'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma 4.»;

g) al comma 6, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «In caso di accertato inadempimento degli obblighi di pagamento entro il termine massimo di trenta giorni dall'erogazione per almeno il 90 per cento delle anticipazioni, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, anche su segnalazione del collegio dei revisori, irrogano una sanzione pecuniaria pari a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati e il responsabile del servizio bilancio e finanze. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.»;

h) al comma 7, le parole: «verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005,» sono soppresse;

i) al comma 8, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

j) al comma 9, al primo periodo, le parole: «, come valutate dal citato Tavolo di verifica degli adempimenti.» sono soppresse.

3.5

[LAI](#), [DEL BARBA](#), [GUERRIERI](#), [PALEOTTI](#), [SANGALLI](#), [VERDUCCI](#)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «30 novembre 2013» con le seguenti: «30 settembre 2013» e sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente:

a) al comma 4, al primo periodo, sostituire le parole: «15 dicembre» con le seguenti: «15 ottobre»;

b) sostituire il comma 5 con il seguente: «All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, da accreditare sui conti intestati alla sanità, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si provvede, entro novanta giorni dall'approvazione dei decreti di cui ai commi 2 e 3, anche in *tranche* successive, sulla base:

a) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del 31 dicembre 2012 e comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente. Nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai debiti di cui al primo periodo della presente lettera, il piano dei pagamenti può comprendere debiti certi, sorti entro il 31 dicembre 2012, intendendosi per sorti i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;

b) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori per i casi in cui l'importo annuale della rata, comprensivo degli interessi, non possa essere recuperato integralmente dalle contabilità speciali aperte presso la tesoreria attraverso il divieto per la Regione di assumere impegni per spese rimodulabili e il trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato delle corrispondenti risorse. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso

di emissione.»;

c) al comma 6, al primo periodo, dopo le parole: «All'atto dell'erogazione» aggiungere le seguenti: «e in ogni caso entro e non oltre i successivi trenta giorni,» e sopprimere le seguenti parole: «: dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa, rilasciata dal responsabile della gestione sanitaria accentrata, ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione all'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma 4.»;

d) al comma 6, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «In caso di accertato inadempimento degli obblighi di pagamento entro il termine massimo di trenta giorni dall'erogazione per almeno il 90 per cento delle anticipazioni, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, anche su segnalazione del collegio dei revisori, irrogano una sanzione pecuniaria pari a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati e il responsabile del servizio bilancio e finanze. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.»;

e) al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005,»;

j) al comma 8, sopprimere il secondo e il terzo periodo;

g) al comma 9, al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, come valutate dal citato Tavolo di verifica degli adempimenti.».

3.6

FEDELI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I Comuni che alla data del 31 dicembre 2012 abbiano saldato ogni debito di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento e che, alla medesima data, rispettavano i limiti all'indebitamento di cui all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni, stabiliti per il 2014 dall'articolo 8 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modifiche e integrazioni, nella misura del 4 per cento, conseguono per gli anni 2013 e 2014 l'obiettivo del patto di stabilità interno realizzando un saldo finanziario in termini di competenza mista pari a zero».

3.7

BONERISCO, CERONI, MANDELLI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All'erogazione delle somme, nei limiti delle assegnazioni di cui al presente articolo, da accreditare sui conti intestati alla sanità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si provvede, entro novanta giorni dall'approvazione dei decreti di cui ai commi 2 e 3, anche in tranche successive, sulla base:

a) della presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, cumulati alla data del 31 dicembre 2012 e comprensivi di interessi nella misura prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura, ovvero dagli accordi transattivi, intervenuti fra le parti, ovvero, in mancanza dei predetti accordi, dalla legislazione vigente. Nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dei commi 2 e 3 e in via residuale rispetto ai debiti di cui al primo periodo della presente lettera, il piano dei pagamenti può comprendere debiti certi, sorti entro il 31 dicembre 2012, intendendosi per sorti i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;

b) della sottoscrizione di apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme; comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30 anni, prevedendo altresì, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori per i casi in cui l'importo annuale

della rata, comprensivo degli interessi, non possa essere recuperato integralmente dalle contabilità speciali aperte presso la tesoreria attraverso il divieto per la Regione di assumere impegni per spese rimodulabili e il trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato delle corrispondenti risorse. Il tasso di interesse a carico della Regione è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.».

3.8

[GRANAIOLA](#)

Alla lettera b) del comma 5, al primo periodo, dopo la parola: «esigibili» inserire le seguenti: «contratti nei confronti di soggetti privati o di Enti del Servizio Sanitario Regionale che acquisiscono beni e servizi in nome proprio e per conto delle Aziende Sanitarie» e dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il piano di pagamento, redatto secondo i criteri di cui all'articolo 6 comma 1, elenca i debiti su base regionale o per singolo Ente assegnatario delle risorse».

3.9

[BONERISCO](#), [CERONI](#), [MANDELLI](#)

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'atto dell'erogazione, e in ogni caso entro e non oltre i successivi trenta giorni, le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento. Quanto previsto dal presente comma costituisce adempimento regionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. In caso di accertato inadempimento degli obblighi di pagamento entro il termine massimo di trenta giorni dall'erogazione per almeno il 90 per cento delle anticipazioni, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, anche su segnalazione del collegio dei revisori, irrogano una sanzione pecuniaria pari a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati e il responsabile del servizio bilancio e finanze. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.».

3.10

[GRANAIOLA](#)

Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «A seguito dell'erogazione delle risorse assegnate ciascuna regione provvede alla ripartizione delle stesse tra gli enti del servizio sanitario regionale i quali procedono all'immediata estinzione dei propri debiti elencati nel piano di pagamento: degli avvenuti pagamenti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la Regione fornisce formale certificazione al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata Intesa, rilasciata dal responsabile della gestione sanitaria accentrata, ovvero da altra persona formalmente indicata dalla Regione all'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma 4».

Conseguentemente, dopo l'ultimo periodo inserire il seguente: «Il complesso delle risorse assegnate ai sensi del presente comma costituisce a livello regionale copertura finanziaria degli ammortamenti non sterilizzati di cui al comma 1 lettera a)».

3.11

[BONERISCO](#), [CERONI](#), [MANDELLI](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 7, sopprimere le parole: «verificato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005,»;

b) al comma 8, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

c) al comma 9, al primo periodo, le parole: «, come valutate dal citato Tavolo di verifica degli adempimenti.», sono soppresse.

3.12

[URAS](#)

Il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Relativamente all'esercizio 2012, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le regioni possono far valere prioritariamente le somme attinte sull'anticipazione di liquidità di cui al presente articolo fino a concorrenza dell'importo di 14.000 milioni di euro, con riferimento alle risorse in termini di competenza di cui al comma 1, lettera b), come valutate dal citato Tavolo di verifica degli adempimenti. A tal fine, per l'anno 2013, il termine del 31 maggio di cui al citato articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è differito al 30 giugno e conseguentemente il termine del 30 aprile è differito al 15 maggio».

Consequentemente all'articolo 12, dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono aumentate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 58 milioni di euro per l'anno 2013 e a 96 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

11-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sulla birra di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 26 milioni di euro per l'anno 2013 e a 45 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

11-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sui prodotti intermedi di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2013 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

11-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è aumentata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'aliquota sull'alcole etilico, di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 29 milioni di euro per l'anno 2013 e a 49 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.

11-sexies. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg." sono sostituite dalle seguenti: «Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg. » e le parole: "Oli lubrificanti euro 750, 00 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti: "Oli lubrificanti euro 900, 00 per mille kg".

11-septies. A decorrere dall'anno 2013 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con l'esclusione delle Forze armate e di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 50 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo del presente comma.

11-octies. A decorrere dall'anno 2013 le Forze armate e di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono a ridurre le spese sostenute per la remunerazione del lavoro straordinario del 15 per cento rispetto a quanto liquidato per l'anno 2011. Limitatamente all'anno 2013 la misura dei risparmi da conseguire è pari ai sette dodicesimi dell'importo determinato sulla base del primo periodo

del presente comma.

11-*nonies*. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi 11-*septies* sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

11-*decies*. All'articolo 1, comma 1284-*ter*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:

a) al primo periodo le parole: "0,5 centesimi" sono sostituite dalle seguenti: "0,6 centesimi";

b) all'ultimo periodo le parole: "Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate" sono sostituite dalle seguenti: "Una quota delle entrate, corrispondente al contributo in misura pari a 0,5 centesimi di euro, è destinata";

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di applicazione e di versamento del contributo di cui al presente comma».

11-*undecies*. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 7, pari a 12, 4 milioni di euro per l'anno 2013, 12 milioni di euro per l'anno 2014 e 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11-*duodecies*. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 7, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2013, 67, 4 milioni di euro per l'anno 2014 e 221, 9 milioni di euro per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2013, 2014 e 2015 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze Ministero del lavoro e delle politiche sociali Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11-*terdecies*. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 7, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2013, 10 milioni di euro per l'anno 2014, 26 milioni di euro per l'anno 2015 e 38 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11-*quaterdecies*. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le disposizioni, in materia di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie per incrementare di 0,5 punti percentuali la misura del Prelievo erariale unico e per ridurre di 0,5 punti percentuali la quota della raccolta lorda destinata al compenso per le attività di gestione ovvero per i punti vendita.

11-*quinquiesdecies*. Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può proporre al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre con propri decreti, entro il 30 giugno 2013, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti, l'aumento dell'aliquota di base dell'accisa sui

tabacchi lavorati prevista dall'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni. L'attuazione del presente comma assicura maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro nell'anno 2013 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2014. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato.

11-*sexiesdecies*. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

"9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 10 gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:

c) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

d) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:

4) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;

5) 50.000 euro se emittente televisiva locale;

6) 15.000 euro se emittente radiofonica locale«.

11-*septiesdecies*. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "operano una ritenuta del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "operano una ritenuta pari all'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni";

b) al comma 3-*bis*, primo periodo, le parole: "una ritenuta con aliquota del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "una ritenuta con l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni".

11-*duodevicies*. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

11-*undevicies*. 1. A decorrere dal 1º gennaio 2013 è istituita l'imposta nazionale progressiva sui grandi patrimoni immobiliari. L'imposta è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale di immobili ad uso abitativo il cui valore complessivo è superiore a 1.200.000 euro ed è determinata e percepita dallo Stato. Per i soggetti persone fisiche di cui al comma precedente, l'imposta si determina applicando per ciascun scaglione di valore le seguenti aliquote:

a) da 1.200.000 euro a 1.700.000 si applica l'aliquota del 0,50 per cento;

b) oltre 1.700.000 si applica l'aliquota dello 0,80 per cento.

11-*vicies*. Entro il 31 maggio 2013, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori di cui al comma precedente. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma noniesdecies sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni. Tale imposta non abbatte l'imponibile IRPEF ed è dovuta rispetto al valore complessivo delle unità immobiliari di proprietà al 30 giugno di ciascun anno ed è versata in unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. Il valore complessivo è calcolato sommando i valori determinati in base all'articolo 5 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal presente articolo.

11-*vices semel*. Le risorse rivenienti dall'attuazione dei commi noniesdecies e ventidecies confluiscono in apposito capitolo dello Stato di previsione dell'entrata, per essere destinate all'attuazione dell'articolo 1, comma 7 del presente decreto.

11-*vicies bis*. In deroga all'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 11-*noniesdecies* a 11-*ventiduodecies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto- legge».

[FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [BERGER](#), [PANIZZA](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

4.2

[BONERISCO](#), [CERONI](#), [MANDELLI](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «all'attestazione» fino a: «indebitamento.» con le seguenti: «al rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213».

4.3

[VERDUCCI](#), [DEL BARBA](#), [GUERRIERI](#), [PALEOTTI](#), [SANGALLI](#), [LAI](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «all'attestazione» fino a: «indebitamento.» con le seguenti: «al rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213».

4.4

[CERONI](#)

All'articolo 4, le parole da: «all'attestazione» fino a: «indebitamento.» sono sostituite dalle seguenti: «al rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213».

5.1

[PAGLIARI](#), [ZANONI](#), [LAI](#)

Alla fine del comma 1 inserire il seguente periodo: «L'elenco dei debiti scaduti del Ministero dell'interno comprende anche i debiti nei confronti delle Province per trasferimenti ordinari correnti e di conto capitale».

5.2

[ENDRIZZI](#), [LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [MOLINARI](#)

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

? «7 ?bis. La presente disposizioni è adottata al fine di incrementare le dotazioni del Fondo di cui al comma 2 in modo da garantire il concorso al pagamento dei debiti di cui al comma 1. A tal fine, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze effettua una ricognizione sugli stanziamenti di competenza iscritti negli stati di previsione nel bilancio per gli anni 2012, 2013 e 2014, destinati ad incentivi alle imprese, con esclusione di quelli cofinanziati con risorse provenienti dall'Unione europea, non impegnati alla data dell'entrata in vigore del presente decreto. I suddetti stanziamenti sono revocati e le risorse destinate ad incrementare il fondo di cui al comma 2».

6.1

[LANZILLOTTA](#), [LUIGI MARINO](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 28 gennaio 2009, n. 2, sostituire le parole: «forniture e appalti» con le seguenti: «forniture, appalti e prestazioni professionali».

6.2

[CERONI](#)

Sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «le disposizioni di cui al presente Capo sono volte ad assicurare l'unità giuridica ed economica dell'ordinamento, costituiscono esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, integrano l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e costituiscono misure per assicurare l'efficienza del mercato e la concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione. A tal fine, le amministrazioni pubbliche destinano gli spazi finanziari e le risorse di cui al presente Capo esclusivamente per assicurare il pagamento dei debiti nei confronti delle imprese e

l'adempimento delle obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali.»;

b) al comma 1, sono inoltre soppresse le parole da: «ovvero» fino a: «intervenuti tra le parti»;

c) al comma 1-ter, la parola: «prioritariamente» è sostituita dalla seguente: «esclusivamente»;

d) al comma 1-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali enti, società od organismi sono tenuti a dare specifica evidenza del rispetto del vincolo di destinazione delle risorse di cui al presente comma nella relazione sulla gestione da allegare al bilancio annuale di esercizio ai sensi dell'articolo 2428 del codice civile.»;

e) al comma 5, il secondo periodo, è sostituito dal seguente: «Qualora siano stati stipulati accordi di natura transattiva, al fine di assicurare il pagamento dei crediti oggetto di tali accordi, sono sospese fino alla data del 30 giugno 2014 le azioni esecutive promosse da terzi sulle somme destinate ai pagamenti da effettuarsi in attuazione dei piani redatti ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sottoscritti entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ancorché effettuate presso i tesoriери delle aziende del Servizio sanitario regionale e presso le centrali uniche di pagamento istituite secondo disposizioni di legge.».

6.3

[SANGALLI](#), [DEL BARBA](#), [GUERRIERI PALEOTTI](#), [LAI](#), [VERDUCCI](#), [BROGLIA](#)

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le disposizioni di cui al presente Capo sono volte ad assicurare l'unità giuridica ed economica dell'ordinamento, costituiscono esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, integrano l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e costituiscono misure per assicurare l'efficienza del mercato e la concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione. A tal fine, le amministrazioni pubbliche destinano gli spazi finanziari e le risorse di cui al presente Capo esclusivamente per assicurare il pagamento dei debiti nei confronti delle imprese e l'adempimento delle obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali.» e sopprimere le parole da: «ovvero» fino a: «intervenuti tra le parti».

Conseguentemente:

a) al comma 1-ter, sostituire la parola: «prioritariamente» con la seguente: «esclusivamente» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali enti, società od organismi sono tenuti a dare specifica evidenza del rispetto del vincolo di destinazione delle risorse di cui al presente comma nella relazione sulla gestione da allegare al bilancio annuale di esercizio ai sensi dell'articolo 2428 del codice civile.»;

b) al comma 5, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Qualora siano stati stipulati accordi di natura transattiva, al fine di assicurare il pagamento dei crediti oggetto di tali accordi, sono sospese fino alla data del 30 giugno 2014 le azioni esecutive promosse da terzi sulle somme destinate ai pagamenti da effettuarsi in attuazione dei piani redatti ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sottoscritti entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ancorché effettuate presso i tesoriери delle aziende del Servizio sanitario regionale e presso le centrali uniche di pagamento istituite secondo disposizioni di legge.».

6.4

[BONERISCO](#), [CERONI](#), [MANDELLI](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le disposizioni di cui al presente Capo sono volte ad assicurare l'unità giuridica ed economica dell'ordinamento, costituiscono esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, integrano l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e costituiscono misure per assicurare l'efficienza

del mercato e la concorrenza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, letto *e)*, *m)*, *p)* e *r)*, della Costituzione. A tal fine, le amministrazioni pubbliche destinano gli spazi finanziari e le risorse di cui al presente Capo esclusivamente per assicurare il pagamento dei debiti nei confronti delle imprese e l'adempimento delle obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali.»;

b) al comma 1, sopprimere le parole da: «ovvero» fino a: «intervenuti tra le parti».

6.5

[LANZILLOTTA](#), [LUIGI MARINO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «I relativi pagamenti sono effettuati dando priorità, ai fini del pagamento, ai crediti non oggetto di cessione pro soluto» con le seguenti: «In considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia in attuazione dell'articolo 41, della Costituzione i pagamenti ai sensi della presente legge sono effettuati dando priorità, ai fini del pagamento, ai crediti rientranti nelle seguenti categorie:

a) crediti che non sono stati oggetto di cessione, di sconto o anticipazione di fatture o altri effetti commerciali, ovvero di altra forma di finanziamento che vincoli le somme incassate alla soddisfazione di un credito di una banca, istituto di credito o intermediario finanziario e

b) crediti che sono stati oggetto di cessione o di altro rapporto di finanziamento di cui alla lettera a), a condizione che la cessione, lo sconto, l'anticipazione o il finanziamento sia avvenuto nell'ambito di un rapporto avente natura continuativa o rotativa e che la banca, l'istituto di credito o l'intermediario finanziario beneficiario del pagamento abbia confermato prima di tale pagamento il proprio impegno a riattivare, mantenere o rinnovare il rapporto di finanziamento, per l'importo e alle condizioni contrattuali precedentemente pattuiti, per un periodo minimo di sei mesi dopo la data di pagamento.

Tra più crediti rientranti nelle categorie a) e b), il pagamento deve essere imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta di pagamento.

Tra più crediti non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b), il pagamento viene effettuato dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro soluto, dando priorità al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta di pagamento.».

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 8, sostituire le parole: «con l'indicazione dei dati identificativi del cedente, del cessionario e dell'amministrazione debitrice e distinguendo tra cessioni pro-soluto e cessioni pro-solvendo» con le seguenti: «di sconto o anticipazione di fatture o altri effetti commerciali ovvero di altra forma di finanziamento che vincoli le somme incassate alla soddisfazione di un credito di una banca, istituto di credito o intermediario finanziario l'elenco deve contenere l'indicazione della natura del rapporto contrattuale di cessione pro solvendo o pro soluto, sconto, anticipazione o finanziamento, nonché i dati identificativi dell'amministrazione debitrice, del cedente, del cessionario o della banca, istituto di credito o intermediario finanziario al quale è destinato il pagamento. Deve essere altresì specificato se la banca, l'istituto di credito o l'intermediario finanziario ha assunto o meno l'impegno di riattivazione, mantenimento o rinnovo dell'accordo di cessione o del rapporto di finanziamento ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della presente legge».

6.6

[GUERRIERI PALEOTTI](#), [DEL BARBA](#), [BROGLIA](#), [LAI](#), [SANGALLI](#), [SPOSETTI](#), [VERDUCCI](#), [ZANONI](#)

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «pro soluto» con le seguenti: «e quelli ceduti pro solvendo secondo quanto attestato all'Amministrazione debitrice da parte del soggetto cessionario».

Conseguentemente:

a) al medesimo comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «pro soluto» con le seguenti: «e a quelli ceduti pro solvendo»;

b) all'articolo 7, sopprimere il comma 8.

6.7

[DEL BARBA](#), [BROGLIA](#), [GUERRIERI PALEOTTI](#), [LAI](#), [SANGALLI](#), [SPOSETTI](#), [VERDUCCI](#),

ZANONI

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «non realizzati ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «pro soluto» aggiungere le seguenti: «non realizzati ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52».

6.8

URAS

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dando priorità ai creditori che, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, alla data del 31 dicembre 2012, hanno partecipato, a tavoli negoziali inerenti a crisi aziendali e occupazionali presso il Ministero del lavoro e dello sviluppo economico, nonché presso gli uffici competenti degli Enti locali. A tal fine le predette amministrazioni, entro la data del 30 giugno 2013, sono tenute a pubblicare presso i propri siti internet l'elenco completo dei creditori di cui al precedente periodo».

6.9

ZANONI, DEL BARBA, LAI, SANGALLI, SPOSETTI

Al comma 1-ter, dopo le parole: «società» inserire le seguenti: «, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

6.10

AUGELLO

Al comma 1-ter, dopo la parola: «società» aggiungere le seguenti: «, non quotate»,.

6.11

BONERISCO

Al comma 1-ter apportare le seguenti modifiche:

- a) dopo la parola: «totale» aggiungere le seguenti: «e prevalente»;*
- b) aggiungere, dopo la parola: «prioritariamente», le seguenti: «ed esclusivamente»;*
- c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'effettuare i pagamenti è data priorità alle piccole e medie imprese; come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea C(2003) n. 1422 del 6 maggio 2003.».*

6.12

BONERISCO, CERONI, MANDELLI

Al comma 1-ter, sostituire la parola: «prioritariamente» con la parola: «esclusivamente»; aggiungere in fine, il seguente periodo: «Tali enti, società od organismi sono tenuti a dare specifica evidenza del rispetto del vincolo di destinazione delle risorse di cui al presente comma nella relazione sulla gestione da allegare al bilancio annuale di esercizio ai sensi dell'articolo 2428 del codice civile».

6.13

SANGALLI, TOMASELLI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, FABBRI

Al comma 1- ter. sostituire la parola: «prioritariamente» con la seguente «esclusivamente».

6.14

BONERISCO, CERONI, MANDELLI, GALIMBERTI

Al comma 1-ter sostituire la parola: «prioritariamente» con la seguente: «esclusivamente».

6.15

URAS

Al comma 1-ter aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli Enti locali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano destinano una quota parte del totale delle risorse a loro destinate ai sensi del presente decreto, a ridurre i debiti degli Enti, delle società e degli organismi a totale partecipazione pubblica prioritariamente nei confronti dei fornitori e delle imprese diversi dalle banche ovvero dagli intermediari finanziari. Tale quota deve corrispondere esattamente alla percentuale dell'esposizione debitoria dell'Ente territoriale nei confronti degli Enti, società e organismi a totale

partecipazione pubblica da questo controllati, sul totale dei debiti».

6.16

[CANDIANI](#)

Dopo il comma 1-ter aggiungere i seguenti:

«1- *quater*. Al fine di sostenere le Piccole e Medie Imprese garantendo che la liquidità immessa nel sistema economico dallo Stato quale saldo, dei propri debiti raggiunga capillarmente tutti i livelli e, i settori produttivi ed evitare nel breve periodo i rischi generati dal rapporto eccessivamente sbilanciato del sistema produttivo verso il sistema bancario, una quota non inferiore al 50% del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 è destinata all'applicazione sperimentale di un meccanismo di garanzia dei pagamenti esteso ai ereditari indiretti della Pubblica Amministrazione;

1-*quinquies* A valere sulle risorse di cui al comma 1-*bis*, il ministero dell'economia e delle finanze procede direttamente al pagamento dell'ammontare complessivo del debito verso ciascun ereditare secondo un criterio atto a soddisfare per il 20% direttamente l'impresa richiedente e per il restante 80% i debiti commerciali ceduti pro-soluto dalla stessa impresa al ministero dell'economia e delle finanze. Le imprese che beneficiano a loro volta del pagamento dei debiti ai sensi del comma precedente per un ammontare superiore a cinquantamila euro cedono pro-soluto al ministero dell'economia e delle finanze i propri debiti commerciali per un ammontare pari all'80%».

6.17

[BONERISCO](#), [CERONI](#), [MANDELLI](#)

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Qualora siano stati stipulati accordi di natura transattiva, al fine di assicurare il pagamento dei crediti oggetto di tali accordi, sono sospese fino alla data del 30 giugno 2014 le azioni esecutive promosse da terzi sulle somme destinate ai pagamenti da effettuarsi in attuazione dei piani redatti ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sottoscritti entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ancorché effettuate presso i tesoriери delle aziende del Servizio sanitario regionale e presso le centrali uniche di pagamento istituite secondo disposizioni di legge».

6.18

[PAGLIARI](#), [ZANONI](#), [LAI](#)

Al comma 9, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «30 settembre».

6.19

[SANGALLI](#), [BROGLIA](#), [DEL BARBA](#)

Al comma 9, prima dell'ultimo periodo, aggiungere le seguenti parole: «Entro il 5 luglio 2013, le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 pubblicano sul proprio sito *internet* l'elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione ai sensi del primo periodo del presente comma, indicando l'importo e la data prevista di pagamento comunicata al creditore. La mancata pubblicazione è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati altresì ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito».

Conseguentemente, all'ultimo periodo, sopprimere le parole: «del terzo periodo».

6.20

[BONERISCO](#), [CERONI](#), [MANDELLI](#)

Al comma 9, prima dell'ultimo periodo, aggiungere i seguenti periodi: «Entro il 5 luglio 2013, le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 pubblicano sul proprio sito *internet* l'elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione ai sensi del primo periodo del presente comma, indicando l'importo e la data prevista di pagamento comunicata al creditore. La mancata pubblicazione è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti

responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati altresì ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito».

Conseguentemente, all'ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «del terzo periodo».

6.21

[STEFANO, URAS](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis.1. All'articolo 23, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole «di saldo» sono soppresse.

6.22

[SANGALLI, BROGLIA, DEL BARBA](#)

Dopo il comma 11-quater, aggiungere il seguente:

«11-quinquies. Al fine di evitare la formazione di nuovi debiti di parte capitale degli enti locali e di consentire una equilibrata politica di investimenti, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti con il documento di economia e finanza ed eventualmente modificati dalla Nota di aggiornamento, la legge di stabilità per il 2014 modifica le regole di patto di stabilità interno degli enti locali di cui all'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183, e successive modifiche ed integrazioni, sostituendo, a partire dal 2014, il criterio del saldo finanziario in termini di competenza mista con il criterio dell'equilibrio di parte corrente associato ad un limite all'indebitamento netto, definito d'intesa con la commissione permanente per la finanza pubblica.».

6.23

[LANZILLOTTA, LUIGI MARINO](#)

Dopo il comma 11-quater, aggiungere il seguente comma:

«11-quinquies. Al fine di evitare la formazione di nuovi debiti di parte capitale degli enti locali e di consentire una equilibrata politica di investimenti, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti con il documento di economia e finanza ed eventualmente modificati dalla Nota di aggiornamento, la legge di stabilità per il 2014 modifica le regole di patto di stabilità interno degli enti locali di cui all'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni, sostituendo, a partire dal 2014, il criterio del saldo finanziario in termini di competenza mista con il criterio dell'equilibrio di parte corrente associato ad un limite all'indebitamento netto, definito d'intesa con la commissione permanente per la finanza pubblica.».

6-bis.1

[LAI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. La facoltà dell'esecutore di richiedere la sospensione dei lavori ex art. 158 del DPR 207/2010 comma 2 viene esercitata con semplice comunicazione indirizzata al Direttore dei Lavori ed al Responsabile del Procedimento. Il Responsabile del Procedimento, nel termine perentorio di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, verifica la sussistenza e la misura dell'inadempimento ed ordina la sospensione dei lavori. In tali casi la sospensione prevede la conseguente applicazione di quanto all'art.160 comma 2 e seguenti del DPR 207/2010 ».

1-ter. Il cronoprogramma di cui all'articolo 137 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 deve essere redatto in modo da evidenziare, su scala cronologica almeno mensile, oltre all'articolazione e distribuzione temporale delle lavorazioni previste anche il corrispondente controvalore con indicazione del raggiungimento degli importi di Stato. Avanzamento dei lavori che, ai sensi del Capitolato speciale d'Appalto fanno maturare per l'Appaltatore il diritto al relativo pagamento. Il Responsabile del Procedimento attesta che i pagamenti così determinati e previsti abbiano corrispondente copertura finanziaria, nell'importo e per le date previste, nei documenti contabili dell'Appaltante. Qualora tale rispondenza non sia verificata, la durata ed articolazione dei lavori può essere modificata rispetto a quanto previsto nel bando di gara al fine di conseguire la

corretta effettuazione dei pagamenti previsti. Qualora il bando di gara preveda l'aggiudicazione mediante il metodo dell'offerta economicamente vantaggiosa e fra gli elementi di valutazione è previsto il tempo di esecuzione delle opere, il disciplinare deve dare precisa indicazione dei vincoli finanziari cui l'opera sarà sottoposta così che i partecipanti possano tenerne opportuno conto nella predisposizione delle offerte. Il Direttore dei lavori deve provvedere all'aggiornamento del Cronoprogramma come sopra redatto sulla base dell'effettiva esecuzione dei lavori e comunicarlo, almeno trimestralmente, al Responsabile del procedimento perché possa far parte degli elementi di programmazione finanziaria dell'Appaltante».

6-bis.0.1

[LEZZI](#), [MOLINARI](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [ENDRIZZI](#)

Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 6-ter.

(Esclusione dai pagamenti delle imprese e lavoratori autonomi nei confronti dei quali siano state emesse sentenze penali passate in giudicato relative ai delitti contro l'ordine pubblico)

1. Sono escluse dai pagamenti di cui al Capo I le imprese ed i lavoratori autonomi nei confronti delle quali siano state emesse sentenze penali passate in giudicato relative ai delitti contro l'ordine pubblico di cui al Libro Secondo, Titolo V, del Codice Penale.

2. Dall'esclusione di cui al precedente comma 1 fanno eccezione i pagamenti relativi alle retribuzioni ed agli oneri sociali, dei dipendenti e di ogni altro lavoratore delle imprese di cui al comma *i*) del presente articolo. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di conversione del decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, con regolamento fissa le modalità di erogazione dei pagamenti di cui al presente comma 2».

7.1

[BERTOROTTA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [ENDRIZZI](#), [MOLINARI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «Le amministrazioni pubbliche», aggiungere le seguenti: »ivi incluse le società partecipate dalle amministrazioni locali».

7.2

[DEL BARBA](#), [BROGLIA](#), [VERDUCCI](#), [SPOSETTI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «Forniture e appalti», aggiungere le seguenti: «e obbligazioni relative a prestazioni professionali, di cui al comma 1 dell'articolo 5».

Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: «forniture e appalti», aggiungere le seguenti: «e obbligazioni relative a prestazioni professionali di cui al comma 1 dell'articolo 5».

7.3

[BONERISCO](#), [CERONI](#), [MANDELLI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «forniture e appalti», aggiungere le seguenti: «e obbligazioni relative a prestazioni professionali, di cui al comma 1 dell'articolo 5».

Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: «forniture e appalti», aggiungere le seguenti: «e obbligazioni relative a prestazioni professionali, di cui al comma 1 dell'articolo 5».

7.4

[SANGALLI](#), [BROGLIA](#), [DEL BARBA](#)

Al comma 1, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «In caso di superamento dei termini fissati dalla legge per il pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture lavori, le amministrazioni pubbliche certificano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante la piattaforma elettronica, entro il termine di dieci giorni dalla scadenza del termine per il pagamento, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile».

7.5

[BONERISCO](#), [CERONI](#), [MANDELLI](#)

Al comma 1, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «In caso di superamento dei termini fissati dalla legge per il pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e lavori, le amministrazioni pubbliche certificano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante

la piattaforma elettronica, entro il termine di dieci giorni dalla scadenza del termine per il pagamento, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile».

7.6

[CERONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni, il comma 3-bis. è sostituito dal seguente: "3-bis. Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le amministrazioni centrali, le regioni, gli enti locali, gli enti del Servizio sanitario nazionale certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente; la certificazione viene rilasciata anche in relazione ai debiti fuori bilancio. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, è nominato un Commissario ad acta, con oneri a carico dell'ente debitore. La nomina è effettuata dall'Ufficio centrale del bilancio competente per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali e degli enti pubblici nazionali, o dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali periferiche, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale. La cessione dei crediti certificati avviene ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero, nel caso delle cessioni effettuate attraverso la piattaforma elettronica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012, con scrittura privata nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e con comunicazione della notifica all'amministrazione ceduta effettuata attraverso la suddetta piattaforma. Le cessioni dei crediti certificati sono efficaci e opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute qualora queste non le rifiutino entro 7 giorni dalla ricezione della loro comunicazione mediante la suddetta piattaforma elettronica. Resta ferma l'efficacia liberatoria a dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52"».

7.7

[CERONI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni, il comma 3-ter. è sostituito dal seguente: "la certificazione di cui al comma 3-bis. non può essere rilasciata a pena di nullità dagli enti locali in dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tali enti sono comunque tenuti a effettuare la comunicazione di cui all'articolo 7 comma 4 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35"».

7.8

[LAI](#), [DEL BARBA](#), [GUERRIERI PALEOTTI](#), [SANGALLI](#), [VERDUCCI](#), [BROGLIA](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni, il comma 3-ter. è sostituito dal seguente: "La certificazione di cui al comma 3-bis. non può essere rilasciata a pena di nullità dagli enti locali in dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tali enti sono comunque tenuti a effettuare la comunicazione di cui all'articolo 7 comma 4 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35"».

7.9

[DEL BARBA](#), [SANGALLI](#), [GUERRIERI PALEOTTI](#), [LAI](#), [VERDUCCI](#), [BROGLIA](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le amministrazioni centrali, le regioni, gli enti locali, gli enti del Servizio sanitario nazionale certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente; la certificazione viene rilasciata anche in relazione ai debiti fuori bilancio. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, è nominato un Commissario *ad acta*, con oneri a carico dell'ente debitore. La nomina è effettuata dall'Ufficio centrale del bilancio competente per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali e degli enti pubblici nazionali, o dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali periferiche, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale. La cessione dei crediti certificati avviene ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero, nel caso delle cessioni effettuate attraverso la piattaforma elettronica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012, con scrittura privata nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e con comunicazione della notifica all'amministrazione ceduta effettuata attraverso la suddetta piattaforma. Le cessioni dei crediti certificati sono efficaci e opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute qualora queste non le rifiutino entro 7 giorni dalla ricezione della loro comunicazione mediante la suddetta piattaforma elettronica. Resta ferma l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52."».

7.10

[BONERISCO](#), [CERONI](#), [MANDELLI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le amministrazioni centrali, le regioni, gli enti locali, gli enti del Servizio sanitario nazionale certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente; la certificazione viene rilasciata anche in relazione ai debiti fuori bilancio. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, è nominato un Commissario *ad acta*, con oneri a carico dell'ente debitore. La nomina è effettuata dall'Ufficio centrale del bilancio competente per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali e degli enti pubblici nazionali, o dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali periferiche, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale. La cessione dei crediti certificati avviene ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero, nel caso delle cessioni effettuate attraverso la piattaforma elettronica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012, con scrittura privata nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e con comunicazione della notifica all'amministrazione ceduta effettuata attraverso la suddetta piattaforma.

Le cessioni dei crediti certificati sono efficaci e opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute qualora queste non le rifiutino entro 7 giorni dalla ricezione della loro comunicazione mediante la suddetta piattaforma elettronica. Resta ferma l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52."».

7.11

[BONERISCO](#), [CERONI](#), [MANDELLI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni, il comma 3-ter è sostituito dal seguente: "La certificazione di cui al comma 3-bis non può essere rilasciata a pena di nullità dagli enti locali in dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tali enti sono comunque tenuti a effettuare la comunicazione di cui all'articolo 7 comma 4 del decreto le e 8 aprile 2013, n. 35."».

7.12

[PAGLIARI](#), [ZANONI](#), [LAI](#)

Al comma 2 eliminare ultimo periodo.

7.13

[SANGALLI](#), [BROGLIA](#), [DEL BARBA](#)

Al comma 3, dopo l'ultimo periodo, aggiungere i seguenti: «Il mancato rilascio della certificazione del credito prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 entro il termine previsto dal primo periodo del medesimo articolo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati altresì ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito.»

7.14

[BONERISCO](#), [CERONI](#), [MANDELLI](#)

Al comma 3, dopo l'ultimo periodo, aggiungere i seguenti: «Il mancato rilascio della certificazione del credito prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 entro il termine previsto dal primo periodo del medesimo articolo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati altresì ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito.»

7.15

[GIANNINI](#), [LANZILLOTTA](#), [LUIGI MARINO](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I comuni che alla data del 31 dicembre 2012 abbiano saldato ogni debito di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento e che, alla medesima data, rispettavano i limiti all'indebitamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 267/2000, stabiliti per il 2014 dall'articolo 8 della legge 183/2011 nella misura del 4 per cento, conseguono per gli anni 2013 e 2014 l'obiettivo del patto di stabilità interno realizzando un saldo finanziario in termini di competenza mista pari a zero.»

7.16

[BONERISCO](#), [CERONI](#), [MANDELLI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono soppressi.».

7.17

[URAS](#)

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ferma restando la possibilità di acquisire la certificazione di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti dalle pubbliche amministrazioni secondo le procedure di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012 e di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2012, il creditore può presentare istanza di ricognizione del credito all'amministrazione sulla piattaforma elettronica. Decorso 30 giorni dalla data di istanza di ricognizione formulata dal creditore senza che l'amministrazione abbia provveduto ovvero espresso un motivato diniego, il credito si intende automaticamente acquisito e certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera *b*), ultimo periodo, del medesimo decreto, ai fini dell'esercizio della compensazione di cui al successivo articolo 9. Le pubbliche amministrazioni debtrici di cui al comma 1 comunicano a partire dallo giugno 2013 ed entro il termine del 15 settembre 2013, utilizzando la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al medesimo comma 1, l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa, con l'indicazione dei dati identificativi del creditore. La comunicazione avviene sulla base di un apposito modello scaricabile dalla piattaforma elettronica, nel quale è data separata evidenza ai crediti già oggetto di cessione o certificazione. Il creditore può segnalare all'amministrazione pubblica debitrice, in tempo utile per il rispetto del termine di cui al primo periodo, l'importo e gli estremi identificativi del credito vantato nei confronti della stessa».

Conseguentemente sopprimere il comma 6.

7.18

[SANGALLI](#), [TOMASELLI](#), [BROGLIA](#), [DEL BARBA](#), [GUERRIERI PALEOTTI](#), [LAI](#), [SPOSETTI](#), [VERDUCCI](#), [ZANONI](#), [FABBRI](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Ferma restando la possibilità di acquisire la certificazione di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti dalle pubbliche amministrazioni secondo le procedure di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012 e di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2012, il creditore può presentare istanza di ricognizione del credito all'amministrazione sulla piattaforma elettronica. Decorso 30 giorni dalla data di istanza di ricognizione formulata dal creditore senza che l'amministrazione abbia provveduto ovvero espresso un motivato diniego, il credito si intende automaticamente acquisito e certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera *b*), ultimo periodo, del medesimo decreto, ai fini dell'esercizio della compensazione di cui al successivo articolo 9. Le pubbliche amministrazioni debtrici di cui al comma 1 comunicano a partire dal 1° giugno 2013 ed entro il termine del 15 settembre 2013, utilizzando la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al medesimo comma 1, l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa, con l'indicazione dei dati identificativi del creditore. La comunicazione avviene sulla base di un apposito modello scaricabile dalla piattaforma elettronica, nel quale è data separata evidenza ai crediti già oggetto di cessione o certificazione. Il creditore può segnalare all'amministrazione pubblica debitrice, in tempo utile per il rispetto del termine di cui al primo periodo, l'importo e gli estremi identificativi del credito vantato nei confronti della stessa».

Conseguentemente sopprimere il comma 6.

7.19

[BONERISCO](#), [CERONI](#), [MANDELLI](#), [GALIMBERTI](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Ferma restando la possibilità di acquisire la certificazione di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti dalle pubbliche amministrazioni secondo le procedure di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012 e di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2012, il creditore può presentare istanza di ricognizione del credito all'amministrazione sulla piattaforma elettronica. Decorso 30 giorni dalla data di istanza di ricognizione formulata dal creditore senza che l'amministrazione abbia provveduto ovvero espresso un motivato diniego, il credito si intende automaticamente acquisito e certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera *b*), ultimo periodo, del medesimo decreto, ai fini dell'esercizio della compensazione di cui al successivo articolo 9. Le pubbliche amministrazioni debentrici di cui al comma 1 comunicano a partire dallo giugno 2013 ed entro il termine del 15 settembre 2013, utilizzando la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al medesimo comma 1, l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa, con l'indicazione dei dati identificativi del creditore. La comunicazione avviene sulla base di un apposito modello scaricabile dalla piattaforma elettronica, nel quale è data separata evidenza ai crediti già oggetto di cessione o certificazione. Il creditore può segnalare all'amministrazione pubblica debitrice, in tempo utile per il rispetto del termine di cui al primo periodo, l'importo e gli estremi identificativi del credito vantato nei confronti della stessa».

Conseguentemente sopprimere il comma 6.

7.20

[CERONI](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 4, dopo le parole: «elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili» sono aggiunte le seguenti: «inclusi i debiti fuori bilancio»;

b) al comma 6, nel terzo periodo, sono soppresses le parole da: «nei limiti degli spazi finanziari» fino a: «del medesimo articolo 1»;

c) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «il creditore può richiedere all'amministrazione stessa» sono aggiunte le seguenti: «, utilizzando la piattaforma di cui al comma 1.»;

d) comma 7-ter, dopo le parole: «diverse da quelle di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «, inclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli Stessi e gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

7.21

[VERDUCCI](#), [LAI](#), [DEL BARBA](#), [GUERRIERI PALEOTTI](#), [SANGALLI](#), [BROGLIA](#)

Al comma 4, dopo le parole: «elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili» aggiungere le seguenti: «inclusi i debiti fuori bilancio».

Conseguentemente:

a) al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole da: «nei limiti degli spazi finanziari» fino a: «del medesimo articolo 1»;

b) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «il creditore può richiedere all'amministrazione stessa» aggiungere le seguenti: «, utilizzando la piattaforma di cui al comma 1.»;

c) al comma 7-ter, dopo le parole: «diverse da quelle di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «, inclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi e gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

7.22

[BONERISCO](#), [CERONI](#), [MANDELLI](#)

Al comma 4, dopo le parole: «elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili» aggiungere le seguenti: «inclusi i debiti fuori bilancio»,».

7.23

[LEZZI](#), [FUCKSIA](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [ENDRIZZI](#), [MOLINARI](#)

Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «Il creditore può segnalare all'amministrazione pubblica debitrice»,» aggiungere le seguenti: «mediante la piattaforma elettronica»,».

7.24

[LEZZI](#), [FUCKSIA](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [ENDRIZZI](#), [MOLINARI](#)

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «La mancata registrazione sulla piattaforma elettronica entro il termine di cui al comma 1, non costituisce motivo ostativo per la presentazione, da parte del creditore, dell'istanza di ricognizione del credito di cui al comma precedente».

7.25

[BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [ENDRIZZI](#), [MOLINARI](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine di garantire la più ampia conoscenza, trasparenza e tracciabilità sui debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni, i dati di cui alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al comma 1 contengono obbligatoriamente, per ciascun debito contratto, oltre la distinzione tra parte corrente e parte capitale della spesa i seguenti elementi informativi:

- a) Codice identificativo Gara (CIG) rilasciato dall'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici;
- b) Codice Unico di Progetto (CUP), ove previsto dalla legge n. 3 del 16 gennaio 2003.

5-ter. Il mancato o il non corretto inserimento degli elementi di cui alle lettere a) e b) del comma 5-bis, costituisce mancato adempimento ai sensi del comma 5 del presente articolo. Le amministrazioni debentrici, al momento della comunicazione dei dati di cui al comma 4 sottoscrivono formale impegno all'aggiornamento periodico delle informazioni secondo modalità e scadenze stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze ? Dipartimento della ragioneria generale dello Stato per le varie tipologie di spesa, utilizzando i sistemi di rilevazione già previsti a legislazione vigente. Le informazioni inserite nella piattaforma sono rese pubbliche sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze ? Dipartimento della ragioneria generale dello Stato secondo i principi dell'open data entro il 31 ottobre 2013».

7.26

[BONERISCO](#), [CERONI](#), [MANDELLI](#)

Al comma 6, nel terzo periodo, sopprimere le parole da: «nei limiti degli spazi finanziari» fino a: «del medesimo articolo 1».

7.27

[LEZZI](#), [FUCKSIA](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [ENDRIZZI](#), [MOLINARI](#)

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «possono indicare» con le seguenti: «devono indicare».

7.28

[LEZZI](#), [FUCKSIA](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [ENDRIZZI](#), [MOLINARI](#)

Il comma 7, è sostituito dal seguente:

«7. In caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione da parte dell'amministrazione pubblica di uno o più debiti, o nei casi di mancata registrazione sulla piattaforma elettronica nei termini di cui al comma 1, il creditore può presentare istanza di ricognizione del credito, corredata dell'importo e degli estremi identificativi del credito vantato o richiedere all'amministrazione stessa di correggere o integrare la comunicazione del debito di cui al comma 4. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta senza che l'amministrazione abbia provveduto ovvero espresso un motivato diniego, il credito si intende automaticamente acquisito e certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-

bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, ai fini dell'esercizio della compensazione di cui al successivo articolo 9.».

7.29

[BONERISCO](#), [CERONI](#), [MANDELLI](#)

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «il creditore può richiedere all'amministrazione stessa» *aggiungere le seguenti:* «, utilizzando la piattaforma di cui al comma 1,».

7.30

[BONERISCO](#), [CERONI](#), [MANDELLI](#)

Al comma 7-ter, dopo le parole: «diverse da quelle di cui al comma 1» *aggiungere le seguenti:* «, inclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi e gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

7.31

[ENDRIZZI](#), [LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [MOLINARI](#)

Al comma 9, sostituire le parole: «può autorizzare il pagamento» *con le seguenti:* «definisce le modalità di pagamento, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2014».

7.32

[D'ALÌ](#), [BONERISCO](#), [CERONI](#), [CHIAVAROLI](#), [MANDELLI](#), [MILO](#)

Al comma 9-bis, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La relazione indica altresì le iniziative necessarie, al fine di completare il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche maturati al 31 dicembre 2012, ivi inclusi i debiti per obbligazioni giuridicamente perfezionate relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali a fronte dei quali non sussistono nei bilanci residui passivi anche perenti, anche mediante la concessione ai medesimi debiti della garanzia dello Stato per la cessione dei relativi crediti a banche ed altri intermediari finanziari, ivi inclusa la Cassa Depositi e Prestiti, in modo da assicurare l'effettivo integrale pagamento dei crediti riconosciuti alle imprese entro il 31 dicembre 2013 per i crediti di parte corrente ed entro il 31 marzo 2014 per i crediti in conto capitale».

7.33

[LANZILLOTTA](#), [LUIGIMARINO](#)

Al comma 9-bis, nell'ultimo periodo, sopprimere le parole: «da assumere anche con la legge di stabilità 2014» *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «anche mediante la concessione ai medesimi debiti della garanzia dello Stato e la cessione dei relativi crediti a banche ed altri intermediari finanziari, ivi inclusa la Cassa Depositi e Prestiti, in modo da assicurare l'effettivo pagamento dei crediti riconosciuti alle imprese entro il 31 dicembre 2013 per i crediti di parte corrente ed entro il 31 marzo 2014 per i crediti in conto capitale».

7.34

[GUERRIERI PALEOTTI](#), [SANGALLI](#), [BROGLIA](#), [DEL BARBA](#), [LAI](#), [SPOSETTI](#), [VERDUCCI](#), [ZANONI](#)

Al comma 9-bis, ultimo periodo, sopprimere le parole: «da assumere anche con la legge di stabilità 2014» *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «anche mediante la concessione ai medesimi debiti della garanzia dello Stato e la cessione dei relativi crediti a banche ed altri intermediari finanziari, ivi inclusa la Cassa Depositi e Prestiti in modo da assicurare l'effettivo pagamento dei crediti riconosciuti alle imprese entro il 31 dicembre 2013 per i crediti di parte corrente ed entro il 31 marzo 2014 per i crediti in conto capitale».

7.35

[LANZILLOTTA](#), [LUIGIMARINO](#)

Dopo il comma 9-bis, aggiungere il seguente:

«9-quater. I debiti che per qualsiasi ragione non possono essere liquidati al momento della scadenza sono certificati e computati ai fini della determinazione dei saldi di finanza pubblica, con

riferimento al debito del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, nonché ai fini del rispetto dei vincoli del Patto di stabilità interno. La mancata certificazione e computazione è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati altresì ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito».

8.1

[VERDUCCI](#), [DEL BARBA](#), [BROGLIA](#), [SPOSETTI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «forniture e appalti», aggiungere le seguenti: «e le obbligazioni relative a prestazioni professionali, di cui al comma 1 dell'articolo 5».

8.2

[BONERISCO](#), [CERONI](#), [MANDELLI](#)

All'articolo 8, comma 1, dopo le parole: «forniture e appalti», aggiungere le seguenti: «e le obbligazioni relative a prestazioni professionali, di cui al comma 1 dell'articolo 5».

8.3

[BERTOROTTA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [ENDRIZZI](#), [MOLINARI](#)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «gli onorari sono comunque ridotti alla metà», con le seguenti: «non sono dovuti onorari notarili».

8.4

[LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [ENDRIZZI](#), [MOLINARI](#)

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Le autenticazioni di cui al comma 2 possono essere effettuate da un avvocato o da un commercialista che sia iscritto all'albo della categoria professionale di appartenenza da almeno cinque anni.

2-ter. Le modalità dell'autenticazioni sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, sentiti il Consiglio nazionale forense e il Consiglio nazionale ordine dei commercialisti».

8.5

[ALBERTI CASELLATI](#)

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni, è abrogato.

3-ter. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in 4 miliardi di euro per il 2013 e in 8 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009.».

8.6

[CERONI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono soppressi.».

9.1

[BONERISCO](#), [CERONI](#), [GALIMBERTI](#), [MANDELLI](#)

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. ? 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-quater, è aggiunto il seguente:

«Articolo 28-quinquies. - (Compensazioni di crediti certificati verso pubbliche amministrazioni).
? 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture e appalti, nei confronti delle Amministrazioni e degli enti di cui all'articolo

9, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, possono essere compensati, salvo quanto disposto dai commi 3 e 4 dello stesso articolo 9 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate con le somme dovute a titolo tributario, previdenziale e assistenziale, limitatamente:

a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto;

b) all'imposta sul valore aggiunto;

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

d) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, escluse le quote associative;

e) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;

f) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

2. Ai fini di cui al comma precedente è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo del medesimo decreto la compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze ? Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora l'amministrazione debitrice non versi sulla contabilità speciale numero 1778 "Fondi di bilancio" l'importo compensato entro sessanta giorni dalla richiesta dell'Agenzia delle entrate, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l'importo compensato mediante riduzione delle somme dovute all'amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione al Ministero dell'interno ed al Ministero dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'Amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Qualora residuassero ulteriori importi da recuperare, i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze formano i ruoli per l'agente della riscossione, che procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano nei confronti delle regioni e delle province autonome che non abbiano sottoscritto, entro il 30 giugno 2013, i contratti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), e all'articolo 3, comma 5, lettera c), nonché nei confronti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale di competenza delle predette regioni e nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che non abbiano provveduto alla predisposizione degli elenchi dei debiti scaduti di cui all'articolo 5, comma 1.

3. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi entro il 30 giugno 2013. Con lo stesso provvedimento sono definite le modalità con le quali la compensazione di cui al comma 1 viene sospesa in riferimento ai crediti vantati nei confronti delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale di cui al precedente comma 2 al raggiungimento delle somme spettanti a ciascuno di essi ai sensi dell'articolo 2, comma 2 e dell'articolo 3, commi 2 e 3.

4. Ai fini della programmazione delle risorse finanziarie necessarie a garantire adeguate coperture alle esigenze di tesoreria determinate dalle minori entrate generate dalla compensazione di cui al comma 1, l'esercizio della compensazione può essere esercitato, anche in assenza del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di cui al precedente comma 3, secondo la seguente

graduazione cronologica:

a) a partire dalla data del 1° ottobre 2013, possono essere compensati i crediti maturati alla data del 31 dicembre 2011;

b) a partire dalla data del 1 gennaio 2014, possono essere compensati i crediti maturati alla data del 30 giugno 2012;

c) a partire dalla data del 1 giugno 2014, possono essere compensati i crediti maturati alla data del 31 dicembre 2012.

5. A decorrere dall'anno 2014, il limite di 516.00 euro previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aumentato a 700.000 euro. All'onere pari a euro 1.250 milioni per l'anno 2014, 380 milioni per l'anno 2015 e 250 milioni per l'anno 2016, si provvede, per l'anno 2014, a valere sui maggiori rimborsi programmati di cui all'articolo 5, comma 7, e, per gli anni 2015 e 2016 mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 ? fondi di bilancio dell'Agenzia delle entrate.

6. In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il soggetto d'imposta titolare di ragioni creditorie nei confronti delle pubbliche amministrazioni allega un elenco, conforme a un modello da adottarsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati, alla data di chiusura del periodo d'imposta al quale la dichiarazione si riferisce, per cessioni di beni e prestazioni di servizi resi alle medesime pubbliche amministrazioni, distinti in ragione di ente pubblico debitore. L'elenco di cui al presente comma è presentato all'Amministrazione finanziaria in via telematica, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

9.2

[SANGALLI](#), [TOMASELLI](#), [BROGLIA](#), [DEL BARBA](#), [GUERRIERI](#), [PALEOTTI](#), [LAI](#), [SPOSETTI](#), [VERDUCCI](#), [ZANONI](#), [FABBRI](#)

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

«Art. 9. 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-*quater*, è aggiunto il seguente:

«Art. 28-*quinquies*. - (*Compensazioni di crediti certificati verso pubbliche amministrazioni*). ? 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture e appalti, nei confronti delle Amministrazioni e degli enti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, possono essere compensati, salvo quanto disposto dai commi 3 e 4 dello stesso articolo 9 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate con le somme dovute a titolo tributario, previdenziale e assistenziale, limitatamente:

a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte rimosse mediante versamento diretto;

b) all'imposta sul valore aggiunto;

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

d) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, escluse le quote associative;

e) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;

f) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

2. Ai fini di cui al comma precedente è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera b), ultimo periodo del medesimo decreto. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio

delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze ? Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora l'amministrazione debitrice non versi sulla contabilità speciale numero 1778 "Fondi di bilancio" l'importo compensato entro sessanta giorni dalla richiesta dell'Agenzia delle entrate, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, trattiene l'importo compensato mediante riduzione delle somme dovute all'amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione al Ministero dell'interno ed al Ministero dell'economia e delle finanze e l'importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'Amministrazione debitrice a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Qualora residuassero ulteriori importi da recuperare, i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze formano i ruoli per l'agente della riscossione, che procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano nei confronti delle regioni e delle province autonome che non abbiano sottoscritto, entro il 30 giugno 2013, i contratti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), e all'articolo 3, comma 5, lettera c), nonché nei confronti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale di competenza delle predette regioni e nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che non abbiano provveduto alla predisposizione degli elenchi dei debiti scaduti di cui all'articolo 5, comma 1.

3. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanarsi entro il 30 giugno 2013. Con lo stesso provvedimento sono definite le modalità con le quali la compensazione di cui al comma 1 viene sospesa in riferimento ai crediti vantati nei confronti delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale di cui al precedente comma 2 al raggiungimento delle somme spettanti a ciascuno di essi ai sensi dell'articolo 2, comma 2 e dell'articolo 3, commi 2 e 3.

4. Ai fini della programmazione delle risorse finanziarie necessarie a garantire adeguate coperture alle esigenze di tesoreria determinate dalle minori entrate generate dalla compensazione di cui al comma 1, l'esercizio della compensazione può essere esercitato, anche in assenza del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di cui al precedente comma 3, secondo la seguente graduazione cronologica:

a) A partire dalla data dello ottobre 2013, possono essere compensati i crediti maturati alla data del 31 dicembre 2011;

b) A partire dalla data del 1 gennaio 2014, possono essere compensati i crediti maturati alla data del 30 giugno 2012;

c) A partire dalla data del 1 giugno 2014, possono essere compensati i crediti maturati alla data del 31 dicembre 2012.

5. A decorrere dall'anno 2014, il limite di 516.00 euro previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aumentato a 700.000 euro. All'onere pari a euro 1.250 milioni per l'anno 2014, 380 milioni per l'anno 2015 e 250 milioni per l'anno 2016, si provvede, per l'anno 2014, a valere sui maggiori rimborsi programmati di cui all'articolo 5, comma 7, e, per gli anni 2015 e 2016 mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 ? fondi di bilancio dell'Agenzia delle entrate.

6. In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il soggetto d'imposta titolare di ragioni ereditarie nei confronti delle pubbliche amministrazioni allega un elenco, conforme a un modello da adattarsi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati, alla data di chiusura del periodo d'imposta al quale la dichiarazione si riferisce, per cessioni di beni e prestazioni

di servizi resi alle medesime pubbliche amministrazioni, distinti in ragione di ente pubblico debitore. L'elenco di cui al presente comma è presentato all'Amministrazione finanziaria in via telematica, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

9.3

[SANGALLI](#), [TOMASELLI](#), [BROGLIA](#), [DEL BARBA](#), [GUERRIERI PALEOTTI](#), [LAI](#), [SPOSETTI](#), [VERDUCCI](#), [ZANONI](#), [FABBRI](#)

Sostituire il comma 01 con il seguente:

«01. All'articolo 28-*quater*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A tal fine la certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per effettuare il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo"».

9.4

[BONERISCO](#), [CERONI](#), [MANDELLI](#), [GALIMBERTI](#)

Sostituire il comma 01 con il seguente:

«All'articolo 28-*quater*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A tal fine la certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio, 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per effettuare il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo"».

9.5

[BONERISCO](#), [CERONI](#), [MANDELLI](#)

Al comma 01, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: «emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica,» sono soppresse;

b) le parole: «, effettua in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito.»

sono soppresse.

9.6

[CERONI](#)

Al comma 01, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: «emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica,» sono soppresse;

b) le parole: «, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito.»

sono soppresse.

9.7

[BROGLIA](#), [VERDUCCI](#), [GUERRIERI PALEOTTI](#), [LAI](#), [DEL BARBA](#), [SANGALLI](#)

Al comma 01, sopprimere le parole: «emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica,» e le parole: «, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito.».

9.8

[BONERISCO](#), [CERONI](#), [MANDELLI](#)

Al comma 1 ? alinea art. 28-quinquies ? dopo le parole: «forniture e appalti», aggiungere le seguenti: «e obbligazioni relative a prestazioni professionali, di cui al comma 1 dell'articolo 5».

9.9

[BROGLIA](#), [VERDUCCI](#), [DEL BARBA](#), [SPOSETTI](#)

Al comma 1, ? alinea art. 28-quinquies ? dopo le parole: «forniture e appalti», aggiungere le seguenti: «e obbligazioni relative a prestazioni professionali, di cui al comma 1 dell'articolo 5».

9.10

[BERTOROTTA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [ENDRIZZI](#), [MOLINARI](#), [FUCKSIA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 28-quinquies,» sostituire le parole da: «a seguito di» fino alla fine del periodo con le seguenti: «ogni imposta, tributo, contributo, precisamente le somme vantante periodicamente ed annualmente asseverati da un professionista abilitato».

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento».

9.11

[BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [ENDRIZZI](#), [MOLINARI](#), [FUCKSIA](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 28-quinquies», dopo le parole: «di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, dello stesso decreto» aggiungere le seguenti: «e da ogni imposta, tributo, contributo, precisamente le somme vantante periodicamente ed annualmente asseverati da un professionista abilitato».

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento».

9.12

[BONERISCO](#), [CERONI](#), [MANDELLI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, dello stesso decreto» aggiungere le seguenti: «, di adesione alla somme richieste con la comunicazione di irregolarità adottata a seguito di controllo automatico della dichiarazione dei redditi ai sensi degli articoli 36-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di adesione la. somme richieste con la comunicazione di irregolarità adottata a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 36-ter Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, di transazione fiscale di cui all'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.».

9.13

[CERONI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, dello stesso decreto» sono aggiunte le seguenti: «, di adesione alla somme richieste con la comunicazione di irregolarità adottata a seguito di controllo automatico della dichiarazione dei redditi ai sensi degli articoli 36-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di adesione alla somme richieste con la comunicazione di irregolarità adottata a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 36-ter Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, di transazione fiscale di cui all'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.».

9.14

[LEZZI](#), [MOLINARI](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [ENDRIZZI](#), [FUCKSIA](#)

Dopo il comma 1, capoverso «Art. 28-quinquies», aggiungere i seguenti:

«1-bis. Sulla base di quanto disposto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 238 del 24 luglio 2009 e dalla Corte suprema di Cassazione con sentenza n. 8313 dell'8 aprile 2010, la compensazione di cui al presente articolo, si estende anche ai crediti non prescritti relativi alla illegittima applicazione dell'IVA sulla TIA di cui al decreto legislativo del 5 febbraio 1991 n. 22. Entro 30 giorni dalla data di conversione del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, l'Agenzia delle entrate provvede ad emanare una circolare con la quale fornirà eventuali comunicazioni nonché indicherà le specifiche modalità di compensazione e gli eventuali documenti da allegare.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 1 miliardo di euro, si provvede a carico della riserva iscritta nella contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate ? Fondi di Bilancio". Il Ministro

dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'anno 2013.»

9.15

[BERTOROTTA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [ENDRIZZI](#), [MOLINARI](#), [FUCKSIA](#)

Dopo il comma 1, capoverso «Art. 28-quinquies», aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunto il seguente:

"Art. 19-ter.

(Sospensione della riscossione nei confronti delle imprese creditrici Pubblica Amministrazione)

1. È sospesa ogni attività di riscossione nei confronti delle imprese che vantino crediti certificati nei confronti della Pubblica amministrazione.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri e modalità della presente norma."».

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazione dalla legge 28 gennaio 2009 apportare la seguente modifiche:

alla lettera a) sostituire: "12,6 per cento" con: "15,6";

alla lettera b) sostituire: "11,6 per cento" con: "14,6";

alla lettera c) sostituire: "10,6 per cento" con: "13,6";

alla lettera d) sostituire: "9 per cento" con: "12";

alla lettera e) sostituire: "8 per cento" con: "11"».

9.16

[BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [ENDRIZZI](#), [MOLINARI](#), [FUCKSIA](#)

Dopo il comma 1, capoverso «Art. 28-quinquies», inserire il seguente:

«1-bis. Sono compensati ai sensi dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i contributi versati dal lavoratore nella gestione separata che non ha conseguito il diritto alla pensione autonoma o altro trattamento.».

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazione dalla legge 28 gennaio 2009 apportare la seguente modifiche:

alla lettera a) sostituire: "12,6 per cento", con: "15,6";

alla lettera b) sostituire: "11,6 per cento", con: "14,6";

alla lettera c) sostituire: "10,6 per cento", con: "13,6";

alla lettera d) sostituire: "9 per cento", con: "12";

alla lettera e) sostituire: "8 per cento", con: "11"».

9.17

[ENDRIZZI](#), [LEZZI](#), [MOLINARI](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [FUCKSIA](#)

Dopo il comma 1, capoverso «Art. 28-quinquies», aggiungere il seguente:

«1-bis. È sospesa la cartella di pagamento emessa dalla società di Riscossione nei confronti delle imprese che vantino crediti certificati nei confronti della Pubblica Amministrazione. Con decreto del Ministero dell'economia da adottare entro trenta giorni dalla data di conversione del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, sono stabiliti i criteri e le modalità».

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento».

9.18

[D'ALÌ](#), [BONERISCO](#), [CERONI](#), [MANDELLI](#)

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-bis.1. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:

"4. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta nei limiti del 10 per cento dell'importo complessivamente dovuto dato dalla somma dell'imposta, sanzioni ed interessi, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio"».

9.19

[BONERISCO](#), [CERONI](#), [MANDELLI](#), [GALIMBERTI](#)

Sopprimere il comma 02.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 luglio 2012, n. 152, sopprimere le seguenti parole: «notificati entro il 30 aprile 2012».

9.20

[SANGALLI](#), [TOMASELLI](#), [BROGLIA](#), [DEL BARBA](#), [GUERRIERI](#), [PALEOTTI](#), [LAI](#), [SPOSETTI](#), [VERDUCCI](#), [ZANONI](#), [FABBRI](#)

Sostituire il comma 02, con il seguente:

«02. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 luglio 2012, n. 152, le parole: «notificati entro il 30 aprile 2012» sono soppresse».

9.21

[CANDIANI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. A decorrere dall'anno 2013, il limite di 516.000 euro previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è aumentato a 700.000 euro. All'onere pari a euro 1.250 milioni per l'anno 2013, 380 milioni per l'anno 2014 e 250 milioni per l'anno 2015, si provvede, per gli anni 2013 e 2014, a valere sui maggiori rimborsi programmati di cui all'articolo 5, comma 7, e, per l'anno 2015, mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 ? fondi di bilancio dell'Agenzia delle entrate».

9.22

[ENDRIZZI](#), [LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [MOLINARI](#), [FUCKSIA](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «700.000 euro» con le seguenti: «1.000.000 di euro».

Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede, per l'anno 2014 ai sensi del comma 2-ter e per gli anni 2015 e 2016 ai sensi del comma 2-quater.

2-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazione dalla legge 28 gennaio 2009 apportare la seguente modifiche:

alla lettera a) sostituire: "12,6 per cento" con: "15,6";

alla lettera b) sostituire: "11,6 per cento" con: "14,6";

alla lettera c) sostituire: "10,6 per cento", con: "13,6";

alla lettera d) sostituire: "9 per cento", con: "12";

alla lettera e) sostituire: "8 per cento", con: "11".

2-quater. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sostituire le parole: "0,2 per cento" con le seguenti: "0,3 per cento" e l'imposta sulle transazioni finanziarie per strumenti finanziari di cui alla tabella 3 dell'articolo 1, comma 492 della medesima legge n. 223 del 2012 è aumentata dello 0,1».

9.23

[BERTOROTTA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [ENDRIZZI](#), [MOLINARI](#), [FUCKSIA](#)

Dopo il comma 2-bis aggiungere i seguenti:

«2-ter. A decorrere dal 2013 è istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A., un apposito fondo rotativo finalizzato alla concessione alle imprese e ai professionisti che

vantino crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, di un finanziamento pari al credito vantato. La dotazione iniziale del Fondo è stabilita nel limite massimo di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.

2-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e finanze sono stabiliti i requisiti e le condizioni per l'accesso al finanziamento nonché i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti medesimi».

Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento».

9.0.1

[LEZZI](#), [MOLINARI](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [ENDRIZZI](#), [FUCKSIA](#)

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Fondo rotativo per la concessione di finanziamenti agevolati
alle piccole imprese)

1. A decorrere dal 2014 è istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo finalizzato alla concessione alle microimprese e alle piccole imprese, come definite dalla normativa comunitaria, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell'anticipazione.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono utilizzare a garanzia del finanziamento agevolato i crediti certificati non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012, nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale relativi a somministrazione, forniture e appalti.

3. La dotazione iniziale del Fondo è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a valere e nei limiti dei risparmi derivanti dall'abrogazione erogazioni a titolo di cofinanziamento ed il rimborso per le spese elettorali sostenute da partiti e movimenti politici, di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e i contributi a titolo di cofinanziamento, di cui all'articolo 2 della legge 6 luglio 2012, n. 96.

4. Con il decreto di cui al comma 3, sono stabiliti i requisiti, le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti medesimi ed il tasso di interesse da applicare».

9.0.2

[LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [ENDRIZZI](#), [MOLINARI](#), [FUCKSIA](#)

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Rifinanziamento del Fondo di garanzia
a favore delle piccole e medie imprese)

1. I partiti e i movimenti politici possono destinare, su base volontaria, una quota dei rimborsi elettorali ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, quota parte del contributo unico ai gruppi parlamentari, ovvero altre entrate proprie, al sostegno della microimprenditorialità secondo le modalità di cui al presente articolo.

2. Le risorse derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono, previa assegnazione all'entrata del bilancio dello Stato, nel Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche ed integrazioni, per essere destinate alla microimprenditorialità ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 39,

comma 7-*bis* del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo nonché le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, società o singoli cittadini al Fondo di cui al comma 2».

Conseguentemente, al Capo II, al Titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché a favore della microimprenditorialità».

10.1

[LEZZI](#), [MOLINARI](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [ENDRIZZI](#)

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

«1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "1° gennaio 2013" con le seguenti: "1° gennaio 2014".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 943 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede ai sensi dei commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*.

3. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *e-quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.

3-*bis*. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "0,2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,3 per cento" e l'imposta sulle transazioni finanziarie per strumenti finanziari di cui alla tabella 3 dell'articolo 1, comma 492 della medesima legge n. 228 del 2012 è aumentata dello 0,1.

3-*ter*. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera *a*), le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15,6 per cento";

alla lettera *b*), le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "14,6 per cento";

alla lettera *c*), le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,6 per cento";

alla lettera *d*), le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12 per cento";

alla lettera *e*), le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11 per cento"».

10.2

[ENDRIZZI](#), [LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [MOLINARI](#)

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

«1. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sostituire le parole: "1° gennaio 2013" con le seguenti: "1° gennaio 2014".

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i comuni introducono, con propria deliberazione, modulazioni del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi basate sulla reale produzione di rifiuti per ogni unità abitativa. Entro 30 giorni dalla conversione del presente decreto, i comuni sono tenuti ad approvare, mediante delibera, un piano per le rilevazioni che preveda i criteri attraverso i quali si è previsto di pervenire alla rimodulazione del tributo e collegano alle stime della produzione di rifiuti. Il piano di gestione dei rifiuti deve essere comunicato al Ministero dell'Ambiente, il quale, previo esame da compiersi entro 60 giorni dalla comunicazione, può indicare, con un atto amministrativo, eventuali modifiche che il comune dovrà recepire, con propria deliberazione, entro 15 giorni dal recepimento delle indicazioni ministeriali e meccanismi premiali a favore dell'ente locale che promuove una maggiore raccolta differenziata.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 943 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede ai sensi dei commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*.

3-*bis*. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies* del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono

assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.

3-ter. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 le parole: "0,2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,3" e l'imposta sulle transazioni finanziarie per strumenti finanziari di cui alla tabella 3 dell'articolo 1, comma 492 della medesima legge n. 228 del 2012 è aumentata dello 0,1.

3-quater. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

- alla lettera a), le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15,6 per cento";
- alla lettera b), le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "14,6 per cento";
- alla lettera c), le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,6 per cento";
- alla lettera d), le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12 per cento"».

10.3

[BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [ENDRIZZI](#), [MOLINARI](#)

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

«1. Sopprimere l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 pari a 943 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 si provvede ai sensi dei commi 3, 3-bis e 3-ter.

3. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.

3-bis. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 le parole: "0,2 per cento" con le seguenti: "0,3 per cento" e l'imposta sulle transazioni finanziarie per strumenti finanziari di cui alla tabella 3 dell'articolo 1, comma 492 della medesima legge n. 228 del 2012 è aumentata dello 0,1.

3-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

- alla lettera a), le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15,6 per cento";
- alla lettera b), le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "14,6 per cento";
- alla lettera c), le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,6 per cento";
- alla lettera d), le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12 per cento";
- alla lettera e), le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11 per cento".

10.4

[PAGLIARI](#), [ZANONI](#), [LAI](#)

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) All'articolo 4, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 4 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, i termini di cui al comma 1 del medesimo articolo sono sospesi per le società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni provinciali, fino al completamento del procedimento di riordino di cui all'articolo 17 del medesimo decreto legge. Le amministrazioni provinciali predispongono in ogni caso, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate previsti dal comma 3-sexies dell'articolo 4 decreto legge 6 luglio 2012 n. 95"».

10.5

[BROGLIA](#), [DEL BARBA](#), [ZANONI](#), [VERDUCCI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 124, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di finanziare per il solo anno 2013, le funzioni fondamentali delle province come individuate dall'articolo 17 del decreto-legge 95 2012, convertito in legge n. 135 del 2012, in attesa del

riordino del comparto.".

1-ter. All'articolo 1, comma 431, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) per le province, a 16,9 per cento per gli anni 2012 e 2013 e a 19,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016"».

10.6

[CANDIANI](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «con propria deliberazione» con le seguenti: «con deliberazione della giunta comunale».

Conseguentemente, alla lettera b) sopprimere le parole: «prime due» e dopo le parole: «già in uso per gli stessi prelievi» aggiungere le seguenti: «, escludendo in ogni caso l'applicazione dell'IVA»; dopo la lettera g) è inserita la seguente:

«g-bis) fermo restando quanto previsto dalle lettere c) e f), i comuni possono continuare ad applicare nel 2013 il regime di prelievo relativo alla gestione dei rifiuti solidi urbani vigente nel 2012; dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; i comuni devono provvedere all'attuazione della presente disposizione nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.»;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Le disposizioni del comma 2 trovano applicazione anche nel caso in cui il comune prevede l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo, ai sensi del comma 29 del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011».

«2-ter. Entro il 31 ottobre 2013, con apposito decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l'ANCI, sono modificati i parametri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 per quel che riguarda la determinazione delle tariffe delle utenze domestiche e non domestiche. Nel caso in cui le modifiche non fossero approvate nei termini previsti resta in vigore anche per il 2014 quanto previsto per il 2013 dalla lettera g-bis) del comma 2».

10.7

[ZANONI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, VERDUCCI](#)

Al comma 2, lettera a), le parole: «con propria deliberazione» sono sostituite dalle seguenti: «con deliberazione della giunta comunale»;

Conseguentemente:

a) al medesimo comma 2, lettera b), le parole: «prime due» sono soppresse;

b) al comma 2, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

«g-bis) i comuni possono determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti ed applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno.»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Entro il 31 ottobre 2013, con apposito regolamento statale, sentita l'ANCI, saranno modificati i parametri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 158 del 1999 per quel che riguarda la determinazione delle tariffe delle utenze domestiche e non domestiche. Nel caso in cui le modifiche non fossero approvate nei termini previsti resta in vigore anche per il 2014 quanto previsto per il 2013 dal punto h) del comma 2».

10.8

[CERONI](#)

Apportate le seguenti modificazioni:

«a) al comma 2, lettera a), le parole: "con propria deliberazione" sono sostituite dalle parole: "con deliberazione della giunta comunale";

b) al comma 2, lettera b), le parole: "prime due" sono abolite;

c) al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:

"h) i comuni possono determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri

previsti ed applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno".

d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-ter. Entro il 31 ottobre 2013, con apposito regolamento statale, sentita l'ANCI, saranno modificati i parametri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 158 del 1999 per quel che riguarda la determinazione delle tariffe delle utenze domestiche e non domestiche. Nel caso in cui le modifiche non fossero approvate nei termini previsti resta in vigore anche per il 2014 quanto previsto per il 2013 dal punto h) del comma 2"».

10.9

[DE POLI](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 2, lettera a), le parole: "con propria deliberazione" sono sostituite dalle seguenti: "con deliberazione della giunta comunale";

b) al comma 2, lettera b), le parole: "prime due" sono abolite;

c) al comma 2, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

"h) i comuni possono determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti ed applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno.";

d) dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-ter. Entro il 31 ottobre 2013, con apposito regolamento statale, sentita l'ANCI, saranno modificati i parametri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 per quel che riguarda la determinazione delle tariffe delle utenze domestiche e non domestiche. Nel caso in cui le modifiche non fossero approvate nei termini previsti resta in vigore anche per il 2014 quanto previsto per il 2013 dal punto h) del comma 2"».

10.10

[BERTOROTTA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [ENDRIZZI](#), [MOLINARI](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: "con propria deliberazione" con le seguenti: "con deliberazione della giunta comunale".

10.11

[BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [ENDRIZZI](#), [MOLINARI](#)

Al comma 2, lettera b), dopo parole: "già in uso per gli stessi prelievi" aggiungere le seguenti: "escludendo in ogni caso l'applicazione dell'IVA».

10.12

[ENDRIZZI](#), [LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [MOLINARI](#)

Al comma 2 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) i comuni introducono, con propria deliberazione, modulazioni del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi basate sulla reale produzione di rifiuti per ogni unità abitativa. Entro 30 giorni dalla conversione del presente decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, i comuni sono tenuti ad approvare, mediante delibera, un piano per le rilevazioni che preveda i criteri attraverso i quali si è previsto di pervenire alla rimodulazione del tributo e collegano alle stime della produzione di rifiuti il piano di gestione dei rifiuti deve essere comunicato al Ministero dell'Ambiente, il quale, previo esame da compiersi entro 60 giorni dalla comunicazione, può indicare, con un atto amministrativo, eventuali modifiche che il comune dovrà recepire, con propria deliberazione, entro 15 giorni dal recepimento delle indicazioni ministeriali».

10.13

[LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [ENDRIZZI](#), [MOLINARI](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Per l'anno 2013, all'articolo 30-bis comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185 come convertito con modificazione dalla legge 28 gennaio 2009 sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a) le parole: 12,6 per cento sono sostituite dalle seguenti: 15,6 Per cento;

alla lettera b) le parole: 11,6 per cento sono sostituite dalle seguenti: 14,6 per cento;

alla lettera *c*) le parole: 10,6 per cento sono sostituite dalle seguenti: 13,6 per cento;
alla lettera *d*) le parole: 9 per cento sono sostituite dalle seguenti: 12 per cento;
alla lettera *e*) le parole: 8 per cento sono sostituite dalle seguenti: 11 per cento.

10.14

[FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [BERGER](#), [PANIZZA](#)

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«*d*) non trova applicazione il comma 13-*bis* del citato articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, salvo che nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché nelle province autonome di Trento e di Bolzano. Per le predette regioni e Province autonome non si applica inoltre la lettera *c*) del presente comma».

10.15

[ZANONI](#)

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero dei soggetti, di cui all'articolo 7, lettera *gg-ter*), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, 106, anche oltre la scadenza del 30 giugno e non oltre il 31 dicembre 2013».

10.16

[ZANONI](#)

Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «A tal fine, la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, garantiscono la riscossione di cui alla lettera *b*) anche oltre la scadenza di cui all'articolo 9, comma 4 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, e comunque non oltre il 31 dicembre 2013».

10.17

[CANDIANI](#), [BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [CENTINAIO](#),
[COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#),
[VOLPI](#)

Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:

«*g-bis*. Fermo restando quanto previsto dalle lettere *c*) e *f*), i comuni possono continuare ad applicare nel 2013 il regime di prelievo relativo alla gestione dei rifiuti solidi urbani vigente nel 2012; dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; i comuni devono provvedere all'attuazione della presente disposizione nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio».

10.18

[ALBERTI](#) [CASELLATI](#)

Dopo il comma 2-bis aggiungere i seguenti:

«*a-bis*. 1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2:

1) al primo periodo, le parole: «ivi comprese l'abitazione principale» sono sostituite dalle seguenti: «escluse l'abitazione principale»;

2) il quarto periodo è soppresso;

b) al comma 4, la lettera *a*) è abrogata;

c) il comma 7 è abrogato;

d) il comma 10 è abrogato;

e) al comma 12-*bis*:

1) il secondo periodo è soppresso;

2) al terzo periodo, le parole: «Per il medesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2012».

2-bis. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di restituzione delle somme pagate a titolo di imposta municipale propria sugli immobili adibiti ad abitazione principale e sulle pertinenze degli stessi.

2-bis. 3. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 8 miliardi di euro per l'anno 2013 e a 4 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione percentuale lineare uniforme delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

10.19

[DEL BARBA](#), [LAI](#), [SANGALLI](#), [ZANONI](#), [SPOSETTI](#)

Al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente: b) al comma 35, secondo periodo, dopo le parole: «bollettino di conto corrente postale» inserire le seguenti: «ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte da appositi servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari» e conseguentemente, le parole: «al quale» sono sostituite dalle seguenti: «ai quali».

10.20

[FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [BERGER](#), [PANIZZA](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 188-ter, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, D. 152, dopo le parole: "non pericolosi" sono inserite le seguenti: "e imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del codice civile, che producono e conferiscono rifiuti speciali pericolosi per non più di 100 kg/l all'anno"».

10.21

[DE POLI](#)

Al comma 4, lettera b) è abrogato il seguente periodo: «I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze ? Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.»

10.22

[CERONI](#)

Al comma 4, lettera b) è abrogato il seguente periodo: «I comuni sono, altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze ? Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.»

10.23

[LAI](#), [BROGLIA](#), [VERDUCCI](#), [DEL BARBA](#), [ZANONI](#)

Al comma 4, lettera b) sopprimere il seguente periodo: «I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze ? Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.»

10.24

[FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [BERGER](#), [PANIZZA](#)

Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) al comma 14-ter le parole: "30 novembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2013"».

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera b-bis), pari a 50 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede ai sensi dei commi da 4-ter a 4-quinquies.

4-ter. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg." sono sostituite dalle

seguenti: "Bitumi di petrolio euro 37,188 per mille kg." e le parole: "Oli lubrificanti euro 750,0 per mille kg" sono sostituite dalle seguenti: "Oli lubrificanti euro 900,00 per mille kg".

4-quater. L'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotta nella misura di 12 milioni di euro per l'anno 2013.

4-quinquies. A quota parte degli oneri derivanti dal comma 4, lettera b-bis), nella misura di 12 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 8 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, e quanto a 4 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

4-sexies. il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

10.25

[FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [BERGER](#), [PANIZZA](#)

Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il comma 14-bis deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e l'inserimento negli atti catastali dell'annotazione producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda».

10.26

[FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [BERGER](#), [PANIZZA](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è inserito il seguente comma:

"1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni."».

10.27

[FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [BERGER](#), [PANIZZA](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 1-sexies, inserire il seguente:

"1-sexies.bis. Ai sensi dell'articolo 79, commi 3 e 4, dello statuto speciale, la Regione Trentino Alto-Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità dei commi da 1 a 1-sexies del presente articolo con autonome misure di contenimento della spesa, anche con riguardo agli enti previsti dalle predette disposizioni statutarie."».

10.28

[FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [BERGER](#), [PANIZZA](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

"f-bis) la riserva allo Stato di cui alla lettera f) non opera, in nessun caso, sul gettito derivante dall'eventuale assoggettamento all'imposta municipale propria di fabbricati rurali ad uso strumentale derivante dalla facoltà, concessa alle province autonome di Trento e Bolzano dall'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23."».

10.29

[FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [BERGER](#), [PANIZZA](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 1, comma 138, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 1-sexies inserire il seguente:

"1-septies. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 1-sexies del presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano secondo le procedure previste dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento agli enti locali delle autonomie speciali che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, agli enti ed organismi strumentali dei predetti enti territoriali e agli altri enti o organismi ad ordinamento regionale o provinciale."».

10.30

[PAGLIARI](#), [ZANONI](#), [LAI](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Il punto 2 della tabella allegata al decreto ministeriale 27 novembre 1998, n. 435, è abrogato».

10.31

[FORNARO](#), [BORIOLI](#), [ZANONI](#), [BROGLIA](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto sia adottata nel corso nel secondo semestre dell'esercizio finanziario, per il quale risulta non essere stato ancora validamente deliberato il bilancio di previsione o sia adottata nell'esercizio successivo, il Consiglio dell'ente presenta per l'approvazione del Ministro dell'interno, entro il termine di cui al comma 1, due distinte ipotesi di bilancio annuale che garantiscano l'effettivo riequilibrio entro il secondo esercizio"».

10.32

[BERTUZZI](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la lettera g) è sostituita dalla seguente;

"g) il comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, si applica anche per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, fermo restando l'invarianza di gettito per lo Stato assicurata dai corrispondenti minori trasferimenti a favore dei comuni che deliberano la riduzione dell'aliquota;"».

10.33

[VERDUCCI](#), [BROGLIA](#), [DEL BARBA](#), [ZANONI](#), [LAI](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. In attuazione a quanto disposto dall'art. 13, commi 12-bis e 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2012, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo sperimentale di riequilibrio o da trasferimenti statali, in esito alle verifiche stabilite dall'accordo sancito in Conferenza Stato ? Città e Autonomie Locali del 1º marzo 2012. Nel

caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di riequilibrio, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2013 e sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per il medesimo anno».

10.34

[BROGLIA](#), [DEL BARBA](#), [ZANONI](#), [LAI](#), [VERDUCCI](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. L'ammontare del gettito ICI individuato per ciascun comune ai fini dell'applicazione del comma 17, art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 è determinato sulla base delle informazioni desumibili dai certificati dei conti consuntivi comunali e ? in assenza di queste ? di ogni altra informazione disponibile. Le quote di gettito dell'IMU ad aliquote di base non realizzate nel 2012 o riconducibili agli immobili di proprietà comunale, sulla base della revisione del gettito di cui all'articolo 9 comma 6-bis del decreto-legge n. 174 del 2012 e del comma 383, articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono mantenute nei bilanci dei comuni quali residui attivi. n ministero dell'economia, con apposito decreto, individua le necessarie, compensazioni che saranno assegnate dal ministero dell'interno previa intesa presso la conferenza stato città ed autonomie locali».

10.35

[ZANONI](#), [BROGLIA](#), [LAI](#), [VERDUCCI](#), [DEL BARBA](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Il secondo periodo del comma 11, nella versione vigente al 31 dicembre 2012, si interpreta nel senso che il comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applica all'intero gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili posseduti dai comuni e siti nel loro territorio».

10.36

[LAI](#), [BROGLIA](#), [VERDUCCI](#), [DEL BARBA](#), [ZANONI](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge 201/2011, inserire il seguente:

"10-bis. Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili appartenenti al gruppo catastale D posseduti dai Comuni siti sul proprio territorio. L'imposta municipale propria è versata contestualmente sia allo Stato che ai Comuni. Le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni"».

10.37

[VERDUCCI](#), [BROGLIA](#), [DEL BARBA](#), [ZANONI](#), [LAI](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al comma 380, lettera f), art. 1 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) dopo le parole: "nel gruppo catastale D" sono inserite le parole: "ad eccezione di quelli classificati nella categoria catastale D/10"».

10.38

[DEL BARBA](#), [BROGLIA](#), [LAI](#), [SANGALLI](#), [SPOSETTI](#), [VERDUCCI](#), [ZANONI](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "Per gli anni dal 2008 al 2012" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2008 al 2014"».

10.39

[DE POLI](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "Per gli anni dal 2008 al 2012" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2008 al 2014"».

10.40

[CERONI](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "Per gli anni dal 2008 al 2012" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2008 al 2014"».

10.41

[DE POLI](#)

All'articolo 10 aggiungere il seguente comma:

«4-bis. In attuazione a quanto disposto dall'articolo 13, commi 12-bis e 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2012, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo sperimentale di riequilibrio o da trasferimenti statali, in esito alle verifiche stabilite dall'accordo sancito in Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali del 15 marzo 2012. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di riequilibrio, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2013 e sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per il medesimo anno».

10.42

[DE POLI](#)

All'articolo 10, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. L'ammontare del gettito ICI individuato per ciascun comune ai fini dell'applicazione del comma 17, articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 è determinato sulla base delle informazioni desumibili dai certificati dei conti consuntivi comunali e ? in assenza di queste ? di ogni altra informazione disponibile. Le quote di gettito dell'IMU ad aliquote di base non realizzate nel 2012 o riconducibili agli immobili di proprietà comunale, sulla base della revisione del gettito di cui all'articolo 9 comma 6-bis del decreto-legge n. 174 del 2012 e del comma 383, articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono mantenute nei bilanci dei comuni quali residui attivi. Il ministero dell'economia, con apposito decreto, individua le necessarie compensazioni che saranno assegnate dal ministero dell'interno previa intesa presso la conferenza stato città ed autonomie locali.».

10.43

[DE POLI](#)

All'articolo 10, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Il secondo periodo del comma 11, nella versione vigente al 31 dicembre 2012, si interpreta nel senso che il comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 2001, convertito con modificazioni con legge del 22 dicembre 2011, n. 214, non si applica all'intero gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili posseduti dai comuni e siti nel loro territorio».

10.44

[DE POLI](#)

All'articolo 10, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge 201/2011, inserire il seguente comma 10-bis: "Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili appartenenti al gruppo catastale 'D' posseduti dai Comuni siti sul proprio territorio. L'imposta municipale propria è versata contestualmente sia allo Stato che ai Comuni. Le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a

titolo di imposta, interessi e sanzioni"».

10.45

[CERONI](#)

All'articolo 10, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Al comma 380, lettera f), articolo 1 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) dopo le parole: "nel gruppo catastale D" sono inserite le parole: "ad eccezione di quelli classificati nella categoria catastale D/10"».

10.46

[CERONI](#)

All'articolo 10, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. In attuazione a quanto disposto dall'articolo 13, commi 12-bis e 17 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, i comuni rettificano gli accertamenti relativi all'annualità 2012, anche in conto residui, a titolo di Imposta municipale propria e di assegnazioni da fondo sperimentale di riequilibrio o da trasferimenti statali, in esito alle verifiche stabilite dall'accordo sancito in Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali del 10 marzo 2012. Nel caso in cui, anche all'esito delle predette verifiche, il Comune debba riconoscere allo Stato somme destinate alla riassegnazione al fondo di riequilibrio, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati a tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito impegno di spesa sull'annualità 2013 e sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per il medesimo anno».

10.47

[CERONI](#)

All'articolo 10, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. L'ammontare del gettito ICI individuato per ciascun comune ai fini dell'applicazione del comma 17, articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 è determinato sulla base delle informazioni desumibili dai certificati dei conti consuntivi comunali e ? in assenza di queste ? di ogni altra informazione disponibile. Le quote di gettito dell'IMU ad aliquote di base non realizzate nel 2012 o riconducibili agli immobili di proprietà comunale, sulla base della revisione del gettito di cui all'articolo 9 comma 6-bis del decreto-legge n. 174 del 2012 e del comma 383, articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono mantenute nei bilanci dei comuni quali residui attivi. Il ministero dell'economia, con apposito decreto, individua le necessarie compensazioni che saranno assegnate dal ministero dell'interno previa intesa presso la conferenza stato città ed autonomie locali».

10.48

[CERONI](#)

All'articolo 10, aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Il secondo periodo del comma 11, nella versione vigente al 31 dicembre 2012, si interpreta nel senso che il comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applica all'intero gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili posseduti dai comuni e siti nel loro territorio».

10.49

[CERONI](#)

Aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 13 del d.l. 201/2011, inserire il seguente comma:

"10-bis. Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili appartenenti al gruppo catastale "D" posseduti dai Comuni siti sul proprio territorio. L'imposta municipale propria è versata contestualmente sia allo Stato che ai Comuni. Le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle

suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni"»).

10.50

[CERONI](#)

Aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Al comma 380, lettera f), articolo 1 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) dopo le parole: "nel gruppo catastale D" sono inserite le seguenti: "ad eccezione di quelli classificati nella categoria catastale D/10"»).

10-bis.1

[FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [BERGER](#), [PANIZZA](#)

L'articolo 10-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 10-bis.

(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 1-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)

1. Nel rispetto del patto di stabilità interno, il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso, di cui all'articolo 12, comma 1-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché alle operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 dai competenti organi degli enti locali e che individuano con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni.»

10-bis.2

[FRAVEZZI](#), [PALERMO](#), [ZELLER](#), [LANIECE](#), [BERGER](#), [PANIZZA](#)

L'articolo 10-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 10-bis.

(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 1-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)

1. Nel rispetto del patto di stabilità interno, il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso, di cui all'articolo 12, comma 1-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applica alle procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché alle operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 dai competenti organi degli enti locali e che individuano con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni e alle procedure relative a convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali.»

10-bis.3

[CANTINI](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «il divieto di acquistare immobili a titolo oneroso, di cui all'articolo 12, comma 1-*quater*» aggiungere le seguenti: «e le limitazioni di cui al medesimo articolo 12, comma 1-*ter*,» e sostituire le parole: «non si applica» con le seguenti: «non si applicano».*

10-bis.0.1

[PADUA](#), [PAGLIARI](#)

Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 10-ter.

(Disposizioni ulteriori in materia di enti locali)

1. Per le province, le sanzioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011, non si applicano nel caso in cui il comparto abbia rispettato gli obiettivi del Patto di stabilità interno assegnato al comparto Province».

10-bis.0.2

[FRAVEZZI](#), [BERGER](#), [ZELLER](#), [LANIECE](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#)

Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 10-ter.

(Modifica al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201)

1. Al fine di consentire i necessari adempimenti, le dichiarazioni al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, di cui all'articolo 13, comma 14-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono essere presentate entro e non oltre il 31 dicembre 2013».

10-bis.0.3

[FRAVEZZI](#), [BERGER](#), [ZELLER](#), [LANIECE](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#)

Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 10-ter.

(Modifica al decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216)

1. Al comma 8 dell'articolo 29 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: "30 settembre 2012" sono sostituite dalla seguenti: "31 dicembre 2013".».

10-bis.0.4

[VATTUONE](#), [CALEO](#), [ZANONI](#), [BROGLIA](#)

Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 10-ter.

1. Per l'anno 2013, gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per una quota non superiore al 50 per cento, per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

2. Per l'anno 2013, gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per il rimborso della quota di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e, per una quota non superiore al 30 per cento, per spese correnti, aventi carattere non permanente».

11.1

[BERTOROTTA](#), [LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [ENDRIZZI](#), [MOLINARI](#)

Al comma 3, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:

a) all'articolo 30-bis comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185 come convertito con modificazione dalla legge 28 gennaio 2009 sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a) sostituire: "12,6" per cento con: "25,6";

alla lettera b) sostituire: "11,6" per cento con: "24,6";

alla lettera e) sostituire: "10,6" per cento, con: "22,6";

alla lettera d) sostituire: "9" per cento, con: "19";

alla lettera e) sostituire: "8" per cento, con: "18".

b) le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.

c) al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sostituire: "0,2 per cento" con: "0,3" e l'imposta sulle transazioni finanziarie per strumenti finanziari di cui alla tabella 3 dell'articolo 1, comma 492 della medesima legge è aumentata dello "0,1"».

Conseguentemente, sopprimere le lettere a), b), c) e d).

11.2

[LAI](#), [CUCCA](#), [ANGIONI](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. A decorrere dall'anno 2014, sentita la regione Sardegna, si provvede al trasferimento delle competenze relative alla finanza locale alla Regione Autonoma della Sardegna, che conseguentemente provvede alle finalità di cui all'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001 numero 488 e successive modificazioni, secondo le modalità previste dalle Statuto Speciale e dalle relative norme di attuazione e con le procedure di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, numero 42. Entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze concorda con la Regione Autonoma della Sardegna, le modifiche da apportare ai rapporti finanziari tra Stato e Regione Sardegna e al patto di stabilità interno della Regione Sardegna.

5-ter. Fatte salve le previsioni dell'articolo 16, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dai commi 1 e 2 della legge 24 dicembre 2012, numero 228, al fine di dare piena applicazione secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte Costituzionale n.118 del 2012 al nuovo regime regolatore dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Autonoma della Sardegna, disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 834, della legge n. 296 del 2006, tenendo conto degli stanziamenti di competenza e cassa allo scopo previsti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e nel bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze concorda con la Regione Autonoma della Sardegna, con le procedure di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, numero 42, le modifiche da apportare al patto di stabilità interno per la regione Sardegna».

11.3

BARANI

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. La comunicazione di cui all'articolo 6, comma 9, limitatamente alle regioni sottoposte ai piani di stabilizzazione finanziaria, di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è inviata entro il 30 settembre 2013.

8-ter. Al fine di non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi finanziari già programmati, i piani di pagamento dei debiti previsti dalle disposizioni di cui al Capo I tengono conto delle modalità di effettuazione dei pagamenti previste nei piani di pagamento predisposti dalle regioni ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 22 maggio 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

8-quater. Le maggiori risorse rivenienti dall'aumento automatico delle misure di cui all'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e non utilizzate per le finalità ivi indicate possono essere destinate, dalle regioni sottoposte ai piani di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità di cui al Capo I».

Consequentemente, sostituire la rubrica con la presente: >«(Misure per l'equilibrio finanziario della Regione Siciliana, della Regione Piemonte e delle Regioni sottoposte ai piani di stabilizzazione finanziaria, nonché per la programmazione regionale del Fondo per lo Sviluppo e la coesione)».

11.0.1

FEDELI

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore)

1. Al comma 28, secondo periodo, dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 48, e successive modifiche e integrazioni, dopo le parole «viene meno se l'appaltatore» sono aggiunte le seguenti: «ottempera al pagamento del corrispettivo nei termini di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 9

ottobre 2002, n. 231, e successive modifiche e integrazioni, oppure»».

12.1

[BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [ENDRIZZI](#), [MOLINARI](#)

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2015,» aggiungere le seguenti: «entro un anno dalla data di conversione del presente decreto-legge ogni Ministero assicura una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente».

12.2

[ENDRIZZI](#), [LEZZI](#), [BERTOROTTA](#), [BULGARELLI](#), [MOLINARI](#)

Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «e i trasferimenti a qualsiasi titolo alle regioni e alle autonomie locali».

12.3

[TONINI](#)

Al comma 3, lettera c-quinquies), sopprimere le parole da: «Al fine di dare attuazione» fino alla fine della lettera.

12.0.1

[PIZZETTI](#)

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazione⁴ dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpretano nel senso che il divieto di procedere ad assunzioni di personale conseguente al mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente non trova applicazione in relazione ai processi di stabilizzazione conclusi ai sensi dei commi 558 e 560 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 3. comma 94. della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a condizione che gli enti rispettino, nell'anno in cui si procede alla stabilizzazione, le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni».

ORDINI DEL GIORNO

G/662/1/5

[BONERISCO](#), [CERONI](#), [MANDELLI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. 662 recante conversione in legge del decreto-legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali,

premesso che:

il Patto di stabilità interno, così come disciplinato oggi in Italia con il criterio della cosiddetta «competenza mista», impedisce la naturale trasformazione degli impegni di parte capitale in pagamenti alle imprese, provocando l'accumulo di debiti anche in presenza di risorse di cassa disponibili. In altre parole, si tratta di una regola che fa crescere l'importo dei debiti non conteggiati, consentendo solo il rispetto formale dei parametri fissati dai Trattati europei;

l'analisi della tendenza registrata negli ultimi anni mostra che per rispettare il Patto di stabilità interno, gli enti locali hanno agito quasi esclusivamente sulla spesa in conto capitale, bloccando i pagamenti alle imprese, anche a fronte di lavori regolarmente eseguiti ed in presenza di risorse disponibili in cassa. Nel periodo 2004-2010, ad esempio, a fronte di un obiettivo di riduzione di spesa del 6 per cento, i comuni hanno ridotto del 32 per cento le spese in conto capitale, aumentando invece del 5 per cento le spese correnti;

per evitare la formazione di nuovi debiti degli enti locali, occorre necessariamente modificare le regole del patto di stabilità interno, introducendo il principio dell'equilibrio di parte corrente ed un limite all'indebitamento; ciò, in modo da evitare l'accumulo di debiti di parte capitale della P.A. in

presenza di risorse di cassa disponibili. La necessità di evitare la formazione di nuovi debiti è, tra l'altro, una necessità, sottolineata dalla Commissione Europea, che non può essere risolta solo con l'applicazione della nuova direttiva sui pagamenti;

la modifica del Patto di stabilità interno risulta necessaria anche per garantire, nei confronti dell'Unione Europea, che l'operazione di pagamenti dei debiti pregressi è veramente di natura straordinaria («*una tantum*»);

a fronte di un allentamento del Patto di stabilità interno per 7,2 miliardi di euro previsto dal decreto-legge n. 35 del 2013 per pagare i debiti maturati a fine 2012, infatti, i provvedimenti di finanza pubblica degli ultimi mesi impongono un irrigidimento del Patto per 8,3 miliardi di euro tra il 2012 ed il 2014. Ciò significa che con il mantenimento delle attuali regole del Patto, gli effetti positivi dell'allentamento del Patto previsto dal decreto-legge sarà annullato nel 2014,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità che la legge di stabilità per il 2014 preveda modifiche delle regole del patto di stabilità interno degli enti locali di cui all'articolo 31 della legge 183/2011, sostituendo, a decorrere dal 2014, il criterio del saldo finanziario in termini di competenza mista con il criterio dell'equilibrio di parte corrente associato ad un limite all'indebitamento netto, definito d'intesa con la commissione permanente per la finanza pubblica.

G/662/2/5

TOMASELLI

Il Senato,

premesso che:

la legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013), all'articolo 1, comma 449, prevede che «Il complesso delle spese finali in termini di competenza eurocompatibile delle regioni a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni 2013 e 2014, all'importo di euro 20.090 milioni, e, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, all'importo di euro 20.040 milioni»;

il limite previsto con il Patto di Stabilità per l'anno 2007 era di euro 35.300 milioni;

pertanto, dal vincolo di spesa imposto per l'anno 2007 a quello prescritto per gli anni 2013 e 2014, si è registrato un taglio netto di euro 15.210 milioni, corrispondente in percentuale alla soppressione di circa il 45 per cento delle spese complessive sostenibili;

una compressione del complesso delle spese delle regioni a statuto ordinario, così architettato, ha prodotto, negli anni in esame, un taglio di circa il 29 per cento della spesa equivalente ad una riduzione da euro 565 a euro 390 *pro capite* dei cittadini italiani;

per la Regione Puglia, in particolare, si è passati da una spesa *pro capite* di euro 724 per il 2007 ad una spesa *pro capite* di euro 328 per il 2013, corrispondente ad un taglio di circa il 55 per cento per ogni cittadino pugliese;

considerato che:

il blocco della spesa, così come imposto dall'Europa, ha fatto registrare in Italia, dalla fine 2007 ad oggi, un sempre più drammatico calo del Pil, causando una crisi economica che sta devastando il Paese, con un altissimo tasso di disoccupazione, con l'aumento del debito pubblico ed un terribile *trend* negativo della produzione industriale;

la più drammatica conseguenza è il perdurare della recessione, che si allunga a sette trimestri consecutivi nelle ultime rilevazioni e che si caratterizza per essere la più lunga dal dopo guerra ad oggi,

impegna il Governo:

ad assumere, successivamente alla conclusione positiva della «procedura di disavanzo eccessivo», tutte le iniziative necessarie, anche in sede europea, al fine di favorire revisione del Patto di stabilità interno, almeno per la parte riguardante lo sblocco delle spese per investimenti, con priorità per quelli immediatamente cantierabili, da parte delle regioni e degli enti locali, a partire da quelli virtuosi, nonché per le spese sostenute per il contrasto alla povertà ed al disagio sociale nonché al sostegno dell'occupazione;

a valutare l'esclusione dai vincoli del Patto di stabilità, almeno della quota di «cofinanziamento europeo», al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi strutturali del periodo di programmazione 2007-2013, atteso il crescente valore del *target* di spesa da certificare.

G/662/3/5

BERTUZZI

Il Senato,

premesso che:

l'introduzione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili (Tares), prevista a decorrere dal 2013, anche dopo l'ennesima modifica normativa proposta dal decreto-legge in conversione, continua a porre rilevanti problemi applicativi, in particolare per i comuni che hanno realizzato sistemi di commisurazione puntuale dei rifiuti, che dovrebbero riscuotere con il modello F24 la tariffa che tuttavia costituisce un corrispettivo oggetto di fatturazione;

l'introduzione della maggiorazione determinata in base alla superficie determina inoltre una distorsione della tariffa puntuale per i comuni che da molti anni hanno sperimentato ed attivato avanzate modalità di raccolta dei rifiuti per incentivare la raccolta differenziata (servizio domiciliare con conferimento dei rifiuti in appositi contenitori/sacchetti dati in dotazione alle singole utenze, e altro) congiuntamente ad un sistema tariffario collegato a modalità di commisurazione puntuale dei rifiuti conferiti al servizio pubblico mediante opportuni sistemi e dispositivi (trasponder, microchip, codici a barre, sistemi di pesatura e volumetrici, e altro), disincentivando i comportamenti virtuosi e responsabili che la tariffa puntuale incentiva;

valutato che:

è necessario un profondo ripensamento della struttura stessa della Tares e in particolare valutare l'abrogazione della maggiorazione, che suscita forti dubbi di costituzionalità in quanto il tributo è destinato alla copertura dei servizi indivisibili dei comuni (esempio, illuminazione strade, polizia municipale), servizi che dovrebbero essere già coperti dall'addizionale comunale IRPEF, pagata dai soggetti residenti, e dall'IMU per i soggetti che possiedono immobili nel territorio comunale, con l'effetto di incrementare il prelievo a carico di famiglie e imprese senza alcun miglioramento dei servizi visto che la maggiorazione sarà incassata dallo Stato;

tenuto conto che:

è opportuno passare progressivamente ad un nuovo regime di prelievo finalizzato esclusivamente alla copertura integrale del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati introducendo una tariffa avente natura corrispettiva mediante l'introduzione di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico; la tariffa rifiuti deve rimanere uno strumento di economia ambientale, orientata alla riduzione dei rifiuti e incentivazione alla raccolta differenziata;

infatti per un servizio come quello sui rifiuti, la forma più equa, razionale e più in linea con le norme comunitarie (chi più inquina più paga), è proprio quella di una tariffa commisurata ai rifiuti prodotti e al servizio reso. Serve dunque uno strumento di prelievo trasparente ed equo economicamente in grado di guidare l'evoluzione del settore verso l'efficienza ambientale, non l'appiattimento dei pagamenti in una generica e indistinta tassazione su casa e servizi che non incentiva i comportamenti virtuosi degli utenti né l'efficienza del sistema industriale;

considerato che:

a seguito delle prime dichiarazioni rilasciate dal Governo, è stato varato un decreto legge che sospende il pagamento della rata IMU sulla prima casa di giugno 2013, con l'obiettivo di rivedere l'imposizione immobiliare nel suo complesso;

mescolare tuttavia la tariffa corrispettiva ad imposte e tasse sarebbe un ritorno indietro delle politiche ambientali di quasi 20 anni, togliendo consapevolezza al cittadino che deve rendersi conto del proprio carico e comportamento ambientale per cui occorre salvaguardare almeno la tariffa puntuale, lasciandola collegata al servizio;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a prevedere, nell'ambito dell'annunciata riforma dell'IMU e della Tares, la creazione di un'unica nuova imposta comunale sui servizi, in sostituzione dell'IMU sulla prima casa e della Tares, con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti, di dare certezza sui tempi e le modalità di versamento dell'imposta in favore dei Comuni, comunque garantendo che non vi sia aggravio di oneri a carico dei cittadini rispetto alla previgente normativa;

a imprimere una più chiara politica di incentivazione delle pratiche virtuose nella gestione dei rifiuti adottando misure che prevedano l'applicazione della tariffa puntuale come modalità ordinaria e l'applicazione di un Tributo presuntivo come forma eccezionale valida fino alla messa a punto di sistemi di commisurazione puntuale dei rifiuti prodotti.

1.4.2.5.8. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 11 (pom.) del 28/05/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 28 MAGGIO 2013
11ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

La seduta inizia alle ore 19,05.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente disposizioni per il riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione [\(n. 8\)](#)

(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il presidente [AZZOLLINI](#) (*PdL*), in qualità di relatore, illustra lo schema di decreto in titolo, peraltro munito di relazione tecnica positivamente verificata, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone, pertanto, di esprimere alla Commissione di merito osservazioni non ostative.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

[\(576\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015

(Parere alle Commissioni 8a e 13a riunite su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dello scorso 22 maggio.

Il presidente [AZZOLLINI](#) (*PdL*), in qualità di relatore, illustra gli emendamenti riferiti all'articolo 6 del disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti accantonati. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 6, segnala, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri gli emendamenti 6.2 e l'identico 6.3, 6.11, 6.14 e l'analogo 6.15, 6.0.11, 6.0.40 (e gli analoghi 6.0.41, 6.0.42 e 6.0.43), 6.0.45 (e gli analoghi 6.0.46, 6.0.47, 6.0.48 e 6.0.49), 6.0.66 (e gli analoghi 6.0.67, 6.0.68, 6.0.70, 6.0.71 e 6.0.72), 6.0.75 (e gli analoghi 6.0.76, 6.0.77 e 6.0.78), 6.0.85 (e gli analoghi 6.0.86, 6.0.87 e 6.0.88), 6.0.91 (e gli analoghi 6.0.92 e 6.0.93), 6.0.94 (e gli analoghi 6.0.95, 6.0.96 e 6.0.98), 6.0.102 e 6.0.103. Comportano, altresì, maggiori oneri, non essendo quantificato il relativo aggravio di spesa, gli emendamenti 6.5, 6.8, 6.16, 6.20, 6.0.1, 6.0.38, 6.0.90 e 6.0.107. Occorre acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 6.4, 6.0.27 (e gli analoghi 6.0.28, 6.0.29, 6.0.30 e 6.0.31), 6.0.39, 6.0.44, 6.0.50 (e gli analoghi 6.0.51, 6.0.52, 6.0.53, 6.0.54 e 6.0.55), 6.0.69 (posto comunque che l'onere non risulta quantificato), 6.0.73 e l'analogo 6.0.74, 6.0.83 e l'analogo 6.0.84, 6.0.89, 6.0.97, 6.0.100, 6.0.101, 6.0.105 e 6.0.106. Le proposte 6.6, 6.7 e 6.10 comportano maggiori oneri, in quanto utilizzano come copertura l'incremento del prelievo erariale unico sui giochi pubblici, in difformità da quanto indicato dal Governo circa l'andamento decrescente delle predette entrate a fronte di maggiori prelievi. Occorre poi valutare gli effetti finanziari, con particolare riferimento al Patto di stabilità interno, degli emendamenti 6.17, 6.0.12, 6.0.13, 6.0.14, 6.0.15 e 6.0.16; peraltro, andrebbe in tali casi altresì verificata la correttezza dell'operazione contabile proposta e, nel caso dell'emendamento 6.0.12, occorrerebbe comunque acquisire la relazione tecnica per verificare la congruità della copertura. Appare necessario verificare gli effetti sulla finanza pubblica dell'emendamento 6.19.

Risulta necessario appurare la congruità della copertura degli emendamenti 6.0.2 e 6.0.6 (e degli analoghi 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9 e 6.0.10). Occorre, invece, valutare l'esistenza di eventuali effetti negativi in materia di finanza locale nel settore dell'urbanistica rispetto alle proposte 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.79, 6.0.80, 6.0.81 e 6.0.82. Comportano maggiori oneri, poiché utilizzano economie di spesa del 2012, gli emendamenti 6.0.32 e le analoghe 6.0.33, 6.0.34 (testo 2), 6.0.35, 6.0.36 e 6.0.37.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Per quanto riguarda gli emendamenti precedentemente accantonati, ricorda come occorra, a suo avviso, acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 1.24; occorre altresì valutare la congruità della copertura della proposta 5.9, nonché i possibili effetti finanziari sottesi alle proposte 5.0.5 e 5.0.6; in merito all'emendamento 7.5, deve essere verificata l'effettiva disponibilità delle risorse poste a copertura.

Circa gli emendamenti riferiti all'articolo 8, dei quali è rimasto sospeso l'esame, ribadisce quanto osservato nelle precedenti sedute: la prima parte dell'emendamento 8.2 comporta maggiori oneri, mentre la parte restante richiede l'acquisizione della Relazione tecnica. Comportano maggiori oneri le proposte 8.4, 8.5, 8.18, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.0.2, 8.0.3, 8.0.4, 8.0.5, 8.0.6, 8.0.7, 8.0.8, 8.0.9, 8.0.13 e 8.0.41. Sembrano comportare maggiori oneri le proposte 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12 e 8.13. Risulta necessario valutare i possibili effetti onerosi sulla finanza pubblica derivanti dagli emendamenti 8.14, 8.15, 8.16 e 8.17. E' necessario verificare la congruità della copertura dell'emendamento 8.21. Risulta poi necessario acquisire chiarimenti circa gli effetti di carattere finanziario connessi alle abrogazioni recate dalle proposte 8.0.42, 8.0.43, 8.0.44, 8.0.45 e 8.0.46. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il Relatore illustra, quindi, gli emendamenti riformulati o ulteriormente pervenuti, segnalando, per quanto di competenza, in merito all'emendamento 1.12 (testo 2), occorre valutarne i possibili effetti finanziari sugli azionisti pubblici della concessionaria autostradale. Analoga valutazione concerne l'emendamento 1.12 (testo 3). Il Governo ha poi presentato l'emendamento 1.0.100 (testo 2), provvisto

di Relazione tecnica positivamente verificata. Risulta necessario verificare la congruità della copertura delle proposte 1.25 (testo 2), 3.0.1 (testo 2), anche dal punto di vista della correttezza contabile, 5.40 (testo 2), 5.50 (testo 2) e 8.22 (testo 2). Occorre poi valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 3.8 (testo 2), 3.13 (testo 2), 6.0.500 e 7.0.500. Risulta necessario acquisire la Relazione tecnica sulle proposte 6.19 (testo 2) e 7.22 (testo 2). Non vi sono osservazioni sugli emendamenti 5.6 (testo 2) e 5.0.2 (testo 2).

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

COSTITUZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, a seguito della conforme deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, la Commissione procederà a costituire la Sottocommissione per i pareri, che risulterà composta, su base proporzionale, da quindici senatori: invita pertanto i Gruppi che non avessero ancora provveduto alla designazione dei loro rappresentanti in tale organismo ad indicare i nominativi. Con riferimento poi alle modalità di funzionamento della Sottocommissione, ricorda che, a richiesta di ciascun senatore della Commissione, è sempre possibile la rimessione dell'esame nella sede plenaria e che, per prassi, dettata da ovvie ragioni di opportunità, nelle riunioni della Sottocommissione sono ammesse sostituzioni solo tra componenti della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 19,25.

1.4.2.5.9. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 12 (ant.) del 29/05/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2013
12ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(576\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015

(Parere alle Commissioni 8a e 13a riunite su emendamenti. Rinvio del seguito dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il presidente [AZZOLLINI](#) (PdL) ricorda di aver illustrato le proposte emendative delle Commissioni riunite nella seconda seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore [SANTINI](#) (PD), in relazione alle perduranti interlocuzioni in corso presso le Commissioni di merito con l'Esecutivo, volte ad individuare emendamenti condivisi, chiede che si rinvii il seguito dell'esame, così da poter esprimere un parere alla luce di un quadro più completo.

Il PRESIDENTE, preso atto della richiesta, chiede alla Commissione se vi sia una condivisione sulla richiesta avanzata dal senatore Santini.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

POSTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE, alla luce del nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea, segnala la necessità che l'odierna seduta pomeridiana della Commissione, già convocata alle ore 15, si posticipata alle ore 16,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.4.2.5.10. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 16 (pom.) del 03/06/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

LUNEDÌ 3 GIUGNO 2013
16ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Fassina.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

(662) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il presidente [AZZOLLINI](#) (PdL), in sostituzione dei relatori Santini e D'Alì, illustra gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare i potenziali effetti sulla finanza pubblica del comma 1-ter della proposta emendativa 1.1000 (testo 2)/105.

Rileva poi che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro FASSINA prospetta la necessità di correggere l'emendamento 1.1000 (testo 2) inserendo, al comma 5-bis dell'articolo 11, l'espresso riferimento alla necessità di salvaguardare i saldi di finanza pubblica.

Il PRESIDENTE, nel concordare con tale proposta, si sofferma poi sul subemendamento 1.1000 (testo 2)/105, ritenendo che il comma 1-ter determini effetti onerosi per la finanza pubblica, in quanto estende la possibilità per i comuni di dalla procedura di dissesto finanziario.

Pertanto, non essendovi richieste di intervento, propone di esprimere un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.1000 (testo 2)/105, limitatamente al capoverso "comma 1-ter".

Per quanto riguarda, poi, l'emendamento 1.1000 (testo 2), il parere è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento, all'articolo 11, capoverso "comma 5-bis", dopo le parole : «il Ministro dell'economia e delle finanze concorda» delle seguenti: «, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica,». Su tutti i restanti emendamenti il parere è di nulla osta".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(576) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015

(Parere alle Commissioni 8a e 13a riunite su emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 29 maggio scorso.

Il presidente [AZZOLLINI](#) (PdL), in qualità di relatore, illustra gli emendamenti riferiti all'articolo 6 del disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti accantonati e le riformulazioni.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 6, comportano maggiori oneri gli emendamenti 6.2 e l'identico 6.3, 6.11, 6.14 e l'analogo 6.15, 6.0.11, 6.0.40 (e gli analoghi 6.0.41, 6.0.42 e 6.0.43), 6.0.45 (e gli analoghi 6.0.46, 6.0.47, 6.0.48 e 6.0.49), 6.0.66 (e gli analoghi 6.0.67, 6.0.68, 6.0.70, 6.0.71 e 6.0.72), 6.0.75 (e gli analoghi 6.0.76, 6.0.77 e 6.0.78), 6.0.85 (e gli analoghi 6.0.86, 6.0.87 e 6.0.88), 6.0.91 (e gli analoghi 6.0.92 e 6.0.93), 6.0.94 (e gli analoghi 6.0.95, 6.0.96 e 6.0.98), 6.0.102 e 6.0.103.

Comportano, altresì, maggiori oneri, non essendo quantificato il relativo aggravio di spesa, gli emendamenti 6.5, 6.8, 6.16, 6.20, 6.0.1, 6.0.38, 6.0.90 e 6.0.107.

Occorre acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 6.4, 6.0.27 (e gli analoghi 6.0.28, 6.0.29, 6.0.30 e 6.0.31), 6.0.39, 6.0.44, 6.0.50 (e gli analoghi 6.0.51, 6.0.52, 6.0.53, 6.0.54 e 6.0.55), 6.0.69 (posto comunque che l'onere non risulta quantificato), 6.0.73 e l'analogo 6.0.74, 6.0.83 e l'analogo 6.0.84, 6.0.89, 6.0.97, 6.0.100, 6.0.101, 6.0.105 e 6.0.106.

Le proposte 6.6, 6.7 e 6.10 comportano maggiori oneri, in quanto utilizzano come copertura l'incremento del prelievo erariale unico sui giochi pubblici, in difformità da quanto indicato dal Governo circa l'andamento decrescente delle predette entrate a fronte di maggiori prelievi.

Occorre poi valutare gli effetti finanziari, con particolare riferimento al Patto di stabilità interno, degli emendamenti 6.17, 6.0.12, 6.0.13, 6.0.14, 6.0.15 e 6.0.16; peraltro, andrebbe in tali casi altresì verificata la correttezza dell'operazione contabile proposta e, nel caso dell'emendamento 6.0.12, occorrerebbe comunque acquisire la relazione tecnica per verificare la congruità della copertura.

Appare necessario verificare gli effetti sulla finanza pubblica dell'emendamento 6.19.

Risulta necessario appurare la congruità della copertura degli emendamenti 6.0.2 e 6.0.6 (e degli analoghi 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9 e 6.0.10).

Occorre, invece, valutare l'esistenza di eventuali effetti negativi in materia di finanza locale nel settore dell'urbanistica rispetto alle proposte 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.79, 6.0.80, 6.0.81 e 6.0.82.

Comportano maggiori oneri, poiché utilizzano economie di spesa del 2012, gli emendamenti 6.0.32 e le analoghe 6.0.33, 6.0.34 (testo 2), 6.0.35, 6.0.36 e 6.0.37.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Circa gli emendamenti riferiti all'articolo 8, dei quali è rimasto sospeso l'esame: la prima parte dell'emendamento 8.2 comporta maggiori oneri, mentre la parte restante richiede l'acquisizione della Relazione tecnica.

Comportano maggiori oneri le proposte 8.4, 8.5, 8.18, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.0.2, 8.0.3, 8.0.4, 8.0.5, 8.0.6, 8.0.7, 8.0.8, 8.0.9, 8.0.13 e 8.0.41.

Sembrano comportare maggiori oneri le proposte 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12 e 8.13.

Risulta necessario valutare i possibili effetti onerosi sulla finanza pubblica derivanti dagli emendamenti 8.14, 8.15, 8.16 e 8.17.

È necessario verificare la congruità della copertura dell'emendamento 8.21.

Risulta poi necessario acquisire chiarimenti circa gli effetti di carattere finanziario connessi alle abrogazioni recate dalle proposte 8.0.42, 8.0.43, 8.0.44, 8.0.45 e 8.0.46.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 8.

Per quanto riguarda gli emendamenti precedentemente accantonati, occorre acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 1.24; occorre valutare la congruità della copertura della proposta 5.9, nonché i possibili effetti finanziari sottesi alle proposte 5.0.5 e 5.0.6; in merito all'emendamento 7.5, deve essere verificata l'effettiva disponibilità delle risorse poste a copertura.

In merito agli emendamenti riformulati e a quelli ulteriori trasmessidalle Commissioni di merito, per ciò che attiene all'emendamento 1.12 (testo 4), occorre valutarne i possibili effetti finanziari sugli azionisti pubblici della concessionaria autostradale. Analoga valutazione concerne gli emendamenti 1.12 (testo 3) e 1.12 (testo 2).

Il Governo ha poi presentato l'emendamento X1.1 (già 1.0.100 testo 2), provvisto di relazione tecnica positivamente verificata, riguardante il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni e risorse della Presidenza del Consiglio in materia di turismo; per quanto concerne i relativi subemendamenti, non vi sono osservazioni sulle proposte X1.1/1, X1.1/2 e X1.1/3, mentre occorre valutare la compatibilità del subemendamento X1.1/4 delle risorse trasferite.

Gli emendamenti del Governo 1.2400 e 6.0.2000 recano una copertura sul fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, che risulta asseverata dalla Relazione tecnica.

Risulta necessario verificare la congruità della copertura delle proposte 1.25 (testo 2), 3.0.1 (testo 2), anche dal punto di vista della correttezza contabile, 5.40 (testo 2), 5.50 (testo 2) e 8.22 (testo 2).

L'emendamento 5.100 (testo 2) potrebbe comportare, al comma 1-*bis*, l'utilizzo delle risorse della società Expo Spa per finalità ulteriori rispetto a quelle originariamente previste, con il rischio di non riuscire a fronteggiare impegni di spesa pregressi; analoga osservazioni concerne il comma 1-*ter*, che, peraltro, non sembra pienamente conforme alle normativa di contabilità pubblica; il comma 1-*quater* comporta minori entrate, analogamente all'emendamento 5.100.

Occorre poi valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 3.8 (testo 2), 3.13 (testo 2), 6.0.108 (con

riferimento all'ultimo periodo del comma 2), 6.0.500 e 7.0.500.

Risulta necessario acquisire la Relazione tecnica sulle proposte 6.19 (testo 2), 6.0.105 (testo 2) e 7.22 (testo 2).

In merito all'emendamento 6.0.1000, la relazione tecnica non reca la precisa quantificazione degli oneri, con riferimento ai commi 2 e 3.

Occorre acquisire conferma che l'emendamento 6.0.5000 non comporti ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Chiede chiarimenti sull'emendamento 8.0.500 volti ad escludere effetti onerosi anche indiretti.

Non vi sono osservazioni sugli emendamenti 1.1000 e 1.2000 (entrambi provvisti di relazione tecnica), 5.6 (testo 2), 5.6 (testo 3), 5.200, 5.0.2 (testo 2), 6.100 (provvisto di relazione tecnica), 7.30 (testo 2), 7.0.1000 (provvisto di relazione tecnica), 8.0.100, X1.2, X1.3.

Si apre il dibattito sugli emendamenti all'articolo 6.

Il PRESIDENTE osserva come l'emendamento 6.0.67 sia in realtà di carattere ordinamentale e che pertanto non possa essere valutato nel novero di quelli onerosi.

Il senatore [BROGLIA](#) (PD) interviene sull'emendamento 6.0.12, in materia di contabilità speciali intestate al commissario per la ricostruzione delle aree terremotate, chiarendone la *ratio* normativa.

Il PRESIDENTE rileva come il riversamento nelle contabilità speciali delle risorse per la ricostruzione non risulti conforme alle regole di finanza pubblica.

Il senatore [SPOSETTI](#) (PD) propone di condizionare il parere di nulla osta sull'emendamento 6.0.12 e sulle proposte analoghe alla sostituzione della parola "confluiscono" con "possono confluire", rendendo così facoltativo il riversamento dei fondi per la ricostruzione nelle contabilità speciali.

Il Vice ministro FASSINA interviene poi sull'emendamento 6.19, osservando come esso non incida direttamente sulla finanza pubblica, ma determini un aggravio del costo delle bollette.

Il PRESIDENTE osserva come, in tal modo, si determini un aggravio, in termini di costo di bollette, anche per le amministrazioni pubbliche.

Il Vice ministro FASSINA esprime poi un avviso di contrarietà sugli emendamenti 6.0.2, 6.0.6, nonché sulle proposte analoghe, in quanto utilizzano, come copertura, il fondo per la compensazione degli effetti di spesa non previsti dalla legislazione vigente, le cui somme risultano già impegnate.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno accantonare l'esame delle suddette proposte, al fine di verificare con precisione lo stato degli impegni di spesa.

Il Vice ministro FASSINA esprime poi un avviso favorevole sull'emendamento 6.0.3, nonché sulle proposte analoghe, rilevando come essi non comportano aggravii di spesa.

Si passa, quindi, ad esaminare gli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il Vice ministro FASSINA, concorda con i rilievi del Relatore, osservando, in particolare, l'onerosità

degli emendamenti da 8.6 a 8.13.

Il PRESIDENTE si sofferma, poi, sugli emendamenti 8.14, 8.15, 8.16 e 8.17, osservando che una valutazione compiuta su tali proposte richiederebbe l'acquisizione di apposita relazione tecnica.

Il Vice ministro FASSINA esprime inoltre un parere contrario sull'emendamento 8.21, che determinerebbe l'incremento sulla tassazione dei titoli di Stato, nonché sulle proposte 8.0.42, 8.0.43 e 8.0.46, che esporrebbero la Repubblica italiana al rischio di subire una procedura di infrazione in sede europea; al contrario, formula un avviso di nulla osta sugli emendamenti 8.0.44 e 8.0.45.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE propone, pertanto, di esprimere un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, riferiti all'articolo 6, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 6.2, 6.3, 6.11, 6.14, 6.15, 6.0.11, 6.0.40, 6.0.41, 6.0.42, 6.0.43, 6.0.45, 6.0.46, 6.0.47, 6.0.48, 6.0.49, 6.0.66, 6.0.68, 6.0.70, 6.0.71, 6.0.72, 6.0.75, 6.0.76, 6.0.77, 6.0.78, 6.0.85, 6.0.86, 6.0.87, 6.0.88, 6.0.91, 6.0.92, 6.0.93, 6.0.94, 6.0.95, 6.0.96, 6.0.98, 6.0.102, 6.0.103, 6.5, 6.8, 6.16, 6.20, 6.0.1, 6.0.38, 6.0.90, 6.0.107, 6.4, 6.0.27, 6.0.28, 6.0.29, 6.0.30, 6.0.31, 6.0.39, 6.0.44, 6.0.50, 6.0.51, 6.0.52, 6.0.53, 6.0.54, 6.0.55, 6.0.69, 6.0.73, 6.0.74, 6.0.83, 6.0.84, 6.0.89, 6.0.97, 6.0.100, 6.0.101, 6.0.105, 6.0.106, 6.6, 6.7, 6.10, 6.19, 6.0.32, 6.0.33, 6.0.34 (testo 2), 6.0.35, 6.0.36 e 6.0.37.

Esprime, inoltre, parere condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sull'emendamento 6.0.12, limitatamente al capoverso "Articolo 6-bis, comma 1", nonché sugli emendamenti 6.17, 6.0.13, 6.0.14, 6.0.15 e 6.0.16, alla sostituzione della parola «confluiscono» con le seguenti: «possono confluire».

Sulle restanti parti dell'emendamento 6.0.12, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il parere è sospeso sugli emendamenti 6.0.2, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 6.0.108, 6.0.2000, 6.0.500, 6.19 (testo 2), 6.0.105 (testo 2), 6.0.1000, 6.0.5000 e 6.100.

Sui restanti emendamenti relativi all'articolo 6 il parere è di nulla osta.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 8, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.2, 8.4, 8.5, 8.18, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.0.2, 8.0.3, 8.0.4, 8.0.5, 8.0.6, 8.0.7, 8.0.8, 8.0.9, 8.0.13, 8.0.41, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17 e 8.21.

Il parere è di semplice contrarietà agli emendamenti 8.0.42, 8.0.43 e 8.0.46.

Il parere rimane sospeso sulle proposte 8.22 (testo 2), 8.0.500 e 8.0.100.

Sui restanti emendamenti relativi all'articolo 8 il parere è di nulla osta.

Resta, altresì, sospeso il parere sugli emendamenti accantonati 1.24, 5.9, 5.0.5, 5.0.6, 7.5, 1.12 (testo 4), 1.12 (testo 3), 1.12 (testo 2), nonché su tutti quelli riformulati e ulteriormente trasmessi."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16.40.

1.4.2.5.11. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 17 (nott.) del 03/06/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

LUNEDÌ 3 GIUGNO 2013
17ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Baretta e per lo sviluppo economico De Vincenti.

La seduta inizia alle ore 20,20.

IN SEDE REFERENTE

(662) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il disegno di legge in titolo è nuovamente all'esame della Commissione per l'assegnazione degli ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento. In relazione agli emendamenti trasmessi 1.1000 (testo 2)/200, 1.700, 10.700, 10-bis.0.700, 10-bis.0.701 e X1.1 (allegati al resoconto della seduta odierna), sono stati formulati i subemendamenti 1.1000 (testo 2)/200/1, 1.1000 (testo 2)/200/2, 10.700/1, 10-bis.0.701/1, che sono a disposizione dei senatori. Invita, dunque, i relatori ad illustrare le ulteriori proposte.

Il relatore [SANTINI](#) (PD), anche a nome del correlatore D'Alì, illustra le proposte emendative, evidenziando che l'emendamento 1.1000 (testo 2)/200 ha lo scopo di riportare ad omogeneità la fase di riscossione dei tributi, consentendo la proroga volontaria dell'utilizzo dei servizi della società Equitalia

anche per ulteriori voci di entrata oltre a quella relativa ai rifiuti urbani. Quanto, poi, alle proposte 1.700 e 10.700, esse intendono risolvere il dibattuto problema dell'applicazione dell'IMU anche ai fabbricati di tipo produttivo e del gettito IMU riveniente da immobili di proprietà comunale. Il seguente 10-bis.0.700 mira a correggere un errore materiale della precedente norma, mentre il 10-bis.0.701 intende escludere alcuni criteri per il riparto del Fondo di solidarietà comunale nell'annata in corso, criteri che al momento non risultano ancora di agevole applicazione. Conclude ricordando l'emendamento X1.1, che mira a risolvere una criticità relativa all'elezione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Precisa che le proposte di emendamento derivano, in buona parte, da esigenze rappresentate dal Governo, che i relatori hanno ritenuto di condividere nello spirito di collaborazione che ha contraddistinto il lavoro finora svolto.

Il senatore [Luigi MARINO](#) (SCpI) si complimenta con i relatori per l'intenso e proficuo lavoro svolto, lamentando al contempo una eccessiva eterogeneità degli argomenti inseriti nel corpo del decreto. Auspica che in futuro questa condizione non abbia più a ripetersi.

Il sottosegretario BARETTA ringrazia a sua volta i relatori, e tiene a precisare che alcune delle proposte emendative condivise dall'Esecutivo conseguono ad un sistematico confronto con gli enti locali, e con l'ANCI in particolare, volto a porre rimedio alle precedenti incongruenze in materia di bilanci e di proventi da tributi di pertinenza comunale. Tale condivisione vale anche a proposito della sospensione di alcuni criteri di riparto del fondo di solidarietà: la stessa ANCI ha fatto presente come la ricognizione dei costi *standard* non sia ancora terminata e come l'applicazione del criterio demografico risulterebbe problematica in questa fase ormai inoltrata dell'anno finanziario.

Il [PRESIDENTE](#) invita i presentatori a illustrare i subemendamenti depositati.

La senatrice [LEZZI](#) (M5S) illustra il subemendamento 1.1000 (testo 2) /200/1, spiegando che con esso si intende svincolare la proroga nell'utilizzo della riscossione operata da Equitalia rispetto all'applicazione di aggi sugli introiti.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (M5S) sottolinea a sua volta l'opportunità del subemendamento, che si pone in analogia con quanto deciso in sede di proroga delle gestioni commissariali, ovvero con la scelta di svolgere le ulteriori funzioni a risorse invariate.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene necessaria una puntuale valutazione dei profili di copertura del subemendamento che appaiono assai consistenti: la pretesa che la società Equitalia svolga attività di riscossione a titolo gratuito, senza cioè un compenso per sostenere i propri costi strutturali, comporta il rischio assai probabile di una mancata attività di riscossione, con evidenti riflessi negativi sui bilanci degli Enti. Ritiene, pertanto, di dover dichiarare l'inammissibilità dell'emendamento per carenza di copertura.

Il senatore [ZELLER](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI) illustra gli intenti del proprio subemendamento 10.700/1, il quale mira ad evitare una grave aporia nella normativa sul gettito IMU: la peculiare condizione ordinamentale della provincia autonoma di Bolzano ha richiesto una specifica legge provinciale per l'applicazione dell'imposta anche ai fabbricati produttivi di carattere agricolo, che in quel territorio raggiungono dimensioni cospicue. In assenza di un intervento correttivo si genererebbe la paradossale conseguenza che il relativo gettito sarebbe riversato ai comuni in tutte le regioni, mentre la provincia autonoma di Bolzano lo perderebbe integralmente a favore dello Stato.

La senatrice **BONERISCO** (PdL), nel rinunciare all'illustrazione del subemendamento 1.1000 (testo 2)/200/2, aggiunge la propria firma al subemendamento 10-bis.0.701/1, che illustra brevemente.

Il senatore **D'ALI** (PdL) nell'espressione del parere sui subemendamenti, si rimette al Governo per ciò che concerne le proposte 1.1000 (testo 2)/200/2 e 10.700/1, mentre auspica una possibile confluenza in un ordine del giorno dell'iniziativa 10-bis.0.701/1.

Il sottosegretario BARETTA, nel dare parere favorevole sugli emendamenti dei relatori, conferma la contrarietà del Governo al subemendamento 1.1000 (testo 2)/200/2 e all'ulteriore 10-bis.0.701/1. Circa, invece, la proposta 10.700/1, ritiene necessario un ulteriore approfondimento prima di poter esprimere un avviso favorevole.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, sono separatamente posti ai voti i subemendamenti 1.1000 (testo 2)/200/2, che è respinto, e 1.1000 (testo 2)/200, che risulta approvato. Si procede poi alla votazione del subemendamento 10.700/1, che non è accolto e, con separate votazioni, degli emendamenti 1.700, 10.700, 1-bis.0.700 e x1.1, che risultano approvati. Successivamente risulta respinto il subemendamento 10-bis.0.701/1 ed approvato l'emendamento 10-bis.0.701.

La Commissione conferisce, infine, mandato ai relatori a riferire favorevolmente sul provvedimento in titolo all'Assemblea nel testo ulteriormente modificato, autorizzandoli altresì a chiedere al Presidente del Senato di poter riferire oralmente.

IN SEDE CONSULTIVA

(576) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015

(Parere alle Commissioni 8a e 13a riunite su emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta pomeridiana.

Il **PRESIDENTE** sottopone all'attenzione della Commissione l'emendamento 1.12 (testo 4), ponendo la questione delle eventuali ripercussioni sugli azionisti pubblici della concessionaria autostradale SAT delle opere aggiuntive ad essa affidate senza ulteriori oneri.

Il sottosegretario DE VINCENTI ritiene di poter escludere conseguenze negative per enti a

carattere pubblico, presenti nell'azionariato della concessionaria, tuttavia proponendo l'integrazione del testo con una clausola di ulteriore salvaguardia, che confermi la perdurante vigenza dei vincoli dettati dal CIPE con le delibere 78/2010 e 85/2012.

Il [PRESIDENTE](#) conviene che la predetta integrazione possa rivelarsi utile per evitare conseguenze negative per la finanza pubblica. Propone di esprimere invece un parere di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle precedenti formulazioni della medesima proposta. Considera privi di effetti finanziari negativi l'emendamento X1.1 e i relativi subemendamenti X1.1/1, X1.1/2 e X1.1/3.

Il rappresentante del GOVERNO esprime contrario avviso sul subemendamento X1.1/4, dal momento che il mancato trasferimento di risorse umane al Ministero per i beni e le attività culturali, a seguito dell'esercizio del diritto di opzione ivi previsto, comporterebbe maggiori oneri all'amministrazione di destinazione.

Il presidente [AZZOLLINI](#) attira l'attenzione della Commissione sull'emendamento 1.2400, rilevando che l'utilizzo di cospicue parti del fondo riservato alle spese impreviste derivanti da calamità naturali o da altre emergenze, rappresenta una mancata cautela che può produrre effetti anche gravi, dal momento che le predette risorse fungono a garanzia di eventuali mutui contratti dalle amministrazioni pubbliche per spese a carattere emergenziale. Ne consegue che uno svuotamento del fondo già a metà dell'anno finanziario, rischia di lasciare l'erario del tutto privo di risorse di tesoreria che invece consentirebbero di generare capacità di spesa assai rilevante.

Il senatore [CALEO](#) (PD) conviene con il richiamo del Presidente alla prudenza, ma al contempo intende testimoniare la drammaticità della situazione nei due contesti regionali colpiti da calamità sismiche per i quali si è previsto lo stanziamento di risorse a carico del fondo in questione.

Il presidente [AZZOLLINI](#) intende precisare che la considerazione per tutte le condizioni di sofferenza presenti sul territorio nazionale è massima, e che nessuna delle vicende umane sottostanti ai diversi emendamenti può essere ignorata, ma che tuttavia la Commissione bilancio ha il precipuo compito istituzionale di arginare la spesa a carico di quei fondi che servono a garantire le finanze pubbliche rispetto a possibili emergenze in corso d'anno e ribadisce l'utilizzo improprio sul piano contabile di tali risorse che, peraltro, ipotecano il fondo anche per gli anni futuri.

Il sottosegretario DE VINCENTI esprime a sua volta apprezzamento per le parole del presidente Azzollini, e assicura che il Governo ha dato il proprio consenso all'attuale formulazione dell'emendamento 1.2400 e dell'ulteriore 6.0.2000, solo in via di eccezione ed in conseguenza di una posizione contraria a tutte le ulteriori deroghe al patto di stabilità interno che si erano prospettate.

Il senatore [URAS](#) (Misto-SEL) invita, anche in considerazione dell'ora tarda, ad una maggiore riflessione sugli emendamenti in parola, anche tramite il confronto con i territori coinvolti.

Il [PRESIDENTE](#), cogliendo gli stimoli del dibattito, propone che la Commissione esprima un parere di contrarietà semplice sulle proposte 1.2400 e 6.0.2000, così da rappresentare una preoccupazione circa l'utilizzo di un fondo così rilevante. Qualora, infatti, non fosse segnalata tale criticità con un parere di contrarietà, si vedrebbe costretto a sentire direttamente il Ministro dell'economia. Ritiene infine non onerose le proposte 1.1000 e 1.2000.

Il senatore [MILO](#) (*PdL*) interviene sull'emendamento 1.2000, chiedendo al Governo che oltre a quella di Trieste si garantisca tutela alle ulteriori aree portuali in condizioni di crisi.

Il sottosegretario DE VINCENTI si riserva di fornire nelle Commissioni di merito i chiarimenti richiesti dal senatore Milo.

Il [PRESIDENTE](#) propone l'espressione di un parere di semplice contrarietà anche sull'emendamento 6.0.2, mentre l'assenza di una relazione tecnica impedisce di poter escludere effetti negativi sulla finanza pubblica in correlazione con le proposte 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9 e 6.0.10.

Propone, in relazione all'andamento del dibattito, l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti, quelli riformulati e quelli precedentemente accantonati, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.12 (testo 2), 1.12 (testo 3), X1.1/4, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9 e 6.0.10. Sull'emendamento 1.12 (testo 4) il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: "con il predetto piano", delle seguenti: "anch'esso da sottoporre al CIPE. Restano comunque ferme le prescrizioni dettate dal CIPE con le delibere n. 78 del 2010 e n. 85 del 2012". Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 1.2400, 6.0.2 e 6.0.2000. Il parere è non ostativo sugli emendamenti X1.1, X1.1/1, X1.1/2, X1.1/3, 1.1000 e 1.2000. Resta sospeso l'esame degli emendamenti precedentemente accantonati nonché di tutti gli altri emendamenti riformulati o ulteriormente trasmessi."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 22,10.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [662](#)

1.1000 testo 2/200/1

[LEZZI](#), [BULGARELLI](#), [ENDRIZZI](#), [BERTOROTTA](#), [MOLINARI](#)

All'emendamento 1.1000 (testo 2)/200, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "In tal caso, ai predetti soggetti non è dovuto l'aggio a carico del debitore previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni."

1.1000 testo 2/200/2

[BONERISCO](#)

All'emendamento 1.1000 (testo 2)/200, aggiungere il seguente comma:

"2-quater. La norma di cui all'art. 208 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 si interpreta nel senso che il tesoriere senza distinzione tra i soggetti di cui all'art. 208, primo comma, lettere a), b) e c), che rivesta la qualifica di società per azioni, può delegare la gestione di singole fasi o processi del servizio di tesoreria ad una società per azioni direttamente o indirettamente controllata dal tesoriere stesso, ferma la responsabilità del tesoriere per gli atti compiuti dalla società delegata e ferma restando la stretta osservanza dagli obblighi previsti dalla convenzione in essere con l'ente, nonché l'adempimento degli stessi secondo i principi di ordinaria diligenza."

1.1000 testo 2/200

I RELATORI

All'emendamento 1.1000 (testo 2), «all'articolo 10», dopo il capoverso «al comma 2, lettera g), dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

"2-ter. I Comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione dei tributi dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche oltre la scadenza del 30 giugno e non oltre il 31 dicembre 2013."».

1.700

I RELATORI

Al comma 10, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «9.527.993.719 euro» con le seguenti:

«9.327.993.719 euro» e le parole: «14.727.993.719 euro» con le seguenti: «14.527.993.719 euro»;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: «2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014» con le seguenti: «1.800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014»;

c) sostituire il quinto periodo con il seguente: «E' accantonata una quota, pari al 10 per cento, della dotazione complessiva della Sezione di cui all'articolo 2, comma 1, per essere destinata, entro il 31 ottobre 2013, unitamente alle disponibilità non assegnate in prima istanza e con le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 richieste in data successiva a quella prevista dal predetto articolo e, comunque, non oltre il 30 settembre 2013.

Conseguentemente, dopo l'articolo 10-bis, inserire il seguente:

«Art. 10-ter.

(Attribuzione ai comuni del corrispettivo del gettito IMU immobili di proprietà comunale)

1. Ai comuni che hanno registrato il maggior taglio di risorse operato negli anni 2012 e 2013 per effetto dell'assoggettamento degli immobili posseduti dagli stessi comuni nel proprio territorio all'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è attribuito un contributo di 330 milioni di euro per l'anno 2013 e di 270 milioni di euro per l'anno 2014.

2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato ? città ed autonomie locali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale propria relativo agli immobili posseduti dai comuni nel proprio territorio comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Il contributo attribuito a ciascun comune in applicazione del comma 2 è escluso dal saldo finanziario di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevante ai fini del patto di stabilità interno.

4. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, le parole: "190 milioni di euro per l'anno 2014" sono sostituite dalle parole: "120 milioni di euro per l'anno 2014".

5. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il comma 228 è soppresso».

Conseguentemente all'articolo 12 apportare le seguenti modifiche:

al comma 3, sostituire le parole: «576,6 milioni» con le parole: «583,9 milioni»; e le parole: «640,8 milioni» con le parole: «656,6 milioni»;

alla lettera c-bis) del comma 3 sostituire le parole: «5 milioni» con le parole: «12,3 milioni»;

alla lettera c-bis) del comma 3, sostituire da: «e,» fino alla fine del periodo, con le seguenti parole: «, quanto a 4.901.000 euro per l'anno 2014 e a 15.515.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e quanto a 6.700.000 euro, per l'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

al comma 3, la lettera c-sexies), sostituire le parole: «20 milioni» con le parole: «35,8 milioni».

10.700/1

ZELLER, FRAVEZZI

All'art. 10, comma 4-bis, alla lettera a), aggiungere, in fine:

" ; tale riserva non si applica ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano all'imposta municipale propria ai sensi dell'art. 9, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, come modificato dall'art. 4, comma 1-ter, lettera a) del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. "

10.700

I RELATORI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera b), capoverso 13-bis, apportare le seguenti modifiche:

- 1) al quinto periodo, sostituire le parole: «16 ottobre» con le seguenti: «28 ottobre»;*
- 2) al quinto periodo, sostituire le parole: «9 ottobre» con le seguenti: «21 ottobre»;*
- 3) all'ultimo periodo, sostituire le parole: «16 ottobre» con le seguenti: «28 ottobre»;*

b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 380, lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " ; tale riserva non si applica agli immobili ad usa produttiva classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettiva territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad usa produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni";

b) al comma 381, sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2013";*
- 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ove il bilancio di previsione sia deliberato dopo il 1° settembre, per l'anno 2013 è facoltativa l'adozione della delibera consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, del citato testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".*

10-bis.0.700

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-ter.

(Criteri per la ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio)

1. All'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito; con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 35. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo le parole: "2.000 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "2.250 milioni";

b) al terzo periodo le parole: "ed entro il 31 gennaio 2013 relativamente alle riduzioni da operare per gli anni 2013 e successivi", sono soppresse;

c) il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Le riduzioni da applicare a ciascun comune a decorrere dall'anno 2013 sono determinate, con decreto di misura non regolamentare del Ministro dell'interno, in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante di ciascun ente non può assumere valore superiore al 250 per cento della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i comuni, relativamente a ciascuna classe demografica di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»

10-bis.0.701/1

REPETTI

All'art. 10-ter ivi richiamato, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il contributo è ripartito nei limiti della massa passiva accertata, per il 50% in base ad una quota procapite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica. Il restante 50% del fondo viene suddiviso in base ad una quota procapite determinata tenendo conto della popolazione residente sempre calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica, considerando però gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti come enti di soli 5.000 abitanti.".

10-bis.0.701

I RELATORI

Dopo l'articolo 10-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 10-ter.

(Semplificazione dei criteri per il riparto del fondo di solidarietà comunale nell'anno 2013)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 380, è aggiunto il seguente:

"380-bis. Per l'anno 2013, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 380, lettera b), tiene conto esclusivamente dei criteri di cui ai numeri 1, 5, 6 e 7 della lettera d) del medesimo comma, e dei dati del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota di base spettante ai comuni per l'anno 2013, come stimata dal Ministero dell'economia e delle finanze.».

X1.1

I RELATORI

All'articolo 1, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo i componenti delle commissioni tributarie soprannumerari di cui all'articolo 4, comma 39, della legge 12 novembre 2011, n. 133, che entro la data delle elezioni non siano stati immessi nelle funzioni giurisdizionali, nonché i componenti della Commissione tributaria centrale».

1.4.2.5.12. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 18 (ant.) del 04/06/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 4 GIUGNO 2013
18ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico De Vincenti.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(576) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015

(Parere alle Commissioni 8a e 13a riunite su emendamenti. Seguito dell'esame. Parere contrario. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il senatore [SANTINI](#) (PD) chiede alla presidenza un supplemento di esame sugli emendamenti 6.0.39, 6.0.44, 6.0.83, 6.0.84 e 6.0.89 su cui la Commissione aveva formulato, nella giornata di ieri, un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per mancanza di relazione tecnica.

Il presidente [AZZOLLINI](#) fornisce assicurazioni sul fatto che tali proposte verranno ulteriormente esaminate nella seduta pomeridiana già convocata per le ore 15.

Successivamente, rileva come l'emendamento 8.0.10, su cui era stato formulato un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nella seduta dello scorso 22 maggio, risulti tuttavia identico

all'emendamento 6.0.2, sul quale, nella giornata di ieri, era stato formulato un parere di semplice contrarietà. Posto che anche l'emendamento 8.0.10 risulta coperto sul fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, reputa opportuno, ricollegandosi peraltro alle considerazioni svolte nella seduta notturna di ieri, esprimere anche su tale proposta, un parere di semplice contrarietà.

Non essendovi interventi a tale proposito, propone, pertanto, l'approvazione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, a rettifica del parere reso lo scorso 22 maggio, esaminato l'emendamento 8.0.10, esprime un parere di semplice contrarietà".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.5.13. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 19 (pom.) del 04/06/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 4 GIUGNO 2013
19ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico De Vincenti.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(576) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015

(Parere alle Commissioni 8a e 13a riunite su emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente [AZZOLLINI](#) (PdL), in qualità di relatore, ricorda, a proposito degli emendamenti precedentemente accantonati che occorre acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 1.24; occorre valutare la congruità della copertura della proposta 5.9, nonché i possibili effetti finanziari sottesi alle proposte 5.0.5 e 5.0.6; in merito all'emendamento 7.5, deve essere verificata l'effettiva disponibilità delle risorse poste a copertura.

In merito agli emendamenti riformulati e a quelli ulteriori trasmessi dalle Commissioni di merito, risulta necessario verificare la congruità della copertura delle proposte 1.25 (testo 2), 3.0.1 (testo 2),

anche dal punto di vista della correttezza contabile, 5.40 (testo 2), 5.50 (testo 2), 5.50 (testo 3), 5.50 (testo 4) e 8.22 (testo 2). L'emendamento 5.100 (testo 2) potrebbe comportare, al comma 1-*bis*, l'utilizzo delle risorse della società Expo Spa per finalità ulteriori rispetto a quelle originariamente previste, con il rischio di non riuscire a fronteggiare impegni di spesa pregressi; analoga osservazione concerne il comma 1-*ter*, che, peraltro, non sembra pienamente conforme alle normativa di contabilità pubblica; il comma 1-*quater* comporta minori entrate, analogamente all'emendamento 5.100. Occorre poi valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 3.8 (testo 2), 3.13 (testo 2), 6.0.108 (con riferimento all'ultimo periodo del comma 2), 6.0.500, 7.0.500, 8.1500 (anche a fronte del rischio di attivazione di una procedura di infrazione in sede europea) e 8.3000. L'emendamento 6.6 (testo 2) comporta maggiori oneri. Risulta necessario acquisire la Relazione tecnica sulle proposte 6.19 (testo 2), 6.0.105 (testo 2) e 7.22 (testo 2). In merito all'emendamento 6.0.1000, la Relazione tecnica non reca la precisa quantificazione degli oneri, con riferimento ai commi 2 e 3. Analogamente, l'emendamento 6.0.1000 (testo 2) non reca la quantificazione degli oneri di cui ai commi 2 e 3; altresì, risulta comunque necessario verificare la quantificazione degli oneri derivanti dal comma 1, capoverso "comma 8.1". Occorre acquisire conferma che gli emendamenti 6.0.5000 e 6.0.5000 (testo 2) non comportino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. L'emendamento 7.0.1000 reca la Relazione tecnica positivamente verificata; invece, l'emendamento 7.0.1000 (testo 2) potrebbe comportare, al comma 2, il sopravvenire di ulteriori costi non contemplati dalla Relazione tecnica relativa alla prima formulazione. Chiede chiarimenti sull'emendamento 8.0.500 volto ad escludere effetti onerosi anche indiretti. L'emendamento X1.3 (testo 2) potrebbe determinare decrementi di gettito tributario. Non vi sono osservazioni sugli emendamenti 5.6 (testo 2), 5.6 (testo 3), 5.200, 5.0.2 (testo 2), 6.100 (provvisto di Relazione tecnica), 7.30 (testo 2), 8.0.100, X1.2 e X1.3.

In considerazione dell'impossibilità di escludere effetti finanziari negativi, in assenza di una compiuta relazione tecnica, rispetto agli emendamenti 1.24 e 5.9, propone di esprimere un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario DE VINCENTI rappresenta l'esistenza di possibili maggiori oneri a seguito del venir meno di garanzie nelle procedure di conclusione di contratti pubblici in riferimento alle proposte 5.0.5 e 5.0.6.

Quanto, invece, all'emendamento 3.0.1 (testo 2), esprime parere contrario in relazione ad un difetto di quantificazione.

Il senatore [URAS](#) (*Misto-SEL*) chiede chiarimenti sul giudizio testé formulato dal rappresentante del Governo, dal momento che la proposta, a suo parere, interviene solo sulla distribuzione delle risorse e non presenta problemi di copertura.

Il PRESIDENTE invita il Governo ad un maggior approfondimento, disponendo nel mentre un accantonamento della proposta 3.0.1 (testo 2).

Rispetto all'emendamento 5.40 (testo 2) non ritiene di rilevare elementi pregiudizievoli per la finanza pubblica, diversamente dalla proposta 5.50 (testo 2) che potrebbe generare maggiori oneri. La stessa è stata, peraltro, riformulata nel testo 3 e successivamente nel testo 4. Al riguardo, pur migliorata, la copertura continua a gravare sui fondi destinati all'esecuzione del Trattato di amicizia italo-libico: la costante prassi della Commissione è quella di salvaguardare i fondi destinati ad impegni internazionali, che godono di uno *status* particolare nel contesto del bilancio dello Stato. Propone, quindi, l'espressione di un parere di semplice contrarietà, proprio ad evidenziare una obiezione metodologica.

Il senatore [MILO](#) (*PdL*) si dichiara contrario ad una copertura basata su fondi già destinati all'assolvimento di obblighi internazionali, tanto più nel caso di specie trattandosi di un accordo

bilaterale già in vigore e per il quale possono essere già sorti concreti impegni di spesa.

Il senatore [URAS](#) (*Misto-SEL*) lamenta una certa erraticità nelle valutazioni del Governo circa l'adequatezza della copertura; invita, pertanto, l'Esecutivo a scegliere una linea coerente di valutazione, onde evitare l'interferenza con valutazioni schiettamente politiche.

Il senatore [D'ALI](#) (*PdL*) coglie l'occasione per sottolineare l'opportunità di evitare rilevanti impegni di spesa nell'ambito del provvedimento in esame, che è il primo intervento articolato della nuova legislatura. Un eccessivo depauperamento dei capitoli di spesa rischia di bloccare molte utili iniziative che potrebbero derivare dai lavori parlamentari delle nuove Camere. A tal fine, formula un auspicio al Governo nel senso di evitare provvedimenti *omnibus*, presentando singole e specifiche iniziative di legge per le pur meritevoli esigenze che vadano via via profilandosi.

Il senatore [CANDIANI](#) (*LN-Aut*) fa propri gli auspici del senatore D'Ali, e ritiene non abnorme il definanziamento del trattato con la Libia, mentre considera assai più preoccupante l'atteggiamento di larghezza nell'utilizzo dei fondi già stigmatizzato nell'intervento precedente.

Il senatore [Luigi MARINO](#) (*SCpI*) ricorda di aver, a propria volta, segnalato tale inopportuna deriva nell'intervento offerto nella seduta notturna di ieri.

Il PRESIDENTE informa che, secondo una prima verifica effettuata dagli Uffici, i fondi destinati al trattato con la Libia sarebbero pienamente utilizzati. Invita, quindi, il Governo, a svolgere una più puntuale verifica sull'andamento di tale voce di spesa.

Il sottosegretario DE VINCENTI formula parere contrario rispetto all'emendamento 8.22 (testo 2), evidenziando un difetto circa la quantificazione dei precedenti tagli lineari che si intende superare.

Il senatore [Mario FERRARA](#) (*GAL*) preannuncia una riformulazione che consenta l'espressione di un parere positivo sull'emendamento.

Il rappresentante del GOVERNO ritiene che la proposta 5.100 (testo 2) non comporti maggiori oneri, in relazione ad una minore entrata già prevista a legislazione vigente.

Il PRESIDENTE ritiene che la norma sia, in effetti, equilibrata dal punto di vista finanziario, posto che appare circoscrivere le attività svolte dalla società Expo 2015. Analoga osservazione vale anche per il testo base precedentemente presentato.

Il PRESIDENTE si sofferma, quindi, sull'emendamento 3.8 (testo 2), ritenendo che su tale proposta debba ribadirsi il parere di semplice contrarietà già formulato sulla prima versione; reputa, poi, che un parere di semplice contrarietà debba riguardare anche l'emendamento 3.13 (testo 2), anche alla luce dell'avviso di contrarietà espresso dalla Ragioneria generale dello Stato e conformemente all'orientamento adottato da questa Commissione su analoghi emendamenti che comportano un aggravio per i contribuenti.

Dopo un intervento incidentale del senatore [BROGLIA](#) (*PD*), il senatore [SANTINI](#) (*PD*) concorda con la valutazione del Presidente, specificando che tale emendamento concerne i contributi erogati per la gestione degli impianti di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Il PRESIDENTE esamina, quindi, l'emendamento 6.0.108, constatandone l'assenza di oneri.

Il sottosegretario DE VINCENTI rileva, tuttavia, come quest'ultima proposta emendativa trasformi le camere di commercio italo-estere o estere in Italia in enti pubblici non economici.

Il senatore [SANGALLI](#) (PD) osserva la necessità di chiarire se il profilo normativo denunciato dal rappresentante del Governo possa determinare l'inserimento di tali enti nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche.

Il PRESIDENTE fa, tuttavia, presente come tale emendamento salvaguardi l'autonomia finanziaria e patrimoniale di tali enti e sia, in ogni caso, assistito da una clausola di invarianza finanziaria, ritenendo quindi di poter esprimere una valutazione di nulla osta. Successivamente, si esprime negativamente sull'emendamento 6.0.500, che reca la proroga di alcune dichiarazioni sullo stato di emergenza.

Il sottosegretario DE VINCENTI si associa alla valutazione del Presidente.

Sull'emendamento 7.0.500, il PRESIDENTE osserva, quindi, che una valutazione ponderata richiederebbe l'acquisizione di apposita Relazione tecnica.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente il rischio che da tale emendamento derivi sia un decremento di gettito tributario sia il rischio di un contenzioso, con conseguenti danni erariali.

Il PRESIDENTE ritiene che sull'emendamento 7.0.500 debba formularsi un avviso di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, proprio per l'assenza di Relazione tecnica con riferimento all'adeguamento delle installazioni esistenti, anche se munite della necessaria autorizzazione. Altresì, osserva come anche la proposta 8.1500 richiederebbe l'acquisizione di una Relazione tecnica.

Il senatore [SANGALLI](#) (PD) ritiene che l'emendamento 8.1500 non determini, quanto meno in via diretta, un aggravio di oneri per le finanze pubbliche.

Il PRESIDENTE fa, tuttavia, presente come un intervento normativo di riclassificazione delle tipologie dei rifiuti richiederebbe, ai fini di una ponderata valutazione, l'acquisizione della Relazione tecnica, in assenza della quale il parere della Commissione non può che essere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Evidenzia, poi, il carattere di onerosità dell'emendamento 8.3000, anche alla luce delle considerazioni della Ragioneria generale dello Stato che condiziona il proprio assenso alla sussistenza di risorse che appaiono, allo stato, carenti.

Affronta, poi, l'emendamento 6.6 (testo 2), rilevando come esso sia suscettibile di determinare maggiori oneri.

Il senatore [BROGLIA](#) (PD) fa presente che la copertura dell'emendamento 6.6 (testo 2) è stata apposta a soli fini cautelari e che può essere espunta, prospettando altresì di sostituire, nel comma 5-bis, il riferimento al 15 dicembre con quello al 31 ottobre.

Il PRESIDENTE ritiene che su tale emendamento debba esprimersi un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ferme restando le ulteriori valutazioni su un eventuale riformulazione nel senso indicato dal senatore Broglia.

In seguito, osserva come la valutazione degli emendamenti 6.19 (testo 2) e 6.0.105 (testo 2) richiederebbe l'acquisizione di apposita Relazione tecnica, senza la quale il parere non può che essere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Fa, infine, presente che è pervenuto il testo 3 dell'emendamento 8.22, che risulta privo di criticità dal punto di vista finanziario, nonché l'ulteriore emendamento 6.0.9000 dei Relatori, su cui propone di esprimere un parere di semplice contrarietà, analogamente a precedenti emendamenti che recavano la copertura sul fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente.

La seduta, sospesa alle ore 18,20, riprende alle ore 20,30.

Il PRESIDENTE avverte che, presso le Commissioni di merito, è stato ritirato l'emendamento 6.0.1000 (testo 2), mentre evidenzia come l'emendamento 6.0.1000 non rechi problemi di carattere finanziario.

Interviene il senatore [BROGLIA](#) (PD) per illustrare la portata finanziaria dell'emendamento 6.0.5000 (testo 2).

Il rappresentante del GOVERNO ritiene che sia l'emendamento 6.0.5000 (testo 2) che la prima versione dell'emendamento debbano essere integrate da una modifica della lettera c), al fine di circoscriverne la portata applicativa.

Il PRESIDENTE reputa condivisibile tale proposta integrativa, suggerendo di inserirla come condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Successivamente, si sofferma sugli emendamenti 7.0.1000 e 7.0.1000 (testo 2), ritenendo opportuno rinviarne la trattazione alla giornata di domani.

In seguito, evidenzia come l'emendamento 8.0.500, in materia di rocce e terre da scavo, non risulti chiaro per quanto riguarda i profili finanziari.

Il senatore [D'ALI](#) (PdL) ritiene che la proposta 8.0.500 non comporti effetti finanziari diretti.

Interviene il senatore [MARTELLI](#) (M5S), per osservare come tale emendamento possa, nel lungo periodo, determinare maggiori oneri, in quanto l'allentamento della disciplina sullo smaltimento dei rifiuti potrebbe, a distanza di anni, rendere necessaria un'operazione di bonifica dei terreni.

Il PRESIDENTE suggerisce di formulare un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 8.0.500, mentre ritiene che le proposte X1.3 e X1.3 (testo 2) debbano essere censurate, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, alla luce del dibattito svoltosi, il PRESIDENTE propone, pertanto, l'approvazione di un parere del seguente tenore: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti, quelli riformulati e quelli precedentemente accantonati, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.24, 5.9, 5.0.5, 5.0.6, 1.25 (testo 2), limitatamente al capoverso commi 7-*quater* e 7-*quinqies*, 5.50 (testo 2), 6.0.500, 7.0.500, 8.1500, 8.3000, 6.6 (testo 2), 6.19 (testo 2), 6.0.105 (testo 2), X1.3 e X1.3 (testo 2). Sugli emendamenti 6.0.5000 e 6.0.5000 (testo 2) il parere non ostativo è condizionato, ai sensi della

medesima norma costituzionale, all'inserimento, alla lettera c), dopo le parole: «(Gazzetta Ufficiale C 14 del 19 gennaio 2008)» del seguente periodo: «; ai medesimi fini, i Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, verificano l'assenza di sovracompenzioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi. A tal fine, istituiscono e curano un registro degli aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attività economica per la compensazione dei danni causati dal medesimo sisma».

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 3.8 (testo 2), 3.13 (testo 2), 5.50 (testo 3) e 8.0.500.

Il parere è non ostativo sulle proposte 1.25 (testo 2) (rispetto al capoverso commi 7-bis e 7-ter), 5.40 (testo 2), 5.100 (testo 2), 5.100, 6.0.108, 6.0.1000, 5.6 (testo 2), 5.6 (testo 3), 5.200, 5.0.2 (testo 2), 6.100, 7.30 (testo 2), 8.0.100 e X1.2, 8.22 (testo 3) e 6.0.9000.

Resta sospeso l'esame delle proposte 7.5, 3.0.1 (testo 2), 5.50 (testo 4), 7.22 (testo 2), 7.0.1000 e 7.0.1000 (testo 2).".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(720) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo con presupposto)

La senatrice [ZANONI](#) (PD), in sostituzione del relatore Azzollini, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento deriva dall'approvazione di un testo unificato di iniziativa parlamentare e pertanto è sprovvisto della Relazione tecnica anche di passaggio prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il Governo aveva chiesto l'inserimento di una clausola di esclusione - analoga a quella contenuta nell'articolo 2, comma 2, del disegno di legge di iniziativa governativa (A.S. n. 3654) presentato la scorsa legislatura - che consentirebbe al Governo, a fronte di carenza di risorse, di non dare applicazione ad alcune norme della Convenzione produttive di effetti onerosi. La Camera ha tuttavia ritenuto sufficiente l'apposizione della clausola di neutralità finanziaria (articolo 3 del disegno di legge in esame), che potrebbe risultare insufficiente, a fronte di alcuni adempimenti previsti dalla Convenzione, con particolare riguardo all'articolo 30, paragrafo 2, in tema di risarcimenti.

Il PRESIDENTE, considerato l'approfondito esame svolto presso la Camera dei deputati, data la valenza civile del tema oggetto della Convenzione, ritiene possa essere sufficiente la clausola di neutralità finanziaria apposta presso l'altro ramo del Parlamento, nel presupposto che, ove si dovessero concretizzare effetti onerosi, saranno gli atti esecutivi della Convenzione a dover reperire le risorse necessarie.

La senatrice [ZANONI](#) (PD) propone, dunque, l'espressione di un parere del seguente tenore: " La

Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che, in sede di adozione dei provvedimenti esecutivi, vengano stanziati, ove necessario, le risorse finanziarie adeguate a garantire il puntuale rispetto degli impegni contenuti nella Convenzione."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 21,30.

1.4.2.5.14. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 20 (ant.) del 05/06/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 2013
20ª Seduta

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico De Vincenti.

La seduta inizia alle ore 11.

IN SEDE CONSULTIVA

(576) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015

(Parere alle Commissioni 8a e 13a riunite su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente [AZZOLLINI](#) informa che sono pervenute ulteriori riformulazioni degli emendamenti 5.50 (testo 4), 3.0.1 (testo 2) e 7.22 (testo 3). Rispetto alla proposta 5.50 (testo 5) è stata svolta una puntuale verifica circa la capienza del Fondo per gli effetti imprevisi a legislazione vigente. Tuttavia, come emerso nel dibattito delle scorse sedute, un eccessivo depauperamento di tale Fondo metterebbe seriamente a rischio la capacità dello Stato di rispondere a gravi emergenze che si dovessero verificare nell'anno in corso. Propone pertanto che la Commissione esprima un parere di semplice contrarietà sull'emendamento in parola, accompagnato però da una espressa osservazione la quale chiarisca che ulteriori proposte emendative dotate di copertura sul medesimo Fondo saranno ritenute contrastanti con i vincoli imposti dall'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore [MARTELLI](#) (*M5S*) prende la parola per dichiarare il dissenso del proprio Gruppo rispetto alla distrazione di risorse destinate alle emergenze in favore di un'opera quale la ferrovia Torino-Lione, che ritiene dannosa.

Il senatore [Stefano ESPOSITO](#) (*PD*), relatore del provvedimento nelle Commissioni riunite assegnatarie in sede referente, informa di aver provveduto a ritirare l'emendamento 7.0.1000 (testo 2), mantenendo fermo l'originale 7.0.1000.

Il PRESIDENTE ritiene che l'emendamento 7.0.1000 non presenti profili di scopertura, e propone pertanto l'espressione di un parere di nulla osta. Analoga indicazione fornisce in ordine all'emendamento 3.0.1 (testo 3). Rispetto alla proposta 7.5 (testo 2), segnala che essa risulta coperta dal punto di vista delle risorse ma che il riferimento a fondi attraverso le delibere del CIPE appare non corretto dal punto di vista della contabilità dello Stato, stante la natura amministrativa di tali provvedimenti. Ritiene quindi, nell'auspicio di una discontinuità nella formulazione degli emendamenti, di suggerire alla Commissione l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

In attesa di documentazione del Governo circa la copertura dell'emendamento 7.22 (testo 3), dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 11.10, riprende alle ore 12.

IL PRESIDENTE, acquisite per le vie brevi rassicurazioni da parte del Governo circa la imminente positiva verifica della relazione tecnica sull'emendamento 7.22 (testo 4), propone di esprimere un parere di nulla osta, condizionato però - ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione - all'effettiva produzione di tale certificazione prima della definitiva conclusione dell'esame del provvedimento.

Alla luce degli esiti del dibattito propone l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti, quelli riformulati e quelli precedentemente accantonati, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà sull'emendamento 7.5 (testo 2).

Sulla proposta 5.50 (testo 5) il parere è di semplice contrarietà, osservando tuttavia che eventuali ulteriori emendamenti che rechino la copertura sul fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente sarebbero esaminati dalla Commissione, per una valutazione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Sulla proposta 7.22 (testo 4), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'acquisizione, prima dell'approvazione definitiva dell'emendamento, della relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Sugli emendamenti 3.0.1 (testo 3) e 7.0.1000 il parere è di nulla osta."

La Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA E CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE

SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per le ore 15 di oggi mercoledì 5 giugno 2013, non avrà più luogo.

Avverte altresì che la Commissione è ulteriormente convocata domani, giovedì 6 giugno 2013, alle ore 9, con il medesimo ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,10.

1.4.2.6. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.6.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 21 (ant.) del 06/06/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 6 GIUGNO 2013
21ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[SANGALLI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(576) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, e in parte non ostativo)

Il vice presidente [SANGALLI](#) (PD), in sostituzione del presidente relatore Azzollini, illustra gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea e relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione agli emendamenti già presentati presso le Commissioni di merito e ripresentati in Assemblea, occorre ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già formulato sulle proposte 1.11, 1.12 (testo 3), 1.25 (testo 2), limitatamente ai commi 7-*quater* e 7-*quinqüies*, 1.26, 1.26 (testo 2), limitatamente ai commi 7-*quater* e 7-*quinqüies*, 1.300 (limitatamente ai commi 7-*quinqüies* e 7-*sexies*), 3.9, 3.202, 3.11, 3.201, 3.10, 3.12, 3.0.1 (testo 2), 3.0.200, 4.200, 5.9, 5.30, 5.35, 5.38, 5.39, 5.33, 5.36, 5.37, 5.41 (limitatamente al comma 1-*bis*), 5.50 (testo 2), 5.0.1, 6.3, 6.5, 6.20, 6.8, 6.11, 6.14, 6.15, 6.16, 6.0.1, 6.0.6, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 6.0.11, 6.0.28, 6.0.29, 6.0.31, 6.0.32, 6.0.33, 6.0.35, 6.0.36, 6.0.37, 6.0.38, 6.0.40, 6.0.41, 6.0.42, 6.0.43,

6.0.45, 6.0.46, 6.0.47, 6.0.48, 6.0.50, 6.0.51, 6.0.52, 6.0.53, 6.0.55, 6.0.69, 6.0.66, 6.0.68, 6.0.70, 6.0.71, 6.0.72, 6.0.73, 6.0.75, 6.0.76, 6.0.77, 6.0.78, 6.0.83, 6.0.84, 6.0.85, 6.0.86, 6.0.87, 6.0.88, 6.0.89, 6.0.90, 6.0.91, 6.0.92, 6.0.93, 6.0.94, 6.0.95, 6.0.96, 6.0.97, 6.0.98, 6.0.102, 6.0.103, 6.0.301, 7.1, 7.3, 7.5, 7.10, 7.7, 7.8, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.19, 7.20, 7.21, 7.23, 7.25, 7.27, 7.29, 7.34, 7.35, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.200, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.9, 8.10, 8.13, 8.14, 8.15, 8.17, 8.18, 8.19, 8.21, 8.22 (testo 2), 8.23, 8.24, 8.25, 8.0.6, 8.09, 8.07, 8.0.12, 8.0.13 e 8.0.41.

Sugli emendamenti 6.17, 6.0.13, 6.0.14, 6.0.15 e 6.0.16, ribadisce che il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della parola «confluiscono» con le seguenti: «possono confluire».

Ribadisce, poi, un parere di semplice contrarietà, sugli emendamenti 6.0.2, 6.0.250 (già 8.0.10), 8.0.42 e 8.0.46.

Per quanto riguarda gli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito, ribadisce il parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 3.8 (testo 2), 3.13 (testo 2), 7.5 (testo 2) e 8.0.500. Sugli emendamenti 1.2400, 5.50 (testo 5), 6.0.2000, il parere è altresì di semplice contrarietà, ma, qualora venissero approvati ulteriori emendamenti gravanti sul medesimo fondo, essi dovrebbero essere valutati ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Per quanto riguarda gli emendamenti di nuova presentazione, avverte che comportano maggiori oneri gli emendamenti 4.200, 5.0.201 e, in quanto privi di relazione tecnica, gli emendamenti 8.0.200, 8.0.200 (testo 2) e 8.0.201.

L'emendamento 5.0.200 sembra comportare minori entrate.

Occorre valutare, poi, le proposte 5.300, 7.200 e 8.0.500/100.

Fa, infine, presente che non vi sono osservazioni su tutti i restanti emendamenti.

Il sottosegretario BARETTA rileva la necessità di riformulare il primo periodo del capoverso "comma 1-bis" dell'emendamento 5.50 (testo 5), per precisare la disciplina dei pagamenti connessi alla riqualificazione del territorio. Propone pertanto la seguente riformulazione del primo periodo del comma 1-ter: "I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio che accompagneranno l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57 del 3 agosto 2011, o che in tal senso saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dai rappresentanti degli enti locali interessati all'opera, finanziati con risorse comunali, regionali e statali, nel limite di 10 milioni di euro annui, sono esclusi, per l'anno 2013, per l'anno 2014 e per l'anno 2015, dai limiti del Patto di stabilità interno degli enti interessati dalla cantierizzazione del suddetto progetto, per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

Altresì, propone una correzione all'emendamento 3.0.1 (testo 3), comma 2, per escludere gli effetti di carattere finanziario sul bilancio dello Stato.

Sull'emendamento 6.0.5000 (testo 3), chiede che, al comma 1, lettera b), il riferimento alla perizia asseverata venga sostituito dal riferimento alla perizia giurata, per una questione di coerenza con l'ordinamento europeo.

Inoltre, sugli emendamenti da 6.0.83 a 6.0.88 chiede che la Commissione riveda il proprio parere contrario espresso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto è in corso di predisposizione una relazione tecnica che certifica come tali proposte siano prive di effetti onerosi in quanto comporterebbero una rinuncia a maggior gettito.

Infine, chiede che, all'emendamento 7.5 (testo 2), comma 3-bis, che il contributo assegnato alla provincia dell'Aquila venga modulato come tetto massimo.

Dopo un intervento incidentale del senatore [BROGLIA](#) (PD), volto a chiarire la distinzione tra perizia giurata e perizia asseverata, il presidente [SANGALLI](#) reputa accoglibili le indicazioni dell'Esecutivo, fatta eccezione per quella riguardante l'emendamento 7.5 (testo 2), su cui ritiene opportuno confermare il parere di semplice contrarietà.

Altresì, per quanto concerne gli emendamenti di nuova presentazione, fermo restando il carattere di evidente onerosità degli emendamenti 4.200 e 5.0.201, ribadisce che le proposte 8.0.200, 8.0.200 (testo 2) e 8.0.201 richiederebbero l'acquisizione di apposita relazione tecnica, mentre l'emendamento 5.0.200, allargando la possibilità di qualificare alcuni fabbricati come rurali, ai fini dell'accatastamento, appare suscettibile di determinare una riduzione di gettito.

Il sottosegretario BARETTA esprime un parere conforme a quello del Presidente e, per quanto riguarda, poi, l'emendamento 5.300, propone di inserirvi una clausola di invarianza finanziaria.

Il PRESIDENTE si sofferma, quindi, sugli emendamenti 7.200 e 8.0.500/100, proponendo di esprimere su tali proposte un parere di contrarietà semplice, posto che esse non sembrano determinare effetti onerosi diretti.

Il sottosegretario BARETTA concorda con tale valutazione.

Pertanto, non essendovi ulteriori richieste di intervento e alla luce del dibattito svoltosi, il relatore [SANGALLI](#) (PD) illustra una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea e riferiti al provvedimento in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.11, 1.12 (testo 3), 1.25 (testo 2), limitatamente ai commi 7-*quater* e 7-*quinqüies*, 1.26, 1.26 (testo 2), limitatamente ai commi 7-*quater* e 7-*quinqüies*, 1.300 (limitatamente ai commi 7-*quinqüies* e 7-*sexies*), 3.9, 3.202, 3.11, 3.201, 3.10, 3.12, 3.0.1 (testo 2), 3.0.200, 4.200, 5.9, 5.30, 5.35, 5.38, 5.39, 5.33, 5.36, 5.37, 5.41 (limitatamente al comma 1-*bis*), 5.50 (testo 2), 5.0.1, 6.3, 6.5, 6.20, 6.8, 6.11, 6.14, 6.15, 6.16, 6.0.1, 6.0.6, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 6.0.11, 6.0.28, 6.0.29, 6.0.31, 6.0.32, 6.0.33, 6.0.35, 6.0.36, 6.0.37, 6.0.38, 6.0.40, 6.0.41, 6.0.42, 6.0.43, 6.0.45, 6.0.46, 6.0.47, 6.0.48, 6.0.50, 6.0.51, 6.0.52, 6.0.53, 6.0.55, 6.0.69, 6.0.66, 6.0.68, 6.0.70, 6.0.71, 6.0.72, 6.0.73, 6.0.75, 6.0.76, 6.0.77, 6.0.78, 6.0.89, 6.0.90, 6.0.91, 6.0.92, 6.0.93, 6.0.94, 6.0.95, 6.0.96, 6.0.97, 6.0.98, 6.0.102, 6.0.103, 6.0.301, 7.1, 7.3, 7.5, 7.10, 7.7, 7.8, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.19, 7.20, 7.21, 7.23, 7.25, 7.27, 7.29, 7.34, 7.35, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.200, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.9, 8.10, 8.13, 8.14, 8.15, 8.17, 8.18, 8.19, 8.21, 8.22 (testo 2), 8.23, 8.24, 8.25, 8.0.6, 8.0.9, 8.0.7, 8.0.12, 8.0.13, 8.0.41, 4.200, 5.0.201, 5.0.200, 8.0.200, 8.0.200 (testo 2) e 8.0.201.

Sugli emendamenti 6.17, 6.0.13, 6.0.14, 6.0.15 e 6.0.16 si ribadisce che il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della parola «confluiscono» con le seguenti: «possono confluire».

Sull'emendamento 3.0.1 (testo 3), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma 2, dopo le parole: "a carico" delle seguenti: "del bilancio".

Sull'emendamento 5.50 (testo 5), il parere è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla sostituzione del primo periodo del comma 1-*bis* con il seguente: "I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio che accompagneranno l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57 del 3 agosto 2011, o che in tal senso saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dai rappresentanti degli enti locali interessati all'opera, finanziati con risorse comunali, regionali e statali, nel limite di 10 milioni di euro annui, sono esclusi, per l'anno 2013, per l'anno 2014 e per l'anno 2015, dai limiti del Patto di stabilità interno degli enti interessati dalla cantierizzazione del suddetto progetto, per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e trasmessa al

Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

Sull'emendamento 6.0.5000 (testo 3) il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 1, lettera *b*), della parola: "asseverata" con la parola: "giurata".

Sull'emendamento 5.300 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento in premessa delle lettere *g-bis* e *g-ter* della seguente clausola di invarianza finanziaria: "Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

Sugli emendamenti 6.0.83, 6.0.84, 6.0.85, 6.0.86, 6.0.87 e 6.0.88, il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, precedentemente espresso dalla Commissione, deve intendersi revocato, previa acquisizione, prima della votazione definitiva di tali emendamenti, di una relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato che asseveri l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato. Inoltre, in presenza di tale relazione tecnica, si dovrebbe ritenere ultronea la copertura degli oneri degli emendamenti 6.0.83 e 6.0.84, che pertanto dovrebbe essere soppressa, quale condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 3.8 (testo 2), 3.13 (testo 2), 6.0.2, 6.0.250 (già 8.0.10), 7.200, 7.5 (testo 2), 8.0.42, 8.0.46, 8.0.500 e 8.0.500/100.

Sugli emendamenti 1.2400 e 6.0.2000, nonché sull'emendamento 5.50 (testo 5), nel testo da riformulare con la condizione sopra indicata, il parere è altresì di semplice contrarietà per i profili della copertura, e, qualora dovessero essere approvati ulteriori emendamenti gravanti sul medesimo fondo, dovrebbero essere valutati ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Non ci sono osservazioni su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,45.

1.4.2.6.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 22 (pom.) dell'11/06/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 11 GIUGNO 2013
22ª Seduta

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(590) Ratifica ed esecuzione del Protocollo d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura relativo al funzionamento in Italia, a Perugia, dell'UNESCO Programme Office on Global Water Assessment, che ospita il Segretariato del World Water Assessment Programme, fatto a Parigi il 12 settembre 2012

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [SANGALLI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sulla copertura, riguardo alla quale le risorse sono disponibili. Rileva tuttavia, in relazione alla quantificazione degli oneri, che il minor gettito dell'IVA derivante dall'applicazione dell'articolo 8 del protocollo è stato calcolato sull'aliquota del 21 per cento, mentre la legislazione vigente prevede che tale aliquota scatti automaticamente dal mese di luglio prossimo di un punto percentuale, periodo in cui, presumibilmente, entrerà in vigore il disegno di legge in esame. Occorre quindi che il Governo valuti l'opportunità di integrare la copertura degli oneri calcolando la perdita di gettito sull'aliquota del 22 per cento.

Il sottosegretario GIORGETTI, nel consegnare una nota di risposta, osserva come il rilievo del Relatore sia fondato, aggiungendo tuttavia che la differenza di gettito rispetto alla precedente aliquota

IVA appare, in considerazione della somma impegnata, complessivamente trascurabile. Ritiene, pertanto, di dover sostanzialmente confermare le stime di spesa fatte proprie dalla relazione tecnica sul disegno di legge.

Il PRESIDENTE conviene circa la modesta entità della differenza di gettito.

Il RELATORE, alla luce delle precisazioni fornite e con l'avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti ed è accolta.

(576) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario)

Il presidente [AZZOLLINI](#) (*PdL*), in qualità di relatore, illustra gli ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 3.900 (testo 2), 3.900, 5.900 (provvisto di Relazione tecnica positivamente verificata) e 6.0.900. Sottolinea, peraltro, l'analogia tra gli emendamenti in esame e precedenti proposte sulle quali la Commissione ha già espresso il proprio avviso.

La senatrice LANZILLOTTA osserva, a proposito dell'emendamento 3.900 (testo 2), che esso, in relazione alla proroga dell'attuale sistema di gestione dei rifiuti nella regione Campania, potrebbe in effetti generare maggiori costi, ma che tuttavia tali aggravii si collocano all'interno di un *plafond* di spesa già previsto.

Il PRESIDENTE ritiene possibile formulare un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 3.900 (testo 2), 3.900 e 5.900, ribadendo, a proposito di quest'ultimo, l'osservazione critica della Commissione circa l'utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, già formulata a proposito della proposta 5.50, nelle sue diverse formulazioni. Ritiene, altresì, che, quanto all'emendamento 6.0.900, la Commissione possa confermare il parere di nulla osta reso a proposito dell'analoga precedente proposta 6.0.108. Propone, quindi, l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea 3.900 (testo 2), 3.900, 5.900 e 6.0.900, esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 3.900 (testo 2), 3.900 e 5.900. Per ciò che attiene tale ultimo emendamento, si osserva che il parere di semplice contrarietà è riferito ai profili della copertura e che, qualora dovessero essere approvati ulteriori emendamenti gravanti sul medesimo Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, essi dovrebbero essere valutati ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il parere è di nulla osta sull'emendamento 6.0.900."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere, messa ai voti, è approvata.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti ([n. 9](#))

(Osservazioni alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [ZANONI](#) (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere un chiarimento in merito alla stima sugli effetti delle misure adottate, in termini di impatto sull'indebitamento netto; fa infatti presente che, dalla Relazione tecnica, si evince uno scostamento, per il 2014, tra i risparmi stimati nell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, pari a 740 milioni, e i risparmi di 640 milioni stimati come effetto del provvedimento in esame. Peraltro, tale scostamento non risulta interamente coperto dai trenta milioni di euro relativi alle misure che, stando alla Relazione tecnica, devono ancora trovare attuazione. Chiede, inoltre, elementi informativi volti a chiarire le modalità con cui, per ciascuno degli anni 2013-2016, indicati dal citato articolo 16, comma 1, del decreto n. 98, verranno recuperati i trenta milioni di euro mancanti: al riguardo, si chiede conferma del possibile ricorso allo strumento della clausola di salvaguardia finanziaria recata dal comma 3 dell'articolo 16 medesimo. Rinvia, infine, per ulteriori osservazioni, alla Nota n. 5 del 2013 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario GIORGETTI riscontra le richieste della Relatrice circa i criteri e parametri adottati per la stima degli effetti finanziari derivanti dalle proroghe delle disposizioni in materia di contenimento dei trattamenti economici. In proposito, precisa che si è fatto riferimento alla relazione tecnica che si accompagnava al decreto legge n. 78 del 2010, scontando inoltre gli effetti derivanti dall'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012 e gli ulteriori trenta milioni di euro (in termini di indebitamento netto) che, in quanto decorrenti dal 2013, non sono riconducibili ai precedenti interventi di proroga. Le stime relative alle misure di maggiore impatto finanziario sono state, poi, aggiornate, al fine di tenere conto degli effetti connessi alla riduzione di personale verificatasi successivamente al 2010. Relativamente alle richieste riguardanti la proroga per il 2014 dei meccanismi di adeguamento automatico delle retribuzioni, precisa che i relativi risparmi hanno natura strutturale e che, pertanto, si producono anche negli anni successivi al 2014. Rispetto agli effetti finanziari negativi comportati dall'applicazione della già citata sentenza n. 223 del 2012 della Corte Costituzionale, stimati in settanta milioni di euro per l'anno 2014, rappresenta che si è provveduto alla copertura dei relativi oneri con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2012. Quanto, infine, agli effetti finanziari connessi al contenzioso che potrebbe derivare dall'estensione del blocco contrattuale a tutte le amministrazioni pubbliche, precisa che i risparmi associati al blocco in questione sono stati prudenzialmente valutati solo tenendo conto delle amministrazioni pubbliche rientranti nella previsione del decreto legislativo n. 165 del 2001 e non di quelle del più ampio perimetro di cui all'articolo 1 della legge n. 196 del 2009.

La RELATRICE si riserva di stendere una proposta di osservazioni, anche alla luce delle precisazioni fornite dall'Esecutivo.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche ([n. 12](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 4, commi 3, lettera *a*), e 8, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Esame e rinvio)

La relatrice [CHIAVAROLI](#) (*PdL*) illustra lo schema decreto in titolo, ricordando, in via preliminare, che il provvedimento in esame è finalizzato a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, che stabilisce, per le amministrazioni pubbliche in regime di contabilità finanziaria, l'obbligo di adottare un comune piano dei conti integrato, costituito da conti che rilevino le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione. Peraltro, il provvedimento è provvisto di Relazione tecnica verificata positivamente, in quanto il carattere esclusivamente ordinamentale delle norme in esso contenute comporta l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto di competenza, occorre valutare l'apposizione di una clausola di invarianza finanziaria all'articolo 2, stante il livello di analiticità dell'articolazione del piano dei conti, di cui al comma 4 del medesimo articolo, con conseguenti oneri potenziali in capo alle amministrazioni interessate, in termini sia di formazione del personale sia di adeguamento dei sistemi informatici. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 6 del 2013 del Servizio del bilancio.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE preannuncia la disponibilità del ministro dell'economia e delle finanze Saccomanni di intervenire dinanzi alla Commissione per illustrare le linee programmatiche del proprio Dicastero. Vi sarà così l'occasione per attirare l'attenzione sull'opportunità di una proficua collaborazione, anche in termini di costante presenza di un rappresentante del Dicastero in tutte le sedute della Commissione.

La senatrice [LEZZI](#) (*M5S*) chiede se l'incontro potrà essere anche la sede per affrontare tematiche di merito più ampie.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) auspica che, in occasione dell'incontro, il Ministro possa dettagliatamente riferire sul decreto-legge di ampio spettro che il Governo si accingerebbe ad adottare e che è stato definito come "decreto del fare".

Il PRESIDENTE conferma che senz'altro il Ministro vorrà intrattenersi sulle principali direttrici di politica economica che intende promuovere nel corso del suo mandato e che i senatori potranno certamente formulare puntuali quesiti sugli argomenti di loro interesse. Aggiunge che la Commissione bilancio della Camera ha altresì manifestato la propria disponibilità ad audire il Ministro, cosicché la seduta potrà tenersi in forma congiunta. Se non vi sono contrarie osservazioni, si riserva di prendere contatto con il Ministro per individuare una data congrua ed idonea a garantire lo spazio necessario al dibattito.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.4.2.6.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 24 (pom.) del 12/06/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2013
24ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[AZZOLLINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(576) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015

(Parere all'Assemblea su ulteriore emendamento. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente [AZZOLLINI](#) (PdL), in qualità di relatore, illustra l'emendamento 7.0.1000 (testo 2) trasmesso dall'Assemblea, relativo al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che esso risulta nuovamente intervenire su provvedimenti a carattere amministrativo, quali le delibere CIPE, all'interno di uno strumento di rango legislativo. Tale modo di operare appare poco consono rispetto alle norme di contabilità pubblica, e ciò è stato già evidenziato nel corso delle precedenti sedute. Nello specifico dell'intervento in questione, esso utilizza delle somme destinate ad un novero di diversi interventi nell'ambito della ricostruzione *post* sismica, concedendo una parte delle stesse ad anticipazione per l'anno 2013. La Commissione, ferme restando le perplessità metodologiche, dovrebbe pertanto condizionare il proprio parere ad un'integrazione del testo che chiarisca l'invarianza dello stanziamento complessivo, al fine di evitare aggravii di spesa non coperti.

La senatrice [LANZILLOTTA](#) (*SCpI*) chiede chiarimenti circa la modalità di rifusione delle somme anticipate e sulle ragioni di disponibilità di cassa così ampie per l'anno 2013, da poter essere distolte dall'originaria finalizzazione.

Analoghe richieste, circa la consistenza e disponibilità dei fondi, sono formulate dai senatori [D'ALI](#) (*PdL*) ed [ENDRIZZI](#) (*M5S*).

Il sottosegretario GIORGETTI conferma che, per quanto attiene all'annualità 2013, le somme destinate all'anticipazione di cassa, pari a 150 milioni di euro, risultano ad oggi disponibili e non impegnate, e che il fondo sarà poi reintegrato per gli anni dal 2014 al 2019, secondo quanto previsto dalle norme già vigenti.

Il [PRESIDENTE](#), in relazione a quanto emerso, propone, pertanto, l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento trasmesso dall'Assemblea 7.0.1000 (testo 2), esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà sull'ultimo periodo del capoverso "Art. 7-*bis*, comma 1", condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, in fine, delle seguenti parole: ", fermo restando, comunque, lo stanziamento complessivo di cui al citato punto 1.3".

Pertanto, qualora tale riformulazione non dovesse essere accolta, il parere su tale parte dell'emendamento sarebbe contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Sulle restanti parti dell'emendamento il parere è di nulla osta."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti ed è accolta.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.4.2.7. 6[^] (Finanze e tesoro)

1.4.2.7.1. 6^a(Finanze e tesoro) - Seduta n. 1 (ant., Sottocomm. pareri) del 15/05/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2013
1^a Seduta

Presidenza del Presidente
[CARRARO](#)

Orario: dalle ore 10,40 alle ore 10,50

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alle Commissioni 8a e 13a riunite:

[\(576\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015 : parere favorevole con osservazioni

1.4.2.8. 10[^] (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.8.1. 10^a(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 3 (ant.) del 15/05/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 2013
3^a Seduta

Presidenza del Presidente
[MUCCHETTI](#)

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE CONSULTIVA

(576) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015

(Parere alle Commissioni riunite 8^a e 13^a. Esame e rinvio)

Il presidente [MUCCHETTI](#), relatore, illustra il provvedimento in titolo per le parti di competenza della Commissione, soffermandosi sulle misure contenute all'articolo 1 del decreto-legge riguardanti il rilancio dell'area industriale di Piombino. Al riguardo sottolinea la necessità di porre in capo al commissario straordinario il coordinamento delle attività finalizzate alla realizzazione dell'autostrada di collegamento tra Rosignano e Civitavecchia passante per Piombino. Gli stessi interventi previsti per l'ampliamento del porto favoriranno l'espansione commerciale del sito nonché il sostegno all'industria siderurgica presente sul Territorio, migliorando la movimentazione delle merci.

Dopo essersi soffermato brevemente sugli interventi previsti in altra parte del decreto-legge riguardo al contrasto di alcune emergenze ambientali e le conseguenze del terremoto in Abruzzo, passa ad esaminare il contenuto dell'articolo 5, che mira ad accelerare le procedure per la realizzazione di Expo 2015. Ricorda in proposito che è previsto l'accentramento nelle mani di un unico commissario straordinario delle competenze originariamente attribuite ai due commissari rispettivamente di

Regione Lombardia e Comune di Milano in modo che possano essere assunte con la dovuta tempestività le determinazioni legate al completamento dei lavori connessi a tale evento fieristico. In proposito rivolge l'auspicio che i fondi messi a disposizione dal Comune di Milano possano essere sottratti ai vincoli del patto di stabilità, in modo che non vi siano ripercussioni sulla gestione ordinaria dell'ente.

A margine della relazione osserva che opportunamente potrà essere compiuta dalla Commissione una valutazione rispetto alle prospettive industriali di rilevanti bacini nazionali, tra cui quello di Piombino, per la strutturazione di attività di smantellamento delle grandi navi, anche in considerazione del forte interesse da parte delle compagnie di navigazione. Questo consentirebbe di effettuare tali operazioni sotto la diretta sorveglianza di autorità che possano certificare il rispetto delle normative per la tutela ambientale.

Si apre la discussione nella quale prende la parola il senatore [CONSIGLIO](#) (*LN-Aut*) per criticare l'adozione da parte del Governo di un decreto cosiddetto *omnibus*, che di fatto limita anche la possibilità della Commissione di esprimersi in merito ai diversi interventi. In considerazione di ciò propone di inserire apposite condizioni all'interno del parere che la Commissione dovrà rendere sul provvedimento alle Commissioni competenti. Riprendendo lo spunto finale del Relatore, ritiene che i lavori di adeguamento del porto di Piombino possano favorirne l'utilizzo anche per l'attività di smantellamento di grandi navi. Nella considerazione della necessità di procedere speditamente con i lavori su Expo 2015, auspica per il futuro che venga posto un freno ai commissariamenti, per lasciare il giusto spazio alla gestione ordinaria da parte delle istituzioni.

La senatrice [D'ONGHIA](#) (*SCpI*) si associa alla considerazione di adeguare il porto di Piombino anche per le attività di smantellamento di grandi navi, anche perché in tal senso l'Italia potrebbe avere un ruolo centrale in Europa. Quanto all'Expo, auspica un raccordo stretto da parte della Commissione con il commissario unico che seguirà gli interventi realizzativi.

Prende la parola quindi il senatore [SANTANGELO](#) (*M5S*) per sollevare perplessità su possibili ampliamenti del porto di Piombino finalizzati ad attività di smantellamento di grandi navi, che possono utilmente essere effettuate in realtà portuali già esistenti, come ad esempio quella di Fincantieri nel porto di Palermo.

La senatrice [EISSORE](#) (*PD*) da parte sua si dice favorevole agli interventi contenuti nel decreto-legge e si augura che siano superati i vincoli del patto di stabilità, per consentire il finanziamento da parte del Comune di Milano degli interventi programmati. Nutre invece perplessità per le deroghe previste per il patto di stabilità, con riferimento alle Regioni, in assenza di una decisione assunta a livello europeo, che potrebbe costituire un precedente per analoghe iniziative.

Il senatore [PETROCELLI](#) (*M5S*) esprime sul complesso delle norme contenute nel decreto-legge forti perplessità, anche in ragione dell'ampio ricorso alle gestioni straordinarie. Richiama quindi l'attenzione sull'intervento previsto per la galleria Pavoncelli, in ordine alla quale ritiene dovrebbe essere superato lo stato di emergenza a distanza di così tanti anni dall'evento sismico che colpì quell'area. Evidenzia, infine, che il Gruppo parlamentare Movimento 5 stelle è fortemente contrario ai lavori legati a Expo 2015 poiché determineranno una devastazione del territorio ricompreso nell'area di Milano.

Al contrario il senatore [TOMASELLI](#) (*PD*) si augura che il complesso di Expo 2015 possa vedere presto la luce attraverso la realizzazione di un sistema di infrastrutture realizzato secondo criteri di compatibilità ambientale. Ricorda tuttavia che la riunificazione delle competenze in capo al commissario unico corrisponde ad una manifesta incapacità delle istituzioni preposte a realizzare nei

tempi ordinari gli interventi. Suggerisce quindi al relatore di valutare, nell'ambito del parere, un richiamo al commissario unico, affinché possa riferire al Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori. Propone infine alla Commissione una riflessione sugli effetti scaturiti dalla normativa riguardante le aree di crisi industriale complessa, posto che sempre più spesso viene rilevato come importanti interventi sul piano normativo non riescano a dispiegare gli effetti auspicati.

La senatrice [MERLONI](#) (*SCpI*) si pronuncia a favore delle misure contenute nel decreto-legge, ponendo l'accento sulle forti attese legate a Expo 2015, la cui riuscita influirà senz'altro sull'immagine internazionale dell'Italia. Riguardo alla situazione del porto di Piombino conferma l'auspicio che gli interventi previsti possano far uscire dalla grave crisi l'intero territorio, anche attraverso un rilancio dell'attività siderurgica.

Prende quindi la parola la senatrice [PELINO](#) (*PdL*) per proporre l'inserimento all'interno del parere di alcune osservazioni che possano risultare prodromiche ad iniziative legislative specifiche della Commissione con particolare riguardo alle misure per accelerare la ricostruzione in Abruzzo, suggerisce quindi di rinviare il termine dell'esame ad altra seduta.

Il presidente [MUCCHETTI](#), relatore, non nasconde le sue perplessità riguardo alla pluralità degli interventi contenuti nel decreto-legge, così come assume l'impegno a verificare gli effetti delle disposizioni relative alle aree di crisi industriale. Conferma che i fondi stanziati per gli interventi nell'area industriale di Piombino sono al di fuori del patto di stabilità, mentre gli ulteriori fondi regionali, da utilizzare per investimenti in direzione della crescita economica, saranno valutati attentamente. Per quanto concerne l'indicazione di un particolare sito per l'avvio di attività di smantellamento di grandi navi, ritiene che sia prematuro in questa fase ma che utilmente in futuro la Commissione possa interrogarsi al riguardo anche attraverso uno specifico provvedimento di legge. Per conservare uno stretto raccordo con l'Expo 2015, propone alla Commissione di effettuare in futuro un'audizione del commissario, affinché si possa vigilare sulle attività condotte, con particolare riguardo alla tutela del territorio. Riguardo alla galleria Pavoncelli assicura l'attenzione costante da parte della Commissione sugli sviluppi della vicenda.

Accogliendo quindi la proposta della senatrice Pelino, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,15.

1.4.2.8.2. 10^a(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 4 (pom.) del 21/05/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

MARTEDÌ 21 MAGGIO 2013
4^a Seduta

Presidenza del Presidente
[MUCCHETTI](#)

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(576\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015

(Parere alle Commissioni 8^a e 13^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con raccomandazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di mercoledì 15 maggio scorso.

Il presidente [MUCCHETTI](#) (PD), relatore, illustra una proposta di parere favorevole con raccomandazioni, pubblicata in allegato al resoconto. Evidenzia che le raccomandazioni contenute nella proposta di parere tengono conto delle principali indicazioni emerse nella fase della discussione generale.

Il senatore [CONSIGLIO](#) (LN-Aut) interviene brevemente invitando il relatore a valutare l'opportunità di inserire un riferimento alla necessità di prevedere delle misure per il rilancio di altre aree industriali caratterizzate dalla presenza di impianti siderurgici.

Il senatore [TOMASELLI](#) (PD) esprime apprezzamento per la proposta di parere formulata dal relatore

e si sofferma brevemente sull'opportunità di inserire, nella raccomandazione relativa alle misure per la ricostruzione in Abruzzo, un riferimento in merito alla necessità di assicurare la valorizzazione delle attività turistiche, commerciali ed artigianali collocate nel centro storico de L'Aquila e degli altri centri urbani colpiti dal sisma.

La senatrice [PELINO](#) (*PdL*) condivide la proposta del Presidente ed evidenzia, in merito alle osservazioni del senatore Tomaselli, che la valorizzazione delle attività turistiche, commerciali ed artigianali da lui richiamate rappresentano un fattore di rivitalizzazione sociale di quelle aree.

Intervengono quindi, per preannunciare il voto favorevole dei propri gruppi, i senatori [LANGELLA](#) (*PdL*), [BILARDI](#) (*GAL*) e la senatrice [MERLONI](#) (*SCpI*).

Interviene quindi il senatore [CASTALDI](#) (*M5S*) per chiedere di valutare la possibilità di procedere ad una votazione per parti separate della proposta di parere.

Intervengono quindi brevemente i senatori [SANTANGELO](#) (*M5S*) , [BILARDI](#) (*GAL*), [STEFANO](#) (*Misto-SEL*) e [AUGELLO](#)(*PdL*), il quale evidenzia come già diversi rappresentanti dei Gruppi parlamentari siano intervenuti in dichiarazione di voto sulla proposta di parere illustrata dal relatore.

Il presidente [MUCCHETTI](#) (*PD*), relatore, condivide le osservazioni del senatore Augello e, facendo propri gli interventi del senatore Tomaselli e della senatrice Pelino, integra la proposta di parere precedentemente illustrata.

Il senatore [SANTANGELO](#) (*M5S*) preannuncia quindi il voto contrario del suo Gruppo parlamentare sulla proposta di parere così come integrata dal relatore.

Il senatore [STEFANO](#) (*Misto-SEL*) dichiara, invece, il voto di astensione del proprio Gruppo parlamentare.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con raccomandazioni, pubblicata in allegato al resoconto.

La seduta termina alle ore 14,40.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 576

La 10ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che:

le misure previste dall'articolo 1 del provvedimento d'urgenza potranno consentire, anche grazie al completamento di una serie di opere infrastrutturali di collegamento con l'area portuale, un rilancio dell'area industriale di Piombino con particolare riguardo al settore siderurgico;

la decisione di affidare la gestione delle procedure relative ad Expo 2015 ad una figura unica come quella del Commissario straordinario, superando così il sistema duale di gestione precedentemente affidato agli enti locali, potrà assicurare una maggiore celerità nella realizzazione delle opere necessarie al pieno successo dell'evento, rispetto al quale l'Italia ha assunto degli impegni a livello internazionale;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti raccomandazioni:

- in relazione all'articolo 1 si segnala alle Commissioni di merito l'opportunità di escludere dai limiti del Patto di stabilità interno le risorse proprie degli enti locali utilizzate eventualmente dal Comune di Piombino e dalla Regione Toscana, in quanto gli investimenti necessari per il rilancio dell'area industriale riguardano, nella loro globalità, un'area di crisi industriale complessa;
- parimenti, in relazione all'articolo 5, si evidenzia l'opportunità di escludere dai limiti del Patto di stabilità interno le risorse proprie degli enti locali che saranno eventualmente destinate per la realizzazione delle opere legate ad Expo 2015 da parte del Comune di Milano e della Regione Lombardia;
- con riguardo, invece, agli interventi di ricostruzione nella Regione Abruzzo valutino le Commissioni di merito l'eventuale inserimento di ulteriori disposizioni volte ad accelerare il più possibile le procedure relative alla rimozione delle macerie e alla demolizione degli edifici pubblici pericolanti, anche al fine di assicurare la massima operatività delle aree industriali ancora inagibili;
- si invitano, infine, le Commissioni di merito a valutare l'inserimento di disposizioni volte ad impegnare il Governo a riferire al Parlamento, con cadenza annuale, sull'applicazione delle misure di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 576

La 10ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che:

le misure previste dall'articolo 1 del provvedimento d'urgenza potranno consentire, anche grazie al completamento di una serie di opere infrastrutturali di collegamento con l'area portuale, un rilancio dell'area industriale di Piombino con particolare riguardo al settore siderurgico;

la decisione di affidare la gestione delle procedure relative ad Expo 2015 ad una figura unica come quella del Commissario straordinario, superando così il sistema duale di gestione precedentemente affidato agli enti locali, potrà assicurare una maggiore celerità nella realizzazione delle opere necessarie al pieno successo dell'evento, rispetto al quale l'Italia ha assunto degli impegni a livello internazionale;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti raccomandazioni:

- in relazione all'articolo 1 si segnala alle Commissioni di merito l'opportunità di escludere dai limiti del Patto di stabilità interno le risorse proprie degli enti locali utilizzate eventualmente dal Comune di Piombino e dalla Regione Toscana, in quanto gli investimenti necessari per il rilancio dell'area industriale riguardano, nella loro globalità, un'area di crisi industriale complessa;

- parimenti, in relazione all'articolo 5, si evidenzia l'opportunità di escludere dai limiti del Patto di stabilità interno le risorse proprie degli enti locali che saranno eventualmente destinate per la realizzazione delle opere legate ad Expo 2015 da parte del Comune di Milano e della Regione Lombardia;
- con riguardo, invece, agli interventi di ricostruzione nella Regione Abruzzo valutino le Commissioni di merito l'eventuale inserimento di ulteriori disposizioni volte ad accelerare il più possibile le procedure relative alla rimozione delle macerie e alla demolizione degli edifici pubblici pericolanti, anche al fine di assicurare la rivitalizzazione sociale delle attività turistiche, commerciali ed artigianali collocate nel centro storico de l'Aquila e degli altri centri urbani colpiti dal sisma e la massima operatività delle aree industriali ancora inagibili;
- si invitano, infine, le Commissioni di merito a valutare l'inserimento di disposizioni volte ad impegnare il Governo a riferire al Parlamento, con cadenza annuale, sull'applicazione delle misure di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame.

1.4.2.9. 11[^] (Lavoro, previdenza sociale)

1.4.2.9.1. 11^a(Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 1 (pom., Sottocomm. pareri) del 22/05/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2013
1^a Seduta

Presidenza del Presidente
[PAGANO](#)

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,20

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alle Commissioni 8a e 13a riunite:

[\(576\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015: parere favorevole con osservazioni.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 576
XVII Legislatura

Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015

approvato con il nuovo titolo

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE"

Titolo breve: *d-l 43/2013 - emergenze ambientali e altre misure urgenti*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

Attività (esito)

[N. 25 \(pom.\)](#)

Dibattito connesso

21 maggio 2013

Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 23 maggio 2013 alle ore 19:00

[N. 30 \(ant.\)](#)

Dibattito connesso

29 maggio 2013

Sull'ordine dei lavori (Il Presidente di Commissione riferisce sull'andamento dei lavori)

[N. 34 \(ant.\)](#)

Dibattito connesso

5 giugno 2013

Sull'ordine dei lavori (Il Presidente di Commissione riferisce sull'andamento dei lavori)

[N. 35 \(pom.\)](#)

Dibattito connesso

5 giugno 2013

Sull'ammissibilità di emendamenti presentati al ddl

Discussione generale

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Conclusa la discussione generale.

[N. 36 \(ant.\)](#)

Trattazione articoli

6 giugno 2013

Esame art. 1 del decreto-legge (accolti odg).

[N. 38 \(pom.\)](#)

11 giugno 2013

Trattazione articoli

Esame art. *da 1 a 5 del decreto-legge (approvati emendamenti agli art. 1, 2, 3, 4 e 5; accolti odg agli art. 1, 2, 3 e 5).*

[N. 39 \(ant.\)](#)

12 giugno 2013

Trattazione articoli

Esame art. *da 6 a 8 del decreto-legge (approvati emendamenti e accolti odg agli art. 6, 7 e 8) ed emendamento all'art. 1 del ddl di conversione (approvato).*

[N. 40 \(pom.\)](#)

12 giugno 2013

Trattazione articoli

(approvati emendamenti, precedentemente accantonati agli art. 7 e 8 del decreto-legge).

Voto finale

Esito: **approvato** (modificato rispetto al testo del proponente)

(approvato nuovo titolo ddl di conversione)

Effettuato coordinamento.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 25 (pom.) del 21/05/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

25a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MARTEDÌ 21 MAGGIO 2013 (Pomeridiana)

Presidenza del presidente GRASSO,
indi del vice presidente CALDEROLI
e della vice presidente FEDELI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI: Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 15,36).

Si dia lettura del processo verbale.

BERGER, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 15 maggio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

[PRESIDENTE](#). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

[PRESIDENTE](#). Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 15,40).

Commemorazione di Francesco Renda

[PRESIDENTE](#). (Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea). Cari colleghi, prima di dare avvio ai

lavori dell'Assemblea, vorrei richiamare l'attenzione di tutti voi sulla scomparsa, avvenuta il 12 maggio scorso, di un uomo a me molto caro, un nobile protagonista della recente storia politica e sindacale siciliana, che ha offerto un contributo determinante al pensiero storico contemporaneo dell'isola: Francesco Renda.

Francesco Renda ha riassunto la sua vita in poche, precise parole: «Nato e cresciuto nel mondo contadino, sono poi divenuto testimone partecipe e dirigente della sua riscossa». L'eccezionalità della sua figura nasce proprio dal suo essere testimone appassionato e partecipe di alcuni tra i fondamentali momenti della storia della mia terra.

Avrebbe dovuto essere a Portella della Ginestra il 1° maggio 1947 a parlare di latifondismo, di giusta causa per l'occupazione delle terre incolte, ma per un evento fortuito (un guasto meccanico alla moto lo fece arrivare in ritardo a Piana degli Albanesi) giunse quando la strage si era ormai consumata. Quel giorno il destino volle risparmiarlo alla morte.

Questo tragico evento non lo distolse, tuttavia, dall'impegno politico e sindacale e dal sostegno alle lotte dei lavoratori in una terra dove lo sfruttamento e le violazioni reiterate delle più comuni norme di prevenzione e sicurezza continuavano ad essere all'ordine del giorno. Fu, infatti, segretario regionale dei minatori della CGIL, poi presidente dell'ufficio regionale della Lega nazionale cooperative.

La sua passione militante lo portò ad assumere per ben sei volte l'incarico di deputato all'Assemblea regionale siciliana, prima nelle liste del Blocco del Popolo poi in quelle del PCI, un'esperienza politica che si completò con l'elezione a membro del Senato, dove fu componente della Commissione bicamerale per le questioni regionali nella V legislatura.

Si ritirò dalla politica nel 1972 per dedicarsi alla ricerca e all'insegnamento universitario, fino a diventare professore emerito di storia moderna all'Università di Palermo. Una scelta, questa, fondata su una lettura della riflessione storica come punto d'arrivo, traguardo finale di un'esperienza vissuta sul campo.

Nel 1978 contribuì a fondare, per poi dirigerlo per oltre 15 anni, l'Istituto Gramsci Siciliano, istituzione culturale dedicata alla raccolta, alla salvaguardia e alla messa a disposizione della ricerca storica dei materiali documentali riguardanti la storia della Sicilia, e in particolare del movimento operaio, contadino e autonomista isolano.

Il suo pensiero storico ha offerto un contributo fondamentale allo studio del movimento contadino siciliano e alla ricostruzione delle ragioni e delle dinamiche di una riscossa che ha minato alle radici il latifondo siciliano e il potere baronale, presupposti di quell'oscurantismo sociale e culturale senza il quale la mafia non potrebbe esistere.

È a queste tematiche, del resto, che Francesco Renda ha dedicato i suoi maggiori contributi di studioso. Basti pensare, tra gli altri, ai suoi volumi sui Fasci siciliani, sulla biografia di Salvatore Giuliano, sulla strage di Portella della Ginestra e le dinamiche della guerra fredda, sull'attuazione della riforma agraria, sul fenomeno mafioso e sulle lotte popolari per la liberazione da esso.

La sua "Autobiografia politica", pubblicata nel 2007, costituisce una testimonianza preziosa sulle lotte ingaggiate dalle classi popolari siciliane nel faticoso processo di trasformazione, secondo l'espressione dello stesso Renda, dei loro bisogni in diritti. Nello stesso tempo, essa restituisce l'immagine di un uomo politico la cui azione fu sempre guidata da spirito critico e autonomia di giudizio.

Negli anni le sue riflessioni non hanno perso la presa sul presente e la loro attualità. Fu tra i primi a capire che per essere efficace il contrasto alla mafia richiede il consenso, la partecipazione popolare, la rivolta delle coscienze e un deciso cambio culturale.

È per rendere omaggio a questa importantissima figura di uomo politico, di sindacalista e di studioso, che rivolgo, quindi, a nome di tutta l'Assemblea, un saluto commosso ai familiari, ai collaboratori e agli allievi del professor Francesco Renda ed invito i colleghi ad osservare, in sua memoria, un minuto di silenzio e di raccoglimento. *(L'Assemblea osserva un minuto di silenzio. Applausi).*

[MAURO Giovanni](#) (GAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Giovanni (*GAL*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, commemoriamo oggi un siciliano importante. Mi auguro di non dover usare altri aggettivi, perché di solito gli aggettivi cercano di sintetizzare concetti che per Renda non sono limitabili nell'angusto ambito di un'aggettivazione.

Stiamo parlando di un uomo che, amando la filosofia, la abbandona a favore della storia, perché questa gli consente di coniugare meglio la teoria degli studi e la prassi dell'esistenza. Un uomo che ha vissuto la storia siciliana da protagonista e poi ha cercato di narrarla, ma con l'amore di chi in quella terra ci è nato, ci è vissuto, di chi ha sofferto le contraddizioni che provenivano da una società contadina - quella di fine Ottocento - che lui ha mirabilmente descritto: quella mafia legata alle campagne che sono state oggetto della sua analisi sociologico-storica, passando dalla denuncia e dal racconto dei fatti al tentativo del coinvolgimento morale ed interiore della popolazione siciliana.

Stiamo parlando - quindi - di un siciliano importante: importante per i siciliani di oggi e per l'Italia di oggi; importante anche per ciò che ha saputo rappresentare e testimoniare.

Debbo dirvi che la mia generazione è lontana rispetto all'epoca che ha vissuto Renda, eppure ancora oggi sentiamo l'importanza complessiva del personaggio, che ha voluto narrare di Federico II insieme alle lotte contadine (è stato - credo - il suo ultimo sforzo di storico). Allo stesso modo, egli ha voluto scrivere la storia della Sicilia: ma scrivere la storia della Sicilia richiede, da un lato, la sofferenza per i problemi che si vedono affliggere la propria terra e, dall'altro, l'amore e l'orgoglio dell'appartenenza. Francesco Renda ha scritto la storia con questi tratti e con quest'amore.

Quindi, partecipiamo convinti alla commemorazione. Partecipiamo commossi, perché abbiamo perso una persona importante, ma sappiamo che, con le sue oltre 50 pubblicazioni, continuerà a vivere nella memoria dei siciliani.

Voglio ricordare un aneddoto, un'intervista che ci ha voluto lasciare. Egli è cresciuto nel clima della ferrea religione comunista, ma è stato capace di grande apertura. Egli diceva che «l'uomo ormai concorre pochissimo a livello manuale alla produzione di beni e servizi, però la sua vita continua ad essere completamente condizionata dal lavoro: turni snervanti, spostamenti faticosi, quasi come quei contadini che lavoravano "da scuro a scuro", dalla mattina presto fino alla sera molto tardi. «E allora liberiamo i lavoratori,» - diceva - «mettiamoli in condizione di riempire la loro vita di altri interessi».

Quando qualcuno gli fece notare che quelle stesse cose le sosteneva il sociologo Domenico de Masi, teorico dell'utilità sociale dell'ozio creativo, rispose sorridendo: «Ho letto de Masi, ma il mio ispiratore non è lui. È il filosofo utopista calabrese Tommaso Campanella che quattro secoli fa sosteneva che per assicurare il prospero sviluppo della società bastassero quattro ore di lavoro, lasciando che le restanti venti fossero dedicate al sonno, al riposo, alla famiglia, agli svaghi e alla lettura». Il professore ha predicato bene e razzolato male, visto che lui quattro ore riposava e venti ore lavorava. Ora potrà riposare in eterno e, con questo, lo salutiamo. (*Applausi*).

[MUNERATO](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUNERATO (*LN-Aut*). Signor Presidente, con la morte di Francesco Renda scompare uno dei più importanti studiosi del movimento contadino siciliano. Si annoverano tra le sue opere quella sui Fasci siciliani e la sua "Storia della Sicilia", in cui c'è una particolare attenzione al movimento contadino, per il quale si batté personalmente, partecipando direttamente alle lotte sociali e politiche degli anni Quaranta, Cinquanta e Sessanta.

A partire dal 1951, per sei legislature, è stato deputato dell'Assemblea regionale siciliana, prima con il Blocco del Popolo di Togliatti e Nenni, poi con il PCI. Per una legislatura, a partire da novembre 1967, è stato anche senatore. Docente di storia moderna presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Palermo, ha presieduto e organizzato l'Istituto Gramsci Siciliano per 15 anni, fin dal momento della fondazione, nel 1978, lasciando un'impronta indelebile. La sua attività si è svolta a cavallo di due secoli. È scampato alla strage di Portella della Ginestra, organizzata dai latifondisti siciliani in accordo con i mafiosi capeggiati da Salvatore Giuliano, per soffocare nel sangue le rivolte dei lavoratori.

Nella sua lunga esistenza ha saputo offrire con il suo impegno politico, sindacale e culturale un

importante contributo al progresso economico e sociale della sua terra, denunciando il rapporto scellerato che è sempre esistito tra una parte del sistema politico siciliano e il sistema parassitario mafioso. Un uomo, un sindacalista, un politico che ha saputo mantenere i contatti con la propria gente, non dimenticandosi delle classi più deboli e combattendo per l'affermazione dei diritti dei lavoratori. Un esempio per tutti i siciliani, soprattutto per i più giovani.

Il Gruppo Lega Nord e Autonomie esprime il proprio cordoglio ai familiari del senatore Renda e ai colleghi del Gruppo parlamentare del Partito Democratico. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, PD e PdL).*

[GIANNINI](#) (SCpI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNINI (SCpI). Signor Presidente, il Gruppo Scelta Civica per l'Italia si unisce sentitamente al cordoglio da lei espresso in quest'Aula per la scomparsa del professor Francesco Renda, già deputato dell'Assemblea siciliana e senatore della Repubblica, nelle file prima del Partito comunista e poi del Partito Democratico, uomo politico e di cultura, la cui lunga e intensa biografia ci offre oggi l'opportunità di trasformare questa commemorazione da un rito di anamnesi celebrativa, come spesso avviene, ad uno stimolo per riflessioni attuali.

La descrizione esaustiva delle opere e delle azioni politiche di Renda che lei ha fatto, signor Presidente, mi esime dal tornare su questo punto. Vorrei piuttosto aggiungere due aspetti specifici che colpiscono particolarmente anche chi, come me, non ha avuto la fortuna di conoscere personalmente lo studioso e l'uomo politico nella lettura del suo pensiero e nella traduzione - che è desumibile dal commento di chi anche l'ha celebrato in questi ultimi giorni, a poco tempo dalla sua scomparsa - di tale pensiero in azione politica.

In particolare, credo che l'impegno dello studioso nella fondazione dell'Istituto Gramsci Siciliano e l'esercizio di una costante attività scientifica, sempre e comunque correlata all'azione politica aperta e non dottrinale, ci offrano lo spunto per ricordare ancora oggi come l'apertura culturale verso un rinnovato senso di pluralismo, che al senatore Renda probabilmente proveniva anche dalla sua formazione crociana e marxiana al tempo stesso, e il prezioso ricongiungimento della cultura con la politica, il cui divorzio ha portato devastanti conseguenze anche nel nostro Paese, possano essere i frutti e l'eredità più significativa che possiamo cogliere dal suo insegnamento.

In questo senso, sentitamente formuliamo ai suoi studenti, alla sua famiglia e a tutti coloro che lo ricordano in questi giorni il nostro sentito cordoglio. *(Applausi dai Gruppi SCpI e PD).*

[SCOMA](#) (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOMA (PdL). Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori, signori del Governo, il Gruppo del PdL si unisce al cordoglio per la scomparsa del professor Francesco Renda. Egli è stato protagonista di tutti i grandi avvenimenti politici e sociali del dopoguerra siciliano. Nato e cresciuto nel mondo contadino, testimone partecipe e dirigente della sua riscossa, Francesco Renda dal 1943 in poi, e sino ai nostri giorni, è stato un protagonista di tutti i grandi avvenimenti sociali che hanno fatto della Sicilia il laboratorio d'Italia. Protagonista e testimone, dunque!

Fu studioso partecipe della storia siciliana e del movimento contadino, movimento per il quale si è battuto personalmente in una fase importante della propria vita; si è infatti speso fortemente per raccontare la storia della Sicilia, storia che ha contribuito a creare non solo con i suoi numerosi scritti (circa 50 pubblicazioni), ma con la sua partecipazione diretta alle lotte sociali e politiche degli anni Quaranta, Cinquanta e Sessanta.

Illustre intellettuale a cavallo di due secoli, ha saputo offrire impegno sindacale, politico e culturale. Tante sono le pubblicazioni che ricordano le varie esperienze degli anni più importanti della sua vita, dedicata al riconoscimento e alla valorizzazione degli sconosciuti, dei contadini, degli zolfatari (un'antica professione siciliana), dei semplici operai che di quelle azioni sono stati i veri protagonisti e verso i quali Francesco Renda non nasconde la sua passione, che è passione per il riscatto e il superamento dei bisogni, per la libertà.

Storico, politico, docente universitario, laureato in filosofia, iscritto al Partito comunista, sindacalista, segretario della Camera confederale del lavoro di Agrigento, segretario generale dei minatori della CGIL, nel 1951 è deputato dell'Assemblea regionale siciliana, rieletto cinque volte con il Partito comunista. Nel 1967 è senatore nella V legislatura; nel 1972 preferisce l'università alla politica e torna ai suoi studi. Storico di formazione marxista, una delle sue opere più conosciute e già citate, «Il movimento dei fasci siciliani», scritta da Renda nel 1977, rappresenta uno dei nodi cruciali della storia d'Italia. In essa si possono scorgere i caratteri nuovi e problematici che andava assumendo in quegli anni, e non solo in Italia, la questione agraria; e pertanto si può dire certamente che nell'insieme questo moto contadino porta il segno delle fratture storiche del processo di unità nazionale.

Così Renda incontra il comunismo e sono i contadini del suo paese che lo vogliono loro rappresentante. E così Renda lotta giorno per giorno, caso per caso.

Ma la politica dei bisogni è vista da Renda nel quadro generale della trasformazione dei diritti, come legame al bisogno di diritto, come politica riformatrice, come fenomeno cooperativo, che portano alla pacifica rivoluzione contadina che si trasforma in un travolgente movimento riformista.

Si noti come Renda si possa legittimamente definire un rivoluzionario di professione. La collocazione di Renda è sempre stata tra secondo e terzo livello, ma non ha mai avuto uno sbocco nazionale. Non lo ha mai avuto neanche a Palermo, città dove ha vissuto e lavorato, e nei suoi salotti, non avendo maturato negli anni nessuna *leadership* politica nel capoluogo siciliano, ma invece un peso culturale importante.

Negli ultimi anni della sua vita ricordiamo Francesco Renda per le sue bacchettate di pochi anni fa, per le puntualizzazioni che ha rivolto a personaggi famosi della politica siciliana, spingendoli a rivendicare per la sua terra un ruolo nazionale di primaria importanza. Diceva: se si muove la Sicilia, si fa l'Italia.

Finisco ricordando un gesto di grande generosità di Francesco Renda, che circa due anni fa ha lasciato alla Biblioteca centrale della Regione siciliana, e quindi alla pubblica fruizione di studenti, studiosi e liberi cittadini, la propria biblioteca storica, che è costituita da migliaia di volumi, molti di storia del movimento operaio, raccolti nel corso della sua vita di studioso. (*Applausi dai Gruppi PdL e PD*).

[MINEO \(PD\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MINEO \(PD\)](#). La ringrazio, presidente Grasso, per la commemorazione che lei ha fatto di Francesco Renda. Come siciliano, mi riconosco pienamente nelle cose che lei ha detto. Butto via quindi l'intervento che avevo preparato, per aggiungere - se ne sarò capace - qualche notazione su questa personalità.

Di Francesco Renda posso dire che è stato un uomo fortunato: ha vissuto 70 anni in Sicilia e per la Sicilia e in questi 70 anni ha vissuto due vite e mezza (poi spiegherò perché la mezza).

La prima vita è stata quella del testimone e del combattente, se ne è parlato in quest'Aula. Vorrei solo ricordare il contesto di questa battaglia di Francesco Renda. Soffiava allora, si diceva, il vento del Nord, il vento che veniva dall'esperienza degli scioperi operai sotto il fascismo, e poi della guerra di liberazione nazionale, della Resistenza. La Sicilia partecipa con uno straordinario movimento contadino e di mezzadri nel 1946 e nel 1947. Francesco Renda ne fa parte, è segretario della Camera del lavoro. Lo ha detto lei, Presidente: arriva tardi, per un incidente, a Portella della Ginestra, ma lì cominciano le amarezze del militante politico comunista Francesco Renda, perché i contadini sanno che quella non è una strage qualunque, i contadini sanno che quella è il regalo della mafia alla stabilizzazione del potere del nostro Paese. In termini propri, oggi potremmo definirla la prima strage della storia d'Italia.

Renda lo sa, ma è egli un responsabile dirigente dell'opposizione: è deputato regionale per cinque legislature consecutive, si impegna a dare un senso al movimento dei contadini e anche alla rabbia per quello che è successo nel 1947 e 1948. Ricordiamoci, cari senatori, che non c'è stata solo Portella: c'è stata una serie di assassini, paese per paese, di dirigenti bracciantili, di mezzadri, di dirigenti politici del Blocco del popolo, che si sono conclusi intimidendo e indebolendo il fronte avversario. È stato un

bel dono alla stabilizzazione del potere democratico del nostro Paese, ma c'è chi ha pagato per quel dono. Vorrei ricordare a tutti che il presidente Napolitano ha voluto funerali di Stato per Placido Rizzotto, che è una sola delle vittime, oltre a Portella della Ginestra, di quel periodo.

Quando Renda continua la sua attività politica in Sicilia, lo fa da disciplinato dirigente del Partito comunista. Non è d'accordo con l'operazione Milazzo: gli sembra un'operazione trasformista quella che, per chi non lo ricordasse, porta al governo dell'isola anche il Partito comunista e il Movimento sociale e rompe l'egemonia democristiana che si era instaurata dopo Portella e dopo la vittoria del 1948. Ma disciplinatamente va avanti. Va avanti a lungo nell'Assemblea regionale siciliana e va avanti nell'Aula del Senato; poi si concede una seconda vita, bellissima, dal 1972: riapre, lui filosofo, con la storia della Sicilia, perché la storia gli permette di discutere della cultura siciliana. Che rapporto c'è tra la cultura siciliana e la mafia, si chiede Sciascia? C'è un rapporto tra il sicilianismo e la mafia? E da dove nasce questa cultura particolare della nostra isola?

Avete citato i Fasci siciliani, ma io vorrei parlarvi della «Storia della Sicilia». La «Storia della Sicilia» di Renda è da leggere: da del tu a grandissimi studiosi del passato. Uno che mi è molto caro è Michele Amari, un grandissimo arabista siciliano. Renda non condivide il punto di vista di Michele Amari, non pensa che la cultura araba sia stata fondamentale per costruire l'identità siciliana, la considera una parentesi, crede che invece la Sicilia sia sempre stata autonomista ed europea. Questo è il lascito storico-filosofico che Renda ci consegna.

Poi studia il periodo dell'Inquisizione, uno dei periodi più neri della storia siciliana. Vi invito ad andare a Palazzo Chiaromonte, detto Steri, a Palermo e a vedere i dipinti murali degli arabi e degli ebrei che sono stati perseguitati dall'oscurantista Inquisizione. Ci sono pagine bellissime di Renda su questo.

Per finire, l'ultima mezza vita, presidente Grasso, è quella della sua autobiografia politica. Alla fine Francesco Renda, e questo è forse il lascito di questo straordinario siciliano, voleva mettere insieme due cose: la sua militanza, fino al 1972, con tante rinunce, per senso di responsabilità, per senso di disciplina, per evitare che insistere troppo sull'elemento siciliano, regionale e contadino potesse rompere gli equilibri complessi di una democrazia nel mondo della Guerra fredda e al tempo Guerra fredda, e poi la sua fase di studioso, di storico, di uomo che se la prende con il "cuffarismo" (conoscete sicuramente la personalità di cui parlo) perché gli pare una riedizione di una forma trasformistica che danneggia la Sicilia. Queste due realtà, quello che è stato come grande storico e quello che è stato come militante comunista, le voleva mettere insieme nella sua autobiografia e (chi lo conosce lo sa) parlando con tutti noi chiedeva cosa ne pensassimo, perché questo è il nostro compito: dobbiamo rivivere quegli anni e ragionare nuovamente insieme della storia d'Italia.

Termino con quello che forse è il lascito più importante. Non sono storie lontane, non lo è il 1947, non lo è l'operazione Milazzo del 1958, non lo è quello che succede a partire dal 1972, e di cui si parla ancora, o dal 1992 (che ben conoscete, e sapete bene di cosa sto parlando). Di tutto questo, su questo filo rosso della nostra storia, in cui la Sicilia ha avuto un ruolo così importante, Renda ci invitava a riflettere mettendo insieme le due cose: l'ispirazione storica marxista (diceva Renda: «È pur sempre una gran bella idea») e la militanza soggettiva in un periodo difficile. Vediamo di fare i conti con il nostro passato. *(Applausi dai Gruppi PD, Misto-SEL e M5S).*

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato il nuovo calendario dei lavori fino al 30 maggio.

Oggi pomeriggio si svolgerà la discussione generale del decreto-legge in materia sanitaria, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. Le votazioni sugli emendamenti, il termine per la cui presentazione è stato stabilito per stasera alle ore 19, avranno luogo a partire dalla seduta antimeridiana di domani.

La seduta pomeridiana di oggi prevede inoltre il seguito della discussione delle mozioni sulle colture

geneticamente modificate. Pertanto, la durata della seduta potrà protrarsi anche oltre il termine di chiusura stabilito dal precedente calendario.

Domani pomeriggio, alle ore 16, avrà luogo la votazione a scrutinio segreto con procedimento elettronico sulle dimissioni presentate dal senatore Ignazio Marino.

La prossima settimana l'Assemblea tornerà a riunirsi a partire dalla seduta pomeridiana di martedì 28 maggio per l'esame del decreto-legge concernente emergenze ambientali e altre misure urgenti.

Mercoledì 29 maggio saranno discusse mozioni relative all'avvio del percorso delle riforme costituzionali.

Nella seduta antimeridiana di giovedì 30 maggio, oltre all'eventuale seguito dell'esame del decreto-legge sulle emergenze ambientali, sarà discussa anche la mozione Lucidi sui consigli di amministrazione delle società a partecipazione pubblica.

Nel pomeriggio, alle ore 16, con trasmissione diretta televisiva, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali risponderà a interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento.

Programma dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - il seguente programma dei lavori del Senato per i mesi di maggio, giugno e luglio 2013:

- Disegni di legge di conversione di decreti-legge
- Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione competente
- Documenti di bilancio
- Assestamento e Rendiconto del bilancio dello Stato
- Bilancio interno e rendiconto del Senato
- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
- Mozioni
- Interpellanze ed interrogazioni.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il nuovo calendario dei lavori fino al 30 maggio 2013.

Martedì	21	maggio	pom.	h. 15,30	- Disegno di legge n. 298-B - Decreto-legge n. 24, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria (<i>Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Scade il 25 maggio</i>)
Mercoledì	22	"	ant.	h. 9,30-13,30	
"	"	"	pom.	h. 16	
Giovedì	23	"	ant.	h. 9,30	- Seguito della discussione di mozioni sulle colture geneticamente modificate - Votazione sulle dimissioni presentate dal senatore Ignazio Marino (<i>Voto a scrutinio segreto con procedimento elettronico</i>) (mercoledì 22, ore 16)
Giovedì	23	maggio	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. 298-B (Decreto-legge n. 24, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria) dovranno essere presentati entro le ore 19 di martedì 21 maggio.

Martedì	28	maggio	pom.	h. 16,30	- Disegno di legge n. 576 - Decreto-legge n. 43, emergenze ambientali e altre misure urgenti (Presentato al Senato - scade il 25 giugno 2013)
Mercoledì	29	maggio		(orari da definire)	- Discussione di mozioni relative all'avvio del percorso delle riforme costituzionali
Giovedì	30	maggio	ant.	h. 9,30	- Eventuale seguito disegno di legge n. 576 - Decreto-legge n. 43, emergenze ambientali e altre misure urgenti (Presentato al Senato - scade il 25 giugno 2013) - Mozione n. 33, Lucidi, sui consigli di amministrazione delle società a partecipazione pubblica
Giovedì	30	maggio	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali

Gli emendamenti al disegno di legge n. 576 (Decreto-legge n. 43, emergenze ambientali e altre misure urgenti) dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 23 maggio.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 298-B
(Decreto-legge n. 24, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria)
(6 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatore		45'
Governo		45'
Votazioni	1 h.	
Gruppi 3 ore e 30 minuti, di cui:		
PD		49'
PdL		43'
M5S		31'
SCpI		20'
LN-Aut		18'
GAL		16'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI		16'
Misto		16'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 576
(Decreto-legge n. 43, emergenze ambientali e altre misure urgenti)
(8 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatori	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	10'
PdL	1 h.	02'
M5S		44'
SCpI		29'
LN-Aut		26'

GAL		23'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI		23'
Misto		23'
Dissenzienti		5'

Discussione del disegno di legge:

(298-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)(ore 16,10)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 298-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Ricordo altresì che i tempi sono stati ripartiti tra i vari Gruppi.

La relatrice, senatrice De Biasi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 16,11)

DE BIASI, relatrice. Signor Presidente, come sappiamo, il provvedimento arriva all'esame del Senato in seconda lettura e mi permetta innanzitutto di ringraziare moltissimo la Commissione speciale per il lavoro prodotto in prima lettura, che è stato molto importante e compiuto in condizioni ovviamente non semplici, non trovandoci ancora in una fase di completo avvio dei lavori. In ogni caso, l'attività svolta dal Senato in prima lettura è stata molto importante perché ha consentito la continuazione della sperimentazione ed ha permesso di prevedere alcune iniziali forme di controllo.

La Camera dei deputati, che ugualmente ringrazio per il grande lavoro svolto in poco tempo, ha specificato ulteriormente alcuni elementi non del tutto chiari del decreto originario dal quale è partita la nostra discussione. In sostanza, ha evidenziato due punti di grande importanza, quali la sperimentazione coerente con le norme vigenti, e quindi sotto l'egida dell'Istituto superiore di sanità, e il monitoraggio sull'andamento degli esiti della sperimentazione con le cellule staminali mesenchimali.

È evidente che moltissimi sono i temi ancora aperti. D'altro canto, ragioniamo nell'ambito di un campo dove le certezze sono ancora tutte da verificare; si richiederebbe inoltre una metodica di lavoro anche per le istituzioni di altra natura, con una capacità di relazione fra Parlamento, Governo e Ministero della sanità molto più forte. Oggi abbiamo avuto il piacere di svolgere nell'Aula della Commissione un lavoro con la signora Ministro che mi pare possa avviare una nuova fase di collaborazione, la quale tenga effettivamente conto dei principali elementi che riguardano la cura.

Dico subito che con il decreto in esame ci troviamo a rispondere... *(Brusio)*. Mi scusi, Presidente, capisco che siamo in fase di dibattito generale. Comprendo i colleghi, ma è complicato intervenire con una certa confusione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, consentiamo alla relatrice di svolgere il suo intervento.

DE BIASI, relatrice. Stavo dicendo che i temi aperti sono davvero tantissimi; la materia è molto complessa: ha a che fare con la nozione di cura e quindi con diversi soggetti.

Il primo soggetto è il paziente, al quale dobbiamo garantire la massima affidabilità e la massima sicurezza della cura, particolarmente nelle strutture pubbliche. Il secondo soggetto è il pubblico, quindi il Servizio sanitario nazionale e l'obbligo da parte dello stesso di farsi carico di una responsabilità molto importante, quella della verifica del monitoraggio e della validità della cura o della sperimentazione, come in questo caso. Il terzo - mi permetta di dirlo, perché rimane sempre il grande assente delle discussioni sanitarie - è il mondo della ricerca scientifica del nostro Paese in questo

campo. Infatti, la comunità scientifica internazionale e nazionale ha mosso rilievi di non poco conto, ai quali è stato giusto rispondere, e con il decreto all'esame si inizia a rispondere.

Ci troviamo oggi a discutere sulle parti del decreto che sono state modificate rispetto alla versione già approvata dal Senato.

L'articolo 1 del decreto-legge reca alcune novelle e integrazioni alla disciplina sul completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Rispetto al testo approvato dal Senato, la Camera ha in primo luogo soppresso, al comma 1, il termine del 31 marzo 2014. Tale termine, nel testo introdotto dal Senato, concerneva la dimissione di tutte le persone internate per le quali l'autorità giudiziaria abbia già escluso o escluda la sussistenza della pericolosità sociale, con obbligo per le Aziende sanitarie locali di presa in carico all'interno di progetti terapeutico-riabilitativi individuali che assicurino il diritto alle cure e al reinserimento sociale. La soppressione del termine è stata posta come condizione dalla I Commissione della Camera in base alla considerazione che la dimissione, nei casi in oggetto, deve essere comunque immediata, in coerenza con la giurisprudenza costituzionale in materia di ospedali psichiatrici giudiziari. Resta fermo il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari entro il 1° aprile 2014.

In secondo luogo, la Camera ha soppresso il primo periodo dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge, il quale prevedeva che il Ministro della salute, entro il 31 maggio 2013, riferisse alle Commissioni parlamentari competenti sugli interventi contemplati dai programmi presentati dalle Regioni e dalle Province autonome. Tali programmi devono essere presentati entro il 15 maggio 2013 e concernono la realizzazione delle nuove strutture, o la conversione delle esistenti, le quali, entro il suddetto termine del 1° aprile 2014, devono sostituire del tutto gli ospedali psichiatrici giudiziari, l'incremento dei percorsi terapeutico-riabilitativi e il potenziamento dei servizi di salute mentale. Il programma deve essere approvato con decreto del Ministro della salute; decreto che contestualmente provvede all'assegnazione delle risorse per la realizzazione delle strutture. Inoltre, entro il 30 novembre 2013 - così la Camera ha riformulato il termine - il Ministro della salute e il Ministro della giustizia devono comunicare alle competenti Commissioni parlamentari lo stato di attuazione dei programmi regionali, in particolare, il grado di effettiva presa in carico dei malati da parte dei dipartimenti di salute mentale e del conseguente avvio di programmi di cura e di reinserimento sociale. A questo proposito, voglio dire che il decreto al nostro esame va convertito rapidamente perché non possiamo consentire lo scempio di civiltà che viene compiuto con il procrastinarsi della chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari. Abbiamo qui sentito il senatore Marino, che ha raccontato l'esperienza della Commissione di inchiesta proprio su queste strutture sottolineando l'inderogabile necessità di chiuderle, fatto salvo, com'è ovvio, che ci sarà un problema grande come una casa: infatti, non soltanto le Regioni dovranno provvedere alla predisposizione di strutture alternative, ma più in generale - mi permetto di dire - il tema degli ospedali psichiatrici giudiziari si ricollega a quello ben più ampio della salute mentale e dello stato di poca salute dei servizi territoriali che di questo si occupano, siano essi di tipo ospedaliero o territoriale. I due elementi debbono allora andare insieme e penso che dovremmo cogliere l'occasione perché le Regioni presentino dei piani integrati, cioè che possano tenere insieme l'intero tema della salute mentale, anche in virtù del fatto che queste persone che escono dagli ospedali psichiatrici giudiziari non possono essere né abbandonate né tanto meno rinchiusi in strutture analoghe, ripetendo così l'errore iniziale. Quest'anno ricorre l'anniversario della cosiddetta legge Basaglia e penso sia importante che il Parlamento approvi rapidamente questa norma di civiltà, anche perché la linea dell'Italia è stata più volte stigmatizzata dall'Unione europea, fino ad arrivare a parlare del reato di tortura.

Penso allora che questa sia la strada su cui bisogna avviarsi ed essa deve vedere un grande coinvolgimento e un accordo tra Ministero e Regioni, esattamente come peraltro la signora Ministro ha dichiarato di voler fare.

La crescita continua, non solo di pressione mediatica ma di quello che è definito il dolore dell'anima, che non è quindi necessariamente riconducibile a patologie cliniche né necessariamente risolvibile in strutture sanitarie, è il tema dell'oggi, è il tema drammatico che viviamo giorno dopo giorno: lo

legghiamo sui giornali, conosciamo persone in crisi, persone che vivono stati di ansia che rischiano di diventare patologici. Credo quindi che uno dei primi lavori di questo Senato debba andare proprio in questa direzione, perché rispondere alla crisi significa anche occuparsi della salute mentale, che è benessere fisico e psichico dei cittadini italiani.

La seconda parte del decreto, come ho detto all'inizio, riguarda la ricerca sulle cellule staminali mesenchimali operate dalla Stamina Foundation ONLUS presso gli Ospedali riuniti di Brescia, quindi in una struttura pubblica.

I commi 2 e seguenti dell'articolo 2 del decreto-legge recano alcune norme sull'impiego di medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali mesenchimali (il comma 1 dello stesso articolo 2 è stato soppresso dal Senato durante l'esame in prima lettura).

La Camera ha in primo luogo modificato il comma 2 dell'articolo 2. Tale comma reca una norma transitoria, la quale consente alle strutture pubbliche, in cui siano stati in ogni caso avviati, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, trattamenti su singoli pazienti con medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali mesenchimali, il completamento - sotto la responsabilità del medico prescrittore - dei trattamenti medesimi, purché i medicinali siano stati lavorati in laboratori di strutture pubbliche e secondo procedure idonee alla lavorazione e alla conservazione di cellule e tessuti. A quest'ultimo riguardo, la Camera ha soppresso la possibilità che, ai fini in esame, la conformità a tali procedure fosse conseguita entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Con riferimento al medesimo articolo 2, la Camera ha sostituito con un unico comma *2-bis* i commi da *2-bis* a *2-quater* inseriti dal Senato e relativi ad ulteriori ipotesi, sempre di natura transitoria, di impiego di medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali mesenchimali. Nella versione riformulata dalla Camera si prevede che, in merito, il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia italiana del farmaco e del Centro nazionale trapianti, promuova lo svolgimento di una sperimentazione clinica, coordinata dall'Istituto superiore di sanità e relativa esclusivamente a cellule staminali mesenchimali già impiegate nei trattamenti di cui al comma 2, da completarsi entro diciotto mesi - decorrenti dal 1° luglio 2013 - e condotta anche in deroga alla disciplina vigente sugli usi terapeutici di medicinali sottoposti a sperimentazione clinica. Riguardo alle prescrizioni e condizioni generali relative alle sperimentazioni cliniche dei medicinali, la norma fa invece rinvio alle disposizioni, in quanto compatibili, del decreto del Ministro della salute 17 dicembre 2004. In ogni caso, si pone come condizione che i medesimi medicinali, riguardo alla sicurezza del paziente, siano preparati in conformità alle linee guida di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007. Al fine di garantire la ripetibilità delle terapie in oggetto, le modalità di preparazione sono rese disponibili alla Agenzia italiana del farmaco e all'Istituto superiore di sanità; quest'ultimo fornisce un servizio di consulenza multidisciplinare di alta specializzazione per i pazienti coinvolti. Alla sperimentazione medesima è destinato, secondo le procedure stabilite dal comma *2-bis*, un importo massimo pari ad un milione di euro per il 2013 e a 2 milioni di euro per il 2014, a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale. L'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia italiana del farmaco curano la valutazione della sperimentazione.

Altre norme sul controllo, la valutazione ed il monitoraggio, relative anche alle sperimentazioni già in atto di cui al comma 2, sono poste dai successivi commi 4 e *4-bis*, come già approvati dal Senato. In questi ultimi commi la Camera ha operato due modifiche di coordinamento. Il successivo comma *4-ter*, introdotto dalla Camera, prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, di un Osservatorio sulle terapie avanzate con cellule staminali mesenchimali, con compiti consultivi, di proposta, di monitoraggio e di garanzia della trasparenza delle informazioni e delle procedure. L'Osservatorio è presieduto dal medesimo Ministro o da un suo delegato ed è composto da esperti e rappresentanti di associazioni interessate. Il secondo e il terzo periodo del comma recano, riguardo al nuovo organo, le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica.

Vorrei svolgere alcune considerazioni di carattere specifico rispetto a questa nuova formulazione, che ha coinvolto la Commissione in un dibattito molto serio, e io ritengo molto approfondito ed avanzato,

al punto da decidere, in accordo con il Ministro, di avviare un'indagine conoscitiva sullo stato della ricerca e sulle possibilità effettive di queste situazioni di difficile definizione. Penso allora che il primo elemento importante sia che nelle strutture pubbliche la ricerca e la sperimentazione debbano essere sicure al massimo: svolte in sedi di massima sicurezza, con protocolli e procedure di massima trasparenza. L'essere sottoposti all'Agenzia italiana del farmaco e all'Istituto superiore di sanità è, da questo punto di vista, una garanzia non solo per il paziente, ma per la stessa Stamina. Va detto che c'è un'incertezza di carattere generale che riguarda questo protocollo, che non viene reso pubblico e che non è stato brevettato; questo richiede, a maggior ragione, che vi sia una sperimentazione che abbia un tempo certo e che sia finanziata, anche per rispondere al desiderio di speranza di tante famiglie, ma che comunque e in ogni caso si resti nel quadro dell'impiego di medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva e dell'impiego terapeutico di medicinali sottoposti a sperimentazione clinica. Questo naturalmente comporta delle implicazioni giuridiche, cliniche e scientifiche; ma la tutela della salute e la garanzia di accesso alle cure in condizioni di sicurezza è molto importante, esattamente come l'evidenza scientifica, se si vuole passare poi dalla sperimentazione alla cura.

Allo stato attuale, non vi sono certezze che la ricerca sulle cellule staminali mesenchimali possa effettivamente servire alla cura di alcune malattie di carattere degenerativo: non di tutte le malattie, perché la cellula staminale mesenchimale non è ovviamente paragonabile alla cellula originaria totipotente, ma è una cellula che in qualche modo è già indirizzata verso la formazione delle cartilagini e del tessuto osseo, pertanto ha già una sua specificità. Quindi, a maggior ragione, circoscrivere l'ambito e la tipologia delle cure e soprattutto obbligare ad una trasparenza nei protocolli diventa un elemento fondamentale per validare quella che potrebbe essere anche una cura molto importante, ma che, allo stato attuale, tale non è, perché non vi sono i requisiti rispetto all'ordinamento nazionale, all'ordinamento europeo e nemmeno rispetto all'ordinamento americano (tanto per avere un quadro completo di tutta la vicenda). I tre criteri (qualità, sicurezza dei trattamenti e trasparenza) sono allora e devono essere alla base del lavoro.

Infatti, il metodo di validazione è quello contenuto nelle norme europee di buona fabbricazione, il cosiddetto GMP (*Good manufacturing practice*), sigla che significa esattamente che la procedura di valutazione scientifica sta nei criteri di qualità, sicurezza ed efficacia dei prodotti. C'è quindi un elemento di produzione che è il GMP, le norme europee di buona fabbricazione, ma c'è anche un problema che dobbiamo considerare in prospettiva: il GMP in Europa viene esaminato dalla sezione Industria, mentre io credo che vada riportato almeno in una relazione più sistematica con l'alveo sanitario.

È molto complicato e improprio definire queste cure compassionevoli; credo sia corretto ragionare in termini di sperimentazione clinica, proprio per segnalare l'apertura di un'alternativa sempre possibile nell'epoca della bioetica e, come dice il Ministro, della biopolitica, soprattutto in un Paese molto arretrato in questo settore che registra un *deficit* di senso comune di carattere scientifico davvero molto forte.

Pertanto dobbiamo rispondere - e con questo decreto rispondiamo - al primo criterio, quello del diritto del paziente e delle famiglie ad una speranza e, contemporaneamente, alla necessità di un controllo sull'efficacia e sulla scientificità delle cure. Lo dobbiamo in primo luogo ai pazienti, al Servizio nazionale in secondo luogo e, infine, alla comunità scientifica, che merita davvero molto di più di quanto non abbia avuto fino ad oggi. (*Applausi dai Gruppi PD, PdL e M5S*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Romani Maurizio. Ne ha facoltà.

ROMANI Maurizio (M5S). Signor Presidente, signori colleghi, onorevole Ministro, oggi l'Assemblea del Senato si trova ad esaminare la conversione di un decreto-legge che affronta due temi molto diversi tra di loro ma entrambi di notevole importanza. In primo luogo, si prevede la proroga di un anno, e quindi al 1° aprile 2014, dell'effettiva chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, i cosiddetti OPG. La proroga si rende necessaria - e il Governo stesso lo esplicita nella relazione introduttiva - per il contesto di ritardo degli atti attuativi di competenza statale.

La Corte costituzionale è intervenuta più volte sull'argomento sottolineando l'esigenza di un superamento del sistema delle misure di sicurezza applicate agli infermi di mente e auspicando il ripensamento dello stesso istituto dell'ospedale psichiatrico nella sentenza n. 228 del 1999. L'inerzia con cui il legislatore ha affrontato questo delicatissimo tema ha subito un'accelerazione con l'approvazione della relazione sulle condizioni di vita e di cura all'interno degli ospedali psichiatrici giudiziari, approvata nel luglio 2011 dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale.

Ne esce uno quadro tanto preoccupante quanto prevedibile, una situazione di fatto e di diritto che per molti aspetti è del tutto incompatibile con i dettami della Costituzione: gravi e inaccettabili carenze strutturali e igienico-sanitarie, con un assetto del tutto assimilabile al carcere o alla istituzione manicomiale, sostenuto da un personale sanitario spesso carente dal punto di vista numerico rispetto alle necessità clinico-terapeutiche del particolare tipo di pazienti affidati a questo genere di istituti.

Si rileva inoltre la presenza di pratiche cliniche inadeguate e in alcuni casi lesive della dignità della persona sia per quanto attiene alle azioni meccaniche sia per i presidi farmacologici di uso improprio rispetto alla finalità terapeutica degli stessi.

Non possiamo che augurarci che l'attenzione rimanga sempre alta e, soprattutto, che le Regioni diano una celere e concreta attuazione ai programmi per la realizzazione delle strutture sanitarie in cui ricoverare le persone attualmente internate negli OPG e che il Governo consideri seriamente gli obblighi di informazione al Parlamento circa l'effettiva e totale presa in carico dei pazienti e l'avvio dei programmi di cura e reinserimento sociale.

L'articolo 2, invece, intende invece regolamentare l'impiego di medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva e l'impiego terapeutico dei medicinali sottoposti a sperimentazione clinica. Si prevede, quindi, una norma transitoria che, in deroga alla normativa vigente, consente alle strutture pubbliche in cui sono stati avviati trattamenti con medicinali a base di cellule staminali mesenchimali di proseguire i trattamenti, purché siano conformi al decreto legislativo n. 191 del 2007 sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.

Si prevede inoltre che il Ministero della salute, in collaborazione con l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e il Centro nazionale trapianti promuova lo svolgimento di una sperimentazione clinica su questi medicinali, coordinata con l'Istituto superiore di sanità, da completarsi entro diciotto mesi dal 1° luglio 2013.

Per l'attuazione della sperimentazione il Comitato interministeriale per la programmazione economica vincola una quota pari ad un milione di euro del Fondo sanitario nazionale per il 2013 e 2 milioni di euro per il 2014, stanziamento sul quale ci impegniamo a vigilare e a chiedere conto sia per quanto riguarda la distribuzione nei diversi centri di sperimentazione, che sull'effettivo utilizzo. Utile in questo senso l'emendamento apportato alla Camera che stabilisce che ai componenti dell'Osservatorio sulle terapie avanzate con cellule staminali mesenchimali istituito presso il Ministero della salute non siano corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Mai come in una materia come quella che stiamo affrontando è necessario avere un atteggiamento serio ed allo stesso tempo libero da pregiudizi. Per questo ci siamo impegnati, come Gruppo, con i colleghi della Camera dei deputati a coinvolgere nella nostra riflessione il maggior numero di attori possibili studiando e approfondendo con grande interesse le audizioni svolte all'interno della Commissione affari sociali della Camera ed organizzandone di informali, consapevoli che decisioni di questa portata non possono prescindere da un'analisi lucida e responsabile.

La natura del provvedimento che stiamo esaminando e l'avvicinarsi del termine ultimo per la conversione del decreto-legge hanno purtroppo circoscritto i tempi della discussione. La materia meriterebbe forse di essere maggiormente approfondita prevedendo interventi di più ampio respiro, con l'obiettivo di creare una cornice di riferimento, un modello che ci aiuti a sostenere la vivacità

intellettuale che la ricerca italiana ha sempre avuto e che ora invece sta progressivamente perdendo.

Sappiamo tutti che non è stato facile discutere della fattibilità e dell'efficacia o meno di una sperimentazione costretta nell'impianto normativo che il decreto-legge in esame propone.

Noi come Movimento 5 Stelle abbiamo ascoltato i rappresentanti dell'Agenzia italiana del farmaco, dell'Istituto superiore della sanità, il professor Vannoni ed il professor Andolina. Abbiamo operato secondo il principio di trasparenza che ci contraddistingue (e devo dire che c'è stata notevole collaborazione con gli altri Gruppi politici), agendo con la conoscenza di tutti gli strumenti necessari per una valutazione obiettiva in una materia così delicata.

Le cellule staminali vengono descritte da tutti come un farmaco. Personalmente ritengo che le cellule staminali non siano un farmaco, ma sono solo delle cellule; vengono considerate farmaco nel momento in cui sperimentate e la normativa che regola la sperimentazione le considera tali a tutti gli effetti.

In realtà il decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006 mette in dubbio che queste cellule siano dei veri e propri farmaci, soprattutto quando afferma: «per i medicinali per terapie geniche cellulari somatiche i requisiti convenzionali contenuti nel modulo 4 per le prove non cliniche di medicinali possono non essere sempre adeguati, a causa delle proprietà strutturali e biologiche uniche e diverse dei prodotti in questione (...)».

Al punto 3.2, *modulo 5*, dell'allegato I dello stesso decreto si aggiunge: «L'efficacia dei medicinali per terapie avanzate deve essere dimostrata secondo le indicazioni del modulo 5. Tuttavia per alcuni prodotti e per alcune indicazioni terapeutiche può essere impossibile effettuare prove cliniche convenzionali».

In pratica, il legislatore afferma che le cellule hanno caratteristiche uniche che le differenziano dalle molecole; in questo possiamo vedere un elevato grado di specificità sia di specie e di soggetto, considerando anche le eventuali barriere immunologiche. Inoltre, cercare di utilizzare le stesse procedure *standard* che si utilizzano per le molecole quando si utilizzano le cellule può essere difficile. Possiamo quindi affermare che in questi sei anni avremmo dovuto regolamentare con maggiore attenzione la produzione e la sperimentazione delle cellule staminali, in quanto farle sottostare alla definizione di farmaci vuole anche dire che queste devono essere controllate da parte delle strutture come l'AIFA, che ne regolano la messa in produzione, la sperimentazione e la commercializzazione. Senza dubbio il cittadino ha avvertito questa forzatura e questo ha creato una diffidenza tra pazienti e istituzioni.

A questo punto è fondamentale mettere al primo posto la trasparenza, la sicurezza e l'onestà sia da parte di coloro che portano avanti il metodo Stamina sia da parte dei consulenti che dovranno stendere i protocolli di valutazione. (*Applausi dai Gruppi M5S e PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Silvestro. Ne ha facoltà.

SILVESTRO (PD). Signor Presidente, signore senatrici, signori senatori, mi riferisco alla ovvia conversione in legge del decreto-legge di cui stiamo parlando e specificamente all'articolo 1 del decreto stesso, che riguarda gli ospedali psichiatrici giudiziari.

Indubbiamente il tempo che abbiamo avuto a disposizione per riflettere e ragionare sull'intero decreto e sulle due parti, che sono fondamentali e importanti, ma molto distanti l'una dall'altra, non ci ha permesso di fare gli approfondimenti e le considerazioni che tutti avremmo gradito; conveniamo comunque su alcuni aspetti di rilevante importanza, che sono già stati espressi in maniera qualificata dalla relatrice e richiamati anche dal collega che mi ha preceduto.

Fondamentalmente conveniamo sul fatto che la soppressione del termine per la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari prevista dalla Camera sia positiva: indubbiamente, infatti, chi è ricoverato o detenuto in questi luoghi ha necessità di un percorso di assistenza e di cura diverso da quello che può essere garantito in tali strutture, anche perché sappiamo che buona parte delle persone ivi ricoverate e detenute presentano problemi di salute notevoli, sono affette da patologie cronico-degenerative o hanno un'età tale da richiedere, proprio per la situazione in cui si trovano e per l'ambito logistico in cui sono inserite, un'impostazione di percorsi e di processi assistenziali che, in quelle strutture e con quel

personale, difficilmente possono essere garantiti. Ciò non certo per cattiva volontà, ma - come dicevo prima - per la logistica, per l'impostazione organizzativa e strutturale e soprattutto perché, pur se dotato di grande buona volontà, il personale addetto all'assistenza in quei luoghi non ha la qualificazione, le competenze e la preparazione necessaria e adeguata per dare risposta a queste persone. Conseguentemente, il fatto di sopprimere il limite temporale e di procedere il più precocemente possibile nella direzione prevista costituisce un elemento positivo.

Rimane, però, il problema di fare in modo che le Regioni riescano ad attrezzarsi in tempi correlati con l'uscita da questi luoghi delle persone ivi ricoverate e detenute, in modo che quanto previsto dal decreto che stiamo convertendo non rimanga lettera morta ma trovi una concretizzazione in quanto le Regioni dovranno mettere in atto. Da questo punto di vista, richiamo positivamente l'attenzione sulle affermazioni rese dalla signora Ministro, che oggi ci ha onorato della sua presenza in Commissione sanità, quando ha evidenziato un suo preciso interesse ad un'attenta verifica e valutazione di come procederanno le riconversioni delle strutture già esistenti o l'attivazione di nuove strutture per accogliere queste persone, e un'altrettanto importante attenzione affinché i programmi di presa in carico e di riabilitazione siano non solo presentati in tempi utili, ma anche messi a conoscenza di tutti noi, in modo da poterli verificare e valutare. Soprattutto, la signora Ministro si è impegnata ad adoperarsi nel quadro di indagini conoscitive affinché si possa avere contezza sistematica dell'evoluzione del processo e delle modalità con le quali le Regioni si stanno impegnando per raggiungere gli obiettivi in questione.

C'è un altro aspetto molto importante che intendo sottolineare e su cui anche la signora Ministro si è impegnata ad una grande attenzione: mi riferisco al tema del personale di assistenza. Per riuscire a fare la presa in carico e seguire da un punto di vista assistenziale i ricoverati detenuti, c'è bisogno di personale *ad hoc* che abbia competenze di tipo riabilitativo, assistenziale e clinico. Sono previsti dei fondi, non solo per la messa a norma, la riconversione e la definizione delle strutture logistiche, ma anche per inserire le risorse umane necessarie per garantire questo tipo di percorso. Da questo punto di vista, saranno molto importanti un'attenta valutazione e verifica del percorso, anche perché sappiamo che, attualmente, in questi luoghi il personale dedicato all'assistenza e alla supervisione clinica è molto contenuto. Quindi, ci sarà bisogno di un impegno e di uno sforzo assai puntuale e strutturato da questo punto di vista.

Per tali ragioni, auspichiamo che si proceda nella maniera più qualificata possibile e con dei tempi che vengano sistematicamente verificati e, soprattutto, che ci sia disponibilità da parte del Ministro e del Governo a dare conto di come si sta sviluppando e svolgendo questo processo, che, come veniva detto, è importante e assolutamente evidenziante una decisione di civiltà. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bianco. Ne ha facoltà.

[BIANCO](#) (PD). Signor Presidente, sarò molto breve e non utilizzerò tutto il tempo a mia disposizione.

Credo che tante considerazioni di contesto a questo provvedimento siano forse inutili, in quanto stiamo esaminando un provvedimento in terza lettura: abbiamo lungamente discusso nelle varie sedi e abbiamo affrontato tutte le criticità.

Diciamo, con molta sobrietà, che l'articolo 1 proroga i termini di una previsione che era comunque di civiltà (l'articolo 1 proroga, infatti, i termini per la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari). Con l'articolo 2 si cerca invece di porre rimedio ad una situazione, un po' caotica e discutibile, che si era venuta a creare in materia di terapie con, in questo caso, cellule staminali mesenchimali.

Tutte le considerazioni sono già state fatte e io vorrei limitarmi a due, che in parte rimbalzano anche sul Parlamento e sui comportamenti prossimi futuri.

La prima osservazione riguarda gli ospedali psichiatrici. Indubbiamente il rinvio dei termini, che pure erano perentori nella legge del 2011, rappresenta un ulteriore indicatore di difficoltà del Servizio sanitario nazionale a far fronte, come abbiamo detto, a un atto dovuto. Gli ospedali psichiatrici giudiziari sono delle terminalità civili e morali, stando anche alla relazione che abbiamo sentito e approvato in Aula. Quindi, al di là di questo, facciamoci carico di questo segnale: molte Regioni sono

state in difficoltà e non sono state in grado di provvedere alla dismissione degli ospedali psichiatrici giudiziari, affrontando in modo coerente ed efficace - lo ha detto la senatrice Silvestro - il loro superamento, che rappresenta un'opera di assoluta civiltà e moralità.

Per quello che riguarda invece il problema Stamina, c'è qualcosa che rimbalza qui dentro, ma che rimbalza dappertutto, ovvero la grande difficoltà che ciclicamente affrontiamo nello stabilire un equilibrio tra le speranze e le evidenze: non è questa la prima volta che ciò accade e non sarà l'ultima. Credo che proprio nell'equilibrio tra le speranze legittime delle persone e le evidenze (la medicina non produce verità, ma la medicina e la ricerca, quando va bene, producono delle evidenze: essa ha un metodo scientifico e per questo si chiama medicina scientifica), proprio in questo equilibrio doveroso per reggere il Servizio sanitario nazionale universalistico, solidale ed equo sta la grande difficoltà.

Credo che il decreto-legge in esame dia delle risposte adeguate nel clima emergenziale in cui si è dovuto esercitare, perché eravamo di fronte a due situazioni emergenziali. Credo che le risposte che vengono offerte - mi riferisco in particolare all'articolo 2 del decreto-legge - siano le uniche risposte e vanno nel senso di dire: guardate che le speranze, di pochi o tanti che siano, diventano certezze per tutti e diventano esigibili per tutti, perché non esiste una libertà di cura che non preveda, dall'altra parte, l'efficacia e la sicurezza delle cure. Se poi siamo nel nostro contesto, quello del nostro Servizio sanitario nazionale, affinché ciò sia davvero di tutti e sia esigibile da tutti, c'è bisogno di questo grande processo di validazione e di ricerca, che non è lontano dalle speranze: la ricerca si muove infatti sulle speranze e non ha altre motivazioni (per lo meno ciò vale per la ricerca che dovremmo aiutare e sostenere). Da questo punto di vista mi sembra utile la prospettiva di finanziare una ricerca sulle cellule staminali mesenchimali, così come viene fatto nel decreto-legge. Volevo dire solo questo, signor Presidente. *(Applausi dai Gruppi PD e M5S e dei senatori Dalla Zuanna e Romano).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Simeoni. Ne ha facoltà.

SIMEONI (M5S). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori e senatrici, nella scorsa legislatura questo ramo del Parlamento ha autorizzato la creazione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale. Questa Commissione, dopo aver accertato direttamente, anche con sopralluoghi, le condizioni degli istituti di pena ospedalieri, sull'argomento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) ha stilato una relazione finale. Ebbene, dalla lettura di tale relazione, riteniamo più appropriato definire tali strutture, più semplicemente, istituti detentivi.

La descrizione di alcuni OPG contenuta nella relazione, in particolare di quello di Barcellona Pozzo di Gotto, oltre a suscitare in noi un moto di sdegno, ci fa dubitare di vivere ancora in un Paese civile. Da quelle pagine si evince che gli «ospiti» vengono trattenuti, all'interno di queste strutture similcarcerarie - con sbarre a porte e finestre - sovraffollate in modo disumano e in condizioni igieniche disastrose, sia degli alloggi che dei pazienti stessi. Ma la cosa peggiore è che in quelle strutture sussiste una totale mancanza di attività di recupero dei soggetti, che vengono costretti in modo fisico ed attraverso psicofarmaci, in totale violazione sia del diritto alla salute riconosciuto dalla nostra Costituzione, all'articolo 32, sia del principio di rieducazione della pena che ispira il nostro sistema penalistico.

Infine, ma non da ultimo, in quella relazione viene riscontrata, dai sopralluoghi effettuati dai colleghi, una forte carenza di personale medico specialistico all'interno delle strutture. Spesso ci sono un solo medico e due infermieri, a fronte di centinaia di pazienti e l'assenza di figure quali psichiatri o psicologi, mentre abbondano, invece, le guardie carcerarie.

Ebbene, lasciatemi dire che in vent'anni di lavoro nell'ambito della psichiatria ho imparato a distinguere una struttura ospedaliera da una struttura carceraria. E dal lavoro che ho svolto nella sanità pubblica, in reparti di SPDC (servizi psichiatrici di diagnosi e cura), posso assicurare che in strutture come quelle degli ospedali psichiatrici giudiziari i malati mentali sono destinati a una fine miserabile, senza alcuna prospettiva di recupero.

A fronte di questa terribile situazione, che presentava e presenta tutt'ora palesi violazioni dei diritti umani, il nostro Parlamento ha approvato una legge, la n. 9 del 2012, in cui viene stabilito che gli OPG vengano chiusi, che i pazienti dichiarati non pericolosi siano dimessi e che i restanti siano trasferiti in

strutture *ad hoc*, individuate dalle Regioni in base a determinati criteri. Tuttavia, tale legge recepisce solo in parte le raccomandazioni espresse dalla Commissione speciale d'inchiesta, la quale auspicava la risoluzione del problema, lasciato irrisolto dalla legge n. 180 del 1978 di riforma della psichiatria italiana, in ambito di cura e tutela del paziente autore di reato.

Nessuna misura è stata introdotta sulle terapie da adottare per il recupero ed il trattamento dei pazienti coatti; nessuna menzione sul potenziamento del personale medico e specializzato in psichiatria; nessuna vera norma che possa assicurare che le nuove strutture che saranno utilizzate a livello regionale non si trasformino in mini-OPG, per di più a gestione privata, in cui non si farà altro che riproporre lo stesso squallido e disumano scenario già descritto nelle pesanti pagine della relazione della Commissione speciale d'inchiesta.

Noi del Movimento 5 Stelle, pur riconoscendo che sia indifferibile ed assolutamente necessaria la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari ed il passaggio dei pazienti autori di reati a strutture più idonee, riteniamo che è altrettanto doveroso attuare tale progetto in maniera da assicurare realmente un trattamento di cura e di riabilitazione dei pazienti psichiatrici, e non meramente detentivo; e allo stesso tempo garantire la sicurezza delle strutture e del personale che dovrà ospitarli.

A tal fine, noi del Movimento 5 Stelle, oltre a seguire e verificare che le Regioni attuino quanto disposto dalla legge n. 9 del 2012, ci faremo promotori di una proposta di legge che vincoli le Regioni all'utilizzo prioritario di strutture ospedaliere dismesse, già esistenti sul territorio, e preveda che le Regioni diano incarico alle direzioni dei DSM (Dipartimenti di salute mentale) territoriali di verificare lo stato psichico attuale dei pazienti-detenuti, affinché quelli che possono essere riabilitati vengano posti in case famiglia sul territorio, seguiti da uno *staff* competente, mentre i pazienti socialmente pericolosi vengano inseriti in adeguate strutture sorvegliate, in cui i pazienti possano essere monitorati da *équipe* psichiatriche. Rispettiamo i diritti umani; non più *lager*.

Ribadiamo che sarebbe un disastro se le risorse messe a disposizione dallo Stato con la legge n. 9 del 2012 fossero unicamente utilizzate per finanziare nuove strutture fotocopia, realizzate magari da privati e non per dotare l'Italia di un sistema virtuoso di riabilitazione e sicurezza presso i DSM statali.

Per questo motivo, continueremo a sollecitare il Governo e le Regioni in questa direzione, affinché mai più si debbano leggere delle pagine vergognose, come quelle che sono state scritte nella relazione della Commissione d'inchiesta speciale della precedente legislatura. (*Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Barozzino*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Petraglia. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA (*Misto-SEL*). Signor Presidente, senatrici, senatori, Ministro, in occasione della nostra prima discussione sul decreto-legge in esame, ad aprile, avevamo denunciato il ritardo con cui la politica si faceva carico di temi così delicati e così diversi, ma entrambi temi di grande sofferenza. Oggi, a pochi giorni dalla scadenza del decreto, direi che non ci sono parole per questo ulteriore ritardo e quasi approvazione in tempi ristrettissimi. L'articolo 2 del decreto, per la forte esposizione mediatica, come è stato detto negli interventi precedenti, per il coinvolgimento di tanti bambini e il dramma delle loro famiglie, ha posto a noi tutti il tema di cercare l'equilibrio tra ciò che è noto e ben consolidato e ciò che va sperimentato osando, ma sempre nel rispetto dei requisiti di scientificità, proteggendo i pazienti, soprattutto se minori, e le loro famiglie da ogni bieco tentativo di speculare sulle sofferenze umane.

Il punto di mediazione che hanno individuato i colleghi della Camera possiamo considerarlo un'occasione di rilancio per il nostro lavoro. Dobbiamo però essere ben consapevoli che questo decreto risolve alcuni problemi, ma ne apre molti altri. Speriamo ad esempio che non stiamo nei fatti cambiando i protocolli di ricerca, aprendo alle deroghe. E prima o poi questo Parlamento dovrà affrontare una volta per tutte il tema di come troviamo risorse vere e aggiuntive, senza sottrarle ad altri capitoli di bilancio, per la ricerca scientifica. Oggi i nostri ricercatori lavorano tra mille difficoltà, mancanza di risorse, contratti precari, rincorsa continua verso le linee di ricerca, e ciò nonostante la ricerca italiana raggiunge punte di eccellenza. Investire risorse vuol dire trattenere in Italia i nostri ricercatori, richiestissimi all'estero, per nuovi settori e linee di ricerca di cui, come questo caso

dimostra, abbiamo tanto bisogno.

La vicenda del caso Stamina ci obbliga dunque a trovare una giusta relazione tra ricerca ed evidenza scientifica - senza rischiare di cadere in un rigorismo scientifico - e la libertà di ogni cittadino di scegliere come curarsi, senza tralasciare il nesso tra etica, generosità e umanità della medicina. Il tema di cui dovremmo discutere è il rapporto tra libertà di cura e diritto alla salute.

Siamo infine molto preoccupati per questa scelta di destinare ben 3 milioni di euro a questa ricerca, sottraendoli al Fondo sanitario nazionale, con la certezza di sottrarre risorse fondamentali - come abbiamo appreso in Commissione dal Ministro - alle Regioni, che in questi anni hanno già dovuto subire tagli durissimi prima dal Governo Berlusconi e poi dal Governo Monti.

Accogliamo l'invito della Presidente della Commissione a tenere separata questa ricerca da quella sulle cellule staminali, ma esprimiamo molta preoccupazione, perché la pressione mediatica non continui ad indurre ad individuare linee di ricerca, che per noi invece deve essere sempre libera, pubblica e non condizionata da sofferenze e drammi privati, troppo spesso artatamente utilizzati da terzi per fini non sempre nobili.

Con la definitiva approvazione di questo decreto, apriamo - ci auguriamo - la fase finale della vita degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG). I termini previsti nel decreto da noi discusso ad aprile sono ovviamente slittati e apprendiamo con molta preoccupazione che, come ci è stato detto in Commissione dalla Ministro, ad oggi non tutte le Regioni hanno presentato i programmi necessari per lo svuotamento e la chiusura degli OPG, scongiurando il ricorso al commissariamento.

Siamo certi che si tratti di uno slittamento dei tempi legato all'incertezza delle sorti del decreto: mai le Regioni vorrebbero correre il rischio di non seguire direttamente la fase del delicato passaggio al Servizio sanitario dei reclusi in OPG! Tuttavia, pur nelle more dei ritardi, chiediamo al Governo di seguire con attenzione questa fase. Vorremmo essere rassicurati circa il fatto che si tratti di veri progetti sanitari di presa in carico; vorremmo essere certi che le nuove strutture a cui le Regioni stanno lavorando non si rivelino nuovi piccoli OPG. Se così fosse, esprimiamo il nostro fortissimo dissenso e preoccupazione.

La presa in carico dei malati da parte dei dipartimenti di salute mentale dovrà essere chiaramente segnata dai programmi di cura e reinserimento sociale. Se così non fosse, ci troveremmo dinanzi a un vero fallimento politico e morale, perché di proroga in proroga condanniamo i reclusi ad un ergastolo bianco, in palese contraddizione della nostra Costituzione, la quale afferma che in nessun caso la legge può violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Lo abbiamo già detto ad aprile: per noi la proroga è una vergogna, una vera vergogna.

Per rimediare a questa serie di mancati esercizi di responsabilità e inadempienze, anche della politica, tutti noi dovremo seguire con attenzione questa fase. Lo dobbiamo ai tanti reclusi in OPG che hanno, sì, scontato le loro pene, senza che poi noi li abbiamo aiutati: anzi, li abbiamo ulteriormente marginalizzati, spesso senza alcuna possibilità di reinserimento.

La chiusura degli OPG però è solo un primo passo. Il vero nodo, che vorrei condividere con i colleghi della Commissione giustizia, in realtà è la modifica del codice penale e delle norme che sono a fondamento degli OPG.

Infine, consideriamo importante che tra le linee di lavoro e di intervento di questo Parlamento e della Commissione sanità ci sia attenzione alla salute mentale e ai servizi per i territori, soprattutto in questa fase di grande crisi economica, che sta producendo disagio e difficoltà nelle vite di tanti cittadini, i quali si trovano improvvisamente costretti a far fronte alla perdita del lavoro e ad una vita di povertà.

Ma ci auguriamo che su questo tema si possa parlare meglio, con tempi diversi, senza confondere la chiusura degli OPG, che è un atto di civiltà, con la necessità di adeguare il nostro sistema sanitario nazionale ai mutamenti sociali e agli effetti sulla sanità pubblica. Confondendo questi due piani faremmo un torto a tutti noi e al Paese. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e PD e dei senatori Airola e Bignami).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Panizza. Ne ha facoltà.

PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI*). Signor Presidente, prendo la parola a qualche tempo di distanza dal primo passaggio al Senato del decreto-legge per esprimere da una parte la soddisfazione per la conclusione di questo *iter*, dall'altra anche una certa amarezza per le modifiche che il decreto ha subito nel passaggio alla Camera.

Avevo preso la parola anche in occasione della prima discussione ed avevo espresso soddisfazione perché era stata restituita la speranza a chi l'aveva persa (sto parlando naturalmente delle terapie avanzate a base di cellule staminali). Si dava così una certa speranza a chi purtroppo non aveva una cura da poter contrapporre a malattie rare ma gravi.

Oggi il decreto-legge torna al Senato modificato e prendo atto che, positivamente, si prevede la sperimentazione, peraltro imperniata sull'Istituto superiore di sanità e sull'Agenzia italiana del farmaco, quindi con tutti i crismi dell'ufficialità e le garanzie che il pubblico è in grado di offrire.

Prendo anche atto che vengono adottati degli specifici stanziamenti, che quindi la sperimentazione verrà fatta e sono sicuro che verrà fatta anche bene, con tutte le garanzie che la scientificità impone.

D'altra parte, prendiamo atto che le cure sono autorizzate solo a chi di fatto le ha già iniziate prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, quindi si escludono di fatto alcuni pazienti che avevano iniziato le cure o che comunque speravano di poterle iniziare, e purtroppo tornano di nuovo in campo i tribunali, perché finora le famiglie sono state costrette a ricorrere ai tribunali per vedersi riconosciuto il diritto a portare avanti queste cure e ora dovranno di nuovo ricorrere alla giustizia, ed è evidente a tutti l'anomalia che siano i tribunali a dover decidere quando sia possibile fare o meno una cura, ripristinando di fatto la parità di diritto alla salute per tutti.

Devo dire che nella nostra terra vi sono stati dei casi particolari che hanno colpito la sensibilità comune, di famiglie che pur di poter dare ai propri bambini le cure necessarie hanno anche coinvolto l'intera comunità, c'è stata una sollevazione di solidarietà universale e molte sono state le iniziative, c'è stata davvero una grande mobilitazione, anche in occasione dell'udienza al tribunale. Peraltro i casi che si sono verificati in Trentino finora hanno avuto anche il riconoscimento pieno da parte del tribunale e quindi hanno di fatto risolto il problema, perché su ordine del tribunale si potrà accedere a queste cure. Resta però l'amarezza che una famiglia per vedersi riconosciuto il diritto a provare a curare i propri figli debba ricorrere alla giustizia e non alle strutture sanitarie che sono quelle competenti a decidere quando le cure vanno fatte.

Mi rendo conto che siamo in presenza di cure non sicure, non ancora sperimentate e che quindi le opinioni sono divergenti, ma dobbiamo anche renderci conto che si tratta di situazioni al limite, davvero difficili e quindi è ovvio che anche l'aspetto umano ha la sua importanza.

Prendo comunque atto che per lo meno si inizia la sperimentazione in maniera seria, che comunque chi ha già iniziato le cure può continuarle, che il tribunale continuerà probabilmente a dare la possibilità a chi lo chiede di accedere anche a queste cure avanzate, nella speranza che la sensibilità di questo Governo sia diversa rispetto a quella del Governo precedente: devo dire che il precedente Ministro ha dimostrato, nei confronti dell'associazione dei familiari, una insensibilità piuttosto inusuale e le famiglie, quindi, si sono sentite abbandonate dall'ente pubblico e dalla relativa struttura.

Mi pare che l'atteggiamento del nuovo Governo sia di maggiore sensibilità e comprensione nei confronti di situazioni effettivamente molto gravi e anche difficili da sostenere.

Mi auguro che il decreto-legge al nostro esame, nel momento in cui verrà convertito in legge (e credo che oggi sia la volta buona, prima che scadano i termini), dia comunque, almeno in parte, la speranza alle famiglie perché la sperimentazione venga avviata in maniera davvero seria e rigorosa, anche con le necessarie risorse economiche.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romano. Ne ha facoltà.

ROMANO (*SCpI*). Signor Presidente, onorevoli senatori, signora Ministro, onorevole Sottosegretario, la conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria, non rappresenta una mera e algida procedura legislativa. È narrazione di sofferenze e speranze, disagi e fragilità, complessità normative e ordinanze di giudici del lavoro, coniugazione e

bilanciamento tra diritto, scienza ed etica.

Vorrei argomentare e porre alla vostra attenzione soprattutto quanto inerisce all'articolo 2, fermo restando che all'articolo 1 poche modifiche sono state apportate in seconda lettura alla Camera dei deputati.

Proprio in merito all'articolo 2 possiamo dire che rappresenta una problematica e complicata coniugazione nell'ambito di un complesso bilanciamento tra aspettative conseguenti a trattamenti - per patologie di particolare gravità - non ancora validati dalla comunità scientifica, e pur disposti per ordinanze di alcuni tribunali; rispetto della normativa vigente, e pure deroga transitoria alla stessa, al fine di poter dare un'adequata risposta all'emergenza; osservanza del diritto alla salute e trasparenza delle procedure, e pure indeterminatezza delle stesse sotto il profilo tecnico-laboratoristico e dei risultati conseguenti; non ultimo, insufficienza delle risorse, e pure stanziamento totale di 3 milioni di euro, per gli anni 2013 e 2014, dal Fondo sanitario nazionale, per attuazione della sperimentazione.

Come si evince, sono tutte posizioni contraddittorie e conflittuali. Al legislatore spetta il compito, certamente non facile (oserei dire anche ingrato, come suo costume), di bilanciare e prospettare una soluzione di sintesi e, se possibile, di condivisione.

Pertanto, voglio sottoporre alla vostra attenzione alcune riflessioni, le cui argomentazioni possono sostanziare ulteriormente l'esigenza di bilanciare così tanti e rilevanti interessi e/o principi e valori in conflitto.

Nell'ordinamento giuridico italiano, salute ed eguaglianza si confrontano principalmente con la libertà di cura. «Se la scelta terapeutica è proiezione della tutela costituzionale della libertà personale, diritto e scienza devono necessariamente interagire, delineando i perimetri di uno spazio destinato ad essere riempito di contenuto».

Frequentemente i giudici di merito si trovano di fronte alla richiesta di inclusione di terapie, oltre a quelle dispensate dal Servizio sanitario nazionale. Tali istanze sono fondate sulla libertà di cura nella prospettiva del paziente e nell'ottica del diritto alla salute.

In tali occasioni si evidenzia quanto la «libertà di ricezione della cura» tenda a coincidere con la libertà di autodeterminazione in ambito terapeutico. In un caso la garanzia si sostanzia nella libertà di scelta, intesa come «spazio negativo» in cui l'ordinamento si astiene dall'interferire. In altro caso, invece, «libertà di cura» assume il significato di tutela piena, in cui l'ordinamento non si limita a garantire una scelta ma si fa carico di sostenerla anche economicamente.

Voglio sottolineare che il ricorso a un trattamento - non dico terapia - diverso da quello tradizionale o del tutto sperimentale, in assenza di validazioni scientifiche, richiede la necessità di individuare alcuni criteri che consentano di ritenerlo indispensabile e insostituibile: assenza di valide alternative terapeutiche; impossibilità di affrontare il costo dei medicinali; indispensabilità e non sostituibilità del trattamento.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 185 del 1998, così recitava: «Soltanto per (...) farmaci, oggetto di sperimentazione clinica e di un'autorizzazione speciale temporanea all'uso terapeutico, fuori della sperimentazione, disposte con normativa *ad hoc* si verificano le condizioni che distinguono questo da tutti gli altri casi di "speranza" terapeutica riposta in qualsivoglia terapia che si supponga efficace».

Il requisito della validazione scientifica in relazione alla «libertà di ricezione della cura» è presupposto fondamentale, essenziale, ineludibile, imprescindibile.

L'articolo 32 della Costituzione pone certamente il diritto alla salute come diritto primario ed assoluto dell'individuo a conservare la propria dignità fisica e psichica. Tale diritto si pone però in forma assoluta soltanto in negativo, come diritto cioè a non tollerare alcun comportamento altrui che nuoccia alla propria salute. In positivo invece, nel momento in cui si traduce in una pretesa nei confronti dell'autorità pubblica, tale diritto non è e non può essere assoluto.

Il diritto alla salute, per chi sia affetto da malattia, è soltanto il diritto a che la sanità pubblica gli fornisca i trattamenti sanitari del caso, se necessario gratuitamente. I trattamenti in questione non

possono che essere dei trattamenti riconosciuti e registrati come tali da qualche valido organismo medico-scientifico, nazionale o almeno internazionale. Non è possibile prescindere da un riconoscimento in sede tecnica competente: mancherebbe qualsiasi criterio per distinguere un trattamento medico da una qualsiasi pratica, utile, innocua o nociva che sia, non solo alternativa ma addirittura strampalata che, opinando per un'interpretazione completamente soggettiva di «trattamento sanitario», dovrebbe essere comunque somministrata, a richiesta, dal Servizio sanitario nazionale.

Se è vero che non si può impedire ad un malato senza altra speranza di assumere ciò che vuole, non si può invocare un diritto soggettivo a che la sanità pubblica debba prendere parte attiva nella somministrazione di sostanze e, in generale, di terapie il cui effetto è a tutt'oggi non scientificamente riconosciuto in alcuna sede tecnica. Da questo punto di vista, la scienza contribuisce a fornire il parametro di ragionevolezza delle scelte del legislatore, anche in relazione al rispetto del principio di uguaglianza che implica, nella medesima prospettiva, la mediazione del fattore tecnico nell'immediata precettività del diritto alla salute.

Se volessi fare una riflessione di ordine bioetico, direi che si è cercato di far prevalere il principio di beneficiabilità, coniugando questo principio con quello di giustizia. Ma un principio di beneficiabilità ha il suo fondamento e la sua esistenza solo in ragione di un principio ancor previo, che è quello di non maleficenza. Credo che, nell'ambito di questa declinazione di principi fondativi (della bioetica? No: della deontologia professionale e dell'assistenza), si può costruire quel ponte virtuoso che dà la possibilità alla libertà di coniugarsi con la responsabilità.

Se la libertà si coniuga con la responsabilità avremo dato una risposta concreta, fattiva; avremo dato una risposta razionale, non ragionevole, a quelle che sono le istanze della sofferenza e del dolore. Alle istanze della sofferenza e del dolore non si può rispondere apoditticamente e demagogicamente seguendo queste istanze per ragioni strumentali. Proprio quando c'è sofferenza, proprio quando c'è dolore, proprio quando c'è richiesta di aiuto e di cura, la nostra risposta non deve essere impostata nell'ambito emotivo o, ancor peggio, di ordine pietistico, ma deve essere di ordine razionale. È solo così che avremo declinato nella maniera più nobile il nostro ruolo di medici, di giuristi, di filosofi, di bioetici e, in questo caso, di legislatori.

Credo che l'azione che abbiamo svolto a suo tempo nell'ambito della Commissione speciale abbia rappresentato semplicemente una introduzione, un'apertura a quel passaggio successivo, migliorativo senza dubbio, che è avvenuto alla Camera e che noi riceviamo con tutta la benevolenza e l'accoglienza per il rigore, fermo restando che, alla ricerca dell'ottimo, almeno limitiamoci al buono. *(Applausi dai Gruppi SCpI, PD e M5S).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fucksia. Ne ha facoltà.

[FUCKSIA](#) (M5S). Signor Presidente, signora Ministro, colleghi, ci ritroviamo in quest'Aula a discutere nuovamente un decreto-legge che ci aveva messo a dura prova poco più di un mese fa in Commissione speciale e che ieri è stato approvato dalla Camera.

Molte sono state le audizioni. Molti i confronti. Abbiamo fatto tesoro anche di una magnifica indagine svolta nella scorsa legislatura. Tuttavia, l'intero *iter* si è sempre svolto sotto la pressione dell'urgenza, sempre con un senso di insoddisfazione per la mancanza di qualcosa che se invece ci fosse stata avrebbe permesso a tutti di lavorare in modo più agevole.

Abbiamo affrontato un argomento difficile. Noi sappiamo dell'efficacia delle cellule staminali emopoietiche, mentre per quanto riguarda tutto l'aspetto delle staminali mesenchimali, soprattutto ad effetto sul sistema nervoso, sappiamo veramente molto poco. È un argomento quindi molto difficile che richiede delle competenze ultraspecialistiche e che poco si concilia con le improvvisazioni approssimative. Inoltre tutto è stato discusso in un clima molto particolare, in cui si sono resi evidenti i conflitti tra una speculazione mediatica, le richieste, legittime, dei ricercatori, che si appellavano al rigore scientifico, e la risonanza emotiva ed empatica del dolore delle famiglie, che ci ha visto tutti partecipi e che ha tirato fuori il nostro aspetto più umano, ma anche, e nello stesso tempo, il nostro dovere di politici che devono rispondere ai cittadini.

Questo decreto ha messo in luce anche tutti gli arbitrii e le contraddizioni di un regolamento che forse è inadeguato a una ricerca scientifica che è veloce e che vede nella cellula come farmaco qualcosa che comunque non può, nonostante tutti gli *standard* di sicurezza e di qualità, rientrare in quel determinismo certo tipico delle molecole chimiche. Inoltre è stato una cartina di tornasole per la debolezza del nostro sistema parlamentare, il cui bicameralismo, che aveva altre ragioni per i nostri Padri costituenti, oggi si mostra come un limite, intrappolando e rallentando l'attività parlamentare, che potrebbe essere svolta in modo più proficuo e agevole.

Nonostante tutto crediamo di aver fatto del nostro meglio. Sappiamo che qualcuno può avere da ridire sul fatto che comunque siano state messe a disposizione delle somme ingenti in un periodo in cui faticiamo a garantire la stessa sussistenza, nel Servizio sanitario nazionale, dei LEA, in un periodo in cui la *spending review* ci chiede di tutto e di più, anche con sacrifici importanti. L'abbiamo fatto per dipanare un dubbio. Quanto vale questo dubbio? Se nel dubbio c'è la certezza o anche solo la possibilità di una cura, oppure di scardinare una speculazione scorretta, secondo me questo dubbio vale tutta la spesa, tutte le risorse e tutto il tempo stanziati.

Con questo provvedimento il Parlamento e il Ministro hanno fatto un atto di coraggio e hanno tirato fuori l'aspetto umano, ritornando tra i cittadini. E quindi hanno richiamato l'attenzione e la presenza della politica, rendendola concreta, che è quello che ci chiedono. Quindi abbiamo gettato quei ponti di cui parlava prima il senatore Maurizio Romani, che ha usato un'immagine che mi è piaciuta molto, parlando di ponti di libertà e di rigore. Noi abbiamo gettato il primo ponte, di disponibilità e di presenza, ora l'altro ponte ce lo aspettiamo dai ricercatori, da cui ci attendiamo trasparenza e correttezza, e dai cittadini, che speriamo apprezzino questo nostro sforzo. *(Applausi dai Gruppi M5S e PD e del senatore Romano).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Granaiola. Ne ha facoltà.

[GRANAIOLA \(PD\)](#). Signor Presidente, colleghi, signora Ministro, il caso della piccola Sofia, bimba di tre anni affetta da leucodistrofia metacromatica (rara malattia degenerativa che porta a progressiva paralisi e cecità), ha posto all'attenzione di tutta l'opinione pubblica e della politica la necessità di prendere decisioni importanti sul ricorso a terapie sperimentali ancora non validate dalla comunità scientifica e dal Ministro della salute, specialmente dopo che un giudice ha imposto di interrompere le cure a base di staminali che la piccola aveva iniziato. A fronte del clamore mediatico che ha creato, come al solito, schieramenti pro e contro il cosiddetto metodo Stamina, la mobilitazione delle famiglie, le argomentazioni del mondo scientifico e quelle dettate dagli inevitabili interessi economici suscitati, io credo che il Parlamento abbia svolto un lavoro serio ed importante, sia alla Camera che al Senato, e ci abbia consegnato in quest'Aula un testo che contiene importanti modifiche al decreto-legge n. 24 del 25 marzo 2013, contenente «Disposizioni urgenti in materia sanitaria».

Sicuramente non è il testo ottimale. Ci sarebbe stata necessità di una discussione più approfondita, ma l'urgenza delle questioni affrontate - tra l'altro, signora Ministro, mi permetto di osservare l'inopportunità di inserire in uno stesso decreto-legge questioni così diverse come quelle della chiusura degli OPG e del metodo Stamina - ci induce a rinunciare a proporre ulteriori modifiche. I risultati positivi comunque ottenuti e il senso di responsabilità ci dicono di approvare il provvedimento, salvo farle, signora Ministro, alcune raccomandazioni importanti, viste anche la sensibilità e l'attenzione che stamani lei ci ha dedicato all'interno della Commissione.

Per quanto riguarda il completamento del processo di superamento degli OPG, che dovrà concludersi entro il 1° aprile 2014, è necessario vigilare affinché le Regioni presentino immediatamente i loro programmi circa l'incremento dei percorsi terapeutico-riabilitativi, il potenziamento dei servizi di salute mentale e la realizzazione o la riconversione delle nuove strutture o di quelle esistenti. La cosa doveva essere fatta entro il 15 maggio 2013 e invece mi risulta che questo sia avvenuto solo in alcune Regioni. È necessario dunque che lei, insieme al Ministro della giustizia, vigili e comunichi alle competenti Commissioni lo stato di attuazione dei programmi regionali e il grado di effettiva presa in carico dei malati da parte dei dipartimenti di salute mentale.

Ritornando alla cosiddetta questione Stamina, per quanto riguarda la sperimentazione, per la quale lei

è riuscita a reperire risorse importanti (ben 3 milioni di euro), la raccomandazione è che questa si svolga in tempi certi, con parametri ben precisi e con verifiche periodiche. Sarebbe auspicabile che, dopo il primo anno e quindi dopo l'erogazione del primo milione, ci fosse un'attenta valutazione dei risultati ottenuti prima di procedere all'erogazione del successivo stanziamento e alla comunicazione degli stessi alle competenti Commissioni parlamentari, anche perché si tratta di risorse del Fondo sanitario nazionale, che sappiamo bene quanti tagli ha subito e in che condizioni si trovi.

Mi sia consentita, signor Presidente, anche un'osservazione sulla composizione dell'Osservatorio (previsto dal comma 4-ter introdotto della Camera), da istituire presso il Ministero della salute, sulle terapie avanzate con cellule staminali mesenchimali.

L'Osservatorio, che dovrebbe avere compiti consultivi, di proposta e di monitoraggio, è necessario sia composto da esperti e da tecnici che garantiscano terzietà, indipendenza e trasparenza, e da rappresentanti - non di associazioni interessate come è scritto nel testo - bensì di associazioni che hanno operato e operano da anni vicino ai malati e alle loro famiglie. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Come precedentemente annunciato, il termine per la presentazione degli emendamenti scade alle ore 19 e il seguito della discussione del disegno di legge in titolo è rinviato ad altra seduta.

Commissioni permanenti, costituzione e Ufficio di Presidenza

PRESIDENTE. Avverto che nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna sarà pubblicata la composizione dell'Ufficio di Presidenza della 14^a Commissione permanente, che ha proceduto alla propria costituzione. Faccio i complimenti al neopresidente Chiti, con l'augurio di un proficuo lavoro.

Seguito della discussione delle mozioni nn. 19 (testo 3), 27, 38, 40 (testo 2) e 42, sulle colture geneticamente modificate (ore 17,32)

Approvazione dell'ordine del giorno G1 (testo 3). Ritiro delle mozioni nn. 19 (testo 3), 27, 38, 40 (testo 2) e 42

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle mozioni [1-00019](#) (testo 3), presentata dalla senatrice De Petris e da altri senatori, [1-00027](#), presentata dalla senatrice Fattori e da altri senatori, [1-00038](#), presentata dal senatore Bitonci e da altri senatori, [1-00040](#) (testo 2), presentata dal senatore Berger e da altri senatori, e [1-00042](#), presentata dal senatore Formigoni e da altri senatori, sulle colture geneticamente modificate.

Ricordo che nella seduta del 15 maggio hanno avuto luogo l'illustrazione delle mozioni e la discussione. Su richiesta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali era stato rinviato il seguito dell'esame al fine di giungere alla definizione di un documento di indirizzo unitario.

Avverto che è stata ritirata la mozione n. 42, dei senatori Formigoni ed altri, ed è stato presentato l'ordine del giorno G1 (testo 2), sottoscritto dai senatori Ruta ed altri, che invito i presentatori ad illustrare.

RUTA (PD). Signor Presidente, siamo giunti alla conclusione di un percorso di confronto e discussione tra le varie forze politiche con incontri che credo abbiano sortito l'effetto sperato: raggiungere la piena convergenza della stragrande maggioranza dell'Assemblea su questo testo, depositato presso la Presidenza, nella speranza che tutte le mozioni vengano ritirate. In tal modo si invierebbe al Paese un messaggio chiaro, vale a dire impegnare il Governo: ad adottare la clausola di salvaguardia, prevista dall'articolo 23 della direttiva 2001/18 della Comunità europea e/o ad adottare la misura cautelare di cui all'articolo 34 del regolamento n. 1829 del 2003, in base alla procedura prevista

dall'articolo 54 del regolamento comunitario n. 178 del 2002 a tutela della salute umana, dell'ambiente e del modello economico e sociale del settore agroalimentare italiano; a rafforzare la già efficace opera di monitoraggio e controllo posta in essere con il coinvolgimento del Corpo forestale dello Stato, il quale da tempo effettua verifiche per evitare la contaminazione tra colture geneticamente modificate e non, e per controllare l'eventuale presenza di sementi transgeniche non autorizzate; a sostenere e potenziare infine la ricerca scientifica pubblica in materia agricola.

Il nostro settore agricolo, infatti, ha bisogno di veder potenziata la ricerca, soprattutto in campo biologico, onde rafforzare quel patrimonio indisponibile di biodiversità importantissimo per l'Italia al fine di affermare, confermare e consolidare la sua capacità attrattiva nel mondo. Colgo, pertanto, l'occasione per completare il giro di consultazioni affinché si giunga ad una posizione unitaria dell'Aula nell'indicazione del senso di marcia che dica, con un voto che auspico sia unanime, non solo all'Italia, non solo ai produttori, agli allevatori, ai coltivatori e quant'altro, ma al mondo che l'Italia sta scommettendo con forza sul suo patrimonio indisponibile, cioè sulla biodiversità e sulla possibilità di avere prodotti biologicamente sani. C'è bisogno quindi di potenziare la ricerca per eliminare i pesticidi e tutto ciò che di negativo impatta sulla nostra capacità produttiva in materia agricola al fine di rafforzare in maniera decisiva la filiera agroalimentare che - ricordo - è quella che riesce a strappare un segno positivo nel nostro prodotto interno lordo e che registra un *export* formidabile.

Devo però anche ricordare che c'è moltissimo da fare per evitare, nel mondo, le imitazioni e tutto ciò che richiama il *made in Italy*, in tutti i modi, anche in quelli più inconsueti, perché nel mondo c'è grande fame di tutti i prodotti italiani. La scommessa è questa. Si deve scommettere sulla biodiversità, sulla nostra specificità, sui nostri prodotti tipici, che rappresentano un patrimonio straordinario. Insieme a questo, c'è ovviamente anche un'altra grande battaglia da condurre, sempre relativa alla ricerca. Nessuno può negare che oggi un pezzo del nostro pianeta viene coltivato con prodotti OGM, né che gran parte degli allevamenti bovini e suini siano nutriti attraverso soia OGM, cioè organismi geneticamente modificati. Sarebbe da stolti immaginare di chiudersi a riccio rispetto all'avanzamento tecnologico e al progresso. Poiché non è ancora chiaro quale sia l'impatto degli organismi geneticamente modificati sulla salute umana, né, dal punto di vista scientifico, quali danni possano potenzialmente provocare nel genere umano, dal momento che noi li utilizziamo perché importiamo prodotti OGM, così come importiamo prodotti che servono per nutrire il nostro bestiame da cui recuperiamo latte, carne e quanto altro, credo sia opportuno insistere in maniera decisa affinché si eseguano verifiche in laboratorio (dato che il rischio di contaminazione nei campi è ancora altissimo). Dovremmo riuscire a supportare in modo energico la richiesta di effettuare ricerche in laboratorio sugli OGM perché diventino sicuri e possano così rappresentare un'opportunità di sviluppo, di crescita per l'Italia e per il mondo. Dobbiamo insistere in tal senso.

Impegniamo quindi il Governo a sostenere e potenziare la ricerca scientifica per escludere che i prodotti già oggi utilizzati possano arrecare danni all'organismo, all'ambiente, alle colture, alla loro specificità e alla biodiversità che esiste così diffusamente in Italia e che è un patrimonio irrinunciabile.

Allo stesso tempo, dobbiamo immaginare che con la ricerca si possano superare i problemi legati al progresso. Per questo motivo la ricerca non solo non va negata, ma potenziata.

È un dibattito che il genere umano si pone ogni volta; da quando fu messo in funzione il primo treno che sbuffava, a proposito del quale si diceva che era opera del diavolo, all'avvento del *computer*, in occasione del quale si discusse su cosa stava avvenendo nel nostro mondo. Ebbene, questa è una partita di straordinaria importanza, ma anche di straordinaria potenzialità. Se sapremo metterla in sicurezza per il genere umano, per gli organismi viventi e la biodiversità quella degli OGM può diventare una partita che cambia il destino nel mondo.

Non possiamo, però, andare alla ventura in tal senso. Dobbiamo avere elementi ed evidenze scientifiche che ci rassicurino, che ci consentano di affrontare un tipo di coltivazione differente, innovativa, senza pesticidi, ma che non sia dannosa per il nostro organismo.

Per questo siamo favorevoli affinché vengano ritirate tutte le mozioni e tutta l'Assemblea confluisca in un unico ordine del giorno, che diventi - ripeto - un messaggio decisivo e importante al mondo della

produzione, ma soprattutto al resto del mondo, che in questo modo saprà in che direzione marcia l'Italia e che prodotti utilizza quando leggerà il marchio *made in Italy*. Nel resto del mondo sapranno bene che nel nostro Paese è stata fatta una scelta, che significa turismo ed *export*; che significa fare una scommessa.

Il Governo, ovviamente, deve fare tanto in tal senso. Sappiamo, infatti, che senza gli OGM togliamo competitività alla nostra capacità produttiva. Il Governo, quindi, deve dare forza ai piccoli produttori e ai tantissimi proprietari terrieri di piccoli appezzamenti, che pure fanno del nostro comparto agricolo un sistema importante. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Ha ora facoltà di parlare la rappresentante del Governo, alla quale chiedo di esprimere il parere sulle mozioni e sull'ordine del giorno presentati.

DE GIROLAMO, *ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali*. Signor Presidente, onorevoli senatori, chiedo cinque minuti di sospensione della seduta perché su questo testo potremmo ottenere l'unitarietà dei consensi, anche da parte del Movimento 5 Stelle. Se lei, signor Presidente, ci concede cinque minuti di sospensione potremmo, poi, procedere.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, accolgo la richiesta della signora Ministro e sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 17,42, è ripresa alle ore 17,55).

Presidenza della vice presidente FEDELI (ore 17,55)

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Dal momento che è pervenuta alla Presidenza un'ulteriore formulazione dell'ordine del giorno G1 (testo 2), chiedo al senatore Ruta di illustrare la modifica.

RUTA (PD). Signora Presidente, la modifica ulteriore consiste nella specificazione adottata con riferimento al potenziamento della ricerca in materia scientifica: il biologico in agricoltura, e quindi tutto ciò che concerne le colture normalmente prodotte in Italia, va potenziato, ma per quanto riguarda gli OGM la ricerca va sì fatta, ma in un ambiente sicuro, ossia in laboratorio, affinché non ci sia il rischio di contaminazione di campi con altri campi, di colture con altre colture.

Con tale specificazione riteniamo, senza ulteriori indugi, che debba prevalere la volontà di lanciare un messaggio chiarissimo, come ho già detto in precedenza, alla Nazione e al resto del mondo: l'Italia fa una scelta precisa di campo e dice no agli OGM, sì alla ricerca con forza per mantenere la biodiversità e per garantire il progresso scientifico, il miglioramento della salute umana e dell'ambiente, perché tutto questo serve e servirà ancora di più con la ricerca a migliorare le nostre condizioni e la nostra qualità di vita.

PRESIDENTE. A questo punto, chiedo ai presentatori delle mozioni se intendono convergere sull'ordine del giorno G1 (testo 3), ritirando le mozioni che hanno presentato.

DE PETRIS (Misto-SEL). Signora Presidente, sono anni che ci battiamo nel nostro Paese insieme a tante associazioni e con la gran parte del mondo agricolo... *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Chiedo scusa, senatrice De Petris. Vorrei che in Aula ci fosse più silenzio e che tutti ci ascoltassimo, per favore. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

DE PETRIS (Misto-SEL). ...ci battiamo perché il nostro modello agricolo sia non solo protetto, ma anche rafforzato e potenziato. Siamo ben coscienti che il valore aggiunto del nostro sistema agricolo è costituito dalla qualità e dalla tipicità: esattamente il contrario di un modello omologato, come quello legato all'agricoltura transgenica. Per questo avevamo presentato la mozione a mia prima firma: per chiedere senza indugio una clausola di salvaguardia, che - lo voglio spiegare ancora una volta - garantisce e salvaguarda l'interesse nazionale, perché è interesse del nostro Paese salvaguardare la nostra agricoltura, che non ha bisogno degli organismi geneticamente modificati.

Per questo motivo riteniamo quindi che la priorità sia quella di pervenire ad un voto il più ampio possibile in Aula a favore della clausola di salvaguardia. Pertanto ritiriamo la nostra mozione per convergere sull'ordine del giorno G1 (testo 3).

È una questione che riguarda la ricerca. Noi riteniamo che sia fondamentale potenziare la ricerca, ma al servizio del nostro sistema agricolo in tanti campi, perché ne abbiamo bisogno. Per quanto ci riguarda, è questa la priorità. Nel caso degli organismi geneticamente modificati (anche se - ripeto - non è quella la priorità nel nostro Paese), la ricerca deve avvenire in ambiente confinato e in laboratorio. Ma l'interesse maggiore, per quanto ci riguarda, è una ricerca al servizio della nostra agricoltura di qualità. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL).*

PRESIDENTE. Chiedo alla senatrice Fattori se converge sull'ordine del giorno G1 (testo 3) e ritira la mozione n. 27.

FATTORI (M5S). Sì, signora Presidente, convergiamo sull'ordine del giorno comune e quindi ritiriamo la mozione n. 27.

PRESIDENTE. Rivolgo la stessa domanda al senatore Arrigoni, che interviene per conto del senatore Bitonci, primo firmatario della mozione n. 38.

ARRIGONI (LN-Aut). Signora Presidente, anche la Lega Nord esprime soddisfazione per l'intento di tutti i Gruppi presenti in Aula di convergere sull'ordine del giorno G1 (testo 3), che peraltro recepisce il dispositivo della mozione da noi presentata. Confermo quindi che il Gruppo della Lega Nord ritira la mozione n. 38. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

PRESIDENTE. Senatore Berger, ritira la mozione n. 40 (testo 2)?

BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI). Signora Presidente, ho apposto la firma al nuovo testo dell'ordine del giorno presentato come iniziativa comune di tutti. Oggi abbiamo parlato della sanità e domani è la Giornata internazionale della biodiversità, per cui è proprio il momento giusto per trovare questo accordo sugli OGM, affinché non ci sia alcun rischio per il nostro ambiente, per la biodiversità, per la nostra salute e quella delle future generazioni, perché su queste cose non si scherza. Sono perciò contentissimo che abbiamo trovato una soluzione all'unanimità.

PRESIDENTE. Senatore Ruvolo, ritira la mozione n. 42?

RUVOLO (PdL). Signora Presidente, dichiaro la convergenza del Gruppo del PdL sull'ordine del giorno G1 (testo 3), mettendo in evidenza il risultato molto positivo - non dico straordinario - che abbiamo ottenuto raggiungendo l'unanimità su questo atto di indirizzo.

Desidero inoltre sottolineare che siamo d'accordo sull'esigenza di proteggere e mettere in evidenza le nostre 195 eccellenze di prodotti davvero importanti, conosciuti nel mondo e che danno grande soddisfazione al settore agricolo, ma non possiamo dimenticare che la ricerca assume particolare importanza per l'agricoltura italiana. Solo raggiungendo l'eccellenza anche nel campo della ricerca, come avviene per i nostri prodotti, potremo tenere davvero alta la bandiera dell'agricoltura italiana.

Occorre quindi coniugare i due momenti, quello della ricerca e quello di una promozione sempre maggiore delle eccellenze agricole italiane. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

DE GIROLAMO, ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Ringrazio i Gruppi, e in particolare coloro che hanno presentato le mozioni, per avere trovato un'intesa, una convergenza su questo ordine del giorno. Penso che diamo un bellissimo segnale, dimostrando che c'è un interesse da parte di tutti rispetto ad un'agricoltura di qualità.

Accolgo quindi tutti e tre i punti del dispositivo dell'ordine del giorno G1 (testo 3). *(Applausi dai Gruppi PdL e PD).*

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

STEFANO (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO (Misto-SEL). Intervengo brevemente, in un tempo più breve di quello assegnatomi, per confermare il voto favorevole a questo ordine del giorno sottoscritto dal Gruppo Misto-SEL, che ha il merito di aver fatto finalmente chiarezza su una questione che in verità il mondo agricolo ci chiede da tempo di affrontare. Anche il sistema delle Regioni già da tempo ha voluto dire con chiarezza che il

tema degli OGM non è un tema di cui il nostro sistema agricolo ha bisogno.

L'altro merito che riconosco a questo ordine del giorno unitario, che vede la mia firma insieme a quella degli altri Capigruppo in Commissione agricoltura, è quello di avere finalmente fatto chiarezza su un alibi che veniva spesso messo in evidenza quando si parlava di OGM, ovvero quello della ricerca. Nessuno nega la necessità che anche l'agricoltura si confronti con il tema dell'innovazione e della ricerca, ed anzi noi chiederemo, per quanto ci riguarda, che tra le audizioni che sono state messe in programma nella Commissione agricoltura si proceda anche con l'audizione del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), per poter capire in che maniera questo ente si sta muovendo sul tema della ricerca in agricoltura e come si rende coerente all'intendimento che oggi il Senato è chiamato ad esprimere.

La ricerca è sicuramente necessaria in agricoltura, ma noi immaginiamo che sia necessaria una ricerca compatibile con il nostro modello di sviluppo agricolo, con quello che la nostra agricoltura ci chiede di affermare, e senz'altro in questo non possiamo inserire il tema degli OGM se non, com'è stato giustamente indicato e sottolineato, in ambienti confinati, scongiurando il rischio sul quale abbiamo rischiato di cadere più volte, che è quello della *coesistenza*.

Ribadisco quindi che il nostro è un voto convintamente favorevole e credo che se il Senato oggi saprà essere unito in questo voto, come mi sembra possa accadere, il Ministro avrà tutti gli strumenti per poter esercitare la clausola di salvaguardia al pari di quello che hanno fatto già almeno otto Paesi europei, supportando la richiesta di esercizio di clausola di salvaguardia con la copiosa documentazione scientifica della quali ormai disponiamo. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e della senatrice Elena Ferrara)*.

BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI)*. Signora Presidente, signora Ministro, quest'ordine del giorno comune, con la precisazione sulla ricerca sicura, che non crei alcun rischio per il biologico, come è stato sottolineato dal senatore Ruta, nel suo nuovo testo riceverà il voto favorevole del nostro Gruppo. Questo documento per noi è un segno molto forte di quanto valgono il nostro ambiente, la nostra biodiversità ed il nostro prodotto tradizionale specifico. *(Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI e SCple della senatrice Elena Ferrara)*.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(LN-Aut)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, desidero svolgere una breve riflessione.

Il Parlamento europeo ci ha dato la possibilità di scegliere quale tipo di coltura portare avanti nel nostro Paese: con l'ordine del giorno al nostro esame cogliamo l'opportunità per insistere sul rifiuto delle coltivazioni OGM.

La Lega Nord ribadisce la difesa e la valorizzazione dell'originalità dei prodotti italiani, che rappresenta la peculiarità dell'agricoltura del nostro Paese, il cui valore sta proprio nella sua diversità e non nell'omologazione. Vogliamo continuare a privilegiare un modello agricolo che, con i diversi prodotti, rispecchia le caratteristiche del territorio, ne rafforza l'identità e crea valore economico ed occupazione.

Le sfide dell'agricoltura e di chi vi lavora, rappresentando degnamente questo importante settore della nostra economia, siano essi semplici contadini o imprenditori agricoli, devono essere azioni contro la globalizzazione e le multinazionali a favore dell'identità agricola. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S)*. È questa la strada da perseguire anche per continuare a suscitare l'interesse dei giovani per il mondo agricolo. Ricordiamo infatti che quello del ritorno dei giovani in agricoltura è un fenomeno in controtendenza. I giovani hanno idee e un modo di approcciare in maniera innovativa e diversa che non può che avere spazio nell'agricoltura tipica e stagionale.

Il voto della Lega Nord è ovviamente favorevole. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Fattori e Pepe)*.

DLMAGGIO (*SCpI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO (*SCpI*). Signora Presidente, vorrei sottolineare innanzitutto il risultato al quale siamo giunti con l'ordine del giorno al nostro esame. Ricordo che il lavoro compiuto è stato di non poco conto e certamente non poco faticoso, essendo veramente difficile e complicato l'argomento che ci troviamo a trattare, anche per le diverse sensazioni che muovono i sentimenti di ognuno di noi nei suoi confronti.

Scelta Civica voterà a favore dell'ordine del giorno. Mi preme però sottolineare alcuni passaggi fondamentali. Ricordo che ci siamo mossi soprattutto nel tentativo di ricondurre nei giusti binari il dibattito apertosi sulla questione degli OGM, avendo cura di identificare che cosa si volesse dire con detto acronimo. Quindi, abbiamo fatto in modo di ragionare scientificamente sull'argomento e, proprio per fare questo, abbiamo individuato le nostre scelte avendo come base di ragionamento la legislazione europea. A tale riguardo, abbiamo convenuto che la clausola di salvaguardia, prevista dall'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE, o l'articolo 34 del regolamento n. 1829 del 2003, sempre della Comunità europea, siano gli strumenti attraverso i quali si può tranquillamente avere la ragionevole certezza che l'Unione europea ha messo in sicurezza il sistema di valutazione degli OGM. Ma questo non ci può portare comunque a dire se si è fideisticamente a favore o contro gli OGM, se si è pro o contro il loro utilizzo. Abbiamo sottolineato quest'altra necessità soprattutto con l'affermazione del principio della ricerca, che non può non vederci concordi.

A seguito di tutto questo credo sia fondamentale impegnare il Governo, lasciandogli ampia discrezionalità, ad attivarsi attraverso l'articolo 34 o la clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 23 per dare garanzie al cittadino e soddisfare l'esigenza di salvaguardia dell'ambiente che ci raccomanda in modo particolare il mondo dell'agricoltura italiana. Ricordo infatti che i prodotti del nostro comparto agricolo sono quanto di più importante per l'economia del Paese.

Pertanto, avendo ben presente la clausola di salvaguardia da adottare in considerazione delle esigenze del nostro mondo agricolo, Scelta Civica dichiara di votare a favore dell'ordine del giorno in esame. (*Applausi dal Gruppo SCpI*).

FATTORI (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FATTORI (*M5S*). Colleghi senatori, l'ordine del giorno in discussione in data odierna ha una valenza molto importante per il Movimento 5 Stelle.

Parliamo del controllo delle sementi, che è alla base della catena alimentare. Si tratta, quindi, di una fonte primaria di vita: quando un'azienda controlla i semi, controlla la vita della popolazione umana.

Cibo e acqua sono i nuovi beni oggetto di speculazione delle grandi *lobby* che vogliono trasformare quelli che sono beni comuni e irrinunciabili dell'umanità in oggetti di speculazione e strumenti di controllo.

Risulta sempre più evidente che le sollecitazioni delle società multinazionali a favore della produzione di organismi geneticamente modificati, estranei agli interessi comuni dei cittadini comunitari, sono in grado di condizionare le scelte dell'Unione europea ad ogni livello, inclusa la produzione agricola convenzionale e biologica. La stragrande maggioranza dei cittadini europei in realtà vuole mantenere integre le produzioni agricole di qualità che, soprattutto nel nostro Paese, rappresentano il valore aggiunto sul mercato globale.

La nostra preoccupazione deriva dal fatto che l'introduzione in ambienti aperti di OGM, dove è avvenuta, ha dimostrato che si tratta di un'operazione irreversibile e dagli effetti devastanti.

L'introduzione massiccia di OGM per la popolazione umana, almeno stando agli ultimi dati disponibili sulla sicurezza di questi elementi, potrebbe avere effetti devastanti e imprevedibili nella loro portata. L'irreversibilità della contaminazione è anche menzionata nella stessa direttiva n. 18 del 2001, norma di riferimento in materia, che, al punto 4) riporta che: «Gli organismi viventi immessi nell'ambiente in grandi o piccole quantità per scopi sperimentali o come prodotti commerciali possono riprodursi e

diffondersi oltre le frontiere nazionali, interessando così altri Stati membri; gli effetti di tali emissioni possono essere irreversibili».

Gli interessi affaristici al livello comunitario, contrari a quello che la collettività ritiene maggiormente salutare per sé, sono avallati anche nel successivo regolamento n. 1829 del 2003, dove si rinvia al principio di precauzione: saggio principio secondo il quale è opportuna una condotta cautelativa per quanto riguarda le decisioni politiche ed economiche sulla gestione delle questioni scientificamente controverse. Purtroppo, secondo lo stesso regolamento, è la società civile a doversi fare carico della dimostrazione della nocività degli OGM autorizzati. Noi, invece, riteniamo che sono le istituzioni a doversi fare carico della protezione e della tutela dei cittadini, evitando contaminazioni all'origine e non, come si fa usualmente in questo Paese, andando a mettere una pezza dove il danno è stato già fatto.

L'ordine del giorno congiunto presentato oggi impegna il Governo a potenziare la ricerca. Noi abbiamo insistito per fare una ricerca pubblica nel campo agricolo, e devo dire che sono piacevolmente sorpresa, da ex ricercatrice, per l'attenzione inattesa nei confronti della ricerca italiana, proprio quella ricerca che le politiche sciagurate del Governo precedente hanno svilito, portando le nostre eccellenze all'estero.

La modifica che abbiamo richiesto all'ordine del giorno in esame è stata quella di limitare la ricerca in laboratorio perché, purtroppo, la ricerca nel campo degli OGM vegetali spesso si svolge in campo aperto, e più che di ricerca si tratta di immissione deliberata e irreversibile in campo aperto, che apre la strada a una coltivazione selvaggia. Abbiamo voluto evitare questo risultato chiedendo di confinare la ricerca in laboratorio. Siamo però del parere che un ordine del giorno non può essere lo strumento per stimolare un programma di ricerca serio, ma servono piani di investimento e strutture adeguate.

Per questi motivi il Movimento 5 Stelle, considerato l'ultimo punto, in cui abbiamo deciso che questo tipo di ricerca va confinato in laboratorio, ha deciso di convergere sull'ordine del giorno, perché riteniamo che l'attivazione della clausola di salvaguardia al primo punto è una necessità e insieme un segnale forte di ravvicinamento delle istituzioni ai cittadini, un doveroso gesto di prevenzione troppo spesso dimenticato in questo Parlamento negli anni passati. Ribadiamo, però, la nostra assoluta contrarietà alla coltivazione di OGM in campo aperto.

Per questi motivi di senso civico, di salvaguardia della salute pubblica, di doverosa tutela dei beni comuni e fondamentali dei cittadini, nonché di valorizzazione del valore aggiunto che apporta il settore agricolo all'economia del nostro Paese, ribadiamo il nostro auspicio che le risorse che si menzionano in questo ordine del giorno siano finalizzate soprattutto alla ricerca biologica, al fine di implementare questa produzione che vede l'*export* verso l'Europa in continuo aumento.

Da ultimo, faccio notare che noi del Movimento 5 Stelle dimostriamo un forte senso di responsabilità e siamo in grado di convergere su scelte comuni condivise: ci auguriamo che questo Parlamento farà lo stesso nei nostri confronti, quando le nostre mozioni saranno per il bene comune. *(Applausi dai Gruppi M5S e PD).*

RUVOLO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUVOLO (PdL). Signora Presidente, solo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo del Popolo della Libertà e per ringraziare, se mi è consentito, il Ministro per aver saputo mettere assieme tutti su questa grande tematica e su questo grande problema.

Vorrei altresì ricordare agli onorevoli colleghi che non siamo all'anno zero in ordine ad una legislazione, che, peraltro, è datata 2003. Il decreto legislativo n. 224, infatti, nel suo articolo 25, prevede specificamente la procedura per l'esercizio della clausola di salvaguardia. Magari arrivano note un po' fuori dal coro, ma vorrei ricordare che questo Paese è attrezzato con le norme di salvaguardia, proprio in riferimento all'articolo 25 del suddetto decreto legislativo.

Avendo trovato questo consenso unanime, non posso far altro che esprimere un augurio di buon lavoro, visto che ce n'è tanto da fare su questa materia. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

RUTA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTA (PD). Signora Presidente, nel riportarmi a quanto già detto in occasione dell'illustrazione dell'ordine del giorno, colgo l'occasione per ringraziare tutti i Gruppi, perché credo che sia stato fatto un lavoro intelligente, in cui ognuno ha rinunciato a qualcosa delle proprie convinzioni, per arrivare a dare un segnale preciso all'Italia, al mondo della produzione agroalimentare ed agricola, e soprattutto all'estero: che in Italia facciamo una scommessa precisa. Questa è la valenza del voto che ci apprestiamo ad esprimere. Noi impegniamo il Governo a fare di più per chi produrrà in Italia senza il vantaggio degli OGM, senza la loro garanzia di competitività, ma regalando bontà, benessere e qualità della vita ai nostri concittadini che utilizzeranno prodotti genuini, prodotti biologici e quant'altro.

È evidente che, rispetto a questa scelta, noi mandiamo un messaggio anche al mondo della ricerca. Qui diciamo sì alla ricerca sugli OGM - certo in luogo sicuro, in laboratorio - perché capiamo che quella può essere una nuova frontiera importante, che può cambiare il destino e migliorare la qualità della vita dell'intera umanità. Per questa ragione riteniamo sia stata una scelta significativa e importante aver previsto, oltre alla ricerca per chi fa agricoltura non OGM e agricoltura biologica, anche la ricerca sugli OGM. Anche su quel crinale la scelta che facciamo è importante. Diceva bene la collega: è un'inversione di tendenza. Più ricerca, perché solo con la ricerca, solo andando oltre e cercando nuove frontiere, si risolvono i problemi dello sviluppo, di uno sviluppo compatibile.

Per concludere, dico sommessamente che il rinvio di una settimana (la collega Fattori se ne era lamentata) grazie al contributo di tutti, è servito proprio per raggiungere unanimità di consensi in quest'Aula e dare un indirizzo preciso al nostro Governo.

Credo che la vittoria sia esattamente di quest'Aula e delle istituzioni democratiche, che ancora funzionano e che, quando si lavora bene, danno un segnale importante al Paese. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G1 (testo 3), presentato dal senatore Ruta e da altri senatori.

È approvato. *(Applausi dai Gruppi PD, PdL e SCpI).*

Sulle inondazioni che hanno colpito la Regione Veneto

DE POLI (SCpI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE POLI (SCpI). Signora Presidente, vorrei chiedere l'intervento del Governo e richiamare l'attenzione sulle grandi inondazioni che si sono verificate nel Nord Italia e in particolare nel Veneto. Non vorrei che questa volta non si tenesse conto di quello che è successo. Noi abbiamo, nel nostro territorio, danni ammontanti a 430 milioni di euro (questo è stato considerato dalla Regione) per le spiagge; abbiamo altrettanti milioni di euro di danni relativamente alle coltivazioni e a tutto il mondo agricolo, per non parlare poi di tutti i danni che hanno subito le abitazioni private, le aziende e alcune opere pubbliche. Credo che si debba attuare un intervento strategico per mettere in sicurezza i nostri territori, in modo particolare realizzando invasi di laminazione che sono fondamentali perché non avvengano queste calamità. Ne sono stati progettati ben cinque nel territorio del Veneto, ma purtroppo solo uno ad oggi è andato in gara, mentre gli altri sono ancora fermi per mille altri tipi di problemi, in modo particolare per i blocchi della burocrazia, da una parte, e per la mancanza dei fondi necessari per raggiungere l'obiettivo di mettere in sicurezza il territorio del Veneto, dall'altra, soprattutto i territori dell'alta e della bassa padovana e del vicentino, che qualche giorno fa, come purtroppo è successo anche nel 2010, sono andati tutti sott'acqua. Quindi, chiedo ancora una volta che il Governo intervenga con un piano strategico per il territorio del Veneto e vorrei dire anche per tutte le altre parti d'Italia, dove, con precipitazioni un po' superiori al normale, succedono queste cose che oggi non dovrebbero succedere. *(Applausi dal Gruppo SCpI).*

Sulla pronuncia della procura generale di Stoccarda in merito alla strage di Sant'Anna di Stazzema
[GRANAIOLO \(PD\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANAIOLO (PD). Signora Presidente, la procura di Stoccarda ha confermato, ribadendone le motivazioni, l'archiviazione dell'inchiesta per la strage nazista di Sant'Anna di Stazzema, la località toscana in cui, il 12 agosto 1944, furono massacrati 560 civili, tra cui 116 ragazzi e bambini, il più piccolo dei quali di soli venti giorni. Tutto ciò, nonostante si fosse giunti alle precedenti condanne del tribunale di Roma, non solo sulla base di precise prove documentali e testimoniali, ma anche attraverso le deposizioni di alcuni imputati rei confessi. Fu un crimine contro l'umanità, consapevolmente perpetrato nel tentativo di isolare e arginare la lotta partigiana.

Oggi, con la decisione della procura di Stoccarda, rispetto a una delle più efferate stragi nazifasciste perpetrate durante la Seconda guerra mondiale contro uomini, donne e bambini innocenti ci si vede negata la possibilità di colpire i diretti responsabili e gli autori materiali. Ma nessuna motivazione giuridica potrà mai nascondere, appannare o negare le responsabilità morali, civili e storiche di quei tragici fatti.

Quella di Stoccarda è una sentenza che rinnova il dolore dei sopravvissuti e dei discendenti delle vittime, offende la coscienza democratica del popolo italiano e la memoria di chi lottò e soffrì per la liberazione dell'Italia dalla barbarie nazifascista.

Ricordo un duro, circostanziato appello rivolto a suo tempo dal Presidente della Repubblica affinché le condanne inflitte ai responsabili dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema avessero corso. Rilancio quell'appello, non solo ricordando con dolore quanto accadde in quel tragico giorno, non solo per la giustizia che dobbiamo alle vittime innocenti, ma soprattutto guardando al futuro.

Auspichiamo tutti che eventi come quelli non accadano più. Tuttavia i giovani, le istituzioni nazionali e internazionali, i cittadini devono avere la certezza che quando viene compiuto un crimine contro l'umanità questo non sarà archiviato mai e tutti i responsabili saranno perseguiti sempre con fermezza, ragione e determinazione. *(Applausi dai Gruppi PD e M5S e del senatore Romano)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 22 maggio 2013

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 22 maggio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta *(ore 18,31)*.

[Allegato A](#)

MOZIONI

Mozioni sulle colture geneticamente modificate

(1-00019) (testo 3) (16 aprile 2013)

Ritirata

[DE PETRIS](#), [STEFANO](#), [PIGNEDOLI](#), [PUPPATO](#), [CIRINNA'](#), [PETRAGLIA](#), [DE CRISTOFARO](#),
[URAS](#), [CERVELLINI](#), [BAROZZINO](#), [MARTINI](#), [VALENTINI](#), [PAGLIARI](#), [CASSON](#), [BERGER](#),

[DIRINDIN](#), [VACCARI](#), [CHITI](#), [GIACOBBE](#), [MANCONI](#), [FEDELI](#). - Il Senato,

premesso che:

l'agroalimentare è uno dei settori che resiste meglio alla crisi economica in atto e, in particolare, l'agricoltura italiana registra risultati migliori dell'industria e dell'economia nel suo complesso, in termini sia di contributo alla crescita economica che di occupazione; ancora meglio si posiziona l'industria alimentare che presenta indicatori in termini di valore aggiunto che sono costantemente migliori della media dell'industria in generale; l'*export* si conferma il motore dell'agroalimentare italiano, con un nuovo *record* di 32 miliardi di euro di fatturato nel 2012 (con un incremento del 5,4 per cento sul 2011), e un avvio di 2013 molto promettente;

le *performance* attuali del settore dipendono da fattori sia generali del sistema Paese che specifici del settore, caratterizzato dalla profusione di un enorme sforzo dei produttori italiani a tutela della qualità e della tracciabilità della produzione agroalimentare nazionale, che si contrappone ad una visione diffusa a livello internazionale per la quale si tende a considerare la produzione agricola solo in termini di *commodity*; in tale ultimo contesto, l'attività lobbistica delle multinazionali che vogliono trarre profitto dalle produzioni transgeniche, a prescindere dalle conseguenze che ne derivano, ha spesso il sopravvento nelle decisioni in materia di alimentazione, ponendo ostacoli alla ricerca indipendente a causa dei brevetti sui semi detenuti dalle stesse multinazionali;

ad oggi i nodi da sciogliere connessi al settore transgenico sono ancora molti: oltre ai rischi per la salute e per l'agricoltura del Paese, che si contraddistingue per i suoi tradizionali prodotti tipici e di qualità, resta irrisolto il problema dell'impossibilità di coesistenza tra le colture geneticamente modificate con quelle convenzionali, dato che non esistono misure idonee ed efficaci per evitare la contaminazione, che determina un inquinamento dell'ambiente irreversibile;

una vasta parte della comunità scientifica continua ad esprimere forti e rinnovate perplessità e significative resistenze all'impiego di tecnologie transgeniche in agricoltura, richiamando l'attenzione sull'importanza che sia la comunità dei cittadini a prendere le decisioni di merito sull'uso di tali tecnologie, in considerazione delle ricadute globali ed incontrollabili su salute e ambiente che potrebbero derivare da eventuali errori di valutazione;

un'eventuale introduzione di colture transgeniche avrebbe, inoltre, come diretta conseguenza la messa in discussione di uno dei principali fattori di creazione di valore aggiunto del Paese e, cioè, il modello agricolo italiano, fondato su produzioni di qualità apprezzate sul mercato interno, ma ancor più all'estero, che danno vita a quel *made in Italy* così stimato da essere costantemente minacciato da imitazioni e falsificazioni;

la direttiva n. 2001/18/CE del 12 marzo 2001 costituisce il testo normativo fondamentale, per quanto concerne sia l'immissione in commercio di organismi geneticamente modificati (Ogm), sia l'emissione deliberata di Ogm nell'ambiente, e prevede, per i singoli Stati membri, la possibilità di dichiarare l'intero territorio nazionale come libero da Ogm attraverso l'applicazione della clausola di salvaguardia;

la stessa direttiva sull'emissione deliberata di Ogm è stata recepita in Italia con il decreto legislativo n. 224 del 2003. Con tale atto il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stato indicato quale autorità competente a livello nazionale con il compito di coordinare l'attività amministrativa e tecnico-scientifica, il rilascio delle autorizzazioni e le comunicazioni istituzionali con la Commissione europea, con il supporto della Commissione interministeriale di valutazione;

lo stesso decreto, all'articolo 25, recepisce quanto stabilito dall'articolo 23 della direttiva n. 2001/18/CE, in relazione alla cosiddetta clausola di salvaguardia mediante la quale le autorità nazionali preposte, per l'Italia i Ministeri dell'ambiente, delle politiche agricole e della salute, possono bloccare l'immissione nel proprio territorio di un prodotto transgenico ritenuto pericoloso;

la direttiva europea costituisce anche la norma che getta le basi per regolamentare la cosiddetta coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche. Infatti, con l'articolo 22 è previsto che gli Ogm autorizzati in conformità alla direttiva devono poter circolare liberamente all'interno

dell'Unione, mentre con l'articolo 26-*bis* (introdotto dal regolamento (CE) n. 1829/2003), si dispone che «gli Stati membri possono adottare tutte le misure opportune per evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti»;

successivamente l'Unione europea ha compiutamente regolamentato le procedure concernenti l'autorizzazione e la circolazione degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati con il citato regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio;

con il decreto-legge n. 279 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 2005, erano state previste disposizioni per assicurare la coesistenza tra colture transgeniche, biologiche e convenzionali. La Corte costituzionale con la sentenza n. 116/2006 ha dichiarato la parziale incostituzionalità del decreto-legge n. 279 del 2004 nella parte ritenuta di esclusiva competenza legislativa regionale in materia di agricoltura. L'intervento della Corte ha causato un pericoloso vuoto normativo poiché sono stati mantenuti in vigore sia il principio della libertà di scelta dell'imprenditore sia il principio della coesistenza, mancando però del tutto le parti operative e tecniche per attuare la coesistenza. Il risultato è che ogni disposizione nazionale o regionale che vieta l'utilizzo di colture transgeniche diventa contraria al principio di coesistenza stabilito a livello europeo;

tale orientamento è stato da ultimo riconfermato nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'ottobre 2012 con cui la Corte si è pronunciata in via pregiudiziale sull'interpretazione dell'articolo 26-*bis* della direttiva n. 2001/18/CE. Per la Corte uno Stato membro, ai sensi del citato articolo 26-*bis*, può disporre restrizioni e divieti geograficamente delimitati, solo nel caso e per effetto delle misure di coesistenza realmente adottate. Viceversa uno Stato membro non può, nelle more dell'adozione di misure di coesistenza dirette ad evitare la presenza accidentale di Ogm in altre colture, vietare in via generale la coltivazione di prodotti modificati autorizzati ai sensi della normativa dell'Unione e iscritti nel catalogo comune;

fin dal 2010 il Parlamento italiano si è espresso a favore della proposta di regolamento di modifica della direttiva n. 2001/18/CE, attualmente in fase di stallo presso le istituzioni europee, che consentirebbe agli Stati membri di decidere in merito alle coltivazioni Ogm sulla base di più ampi criteri oltre a quelli già previsti di tutela della salute e dell'ambiente; più in generale e in ambito comunitario, l'Italia ha da sempre sottolineato l'importanza dell'impatto socio-economico derivante dall'uso del transgenico che deve essere valutato a pieno titolo accanto a quelli già riconosciuti in merito all'ambiente e alla salute;

anche le Regioni hanno ripetutamente dichiarato la loro ferma opposizione all'introduzione di colture transgeniche in Italia, sottolineando la necessità che il futuro regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva n. 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di Ogm sul loro territorio, sia il più possibile adeguato a salvaguardare l'agricoltura italiana, la qualità e la specificità dei suoi prodotti;

a tal proposito la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato un ordine del giorno con cui impegna il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell'approvazione della proposta di modifica della stessa direttiva in materia di possibili divieti alla coltivazione di piante geneticamente modificate, a procedere con l'esercizio della clausola di salvaguardia ai sensi dell'articolo 23 della direttiva n. 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001 e, tenuto conto delle competenze in materia riconosciute dalla Costituzione, impegna il Ministro stesso a rappresentare al Ministro dell'ambiente e in occasione delle riunioni in sede comunitaria la posizione unanime delle Regioni e delle Province autonome di assoluta contrarietà rispetto all'autorizzazione della coltivazione degli organismi geneticamente modificati sul territorio nazionale;

il rischio che corre il sistema agroalimentare nazionale, in assenza di una chiara posizione del Governo con l'adozione della clausola di salvaguardia, potrebbe essere imminente se, come si apprende da alcune notizie stampa, fosse vero che nei silos di stoccaggio della Lombardia, del Veneto, dell'Emilia e del Friuli ci sono 52.000 sacchi di mais transgenico autorizzato dalla UE Mon810, sufficienti a coltivare 32.000 ettari, pronti per le semine di primavera;

in presenza di rischi concreti, per il sistema agricolo nazionale, di inquinamento da colture transgeniche, che potrebbe verificarsi a causa di una normativa nazionale e comunitaria contraddittoria ed incompleta, lo stesso Ministro delle politiche agricole, il 28 gennaio 2013, ha chiesto formalmente al Ministro dell'ambiente, in qualità di autorità nazionale in materia, di guardare concretamente alla prospettiva di una clausola di salvaguardia per le coltivazioni di Ogm in Italia; ad oggi 8 nazioni (Francia, Germania, Lussemburgo, Austria, Ungheria, Grecia, Bulgaria e Polonia) hanno già adottato delle clausole di salvaguardia per vietare le colture di Ogm autorizzate nei loro territori;

in realtà l'ultimo Rapporto del Servizio internazionale per l'acquisizione delle applicazioni biotecnologiche per l'agricoltura (ISAA) sullo *status* globale della commercializzazione di colture *biotech*/Ogm del febbraio 2013, ha evidenziato che in Europa sono rimasti solo 5 Paesi (Spagna, Portogallo, Repubblica ceca, Slovacchia e Romania) a coltivare Ogm, con 129.000 ettari di mais transgenico piantati nel 2012, una percentuale irrisoria della superficie agricola comunitaria;

in data 29 marzo 2013 il Ministro della salute ha inoltrato alla Direzione generale Salute e consumatori della Commissione europea la richiesta di sospensione d'urgenza dell'autorizzazione alla messa in coltura in Italia e nel resto d'Europa di sementi di mais Mon810, con allegato il *dossier* elaborato dal Ministro delle politiche agricole a norma dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003, impegna il Governo:

1) ad adottare la misura cautelare di cui all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003, in base alla procedura prevista dall'art. 54 del regolamento (CE) n.178/2002, al fine di impedire ogni forma di coltivazione in Italia del mais transgenico Mon810 e di altri Ogm eventualmente autorizzati a livello europeo, a tutela della salute umana, dell'ambiente e della sicurezza del modello economico e sociale del settore agroalimentare italiano;

2) a prevedere, in relazione alla stagione delle semine avviata in gran parte del Paese, l'impiego straordinario di reparti specializzati del Corpo forestale dello Stato per potenziare, d'intesa con le Regioni, le attività di controllo sui prodotti sementieri in corso di distribuzione e sull'eventuale presenza non autorizzata di sementi transgeniche.

(1-00027) (24 aprile 2013)

Ritirata

[FATTORI](#), [TAVERNA](#), [GAETTL](#), [CASALETTO](#), [DE PIN](#), [DONNO](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [AIROLA](#), [ANITORI](#), [BATTISTA](#), [BENCINI](#), [BERTOROTTA](#), [BIGNAMI](#), [BLUNDO](#), [BOCCHINO](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [CAMPANELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [CASTALDI](#), [CATALEO](#), [CIAMPOLILLO](#), [CIOFFI](#), [COTTI](#), [CRIMI](#), [DE PIETRO](#), [ENDRIZZI](#), [FUCKSIA](#), [GAMBARO](#), [GIARRUSSO](#), [GIROTTI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#), [MARTON](#), [MASTRANGELI](#), [MOLINARI](#), [MONTEVECCHI](#), [MORRA](#), [MUSSINI](#), [ORELLANA](#), [PAGLINI](#), [PEPE](#), [PETROCELLI](#), [PUGLIA](#), [ROMANI](#) *Maurizio*, [SANTANGELO](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [VACCIANO](#). - Il Senato,

premessi che:

la Monsanto è una multinazionale americana che, grazie al pressoché indiscusso monopolio delle sementi geneticamente modificate, rappresenta oggi il sinonimo mondiale di organismo geneticamente modificato (Ogm). Il 22 aprile 1998 la Monsanto Europe ha ricevuto l'autorizzazione dalla Commissione europea per l'immissione in commercio del mais Mon810, che produce la proteina insetticida cryA per l'inclusione del gene del batterio *Bacillus thuringiensis*, ai sensi della direttiva 90/220/CEE, del Consiglio, del 23 aprile 1990;

il Mon810 non ha ancora ricevuto il rinnovo dell'autorizzazione concessa ai sensi della direttiva 90/220/CEE, abrogata dalla direttiva 2001/18/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001;

nel luglio del 2004 prima e nel maggio del 2007 poi, la Monsanto ha fatto richiesta di riconoscimento del Mon810 come prodotto esistente al momento dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1829/2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, che ha sostituito parte della direttiva 2001/18/CE sull'immissione in commercio di Ogm;

il Mon810 è attualmente sul mercato in applicazione dell'art. 20, paragrafo 4, del citato regolamento (CE) n. 1829/2003;

a tutt'oggi, le uniche piante transgeniche autorizzate alla coltivazione sono il richiamato mais ed una patata (varietà Amflora) prodotta dalla Basf e destinata prevalentemente all'industria cartaria;

in Italia non esistono coltivazioni di piante transgeniche e la commercializzazione dei loro prodotti avviene nel rispetto delle regole che riguardano l'immissione sul mercato di alimenti e mangimi contenenti Ogm;

risulta sempre più evidente che le sollecitazioni delle società multinazionali favorevoli alla produzione di Ogm, estranee all'interesse comune dei cittadini europei, sono in grado, molto spesso, di condizionare le scelte dell'Unione europea ad ogni livello, in particolare per quel che riguarda la produzione agricola, convenzionale e biologica;

la stragrande maggioranza dei cittadini europei vuole mantenere integre, ossia non inquinate da Ogm, le produzioni agricole di qualità, che rappresentano il vero valore aggiunto sul mercato alimentare globale;

nei Paesi sul cui territorio è stata autorizzata la coltivazione degli Ogm, nonostante l'adozione dei piani di coesistenza, non è stato possibile evitare la contaminazione con varietà tradizionali e colture biologiche;

questo inquinamento, irreversibile, era previsto già nella direttiva 2001/18/CE, che, per l'emissione deliberata nell'ambiente degli Ogm, al punto 4 dei considerando riporta: «gli organismi viventi immessi nell'ambiente in grandi o piccole quantità per scopi sperimentali o come prodotti commerciali possono riprodursi e diffondersi oltre le frontiere nazionali, interessando così altri Stati membri; gli effetti di tali emissioni possono essere irreversibili»;

la normativa europea sull'emissione nell'ambiente di Ogm appare assai confusa, come dimostrato dalle decisioni del Consiglio di Stato francese e del Consiglio di Stato italiano di ricorrere alla Corte di giustizia dell'Unione europea per ottenere l'interpretazione su come dirimere cause nazionali riguardanti la coltivazione del richiamato mais Ogm;

nei diversi *dossier* tecnici prodotti dalle aziende *biotech* ai fini della loro valutazione da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), vengono evidenziate differenze statisticamente significative nella composizione biochimica degli Ogm rispetto alle varietà di origine, nonché negli effetti sulla salute degli animali oggetto degli studi di tossicità, i quali presentano generalmente alterazioni del sistema enzimatico, epatico e renale;

l'EFSA ha sin qui giustificato le differenze statisticamente significative di diversi Ogm, incluso il Mon810, come dovute alla variabilità naturale;

il Mon810 può essere usato solo nei mangimi e non per l'alimentazione umana (in quanto autorizzato ai sensi dell'art. 20 del regolamento (CE) n. 1829/2003, che si trova nel capo III relativo ai mangimi geneticamente modificati, laddove gli Ogm per alimenti sono regolamentati al capo II);

diversi membri del *panel* di esperti sugli Ogm dell'EFSA sono stati accusati di conflitto di interessi per la loro appartenenza ad aziende con chiari interessi economici nel mercato delle piante transgeniche;

nonostante la normativa di riferimento si ispiri al principio di precauzione, l'art. 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003 carica la società civile dell'onere della prova definitiva circa la pericolosità degli Ogm autorizzati;

avendo valutato l'urgenza di riavviare con determinazione il percorso per adottare una disciplina organica, cautelativa e restrittiva in merito alla possibilità di coltivazioni Ogm nel nostro Paese e con lo scopo di riportare l'attenzione del Governo sull'urgenza di adottare la cosiddetta clausola di salvaguardia, sancita dall'art. 23 della direttiva 2001/18/CE (come già sollecitato nell'atto 4-00050 della Camera dei deputati), relativa al mais geneticamente modificato Mon810, che consentirebbe di scongiurare l'eventuale semina da cui potrebbe derivare una contaminazione ambientale irreversibile, una delegazione del Gruppo parlamentare "Movimento Cinque Stelle" ha incontrato il 28 marzo 2013 il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Mario Catania, e,

il 3 aprile 2013, i Ministri dell'ambiente e della salute, Corrado Clini e Renato Balduzzi;

dagli incontri suddetti, anche secondo quanto riportato da numerose agenzie stampa, è emersa la reale disponibilità dei Ministri ad un concreto intervento in questa direzione; in particolare il giorno 4 aprile 2013, il ministro Catania ha dichiarato: "Il ministero della Salute ha dato seguito alla nostra richiesta e al dossier predisposto dal Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), chiedendo alla Commissione europea la sospensione d'urgenza dell'autorizzazione alla messa in coltura di sementi di mais Mon810 in Italia e nel resto dell'Unione europea" (si veda "Il Corriere della sera" del 4 aprile 2013);

è necessario ricordare che la clausola di salvaguardia è già stata adottata da Stati membri dell'Unione europea quali Germania, Francia, Austria, Ungheria, Polonia, Grecia e Lussemburgo, impegna il Governo:

1) a mettere in atto tutte le azioni possibili per avviare il procedimento di adozione della clausola di salvaguardia previsto dall'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE;

2) a richiedere la sospensione dell'uso del Mon810 sino al rilascio di una nuova autorizzazione che risponda appieno ai requisiti richiesti di dimostrata innocuità nella coltivazione e nell'uso come alimento o mangime;

3) a ridefinire, in concertazione con la Commissione, in maniera precisa e puntuale, il concetto di "rilascio in ambiente" per gli Ogm, che differisce in maniera sostanziale dal concetto di "immissione in commercio" e che da questo deve essere efficacemente separato.

(1-00038) (14 maggio 2013)

Ritirata

[BITONCI](#), [CALDEROLI](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#). - Il Senato,

premesso che:

il dibattito scientifico sullo sviluppo dell'agricoltura transgenica si articola intorno a chi ritiene che gli organismi geneticamente modificati (Ogm) non producano rischi di alcun genere e quanti invece affermano che i pericoli che scaturiscono da manipolazioni genetiche siano di gran lunga superiori agli eventuali benefici;

a prescindere dal confronto tra opposti pareri, il dato scientifico evidenzia che gli Ogm, siano essi microrganismi animali o vegetali, hanno caratteristiche genetiche e riproduttive alterate, e che la comunità scientifica, in merito ai loro effetti sulla salute umana, non ha ancora espresso una posizione univoca;

i risultati di uno studio realizzato dall'università francese di Caen dimostrano la tossicità degli Ogm a seguito di alcuni esperimenti condotti su cavie nutrite con mais Monsanto Ogm, le quali hanno cominciato a manifestare gravissime patologie con una incidenza da due a cinque volte superiore al gruppo di controllo rappresentato da cavie nutrite con mais non transgenico;

i suddetti risultati, oltre a mettere in dubbio la validità delle ricerche effettuate finora dalle imprese *biotech*, evidenziano notevoli problematiche nella metodologia usata per testare la sicurezza dei prodotti transgenici, tra cui la durata troppo breve della analisi condotte, mediamente 3 mesi a fronte dei 24 impiegati dalla ricerca in questione, e l'esiguità del numero di cavie utilizzate;

a seguito di tali ulteriori pareri sulla tossicità degli Ogm e sull'ambiguità del processo di autorizzazione, che pare privo delle garanzie minime di sicurezza e pertanto in contrasto con il principio di precauzione che l'Unione europea pone a tutela della salute umana, sarebbe opportuno vietare l'importazione di prodotti transgenici, così come recentemente stabilito dalla Federazione Russa, e sospendere ad ogni livello e in tutta Europa il rilascio delle licenze alla semina di Ogm autorizzati e risultati tossici;

recentemente il Ministro della salute Balduzzi, a seguito del *dossier* predisposto dal Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), ha chiesto alla Commissione europea che quest'ultima effettui una nuova valutazione completa del Mon810 alla luce delle ultime linee guida,

definisca adeguate misure di gestione che dovrebbero essere rese obbligatorie per tutti gli utilizzatori di tali Ogm e, nel frattempo, sospenda urgentemente l'autorizzazione alla messa in coltura di sementi di Mais Mon810 nel nostro Paese e nell'Unione europea (si veda l'articolo pubblicato sul "Corriere della Sera" del 4 aprile 2013);

il Ministro delle politiche agricole Mario Catania si ritenne soddisfatto della richiesta del ministro Balduzzi (si veda il citato articolo pubblicato sul "Corriere della Sera"), riprendendo così la linea sempre tenuta dalla Lega Nord e dal ministro Zaia sulla necessità di procedere con forza nella direzione di salvaguardare l'identità e la ricchezza dei prodotti nostrani, che sono alla base del successo del settore agroalimentare, e di far sì che gli Ogm non attentino alla nostra agricoltura identitaria, culla della biodiversità che deve essere preservata;

l'impatto socio-economico della innovazione derivante dall'introduzione in agricoltura di Ogm è fortemente negativo rispetto alle esigenze dei consumatori e agli obiettivi di politica agraria del Paese;

l'agricoltura italiana è essenzialmente di tipo multifunzionale e assolve a compiti che vanno oltre la semplice produzione di alimenti e materie prime, svolgendo un ruolo di difesa integrata del territorio e di tutela del paesaggio e degli aspetti culturali tradizionali legati alle aree rurali, la cui valorizzazione, grazie alla presenza costante dell'agricoltore, trasforma la marginalità in opportunità;

gli Ogm rappresentano invece il simbolo di una agricoltura non finalizzata alla produzione di cibo e alla conservazione del territorio, ma alla creazione di reddito e al controllo dei mercati mondiali da parte di poche multinazionali;

il nostro Paese è la culla della biodiversità, con 4.500 prodotti tipici frutto di secoli e secoli di storia;

il mais transgenico, la cui coltivazione è autorizzata da anni in Europa, non copre più dell'1 per cento della produzione totale. Il vero *business* delle multinazionali non sarebbe nella coltivazione, ma nel brevetto delle sementi;

gli Ogm non servirebbero a sfamare il mondo, perché non esiste un patto etico per destinare un'eventuale sovrapproduzione a chi muore di fame. Dove si vendono gli Ogm, i ricchi consumano prodotti da agricoltura biologica, i poveri cibi geneticamente modificati;

quanto riportato testimonia che il dibattito sul tema in questione è ancora aperto e che la prudenza è indispensabile di fronte a scelte che modificano profondamente l'ambito nel quale vengono applicate e che impattano non solo sugli equilibri di mercato ma soprattutto sulla salute dei cittadini;

la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di Ogm, prevede, per i singoli Stati membri, la possibilità di dichiarare l'intero territorio nazionale come libero da Ogm attraverso l'applicazione del principio di "salvaguardia";

questa direttiva è stata recepita nell'ordinamento con decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, in cui, all'articolo 25, si prevede che i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, della salute e delle politiche agricole e forestali, per quanto di rispettiva competenza, possono, con provvedimento d'urgenza, limitare o vietare temporaneamente l'immissione sul mercato, l'uso o la vendita sul territorio nazionale di un Ogm, come tale o contenuto in un prodotto debitamente notificato e autorizzato, che rappresenti un rischio per la salute umana o l'ambiente, valutazione fondata su informazioni esistenti basate su nuove o supplementari conoscenze scientifiche;

il provvedimento, altresì, può indicare le misure ritenute necessarie per ridurre al minimo il rischio ipotizzato ed è immediatamente comunicato dai Ministeri della salute e delle politiche agricole all'autorità nazionale competente, la quale dà immediata comunicazione alla Commissione europea e alle autorità competenti degli altri Stati membri dei provvedimenti adottati, fornendo le relative motivazioni basate su una nuova valutazione dei rischi e indicando se e come le condizioni poste dall'autorizzazione devono essere modificate o l'autorizzazione stessa deve essere revocata. Dei predetti provvedimenti l'autorità nazionale competente dà idonea informazione al pubblico;

la normativa comunitaria consente comunque alla Commissione europea di annullare il ricorso

alla clausola di salvaguardia in caso di evidenze scientifiche contrarie;

le Regioni spesse volte hanno espresso la loro ferma contrarietà all'introduzione nel nostro Paese di colture transgeniche evidenziando la necessità che il futuro regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, di modifica della direttiva 2001/18/CE, per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di Ogm sul loro territorio, sia il più possibile adeguato a salvaguardare l'agricoltura del nostro Paese, la qualità e la specificità dei suoi prodotti;

ad oggi 8 Nazioni (Francia, Germania, Lussemburgo, Austria, Ungheria, Grecia, Bulgaria e Polonia) hanno già adottato le clausole di salvaguardia,

impegna il Governo:

1) a promuovere un intervento nelle competenti sedi europee affinché l'Unione europea sospenda il rilascio di autorizzazioni alla semina, in tutto il territorio dell'Unione, di Ogm autorizzati e risultati tossici e disponga il divieto di importazione di prodotti transgenici;

2) a procedere con l'esercizio della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 224 del 2003, che recepisce la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di Ogm.

(1-00040) (testo 2) (15 maggio 2013)

Ritirata

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PANIZZA](#), [FAVERO](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [NENCINI](#), [PALERMO](#), [DALLA ZUANNA](#), [ZIN](#). - Il Senato,

premessi che:

il dibattito scientifico sullo sviluppo dell'agricoltura transgenica è ancora molto acceso e si articola intorno a chi ritiene che gli organismi geneticamente modificati (Ogm) non producano rischi né per i consumatori né per l'agricoltura e quanti, invece, affermano che i pericoli per la salute dei cibi Ogm siano di gran lunga sottovalutati;

molti ricercatori indipendenti hanno già da tempo denunciato criticità emerse nei *test* di verifica di potenziali effetti nocivi sulla salute e, a prescindere dal confronto tra opposti pareri, la comunità scientifica non ha ancora espresso una posizione univoca;

secondo la normativa comunitaria sull'impiego di Ogm, la valutazione del rischio viene effettuata dal soggetto interessato ad ottenere l'autorizzazione del prodotto e quindi è svolta in ambienti extra europei dove non si tiene conto della particolarità territoriale italiana. Gli Stati membri e l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA) partecipano al procedimento autorizzatorio e i singoli Paesi possono altresì effettuare studi sul monitoraggio *post* immissione al fine di verificare gli effetti sull'ambiente e sulla salute umana;

l'introduzione in agricoltura di Ogm sembrerebbe economicamente vantaggiosa solo in realtà agricole con grandi estensioni di terreno, assenti in Italia, e l'impatto degli Ogm sulla biodiversità è tuttora in fase di studio;

l'agroalimentare è uno dei settori che resiste meglio alla crisi economica e, grazie all'enorme sforzo dei produttori italiani, continua a garantire prodotti di qualità e di origine controllata;

l'elevato *standard* di qualità dei prodotti tipici nazionali e dei sistemi agricoli locali - l'Italia è il primo produttore di prodotti biologici in Europa - rappresenta un valore aggiunto unico sul quale puntare, in grado di creare sinergie con il settore turistico nell'attuale momento di crisi. L'agricoltura italiana svolge, inoltre, un ruolo fondamentale per la difesa integrata del territorio e per la tutela del paesaggio e degli aspetti culturali tradizionali legati alle aree rurali, che va riconosciuto e valorizzato;

gli Ogm invece non hanno alcun valore aggiunto né per i consumatori né per l'agricoltura finalizzata alla produzione di cibo e alla conservazione del territorio, ma sono finalizzati alla creazione di reddito e al controllo dei mercati da parte di poche multinazionali;

è errato affermare che senza l'ingegneria genetica non avremmo alcuni dei prodotti italiani più tipici: incroci e mutagenesi non hanno nulla a che vedere con le modifiche genetiche che danno origine agli Ogm;

per quanto riguarda i Paesi poveri, emerge che gli Ogm sono ben lontani dall'essere uno

strumento per l'equa distribuzione del cibo. I Paesi poveri che esportano la loro produzione agricola di sussistenza, rinunciando a sovranità e sicurezza alimentare, subiscono spesso ulteriori danni, che vanno dalla scomparsa di tradizioni e culture locali al pagamento dei diritti di brevetto, fino ad arrivare al danno più grave che riguarda la perdita di biodiversità, vera ed unica ricchezza dei Paesi poveri;

la difficile applicabilità delle regole di coesistenza nei territori, come dimostrato da studi recenti, deriva anche dall'impossibilità di controllare tutti i fattori in grado di influenzare il trasporto di polline e semi. La "fuga" di transgeni nell'ambiente - gli Ogm si diffondono in modo incontrollato (nell'aria, nell'acqua e nel suolo) anche a molti chilometri di distanza - rischia pertanto di produrre ripercussioni negative sui prodotti delle colture tradizionali e biologici;

recenti risultati di uno studio, realizzato dall'università francese di Caen, dimostrano la tossicità degli Ogm a seguito di alcuni esperimenti condotti su cavie nutrite con il mais Monsanto Ogm, le quali hanno cominciato a manifestare gravissime patologie con una incidenza da due a cinque volte superiore al gruppo di controllo, rappresentato da cavie nutrite con mais non transgenico;

dal 28 gennaio 2013 la Polonia ha vietato la coltivazione del mais geneticamente modificato Mon810 della Monsanto e della patata Amflora della Basf, diventando così l'ottavo Stato membro ad imporre misure di salvaguardia nazionali nei confronti delle colture geneticamente modificate, insieme a Francia, Germania, Austria, Ungheria, Grecia, Bulgaria e Lussemburgo;

la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, costituisce il testo normativo fondamentale, per quanto concerne sia l'immissione in commercio di Ogm, sia la loro emissione deliberata nell'ambiente, e prevede, per i singoli Stati membri, la possibilità di dichiarare l'intero territorio nazionale come libero da Ogm attraverso l'applicazione della clausola di salvaguardia per vietare, temporaneamente, l'uso o la vendita di un prodotto Ogm se ritenuto che rappresenti un rischio per la salute o per l'ambiente;

quando si parla di Ogm va ricordato, infine, che la materia vivente del pianeta è il bene comune più prezioso per tutti (più dell'acqua), che non è ammissibile compiere sperimentazioni che mettano a rischio la salute dei giovani, e che la responsabilità politica nei confronti dei giovani deve superare ogni cosa,

impegna il Governo:

1) a procedere con l'esercizio della clausola di salvaguardia ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di Ogm;

2) a richiedere la sospensione dell'uso del Mon810.

(1-00042) (14 maggio 2013)

Ritirata

[FORMIGONI](#), [DALLA TOR](#), [RUVOLO](#), [ZANETTIN](#), [SCOMA](#), [SERAFINI](#), [COLUCCI](#), [ROMANI Paolo](#), [CARIDI](#), [ZUFFADA](#). - Il Senato,

premesso che:

l'utilizzazione degli Organismi geneticamente modificati (Ogm) in agricoltura ha assunto dimensioni sempre più consistenti negli ultimi anni, con una dinamica di diffusione di grande rapidità. Tale costante crescita ha portato negli ultimi anni ad una stima di superficie coltivata ad Ogm nel mondo superiore ai 130 milioni di ettari, circa il 9 per cento dell'intera superficie mondiale coltivata;

tale assunto deve peraltro tener conto del fatto che la commercializzazione dei prodotti Ogm ha avuto effettivamente inizio intorno al 1996;

dai dati emersi nel corso dell'indagine conoscitiva svolta nella XVI Legislatura dalle Commissioni permanenti 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali) e 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) risulta che la tendenza è ad un aumento nell'ordine dei 10 milioni di ettari l'anno e che la superficie potenzialmente coltivabile con gli attuali Ogm è di oltre 300 milioni di ettari. Nell'Unione europea la coltivazione Ogm è praticata attualmente in cinque Paesi: Spagna, Repubblica Ceca, Romania, Portogallo e Slovacchia, mentre a livello mondiale i cinque principali Paesi in via di sviluppo che coltivano Ogm sono India, Cina, Argentina, Brasile e Sud Africa;

vige una regolamentazione tanto a livello di Unione europea quanto a livello nazionale in materia di Ogm. Basti citare da ultimo il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, di attuazione della direttiva 2001/18/CE, concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di Ogm, cui ha fatto seguito il decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2005, n. 5, recante "Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza fra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica", sul quale è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 2006 per definire il regolamento di confini tra la competenza regionale e quella dello Stato;

considerato che:

la disciplina europea già trasposta nell'ordinamento interno prevede controlli e procedure di autorizzazione che verificano la non dannosità con riguardo sia alla salute che all'ambiente degli Ogm ai sensi del regolamento n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati;

la disciplina europea prevede, altresì, il coinvolgimento, tra l'altro, dell'EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare) che si raccorda con gli Stati membri e con la Commissione europea, esprimendo parere sull'Ogm di cui si chiede l'immissione in commercio;

considerato altresì che:

in Italia allo stato attuale non appare ancora adeguatamente sostenuta e sviluppata la ricerca sugli Ogm, con la conseguenza che risulta impedito lo svilupparsi di un *know how* italiano in grado di competere con il *know how* delle grandi imprese multinazionali, che dispongono, al contrario, di ingenti risorse e strutture;

da un punto di vista oggettivo le produzioni di Ogm sono già utilizzate in molti prodotti presenti in Europa e in Italia, quali, a titolo esemplificativo, i mangimi di soia destinati agli allevamenti bovini e suini;

è interesse dell'Italia e dell'Europa tutelare una filiera agricola specifica, distinguendo i prodotti alimentari tipici e garantendone la non riproducibilità altrove; l'industria agroalimentare europea, infatti, è una delle più importanti a livello di persone impiegate, risultati economici ed esportazioni;

occorrerebbe pertanto superare impostazioni ideologiche e pregiudizialmente favorevoli o contrarie alle produzioni di Ogm, motivate, queste ultime, esclusivamente sulla base di ragioni di tutela della salute o dell'ambiente, per adottare invece un'ottica omnicomprensiva che tenga conto anche delle esigenze economiche e di mercato;

in particolare, occorre evitare il perpetuarsi di una sostanziale situazione di stallo della ricerca italiana in materia di Ogm, al fine di arrivare a disporre di dati scientifici specifici sul delicatissimo tema della coesistenza di colture geneticamente modificate, biologiche e tradizionali,

impegna il Governo:

1) a sostenere con forza il settore della ricerca scientifica italiana in materia di Ogm, al fine di raccogliere dati e informazioni scientificamente precisi che consentano di verificare la correttezza dei dati forniti da altri organismi di ricerca e dalle imprese multinazionali produttrici;

2) a rafforzare la già efficace opera di monitoraggio e controllo posta in essere con il coinvolgimento del Corpo forestale dello Stato, il quale da tempo effettua verifiche a livello sia nazionale che regionale per evitare la contaminazione tra colture geneticamente modificate e non;

3) a stimolare l'adozione di decisioni, anche a livello regionale, in materia di coesistenza tra coltivazioni Ogm e non.

ORDINE DEL GIORNO

G1

[DLMAGGIO](#), [RUTA](#), [RUVOLO](#)

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

recentemente il Ministro della salute *pro tempore* Balduzzi, a seguito del *dossier* predisposto dal Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), ha chiesto alla Commissione

europea che quest'ultima effettui una nuova valutazione completa del Mon810 alla luce delle ultime linee guida, e definisca adeguate misure di gestione che dovrebbero essere rese obbligatorie per tutti gli utilizzatori di tali Organismi geneticamente modificati (OGM);

fin dal 2010 il Parlamento italiano si è espresso a favore della proposta di regolamento di modifica della direttiva n. 2001/18/CE, attualmente in fase di stallo presso le istituzioni europee, che consentirebbe agli Stati membri di decidere in merito alle coltivazioni di OGM sulla base di più ampi criteri oltre a quelli già previsti di tutela della salute e dell'ambiente;

lo stesso Ministro delle politiche agricole, il 28 gennaio 2013, ha chiesto formalmente al Ministro dell'ambiente, in qualità di autorità nazionale in materia, di guardare concretamente alla prospettiva di una clausola di salvaguardia per le coltivazioni di OGM in Italia; ad oggi otto Nazioni (Francia, Germania, Lussemburgo, Austria, Ungheria, Grecia, Bulgaria e Polonia) hanno già adottato delle clausole di salvaguardia per vietare le colture di OGM autorizzate nei loro territori; la coltivazione di OGM è praticata attualmente in cinque Paesi europei: Spagna, Repubblica Ceca, Romania, Portogallo e Slovacchia e a livello mondiale i cinque principali Paesi in via di sviluppo che coltivano OGM sono India, Cina, Argentina, Brasile e Sud Africa;

l'utilizzazione degli OGM in agricoltura ha assunto dimensioni sempre più consistenti negli ultimi anni, con una dinamica di diffusione di grande rapidità. Tale costante crescita ha portato negli ultimi anni ad una stima di superficie coltivata ad OGM nel mondo superiore ai 130 milioni di ettari, circa il 9 per cento dell'intera superficie mondiale coltivata;

tale assunto deve peraltro tener conto del fatto che la commercializzazione dei prodotti OGM ha avuto effettivamente inizio intorno al 1996;

il dibattito scientifico sullo sviluppo dell'agricoltura transgenica è ancora molto acceso e si articola intorno a chi ritiene che gli OGM non producano rischi né per i consumatori né per l'agricoltura e quanti, invece, affermano che i pericoli per la salute dei cibi OGM siano di gran lunga sottovalutati;

secondo la normativa comunitaria sull'impiego di OGM, la valutazione del rischio viene effettuata dal soggetto interessato ad ottenere l'autorizzazione del prodotto e quindi è svolta in ambienti extra europei dove non si tiene conto della particolarità territoriale italiana. Gli Stati membri e l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA) partecipano al procedimento autorizzatorio e i singoli Paesi possono altresì effettuare studi sul monitoraggio *post* immissione al fine di verificare gli effetti sull'ambiente e sulla salute umana;

l'agroalimentare è uno dei settori che resiste meglio alla crisi economica e, grazie all'enorme sforzo dei produttori italiani, continua a garantire prodotti di qualità e di origine controllata: è interesse dell'Italia e dell'Europa tutelare una filiera agricola specifica, distinguendo i prodotti alimentari tipici e garantendone la non riproducibilità altrove; l'industria agroalimentare europea, infatti, è una delle più importanti a livello di persone impiegate, risultati economici ed esportazioni;

l'elevato *standard* di qualità dei prodotti tipici nazionali e dei sistemi agricoli locali - l'Italia è il primo produttore di prodotti biologici in Europa - rappresenta un valore aggiunto unico sul quale puntare, in grado di creare sinergie con il settore turistico nell'attuale momento di crisi. L'agricoltura italiana svolge, inoltre, un ruolo fondamentale per la difesa integrata del territorio e per la tutela del paesaggio e degli aspetti culturali tradizionali legati alle aree rurali, che va riconosciuto e valorizzato;

in particolare, l'agricoltura italiana registra risultati migliori dell'industria e dell'economia nel suo complesso, in termini sia di contributo alla crescita economica che di occupazione; ancora meglio si posiziona l'industria alimentare che presenta indicatori in termini di valore aggiunto che sono costantemente migliori della media dell'industria in generale; l'*export* si conferma il motore dell'agroalimentare italiano, con un nuovo *record* di 32 miliardi di euro di fatturato nel 2012 (con un incremento del 5,4 per cento sul 2011) e un avvio di 2013 molto promettente,

impegna il Governo:

1) a sostenere con forza il settore della ricerca scientifica pubblica italiana in materia di OGM, al fine di raccogliere dati e informazioni scientificamente precisi che consentano di confrontare i dati

forniti da altri organismi di ricerca e dalle imprese multinazionali produttrici per verificarne la correttezza;

2) a rafforzare la già efficace opera di monitoraggio e controllo posta in essere con il coinvolgimento del Corpo forestale dello Stato, il quale da tempo effettua verifiche per evitare la contaminazione tra colture geneticamente modificate e non e per controllare l'eventuale presenza di sementi transgeniche non autorizzate;

3) a mettere in atto tutte le azioni possibili per avviare il procedimento di adozione della clausola di salvaguardia previsto dall'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE e/o ad adottare la misura cautelare di cui all'articolo 34 del Regolamento (CE) n. 1829/2003, in base alla procedura prevista dall'articolo 54 del Regolamento (CE) n. 178/2002, a tutela della salute umana, dell'ambiente e del modello economico e sociale del settore agroalimentare italiano.

G1 (testo 2)

[DLMAGGIO](#), [RUTA](#), [RUVOLO](#), [STEFANO](#), [ARRIGONI](#)

V. testo 3

Il Senato della Repubblica,
premessi che:

recentemente il già Ministro della salute Balduzzi, a seguito del *dossier* predisposto dal Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), ha chiesto alla Commissione europea che quest'ultima effettui una nuova valutazione completa del Mon810 alla luce delle ultime linee guida, definisca adeguate misure di gestione che dovrebbero essere rese obbligatorie per tutti gli utilizzatori di tali OGM;

fin dal 2010 il Parlamento italiano si è espresso a favore della proposta di regolamento di modifica della direttiva n. 2001/18/CE, attualmente in fase di stallo presso le istituzioni europee, che consentirebbe agli Stati membri di decidere in merito alle coltivazioni OGM sulla base di più ampi criteri oltre a quelli già previsti di tutela della salute e dell'ambiente;

lo stesso Ministro delle politiche agricole, il 28 gennaio 2013, ha chiesto formalmente al Ministro dell'ambiente, in qualità di autorità nazionale in materia, di guardare concretamente alla prospettiva di una clausola di salvaguardia per le coltivazioni di OGM in Italia; ad oggi otto Nazioni (Francia, Germania, Lussemburgo, Austria, Ungheria, Grecia, Bulgaria e Polonia) hanno già adottato delle clausole di salvaguardia per vietare le colture di OGM autorizzate nei loro territori; la coltivazione di OGM è praticata attualmente in cinque Paesi europei: Spagna, Repubblica Ceca, Romania, Portogallo e Slovacchia e a livello mondiale i cinque principali Paesi in via di sviluppo che coltivano OGM sono India, Cina, Argentina, Brasile e Sud Africa;

l'utilizzazione degli Organismi geneticamente modificati (OGM) in agricoltura ha assunto dimensioni sempre più consistenti negli ultimi anni, con una dinamica di diffusione di grande rapidità. Tale costante crescita ha portato negli ultimi anni ad una stima di superficie coltivata ad OGM nel mondo superiore ai 130 milioni di ettari, circa il 9 per cento dell'intera superficie mondiale coltivata;

tale assunto deve peraltro tener conto del fatto che la commercializzazione dei prodotti OGM ha avuto effettivamente inizio intorno al 1996;

il dibattito scientifico sullo sviluppo dell'agricoltura transgenica è ancora molto acceso e si articola intorno a chi ritiene che gli Organismi geneticamente modificati (OGM) non producano rischi né per i consumatori né per l'agricoltura e quanti, invece, affermano che i pericoli per la salute dei cibi OGM siano di gran lunga sottovalutati; ad oggi i nodi da sciogliere connessi al settore transgenico sono ancora molti, tra cui quelli che riguardano la biodiversità e l'ambiente, oltre ai rischi per la salute;

secondo la normativa comunitaria sull'impiego di OGM, la valutazione del rischio viene effettuata dal soggetto interessato ad ottenere l'autorizzazione del prodotto e quindi è svolta in ambienti extra europei dove non si tiene conto della particolarità territoriale italiana. Gli Stati membri e l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA) partecipano al procedimento autorizzatorio e i singoli Paesi possono altresì effettuare studi sul monitoraggio *post* immissione al fine di verificare gli effetti sull'ambiente e sulla salute umana;

l'agroalimentare è uno dei settori che resiste meglio alla crisi economica e, grazie all'enorme sforzo dei produttori italiani, continua a garantire prodotti di qualità e di origine controllata: è interesse dell'Italia e dell'Europa tutelare una filiera agricola specifica, distinguendo i prodotti alimentari tipici e garantendone la non riproducibilità altrove; l'industria agroalimentare europea, infatti, è una delle più importanti a livello di persone impiegate, risultati economici ed esportazioni. Il modello agricolo italiano ha tra i principali fattori di creazione di valore aggiunto del Paese, la naturalità e le produzioni non transgeniche;

l'elevato *standard* di qualità dei prodotti tipici nazionali e dei sistemi agricoli locali - l'Italia è il primo produttore di prodotti biologici in Europa - rappresenta un valore aggiunto unico sul quale puntare, in grado di creare sinergie con il settore turistico nell'attuale momento di crisi. L'agricoltura italiana svolge, inoltre, un ruolo fondamentale per la difesa integrata del territorio e per la tutela del paesaggio e degli aspetti culturali tradizionali legati alle aree rurali, che va riconosciuto e valorizzato;

in particolare, l'agricoltura italiana registra risultati migliori dell'industria e dell'economia nel suo complesso, in termini sia di contributo alla crescita economica che di occupazione; ancora meglio si posiziona l'industria alimentare che presenta indicatori in termini di valore aggiunto che sono costantemente migliori della media dell'industria in generale; l'*export* si conferma il motore dell'agroalimentare italiano, con un nuovo *record* di 32 miliardi di euro di fatturato nel 2012 (con un incremento del 5,4 per cento sul 2011) e un avvio di 2013 molto promettente,

impegna il Governo:

1) ad adottare la clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE e/o ad adottare la misura cautelare di cui all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003, in base alla procedura prevista dall'articolo 54 del regolamento (CE) n. 178/2002, a tutela della salute umana, dell'ambiente e del modello economico e sociale del settore agroalimentare italiano; 2) a rafforzare la già efficace opera di monitoraggio e controllo posta in essere con il coinvolgimento del Corpo forestale dello Stato, il quale da tempo effettua verifiche per evitare la contaminazione tra colture geneticamente modificate e non e per controllare l'eventuale presenza di sementi transgeniche non autorizzate;

3) a sostenere e potenziare la ricerca scientifica pubblica in materia agricola.

G1 (testo 3)

[RUTA](#), [DI MAGGIO](#), [RUVOLO](#), [STEFANO](#), [ARRIGONI](#), [BERGER](#)

Approvato

Il Senato della Repubblica,

premesso che:

recentemente il già Ministro della salute Balduzzi, a seguito del *dossier* predisposto dal Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), ha chiesto alla Commissione europea che quest'ultima effettui una nuova valutazione completa del Mon810 alla luce delle ultime linee guida, definisca adeguate misure di gestione che dovrebbero essere rese obbligatorie per tutti gli utilizzatori di tali OGM;

fin dal 2010 il Parlamento italiano si è espresso a favore della proposta di regolamento di modifica della direttiva n. 2001/18/CE, attualmente in fase di stallo presso le istituzioni europee, che consentirebbe agli Stati membri di decidere in merito alle coltivazioni OGM sulla base di più ampi criteri oltre a quelli già previsti di tutela della salute e dell'ambiente;

lo stesso Ministro delle politiche agricole, il 28 gennaio 2013, ha chiesto formalmente al Ministro dell'ambiente, in qualità di autorità nazionale in materia, di guardare concretamente alla prospettiva di una clausola di salvaguardia per le coltivazioni di OGM in Italia; ad oggi otto Nazioni (Francia, Germania, Lussemburgo, Austria, Ungheria, Grecia, Bulgaria e Polonia) hanno già adottato delle clausole di salvaguardia per vietare le colture di OGM autorizzate nei loro territori; la coltivazione OGM è praticata attualmente in cinque Paesi europei: Spagna, Repubblica Ceca, Romania, Portogallo e Slovacchia e a livello mondiale i cinque principali Paesi in via di sviluppo che coltivano OGM sono India, Cina, Argentina, Brasile e Sud Africa;

l'utilizzazione degli Organismi geneticamente modificati (OGM) in agricoltura ha assunto dimensioni sempre più consistenti negli ultimi anni, con una dinamica di diffusione di grande rapidità. Tale costante crescita ha portato negli ultimi anni ad una stima di superficie coltivata ad OGM nel mondo superiore ai 130 milioni di ettari, circa il 9 per cento dell'intera superficie;

tale assunto deve peraltro tener conto del fatto che la commercializzazione dei prodotti OGM ha avuto effettivamente inizio intorno al 1996;

il dibattito scientifico sullo sviluppo dell'agricoltura transgenica è ancora molto acceso e si articola intorno a chi ritiene che gli Organismi geneticamente modificati (OGM) non producano rischi né per i consumatori né per l'agricoltura e quanti, invece, affermano che i pericoli per la salute dei cibi OGM siano di gran lunga sottovalutati; ad oggi i nodi da sciogliere connessi al settore transgenico sono ancora molti, tra cui quelli che riguardano la biodiversità e l'ambiente, oltre ai rischi per la salute;

secondo la normativa comunitaria sull'impiego di OGM, la valutazione del rischio viene effettuata dal soggetto interessato ad ottenere l'autorizzazione del prodotto e quindi è svolta in ambienti extra europei dove non si tiene conto della particolarità territoriale italiana. Gli Stati membri e l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA) partecipano al procedimento autorizzatorio e i singoli Paesi possono altresì effettuare studi sul monitoraggio *post* immissione al fine di verificare gli effetti sull'ambiente e sulla salute umana;

l'agroalimentare è uno dei settori che resiste meglio alla crisi economica e, grazie all'enorme sforzo dei produttori italiani, continua a garantire prodotti di qualità e di origine controllata: è interesse dell'Italia e dell'Europa tutelare una filiera agricola specifica, distinguendo i prodotti alimentari tipici e garantendone la non riproducibilità altrove; l'industria agroalimentare europea, infatti, è una delle più importanti a livello di persone impiegate, risultati economici ed esportazioni. Il modello agricolo italiano ha tra i principali fattori di creazione di valore aggiunto del Paese, la naturalità e le produzioni non transgeniche;

l'elevato *standard* di qualità dei prodotti tipici nazionali e dei sistemi agricoli locali - l'Italia è il primo produttore di prodotti biologici in Europa - rappresenta un valore aggiunto unico sul quale puntare, in grado di creare sinergie con il settore turistico nell'attuale momento di crisi. L'agricoltura italiana svolge, inoltre, un ruolo fondamentale per la difesa integrata del territorio e per la tutela del paesaggio e degli aspetti culturali tradizionali legati alle aree rurali, che va riconosciuto e valorizzato;

in particolare, l'agricoltura italiana registra risultati migliori dell'industria e dell'economia nel suo complesso, in termini sia di contributo alla crescita economica che di occupazione; ancora meglio si posiziona l'industria alimentare che presenta indicatori in termini di valore aggiunto che sono costantemente migliori della media dell'industria in generale; *l'export* si conferma il motore dell'agroalimentare italiano, con un nuovo *record* di 32 miliardi di euro di fatturato nel 2012 (con un incremento del 5,4 per cento sul 2011) e un avvio di 2013 molto promettente,

impegna il Governo:

1) ad adottare la clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE e/o ad adottare la misura cautelare di cui all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003, in base alla procedura prevista dall'articolo 54 del regolamento (CE) n. 178/2002, a tutela della salute umana, dell'ambiente e del modello economico e sociale del settore agroalimentare italiano;

2) a rafforzare la già efficace opera di monitoraggio e controllo posta in essere con il coinvolgimento del Corpo forestale dello Stato, il quale da tempo effettua verifiche per evitare la contaminazione tra colture geneticamente modificate e non e per controllare l'eventuale presenza di sementi transgeniche non autorizzate;

3) a sostenere e potenziare la ricerca scientifica pubblica in materia agricola e biologica, e in caso di OGM, in ambiente confinato di laboratorio .

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bubbico, Ciampi, De Poli, Guerra, Pinotti, Stucchi e Vicari.

Commissioni permanenti, Ufficio di Presidenza

La 14a Commissione permanente ha proceduto all'elezione del proprio Ufficio di Presidenza.

Sono risultati eletti:

Presidente: Vannino Chiti;

Vicepresidenti: Vincenzo D'Anna e Elena Fattori;

Segretari: Emilio Floris e Luciano Uras.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI ha comunicato la seguente variazione nella composizione della 4a Commissione permanente:

entra a farne parte il senatore Nencini, cessa di farne parte il senatore Laniece.

Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, costituzione e Ufficio di Presidenza

La Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani ha proceduto alla propria costituzione e all'elezione dell'Ufficio di Presidenza.

Sono risultati eletti:

Presidente: senatore Manconi

Vice Presidenti: senatori Falanga e Donno

Segretari: senatori Bilardi e De Pin.

Comitato per le questioni degli italiani all'estero, costituzione e Ufficio di Presidenza

Il Comitato per le questioni degli italiani all'estero ha proceduto alla propria costituzione e all'elezione dell'Ufficio di Presidenza.

Sono risultati eletti:

Presidente: senatore Micheloni

Vice Presidenti: senatori Dalla Tor e Zin

Segretario: senatore Arrigoni.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Manconi Luigi, Casson Felice, Compagna Luigi, Barani Lucio, Lo Giudice Sergio

Istituzione del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale (668)

(presentato in data 21/5/2013);

senatrice Pezzopane Stefania

Disposizioni in materia di gioco d'azzardo, per la trasparenza e il controllo del mercato dei giochi, la prevenzione e il contrasto delle ludopatie (669)

(presentato in data 21/5/2013);

senatore Compagna Luigi

Modifica della denominazione dell'avviso di accertamento in avviso di contestazione (670)

(presentato in data 21/5/2013);

senatori Mattesini Donella, Finocchiaro Anna, Maturani Giuseppina

Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide (671)

(presentato in data 21/5/2013);

senatore Stefano Dario

Disposizioni in materia di danni provocati dalla fauna selvatica, di tutela dell'incolumità pubblica e dell'ordine economico (672)

(presentato in data 21/5/2013);

senatori Bitonci Massimo, Arrigoni Paolo, Bellot Raffaella, Bisinella Patrizia, Calderoli Roberto, Candiani Stefano, Centinaio Gian Marco, Comaroli Silvana Andreina, Consiglio Nunziante, Crosio Jonny, Davico Michelino, Divina Sergio, Munerato Emanuela, Stefani Erika, Stucchi Giacomo, Volpi Raffaele

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici (673)

(presentato in data 21/5/2013);

senatori Di Giorgi Rosa Maria, Marcucci Andrea, Ginetti Nadia, Cuomo Vincenzo, Cantini Laura

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (674)

(presentato in data 20/5/2013);

senatori D'Ambrosio Lettieri Luigi, Viceconte Guido, Zuffada Sante, D'Anna Vincenzo, Aiello Piero, Scilipoti Domenico, Rizzotti Maria

Norme in favore dei pazienti stomizzati e incontinenti (675)

(presentato in data 21/5/2013);

senatori D'Ambrosio Lettieri Luigi, D'Anna Vincenzo, Bruni Francesco, Iurlaro Pietro, Liuzzi Pietro, Tarquinio Lucio Rosario Filippo

Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (MCS) (676)

(presentato in data 21/5/2013);

senatori D'Ambrosio Lettieri Luigi, Iurlaro Pietro, Cassano Massimo, Bruni Francesco, Liuzzi Pietro

Istituzione di speciali unità di accoglienza alla persona (SUAP) per l'assistenza dei pazienti cerebrolesi cronici (677)

(presentato in data 21/5/2013);

senatori D'Ambrosio Lettieri Luigi, Viceconte Guido, D'Anna Vincenzo, Aiello Piero, Scilipoti Domenico, Rizzotti Maria, Zuffada Sante

Disposizioni in materia di donazione e di utilizzo del corpo umano post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica (678)

(presentato in data 21/5/2013);

senatori D'Ambrosio Lettieri Luigi, Giro Francesco Maria, Liuzzi Pietro

Corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1983 al 1991 (679)

(presentato in data 21/5/2013);

senatori D'Ambrosio Lettieri Luigi, Mandelli Andrea, Viceconte Guido, Aiello Piero, D'Anna Vincenzo, Scilipoti Domenico, Zuffada Sante, Rizzotti Maria

Disposizioni per la prevenzione e la cura del morbo di Alzheimer e delle patologie correlate (680)

(presentato in data 21/5/2013);

senatori Lo Moro Doris, Ricchiuti Lucrezia

Estensione della normativa relativa allo scioglimento per infiltrazioni mafiose ai Consigli regionali (681)

(presentato in data 21/5/2013).

Inchieste parlamentari, annuncio di presentazione di proposte

In data 20 maggio 2013, è stata presentata la seguente proposta d'inchiesta parlamentare d'iniziativa dei senatori Tomaselli, Fabbri, Sangalli, Amati, Cirinnà, Corsini, Favero, Giacobbe, Margiotta, Micheloni, Mirabelli, Pagliari, Spilabotte, Vaccari, De Petris, Iurlaro, Romano. - "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale" (*Doc. XXII*, n. 9).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 13 maggio 2013, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante, sul materiale riproduttivo vegetale, sui prodotti fitosanitari e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, dei regolamenti (UE)

1151/2012, [...] /2013 e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE e 2009/128/CE (regolamento sui controlli ufficiali) (COM (2013) 265 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 9ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 27 giugno 2013.

Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 9ª Commissione entro il 20 giugno 2013.

La Commissione europea, in data 17 maggio 2013, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania (COM (2013) 242 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 3ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 27 giugno 2013.

La 14ª Commissione potrà formulare osservazioni e proposte alla 3ª Commissione entro il 20 giugno 2013.

La Commissione europea, in data 21 maggio 2013, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi per quanto riguarda determinate condizioni per l'accesso al mercato (COM (2013) 288 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 12ª Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 27 giugno 2013.

Le Commissioni 3ª, 10ª e 14ª Commissione potranno formulare osservazioni e proposte alla 12ª Commissione entro il 20 giugno 2013.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Le senatrici Bertorotta e Simeoni hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-00177 dei senatori Vacciano ed altri.

Interpellanze

[MOSCARDELLI](#), [AMATI](#), [ASTORRE](#), [BERTUZZI](#), [CALEO](#), [CHITI](#), [CIRINNA'](#), [CUCCA](#), [D'ADDA](#), [FABBRI](#), [FEDELI](#), [FERRARA Elena](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GHEDINI Rita](#), [GINETTI](#), [GOTOR](#), [LAI](#), [LO MORO](#), [MANASSERO](#), [MARINO Mauro Maria](#), [MATTESINI](#), [MIRABELLI](#), [MORGONI](#), [MUCCHETTI](#), [ORRU'](#), [PAGLIARI](#), [PARENTE](#), [PEGORER](#), [PEZZOPANE](#), [RANUCCI](#), [ROSSI Gianluca](#), [RUSSO](#), [SANTINI](#), [SCALIA](#), [SOLLO](#), [SPILABOTTE](#), [TONINI](#), [VACCARI](#), [ZANONI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno* - Premesso che:

l'emergenza e la precarietà abitativa costituiscono, nell'attuale fase di crisi economica, uno dei fattori di maggiore e crescente tensione sociale che interessa larghi strati della popolazione appartenenti, oltre che alle tradizionali categorie a rischio, anche a fasce di ceto medio e professionisti;

tale situazione è resa particolarmente acuta dalle difficoltà incontrate dalle famiglie, ed in particolare dalle giovani coppie, nella sottoscrizione di mutui con istituti di credito per l'acquisto della prima abitazione, e dai caratteri del mercato immobiliare italiano in locazione, dove l'offerta di abitazioni private, con costi molto alti ed inaccessibili per un numero sempre maggiore di famiglie, supera largamente l'offerta pubblica;

i dati pubblicati da "Il Sole 24-ore" il 15 aprile 2013, provenienti da 41 tribunali italiani, rivelano una situazione di costante crescita della morosità degli affitti nel corso degli ultimi due anni determinata in gran parte dalla riduzione dei redditi a disposizione delle famiglie. Nel 2011 i ricorsi per morosità

degli affitti presentati nei 41 tribunali di riferimento dell'indagine sono stati pari a 25.152, aumentati a 27.036 nel 2012 (con un aumento del 7,5 per cento). Nei primi due mesi del 2013 i ricorsi presentati ai tribunali sono stati 4.627 con una proiezione di aumento su base annua del 2,7 per cento rispetto al 2012;

nelle grandi città gli sfratti registrati nei primi due mesi del 2013 hanno raggiunto livelli mai sperimentati in passato. A Roma e a Milano, sono stati depositate 800 nuove richieste di sfratto per morosità. Analoghe situazioni di crisi, come segnalato dai sindacati inquilini, si registrano anche a Torino, a Bari e a Napoli;

i dati pubblicati dal Ministero dell'interno nel mese di dicembre 2012 relativi all'andamento delle procedure di rilascio degli immobili ad uso abitativo confermano la gravità del fenomeno della morosità degli affitti;

il documento del Ministero rileva che nel solo 2011, anche se i dati sono incompleti relativamente ad alcune province, le sentenze di sfratto emesse sono state 63.846 così suddivise: 832 per necessità del locatore (1,3 per cento), 7.471 per finita locazione (11,7 per cento) e 55.543 per morosità (87 per cento). Di queste, il 49,5 per cento sono state emesse nei comuni capoluogo e il 50,5 per cento nei comuni della provincia;

il documento citato rileva altresì che le richieste di esecuzione di sfratti presentate alle forze dell'ordine da parte degli ufficiali giudiziari sono state 123.914 e gli sfratti eseguiti in presenza dell'ufficiale giudiziario coadiuvato dalle forze dell'ordine sono stati 28.641. Sono invece sconosciuti i dati relativi all'allontanamento spontaneo dall'alloggio da parte di sfrattati che non hanno atteso l'arrivo della forza pubblica;

di fatto in Italia, sulla base dei dati del Ministero, sono eseguiti 140 sfratti al giorno, per i quali di fatto non è fornito alcun percorso di passaggio da casa a casa;

sono state presentate ai Comuni 650.000 richieste per alloggi di edilizia residenziale pubblica e 350.000 domande per il fondo affitti;

considerato che:

la Corte costituzionale e la Corte europea dei diritti dell'uomo hanno rappresentato l'opportunità di provvedimenti strutturali sul tema dell'emergenza abitativa in Italia anche in considerazione del fatto che il diritto alla casa e l'accesso alla proprietà della stessa sono sanciti dall'articolo 47 della Costituzione;

le risorse destinate all'edilizia pubblica sono state costantemente ridotte nel corso degli ultimi anni tanto che la realizzazione di alloggi da destinare ai cittadini privi di abitazione è scesa progressivamente ad una quota pari a circa l'1 per cento della produzione edilizia totale, con un tasso di assegnazione di alloggi pubblici sotto il 2 per cento delle richieste;

il contributo del fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione previsto dall'art. 11 della legge n. 431 del 1998, unico ammortizzatore sociale per chi vive in affitto, non è finanziato nel 2012 e per l'anno in corso ha una dotazione largamente insufficiente;

nella legge di bilancio per l'anno 2013 risultano stanziati al capitolo 7437 del Ministero delle infrastrutture e trasporti soltanto 35 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 per l'edilizia agevolata da destinare a locazione a canone concordato e, più in generale, risorse del tutto insufficienti in relazione alla missione casa e assetto urbanistico e ai programmi edilizia abitativa e politiche territoriali e alla missione politiche abitative, urbane e territoriali;

in ragione della crisi economica, la domanda di nuove abitazioni ha subito una significativa riduzione tanto che il settore dell'edilizia privata registra una crescita significativa di unità abitative invendute. Il rallentamento della domanda è uno dei fattori che sta determinando la chiusura di numerosi cantieri, la mancata apertura di nuovi cantieri e la perdita di numerosi posti di lavoro nel settore delle costruzioni; appare necessario l'adozione di misure adeguate alla soluzione della situazione emergenziale nel settore abitativo e più in generale dell'edilizia pubblica e privata,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda adottare per la soluzione delle problematiche dell'emergenza e della

precarietà abitativa nel nostro Paese;

se intenda assumere iniziative normative urgenti per estendere la proroga, in scadenza il prossimo 31 dicembre 2013, dell'esecuzione degli sfratti per le famiglie in determinate condizioni, di cui alla legge 9 del 2007, con sfratto per finita locazione, anche alle famiglie che si trovino nelle stesse condizioni soggettive di quelle di cui alla citata legge in ragione di uno sfratto per morosità incolpevole;

se intenda assumere iniziative normative per definire, in analogia a quanto stabilito per il pagamento delle rate di mutuo per le famiglie in difficoltà previsto dal comma 475 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, un fondo di solidarietà, dotato di un congruo finanziamento statale, da attivare con il concorso di ulteriori risorse eventualmente messe a disposizione di Regioni ed enti locali e da implementare eventualmente anche con un fondo di rotazione, costituito presso i Comuni, alimentato dalle somme versate dai conduttori a titolo di deposito cauzionale, al fine di favorire possibili procedure di conciliazione e rinegoziazione tra locatore e conduttore, sulla base degli accordi territoriali di cui alla legge n. 431 del 1998, ovvero di risarcimento per i proprietari in caso di graduazione dell'esecuzione dello sfratto;

se intenda predisporre un piano nazionale, con adeguato stanziamento di risorse e con il coinvolgimento della Cassa depositi e prestiti, destinato a tutti i Comuni attraverso il coinvolgimento di sindacati inquilini, Anci e conferenza delle Regioni, ai fini di incrementare l'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia sociale, attraverso la definizione dell'effettivo fabbisogno e i soggetti destinatari, prioritariamente quelli con sentenza esecutiva di sfratto, collocati utilmente nelle graduatorie comunali per l'accesso ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica a canone sociale, e le famiglie che sono in precarietà abitativa a causa di un'elevata incidenza del canone di locazione in rapporto al reddito netto;

se nell'ambito di tale piano nazionale non ritenga opportuno, anche in ragione dell'urgenza degli interventi in favore delle famiglie in situazione di precarietà abitativa, prevedere che una quota delle risorse sia utilizzata per l'acquisto di edifici, al valore medio ordinario espresso dal mercato del territorio di riferimento nel triennio antecedente già realizzati da privati e rimasti invenduti, al fine di incrementare l'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia sociale da destinare alle famiglie in condizioni di precarietà abitativa;

se intenda effettuare di concerto con l'Anci e la conferenza delle Regioni, sentite le organizzazioni sindacali degli inquilini, il monitoraggio e il censimento di unità immobiliari o immobili di proprietà di Comuni e Iacp comunque denominati, attualmente inutilizzati e lasciati in degrado allo scopo di attuare un piano di recupero degli immobili da destinare alle famiglie in graduatoria con sfratto già eseguito o via di esecuzione, garantendo così il passaggio da casa a casa;

se intenda prevedere, in occasione della discussione del disegno di legge di bilancio per il 2014, un adeguato rifinanziamento o una rimodulazione delle risorse disponibili in bilancio in favore della missione casa e assetto urbanistico e dei programmi edilizia abitativa e politiche territoriali e del programma politiche abitative, urbane e territoriali allo scopo di incrementare la realizzazione di edilizia residenziale pubblica e favorire adeguati interventi di sostegno nei casi di emergenza e precarietà abitativa.

(2-00018p. a.)

Interrogazioni

[CARDIELLO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

la legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), per quanto attiene al calcolo del canone delle pertinenze demaniali presenti sul demanio marittimo, fa riferimento ai valori medi di locazione immobiliare individuati e forniti dall'Agenzia del territorio (ora Agenzia delle entrate) nell'ambito dell'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI); quest'ultimo mantiene una netta separazione tra le destinazioni d'uso nelle categorie "commerciale" e "terziario", presentando affitti unitari sensibilmente più bassi in quest'ultimo caso. Il "terziario" è il settore economico in cui si producono o forniscono servizi e comprende quelle attività complementari e di ausilio alle attività dei settori primario (agricoltura) e secondario (industria);

è essenziale comprendere a quale delle categorie un'attività sita sulle pertinenze debba essere ascritta; in numerose realtà italiane risulta che i funzionari deputati al calcolo dei canoni demaniali ascrivono le attività economiche di stabilimento balneare, ristorante e bar nella categoria "commerciale"; molti esercenti di tali attività economiche sostengono che esse sono riconducibili, più propriamente, al "terziario", la cui iscrizione, si rammenta, comporta sgravi di canone da imporre ai concessionari nell'ordine medio del 30-40 per cento;

la circolare INPS n. 144 del 2 febbraio 2002, riguardante l'inquadramento dei gestori degli stabilimenti balneari, conferma la classificazione nel settore terziario dell'attività svolta da gestori degli stabilimenti balneari e della loro iscrizione nella gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali. Essa, nel richiamare i chiarimenti forniti con circolare n. 259 del 20 dicembre 1996 e con messaggio del 10 agosto 1999, n. 5647, conferma infatti che l'attività svolta dai gestori degli stabilimenti balneari deve essere classificata nel settore "terziario", in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 29 della legge n. 160 del 1975 e dall'art. 1, comma 202, della legge n. 662 del 1996 e, quindi, ricondotta alla gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali;

precisa inoltre che l'attività degli stabilimenti balneari può essere svolta soltanto previa l'autorizzazione amministrativa prevista per i pubblici esercizi e si concretizza, di norma, nell'offerta al cliente di servizi articolati e tra loro interconnessi, quali, ad esempio, il noleggio di cabine e di attrezzature varie, i servizi di ristoro e di somministrazione di alimenti e bevande, di animazione e intrattenimento, di custodia dei valori, di sorveglianza dei bambini, di assistenza ai clienti, l'offerta di eventuali, ulteriori servizi commerciali (*boutique*, edicola, tabaccheria, eccetera). Si è in presenza, in definitiva, di attività commerciali, turistiche e di servizi, riconducibili, comunque, al settore terziario;

nel merito la circolare sostiene che tale orientamento non appare suscettibile di modifiche ancorché siano intervenute pronunce di giudici di merito, che, in talune fattispecie, hanno ritenuto valido l'inquadramento nel settore dell'artigianato operato da Commissioni provinciali per l'artigianato;

nell'ATECO 2007, per le attività riconducibili ai servizi, si trovano, in particolare: attività dei servizi di alloggio e di ristorazione; servizi di informazione e comunicazione; noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese; attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento; altre attività di servizi;

l'OMI mantiene una separazione netta tra i settori del commercio e del terziario, proponendo affitti unitari sensibilmente diversi. Conseguentemente, il funzionario dell'Agenzia delle entrate competente per territorio dovrebbe classificare con precisione le attività economiche terziarie che si svolgono all'interno della pertinenza per poter scegliere la corretta categoria dell'OMI a cui ascriverla;

classificare un ristorante, un bar o uno stabilimento balneare come attività commerciale applicando valori dell'OMI per la categoria "commerciale" non appare all'interrogante corretto, in quanto pare che tali attività debbano essere più propriamente inquadrare come attività di produzione di servizi, applicando di conseguenza i valori dell'OMI forniti per la categoria del "terziario",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno comunicare quante sono le imprese che esercitano tali attività sul territorio nazionale, e, tra queste, quelle che hanno effettivamente investito nel settore favorendo l'occupazione;

se non ritenga opportuno verificare i valori medi unitari forniti dall'Osservatorio per le due categorie che differiscono sensibilmente tra loro a seconda della specifica realtà in cui si opera;

se non ritenga opportuno emanare una circolare esplicativa per il chiarimento definitivo nell'applicazione dei riferimenti dell'OMI.

(3-00073)

[RIZZOTTI](#), [CANDIANI](#), [BIANCONI](#), [VICECONTE](#), [SCILIPOTI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [LANIECE](#), [ZUFFADA](#) - Al Ministro della salute - Premesso che:

secondo gli ultimi dati Istat, nel 2011 sono quasi 3 milioni le persone che dichiarano di essere diabetiche, pari al 4,9 per cento della popolazione. La forma più comune è il diabete di tipo 2, anche a causa della diffusione dell'obesità e dell'invecchiamento della popolazione, e rappresenta circa il 90

per cento dei casi di questa malattia;

fino a poco tempo fa, la terapia farmacologica del diabete tipo 2 era basata in via quasi esclusiva sulla metformina, sui secretagoghi (sulfoniluree e glinidi), sui glitazoni (oggi solo pioglitazone) e sull'insulina e, di recente, si è diffusa una nuova classe di farmaci, le cosiddette incretine, che comprendono gli agonisti del recettore del gastrointestinal like peptide (GLP-1) e le glipitine (inibitori della dipeptil-peptidasi 4 -DPP4);

come sostenuto dalla comunità scientifica, queste molecole esercitano un effetto favorevole sul peso corporeo (riduzione con gli ARGLP-1; effetto neutro con le gliptine), un rischio praticamente assente di ipoglicemia, un effetto positivo sul profilo di rischio cardiovascolare (per gli ARGLP-1) ed una incidenza di effetti collaterali decisamente poco frequente (per le gliptine) o temporanei disturbi gastrointestinali (per i soli ARGLP-1);

le favorevoli ripercussioni sulla qualità della vita del paziente, sul compenso metabolico e sulla sua progressione nel tempo, hanno indotto le società scientifiche endocrino-diabetologiche internazionali ad inserire tali farmaci negli algoritmi terapeutici;

considerato che:

a notizia degli interroganti, l'Agenzia italiana del farmaco si appresta a modificare le indicazioni di prescrivibilità delle terapie anti-diabetiche più innovative;

in particolare, dalle informazioni acquisite risulterebbe che la rimborsabilità dei farmaci incretinici a carico del Servizio sanitario nazionale sarebbe limitata ai pazienti adulti con diabete di tipo 2 sulla base della sussistenza di un triplice ordine di condizioni, tra cui è previsto il fallimento terapeutico della terapia ipoglicemizzante corrente dopo un'adeguata e documentata modifica dello stile di vita e con un *range* ristrettivo di HbA1c (emoglobina glicata) compreso tra il 7,5 e l'8,5 per cento, con l'estensione al 9 per cento nel caso in cui sussistano uno o più elementi di fragilità e per un periodo non superiore ai 6 mesi;

in ragione di ciò, con una lettera aperta indirizzata al Ministro della salute e al direttore generale di Aifa, l'Associazione dei medici diabetologi (AMD), la Società italiana di diabetologia (SID) e Diabete Italia, quest'ultimo in rappresentanza delle organizzazioni di volontariato delle persone con diabete, hanno espresso contrarietà avverso tali modifiche, formulando un'opinione che di seguito si riporta: «tali modifiche sono state definite senza aver consultato le società scientifiche diabetologiche, né le associazioni dei pazienti, eludendo il principio di confronto e condivisione con gli esperti e i rappresentanti di cittadini, più volte auspicato tanto dal Piano nazionale diabete quanto dalle Autorità europee, su decisioni che possano avere importante impatto sulla qualità della vita delle persone con diabete come l'accesso alle terapie innovative. (...) ricordano come a livello internazionale e nazionale ci si stia prodigando nel rafforzare il concetto di "terapia personalizzata", che prevede il raggiungimento di *target* glicemici appropriati, attraverso l'approccio terapeutico con il più favorevole rapporto efficacia-sicurezza per il singolo paziente. Ulteriori restrizioni introdotte dalle nuove indicazioni prescrittive potrebbero segnare un netto passo indietro rispetto a questa filosofia di trattamento ponendo, in Italia, la persona con diabete in una posizione isolata e discriminata rispetto al panorama internazionale»;

la nota rileva, inoltre, che tali restrizioni prescrittive impedirebbero di fatto a molte persone, in particolare i soggetti fragili e a rischio di ipoglicemie, di poter godere dei vantaggi offerti da trattamenti innovativi;

peraltro, va evidenziato che la paventata rimborsabilità dei farmaci incretinici previa documentata verifica del mutamento dello stile di vita del paziente denota, a parere degli interroganti, una valutazione che presenta carattere politico che, proprio perché tale, esula dalle finalità istituzionali di un ente meramente regolatorio qual è, per l'appunto, l'Agenzia italiana del farmaco,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti segnalati;

quali urgenti misure intenda adottare affinché si provveda all'interruzione del processo di revisione delle indicazioni di prescrivibilità dei farmaci incretinici;

quali urgenti misure intenda adottare affinché si provveda all'apertura di un tavolo di confronto tra l'Agenzia italiana del farmaco, le società scientifiche e le associazioni dei pazienti, al fine di definire indicazioni condivise di prescrivibilità delle terapie basate sulle incretine;

se non ritenga opportuno ed urgente adottare le misure necessarie per garantire ai pazienti diabetici il pieno accesso alle terapie innovative, anche attraverso l'adozione di piani terapeutici condivisi, senza ulteriori vincoli.

(3-00074)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[CAPACCHIONE](#), [DE CRISTOFARO](#) - Al Ministro dell'interno - Premesso che, per quanto a conoscenza degli interroganti:

il 26 e 27 maggio 2013 presso i Comuni di Maddaloni e Marcianise (Caserta) si terranno le elezioni amministrative per eleggere sindaco e consiglio comunale;

molti cittadini, in particolare quelli maddalonesi, lamentano, tra le altre forme di degrado e di inciviltà, che nella città non si riesce a debellare il fenomeno di abusivismo relativo alle affissioni elettorali di dimensioni sempre più grandi e dispendiose;

il 6 maggio 2013, la signora Michela Rispoli, a nome e per conto del candidato a sindaco di Partito democratico-Sinistra ecologia e libertà Gaetano Esposito, presentava un esposto per le vie legali al commissario prefettizio del Comune di Maddaloni, al comandante dei vigili urbani di Maddaloni, all'ufficio elettorale del medesimo Comune e copia conforme al prefetto di Caserta dottoressa Carmela Pagano per richiedere l'applicazione della legge e delle normative che sovrintendono all'utilizzo della propaganda elettorale da parte dei partiti;

l'8 maggio la stessa signora Rispoli presentava un esposto per le vie legali presso la locale stazione dei carabinieri;

ciò nonostante, manifesti di varia e smisurata grandezza veniva affissi fuori dagli spazi assegnati sui muri della città sui cantieri, su cassonetti, su colonnine telefoniche, su plance elettorali, negli spazi riservati ad altri partiti e su quelli riservati alle affissioni funebri nonché su enormi cartelloni, anche a pagamento in comodato a società di gestione del servizio di affissione, contravvenendo a quanto previsto dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, recante norme per la disciplina della propaganda elettorale;

il candidato Gaetano Esposito, nel momento in cui si sentiva negare il diritto di vedere affissi legalmente i propri manifesti negli spazi dedicati e assegnati dall'ufficio elettorale del Comune di Maddaloni e prendendo atto del diniego reiterato da parte del servizio affissioni, percepiva timore nelle parole di rifiuto degli addetti alle affissioni, e decideva di affiggere i propri manifesti personalmente, in pieno giorno. La vicenda è stata seguita dalla stampa locale con articoli, fotografie, video ed interviste;

considerato che:

nella città di Marcianise, già negli anni passati sottoposta a scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose (decreto successivamente annullato), risulta essere attivo un *clan* camorristico alleato della cosca dei Casalesi (fazione Zagaria) per conto della quale ha gestito appalti e pubbliche commesse attraverso il controllo di singoli esponenti politici locali eletti nel consiglio comunale;

fatti analoghi a quelli segnalati a Maddaloni vengono ripetutamente evidenziati nella stessa Marcianise,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario un intervento urgente ed efficace al fine di debellare un fenomeno che a parere degli interroganti, oltre a contribuire al degrado urbano, afferma una pratica di propaganda politica non legittima, violenta e lesiva di una sana e regolata dialettica politica tra partiti;

se non intenda sollecitare le forze dell'ordine, le istituzioni e i rappresentanti territoriali del Governo a porre in atto soluzioni urgenti per interrompere tale pratica illegale, violenta ed esosa che sicuramente non giova alla «buona politica» e verificare la veridicità di atti di violenza e schiamazzo perpetrati durante le notti tra diverse gruppi di attacchinaggio;

se e in quale misura (numero di multe) sia stato effettivamente utilizzato lo strumento sanzionatorio di tale pratica di abusivismo;

se e in quale misura sia stato effettivamente utilizzato lo strumento dell'«oscuramento» ovvero della «defissione» dei manifesti di ogni tipo, grandezza e genere affissi selvaggiamente, abusivamente e al di fuori delle norme per la disciplina della campagna elettorale;

se, infine, ritenga di verificare la sussistenza del pericolo di inquinamento del voto a Maddaloni e Marcianise mediante la pratica dello scambio del voto, anche con buoni benzina, pagamento bollette, spesa alimentare, i gettoni *videopoker* e ricariche telefoniche.

(3-00075)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[ROSSI Gianluca](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

in data 17 maggio 2013 una delegazione di parlamentari del Partito democratico si è recata presso la casa circondariale di Terni, di cui alla legge sull'ordinamento penitenziario (legge 20 luglio 1975, n. 354), al fine di approfondire la complessità della vita carceraria all'interno del complesso ternano, con particolare riferimento ai problemi infrastrutturali in relazione al sovraffollamento, alla qualità della vita dei detenuti e delle condizioni professionali degli operatori della sicurezza;

nell'ambito del sopralluogo, la delegazione ha avuto modo di relazionarsi direttamente e raccogliere le istanze delle persone attualmente detenute, della polizia penitenziaria, degli operatori del volontariato presso la struttura del carcere e della direzione dello stesso;

la struttura attualmente consente la permanenza di 390 detenuti, con la previsione di ulteriore ampliamento, circostanza cui tuttavia non sembra far seguito un adeguamento pedissequo della pianta organica del personale di polizia, nonostante l'integrazione di 25 unità a far data dal settembre 2012, attraverso le quali la struttura è stata in grado di attivare un nuovo padiglione. Risulta all'interrogante che sia già stata segnalata la carenza di 42 unità, 35 necessarie per completare l'apertura del nuovo padiglione, recentemente ultimato e non completamente funzionante a causa della penuria di personale, oltre ad altri 7 agenti, da impiegare per l'apertura prossima di un'area dedicata alla detenzione per condanne legate a reati politici;

la direzione della casa circondariale ternana ha poi segnalato la gravissima carenza di risorse a disposizione: per il 2013, infatti, sono stati assegnati fondi pari a 2.500 euro per il trattamento dei detenuti presenti, nonostante la maggior parte si trovi in condizioni di indigenza assoluta e pertanto incapace di provvedere alla propria sussistenza;

le richieste palesate dalla popolazione carceraria attualmente detenuta sono tutte ascrivibili all'esigenza, costituzionalmente garantita e tuttavia spesso impossibile da soddisfare a livello sistemico e quindi lasciata all'azione spontanea o del volontariato, della rieducazione e del reinserimento, attraverso la formazione professionalizzante, lo sport e i rapporti col mondo esterno a partire dalle relazioni con la famiglia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e quali siano le sue valutazioni in merito; quali misure intenda adottare al fine di consentire alla struttura penitenziaria di Terni di adempiere agli *standard* indicati dalla normativa comunitaria e nazionale, oltre che alle indicazioni del Presidente della Repubblica nei suoi moniti a favore di carceri dal volto umano, garantendo la piena funzionalità della pianta organica e adeguando la dotazione economica alle reali esigenze dettate dalla soddisfazione delle necessità primarie degli utenti nel loro complesso;

quali urgenti ed efficaci azioni intenda adottare per favorire un reale e rapido reinserimento sociale e lavorativo agli ex detenuti, anche in considerazione delle maggiori difficoltà che queste persone incontrano a causa della grave crisi economica, per impedire che riprendano a delinquere per garantirsi i mezzi di sostentamento.

(4-00224)

[CATALEO](#), [BATTISTA](#), [BIGNAMI](#), [COTTI](#), [MARTON](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#) - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:

l'articolo 1493 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al comma 1, dispone che "Al personale militare femminile e maschile si applica, tenendo conto del particolare stato rivestito, la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità, nonché le disposizioni dettate dai provvedimenti di concertazione"; l'articolo 42-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, dispone che "Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche (...), può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda";

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

il Ministero della difesa, oltre a non avere mai emanato atti di indirizzo in materia, ha rigettato più volte le istanze provenienti dal personale interessato con la conseguenza di una crescita del contenzioso, con ricorsi anche al Consiglio di Stato;

non sembrano potersi opporre fondate ragioni per derogare al generale principio fissato dal citato art. 42-*bis*, finalizzato alla tutela di valori afferenti alla famiglia, all'assistenza e all'educazione dei minori, allorquando il proponente l'istanza di trasferimento sia un militare;

rientrando la disposizione citata tra quelle dettate a tutela di valori costituzionalmente garantiti inerenti alla famiglia ed all'assistenza dei figli minori fino a 3 anni d'età con i genitori impegnati nello svolgimento di un'attività lavorativa, non può operare un'ingiustificata discriminazione tra dipendenti pubblici, tale da configurare profili di dubbia costituzionalità, ovvero di disparità di trattamento nei confronti degli appartenenti all'amministrazione militare,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per tutelare la dignità del personale delle forze armate, al fine di parificare definitivamente quest'ultimo al comparto del pubblico impiego.

(4-00225)

[CATALFO](#), [BATTISTA](#), [BIGNAMI](#), [COTTI](#), [MARTON](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#) - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:

il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53", all'art. 40, rubricato "Riposi giornalieri del padre", dispone che: «I periodi di riposo (...) sono riconosciuti al padre lavoratore: *a)* nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre; *b)* in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga; *c)* nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente; *d)* in caso di morte o di grave infermità della madre»;

la disposizione ripropone integralmente l'art. 6-*ter* della legge 9 dicembre 1977, n. 903, recante "Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro", articolo aggiunto dall'art. 13 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e poi abrogato dall'art. 86 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in relazione al quale la giurisprudenza - anche relativamente al riconoscimento del lavoro di "casalinga" - è da ritenersi consolidata (come dimostrato da numerosi pronunciamenti: si vedano la sentenza della Cassazione n. 20324/05 e la sentenza del Consiglio di Stato n. 4293 del 2008);

anche l'allora Ministero del lavoro, salute e politiche sociali, con lettera circolare (prot. n. 15/V/0008494/14.01.05.04) del 12 maggio 2009, ribadendo la citata giurisprudenza, ha ritenuto di poter concludere in senso favorevole al riconoscimento al lavoratore padre del diritto a fruire dei congedi previsti dall'art. 40, lett. *c)*, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, anche nell'ipotesi in cui la madre svolga lavoro casalingo;

risulta agli interroganti che tutti i Dicasteri si sarebbero adeguati alla richiamata disciplina, in materia di permessi per allattamento, ad esclusione del Ministero della difesa, che non riconoscerebbe tale

diritto;

considerato che il tribunale amministrativo regionale del Piemonte, con la sentenza n. 00927/2012, ha già annullato un diniego in materia, opposto ad un padre militare, riconoscendo quindi allo stesso il diritto ad usufruire delle richiamate norme e condannando il Ministero a risarcire il ricorrente; ritenuto che è del tutto scontato che le norme citate siano rivolte a tutti i lavoratori ivi compresi i militari, e che eventuali altre determinazioni di singoli Ministeri sono da ritenersi a parere degli interroganti assolutamente antidemocratiche ed incostituzionali, in quanto lesive dei diritti dei figli, della madre casalinga, del padre lavoratore militare, nonché della famiglia, si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per tutelare la dignità del personale delle forze armate al fine di parificare definitivamente questi ultimi a tutto il comparto del pubblico impiego, in materia di permessi per allattamento in presenza di coniuge casalinga.

(4-00226)

[CATALEO](#), [BATTISTA](#), [BIGNAMI](#), [COTTI](#), [MARTON](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#) - *Al Ministro della difesa* - Premesso che:

il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119, recante "Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi", ha modificato, tra l'altro, norme relative ai congedi ed ai permessi per l'assistenza alle persone in situazione di disabilità grave;

in linea generale, il richiamato art. 23, insieme all'articolo successivo, della legge 4 novembre 2010, n. 183, ha sostituito il comma 3 (sui permessi mensili retribuiti) e il comma 5 (concernente la scelta della sede) dell'art. 33 legge 5 febbraio 1992, n. 104, eliminando i requisiti della continuità ed esclusività nell'assistenza quali necessari presupposti del beneficio;

il Consiglio di Stato, con sentenza n. 01005 del 19 febbraio 2013, ha sancito che vi sono "ragioni testuali e sistematiche inducono a considerare la novella dell'art. 24 applicabile a tutto il personale dipendente, senza eccezioni. Sino a quando, cioè, la legislazione attuativa richiamata dall'art. 19 non interverrà e non detterà disposizioni speciali e derogatorie, la disciplina comune in materia di assistenza ai familiari disabili potrà trovare applicazione anche per il personale delle Forze armate, di polizia e ai Vigili del fuoco (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 9 luglio 2012, n. 4047; 11 luglio 2012, n. 4106; 30 luglio 2012, n. 4291)";

ritenuto che:

il Consiglio di Stato ha definitivamente sancito che, con l'introduzione nel quadro normativo dell'art. 24 della legge 4 novembre 2010, n. 183, i principi di esclusività e di continuità non siano da considerare quali elementi valutativi per la definizione favorevole dei benefici della legge 5 febbraio 1992, n. 104, stabilendo peraltro l'inapplicabilità dell'art. 19 (sulla specificità delle forze armate) della medesima legge 4 novembre 2010, n. 183;

il Ministero dell'interno, con circolare n. 333-A9806.G.3.2/1022-2013 del 19 febbraio 2013, si è conformato alla nuova disciplina stabilita dall'art. 24 della legge n. 183, in ottemperanza sia del consolidato giurisprudenziale, sia della dell'apposita circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 13/2010;

risulta che lo Stato maggiore dell'esercito, con circolare annessa al messaggio prot. n. 8336/07/5.1 del 21 novembre 2012, continuerebbe a disapplicare palesemente le citate disposizioni, perseverando nella pretesa della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prodotta dal militare, di tutti i parenti e affini del disabile entro il grado previsto dall'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per tutelare la dignità del personale delle forze armate al fine di parificare definitivamente questi ultimi a tutto il comparto del pubblico impiego in materia di permessi e trasferimenti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

(4-00227)

[DE PIN](#), [GAETTI](#), [CASALETTO](#) - *Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali* - Premesso che, a causa delle eccessive precipitazioni in Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, sono migliaia gli ettari di terreno allagati; una vera calamità per le aziende del Nord che

vedono compromesso il 30 per cento del raccolto di pomodoro, riso, patate, frutta, soia, mais; considerato che:

in alcuni comuni del vercellese e del novarese le eccessive piogge si sono abbattute sulle coltivazioni di riso, dimezzando la produzione;

nelle province di Alessandria, Cuneo, Asti, Torino la produzione del mais è stata danneggiata con cali percentuali oscillanti tra il 30 e il 45 per cento; anche la raccolta del fieno maggengo risulta compromessa per almeno il 30 per cento, mentre notevoli ritardi si segnalano sulle produzioni frutticole;

in Veneto, è stato dimezzato il raccolto di soia e mais, ma è danneggiato anche il 20 per cento del fieno. Le fragole sono allagate nel veronese, ma si registrano danni nel processo di allegagione per susine, pesche, nettarine e albicocche, mentre le ciliegie si sono spaccate prima della maturazione;

in Emilia-Romagna l'eccesso di pioggia sta creando situazioni generalizzate di crisi per l'agricoltura perché i terreni non hanno più capacità di assorbimento;

problemi gravi si registrano per soia, mais e fieno, che faranno lievitare i costi per l'alimentazione negli allevamenti dove si produce il latte per il parmigiano reggiano o la carne per i prosciutti di Parma;

in Lombardia le semine delle principali colture come soia e mais sono in ritardo di quasi un mese; cali produttivi dal 30 al 35 per cento sono previsti per il pomodoro;

rilevato che, come denuncia la Coldiretti, le conseguenze sono pesantissime per il territorio, sia per le attività agricole che per l'equilibrio idrogeologico;

ritenuto che:

a causare i danni sono stati gli effetti del cambiamento climatico ma anche dell'azione dell'uomo che ha ridotto la capacità dei terreni di drenare l'acqua in eccesso con opere e costruzioni inopportune;

per proteggere il territorio ed i cittadini l'Italia deve difendere il proprio patrimonio agricolo e la propria disponibilità di terra fertile dalla cementificazione nelle città e dall'abbandono nelle aree marginali con un adeguato riconoscimento dell'attività agricola,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno verificare la situazione e stabilire l'avvio di procedure per dichiarare lo stato di calamità naturale nei territori più colpiti;

se non ritenga opportuno potenziare il patrimonio agricolo e la disponibilità di terra fertile con un adeguato riconoscimento dell'attività agricola, evitando l'eccessiva cementificazione.

(4-00228)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

12a Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-00074, della senatrice Rizzotti ed altri, sull'accesso a terapie innovative contro il diabete.

1.5.2.2. Seduta n. 30 (ant.) del 29/05/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

30a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2013

Presidenza della vice presidente FEDELI,
indi del presidente GRASSO,
del vice presidente CALDEROLI,
della vice presidente LANZILLOTTA
e del vice presidente GASPARRI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI: Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza della vice presidente FEDELI](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,33).

Si dà lettura del processo verbale.

AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 22 maggio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,36).

Discussione delle mozioni nn. 31 (testo 3), 44, 46, 47 e 48, relative all'avvio del percorso delle

riforme costituzionali (ore 9,36)

Approvazione delle mozioni nn. 31 (testo 3), 44 (testo 2) e 47. Reiezione della mozione n. 48 (testo 2), dell'ordine del giorno G2, delle premesse e dei punti 1) e 2) della mozione n. 46. Preclusione del punto 3) della mozione n. 46. Ritiro degli ordini del giorno G1 e G3

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle mozioni [1-00031](#) (testo 3), presentata dal senatore Calderoli e da altri senatori, [1-00044](#), presentata dal senatore Zeller e da altri senatori, [1-00046](#), presentata dal senatore Crimi e da altri senatori, [1-00047](#), presentata dal senatore Zanda e da altri senatori, e [1-00048](#), presentata dalla senatrice De Petris e da altri senatori, relative all'avvio del percorso delle riforme costituzionali.

Ha facoltà di parlare il senatore Calderoli per illustrare la mozione n. 31 (testo 3).

CALDEROLI (LN-Aut). Signora Presidente, onorevoli colleghi, è sotto gli occhi di tutti il fatto che il Paese e chi ci sta sopra (imprese, famiglie, istituzioni) stanno andando a fondo, e prima che ciò accada è dovere di tutti, maggioranza e opposizione, realizzare quelle riforme che cambino l'architettura dello Stato e della Repubblica nell'interesse dei cittadini e non dei partiti o dei loro segretari o presidenti. Prima però di parlare di merito, ovvero di come realizzare quelle riforme, è necessario analizzare e individuare lo strumento con cui farle per avere la certezza della loro realizzazione entro il termine dei 18 mesi indicato dal Presidente del Consiglio nelle sue dichiarazioni programmatiche.

Abbiamo alle spalle più di vent'anni di discussioni al riguardo e quindi contezza dei limiti e dei fallimenti degli strumenti utilizzati fino ad oggi. Passiamoli in rassegna.

Commissioni bicamerali con poteri straordinari: tecnicamente e teoricamente sembrerebbero lo strumento ideale, ma purtroppo l'esperienza nefasta di diverse Bicamerali deve farci prendere atto che le stesse sono troppo sottoposte alle tempeste politiche o, peggio, agli interessi di partito per poter realizzare qualcosa che non sia che una "riformicchia". Visto il fallimento del passato, direi che le Commissioni bicamerali si possono mettere tranquillamente da parte, e non vorrei che qualcuno pensasse di risolvere il problema con il semplice cambiamento del nome, da Commissione a Comitato. Se ciò dovesse accadere, significherebbe una presa per i fondelli, non tanto del sottoscritto quanto del popolo, facendo finta di fare per non fare assolutamente nulla.

Abbiamo poi la strada ordinaria dell'articolo 138 della Costituzione, ovvero l'utilizzo delle due singole Commissioni parlamentari permanenti affari costituzionali e il successivo esame parlamentare, così come previsto dall'articolo stesso. Personalmente, ritengo che l'articolo 138 sia stato scritto dai Padri costituenti per modifiche o aggiornamenti parcellari della Costituzione, e non già per riforme organiche. *(Brusio).*

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Calderoli, vorrei che l'Aula stesse più tranquilla e attenta.

CALDEROLI (LN-Aut). Lo dimostra il fatto che nel medesimo articolo sia previsto un unico *referendum* e che non si dia luogo allo stesso se la legge sia approvata nella seconda votazione di ciascuna delle Camere a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, cosa che è coerente con modifiche parziali ma non con riforme organiche.

Nonostante tutto ciò, lo strumento dell'articolo 138 della Costituzione è l'unico che ha consentito delle modifiche puntuali e due riforme complessive, che però si sono dimostrate due grandi incompiute: la riforma del 2001, che non affrontò la riduzione del numero parlamentari, la forma di Governo, il Senato federale e formulò un articolo 117 che sembra scritto veramente da un bambino alcolizzato, dimenticandosi, tra l'altro, di dare attuazione al federalismo fiscale e alla Carta delle autonomie, che sono presenti come mera enunciazione; la riforma del 2005, approvata dal Parlamento e scritta dal sottoscritto, ma poi bocciata dal *referendum* popolare, che, pure con tanti limiti e con tante lacune, avrebbe portato già dal 2008 la riduzione del numero dei parlamentari, il superamento del bicameralismo perfetto, il Senato federale, il rafforzamento dei poteri del Governo e quelli di controllo del Parlamento. Che grande occasione abbiamo perso nel 2006! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Airola).*

È acqua passata, ma è la dimostrazione che anche la procedura di cui all'articolo 138 della

Costituzione, così come quella delle Commissioni bicamerali, risente troppo delle situazioni politiche contingenti, come accadde nel 2006, quando il *referendum* popolare si svolse immediatamente dopo le elezioni politiche. E quindi mi sento di sconsigliare tale strumento per una riforma così complessa.

A questo punto, vorrei rileggere alcune righe di un mio intervento come Ministro proprio in questo ramo del Parlamento. Dicevo: «E se si utilizzasse, ad esempio, una Convenzione costituente, ovvero un organismo costituito da deputati e senatori, integrati, senza diritto di voto, da rappresentanti del territorio, visto che dovremo andare a scrivere anche le norme relative al Senato federale, al Senato delle Regioni? Credo che uno strumento del genere potrebbe servire per individuare gli articoli che, in modo condiviso, intendiamo modificare e per provare a scrivere un testo che possa avere poi un passaggio parlamentare in forma magari più semplice rispetto all'esame ordinario».

Correva l'anno 2009, ma gli stessi concetti li ritrovo in quanto dichiarato dal presidente Letta in merito alle riforme costituzionali nel suo discorso programmatico che ha ricevuto il voto di fiducia. Cito testualmente: «Al fine di sottrarre la discussione sulla riforma della Carta fondamentale alle fisiologiche contrapposizioni del dibattito contingente, sarebbe bene che il Parlamento adottasse le sue decisioni sulla base delle proposte formulate da una Convenzione, aperta alla partecipazione anche di autorevoli esperti non parlamentari e che parta dai risultati delle attività parlamentari della scorsa legislatura e dalle conclusioni del Comitato di saggi (istituito dal Presidente della Repubblica). La Convenzione deve poter avviare subito i propri lavori sulla base degli atti di indirizzo del Parlamento, in attesa che le procedure per un provvedimento costituzionale possano compiersi. Dal momento che questa volta l'unico sbocco possibile su questo tema è il successo nell'approvazione delle riforme che il Paese aspetta da troppo tempo, fra 18 mesi verificherò se il progetto sarà avviato verso un porto sicuro. Se avrò una ragionevole certezza che il processo di revisione della Costituzione potrà avere successo, allora il nostro lavoro potrà continuare. In caso contrario, se veti e incertezze dovessero minacciare di impantanare tutto per l'ennesima volta, non avrei esitazione a trarne immediatamente le conseguenze». Sono sue parole, signor Presidente, che ho assolutamente condiviso. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Ho solo una perplessità: che il dibattito che si è svolto in queste ore in merito alla legge elettorale rientri in quei veti e quelle incertezze che potrebbero impantanare e minacciare tutto. Io credo però che lei, presidente Letta, abbia un qualcosa in più, e credo che sia un fattore importante: come chi l'aveva preceduta come *premier* della sua parte politica, lei - devo dirlo - ha il "fattore c". E guardate, non riuscendo mai a fare le riforme, credo che il "fattore c" - lo abbiamo visto nelle ultime tornate amministrative - sia un fattore importante per farle. Non l'abbiamo mai avuto. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

La mozione n. 31 presentata dalla Lega Nord mira a tradurre nei fatti da parte del Parlamento quanto espresso dal presidente Letta nel suo discorso programmatico, ovvero a dare vita ad un organismo speciale in seno al Senato che costituirà, con l'omologo soggetto che la Camera dei deputati eventualmente intenderà istituire, una Convenzione, una Commissione, un Comitato (o come diavolo volete chiamarlo, purché parta, a me va bene) che sia in grado di avviare da subito il cammino delle riforme costituzionali e della legge elettorale conseguente.

Dobbiamo poi avviare immediatamente l'*iter* parlamentare per l'approvazione, entro 4 mesi - ce la possiamo fare - di una legge costituzionale che attribuisca alla Convenzione in questione i poteri necessari perché il Parlamento possa arrivare all'approvazione, negli stessi limiti temporali indicati dal presidente Letta, del testo dalla stessa elaborato, prevedendo che la riforma sia sottoposta ad uno o più *referendum* popolari, indipendentemente dalla maggioranza con cui sia stata approvata.

Ma il presidente Letta non ha parlato solo di metodo: ha parlato anche di merito. Cito testualmente: «Dobbiamo superare il bicameralismo paritario, per snellire il processo decisionale ed evitare ingorghi istituzionali come quello che abbiamo appena sperimentato, affidando ad una sola Camera il compito di conferire o revocare la fiducia al Governo. Nessuna legge elettorale è infatti in grado di garantire il formarsi di una maggioranza identica in due diversi rami del Parlamento. Dobbiamo quindi istituire una seconda Camera - il Senato delle Regioni e delle Autonomie - con competenze differenziate e con l'obiettivo di realizzare compiutamente l'integrazione dello Stato centrale con le autonomie, anche

sulla base di una più chiara ripartizione delle competenze tra i livelli di governo con il perfezionamento della riforma del Titolo V». Credo che facesse riferimento proprio a quell'articolo 17 scritto dal bambino alcolizzato che ho citato in premessa.

E ancora: «Bisogna altresì chiudere rapidamente la partita del federalismo fiscale, rivedendo il rapporto fiscale tra centro e periferia, salvaguardando la centralità dei territori e delle Regioni. Si può anche esplorare il suggerimento del Comitato di saggi istituito dal Presidente della Repubblica per l'eventuale riorganizzazione delle Regioni e dei rapporti tra loro».

Noi siamo d'accordo e condividiamo quanto il presidente Letta ha dichiarato al riguardo e in funzione di questo abbiamo convertito il nostro voto contrario alla fiducia in un voto di astensione. Gli abbiamo fatto un'apertura di credito. Abbiamo fatto un'apertura di credito nei confronti del Governo, ma ora il Senato con questa mozione deve impegnarsi a passare dalle parole ai fatti. Non lo chiedo io, lo chiede tutto il Paese. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e GAL).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Laniece per illustrare la mozione n. 44.

LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI*). Signora Presidente, signor Presidente del Consiglio dei ministri, onorevoli senatori, il tema della riforma della Costituzione e delle istituzioni è stato più volte evocato negli ultimi trent'anni. In questi mesi, prima in campagna elettorale e poi in questa prima fase della legislatura, credo che tutte le forze politiche presenti in Parlamento abbiano portato all'attenzione del Paese e degli elettori questo tema che definirei imponente riguardo all'importanza politica.

Mi piace quindi sottolineare come questo Governo da lei guidato, sollecitato dalle Camere parlamentari, stia finalmente iniziando un percorso ormai indispensabile e irrinunciabile di ammodernamento delle istituzioni repubblicane; un percorso che porterà inevitabilmente a modificare parti significative della nostra Carta costituzionale, le quali cambieranno l'assetto dello Stato, la forma di Governo, porteranno al superamento del bicameralismo perfetto e finalmente a quella riduzione del numero dei parlamentari e del costo della politica ormai chiesto all'unanimità da tutto il Paese.

Lascio quindi per ultimo il tema del sistema elettorale, sul quale è evidente che non vi è ancora convergenza. Insomma, l'idea che la XVII legislatura sia una legislatura costituente sarebbe il modo migliore e più serio per il nostro Paese di riconciliare il popolo italiano con la politica, quella vera, quella delle risposte. È chiaro che noi eletti e rappresentanti di realtà particolari come le Autonomie speciali - e parlo a nome delle Province autonome di Trento e Bolzano e della Regione autonoma Valle d'Aosta - siamo, da un lato, ansiosi e pronti a lavorare ad un processo che dovrà portare, da ultimo, per quanto ci riguarda, ad un ammodernamento dei nostri Statuti di autonomia attraverso le necessarie modifiche della Costituzione, dall'altro preoccupati che, mettendo mano alla nostra Carta costituzionale nella quale sono incastonati i nostri Statuti di autonomia, si vadano ad apportare modifiche che possano avere riflessi negativi sui nostri sistemi delle Autonomie speciali, pur sempre tutelati dalla Costituzione negli articoli 5 e 6. Ricordo, in particolare, l'articolo 6 in cui si dice: «La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche».

Quindi si tratta per noi di un momento che definirei storico, dove però emerge chiaro e forte che la conferma, in questa fase di grande riforma, dei sistemi delle autonomie speciali non è un modo per ribadire dei privilegi e dei regali ad amministrazioni che sperperano soldi pubblici, ma deve essere la riaffermazione e la tutela di istituzioni e di popoli che hanno sviluppato una civiltà alpina che affonda la radice nei secoli e che, proprio grazie al regime di autonomia speciale, hanno saputo sopravvivere e vivere la montagna.

Ecco, quindi, allora il senso della nostra mozione, signora Presidente. È evidente che approviamo in pieno le linee generali della mozione di maggioranza, ma la nostra mozione è animata dal timore di non essere presenti, come autonomisti e federalisti convinti, ad un momento storico importantissimo e solenne, e quindi la garanzia di rappresentanza nel Comitato bicamerale. Quindi, sarà un momento che potrà portare ad una nuova Italia rinnovata e moderna, ma che non sia matrigna verso i territori di confine, che ne sappia tutelare e valorizzare la cultura, le tradizioni e le lingue, come piccole perle di un Paese unico al mondo.

Infine, vorrei ringraziarla, signor Presidente del Consiglio, per l'attenzione che sta dedicando alle nostre particolari realtà di montagna. Inoltre, mi complimento con lei per come sta conducendo, in questo momento particolare, con un percorso chiaro e in modo concreto questo Governo, anomalo magari, ma - se vogliamo - un Governo storico che, sono certo, potrà portare il nostro Paese nel futuro. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Campanella per illustrare la mozione n. 46.

CAMPANELLA (M5S). Signora Presidente, colleghe e colleghi, signori del Governo, tecnicamente la nostra è una Costituzione annoverabile tra quelle definite rigide dagli studiosi, giacché la procedura per riformarla, dettata nell'articolo 138 della stessa, è resa più selettiva dai due passaggi in ognuna delle due Camere parlamentari, dalle maggioranze qualificate richieste ad ogni votazione e dalla possibilità di indire un *referendum* confermativo alla fine del percorso.

Se la nostra Carta per la dottrina è rigida, la storia recente ci ha insegnato che essa è anche una Costituzione robusta. La Costituzione della Repubblica italiana, infatti, ha retto negli ultimi anni non solo critiche piuttosto sguaiate provenienti anche da chi, titolare di ruoli istituzionali di primo piano, doveva piuttosto adeguarvisi. Ha anche retto l'attacco virulento portato da una parte politica presente in questo Parlamento alla magistratura, titolare del potere giurisdizionale, che per il nostro ordinamento è indipendente, come in ogni ordinamento liberale. Rattrista che tali attacchi siano avvenuti nel circospetto silenzio di altre forze politiche nominalmente contrapposte e di organi preposti alla custodia della Carta e dell'ordinamento che da esso scaturisce.

Tale robustezza e la forza di garanzia che la Costituzione ha espresso fa sì che in noi cittadini ogni tentativo di modificarla generi una salutare attenzione, volta ad evitare che nel corso delle opere di manutenzione il suo preteso affinamento e la sua attualizzazione non scadano invece nel suo stravolgimento, nella menomazione della sua funzione primaria di garanzia dei cittadini.

Un altro aspetto della nostra Costituzione che ce la rende particolarmente cara è la sua programmaticità, quel carattere per cui i Costituenti affidarono alla Carta il loro sogno di un'Italia da ricostruire, fondata sulla parità del diritto di ognuno a cercare la propria realizzazione personale con il lavoro, lo studio e la partecipazione nelle formazioni sociali "ove si svolge la sua personalità".

Oggi il Governo, nella figura peraltro inusitata del Ministro per le riforme costituzionali, ci presenta delle linee programmatiche per la riforma della Costituzione nelle quali si scorgono due pericoli speculari: l'accanimento modellistico e il conservatorismo costituzionale.

Se siamo d'accordo sull'opportunità di rifuggire dall'accademia sterile su un tema tanto vitale per il Paese, ci lascia francamente perplessi il concetto stesso di conservatorismo istituzionale, la cui formulazione sembra mossa soprattutto a cercare di delegittimare un salvifico istinto di conservazione costituzionale del quale siamo consapevolmente intrisi e che riteniamo di dover diffondere e promuovere in ogni nostra interlocuzione istituzionale e politica *lato sensu*.

La motivazione politica che spinge i partiti di questa strana maggioranza verso la modifica della seconda parte della Carta è dichiaratamente il desiderio di creare le condizioni per la formazione di Governi stabili ed efficaci. A questa istanza il Movimento Cinque Stelle non si sottrae, anzi la analizza e invita questa Assemblea ad una riflessione. Negli ultimi anni, abbiamo avuto esempi di Governi di durata egregia, la cui efficacia è stata profondamente limitata dallo sforzo di composizione di istanze, anche contraddittorie, spesso compresse e sottaciute ma mai vinte, presenti nelle maggioranze che quei Governi sostenevano. Perciò noi riteniamo che l'inefficienza di funzionamento della macchina istituzionale non sia dovuta a difetti di progettazione del dispositivo, ma piuttosto alla volontà politica degli attori che quel dispositivo hanno gestito, che vogliono continuare a gestire e che evidentemente vogliono gestire in modo più spiccio e meno condizionato per traghettare il Paese verso «l'auspicata modernizzazione».

Tale tensione al cambiamento non pare tener conto della carenza di legittimazione, non formale ma di legittimazione politica, che deriva alle attuali Assemblee parlamentari dalla propria derivazione da una legge elettorale mal nata ed oggi, finalmente, sotto osservazione per la sua più volte denunciata dubbia

costituzionalità.

Detto questo, dichiariamo che anche il Movimento Cinque Stelle ritiene che alla Costituzione repubblicana vadano apportate alcune modifiche, ma riteniamo altresì che queste debbano essere di piccola entità e finalizzate alla maggiore partecipazione dei cittadini ai processi decisionali che governano il Paese e al minor costo per la definizione di tali processi.

Questa è la *ratio* delle nostre proposte. Esse sono, come abbiamo sempre dichiarato fin dalla campagna elettorale che ci ha portati in Parlamento: la riduzione del numero dei deputati e dei senatori; la riduzione del numero dei consiglieri regionali; la soppressione delle Province; l'introduzione del *referendum* propositivo e consultivo senza *quorum* funzionale; l'eliminazione di ogni *quorum* funzionale per il *referendum* abrogativo; la fissazione del numero massimo di due mandati di rappresentanza politica nelle istituzioni; la previsione della incandidabilità alla carica di deputato e senatore di coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva e di coloro che rivestano già altri incarichi di rappresentanza elettiva (*Applausi dal Gruppo M5S*); l'incremento delle garanzie costituzionali a favore delle opposizioni parlamentari, anche con l'innalzamento del *quorum* necessario all'adozione e alla modifica dei Regolamenti parlamentari; la definizione, infine, di un termine perentorio entro cui il Parlamento debba esaminare i disegni di legge di iniziativa popolare. (*Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Laniece*).

Vorranno le altre forze politiche presenti in Parlamento iniziare una collaborazione verso questi obiettivi? Il Movimento 5 Stelle è pronto. Una cosa però riteniamo importante per dare al processo di revisione l'investitura politica che riteniamo necessaria: il pieno coinvolgimento dei nostri concittadini nel processo, che veda nei suoi passi iniziali la diffusione del dibattito costituzionale nel Paese con l'impiego non solo dei mezzi di comunicazione di massa ma anche, e in posizione preminente, il coinvolgimento della scuola pubblica, consapevoli come siamo che ogni correzione della Costituzione avrà effetto su di noi, ma anche e soprattutto sui nostri figli. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Avverto che i presentatori della mozione n. 47 hanno rinunciato all'illustrazione, riservandosi di intervenire nel corso del dibattito.

Ha facoltà di parlare il senatore De Cristofaro per illustrare la mozione n. 48.

DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*). Signora Presidente, signor Presidente del Consiglio, signori senatori, non c'è dubbio - come è stato ricordato anche da altri colleghi - che il tema delle riforme costituzionali da più legislature sia diventato oggetto di dibattito ricorrente, ma anche che sia diventato col tempo l'espressione di un'esigenza avvertita con sempre maggiore intensità dal comune sentire del Paese.

Non è del resto un caso che negli ultimi trent'anni si siano succedute ben tre commissioni per le riforme. Le ricordiamo: la Commissione Bozzi nel 1983, la Commissione Iotti nel 1993 e la Commissione D'Alema nel 1997. Tutti ricordiamo però che quei tentativi sono rimasti senza esito. E dunque consideriamo giusto che anche la XVII legislatura di fatto si inauguri mettendo al primo posto dell'agenda il tema delle riforme costituzionali, che anche noi del Gruppo Misto-Sinistra Ecologia e Libertà riteniamo, fermo restando il nucleo indissolubile della Carta del '48 imm modificabile presidio delle libertà repubblicane, necessario procedere ad una revisione e ad un aggiornamento della seconda Parte della Carta per adeguarla innanzitutto alle pressanti domande che da larga parte dell'opinione pubblica si levano a chiedere la possibilità di una più ampia e diretta partecipazione dei cittadini alla vita politica ed istituzionale. È soprattutto per dare risposta a questa domanda che una riforma delle istituzioni democratiche non è più rinviabile.

Del resto, che questa pressante e giusta richiesta sia stata alla base delle ultime vicende elettorali che hanno premiato, forse maggiormente, gli interpreti del cambiamento, ma anche provocato un respingimento e una disaffezione dei cittadini verso la politica organizzata, come ha con chiarezza evidenziato l'ultima tornata elettorale del voto amministrativo (caratterizzato, se posso dire così, da pulsioni apolitiche più che antipolitiche), è certamente una considerazione condivisa da molti di noi.

Ci sembra che le questioni che chiedono un intervento forte ed un aggiornamento urgente siano senz'altro legate alla necessità di rendere le istituzioni più trasparenti, più vicine ai cittadini e, al

contempo, conformi ad uno stile di maggiore sobrietà, più lontane cioè dal rischio di diventare, o anche solo apparire, un mondo separato e segnato dal privilegio. Anche la condizione del Paese, lo stato di sofferenza in cui versa oggi larga parte della società per effetto della grave crisi in corso richiedono di dare un segnale nel senso di un riavvicinamento e di un ammodernamento delle istituzioni repubblicane.

Riteniamo però che un tale percorso non ci possa allontanare da quella forma di Governo parlamentare che i Padri costituenti vollero adottare. È a tale forma di Governo che è stato consegnato il governo democratico della Repubblica e è ad esso che è rimesso il delicato equilibrio delle istituzioni e degli organi dotati di sovranità costituzionale, senza per questo far sì che fughe in avanti di singole forze pieghino ad un interesse di parte le istituzioni che sono, viceversa, a garanzia di tutti.

Proprio per questo riteniamo che non sia utile conservare così com'è la Parte II della Costituzione, ma che invece meglio si difendano i principi fondamentali della Carta con un suo flessibile adeguamento, che dunque innanzitutto riveda la forma del bicameralismo perfetto e insieme il numero complessivo di deputati e senatori, che appare necessario ridurre, come pure è urgente disciplinare la decretazione d'urgenza e la modifica dei Regolamenti di Senato e Camera, fino alla revisione dell'articolo 49 della Costituzione, che, superando remore che erano ben comprensibili per un Paese appena uscito da un regime totalitario, consenta di introdurre principi di democrazia interna e di trasparenza nella vita dei partiti politici.

Inoltre riteniamo vada affrontata con determinazione la questione dei meccanismi di partecipazione diretta dei cittadini alla vita istituzionale che, anche in un sistema di democrazia rappresentativa, chiede di superare consolidate diffidenze ed aprirsi a soluzioni innovative che trovano il conforto di autorevole dottrina giuridica, nel quadro per noi imprescindibile di una democrazia partecipativa intesa come attività complementare ma non sostitutiva del sistema rappresentativo, iscrivendola cioè nell'ambito della democrazia costituzionale e non del plebiscitarismo.

In particolar modo, a fronte della limitata incidenza degli istituti di democrazia partecipativa previsti dalla Carta, un rafforzamento potrebbe riguardare la maggiore efficacia dei disegni di legge d'iniziativa popolare, prescrivendo per esempio un termine massimo nei Regolamenti entro cui il disegno di legge dovrebbe essere oggetto di voto da parte dell'Assemblea. In questo modo, pensiamo, si favorirebbero le condizioni per quell'esercizio pieno della cittadinanza che non si sostituirebbe affatto alla rappresentanza politica ma, al contrario, si concreterebbe in poteri di controllo e di stimolo alla rappresentanza, con la finalità - com'è stato autorevolmente sostenuto di recente - di salvare la democrazia mediante la partecipazione dei cittadini secondo il disegno della Costituzione.

È proprio per l'indispensabilità di queste riforme che riterremmo un errore una qualunque forma di tacito scambio tra il processo riformatore e le vicende che riguardano la legge elettorale (un gravissimo errore, non semplicemente un errore), rispetto alla quale semmai andrebbe cancellato subito e in via preliminare il "Porcellum" e ripristinato il "Mattarellum".

Proprio in ragione di queste esigenze, che richiedono un percorso limpido e rispettoso del richiamo costituzionale, non ci ha mai convinto il richiamo ad una Convenzione e men che mai il riferimento all'esperienza di alcuni Paesi europei. Infatti, signor Presidente del Consiglio, vorremmo sommessamente ricordare che la Commissione Balladur, che in Francia procedette dal 2007 alla riforma costituzionale, tese a rafforzare il potere del Parlamento di fronte all'Esecutivo e introdusse forme di azione diretta dei cittadini a tutela dei diritti sanciti dalla Carta fondamentale di quel Paese. Di più: non vennero attuate tanto riforme di norme costituzionali in conseguenza del lavoro della Convenzione, bensì prevalentemente modifiche dei Regolamenti parlamentari. Non ci convincono, cioè, percorsi di revisione estranei al Parlamento di organismi che dovrebbero redigere un testo unitario relativo a più materie, in diffinità - secondo noi - dal dettato costituzionale, laddove l'articolo 138 prescrive, per condivisa dottrina, che le leggi costituzionali debbono avere contenuto omogeneo e specifico.

Se questo testo, inoltre, venisse fatto proprio con un apposito disegno di legge dal Governo e non dal Parlamento, cosa peraltro possibile, ci troveremmo però di fronte ad un fatto almeno anomalo, anche

perché questo sarebbe non già sottoposto alla discussione e all'approvazione delle due Camere, secondo quanto prevede l'articolo 72, quarto comma, della Costituzione, bensì all'esame di una Convenzione composta per l'occasione dai componenti delle Commissioni affari costituzionali di Camera e Senato, che mai - a nostro avviso - dovrebbero avere quei poteri redigenti capaci di svilire il ruolo delle Camere rispetto al complesso delle riforme, in particolare il potere di modifica ed emendamento del progetto, che va salvaguardato per ogni parlamentare.

Al contrario, esiste un sicuro e ordinato procedimento di revisione, che è assicurato dall'articolo 138 della Costituzione, in combinato disposto con l'articolo 72 della stessa. A questa procedura si deve ricorrere, a nostro avviso, per operare le riforme necessarie. Riforme che debbono essere approvate con distinte leggi costituzionali per ognuno degli argomenti affrontati e, come tali, sottoposte a *referendum* confermativo, anche se approvate con i due terzi di ciascuna Camera.

Nessuna procedura farraginosa, insomma, che introduca una deroga permanente all'articolo 138 e che dunque miri ad alterare questo stesso meccanismo di autoriforma saggiamente introdotto nella Carta, ma una procedura che metta al riparo da rischi di alterazione di delicati equilibri costituzionali fondamentali per la vita democratica. Infatti, appare fin troppo fondato il nesso tra il percorso così previsto e la durata e la vita stessa del Governo. È evidente che se così fosse, signora Presidente, non si metterebbe in campo un percorso di garanzia, ma un pericoloso intreccio che scaricherebbe sulla Costituzione le contraddizioni e i ritardi della politica. Come è chiaro, il costo che saremmo chiamati a pagare sarebbe troppo alto ed esporrebbe le istituzioni repubblicane a rischi che andrebbero invece, con forza, respinti. (*Applausi dai Gruppi Misto-SEL e M5S*).

PRESIDENTE. Avverto che è stato presentato l'ordine del giorno G1, già stampato e trasmesso ai Gruppi, che il senatore Nencini ha chiesto di poter illustrare. Ne ha facoltà.

NENCINI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI*). Signora Presidente, presidente Letta, onorevoli colleghi senatori, è stato scritto molti anni fa che è nei tempi difficili che si ottiene la maggiore legittimazione. È una strada, presidente Letta, che lei ha percorso convintamente, e io sono al suo fianco in questo cammino complicato e difficile.

Ho sempre pensato, soprattutto negli ultimi anni, che in Italia il fine da perseguire fosse quello di realizzare una democrazia governante fondata sul principio del reciproco riconoscimento degli attori, cosa che ancora non abbiamo. Il primo obiettivo fu posto all'inizio degli anni Ottanta, ma allora prevalsero posizioni conservatrici, in larga parte figlie di un complesso che a quei tempi resisteva ancora, quello che i giuristi definirono «del tiranno», e che ebbero, correttamente, anche i nostri Padri costituenti.

A questo problema, un *vulnus* straordinario, se ne è aggiunto poi nel tempo un altro, che io reputo essere per lo meno di pari dignità. Il riconoscimento degli attori in campo è indispensabile per rafforzare l'idea di Nazione e necessario al superamento della logica feudale dell'avversario politico come nemico da abbattere. L'ultima parte della Repubblica nella quale viviamo ha lavorato essenzialmente su questa dicotomia: non riconoscimento dell'avversario come tale, individuazione nell'avversario di un nemico per il quale c'è la sconfitta piena o, in alternativa, l'esilio politico.

Noi abbiamo vissuto questa storia di crescita della crisi della democrazia italiana, che si aggrava, perché alla rottura della Costituzione materiale, verificatasi nei primi anni Novanta, non corrisponde l'aggiornamento della Costituzione formale. Da qui la nascita e l'accrescimento di una lotta politica che si fa conflitto permanente. Alla risoluzione dei problemi per la strada maestra è stata infatti preferita la semplice modifica delle leggi elettorali, con le conseguenze che conosciamo. Per di più, nel corso degli anni sono mutati lo scenario economico e la relazione fra gli Stati. La nozione di sovranità è stata messa a dura prova, sia per la delega che è stata conferita all'Unione europea in materie significative sia per una travolgente globalizzazione che gli istituti sovranazionali non hanno saputo e non riescono ancora oggi a governare, in testa il WTO.

È necessario ristabilire in punto di partenza l'equilibrio sia ai vertici delle istituzioni, e, in particolare, fra potere giudiziario e potere legislativo, sia nel governo del territorio, soprattutto fra Stato e Regioni e fra Stato e gli enti che governano, sotto le Regioni, il territorio.

Oggetto di aggiornamento dovrà essere anche la Costituzione economica in relazione ai rischi che la durevole finanziarizzazione ha comportato, alle conseguenze dell'adesione dell'Italia all'Unione monetaria e ad una più franca declinazione del principio di sussidiarietà.

Gli obiettivi che ho indicato trascendono largamente la logica del riformismo a pezzi e bocconi a cui si è finora ispirata l'applicazione dell'articolo 138 della Carta. Ne sono prova diversi indicatori: ne è prova il cattivo esito della riforma del Titolo V, che ambiva a ridisegnare l'equilibrio complessivo dei poteri in seno alla Repubblica, ne sono prova il fallimento delle Commissioni bicamerali che si sono susseguite dal lontano 1984. Del resto, e lo ricordo all'Assemblea, già nel 1991 nel suo messaggio alle Camere l'allora presidente della Repubblica Cossiga metteva in dubbio la capacità del potere costituito di farsi anche potere costituente.

Presidenza del presidente GRASSO (ore 10,16)

(Segue NENCINI). E d'altra parte, proprio la felice gestazione della Carta nel 1948, per quanto condizionata da quella che lei, ministro Quagliariello, definì correttamente la partitocratizzazione necessaria, non fu turbata dalle mutevoli vicende del tempo.

Tutto questo sta a dimostrare che separare potere costituente da potere legislativo e le maggioranze costituenti da quelle di governo è sempre stata, nelle democrazie contemporanee, la strada maestra.

Ricordo infine che il Parlamento da venti anni viene eletto su base maggioritaria e anche per questo motivo uno dei primi oggetti di revisione dovrebbe essere sia il *quorum* previsto per l'elezione degli organi di garanzia, sia quello previsto nell'articolo 138 della Costituzione.

Capisco (ed è la natura dell'ordine del giorno che ho presentato) che questa posizione - quella cioè di indicare quale strada maestra per una revisione costituzionale l'elezione a suffragio universale e con scrutinio proporzionale di un'Assemblea costituente - sia, in seno a questo Parlamento, una posizione decisamente minoritaria, ma era giusto presentarla all'Assemblea, indicarla come una possibilità, come una opportunità, definendone a zero i costi, perché essi rientrerebbero, a bilancio invariato, sul peso che hanno Camera e Senato.

Ogni altra strada è un sentiero più stretto, è, avrebbe detto il poeta, «natural burella» che metterebbe a dura prova il Parlamento, e anche per questo si misurerà lì la sua capacità, che conosco, di portare ad equilibrio le forze che vi lavoreranno.

Un sentiero che, vista la mozione di maggioranza, verrà percorso e che noi guarderemo comunque con attenzione, consapevoli come siamo che l'Italia non possa più vivere con le istituzioni bombardate della primissima Repubblica.

Condivido invece, presidente Letta, quanto dichiarato dal Ministro e da lei medesimo, quando avete sostenuto che la legge costituzionale che verrà assunta sarà sottoposta a *referendum* popolare qualunque sia il *quorum* con cui il Parlamento deciderà di approvarla: questa è un'altra strada maestra da tenere fissa.

Non parlerò, accanto al metodo, di una serie di contenuti che ci trovano assolutamente d'accordo e che affido alla parte scritta dell'ordine del giorno. I miei tre minuti conclusivi voglio dedicarli invece a due parti per le quali ha straordinariamente vinto, ormai da mesi, in questa fragilissima Italia, la retorica che ha individuato nei costi della politica il maggiore dei mali assoluti.

Nel nome di quella retorica abbiamo rischiato, due anni fa, di abolire con un unico decreto del Governo di quel tempo due rivoluzioni che hanno segnato l'età contemporanea, quella americana e quella francese, quando fu proposto al Parlamento, per risparmiare i costi nei Consigli comunali (mi pare che un consigliere comunale di un Comune sotto i 1.000 abitanti costi 17-18 euro lordi), di eleggere il sindaco non nominando alcuna figura in Consiglio comunale che svolgesse una funzione non dico di opposizione, ma per lo meno di controllo. In una botta avremmo abrogato due rivoluzioni (*Applausi della senatrice Puppato*): uno straordinario successo che il Governo di allora mise in previsione e poi fortunatamente cancellò. (*Applausi dai Gruppi PD e M5S*). Era una norma di un decreto-legge dell'agosto 2011, signor Ministro; lo ricordo perfettamente, per la veste che avevo allora.

L'altro punto di crisi è dato dal fatto che l'incisione sulle Province e l'aver individuato nelle Province

stesse il male da tagliare, senza aver previsto una riforma organica degli enti che lavorano sul territorio (ne ho contatti 15, il doppio dei vizi capitali) lascia aperta la questione, il *vulnus* di come governare la nostra Italia.

Concludo con un'ultima questione, che riguarda la vita dei partiti. Penso che sia necessario tornare alle proposte che fece in tempo di Costituente tale Calamandrei, declinando con urgenza l'articolo 49 della Carta, perché non vada in alcun modo incentivata la democrazia del pubblico, sostitutiva - come ha scritto Manin - della democrazia dei partiti: anche perché fra poco al posto del pubblico noi avremo soltanto una opinabilissima democrazia dei sondaggi.

Il sostegno dello Stato è solo un sostegno alle forze politiche che abbiano bilanci certificati e in regola con il dettato costituzionale. Nessuno di noi non ha commesso errori, ma ricordo che abbiamo assistito, negli ultimi ventiquattro mesi, anche a un partito politico che ha tenuto un congresso, ha eletto a Milano i suoi organi e, nello spazio aereo tra Milano e Roma, quei due organi di vertice (mi pare fossero un presidente e un portavoce o un segretario e un portavoce) furono cancellati e sostituiti da altri due, dei quali il congresso non aveva parlato. In casi del genere poter usufruire di forme di finanziamento diretto o indiretto mi parrebbe decisamente una ferita insopportabile. Ma l'aiuto e il sostegno ai partiti deve esserci ed essere considerato soprattutto nella fornitura di servizi, nell'incentivo, anche fiscale, al contributo dei cittadini e nell'aiuto - non mi vergogno a dirlo - a fondazioni e a centri studi, come si fa nelle democrazie avanzate.

Servono controlli certi, parsimonia e rigore, non il decalogo dei piagnoni al seguito dei Savonarola, anche perché i Medici arrivano sempre. Fuori dalla retorica, signor Presidente, e dai partiti personali, lontano dal finanziamento ai servizievoli fogli di Lavitola Valter, nato a Salerno il 16 giugno 1966 (*Applausi dal Gruppo M5S*), e per lo meno dubbiosi di fronte alla negazione del finanziamento a «L'Avanti» di tale Bissolati Leonida, nato a Cremona il 20 febbraio 1857, da sempre sappiamo che la democrazia costa più delle dittature, mentre la buona politica costa meno di tutti i surrogati che nella storia dell'umanità l'uomo ha inventato. Buon lavoro. (*Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI, PD, M5S e ScpI*).

PRESIDENTE. Si è così conclusa l'illustrazione degli strumenti di indirizzo all'ordine del giorno.

Come preannunciato alla Conferenza dei Capigruppo, il Presidente del Consiglio dei ministri, presente in questa prima fase della seduta del Senato, si recherà ora alla Camera dei deputati per ascoltare l'illustrazione delle mozioni presentate nell'altro ramo del Parlamento. Ringraziamo quindi gli intervenuti e il Presidente del Consiglio, che vedremo più tardi. (*Applausi*).

Dichiaro aperta la discussione.

È iscritta a parlare la senatrice Finocchiaro. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ministro Quagliariello, oggi, dunque, è un nuovo inizio. Ancora una volta, come hanno ricordato altri prima in quest'Aula, il Parlamento si accinge ad iniziare un percorso di riforma costituzionale.

Credo abbia fatto bene ieri il ministro Quagliariello, nel corso della sua replica davanti alle Commissioni congiunte di Camera e Senato, a sottolineare che non di un processo costituente si tratta, ma di un processo di riforma costituzionale. Lo dico perché credo che debba esserci una cifra nel modo con il quale la Camera e il Senato affronteranno questo tema. E la cifra è quella della determinazione, dell'equilibrio, della misura, ma insieme anche, certo, della visione - poiché nessuno, certo, può pensare che la riforma di una parte della Costituzione non vi alluda - di un modo di intendere il Paese, la relazione tra le istituzioni e i suoi cittadini, la vivacità della sua discussione politica, del dibattito pubblico (e non solo costretto nelle Aule parlamentari), della capacità delle istituzioni di sovvenire all'esigenza di decisioni che, soprattutto in un momento così difficile per la storia del Paese, hanno bisogno di essere efficaci, tempestive e - lasciatemi anche dire - se possibile, con riguardo alle grandi scelte strategiche per il Paese, destinate a durare nel tempo, nonostante il succedersi dei Governi e la fragilità degli stessi.

Credo che la nostra discussione, quella che oggi comincia - è davvero soltanto un inizio - abbia anche

un dovere pubblico, quello di una chiarezza, direi, didascalica, perché è un dibattito che interessa certamente i componenti di quest'Aula, ma interessa assai di più - io penso - i 60 milioni di italiani che stanno fuori da qui e che devono avere quindi il diritto pieno di leggere la nostra discussione con la chiarezza che un percorso di questo genere merita. I colleghi quindi mi scuseranno se tenterò, ovviamente in maniera ancora molto approssimativa - toccherà poi a ciascuno di noi, negli interventi che si faranno in Commissione ed in Aula, contribuire a questo sforzo - di diradare un poco le nebbie che si addensano su questa discussione, che ha ovviamente in sé il germe e la potenzialità di essere un momento di contrapposizione, talvolta addirittura di fraintendimento e pure anche, talvolta, di mistificazione del tema, delle scelte, dei percorsi, della fine.

La prima questione che si pone - lo ricordava il collega Campanella poc'anzi - è questa sorta di divisione che si tenta di radicare nell'opinione pubblica tra chi è affezionato alla Costituzione e chi è talmente poco affezionato ad essa da pensare di cambiarla con leggerezza, con superficialità.

Vorrei soltanto richiamare all'attenzione dei colleghi un dibattito pubblico che si snoda ormai nel Paese da moltissimi anni e che è stato anche, per così dire, padre e madre dei tentativi abortiti di riforma costituzionale.

Credo che sia sotto gli occhi di tutti il fatto che la decisione politica non sia più in grado di corrispondere alle necessità del Paese con l'efficacia e la tempestività che esse meritano. Mi riferisco, innanzitutto, alla decisione politica parlamentare, altrimenti non capiremmo perché negli ultimi anni così vivace e giustificata è stata la critica contro l'abuso della decretazione d'urgenza e così vivace la difficoltà mostrata contro la decadenza di un ruolo del Parlamento, e in particolare dell'iniziativa legislativa parlamentare. Così spaesante è stato per tanti cittadini accorgersi che questi luoghi erano troppo spesso i luoghi della decisione ritardata, in molti casi interveniente in situazione mutata rispetto all'esigenza principale che l'aveva mossa, e comunque quasi mai compiuta, definitiva, utile fino in fondo.

Questa sensazione, che è impaccio per la crescita del Paese, che è impaccio per l'affermazione dei diritti e degli interessi, è una sensazione che dobbiamo avere talmente a cuore da usarla come strumento anche per dipanare, appunto, alcune nebbie che si addensano sopra questo nostro ultimo - io dico davvero ultimo - utile tentativo di adeguare le forme delle istituzioni alla migliore soddisfazione del fine pubblico. Di questo si tratta, sia pure ricondotto alla sua assoluta essenza.

In questo si gioca peraltro una partita straordinaria, quella del riconoscimento e dell'affidabilità delle istituzioni nella percezione dei cittadini, che è un pezzo essenziale, anzi probabilmente "il" pezzo essenziale del riconoscersi come comunità, come collettività e come Nazione, secondo quanto diceva poc'anzi il senatore Nencini. Occorre quindi certamente sfuggire al rischio di tale contrapposizione, che grava sul dibattito e ne annebbia i contorni, senza riuscire ad essere utile per la comprensione di ciò che accade, tra conservazione e innovazione.

Abbiamo però naturalmente anche un rischio opposto: quello della furia iconoclastica, figlia della disaffezione nei confronti delle istituzioni e di un giudizio sulla politica che non può e non deve coinvolgere le istituzioni repubblicane. Si tratta di una furia iconoclastica talvolta scomposta, laddove la Costituzione è misura, equilibrio e sistema di bilanciamento complesso, delicato, prezioso.

Lo sforzo cui dunque oggi diamo inizio è peraltro determinato e indotto da un cambiamento del panorama, anche istituzionale, nel quale ci muoviamo ora, a distanza di tanti anni dalla scrittura della Parte II della Costituzione. Nel momento presente ci troviamo di fronte alla necessità di recuperare il ruolo e l'autorevolezza del Parlamento, peraltro fortemente colpito da una legge elettorale quale quella che finora, anche nelle ultime elezioni, ha assistito la formazione delle Camere. Occorre quindi rilanciare il tema del ruolo, dell'autorevolezza e dell'autonomia del Parlamento rispetto all'Esecutivo: dobbiamo agire per l'efficacia e la tempestività della decisione pubblica, ma sappiamo anche di avere il dovere di adeguare il nostro sistema parlamentare ad una realtà che abbiamo voluto, assecondato e costruito pazientemente, anche in un incontro di volontà assolutamente estraneo alle maggioranze parlamentari.

Mi riferisco al sistema delle autonomie, ai nuovi poteri, alle nuove competenze e ad un nuovo sentire

pubblico, rispetto al quale la rappresentazione delle Camere di oggi è distonica. È un potere pubblico che vive, determina e governa, ma non ha nelle aule parlamentari un proprio rispecchiarsi ed un proprio stare come «co-facente» e «co-partecipante» alla decisione politica.

C'è poi un tema enorme, ma per gran parte intatto, che è stato evocato anche qui dal senatore Campanella: quali altre, nuove forme di partecipazione democratica esistono? Il riferimento fatto dal senatore Campanella alle leggi d'iniziativa popolare ci dà il senso della vastità di tale compito.

Convengo certamente con chi diceva che la riforma delle istituzioni non può neanche essere ridotta al capitolo del risparmio della spesa pubblica: non spendo neanche una parola in merito, perché è un punto essenziale, ma non la ragione unica, sola e prevalente per la quale dobbiamo operare. Molte obiezioni ho sentito - e probabilmente si manifesteranno nei prossimi giorni - sul percorso che descriviamo con la mozione condivisa dai Gruppi della maggioranza. Voglio innanzitutto ringraziare il ministro Quagliariello, perché è stato capace di un ascolto vero delle ragioni del Parlamento: siamo partiti da un'ipotesi nella quale esisteva la Convenzione, cioè un luogo composto da parlamentari e laici, che non esiste più, e in cui le Commissioni e le due Aule di Camera e Senato decidevano insieme, con un'alterazione della proporzionalità nella rappresentanza dei Gruppi e nella consistenza dei due rami del Parlamento, ma non è più così. Eravamo partiti da un'ipotesi di poteri redigenti attribuiti alle Commissioni; anche questo, che era in violazione dell'articolo 72 della Costituzione, non esiste più, e io ritrovo intatto il verso, lo spirito dell'articolo 138, aggravato (io dico rafforzato) dalla possibilità di *referendum* anche nel caso in cui si deliberi con la maggioranza da esso prevista; vedo il soffio vivo, anche se è ancora solo un principio, di una consultazione democratica nell'elaborazione dei testi di riforma, quindi di una partecipazione.

Vedo l'istituzione del Comitato paritario (unica eccezione rispetto al percorso indicato dall'articolo 138 della Costituzione) sotto l'aspetto che inquieta quanti temono che quelle forme destinate a garanzia siano travolte. Si tratta di un Comitato paritario che ha in sé un grande pregio, quello di essere capace di stendere testi con quell'attenzione all'organicità del proprio lavoro, alla qualità sistemica del proprio lavoro, che deve essere sempre la prima attenzione di chi legifera, tanto più in materia costituzionale. Credo quindi che anche per questo verso le nebbie, i fumi, le critiche che talvolta nascono da un'informazione non chiara (ma è nostra responsabilità renderla chiara) possano essere, anche da questo punto di vista, dissipati.

Ovviamente oggi discutiamo solo del percorso. Io non mi nascondo, anzi credo che non dobbiamo proprio esorcizzarlo, il fatto che incontreremo i nodi politici e questa questione prenderà il nostro dibattito, occuperà queste Aule e spero tante assemblee del Paese: auspico cioè la maggior partecipazione possibile da parte dei cittadini. Dobbiamo avere la determinazione di non nascondere nessuno di questi nodi, essere in grado di andare fino in fondo con laicità al cuore delle questioni, di scegliere il meglio per la Repubblica - direi io - e di farlo senza questa condizione nella quale talvolta ci troviamo, che è un po' stretta tra la paura e la difesa. Noi abbiamo da difendere soltanto la Repubblica, le sue istituzioni e il loro funzionamento per il servizio migliore, più garantito, efficace e democratico per il Paese, e se c'è una cosa che questo Parlamento, per contingenze che sono state illustrate, non può permettersi, come nessuno di noi, è essenzialmente di avere paura. (*Applausi dai Gruppi PD, M5S, SCpI e Aut (SVP, UV, PATT, UDT) - PSI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bruno. Ne ha facoltà.

BRUNO (PdL). Signor Presidente, onorevoli senatori, signor ministro Quagliariello, come ci ha ammonito il Capo dello Stato, per le mancate riforme non possiamo più sottrarci alla ricerca di una soluzione praticabile, alla decisione netta e tempestiva per le riforme di cui hanno bisogno improrogabile per sopravvivere e progredire la democrazia e la società italiana. Se dovessero ancora prevalere le tendenze conservatrici che hanno finora bloccato la revisione della seconda Parte della Costituzione, condanneremmo il Paese alla paralisi e al declino politico ed economico, come ha giustamente osservato Angelo Panebianco sul «Corriere della Sera» di qualche giorno fa, con riferimento alle singolari tesi sostenute da Gustavo Zagrebelsky in un'intervista a «la Repubblica» del giorno prima.

«C'è in questo Paese» - ha affermato Panebianco - «una radicata e diffusa cultura politica per la quale cambiare la Costituzione è sinonimo di "golpe", di svolta autoritaria e reazionaria. Quel fine giurista che è Gustavo Zagrebelsky (...) è forse il più autorevole portavoce di questa tendenza. Pensare, come egli pensa, che riformare seriamente la Costituzione (per esempio, in senso presidenziale) significhi "normalizzare" l'Italia al servizio di non meglio specificate oligarchie, comporta la richiesta che nulla di serio si faccia per salvare la democrazia italiana».

Ecco, noi siamo agli antipodi di queste tesi conservatrici e riteniamo che le riforme siano assolutamente da fare, perché non vogliamo condannare il Paese alla paralisi e al declino politico ed economico.

Per quanto ci riguarda siamo determinatissimi. Le modifiche devono riguardare e prevedere una nuova forma di Stato, una nuova forma di Governo, il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, la riforma del sistema elettorale, le spese della politica e il rafforzamento dell'articolo 138 della Costituzione. Il lavoro dovrebbe completarsi poi con la modifica dei Regolamenti parlamentari.

Sin dalla sua nascita il centrodestra ha sempre avuto molto chiara l'esigenza di riformare la parte organizzativa della Costituzione. Ricordo come già nel 1994 Forza Italia aveva nel suo programma l'elezione diretta del Presidente della Repubblica abbinata al sistema elettorale a doppio turno e il superamento dell'assurdo bicameralismo paritario. Dopo i tentativi di riforma falliti nel corso degli anni Novanta c'è da ricordare che nel 2005, quando la tendenza spontanea del sistema politico sembrava andare nella direzione della forma di Governo del *Premier*, il centrodestra riuscì ad approvare una riforma che rafforzava i poteri del *Premier*, eliminava l'obbligo di fiducia iniziale al Governo, superava il bicameralismo paritario lasciando la fiducia alla sola Camera dei deputati, riduceva il numero dei parlamentari, riformava il Titolo V della Parte II della Costituzione, ripristinando l'interesse nazionale e rivedendo l'elenco delle materie concorrenti. Ma - come è noto - il centrosinistra promosse il *referendum* per dire no a quella riforma.

Così come è stata buttata al vento anche l'occasione che si era creata lo scorso anno, quando fu proprio il centrosinistra, alla luce dell'esito delle elezioni che si erano svolte contemporaneamente in Francia e in Grecia (due veri e propri casi di scuola) ad aprire per primo una riflessione riproponendo il doppio turno, salvo poi rifiutarsi di scrivere insieme al centrodestra la riforma costituzionale necessaria legata a quel sistema elettorale. Riforma che avrebbe potuto portarci a Parigi. Avremmo così eretto quella diga rappresentata proprio dall'elezione diretta del Presidente della Repubblica e dal doppio turno, capace di evitare che le crisi del sistema politico si scaricassero sulle istituzioni, inficiandone la governabilità, come purtroppo puntualmente è accaduto in Italia.

In Francia la governabilità è stata assicurata - occorre sottolinearlo - nonostante che al primo turno il presidente Hollande avesse ottenuto solo il 28,6 per cento dei voti e le forze antisistema avessero sfiorato il 40 per cento, perché con il sistema semipresidenziale francese Hollande, al secondo turno, è stato legittimato e ha vinto grazie al voto della maggioranza assoluta dei cittadini, non grazie ad un abnorme premio di maggioranza, e poi, grazie al traino dell'elezione diretta, il suo partito ha ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi all'Assemblea nazionale. Anche in Italia avrebbe potuto essere così: invece ci troviamo tutti dove sappiamo, con un sistema politico tripolare, nessun vincitore e il Partito Democratico che ha impiegato addirittura due mesi per fare i conti con il principio di realtà.

Ma il ricordo delle occasioni mancate non vuole essere un esercizio di polemica politica, che sarebbe del tutto inutile e controproducente. Vuole costituire, invece, soprattutto con riferimento allo dello scorso anno, un serio elemento di riflessione e di sprone per assumere tutti insieme un impegno inderogabile in questa legislatura.

Per diversi decenni i partiti sono riusciti a supplire alla debolezza delle istituzioni: adesso è venuto il tempo di dare vita a strutture istituzionali robuste, che siano in grado di dare esse stesse forza ai partiti e agli altri canali di partecipazione. La riforma della politica passa innanzitutto da puntuali riforme delle istituzioni politiche. Del resto, la consapevolezza dello snodo delle riforme è una delle ragioni costituenti di questo Governo.

Il presidente del Consiglio Letta ha detto molto chiaramente che «questa volta l'unico sbocco possibile per questo tema è il successo nell'approvazione delle riforme», perché «in caso contrario, se veti e incertezze dovessero minacciare di impantanare tutto per l'ennesima volta, non avrei esitazioni a trarne immediatamente le conseguenze».

Prima di passare alla questione del metodo delle riforme, contenuta nella mozione da noi presentata, va affrontata in modo specifico una questione di merito che è più urgente rispetto alle altre questioni di merito. In questa sede non ritengo necessario aggiungere altre considerazioni rispetto a quelle già espresse dal Ministro per le riforme istituzionali, che ringrazio per l'opera che sta svolgendo. Mi riferisco alla riforma elettorale: noi riteniamo che essa sia strettamente connessa e consequenziale alla forma di governo e non possa pertanto essere realizzata prima e a prescindere dalla riforma costituzionale; anche perché sappiamo tutti che senza riforma costituzionale non esiste legge elettorale che possa assicurare la governabilità, a fronte di un sistema politico tripolare e di un sistema bicamerale paritario, addirittura con l'elettorato passivo diverso per l'elezione delle due Camere.

Invece, quanto ai problemi di costituzionalità su taluni aspetti della legge vigente che sono stati posti dalla Corte costituzionale e dal Presidente della Repubblica, nonché, in data 17 maggio 2013, da un'ordinanza della Corte di cassazione, al di là della loro ammissibilità, che sarà valutata dalla Consulta, ci appare necessario un intervento di salvaguardia che consenta di rendere certamente costituzionale la legge elettorale vigente. Occorre eliminare i suoi difetti più evidenti, cioè la mancanza di una soglia minima per usufruire del premio di maggioranza e il sistema dei premi di maggioranza regionali previsti per le elezioni del Senato. Un ritorno al "Mattarellum" significherebbe, invece, compiere già una scelta, anteponendo la legge elettorale alla riforma costituzionale, e questo percorso non lo condividiamo e non lo accettiamo nel modo più assoluto.

Sfiorando il merito della mozione, riteniamo che il Governo possa coinvolgere costituzionalisti esperti in una prima fase con una Commissione o Comitato di propria nomina per supportare l'attività istruttoria e di definizione del disegno riformatore. Per il resto, il percorso riformatore deve essere pienamente parlamentare e si deve passare innanzitutto per le due Commissioni affari costituzionali del Senato e della Camera, in modo che il lavoro congiunto di senatori e deputati agevoli l'individuazione di soluzioni condivise ed eviti il rischio di interminabili *navette* tra i due rami del Parlamento.

Condividiamo pienamente l'idea di potenziare significativamente la partecipazione democratica, coinvolgendo le migliori energie e risorse politiche, istituzionali, sociali e culturali del Paese e l'intera opinione pubblica, anche con una procedura pubblica di consultazione.

Ciò posto, affermiamo con forza che il tema del cambiamento istituzionale è ineludibile: insieme a quello dell'economia è una priorità assoluta per la maggioranza di Governo e per tutto il Parlamento. Non riformare la nostra architettura istituzionale è un lusso che non possiamo più permetterci. Negli ultimi trent'anni abbiamo già pagato per questo un costo elevatissimo, ma negli ultimi mesi siamo giunti addirittura ad una situazione di stallo e di paralisi istituzionale gravissima. I risultati delle elezioni e le gravi difficoltà dell'avvio della XVII legislatura hanno evidenziato che non siamo di fronte ad una normale crisi politica, ma ad una più profonda crisi di sistema, del sistema politico-istituzionale accanto a quello economico-finanziario. Il significato più profondo della stessa critica ai costi della politica va riferito alla inconcludenza della stessa, all'incapacità di assumere decisioni più ancora che ai costi, certo non lievi, degli apparati politici.

In conclusione, insisto nel ribadire che le riforme devono essere fatte, ovviamente a condizione che i tempi siano ragionevolmente contenuti. Se, infatti, i Padri costituenti impiegarono 18 mesi per varare l'intera Costituzione, non è possibile pensare a tempi più lunghi per riformare solo alcuni aspetti, proprio quelle pagine che nel 1948, nel clima della Guerra fredda, rimasero incompiute, sulla forma di Stato, sulla forma di governo e sul bicameralismo, cosa di cui gli stessi Costituenti erano ben consapevoli. (*Applausi dai Gruppi PdL e PD. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Maran. Ne ha facoltà.

[MARAN](#) (SCpI). Signor Presidente, signor Ministro, l'attuale Governo - che, ricordo, è un Governo di

servizio e di emergenza - ha fatto bene a vincolare la propria durata ad un percorso efficace e tempestivo di riordino istituzionale. È importante che, superata questa fase, inizi un percorso nuovo con elezioni realmente decisive per decidere chi governa, in grado di realizzare il programma di legislatura sottoposto agli elettori in un quadro aggiornato ed equilibrato che comprenda nuove garanzie e contropoteri. E ciò non potrebbe accadere solo con una riforma elettorale.

A vent'anni da Tangentopoli il nostro Paese ha bisogno di qualcosa che solo i due partiti maggiori - duellanti di questi vent'anni - possono fare: la riforma dell'assetto istituzionale, la riforma cioè di una democrazia parlamentare che non funziona più. È questo il programma di moralizzazione della vita pubblica di cui c'è più bisogno: dal superamento del bicameralismo perfetto all'abolizione delle Province.

La crisi istituzionale - con la crisi fiscale e la crisi morale - costituisce il terzo pezzo che va ad ingrossare la «grande slavina» descritta da Luciano Cafagna nel celebre saggio ristampato nel ventennale di Tangentopoli. La crisi istituzionale - uso le parole di Cafagna - è l'incapacità dei partiti di rimediare al peccato originale dei Padri costituenti, l'insoddisfacente assetto costituzionale della forma di governo, quella partitocrazia assembleare che è all'origine della coabitazione generale e dello smembramento della sovranità, e dunque della cedevolezza dei Governi di fronte a domande sociali che in altri Paesi venivano controllate e indirizzate in modo più efficace.

Noi siamo ancora lì, e senza una solida riforma delle regole del gioco il sistema continuerà a galleggiare in una interminabile e penosa transizione che con il passare del tempo si incancrenisce.

Certo che la priorità è la crescita! Certo che bisogna riportare in Italia una dinamica economica e sociale positiva! E non c'è dubbio che sono necessarie politiche del lavoro e dello sviluppo e che ci si debba occupare della giustizia, dell'istruzione, delle liberalizzazioni. Ma queste fondamentali politiche avranno difficoltà ad essere approvate ed attuate, perfino discusse, non appena entreranno nel micidiale circuito attuale Governo e Parlamento e nel mirino di partiti e partitini.

In questi mesi, in cui il dibattito verte principalmente sui costi della politica, non sarebbe male chiedersi: perché i partiti non hanno appoggiato le riforme proposte su questo tema dal Governo Monti? Come mai non è passata neppure la riduzione delle Province?

L'Italia è al bivio. Per come la vedo io, deve decidere se deve andare ad Atene o a Parigi. Dobbiamo cioè decidere se vogliamo conservare un sistema pachidermico, che sacrifica la governabilità e genera instabilità ed esecutivi fragili che non hanno portato a termine né il programma di Governo, né le riforme di cui l'Europa chiede conto (ed è questo il quadro che ci associa alla Grecia, la cui legge elettorale ha prodotto quattro tornate elettorali con altrettanti Governi instabili in soli otto anni), o se invece vogliamo cambiare, finalmente, le regole del gioco.

Nutro una personalissima, ma convinta preferenza per il semipresidenzialismo francese, perché le sue regole e le sue istituzioni contribuiscono in maniera molto significativa alla ristrutturazione dei partiti e delle loro modalità di competizione, contribuiscono all'eventuale formazione delle coalizioni di Governo e a dare potere ai cittadini-elettori. In Francia la ristrutturazione dei partiti ha avuto come principale volano la competizione per la Presidenza della Repubblica, e i partiti sono sopravvissuti.

Ricordo però che dal crollo della Prima Repubblica consentire ai cittadini di scegliere con il voto un *leader* e una maggioranza è stata la fonte principale di forza e di legittimazione di tutta la strategia riformista sul tema della forma di governo e delle leggi elettorali, dai *referendum* del 1991 e del 1993 all'elezione diretta del sindaco, la prima e, finora, la più felice delle riforme che risale al 1993. Comunque la si pensi, tuttavia, Senato federale, parlamentarismo limitato o semipresidenzialismo alla francese con doppio turno di collegio per la Camera e Statuto delle opposizioni sono stati già ampiamente dibattuti e precisati, anche con progetti di legge presentati in questa e nelle scorse legislature.

Per questa ragione ormai si tratta soltanto di scegliere. E per questa ragione riteniamo positivo che si sia abbandonato lo strumento della Convenzione, pensato prima, peraltro, dell'attuale maggioranza di Governo che è composta dalle forze che, forse, più credibilmente possono condividere questo impianto

complessivo, senza ovviamente escludere ulteriori contributi. La Convenzione non era uno strumento efficace: avrebbe comportato un allungamento dei tempi e non avrebbe portato con sé una responsabilizzazione delle forze politiche di maggioranza.

Per quanto poi sia auspicabile il coinvolgimento di esperti, che comunque può esserci, è evidente a tutti che i principali nodi tecnici sono noti da tempo, anche grazie al lavoro recente dei cosiddetti saggi, e che i nodi da sciogliere sono legati all'esercizio della responsabilità politica, anche perché bisogna superare i più vari conservatorismi.

Noi avremmo voluto, avremmo preferito che entro la pausa estiva le Camere procedessero alla prima lettura della riforma, cosa possibile ed auspicabile, seguendo la procedura di quell'articolo 138 della Costituzione che non impedisce né interventi rapidi, né interventi incisivi sulla Parte II della Costituzione. Nell'intervallo tra la prima approvazione e quella definitiva le Camere avrebbero poi potuto iniziare già a predisporre la legge elettorale coerente con la riforma costituzionale.

Il Gruppo di Scelta Civica sostiene con convinzione lo sforzo di riforma, ma non vorremmo che la strada prescelta finisse per portarci fuori strada: finisse cioè per appesantire il percorso anziché renderlo più spedito, tradendo esitazioni e riserve circa gli esiti del processo. Non vorremmo che il percorso finisse per assomigliare pericolosamente ad una tattica per tirare a campare.

Attenti, questo è un monito che vorremmo rivolgere a tutti: la scommessa a cui i partiti di maggioranza hanno accettato di sottoporsi è proprio quella di allontanare il sospetto che non ci sia più niente che si possa fare per salvare quel che resta del sistema. Non possiamo fallire anche questa volta, e per farcela davvero c'è una condizione: che il Governo non assuma come obiettivo soltanto quello di durare nel tempo, magari coltivando l'ammonimento del conte zio («troncare e sopire»), perché è il caso di sottolineare che il Governo è nato dalla cooperazione eccezionale tra partiti altrimenti alternativi per compiere scelte eccezionali.

Per questo (è la mia personalissima opinione) avrei voluto che subito si fosse messo all'ordine del giorno delle Commissioni affari costituzionali un disegno di riforma costituzionale proposto dal Governo seguendo la procedura dell'articolo 138.

Se c'è accordo politico, non saranno qualche centinaia di emendamenti ad impedire la riforma. Se l'accordo politico non c'è, non sarà una Commissione speciale a crearlo. Il problema è di merito: di quali riforme istituzionali ha bisogno il Paese. Votare di nuovo senza cambiare la legge elettorale del Senato equivale a puntare sulla *roulette*: la pallina potrebbe finire nella casella giusta oppure no, ma le probabilità di un esito negativo sono molto più alte di quelle di un esito positivo.

E allora, cosa facciamo? Continuiamo a votare finché la fortuna non ci arride? La strada maestra per la governabilità è un'altra: per porre le basi di una vera governabilità, occorre fare delle scelte chiare sul sistema di voto, sulla forma di governo e sul bicameralismo. Sono cose dette e ridette: ora dobbiamo scegliere. E sono decisioni che non possono più essere rinviate.

La stabilità e la funzionalità della nostra democrazia dipendono da quello che i partiti sapranno fare in tema di riforma delle istituzioni e della politica. Il successo delle forze che si sono ispirate alla rivoluzione populista è anche l'effetto della inconcludenza della politica italiana degli ultimi anni e tornare al voto senza aver fatto nulla non sarebbe che la conferma di quella inconcludenza.

Colleghi, dopo un lungo e frustrante tira e molla, siamo tornati alla grande coalizione necessaria dal novembre 2011, al necessario predominio delle politiche sulla politica, ma a vent'anni di distanza da Tangentopoli, dalla crisi che ha distrutto la Prima Repubblica, la situazione economica e sociale è ancora più grave di quella dei primi anni Novanta, perché le riforme sono state differite per troppo tempo, il Paese è più povero e i condizionamenti internazionali sono più forti.

In molti non sono completamente consapevoli di questa condizione e forse Scelta Civica è uscita ridimensionata dalle elezioni rispetto alle aspettative, ma di sicuro non l'esigenza di porre l'agenda Monti, cioè il programma di riforme necessarie per la prima integrazione dell'Italia nella nuova Europa, al centro della legislatura, perché noi dobbiamo curare l'economia non con i cerotti, ma con riforme in grado di riassorbire il *deficit* di competitività.

L'Italia non cresce perché la produttività totale dei fattori è stagnante. Rimettere il Paese nelle condizioni di produrre ricchezza: è questo il nostro vero problema, e per questo dobbiamo offrire un cambiamento sia nelle politiche sia nel modo di fare politica.

Scelta Civica sosterrà questo sforzo, anche perché non va dimenticato che il vuoto di potere viene sempre colmato e una democrazia impotente lascia sempre un vuoto di potere, soprattutto nei periodi di crisi. Spetta a noi decidere se vogliamo che lo colmi un'autorità legittima e democratica o un'autorità e basta. *(Applausi dai Gruppi SCpI e PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tonini. Ne ha facoltà.

TONINI (PD). Signor Presidente, colleghi senatori, signor Ministro, diceva Mounier che la democrazia è come una bicicletta: sta in equilibrio solo se avanza, e deve anche avanzare ad una certa velocità. Lo stesso credo si possa e si debba dire di questo Governo e di questa coalizione, figlia del coraggio delle forze politiche che le hanno dato vita insieme alla lucida passione patriottica del Presidente della Repubblica. Le larghe intese o servono ad affrontare le due grandi emergenze del Paese - quella economico-sociale e quella politico-istituzionale - con una determinata, coraggiosa e insieme paziente azione riformatrice, o non servono, e allora andranno in crisi molto rapidamente, nello sconcerto del Paese.

Le due emergenze, come sappiamo, sono strettamente intrecciate ed entrambe hanno radici profonde nella storia del Paese.

Si è parlato prima del 1984, anno della Commissione Bozzi. In quell'anno uno dei grandi Padri costituenti, Giuseppe Dossetti, rilasciò una lunga intervista a Leopoldo Elia e Pietro Scoppola, nella quale diceva che la Parte II della Costituzione era deludente rispetto alle aspettative dei giovani costituenti per la sua debolezza, la debolezza delle istituzioni politiche, una debolezza che era figlia della paura. Prima la collega Finocchiaro ha parlato a lungo della paura, sostenendo che dobbiamo liberarci dal sentimento della paura. È stata la paura gli uni degli altri a produrre allora una Parte II debole. È stato necessario fare così, ma il Paese ha pagato un prezzo per quella paura.

Dossetti parlava nel 1984. Dieci anni dopo, con la discesa in campo di Berlusconi, avrebbe detto cose molto diverse, perché nel 1994 è tornata di nuovo la paura gli uni degli altri. Le riforme sono fallite perché non siamo riusciti a costruire le condizioni della fiducia: una fiducia che non può essere un sentimento superficiale, ma deve fondarsi su ragioni profonde di tipo politico e istituzionale. Noi oggi abbiamo il compito storico - ce l'ha questa coalizione, ce l'ha questo Governo - di vincere la paura: vincerla, non esorcizzarla, stabilendo regole nuove che affrontino il tema della decisione, perché non c'è democrazia senza ??????, cioè senza potere di decidere affiancando al tema della decisione una nuova generazione di istituti, di strumenti, di regole di garanzia.

Per questo credo che l'ipotesi semipresidenziale sia l'unico sistema che mette la governabilità al riparo dalla debolezza dei partiti. In questo, ahimè, siamo simili alla Francia; i sistemi parlamentari di altri Paesi si basano su forti partiti radicati nella loro storia. Purtroppo l'Italia non è in questa condizione. Abbiamo seguito a lungo questa strada, ma non siamo riusciti a trovare la via d'uscita: il semipresidenzialismo con una sola Camera politica ridotta nel numero dei componenti ed eletta con il doppio turno di collegio.

Poi, a questa nuova forma di Governo devono ovviamente affiancarsi nuovi istituti di garanzia: innanzitutto la tutela delle autorità garanti dal rischio della politicizzazione, perché un Presidente eletto dal popolo è diverso dal Presidente che abbiamo oggi; leggi sul conflitto di interessi; norme contro la corruzione e soprattutto un nuovo Senato, espressione delle autonomie regionali e locali (e aggiungo anche delle nostre comunità italiane all'estero), come principale contrappeso rispetto ad una maggioranza politica che non deve prendere tutto quando vince le elezioni.

Questo è il disegno con il quale dobbiamo confrontarci. Naturalmente la discussione è aperta, non è ancora matura la capacità delle forze politiche di sciogliere tutti i nodi, ma il percorso - a mio modo di vedere - è tracciato davanti a noi.

Oggi facciamo un accordo di procedura: le mozioni che sono state presentate, in particolare la mozione

di maggioranza, impegnano il Governo su un percorso preciso, un percorso nel quale la costituzione della Commissione come luogo nel quale deve essere formalizzata la proposta deve, credo, accompagnarsi da subito ad un confronto ravvicinato sul merito delle proposte che dobbiamo portare avanti. Guai a noi se questa scelta (la scelta di partire con una correzione limitata e assolutamente seria e rigorosa dell'articolo 138, per una procedura speciale, come non può non richiedere una revisione organica della Costituzione) fosse vissuta dal Paese, e soprattutto fosse interpretata da noi, come un diversivo.

Abbiamo davanti a noi il compito di smentire la graffiante profezia che Craxi più volte ebbe a ripetere (credo che fosse Nenni l'autore primo): quando non si vuole risolvere un problema si crea una commissione. Dobbiamo dimostrare a noi stessi e al Paese che invece istituiamo una Commissione per risolvere davvero il problema che è di fronte alla democrazia italiana. *(Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Centinaio. Ne ha facoltà.

CENTINAIO (LN-Aut). Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi ci troviamo ad affrontare un argomento considerato dai più come uno dei più importanti e caratterizzanti della XVII legislatura: le riforme costituzionali. Un tema atteso dai nostri concittadini (oltre al più importante, il rilancio dell'economia, per il quale ci stanno guardando non solamente i nostri concittadini, ma anche tutta l'Europa) ed un tema che la Lega Nord negli anni ha sempre considerato strategico per il rilancio dell'Italia e delle Regioni del Nord, che chiedono a gran voce le tanto promesse riforme. Oggi tutti le auspichiamo e le invochiamo, quasi come uno *slogan*, senza forse ricordarci quanto accaduto nella XIV legislatura: l'approvazione in seconda votazione a maggioranza assoluta della legge costituzionale «Modifiche alla Parte II della Costituzione», pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 18 novembre 2005.

Espressioni come "riduzione del numero dei parlamentari", "Senato federale", "bicameralismo imperfetto", "autonomie" erano già presenti in uno degli atti di riforma costituzionale più importante degli ultimi vent'anni; ai tempi si parlò di un evento senza precedenti. Purtroppo sappiamo tutti come sono andate le cose e, grazie ad un *referendum* che ha bocciato il provvedimento, grazie anche a quelle forze politiche schierate colpevolmente contro l'approvazione della modifica costituzionale *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*, oggi dopo otto anni ci troviamo qui a trattare quegli stessi argomenti che potevano essere già una realtà.

È per questo motivo che il percorso di revisione della Parte II della Costituzione viene visto con favore dal Nord: riprendere il percorso interrotto, un percorso che, senza modificare le linee fondamentali del sistema repubblicano, adegui concretamente i poteri istituzionali alle esigenze della Nazione.

Quindi, cari colleghi, ci piacerebbe poter tornare a parlare di superamento del bicameralismo paritario per snellire il processo decisionale ed evitare ingorghi istituzionali come quello che abbiamo appena sperimentato, affidando ad una Camera il compito di conferire o revocare la fiducia al Governo. Ne stiamo parlando da anni. Bisogna concretizzare questa proposta non per inseguire le mode e l'antipolitica che chiede alla politica "vittime sacrificali", ma per rendere più efficiente ed efficace l'azione della politica e delle politiche, così come aveva detto il Presidente del Consiglio. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

Vorremmo ragionare sull'istituzione di una seconda Camera - il Senato delle Regioni e delle autonomie - con competenze differenziate e con l'obiettivo di realizzare l'integrazione dello Stato centrale con le autonomie. Da anni la Lega Nord chiede con forza che si vada in questa direzione. Solo con la valorizzazione delle autonomie, delle Regioni, dei nostri territori si riesce a realizzare una legislazione più concreta e vicina ai cittadini, che è quello che noi vogliamo. Solo con l'occhio rivolto al territorio si riesce a rispondere appieno a quanto ci viene richiesto dal Paese.

Auspichiamo un impegno per chiudere rapidamente la partita del federalismo fiscale, rivedendo il rapporto fiscale tra centro e periferia salvaguardando la centralità dei territori e delle Regioni. Anche in questo caso, sono anni che la Lega Nord, facendosi portavoce delle esigenze dei territori, chiede che il federalismo fiscale diventi realtà. Attraverso il federalismo fiscale si esaltano i nostri Comuni e le

nostre Regioni, enti dello Stato con una storia e una tradizione; si esaltano le capacità dei nostri amministratori, che finalmente diventeranno responsabili della loro azione amministrativa, senza più nascondersi dietro a finanziamenti statali. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

Considerato quello che succede in questi giorni, che ci vede spettatori abbastanza imbarazzati, con una continua discussione e contrapposizione anche all'interno degli stessi schieramenti, sarebbe positivo un dibattito in Parlamento su proposte formulate da una Convenzione aperta alla partecipazione anche di autorevoli esperti non parlamentari. Una Convenzione che possa avviare da subito la sua attività, proporre lavori di riforma e che possa partire dai lavori parlamentari della scorsa legislatura e dalle conclusioni del Comitato dei saggi voluto dal presidente Napolitano. Una Convenzione costituzionale che, in maniera analoga, ha visto la luce nell'ambito dell'Unione europea e che ha condotto, dopo successive Conferenze intergovernative, alla riforma organica dei Trattati istitutivi della Comunità e dell'Unione europea, tramite il Trattato di Lisbona.

Gentili colleghi, come vedete non chiediamo la luna. Non abbiamo progetti irrealizzabili. Stiamo ragionando su proposte di buonsenso. Lo stesso buonsenso elogiato nel discorso di insediamento del presidente del Consiglio Letta, il quale, sulla parte relativa alle riforme istituzionali, ha beneficiato anche di un'apertura di credito da parte del nostro Gruppo, la Lega Nord, sfociata in una astensione. È per questo che esortiamo il Governo e la maggioranza a proseguire nella direzione a suo tempo intrapresa, che ultimamente vediamo appannata da proposte alternative che nulla hanno a che fare con quanto proposto dal Governo e che sembrano piuttosto orientate a scombicare le carte o, peggio ancora, a tramutarsi in timidi tentativi per tastare il terreno e capire le reazioni delle varie compagini della maggioranza.

L'auspicio è che si inizi questo percorso di riforme istituzionali con l'occhio lungo e guardando a medio-lungo termine, così come fecero i nostri Padri costituenti, coloro che ebbero l'onore e l'onere di scrivere la Carta fondamentale dello Stato italiano.

La speranza è che i partiti non si facciano travolgere dalla voglia di protagonismo e dalle sirene dell'antipolitica, ragionando sulle reali necessità dello Stato, sulle riforme necessarie e non su quelle che vanno di moda. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).* Le riforme, gentili colleghi, non si fanno seguendo le mode: si fanno per il bene del Paese! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

Lo stesso buonsenso elogiato da moltissimi colleghi senatori durante il discorso di insediamento del Presidente della Repubblica che, con queste parole: «(...) riforma delle istituzioni rappresentative, dei rapporti tra Parlamento e Governo, tra Stato e Regioni, (...) una forte attenzione per il rafforzamento e rinnovamento degli organi e poteri dello Stato (...)», riuscì a strappare l'applauso, spero sincero, dei due rami del Parlamento.

Ancora, quel buonsenso che in questo momento i nostri concittadini, che magari ci stanno anche ascoltando e che sono i nostri datori di lavoro, stanno chiedendo a gran voce alla politica. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Campanella e Morra. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zanettin. Ne ha facoltà.

[ZANETTIN](#) (PdL). Signor Presidente, ministro Quagliariello, onorevoli colleghi senatori, il mio intervento vuole rappresentare un contributo, che oso sperare un minimo originale e non conformista, a questo dibattito sulle riforme istituzionali, con l'intento di smentire alcuni luoghi comuni che, a mio giudizio, inquinano un sereno confronto sull'attuale legge elettorale e sul processo di riforme costituzionali che auspicabilmente ci accingiamo a varare.

Nell'opinione prevalente, l'attuale legge elettorale viene additata come la peggiore possibile e la causa di tutti i mali del nostro sistema. Non a caso viene comunemente definita "Porcellum".

Mi permetto di non condividere tale conclusione, e cercherò nel breve lasso di tempo a mia disposizione di spiegarne i motivi.

Chi critica questa legge sostiene, innanzitutto, che essa sarebbe la causa dell'attuale presunta ingovernabilità del Parlamento: questo è il primo luogo comune da sfatare. Tutti gli studi scientifici - mi riferisco alle analisi del professor D'Alimonte, ma anche alle conclusioni di Labor Ele, il Centro di

analisi elettorale dell'Università Roma Tre, citato in un articolo recente de «Il Corriere della Sera», pubblicato il 12 maggio scorso - dimostrano invece che, a fronte di un risultato come quello maturato nelle ultime elezioni politiche, con le due coalizioni maggiori di centrodestra e di centrosinistra alla Camera separate soltanto da 120.000 voti e con il Movimento 5 Stelle che da solo ha raggiunto oltre il 25 per cento dei suffragi, anche il "Mattarellum" e addirittura una legge elettorale con collegi uninominali a turno unico (all'inglese, per intendersi) avrebbero determinato un risultato che non avrebbe consentito a nessuna delle due diverse coalizioni di governare da sola.

Tanto per fare un esempio, con il "Mattarellum", a cui pare molti colleghi vorrebbero oggi tornare senza tante discussioni, il risultato delle elezioni del febbraio scorso avrebbe comunque determinato la non governabilità del Parlamento, visto che alla Camera la nostra coalizione di centrodestra avrebbe raggiunto 191 seggi, contro i 124 conseguiti con il "Porcellum", il centrosinistra ne avrebbe conseguiti 192, anziché 340, ed invece il Movimento 5 Stelle avrebbe raggiunto 167 seggi, contro i 108 oggi vantati.

Ma, al di là del fatto che il "Mattarellum" avrebbe premiato il centrodestra e il Movimento 5 Stelle e punito il centrosinistra, rimane l'evidenza che comunque nessuna coalizione sarebbe stata comunque, al pari di oggi, in grado di governare da sola. La causa della ingovernabilità non è stata quindi la legge elettorale, ma il voto democratico espresso dal corpo elettorale, che così ha voluto!

La seconda critica riguarda la presunta mancanza di libera scelta dei candidati espressione del partito, attraverso le cosiddette liste bloccate. Si sostiene che con questa legge i cittadini sarebbero espropriati del potere di scegliere i loro rappresentanti in Parlamento e gli eletti sarebbero soltanto dei nominati.

Chi solleva tale critica, tuttavia, finge di dimenticare, o magari ignora, che lo stesso inconveniente si manifestava anche nei collegi uninominali. Buona parte di essi erano blindati, nel senso che, per ragioni storiche o di tradizione o di radicamento sociale, in tali collegi una coalizione era sicuramente prevalente sull'altra, e quindi poteva candidare chiunque fosse indicato dalla segreteria nazionale, con la garanzia della sicura elezione.

Chi è stato eletto nelle tornate elettorali del 1996 o del 2001, come chi parla, con il sistema del collegio uninominale, ricorda perfettamente le polemiche (del tutto analoghe a quelle odierne) che accompagnavano la calata delle candidature di centrodestra o di centrosinistra nei diversi collegi.

Per esemplificare cito un caso fra tutti, il più eclatante e il più noto: mi riferisco alla candidatura imposta dalla segreteria nazionale per l'Ulivo, nelle elezioni del novembre 1997, di Antonio Di Pietro nel blindatissimo collegio senatoriale del Mugello. Nonostante il candidato non fosse minimamente espressione del territorio e neppure appartenesse al partito più radicato in quel territorio, egli ottenne una percentuale bulgara: oltre il 67 per cento dei suffragi.

Vogliamo ricordare l'imbarazzo degli elettori di molti collegi costretti a votare, per logiche di coalizione, candidati espressione di partiti diversi da quello nel quale militavano?

Ma l'ingerenza delle segreterie nazionali sulla indicazione dei candidati nei collegi uninominali non è un fenomeno solo italiano: ove il sistema preveda i collegi uninominali, i collegi blindati sono appannaggio delle segreterie dei partiti. Vogliamo ricordare la contestatissima (e meno fortunata rispetto a quella di Di Pietro) candidatura imposta dal partito nel collegio sicuro (si fa per dire, con il senno di poi) di La Rochelle, nelle ultime elezioni legislative, di Ségolène Royal?

In conclusione, se analizziamo il tema senza pregiudizi ideologici e con rigore scientifico, dobbiamo concludere che il problema dell'ingerenza delle segreterie nazionali nelle candidature sussiste in egual misura, sia con le liste bloccate, sia con i collegi uninominali.

Si sostiene, infine, che l'attuale legge elettorale sarebbe la causa del forte astensionismo e del distacco dei cittadini dalla politica. Non si spiega, tuttavia, allora, come con questa stessa legge elettorale l'affluenza alle urne abbia raggiunto in passato punte molto elevate.

Alle elezioni per la Camera dei deputati nel 2006 votò l'83 per cento degli aventi diritto, nel 2008 l'80,5 per cento e nelle ultime politiche il 75 per cento. Nello scorso *week-end* per le elezioni amministrative, con l'elezione diretta dei sindaci e l'elezione con voto di preferenza di migliaia di

consiglieri comunali, l'affluenza alle urne si è limitata, nel migliore dei casi, al 65 per cento.

Se dipendesse dalla legge elettorale, dovremmo pensare ad una maggiore affluenza alle urne alle elezioni amministrative e minore alle politiche, dove appunto ci sono le liste bloccate: ma invece è esattamente il contrario. In realtà, l'astensionismo non dipende dalla legge elettorale, ma dalla crisi dei partiti, che appaiono oggi incapaci di risolvere i problemi reali della gente.

Per quanto detto, sono convinto che quella attuale non è la peggiore legge elettorale possibile e non è la causa di tutti i nostri mali: è semplicemente una legge elettorale come tante altre, con tanti difetti e anche qualche pregio, come quello di tendere al bipolarismo. Non comprendo allora perché la legge elettorale vigente debba essere considerata inemendabile, come taluni esponenti del Partito Democratico hanno affermato nelle ultime settimane.

Non comprendo perché qualcuno voglia in tutta fretta tornare al "Mattarellum", quando è dimostrato che tale legge non risolve nessuno degli inconvenienti che si attribuiscono al "Porcellum" e ne crea altri. È noto che a breve la Consulta si pronuncerà sulla costituzionalità del premio di maggioranza previsto da questa legge, ed ha anticipato un giudizio negativo.

Perché, cancellando il tema della legge elettorale dalle mozioni, che oggi ci accingiamo a votare, questo Parlamento sembra volere abdicare al proprio ruolo e rifiutarsi di modificare i punti segnalati come critici? Perché dobbiamo lasciare alla Corte costituzionale il compito di intervenire, quando invece abbiamo noi il tempo e l'occasione di farlo? Non vorrei che i partiti della nostra maggioranza di Governo stessero oggi perdendo un'importante occasione di dare al Paese un segnale di coesione e di capacità di affrontare i problemi.

Condivido in sintesi la sua posizione, ministro Quagliariello, secondo cui non ha oggi alcun senso compiere un'opzione stabile in favore di questo o di quel sistema di voto, senza conoscere quale sarà la meta finale del percorso riformatore. Mettiamo pertanto subito in sicurezza l'attuale legge elettorale, con le necessarie minime modifiche, e poi concentriamoci sulle riforme della Costituzione: possiamo certamente trovare punti in comune.

Mi viene in mente un'intervista sul «Corriere della Sera» del 13 aprile scorso rilasciata da Matteo Renzi, in cui questi dichiarava: «Lanciamo una proposta forte. Il sindaco d'Italia: una nuova legge elettorale, grazie a cui si sa subito chi ha vinto». Ebbene, il sindaco d'Italia di cui parla Renzi non è invero il Presidente della Repubblica eletto direttamente dai cittadini, che è sempre stato proposto anche da Silvio Berlusconi?

Se davvero vogliamo il sindaco d'Italia, sarà poi scontato optare per il sistema elettorale a doppio turno alla francese, mutuando quel sistema che assicura alla Quinta Repubblica francese stabilità e governabilità.

Credo in sintesi che, se questo Parlamento saprà lasciare da parte le piccole convenienze di bottega e le polemiche artificiose, e con uno sforzo comune troverà una sintesi su ciò che maggiormente ci unisce, un percorso riformatore potrà essere avviato e potrà concludersi con esiti fecondi. Abbiamo tutti la responsabilità di non lasciarci sfuggire questa storica ed irripetibile occasione. *(Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni).*

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori il senatore Matteoli e, data la rilevanza della questione, ne ha immediata facoltà.

MATTEOLI (PdL). Signor Presidente, prendo la parola sull'ordine dei lavori anche a nome del presidente della 13a Commissione, senatore Marinello.

Noi stiamo esaminando il disegno di legge n. 576 e non siamo in condizione di licenziare il provvedimento in questa settimana, perché alcuni emendamenti presentati dal Governo sono ancora *in itinere*: una parte di essi è stata presentata; un'altra si pensa verrà presentata nel pomeriggio.

La 5a Commissione, che è chiamata a dare il parere, oltretutto vincolante, è convocata per le ore 16,30

per l'esame di un altro provvedimento e dovrebbe poi esaminare naturalmente anche il nostro.

Chiedo pertanto, signor Presidente, che sia rinviata alla prossima settimana la discussione in Aula del disegno di legge già calendarizzato per la giornata odierna, perché in questa settimana non siamo in condizione di garantire che possa completarsi il relativo *iter* in Commissione e che il provvedimento possa dunque arrivare in Aula corredato dalle relazioni.

PRESIDENTE. Senatore Matteoli, la Presidenza prende atto della sua richiesta.

Provvederò a convocare in mattinata la Conferenza dei Capigruppo per valutare l'esigenza da lei espressa.

Ripresa della discussione delle mozioni nn. 31 (testo 3), 44, 46, 47 e 48 (ore 11,25)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Latorre. Ne ha facoltà.

LATORRE (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, con questa discussione - lo hanno sottolineato i colleghi che sono intervenuti prima di me - prende corpo forse la fase più importante di questa legislatura. La posta in gioco è alta, anzi vorrei dire altissima: sul terreno delle riforme costituzionali e della nuova legge elettorale la politica - tutta la politica - si gioca la possibilità di recuperare quella centralità e quella credibilità che sono indispensabili per ridare un futuro al nostro Paese. Fallire questa volta potrebbe comprometterne la stessa tenuta democratica.

Del resto, ancora domenica e lunedì scorsi, dalle elezioni amministrative ci è giunto chiaro il segnale di quanto profondo sia il solco fra i cittadini e le istituzioni, tra la politica e la società, con una percentuale di astensionismo che non è mai stata così alta. Se certamente il Partito Democratico è stato quello che più di ogni altro ha retto, e può considerarsi quello che ha vinto questo turno delle elezioni amministrative, non può essere questo un motivo per fare gli struzzi e mettere la testa sotto la sabbia: anzi, sentiamo ancora di più il peso della responsabilità.

Oggi muoviamo il primo passo approvando una mozione che definisce percorso e procedure per realizzare le riforme. Voglio subito dire con estrema chiarezza - perché sentiremo questo *refrain* nelle prossime ore - che per noi questo processo deve esaltare la centralità del Parlamento: nessun colpo di mano. Solo chi è fuori dalla realtà può pensare che questo passaggio possa nutrirsi di qualche sotterfugio; anzi, gli elementi nuovi che si intendono introdurre con la legge costituzionale, che discuteremo di qui a poco non devono in alcun modo compromettere il processo democratico, semmai devono rafforzarlo, certamente accelerando i tempi delle decisioni - questo lo considero giusto - ma senza sconvolgere l'articolo 138 e prevedendo, comunque, il *referendum* confermativo.

Mi preme molto sottolineare questo aspetto, perché sarà importante in questa discussione non soltanto l'impegno, ma anche la convergenza di un ampio arco di forze parlamentari, ben oltre i confini dell'attuale maggioranza. Una maggioranza che ovviamente ha in questo uno dei punti fondamentali che spiegano la propria ragion d'essere: dobbiamo però saper andare anche oltre questi confini.

È quindi alle forze di opposizione che mi voglio rivolgere con questo intervento, a cominciare dal Gruppo di opposizione certamente più rappresentativo presente in quest'Aula: mi riferisco agli amici del Movimento 5 Stelle, ai quali mi rivolgo ovviamente con grande rispetto, il rispetto dovuto ad un Gruppo parlamentare così consistente. Voi siete entrati in Parlamento al grido: «Apriremo il Parlamento come una scatola di tonno!», ma vi siete accorti poi che, non solo il Parlamento non è una scatola di tonno, ma che il problema non è soltanto «aprirlo», quanto soprattutto riformarlo, rendendolo più snello ed efficace. In ogni caso, sempre per rimanere alla vostra metafora, avete anche capito, a vostre spese, che poi gli elettori non gettano mai la scatoletta di tonno, semmai cambiano l'apricatole! (*Applausi ironici dal Gruppo M5S*).

Certamente come maggioranza noi vogliamo andare avanti, ma con voi e con la Lega vogliamo confrontarci e cercare tutte le intese. Allo stesso modo vogliamo confrontarci con Sinistra Ecologia e Libertà, una forza politica con cui su questi temi abbiamo già molti punti in comune, spero non

compromessi dal diverso atteggiamento avuto in occasione della formazione del Governo.

Partiamo quindi con questa mozione di maggioranza per avviare subito una discussione di merito, che sciolga ogni ambiguità - e sono troppe quelle presenti - sugli obiettivi della riforma e sulla forma di Governo e di Stato.

I profondi cambiamenti intervenuti in questi anni e la dimensione anche sovranazionale dei problemi e delle loro soluzioni ci mettono oggi certamente di fronte a scenari inediti, riproponendo in termini radicalmente nuovi il rapporto tra democrazia e decisione; da qui dovrà muovere una discussione, consapevole che la forte domanda di decisione rivolta alle istituzioni non può essere soddisfatta a discapito dei momenti della democrazia, perché quest'ultima è forte solo quando decide e cambia. Proprio per questo, ritengo serva un approccio non minimale a questa discussione, ma un grande coraggio innovativo, ben sapendo che dev'esservi un nesso fra la legge elettorale e le riforme istituzionali. In nome di questa consapevolezza è stato utile evitare in questa mozione ogni richiamo di merito, anche alla legge elettorale: in una mozione che indica un percorso e una procedura, infatti, sarebbe stata una stonatura.

Del resto è noto, infine, che sul tema della cosiddetta clausola di salvaguardia in quest'Aula vi sono opzioni diverse, che confronteremo nei prossimi giorni, anche se la vera clausola di salvaguardia è solo nella concreta volontà politica, e non in qualche accorgimento di circostanza. Ne discuteremo. Intanto oggi scriviamo la parola «inizio» e prendiamo di fronte al Paese un impegno che vorrei definire morale, prima ancora che politico, per andare avanti senza ulteriori indugi. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Bruno).*

Sulla scomparsa di Franca Rame

[PRESIDENTE](#). Colleghi, abbiamo appreso la notizia della morte di Franca Rame, senatrice della XV legislatura. Invito l'Assemblea ad osservare un minuto di raccoglimento. *(Il Presidente si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea, che osserva un minuto di silenzio).*

Ripresa della discussione delle mozioni nn. 31 (testo 3), 44, 46, 47 e 48 (ore 11,33)

[PRESIDENTE](#). Riprendiamo i nostri lavori.

È iscritto a parlare il senatore Uras. Ne ha facoltà.

[Presidenza della vice presidente FEDELI \(ore 11,33\)](#)

[URAS \(Misto-SEL\)](#). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, le iniziative di riforma istituzionale sono state definite nelle dichiarazioni del Capo dello Stato e del Presidente del Consiglio come ormai urgenti ed ineludibili e certamente devono essere orientate alla ricerca di assetti più rispondenti al bisogno di sviluppo civile, sociale ed economico del Paese, all'attenzione verso la sofferenza della nostra popolazione, al superamento degli squilibri sociali e territoriali del Paese e ad un'efficace aggressione della crisi strutturale che attraversa la nostra democrazia, la nostra società e la nostra economia. È di queste ore l'annuncio di un prossimo trimestre in recessione, e quindi si profila l'aggravarsi della crisi economica, a conferma dell'inadeguatezza della politica di austerità recessiva alla quale siamo stati sottoposti in questi mesi. Questo è dunque un ambito dell'attività politica parlamentare, ampio, complesso difficile, ma necessario, al quale non riteniamo che il Gruppo Sinistra Ecologia e Libertà possa essere estraneo. Come componente del Gruppo Misto, riteniamo pertanto di dover partecipare pienamente agli sforzi che il Parlamento intende sostenere per il processo di riforma. In questo senso, ritengo vada tranquillizzato il collega Latorre, perché l'ambito delle riforme sicuramente è un terreno che Sinistra Ecologia e Libertà non individua come di scontro, soprattutto nella relazione con il Partito Democratico e le altre componenti dell'alleanza di centrosinistra, che funziona (e bene) in tante parti del Paese, in tanti livelli istituzionali, e che noi riteniamo debba

rappresentare anche la prospettiva del governo del Paese.

Intanto diciamo subito una cosa sulla legge elettorale vigente: riteniamo che debba essere abrogata senza alcun indugio. Il sistema elettorale va calibrato rispetto al bisogno di partecipazione democratica e mai più sacrificato per una presunta garanzia di governabilità che, come abbiamo visto, di fatto non produce effetti positivi nel sistema economico e sociale del Paese.

L'altra questione che ritengo debba essere immediatamente affrontata concerne il valore e anche la semplicità e la qualità con la quale i Costituenti hanno definito le modalità di partecipazione del popolo alla definizione della politica nazionale. L'articolo 49 della Costituzione è molto semplice, e recita: «Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale». Cosa vi sia in questa proposizione di pericoloso io non l'ho mai capito e non riesco a capirlo neppure oggi. Posso solamente dire che manca non la Costituzione, ma la legislazione nel precisare quali sono, come dire, gli obblighi che quelle libere associazioni devono garantire perché le popolazioni, i rappresentati abbiano contezza dell'operato di chi le rappresenta, perché possano rendere conto nel modo più chiaro, trasparente ed esplicito possibile della loro iniziativa, della loro attività in rappresentanza di quei bisogni e aspirazioni, di quegli interessi. Pertanto, l'articolo 49 della Costituzione va casomai declinato con una legislazione adeguata, non soppresso. Il suo è un valore di libertà: il diritto di associarsi liberamente in partiti, cioè in organizzazioni, per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. La semplicità ha una bellezza giuridica straordinaria, e non va dimenticata nella Costituzione. Tutti quanti noi spesso lo facciamo, perché abbiamo questa abitudine un po', per così dire, mediatica della comunicazione per pillole, per cui, se entra in crisi un livello istituzionale come quello delle Province, diciamo: «Aboliamo le Province». Ma cosa sono le Province? Sono una modalità di governo del territorio. E allora non basta l'editto con il quale noi le cancelliamo: va rivisto in questo senso anche il valore dell'articolo 5 della Costituzione. L'articolo 5 è importantissimo e sta nella parte più rilevante della nostra Carta: «La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo»; - cioè si avvicina al cittadino, ai suoi bisogni, alle sue esigenze - «adeguata» - cosa che non ha fatto, perché ha pratiche centraliste e autoritarie - «i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento». Quindi, dà un indirizzo chiaro. Non basta pertanto dire: «Aboliamo le Province»: va rivisto il sistema autonomistico nel suo complesso, e bisogna sostituire, casomai, quel livello istituzionale con un nuovo sistema capace di affermare la centralità dei Comuni nelle attività di programmazione e realizzazione degli interventi territoriali, in funzione del migliore equilibrio dello sviluppo economico e sociale del Paese, in tutte le sue parti. Bisogna, a questo fine, evitare che l'abolizione di un livello istituzionale poi determini danno: le Province hanno rapporti giuridici in essere, hanno personale, hanno funzioni e compiti che esercitano, hanno finanza pubblica. E non basta una regoletta scritta in un decreto, come ha fatto il senatore Monti con il suo Governo: va definito nel dettaglio un percorso che stabilisca tempi e modalità di riorganizzazione del sistema delle autonomie, che tratti come necessaria l'attribuzione delle competenze, il funzionamento delle strutture burocratiche, la gestione del patrimonio professionale e operativo, l'insieme dei rapporti giuridici esistenti (compresi quelli patrimoniali), il coordinamento e la gestione associata dei compiti e l'organizzazione della gestione dei servizi verso le comunità. La finalità, quindi, deve essere l'esercizio più ampio della sovranità popolare in ogni livello della responsabilità del governo, in tutte le articolazioni della Repubblica.

Noi siamo per uno Stato autonomista e democratico e contrastiamo le visioni centraliste e autoritarie: quelle che, per intenderci, ancora costituiscono la forma assunta dall'Unione europea, che tratta più con gli Esecutivi che direttamente con i popoli e le loro rappresentanze politiche.

Poi da questo dibattito non bisogna cancellare un altro aspetto a nostro avviso rilevante: il funzionamento delle strutture burocratiche, cioè delle strutture operative dello Stato, della Repubblica, nei suoi diversi livelli istituzionali, dai Ministeri, alle Regioni, agli assessorati, ai Comuni. Senza una macchina che sia strutturalmente organizzata per assolvere i compiti di governo delle istituzioni

pubbliche e sia soprattutto orientata a rispondere ai bisogni e alle esigenze delle popolazioni e non tratti il cittadino come una sorta di suddito non faremo passi avanti, signor Ministro, e ogni nostra legge finirà per naufragare nelle burocrazie che impediscono per natura, perché sono conservatrici, l'attuazione del processo di riforma. Ogni strada conosciuta è difficilmente abbandonata da chi si sente garantito da un sistema che, bene o male, gli ha dato una dimensione di vita, un potere da esercitare, spesso anche staccato dall'autorità politica.

Abbiamo inventato anche una dirigenza burocratica che aveva il compito di essere terza, imparziale, nei confronti del cittadino, quindi non vincolata ad appartenenze politiche; dopo di che, signor Ministro, quella dirigenza ha giocato in proprio e ha costruito in molti casi percorsi di dubbia legalità - sicuramente di dubbia legittimità - nella relazione con il cittadino, con i suoi bisogni, con le imprese, con il sistema economico, con l'intera società italiana. Questo tema non si può accantonare, perché poi ha prodotto un'altra degenerazione: quella della nomina fiduciaria della politica, rendendo quindi quella burocrazia anche molto meno imparziale di quanto doveva essere.

Per tali ragioni riteniamo che questi argomenti debbano essere trattati nell'ambito dell'attività di riforma. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL e PD).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Moscardelli. Ne ha facoltà.

MOSCARDELLI (PD). Signora Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, la mozione n. 47, presentata dalla maggioranza che oggi esaminiamo va ad affrontare una tematica a mio avviso molto importante e che va sottolineata per alcuni aspetti: mi riferisco alla tematica della procedura. La presidente Finocchiaro ha ben illustrato tutti gli elementi positivi che ha riscontrato nella mozione presentata dalla maggioranza, che hanno fugato tutta una serie di gravissime preoccupazioni rispetto a ipotesi di deroghe, strappi o procedure anomale nei confronti di quanto previsto dalla nostra Costituzione, e io le assumo tutte. Mi pare che giustamente sia stato anche estrapolato (sebbene rimanga sullo sfondo in una condizione di coerenza, ma in una posizione distinta) il tema della legge elettorale. Vorrei ricordare anche, rispetto ai numerosi interventi su questo tema, che la legge elettorale può sicuramente avere una connessione, una sua di coerenza, con i cambiamenti costituzionali, ma legare in maniera automatica un sistema elettorale ad una forma di Governo è assolutamente sbagliato, non corrisponde alla realtà e non sta scritto da nessuna parte. Voglio ricordare che, a sistema di governo invariato, siamo passati da un sistema maggioritario con collegi uninominali a un turno a un sistema proporzionale con premio di maggioranza. In merito alla legge elettorale sono stati anche illustrati tutti i difetti dei vari sistemi; concordo sicuramente con tutta una serie di difetti del cosiddetto "Mattarellum", ma l'attuale legge elettorale li esaspera in maniera negativa in modo tale da rendere improcrastinabile un suo cambiamento. Tuttavia, poiché nella mozione si parla di un disegno costituzionale con alcuni indirizzi per affrontare cambiamenti della Parte II della Costituzione molto importanti (che vanno dalla forma di Stato e di Governo ad altre modifiche), è evidente che il tema della procedura rappresenta un punto essenziale che non può essere liquidato con insofferenza: le procedure, le regole, rappresentano quell'aspetto della democrazia che è la democrazia formale, che da sola sarebbe vuota, ma che è il fondamento della democrazia sostanziale. Con ciò voglio dire che, pur essendo la mozione di maggioranza molto attenta e aderente al dettato costituzionale, su alcuni elementi vorrei manifestare al Governo delle preoccupazioni. In particolare, dal momento che ci accingiamo - l'ambizione è quella - ad apportare modifiche profonde, è importante che non vi sia una compressione della procedura prevista dall'articolo 138 della Carta costituzionale. Va bene anche la previsione di ricorrere magari anche a *referendum* confermativo, a prescindere dalle maggioranze con cui si adottano le riforme o le modificazioni della Costituzione: tuttavia, ricordo che tale strumento è aggiuntivo in termini di garanzia e non supplisce all'elemento dell'approfondimento e del confronto nel merito in Parlamento sulle modifiche e sulle riforme che ci accingiamo a fare.

Peraltro, non vorrei che scaricassimo e continuassimo a scaricare sulle istituzioni una debolezza della politica. È opinione diffusa fra molti parlamentari e nell'opinione pubblica che il sistema previsto dall'articolo 138 della Costituzione sia particolarmente gravoso, tale da blindare in maniera particolare la nostra Costituzione rispetto ad altri sistemi. Ma non è così: nei sistemi democratici occidentali le

Costituzioni prevedono meccanismi di revisione, in molti casi, più aggravati rispetto a quelli previsti dall'articolo 138 della nostra Costituzione. Vorrei citare a tal proposito vari esempi: la Germania richiede sempre la maggioranza qualificata dei due terzi; il Belgio prevede che l'approvazione della modifica della Costituzione comporti nuove elezioni e dunque un nuovo Parlamento che approvi le modifiche costituzionali; le democrazie del Nord Europa, come Svezia, Danimarca e Norvegia, prevedono non solo lo scioglimento del Parlamento e l'adozione del testo da parte del nuovo Parlamento, ma in alcuni casi anche il *referendum* confermativo, cosa prevista anche in Spagna; negli Stati Uniti esiste una procedura complessa che coinvolge il Congresso e i Parlamenti degli Stati dell'Unione. Potrei continuare. La nostra, tra le Costituzioni rigide, si colloca ad una soglia minima, come, ad esempio, quella rilevabile in Francia. È necessario allora che nel disegno di legge costituzionale il ruolo del Parlamento, e dunque la possibilità di approfondire e discutere nel merito, venga scrupolosamente salvaguardato.

Peraltro, il meccanismo previsto nell'articolo 138 funzionava molto bene con il sistema esistente fino al 1994. Con l'introduzione del sistema maggioritario e dei premi di maggioranza abbiamo verificato che apportare modifiche alla Costituzione è molto facile. Vi sono stati esempi al riguardo. Nel 2001, ad esempio, l'allora maggioranza ha modificato il Titolo V della Parte II della Costituzione, scelta confermata poi con *referendum*, mentre nel 2005 la maggioranza di segno opposto ha apportato una profonda modificazione, poi bocciata dal *referendum*. Ma questo perché? Perché la debolezza delle forze politiche non ha consentito di cogliere lo spirito della Costituzione, che cerca di favorire cambiamenti che abbiano una base larga con la maggioranza dei due terzi.

Spero pertanto che non si pensi di mettere insieme un compromesso al ribasso perché ci piace un sistema elettorale e lo agganciamo al semipresidenzialismo. Personalmente, ad esempio, ritengo che il semipresidenzialismo abbia bisogno di numerosi contrappesi e di leggi che questo Parlamento non sarebbe in grado di approvare; spero che nel merito si svolga una discussione vera, dato che vi è una base comune che mira al superamento del bicameralismo e alla riduzione del numero dei parlamentari.

Sulla forma di Governo, sul modello di Stato e la legge elettorale ritengo, infine, che il sistema tedesco funzioni molto meglio; spero quindi che al riguardo si svolga una discussione di merito senza pregiudizi ed accordi precostituiti. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mauro Giovanni. Ne ha facoltà.

[MAURO Giovanni](#) (*GAL*). Signora Presidente, onorevole Ministro, cari colleghe e colleghi, noi voteremo convintamente a favore della mozione a prima firma dei senatori Zanda e Schifani, e rivolgiamo un plauso al Governo per l'azione svolta in questi giorni, subito dopo la fiducia, per avviare velocemente questa fase di riforme che riteniamo essenziali.

I senatori del mio Gruppo hanno votato convintamente la fiducia al Governo proprio in relazione alla volontà riformatrice espressa dal presidente Letta nelle sue dichiarazioni programmatiche. Condividiamo sia il percorso sia il metodo. Il ministro Quagliariello è stato veramente di parola: aveva detto che avrebbe coinvolto pienamente il Parlamento nei percorsi e questa sinergia piena con il Governo l'abbiamo già avvertita in queste prime battute di avvio. Ora è giunto il tempo delle realizzazioni. Non possiamo fallire, care colleghe e cari colleghi, non possiamo assolutamente fallire in questa missione perché è fondamentale che il Parlamento non solo dia l'impressione ma sia anche l'espressione massima dell'impegno necessario per modernizzare le nostre istituzioni repubblicane. La nostra Costituzione è diventata farraginosa, gli strumenti a disposizione delle istituzioni, del Governo e del Parlamento sono diventati obsoleti e noi dobbiamo riuscire a determinare un cambiamento reale. Certo, agiremo sulla Parte II della Costituzione, visioneremo e modificheremo i Titoli I, II e III, poi salteremo il Titolo IV per andare subito al Titolo V, perché toccare il Titolo IV sembra strano: è un atteggiamento scaramantico per cui, come il numero 17, anche il Titolo IV potrebbe portare male alla condivisione delle riforme. Già questo scarso coraggio - ministro Quagliariello, colgo il suo sorriso - mi porta a dire che magari quell'allontanamento della paura, cui mi pare facesse riferimento il senatore Tonini poc'anzi, doveva incoraggiare anche l'avvio di questo percorso. Ma non ha importanza, forse il buon lavoro che faremo sulla modifica degli altri Titoli riuscirà a farci ragionare anche su quelli che

oggi consideriamo dei tabù.

A chi rispondiamo, in questa riforma che ci accingiamo a fare? Dobbiamo rispondere per forza alla gente, ai cittadini. Vedete, quando si parla di riformare la Costituzione, spesso devo constatare, proprio andando tra la gente, come alcuni quasi ritengono che si andrà a toccare l'inno d'Italia o il nostro senso di Patria, perché giustamente ci hanno abituati da ragazzi, nelle scuole, che la Costituzione è il grande fondamento della nostra Nazione. Il nostro approccio, quindi, deve essere quello di voler mostrare che la Costituzione invece è bella in quanto viva, che è importante in quanto riesce a seguire l'evoluzione e i cambiamenti che nella società si sono già registrati: perché sì, care colleghe e cari colleghi, siamo in ritardo rispetto al processo riformatore di cui ha bisogno l'Italia e bisogna quindi far intendere che la Costituzione, e lo Stato sono amici nella misura in cui riescono ad interpretare pienamente le tensioni morali, ideali ed anche politiche, nel senso più alto, che già si librano nel nostro territorio.

Ci accingiamo allora a toccare aspetti importanti e in questo senso la presidente Finocchiaro ha aperto il dialogo in maniera significativa sulla visione d'insieme cui intendiamo aderire nell'accingerci a questo sforzo riformatore: non si può, non si deve e non si vuole assolutamente da parte del mio Gruppo vedere *step by step*, parte per parte, cose che invece devono avere un'armonia e una visione d'insieme. Non è possibile concepire la forma dello Stato e le riforme che riguardano la struttura senza che queste siano armonicamente sinergizzate tra di loro. Non è possibile fare una legge elettorale che non risponda ad una visione del governo del Paese.

Allo stesso modo, non è possibile parlare di abolizione delle Province se non abbiamo individuato qual è il sistema per dare protagonismo e visibilità a parti fondamentali del nostro Paese. (*Applausi del senatore Candiani*).

Oltre 8.000 comuni costituiscono il tessuto e il territorio della nostra Nazione e il fatto di essere piccoli comuni non vuole dire nulla, anzi essi sono la vera ricchezza del nostro territorio, in quanto sono il presidio contro il degrado dell'ambiente di quel territorio. (*Applausi del senatore Candiani*).

Vogliamo abolire le Province? È diventata questa una parola d'ordine per contenere le spese? Cosa offriamo, allora, al governo dell'area vasta? Quale modello vogliamo offrire prima di sopprimere uno strumento organizzativo che magari avrà fallito in alcune sue forme, ma che in ogni caso era presidio di governo di un territorio? (*Applausi dei senatori Candiani e Bisinella*). Vedo che gli amici della Lega approvano, nonostante le diversità d'impostazione su altri temi: ma su questo non possiamo non essere d'accordo. Nell'accingerci a questo momento riformatore, quale futuro immaginiamo per l'Italia? Se tutti, nei comizi e nei luoghi qualificati di discussione, affermiamo che dovremmo vivere di turismo, delle nostre bellezze, che il nostro sviluppo futuro si fonda sul territorio, su ciò che riusciamo ad esprimere in maniera originale come Italia e come italiani, come facciamo a darci sistemi di governo che non garantiscano il protagonismo dei territori? I territori, la gente che vi risiede sono l'anima di questa riforma.

Pertanto, con questa laicità, senza dogmi, in maniera aconfessionale, affrontiamo un dibattito che non può essere politico-partitico. Ho ascoltato con attenzione gli interventi degli amici del Movimento 5 Stelle, della Lega e del Gruppo Misto-SEL, che oggi non partecipano in maniera convinta al tracciato realizzato dal Governo per dar vita alle riforme ma del cui contributo non si può fare assolutamente a meno. Noi stiamo parlando di Italia e di italiani: non mi piace sentir dire che possiamo trovare diversità nell'approccio e nell'onestà intellettuale, d'animo e di comportamento rispetto a questi temi. Troppi ci guardano, soprattutto i nostri giovani, cari amici.

Vengo dalla Sicilia, una terra per tanti versi molto difficile, ma che in questo dibattito vorrebbe partecipare in maniera forte, con interesse. Siamo una Regione a Statuto speciale. Vorrei che il Governo avesse oggi il coraggio, che spero di trovare nel Parlamento, per ridiscutere della "specialità" della Sicilia, per ridiscutere di un sistema di specialità che considero superato, caro collega Berger (so di non incontrare la sua condivisione). So infatti che la specialità fu individuata in un periodo in cui le forze centrifughe rispetto allo Stato nazionale dovevano essere sedate. Quella era la specialità per mantenere l'unità del territorio nazionale, ma oggi, vi assicuro, la Sicilia non vuole più essere una stella della bandiera americana, come vi assicuro e penso che in questa Europa in cui noi stessi, Stato

italiano, siamo regione, il regionalismo va ridisegnato dalle basi. In questo dobbiamo avere coraggio ed entusiasmo.

Care colleghe e colleghi si apre per noi una stagione che può essere esaltante: le riforme. Una stagione in cui possiamo mettere inventiva e strumenti a disposizione del futuro del nostro Paese. Infatti, lavorando a questo stiamo lavorando allo sviluppo economico del nostro Paese, alla sua sintonia, alla sua rimessa in linea. Talvolta sono state realizzate riforme che hanno avuto lo stesso effetto che ha un ago quando non si individua la vena del braccio nel quale si vuole inserire il medicinale: la medicina non è entrata in circolo nel corpo, il braccio si è gonfiato e abbiamo fatto solo un danno.

Vorrei, signor Presidente, che questo fosse il tempo della disponibilità ad ascoltarci, al di là degli *slogan* che spesso siamo costretti forse anche a recitare nei confronti dell'opinione pubblica.

Vedo con dispiacere che il tempo a mia disposizione sta per terminare. Vorrei quindi ringraziare le competenti Commissioni per il dibattito avviato e soprattutto vorrei non vedere più un Parlamento quasi inerme rispetto alla società che chiama e chiede, ma un Parlamento protagonista assoluto del rilancio istituzionale ed economico attraverso le riforme. *(Applausi dai Gruppi GAL e LN-Aut e del senatore Ferrara Mario)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha facoltà.

*GASPARRI (PdL). Signora Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, ci auguriamo che questa ulteriore occasione sia un'occasione storica vera, reale, di cambiamento e di riforme per la nostra Costituzione.

L'approccio è assolutamente positivo. La consapevolezza di tutti i Gruppi parlamentari e delle forze politiche è chiara rispetto alla necessità di non perdere questa occasione.

Devo dire che ho molto apprezzato, nell'audizione con cui il ministro Quagliariello ha avviato nelle Commissioni questo percorso, il richiamo a una vicenda che non c'entra con la Costituzione ma che ha una grandissima rilevanza, ossia la questione della riforma dei Regolamenti parlamentari, spesso considerati una fonte normativa secondaria (e lo sono rispetto ad altre, non v'è dubbio), ma noi sappiamo bene, lo sappiamo bene qui nelle Aule del Parlamento, quanto sia condizionante per il funzionamento della democrazia il Regolamento delle nostre Assemblee. Le stesse procedure, la stessa ripetitività delle discussioni, la modalità di presentazione degli emendamenti, la priorità di questa o di quella proposta, la possibilità per un Governo che avesse un chiaro e vasto mandato popolare di attuare il suo programma: ebbene, oltre che ovviamente dalle norme costituzionali, le vicende parlamentari e le azioni dei Governi dipendono in buonissima misura dai Regolamenti parlamentari.

Nella scorsa legislatura si fece un tentativo (e l'attuale Ministro per le riforme costituzionali ne fu protagonista, in una condivisione di valutazioni con Gruppi di diversa collocazione) di riforma del Regolamento. Ha fatto bene, Ministro, a riprendere quell'argomentazione nella sua audizione, perché credo che sia un aspetto fondamentale per permettere ad una democrazia decidente e governante di consentire a chi ha il mandato popolare di attuarlo.

Ho seguito il dibattito (e in qualche misura ho anche partecipato) che ha preceduto le decisioni che oggi dobbiamo assumere. Oggi è un avvio, oggi non decidiamo quale dovrà essere l'assetto della nostra Repubblica, ma abbiamo un percorso. Mi auguro che il metodo non ceda ad involuzioni e a procedure troppo barocche, ma possa consentire di decidere. Forse l'articolo 138 non è sufficiente; si è ipotizzato altro modo di agire. Mi auguro, visto che la mozione che oggi approveremo traccia un indirizzo, che le norme che tradurranno questa mozione ci consentano di non essere troppo involuti nelle procedure, perché poi alla fine bisognerà decidere.

Dico anche a qualcuno con chiarezza di non voler presumere di trarre vantaggio (questo vale più per la Camera, in realtà, per il tipo di premio nazionale, che non per il Senato) da una superiorità numerica conseguita, nella rappresentanza parlamentare, con un consenso democratico solo di pochissimo superiore ad altra coalizione. Vuol dire che alcuni organismi chiamati a fare l'istruttoria è giusto che tengano conto dell'equilibrio democratico, dei voti conseguiti, del peso popolare delle forze politiche e non solo della sua rappresentazione parlamentare che, nel caso della Camera, è uno dei motivi di

discussione sulla legge elettorale: una piccola differenza ha consentito un premio che ha dilatato oltre misura la rappresentanza parlamentare.

Ovviamente ci saranno anche strutture di consulenza: lo dico ad un Ministro che è anche professore. Ascolti i professori e gli esperti, ma poi faccia riferimento alla volontà popolare dei *referendum* e alla responsabilità delle forze politiche. Il consiglio di un professore è sempre prezioso, la decisione di un politico può essere sempre utile. Credo che il Parlamento non debba avere soggezione nei confronti degli esperti che si affolleranno per dare buoni consigli quando non si può dare un esempio virtuoso o cattivo.

Per quanto riguarda la questione del *referendum*, ritengo personalmente che aver ipotizzato il meccanismo di salvaguardia di sottoporre comunque le decisioni ad una valutazione popolare sia una scelta positiva, perché è vero che l'articolo 138 esclude il ricorso al *referendum* qualora si formino delle maggioranze superiore ai due terzi, ma la clausola di salvaguardia che ci possa sempre essere un giudizio popolare è, a mio avviso, un deterrente. Poiché sappiamo come l'opinione pubblica sia orientata su alcuni meccanismi di democrazia diretta e di presidenzialismo, a mio avviso sapere che un *referendum* ci potrà comunque essere indurrà il legislatore a tenere perfettamente conto di questa istanza, perché offrire alla pubblica opinione un prodotto non all'altezza delle aspettative della volontà popolare poi potrebbe portare quella riforma ad essere bocciata.

Tra l'altro credo che questo fatto sia importante, perché uno dei difetti della nostra peraltro ottima Costituzione è che non ci fu mai un viatico popolare: la Costituzione del 1948 non fu sottoposta a *referendum* popolare; ci fu un *referendum* istituzionale nel 1946 ma poi, varata la Costituzione, entrò in vigore, e questo tema è sempre affiorato nel dibattito costituzionale e politico.

Prevedere un riscontro popolare, quale che sia l'esito della riforma, credo sia un atto di saggezza, e per il rispetto del popolo e per indurre il Parlamento a scelte che dovranno tenere preventivamente conto di una sintonia popolare.

Per quanto riguarda la legge elettorale, credo sia evidente che se ne debba discutere dopo la scelta istituzionale, tenendo conto che tutte le leggi elettorali contengono la loro fallibilità. Negli Stati Uniti c'è un sistema presidenziale tra i più poderosi eppure il Presidente eletto deve spesso fare i conti - come anche in questa fase - con un Congresso di orientamento diverso, grazie alle elezioni di medio termine e ai meccanismi democratici di quel Paese.

Il sistema francese, che pure tanti di noi elogiano, conobbe la coabitazione tra un Presidente socialista e dei Governi gollisti. In Germania si è andati a grandi coalizioni, come quella che vive momentaneamente l'Italia. Anche il sistema dei sindaci, che spesso in Italia viene elogiato, non ha impedito che nei giorni scorsi la diserzione elettorale sia stata fortissima, perché se Roma è stata quasi del 50 per cento, a livello nazionale ha superato largamente il 30, arrivando quasi al 40. Anche quel metodo, che consente di scegliere il candidato eletto con la preferenza e di eleggere il sindaco con il doppio turno non ha portato grande attrattività. Questo per dire che tutte le leggi elettorali hanno la loro fallibilità. Non ce n'è una perfetta, altrimenti nel mondo sarebbe stata divulgata e copiata da tutti Paesi. In ognuna ci sono aspetti virtuosi e aspetti negativi.

Quindi, non mi iscrivo all'elenco dei feticisti di questa o di quella legge, perché ognuna è fallibile. Certamente dobbiamo superare quella che abbiamo. Ma ho molto apprezzato che nella mozione a firma dei Gruppi della maggioranza ci sia scritto che eventuali interventi urgenti devono essere ampiamente condivisi. Nessuno pensi di organizzare in via surrettizia un ribaltamento dei concetti. Prima anche il senatore Bruno è stato molto chiaro: prima la Costituzione, poi la legge elettorale. Interventi urgenti di manutenzione perché bisogna prendere l'estintore dietro il vetro? Che siano condivisi e veramente minimi e di urgenza, perché noi vogliamo un riassetto vero della legge elettorale che sia conseguenza di un riassetto vero costituzionale.

È giusto rivedere il Titolo V della Costituzione - troppe sovrapposizioni tra Stato centrale e Regioni -, ovviamente nel rispetto delle autonomie e della riforma federalista. Penso alle reti di trasporto, alle reti energetiche e alle reti di telecomunicazione, che in questo momento sono oggetto di una grande discussione per la loro contendibilità o per la separazione dal principale operatore, per le quali gli

aspetti nazionali e transnazionali richiedono delle modifiche. Penso dunque che il Titolo V debba essere rivisto, ovviamente, lo ripeto, nel rispetto delle autonomie locali, perché ci sono esigenze che devono trovare una regolamentazione nazionale.

Ultimo, ma non ultimo, argomento, il presidenzialismo. Personalmente ho presentato un disegno di legge di revisione della Costituzione che riprende letteralmente le norme che abbiamo approvato in quest'aula del Senato nel luglio del 2012, quindi non cento anni fa - poi la fine della legislatura e l'andamento della situazione politica non hanno consentito i passaggi definitivi -, che prevedevano l'elezione diretta a suffragio universale del Presidente della Repubblica e la sua partecipazione alle riunioni di Governo, la definizione di leggi che scandiscano compatibilità, conflitti di interesse e quant'altro, l'affidamento ad altra persona della presidenza del CSM. Di presidenzialismo si parla da molto tempo: ne parlò Calamandrei alla Costituente, ne parlò il gruppo "Europa 70" negli ambienti cattolici, ne parlarono ambienti laico-repubblicani, ne parlò la destra di Giorgio Almirante, ne ha parlato Silvio Berlusconi. C'è stata anche una sorta di riforma di fatto. Ministro Quagliariello, la...

PRESIDENTE. Senatore Gasparri, la prego di arrivare alle conclusioni.

GASPARRI (PdL). Concludo.

Dicevo, la fotografia con il Presidente della Repubblica attuale che riuniva lei e i Presidenti delle Commissioni mi è sembrata una fotografia gollista, perché il presidente della Repubblica legittimamente entrava nel dibattito. Allora, noi dobbiamo adeguare le nostre istituzioni a quella fotografia. Non so se andremo a Parigi, a Berlino o a Washington. Spero che si resti a Roma, culla del diritto, per fare una riforma presidenzialista che renda più moderna ed efficiente la nostra democrazia. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Colleghi, salutiamo le studentesse e le docenti dell'Istituto tecnico statale «Lucia Mangano» di Catania. Benvenute. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione delle mozioni nn. 31 (testo 3), 44, 46, 47 e 48 (ore 12,15)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Chiti. Ne ha facoltà.

CHITI (PD). Signora Presidente, signor Ministro, molti giornali oggi hanno riportato una espressione che è stata utilizzata anche nella nostra discussione: il treno delle riforme riparte. In questa espressione c'è una preoccupazione per l'esito che in passato ha avuto questo percorso e l'urgenza che questa volta, con l'impegno di tutti, possa invece arrivare alla stazione giusta. Ciò riguarda certamente le forze politiche che sostengono il Governo ma anche chi è all'opposizione, perché le riforme istituzionali, l'aggiornamento della Costituzione e la legge elettorale non sono prerogativa solo della maggioranza del momento.

Da questo punto di vista, sia nelle mozioni sia negli interventi (com'è ovvio non tutti condivisibili, come potrà non esserlo il mio), ho trovato almeno la volontà e la disponibilità ad un confronto.

La mozione presentata dai Gruppi che sostengono il Governo affronta le materie da sottoporre al processo di riforma: la forma di Governo e di Stato, il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, i tempi per i progetti costituzionali e anche gli strumenti. Non sono questioni irrilevanti (personalmente le considero importanti) e sono una condizione necessaria, ma certo, lo dico con franchezza, non sono una condizione sufficiente: non dobbiamo, cioè, perdere di vista le questioni fondamentali, che sono state già richiamate e che condizioneranno l'esito delle riforme istituzionali e la stessa efficacia e speditezza del loro iter.

Il nodo fondamentale da sciogliere è e resta quello della forma di Governo, come lei ha detto, signor Ministro, nelle Commissioni affari costituzionali congiunte in sede di audizione. Rafforziamo il

Governo parlamentare eleggendo in Parlamento, nella Camera politica, il Primo Ministro, attribuendogli compiti nuovi (non solo proposta di nomina, ma anche di revoca dei ministri e possibilità di chiedere elezioni anticipate), introducendo la sfiducia costruttiva, oppure compiamo la scelta del semipresidenzialismo o comunque della elezione diretta da parte dei cittadini del vertice del Governo?

È importante che in generale, per gran parte delle forze politiche, non esistano oggi, rispetto a queste alternative, assolutizzazioni di principio, pregiudiziali ideologiche: è certamente un passo avanti rispetto al passato.

È giusto andare ad una valutazione di merito delle innovazioni che vogliamo introdurre nella Costituzione in rapporto ai bisogni del Paese, perché le scelte non sono uguali. Una valutazione in rapporto anche ai compiti della democrazia nel nostro tempo, un tempo in cui c'è la sfida della globalizzazione, e al quadro della realizzazione di una democrazia sovranazionale europea. Queste sono le valutazioni di merito per un confronto serio, ma occorre decidere, e soprattutto occorre stabilire quando si decide e chi decide.

Dico con chiarezza che credo non possa essere una Commissione bicamerale, un Comitato dei quaranta a decidere questo, e non per sfiducia (neanche se fosse composto da quaranta Leonardo da Vinci): per un problema di democrazia, di partecipazione democratica e di ruolo che spetta ad ognuno. Penso che questo sia un punto importante, perché qui e non nei poteri referenti rafforzati ci può essere l'insidia di un ruolo che, con una delega in bianco, viene ad essere troppo forte, e, al tempo stesso, qui si potrebbe annidare il rischio di un fallimento nel percorso finale, quando, dopo la pronuncia delle Camere, si dovrà avere il confronto con i cittadini.

Lei sa, signor Ministro, che nella passata legislatura avevo presentato, insieme ad altri senatori - il collega Ceccanti ed altri - un disegno di legge costituzionale per un *referendum* consultivo di indirizzo. Penso che se questo si fosse realizzato il nostro lavoro oggi sarebbe più facile, così come sarebbe più facile il discorso sulle competenze, che non sono liquidabili in modo troppo sbrigativo, visto che questa proposta è contenuta in un punto della mozione presentata dai colleghi del Movimento 5 Stelle. Il mio cuore lì ci sarebbe: il problema è che oggi siamo in tempi diversi. Tuttavia, se questo formalmente, per i tempi, non è più possibile, il Parlamento - la Camera e il Senato - deve dare un suo indirizzo alla Commissione bicamerale, al Comitato dei quaranta, rispetto alla forma di Governo. Se non lo faremo, il Comitato dei quaranta non potrà lavorare, procedere, concludere in modo positivo, e riportarci poi progetti che siano coerenti. Il Parlamento deve decidere questo indirizzo, e deve farlo, a questo punto, attraverso i suoi Gruppi parlamentari, non soltanto attraverso l'impegno, che il Ministro ha dichiarato, di una consultazione pubblica; si deve cercare il più possibile di coinvolgere i cittadini, perché prima e più si coinvolgono i cittadini, più questa stazione giusta noi la raggiungeremo.

Concludo con un'ultima considerazione che riguarda la legge elettorale. Sono d'accordo: la legge elettorale è strettamente collegata alla forma di Governo. Allora, compiere la scelta del rafforzamento del Governo parlamentare o la scelta del presidenzialismo in tempi ravvicinati per dare questo indirizzo al Comitato dei quaranta consentirebbe anche di non avere bisogno di leggi elettorali tampone. Infatti, una volta che il Parlamento abbia deciso sulla forma di Governo, mentre il Comitato dei quaranta procede all'attuazione dei progetti costituzionali, la legge elettorale a questo punto può procedere e, siccome è coerente con quello che avverrà, ma ha tempi più rapidi perché è una legge ordinaria, potremo evitare una spaccatura, che ci sarebbe, che diventa assurda. Infatti, dividersi su una legge provvisoria sarebbe sbagliato; significherebbe in realtà o volontà di non procedere alle riforme o comunque di lastricare una strada già difficile di ostacoli ulteriori. In ogni caso, voglio sottolinearlo, a mio avviso - spero di non arrivare a questo - manutenzioni del "Porcellum" per costituzionalizzarlo sarebbero sinceramente inaccettabili e indigeste. Se si dovesse procedere su questa strada, io sono convinto, come ho detto e come ho scritto, per il ripristino della legge Mattarella.

La mia conclusione è questa: non considero uno strappo avventuroso il fatto che il Comitato dei quaranta abbia un potere referente più forte, ma al tempo stesso - lo valuteremo nel merito delle proposte della legge costituzionale - ritengo invece irrinunciabile, com'è stato detto anche qui, un

rafforzamento dell'articolo 138 non provvisorio, nel senso di prevedere sempre, non solo in questa circostanza, la possibilità, naturalmente, di *referendum* confermativi per le leggi di revisione costituzionale.

È una modifica necessaria e non contingente dal momento che le leggi elettorali ormai hanno avuto e avranno in futuro una curvatura di tipo maggioritario. Questo è per me l'aspetto più importante, perché la Costituzione appartiene non a noi, che siamo qui *pro tempore*, ma ai cittadini, al popolo, cui spetta l'ultima e definitiva parola. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Campanella. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Morra. Ne ha facoltà.

MORRA (M5S). Signora Presidente, colleghi tutti, spero di essere capace di dare parola ai sentimenti che sto provando; sentimenti che sono contrastanti e contraddittori, ve lo dico espressamente, perché ho apprezzato molte delle tesi che sono state avanzate, soprattutto da senatori che al momento non sono presenti in Aula.

Vorrei ringraziare il senatore Nencini per alcuni spunti della sua intelligente riflessione e vorrei congratularmi con la senatrice Finocchiaro per quanto ha detto in merito alla necessità di dar luogo ad un dibattito che sia quanto meno chiaro, accessibile a tutti, e soprattutto non tanto agli specialisti, bensì ai cittadini, perché noi stiamo lavorando a regole per i cittadini del nostro Stato. Dalle tribune stanno assistendo a questa seduta dei ragazzi, che diventeranno cittadini a breve: è per loro che stiamo lavorando.

Mi sembra però che, come al solito, accanto a questi sentimenti di approvazione se ne debbano registrare altri di delusione, perché poi, quando il dibattito entra nel merito, siamo tutti distratti, siamo tutti assenti.

Voglio anche ringraziare il senatore Tonini per aver citato la figura di Dossetti, una figura per me solare, che forse ben pochi qui ricordano per quanto ha fatto e per quanto ha detto. Dossetti ha lasciato un'eredità innanzitutto morale, che ben pochi forse riescono ad apprezzare, anche perché - e lo dico a cuore aperto - credo che la crisi che ha investito il nostro Paese sia innanzitutto una crisi morale, prima ancora che politica. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

È inutile parlare di cambiare questo o quello, se poi per primi si sta già escogitando come derogare, come violare, in pratica come prendere per i fondelli la legge. (*Applausi dal Gruppo M5S*). In questo Parlamento troppe volte abbiamo concesso quello che non poteva e non doveva esser concesso.

Spero di essere non l'unico, perché mi piangerebbe il cuore, ma uno dei tanti che amano leggere ed amano leggere parole di verità. Negli ultimi anni ho preso gusto a leggere e condividere con gli amici - perché questo è il gusto della condivisione - le riflessioni che da tempo sta facendo una filosofa, attualmente in Germania, che si chiama Roberta De Monticelli. Un paio di anni fa ha ottenuto larghi consensi da parte di una certa sinistra, perché ha ripreso il titolo di una famosa intervista che Enrico Berlinguer concesse a «la Repubblica». Il titolo di questo *pamphlet*, che ho qui con me, è «La questione morale»: proprio di questo noi dovremmo ragionare, perché le regole rinviano innanzitutto ad un ambito che, prima che giuridico, è etico, e qui con l'etica forse ben pochi hanno familiarità! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Mi rivolgo, innanzitutto, a chi ha deciso di non risolvere, ad esempio, il conflitto di interessi che una legge datata 1957 ribadiva con assoluta fermezza! (*Applausi dal Gruppo M5S*). Il fatto è che noi italiani, eredi dei bizantini, quando vogliamo trovare le parole per prendere per il naso qualcuno, appunto, siamo bravissimi: ce lo ha insegnato Manzoni. Azzeccarbugli si è prestato al gioco: se c'è qualcuno che è potente, la giustizia in qualche modo «si aggiusta», vi invito a notare anche il gioco di parole.

Tempo fa conversavo - lo posso dire tranquillamente - con Piercamillo Davigo, un giudice che stimo tantissimo e che penso debba essere un'altra stella cometa per tanti. Davigo mi spiegava - così com'è noto a tutti - che in Italia basta poter pagare tanto per avere attualmente la prescrizione, e con la prescrizione la giustizia non c'è. (*Applausi dal Gruppo M5S*). E se non c'è giustizia - e credo che questo sia un *vulnus* formidabile allo spirito con il quale i nostri Padri costituenti hanno elaborato

quantomeno i primi 12 articoli della Costituzione - che futuro prospettiamo ai nostri ragazzi, ai nostri figli? Possiamo fare, infatti, il semipresidenzialismo o il presidenzialismo, il "Porcellum" o il "Mattarellum", ma lasciamo loro semplicemente un Paese pieno di debiti, di cui noi siamo causa, non noi Movimento 5 Stelle, ma noi come generazione, noi come classe dirigente che ha portato questo Paese allo sbando.

Siamo stati commissariati: mi sarei aspettato, per esempio, da chiunque, e soprattutto da un'autorità di Governo, delle parole ferme ed aspre di condanna nei confronti del signor Mario Draghi quando il 7 marzo scorso sostenne che in Italia era comunque già stato messo il «pilota automatico». Caspita, ma la sovranità non appartiene al popolo? Questo, mi pare, è quello che dice la nostra Costituzione all'articolo 1: e invece no, c'è qualcun altro che ci mette il pilota automatico. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Prima ho sentito parlare di cessioni di sovranità: è vero, abbiamo ceduto sovranità, ma innanzitutto a chi? A poteri transnazionali e alla grande finanza, che non riusciamo ad attaccare, perché a parole siamo tutti pronti a colpire - mediante la fiscalità - la rendita e la finanza, quando eccede. Vorrei poi sapere quando eccede e quando no, perché, a mio avviso, la finanza - come scriveva un certo Aristotele - troppo spesso eccede.

Nei fatti, però, tutte queste leggi perché non le produciamo? Ho sentito - con stupore, debbo dire - la presidente della mia Commissione, la presidente Finocchiaro, sostenere nella prima seduta che noi si doveva restituire centralità al Parlamento. Ma chi è che gliel'ha tolta la centralità al Parlamento? *(Applausi del senatore Airola)*. Forse i parlamentari stessi, forse la "casta" - è questo il senso della riflessione che voglio fare, in conclusione - che nel corso di decenni ha permesso a questo Paese, che avrebbe potuto avere un altro presente e un altro futuro, di rovinarci (e lo dico con amarezza).

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI \(ore 12,31\)](#)

(Segue MORRA). Un certo Luigi Sturzo, già alla fine degli anni '40 - tenendo conto delle indicazioni di un sociologo tedesco, Michels - aveva coniato il termine «partitocrazia», che, a dire il vero, era già stato usato qualche anno prima da altri (se non ricordo male da Falcone Lucifero, proprio nell'Assemblea costituente).

Ebbene, non ci siamo resi conto che questo è un sistema partitocratico? Vogliamo parlare un pochino, per esempio, di immunità parlamentare? Penso che tutti quanti noi si debba pensare con fierezza - e lo sottolineo, ma forse non tanti la possiedono - di essere rappresentanti dei cittadini. Anzi, qualcuno - come il senatore della Lega che parlava poc'anzi - ha detto correttamente: noi siamo dei dipendenti. E dei dipendenti, per senso di responsabilità, debbono dar conto di quanto fanno, oltre che di quanto dicono. E noi questo non lo consentiamo, perché la trasparenza - e qui divento forse anche un sindacalista di coloro che aprono il Parlamento come scatolette di tonno - è troppo spesso fuori da queste Aule. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

In conclusione, cerchiamo di dare giustizia e diritto alla felicità: nelle prime Costituzioni, che qua qualcuno ha citato, si rivendicava il diritto per qualunque essere umano di perseguire in piena autonomia la propria felicità. Per far questo, la nostra Costituzione prevedeva che fosse compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che fattualmente potevano impedire a tutti di dare il massimo e di diventare quello che potevano essere.

Io vengo dalla scuola, come spero tanti altri colleghi, anche di altre formazioni politiche, anche se so che purtroppo negli ultimi dieci anni sono soprattutto avvocati a stare qua dentro: questo è, secondo me, uno dei mali del nostro Paese. *(Applausi del senatore Airola)*. Venendo dalla scuola, come dicevo, ho memoria di tutti i miei ex studenti che, non avendo cognomi importanti, sono stati costretti a fare le valigie. È una responsabilità vostra, ricordatevelo; come scriveva un certo Giorgio Ambrosoli (e non debbo ricordarvi io chi sia stato e da chi sia stato ammazzato): abbiate coscienza dei doveri che dobbiamo avere tutti quanti nei confronti di noi stessi. E forse il primo dovere fondamentale è quello di restituire una speranza ai giovani. *(Vivi applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scilipoti. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI (Pdl). Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro Quagliariello, è ormai noto a tutti noi - come i dati delle ultime elezioni politiche ci dimostrano - che con il tempo è cresciuta sempre più la sfiducia degli italiani nei partiti, nel Parlamento, nei Consigli regionali, provinciali e comunali e nel sistema giudiziario. Si tratta di una sfiducia trasversale, che attraversa tutti i segmenti della popolazione, tutte le classi sociali e investe tutte le zone del Paese.

La sfiducia dei cittadini nella politica, nei partiti e nei loro rappresentanti è cresciuta sempre di più, tanto da essere additati come rappresentanti di una casta di intoccabili. In questo contesto non sorprende che la partecipazione politica si abbassi e continui a calare, perché dagli italiani tutti, senza alcuna distinzione, alcuni di noi sono visti come soggetti che non rappresentano l'Italia, ma come individui che sfruttano la politica per fini privati e lontani dalle reali esigenze della popolazione. La colpa di questo sentimento generale, di questa generale sfiducia nella politica, è in parte anche nostra, ma in gran parte è stata costituita da alcuni pseudogiornali e giornalisti.

Gli italiani, con il voto di febbraio, materializzandosi nel consenso dato ai movimenti di protesta e con il forte astensionismo anche nelle recenti elezioni amministrative, ci hanno dato un segnale fortissimo: o cambiamo alcune regole del gioco o continuiamo ad essere travolti da forti ondate di antipolitica e di astensionismo che non fanno bene alle istituzioni italiane. Milioni di italiani purtroppo non si sentono più rappresentati da alcuni partiti; bisogna dunque riacquistare la loro fiducia e far comprendere che noi tutti, senatori e deputati, lavoriamo per il bene di tutto il Paese. Un primo passo in questo senso deve essere percorso nella riforma degli assetti istituzionali; solo successivamente e in ragione delle modifiche degli assetti, passeremo a riformare l'attuale legge elettorale.

Intervenire solo sulla legge 21 dicembre 2005, n. 270, sarebbe un errore clamoroso; rischieremmo solo di sovrapporre altri danni all'attuale norma elettorale che ha in fatto mostrato almeno tre grandi difetti. In primo luogo, non garantisce la governabilità, nonostante i premi di maggioranza, specie alla Camera, superiori alla famosa legge Acerbo: è molto probabile, come è avvenuto a febbraio, che si formino maggioranze diverse nei due rami del Parlamento per il diverso metodo di attribuzione dei seggi alla Camera e al Senato. È ingiusta nell'attribuzione del premio di maggioranza alla Camera, poiché il partito o la coalizione che ha conseguito un voto in più degli avversari ottiene il 55 per cento dei seggi: tramite il premio di maggioranza, la coalizione guidata da Bersani ha conseguito circa 200 deputati in più rispetto a quanto avrebbe conseguito se avessimo votato con un sistema proporzionale. Soprattutto, però, l'attuale legge elettorale aumenta il divario tra eletti ed elettori, favorisce l'astensionismo e ha provocato uno scollamento tra i cittadini e i parlamentari.

Onorevoli colleghi, è importante riflettere sull'argomento in modo pacato e senza lasciarsi influenzare da logiche opportunistiche o di bandiera. Il metodo di elezione del Parlamento è estremamente importante, in quanto influisce su tutte le istituzioni della Repubblica. Con la sua funzione legislativa, è il Parlamento che determina, attraverso le leggi ordinarie, eventuali modifiche della Costituzione, la struttura e il funzionamento di tutte le altre istituzioni.

Nell'attuale architettura istituzionale, il Parlamento è il perno della vita politico-istituzionale italiana; legiferare significa prendere posizione su questioni che riguardano la vita delle persone e il Parlamento deve rappresentare, per quanto possibile, l'opinione degli elettori sugli argomenti che dibatte. In Italia diventa sempre più essenziale, in un quadro generale, che le diverse componenti della società civile e le diverse convinzioni dei cittadini siano ben rappresentate in Parlamento.

Fino ad oggi in Italia si sono susseguite tre fasi storiche dal punto di vista delle leggi elettorali, che non hanno mai lambito gli assetti istituzionali. Ma quale legge elettorale, tra quelle che vengono proposte, risponde anche alla necessità di ristabilire quel rapporto fiduciario tra elettori ed eletti che è venuto meno in questa fase storica? Per questa domanda non esiste una risposta univoca, per rispondere correttamente dobbiamo chiederci prima quale sarà l'assetto istituzionale che la legge elettorale dovrà sostenere. Io sosterrò le riforme costituzionali che prevederanno l'elezione diretta del Presidente della Repubblica e una legge elettorale che possa facilmente coniugare ampia rappresentatività e governabilità, che esalti nel contempo il vincolo dell'eletto con il territorio che lo ha votato.

Infine, sono certo che i nuovi assetti costituzionali dovranno prevedere l'inserimento di nuovi e più

solidi istituti di democrazia diretta. La proposta, che anche la mia personale esperienza politica mi suggerisce, non è già la riforma dell'articolo 67 della Costituzione, ma è la necessità di prevedere nel prossimo e riformato assetto costituzionale l'inserimento dell'istituto del *recall*, già da un secolo previsto negli Stati Uniti.

L'istituto del *recall* consente, con un'ampia raccolta di firme tra gli elettori, di revocare anzitempo gli eletti immeritevoli, come accade in California, ma anche in altri 18 Stati dell'Unione. Il *recall* prevede, dopo un periodo predeterminato e successivo alla elezione di un parlamentare, di richiamarlo se non ha operato correttamente. La funzione del *recall*, secondo il professor Ainis, è quella di utilizzare uno strumento di democrazia diretta per rendere più autorevole la democrazia rappresentativa.

Nel contesto della nostra struttura costituzionale la mia proposta di istituire il *recall* sono certo che potenzierà e sosterrà l'articolo 67 della Costituzione, a cui sono particolarmente e personalmente legato. Non bisognerà modificare, come sostengono alcuni tifosi della democrazia diretta, l'articolo 67 della Costituzione eliminando il divieto del mandato imperativo, formulato dall'irlandese Burke il 3 novembre 1774 con il famoso «Discorso agli elettori di Bristol», che invece deve essere considerata una conquista irrinunciabile delle democrazie liberali. È la modernità, con i suoi strumenti, che stabilirà il discrimine tra la rappresentanza d'interessi e la rappresentanza politica. Sarà l'istituto del *recall*, se la proposta di riforma troverà il consenso che mi aspetto, che consentirà ai cittadini elettori e non a un capo partito di stabilire caso per caso il nuovo discrimine.

Per quanto riguarda la mozione che oggi stiamo discutendo, c'è la mia ampia disponibilità ad esprimere un voto favorevole affinché si possano varare i primi passi per una riforma vera e reale nell'interesse della collettività e del Paese.

In conclusione chiedo, signor Presidente, l'autorizzazione ad allegare ai Resoconti di seduta il testo integrale dell'intervento. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

È iscritto a parlare il senatore Corsini. Ne ha facoltà.

[CORSINI](#) (PD). Signor Presidente, ha suscitato in me notevole interesse un passaggio dell'intervento del senatore Morra, quale quello in cui egli ha sostenuto che la politica deve impegnarsi per garantire il diritto alla felicità. Accolgo questa proposta, che ha una scaturigine illuministica, però rilevo una contraddizione perché, secondo me, la politica deve invece impegnarsi per porre rimedio al dolore e alla sofferenza della condizione umana, deve riconoscere il proprio limite e contrapporsi alle aspirazioni di onnipotenza, deve sostanzialmente essere mite, perché deve eliminare gli abusi del potere.

Detto questo, io interverrò con molta circospezione, perché non dispongo di una cultura costituzionale e giuridica: quindi, mi sono impegnato ad ascoltare con molta attenzione i colleghi che hanno più competenze di me in materia.

Non c'è dubbio che il momento esige coraggio, volontà di cambiamento, fuoriuscita dalla condizione di timidezza e paura, e che è necessario un supplemento d'animo e un impegno all'innovazione: penso in modo particolare, per quel che ci riguarda, al superamento del bicameralismo paritario, perfetto e simmetrico, alla riduzione del numero dei parlamentari, all'inveramento, secondo lo spirito dei Costituenti, dell'articolo 49, e ancora alle correzioni relative al Titolo V della Parte II della Costituzione, alla necessità di vincere e superare i vincoli della decretazione d'urgenza, al rafforzamento delle leggi d'iniziativa popolare. Sono questi delle mete e degli orizzonti che credo insieme ci possano impegnare: qualsiasi lavoro di revisione costituzionale, infatti, esige di per sé un impegno al superamento dei limiti della maggioranza.

E credo anche che occorra una sorta di afflato. Non voglio mitizzare il tempo della Costituente, croce che interviene invocando il «*veni creator spiritus*», ma sotto questo profilo mi angustia la gracilità di un dibattito che non è riuscito ad appassionare gli organismi parlamentari e l'opinione pubblica del Paese.

Non c'è dubbio che, rispetto al punto di partenza, siano stati introdotti, anche sulla base di un dialogo

che è stato operante, indubbi, significativi e rilevanti miglioramenti rispetto alle intenzioni con le quali il discorso ha preso le mosse.

Voglio segnalare alcune ragioni di soddisfazione, di compiacimento e, per me, di rassicurazione: il superamento della doppia disproporzionalità; il fatto che il Comitato agisca come sede referente e non redigente (cosa estremamente importante perché garantisce il primato e l'autonomia dell'Assemblea parlamentare); la sottolineatura della emendabilità dei testi; il fatto che il Comitato sia integralmente composto da parlamentari (dato assolutamente non trascurabile). Peraltro, conoscendo la sensibilità personale, culturale e intellettuale del Ministro, auspico che tra gli esperti non ci si limiti ad una convocazione di esperti - come dire? - di fiducia dei singoli partiti. C'è un passaggio evangelico che credo dovrebbe dare anima all'ispirazione di queste scelte; sta scritto: «*Oportet et haereses esse*»; è necessario che ci siano anche voci discordanti, che ci sia la possibilità di un dialogo aperto, stimolante e sereno.

Così pure, è molto significativo, nel testo che ci è stato presentato, l'appello alla consultazione dei cittadini e il rafforzamento dell'articolo 138 in ordine alla possibilità - anzi alla doverosità - di attuare *referendum* confermativi oltre il dettato testuale dell'articolo 138.

Ciò detto, dirò con molta pacatezza e sommamente i dubbi personali che mi sono rimasti. Il primo, di fondo, è il seguente: quando ci si accinge ad una revisione costituzionale di tale portata (nel testo della mozione di maggioranza si evocano i Titoli I, II, III e V, quindi una parte assolutamente rilevante del dettato costituzionale) credo bisognerebbe prendere le mosse da una grande discussione che non ha attraversato il dibattito con il quale ci siamo misurati nella recente contingenza elettorale. Se volessi estremizzare ed esternare in modo paradossale il mio convincimento direi che non c'è un mandato esplicito da parte dell'elettorato. Questo è il primo interrogativo sulla base del quale voglio interpellare la mia personale coscienza.

Ci sono poi altri due elementi di criticità che mi permetto di sottolineare.

PRESIDENTE. Senatore Corsini, deve concludere.

CORSINI (PD). Sì, signor Presidente, concludo.

Essi riguardano la deroga all'articolo 138 e l'assunzione di un procedimento straordinario. Sotto questo profilo vorrei avere delle rassicurazioni in ordine al mantenimento dei quattro passaggi previsti dalla norma costituzionale.

L'ultima osservazione, l'ultimo dubbio: «la legge» o «le leggi». Non è una sottigliezza frutto di una sorta di «congiuntivite professoria». Se diciamo «la legge» anziché «le leggi» vuol dire che non sottolineiamo la distinzione delle materie e non risolviamo il problema della costituzione di possibili variabili e, appunto, maggioranze, col rischio che alla fine il *referendum* si presenti sotto le spoglie di una sorta di plebiscito.

Infine, vengo all'obiezione più radicale (abbia pazienza ancora venti secondi), signor Presidente. Mi riferisco al rischio, che è già stato evocato da un collega, di una sorta di costituzionalizzazione informale del "Porcellum", cioè: o si cambia la Costituzione o resta il "Porcellum", che fu in realtà la dinamica irrisolta del dibattito in quest'Aula - allora io ero alla Camera - nell'ultima parte della scorsa legislatura. Voglio dire, fuori da ogni infingimento, che non viene risolto il banco di prova al quale siedono due invitati di pietra: la clausola di salvaguardia e la legge sul conflitto d'interessi.

Ciò detto, poiché il dibattito per sua natura impegna all'ascolto, al convincimento e alla persuasione reciproca, regolerò il mio voto sulla base delle risposte che il signor Ministro e il signor Presidente del Consiglio vorranno dare. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Della Vedova. Ne ha facoltà.

[DELLA VEDOVA](#) (SCpI). Signor Presidente, signor Ministro, credo che chiunque abbia seguito, più o meno da vicino ma con attenzione, i vari tentativi di ridisegno dell'assetto istituzionale e costituzionale che negli ultimi venti anni (forse dovremmo dire trenta) si sono susseguiti oggi non possa che affrontare questa - ahimè - ennesima discussione su come arrivare, nel metodo e nel merito, a un ridisegno delle istituzioni italiane con lo scetticismo necessario.

Mi ritrovo nell'intervento svolto oggi dal collega Maran, anche negli elementi di merito. Noi che abbiamo dato e diamo fiducia a questo Governo abbiamo condiviso le parole del presidente del Consiglio Enrico Letta là dove legava la durata del Governo alla definizione di riforme istituzionali. Cioè, la durata del Governo deve essere funzionale a consentire un progetto di ridisegno istituzionale.

Qualcuno di noi, leggendo la mozione che comunque ci apprestiamo a votare, ha però visto il pericolo, in realtà, che questo progetto di ridisegno delle istituzioni, per come è concepito, possa perseguire l'obiettivo opposto, cioè progettare un ridisegno istituzionale per consentire la durata del Governo, quale che sia poi l'esito delle riforme istituzionali. E siccome noi pensiamo che nemmeno per i Governi della Repubblica italiana sia meglio tirare a campare anziché tirare le cuoia, a prescindere da quello che si fa, in questo abbiamo individuato un rischio che vogliamo esplicitare senza infingimenti da subito.

Il *dossier* delle riforme è quello su cui, malgrado le promesse, si sono accumulati negli ultimi due decenni i più gravi ritardi: ritardi che hanno avuto conseguenze non solo sul piano istituzionale.

L'autoreferenzialità è un lusso che non ci possiamo più permettere. Le riforme della politica, istituzionali e non solo, non riguardano solo la politica o i politici, come quelle della pubblica amministrazione non riguardano solo la pubblica amministrazione in sé o i dipendenti pubblici. Gli effetti delle inefficienze (come quelli della corruzione e del clientelismo), hanno un costo sociale ed economico che è possibile misurare e da cui è impossibile prescindere nel valutare le *performance* delle istituzioni.

La modernizzazione istituzionale oggi in Italia è un capitolo e una premessa della modernizzare civile di cui il Paese, che versa in una grave crisi economica, ha bisogno per affrontare i problemi che abbiamo di fronte, perché la crisi dipende non solo, ma molto, anche dalle scelte e dalle non scelte prodotte dalle istituzioni negli ultimi decenni (sicuramente non negli ultimi mesi).

Le decisioni politiche sbagliate o rinviate non hanno, in una società complessa ed articolata, come unici responsabili le forze politiche, naturalmente. Ma una democrazia efficiente che evidenzi in modo più chiaro poteri e responsabilità, anche accorciando i tempi delle decisioni, è sempre più la base necessaria a governare un Paese come il nostro per evitarne il declino e potenziarne il ruolo in Europa, ruolo che è rimasto spesso al di sotto di quanto la storia, le dimensioni demografiche ed economiche avrebbero richiesto e consentito, anche a causa della fragilità istituzionale sperimentata negli ultimi decenni, laddove cresceva il ruolo delle decisioni europee. Se in Europa si deciderà anche nel miglior interesse dell'Italia, ivi comprese le politiche economiche e fiscali, non sarà per la benevolenza dei *partner*, ma sarà perché, anche attraverso un recupero di efficienza delle istituzioni, si potrà dare un contributo di autorevolezza e di autorità in Europa.

Dobbiamo riflettere sul fatto che usare il bilancio pubblico per acquisire il consenso è stato un vizio la cui pratica è stata agevolata da un sistema decisionale ridondante caratterizzato dal continuo palleggio e frazionamento delle responsabilità. Se abbiamo un debito pubblico, che è gran parte del problema che oggi abbiamo in Italia, alimentato nei decenni non da investimenti, via via ridotti, ma da trasferimenti spesso inefficienti, ciò dipende anche dalle degenerazioni dell'assetto attuale della nostra democrazia parlamentare.

Come mostrano molti studi (penso, in Italia, alle analisi condotte, tra gli altri, da Guido Tabellini), il rapporto istituzionale tra Governo e Parlamento è una delle determinanti non marginali nei livelli e nella qualità della spesa pubblica dei vari Paesi. Non direi mai che il declino italiano dipenda *tout court* dalle sue istituzioni, ma penso che oggi vi siano ragioni istituzionali nel declino italiano.

Davanti a noi ci sono due rischi e un'opportunità: i rischi sono quelli di conservatorismo conformistico che, in particolare in materia costituzionale, costituisce da sempre il principale ostacolo alle riforme e dell'opportunismo particolaristico che, in particolare sulla materia elettorale, potrebbe per l'ennesima volta persuadere il legislatore qui ed ora a ritagliarsi una riforma su misura. Per questo credo che sia bene non avere inserito il tema della legge elettorale (e noi questo abbiamo chiesto), credo che una riforma minimale del cosiddetto "Porcellum" rischierebbe di essere una mina sotto il percorso istituzionale, perché potrebbe essere un forte incentivo a far saltare il banco per tornare ad elezioni con

una legge elettorale di pura convenienza per le forze politiche.

Del rischio del conservatorismo conformistico penso che abbiamo visto traccia anche nel 2006, quando una riforma costituzionale, che io non avevo votato (non ero in Parlamento), che era probabilmente scritta male, fatta male con un po' di arroganza nel metodo, ma che affrontava e risolveva alcuni dei nodi decisivi, è stata buttata via anziché essere comunque tenuta per essere corretta successivamente.

Del rischio sulla legge elettorale ho detto.

Se questi sono i rischi, l'opportunità deriva, al contrario, dalla contingenza in cui ci troviamo, dal fatto che lo stallo istituzionale che ha segnato l'inizio di questa legislatura e imposto la formazione di una maggioranza di larghe intese rende tutti ugualmente corresponsabili degli esiti di questo processo riformatore e nessuno del tutto padrone degli equilibri parlamentari.

L'Italia ha conosciuto la democrazia consociativa e la democrazia belligerante, sempre su base rigorosamente parlamentare. Per venire a capo della crisi bisogna guardare a modelli più classici e consolidati, anche dando uno sguardo oltreconfine. Nessuno dice (ci mancherebbe altro) di replicare *sic et simpliciter* modelli di altri Paesi, ma credo che sarebbe utile anche una valutazione competitiva dell'efficienza delle istituzioni, in particolare dei Paesi europei: il collega Maran ha fatto riferimento al modello istituzionale francese, e anch'io penso che quello debba essere un modello con cui confrontarsi e a cui, magari velocemente, in tempi non biblici, rifarsi nell'*iter* che oggi avviamo. Le soluzioni anomale, eccezionali e peculiarmente italiane non hanno fatto la fortuna del nostro Paese negli ultimi decenni, né il bene delle sue istituzioni.

Voglio affrontare due considerazioni conclusive. La prima riguarda il *referendum*. Se ho ben capito, in questa mozione si dice che, oltre le previsioni attuali dell'articolo 138, si consentirà di chiamare il *referendum* anche nel caso in cui la maggioranza fosse quella dei due terzi. Credo che sarebbe un errore per chi, come noi, vuole che si arrivi il più coralmemente possibile alla definizione di un nuovo assetto istituzionale e costituzionale. A quel punto, se questa è la scelta, si dica immediatamente che saremo noi che abbiamo votato questa nuova Costituzione auspicabile a chiedere il *referendum* e non a subirlo. Credo che sarebbe un grave errore di prospettiva, per cui, se si vuole prevedere il *referendum*, a questo punto si preveda che ci sarà comunque.

Concludo con una considerazione sui tempi, immaginando che poi anche la collega Lanzillotta e il collega Susta torneranno su questo punto. C'è il rischio, nella definizione di questo metodo, che semplicemente si allunghino i tempi per allungare i tempi. C'è il rischio, se non c'è una volontà politica davvero forte per cominciare da subito un *iter* costituzionale ad articolo 138 vigente, che quello che stiamo prevedendo oggi serva solo a prendere tempo. È un rischio di cui noi siamo consapevoli, di cui vogliamo siano avvertite non solo l'Aula del Senato e quella della Camera, ma anche la pubblica opinione, perché è un rischio da cui bisogna guardarsi. Non possiamo - lo abbiamo detto tutti e lo ripeto anch'io - permetterci di fallire, e non nell'interesse nostro, di classe politica e parlamentare, ma nell'interesse del Paese. (*Applausi dal Gruppo SCPl*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Alì. Ne ha facoltà.

D'ALÌ (PdL). Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, esprimerò intanto una brevissima considerazione di carattere politico. A mio avviso, anche alla luce della mia ormai non brevissima esperienza parlamentare, credo che in questa occasione si stiano determinando le condizioni perché finalmente la riforma costituzionale si faccia. Non starò ad elencare gli elementi che mi conducono a questa considerazione, ma ho fiducia - e soprattutto ho fiducia nel conduttore di questa iniziativa - che la riforma questa volta si farà.

La seconda considerazione scaturisce però da una domanda, signor Ministro. A chi devono essere indirizzati i benefici di questa riforma? Io credo ai cittadini, in prima battuta. Non guardiamo ai nostri interessi di parlamentari o ai nostri interessi, come qualcuno direbbe (anche se il termine così come interpretato non mi piace assolutamente), di "casta".

Guardiamo agli interessi dei cittadini. Cosa si aspettano i cittadini da una riforma costituzionale

rispetto alla loro situazione attuale? Credo, soprattutto in questo periodo, che essi si attendano innanzitutto una riduzione dei costi della macchina pubblica sulle tasche dei cittadini. E come arrivarci? Attualmente il cittadino italiano per mantenere l'apparato pubblico spende circa il doppio di un cittadino tedesco. E perché? Perché i centri di costo della macchina pubblica presenti nel nostro Paese sono, relativamente alla popolazione, di gran lunga superiori; inoltre, sono non soltanto superiori nel numero, ma anche meno efficienti nella qualità, soprattutto nella qualità dei servizi resi.

Prendo spunto da un'assenza che noto nella mozione di maggioranza: l'assenza di un'analisi del merito della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, che è solo citato. Ma, mentre si parla di alcuni meriti delle modifiche da apportare agli altri capitoli della Costituzione, al Titolo V si accenna appena, e nel dispositivo lo si ignora del tutto. Si parla infatti della Parte II della Costituzione, della forma di Stato, della forma di Governo, dell'assetto bicamerale del Parlamento; si parla anche dei sistemi elettorali (non sono affezionato ai sistemi elettorali, perché il consenso dei cittadini si canalizza comunque verso chi lo merita e noi siamo abituati a guadagnarcelo sul campo, al di là dei sistemi elettorali che vengono spesso modificati per ottimizzare il risultato basso e non certo per consolidare il risultato alto).

Credo quindi che la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione debba trovare la sua parte più ragionata e rivoluzionaria, nel senso positivo del termine.

Abbiamo un apparato di livelli di governo ormai diventato insostenibile proprio per le tasche dei cittadini. Qualcuno prima di me faceva riferimento all'esperienza dei Comuni, affermando che i Comuni sono il nerbo dell'apparato di governo del territorio. È vero, ma se l'esperienza dei Comuni cui noi facciamo riferimento è quella classica, medievale, toscano-emiliana per intenderci, alla quale siamo abituati, è un'esperienza non di Comune murato ma di Comune territorio. Quindi, l'accorpamento degli 8.200 Comuni che in questo momento abbiamo sul territorio nazionale diventa indispensabile anche per interpretare al meglio quel concetto di area vasta ed omogenea che era alla base delle vecchie Province, che vogliamo giustamente sopprimere, ma che dobbiamo sostituire con un modello più moderno e dinamico di risposta ai cittadini. Non possiamo pensare che i servizi migliorino in efficienza se non se ne allarga la cosiddetta scala dal punto di vista delle dimensioni, quindi del numero degli utilizzatori, dei cittadini, della razionalità, dell'intervento dei servizi sul territorio attraverso l'omogeneità territoriale.

In relazione a ciò non possiamo anche non avere il coraggio di esaminare un assetto regionale che ormai non è più consentibile come peso e centro di spreco e di costo del nostro Paese: venti Regioni sono diventate un lusso, anzi, un retaggio, non più un lusso, perché non le considero una cosa positiva, di un assetto di decentramento centralista immaginato nell'epoca *post* unitaria che si è trascinato anche attraverso la Costituzione repubblicana, ma che oggi, in un'ottica di razionalizzazione dell'efficienza dei nostri territori, va assolutamente rivisto. Non voglio fare esempi specifici perché potrei urtare la suscettibilità di qualcuno, ma non possiamo più mantenere in piedi Regioni che da sole sono quanto una parte di una grande città e hanno un Presidente, un "Parlamento", un apparato burocratico, leggi autonome che naturalmente regolano una parte della vita dei cittadini.

Il Titolo V della Costituzione non va riesaminato solo alla luce della redistribuzione delle competenze - e pure questo va fatto - e della chiarezza sulla ripartizione delle competenze fra i livelli di governo, ma va affrontato nell'interesse dei cittadini sulla diminuzione dei centri di costo, sull'assoluta diminuzione dei punti di riferimento del cittadino sul territorio. Se vogliamo eliminare le Province (perché è stato attaccato l'anello debole dell'assetto istituzionale, diciamocelo chiaramente; tra l'altro, l'anello debole è quello di minor costo: i numeri dei bilanci dello Stato sono chiarissimi, si tratta proprio di costo infinitesimale rispetto a quanto spendono le Regioni e i Comuni sul nostro territorio), se vogliamo rivedere l'assetto del governo del territorio, dobbiamo esaminare tutte queste possibilità.

Quindi, mi auguro, signor Ministro, che tutto ciò sia nei compiti di questo Comitato. Ripeto, non sono tanto affezionato alle rivoluzioni che attengono alle leggi elettorali e alle forme di Stato e di Governo, che pure sono importanti e necessarie in un processo di modernizzazione del Paese, ma sono affezionato moltissimo all'interesse dei cittadini, all'interesse che i cittadini paghino quanto in altre

Regioni e in altre Nazioni d'Europa per i servizi essenziali che vengono loro prestati, che paghino di meno perché noi riusciamo a razionalizzare il sistema della presenza del governo e della macchina pubblica sul territorio, che non ci facciamo influenzare dalle necessità dei partiti della "casta" di avere «n» consiglieri regionali, «n» consiglieri provinciali, «n» consiglieri comunali, «n» sindaci, ma che si riducano in maniera drastica queste posizioni nell'interesse - ripeto - di una razionalizzazione della macchina pubblica sul territorio. Questo spero che sarà fatto e per questo ho chiesto di intervenire.

Vedo molta timidezza su questo argomento. Mi auguro che sia una timidezza che cela invece una determinazione che in questo momento forse non può venire bene alla luce ma che si evidenzierà nel momento in cui ci trasmetterete il testo da poter esaminare per la sua definitiva approvazione. *(Applausi dal Gruppo PdL e dei senatori Cociancich e Ferrara Mario).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Lo Moro. Ne ha facoltà.

[LO MORO](#) (PD). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, non riproporrò gli argomenti che già sono stati posti dal Gruppo parlamentare del Partito Democratico, che ha ritenuto opportuno evidenziare le sue certezze ma anche i suoi timori e le domande che tanti di noi si pongono, su cui vorrebbero delle risposte certe: cercano all'interno del Gruppo e di se stessi delle risposte. Non ritornerò su quel punto, ma vorrei entrare subito nel merito dei problemi in maniera completamente alternativa per tentare di dare io stessa delle possibili risposte a domande che serpeggiano tra di noi.

Intanto, voglio ringraziare il Ministro per l'ascolto, ma senza formalità, perché non deve essere stato semplice neanche per lui passare dalla fase della relazione del Comitato dei saggi, alla cui stesura ha collaborato, quindi dal credere, come tanti di noi, nella Convenzione, alla fase di formazione del Governo, in cui è stato lo stesso presidente Letta in Aula a parlare di Convenzione, alla fase successiva della messa in discussione della Convenzione stessa. Sembrano passati anni luce, quando in realtà sono passati meno di due mesi dal lavoro dei saggi e meno di un mese dalla fiducia al Governo Letta. L'ascolto ha prodotto una proposta che, nel percorso di riforma, sposta sul Parlamento una grande responsabilità.

Qualcuno poco fa ha parlato di situazione di stallo. Sembra siano passati anni luce anche dalla situazione di stallo che abbiamo vissuto come Parlamento italiano. Abbiamo dovuto prendere atto delle difficoltà e delle disfunzioni evidenti di una legge elettorale che non piace al popolo italiano, ma che ha dimostrato tutti i suoi limiti anche dopo i risultati. Abbiamo dovuto prendere atto delle nostre difficoltà e incapacità. Abbiamo dovuto prendere atto anche di un messaggio duro del Presidente della Repubblica, che non ci ha invitato soltanto ad inaugurare finalmente la stagione delle riforme istituzionali (uno dei perni su cui è nato questo Governo), ma anche a rivedere la legge elettorale, nel tentativo di ristabilire un rapporto con i cittadini.

Ebbene, oggi è un momento in cui lei, Ministro, dimostra capacità di ascolto, e in cui noi ci assumiamo una grande responsabilità. Infatti non c'è dubbio che ritornare parzialmente indietro, nel senso di prevedere una procedura, sì, straordinaria, ma molto più vicina all'articolo 138 della Costituzione, sia un atto di responsabilità del Parlamento e una responsabilità che questo Parlamento si assume, perché la discussione sarà meno contenuta. Però tutti dobbiamo tenere presente che c'è la necessità delle riforme (qualcuno ha detto che questa è l'ultima occasione), altrimenti il Paese non ci capirebbe.

Una delle risposte che io volevo tentare di darmi (non ho la presunzione di darne a nessun altro, per la verità), era sull'articolo 138 della Costituzione, che in questo periodo è invocatissimo, anche fuori dal Parlamento, da quegli stessi docenti e giudici costituzionali che hanno creato una dottrina e ne hanno dato una lettura che ha consentito in Italia negli ultimi anni, ogni volta che si è tentato di inaugurare una stagione delle riforme (questa vogliamo che sia l'ultima occasione, quindi ce la dobbiamo fare), tre Bicamerali, una dopo l'altra, e anche alcune riforme secondo le procedure previste dallo stesso articolo 138.

Ebbene, in tutti questi anni il principio che è passato è che l'articolo 138 riguardi singoli atti di revisione della Costituzione, perché era chiaro a tutti, soprattutto quando si andava a votare, per esempio, una Bicamerale, quando cioè ci si apprestava ad un pacchetto di riforme, non ad una singola norma o revisione di un singolo punto, che non è la stessa cosa un articolo 138 nato e inserito nella

Costituzione per puntuali revisioni di norme costituzionali e un pacchetto di riforme che riorganizza temi costituzionali ma che non sono soltanto una semplice revisione.

Oggi mi sembra che il punto di mediazione si sia trovato prevedendo un articolo 138 rafforzato - una procedura straordinaria che sposa in pieno lo spirito dell'articolo 138 e le maggioranze dell'articolo 138 e che si sposta da questo articolo soltanto per rendere possibile la riforma - e puntando essenzialmente su un Comitato paritetico che consenta a Camera e Senato, prima ancora che il discorso passi all'Aula, in quella che doveva essere la sede delle Commissioni, di fare un lavoro congiunto e poi su un *referendum*, che avrebbe dovuto essere obbligatorio e che invece oggi, molto più cautamente, la nostra mozione indica come facoltativo.

Quindi, siamo davanti ad una grande responsabilità, perché i tempi che ci siamo dati, i diciotto mesi che si è dato il Governo Letta, potrebbero non essere sufficienti.

Il tempo è poco e, visto che si sta avvicinando la fine del tempo a mia disposizione, voglio svolgere soltanto una riflessione sulla legge elettorale per dire, qui e con chiarezza, che anche in proposito nella mozione c'è poco perché non abbiamo trovato la soluzione. Del resto, nelle questioni di merito non ci sono ancora soluzioni, si affronta solo è un problema procedurale, ed è già tanto.

Sulla legge elettorale vorrei dire che il Presidente della Repubblica non lo dobbiamo invocare sempre e soltanto su quello che ci piace. È stato il Presidente Letta a parlare qui della necessità di eliminare il "Porcellum", è stato il Presidente della Repubblica, nello stesso discorso alle Camere riunite, a stimolare i partiti verso il rinnovo di un patto con i cittadini attraverso una legge elettorale che non può essere quella con cui abbiamo votato.

Da questo punto di vista, la strada è ancora tutta da costruire, ma anche questa oggi diventa una responsabilità essenzialmente del Parlamento. Il Governo si è in qualche modo sfilato da questo argomento perché si occuperà della legge a regime, ma noi abbiamo la responsabilità di dimostrare alla popolazione italiana, ai cittadini tutti che non torneremo a votare con quella legge e che ci daremo da fare, senza attendere oltre, senza attendere neanche proposte del Governo, per rivedere la legge elettorale, rispetto alla quale credo non saranno possibili soluzioni minimaliste ma dovremo pensare a qualcosa di più serio, a partire dal ritorno al "Mattarellum", o qualsiasi soluzione che però guardi il problema e lo affronti nella sostanza. (*Applausi dai Gruppi PD e Misto-SEL*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barani. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL). Signor Presidente, vorrei portare un contributo, anche perché sto per presentare un ordine del giorno e quindi lo illustrerò brevemente.

Parto da lontano, parto dall'ultimo libro che ho letto, «Il pianeta degli dei» di Zecharia Sitchin, il quale parla dei Sumeri, che rappresentano la prima civiltà dell'antichità, nel 3.000 avanti Cristo, quindi 5.000 anni fa.

I Sumeri di Erek avevano un re, il quale voleva far guerra alla Città-Stato di Kish, lì vicina, e doveva chiedere l'autorizzazione consultando l'Assemblea degli Anziani, i quali lo sconsigliarono e gli imposero un accordo pacifico. Allora il re si rivolse alla seconda Assemblea, quella dei Giovani Combattenti, che invece gli dettero l'autorizzazione. Ebbene, la guerra non la poté muovere, perché quello è stato il primo esempio di bicameralismo perfetto e dovevano essere d'accordo i due rami, degli Anziani e dei Combattenti, per autorizzare il re, e quindi fu conclusa la pace.

I Padri costituenti, 5.000 anni dopo, negli atti preparatori della nostra Costituzione (gli articoli sono di poche righe, ma gli atti preparatori sono di migliaia di pagine, un po' come per la poesia di Ungaretti «M'illumino d'immenso», che è un rigo ma i commenti sono di centinaia di pagine) che cosa ci hanno detto? Ci hanno detto che è necessario porre molta attenzione quando si permette, si costruisce e si realizza una democrazia, perché poi il passaggio alla dittatura è breve. E quando permane o è diffuso in mezzo a noi il quesito se la democrazia sia un costo, vuol dire che si sta transitando verso la dittatura, che non si ama la democrazia come facevano i nostri Padri costituenti.

Voglio ritornare al 1982, alla prima Conferenza di Rimini (31 marzo-4 aprile) dei socialisti, dove le parole d'ordine erano «Governare il cambiamento» e nei cui atti c'è tutto quello che si sta dicendo qui,

sulle riforme istituzionali e sul consentire al sistema economico di correre più in fretta e meglio, tant'è che lo stesso quotidiano «la Repubblica», con Giuseppe Turani, colse più di ogni altro la novità storica di trent'anni fa. Però per trent'anni si è stati miopi, e finalmente si è arrivati a questo importante giorno, in cui vengono date e approvate le linee per la riforma costituzionale.

Cosa dice l'ordine del giorno che intendo presentare? Dice che bisogna avere un po' più di coraggio: perché limitarsi ai Titoli I, II, III e V della Parte II della Costituzione?

Ha ragione il senatore D'Alì quando dice che la riforma del Titolo V è stata approvata con soli quattro voti di maggioranza. Una riforma che ha portato la sanità ad essere non più nazionale ma regionale. Abbiamo 21 sistemi diversi: se si va dalla Valle d'Aosta alla Sicilia si corre attraverso differenti sistemi sanitari. Il cittadino, invece, ha necessità di avere uniformità. È stato fatto un errore e bisogna rimediare: è stato fatto a maggioranza di quel Parlamento nel 2001 e adesso bisogna trovare una condivisione, quindi, avere più coraggio sul Titolo V.

Poi, perché non parlare del Titolo IV? Perché non modificare un Titolo che è importante modificare? Il pianeta giustizia è ammalato; io sono un medico e dico sempre in Commissione che c'è bisogno di un medico per curare la giustizia in Italia, dove ci sono oltre 5 milioni di processi pendenti. Il 43 per cento delle persone incarcerate è in attesa di giudizio, e si dice che di queste il 50 per cento è innocente. Noi dobbiamo fare una Costituzione per i cittadini, perché sono i cittadini ad essere in carcere, e poi magari verranno giudicati innocenti. Pensate ad un medico: se si scopre che il 50 per cento degli interventi di asportazione di un rene era inutile perché il rene era sano, e quindi non doveva essere tolto, il medico che li ha operati viene cacciato dalla professione. Allora, perché non mettere mano anche al Titolo IV?

I giudici sono cittadini diversi dagli altri? Perché non si calcola la loro produttività? Perché hanno due mesi di ferie? Perché non hanno visite psicoattitudinali periodiche? Perché se sbagliano non pagano e non vengono allontanati? Perché gli stipendi, mentre per tutti gli altri cittadini sono bloccati, per loro continuano a salire? La stessa Corte costituzionale ha detto che con la *spending review* non si sono potuti toccare. Sono cittadini diversi?

Da qui l'ordine del giorno che presenterò per riportare equilibrio tra tutti i poteri dello Stato: bisogna avere il coraggio di modificare tutti e cinque questi Titoli della Costituzione. Escludo il VI perché in effetti la Corte costituzionale deve rimanere *super partes* ed è ben estrinsecata nella nostra Costituzione. Gli altri Titoli vanno riformati tutti per cercare il giusto equilibrio.

In conclusione, ritengo che nella Commissione bicamerale debbano esserci entrambi i Presidenti delle Commissioni giustizia, del Senato e della Camera, perché c'è bisogno che i poteri siano equilibrati: i Presidenti di queste due Commissioni devono fare parte di questo organismo, altrimenti esso è monco di un potere dello Stato e del Parlamento. (*Applausi dai Gruppi PdL e GAL*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Crimi. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Gentili colleghi, signor Presidente, signor Ministro, la parola "riforme" è una delle più ricorrenti che abbiamo sentito dall'inizio della cosiddetta Seconda Repubblica.

Sotto il nome di riforma abbiamo visto operare ogni genere di nefandezza, tanto che in ogni settore, a sentire parlare di riforme, vengono i brividi ai cittadini coinvolti. Adesso ci troviamo a parlare di riformare lo Stato, la forma di Governo e di Stato: a questo punto, a rabbrivire sono tutti i cittadini.

Rabbriviscono all'idea che a mettere mano alla nostra Costituzione, che può essere considerata tra le più belle del mondo, almeno nella prima Parte, sia un Parlamento eletto con una legge elettorale che presenta profili di incostituzionalità; un Parlamento che al suo interno non è ancora riuscito a risolvere conflitti di interessi, incompatibilità e incandidabilità; un Parlamento in cui sono presenti persone che, seppur candidate, di candido hanno ben poco.

Questo Parlamento si appresta ad effettuare una riforma a suo dire epocale. Almeno così pensavamo, e invece, fin dal principio, avremmo dovuto capire che così non era: dalla nomina di un Ministro per le riforme costituzionali, già citata nell'intervento dei miei colleghi. Badate bene, non un Ministro per le riforme semplicemente, come è stato negli ultimi anni, ma delle riforme costituzionali, attribuendo, quindi, al Governo, anziché al Parlamento, quell'azione propulsiva riformativa: una novità assoluta.

Oggi ci troviamo inoltre ad affrontare un percorso strano; un percorso che facciamo fatica a capire e che vorrei spiegare per bene, affinché anche i cittadini che magari ascolteranno o leggeranno il testo potranno capire.

In sostanza, intraprenderemo un percorso per modificare la Costituzione e per accelerare il processo di modifica: impiegheremo cioè circa sei mesi per approvare nei due rami del Parlamento (con uno stop di tre mesi nel mezzo per fare il doppio passaggio) una modifica della procedura di modifica (scusate il giro di parole). Al termine di questi sei mesi circa, potremo finalmente iniziare il processo di riforma, che sarà più breve, nel senso che, tra l'approvazione prima in uno e poi nell'altro ramo del Parlamento, anziché tre mesi ne passeranno due. In sostanza, si interviene sulla Costituzione per modificare le regole per modificarla: è di questo che oggi stiamo trattando. Si avvia un percorso di mesi che porterà all'attuazione di una riforma costituzionale per prevedere tempi un po' più brevi per le successive riforme.

La domanda che sorge spontanea è: perché non utilizzare questo tempo iniziale per promuovere direttamente le modifiche necessarie?

È una tacita ammissione di non avere le idee chiare e di non avere né la volontà, né la capacità di avviare quel processo di rinnovamento dello Stato e del Governo da tutti auspicato, tanto per far prendere tempo (perché a noi sa tanto di una presa di tempo).

Passando ora al dettaglio delle proposte di modifica al percorso per modificare la Costituzione, si parla, innanzitutto, dell'istituzione di un Comitato, di una nuova Bicamerale composta da 20 senatori e 20 deputati, nominati tra i componenti delle Commissioni affari costituzionali delle due Camere. È una proposta che abbiamo letto in più mozioni.

Si prevede poi che i progetti di legge saranno esaminati in sede referente, il che, a dire delle stesse mozioni, permetterà di ridurre ed ottimizzare i tempi di esame delle proposte di modifica nei due rami del Parlamento, dimenticando che le Commissioni affari costituzionali di Camera e Senato hanno già dimostrato di potere e sapere lavorare insieme, indipendentemente dal fatto che si preveda in Costituzione questa modalità di collaborazione paritetica. In sostanza: evitiamo una nuova Bicamerale, che potrebbe portare ai fallimenti già visti; le due Commissioni potrebbero già lavorare insieme. Istituzionalizzare con una complessa riforma costituzionale ciò che già si può fare ci sembra una forzatura.

La mozione di maggioranza prevede poi in particolare, alle lettera c), l'introduzione nell'ambito di detta riforma di previsioni di modalità di esame presso le Assemblee con tempi rapidi e certi, stabilendo anche un limite di 18 mesi. Si tratta di questioni che, a nostro avviso, potrebbero essere risolte già domani, con semplici modifiche regolamentari nei due rami del Parlamento, senza dover scomodare una riforma costituzionale per velocizzare delle procedure.

L'unica novità degna di nota, presente nella mozioni di maggioranza, è quanto previsto all'ultimo punto, lettera d), vale a dire la facoltà di richiedere comunque il *referendum* confermativo, a prescindere dal raggiungimento dei *quorum* deliberativi previsti dalla Costituzione nei due rami del Parlamento (ovvero i due terzi dei componenti). Doveva essere un obbligo; adesso è diventata una facoltà, ma è già un passo avanti.

Il punto che un po' ci inquieta, però, è la generica previsione - sempre nell'ambito dell'impegno per il disegno di legge di revisione costituzionale - che l'esame presso le Assemblee debba avvenire «secondo intese raggiunte fra i due Presidenti» di Camera e Senato. Si tratta di un impegno generico - già previsto dai Regolamenti e che ci sembra quindi un po' eccessivo prevedere esplicitamente - che ci auguriamo non apra la strada a strane proposte, come l'approvazione congiunta del testo definitivo in una seduta comune di Camera e Senato, ipotesi già ventilata nelle settimane che hanno preceduto questo dibattito. Ci auguriamo, lo ripeto, che non apra a questa eventualità.

La nostra mozione prevede di impiegare i prossimi sei mesi, anziché in un lungo processo tecnico di modifica dei modi per modificare (perché è questo che ci accingiamo a fare: modificare i modi per modificare la Costituzione), in una vera e propria consultazione popolare di indirizzo. Ridiamo ai

cittadini la possibilità di decidere le forme di Stato e di Governo di cui questo Paese deve dotarsi: una consultazione popolare, al termine di un percorso di informazione che vede coinvolti due soggetti. I Gruppi parlamentari, innanzitutto, protagonisti del confronto all'interno di quest'Aula, in sostanza dovrebbero traslare all'esterno il dibattito parlamentare, utilizzando i mezzi di informazione e, quindi, aprendo il dibattito ai cittadini, istituzionalizzandolo e tutelandolo nelle forme di imparzialità, trasparenza, parità di accesso e partecipazione. Si tratterebbe di utilizzare dunque i mezzi di informazione - ed il servizio pubblico in particolare -, per fare informazione e formazione serie.

Ad essere coinvolti sarebbero poi anche i centri di cultura, le scuole di ogni ordine e grado, le biblioteche, le associazioni e gli enti locali, che possano avviare percorsi formativi, avvalendosi anche di esperti, sui temi della forma dello Stato e della forma di Governo.

La consultazione popolare d'indirizzo, distinta nelle varie tematiche (forma di Stato, forma di Governo e - perché no? - anche legge elettorale), si dovrebbe basare su quesiti che alla fine di questo dibattito pubblico potranno essere formulati dagli stessi Gruppi parlamentari, appunto attuando una traslazione del dibattito da parlamentare a pubblico, oppure da un Comitato di garanti. Insomma, in qualche modo questi quesiti dovrebbero chiedere ai cittadini di esprimersi sulle proposte di riforma di Stato e Governo distintamente, prevedendo però anche l'opzione zero, che è da non dimenticare, ossia la permanenza dello *status quo*. Benché infatti qui parliamo di riforme, non sappiamo se la maggioranza dei cittadini le vuole: magari no, magari preferirebbero che impiegassimo il nostro tempo a fare altro.

La novità che ci piacerebbe poter introdurre, inoltre, è l'abbassamento dell'età a 16 anni per l'accesso a questa consultazione popolare d'indirizzo straordinaria. Infatti, qualunque tipo di riforma dello Stato andremo ad approvare avrà i suoi effetti nei prossimi anni, non prima di un biennio da adesso. Riteniamo pertanto che, debitamente formati e informati, a subire o a giovare - questo non è dato sapere - di questa eventuale riforma saranno proprio i giovani che voteranno per la prima volta tra qualche anno. Questi giovani devono essere coinvolti anche nel processo riformatore.

Infine, secondo la nostra mozione, tutto il percorso di riforma deve avvenire all'interno degli istituti già previsti dagli articoli 72 e 138 della Costituzione, censurando fin da ora ogni forma di modifica della Costituzione stessa volta a semplificare il processo, in quanto potrebbe essere una strada pericolosa. Questo in merito alla mozione.

In merito alla legge elettorale, abbiamo presentato l'ordine del giorno G2. È chiaro che, com'è già stato detto da altri colleghi, è necessaria una clausola di salvaguardia, una modifica immediata, per evitare che si vada a votare con il "Porcellum".

È noto che la qualità della legge elettorale definita "Porcellum" non ha bisogno di commenti; non sappiamo ancora se la si definisce così perché è una furbata oppure perché è una brutta legge. Nel dibattito è stata introdotta la proposta del ripristino del "Mattarellum". Noi ci vogliamo sottrarre al dibattito sulla bontà dell'una o dell'altra, perché sappiamo che esso solitamente si basa su meri calcoli di convenienza elettorale, e non è questo che oggi serve al Paese.

L'attuale legge elettorale presenta aspetti di probabile incostituzionalità e criticità a tutti note; pertanto riteniamo che, nell'attesa di una nuova legge elettorale che non risponda a calcoli contingenti, si possa procedere ad una revisione di quella attuale, che risolva almeno le criticità e i profili di incostituzionalità già evidenziati. Proponiamo, ad esempio, l'introduzione della preferenza, che non comporta alcun cambiamento sostanziale, e l'uniformità del metodo di calcolo del premio di maggioranza tra Camera e Senato. Questo è infatti uno dei profili che, con la legge attuale, rendono poi difficile la governabilità.

Proponiamo inoltre l'introduzione di una soglia minima significativa per accedere al premio di maggioranza e, infine, l'uniformità delle condizioni di accesso alla ripartizione dei seggi tra liste e coalizioni, onde evitare che si facciano coalizioni strumentali per accedere ad una ripartizione dei seggi con minimi incrementi percentuali, tentando così di concentrare maggiormente nelle singole forze politiche la presenza nelle consultazioni elettorali. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Senatore Crimi, ovviamente non in questa sede, ma *a latere*, se lo vorrà, potrà

conferire con me sulla genesi etimologica del "Porcellum" e sulle relative disposizioni.

È iscritta a parlare la senatrice De Monte. Ne ha facoltà.

[DE MONTE](#) (PD). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, quello delle riforme istituzionali è un tema che tocca il cuore delle istituzioni e che non può più attendere i tempi della politica, ma deve inseguire quelli del Paese.

Sono due gli ambiti di riforma su cui vogliamo e dobbiamo intervenire: quello della riforma della legge elettorale e quello - più ampio - delle riforme istituzionali.

La riforma elettorale è un tema prioritario del Partito Democratico, e dovrebbe esserlo per tutte le altre forze politiche. Le elezioni amministrative della scorsa domenica hanno mandato un messaggio inequivocabile a tutti noi: i cittadini non ne possono più degli eterni rinvii, delle polemiche finì a se stesse, della drammatica mancanza di risultati.

Nella progressiva e sempre più evidente distanza tra la classe politica ed i cittadini, questa legge elettorale ha giocato e gioca tuttora un ruolo importante.

La posizione del PD è chiara; approviamo nel più breve tempo possibile una riforma del sistema di voto che garantisca l'opinione pubblica: anche nel malaugurato caso di elezioni anticipate, non si voterà con il "Porcellum" o con qualche suo derivato.

La strada più veloce è quella indicata dalla presidente Finocchiaro e da altri colleghi senatori come Di Giorgi, Marcucci, Ginetti e Esposito: si torni al "Mattarellum". Una posizione, questa, assunta non certo per rendere più difficile o persino per agevolare una traumatica conclusione della legislatura. L'esatto opposto: questa clausola di salvaguardia intende favorire un rapporto più facile del Governo e delle forze politiche tutte con l'opinione pubblica. Si tratta di un patto d'onore dei partiti con i cittadini: mai più "Porcellum".

Non è pensabile una riforma *in itinere* o una correzione minimale dell'attuale legge elettorale: quello che dobbiamo garantire agli elettori è una "rete di sicurezza". Ecco, questo è lo spirito delle riforme che vogliamo seguire per dare una risposta al Paese, un messaggio immediato agli italiani. Il "Mattarellum" non è la nostra proposta definitiva, o almeno non è la mia. Ci sarà tempo, con l'avvio dell'*iter* delle riforme, di confrontarsi su quale sia il sistema elettorale che possa garantire meglio il Paese.

La governabilità deve essere la nostra bussola e l'obiettivo che dobbiamo inseguire. Signor Ministro, lei ha ricordato alle Commissioni affari costituzionali congiunte che urgono interventi immediati e mirati sulla legge elettorale vigente per eliminarne i difetti più evidenti, a più riprese segnalati dalla Corte costituzionale e

dallo stesso Presidente della Repubblica. Del resto, l'attenzione posta anche dalla Corte costituzionale rende il tema non più rinviabile. Non sarebbe in alcun modo auspicabile che la scelta di proseguire la legislatura derivasse non dal perdurare dell'accordo che sostiene l'attuale Governo, ma dall'impossibilità di celebrare nuove elezioni per inidoneità del sistema di voto.

La modifica della legge elettorale deve allora collocarsi in cima all'agenda delle riforme. Riforme che non possono essere più rinviate, come ha sottolineato lo stesso Capo dello Stato davanti a tutto il Parlamento in occasione del suo insediamento: non si può più, in nessun campo, sottrarsi al dovere della proposta, alla ricerca della soluzione praticabile, alla decisione netta e tempestiva per le riforme di cui hanno bisogno improrogabile per sopravvivere e progredire la democrazia e la società italiana.

Passando la tema delle riforme istituzionali, a dodici anni dalla riforma del Titolo V della Costituzione non si è consentito l'ingresso dei rappresentanti regionali in Parlamento, con l'integrazione della Commissione parlamentare bicamerale per le questioni regionali con rappresentanti delle Regioni e di tutti gli enti locali, lasciando inattuata la previsione dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Non si sono ancora costruite le procedure e la sede unica per la partecipazione diretta e permanente del Parlamento alle decisioni dell'Unione europea, da realizzarsi in sintonia con la nuova legge comunitaria varata dal Governo Monti, la legge n. 234 del 2012. Solo così si potrebbe finalmente superare il bicameralismo perfetto e dare pieno senso ad un Senato pensato come Camera

delle Regioni, nell'ambito della più ampia (e ancora inattuata) riforma del Titolo I della Parte II della Costituzione, e si potrebbe attuare a pieno il dialogo interistituzionale con le politiche dell'Unione europea.

Il tema delle riforme istituzionali necessita dunque di avviare il suo cammino: un cammino non breve, non facile, ma necessario.

In tale contesto risulta urgente dare corpo all'intervento di riforma costituzionale, annunciato dal ministro Delrio, sul tema dell'abolizione delle Province. La scorsa legislatura ha registrato il naufragio del meccanismo di riordino perseguito dall'Esecutivo Monti, che aveva comunque creato disparità di trattamento tra territori ed una disomogenea ricollocazione di servizi. È necessario quindi procedere speditamente verso l'abolizione integrale delle Province, con una riscrittura dei compiti e delle funzioni assegnate a Comuni e Regioni, nel pieno rispetto del riparto delle competenze tra enti territoriali che l'articolo 117 della Costituzione sancisce e del nuovo potere "estero" delle Regioni in rapporto con l'Unione europea.

Mi avvio a concludere, signor Presidente. In sede di Commissione affari costituzionali, ascoltando l'audizione del ministro Quagliariello, si è giunti alla soluzione condivisa di istituire un Comitato paritario per le riforme istituzionali, composto da 20 deputati e 20 senatori, che in pieno spirito di dialogo interparlamentare tra le Camere sia in grado di superare le difficoltà tecniche e le obiezioni politiche e di produrre finalmente il risultato da tutti auspicato.

Il risultato cui puntare sarà quello della governabilità, come si è detto, sul piano della legge elettorale e su quello delle riforme istituzionali, riforme che potranno essere avviate solo nel pieno solco tracciato dalla nostra Costituzione e dai Regolamenti parlamentari. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mussolini. Ne ha facoltà.

[MUSSOLINI](#) (PdL). Signor Presidente, i due minuti concessi per il mio intervento mi sono stati ceduti da un collega, che ringrazio. Ringrazio anche il Ministro per l'attenzione con la quale sta seguendo questo dibattito, nel quale vorrei introdurre il riferimento ad un articolo della Costituzione che mi è molto caro e che abbiamo modificato nel 2003; mi riferisco all'articolo 51, che recita: «Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza (...). A tal fine» - questa è la modifica apportata - «la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini».

Negli argomenti importanti tracciati questa mattina non c'è stato un *focus* su questo tema. Non voglio entrare nel merito delle varie leggi elettorali e delle riforme istituzionali. Invito però tutti, ed invito soprattutto il Ministro, a valutare l'impatto che possono avere sia le riforme istituzionali sia una nuova legge elettorale sulla parità di genere. Questo è un aspetto molto importante.

Io ho partecipato a tutte le elezioni svolte con le varie leggi elettorali ed è vero, come ricordava il collega Gasparri, che ci sono i pro e i contro. Voglio però ricordare che mai c'è stata una così forte presenza di giovani e di donne in Parlamento quanto con il famigerato "Porcellum". Ricordo i dibattiti atroci che abbiamo fatto con le nostre colleghe quando in virtù delle precedenti leggi elettorali eravamo solo un misero sei, sette, otto per cento, mentre volevamo arrivare alla famosa quota europea del 36 per cento, quota che ora è stata invece ampiamente superata.

Ad ogni modo, "bicameralona" o "bicameralina" che sia, a me non interessa e, sebbene io abbia fatto una battuta quando rilevai che nel Comitato dei saggi non c'era neanche una donna (impensabile che all'interno di quel consesso non ci fossero donne sagge: forse perché le donne sagge sono fuori), rivolgo comunque un appello affinché si valuti l'impatto di genere che si verrà a determinare nel percorso delle riforme costituzionali e affinché all'interno delle vostre elaborazioni vi sia un richiamo importante - di questo noi dobbiamo parlare, perché non c'è solo l'articolo 138 della Costituzione - all'articolo 51 della Costituzione. La ringrazio, Ministro. *(Applausi dai Gruppi PdL, PD e M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mastrangeli. Ne ha facoltà.

[MASTRANGELI](#) (Misto). Signor Presidente, colleghe, colleghi, Ministro, in questo dibattito sulle riforme costituzionali vorrei utilizzare il tempo a mia disposizione per rivolgervi una forte richiesta di

maggior considerazione della forma di democrazia che io ritengo sia in assoluto la più alta possibile: la democrazia diretta. La nostra bellissima Costituzione prevede già degli strumenti di democrazia diretta, ma purtroppo, specialmente negli ultimi decenni, essi sono stati snobbati e spesso anche boicottati da molti politici italiani.

Con la grandissima affluenza all'ultimoreferendum abrogativo del 2011 gli italiani e le italiane ci hanno chiaramente chiesto più democrazia diretta; ce lo hanno chiesto nel 2007, durante il primo V-Day, raccogliendo 336.000 firme in favore di una proposta di legge d'iniziativa popolare denominata «Parlamento pulito»; ce lo hanno chiesto nel 2008 durante il secondo V-Day, raccogliendo un milione e 300.000 firme per tre proposte di referendum abrogativo; ce lo hanno chiesto a dicembre scorso, partecipando attivamente alle elezioni primarie *on line* dei candidati parlamentari del Movimento 5 Stelle e di quelli del Partito Democratico: ce lo hanno chiesto un mese fa partecipando attivamente alle elezioni primarie *on line* del candidato Presidente della Repubblica italiana svoltesi sul sito *web* del Movimento 5 Stelle.

Proprio traendo insegnamento da queste elezioni *on line*, vi chiedo di tener conto di questo nuovo strumento tecnologico - la telematica - che potrà in futuro massimizzare ed implementare ogni strumento legislativo di democrazia diretta.

In buona sostanza, i cittadini e le cittadine ci chiedono più democrazia diretta. Quindi, secondo l'esplicito mandato che ho ricevuto dai miei elettori e dalle mie elettrici, appoggerò e voterò favorevolmente qualsiasi azione legislativa che dia maggiori e nuovi strumenti di democrazia diretta ai cittadini e alle cittadine della nostra bellissima Italia. Grazie, e buona democrazia diretta a tutti! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Compagna. Ne ha facoltà.

[*COMPAGNA](#) (GAL). Signor Presidente, signor Ministro, credo che sulle connessioni e le distinzioni tra politica costituzionale e meccanismo elettorale le cose più intelligenti le abbia dette stamattina un collega che stimo molto e ascolto da sempre con attenzione. Il senatore Chiti ci ha ammonito circa tre quarti d'ora fa su un punto: ci ha detto di stare attenti a non incentrare la disputa su una modifica "provvisoria" della legge elettorale, perché ciò renderebbe estremamente provvisorio il percorso iniziato stamattina.

Quindi, ha ragione il senatore Chiti: puntare su una immediata restaurazione del cosiddetto "Mattarellum" e su una contemporanea cancellazione del "Porcellum" è una falsa partenza. So benissimo che questa tesi incontrava qualche simpatia. Ieri, non senza giacobinismo, sul «Corriere della Sera» l'ex collega professor Passigli la patrocinava, ma ho l'impressione che i suoi argomenti fossero soltanto di politologia. E la politologia sta alla politica come la gastronomia sta alla cucina o - se volete - come l'erotismo sta all'amore.

Vale per Passigli e vale, con ancora maggior rispetto, per il professor Sartori, suo maestro, dal quale mi sono sentito più volte diviso non per scarso amore verso la politologia, ma per troppo amore verso la politica.

Allora, è evidente che nessuna escogitazione sul meccanismo elettorale può risolvere i problemi politici - ha detto una collega del PD - della governabilità. Io potrei dirle di sì, oggi, della governabilità, ma lei deve riconoscere che quando si elaborò e si approvò la Corte costituzionale - ecco il passaggio dai 75 ai 40 - per buonissime ragioni la preoccupazione non poteva essere la governabilità: era soprattutto la rappresentatività. E per fortuna che è stato così, altrimenti la collega Finocchiaro non avrebbe potuto dire stamattina di voler bene alla nostra Costituzione. E io non posso che adeguarmi e dirle che le voglio bene anch'io.

Non ci sono questioni tecniche contro la consapevolezza della insufficienza della politologia elettorale - attribuitela alla chirurgia o all'ingegneria - in assenza di una ragionevole ridefinizione dei rapporti politici.

Onorevole Ministro, lei non era ancora professore mentre io già lo ero. La nostra amicizia non si incrìnò mai quando, tra la fine degli anni Ottanta ed il principio degli anni Novanta, il suo

«mariosegnismo», il suo «marcopannellismo», o forse tutti e due insieme, la portarono a fare il tifo per quel circuito che a me sembrava tossico: la Corte costituzionale come momento e strumento di co-legislazione.

Le osservazioni della Cassazione sulla legge in vigore, la denuncia del fatto che il premio di maggioranza, se viene meno l'alleanza, svuoterebbe di credibilità e di legittimità il Parlamento, il Presidente della Repubblica, le istituzioni democratiche e quant'altro, le trovo vagamente ricattatorie, di quel ricattatorio che si può dire per la politologia, mai per la politica.

Ecco perché, quando si parla di messa in salvaguardia della legge elettorale, come ha detto con intelligenza di argomenti stamattina il senatore Bruno, ci si vuole rifare a ciò che alla Costituente, colleghi della sinistra, prima di iniziare il testo dei 75, portò l'Assemblea a votare l'ordine del giorno Giolitti, che allora era del PCI. E quell'ordine del giorno conteneva un impegno a far sì che la legge elettorale rispettasse criteri e principi di rappresentatività.

Guardiamoci indietro. Perché non fece strada la riforma istituzionale quando era presidente del Consiglio Prodi e presidente di quella Commissione D'Alema (eravamo sul finire degli anni Novanta)? Perché ad un certo punto si raggiunse l'accordo su quello che era fuori dalla Costituzione (la crostata di casa Letta) e venti giorni dopo ci si accorse che la pietanza da servire era ancora il risotto alla milanese.

Credo che abbiamo fatto bene dai banchi del centrodestra a capire che quando abbiamo votato la fiducia al Governo Letta-Alfano in quel Governo il vice presidente Alfano era entrato senza pretendere che nel programma di Governo fossero contenute le riforme della giustizia, anche costituzionali, che lo stesso ministro Alfano aveva presentato nel 2010. Ma questa non è abdicazione allo Stato di diritto, ai valori dello Stato costituzionale. Nei nostri sentimenti, colleghi del centrosinistra, e spero nei sentimenti comuni, ci deve essere lo Stato costituzionale sempre e comunque. Lo Stato di diritto sempre e comunque. E sempre e comunque un giudice a Berlino e un imputato a Milano - cerchiamo di capirci - con lo stesso bagaglio.

Concludo, signor Presidente, citando una collega che onora la nostra Assemblea ed il suo ruolo di Presidente. Nei giorni scorsi la senatrice Linda Lanzillotta è stata onorata dell'attenzione dei lettori di un quotidiano come quella che ha meglio identificato l'attuale stagione politica.

C'è una frase della Lanzillotta che a me è piaciuta. Rievocando la storia ed il presente di questo momento ha detto: mentre la Germania faceva le riforme utilizzando il volano e le *technicality* dell'euro, noi ci siamo incartati nella guerriglia berlusconismo-antiberlusconismo.

Adesso abbiamo anche noi una grande coalizione, un Governo di servizio, chiamatelo come volete: facciamo le riforme. Sfidiamo anche l'impopolarità del breve periodo. L'opinione pubblica e la società civile meritano rispetto, ma anche loro abbiano rispetto ed affetto per le istituzioni di democrazia rappresentativa. (*Applausi dai Gruppi PdL e GAL*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bisinella. Ne ha facoltà.

BISINELLA (*LN-Aut*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, finalmente per noi, con l'occasione del deposito e dell'esame di queste mozioni, arriviamo ad affrontare il nodo delle riforme costituzionali, ma verrebbe da dire veramente per l'ennesima volta.

Tutti in quest'Aula, e non solo in quest'Aula, ormai da tantissimo tempo sentiamo dire e ribadiamo che le riforme costituzionali - in particolare la revisione della Parte II della Costituzione - sono assolutamente ineludibili. Ridisegnare l'architettura dello Stato, la forma di governo del Paese è ormai una necessità che è stata da tutti evidenziata in quest'Aula. La cosa però, signor Ministro, che ci viene da dire come Gruppo della Lega Nord è che è anche un po' imbarazzante, dopo quasi trent'anni (non dimentichiamo che il prossimo anno, nel 2014, saranno passati ben trent'anni dall'inizio dei lavori di riforma nel 1984), che questo Paese continui ad interrogarsi sugli stessi temi. Di conseguenza, dopo Bicamerali, esperienze di Commissioni varie, ci troviamo ancora a chiederci quale sia il modo migliore per operare e in quali tempi.

Chi mi ha preceduta, molto più autorevolmente di me, ha fatto notare che già nel 2005 era stata

approvata a larga maggioranza una riforma costituzionale che aveva prodotto dei risultati tangibili che già oggi sarebbero realtà. Prevedeva già la riduzione del numero dei parlamentari; quindi incideva già in maniera precisa e drastica sulla riduzione dei costi della politica, avrebbe già dato risposta al Paese e ai cittadini. Prevedeva il Senato federale, con l'espressione delle autonomie e delle Regioni. Prevedeva il superamento del bicameralismo perfetto. Una serie di misure, insomma, che già oggi sarebbero realtà se non fosse stato che, per contrapposizioni ideologiche, a causa quindi di una cattiva lettura che si è voluta dare per le solite logiche e le solite beghe tra partiti, di fronte alla volontà popolare quella riforma ha trovato una bocciatura.

Oggi, quindi, riprendiamo un percorso auspicato da tutti. Il Governo Letta si è presentato alle Camere a chiedere la fiducia ribadendo ed espressamente dicendo che proprio da quelle riforme si doveva partire: dall'esito della riforma costituzionale della XV legislatura e dal percorso che anche nella scorsa era stato affrontato dalla maggioranza di Governo, che aveva portato a sviluppare la legge delega sul federalismo fiscale e tutti i conseguenti decreti attuativi, approvati ma, guarda caso, anche quelli, sebbene tutti dicano che è ineludibile il completamento del percorso del federalismo fiscale, affossati e rimasti chiusi in un cassetto. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Abbiamo apprezzato, signor Ministro, il suo intervento nel corso dell'audizione di ieri presso le Commissioni affari costituzionali di Camera e Senato, nonché l'intento manifestato dal Governo, quando il presidente del Consiglio Letta ha chiesto la fiducia alle Camere, con il passaggio fondamentale che prevede l'attuazione e il completamento effettivo di tutto il percorso del federalismo fiscale. Adesso però - e piace sentire che oggi questo appello viene lanciato da tutte le forze politiche - tale percorso non si può più procrastinare. È quindi giunto il momento di far seguire a queste belle parole, a queste belle dichiarazioni di intenti, i fatti. Quello che ci preoccupa nelle dichiarazioni del presidente del Consiglio Letta e nelle sue, signor Ministro, è che ancora siamo invece qui a chiederci, con l'occasione di queste riforme, in che modo e con quali tempi partire, e noi di questi tempi non abbiamo certezza.

Abbiamo letto con attenzione le mozioni depositate e ribadiamo che forse la mozione del nostro Gruppo è quella che dà un'indicazione di procedure e di tempi più certa, ma non è frutto solo della nostra posizione: è la dichiarazione fatta espressamente dal presidente del Consiglio Letta nel momento in cui ha chiesto la fiducia e sulla quale questa maggioranza di Governo, che sostiene l'Esecutivo, si è manifestata con ampio consenso.

La Convenzione, attraverso i lavori parlamentari dei membri componenti delle Commissioni, ma anche con l'ausilio di esperti esterni (consulenti), in 18 mesi (quindi con una tempistica precisa) avrebbe dovuto produrre un testo da sottoporre poi al voto delle due Camere. Invece, l'idea di parlare ora di un Comitato, di una Commissione composta da una maggioranza dei componenti della Commissione affari costituzionali che rappresentino tutte le forze politiche, ma che operi in sede referente e il cui operato sia quindi sottoposto all'emendabilità da parte di tutti i parlamentari, per noi, benché rispetti esattamente il principio democratico della partecipazione più diretta possibile, com'è giusto che sia, rappresenta un rischio. Abbiamo visto infatti cosa ha prodotto in tutti questi anni tale tentativo: ci si riduce a perdere tempo a discutere di modi, forme e procedure senza produrre nulla di concreto.

Purtroppo - e al riguardo nutriamo un certo scetticismo - le solite contrapposizioni ideologiche tra i partiti frenano il vero processo di riforma. Perciò abbiamo paura che tutto finisca con l'impaludarsi in un Comitato, in una Commissione che di fatto non sarà in grado di rispettare la tempistica annunciata e rispetto alla quale - ribadisco - il capo del Governo Letta ha espressamente detto che avrebbe tratto le legittime conseguenze.

Questa assoluta necessità di riforme è volta soltanto a migliorare ed efficientare l'intero sistema. L'attuazione completa del federalismo fiscale - che in particolare vorrei definire «del percorso dei fabbisogni *standard*», che è già legge vigente dello Stato (anche se a parole tutti si dicono concordi nell'affermare che non si può prescindere da questo, di fatto, non vediamo mai nessuno spendersi per arrivare alla sua concreta applicazione) consentirebbe al Paese di efficientare l'intero sistema,

recuperare risorse e meglio distribuirle tra le aree del Paese.

Quindi, sollecitiamo che sia espressamente seguita l'indicazione del Governo Letta circa la Convenzione, affinché questa produca un testo e porti davvero all'avvio di un percorso di riforma vero, concreto e in tempi certi. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Lanzillotta. Ne ha facoltà.

LANZILLOTTA (*SCpI*). Signor Presidente, colleghi, signor Ministro, la riforma delle istituzioni e della politica, insieme alle riforme per la crescita, sono in effetti la missione fondamentale del Governo Letta appena nato, anche perché c'è - come veniva sottolineato anche dal collega Della Vedova - una strettissima connessione tra crescita, competitività ed esistenza o meno di una democrazia governante, di istituzioni capaci di dare soluzioni tempestive ed efficaci e di rendere conto del proprio operato, di istituzioni rispettate dai cittadini. E non a caso il declino italiano, anche dal punto di vista della crescita, si è accompagnato alla incapacità di riformare le nostre istituzioni. E difatti questo è stato l'obiettivo che il sistema politico italiano ha fallito per quarant'anni, bloccandosi ogni volta di fronte ai veti, ai veti reciproci, alle diffidenze, alle convenienze dei partiti.

Il presidente Napolitano - sono passati pochi mesi, ma sembriamo quasi averlo rimosso e dimenticato - ha sferzato il Parlamento, mettendo a nudo l'ignavia e l'irresponsabilità di un sistema politico che oggi, nel mezzo della crisi economica più grave del secolo, non è in grado di guidare con autorevolezza e credibilità il Paese nella tempesta della globalizzazione. Ho sentito che anche oggi ci si è tesi a nascondersi dietro al "Porcellum". Certo, il "Porcellum" - lei, Presidente, lo sa - è una pessima legge, ma la crisi di autorevolezza del sistema politico dura da decenni, molto prima del "Porcellum", perché in nome della retorica della Costituzione più bella del mondo - affermazione vera per quanto riguarda la Parte I, ma sappiamo anche che i grandi Costituenti riconoscevano i limiti della Parte II - si è invece protetto e conservato il sistema politico dietro meccanismi di irresponsabilità e consociativismo.

Il Governo Letta nasce per questo: non per coprire con una grande coalizione il permanere di un devastante immobilismo, ma per trovare nell'ampia maggioranza che lo sostiene la forza per realizzare riforme radicali, come il presidente Letta ha giustamente annunciato nel suo discorso programmatico. Questa è la ragione per la quale noi abbiamo lavorato perché questo Governo nascesse e per questo lo abbiamo sostenuto e speriamo di sostenerlo ancora con convinzione.

Oggi siamo di fronte al primo passo del processo, a cui è stato posto il limite di diciotto mesi, e dobbiamo dire con franchezza che il percorso delineato ci preoccupa non poco: esso appare infatti inutilmente lungo ed eccessivamente indeterminato nei contenuti e negli approdi. Quanto al percorso, scomparsa, forse opportunamente, la Convenzione (perché sono prevalsi, oltre al resto, comprensibili dubbi circa la sua compatibilità con l'articolo 138 della Costituzione, difficilmente derogabile nel suo nucleo centrale), sembra però scomparsa anche ogni ipotesi di accelerare l'*iter* di revisione costituzionale rafforzando un testo che possa essere approvato con procedura semplificata e abbreviata, anche allo scopo di superare quelle storiche resistenze che si sono presentate ogni volta che si è cercato davvero di superare il bicameralismo perfetto e che hanno riguardato prima di tutto questo ramo del Parlamento.

Quella che oggi si propone è nella sostanza la procedura di cui all'articolo 138, con l'unica variante della fase referente affidata alle Commissioni affari costituzionali riunite. Per fare questo limitato correttivo si prevede una legge costituzionale che, ai sensi del vigente articolo 138, non impiegherà meno di quattro-sei mesi per essere approvata; ma vale davvero la pena o non è piuttosto un modo per eludere e rinviare il confronto su problemi che i maggiori partiti della maggioranza non sono in grado di affrontare trovando punti di sintesi al proprio interno? *(Applausi dal Gruppo M5S).* Un modo per abbandonare da subito l'idea di una vera legislatura almeno di rigenerazione costituzionale - se non vogliamo una legislatura costituente - che dia la speranza al Paese di uscire dalla palude in cui da anni stiamo faticosamente galleggiando?

Proprio il Presidente del Consiglio ricordava nelle dichiarazioni programmatiche come nella scorsa legislatura, su una serie di punti, si fosse arrivati ad un sostanziale accordo: riduzione del numero dei parlamentari, riforma del bicameralismo, rafforzamento dei poteri dell'Esecutivo, revisione del Titolo

V della Parte II della Costituzione per una sostanziale sua semplificazione, a partire dall'eliminazione delle Province; tutti punti maturi, sui quali anche i saggi insediati dal Presidente della Repubblica (lei, Ministro, lo sa bene) avevano trovato una sostanziale convergenza e dai quali il presidente Letta riteneva fosse necessario comunque partire. Perché allora non farlo subito e non realizzare in pochi mesi, con spirito pragmatico e con concretezza, risultati che sono a portata di mano e che i cittadini aspettano da decenni? Perché, abbandonata la Convenzione, riproporre e caricare di aspettative una nuova Commissione di esperti che dovranno dare indicazioni che spetterebbe invece alla politica riuscire finalmente ad esprimere, indicando già oggi nella mozione con cui si avvia il percorso riformatore le linee guida di una riforma costituzionale che innovi la forma di Governo, in modo da riorganizzare un sistema politico frantumato e incapace ormai da vent'anni di esprimere coalizioni omogenee e Governi stabili?

Solo definendo questa prospettiva in modo concreto, solo dando tempi accelerati a queste decisioni, anche l'impegno a una revisione non temporanea della legge elettorale può essere credibile. Diversamente l'annunciata manutenzione minimalista del "Porcellum" imposta dall'incombere della sentenza della Corte costituzionale (ipotesi questa, lo chiarisco subito, su cui Scelta Civica ha già annunciato la propria contrarietà), da temporanea soluzione ponte, rischia di trasformarsi in una soluzione definitiva che non sarebbe in grado di ricucire quel rapporto spezzato tra eletti ed elettori.

Siamo anche preoccupati dal passaggio della mozione che non esclude la possibilità che un *referendum* possa svolgersi non su singole leggi costituzionali di modifica puntuale di parte della Costituzione ma su di un'unica legge che raccolga tutte le modifiche, anche se riguardanti parti diverse dal testo costituzionale. Questo è un punto che, a nostro avviso, supera i limiti dell'articolo 138 e sul quale più volte, anche con riferimento alla riforma del 2006, è stata espressa in sede scientifica e politica una netta contrarietà; per di più, rischia di coagulare, io trovo in modo autolesionistico, i dissensi sui singoli punti e travolgere l'intero disegno.

Questi sono i motivi per cui i detti e i non detti della mozione ci fanno temere che si stiano riproducendo le tensioni, le resistenze, i calcoli opportunistici che già tante volte hanno bloccato le riforme, scavando solchi sempre più larghi e quasi incolmabili tra partiti e opinione pubblica.

Questa però è l'ultima occasione che il sistema politico italiano ha per riscattarsi agli occhi degli italiani. Noi ci assumiamo il compito di vigilare, giorno dopo giorno, affinché le ambiguità che oggi abbiamo rilevato non si trasformino in inerzia, in inconcludenti rinvii o, peggio, in finte riforme. Saremo un pungolo costante per il Governo e per la maggioranza, perché questa è la missione che vogliamo svolgere, convinti come siamo che solo riforme profonde potranno salvare le istituzioni, rivitalizzare il rapporto con i cittadini e preservare la nostra democrazia. *(Applausi dal Gruppo SCpI e del senatore Tonini).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Campanella. Ne ha facoltà.

[CAMPANELLA](#) (M5S). Signor Presidente, all'atto della presentazione della mozione che il Movimento 5 Stelle ha sottoposto al voto di questa Assemblea, abbiamo già sottolineato come la necessità di riformare la Costituzione, che il Governo ha posto con forza, sia da analizzare criticamente nel se, nella misura e nella direzione.

Signor Ministro, nella relazione presentata in audizione alle Commissioni affari costituzionali della Camera e del Senato in seduta congiunta ha asserito che l'ordinamento istituzionale disegnato dalla Costituzione della Repubblica mostra evidenti segni di obsolescenza tali da rendere la nostra Carta fondativa inadeguata alle sfide, anche economiche, che il nostro Paese deve sostenere in questo secolo. Tale assunto è stato poi declinato nelle sue diverse implicazioni, per le quali la Carta, nella sua nuova veste, dovrebbe vedere ottimizzato il sistema in una forma di Governo parlamentare razionalizzato, addirittura con un'opzione semipresidenzialista che dovrebbe rendere più scattante il governo delle grandi questioni che il presente si pone.

Sostanzialmente l'oggetto della disputa è spostare - ci pare - quote di potere decisionale dal Parlamento, centro teorico dell'attuale sistema, verso l'Esecutivo, che già da anni, in modo improprio, con l'uso della decretazione d'urgenza e della questione di fiducia, ha occupato spazi non suoi,

correggendo così con una più grave distorsione l'alterazione funzionale procurata dalla mancata, puntuale applicazione dei Regolamenti parlamentari, che invece avrebbe salvaguardato la tempistica e, con questa, la fluidità del processo legislativo. Ciò è stato possibile perché, con una serie di piccole forzature ideologiche, avallate dalle modifiche delle leggi elettorali, le forze politiche hanno sovrapposto, fin quasi a confonderle, le potestà che l'ordinamento intesta al Governo e quelle intestate al Parlamento.

Ciò che temiamo è che invece di ristabilire una divisione dei poteri in un corretto sistema di pesi e contrappesi, le riforme proposte finiscano per ipostatizzare lo stato di fatto attuale nel quale effettivamente l'Esecutivo ha costretto il Parlamento in un recinto funzionale minimo.

Non c'è poi sfuggita la proposta di intervento sul numero di firme necessarie a richiedere un *referendum*, adeguando tale numero all'aumento della popolazione. Va da sé che consideriamo ogni ipotesi incrementale come un allontanamento da una prospettiva di coinvolgimento dei cittadini nei processi costitutivi e modificativi dell'ordinamento giuridico.

Un discorso a parte merita il ragionamento proposto dal Governo sulla gestione della questione dei costi della politica, per cui si proporrebbe di ridurre i trasferimenti dal bilancio dello Stato a quello delle forze politiche, sostituiti, in misura da definire, dalla prestazione di servizi, quali l'uso di locali di proprietà pubblica per l'esercizio delle attività politiche.

Signor Ministro, sentendo parlare dell'incomprimibilità dei costi della politica, ci risulta impossibile non pensare al modo in cui noi, cittadini aderenti al Movimento 5 Stelle, abbiamo raccolto le istanze e i consensi dei nostri concittadini per le strade e su Internet, senza pagare grandi cifre, parlando con tutti e, soprattutto, ascoltando tutti... (*Applausi dal Gruppo M5S*) è arricchendo così il nostro bagaglio di conoscenze, povero oggi di esperienza istituzionale, quanto ricco di consapevolezza dei bisogni di quell'elettorato cui i partiti di norma si rivolgono con *spot* elettorali e slogan definiti da agenzie di comunicazione, quelli sì, a caro prezzo.

Abbiamo poi sentito della regolamentazione dell'attività di *lobbying* - immaginiamo non in Costituzione - e anche lì guardiamo con un certo sospetto lo sdoganamento della attività di operatori intenti a difendere gli interessi di grandi aziende e categorie economiche forti, mentre i cittadini sono ormai abituati a vedere i propri interessi, magari altrettanto legittimi, sacrificati dal senso di responsabilità di attori politici generalmente dotati di ben altra attenzione verso le istanze di grandi aziende e potentati economici. Non si può poi, in questa occasione, sottacere che l'attenzione agli interessi di una grande azienda ha lasciato che fosse negato per anni il diritto alla salute degli abitanti di Taranto. La storia degli Stati Uniti, dove l'attività di *lobbying* è legale, ha mostrato fino ad oggi che la legalizzazione ha incrementato i margini operativi dei lobbisti senza riuscire più di tanto ad erodere la capacità di infiltrazione degli interessi delle aziende quando questi dovessero essere inconfessabili.

Colleghi, le precedenti domande mi inducono a chiedermi e a chiedervi: quale Repubblica vogliamo lasciare ai nostri figli? Quella lasciataci sessant'anni fa dai Costituenti è già stata abbastanza ferita, offesa, vilipesa dalle stragi impunte (ieri in quest'Aula abbiamo ricordato quella di Brescia), dalla corruzione e dai sospetti di intese codarde con la criminalità organizzata. Negli ultimi tempi abbiamo visto poi un ramo del Parlamento affermare nel modo più solenne, con il proprio voto, che una povera ragazza, probabilmente traviata dalle proprie ambizioni e dagli appetiti tardivi di un potente, era la nipote di un Capo di Stato estero. (*Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Mastrangeli*). Fino a quando?

Nella proposta del Governo si prevedono procedure differenti da quelle sancite dall'articolo 138 della Costituzione, procedure (definite dal Ministro «un articolo 138 rafforzato da un *referendum* confermativo») che prevedono semplificazioni del percorso parlamentare che vanno in senso opposto ad un maggiore irrigidimento (come proposto da alcuni autorevoli studiosi) a seguito della modifica della composizione del Parlamento provocata dall'adozione di sistemi elettorali non proporzionali.

Per tutto quanto sopra detto, appare chiaro il motivo per cui il Movimento 5 Stelle chiede la promozione di un confronto pubblico, diffuso nel Paese, su quello che i cittadini chiedono alle forze politiche in merito al funzionamento delle istituzioni: un confronto pubblico sulla riforma della

Costituzione, un confronto laico e aperto in cui ogni opinione possa avere diritto di cittadinanza se adeguatamente motivata e puntualmente argomentata, un confronto che dia la direzione alle forze politiche, e non quella coincidente con le proprie visioni (ho sentito nei giorni scorsi colleghi affermare che la parte istruttoria e di analisi del dibattito costituzionale è già svolta e adesso è il momento di decidere).

Quella che il Movimento 5 Stelle propone è un'analisi che coinvolga i cittadini, soggetti e oggetti della riforma che andiamo a disegnare, e che sia pronta ad ogni conclusione, anche quella di non cambiare le procedure, limitandosi - e "limitandosi" è un termine improprio - a cambiare piuttosto i comportamenti dei rappresentanti politici. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Mastrangeli).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bernini. Ne ha facoltà.

BERNINI (PdL). Signor Presidente, ministro Quagliariello, onorevoli senatori, il PdL ha accordato la fiducia al Governo Letta sulla base dell'impegno assunto, anche in quest'Aula, a rispondere ad una crisi profonda del Paese che si manifesta su due fronti molto esposti, ma fortemente interconnessi: sul fronte economico, bisognoso, secondo la nostra ricetta anti-crisi, di uno *shock*, principalmente con riferimento all'abbattimento della pressione fiscale su famiglie, imprese e lavoro. Il secondo fronte, non meno importante rispetto al primo, è rappresentato dalle riforme istituzionali, principale strumento per ridare alla politica quella legittimazione che ha perduto, come si è detto in molti degli interventi che mi hanno preceduto - lo ha ricordato anche il ministro Quagliariello nella sua relazione programmatica e lo stesso presidente del Consiglio Letta - anche per molti, colpevoli, ritardi nell'attuazione di molti disegni riformatori (il plurale non è casuale).

Proprio lo scenario di crisi nel quale ci muoviamo rende più urgente il tema delle riforme, spesso percepito dai cittadini come dibattito accademico, come materia per libri e trattati da addetti ai lavori; insomma, come quanto di più lontano dalle sofferenze profonde del Paese. Invece no, non è così! Le riforme incidono sul corpo vivo del Paese, e noi, classe politica, classe dirigente, siamo all'ultima chiamata - anche questo è stato ribadito da chi mi ha preceduto - non solo perché da trent'anni, dagli anni Ottanta, discutiamo i temi che sono oggetto della mozione di oggi. I cassetti di questo Palazzo tracimano di bozze di Commissioni bicamerali, Comitati, pareri di esperti, audizioni, che si sono tutte e tutti misurati con questi argomenti, con una pericolosa oscillazione - mi è piaciuto molto quello che ha detto il ministro Quagliariello - tra accanimento modellistico e conservatorismo costituzionale. È proprio così. Ma il fattore tempo è davvero determinante e ora non c'è più tempo. Le imprese, i lavoratori, i cittadini, che hanno a che fare con tasse troppo alte, amministrazioni troppo lente, banche troppo averse o troppo poco generose, non hanno più tempo. Non possono aspettare che la gestazione di una legge duri in queste sedi più di due anni; che un Consiglio dei ministri decida solo in parte per rrellentamenti amministrativi o si perda nei meandri di procedure; che la burocrazia li soffochi; o ancora che per formare un Governo, come è accaduto dopo il 24 febbraio scorso, siano necessari sessanta giorni; insomma, che il luogo delle decisioni per la collettività appaia come il luogo dell'immobilismo, per un'architettura costituzionale parzialmente superata dai fatti e anche dalla storia, quindi obsoleta. Il primo costo della politica è e rimane l'inefficienza.

I punti su cui il PdL si impegna a sostenere la mozione della maggioranza oggi all'esame sono noti e sono stati anch'essi più volte ripetuti in quest'Aula: revisione della forma di Stato e di Governo, con particolare riferimento allo schema semi-presidenziale o parlamentare con premierato, o parlamentare razionalizzato, che è stato anche oggetto del lavoro dei saggi, ancora, revisione del Titolo V, che non ha dato buona prova di sé in questi anni (dal 2001 ad oggi, purtroppo, l'affollamento di ricorsi alla Corte costituzionale ha dimostrato che quel riparto di competenze non era quello giusto). Sono temi su cui il PdL ha proprie ricette e proposte, come l'elezione diretta del Capo dello Stato, che peraltro ha già superato il vaglio proprio di questa Camera. Però ora è inutile utilizzare circonlocuzioni: quello che affrontiamo oggi è l'ennesima tensione di un arco che ha più volte, troppe volte, scoccato la freccia, ma non ha ancora centrato il bersaglio.

In ognuna delle esperienze che hanno preceduto questo tentativo (Commissioni Bozzi, De Mita-Iotti, D'alema, tentativo del 2005 di riforma organica, da parte del centrodestra, di alcuni assetti istituzionali,

non premiato dalle urne del *referendum* costituzionale) ci sono certamente stati testi apprezzabili, risultati condivisi, e a tratti le forze politiche sono arrivate ad un passo dalla meta, ma le cronache finali sono cronache di insuccessi e di reciproche recriminazioni.

Perdere l'occasione che si presenta oggi significherebbe in questo Paese condannare la politica alla sfiducia ed alla denigrazione collettiva, alimentare l'astensionismo, che abbiamo già visto in atto, e comportamenti anti-sistema.

Ma stavolta, rispetto alle esperienze richiamate, credo ci sia qualcosa di nuovo, un dato molto prospettico su cui occorre riflettere, ma soprattutto costruire: ora la maggioranza per le riforme e la maggioranza che sostiene il Governo coincidono; l'attenzione del Presidente del Consiglio sulle riforme è assolutamente costante; abbiamo un Ministro per le riforme costituzionali; è vigile l'attenzione del Capo dello Stato, che proprio all'attuazione delle riforme ha collegato, anzi direi subordinato, l'accettazione del suo secondo mandato. Quindi, dal Quirinale a Palazzo Chigi, passando naturalmente e potentemente per il Parlamento, tutti i baricentri del sistema democratico hanno fondato il loro equilibrio sul fatto di rendere il Paese più moderno.

Insomma, c'è un Presidente di garanzia ed un Governo di servizio e ora occorre una maggioranza per le riforme che sia, insieme, di garanzia e di servizio: di garanzia, nella consapevolezza che le riforme non sono un braccio di ferro tra parti contrapposte, ma regole comuni della competizione democratica nella quale si devono riconoscere tutti; di servizio, nel senso che le riforme vanno date al Paese rapidamente, con lo spirito di chi sa anche, a volte, rinunciare al proprio interesse di parte.

Per questo apprezziamo per una buona parte il contenuto abbozzato dalla mozione di maggioranza che viene oggi qui discussa, come punto di inizio necessario, ovviamente non sufficiente, per fronteggiare una situazione eccezionale da cui si esce - lo voglio sottolineare - solo con dosi massicce di coraggio politico. Se non si sigla, infatti, un accordo politico a monte tra le principali forze che sostengono il Governo, è complicato pensare di trovarlo solo nei luoghi tecnici o all'interno delle Commissioni.

[Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA](#)(ore 14,26)

(Segue BERNINI). Per consentire al Parlamento di lavorare presto e bene, gli accordi tra le parti veramente interessate dovranno essere *ab origine* chiari e, nella migliore tradizione giuridica che promana dallo *ius gentium*, una volta stipulati, i patti dovranno essere mantenuti.

Noi abbiamo detto sì, e lo diciamo nuovamente, al percorso condiviso con il presidente Letta: riforme istituzionali e legge elettorale. È evidente che una nuova legge elettorale si potrà - logicamente, prima ancora che cronologicamente - discutere non a monte, ma a valle delle riforme, solo dopo che si saranno operate scelte nette su forma di Stato e di Governo, perché una casa è solida e sicura se la si costruisce dalle fondamenta, non dal tetto. Questo è il patto su cui abbiamo dato la fiducia al Governo Letta ed i patti presuppongono comportamenti coerenti e corretti.

Proporre oggi un ritorno alla precedente legge elettorale, mentre il Parlamento è impegnato a trovare un indirizzo comune sulle riforme è mossa divisiva, o meglio, citando le parole della presidente Finocchiaro, che lo rappresentano ancor meglio, atto intempestivo e prepotente che rischia di ingenerare solo strascichi negativi.

Noi ci impegneremo, quindi, fino in fondo, a fare la nostra parte per riformare l'architettura istituzionale dello Stato, con ricette nostre proprie e condivise, e riteniamo che il Governo dovrà seguire con altrettanta incisività e determinazione il percorso appena abbozzato dalla mozione della maggioranza che qui oggi discutiamo, alla quale accordo con convinzione il mio sostegno. (*Applausi dai Gruppi PdL e M5S. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Martini. Ne ha facoltà.

[MARTINI](#) (PD). Signora Presidente, al ministro Quagliariello dico che daremo il nostro sostegno in modo convinto e propositivo alla fase di aggiornamento e revisione della Costituzione che oggi si apre. Il metodo proposto, contenuto nella mozione dei Gruppi che sostengono il Governo, ci sembra accettabile ed in grado di produrre buoni risultati.

È significativo aver confermato la via parlamentare, senza cercare scorciatoie che sarebbero state un

vulnus all'articolo 138 della Costituzione; voler far lavorare insieme le Camere per avere risultati omogenei e coerenti; prevedere forme di partecipazione popolare, dalla fase iniziale fino al *referendum* confermativo. Tutto ciò aiuterà a fare un buon lavoro.

Del merito parleremo al momento opportuno: non voglio in questa sede toccare nessuno dei tanti temi che ci appassioneranno nelle prossime settimane.

Mi interessa invece sottolineare la grande importanza dell'occasione che abbiamo davanti a noi, e che non possiamo perdere. Sentiamo chiaramente - o in ogni caso dovremmo sentire - la responsabilità di farcela davvero, di compiere l'intero percorso senza farci ritardare o bloccare dagli ostacoli che incontreremo. Forse oggi la cosa più importante da dire e l'impegno più solenne da assumerci è proprio questo: non tanto la prefigurazione degli approdi cui giungerà questo lavoro - che per rispetto del dibattito da fare va protetto in ogni modo da improvvisazioni e strattoni - quanto l'assunzione della convinta e determinata responsabilità di riuscire a farcela davvero, a dispetto degli scetticismi e anche dell'interessata speranza - voglio definirla così - di chi vuol continuare a scagliarsi contro la politica incapace per interessi propri, spesso scambiati per esigenze generali del Paese.

Desidero aggiungere che dobbiamo farcela nel nome del Paese tutto, non solo del riordino delle istituzioni. Certo, l'oggetto prioritario è il sistema istituzionale, che sta vivendo un momento di grande difficoltà e necessita di un aggiornamento profondo e decisivo. È nostro precipuo e imprescindibile dovere recuperare il fossato che si è creato tra cittadini ed istituzioni; la crisi civica e morale non è meno grave di quella economica e sociale, anzi contribuisce assai ad aggravarla.

In nome del Paese tutto, dunque, queste riforme di cui ci occuperemo nei prossimi mesi servono anche alla convivenza sociale e civile dell'Italia, sono parte della promessa di solidarietà e inclusione che sta nel programma del Governo e che non si mantiene senza istituzioni forti e aperte al nuovo: servono alla ripresa culturale - e vorrei sottolineare l'aggettivo - della Nazione, per contrastare il degrado del confronto intellettuale e la deriva del politichese e dell'antipolitica; servono soprattutto all'economia nazionale e sono elemento costitutivo della competitività generale del Paese. Non vi è competitività economico-industriale senza modernità, efficacia e competitività delle istituzioni.

La crisi apertasi nel 2008 ha fatto giustizia di tante semplificazioni iperliberiste: anche chi teorizza «meno Stato, più mercato» si è dovuto ricredere e si ricredrà. Forse la formula giusta potrebbe essere oggi «Stato efficiente e mercato intelligente», mettendo l'accento sulla qualità delle prestazioni di ciascuno e non su uno sterile conflitto - questo sì - ideologicamente obsoleto.

Dobbiamo farcela, dunque, per tutte queste ragioni e per un motivo di carattere più generale, che so essere molto caro al presidente Letta: con queste riforme istituzionali saremo più forti e credibili sul piano europeo, accresceremo il prestigio internazionale del Paese e potremo meglio batterci per spostare l'asse della politica comunitaria, non certo da soli, ma assieme ad altri Paesi, che hanno bisogni simili ai nostri, che guardano ad un interesse generale dell'Europa.

Colgo l'occasione per ribadire che l'austerità da sola non è sufficiente e che è giusta l'azione del Governo per riequilibrare su una nuova traiettoria di sviluppo qualitativo le misure prese per tenere sotto controllo i conti pubblici.

Termino questo ragionamento sulla responsabilità che sta di fronte a noi, allargando un momento lo sguardo sulle conseguenze positive che questo lavoro potrà produrre nel profondo della nostra società, nei nostri territori. Queste riforme siano un segnale per tutti, per ogni settore e parte del Paese. Diciamo la verità: esigenze di ammodernamento, semplificazione ed efficienza non ci sono solo nel campo della politica e delle istituzioni, ma attraversano tutte le categorie, tutte le associazioni e tutte le professioni.

Ci impegneremo a fare per intera la nostra parte, a partire da oggi, ma anche gli altri soggetti economici, culturali e sociali facciano la loro. C'è bisogno del contributo di tutti, davvero tutti. Certo, alla politica ed alle istituzioni spetta agire per prime, svolgere prima degli altri il compito e dare l'esempio, anche per togliere alibi talora molto comodi. Dietro le deficienze della politica si nascondono troppo spesso egoismi, inefficienze, furberie che erodono quel sentimento di coesione ed

identità nazionali che è lo sfondo della nostra discussione di oggi.

Riorganizzare le istituzioni è dunque il passo preliminare e necessario per riorganizzare tanti altri aspetti della vita nazionale. Intanto dovremo guardare con uno sguardo complessivo a tutte le istituzioni, come è già stato detto. Non dimentichiamo i nessi stretti che legano Governo e Parlamento alle autonomie regionali e locali. Ci sia una visione organica su tutta la materia, come purtroppo non c'è quasi mai stata finora, e lavoriamo a un nuovo modello di Stato che si armonizzi con i poteri regionali e locali. Essi non sono il problema, il peso della nostra Repubblica; al contrario, sono le basi diffuse della nostra democrazia, lo strumento di raccordo con i cittadini più ravvicinato e coinvolgente. Lo dico ai colleghi della Lega, anche l'istanza federalistica, che noi condividiamo se sana e solidale, ha bisogno di uno Stato e di una democrazia efficienti. Possiamo altresì fare tanti altri esempi delle riorganizzazioni utili e non rinviabili: penso al superamento delle camere di commercio, alle forme esasperate di decentramento universitario, alla dispersività dei mille uffici statali disseminati sul territorio.

Vorrei fare un'ultima notazione sul metodo aperto di trasparenza e partecipazione che viene proposto: è una cosa positiva e un segnale giusto; ci impegneremo perché esso sia essenza del come ci muoveremo, ma anche parte costitutiva del contenuto, del cosa decideremo. Uno Stato più moderno si basa infatti sulla partecipazione attiva dei cittadini molto più di quanto sia stato finora. C'è da raccogliere e rappresentare nel profondo della nostra società sensibilità, domande, ma anche disponibilità nuove: sono contributi preziosi di civismo, convivenza, sostenibilità, anche quando si presentano in forma critica. Non tutto è antipolitica e anche ciò che lo è contiene al suo interno un germe propositivo, innovativo e costruttivo che va raccolto.

Ho speso il mio intervento nel sottolineare l'assoluta necessità non solo di partire, ma anche di arrivare. Per i tanti di noi che siedono su questi banchi per la prima volta c'è la speranza di poter dire: noi ce l'abbiamo fatta alla prima. Questo sarebbe straordinario. Ci impegneremo dunque seriamente per non perdere l'occasione, per le istituzioni e per il Paese tutto. *(Applausi dai Gruppi PD e M5S).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Avverto che i presentatori hanno riformulato la mozione n. 48 e che sono stati presentati gli ordini del giorno nn. 2 e 3, rispettivamente da parte dei senatori Crimi e altri e del senatore Barani; inoltre, sono pervenuti tre emendamenti alla mozione n. 47. I documenti sono stati già trasmessi ai Gruppi e sono in distribuzione in Aula.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, la replica del Presidente del Consiglio dei ministri si svolgerà alle ore 15,30, con trasmissione diretta televisiva, così come le successive dichiarazioni di voto.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunico che la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato modifiche al calendario corrente.

In relazione all'andamento dei lavori delle Commissioni riunite lavori pubblici e ambiente sul decreto-legge concernente emergenze ambientali, la discussione del provvedimento, già all'ordine del giorno della seduta odierna, è stata rinviata alla prossima settimana, dopo la conclusione dell'esame del decreto-legge riguardante il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione.

Rimangono confermati gli altri argomenti in calendario e pertanto la seduta antimeridiana di domani non avrà luogo, anche al fine di consentire alle Commissioni di convocarsi in relazione ai rispettivi programmi dei lavori, con particolare riguardo all'esame dei decreti-legge.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 6 giugno 2013:

Mercoledì	29	maggio	ant.	h. 9,30	- Discussione di mozioni relative all'avvio del percorso delle riforme costituzionali
Giovedì	30	maggio	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali su iniziative in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile e sulla riforma della Politica Agricola Comune
Lunedì	3	giugno	pom.	h. 17-20	- Disegno di legge n. 662 - Decreto-legge n. 35, pagamento debiti PA (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Collegato alla manovra di finanza pubblica</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>) (<i>Scade il 7 giugno</i>) - Disegno di legge n. 576 - Decreto-legge n. 43, emergenze ambientali e altre misure urgenti (<i>Scade il 25 giugno 2013</i>) - Mozione n. 33, Lucidi, sui consigli di amministrazione delle società a partecipazione pubblica
Martedì	4	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 15,30-18	
Mercoledì	5	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	6	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	6	giugno	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. 662 (Decreto-legge pagamenti debiti PA) dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 30 maggio.

**Ripartizione dei tempi per la discussione delle mozioni
relative all'avvio del percorso delle riforme costituzionali**
(Escluse illustrazione delle mozioni e dichiarazioni di voto)

Gruppi 5 ore, di cui :		
PD	1 h.	10'
PdL	1 h.	02'
M5S		44'
SCpI		29'
LN-Aut		26'
GAL		23'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI		23'
Misto		23'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 662
(Decreto-legge n. 35, pagamento debiti PA)**
(8 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 5 ore, di cui :		
PD	1 h.	10'

PdL	1 h.	02'
M5S		44'
SCpI		29'
LN-Aut		26'
GAL		23'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI		23'
Misto		23'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 576
(Decreto-legge n. 43, emergenze ambientali e altre misure urgenti)
(8 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatori	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 5 ore, di cui :		
PD	1 h.	10'
PdL	1 h.	02'
M5S		44'
SCpI		29'
LN-Aut		26'
GAL		23'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI		23'
Misto		23'
Dissenzienti		5'

Sospendo pertanto la seduta, che riprenderà alle ore 15,30.

(La seduta, sospesa alle ore 14,39, è ripresa alle ore 15,32).

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

**Ripresa della discussione delle mozioni
nn. 31 (testo 3), 44, 46, 47 e 48 (ore 15,32)**

[PRESIDENTE](#). Riprendiamo i nostri lavori.

Avverto che è in corso la diretta televisiva con la RAI, che si protrarrà sino al termine delle dichiarazioni di voto.

Ha facoltà di intervenire il presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Letta, al quale chiedo anche di esprimere il parere sugli emendamenti, sulle mozioni, nonché sugli ordini del giorno presentati.

[LETTA](#), *presidente del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il 22 aprile - pochi giorni fa, in fondo - ascoltavamo tutti insieme le parole del Capo dello Stato, il quale, appena rieletto, in una situazione drammatica, dopo una crisi istituzionale senza precedenti per il nostro Paese, esprimeva al Parlamento parole inequivocabili, le parole legate ad una situazione di crisi senza precedenti delle nostre istituzioni, con le quali il presidente Napolitano appena rieletto chiedeva al Parlamento di esprimersi con il linguaggio della verità: il linguaggio della verità legato alla necessità, assolutamente non rinviabile, di renderci conto che la crisi della politica e delle istituzioni nel nostro Paese è arrivata a un tal punto che non è immaginabile che si continui facendo finta di niente; facendo finta di fare le riforme; facendo finta di litigare sulle riforme da fare, salvo poi non combinare nulla.

Quelle parole ritornano nella nostra memoria, nella nostra mente e alle nostre orecchie perché sono le

parole fondamentali attorno alle quali oggi siamo qui chiamati, un mese dopo quei momenti così forti, a dare immediato seguito, e applicazione ad un impegno che tutti insieme ci siamo presi nel momento in cui si è deciso di chiedere al presidente Napolitano di essere rieletto Capo dello Stato e poi di cominciare un percorso assolutamente originale che ha portato alla nascita del Governo che ho l'onore di presiedere.

D'altronde, questa nostra discussione così interessante - di essa stamane qui, in Senato, ho potuto cogliere, durante gli interventi di illustrazione delle mozioni, interventi interessanti ed approfonditi, dei quali ovviamente ho preso dovuta nota - arriva due giorni dopo un altro momento non secondario della nostra vita politica e democratica. Mi verrebbe da dire che, se ci fosse stato bisogno di avere ulteriori conferme della situazione di drammatico distacco dei cittadini dalla politica come oggi essa è declinata nel nostro Paese, essa è arrivata con il voto delle elezioni amministrative di domenica e lunedì e - non voglio usare parole troppo forti, ma ci credo profondamente - con quel drammatico campanello d'allarme che la bassa, troppa bassa, partecipazione dei cittadini al voto ha voluto suonare per l'intero sistema delle istituzioni. Non possiamo accettare che, in una grande città come Roma, la Capitale del nostro Paese, voti un cittadino su due e che un cittadino su due non vada a votare, senza non porci tutti noi il problema di che cosa questo significhi. (*Applausi*).

Non possiamo non partire da qui per svolgere una riflessione di cornice su quanto oggi stiamo facendo in questa sede. Non stiamo semplicemente adempiendo ad un dovere necessario, potrei dirlo io per primo, perché faceva parte di uno degli impegni che mi sono assunto con voi, con questo Parlamento, il giorno che questo Parlamento ha voluto darci la fiducia. Non si tratta di un dovere e di una semplice assunzione di responsabilità. È un qualcosa di più, perché il segnale che i cittadini italiani hanno dato domenica e lunedì è inequivoco. È un segnale rispetto al quale oggi abbiamo un'occasione che credo dobbiamo cogliere fino in fondo. Abbiamo un'occasione - questa mattina è stato per me interessante ascoltare il dibattito che in questa sede si è svolto, almeno nella parte iniziale dell'illustrazione delle mozioni - che non è la prima, perché tanti interventi - prendo a riferimento quello del senatore Calderoli - hanno fatto l'elenco di tutte le occasioni perdute in questi non anni, decenni, di riforme che sono cominciate e poi si sono perse, non sono andate avanti, e che ci hanno condotto alla situazione che oggi conosciamo.

Questo Governo è nato con tre grandi obiettivi, tre punti. Innanzitutto il grande tema dell'Europa, l'Europa rispetto alla quale è necessario contribuire a un cambiamento di linea, una linea che non sia più legata soltanto al tema del totem dell'austerità; una linea che sia consolidamento fiscale, niente debiti, da una parte, e impegno per la crescita dall'altra, perché l'intero Continente europeo ritrovi la strada della crescita e della prosperità.

Vi è poi il tema dell'economia, della crescita, del lavoro, il tema sociale, così difficile da vivere in un Paese come il nostro.

E poi, terza grande questione, la riforma della politica. E su questo tema della riforma della politica e della riforma delle istituzioni, oggi, giorno in cui l'Italia esce dalla procedura di *deficit* eccessivo e in cui le istituzioni comunitarie fanno all'Italia una serie di raccomandazioni - la principale delle quali è: dovete continuare, e dovete fare le riforme strutturali - io penso (e ho cercato in tutti i modi di evidenziarlo, e lo stesso hanno fatto i Ministri del Governo che hanno rappresentato lo stesso ai loro omologhi e colleghi europei) che quello che stiamo facendo qui oggi sia, probabilmente, l'inizio di una delle più importanti riforme strutturali che l'Italia può fare.

Non è infatti vero che, quando parliamo di riforme strutturali, ci leghiamo esclusivamente alla materia economica o alla materia finanziaria: non è così. Quando parliamo di riforme strutturali, partiamo anzitutto - credo - dal senso delle istituzioni di un Paese, il nostro, che non ha istituzioni che lo rendano capace di decidere.

Questo è il primo dei grandi temi che abbiamo di fronte: essere capaci di decidere; essere capaci di decidere coinvolgendo democraticamente tutti, ma essere capaci di decidere. Ciò è stato detto in tanti interventi, che ho trovato molto interessanti. Abbiamo la più bella Costituzione. Ho trovato molto forte il messaggio dato stamani dal senatore Campanella nell'illustrare la mozione che il Gruppo del

Movimento 5 Stelle ha presentato. La nostra Costituzione è la più robusta, la migliore, ma, nonostante abbia retto - e abbia retto bene - dobbiamo cambiarla, perché oggi, rispetto alle esigenze che la nostra società, l'Europa e la competizione con gli altri Paesi ci portano ad avere, abbiamo bisogno di istituzioni che decidano più rapidamente, più efficacemente e più democraticamente: questo è, in fondo, l'obiettivo principale che noi oggi abbiamo. Abbiamo di fronte l'obiettivo di compiere una delle principali riforme strutturali che renda il nostro Paese in grado di decidere e che lo faccia rafforzando la qualità della nostra democrazia, questione che ha visto i nostri cittadini dare dei giudizi molto severi, anche in questi ultimi giorni.

Credo sia molto importante - nella discussione di oggi questo è avvenuto - che ci sia, con chiarezza, il senso dell'urgenza e quindi il senso del tempo in cui noi dobbiamo assumere queste decisioni. Non può qui cominciare, oggi, un percorso dai tempi indefiniti. Sarebbe, credo, la cosa peggiore che potremmo fare quella di iniziare un percorso dai tempi indefiniti che dà l'idea ai nostri concittadini che risiamo punto e da capo; che risiamo lì a cercare di svolgere un esercizio che poi non porterà a niente, come i tanti che già hanno preceduto questo esercizio.

Non è così: dobbiamo dare tempi certi. I 18 mesi che sono contenuti dentro il testo della mozione di maggioranza sono un tempo che ritengo essere il tempo giusto: non può essere un tempo successivo rispetto ai 18 mesi. Questi 18 mesi devono essere il tempo entro cui termina un percorso di riforme che, ovviamente, è complesso: lo sappiamo tutti, lo sanno i nostri concittadini. La nostra Costituzione ha retto, ed ha retto bene, cambiarla comporta una rigidità e, quindi, dei tempi complessi. Questi tempi devono però trovare una determinazione da parte nostra, da parte di tutti noi, nel riuscire a fare bene e a fare presto, in modo tale da avere, nell'arco di 18 mesi appunto, la riforma costituzionale approvata e le nostre istituzioni in grado di funzionare con questo nuovo passo: la qualità della democrazia nuovamente rinvigorita, come io penso possa assolutamente avvenire.

Questa XVII legislatura - lo diceva prima il collega Laniece - può essere la legislatura costituente, finalmente. E io credo sia un obiettivo che dobbiamo darci tutti, sapendo che l'adeguamento della Parte II della Costituzione - riprendo quanto detto dal senatore De Cristofaro presentando la mozione del Gruppo Misto-SEL - serve per dare più forza ai principi della Parte I, ai quali continuiamo oggi a credere e a considerarli il centro della *koinè*, della nostra vita comune. Ma essi devono avere più forza proprio per questo motivo.

D'altronde, è difficile - lo sappiamo, lo diceva il senatore Nencini stamani - che il potere costituito diventi potere costituente, ma dobbiamo provarci, perché non ci sono alternative. È l'unico pertugio che abbiamo, ed è un pertugio che dobbiamo assolutamente percorrere arrivando a degli obiettivi. Ho detto i tempi, tempi certi. I cittadini devono saperlo. L'ho detto nel discorso sulla fiducia: se questi tempi passeranno senza si arrivi a conclusioni positive, credo che il Governo non possa che prendere atto dell'inconcludenza di questo nostro lavoro comune.

Sono convinto però che questa volta il passo sia quello giusto. Ne sono convinto perché innanzitutto oggi, 29 maggio, è un mese che abbiamo cominciato a lavorare e siamo già qui, oggi, in condizione di far partire il processo costituente. Questo è il segno che il Parlamento è completamente convinto di questo obiettivo, un obiettivo che ci accomuna tutti. Voglio qui anticipare uno dei punti che ritengo essenziali della discussione sulle mozioni e del percorso che faremo insieme, un percorso che rafforza la centralità del Parlamento. Lo dico rispetto a molta parte della discussione che c'è stata questa mattina (il senatore Campanella ha molto insistito su questo): la centralità del Parlamento.

Mi rivolgo in particolare al senatore Calderoli, che ha citato una parte delle dichiarazioni sulla fiducia. Sulla mozione presentata dalla Lega il mio parere è positivo nel momento in cui viene interpretato però quanto sto dicendo, ovvero che le dichiarazioni che feci al momento della fiducia hanno avuto un'evoluzione rispetto a quello che è successo nel rapporto tra le forze politiche. Oggi arriviamo qui con quest'idea, con questo schema che secondo me può funzionare. Uno schema che dà centralità al Parlamento nella creazione di questo Comitato di quaranta parlamentari, scelti all'interno delle Commissioni affari costituzionali di Camera e Senato, che saranno il motore del processo riformatore, in una condizione in cui l'intero Parlamento sarà poi coinvolto, in una logica quindi in cui il

Parlamento non verrà esautorato ma rafforzato nella sua centralità.

Il Governo si farà carico di consultare e coinvolgere, con un ampio spettro di provenienze culturali e politiche, attraverso la commissione di esperti che creeremo nei prossimi giorni, nelle prossime ore, il meglio della scienza giuridica italiana, delle esperienze culturali del nostro Paese per cercare di aiutare un processo che, però, è il Parlamento che deve svolgere, senza sovrapposizioni che probabilmente potrebbero essere foriere di incomprensioni e di meccanismi di separazione che alla fine sarebbero negativi.

È il Parlamento che farà la riforma costituzionale, ma ritengo assolutamente importante sottolineare che lo sforzo della commissione dei saggi, degli esperti che nelle prossime ore, ripeto, lavoreranno con il contributo di tutte le provenienze culturali, ha come funzionalità quella di rendere il percorso del Parlamento più forte, e aggiungo, senza mortificare il protagonismo di ognuno dei parlamentari e dei senatori e, soprattutto, senza togliere la possibilità - cosa che ritengo importante e che ho colto negli interventi di stamani - che alla fine con il *referendum* i cittadini del nostro Paese si esprimano su questa scelta così importante e complessa.

Credo che questo punto finale - saranno i cittadini italiani a decidere - sia un punto di recupero di fiducia tra istituzioni e cittadini che è assolutamente fondamentale, perché questa riforma va fatta, e va fatta non contro, ma insieme. Ed è una riforma essenziale per ridare credibilità alla politica, è fondamentale che quegli obiettivi - la fine del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, una maggiore efficacia nel lavoro e nella modalità con la quale poter decidere - siano realizzati. Al riguardo ho ascoltato stamani parole importanti anche sul tema dei Regolamenti parlamentari, tema ovviamente che non è materia del Governo, il quale è completamente sussidiario rispetto al lavoro delle Camere, ma che è stato importante individuare, perché sappiamo tutti quanto Regolamenti parlamentari così per certi versi antichi rendano complesso un lavoro invece moderno che deve essere fatto, e sapendo che molto del lavoro che è stato fatto in particolare nella scorsa legislatura (prendo a riferimento il presidente del Senato della scorsa legislatura, il senatore Schifani) è sicuramente in grado, perché era stato un lavoro molto avanzato, di essere parte integrante dei contenuti su molti temi del lavoro che dovrà essere finalizzato in questo percorso riformatore.

Io credo che sia un obiettivo alla portata di tutti noi; ne sono convinto, perché ritengo che tutti ci rendiamo conto del fatto che non si può scherzare questa volta, che la legge elettorale andrà cambiata e che sarà ovviamente parte fondamentale di questo processo di riforma, perché sappiamo tutti che la legge elettorale attuale non funziona, non è quella giusta per le esigenze che abbiamo oggi. Sappiamo quindi che la legge elettorale va cambiata e sappiamo benissimo che sarà una parte essenziale di questa discussione.

Sappiamo anche che in questo percorso (lo hanno detto in molti questa mattina, sia al Senato sia nella discussione alla Camera, e voglio riprendere l'argomento) la legge elettorale dobbiamo approvarla insieme, con una larga condivisione, così come questa riforma costituzionale dobbiamo approvarla con una larga condivisione. Non possiamo permetterci di arrivare al termine di questo percorso con divisioni, maggioranze strette, contrapposizioni che finirebbero per sporcare e rendere alla fine non efficace questo lavoro fondamentale che dobbiamo fare. E dobbiamo coinvolgere i nostri cittadini. Nel lavoro che la commissione che il Governo creerà subito, e soprattutto nel lavoro del Parlamento, attraverso quel percorso di consultazione, anche tramite la Rete, che metteremo e dovremo mettere in campo, dovrà esserci un coinvolgimento di tutti cittadini, e sono tanti coloro i quali vogliono essere coinvolti in questo processo riformatore.

Siamo di fronte a un'occasione storica; credo che sia un'occasione storica, di quelle che dobbiamo cogliere assolutamente; penso che sia un'occasione storica che possiamo cogliere e che sia alla nostra portata. Credo che possiamo riuscire a dare alle nostre istituzioni una maggiore capacità di decisione, una maggiore capacità di rappresentatività, una maggiore capacità di essere - mi verrebbe da dire - europee nella loro efficacia e nella loro capacità decisionale, nella capacità poi di essere rapidi nelle decisioni ma allo stesso tempo di essere molto rappresentativi.

Insomma, il percorso che è iniziato il 22 aprile, il percorso che è stato portato avanti nelle commissioni

che il Presidente della Repubblica aveva nominato, che poi è continuato nella discussione che abbiamo avuto qui e nel vostro voto di fiducia ad un programma di governo che conteneva la discussione attorno ai temi di oggi, quindi la riforma della politica, la riforma delle istituzioni come tema basilare e centrale della stessa vita del Governo, oggi arriva a un momento essenziale.

E questo momento di svolta, per quanto ci riguarda, noi non vogliamo mancarlo, sapendo che il ruolo del Governo è solo una parte, piccola, di questo percorso, perché sarà il Parlamento protagonista, e sapendo anche - lo dico ai Gruppi parlamentari che non sostengono il Governo, in questo momento soprattutto - che la nostra volontà è la volontà piena e completa di considerare che questo percorso dovrà essere un percorso che coinvolge tutti, perché tutti siamo stati toccati da quello che è successo domenica e lunedì.

E non possiamo rinfacciarci a vicenda il fatto che c'è chi è stato toccato di più o di meno dall'astensionismo, chi ha vinto e chi ha perso, chi è più vecchio e chi è più nuovo: è l'intero sistema delle istituzioni che viene messo in discussione quando soltanto un cittadino su due va a votare; e non c'è nessuno che può tirarsi fuori. Abbiamo una grande occasione, secondo me, per fare questa riforma, e questa riforma dobbiamo farla bene fino in fondo e facendo sì che questo impegno collettivo sia un impegno che ci prende tutti.

Signor Presidente, vengo a dare i pareri sulle mozioni che sono state presentate. Con gli argomenti che dicevo prima, il parere è favorevole sulla mozione n. 31 (testo 3), a prima firma del senatore Calderoli, così come è favorevole sulla mozione n. 44, a prima firma del senatore Zeller, a condizione che ci sia quella modifica sul passaggio relativo ai membri non componenti della Commissione affari costituzionali, perché abbiamo valutato che i componenti devono essere presi tra i membri della Commissione affari costituzionali.

Il parere sulla mozione n. 46 a prima firma del senatore Crimi, data l'impostazione generale, non può che essere contrario.

Il parere sulla mozione n. 47, presentata dal senatore Zanda e da altri senatori, è favorevole, con un invito al ritiro degli emendamenti ad essa riferiti, sui quali, ove non fossero ritirati, il parere è contrario.

Esprimo altresì parere contrario sull'ordine del giorno G2, a prima firma del senatore Crimi, e parere contrario sull'ordine del giorno G1, a prima firma del senatore Nencini, perché la convocazione di un'Assemblea costituente è ovviamente un percorso diverso da quello che stiamo svolgendo in questo momento.

Esprimo parere contrario anche sull'ordine del giorno G3 del senatore Barani, perché contiene un'indicazione di merito relativa al riparto di competenze legislative *ex* articolo 117 della Costituzione. Per quanto riguarda SEL, confesso che sono abbastanza stupito, nel senso che noi siamo aperti al confronto - l'ho detto - anche rispetto ai contenuti. Ma apprendere con rammarico che la scelta di SEL sarà quella di votare contro la mozione della maggioranza, per quello che è stato detto (ovviamente ascolterò con molta attenzione la dichiarazione di voto per cercare di capire perché), non può che portarmi a ritenere che noi non potremo quindi esprimere un parere favorevole sulla mozione che SEL ha presentato; il parere pertanto non può che essere contrario. Però - ripeto - ascolterò con grande attenzione la dichiarazione di voto, perché invece ritengo che ci fossero tutte le condizioni per una scelta differente e per andare quindi in una condizione diversa.

Ritengo pertanto - come ho spiegato - che rispetto a tutti questi temi noi abbiamo oggi una grandissima occasione. Vorrei che la cogliessimo fino in fondo, e cogliere questa occasione fino in fondo vuol dire sapere che attorno a questa scelta ci giochiamo la credibilità tutta delle istituzioni e della politica nei confronti dei cittadini. Io sono convinto che non sprecheremo questa grande occasione. *(Applausi dai Gruppi PD, PdL, SCpI, Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI, GAL e LN-Aut).*

PRESIDENTE. Ringrazio il Presidente del Consiglio.

Passiamo dunque alla votazione.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, colleghi senatori, signori Ministri, il Gruppo Misto-SEL ritiene che il percorso di riforme costituzionali che oggi prende l'avvio debba essere certamente non un esercizio di ingegneria istituzionale, come già accaduto in passato, ma un processo necessitato per colmare la distanza, mai così grande come oggi, tra i cittadini e le istituzioni, e debba intervenire, dunque, sulla qualità della nostra democrazia.

La causa di questa frattura e, più in generale, dell'enorme sfiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni e del Parlamento - che si è manifestata anche in modo plateale alle ultime elezioni, con un forte astensionismo - non è, a nostro avviso, da ricercare nella Costituzione in sé (è un punto a cui noi teniamo in particolar modo), tanto meno nella sua Parte I, ma nella degenerazione dei partiti, nella cattiva politica, che si è voluta staccare dai cittadini, incapace di dare risposte ai gravi problemi reali e a quelli materiali del Paese.

Ciò non toglie che, per ridare credibilità e autorevolezza, innanzitutto, al Parlamento e, più in generale, alle istituzioni repubblicane, sono necessari interventi precisi e puntuali di modifica della Parte II della Costituzione. Ma ancora prima di metter mano a queste modifiche, proprio per ridare credibilità e legittimità piena al Parlamento, noi riteniamo indispensabile intervenire immediatamente, in via prioritaria, sull'attuale legge elettorale, che ha inferto un serio colpo alla democrazia rappresentativa e alla fiducia dei cittadini verso di essa.

Dunque, signor Presidente, ribadiamo ancora una volta a quest'Aula - e per questo motivo, tra l'altro, abbiamo presentato un disegno di legge specifico - che occorre abrogare subito il "Porcellum".

La legge elettorale non è una legge di revisione costituzionale, lo dico al presidente Letta, e l'aver anche voluto mantenere nella mozione di maggioranza il riferimento ai sistemi elettorali all'interno del processo di riforma costituzionale è, signor Presidente, una delle questioni che non ci vedono assolutamente favorevoli, anzi pienamente contrari, ed è una delle ragioni (sulle altre poi tornerò) per cui motiviamo il nostro voto contrario alla mozione di maggioranza.

Bisogna abrogare subito il "Porcellum", prima del pronunciamento della Corte costituzionale, a cui si è rivolta la Cassazione, e, per evitare di trovarci senza legge elettorale, occorre ripristinare il "Mattarellum". Su questo punto - lo diciamo con chiarezza ? non intendiamo transigere in alcun modo. Non capiamo, peraltro, l'ordine del giorno presentato dal Gruppo Movimento 5 Stelle, che di fatto ci chiede di affidarci a una pura e semplice manutenzione del "Porcellum", mantenendo, di fatto, l'impianto del "Porcellum" stesso.

Non vorremmo, inoltre, che proprio l'idea di subordinare la legge elettorale alle riforme costituzionali, in particolare a quella sulla forma di Governo (è un punto molto delicato, di cui troviamo traccia nella mozione), fosse un modo per prendere tempo e, nel frattempo, limitarsi solo alla modifica dettata dalla sentenza della Cassazione, mantenendo l'impianto del "Porcellum" e limitando, nei fatti, la modifica della legge elettorale solo a quella correzione; né vorremmo che si pensasse che, modificando la forma di Governo, debba ad essa essere adattata la legge elettorale.

Potremmo qui disquisire a lungo sul fatto che anche in altri Paesi, con forme di Governo diverse, vi sono vari sistemi elettorali (quindi le questioni sono molto indipendenti), ma questo è un argomento che attiene alla qualità della democrazia.

Tornando alle riforme, esse debbono a nostro avviso garantire una migliore e più coerente attuazione dei principi e dei valori sanciti nella prima Parte della Costituzione, ridare slancio e forza al progetto di emancipazione politica e sociale in essa delineato e quindi non cambiare il senso della Costituzione, ma inverarla. I tentativi di riforma costituzionale fin qui esperiti - per fortuna alcuni sono falliti - sono stati invece ispirati, a nostro avviso, da una logica opposta, cioè dal tentativo di trasformare la Costituzione da strumento di democrazia a strumento invece a garanzia delle oligarchie o di una parte soltanto.

Noi del Gruppo Misto-SEL riteniamo invece che siano necessarie le riforme che affermano e allargano la democrazia costituzionale e in particolare la democrazia partecipata. Bisogna intervenire sullo strumento del *referendum*, per esempio sulla questione del *quorum* per quelli abrogativi e introducendo l'istituto del *referendum* propositivo. Bisogna rafforzare l'istituto delle leggi di iniziativa

popolare, introducendo l'obbligatorietà dell'esame e del voto in tempi certi. Si tratta dunque di strumenti di democrazia diretta o, meglio ancora, di democrazia partecipata, che non sono in contrapposizione, ma sono anzi un rafforzamento e un completamento della democrazia rappresentativa. Infatti, ciò significa anche ridare, in tal modo, centralità al Parlamento, su cui dovremo anche intervenire, limitando per esempio l'uso e l'abuso della decretazione d'urgenza.

Ridare centralità al Parlamento significa però farlo pienamente anche nel processo di riforme costituzionali. Quindi diamo atto al Governo e alla maggioranza ? in questo senso siamo quindi soddisfatti - del fatto che è stata abbandonata la strada, presentata inizialmente, della Convenzione per le riforme - ovvero una strada che era di fatto extraparlamentare e che conculcava, in qualche modo, le prerogative del Parlamento - e che si torni invece oggi alla via maestra delle procedure previste dall'articolo 138 della Costituzione, per un percorso di riforme costituzionali condiviso e in grado di ottenere il più ampio consenso parlamentare, evitando che le modifiche della Costituzione siano appannaggio di contingenti maggioranze di Governo, così come è accaduto in passato. Sempre per ciò che riguarda l'articolo 138 della Costituzione, pensiamo che sia anche fondamentale un'innovazione per coinvolgere i cittadini - anche in questo caso apprezziamo il fatto che essa sia stata introdotta - ovvero l'utilizzo del *referendum* costituzionale, o meglio, come diciamo noi, dei *referendum* per materie omogenee, anche nel caso del raggiungimento del *quorum* dei due terzi, anche perché i due terzi di Camera e Senato, a causa delle storture del «Porcellum», non rappresentano certo i due terzi del corpo elettorale.

Ribadiamo inoltre che i disegni di legge costituzionale debbono essere per l'appunto approvati dalla bicamerale delle Commissioni affari costituzionali in sede referente, e non in sede redigente, proprio per rispetto del principio di uguaglianza di ciascun parlamentare nel processo delle riforme.

Noi del Gruppo Misto-SEL siamo per il consolidamento della forma di Governo parlamentare. Lo ripeto: siamo per il consolidamento della forma di Governo parlamentare. Questo è un altro punto, signor Presidente, che credo ci divida e che ci ha spinto e convinto ad un voto contrario sulla mozione di maggioranza.

Proprio in questo dibattito sono emersi troppi riferimenti, soprattutto al semipresidenzialismo, che non ci convincono. Ma noi siamo - come SEL - perché ci sia una partecipazione piena al processo di riforme costituzionali, per difendere e promuovere la democrazia costituzionale: non come freddo esercizio di ingegneria istituzionale, ma, come direbbe Gustavo Zagrebelsky, usando le sue parole, come questione democratica fondamentale per dare risposte ai problemi della vita degli uomini e delle donne di questo Paese. Domandare pace, lavoro, ambiente, legalità e trasparenza del potere significa porre una domanda di democrazia. Non che la democrazia assicuri, di per sé, tutto questo. Ma almeno consente che non si perda di vista la libertà e la giustizia nella società e che non ci si consegni inermi alla prepotenza dei potenti. Questo per noi significano anche le riforme costituzionali.

Per questo motivo, il Gruppo Misto-SEL voterà a favore della propria mozione e contro la mozione di maggioranza. (*Applausi dal Gruppo Misto-SEL e della senatrice Mussini*).

[FERRARA Mario](#) (GAL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Mario (GAL). Signor Presidente, premetto - e do così un titolo al mio intervento - che il nostro dovere, oggi e subito, è cambiare la Costituzione. Ce lo chiedono i cittadini; sono stati interpreti e portavoce di questa necessità le massime autorità, primo fra tutti il Capo dello Stato; è nel programma di Governo come sua principale, a mio avviso, ragione d'essere.

Nessuna Costituzione può durare intatta per sempre, poiché nessuna Assemblea costituente, neppure quella composta dagli uomini e dalle donne più colti e saggi, riesce a sfuggire al condizionamento dei tempi e dei luoghi: lo ha detto Thomas Jefferson, che aggiungeva come ad ogni generazione dovrebbe essere consentito di riformare la Costituzione del proprio Paese. Quando parliamo di Jefferson, non parliamo di una persona qualunque, ma di colui che ha scritto la Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti prima ancora della Rivoluzione francese: è il Jefferson del diritto alla vita, alla libertà, alla felicità.

E poi ancora, visto che parliamo degli americani: la Costituzione americana è stata emendata 17 volte, che significa una volta ogni circa 13 anni e mezzo. Quella francese, che è di dieci anni più giovane della nostra, è stata già cambiata altre due volte.

Ma perché questa necessità di cambiamento? Perché nel Paese si avverte ovunque questa necessità, che tante volte sfocia nell'antipolitica, il cui esempio più banale finisce per essere la protesta per un numero altissimo di parlamentari. Vorrei fare un inciso in proposito, visto che ella, Presidente, ha richiamato il tema, poc'anzi. In Francia, Paese che ha la Costituzione più giovane, i parlamentari sono 923 contro i nostri 913: i deputati francesi sono 577 contro i nostri 630, ma i senatori francesi sono 346, contro i nostri 315 elettivi. Aggiungo pure che nel 1958, quando hanno fatto la Costituzione, la Francia aveva una popolazione inferiore alla nostra, poi aumentata per via dell'attenzione alla politica della famiglia che c'è in quel Paese.

Ma torniamo al precedente ragionamento. Perché questo bisogno di cambiamento? Perché, come abbiamo detto prima, oggi i tempi sono cambiati e vorrei esemplificare questo cambiamento con una storia che ci accomuna tutti. Sappiamo tutti, perché l'avremo letto almeno una volta, che l'articolo 1 della Costituzione recita: «L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro». Orbene, al di là di tutte le tesi di laurea che sono state fatte sull'argomento e al di là del discettare in dottrina, la storia dell'articolo 1 è molto semplice. Togliatti, capo indiscusso dell'allora Partito comunista, proponeva di scrivere: «L'Italia è una Repubblica democratica di lavoratori». Diciamo un po' eufemisticamente che era una proposta ispirata da una forte ideologia marxista. Moro, che era membro della Sottocommissione e già allora era un grande mediatore, disse che forse era necessaria una formula che comunque richiamasse il lavoro. Fanfani lo superò in corsa e propose l'attuale formula, prima ancora che Moro elaborasse un testo. Diciamo che in quel caso probabilmente si verificò il primo dei motivi per cui per Moro e Fanfani fu usata la definizione, rimasta famosa nella Democrazia cristiana, di cavalli di razza.

Con il suddetto esempio desidero rappresentare che la necessità di mediazione di allora (a cominciare dall'articolo 1), dettata dalla particolare condizione politica, da un Paese occupato dai cosiddetti alleati, da un Governo di unità nazionale, da due fondamentali ideologie che si contrapponevano, quella comunista e quella cattolico-democratica (ancor più di quella liberale), portò la Costituente a scrivere una Costituzione che disegnava un sistema di governo debole, un parlamentarismo farraginoso, un sistema di così estrema garanzia democratica che feriva la continuità politica, alimentava l'incapacità e l'ipertrofia burocratica, favoriva la proliferazione dei centri di spesa e non adeguava, nella paura di delegare potere, il sistema dei controlli e quello delle sanzioni.

È un miracolo, il vero miracolo italiano che ancora oggi siamo una potenza mondiale; è il miracolo dell'Italia se oggi è ancora un Paese cosiddetto occidentale, nonostante tutto e nonostante noi.

Tornando al perché della mozione che abbiamo sottoscritto, e che speriamo tra poco venga approvata, bisogna, è nostra necessità, dobbiamo, è nostro diritto e nostro dovere cambiare la Costituzione, disegnare una nuova forma di Stato, un nuovo modello di governo, un diverso assetto parlamentare e - sottolineo a questo punto «e» - fare una legge che regoli il rapporto tra le istituzioni e il popolo sovrano.

Vorrei parlare della legge elettorale, perché dovremo scegliere sì tra semipresidenzialismo e presidenzialismo, tra cancellierato e cancellierato forte (e sono tanti i sistemi a cui ispirarsi), ma attenzione, questa è l'Italia: noi non siamo tedeschi, non siamo francesi, non siamo americani. La nostra legge elettorale non potrà prescindere da questa notazione di responsabilità rispetto alla italianità.

Significo in proposito che in letteratura e nella pratica le leggi elettorali sono sostanzialmente di due categorie: quelle proporzionali e quelle maggioritarie. Le leggi proporzionali, per fare un esempio a chi ci ascolta fuori da quest'Aula, sono come quella attuale, con le preferenze, e vengono solitamente abbinate ai sistemi di democrazia parlamentare. Le leggi maggioritarie, invece, hanno come sottospecie più importante le leggi uninominali (per intenderci, era di questo tipo la legge con la quale abbiamo votato sino al 2001), che si abbinano in letteratura ai sistemi semipresidenziali.

Si dice che queste ultime semplifichino gli schieramenti. Orbene, signor Presidente del Senato, signor Presidente del Consiglio, nella XII e XIII legislatura, si votò con sistema uninominale, ma i Gruppi parlamentari furono di più che nella X e nella XI Legislatura; addirittura furono 15 i Gruppi nella XIII legislatura, molti di più di quelli che sono oggi in questo Parlamento, otto Gruppi, dove si vota con la legge proporzionale. In sostanza, la legge uninominale, anziché diventare uno strumento di semplificazione, fu uno strumento di complicazione. Ma perché? È mia convinzione che la particolarità italiana, quella per cui invito a non copiare le altre Costituzioni, condizioni il sistema elettorale. La possibilità dei partiti di marcarsi separatamente nelle elezioni regionali, per poi vantare il consenso ricevuto nell'attribuzione dei collegi, è un condizionamento da valutare attentamente.

Vorrei ora fare un altro inciso. La Germania, nella sua Costituzione (o meglio, nella legge fondamentale, come giustamente i tedeschi la denominano), prevede qualcosa che avrebbe poco senso se non riportato alla sua storia e alla sua condizione *post* bellica. Allora, dovendo scegliere tra democrazia parlamentare e sistemi presidenziali, nella paura di una deriva oligarchica e nel terrore di un sistema che concentrasse troppo potere nel Governo, i tedeschi optarono per la prima, per la democrazia parlamentare. Ma per evitare una proliferazione dei partiti - di cui avevano paura per averla sperimentata nella loro storia - hanno previsto, in Costituzione, la soglia di sbarramento del 5 per cento. Quella era la loro particolarità. In Italia credo che la particolarità sia rappresentata dalle Regioni, e non possiamo permetterci di non tenerne conto. Abbiamo sin troppe volte visto parti politiche sfasciare le alleanze, rendere ingovernabili gli enti locali per poter vantare risultati elettorali e condizionare le elezioni politiche.

Credo che questo principio, cioè lo studio della relazione che intercorre tra le istituzioni e l'organizzazione politica, sia di principale interesse. Penso sia nostro dovere oggi meditare e lavorare, e quindi fare gli auguri al costituendo Comitato, ma bisogna che noi, noi tutti decidiamo se nel 1947 aveva ragione, torto o quasi ragione Francesco Saverio Nitti, quando attaccava lo strapotere inconcludente delle Assemblee parlamentari e l'istituto delle Regioni, che diceva essere di «strana e dannosa natura», di esorbitante costo. O se aveva ragione, quasi ragione, o torto Togliatti, che del parlamentarismo assoluto fece l'apologia. O, ancora, Orlando che richiamava la necessità di un Parlamento controllore del Governo, quel ruolo forse di procura del popolo a cui oggi in letteratura si fa tanto riferimento.

Bisogna - lo dico ancora una volta - meditare tanto e lavorare molto, poiché la Costituzione, diceva il solito Jefferson, è dei figli e non dei padri. (*Applausi dai Gruppi GAL e LN-Aut*).

ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI*). Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, Governo e Parlamento sono di fronte a scelte ineludibili in ordine alle riforme costituzionali e alla legge elettorale. Nelle passate legislature, purtroppo, e in particolare nella precedente, abbiamo sprecato troppo tempo prezioso, perché non siamo stati in grado di rispondere alle legittime richieste della popolazione.

Il presupposto fondamentale per fare le riforme è il consenso tra le forze politiche maggiori. Ma se questo consenso davvero esistesse si sarebbe potuto tranquillamente procedere seguendo le vie ordinarie già previste dall'articolo 138 della Costituzione. La maggioranza ha invece ritenuto di imboccare una strada diversa, ossia di presentare un disegno di legge costituzionale che consenta l'approvazione delle riforme costituzionali entro diciotto mesi, prevedendo una procedura straordinaria rispetto all'articolo 138.

Prendiamo atto di questa scelta. Speriamo, però, che tali procedure e il ruolo del Comitato parlamentare siano sorretti dalla ricerca di riforme costituzionali condivise. Diversamente, il tutto si risolverà nel fallimento totale, come già è avvenuto nelle precedenti legislature. L'adozione di riforme che abbiano il massimo consenso politico e parlamentare è l'unica prospettiva che, Gruppo Per le Autonomie-PSI, intendiamo sostenere.

Condividiamo in ogni caso il ruolo con funzioni referenti, e non redigenti, che si intende affidare al

Comitato dei quaranta che sarà istituito in Parlamento.

La composizione dei Comitato deve essere del tutto rappresentativa dei Gruppi e delle componenti presenti in Parlamento. Chiediamo quindi che - al pari delle esperienze passate - venga assicurata la presenza anche delle minoranze linguistiche, per poter rappresentare anche il punto di vista delle Regioni a Statuto speciale. Dato che le minoranze linguistiche non sono presenti in Commissione Affari costituzionali in ambedue le Camere, nella mozione da noi presentata, come Gruppo Per le Autonomie-PSI, chiediamo che il nostro rappresentante possa essere scelto anche fra i non componenti delle Commissioni affari costituzionali.

Forma di Stato e forma di Governo, superamento del bicameralismo paritario con una riforma che porti ad un Senato non più elettivo che sia Camera di rappresentanza delle autonomie territoriali, riduzione del numero dei parlamentari sono gli aspetti fondamentali di un processo di revisione costituzionale.

L'individuazione di nuovi assetti istituzionali non può prescindere dal pieno riconoscimento delle autonomie, del loro ruolo costituzionale, del loro modello di governo e delle loro competenze. In un processo riformatore, come quello che intendiamo compiere come Parlamento, deve essere valorizzato il ruolo delle Regioni, anche speciali, e quello dei Comuni. E ci batteremo in questa direzione perché il rispetto delle autonomie territoriali è un'opportunità di riferimento e di riflessione per il Paese.

Il Gruppo Per le Autonomie-PSI e le minoranze linguistiche, nei confronti delle quali l'articolo 6 della Costituzione riconosce un obbligo imprescindibile di tutela, sapranno assumersi le loro responsabilità, come sempre è stato in Parlamento e nel governo del territorio, affinché questa legislatura sia finalmente una legislatura costituente. Dobbiamo porre termine alle contraddizioni e all'immobilismo, che nelle precedenti legislature ha impedito di adottare indirizzi riformatori rispetto alla crisi sempre più grave del nostro sistema politico.

Il rinnovamento degli organi e dei poteri dello Stato è la condizione imprescindibile per la sopravvivenza della democrazia parlamentare. Vi è un lavoro comune del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, i cui obblighi sono l'individuazione di soluzioni condivise, attraverso un confronto privo di pregiudiziali e di logiche di parte.

Seguirà il confronto sulla nuova legge elettorale, che è materia essenzialmente parlamentare e che deve essere parte del percorso riformatore e dovrà essere coerente con il modello costituzionale prescelto.

Per non rischiare però di dover procedere per la terza volta alle elezioni politiche con la legge elettorale vigente, questa deve essere abrogata o comunque essere profondamente modificata per eliminare i profili di sospetta incostituzionalità e per restituire ai cittadini finalmente la facoltà di scelta dei propri parlamentari.

Con questo spirito abbiamo sottoscritto la mozione di maggioranza e chiediamo il consenso alla mozione da noi presentata con le modifiche richieste dal Presidente del Consiglio. *(Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI e PD).*

[CALDEROLI \(LN-Aut\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CALDEROLI \(LN-Aut\)](#). Signor Presidente, colleghi, presidente Letta, il voto della Lega Nord espresso nel giorno dell'insediamento del suo Governo avrebbe dovuto e voluto essere un voto contrario. Le abbiamo fatto un'apertura di credito e abbiamo invece espresso un voto di astensione perché nel suo intervento lei ha parlato di riforme costituzionali, degli strumenti con cui realizzarle, di riduzione del numero dei parlamentari e dei costi della politica, di superamento del bicameralismo perfetto, di Senato federale, di modifica della forma di Governo; tutte cose che - voglio ricordare ancora una volta - sarebbero state già in vigore dal 2008 se il partito con cui lei è stato eletto non avesse promosso il no nel referendum popolare del 2006 sulla riforma che aveva scritto il sottoscritto e che era stata approvata dall'allora maggioranza. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

Non ne faccio una colpa a lei personalmente, ma, di certo, mi piacerebbe oggi poter calcolare il danno economico che quella bocciatura ha determinato alle famiglie, alle imprese e al Paese. Quanto è costato mantenere quasi il doppio dei parlamentari per più di cinque anni? Quanto è costato avere un

Parlamento che gioca a ping-pong con le leggi tra un ramo e l'altro del Parlamento? Quanto è costato un Governo che non può decidere se non ricorrendo alla decretazione d'urgenza e al voto di fiducia? Quanto è costato, anche in termini di democrazia, un Parlamento che non conta più niente se non nei termini di essere qui a pigiare un bottone o ad esprimere fiducie indigeste, che hanno portato ulcere a deputati e senatori e al disastro il Paese?

Il calcolo e il giudizio su tutti questi costi spetterà alla storia, ma questa premessa serve oggi per far comprendere a tutti, anche al cittadino qualunque, che non siamo dei pazzi ad essere qui a parlare di riforme costituzionali quando le emergenze evidenti sembrerebbero essere altre: il lavoro, la riduzione della pressione fiscale e la crescita, solo per citarne alcune.

Voglio che sia chiaro a tutti che se attraverso le riforme non si porterà questo Stato e la pubblica amministrazione a costare di meno, a lasciare a casa i fannulloni e ad essere più efficienti, neanche il buon Dio sarà in grado di ridurre la pressione fiscale di questo Paese. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Compagnone).*

Vorrei che fosse chiaro a tutti che se il Governo e il Parlamento, riformando loro stessi, non sosterranno le attività d'impresa, svincolandole da lacci e laccioli che sembrano invece creati ad arte solo per metterle in difficoltà, nessun posto di lavoro verrà mai creato e le imprese andranno in malora. Voglio si sappia con questo mio intervento che nessuna ripresa sarà mai possibile se non riformando uno Stato che rappresenta esso stesso la palla al piede che sta affondando il Paese. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

Ecco perché le riforme non sono solamente una cosa auspicabile, ma sono una cosa ne-ces-sa-ria, indispensabile come l'ossigeno per la vita. Ve lo dice un eletto del Nord, cioè di quella parte del Paese che, correndo di più, ha più necessità di ossigeno. Il presidente della Confindustria Squinzi ha detto che anche le imprese del Nord sono sull'orlo del baratro. E se affonda il Nord - aggiungo io - va a fondo tutto il Paese. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Scavone).*

Queste riforme dovranno dare finalmente, con un federalismo vero, le risposte alla questione settentrionale e a quella meridionale. Il federalismo può rappresentare non solo un armistizio, ma anche un'alleanza fra Nord e Sud del Paese; diversamente salta tutto e qualcuno ne pagherà le conseguenze.

Voglio prendere a modello Obama: «*Today we can*», cioè oggi noi possiamo, che io traduco in: «Ora o mai più». Se lei vorrà, presidente Letta (e credo che lo voglia, avendo espresso un parere favorevole alla nostra mozione), anche noi saremo della partita dando un contributo fondamentale al processo riformista, che a questo punto diventerebbe di tutti.

Ma è bene ricordare anche altri passaggi che lei ha fatto nel suo discorso programmatico: federalismo fiscale, revisione del rapporto fiscale fra centro e periferia, riorganizzazione delle Regioni e del rapporto fra loro, che per noi significano completa attuazione del federalismo fiscale, autonomia finanziaria di entrata e di spesa di enti locali e di Regioni, costi *standard* che finalmente premino i virtuosi e i capaci *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*, rispetto e valorizzazione delle autonomie locali, macroregioni ovvero processi aggregativi e confederativi tra le Regioni, che potrebbero favorire sia il Nord che il Sud del Paese, dato che nella situazione attuale le Regioni sono enti troppo grandi per poter amministrare e troppo piccoli per poter legiferare.

È una grande sfida quella che abbiamo di fronte: noi lo sappiamo e noi lo accettiamo e siamo disponibili a continuare la nostra apertura di credito. Se diversamente ci si mettesse giocare, come sempre accaduto, con le riforme facendo finta di fare per non fare niente, noi passeremmo ad un'opposizione durissima che vi manderebbe a casa immediatamente. Questo Governo sarebbe già andato a casa quest'oggi se lo avessimo voluto, presentando una mozione che affrontasse da subito i nervi scoperti tra le varie componenti di questa curiosa e - mi lasci dire - precaria maggioranza.

Noi non abbiamo voluto far cadere il Governo già oggi per senso di responsabilità, non nei confronti di un sistema che personalmente ritengo debba essere bruciato, ma per rispetto dei cittadini. Ma la nostra apertura di credito e la nostra pazienza hanno dei limiti. Se verificheremo che non c'è la volontà di realizzare riforme in grado di creare il presupposto per ridurre la pressione fiscale, creare posti di

lavoro, determinare la ripresa e far resuscitare le nostre famiglie e le nostre imprese, se non sarà possibile attraverso il federalismo il superamento delle questioni settentrionale e meridionale, il Nord dovrà prendere atto che sarebbe masochistico continuare ad appartenere a una Repubblica che vuole suicidare se stessa e uccidere i suoi figli (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*) e dovrà assumere le decisioni conseguenti.

Il movimento che rappresento ha un motto, caro Presidente Letta: «Prima il Nord!». Avrei tanto voluto sentire quest'oggi l'orgoglio dei colleghi eletti nelle circoscrizioni del Mezzogiorno nell'affermare: «Prima il Sud!». Solo con le riforme di cui stiamo discutendo queste affermazioni non saranno antitetiche e consentiranno a tutti di stare un po' meglio.

Caro presidente Letta, lei viene dalla città della famosa torre che pende, che però è stata messa in sicurezza e quindi non cade mai. Adesso lei è alla guida di un Paese che pende e che rischia veramente di cadere. Dunque, mi auguro che con queste riforme si metta finalmente in sicurezza il nostro Paese, perché altrimenti viene giù. Resta su la torre di Pisa, ma viene giù il Paese! (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Scavone*).

[SUSTA](#) (*SCpI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SUSTA](#) (*SCpI*). Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, i miei colleghi di Gruppo Lanzillotta, Della Vedova e Maran hanno già ampiamente spiegato che il Gruppo Scelta Civica per l'Italia attribuisce troppa importanza a questo tema per assumere atteggiamenti irrituali, scontati, che, se non formalmente, di certo sostanzialmente risulterebbero intrinsecamente dilatori.

Il fatto di essere riusciti a dare vita a un Governo eccezionale, ad evitare un rovinoso ritorno alle urne, a sottrarci alle sabbie mobili che ci avrebbero risucchiato negli inferi della politica politicante non ci può permettere di apparire agli occhi della gente che ci guarda come quelli chi si asciugano la fronte e prendono fiato per ricominciare con le brutte abitudini.

Lo hanno detto bene i miei colleghi: avremmo preferito che la comune e forte volontà politica espressa con tanto convincimento da lei, signor Presidente del Consiglio, in sede di presentazione del Governo alle Camere ci consentisse di incardinare con le forme ordinarie tre disegni di legge sui tre punti qualificanti e su questo misurare il nostro impegno di maggioranza per ristabilire in fretta un patto fiduciario, nuovo, tra il popolo sovrano e i suoi rappresentanti da sottoporre poi, con decisione condivisa, al *referendum*, liberandoci anche da quelle barocche costruzioni che erano giustificabili nel tentativo del Governo Bersani, ma che oggi non sono più all'ordine del giorno.

Aderiamo, tuttavia, alla decisione assunta di percorrere una strada forse più realista, probabilmente meno agile e dritta, nella convinzione, che è il fondamento stesso della ragion d'essere di Scelta Civica, che il nostro futuro è dato, insieme al rinnovato protagonismo europeo e all'impegno sul fronte economico e sociale, dalla capacità di riformare la politica, il Parlamento, il Governo, le autonomie locali e regionali in un disegno per ricomporre l'indispensabile unità che ci deve essere tra cittadini e istituzioni.

Non rinunciamo però in questo contesto, signor Presidente del Consiglio, a far marciare parallelamente, secondo le procedure ordinarie e in un quadro di prioritaria solidarietà di maggioranza, nella società e nelle istituzioni, le nostre idee, che si tradurranno presto in disegni di legge in materia elettorale, nel settore chiave della giustizia, in campo economico e sociale, affinché il nuovo patto tra popolo e Parlamento che oggi iniziamo a scrivere si arricchisca di altri elementi che non siano all'insegna del «tanto peggio, tanto meglio» o della mera protesta che - come abbiamo visto - non paga più neanche nelle urne.

Il voto di ieri l'altro, quel grande vuoto di partecipazione registrato, addirittura, in elezioni in cui il cittadino è chiamato a scegliere direttamente il suo governo locale è un grido silenzioso di dolore alla politica affinché torni ad essere capace di risolvere i problemi che affliggono le persone e le comunità, diventi di nuovo luogo di rappresentanza e sintesi degli interessi particolari in un più generale interesse comune e sede di decisioni nell'interesse di tutti quotidianamente e qualitativamente autorevole.

Torno a dire: ci auguriamo di non aver celebrato un rito scontato, una liturgia senza sostanza.

Sappiamo di non essere numericamente determinanti, signor Presidente del Consiglio (anche ieri in qualche riunione ci è stato ricordato). Tuttavia, proprio perché non siamo numericamente determinanti come Scelta Civica sentiamo ancor di più il dovere che incombe su di noi partecipando a questo Governo e rivendichiamo la libertà di starci dentro solo se e fino a quando non vedremo contraddetto, non solo nella lettera ma anche nello spirito delle cose che facciamo, il senso vero del nostro esserci, che è quello - anche remando controcorrente - che abbiamo cercato di rappresentare nei mesi scorsi e che rivendichiamo anche oggi: quello di una forza riformatrice impegnata a ricostruire le ragioni di una convivenza civile fondata sul reciproco rispetto, a riformare in profondità lo Stato e la pubblica amministrazione in genere, a rimuovere gli ostacoli che impediscono il buon governo della spesa pubblica.

Anche le decisioni assunte oggi in sede di Unione europea dimostrano che dire la verità, compiere scelte dolorose ma utili, alla fine paga.

Vigileremo perché i modi e, soprattutto, i tempi di questa riforma parziale ma significativa siano rispettati. Se così non dovesse essere, speriamo che lei, signor Presidente del Consiglio, confermi quanto detto in quest'Aula il giorno della fiducia. Ma stia certo che, se svanisse lo spirito con cui le riforme sono state da lei promesse al Paese quel giorno, noi, prima ancora di lei, ne trarremo le conseguenze necessarie.

È con questo impegno, che vorremmo diffondere nel Paese perché abbia certezza e contezza della portata di quanto stiamo facendo, che voteremo a favore della mozione anche da noi sottoscritta e delle altre a cui il Governo ha espresso parere favorevole, rinnovando con questa decisione anche la fiducia che gli abbiamo votato all'atto del suo insediamento. *(Applausi dai Gruppi SCpI, PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI).*

CRIMI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Presidente Letta, oggi lei ci annuncia l'inizio di una fase costituente, di un processo costituente. In realtà, siamo ben lontani da ciò, in quanto oggi deleghiamo semplicemente il Governo a proporre un disegno di legge per modificare tempi e modalità con cui - forse - fra sei mesi inizierà la vera fase costituente.

Al termine del complesso dibattito sulle riforme istituzionali ci apprestiamo, appunto, a votare mozioni che impegnano il Governo a presentare un disegno di legge. Distinguiamo, quindi, due aspetti: i contenuti delle mozioni (che affronterò più avanti) e l'impianto generale che sottende alla loro presentazione.

Su questo secondo punto, riteniamo che le mozioni che in questa sede impegnano il Governo su questo tema siano in sé irricevibili, in quanto impegnano il Governo a esercitare un'attività di iniziativa legislativa, che è già una sua prerogativa, tra l'altro. Il disegno di legge, successivamente, dovrebbe poi essere sottoposto all'esame delle Camere per essere integrato, emendato e approvato.

Ma, allora, perché il Parlamento e la sua maggioranza, che dalla lettura della mozione sembrano avere le idee chiare su quali dovrebbero essere i contenuti della proposta di legge del Governo, non traducono direttamente in un disegno di legge costituzionale questi contenuti? Questa è la domanda che ci facciamo. Perché delegare al Governo l'iniziativa legislativa costituzionale quando potrebbe venire direttamente da quest'Aula? Perché non può essere costruita direttamente qui, visto che la maggioranza ha le idee chiare e nella mozione ha indicato gli elementi chiari per questo disegno di legge?

Ci chiediamo se non sia già tutto scritto: se il disegno di legge non sia già stato scritto dal Governo, che richiede alle Camere solo una preventiva legittimazione, così configurandosi una finta iniziativa di carattere parlamentare. La mozione della maggioranza sembra la sintesi di un disegno di legge già definito e sembra scritta direttamente dal Governo. Infatti, anche lei, presidente Letta, ha parlato del cosiddetto Comitato dei quaranta dando già per scontato l'esito del voto parlamentare di questa seduta. Siamo ancora più convinti che tutte le parole spese sulla centralità del Parlamento siano fittizie: una finta centralità del Parlamento che sostiene preventivamente le iniziative legislative del Governo.

Mentre il Paese soffre per la crisi economica, noi ci stiamo avvitando in una spirale di discussioni sui percorsi per le riforme, con un voto per delegare al Governo l'iniziativa legislativa che sarà poi oggetto di un percorso in Aula che porterà ad un voto e - dopo tre mesi - ad altro voto e - forse - a quel punto si potrà iniziare - sì, avete capito bene: si potrà iniziare - il percorso delle riforme.

Ci dedichiamo a tutto questo bizantineggiare quando ben più tempo dovremmo spendere ad affrontare temi molto più vicini ai cittadini, quali quelli del reddito di cittadinanza e delle iniziative volte al sostegno della piccola e media impresa. Vorremmo un dibattito ampio - molto più ampio - in questa stessa sede sugli interventi necessari, urgenti e indifferibili volti a sostenere chi indietro è rimasto; volti a sostenere chi non ha le risorse per affrontare questa crisi; volti ad offrire garanzie di futuro alle piccole e medie imprese, che rappresentano la vera spina dorsale produttiva del Paese. Occorre un dibattito molto più urgente per quel Paese che ogni giorno di più agonizza. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

È per questi motivi che noi non voteremo le mozioni che impegnano il Governo, pur condividendone, in parte, i contenuti.

Mi soffermo ora sui contenuti delle mozioni. Innanzitutto, esprimiamo il nostro parere contrario all'istituzione di qualunque organismo, Comitato, Convenzione o Commissione speciale bicamerale - in qualunque modo sarà chiamato - che sottragga le riforme al percorso previsto dalla Costituzione. È la volontà degli uomini e non la fredda applicazione di procedure regolamentari che porta a compimento un percorso. Se in quest'Aula c'è una vera esigenza di riforma, di cambiamento e di rinnovamento, questa non necessita di alcuna procedura forzata perché si avvii velocemente a compimento: è sufficiente portarla avanti. La realizzazione di istituti o regolamenti accelerati lascia solo trasparire la consapevolezza che, senza un percorso obbligato e il pungolo di una scadenza (i famosi diciotto mesi), difficilmente si arriverebbe ad una conclusione. Quindi, non prendiamo in giro i cittadini. Sia chiaro che non è ben definita la volontà di realizzare quelle riforme tanto sbandierate.

La consultazione popolare di indirizzo che è nella nostra mozione risponde anche all'eventualità che il *referendum* confermativo che voi proponete non accetti le riforme. Quella potrebbe essere una situazione ben più grave.

Vediamo in senso positivo, e saremo pronti ad approvarle nelle sedi opportune, tutte le proposte volte a rafforzare l'ampiezza della partecipazione popolare a tale processo riformatore. In tal senso nella mozione Zanda ed altri troviamo positivo il punto *d*) (previsione della facoltà di richiedere il *referendum* confermativo a prescindere dal raggiungimento dei *quorum* deliberativi per le riforme costituzionali), mentre troviamo i punti *b*) e *c*) superflui in quanto gestibili con semplici modifiche regolamentari delle due Camere. Non concordiamo invece, per i motivi esposti in discussione generale, con la creazione di organismi extra o infra parlamentari nuovi rispetto a quelli già esistenti, confermando la volontà che la riforma avvenga nel solco del dettato costituzionale.

Nella mozione De Petris concordiamo sui punti che ribadiscono la centralità del Parlamento, la riduzione del numero dei parlamentari, l'obbligatorietà dell'esame in tempi certi delle proposte di legge di iniziativa popolare, l'introduzione di limiti più stringenti sull'uso della decretazione d'urgenza, la revisione delle materie di competenza esclusiva delle Regioni, l'abolizione delle Province e sottoposizione a *referendum* popolare confermativo con quesiti distinti per omogeneità di materia. Su quest'ultimo punto invitiamo a fare un'attenta riflessione.

Crediamo anche che un voto per parti separate, che vi chiederemo espressamente, consenta ai colleghi di poter prendere in considerazione l'approvazione del punto della nostra mozione che prevede la consultazione popolare di indirizzo e anche a noi di poter votare le parti delle altre mozioni che condividiamo.

Alla senatrice De Petris, in merito all'ordine del giorno sulle modifiche della legge "Porcellum", rappresento che non si tratta di una minima manutenzione, perché le nostre proposte sono un vero e proprio stravolgimento dell'attuale legge elettorale e rispondono a tutte le criticità sollevate.

Ci auguriamo comunque di superare presto questa fase di dibattito sterile per passare ad affrontare in modo serio, organico e nella sede parlamentare corretta un dibattito che, se davvero si volesse,

potrebbe incidere da subito sulle questioni a tutti note relative a questo Paese. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[SCHIFANI](#) (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI (PdL). Signor Presidente, noi ci siamo e ci saremo. Il Popolo della Libertà parteciperà e darà il suo massimo, leale, trasparente contributo a questo percorso che inizia oggi. Inizia per fare in modo che si possa riformare complessivamente il funzionamento di tutto lo Stato. Questa è la grande scommessa che abbiamo condiviso, che intendiamo accettare e che intendiamo perseguire con convinzione e con senso di responsabilità.

Signor Presidente, è vero il forte richiamo del Capo dello Stato: qui è in gioco ormai la credibilità delle nostre istituzioni. L'antipolitica, la contestazione al sistema Paese, fomentata da certi scandali ma anche da certa comunicazione che è entrata in tutte le abitazioni degli italiani, mette a dura prova la trasparenza e l'efficienza del nostro modello Stato: noi questo non ce lo possiamo permettere! Noi, che partecipiamo alla vita di questo Parlamento e che rappresentiamo gli italiani, rappresentiamo la garanzia del funzionamento del modello legislativo e la garanzia dell'Esecutivo, non possiamo perdere questa scommessa.

Signor Presidente, vorrei ricordare - e parlo da parlamentarista convinto - che il percorso delle riforme non è mai fallito per colpa dei singoli parlamentari o per colpa della Camera o del Senato: è fallito, e lei lo saprà bene, per colpa della politica che non ha mai trovato, al momento opportuno, i punti di intesa definitivi per approdare a riforme ampiamente volute e al tempo stesso condivise. È fallita la Bicamerale, a cui ho avuto l'onore di prendere parte. È fallito il percorso attivato nel 2006 con una riforma approvata a maggioranza e bocciata da un *referendum* promosso dal centrosinistra. È fallita nel 2012 la trattativa sulla riforma elettorale e sulle riforme costituzionali. Ebbene, è stata la politica che ha fallito.

Non possiamo piangerci addosso a questo punto: dobbiamo dare, in questo momento in cui abbiamo raggiunto il massimo punto di crisi della nostra credibilità, un colpo di reni. Occorre un colpo di reni, occorre la consapevolezza che su di noi grava un compito al quale non possiamo e non dobbiamo rinunciare.

Si è tracciata nella mozione una strada, un percorso; io la definirei, signor Presidente, colleghi, una "Bicameralina", una piccola Bicamerale, che lavorerà in uno spirito, spero, di grande collaborazione per mettere a frutto e trarre spunto da tutto quello che il lavoro parlamentare ha prodotto in decenni di attività e di dibattito sulle riforme. Si è lavorato tanto, in particolar modo in questo ramo del Parlamento; e anche con l'alta consulenza che presteranno gli esperti nominati dal Governo, credo che si potrà fare bene e presto.

Accettiamo anche la scommessa - l'abbiamo voluto sancire per iscritto - dei 18 mesi. Abbiamo accettato la scommessa di accorciare i tempi attualmente previsti dall'articolo 138, per la seconda deliberazione delle leggi costituzionali dopo soltanto 60 giorni e non 90. Stiamo dando un segnale serio, un segnale condiviso, perché la stragrande maggioranza dei colleghi dell'Aula condividerà e voterà questo percorso. Ci auguriamo anche che chi non lo condividerà possa dare un contributo serio al dibattito anche durante i lavori nel Comitato ed in Aula.

Signor Presidente, mi consenta anche qualche notazione a margine del voto che esprimeremo con convinzione e con trasparenza all'unanimità. Occorre procedere - dicevo all'inizio del mio intervento - ad una rivoluzione liberale di tutto il sistema; occorre allora una scossa anche in merito al funzionamento dell'intera pubblica amministrazione. Noi le chiediamo un impegno, signor Presidente; lei lo aveva già assunto in quest'Aula. Dobbiamo dare una scossa alla velocità, alla speditezza, alla trasparenza delle risposte che la pubblica amministrazione deve dare ai cittadini. Le chiediamo questo sforzo, le chiediamo un impegno, anche tramite decretazione d'urgenza, per attivare procedure di semplificazione e di velocizzazione delle risposte, controlli amministrativi che intervengano dopo l'inizio dell'attività. Valorizziamo il silenzio assenso, facendo in modo che il cittadino, entro un certo lasso di tempo, possa sapere se la propria richiesta, la propria domanda allo Stato (perché la pubblica

amministrazione rappresenta lo Stato) è stata accolta o no; valorizziamo le conferenze dei servizi; monitoriamo lo stato di attuazione di quelle liberalizzazioni che abbiamo fortemente voluto e votato in quest'Aula, che aprono al mercato, aprono alla concorrenza, determinano processi di crescita della nostra economia, inserendo modelli di competizione. Verifichiamo e valorizziamo quello che si è fatto anche nella precedente legislatura.

Signor Presidente, non bastano soltanto le leggi, lo sappiamo tutti: poi bisogna applicarle, attuarle, monitorarle, verificarne lo stato di attuazione, lo stato di efficienza e lo stato di valorizzazione, il risultato che abbiamo ottenuto da quelle leggi. Allora, questo le chiediamo in occasione di questo nostro intervento.

Parliamo un attimo, signor Presidente, del percorso delle riforme. Lei ha detto bene: la legge elettorale deve seguire il processo di riforma costituzionale. Valuteremo, voteremo la nuova forma di Governo, ci misureremo, spero in ampia maggioranza; sulla base del modello della forma di Governo, sulla base della forma del nuovo sistema parlamentare, troveremo assieme la migliore legge elettorale che si attaglia perfettamente a quella forma di Esecutivo. Dovremo farlo dopo.

Allora, ecco il motivo per cui dico di fare attenzione quando si parla di riforma della legge elettorale ancor prima dell'approvazione della riforma costituzionale. Vi è un ricorso pendente davanti alla Corte, lo sappiamo, ma in questa occasione vorrei sancire due principi, signor Presidente. Con il sistema bicamerale perfetto non esiste una legge elettorale perfetta, che sia in grado di garantire due maggioranze analoghe a Camera e Senato. Su questo credo che non possiamo dissentire; questo è un postulato assiomatico al quale non si sfugge. In passato abbiamo avuto il "Mattarellum", poi l'attuale sistema definito "Porcellum", che hanno dato maggioranze ed Esecutivi che a volte hanno potuto governare e a volte no.

Le faccio un esempio: nel caso in cui si fosse varato l'accordo sulla riforma elettorale quasi raggiunto in Commissione in Senato pochi mesi or sono, nella precedente legislatura, se si fosse varato quell'accordo, signor Presidente, ci saremmo trovati, vigendo questo sistema bicamerale, due maggioranze diverse: una alla Camera e una al Senato, un premietto dato al Partito Democratico al Senato come primo partito e un premietto dato al Movimento 5 Stelle alla Camera.

Ecco, per dire, signor Presidente del Consiglio, come dobbiamo stare molto attenti; lo dico anche ai colleghi della maggioranza che la sostiene, richiamando l'attenzione sulle puntualizzazioni relative alla modifica della legge elettorale ancor prima del cambiamento della forma di Governo. Noi non ne facciamo una questione pregiudiziale: ne facciamo una questione di attenzione. Ecco perché riteniamo che occorra aderire al richiamo della Corte costituzionale, che più volte ha detto che vi è una parte dell'attuale legge che è incostituzionale, quella che non prevede una soglia di accesso per ottenere il premio di maggioranza. Bene, questa è la nostra posizione, aperti al confronto.

Nel confronto che ieri c'è stato all'interno della maggioranza, infatti, abbiamo previsto che all'interno della nostra mozione si tracci un percorso di ampia condivisione di una modifica della legge elettorale, eventualmente dovesse intervenire prima della pronuncia della Corte costituzionale, o anche dopo. Vi è un vincolo di maggioranza e vi è un vincolo di coalizione - lo dico ai colleghi diversi dal mio Gruppo - e a questo vincolo io credo noi dobbiamo attenerci anche sul tema della riforma elettorale.

Ne va della serenità del suo Esecutivo - mi permetta, signor Presidente del Consiglio - e ne va della serenità del lavoro della nostra maggioranza, anche perché non mi rallegro di richiami e di ritorni al passato, di ritorni al passato di una legge quale il "Mattarellum", che prevedeva la famosa figura del candidato paracadutato, cioè di colui che dal Nord veniva candidato in collegi del Sud, o al contrario. Questo per dirle che anche con quella legge non esisteva l'elezione: esisteva la nomina di parlamentari non radicati nel territorio candidati in collegi sicuri a seconda di quale coalizione si facesse parte. *(Applausi del senatore Calderoli)*. Questa è la verità! Diciamoci la verità, come stanno le cose, per fare in modo che il dibattito sia sereno e scevro da infingimenti. *(Applausi dal Gruppo PdL e dei senatori Calderoli e Crosio)*.

Ci attendiamo da lei, signor Presidente del Consiglio, anche uno scatto di orgoglio nel nostro interesse. Oggi il commissario europeo all'energia Oettinger ha detto che il nostro Paese è ingovernabile e lo ha

paragonato alla Bulgaria e alla Romania. Noi siamo un Paese sano, abbiamo una grandissima democrazia ed abbiamo una sana Costituzione, che cercheremo di cambiare nella sua Parte II per migliorare il funzionamento del Paese. Allora, siamo fieri di questo, siamo fieri del nostro Paese e la preghiamo di rivendicare in sede europea la nostra dignità, la nostra autorevolezza e l'essere riusciti ad uscire dalla procedura di infrazione, avendo fatto bene i compiti a casa.

Buon lavoro, signor Presidente del Consiglio. *(Applausi dal Gruppo PdL e dei senatori Tremonti e Naccarato. Molte congratulazioni).*

[ZANDA \(PD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZANDA \(PD\)](#). Signor Presidente, anch'io voglio ricordare, come ha fatto poco fa il presidente Schifani, che solo poche ore fa la Commissione europea ha proposto la chiusura della procedura di infrazione che dall'ottobre del 2009 grava sull'Italia per gli eccessivi *deficit* dei nostri conti pubblici. Il nostro debito è ancora elevatissimo, l'economia non cresce, ma la chiusura della procedura è la prima buona notizia dopo molti anni: merito degli italiani gravati dal fisco, dalla disoccupazione e dalle conseguenze di una crisi la cui durata sta provocando danni strutturali all'impianto complessivo della nostra società. Con la chiusura della procedura, l'Europa ci chiede di non interrompere il risanamento, ma di renderlo più strutturale, ponendo le premesse stabili perché il nostro Paese e l'Europa non debbano più vivere tempi così neri.

Questo dibattito si chiuderà con un voto che ancora non entra nel merito delle riforme istituzionali. La mozione che i senatori del Partito Democratico voteranno e che è stata sottoscritta dai Gruppi che sostengono il Governo Letta indica la meta, la strada da percorrere, la procedura da seguire. Di riforme parleremo subito dopo e possiamo essere certi che sarà un dibattito molto vivo sul futuro delle nostre istituzioni. L'opera di risanamento che oggi serve all'Italia è stata paragonata alla ricostruzione nazionale dell'ultimo dopoguerra e, come tutti i paragoni storici, anche questo è molto azzardato, perché le differenze sono numerose.

Ma tra fatti così diversi c'è un punto di relazione. Quando settant'anni fa, dopo il disastro della Seconda guerra mondiale, le forze politiche antifasciste si accinsero a rimettere in piedi l'Italia, compresero subito che il rilancio economico-sociale non avrebbe portato a nulla senza un assetto politico-istituzionale profondamente rinnovato. Capirono che l'opera di ricostruzione materiale e sociale non avrebbe dato buoni frutti se non fosse stata accompagnata da quel progetto politico che loro seppero invernare nel solido edificio della Costituzione, in una pubblica amministrazione rinnovata, in una classe dirigente all'altezza dei problemi. L'Italia aveva bisogno di dotarsi di un'architettura istituzionale e di un nuovo tessuto politico coerenti con la sfida della modernizzazione che andava faticosamente perseguendo.

Questa simultaneità, questo intreccio tra la crisi economica e quella istituzionale, è il punto in comune tra ora ed allora, è il punto che oggi dobbiamo tenere bene a mente: la stretta relazione tra la riforma del sistema istituzionale e il rinnovamento del sistema economico.

Oggi, con la mozione che tra poco approveremo, il Parlamento impegna il Governo e se stesso ad avviare a soluzione quella che Leopoldo Elia chiamava la «nostra infinita transizione costituzionale». Per certi versi, questa lunga transizione, che ha accompagnato vasta parte della nostra storia repubblicana, oggi può venire a maturazione proprio per la pressione della crisi. Quando si dice che dalle crisi può venire qualcosa di positivo, si allude a questa spinta, alla forza del riformismo e del cambiamento, senza la quale nessun grande ostacolo può essere superato. Basti pensare all'intuizione di Perassi che, con il suo ordine del giorno in Assemblea costituente, mirava a tutelare le esigenze di stabilità dell'azione di Governo e ad evitare le degenerazioni dal parlamentarismo.

Da allora ad oggi la razionalizzazione del sistema parlamentare e del suo rapporto democratico con il Governo è rimasta nell'agenda delle riforme; ma, accanto ad essa, altre esigenze di manutenzione della Carta costituzionale si sono nel frattempo affacciate, collegandosi tra loro a vari livelli. Così, la necessità di riconoscere margini più ampi di autonomia agli enti territoriali, a fronte di una loro maggiore responsabilizzazione nella stabilizzazione dei conti pubblici: a ciò mirava il percorso avviato

nel 2001 e rimasto incompiuto.

A questo tema si collega la questione del superamento del bicameralismo paritario e la complessiva riduzione della rappresentanza parlamentare. Ed è da queste misure, oltre che dall'adeguamento della forma di Stato e di Governo e dei Regolamenti parlamentari, che passa la spinta volta a riavviare il percorso delle riforme.

La crisi di legittimazione del sistema della rappresentanza politica, così visibile nel forte astensionismo registrato nelle elezioni amministrative di domenica scorsa, che il presidente Letta ha ricordato poco fa, non è soltanto l'ultimo, pesante prezzo pagato per le riforme mancate, ma è anche il frutto avvelenato delle numerose anomalie italiane e dei mutamenti più recenti subiti dalla Costituzione materiale e morale del Paese.

Uno dei principali significati politici della eccezionale maggioranza che ha consentito la nascita del Governo del presidente Letta può essere proprio il superamento di alcune di queste anomalie. Oggi può aprirsi uno spazio politico del tutto nuovo per le riforme istituzionali e costituzionali; uno spazio che per il Partito Democratico deve ricomprendere, in primo luogo, la maggioranza di Governo, ma anche, a pari dignità, i Gruppi parlamentari di opposizione.

A maggior ragione, è importante individuare con chiarezza gli obiettivi e riconoscere i livelli di connessione di ciascun tema, in modo da tenere assieme i fili di un percorso di riforma sensato e coerente.

In questo quadro, la riforma della legge elettorale, a cui ancora poco fa anche il presidente Schifani ha fatto cenno, sarà un passaggio fondamentale, anche per la stessa tenuta dell'intero processo. È naturale - direi ovvio - sottolineare la stretta connessione tra la nuova legge elettorale e la forma che assumeranno Camera e Senato, ma è altrettanto necessario ricordare che per ogni intervento sull'attuale legge, che il Partito Democratico non ha mai voluto e della quale è persino dubbia la costituzionalità, le forze politiche non procederanno mai più con colpi di maggioranza. Ripetiamocelo sino alla noia: le regole del gioco si scrivono tutti insieme! *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Formigoni e Ruvolo).*

VOCE DAI BANCHI DEL GRUPPO PD. Bravo!

ZANDA (PD). Alle riforme della Costituzione e alle grandi decisioni di politica economica serve un consenso ampio, che superi i livelli istituzionali, servono un consenso e una partecipazione di popolo. Tutti i grandi processi riformatori nascono deboli e crescono male se non riescono ad avvicinare il Palazzo ai cittadini. Alle riforme serve una stabile maggioranza politica, serve uno spirito positivo del Parlamento, serve un'opposizione costruttiva, ma tutto ciò non basta. È necessario che la politica sia capace di far comprendere che le riforme sono necessarie e che le si vuole realizzare veramente. Dobbiamo saperci spiegare: quando i cittadini non capiscono o non sanno, vuol sempre dire che siamo noi a non essere riusciti a farci capire. *(Applausi dei senatori Finocchiaro, Sonego e Calderoli).*

Questo è il senso della mozione, che conferma la procedura dell'articolo 138 della Costituzione, comprese le maggioranze speciali e la doppia lettura, con la novità dell'introduzione di un Comitato ristretto comune tra le Commissioni affari costituzionali di Camera e Senato, necessario per dare rappresentanza paritaria ai due rami del Parlamento e unitarietà al loro lavoro referente. Questo è soprattutto il senso della previsione rafforzata del *referendum* confermativo e della decisione di ricorrere a procedure totalmente innovative di consultazione pubblica, con un ampio coinvolgimento della società civile nel dibattito sulle riforme, a cui ci ha richiamato, con uno spirito che in questo punto ho molto apprezzato, la mozione presentata dal Movimento 5 Stelle.

Abbiamo bisogno di un cammino parlamentare molto aperto, inclusivo per chiunque voglia dare con serietà il proprio contributo. Più saremo inclusivi, più facilmente riusciremo a raggiungere con efficacia il traguardo ambizioso che ci siamo dati. Se gli italiani, infatti, dovessero riconoscere, alla fine di questo percorso, che le forze politiche non sono state all'altezza del compito che si sono date, non esiterebbero a dircelo nel *referendum*. È già accaduto, signor Presidente, e non deve più accadere.

(Applausi dai Gruppi PD e SCpI).

PRESIDENTE. Avverto che, con la dichiarazione di voto del senatore Zanda, si conclude la diretta

televisiva.

AMATI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

AMATI (PD). Signor Presidente, la nostra Costituzione, approvata oltre sessant'anni fa dall'Assemblea costituente a larghissima maggioranza è ancora oggi forte nella coscienza dei cittadini, come ha dimostrato la conferma referendaria del giugno 2006, con la quale è stato sconfitto in modo forte e serio il presidenzialismo. Negli ultimi quindici anni si è indebolita non l'adesione della comunità italiana alla Carta fondamentale, ma la garanzia della sua rigidità. In altre parole, è diventato troppo facile cambiare le norme costituzionali, da quando è stato abbandonato il sistema elettorale che aveva retto la nostra vita politica durante quarantasette anni. Come è noto, il carattere rigido della Carta costituzionale rappresenta, insieme all'indipendenza degli organi di garanzia, il presidio più robusto della democrazia. Le Costituzioni democratiche, infatti, riconoscono ed enunciano i principi e i valori condivisi da tutta la comunità nazionale. Esse rappresentano l'elemento fondamentale di identità e di unità di una Nazione, che non può essere scalfito né dalla diversità delle culture e delle opinioni politiche, né dalle estemporanee tentazioni assolutistiche delle assemblee, anche di quelle elettive. In una democrazia nessuno, neppure il legislatore, può sentirsi o, peggio, essere *legibus solutus*.

Penso che sia evidente a chiunque che sia la storia della Costituzione italiana (che individua proprio nella flessibilità dello Statuto Albertino il presupposto giuridico dell'agevole ascesa del fascismo) sia l'esame delle soluzioni adottate da altri Paesi di democrazia matura consigliano di garantire la rigidità delle procedure di revisione costituzionale. Ciò vale per la Costituzione tedesca, quella della Norvegia e quella degli Stati Uniti.

Anche partendo da queste considerazioni e soffermandomi solo alla valutazione sul metodo, ho deciso di non votare a favore della mozione sull'avvio del percorso delle riforme. È un voto sulle modifiche costituzionali, quindi un voto di coscienza perché è su un principio non negoziabile. Rispetto alla centralità costituzionale del Parlamento, non mi convince infatti la procedura di revisione scelta. L'approvazione di una mozione indirizzata al Governo, al quale si dà il compito di presentare alle Camere entro il mese di giugno 2013 un disegno di legge costituzionale per l'approvazione della riforma costituzionale, è una procedura straordinaria che supera evidentemente l'iniziativa parlamentare e il lavoro ordinario della Commissione affari costituzionali. Vi è quindi un superamento di quella procedura ordinaria e di garanzia contenuta nell'articolo 138.

Non mi è indifferente la contrarietà espressa in modo definito da tanti costituzionalisti e da importanti associazioni democratiche, tra le quali voglio ricordare i Comitati Dossetti per la Costituzione, Libertà e Giustizia, Se non ora quando e l'AMPI. Per questo, peraltro, il 2 giugno a Bologna è stato organizzato un incontro, a titolo «Non è Cosa Vostra», al quale ho aderito convintamente.

PRESIDENTE. Prima di passare alle votazioni, avverto che, in linea con una prassi consolidata, le mozioni saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione e per le parti non precluse né assorbite da precedenti votazioni.

Dopo la votazione delle mozioni, ai sensi dell'articolo 160 del Regolamento, saranno posti ai voti gli ordini del giorno, anch'essi per le parti non precluse né assorbite da precedenti votazioni.

Passiamo alla votazione della mozione n. 31 (testo 3).

CALDEROLI (LN-Aut). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Calderoli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della mozione n. 31 (testo 3), presentata dal senatore Calderoli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	289
Senatori votanti	287
Maggioranza	144
Favorevoli	224
Contrari	59
Astenuti	4

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo LN-Aut e dei senatori Rizzotti e Giro).*

Ripresa della discussione delle mozioni

nn. 31 (testo 3), 44, 46, 47 e 48

Metto ai voti la mozione n. 44 (testo 2), presentata dal senatore Zeller e da altri senatori.

È approvata.

Passiamo alla votazione della mozione n. 46.

[SANTANGELO](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SANTANGELO](#) *(M5S)*. Signor Presidente, chiediamo la votazione per parti separate della mozione da noi presentata, nelle sue premesse e nei punti 1), 2) e 3). Preannuncio inoltre la richiesta di votazione mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Ai sensi dell'articolo 102, comma 5, del Regolamento, se non ci sono osservazioni, si procederà alla votazione per parti separate.

[DE PETRIS](#) *(Misto-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DE PETRIS](#) *(Misto-SEL)*. Vorrei chiedere ai presentatori un chiarimento: la richiesta di votare per parti separate significa che i punti 1), 2) e 3) devono essere votati distintamente?

[PRESIDENTE](#). Senatore Santangelo, la invito ad illustrare la sua richiesta, in modo che i colleghi possano comprendere meglio quali sono i punti di cui chiedete la votazione per parti separate.

[SANTANGELO](#) *(M5S)*. Le parti da votare separatamente sono le premesse e i punti 1), 2) e 3). Complessivamente, quindi, sono quattro votazioni. Ribadisco la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

[CALDEROLI](#) *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CALDEROLI](#) *(LN-Aut)*. Presidente, chiedo se sia possibile non votare il punto 1) nel suo complesso, in quanto personalmente sono favorevole al primo periodo, dove si parla della indizione di un referendum popolare, ma non alle lettere successive.

[FALANGA](#) *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FALANGA](#) *(PdL)*. Per la verità, vorrei capire che cosa significa mettere ai voti la premessa di una mozione. Non comprendo che cosa significa approvare una premessa se quella è prodromica di qualcosa che viene dopo. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Senatore Crimi, la prego di illustrare la vostra richiesta.

[CRIMI](#) *(M5S)*. Si tratta semplicemente di una suddivisione in quattro parti; sulle premesse potete anche non votare o non approvarle. Abbiamo fatto questa richiesta, è stata accolta e quindi chiediamo

che venga posta ai voti anche la parte delle premesse, che - ripeto - può anche essere respinta. Nessuno ne ha richiesto il voto. Vorremmo semplicemente distinguere le tre parti, che desidero ricordare per fornire un chiarimento.

Il punto 1) riguarda l'indizione della consultazione popolare di indirizzo; nel punto 2) ci sono indicazioni in merito alle riforme che chiediamo; con il punto 3) si chiede di mantenere tutto nel solco dell'ordinamento costituzionale. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

RUVOLO (PdL). Presidente, ma il parere del Governo?

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha già espresso parere contrario su tutta la mozione.

[QUAGLIARIELLO](#), ministro per le riforme costituzionali. Comunque, il parere è contrario.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

[PRESIDENTE](#). Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, delle premesse della mozione n. 46, presentata dal senatore Crimi e da altri senatori, ad eccezione del paragrafo che va da «sul piano del metodo» fino a «possibilità di referendum popolare confermativo», precluso dall'approvazione delle precedenti mozioni.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	290
Senatori votanti	288
Maggioranza	145
Favorevoli	51
Contrari	219
Astenuti	18

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione delle mozioni

nn. 31 (testo 3), 44, 46, 47 e 48

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del punto 1) del dispositivo della mozione n. 46. Chiedo al ministro Quagliariello se il Governo conferma il parere contrario.

[QUAGLIARIELLO](#), ministro per le riforme costituzionali. Sì, signor Presidente, confermo il parere contrario del Governo.

[SANTANGELO](#) (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del punto 1) del dispositivo della mozione n. 46, presentata dal senatore Crimi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	289
Senatori votanti	288
Maggioranza	145
Favorevoli	52

Contrari	217
Astenuti	19

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione delle mozioni

nn. 31 (testo 3), 44, 46, 47 e 48.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del punto 2) del dispositivo della mozione n. 46. Chiedo al ministro Quagliariello se il Governo conferma il parere contrario.

[QUAGLIARIELLO](#), ministro per le riforme costituzionali. Sì, signor Presidente, confermo il parere contrario del Governo.

[SANTANGELO](#) (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del punto 2) del dispositivo della mozione n. 46, presentata dal senatore Crimi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	293
Senatori votanti	291
Maggioranza	146
Favorevoli	59
Contrari	212
Astenuti	20

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione delle mozioni

nn. 31 (testo 3), 44, 46, 47 e 48.

PRESIDENTE. Il punto 3) del dispositivo della mozione n. 46 è precluso dall'approvazione delle precedenti mozioni, e pertanto non verrà posto in votazione.

[MASTRANGELI](#) (Misto). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MASTRANGELI](#) (Misto). Signor Presidente, desidero segnalare, affinché sia messo a verbale, che nel corso dell'ultima votazione la mia tessera non ha funzionato.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto. Ha comunque la facoltà di farsi sostituire la scheda.

Passiamo agli emendamenti presentati alla mozione n. 47. Ricordo che il Governo ha espresso parere contrario su tutti e tre gli emendamenti.

[CALDEROLI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CALDEROLI](#) (LN-Aut). Signor Presidente, essendo due gli emendamenti da me presentati, tre pareri contrari mi sembrano un po' eccessivi come manifestazione di contrarietà.

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, non può avere la presunzione di presentare solo lei gli emendamenti: ce n'è un terzo che forse lei non conosce.

Le assicuro che gli emendamenti sono tre e sono in distribuzione.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Signor Presidente, non ho però ricevuto il terzo emendamento a conclusione della discussione.

PRESIDENTE. Prego gli Uffici di far pervenire al senatore Calderoli l'emendamento 47.3.

CALDEROLI (*LN-Aut*). Signor Presidente, nel frattempo, così riempiamo utilmente questo spazio, vorrei fare alcune considerazioni. Noi abbiamo poc'anzi votato la mozione n. 31 (testo 3), da me presentata, che ha avuto un esito favorevole. Lei, all'inizio delle votazioni, ha detto che le mozioni saranno votate nell'ordine di presentazione e per le parti non precluse o assorbite da precedenti votazioni. Se noi abbiamo approvato una mozione in cui si parla espressamente di Convenzione, mi sembra strano che mi venga chiesto di ritirare un emendamento che prevede il cambiamento del termine: «Comitato» con il termine: «Convenzione». Visto però che c'è stata una richiesta così cortese da parte del presidente Letta e, proprio per non partire con una contrapposizione su una materia che deve essere di tutti, sono disponibile a ritirare gli emendamenti 47.1 e 47.2 da me presentati, facendo però un rilievo per quanto riguarda la parte della mozione n. 47 in cui si impegna il Governo a presentare alle Camere, entro il mese di giugno 2013, un disegno di legge costituzionale.

Francamente Presidente, credo sia necessaria una riflessione da parte del Parlamento - che però non è preclusiva rispetto al nostro atteggiamento - circa il fatto di volersi privare della possibilità di un'iniziativa legislativa, nel senso citato dal Presidente del Consiglio nel suo intervento, che ha richiamato la centralità del Parlamento nell'istituzione di questo Comitato. Non riesco francamente a capire perché non potrebbe essere un'iniziativa parlamentare e, visto che si è fissato il termine temporale del giugno 2013, forse si perde addirittura del tempo rispetto ad un'iniziativa che potrebbe partire da subito in seno alla Commissione affari costituzionali.

Per quieto vivere, ritiro comunque gli emendamenti 47.1 e 47.2.

Ricordo poi che la mozione è uno strumento per far assumere delle deliberazioni al Senato; scrivere: «impegna il Governo» mi ricorda piuttosto un ordine del giorno. Questa strana maggioranza quando scrive le cose, dovrebbe scriverle un po' meglio e non in maniera frettolosa. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S*).

[PRESIDENTE](#). Ringraziamo il senatore Calderoli per la lezione di diritto parlamentare.

[BARANI](#) (*GAL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (*GAL*). Signor Presidente, visto che nella mozione n. 47 si fa riferimento all'esame di progetti di legge di revisione costituzionale dei Titoli I, II, III e V e si salta il Titolo IV, mentre ce ne sono di progetti di legge che riguardano questo Titolo, io non ho voluto forzare inserendo con il mio emendamento 47.3 un riferimento anche al Titolo IV, ma ho previsto che nel Comitato bicamerale vi fossero, quali componenti di diritto anche i Presidenti delle Commissioni giustizia di Camera e Senato, proprio per portare il loro contributo, che è sempre necessario quando si fa una revisione così importante, al fine di garantire un riequilibrio dei poteri. Mi rendo conto che ci vuole del coraggio per far questo. Ovviamente certi poteri, che io credo forti, ci impediscono di mettere mano al Titolo IV e il modo per bypassare questa forzatura che ci fanno è quella di prevedere in tale Comitato anche la presenza dei due Presidenti delle Commissioni giustizia di Camera e Senato come componenti di diritto. Questo è quanto chiedevo con l'emendamento 47.3. Pertanto, signor Presidente a seguito della mia illustrazione, chiedo che il parere del Governo sia modificato.

Concludo il mio intervento con una battuta; visto che mi sento un pisano anch'io, non mi faccia dar ragione ai livornesi!

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla richiesta avanzata dal senatore Barani.

[QUAGLIARIELLO](#), *ministro per le riforme costituzionali*. Signor Presidente, il Governo non può cambiare il suo parere per un semplice fatto: in questo caso il Comitato diventerebbe una Bicamerale, laddove la logica che ci ha guidato è quella di accostare le Commissioni affari costituzionali. Quindi, pur valutando la proposta del senatore Barani animata da uno spirito collaborativo e assicurando di tenerne conto, evidentemente essa snaturerebbe l'accordo assunto anche con i Gruppi della

maggioranza.

Il parere rimane, quindi, contrario.

[BARANI](#) (GAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BARANI](#) (GAL). Signor Presidente, accetto l'impegno e ritiro l'emendamento 47.3. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

[PALMA](#) (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PALMA](#) (PdL). Signor Presidente, avevo chiesto di intervenire prima, ma poi ho cambiato idea in ragione dell'intervento svolto dal senatore Barani.

Ora, però, vorrei sapere se ci accingiamo a votare la mozione Zanda ed altri o la mozione Zanda, Schifani ed altri. Lo chiedo, signor Presidente, solo per potermi regolare. (*Commenti dal Gruppo PD*).

[PRESIDENTE](#). Per essere chiari, stiamo per votare la mozione presentata dai senatori Zanda, Schifani, Susta, Ferrara Mario, Zeller, Finocchiaro, Bruno, Martini, Esposito Giuseppe. (*Applausi dai Gruppi PD, SCpI e M5S*).

Va bene? Sono tutti o manca qualcuno?

[PALMA](#) (PdL). Mi scusi, signor Presidente, voglio dire una cosa con molta tranquillità e calma. Io le ho chiesto una precisazione, e la ringrazio per aver esposto i nomi di tutti i firmatari della mozione. Mi permetto di ricordare che probabilmente vi sarebbe bisogno da quel banco di non attivare inutili polemiche a fronte di una richiesta legittima che io le ho fatto... (*Commenti dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Senatore Palma, guardi che la risposta è altrettanto legittima.

[PALMA](#) (PdL). Presidente, mi scusi, mi faccia finire di parlare e poi interverrà lei. Dicevo che a fronte di una richiesta legittima che io le ho fatto, quella cioè di conoscere se oltre al senatore Zanda vi era anche come firmatario il senatore Schifani, lei mi ha illustrato - e la ringrazio per questo - tutti gli altri firmatari. Le sarei grato, però, signor Presidente, personalmente ma anche come senatore, e credo a nome dell'Assemblea, se lei potesse evitare le polemiche, specialmente dopo gli incidenti in cui lei è incorso con il senatore Compagna negli ultimi giorni. (*Applausi ironici dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Senatore Palma, alludere ad altre cose che sono estranee a questo dibattito non mi pare una lezione di stile.

[PALMA](#) (PdL). Neanche lei mi deve dare lezioni di stile! (*Vivaci commenti dai Gruppi PD, M5S e SCpI*).

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SANTANGELO](#) (M5S). Signor Presidente, in merito alla mozione n. 47 - lo chiarisco onde evitare qualsiasi tipo di equivoco e di dubbio - chiediamo la votazione per parti separate, e più precisamente della parte dispositiva fino alla lettera a) inclusa e poi, congiuntamente, delle lettere b), c) e d).

Chiedo inoltre la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

[GHEDINI Rita](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GHEDINI Rita](#) (PD). Signor Presidente, chiediamo che la mozione n. 47 venga votata nella sua integrità. Non siamo disponibili a procedere alla votazione per parti separate. (*Applausi dai Gruppi Pd e PdL*).

[PRESIDENTE](#). L'Assemblea si deve pronunciare sulla possibilità di votare la mozione per parti separate o nella versione integrale.

[PALMA](#) (PdL). Ma la richiesta di votazione per parti separate non è stata accolta. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Scusate, basta votare per alzata di mano per decidere se votare per parti separate o no. Dobbiamo leggere il Regolamento?

[SCHIFANI](#) (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SCHIFANI](#) (PdL). Signor Presidente, anche io, a nome del mio Gruppo, dichiaro la nostra contrarietà

a procedere alla votazione per parti separate.

Mi permetto pertanto di sottolineare come, in considerazione delle dichiarazioni dell'esponente del Partito Democratico e del sottoscritto, si prefiguri un'ampia maggioranza contraria a questa richiesta.

(Commenti del Gruppo M5S). (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. La ringrazio per la precisazione, però si vota per alzata di mano.

FORMIGONI *(PdL)*. Ma no!

[SANTANGELO](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, se possibile, vorremmo poter votare sempre mediante scrutinio simultaneo.

PRESIDENTE. Lo si deve chiedere ogni volta, perché poi si deve verificare se c'è l'appoggio.

SANTANGELO *(M5S)*. Ma così impieghiamo più tempo. Quindi, chiediamo, se è possibile ...

PRESIDENTE. Non si preoccupi ...

SANTANGELO *(M5S)*. No, no, in Italia c'è bisogno di essere celeri, signor Presidente. Comunque, chiediamo la votazione a scrutinio simultaneo.

[PRESIDENTE](#). Può chiedere il voto a scrutinio simultaneo solo sulla mozione, non sulla richiesta di votare il testo per parti separate o integralmente. Questo è quanto è previsto dal Regolamento.

[ORELLANA](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Scusate, non c'è possibilità di dibattito sull'argomento; se vogliamo dire qualcosa lo facciamo, ma è così.

Comunque, ne ha facoltà.

ORELLANA *(M5S)*. Signor Presidente, vorremmo insistere sulla richiesta di votare la mozione per parti separate proprio nello spirito di poter raggiungere una maggior condivisione, non per dividere. Era questa la nostra motivazione. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[PRESIDENTE](#). Le ragioni per le quali sulle singole parti della mozione vi è un orientamento di voto favorevole o contrario sono state illustrate in fase di dichiarazione di voto, quindi questo elemento è stato certamente chiarito. Però, dal punto di vista procedurale, oggetto della votazione è ora la richiesta di votare per parti separate.

Metto pertanto ai voti la proposta di votare la mozione n. 47 per parti separate, avanzata dal senatore Santangelo.

Non è approvata.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della mozione n. 47, presentata dal senatore Zanda e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	291
Senatori votanti	289
Maggioranza	145
Favorevoli	224
Contrari	61
Astenuti	4

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi PD, PdL, SCpI e LN-Aut).*

Ripresa della discussione delle mozioni

nn. 31 (testo 3), 44, 46, 47 e 48

[CALDEROLI \(LN-Aut\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CALDEROLI \(LN-Aut\)](#). Signor Presidente, intervengo per un richiamo alla *par condicio*.

Visto che la richiesta del senatore Nitto Palma è stata accolta e lei ha dato lettura di tutti i cofirmatari della mozione n. 47, le sarei grato se elencasse anche i cofirmatari della mozione n. 31 (testo 3) da me presentata, perché restino nella storia. *(Applausi dai Gruppi M5S e SCpI)*.

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, i cofirmatari della sua mozione appartengono tutti allo stesso Gruppo e, quindi, dovrei fare un elenco degli appartenenti al suo Gruppo. Prima la situazione era diversa.

[CALDEROLI \(LN-Aut\)](#). C'è anche un esterno, un «galletto» del GAL: il senatore Tremonti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[PRESIDENTE](#). Confermiamo che tra i cofirmatari della sua mozione vi è anche il senatore Tremonti.

Passiamo quindi alla votazione della mozione n. 48 (testo 2), su cui chiedo al rappresentante del Governo di dare conferma del parere precedentemente espresso.

[QUAGLIARIELLO](#), ministro per le riforme costituzionali. Confermo il parere contrario.

[PRESIDENTE](#). Ricordo che, a seguito dell'approvazione delle precedenti mozioni nelle premesse della mozione n. 48 (testo 2) sono precluse, al sesto capoverso, le seguenti parole: «e nel rispetto dell'impianto normativo previsto dall'articolo 138 della Costituzione».

[SANTANGELO \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SANTANGELO \(M5S\)](#). Signor Presidente, chiedo la votazione a scrutinio simultaneo; chiediamo altresì la votazione per parti separate della mozione. *(Commenti dai Gruppi PD e PdL)*.

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, è una facoltà quella di chiedere il voto per parti separate.

[SANTANGELO \(M5S\)](#). La prima parte comprende le premesse, fino al punto 2) compreso; la seconda parte comprende i punti 3) e 4), congiuntamente a tutti gli altri.

[GHEDINI Rita \(PD\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GHEDINI Rita \(PD\)](#). Signor Presidente, non abbiamo sentito e chiedo che venga ripetuta la suddivisione delle parti della mozione.

PRESIDENTE. Senatore Sant'Angelo, può ripetere?

[SANTANGELO \(M5S\)](#). La prima parte comprende le premesse fino al punto 2) compreso; la seconda parte comprende i punti 3) e 4), congiuntamente a tutti gli altri punti.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, lei però fa riferimento al testo originario della mozione, non al nuovo testo.

[SANTANGELO \(M5S\)](#). Signor Presidente, in considerazione della modifica effettuata ritiriamo la richiesta di votazione per parti separate. *(Commenti dai Gruppi PD e PdL)*.

[PRESIDENTE](#). La mozione n. 48 (testo 2) viene quindi votata integralmente.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della mozione n. 48 (testo 2), presentata dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	287

Senatori votanti	286
Maggioranza	144
Favorevoli	7
Contrari	277
Astenuti	2

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione delle mozioni

nn. 31 (testo 3), 44, 46, 47 e 48

PRESIDENTE. Il senatore Nencini ha ritirato l'ordine del giorno G.1.

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G.2, sul quale il Governo ha precedentemente espresso parere contrario. Signor Ministro, conferma il parere?

[QUAGLIARIELLO](#), *ministro per le riforme costituzionali*. Sì, signor Presidente.

[PRESIDENTE](#). Passiamo dunque alla votazione dell'ordine del giorno G2. Ricordo che sono precluse, al terzo capoverso, le parole: «nelle sedi parlamentari proprie».

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G.2, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	286
Senatori votanti	285
Maggioranza	143
Favorevoli	52
Contrari	232
Astenuti	1

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione delle mozioni

nn. 31 (testo 3), 44, 46, 47 e 48

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno G.3, presentato dal senatore Barani e da altri senatori. Il Governo conferma il parere precedentemente espresso?

[QUAGLIARIELLO](#), *ministro per le riforme costituzionali*. Sì, signor Presidente, il parere è contrario.

[BARANI](#) (*GAL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (*GAL*). Signor Presidente, intervengo brevemente perché quest'ordine del giorno voleva invitare il Governo a prendere in considerazione una nuova modifica del Titolo V della Costituzione. Lo stesso presidente Letta, infatti, nel suo intervento aveva esplicitamente detto che le regole vanno scritte tutti assieme. Nel 2001 quella regola è stata scritta con soli quattro voti di maggioranza, e quindi sarebbe opportuno che la si rivedesse.

Un'ultima considerazione a voce alta. Signor Presidente, vorrei qui elogiare sia Barbara Stella che Luigi Cattel che ieri sono stati insigniti, come scienziati e ricercatori italiani silenti, del premio

"European Inventor Award", il più importante riconoscimento europeo in materia scientifica, a riprova che anche i ricercatori nostrani sono dei buoni ricercatori.

PRESIDENTE. Senatore Barani, mi scusi ma insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

BARANI (GAL). No, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Colleghi, abbiamo così concluso l'esame delle mozioni.

Sui finanziamenti alla Fondazione veDrò

NUGNES (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (M5S). Signor Presidente, ringrazio i colleghi dell'attenzione e ringrazio il Governo per le belle parole della relazione di apertura, nonché il ministro Orlando per le belle parole che ha pronunciato alla Camera incontrando i membri della Commissione ambiente. Ma a noi le parole non bastano: noi seguiamo i fatti, perché i fatti non mentono.

Come accade in tutte le democrazie avanzate, è utile mettere sotto la lente d'ingrandimento chi finanzia... (Brusio).

PRESIDENTE. Per favore, un po' di silenzio. Prego, senatrice, mi scuso a nome dell'Assemblea. (Applausi dal Gruppo M5S).

NUGNES (M5S). Grazie, Presidente.

Dicevo che, come accade in tutte le democrazie avanzate, è utile mettere sotto la lente d'ingrandimento chi finanzia fondazioni e politici. Questo è importante per monitorare meglio azioni di governo che si fanno in campo ambientale, energetico, nel settore dei giochi d'azzardo, dell'informazione, dei trasporti, dei lavori pubblici.

Una legittima e particolare attenzione va posta in tal senso alla Fondazione veDrò, l'associazione di Enrico Letta fondata nel 2005, definita una *think-net*, un pensatoio. Tra gli *sponsor* della Fondazione, colleghi, vera unione del Governo PD-PdL, abbiamo i colossi del gioco d'azzardo SISAL e Lottomatica; per energia e ambiente abbiamo ENEL, ENI, Edison; per i trasporti Autostrade per l'Italia; per il settore alimentare Nestlé.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 17,50)

(Segue NUGNES). Ben sette personalità trasversali del Governo fanno parte della Fondazione veDrò: il presidente del Consiglio Enrico Letta, il vice presidente nonché ministro dell'interno Alfano, il ministro dell'ambiente Andrea Orlando, quello delle infrastrutture Lupi, il ministro dell'agricoltura De Girolamo, delle pari opportunità Idem, della salute Beatrice Lorenzin, ex ministri come Corrado Passera e diversi importanti politici... (Il microfono si disattiva automaticamente).

PRESIDENTE. Deve completare l'intervento.

NUGNES (M5S). ...di PD-PdL-Lega, Scelta Civica, come Polverini, Bernini, Boccia, Carfagna, Dambruoso, l'europarlamentare ex ministro De Castro, Della Vedova, il leghista Giorgetti, Madia, Melandri, l'ex ministro Patroni Griffi, Ravetto, la presidente del Friuli Serracchiani; e ancora il sindaco di Firenze Matteo Renzi, quello di Verona Tosi, quello di Napoli De Magistris, quello di Bari Emiliano, con l'illustre partecipazione del figlio del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano; tanti giornalisti illustri come Curzio Maltese, Filippo Facci, David Parenzo e Giuseppe Cruciani, tutti impegnati in un legittimo disegno politico comune che ci inquieta.

La legittima ma per noi non condivisibile proposta di veDrò in merito all'energia privilegia indubbiamente gas e idrocarburi rispetto alle rinnovabili e al risparmio energetico, in piena sintonia con le passate politiche... (Il microfono si disattiva automaticamente).

PRESIDENTE. Senatrice Nugnes, il tempo per gli interventi di fine seduta è limitato, ci saranno ulteriori occasioni. (Commenti della senatrice Nugnes. Applausi dal Gruppo M5S).

Sulla scomparsa di Franca Rame

[FERRARA Elena](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Elena (PD). Signor Presidente, abbiamo già ricordato questa mattina Franca Rame. Quella di Franca Rame è stata una vita trascorsa tra impegno civile e politico e passione per il teatro. È impossibile ripercorrere tutte le tappe della sua vita: donna di cultura e carisma, che ha saputo conciliare arte e impegno civile. Oltre che attrice e autrice, è stata anche senatrice della XV legislatura, come il presidente Grasso questa mattina ci ha ricordato.

Di lei voglio ricordare il grande coraggio che la spinse a rendere pubblico il suo dramma personale, lo stupro subito nel 1973 da parte di estremisti di destra, che volle condividere con tanti uomini e donne in un suo monologo teatrale. Una donna che quindi ha pagato un caro prezzo e che ha espresso il suo coraggio in tante battaglie svolte per i diritti; una donna che ha vissuto l'incubo del rapimento e la brutalità della violenza negli anni più bui del nostro passato recente.

Ma Franca è stata questo e molto altro. Con lei se ne va una delle donne simbolo del mondo della cultura, della politica e del femminismo italiano. Franca Rame ci lascia un'eredità importante; un costante contributo di idee, valori, emozioni, che abbiamo il dovere di consegnare alle nuove generazioni. La sua vita, sempre in prima linea, può confortare e motivare tutte le vittime di pregiudizi oppressioni e violenze.

Cordoglio e vicinanza a suo figlio Jacopo e a suo marito, il premio Nobel Dario Fo, sempre assieme nella vita, nell'impegno sociale e nel lavoro. Di Franca Rame ricordo l'entusiasmo e la sensibile vicinanza quando Dario Fo è stato recentemente insignito della cittadinanza onoraria ad Oleggio, un riconoscimento che, in qualità di sindaco della città novarese in cui il maestro visse per un breve periodo della sua infanzia, mi fu naturale attribuirgli come riferimento alla sua importante carriera, ma anche per sensibilizzare il territorio sull'importanza della cultura e del teatro in particolare.

Penso che l'amore per il teatro, cui Franca Rame ha dedicato la sua vita, debba essere per noi tutti motivo di riflessione. La grande scuola italiana dello spettacolo e dell'arte in senso lato, infatti, rischia di essere soffocata dalla crisi del settore; un patrimonio di saperi e di tradizioni riconosciuto a livello internazionale che va sostenuto dalla politica e dalle istituzioni. Un impegno che Franca, nata in una famiglia che affondava le sue radici nella tradizione teatrale, ha coltivato con coraggio, intelligenza e grande personalità. Lo dobbiamo anche a lei. Grazie, Franca. (*Applausi dai Gruppi PD e M5S*).

[PRESIDENTE](#). Come ricorderà la senatrice Ferrara, questa mattina l'Aula ha osservato un minuto di silenzio in ricordo della senatrice scomparsa.

Sulla recente riunione del Consiglio affari esteri dell'Unione europea

[MUSSINI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI (M5S). Signor Presidente, desidero richiamare l'attenzione delle senatrici e dei senatori che sono ancora rimasti (pochi) sugli ultimi avvenimenti e sulle decisioni che sono state prese (e che sono gravi) lunedì, in seguito alla riunione dei Ministri degli affari esteri dell'Unione europea, dove è stato prodotto un primo documento, un'articolata dichiarazione di principio in cui vengono messi in rilievo aspetti come - ne cito solo alcuni - la difesa dei diritti umani violati in Siria, ma anche la tutela delle minoranze religiose ed etniche contro ogni forma di integralismo, ed altri.

Un secondo documento però, del tutto contrastante con queste dichiarazioni di principio, è quello che contiene il rinnovo delle misure restrittive, le quali paradossalmente restano tali solo nella misura della loro natura economica, mentre quelle relative alle forniture di armi sono state revocate di fatto, con un effetto *in pectore* immediato, e posticipato a decorrere dal 1° agosto, in subordine ad una serie di

verifiche. In buona sostanza, questo embargo viene allentato con la formula peggiore che si potesse trovare. Infatti l'unanimità è stata trovata sulla formula che affida di fatto ad ogni Stato membro il diritto di decidere in autonomia sulla vendita delle armi e degli equipaggiamenti vari, indicando poche e generiche misure di controllo sulla legittimità dell'utilizzatore finale. La tempistica di questi eventi ci inquieta e il modo in cui si incastra lascia spazio ad una triste constatazione: il 31 maggio scade l'embargo dell'Unione europea alla Siria, mentre per la metà di giugno viene fissata la data per la Conferenza di pace a Ginevra.

L'Unione europea intanto dichiara il via libera agli Stati membri, in ordine sparso a partire dal 1° agosto, per fornire armi alla coalizione. Ora, se l'embargo ha come primo scopo quello di esercitare una pressione, al fine di indurre chi è oggetto di questo embargo ad assumere dei comportamenti migliori, non si vede come questo ruolino di marcia potrebbe indurre alla riflessione anche una sola delle parti in causa. Così assistiamo al delinearsi di un ennesimo scacchiere in cui giocano obiettivi strategici, politici e militari dei soliti attori, che, riuniti negli ambienti diplomatici, sono ben lontani dalla carne viva che paga il prezzo di tutto ciò.

Si indebolisce, quindi, una Conferenza di pace e addirittura le si mette una data di scadenza, laddove, come ha detto il ministro Bonino, è chiarissimo che il tempo per il negoziato è la sua garanzia di successo.

Vogliamo esprimere la nostra desolazione nel vedere come ancora una volta le logiche della contrapposizione strategica di grandi e medie potenze in Medio Oriente prevalgano e come l'Europa perda un'importante occasione... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. La prego di consegnare il testo del suo intervento alla Presidenza, perché abbiamo già concesso un tempo maggiore di quello riservato per prassi agli interventi di fine seduta.

Sulle modalità della discussione sull'avvio del percorso delle riforme costituzionali

CALIENDO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO (PdL). Signor Presidente, devo notare che abbiamo introdotto in questa legislatura la prassi di dare l'indicazione del motivo dell'intervento. Avendo dato come indicazione del motivo del mio intervento la critica alla modalità della discussione di oggi, credo che fosse opportuno che intervenissi immediatamente, altrimenti si configura un sindacato su quello che il senatore intende dire.

Prescindendo da questo, ho votato con convinzione la mozione di maggioranza, ma credo, signor Presidente, che sia stato un errore quello della Conferenza dei Capigruppo e della Presidenza di aver riservato a questa discussione lo stesso tempo che si riserva a qualsiasi mozione: si trattava della riforma costituzionale. Mi auguro che alle prossime riunioni in cui dovremo discutere delle riforme costituzionali si riservi un tempo maggiore.

Signor Presidente, vorrei inoltre sollecitare che nella prossima riunione della Conferenza dei Capigruppo si ponga all'ordine del giorno la richiesta di una o più sedute perché si dibatta, prima dell'inizio dei lavori delle Commissioni e del Comitato, per dare un indirizzo sulla riforma costituzionale, affinché ciascun parlamentare abbia la possibilità di esprimere la sua opinione o dare le sue indicazioni senza la disciplina di Gruppo, che opererà una volta che ci sarà, invece, il Comitato. *(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Aiello)*.

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, le sue comprensibili motivazioni saranno rappresentate alla prossima Conferenza dei Capigruppo. La giornata odierna ha visto un calendario condizionato dall'intreccio tra i lavori del Senato e quelli della Camera, con la necessità del Governo di seguirli in maniera adeguata, di rendere dichiarazioni e di fare repliche. Pertanto, probabilmente, voler concentrare tutto in un'unica giornata ha compresso i tempi della discussione, che comunque, nel

merito, sarà certamente ampia ed esaustiva e consentirà a tutti i parlamentari di partecipare, con le facoltà che devono essere riconosciute e garantite a tutti.

Sull'attribuzione dell'European Inventor Award a due ricercatori italiani

[BARANI](#) (*GAL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BARANI](#) (*GAL*). Signor Presidente, telegraficamente, durante l'intervento che ho fatto sulle mozioni relative al percorso delle riforme istituzionali, ho fatto cenno a due ricercatori, che credo meritino qualche parola in più: Barbara Stella e Luigi Cattel della facoltà di Chimica e tecnologia farmaceutiche dell'Università degli studi di Torino. Si tratta di ricercatori nostrani - il «Corriere della Sera» scrive «la vittoria del tricolore» - che, sottopagati, hanno dato lustro al Paese, avendo ricevuto ad Amsterdam lo *European Inventor Award*, il più importante riconoscimento europeo dato a scienziati e ricercatori. È la rivincita di questi ricercatori, che si alzano la mattina presto e vanno a letto al tramonto, sottopagati, che devono ogni giorno confrontarsi anche con quei ricercatori italiani, più pagati, che hanno scelto di andare all'estero e che tutti rivogliono in Italia.

Con questo intendo dire che è importante che i fondi per la ricerca siano maggiori, ma è anche importante ricordarsi che con pochi fondi si possono fare grandi cose, come hanno fatto questi due ricercatori, cui va ovviamente il plauso del Gruppo che rappresento.

[PRESIDENTE](#). Grazie, senatore Barani.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 30 maggio 2013

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 30 maggio, alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (*ore 18,04*).

Allegato A

MOZIONI

Mozioni relative all'avvio del percorso delle riforme costituzionali

(1-00031) (testo 3) (28 maggio 2013)

Approvata

[CALDEROLI](#), [BITONCI](#), [VOLPI](#), [DIVINA](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [STEFANI](#), [TREMONTI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [CENTINAIO](#), [CANDIANI](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#). -

Il Senato delibera di dare attuazione alle dichiarazioni programmatiche rese, in relazione alle riforme costituzionali, al Parlamento dal Presidente del Consiglio dei ministri, e sulle quali ha ottenuto la fiducia e in particolare:

a) "Al fine di sottrarre la discussione sulla riforma della Carta fondamentale alle fisiologiche contrapposizioni del dibattito contingente, sarebbe bene che il Parlamento adottasse le sue decisioni sulla base delle proposte formulate da una Convenzione, aperta alla partecipazione anche di autorevoli esperti non parlamentari e che parta dai risultati della attività parlamentare della scorsa legislatura e

dalle conclusioni del Comitato di saggi istituito dal Presidente della Repubblica. La Convenzione deve poter avviare subito i propri lavori sulla base degli atti di indirizzo del Parlamento, in attesa che le procedure per un provvedimento costituzionale possano compiersi. Dal momento che questa volta l'unico sbocco possibile per questo tema è il successo nell'approvazione delle riforme che il Paese aspetta da troppo tempo, fra 18 mesi verificherò se il progetto sarà avviato verso un porto sicuro. Se avrò una ragionevole certezza che il processo di revisione della Costituzione potrà avere successo, allora il nostro lavoro potrà continuare. In caso contrario, se veti e incertezze dovessero minacciare di impantanare tutto per l'ennesima volta, non avrei esitazioni a trarne immediatamente le conseguenze";

b) "Dobbiamo superare il bicameralismo paritario, per snellire il processo decisionale ed evitare ingorghi istituzionali come quello che abbiamo appena sperimentato, affidando ad una sola Camera il compito di conferire o revocare la fiducia al Governo. Nessuna legge elettorale è infatti in grado di garantire il formarsi di una maggioranza identica in due diversi rami del Parlamento. Dobbiamo quindi istituire una seconda Camera - il Senato delle Regioni e delle Autonomie - con competenze differenziate e con l'obiettivo di realizzare compiutamente l'integrazione dello Stato centrale con le autonomie, anche sulla base di una più chiara ripartizione delle competenze tra i livelli di governo con il perfezionamento della riforma del Titolo V";

c) "Bisogna altresì chiudere rapidamente la partita del Federalismo fiscale, rivedendo il rapporto fiscale tra centro e periferia salvaguardando la centralità dei territori e delle Regioni. Si può anche esplorare il suggerimento del Comitato di saggi istituito dal Presidente della Repubblica per la eventuale riorganizzazione delle Regioni e dei rapporti tra loro".

(1-00044) (28 maggio 2013)

V. testo 2

[ZELLER](#), [LANIECE](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#), [LONGO Fausto.Guilherme](#), [NENCINI](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#). - Il Senato,

premesso che:

è ormai evidente la necessità di una riforma della seconda parte della Costituzione che, nel corso dell'ultimo ventennio e fino a poco prima della conclusione della XVI Legislatura, si è concretizzata nella presentazione e nell'esame di numerosi progetti di legge, nell'una e nell'altra Camera, il cui fallimento è stato determinato dalla mancanza di un ampio consenso politico;

il dibattito da tempo in atto all'interno del Paese richiede che, seppur nel rispetto e nella consapevolezza della validità dell'impianto complessivo dell'ordinamento vigente, si riorganizzi in maniera efficace, e non più procrastinabile, l'assetto dei poteri e il funzionamento delle istituzioni con spirito di leale collaborazione e sulla base di un confronto parlamentare di sistema sui temi delle riforme istituzionali che conduca alla necessaria approvazione di un testo ampiamente condiviso da maggioranza e opposizioni;

lo stesso Presidente della Repubblica, nel suo messaggio al Parlamento in seduta comune, formulato in occasione del suo giuramento, ha richiamato la necessità di un'impellente riforma delle istituzioni rappresentative e dei rapporti intercorrenti tra le stesse, subordinando al rinnovamento degli organi e dei poteri dello Stato la sopravvivenza e il progresso della democrazia e della società italiana;

al fine di venire incontro alle mutate esigenze all'interno del Paese, si rendono necessari interventi volti, in particolar modo, alla riduzione del numero dei parlamentari, al superamento del bicameralismo paritario e simmetrico con la trasformazione del Senato della Repubblica in camera di rappresentanza delle autonomie territoriali, alla revisione della forma di Governo in relazione al mutato contesto politico-istituzionale, alla modifica della legge elettorale coerentemente con il modello istituzionale prescelto;

l'ampia portata del processo di riforma istituzionale cui si vuole dare avvio necessita della partecipazione e del coinvolgimento di tutte le forme ed espressioni di pluralismo presenti all'interno del Paese, valorizzando e rafforzando in modo sinergico le componenti della democrazia rappresentativa e della partecipazione popolare, comprese le minoranze linguistiche, nei confronti delle quali l'articolo 6 della Costituzione riconosce un obbligo imprescindibile di tutela;

per attuare le suddette riforme è opportuno istituire un Comitato, composto da 20 senatori e 20 deputati, nominati dai rispettivi Presidenti delle Camere su designazione di ciascun gruppo parlamentare, anche tra membri non componenti delle Commissioni Affari Costituzionali, in modo da rispecchiare complessivamente la proporzione tra i Gruppi, tenendo conto della loro rappresentanza parlamentare e del numero di voti conseguiti alle elezioni politiche, al quale conferire poteri referenti per l'esame dei progetti di legge di revisione istituzionale,

delibera che, nella designazione dei 20 senatori membri del suddetto Comitato, venga garantita la presenza di almeno un senatore eletto in una lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, anche tra membri non componenti della 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione).

(1-00044) (testo 2) (29 maggio 2013)

Approvata

[ZELLER](#), [LANIECE](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#), [LONGO Fausto Guilherme](#), [NENCINI](#), [PALERMO](#), [PANIZZA](#). - Il Senato,

premesso che:

è ormai evidente la necessità di una riforma della seconda parte della Costituzione che, nel corso dell'ultimo ventennio e fino a poco prima della conclusione della XVI Legislatura, si è concretizzata nella presentazione e nell'esame di numerosi progetti di legge, nell'una e nell'altra Camera, il cui fallimento è stato determinato dalla mancanza di un ampio consenso politico;

il dibattito da tempo in atto all'interno del Paese richiede che, seppur nel rispetto e nella consapevolezza della validità dell'impianto complessivo dell'ordinamento vigente, si riorganizzi in maniera efficace, e non più procrastinabile, l'assetto dei poteri e il funzionamento delle istituzioni con spirito di leale collaborazione e sulla base di un confronto parlamentare di sistema sui temi delle riforme istituzionali che conduca alla necessaria approvazione di un testo ampiamente condiviso da maggioranza e opposizioni;

lo stesso Presidente della Repubblica, nel suo messaggio al Parlamento in seduta comune, formulato in occasione del suo giuramento, ha richiamato la necessità di un'impellente riforma delle istituzioni rappresentative e dei rapporti intercorrenti tra le stesse, subordinando al rinnovamento degli organi e dei poteri dello Stato la sopravvivenza e il progresso della democrazia e della società italiana;

al fine di venire incontro alle mutate esigenze all'interno del Paese, si rendono necessari interventi volti, in particolar modo, alla riduzione del numero dei parlamentari, al superamento del bicameralismo paritario e simmetrico con la trasformazione del Senato della Repubblica in camera di rappresentanza delle autonomie territoriali, alla revisione della forma di Governo in relazione al mutato contesto politico-istituzionale, alla modifica della legge elettorale coerentemente con il modello istituzionale prescelto;

l'ampia portata del processo di riforma istituzionale cui si vuole dare avvio necessita della partecipazione e del coinvolgimento di tutte le forme ed espressioni di pluralismo presenti all'interno del Paese, valorizzando e rafforzando in modo sinergico le componenti della democrazia rappresentativa e della partecipazione popolare, comprese le minoranze linguistiche, nei confronti delle quali l'articolo 6 della Costituzione riconosce un obbligo imprescindibile di tutela;

per attuare le suddette riforme è opportuno istituire un Comitato, composto da 20 senatori e 20 deputati, nominati dai rispettivi Presidenti delle Camere su designazione di ciascun gruppo parlamentare, tra membri componenti delle Commissioni Affari Costituzionali, in modo da rispecchiare complessivamente la proporzione tra i Gruppi, tenendo conto della loro rappresentanza parlamentare e del numero di voti conseguiti alle elezioni politiche, al quale conferire poteri referenti per l'esame dei progetti di legge di revisione istituzionale,

delibera che, nella designazione dei 20 senatori membri del suddetto Comitato, venga comunque garantita la presenza di almeno un senatore eletto in una lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, anche tra membri non componenti della 1ª Commissione permanente (Affari

costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione).

(1-00046) (28 maggio 2013)

Respinta. Votata per parti separate (*)

[CRIMI](#), [MORRA](#), [CAMPANELLA](#), [MANGILI](#), [AIROLA](#), [BATTISTA](#), [BENCINI](#), [BERTOROTTA](#), [BIGNAMI](#), [BLUNDO](#), [BOCCHINO](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [CAPPELLETTI](#), [CASALETTO](#), [CASTALDI](#), [CATALEO](#), [CIAMPOLILLO](#), [CIOFFI](#), [COTTI](#), [DE PIETRO](#), [DE PIN](#), [DONNO](#), [ENDRIZZI](#), [FATTORI](#), [FUCKSIA](#), [GAETTI](#), [GAMBARO](#), [GIARRUSSO](#), [GIROTTI](#), [LEZZI](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MARTON](#), [MOLINARI](#), [MONTEVECCHI](#), [MORONESE](#), [MUSSINI](#), [NUGNES](#), [ORELLANA](#), [PAGLINI](#), [PEPE](#), [PETROCELLI](#), [PUGLIA](#), [ROMANI](#) *Maurizio*, [SANTANGELO](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [TAVERNA](#), [VACCIANO](#). - Il Senato,

premessi che:

la Costituzione repubblicana, ed i valori supremi ad essa sottesi, per come esplicitati nei principi fondamentali della stessa, rappresentano il presupposto e la sostanza della democrazia italiana, la fonte primigenia dei principi, dei valori e delle regole alla base dell'ordinamento statale;

tali principi sono identificabili nell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge; nel pieno riconoscimento della reale dignità di tutti i cittadini, motivo per cui la Repubblica si impegna a rimuovere gli ostacoli che potrebbero impedire l'effettivo sviluppo della persona e la reale partecipazione dei lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese; nel personalismo, inteso come attribuzione all'individuo della responsabilità etica, politica e giuridica per quanto egli faccia; nel pluralismo delle manifestazioni in cui si esplica la libertà del singolo, senza che queste possano pregiudicare l'egual diritto, possibile prima ancora che reale, di chiunque altro; nella giustizia sociale in virtù della quale l'appartenenza alla medesima comunità riconosce ed accetta i limiti al profitto ed alla proprietà privati; nell'organizzazione "diffusa" ed equilibrata dei poteri, nonché nel sistema di garanzie;

le Costituzioni, per definizione, sono dotate di senso unitario e coerente, e lo sono per il concetto stesso di Costituzione. Nella consapevolezza che la prima Parte della Carta costituzionale, contenente i principi fondamentali, non è affatto indipendente dalla seconda, risulta ormai evidente che singoli aspetti della Parte seconda possano certamente essere oggetto di un intervento riformatore, ferma restando la piena validità del suo impianto complessivo e dei principi ad esso sottesi, delineati con sapienza ed equilibrio dai nostri padri costituenti;

il dibattito culturale e politico del periodo più recente, compreso l'attuale, ha indebitamente "scaricato" sulla Costituzione il grave onere dell'inadeguatezza dell'ordinamento statale vigente, attribuendole una vetustà presunta per occultare responsabilità che ricadono invece sulla classe politica, rea, nella prassi quotidiana, di aver mortificato la Costituzione. La totale inefficienza del sistema istituzionale italiano, lungi dall'essere attribuibile alla nostra Carta fondamentale, trova origine nella caratterizzazione marcatamente castale del sistema partitocratico, segnato dalla sua assoluta autoreferenzialità, causa dell'enorme scollamento tra cittadini e politica;

norme sulla regolazione dei conflitti di interessi, sull'incandidabilità dei condannati e sulla lotta alla corruzione avrebbero già da tempo potuto cambiare il volto morale e politico del Paese, a costituzione vigente. Tali enormi questioni sono state invece, e dolosamente, lasciate immutate dal sistema dei partiti che oggi, indegnamente, propone di modificare la Carta costituzionale;

l'attuale «potere costituente», ovvero il Parlamento repubblicano, risulta essere stato eletto con legge costituzionalmente viziata, come sostenuto dallo stesso Presidente della Corte costituzionale. Tale circostanza, indebolendo significativamente la legittimità morale e politica del riformatore costituzionale, non può che abilitare le Camere ad intervenire limitatamente su alcune significative questioni unanimemente sentite dal popolo italiano, senza però scardinare il sistema delle forme di Stato e di Governo vigenti;

la scelta di interventi limitati ad alcune emergenze critiche, anche se di notevole portata, appare conforme alla corretta lettura dell'art. 138 della Costituzione, che impone revisioni costituzionali

circoscritte e fornite, comunque, di una matrice univoca ed omogenea; a tal riguardo, è ormai riconosciuto unanimemente dalla dottrina costituzionalistica che le leggi di riforma costituzionale debbano dotarsi di contenuto "specifico" ed "omogeneo", anche e soprattutto in forza del *referendum* confermativo previsto nell'ambito del procedimento vigente di revisione costituzionale;

sul piano del metodo, pertanto, la materia istituzionale e, conseguentemente, l'approvazione di leggi di revisione costituzionale, oltre a richiedere una larga condivisione, non possono che risolversi pienamente nella procedura di cui all'art. 138 della Costituzione. L'organismo abilitato per riformare la Costituzione è uno ed uno soltanto, scritto proprio nella stessa Carta, e cioè il Parlamento repubblicano, nelle sedi proprie, già disciplinate dai Regolamenti parlamentari, cui si aggiungono i cittadini elettori, in virtù della possibilità di *referendum* popolare confermativo;

vincolare le modifiche costituzionali a procedure istituzionalmente e temporalmente "aggravate", sottraendo determinati contenuti costituzionali al potere stesso di revisione, non può considerarsi in alcun modo una scelta antidemocratica, ma fa parte dell'essenza stessa della democrazia costituzionale, essendone, addirittura, il logico presupposto;

oltre a risultare non conforme al dettato costituzionale e allo spirito della stessa Carta, un qualsiasi *iter* di revisione della Costituzione al di fuori delle sedi parlamentari ordinarie, si dimostrerebbe del tutto inefficace (si ricordino le esperienze in tal senso nel corso della storia repubblicana più recente), in forza dell'inevitabile sovrapposizione di ruoli e di funzioni di nuovi organi rispetto a quelli già oggi esistenti ed operanti. Dunque, assurdo ed irragionevole risulterebbe intraprendere l'*iter* di una legge costituzionale volta all'introduzione di organi particolari, dotati di specifici poteri, poiché questa procedura rappresenterebbe una palese intenzione "gattopardesca", al di fuori sia della Costituzione che della razionale sensatezza;

del tutto improprio appare un coinvolgimento diretto, formale e sostanziale, del Governo nell'ambito della revisione costituzionale: materia, questa, che dovrebbe essere di appannaggio esclusivo del Parlamento e dei cittadini italiani;

considerato, inoltre, che:

nel contempo, appare altresì indispensabile ed urgentissima una revisione del sistema elettorale attraverso cui i cittadini possano scegliere in maniera diretta, e non esclusivamente "mediata" da partiti ed apparati politici, i propri rappresentanti in Parlamento, per come stabilito dagli articoli 56 e 58 della Carta;

risulta altresì indifferibile un coinvolgimento dei cittadini in ordine alla scelta della forma di Governo e di Stato, anche attraverso la previsione e l'indizione di un apposito *referendum* di indirizzo, nell'ambito di un deciso potenziamento degli istituti di democrazia diretta e di tutti gli strumenti di consultazione e di partecipazione popolare alle scelte afferenti alla vita pubblica. Il *referendum* dovrebbe essere preceduto da un ampio dibattito pubblico che consenta al Paese, attraverso una campagna di informazione puntuale e aperta a tutte le parti interessate, di conoscere le diverse opzioni ed istanze sulle quali pronunciarsi successivamente al fine di recuperare e ravvivare lo spirito del dettato costituzionale;

valutato pertanto che emerge l'assoluta necessità di riforme istituzionali che migliorino il funzionamento della struttura parlamentare e della vita politica, negli ultimi anni mortificata da bassissimi livelli di moralità registratisi al suo interno, e concorrano a determinare una drastica e celere riduzione dei costi della politica e delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso, delibera:

1) di avviare preliminarmente un percorso volto a promuovere, in tempi rapidi, l'indizione di un *referendum* popolare di indirizzo, nel quale i cittadini siano chiamati ad esprimersi sull'opportunità di modificare, ed in quale modo, la forma di Governo e di Stato, tenendo conto delle risultanze emerse da un apposito dibattito pubblico approfondito ed aperto a tutte le istanze partecipative, condotto sulla base:

a) di un programma comunicativo sui mezzi di informazione, di almeno sei mesi, ad opera dei

Gruppi parlamentari presenti alla data dell'approvazione del presente atto di indirizzo, in condizione di parità tra i suddetti Gruppi, conformemente ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza delle informazioni;

b) di un programma comunicativo sui mezzi di informazione e sulla rete *internet*, di almeno sei mesi, ad opera degli esperti nell'ambito costituzionalistico, conformemente ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza delle informazioni;

c) di un programma formativo, di almeno sei mesi, nell'ambito del percorso scolastico ed universitario, di ogni ordine e grado, diretto all'approfondimento degli argomenti oggetto del *referendum* di indirizzo;

d) di un diritto di voto ai cittadini che abbiano compiuto, alla data dello svolgimento del *referendum*, 16 anni di età;

2) di procedere verso un immediato percorso volto a promuovere, in tempi rapidi, una limitata riforma della Parte seconda della Costituzione che, in particolare, preveda:

a) la riduzione del numero dei deputati e dei senatori;

b) la riduzione del numero dei consiglieri regionali;

c) la soppressione delle Province, al fine di semplificare, razionalizzare e responsabilizzare le istituzioni amministrative locali, dando contemporaneamente un deciso impulso al processo di accorpamento dei Comuni, a cominciare da quelli che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali;

d) l'introduzione del *referendum* propositivo e consultivo senza *quorum* funzionale;

e) l'eliminazione di ogni *quorum* funzionale per il *referendum* abrogativo;

f) la fissazione del numero massimo di mandati elettorali a qualsiasi livello - pari a due - che ogni cittadino può essere chiamato a ricoprire;

g) la previsione dell'incandidabilità alla carica di deputato e senatore di coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per delitto non colposo, ovvero a pena detentiva superiore a 10 mesi e 20 giorni di reclusione per delitto colposo, oltre che di coloro che ricoprono contemporaneamente altri incarichi elettivi;

h) l'incremento delle garanzie costituzionali a favore delle opposizioni parlamentari, anche con l'innalzamento del *quorum* necessario all'adozione ed alla modifica dei Regolamenti parlamentari;

i) con riferimento ai disegni di legge di iniziativa popolare, un termine perentorio entro cui il Parlamento abbia l'obbligo di esaminarle;

3) di affrontare la riforma di cui al punto 2) del presente dispositivo esclusivamente nelle sedi parlamentari proprie, in conformità agli articoli 72 e 138 della Costituzione.

(*) Le parti evidenziate in neretto precluse dall'approvazione delle mozioni 1-00031 (testo 3) e 1-00044 (testo 2).

(1-00047) (28 maggio 2013)

Approvata

[ZANDA](#), [SCHIEANI](#), [SUSTA](#), [FERRARA Mario](#), [ZELLER](#), [FINOCCHIARO](#), [BRUNO](#), [MARTINI](#), [ESPOSITO Giuseppe](#), [LO MORO](#) (*). - Il Senato,

premesso che:

il tema delle riforme istituzionali, che accompagna il dibattito politico italiano dalla fine degli anni '70, si intreccia oggi con le esigenze di rilancio della crescita economica e di rafforzamento della coesione sociale, ponendosi con esse al centro dell'attenzione del Parlamento e del programma di Governo;

l'ammodernamento delle istituzioni repubblicane è condizione essenziale per favorire la stabilità del sistema politico e rendere più efficienti i circuiti decisionali di un sistema di governo multilivello tra Unione europea, Stato e autonomie territoriali assai più complesso e articolato che nel passato, elevando, per questa via, la qualità della vita democratica, la partecipazione dei cittadini e la trasparenza delle istituzioni;

per avviare una stagione di riforme costituzionali di ampio respiro, occorre definire un metodo che consenta di affrontare, secondo un disegno coerente, le principali questioni sinora irrisolte, da ultimo richiamate nel discorso programmatico tenuto dal Presidente del Consiglio dei ministri innanzi alle Camere, concernenti la forma di Stato, la forma di Governo, il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari e la riforma del sistema elettorale, la quale, naturalmente, non potrà che essere coerente e contestuale con il complessivo processo di riforma costituzionale. Qualora si realizzino le condizioni che rendono urgente un intervento in materia, occorrerà che lo stesso sia ampiamente condiviso;

rilevata, pertanto, la necessità di definire tempestivamente, attraverso l'approvazione di un'apposita legge costituzionale, una procedura straordinaria di revisione costituzionale che permetta di avviare un lavoro comune dei due rami del Parlamento, di programmare una tempistica certa e in linea con le attese del Paese dell'esame dei progetti di legge di revisione della Parte seconda della Costituzione, di assicurare un più largo consenso parlamentare in sede di approvazione degli stessi e di potenziare il controllo dei cittadini sul risultato finale del processo riformatore; una procedura, dunque, idonea a valorizzare il ruolo del Parlamento e ad assicurare la partecipazione diretta dei cittadini;

preso atto dell'intendimento del Governo di avvalersi di una commissione di esperti per l'approfondimento delle diverse ipotesi di revisione costituzionale e dei connessi profili inerenti al sistema elettorale e di estendere il dibattito sulle riforme alle diverse componenti della società civile, anche attraverso il ricorso a una procedura di consultazione pubblica;

valutato con favore il lavoro che stanno portando avanti i competenti organi delle Camere, al fine di pervenire in tempi rapidi all'approvazione di una riforma dei regolamenti parlamentari idonea a dare una prima efficace risposta alla domanda di modernizzazione delle nostre istituzioni, nella prospettiva di una piena valorizzazione del Parlamento, di un efficace controllo sull'operato del Governo e di un più stretto raccordo con le istanze della società civile, anche al fine di elevare la qualità della produzione legislativa. In particolare, occorrerà superare l'eccessivo ricorso alla decretazione d'urgenza e a votazioni di fiducia su maxi emendamenti, salvaguardando al contempo le prerogative del Governo, cui deve essere riconosciuta la facoltà di attivare procedure che, senza comprimere il ruolo delle Camere, garantiscano tempi certi per l'approvazione dei disegni di legge di attuazione del suo programma, nonché a rafforzare i diritti dei Gruppi d'opposizione e lo statuto regolamentare delle iniziative legislative popolari;

richiamate le considerazioni espresse dal Presidente della Repubblica nel suo messaggio al Parlamento, formulato nel giorno del suo giuramento, circa la necessità di non "sottrarsi al dovere della proposta, alla ricerca della soluzione praticabile, alla decisione netta e tempestiva per le riforme di cui hanno bisogno improrogabile per sopravvivere e progredire la democrazia e la società italiana",

impegna il Governo a presentare alle Camere, entro il mese di giugno 2013, un disegno di legge costituzionale, che in coerenza con le finalità e gli obiettivi indicati nelle premesse, preveda, per l'approvazione della riforma costituzionale, una procedura straordinaria rispetto a quella di cui all'articolo 138 della Costituzione, che tenda a agevolare il processo di riforma, favorendo un'ampia convergenza politica in Parlamento. Il disegno di legge dovrà, altresì, prevedere adeguati meccanismi per un lavoro comune delle due Camere. In particolare, occorrerà prevedere:

a) l'istituzione di un comitato, composto da 20 senatori e 20 deputati, nominati dai rispettivi Presidenti delle Camere, su designazione dei Gruppi parlamentari, tra i componenti delle Commissioni Affari Costituzionali, rispettivamente, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, in modo da garantire la presenza di ciascun Gruppo parlamentare e di rispecchiare complessivamente la proporzione tra i Gruppi, tenendo conto della loro rappresentanza parlamentare e dei voti conseguiti alle elezioni politiche e presieduto congiuntamente dai Presidenti delle stesse Commissioni, cui conferire poteri referenti per l'esame dei progetti di legge di revisione costituzionale dei Titoli I, II, III e V della Parte seconda della Costituzione, afferenti alla forma di Stato, alla forma di Governo e all'assetto bicamerale del Parlamento, nonché, coerentemente con le disposizioni costituzionali, di riforma dei sistemi elettorali;

b) l'esame dei progetti di legge approvati in sede referente dal comitato bicamerale alle Assemblee di Camera e Senato, secondo intese raggiunte fra i due Presidenti;

c) modalità di esame, in sede referente e presso le Assemblee, dei progetti di legge che, fermo restando il diritto di ciascun senatore e deputato, anche se non componente il comitato o componente del Governo, di presentare emendamenti, assicurino la certezza dei tempi del procedimento, con l'obiettivo di garantire che l'esame parlamentare sui disegni di legge di riforma si concluda entro 18 mesi dall'avvio;

d) fermi restando i *quorum* deliberativi di cui all'articolo 138 della Costituzione, la facoltà di richiedere comunque, ai sensi del medesimo articolo, la sottoposizione a *referendum* confermativo della legge ovvero delle leggi di revisione costituzionale approvate dal Parlamento.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(1-00048) (28 maggio 2013)

V. testo 2

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MASTRANGELI](#), [PETRAGLIA](#), [STEEFANO](#), [URAS](#). - Il Senato,

premesso che:

da diversi anni e da molte Legislature, nel Paese e in Parlamento, è in corso il dibattito sull'opportunità di modifiche alla seconda Parte della Costituzione, che ha dato anche luogo a diversi progetti di riforma costituzionale;

è ormai inderogabile la necessità di attuare sempre più ampie forme di democrazia diretta che permettano ai cittadini di dilatare i propri spazi e acquisire nuovi momenti di partecipazione democratica;

tuttavia, non è venuta meno l'esigenza di interventi sulla nostra Carta fondamentale, essendo convinzione generale ormai che l'impianto studiato ed approvato dai padri costituenti in materia di ordinamento della Repubblica (Parte II della Costituzione) richieda ormai una revisione, ferma restando la centralità del ruolo del Parlamento nel bilanciamento complessivo dei poteri e degli organi costituzionali;

è assolutamente necessario un percorso volto a promuovere, in tempi celeri, una riforma della Parte II della Costituzione (ordinamento della Repubblica) che, in particolare, preveda: 1) il mantenimento della forma di Governo parlamentare e la centralità del ruolo del Parlamento nel bilanciamento complessivo dei poteri e degli organi costituzionali; 2) la riduzione del numero dei deputati e dei senatori; 3) il superamento del bicameralismo perfetto; 4) la revisione dell'articolo 49 della Costituzione che ponga precisi principi e criteri in tema di democrazia interna e trasparenza dei partiti e, più in generale, delle organizzazioni politiche, onde garantirne la puntuale attuazione e l'adeguamento dei soggetti coinvolti; 5) l'obbligatorietà dell'esame e del voto in tempi certi (entro 3 mesi) delle proposte di legge d'iniziativa popolare, anche modificando sul tema il regolamento del Senato della Repubblica; 6) l'introduzione di limiti più rigidi all'uso della decretazione d'urgenza da parte del Governo, provvedendo alla contestuale modifica del regolamento del Senato; 7) la modifica del Titolo V (Le Regioni, le Province, i Comuni) e, in particolare, la revisione delle materie di competenza esclusiva delle Regioni, riducendo drasticamente l'elenco delle materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni e introducendo la cosiddetta clausola di supremazia, nonché l'abolizione delle Province, l'individuazione delle città metropolitane e la disciplina del loro ordinamento da prevedersi con legge statale; 8) la sottoposizione a *referendum* popolare confermativo, con quesiti distinti per omogeneità di materia, delle leggi costituzionali e di revisione costituzionale anche nel caso in cui queste siano approvate dalle Camere con la maggioranza dei due terzi dei componenti;

considerato che:

l'articolo 72, comma 4, della Costituzione prevede che per le leggi di revisione costituzionale sia "sempre adottata" la "procedura normale di esame e di approvazione diretta" da parte delle due

Camere;

in nessun caso, tuttavia, sarebbe legittimo il deferimento dell'esame del provvedimento alla sede deliberante, nonché a qualsivoglia organo o organismo che privasse i parlamentari del pieno potere emendativo in ottemperanza al principio di eguaglianza dei parlamentari;

dall'ambito dell'*iter* parlamentare sulle riforme va svincolata la modifica della legge elettorale, rispetto alla quale si richiede l'intervento del legislatore in tempi brevissimi, anche alla luce della recente decisione della Corte di cassazione che, ritenendo rilevanti le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione al "Porcellum", ha disposto l'immediata trasmissione degli atti alla Consulta,

impegna il Governo, nel rispetto delle sue prerogative di iniziativa legislativa, a tener conto in maniera vincolante di quanto sopra esposto, concorrendo con proprie proposte all'*iter* parlamentare sul tema delle riforme rispetto al quale sono già depositate diverse proposte di legge dei diversi Gruppi parlamentari.

(1-00048) (testo 2) (29 maggio 2013)

Respinta (*)

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MASTRANGELI](#), [PETRAGLIA](#), [STEEFANO](#), [URAS](#). - Il Senato,

premesso che:

è necessario ridare slancio e forza, attraverso l'introduzione di nuove disposizioni e di più incisivi strumenti istituzionali, al progetto di emancipazione politica e sociale delineato nella Parte I della Costituzione repubblicana;

da diversi anni e da molte Legislature, nel Paese e in Parlamento, è in corso il dibattito sull'opportunità di modifiche alla Parte II della Costituzione, che ha dato anche luogo a diversi progetti di riforma costituzionale;

vi è infatti l'esigenza di interventi puntuali sulla nostra Carta fondamentale, che non coinvolgano tuttavia in alcun modo la Parte I della Costituzione;

è convinzione generale che la procedura di revisione costituzionale - disciplinata non a caso nel Titolo VI della nostra Carta fondamentale, relativo alle garanzie costituzionali - sia stata prevista al fine di rendere più efficace la Costituzione stessa, pur preservandone l'impianto e l'ispirazione complessiva che, a giudizio degli scriventi, resta una legge di straordinaria portata e ancora non pienamente attuata;

è opportuno consolidare la forma di governo parlamentare e la centralità del ruolo del Parlamento nel bilanciamento complessivo dei poteri e degli organi costituzionali;

è auspicabile, in tempi certi, **e nel rispetto dell'impianto normativo previsto dall'articolo 138 della Costituzione** un percorso di riforme costituzionali condiviso e in grado di ottenere il più ampio consenso parlamentare, evitando che le modifiche della Costituzione siano appannaggio di contingenti maggioranze di governo, così come è avvenuto in passato. A tal fine, si richiede, altresì, che lo svolgimento del *referendum* costituzionale avvenga per materie omogenee anche nel caso di raggiungimento del *quorum* dei 2/3;

è necessario un adeguamento del testo costituzionale che permetta al Parlamento di affrontare le questioni istituzionali più urgenti attraverso interventi mirati e limitati alla Parte II della Costituzione, quali: la riduzione del numero dei deputati e dei senatori; il superamento del bicameralismo perfetto; l'obbligatorietà dell'esame e del voto in tempi certi delle proposte di legge d'iniziativa popolare; l'introduzione di limiti più rigidi all'uso della decretazione d'urgenza da parte del Governo; la modifica del Titolo V (ridefinendo i criteri di ripartizione delle materie tra Stato e Regioni); il conferimento del potere di istituire Commissioni di inchiesta alle minoranze parlamentari; la sottrazione alle Camere del contenzioso sulle elezioni.

Considerato che:

l'articolo 72, comma quarto, della Costituzione prevede che per le leggi in materia costituzionale sia "sempre adottata" "la procedura normale di esame e di approvazione diretta" da parte

delle due Camere;

in nessun caso, tuttavia, sarebbe legittimo il deferimento dell'esame del provvedimento alla sede deliberante, nonché a qualsivoglia organo/organismo che privasse i parlamentari del pieno potere emendativo in ottemperanza al principio di eguaglianza dei parlamentari, ancorché sia possibile una modalità di lavoro, in sede esclusivamente referente, che impegni entrambi i rami delle Camere;

è urgente e indifferibile intervenire sulla modifica della legge elettorale vigente - che non è legge di revisione costituzionale - prima del pronunciamento della Corte costituzionale alla quale si è rivolta la Corte di cassazione, trasmettendo gli atti in cui si sollevano rilevanti questioni di legittimità costituzionale;

si auspica un intervento urgente dei competenti organi delle Camere, al fine di pervenire in tempi rapidi all'approvazione di una riforma dei regolamenti parlamentari così da dare piena valorizzazione all'azione del Parlamento, assicurando un più stretto raccordo con le istanze della società civile, un efficace controllo sull'attività del Governo, una più elevata qualità della produzione legislativa. In particolare, occorrerà superare l'eccessivo e spesso ingiustificato ricorso alla decretazione d'urgenza, l'abuso dei voti di fiducia sui maxi emendamenti, favorendo in tal modo una coerente, sul piano costituzionale, ridefinizione del procedimento legislativo sia per le leggi di iniziativa governativa e parlamentare, sia per quelle di iniziativa popolare,

impegna il Governo, nel rispetto delle sue prerogative di iniziativa legislativa, a tener conto in maniera vincolante di quanto esposto in premessa, concorrendo con proprie proposte all'*iter* parlamentare sul tema delle riforme che verranno esaminate, come sempre previsto, congiuntamente a proposte di iniziativa parlamentare su analoga materia.

(*) Le parole evidenziate in neretto precluse dall'approvazione delle mozioni 1-00031 (testo 3), 1-00044 (testo 2) e 1-00047.

ORDINI DEL GIORNO

G1

[NENCINI](#), [BUEMI](#), [LONGO FAUSTO GUILHERME](#)

Ritirato

Il Senato,

nel corso del dibattito sulle mozioni sull'avvio del percorso delle riforme costituzionali;
premessi che:

la grave crisi che da molti anni affligge il Paese, a cominciare dalle sue istituzioni, come unanimemente denunciato da tutte le forze politiche, rende ormai indifferibile e urgente l'avvio di una seria e approfondita riflessione del Parlamento e dei partiti in esso rappresentati, che porti a dare avvio all'auspicata stagione delle riforme volte a modernizzare lo Stato e le sue istituzioni;

tale processo può realizzarsi solo a partire dalla revisione della Carta costituzionale, introducendo in essa tutti gli elementi innovativi che possono favorire la ridefinizione dello Stato, nelle sue diverse articolazioni, al servizio dei cittadini;

l'obiettivo generale da perseguire è quello di realizzare in Italia una democrazia governante, prevedendo un efficace sistema di pesi e contrappesi;

la crisi della democrazia italiana si è aggravata perché alla rottura della Costituzione materiale, verificatasi nei primi anni '90, non è corrisposto il necessario aggiornamento della Costituzione formale, al quale si preferì la semplice modifica delle leggi elettorali, con la conseguenza di fondare il nuovo sistema politico più sulla misura dei rapporti di forza che sui criteri per regolare i rapporti fra le forze, incentivando così una concezione muscolare del confronto politico;

per di più nel corso degli anni è mutato lo scenario economico, sociale ed internazionale in cui operano le nostre istituzioni, mettendo a dura prova la stessa nozione di sovranità. È quindi necessario ristabilire l'equilibrio sia ai vertici delle istituzioni (innanzitutto fra potere giudiziario e potere legislativo) sia nel governo del territorio (innanzitutto fra Stato e Regioni);

va aggiornata anche la costituzione economica in relazione ai rischi che la finanziarizzazione

dell'economia ha, fin qui, comportato alle conseguenze dell'adesione dell'Italia all'Unione monetaria europea e ad una più franca adesione al principio di sussidiarietà, specialmente in materia di gestione dei beni comuni;

vanno infine meglio regolate le procedure che consentono parziali cessioni di sovranità a favore dell'Unione europea e di altri organismi internazionali;

c'è inoltre da considerare che da 20 anni il Parlamento viene eletto su base maggioritaria e che, anche per questo, uno dei primi oggetti di revisione dovrebbero essere i *quorum* previsti sia per l'elezione degli organi di garanzia che nello stesso articolo 138 della Carta costituzionale;

la strada maestra per una revisione costituzionale della portata di quella che si prospetta è, quindi, l'elezione, a suffragio universale e con scrutinio proporzionale, di un'assemblea costituente composta da 75 membri con il compito di definire e approvare entro 12 mesi dalla sua costituzione la proposta di revisione costituzionale sulla forma di Stato e sulla forma di Governo;

in ogni modo è necessario che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 138, la legge costituzionale che verrà approvata venga sottoposta a *referendum* popolare qualunque sia il *quorum* con cui è stata approvata,

delibera:

1) di procedere, entro il termine di sei mesi dalla presentazione, all'approvazione del disegno di legge per l'elezione a suffragio universale e con scrutinio proporzionale dell'assemblea costituente, composta da 75 membri con il compito di definire e approvare entro 12 mesi dalla sua costituzione la proposta di revisione costituzionale sulla forma di Stato e di Governo;

2) di stabilire che la stessa legge per l'elezione dell'assemblea costituente preveda, tra le norme di indirizzo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 138, la sottomissione della legge costituzionale di revisione della Costituzione a *referendum* popolare qualunque sia il *quorum* con cui è stata approvata;

3) di prevedere che l'attività e il funzionamento dell'assemblea siano disciplinati da un regolamento interno approvato dall'assemblea stessa prima dell'inizio dei lavori e che ciascun componente possa proporre la modifica delle disposizioni regolamentari;

4) di prevedere che le spese di funzionamento dell'assemblea siano poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, senza ulteriore aggravio rispetto alle previsioni di spese per l'ordinario funzionamento;

5) di prevedere, infine, che il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati mettano a disposizione locali, attrezzature nonché risorse umane e strumentali per l'esplorazione delle funzioni dell'assemblea.

G2

[CRIMI](#), [MORRA](#), [CAMPANELLA](#), [MANGILI](#), [AIROLA](#), [BATTISTA](#), [BENCINI](#), [BERTOROTTA](#), [BIGNAMI](#), [BLUNDO](#), [BOCCHINO](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [CAPPELLETTI](#), [CASALETTO](#), [CASTALDI](#), [CATALFO](#), [CIAMPOLILLO](#), [CIOFFI](#), [COTTI](#), [DE PIETRO](#), [DE PIN](#), [DONNO](#), [ENDRIZZI](#), [FATTORI](#), [FUCKSIA](#), [GAETTI](#), [GAMBARO](#), [GIARRUSSO](#), [GIROTTI](#), [LEZZI](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MARTON](#), [MOLINARI](#), [MONTEVECCHI](#), [MORONESE](#), [MUSSINI](#), [NUGNES](#), [ORELLANA](#), [PAGLINI](#), [PEPE](#), [PETROCELLI](#), [PUGLIA](#), [ROMANI MAURIZIO](#), [SANTANGELO](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [TAVERNA](#), [VACCIANO](#)

Respinto (*)

Il Senato,

in sede di esame di mozioni relative all'avvio del percorso delle riforme costituzionali,

considerato che appare indispensabile ed urgentissima una revisione del sistema elettorale attraverso cui i cittadini possano scegliere in maniera diretta, e non esclusivamente «mediata» da partiti ed apparati politici, i propri rappresentanti in Parlamento, per come stabilito dagli articoli 56 e 58 della Carta,

delibera di avviare, **nelle sedi parlamentari proprie**, un percorso finalizzato ad apportare alla legge elettorale vigente, in attesa dell'auspicata ed indifferibile riforma complessiva del sistema

elettorale, le correzioni immediate necessarie a rispondere ai rilievi posti dal dibattito pubblico e politico degli ultimi anni, con riferimento ai seguenti aspetti:

- a) la fissazione di una soglia minima per accedere al premio di maggioranza;
- b) l'uniformità del sistema di calcolo del premio di maggioranza tra Camera dei deputati e Senato della Repubblica;
- c) il ripristino del voto di preferenza, nel rispetto della parità di genere;
- d) l'uniformità delle condizioni di accesso alla ripartizione dei seggi tra liste e coalizioni.

(*) Le parole evidenziate in neretto precluse.

G3

BARANI

Ritirato

Il Senato,

preso atto che al punto a) della mozione 1-00047 a firma Zanda, Schifani, Susta, Ferrara Mario, Zeller, Finocchiaro, Bruno, Martini, Esposito Giuseppe, si prevede l'istituzione di un Comitato, composto da 20 senatori e 20 deputati, nominati dai rispettivi Presidenti delle Camere, su designazione dei Gruppi parlamentari, tra i componenti delle Commissioni Affari Costituzionali, rispettivamente, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, in modo da garantire la presenza di ciascun Gruppo parlamentare e di rispecchiare complessivamente la proporzione tra i Gruppi, tenendo conto della loro rappresentanza parlamentare e dei voti conseguiti alle elezioni politiche e presieduto congiuntamente dai Presidenti delle stesse Commissioni, cui conferire poteri referenti per l'esame dei progetti di legge di revisione costituzionale dei Titoli I, II, III e V della Parte seconda della Costituzione, afferenti alla forma di Stato, alla forma di Governo e all'assetto bicamerale del Parlamento, nonché, coerentemente con le disposizioni costituzionali, di riforma dei sistemi elettorali;

posto che il Titolo I della Parte seconda della Costituzione riguarda il Parlamento e tra le ipotesi di riforma costituzionale potrebbe esserci la revisione del bicameralismo paritario;

considerato che il Titolo II della Parte seconda della Costituzione si riferisce alle prerogative del Presidente della Repubblica, tra le ipotesi di riforma potrebbe palesarsi l'elezione diretta;

posto che il Titolo III della Parte seconda della Costituzione riguarda il Governo e varie sono le ipotesi in campo per introdurre maggiori garanzie di governabilità ed eventuali modelli di sfiducia costruttiva oltre che l'eventuale elezione diretta del Premier;

considerato che il Titolo V della Parte seconda della Costituzione riguarda il complesso sistema delle Autonomie e tra le ipotesi si palesa l'abolizione delle province, una probabile revisione dell'articolo 117 concernente le materie proprie e concorrenti tra lo Stato e le Regioni proprio per evitare l'enorme contenzioso pendente presso la Corte costituzionale, eventuale potrebbe essere anche un accorpamento di regioni esistenti in macroregioni;

che l'unico Titolo della Parte seconda della Costituzione che verrebbe escluso dalla riforma sarebbe il Titolo IV della Parte seconda della Costituzione che riguarda la Magistratura;

considerato che la Costituzione vigente prevede un serio e intimo bilanciamento tra i poteri dello Stato, frutto di un complesso e articolato confronto tra le forze politiche presenti nella Assemblea Costituente;

che trascurare quindi la riforma del Titolo IV della Parte seconda della Costituzione potrebbe richiedere un intenso lavoro di bilanciamento della parte non modificata (poteri e prerogative della Magistratura) con quelle che, invece, si andrebbero a modificare;

considerata la necessità evidente che a presidio della garanzia di bilanciamento tra i poteri vi siano figure istituzionalmente preposte,

delibera di valutare che, nell'ambito del dibattito volto alla revisione dell'articolo 117 della Costituzione, siano riportate allo Stato le competenze in campo sanitario per porre rimedio alla frammentazione in materia, che ha portato l'Italia ad avere diversi livelli di prestazioni a carico degli utenti, a seconda della regione in cui si vive.

EMENDAMENTI ALLA MOZIONE 1-00047

47.1

[CALDEROLI](#)

Ritirato

Alla mozione 1-00047, nel primo capoverso della parte dispositiva, sostituire le parole: «presentare alle Camere, entro il mese di giugno 2013,» con le seguenti: «promuovere la discussione presso le Camere di».

47.2

[CALDEROLI](#)

Ritirato

Alla mozione 1-00047, sostituire nella parte dispositiva, ovunque ricorra, la parola: «comitato» con la seguente: «Convenzione».

47.3

[BARANI](#)

Ritirato

Alla mozione 1-00047, alla lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: «conseguiti alle elezioni politiche», inserire le seguenti: «, nonché dai Presidenti delle Commissioni Giustizia della Camera e del Senato, quali componenti di diritto,";
- b) sostituire le parole: «delle stesse Commissioni» con le seguenti: «delle Commissioni Affari costituzionali» .

Allegato B

**Testo integrale dell'intervento del senatore Scilipoti nella discussione delle mozioni 1-00031
(testo 3), 1-00044, 1-00046, 1-00047 e 1-00048**

Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro Quagliariello, è ormai noto a tutti noi, come i dati delle ultime elezioni politiche ci dimostrano, che con il tempo è cresciuta sempre più la sfiducia degli italiani nei partiti, nel Parlamento, nei consigli regionali, provinciali e comunali, nel sistema giudiziario.

Una sfiducia trasversale che attraversa tutti i segmenti della popolazione, tutte le classi sociali e investe tutte le zone del Paese. La sfiducia dei cittadini nella politica, nei partiti e nei loro rappresentanti, è cresciuta sempre di più, tanto da essere additati come i rappresentanti di una Casta di intoccabili.

In questo contesto, non sorprende che la partecipazione politica si abbassi e continui a calare, perché dagli italiani tutti, senza alcuna distinzione, alcuni di noi sono visti non come soggetti che rappresentano l'Italia, ma come individui che sfruttano la politica per fini privati e lontani dalle reali esigenze della popolazione.

La colpa di questo sentimento generale, di questa generale sfiducia nella politica è, in parte, anche nostra, ma gran parte è stata costruita da alcuni pseudogiornali e giornalisti. Gli italiani, con il voto di febbraio, materializzatosi nel consenso dato ai movimenti di protesta e con il forte astensionismo anche nelle recenti amministrative, ci hanno dato un segnale forassimo.

O cambiamo alcune regole del gioco o continueremo ad essere travolti da forte ondate di antipolitica e di astensionismo che non fanno bene alle istituzioni italiane.

Milioni di italiani, purtroppo, non si sentono più rappresentati da alcuni partiti. Bisogna, dunque, riconquistare la loro fiducia e far comprendere che noi tutti, senatori e deputati, lavoriamo per il bene di tutto il Paese.

Un primo passo, in questo senso, deve essere percorso nella riforma degli assetti istituzionali. Solo successivamente, e in ragione delle modifiche degli assetti, passeremo a riformare l'attuale legge elettorale.

Intervenire solo sulla legge 21 dicembre 2005, n. 270 sarebbe un errore clamoroso. Rischieremmo solo

di sovrapporre altri danni all'attuale norma elettorale che ha infatti mostrato almeno tre grandi difetti. In primo luogo, non garantisce la governabilità, nonostante i premi di maggioranza (specie alla Camera), superiori alla famosa legge Acerbo: è molto probabile, come avvenuto a febbraio, che si formino maggioranze diverse nei due rami del Parlamento, per il diverso metodo di attribuzione dei seggi alla Camera ed al Senato. Inoltre è ingiusta nell'attribuzione del premio di maggioranza alla Camera poiché il partito o la coalizione che ha conseguito un voto in più degli avversari ottiene il 55 per cento dei seggi della Camera: la coalizione guidata da Bersani, tramite il premio di maggioranza ha conseguito circa 200 deputati in più rispetto a quanto avrebbe conseguito se avessimo votato con un sistema proporzionale. Ma soprattutto aumenta il divario tra eletti ed elettori, favorisce l'astensionismo ed ha provocato uno scollamento tra cittadini e parlamentari.

Onorevoli colleghi, è importante riflettere sull'argomento in modo pacato e senza lasciarci influenzare da logiche opportunistiche di bandiera. Il metodo di elezione del Parlamento è estremamente importante in quanto influisce su tutte le istituzioni della Repubblica: è il Parlamento che, con la sua funzione legislativa determina, attraverso le leggi ordinarie e le eventuali modifiche alla Costituzione, la struttura ed il funzionamento di tutte le altre istituzioni. Il Parlamento, nell'attuale architettura costituzionale, è il perno della vita politica/istituzionale italiana.

Legiferare significa prendere posizione su questioni che riguardano la vita delle persone e il Parlamento deve rappresentare, per quanto possibile, l'opinione degli elettori sugli argomenti che dibatte.

In Italia diventa sempre più essenziale, in un quadro generale, che le diverse componenti della società civile e le diverse convinzioni dei cittadini siano ben rappresentate in Parlamento.

In Italia, fino ad oggi, si sono susseguite tre fasi storiche, dal punto di vista delle leggi elettorali, che non hanno mai lambito gli assetti istituzionali. La prima, comprendente il lasso di tempo che va dalla Costituente fino al 1993, è stata caratterizzata da una legge proporzionale, quasi del tutto priva di correttivi. Sul finire di questo lungo periodo storico si inserisce la stagione referendaria che ha di fatto determinato le future scelte in materia elettorale. Nel 1990, su iniziativa di un comitato promotore guidato da Mario Segni, Augusto Barbera, Marco Pannella, Antonio Baslini ed altri, erano stati promossi tre *referendum* in materia elettorale per modificare in senso uninominale maggioritario la legge elettorale del Senato, abolire la preferenza multipla per i candidati di lista della Camera dei deputati ed estendere a tutti i Comuni il sistema elettorale vigente. La Corte costituzionale (sentenza n. 47 del 1991) ammise però solo il *referendum* sulla preferenza unica alla Camera, che si svolse il 9 giugno 1991 con una partecipazione del 62,5 per cento degli aventi diritto; il 98 per cento dei votanti votarono per il sì. Dopo le elezioni del 1992, l'anno seguente il comitato promotore (cui si aggiunsero Franco Bassanini, Peppino Calderisi, Massimo Teodori, Massimo Severo Giannini ed altri) tornò a chiedere una consultazione referendaria sulla legge elettorale del Senato e sull'ordinamento relativo ai Comuni. Per quanto riguarda l'elezione diretta del sindaco il Parlamento approvò la legge n. 81 del 1993, mentre il 18 aprile 1993 si svolse il *referendum* sulla legge elettorale del Senato: il quesito fu approvato dall'82 per cento dei votanti, con una partecipazione del 70 per cento degli aventi diritto.

La seconda fase inizia nel 1993, con il "Mattarellun", un sistema elettorale misto in base al quale il 75 per cento dei seggi erano assegnati col maggioritario uninominale a turno unico (*plurality*), mentre il restante 25 per cento con una formula proporzionale e sbarramento del 4 per cento come risposta alla stagione referendaria. La terza inizia nel 2005, con l'adozione di un sistema "sostanzialmente" misto caratterizzato da un proporzionale corredato da molteplici soglie di sbarramento e premio di maggioranza; la coalizione che conquista il maggior numero di voti ottiene il 54 per cento dei seggi della Camera dei deputati, il Senato è eletto su base regionale.

Ma quale legge elettorale, tra quelle che vengono proposte, risponde anche alla necessità di ristabilire quel rapporto fiduciario tra elettori ed eletti che è venuto meno in questa fase storica?

Per questa domanda non esiste una risposta univoca. Per rispondere correttamente a questa domanda dobbiamo chiederci prima quale sarà l'assetto istituzionale che la legge elettorale dovrà sostenere.

Io sosterrò le riforme costituzionali che prevedranno l'elezione diretta del presidente della Repubblica

e una legge elettorale che possa facilmente coniugare ampia rappresentatività e governabilità, che esalti, nel contempo, il vincolo dell'eletto con il territorio che l'ha votato.

Infine, sono certo che i nuovi assetti costituzionali dovranno prevedere l'inserimento di nuovi e più solidi istituti di democrazia diretta.

La proposta, che anche la mia personale esperienza politica mi suggerisce, non è già la riforma dell'articolo 67 della Costituzione, ma è la necessità di prevedere nel prossimo e riformato assetto costituzionale l'inserimento dell'istituto del *recall*, già da un secolo previsto negli Stati Uniti. L'istituto del *recall* consente, con un'ampia raccolta di firme tra gli elettori, di revocare anzitempo gli eletti immeritevoli, come accade in California, ma anche in altri diciotto Stati dell'Unione, e in Canada, Giappone, Svizzera e vari Paesi latino-americani. Il *recall* prevede, dopo un periodo predeterminato e successivo alla elezione di un parlamentare, di "richiamarlo" se non ha operato correttamente. "La funzione del *recall*" secondo il prof. Michele Ainis "è quella di utilizzare uno strumento di democrazia diretta per rendere più autorevole la democrazia rappresentativa".

Nel contesto della nostra struttura costituzionale, la mia proposta di istituire il *recall*, sono certo che potenzierà e sosterrà l'articolo 67 della Costituzione, a cui sono particolarmente e personalmente legato.

Non bisognerà modificare, come sostengono alcuni tifosi della democrazia diretta, l'articolo 67 della Costituzione, eliminando il divieto del mandato imperativo, formulato dall'irlandese Edmund Burke il 3 novembre 1774 con il famoso "Discorso agli elettori di Bristol", che invece deve essere considerata una conquista irrinunciabile delle democrazie liberali.

È la modernità, con i suoi strumenti, che stabilirà il discrimine tra la rappresentanza d'interessi dalla rappresentanza politica.

Sarà l'istituto del *recall*, se la proposta di riforma troverà il consenso che mi aspetto, che consentirà ai cittadini elettori, e non a un capo partito, di stabilire caso per caso il nuovo discrimine.

Testo integrale dell'intervento della senatrice Mussini sulla recente riunione del Consiglio affari esteri dell'Unione europea

Signor, Presidente, desidero richiamare l'attenzione di senatrici e senatori sugli ultimi avvenimenti e sulle decisioni che sono state prese dai Ministri degli esteri dell'UE.

Lo scorso 27 maggio il Consiglio d'Europa, al termine del *meeting* dei Ministri degli esteri, si è prodotto, in un primo documento, in un'articolata dichiarazione di principio, in cui si segnalano concetti quali (cito riassumendo) la difesa dei diritti umani violati in Siria dal regime di Bashar, ma pure la tutela delle minoranze religiose ed etniche contro ogni forma di integralismo; la condanna della proliferazione di armi chimiche, ma pure del terrorismo di matrice islamica; si segnala inoltre la soddisfazione per l'iniziativa di USA e Russia di convocare a Ginevra una conferenza di pace, unita all'impegno europeo a creare le condizioni per un autentico processo di negoziati per una soluzione pacifica e democratica; si esprime soddisfazione per la nascita della Coalizione nazionale delle forze rivoluzionarie di opposizione siriane, riconosciute e legittimate dalla risoluzione delle Nazioni Unite lo scorso 15 maggio, come interlocutore dotato di quelle caratteristiche atte a portare credibilmente la Siria ad essere un paese democratico pluralista, inclusivo, rispettoso dei diritti umani; soprattutto ci si dichiara fiduciosi nella capacità di questa Coalizione di trovare, nel *meeting* che li ha raccolti a Istanbul, le energie necessarie a superare le divisioni interne e a identificare una rappresentanza che abbia pieno mandato per Ginevra.

Il secondo contrastante documento contiene il rinnovo delle misure restrittive tra le quali, paradossalmente, restano tali solo quelle di natura economica, mentre quelle relative alle forniture di armi sono state revocate *in pectore*: revocate sì, ma con un effetto posticipato a decorrere dal prossimo 1° agosto e in subordine alla verifica dell'efficacia dell'iniziativa congiunta di USA e Russia; in buona sostanza l'embargo viene allentato con la formula peggiore che si potesse trovare: infatti l'unanimità è stata trovata sulla formula che affida a ogni Stato membro il diritto di decidere in autonomia sulla vendita delle armi ed equipaggiamenti vari, indicando poche e generiche misure di controllo sulla legittimità dell'utilizzatore finale.

La tempistica di questi eventi e il modo in cui si incastrano lascia spazio a una ben triste constatazione: il 31 maggio scade l'embargo dell'UE alla Siria, alla metà di giugno viene fissata la data per la conferenza di pace a Ginevra, l'UE intanto dichiara il via libera agli Stati membri in ordine sparso a partire dal 1° agosto per fornire armi alla Coalizione. Se l'embargo ha uno scopo è quello di esercitare una pressione su chi ne è oggetto, al fine di indurlo ad assumere comportamenti ritenuti migliori e proprio non si vede come questo ruolino di marcia potrebbe indurre alla riflessione anche una sola delle parti in causa. La prima difficoltà riscontrata nell'organizzazione della conferenza di Ginevra (attesa ansiosamente da chi desidera intensamente una soluzione pacifica) è di fare sedere al tavolo la rappresentanza dell'opposizione siriana, oggi ancora divisa nonostante sia stato creato un organo composto da un'ampia rappresentanza della società civile che si oppone al Governo di Bashar. La volontà anglo-francese di togliere l'embargo diminuisce di fatto la pressione per una soluzione pacifica, consentendo il tanto atteso rifornimento d'armi proprio pochi giorni prima della conferenza di pace e di fatto allo scadere di due mesi.

Così assistiamo al delinarsi di un ennesimo scacchiere in cui giocano obiettivi strategici, politici e militari dei soliti attori che, riuniti negli ambienti diplomatici, sono ben lontani dalla carne viva che paga il prezzo di tutto ciò, distratti da un gioco di date in cui si convoca una conferenza di pace e la si indebolisce due giorni prima, addirittura le si mette una data di scadenza, laddove, come ha detto il ministro Bonino, è chiarissimo che il successo è fortemente legato alla durata del negoziato.

Esprimiamo:

- la nostra desolazione nel vedere che ancora una volta le logiche della contrapposizione strategica di grandi e medie potenze in Medio Oriente prevalgano, come l'Europa perda un'importante occasione per mostrarsi più Europa dei popoli e meno Europa del denaro e delle armi, mentre gli Stati membri procedono in ordine sparso proprio quando sarebbero chiamati a ben altro;
- la nostra preoccupazione più profonda, come immaginiamo anche quella del Ministro perché le nostre truppe sono di stanza troppo vicine a questo che si configura sempre più come un focolaio destinato a divampare e bruciare a lungo;
- la nostra convinzione che il ministro Bonino debba poter partecipare a ogni altro tavolo di trattativa, forte di un mandato inequivocabile di quest'Assemblea contro l'uso delle armi nel rispetto dell'articolo 11 della Costituzione, convinti che l'unica strada sia uscire dall'opacità di compromessi dettati da interessi economici immediati e usare tutti i mezzi pacifici per premere per la soluzione dei conflitti, convinti anche che il motto *si vis pacem para bellum* non ci appartenga e certi del fatto che alla comunità internazionale non spetti il compito di decidere esternamente chi sia più titolato a rappresentare internamente gli interessi del Paese, ma piuttosto spetti il compito di creare con determinazione le condizioni per un dialogo.

Inoltre chiediamo che, al fine di restituire credibilità alla prossima conferenza di Ginevra, l'Italia, come già anticipato nelle esplicite dichiarazioni del Ministro, per la parte che le compete si impegni fin da subito non solo a non contribuire alla vendita di armi, ma anche a ostacolarne il transito in porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, acque territoriali e spazio aereo italiano da qualsiasi parte d'Europa provengano.

[VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA](#)

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bubbico, Carraro, Ciampi, De Poli, Fasano, Guerra, Pinotti, Sacconi, Stucchi e Vicari.

Gruppi parlamentari, composizione

Il senatore Piccinelli ha comunicato di aderire al Gruppo parlamentare Il Popolo della Libertà. Il Presidente del Gruppo Il Popolo della Libertà ha accettato tale adesione.

Commissioni permanenti, composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Il Popolo della Libertà ha comunicato che il senatore Piccinelli entra a far parte dell'11a Commissione permanente e della 14a Commissione permanente.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Lega Nord e Autonomie ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Calderoli, cessa di farne parte il senatore Volpi;

3a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Stucchi, cessa di farne parte il senatore Candiani;

5a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Candiani, cessa di farne parte il senatore Stucchi;

12a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Volpi, cessa di farne parte il senatore Calderoli;

14a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Candiani, cessa di farne parte il senatore Stucchi.

Il Presidente del Gruppo parlamentare Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI ha comunicato la seguente variazione nella composizione della 2a Commissione permanente:

entra a farne parte il senatore Buemi, cessa di farne parte il senatore Zeller.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Mogherini Federica, Sereni Marina, Villecco Calipari Rosa Maria, Pollastrini Barbara, Agostini Roberta, Cenni Susanna, Bini Caterina, Borghi Enrico, Carra Marco, Carrescia Piergiorgio, Chaouki Khalid, Cimbri Eleonora, Coppola Paolo, Coscia Maria, Di Maio Marco, D'Incecco Vittoria, Fedi Marco, Fontana Cinzia Maria, Gadda Maria Chiara, Gasparini Daniela Matilde Maria, Ghizzoni Manuela, Giuliani Fabrizia, Incerti Antonella, Iori Vanna, Kyenge Cecile, Lenzi Donata, Lodolini Emanuele, Maestri Patrizia, Malpezzi Simona Flavia, Manzi Irene, Mariani Raffaella, Marzano Michela, Murer Delia, Quartapelle Procopio Lia, Rampi Roberto, Rubinato Simonetta, Scuvera Chiara, Tidei Marietta, Velo Silvia, Moretti Alessandra, Iacono Maria, Tentori Veronica, La Marca Francesca, Miotto Anna Margherita, Garavini Laura, Tartaglione Assunta, Valente Valeria

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei

confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 (720)

(presentato in data 28/5/2013);

C.118 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (TU con C.878, C.881, C.940, C.968).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatore Bitonci Massimo

Disposizioni in materia di devoluzione dell'eredità ai comuni e modifica degli art. 565 e 586 del codice civile (721)

(presentato in data 28/5/2013);

senatori Schifani Renato, Esposito Giuseppe, Romani Paolo, Bruno Donato

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare (722)

(presentato in data 28/5/2013);

senatore Marcucci Andrea

Tutela e valorizzazione dei veicoli storici (723)

(presentato in data 29/5/2013);

senatori Puglisi Francesca, Amati Silvana, Fedeli Valeria, De Petris Loredana, Finocchiaro Anna, Giannini Stefania, Giarrusso Mario Michele, Granaola Manuela, Lanzillotta Linda, Mussolini Alessandra, Petraglia Alessia, Valentini Daniela, Bertuzzi Maria Teresa, Bianco Amedeo, Cantini Laura, Chiti Vannino, Cirinna' Monica, Cucca Giuseppe Luigi Salvatore, Cuomo Vincenzo, De Biasi Emilia Grazia, Di Giorgi Rosa Maria, Fabbri Camilla, Fattorini Emma, Favero Nicoletta, Fornaro Federico, Ghedini Rita, Ginetti Nadia, Lo Giudice Sergio, Manassero Patrizia, Margiotta Salvatore, Mattesini Donella, Maturani Giuseppina, Micheloni Claudio, Mirabelli Franco, Moscardelli Claudio, Orru' Pamela Giacomina Giovanna, Padua Venera, Pagliari Giorgio, Palermo Francesco, Parente

Annamaria, Pegorer Carlo, Pezzopane Stefania, Pignedoli Leana, Pinotti Roberta, Puppato Laura, Ricchiuti Lucrezia, Sangalli Gian Carlo, Santini Giorgio, Scalia Francesco, Sollo Pasquale, Spilabotte Maria, Tomaselli Salvatore

Disposizioni per la promozione della soggettività femminile e per il contrasto al femminicidio (724)
(presentato in data 29/5/2013);

senatori D'Ambrosio Lettieri Luigi, Bianconi Laura, Romano Lucio

Riordino della disciplina degli Ordini e dei Collegi delle professioni sanitarie (725)

(presentato in data 29/5/2013);

senatore Casson Felice

Regime giuridico delle valli da pesca della laguna di Venezia e della laguna di Marano-Grado (726)

(presentato in data 29/5/2013);

senatori Barozzino Giovanni, De Petris Loredana, Cervellini Massimo, De Cristofaro Peppe, Petraglia Alessia, Stefano Dario, Uras Luciano

Ripristino delle disposizioni in materia di reintegrazione nel posto di lavoro di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (727)

(presentato in data 29/5/2013);

senatore Centinaio Gian Marco

Abrogazione dei commi 13, 14 e 15 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di transito del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo e di insegnanti tecnico-pratici nei ruoli di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) (728)

(presentato in data 29/5/2013);

senatori Alberti Casellati Maria Elisabetta, Alicata Bruno, Aracri Francesco, Bocca Bernabo', Bondi Sandro, Bonfrisco Anna Cinzia, Bruni Francesco, Bruno Donato, Caliendo Giacomo, Carraro Franco, Cassano Massimo, D'Ali' Antonio, Dalla Tor Mario, D'Ambrosio Lettieri Luigi, D'Ascola Nico, Esposito Giuseppe, Fazzone Claudio, Formigoni Roberto, Galimberti Paolo, Gentile Antonio, Giovanardi Carlo, Iurlaro Pietro, Langella Pietro, Liuzzi Pietro, Marin Marco, Palma Nitto Francesco, Pelino Paola, Piccoli Giovanni, Razzi Antonio, Repetti Manuela, Rizzotti Maria, Romani Paolo, Torrisi Salvatore, Viceconte Guido, Zanettin Pierantonio

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 (729)

(presentato in data 29/5/2013).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

3^a Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Sen. De Petris Loredana ed altri

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 (641)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 12° (Igiene e sanità')

(assegnato in data 29/05/2013);

3^a Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Dep. Mogherini Federica ed altri

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 (720)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 12° (Igiene e sanità')

C.118 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con C.878, C.881, C.940, C.968)

(assegnato in data 29/05/2013);

3^a Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Sen. Alberti Casellati Maria Elisabetta ed altri

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 (729) previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 12° (Igiene e sanità') (assegnato in data 29/05/2013).

Disegni di legge, ritiro

La senatrice Francesca Puglisi ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: Puglisi - "Ratifica ed esecuzione della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e norme per la promozione della soggettività femminile e per il contrasto al femminicidio" (397).

La senatrice Laura Bianconi ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: Bianconi- "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno " (170).

Affari assegnati

È stato deferito alla 7a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 34 e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare relativo ai mondiali di ciclismo 2013 (Atto n. 39).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 24 maggio 2013, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina del professor Oliviero Olivieri a Presidente dell'Ente parco nazionale dei Monti sibillini (5).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 13a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 18 giugno 2013.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 21 maggio 2013, ha inviato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 11 novembre 2011, n. 180, la prima relazione sull'attività svolta dal Garante per le micro, piccole e medie imprese, riferita all'anno 2012.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (*Doc. CCII*, n. 1).

Petizioni, annuncio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Francesco Di Pasquale, di Cancellò ed Arnone (Caserta), chiede:

la modifica dell'articolo 52 del codice penale in materia di eccesso di legittima difesa, a tutela delle persone vittime di aggressione nei propri luoghi di residenza (*Petizione n. 196*);

misure a tutela della salute dei cittadini (*Petizione n. 197*);

che sia fatto divieto all'uso di taluni coloranti nella produzione di generi destinati all'alimentazione umana (*Petizione n. 198*);

misure atte ad assicurare la libertà di voto dei cittadini, con particolare riguardo alle elezioni amministrative (*Petizione n. 199*);

che non si proceda allo scioglimento dell'Arma dei Carabinieri (*Petizione n. 200*);

che si proceda all'immediata espulsione dei pregiudicati extracomunitari (*Petizione n. 201*);

interventi per la manutenzione delle reti stradali (*Petizione n. 202*);

interventi per l'adeguamento della segnaletica stradale (*Petizione n. 203*);

la promozione dello sport nelle scuole (*Petizione n. 204*);

il recupero, l'ammodernamento e la salvaguardia di chiese ed edifici di culto (*Petizione n. 205*);

l'emissione di un francobollo commemorativo dei Patti Lateranensi (*Petizione n. 206*);

iniziative per commemorare la figura del filosofo Giovanni Gentile (*Petizione n. 207*);

la valorizzazione del fiume Volturno (*Petizione n. 208*);
che il ricorso alla carcerazione preventiva venga limitato a casi eccezionali (*Petizione n. 209*);
che sia verificato l'impatto in termini ambientali e sulla salute dei cittadini del sistema di telecomunicazioni satellitari americano denominato MUOS (Mobile User Object System), in corso di installazione a Niscemi, in provincia di Caltanissetta (*Petizione n. 210*);
iniziative di solidarietà per i cittadini in condizioni di disagio sociale ed economico (*Petizione n. 211*);
iniziative atte a promuovere nei cittadini i valori civici e il senso dello Stato (*Petizione n. 212*);
l'istituzione di una Giornata dei valori della tradizione storica italiana (*Petizione n. 213*);
la riqualificazione degli alloggi popolari (*Petizione n. 214*);
l'istituzione di una Giornata della buona educazione, da celebrare il 4 ottobre, giorno di San Francesco d'Assisi (*Petizione n. 215*);
l'adozione di ulteriori iniziative per la prevenzione e la cura dell'AIDS (*Petizione n. 216*);
la regolamentazione dell'attività di *lobbying* (*Petizione n. 217*);
iniziative contro il fenomeno della desertificazione (*Petizione n. 218*);
l'adozione di iniziative, nelle competenti sedi internazionali, a favore dei Paesi poveri (*Petizione n. 219*);
la possibilità di rateizzare ogni tipo di tassa (*Petizione n. 220*);
la promozione delle medicine alternative (*Petizione n. 221*);
la promozione della produzione e dell'impiego di energie alternative (*Petizione n. 222*);
nuovi interventi per assicurare un corretto uso degli "autovelox" (*Petizione n. 223*);
la riduzione del prezzo dei carburanti (*Petizione n. 224*);
misure atte a fronteggiare la criminalità, con particolare riguardo a taluni fenomeni violenti che si verificano in alcune aree della Campania (*Petizione n. 225*);
l'istituzione della Giornata del libro (*Petizione n. 226*);
iniziative per la promozione della cultura mediterranea (*Petizione n. 227*);
iniziative a tutela della casa (*Petizione n. 228*);
iniziative a tutela del risparmio (*Petizione n. 229*);
iniziative a tutela dei simboli e della tradizione religiosa cristiana (*Petizione n. 230*);
iniziative a tutela dei monumenti delle opere d'arte (*Petizione n. 231*);
la disciplina giuridica dei partiti (*Petizione n. 232*);
la disciplina giuridica dei sindacati (*Petizione n. 233*);
misure atte a migliorare la qualità dell'acqua potabile e, in generale, del servizio idrico, anche attraverso l'ammodernamento delle reti, con particolare riguardo alle province della Campania (*Petizione n. 234*);
la promozione dei Giochi della gioventù (*Petizione n. 235*);
nuove iniziative in favore degli Italiani emigrati all'estero (*Petizione n. 236*);
l'ammodernamento delle opere di bonifica e nuovi interventi per la difesa del suolo (*Petizione n. 237*);
la realizzazione di nuove infrastrutture in agricoltura, per l'ammodernamento ed il rilancio complessivo del settore (*Petizione n. 238*);
iniziative atte a promuovere la coltivazione dei terreni lasciati incolti (*Petizione n. 239*);
nuove norme in materia di controllo delle acque minerali (*Petizione n. 240*);
il potenziamento delle rete ferroviaria ed il collegamento dei piccoli centri (*Petizione n. 241*);
l'installazione nei centri urbani di barriere antirumore nelle vicinanze delle linee ferroviarie (*Petizione n. 242*);
nuove norme in materia di opere pubbliche, con particolare riguardo ai profili di utilità, economia, gestione e controllo dell'esecuzione (*Petizione n. 243*);
aiuti alle famiglie bisognose e numerose per sostenere le spese per l'istruzione dei figli (*Petizione n. 244*);
misure contro le sofisticazioni alimentari (*Petizione n. 245*);
l'adozione di iniziative, nelle competenti sedi internazionali, per la salvaguardia della natura e degli

alimenti per uso umano e animale (*Petizione n. 246*);
l'adozione di iniziative, nelle competenti sedi internazionali, per la salvaguardia delle popolazioni indigene in Amazzonia (*Petizione n. 247*);
l'adozione di iniziative, nelle competenti sedi internazionali, a sostegno dell'universalità dei beni della terra (*Petizione n. 248*);
l'adozione di iniziative, nelle competenti sedi internazionali, per avviare nuovi negoziati in materia di limitazione degli armamenti (*Petizione n. 249*);
l'adozione di iniziative, nelle competenti sedi internazionali, per garantire il rispetto della libertà religiosa in tutto il mondo (*Petizione n. 250*);
l'adozione di iniziative, nelle competenti sedi internazionali, per la salvaguardia di tutte le specie animali (*Petizione n. 251*);
l'adozione di iniziative, nelle competenti sedi internazionali, per la salvaguardia delle specie vegetali, con particolare riguardo alle piante utilizzate in medicina (*Petizione n. 252*);
l'adozione di iniziative, nelle competenti sedi internazionali, contro le speculazioni finanziarie sui mercati mondiali (*Petizione n. 253*);
l'adozione di iniziative, nelle competenti sedi internazionali, per la pace in Medio Oriente (*Petizione n. 254*);
nuove norme in materia di prepensionamento anticipato (*Petizione n. 255*);
una revisione del sistema delle sanzioni fiscali e degli interessi applicati in caso di inadempienza da parte del contribuente (*Petizione n. 256*);
l'istituzione di una Giornata della Storia d'Italia (*Petizione n. 257*);
nuove norme su taluni aspetti relativi al concetto di "prima casa" ai fini IMU (*Petizione n. 258*);
l'istituzione di nuovi organi per il controllo di prezzi e tariffe (*Petizione n. 259*);
nuove norme in materia di normativa elettorale per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti (*Petizione n. 260*);
una revisione della normativa in materia di "quote rosa" (*Petizione n. 261*);
l'istituzione di nuovi organi di controllo negli enti locali (*Petizione n. 262*).
Tali petizioni, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Le senatrici Pelino e Repetti hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00045 della senatrice Mussolini ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Cantini, Cirinnà, Puppato, Gatti, Fedeli, Bertuzzi, Spilabotte, Pezzopane, Amati, Maturani, Ricchiuti e Pagliari hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00083 della senatrice Mattesini.

Mozioni

[AMATI](#), [GRANAIOLA](#), [VALENTINI](#), [D'ADDA](#), [MANASSERO](#), [FAVERO](#), [DEL BARBA](#), [BERTUZZI](#), [PEZZOPANE](#), [ORRU'](#), [PADUA](#) - Il Senato,

premessi che:

il 2 aprile 2013 è stato adottato il testo del Trattato sul commercio delle armi convenzionali (Arms Trade Treaty - ATT) con il voto favorevole di 154 Paesi tra cui l'Italia e gli Stati Uniti;

lo stesso verrà aperto alla firma il 3 giugno 2013 presso il quartier generale delle Nazioni Unite a New York; l'Italia in precedenti occasioni ha sempre firmato le convenzioni alle cerimonie di apertura, ma purtroppo senza mai essere tra gli Stati che permettevano l'entrata in vigore delle stesse, che nel caso dell'ATT è subordinata alla ratifica di 50 Stati;

nel preambolo del Trattato sono espresse le tematiche con cui l'ATT, facendo in particolare riferimento all'art. 26 della Carta delle Nazioni Unite, presenta delle connessioni, quali i diritti umani, lo sviluppo, la legalità, la pace e la sicurezza con particolare riguardo alla tutela delle donne e dei bambini;

il Trattato nasce dall'esigenza di ridurre l'impatto dell'assenza di regolamentazione o di controlli poco

severi sul commercio delle armi, nonché di migliorare le vite ed il sostentamento a livello mondiale delle popolazioni civili che subiscono violenza armata a causa sia di conflitti sia della criminalità, e che spesso si trovano in condizioni di povertà, privazioni e disuguaglianza estrema;

le armi di piccolo taglio sono le armi preferite al giorno d'oggi nei conflitti intra-statali e per la violenza armata;

le categorie di armi prese in considerazione dal Trattato sono 8: carri armati, mezzi corazzati da combattimento, sistemi di artiglieria a largo calibro, velivoli da combattimento, elicotteri da attacco, navi da guerra, missili e lanciamissili, e le armi leggere e di piccolo taglio;

considerato che:

lo spirito del Trattato è in linea con il ruolo svolto dall'Italia nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti umani, del disarmo, della cooperazione e dello sviluppo, e il nostro Paese si è impegnato in maniera attiva in tutte le fasi dell'*iter* diplomatico, ottenendo un testo finale che ha accolto le priorità negoziali dell'Italia come esprimono sia la presenza della *golden rule* a tutela dei diritti umani e delle norme di diritto internazionale umanitario, sia il richiamo all'obbligo di risolvere le controversie internazionali con mezzi pacifici;

il nostro Paese ha firmato e ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, di cui sono parte 176 Stati, ed in particolare il suo "Protocollo contro la produzione illecita ed il traffico di armi da fuoco, loro parti, componenti e munizioni, supplemento delle Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale", che presenta diversi punti di contatto circa il tema della legalità con l'ATT, ed in particolare agli artt. 10-15 prevede una serie di misure relative al sistema di *import-export* delle armi da fuoco; poiché l'ATT è pensato come strumento di contrasto al traffico illecito di armi può fornire riferimenti interessanti di implementazione;

la normativa italiana sul controllo dei materiali di armamento, legge n. 185 del 1990, rappresenta a più di 20 anni dalla sua adozione, una delle normative più avanzate e stringenti a livello globale in materia, e la direttiva 2009/43/CE sul controllo dei trasferimenti dei materiali di armamento in ambito comunitario è stata recepita con il decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, con il risultato che il nostro sistema normativo è già pronto per attuare il Trattato sul commercio delle armi convenzionali, impegna il Governo a predisporre il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato sul commercio delle armi convenzionali (Arms Trade Treaty - ATT) e ad assumere le iniziative di competenze per promuovere una sua sollecita approvazione entro agosto 2013, al fine di depositare lo strumento di ratifica presso il quartier generale delle Nazioni Unite a New York in occasione del UN Treaty Event (24-26 settembre 2013) come avvenne per la Convenzione sulle Munizioni Cluster, consentendo all'Italia di essere tra i 50 Paesi che, attraverso la ratifica, contribuiscono all'entrata in vigore di questo storico Trattato

(1-00049)

[BITONCI](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEEANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#) - Il Senato,

premessi che:

l'attuale congiuntura economica, superiore, per intensità, durata e diffusione nei mercati globali, a quella del 1929, ha investito anche il nostro Paese imponendo una politica di contenimento dei costi mirata al risanamento dei conti pubblici con il conseguente effetto depressivo, recessivo e tale da generare un diffuso impoverimento della cittadinanza;

in un momento drammatico, come quello che sta attraversando il Paese, è doveroso che il legislatore e il Governo siano capaci di tutelare quel sistema di garanzia che si fonda sul rispetto dei principi e valori che rappresentano il motore di un Paese civile. I sacrifici, ai quali i cittadini sono chiamati al fine di trovare la giusta stabilità nei conti per essere preservati da eventi drammatici, devono essere accompagnati da investimenti costruttivi volti a salvaguardare le strutture fondamentali della società, in primo luogo la famiglia;

il perdurare della crisi economica è causa di pericolosi fenomeni di carattere sociale, quali la diminuzione della propensione al risparmio e la ricerca di un facile arricchimento fondato sull'aleatorietà;

secondo i dati della Consulta Nazionale Fondazioni Antiusura, il gioco d'azzardo è considerato la maggior causa di ricorso a debiti e/o usura in Italia;

il principale costo sociale generato dall'aumento esponenziale del ricorso al gioco d'azzardo è il sovraindebitamento familiare;

la dipendenza dal gioco, ludopatia, è una delle principali cause di suicidio;

secondo i dati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), il mercato dei giochi d'azzardo è suddiviso principalmente tra *slotmachine* (56,1 per cento), giochi *on line* (16,3 per cento) e lotterie (12,7 per cento), oltre che lotto (8,5 per cento) e giochi di abilità a distanza con vincita in denaro (cosiddetti *skill games*) (7,7 per cento);

sui 30 milioni di scommettitori stimati oggi in Italia, 15 milioni sono scommettitori abituali ed almeno 3 milioni di questi sono a rischio di sviluppare una patologia. Secondo alcune stime, una quota di queste persone, circa 120.000, già soffre di dipendenza comportamentale da gioco d'azzardo patologico;

stante il fatto che il gioco d'azzardo è vietato dal codice penale, è stato introdotto nel Paese il gioco con partecipazione a distanza, vale a dire la licenza, concessa a varie società, per la gestione di apparecchi per il gioco *on line*, con un considerevole aumento del fatturato per le società concessionarie. Non a caso, negli ultimi anni, l'industria del gioco d'azzardo è diventata una delle più importanti del Paese, tanto che *slot machine*, *poker*, scommesse e giochi d'azzardo di diversa natura hanno inondato il mercato a ritmi sempre più frenetici, con notevole crescita del numero dei giocatori, che coinvolge ogni gruppo sociale, compresi pensionati, casalinghe, giovani, e che fa dell'Italia il primo Paese al mondo per spesa *pro capite* dedicata al gioco,

impegna il Governo a varare in tempi rapidi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti normativi d'urgenza, una moratoria di 12 mesi sul gioco d'azzardo *on line* e sui sistemi di gioco d'azzardo elettronico in luoghi pubblici e aperti al pubblico.

(1-00050)

[BITONCI](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#) - Il Senato,

premesso che:

il sistema economico del Paese registra la presenza di società, partecipate direttamente od indirettamente da soggetti pubblici, frutto di un'evoluzione storica, peraltro assimilabile a quella della maggior parte degli altri Paesi europei, improntata alla gestione di alcuni servizi e al sostegno ad alcuni settori produttivi considerati importanti e strategici non solo a fini economici ma anche per garantire alcuni servizi essenziali a tutti i cittadini;

il quadro normativo riguardante le società a partecipazione pubblica è complesso a causa dei diversi profili coinvolti: alla normativa societaria si sovrappongono gli effetti indiretti delle norme sul patto di stabilità e sulla *spending review*, che condizionano gli enti pubblici che partecipano dei capitali delle società; inoltre sono presenti alcune normative di settore, principalmente di derivazione europea, riguardanti la concorrenza e la liberalizzazione di taluni servizi;

negli ultimi anni tuttavia le società, in particolare quelle partecipate da enti pubblici, hanno adottato iniziative volte a garantire la trasparenza non solo delle proprie scelte strategiche ma anche della scelta e della adeguatezza del proprio *management*, superando generalmente quanto comunque previsto dalla legge e con lo scopo, oltre che di garantire trasparenza, di rendersi più forti e credibili rispetto ai mercati nei quali operano;

i poteri di nomina da parte dell'azionista pubblico degli amministratori delle società partecipate sono disciplinati, a livello generale, dal codice civile, nonché da una serie di ulteriori disposizioni. In primo luogo, la disciplina generale (art. 2449 del codice civile) prevede che, se lo Stato o gli enti pubblici

hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può attribuire loro la facoltà di nominare amministratori, sindaci o componenti del consiglio di sorveglianza, in numero proporzionale alla partecipazione al capitale sociale;

gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati dallo Stato e dagli enti pubblici possono essere revocati solo dagli enti che li hanno nominati ed hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica;

i sindaci, ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. Per le società che fanno ricorso al mercato azionario è prevista la possibilità di riservare allo Stato o agli enti partecipanti azioni fornite di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, ma non il voto nell'assemblea generale degli azionisti;

alcuni importanti accorgimenti sono stati adottati dal legislatore per garantire che le società pubbliche siano orientate a criteri di efficienza, penalizzando gli amministratori che non agiscano con competenza e capacità. Ne è esempio la previsione in base alla quale non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, ha chiuso in perdita tre esercizi consecutivi (articolo 1, comma 734, della legge n. 296 del 2006);

i principali dati relativi alle società a partecipazione pubblica sono disponibili e fruibili in diverse forme, compreso il canale *internet*. L'elenco delle società per azioni partecipate da amministrazioni statali è contenuto nel rendiconto generale dello Stato, nel conto del patrimonio (appendice 4). Il Ministero dell'economia e finanze è il principale azionista statale. Le informazioni disponibili sul sito del Ministero riferiscono che a novembre 2012 il Dicastero deteneva 31 partecipazioni dirette;

considerato che:

la legge 12 luglio 2011, n. 120, sulla parità di accesso agli organi delle società quotate, volta a superare il problema della scarsa presenza di donne negli organi di vertice delle società commerciali e, in particolare, nei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa, dispone che, per le società a controllo pubblico, i principi applicabili rimangono quelli di legge, mentre la disciplina di dettaglio è affidata ad un apposito regolamento, con la finalità di garantire una disciplina uniforme per tutte le società interessate. Tale regolamentazione è contenuta nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251. Ad esso è affidata la disciplina della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni introdotte, nonché delle forme e dei termini dei provvedimenti da adottare e delle modalità di sostituzione dei componenti decaduti;

in particolare tale regolamento impone, come avviene per le società private, agli statuti delle società pubbliche non quotate di prevedere modalità di nomina degli organi di amministrazione e di controllo, se a composizione collegiale, tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo. In tali ipotesi gli statuti disciplinano ugualmente la formazione delle liste in applicazione del criterio di riparto tra generi, prevedendo modalità di elezione e di estrazione dei singoli componenti idonee a garantire il rispetto delle previsioni di legge;

ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, le società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi, criteri e modalità rispettosi dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità, impegna il Governo:

- 1) a disciplinare e rendere pubblici, laddove non abbia già provveduto in tal senso, anche nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, i requisiti richiesti per la candidatura alla carica di componente dei consigli di amministrazione delle società a partecipazione pubblica totale o di controllo;
- 2) ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a prevedere, ove non già

disposto, la sottoposizione delle proposte governative di nomina dei membri dei consigli di amministrazione delle società a partecipazione pubblica totale o di controllo al parere delle competenti Commissioni parlamentari;

3) ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a rendere consultabili i *curricula* dei singoli candidati, così da consentire a tutti i soggetti interessati, quali dipendenti, clienti e fornitori delle stesse società, di essere a conoscenza dei requisiti posseduti dai candidati.

(1-00051)

Interpellanze

[SANTANGELO](#), [AIROLA](#), [ANITORI](#), [BENCINI](#), [BERTOROTTA](#), [BIGNAMI](#), [BLUNDO](#), [BOCCHINO](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [CAMPANELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [CASALETTO](#), [CASTALDI](#), [CATALEO](#), [CIAMPOLILLO](#), [CIOFFI](#), [COTTI](#), [CRIMI](#), [DE PIN](#), [DONNO](#), [ENDRIZZI](#), [EATTORI](#), [FUCKSIA](#), [GAETTI](#), [GIARRUSSO](#), [GIROTTI](#), [LEZZI](#), [LUCIDI](#), [MANGILI](#), [MARTELLI](#), [MARTON](#), [MOLINARI](#), [MONTEVECCHI](#), [MORONESE](#), [MORRA](#), [MUSSINI](#), [NUGNES](#), [ORELLANA](#), [PAGLINI](#), [PEPE](#), [PETROCELLI](#), [PUGLIA](#), [ROMANI](#) *Maurizio*, [SCIBONA](#), [SERRA](#), [SIMEONI](#), [TAVERNA](#), [VACCIANO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che, in data 3 maggio 2013, il sito www.greenreport.it, noto portale di informazione ambientale, riportava una intervista del Ministro dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare, Andrea Orlando, il quale, a seguito di un sopralluogo effettuato sull'Isola del Giglio e, nello specifico, al cantiere della Costa Concordia, riferiva che: «il dato oggettivo è che Piombino è l'approdo più vicino e naturale per lo smaltimento della Costa Concordia e quindi bisogna lavorare in questa direzione. È essenziale che la nave venga demolita in un'area in cui ci siano le massime condizioni di sicurezza ambientale e dei lavoratori [...]»;

premesso altresì che, a parere degli interroganti:

le considerazioni espresse dal Ministro, che risultano essere in linea con quelle reiteratamente sostenute anche dal precedente titolare dello stesso dicastero, Corrado Clini, non tengono conto delle puntuali conclusioni recentemente riportate in uno studio di fattibilità tecnico-economico, dell'8 aprile 2013, realizzato da Fincantieri SpA. Di tale studio è certamente a conoscenza il Ministero dello sviluppo economico, considerato che è lo stesso dicastero ad averlo richiesto;

la scelta del sito portuale e cantieristico di Piombino ai fini della demolizione della nave da crociera Costa Concordia non sembra dettata da parametri di tipo tecnico. L'area suddetta, infatti, non è in possesso delle attrezzature necessarie per far fronte a tale compito e l'unico concreto parametro riscontrabile è quello rappresentato dalla vicinanza al luogo ove giace il relitto, ragione che ha favorito l'utilizzo delle banchine del porto di Piombino come base per il recupero;

gli eventuali interventi infrastrutturali sulla struttura portuale, che è attualmente del tutto inadatta ad assolvere al compito della demolizione, comporterebbero un ulteriore aggravio di spesa pubblica nonché l'ennesimo rallentamento dei tempi per lo spostamento della nave e per la successiva demolizione. Secondo quanto riferito su organi di stampa da Eyk-Uwe Pap, direttore della Baltic Taucher, azienda specializzata in questo genere di operazioni, con sede nel porto tedesco di Rostock, per la realizzazione di tale struttura e la conseguente operazione di recupero saranno necessari almeno da uno a tre anni, tempo durante il quale il relitto della Costa Concordia resterà adagiato sugli scogli dell'isola del Giglio, causando ingenti danni ambientali alla flora e fauna sottomarine, dovuti all'impatto della nave sugli scogli e sui fondali, nonché continuando ad alimentare un turismo decisamente malsano e per certi versi macabro;

il problema più grave connesso alla permanenza del relitto a ridosso dell'Isola del Giglio è quello del rilascio di liquidi presenti all'interno della nave, che fuoriuscendo dalla stessa, contaminano giorno dopo giorno l'ambiente circostante. Il rapporto redatto dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (Arpat), in collaborazione con il Ministero dell'ambiente, rivela che 250.000 metri cubi d'acqua marina sono stati trangugiati dal relitto, divenendo veri e propri rifiuti liquidi, che ora rischiano di fuoriuscire in mare, soprattutto durante la fase di rimozione, con effetti devastanti per

l'intera area. Nello stesso rapporto citato si evidenzia inoltre che il danno ambientale complessivo potrà essere quantificato solo al momento della rimozione della Costa Concordia;
alla luce di quanto riportato in precedenza non si comprendono le ragioni che hanno indotto il Governo a non prendere in considerazione altre strutture presenti sul territorio nazionale sicuramente più idonee rispetto a Piombino, quale, ad esempio, il cantiere navale di Palermo, il cui bacino risulta tra i più adatti a ricevere il relitto della Costa Concordia;

il cantiere navale di Palermo, ad oggi, è l'unico cantiere in tutto il bacino del Mediterraneo in grado di demolire, senza attese e lavori di adeguamento aggiuntivi, quel che resta della nave Costa Concordia. Il cantiere, a seguito degli investimenti effettuati negli anni da Fincantieri e degli sforzi profusi dai lavoratori del sito, è l'unica realtà esistente sul territorio nazionale dotata di alta specializzazione per far fronte a situazioni di emergenza come quella in questione;

il cantiere navale di Palermo primeggia nel campo delle riparazioni e delle demolizioni. Occorre, infatti, tenere presente che dal cantiere citato sono partite alcune componenti fondamentali per il recupero della Costa Concordia, quali i cassoni metallici che permetteranno al relitto di galleggiare e di essere trainato verso la destinazione prescelta. A seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 43 del 2013 e delle dichiarazioni rilasciate a margine della stessa adozione del provvedimento, il luogo scelto per la demolizione della Costa Concordia sembra essere inesorabilmente quella dell'area industriale di Piombino, sebbene i cantieri di Palermo costituiscano l'area certamente più distante, ma al contempo più idonea a risolvere l'emergenza in tempi più rapidi;

considerato che, a giudizio degli interroganti, il coinvolgimento del cantiere navale di Palermo nelle operazioni di rimozione della Costa Concordia avrebbe potuto sortire effetti positivi sulla situazione occupazionale dei lavoratori attualmente in cassa integrazione guadagni, tenuto conto che per il mese di luglio è previsto un aumento dei lavoratori posti in cassa integrazione, che passeranno da centocinquanta a quattrocentosettanta;

considerato infine che, a quanto risulta agli interroganti, le segreterie provinciali delle principali organizzazioni sindacali, insieme alla rappresentanza sindacale unitaria dello stabilimento, a seguito di diversi incontri, hanno dichiarato forte preoccupazione per le gravi prospettive occupazionali connesse al cantiere navale di Palermo ed hanno rimarcato l'urgenza di riaprire un confronto con l'azienda per definire i nuovi carichi di lavoro da assegnare al cantiere, affinché venga garantita la continuità produttiva e per definire le prospettive industriali dello stabilimento. Le medesime organizzazioni hanno altresì evidenziato le mancanze del Presidente della Regione e dell'Assessore per le Attività produttive in merito alle questioni relative alla situazione dello stabilimento palermitano, si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno valutare la possibilità di indirizzare la commessa dei lavori per la riparazione e/o demolizione della nave Costa Concordia, verso la struttura che agli interroganti appare più idonea sul territorio nazionale;

quali opportune misure si intendano adottare al fine di assicurare che la rimozione della Costa Concordia dai fondali dell'isola del Giglio avvenga garantendo la massima tutela degli interessi ambientali ed economici;

se il Governo, individuato il sito più idoneo per accogliere il relitto e procedere alla demolizione, intenda adottare delle specifiche procedure volte alla raccolta degli inquinanti anche durante la fase di trasferimento dal sito dell'Isola del Giglio al sito prescelto, valutando altresì l'opportunità di avvalersi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;

se non si ritenga opportuno fissare come termini temporali massimi, per lo spostamento della nave, quelli previsti per il raddrizzamento della stessa;

quali urgenti iniziative si intendano avviare al fine di garantire la continuità occupazionale e produttiva di una delle più importanti realtà industriali presenti sul territorio siciliano come il cantiere navale di Palermo.

(2-00022p. a.)
Interrogazioni

[BULGARELLI](#), [PUGLIA](#), [MONTEVECCHI](#), [BENCINI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

con il termine generico di "esodati" si indicano coloro i quali abbiano sottoscritto, prima del 4 dicembre 2011, termine stabilito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 (riforma delle pensioni Fornero), accordi di esodo singoli, collettivi, mobilità o contribuzione volontaria e, a seguito della citata riforma, e siano rimasti senza copertura contributiva per la propria previdenza sociale;

il numero esatto degli esodati non è mai stato quantificato in modo preciso: nel corso del 2012 l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) ne ha indicato il numero nell'ordine di 390.200 unità, cifra che tuttavia non ha trovato alcuna conferma da parte del Governo allora in carica;

con successivi provvedimenti, (decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012, cosiddetto milleproroghe, decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, cosiddetta *spending review*, e legge n. 228 del 2012, legge di stabilità per il 2013) si è provveduto a dare copertura finanziaria e legislativa a soli 130.130 "esodati", evidenziando quindi l'idea che questo sia il numero complessivo;

nella seduta pomeridiana del Senato della Repubblica del giorno 16 maggio 2013, durante il *question time*, precise rassicurazioni del Ministro Giovannini sul fatto che sarebbero stati forniti dati esatti entro una settimana, mentre a quanto risulta agli interroganti nessun dato nuovo è stato elaborato;

considerato che:

i numeri comunicati nel 2012 dall'INPS segnalano la presenza di almeno 260.000 persone "esodate" non riconducibili ai casi previsti dai tre provvedimenti citati, che quindi rimarranno privi di qualunque copertura;

come denunciato dai rappresentanti di comitati di esodati su tutto il territorio italiano nel corso di numerosi e successivi incontri, risulta agli interroganti che il numero dei soggetti coinvolti sarebbe ben più alto, anche rispetto ai dati forniti dall'INPS, aggirandosi intorno alle 500.000 unità;

i medesimi rappresentanti hanno espresso a più riprese la loro disponibilità a collaborare, anche attraverso un censimento individuale puntuale, alla creazione di una mappatura completa e dettagliata degli "esodati" in tutta Italia;

rilevato che le cifre comunicate dall'INPS misurano l'impatto della riforma pensionistica fino al 2015, mentre gli effetti della riforma stessa sugli "esodati" si protrarranno almeno fino al 2020,

si chiede di sapere quali azioni concrete il Ministro in indirizzo intenda porre in essere al fine di: 1) fornire una quantificazione esatta del numero di persone considerabili come "esodati", divisi e categorizzati per "lavoratori in mobilità", "fondi di solidarietà", "ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione", "usciti dal mercato del lavoro tra il 2009 e il 2011 e senza collocazione", "beneficiari di congedo straordinario per assistenza a figli gravemente disabili", "esonerati dal servizio", "esuberanti gestiti con ammortizzatori sociali", e per anni in cui dovrebbero accedere al pensionamento; 2) conseguentemente, fornire una quantificazione del fabbisogno economico per garantire totale copertura ai lavoratori "esodati", individuati a seguito della nuova quantificazione, con precisa individuazione del fabbisogno annuale.

(3-00087)

[MUNERATO](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Premesso che:

è notizia pubblicata sul quotidiano "La voce di Rovigo" del 28 maggio 2013 quella dell'aggravio della crisi nel settore delle costruzioni: in pochi anni si sono persi più di duemila posti di lavoro e sono state chiuse ben 350 aziende;

la crisi dell'edilizia riguarda tutta l'Italia, ma nel Polesine è ancora più evidente: dal 2007 al 2012 le imprese del settore sono passate da 970 a 620; i lavoratori nel 2007 erano 5.380 e nel 2012 sono scesi a 3.300; la cassa integrazione è aumentata del 400 per cento e solo nel 2013 la cassa in deroga è salita al 65 per cento; gli appalti, sempre nel *range* 2007-2012, sono scesi da 356 a 344, con un decremento del 3,37 per cento e l'importo degli appalti, che nel 2007 era superiore ai 118 milioni di euro, nel 2012

è stato pari a 44,9 milioni, con un calo di 73 milioni (decremento del 61 per cento); secondo i sindacati le difficoltà del settore hanno portato anche ad un aumento delle richieste di concordato e si teme che alcuni casi nascondano esigenze di ristrutturazione aziendale con taglio di organico, cui, peraltro, si accompagnerebbe la rimostranza per il taglio alle risorse per la formazione, si chiede di sapere:

se, a quanto risulta ai Ministri in indirizzo, i dati inquietanti riportati in premessa corrispondano a realtà;

se il Governo non ritenga doveroso reperire con urgenza risorse per la formazione, al fine di garantire qualità e specializzazione nel settore;

se e quali provvedimenti di propria competenza intenda adottare per accertare che le recenti modifiche normative contenute nella legge n. 92 del 2012, cosiddetta riforma Fornero, e nel decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, cosiddetto decreto sviluppo, sul concordato preventivo per la regolazione di situazioni di crisi aziendale non rappresentino nel concreto *escamotage* per ridurre il personale.

(3-00088)

[STEEANO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, per la coesione territoriale, per gli affari regionali e le autonomie e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

il Fondo per lo sviluppo e la coesione (nuova denominazione del Fondo per le aree sottosviluppate) rappresenta lo strumento strategico e operativo privilegiato per dare unità programmatica e finanziaria agli interventi aggiuntivi al finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

il Fondo ha carattere pluriennale, in coerenza con l'articolazione temporale della programmazione dei fondi strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarietà e la complementarità delle procedure di attivazione delle relative risorse con quelle previste per i Fondi strutturali dell'Unione europea;

la programmazione strategica del Fondo è contenuta nel Documento di indirizzo strategico. Esso è deliberato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe), tenendo conto degli indirizzi comunitari, degli impegni assunti nel Programma nazionale di riforma e dei documenti relativi alla Decisione di finanza pubblica, su proposta del Ministro delegato, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, nonché con la Conferenza unificata, entro il mese di ottobre dell'anno che precede l'avvio del ciclo pluriennale di programmazione;

successivamente, gli interventi o i programmi da finanziare sono proposti per l'approvazione al Cipe dal Ministro delegato, d'intesa con il Ministro dell'economia e con gli altri Ministri interessati, nonché con le amministrazioni attuatrici individuate, in coerenza con il Documento di indirizzo strategico e nel limite delle risorse disponibili;

negli scorsi anni si è assistito alla riduzione continua del fondo, a causa di tagli operati dai vari Governi succedutisi, che hanno utilizzato queste risorse finalizzate per fini diversi da quelli istituzionali propri;

la programmazione del Fondo di sviluppo e coesione (FSC) per il 2007-2013, avviata attraverso apposite delibere Cipe approvate a partire dal luglio 2011 e per l'intero anno 2012, è giunta alla fase attuativa vera e propria con la definizione da parte del Ministero dello sviluppo economico dello schema di accordo di programma quadro rafforzato che ne costituisce il requisito di avvio;

tale programmazione ha costituito il giusto riconoscimento del ruolo centrale del Sud nello sviluppo complessivo del Paese anche e soprattutto per un equilibrato superamento della crisi, dal punto di vista non solo economico ma anche sociale e le Regioni del Mezzogiorno sono ancor più impegnate, per i gravissimi problemi economici e occupazionali, soprattutto tra le donne e i giovani, nel proporre dei progetti di investimento;

si tratta di interventi fondamentali per determinare un innalzamento della qualità della vita per le popolazioni del Sud, per il miglioramento delle dotazioni che scontano un notevole *gap* infrastrutturale rispetto al resto dell'Italia, il cui superamento è essenziale per sostenere la competitività

dei sistemi imprenditoriali;

l'eccessiva rigidità del patto di stabilità interno grava come un insormontabile macigno ad impedire il pieno dispiegarsi di questo eccezionale sforzo che rende particolarmente difficile procedere sia agli impegni sia alla spesa finale, equiparando le risorse destinate agli investimenti del FSC, che rappresentano un moltiplicatore di ricchezza, e le spese di natura corrente dei bilanci delle Regioni e degli enti locali;

tale situazione determina un panorama desolante di cantieri sospesi o non ancora aperti, relativi ad opere pubbliche già individuate e finanziate, che superano i 50 miliardi di euro ed in grado di generare occupazione diretta e indiretta per oltre un milione di posti di lavoro;

considerato che:

le risorse del fondo vengono troppo spesso considerate e utilizzate dai Governi centrali come sostitutive di altri interventi a causa dei vincoli crescenti della finanza pubblica e la situazione va sempre più aggravandosi a causa dell'emanazione di recenti provvedimenti che pongono ulteriori e preoccupanti ostacoli al reale ed efficace utilizzo di queste risorse;

allo stato attuale il livello di impegni del nuovo FSC (e dei relativi pagamenti) appare drasticamente condizionato dai vincoli legati al patto interno di stabilità rispetto al quale le risorse del Fondo gravano in misura piena (al 100 per cento);

a quanto risulta all'interrogante da alcune indiscrezioni non ancora confermate nelle sedi ufficiali, la delibera Cipe dell'8 marzo 2013, non ancora pubblicata, ha approvato, senza alcuna condivisione con le Regioni, il termine del 31 dicembre 2013 per l'assunzione delle obbligazioni, giuridicamente vincolanti, ovvero dell'aggiudicazione finale delle opere a valle della conclusione delle gare di appalto, per i progetti finanziati dallo stesso FSC con le delibere Cipe n. 78 e n. 62 del 2011, pena la revoca dei finanziamenti, nonché la proroga di tale termine dal 30 giugno al 30 dicembre 2013 per gli interventi previsti dalle delibere n. 60 e n. 8 del 2012 in materia ambientale (anche in questo caso pena la revoca dei finanziamenti stessi);

a giudizio dell'interrogante il vincolo temporale previsto è particolarmente grave in quanto non determina solo un mutamento delle regole in corso d'opera, ma può causare danni irreparabili poiché si riferisce a progetti che riguardano interventi di natura ambientale, come quelli relativi al settore della depurazione idrica e delle bonifiche, caratterizzati da elevata complessità e da molteplici passaggi valutativi ed autorizzativi che comportano tempi medi di progettazione e di aggiudicazione più lunghi, che vanno da un minimo di un anno e mezzo a un massimo di due anni;

tale decisione segue analoghi vincoli temporali posti al 31 dicembre 2013 dalle precedenti delibere Cipe per l'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti riferiti ad ulteriori interventi di natura ambientale, come quelli del settore idrico e del rischio idrogeologico;

questa decisione, qualora venisse confermata dal Governo in carica, appesantirebbe la già grave situazione dei contenziosi e dei danni erariali tra i diversi soggetti pubblici e privati coinvolti a vario titolo nella progettazione ed aggiudicazione degli interventi e quelli aggiudicati oltre il termine previsto determinando debiti fuori bilancio nelle amministrazioni appaltatrici a causa delle revoche dei finanziamenti;

considerato inoltre che:

la delibera Cipe di cui si tratta è stata approvata dal precedente Governo dimissionario in pieno periodo di *prorogatio*;

a giudizio dell'interrogante appare evidente che il disegno del precedente Governo, dietro il quale si nasconde tale decisione, e che non opera in discontinuità con una consolidata consuetudine, era quello di avere una pronta disponibilità di fondi da destinare a future misure anticrisi o interventi di carattere emergenziale, andando a reperire risorse laddove è più facile, sottraendole al Mezzogiorno ed impoverendolo sempre più,

si chiede di sapere se il Governo intenda attivarsi urgentemente al fine di rivedere l'approvazione del termine del 31 dicembre 2013, previsto dalla delibera Cipe dell'8 marzo 2013, nonché dalle delibere Cipe precedenti (delibere Cipe n. 78/2012, 8/2012, 87/2012, 60/2012) per l'assunzione delle

obbligazioni giuridicamente vincolanti relative ai progetti previsti, in materia ambientale, del rischio idrogeologico, dei trasporti e universitaria, al fine di evitare di danneggiare imprese, lavoratori e cittadini del Mezzogiorno, già, per altri versi, duramente provati dal perdurare di questa grave crisi economica e sociale, nonché di consentire il reale avanzamento procedurale degli interventi previsti e la conseguente conferma di interventi strategici per la qualità della vita dei cittadini e la competitività dei sistemi imprenditoriali locali.

(3-00089)

[TOMASELLI](#), [SANGALLI](#), [MUCCHETTI](#), [FABBRI](#), [ASTORRE](#), [COLLINA](#), [EISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRU'](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

il decreto legislativo n. 28 del 2011, in attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, all'articolo 15, istituisce un sistema di qualificazione degli installatori di impianti che operano nel settore dell'energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico, a biomasse, solare termico, pompe di calore e sistemi geotermici), che, a quanto risulta agli interroganti, impedisce a larga parte degli stessi di potersi qualificare;

il richiamato art. 15 precisa che la qualifica professionale necessaria è conseguita col possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui, in alternativa, alle lettere *a)*, *b)* o *c)* del comma 1 dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

tale normativa esclude, a parere degli interroganti senza motivazione, gli installatori che hanno ottenuto i requisiti di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'art. 4 del citato regolamento (prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato);

considerato che a parere degli interroganti:

la disposizione appare lacunosa in quanto nulla dispone in merito alle posizioni giuridiche dei suddetti responsabili tecnici (titolari o dipendenti), qualificati in base all'art. 4, comma 1, lettera *d)*, del citato regolamento, esistenti precedentemente e contemporaneamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 28 del 2011;

la disposizione, inoltre, non fa alcun riferimento all'abilitazione che la normativa vigente riconosce in capo ai responsabili tecnici, che abbiano lavorato per almeno 3 anni in qualità di operaio specializzato, maturando un'esperienza professionale abitualmente non inferiore a 10 anni di attività nel settore;

l'effetto della normativa sarebbe dunque l'implicito impedimento ai soggetti che hanno svolto esclusivamente un'esperienza professionale, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *d)*, del citato regolamento, a decorrere dal 1° agosto 2013, di continuare a svolgere la loro consueta attività di installazione di pannelli solari o fotovoltaici, a biomasse, solari termici, pompe di calore e geotermici, perché esclusi dal campo di applicazione dell'art. 15 del decreto legislativo n. 28 del 2011;

la normativa in oggetto appare in palese contrasto non soltanto con altre normative vigenti, ma anche con il diritto comunitario, poiché la menzionata esclusione non solo non trova alcun fondamento nella direttiva 2009/28/CE ma si pone in palese violazione del principio comunitario di libera concorrenza e di quello costituzionale di uguaglianza sostanziale

per effetto della normativa ad un responsabile tecnico di una impresa (titolari o dipendenti), che installa da anni impianti nel settore delle fonti energetiche rinnovabili (FER), attualmente qualificato in base al predetto criterio, verrebbe di diritto impedito di proseguire nell'attività svolta da prima dell'entrata in vigore dei nuovi requisiti;

nell'attuale fase di crisi economica, si avrebbe il risultato, paradossale ed immotivato, di negare ad oltre 80.000 imprese attualmente in attività la possibilità di qualificarsi e di continuare ad operare in uno dei pochi settori di mercato che mostra ancora potenzialità di crescita, pur attraversando un momento di appannamento rispetto alle *performance* degli ultimi anni,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga doveroso apportare al più presto, e comunque entro il termine di entrata in

vigore dei nuovi requisiti previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 28 del 2011, anche con iniziative a carattere di urgenza, le necessarie modifiche legislative al fine di consentire ai responsabili tecnici (titolari o dipendenti) già abilitati ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *d*), del citato regolamento, di poter continuare a svolgere la loro attività anche successivamente al 1° agosto 2013; se non ritenga opportuno prevedere per gli stessi responsabili tecnici (titolari o dipendenti), già abilitati ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *d*), del citato regolamento, a decorrere dal 1° agosto 2013, esclusivamente l'obbligo di frequenza al corso di aggiornamento previsto ai sensi dell'allegato 4, comma 1, lettera *f*), al decreto legislativo n. 28 del 2011.

(3-00091)

[DE PIN](#), [CASALETTO](#), [DONNO](#), [GAETTI](#) - *Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali* - Premesso che:

nel Paese l'olivo è diffuso su circa un milione di ettari in coltura principale e su di una superficie di poco inferiore in coltura secondaria, tanto che, in alcune regioni italiane, l'olivicoltura è di gran lunga la principale attività agricola, sia in termini di occupati che di percentuale di superficie coltivata;

l'olivicoltura italiana è una risorsa importante per la maggior parte delle regioni, e svolge anche una pregevole funzione paesaggistica oltre a garantire la produzione di olii di oliva vergini di elevata qualità, rappresentando uno dei settori produttivi strategici per il *made in Italy* agroalimentare;

il mercato mondiale dell'olio di oliva, soprattutto nei segmenti qualitativamente meno caratterizzati, è influenzato da Paesi con un'organizzazione produttiva e commerciale diversa, in cui l'olivicoltura intensiva e superintensiva, con raccolta meccanizzata e stoccaggio di massa delle olive, consente di immettere sul mercato prodotti economicamente più vantaggiosi, a discapito della qualità degli stessi; la tutela dell'identità dei prodotti nazionali contro le frodi alimentari e, nello specifico, degli oli di oliva vergini prodotti da olive nazionali, è uno strumento fondamentale per le imprese agricole italiane al fine di battere la concorrenza sul mercato di olio proveniente da altri Paesi mediterranei;

l'olio extravergine di oliva è nondimeno uno dei prodotti agroalimentari italiani più esposti a rischio di frode e contraffazione a danno dei consumatori, con la frequente immissione sul mercato, tra l'altro, di olii di oliva deodorati, di bassa qualità, aventi un valore di mercato molto inferiore a quelli di reale provenienza nazionale;

le azioni per lungo tempo intraprese nella lotta alle frodi ed alle contraffazioni non sono state efficaci a contenere fenomeni di illegalità e le risultanze delle attività di controllo fanno, tuttora, registrare un'ampia diffusione di illeciti nel settore oleario, consistenti nello spacciare oli stranieri e di bassa qualità come olii di oliva vergini di provenienza italiana o, comunque, di categoria superiore; considerato che:

la legislazione di fonte europea, pur stabilendo quali debbano essere le diciture obbligatorie previste nell'etichettatura dei prodotti commercializzati, non indica esattamente le modalità grafiche con cui l'obbligo deve essere attuato e ciò permette alle imprese di stampare in etichetta indicazioni con modalità o caratteri che ne rendono difficile la corretta interpretazione da parte dei consumatori;

è di fondamentale importanza la recente legge 14 gennaio 2013, n. 9, recante "Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini", che introduce una serie di strumenti finalizzati a tutelare i consumatori, la produzione *made in Italy* e le imprese nazionali da fenomeni di abuso e contraffazione;

l'art. 1, comma 1 e 2, della legge citata prevede disposizioni sulla indicazione dell'origine e la classificazione degli oli di oliva vergini, precisando il campo visivo e le modalità delle diciture concernenti la designazione di origine degli oli di oliva vergini, al fine di ottimizzare le condizioni di leggibilità di tali informazioni che sono essenziali per la scelta dell'olio, da parte del consumatore;

l'art. 7, comma 2, della legge disciplina le modalità di presentazione degli oli di oliva nei pubblici esercizi, in particolare, attraverso la dotazione di un idoneo dispositivo di chiusura tale da non poter essere modificato senza apertura o alterazione;

la Commissione europea ha deciso di avviare un EU PILOT 4632/13/AGR sulla legge 14 gennaio 2013, n. 9, lamentando la violazione, da parte dell'Italia, delle procedure e dei termini previsti dalla

direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;

la Commissione lamenta il mancato rispetto dell'*iter* di notifica e del termine assegnato all'Italia per l'adozione delle disposizioni in materia di dimensione dei caratteri delle diciture in etichetta e delle tipologie dei sistemi di apertura per le confezioni di olio di oliva vergine, in quanto previsioni già oggetto di discussione presso il Comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli; il Comitato di gestione ha successivamente approvato la proposta di regolamento che modifica il regolamento d'applicazione (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva sia per ciò che riguarda le disposizioni in materia di etichettatura sia riguardo all'utilizzo delle bottiglie con idoneo dispositivo di chiusura;

gli interroganti valutano con preoccupazione la dichiarazione del Commissario Ciolas in ordine alla volontà di revocare in modo unilaterale tale progetto di disciplina da parte della Commissione, si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per assicurare la piena applicazione della legge a fronte delle incertezze dell'*iter* normativo europeo e delle censure formulate dalla Commissione europea, a giudizio degli interroganti in disprezzo dei principi di sussidiarietà e di rispetto della delimitazione e dell'esecuzione delle competenze dello Stato;

quali misure si intendano promuovere per garantire il tempestivo avvio di un sistema adeguato ed efficiente di controlli nel settore della produzione e del commercio degli oli di oliva vergini sulla base delle misure introdotte nella legge n. 9 del 2012, in particolare, avvalendosi del Corpo forestale dello Stato posto alle dirette dipendenze funzionali del Ministro in indirizzo;

in quali termini il Ministro in indirizzo ritenga di proseguire l'impegno dell'Amministrazione diretto a favorire una revisione del quadro comunitario di riferimento, in modo da assicurare la tutela dell'identità e della qualità degli oli di oliva vergini, posto che l'origine territoriale dei prodotti agricoli è il criterio primario di riferimento per individuarne e garantirne le caratteristiche qualitative attraverso la leggibilità dei caratteri delle diciture riportate in etichetta e la presentazione al pubblico in imballaggi muniti di tappo così detto antirabbocco;

se non si ritenga indispensabile confermare la necessità dell'adozione di incisive e dissuasive misure atte a scoraggiare, prevenire e contrastare ipotesi di illecito, anche in altri settori agroalimentari relativi a fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale.

(3-00092)

[MAZZONI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Considerato che:

il *referendum* consultivo che si è svolto domenica 26 maggio 2013 a Bologna sui finanziamenti comunali alle scuole paritarie è diventato un caso nazionale;

il testo del quesito recitava testualmente: "Quale fra le seguenti proposte di utilizzo delle risorse finanziarie comunali che vengono erogate secondo il vigente sistema delle convenzioni con le scuole d'infanzia paritarie a gestione privata ritieni più idonea per assicurare il diritto all'istruzione delle bambine e dei bambini che domandano di accedere alla scuola dell'infanzia? a) utilizzarle per le scuole comunali e statali; b) utilizzarle per le scuole paritarie private";

i promotori del *referendum* hanno chiesto di mettere fine al contributo comunale destinato alle scuole private, non accettando di definire come "pubblico" un sistema di cui fanno parte anche i privati;

considerato altresì che, a giudizio dell'interrogante:

si tratta di una concezione ultrastatalista che mette in forse un principio basilare della nostra democrazia: la scuola è per tutti, le scuole statali, comunali e paritarie devono convivere e la libertà di scelta delle famiglie, il loro diritto a decidere il percorso formativo ed educativo per i propri figli devono essere difesi;

se venissero meno i contributi alle scuole paritarie, ci sarebbe infatti un'impennata delle rette tale da renderle proibitive alla maggioranza delle famiglie, con un ritorno al vecchio modello selettivo delle scuole per ricchi e di quelle per tutti gli altri;

dunque, il contributo alle scuole paritarie a gestione privata non ha nulla di anticostituzionale, perché la dicitura dell'articolo 33 della Costituzione "senza oneri per lo Stato" è da intendersi come senza oneri obbligatori per lo Stato. I costituenti non intendevano dire che lo Stato non avrebbe mai potuto intervenire a favore degli istituti privati, ma solo che nessun istituto privato sarebbe potuto nascere con il diritto di avere aiuti da parte dello Stato;

considerato infine che:

Sel e il Movimento 5 Stelle si sono dichiarati a favore dell'opzione a), per garantire il finanziamento solamente alle scuole pubbliche, mentre il Pd si è schierato insieme al Pdl a difesa della convenzione con le scuole paritarie;

pur con un'affluenza molto scarsa (il 28,71 per cento), ha vinto la tesi della sinistra radicale, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda chiarire quale significato abbiano le proprie dichiarazioni diffuse dalla stampa - per le quali l'esito del *referendum* di Bologna "stimola una riflessione sul ruolo del servizio pubblico in rapporto alle scuole parificate che vale la pena di approfondire anche a livello nazionale", e "il rapporto tra il sistema pubblico e quello paritario non cambia nell'immediato, ma il voto di Bologna porta a fare una riflessione anche su scala nazionale, in stretto rapporto con gli enti locali, su quello che dovrà essere il sistema a lungo termine" (si veda "Il Corriere di Bologna" del 27 maggio 2013) - e se tali dichiarazioni prefigurino o no un blocco, ovvero una riduzione del finanziamento pubblico, alle scuole parificate.

(3-00093)

[ROSSI Gianluca](#), [GOTOR](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* -

(3-00094)

(Già 4-00076)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[CANTINI](#), [GHEDINIRita](#), [ANGIONI](#), [BERTUZZI](#), [CALEO](#), [COLLINA](#), [CUCCA](#), [D'ADDA](#), [DE MONTE](#), [DIGIORGI](#), [ESPOSITOStefano](#), [FAVERO](#), [FEDELI](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GIACOBBE](#), [MORGONI](#), [ROSSI Gianluca](#), [PAGLIARI](#), [TOMASELLI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

l'art 1, comma 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (cosiddetta riforma Fornero) cita tra i principali obiettivi programmatici della riforma: "Realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di occupazione, in quantità e qualità, alla crescita sociale ed economica e alla riduzione permanente del tasso di disoccupazione"; la stessa legge afferma inoltre all'art. 1, comma 1, lettera a), la volontà di favorire "l'instaurazione di rapporti di lavoro più stabili, (...) ribadendo il rilievo prioritario del lavoro subordinato a tempo indeterminato[...] quale forma comune di rapporto di lavoro";

la legge n. 92 del 2012 inserisce a tal fine una serie di misure volte al contenimento del lavoro precario prevedendo all'art. 2, comma 28, l'applicazione di un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, all'art. 1, comma 9, lettera g), richiedendo ai fini di una legittima successione di contratti a termine almeno sessanta o novanta giorni tra un contratto a termine e l'altro, all'art. 1, comma 9, lettera i), modificativo dell'art. 5, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 368 del 2001 al fine di considerare anche i periodi di somministrazione nel computo per il raggiungimento del massimale dei contratti a termine di 36 mesi; allo stesso modo, per stabilizzare il più possibile le condizioni lavorative e per evitare abusi di forme contrattuali nel caso di contratti a progetto, la legge n. 92 del 2012 prevede: all'art.1, comma 23, lettera a), che "i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (...) devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici". Quindi non più a "programmi di lavoro o fase di esso". Il progetto inoltre "non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi". Quindi il collaboratore a progetto deve lavorare con autonomia, anche operativa. Il progetto deve essere "collegato ad un determinato risultato finale" e quindi "non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente". Quindi viene rafforzata la "specificità" del progetto;

inoltre l'art.1, comma 23, lettera c), stabilisce un compenso minimo per i contratti a progetto che "deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito" e "non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività, eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati. 2. In assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto";

la stessa legge introduce all'articolo 1, commi 26 e 27, concernenti altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo, la presunzione che le prestazioni a partita Iva siano da considerarsi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti: che la durata della collaborazione sia superiore a 8 mesi nell'arco di due anni solari; che il ricavo dei corrispettivi percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare superi la misura dell'80 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi, che il prestatore abbia la disponibilità di una postazione fissa di lavoro presso il committente e sopra una determinata soglia di reddito;

nella stessa riforma sono previsti una serie di agevolazioni fiscali ed economiche per la stabilizzazione dei lavoratori e favorendo il contratto di apprendistato, considerato come via principale per un ingresso dei giovani nel mondo del lavoro;

considerato che:

secondo un'indagine del sistema formativo Excelsior di Unioncamere e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il perdurare della recessione e la prospettiva che la stessa si prolunghi almeno nella prima parte del 2013 hanno frenato ulteriormente la domanda di lavoro da parte delle imprese, determinando una previsione per il 1° trimestre del 2013 pari a 137.800 assunzioni dirette di personale dipendente, con una riduzione del 9,4 per cento rispetto alle oltre 152.000 unità allo stesso trimestre del 2012. Considerando le 218.000 uscite previste, ne deriva un saldo negativo atteso pari a poco più di 80.200 unità, in lieve peggioramento rispetto al calo di 75.500 dipendenti fatto segnare dalle imprese nel 1° trimestre 2012;

secondo la stessa ricerca, che amplia lo sguardo ai contratti di natura non dipendente, nel primo trimestre 2013, i 34.800 "nuovi" contratti di collaborazione a progetto segnalano una netta riduzione (decremento del 24,7 per cento) rispetto allo stesso trimestre dell'anno scorso, mentre anche i 23.400 contratti previsti con lavoratori a partita IVA o per prestazioni a carattere occasionale mostrano una marcata flessione tendenziale (decremento del 19,2 per cento);

uno studio realizzato e pubblicato dalla CGIL il 15 febbraio 2013 su un campione di lavoratori con una tipologia di contratto a termine o precaria ha indicato come abbiano ottenuto migliori condizioni lavorative solo il 9 per cento del campione considerato: infatti il 5 per cento dei precari nella ricerca è stato stabilizzato dopo la riforma Fornero, e un ulteriore 4 per cento dei lavoratori ha ottenuto un contratto precario con maggiori tutele, mentre il 49 per cento per cento del campione è incorso in condizioni lavorative peggiori. Secondo questi dati difatti il 22 per cento si è visto rinnovare il contratto con ancora meno tutele, e un altro 27 per cento di persone ha visto il proprio contratto non rinnovato;

secondo i dati del rapporto Isfol relativi alla dinamica degli avviamenti dei contratti di lavoro anno 2012, pubblicato il 10 maggio 2013 e citato nel corso della seduta del Senato del 16 maggio 2013, nel quarto trimestre del 2013, il quadro economico generale si è appesantito ulteriormente: il prodotto interno lordo (PIL) è diminuito dello 0,9 per cento rispetto al trimestre precedente e del 2,6 per cento su base tendenziale;

sulla base dei dati destagionalizzati riferiti alle comunicazioni obbligatorie (CO), nel quarto trimestre

2012 si è sostanzialmente arrestata la forte riduzione delle nuove assunzioni registrata nella parte centrale dell'anno: in termini congiunturali, la variazione rispetto al terzo trimestre ha riportato un decremento dello 0,4 per cento. Tale dato è la sintesi di una ripresa delle assunzioni mediante contratti a tempo determinato (incremento del 3,7 per cento sul terzo trimestre, pari a 1.642.015 avviamenti) e di una riduzione dei contratti di collaborazione (decremento del 9,2 per cento su base congiunturale) e soprattutto di quelli riferiti al lavoro intermittente (decremento del 22,1 per cento);

l'aumento dei contratti a tempo determinato appare legato all'incertezza del periodo congiunturale. Rispetto all'inizio del 2012, la quota di avviamenti realizzati attraverso contratti a tempo determinato è salita dal 62,1 per cento al 66,8 per cento. L'aumento ha riguardato soprattutto contratti di durata complessiva tra 4 e 12 mesi, ma anche quelli di durata superiore a 12 mesi mostrano una crescita; al contrario, sono diminuiti quelli a durata massima trimestrale;

considerato inoltre che:

in molti casi i lavoratori titolari di varie forme di contratti precari, una volta usciti dal mercato del lavoro, non possono accedere alle forme di sostegno al reddito come l'ASPI (assicurazione sociale per l'impiego) e MINIASPI di cui all'art. 2 della legge n. 92 del 2012;

a marzo il tasso di disoccupazione è stato pari all'11,5 per cento, il numero di disoccupati pari a 2.950.000, e il tasso di disoccupazione giovanile pari al 38,4 per cento;

i commi da 2 a 5 dell'art. 1 della legge n. 92 del 2012 prevedono un monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi e delle misure previste e la valutazione degli effetti sull'efficienza del mercato del lavoro, sull'occupabilità dei cittadini;

il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel corso della seduta del Senato del 16 maggio 2013, ha annunciato un pacchetto di interventi entro giugno 2013 volti a riformare la legge 92 del 2012,

si chiede di sapere:

se e in quale misura le disposizioni di cui all'art.1, commi da 2 a 5, della legge n. 92 del 2012 siano state attuate e se non si ritenga opportuno procedere alla pubblicazione anche degli eventuali risultati parziali del monitoraggio;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno prevedere, all'interno del preannunciato pacchetto di interventi, misure volte a rendere più efficiente, coerente ed equo l'assetto degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive in una prospettiva di universalizzazione, rafforzamento dell'occupabilità delle persone e semplificazione delle procedure burocratico-amministrative per le piccole e medie imprese nel settore del lavoro;

se, conseguentemente, non intenda assumere iniziative che valorizzino il ruolo di un rafforzato e regolato rapporto tra rappresentanze delle imprese e dei lavoratori, a cui affidare le scelte sulla flessibilizzazione delle regole, di modo che, nonostante la crescita di 20.000 unità dei contratti atipici tra il 2008 e il 2012, confermata dai più recenti dati dell'ultimo rapporto annuale Istat, il contrasto alla precarietà e all'abuso della flessibilità non passi attraverso un intervento sulla legge di riforma del mercato del lavoro produttiva di un'ulteriore precarizzazione dei rapporti di lavoro.

(3-00090)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[SCILIPOTI](#), [AIELLO](#), [GENTILE](#), [ESPOSITO Giuseppe](#), [GIRO](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

sarebbero innumerevoli le aziende che stanno presentando richieste di autorizzazione alla verifica ed eventualmente alla trivellazione nel Mar Ionio per l'estrazione di petrolio;

l'amministratore della società britannica Transunion Petroleum Ltd, Steve Jenkins, avrebbe presentato, in data 14 maggio 2013, all'Ufficio per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle Regioni Basilicata, Puglia e Calabria, alle Province di Crotone, Cosenza, Matera, Taranto e Lecce ed a 49 Comuni rivieraschi dell'arco jonico lucano-calabrese-pugliese, l'istanza di avvio della procedura VIA, ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativamente al progetto di ricerca denominato "d68 F.R. - TU" nel Mar

Jonio;

il progetto, che riguarderebbe ben 623,47 chilometri quadri nel settore settentrionale del Mar Ionio all'interno del Golfo di Taranto (zone marine D e F), prevederebbe l'utilizzo di tecniche di rilievo sismico come l'*air gun*, metodo di ricerca responsabile di gravi impatti sull'ecosistema e sulla fauna marina, che proprio nel mar Jonio vede uno dei santuari per rettili (tartarughe) e cetacei tra i più importanti nel Mediterraneo, interferendo con le attività di pesca, con quelle turistiche e con le aree marine protette, luoghi di riproduzione della fauna ittica;

le province coinvolte nel progetto sarebbero Cosenza, Crotone, Lecce, Matera e Taranto. Infatti l'area su cui potrebbero evidenziarsi ripercussioni di tipo ambientale, dal fenomeno della subsidenza, ad alterazioni dell'ecosistema o altri danni ambientali, per esempio alle aree marine protette, come quella di Crotone, sembrano essere molto più ampie delle zone in cui avviene la ricerca o l'estrazione petrolifera o metanifera vera e propria con l'installazione dei pozzi,

l'interrogante chiede di sapere:

se quanto riportato in premessa risponda al vero;

in caso affermativo, se i Ministri in indirizzo non ritengano, ciascuno per la propria competenza, di fornire maggiori chiarimenti in merito e se non ritengano di adottare iniziative volte a impedire l'eventuale avvio del progetto in premessa, che rischierebbe di danneggiare l'ecosistema e la fauna marina, con sensibili ripercussioni anche nell'economia delle tre regioni interessate.

(4-00267)

[LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [DONNO](#), [BLUNDO](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

il progetto relativo all'asse viario Maglie-Santa Maria di Leuca, inserito nel primo programma delle opere strategiche, approvato dal Cipe ai sensi dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, prevede l'adeguamento a quattro e a due corsie dell'attuale collegamento stradale Maglie-S. Maria di Leuca, composto dalla strada statale 16 (dal chilometro 981+700 al chilometro 985+386) e dalla strada statale 275 (dal chilometro 0+000 al chilometro 37+000), alla categoria B contenuta nel decreto ministeriale 5 novembre 2001, cioè una strada extraurbana principale con due corsie per senso di marcia e con spartitraffico centrale. Lo sviluppo complessivo è di circa 40 chilometri;

il progetto preliminare dell'opera è stato approvato dal Cipe, con le prescrizioni e raccomandazioni impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con delibera n. 92 del 21 dicembre 2004;

la progettazione definitiva è stata affidata da Anas al consorzio per lo sviluppo industriale e dei servizi reali alle imprese (Sisri), ente pubblico economico ai sensi dell'art.36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, con convenzione stipulata tra le parti in data 30 gennaio 2002 e successivo atto integrativo del 21 gennaio 2005;

nel 2009, il Cipe, con delibera n. 76, ha approvato il progetto definitivo dell'intervento, con l'ampliamento a 4 corsie per tutta l'estesa della tratta, come già previsto dal progetto preliminare. Il costo dell'opera è risultato pari a 287,7 milioni di euro. Il 6 novembre 2009 è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo all'intesa generale quadro tra Governo e Regione Puglia. L'Anas, in data 22 dicembre, ha inviato il bando di gara alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

nell'audizione del 3 febbraio 2010 del Presidente dell'Anas, svoltasi presso l'VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati, sullo stato degli investimenti, l'opera è riportata tra le opere con gara in corso al 31 dicembre 2009, con un costo di 287,7 milioni di euro;

la Regione Puglia, che pure aveva espresso parere favorevole sulla localizzazione dell'opera ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ha poi impugnato dinanzi al Tar della Puglia i successivi atti relativi all'approvazione del progetto definitivo, ritenendo lese le proprie prerogative in tema di assenso alla soluzione progettuale prescelta, disciplinate dall'art. 166 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In particolare, il dissenso si appuntava sul tratto conclusivo del tracciato stradale (dall'intersezione con la strada provinciale 210 fino a S. Maria di Leuca) per il quale l'amministrazione regionale riteneva la soluzione individuata eccessiva e ultronea rispetto alle esigenze

di traffico, oltre che lesiva dei valori paesaggistici e ambientali della zona interessata; contro il progetto approvato dal Cipe, la Regione, come detto in precedenza, ed alcune associazioni ambientaliste hanno presentato vari ricorsi al Tar Puglia e al Consiglio di Stato, richiedendo l'opzione della "strada parco", ossia due corsie da San Dana all'abitato di Leuca (7 chilometri finali), come prescritto nella delibera regionale del 2007;

il 3 marzo 2011, Anas, Regione Puglia e Provincia di Lecce hanno firmato un protocollo d'intesa in cui si accoglie la richiesta della Regione di realizzare l'ultimo tratto, a partire da San Dana, a due corsie e di rendere l'opera compatibile con il paesaggio, secondo i criteri della strada-parco. L'accordo prevede il ridimensionamento della rotatoria sul promontorio di Santa Maria di Leuca e la sostituzione del viadotto di San Dana con una galleria a cielo aperto;

in considerazione della rinuncia all'appello notificata e depositata dalla Regione Puglia ai sensi dell'art. 84 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010, conseguente all'accordo intervenuto fra le amministrazioni interessate precedentemente citate, il 10 maggio 2011 la IV Sez. del Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da associazioni locali e ambientaliste basato sulla presunta irregolarità dell'incarico di progettazione, appaltato direttamente dall'Anas al consorzio Sisri, che a sua volta lo ha subappaltato, senza gara, alla Pro.Sal - Progettazioni salentine Srl, per un importo pari a circa 5 milioni di euro;

in tale contenzioso, il Consiglio di Stato ha evidenziato comunque l'illegittimità dell'approvazione dell'intero progetto definitivo pur nel dissenso regionale, precedente all'accordo, sull'ultimo tratto, nonché il mancato rispetto del principio della necessaria corrispondenza tra progetto definitivo e progetto esecutivo;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

nel ricorso in appello con motivi aggiunti proposto dalle associazioni ambientaliste al Consiglio di Stato si sostiene che il Sisri era, al momento della stipula del contratto di progettazione per l'ammodernamento, privo di funzioni istituzionali in materia di progettazione di opere stradali statali, men che meno di opere aventi carattere strategico di interesse nazionale;

il consorzio, senza averne titolo ai sensi di legge, avrebbe stipulato nel febbraio 2002 la convenzione con la ProSal, società di professionisti. L'affidamento diretto dell'incarico di progettazione alla società è avvenuto senza alcuna gara, senza alcuna forma di pubblicità e in violazione della normativa di derivazione comunitaria e statale in materia di progettazione di opere pubbliche, tenuto presente che in tutto il settore degli appalti pubblici, anche se di valore inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, dominano i principi di parità trattamento, di non discriminazione, di riconoscimento reciproco, di proporzionalità e di trasparenza, al fine di garantire l'apertura del settore alla concorrenza;

alla luce dei principi delineati, gli enti aggiudicatori dovrebbero adottare comportamenti coerenti con il quadro giuridico di riferimento venutosi a delineare, mentre dal ricorso emerge in tutta evidenza che così non è accaduto, visto che gli atti di progettazione preliminare e definitiva dell'intervento di ammodernamento sono stati eseguiti dalla ProSal in mancanza di gara pubblica che ne abbia legittimato la scelta; in mancanza di procedura di verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi dei professionisti componenti la società privata e all'interno di quantomeno inconsueti rapporti contrattuali trilaterali tra Anas SpA, consorzio Sisri (le cui attribuzioni statutarie non comprendono la progettazione di opere stradali statali, tantomeno se di preminente interesse strategico nazionale) e ProSal;

con riferimento a quest'ultimo aspetto, occorre inoltre ricordare che, con delibera n. 379 del 27 dicembre 1994, il consorzio Sisri di Lecce (privo di ogni attribuzione legale in materia di opere stradali di competenza dello Stato italiano, potendo al più infrastrutturare le sole aree industriali) aveva già affidato l'incarico di progettazione di massima ed esecutiva del tratto Maglie-Leuca alla ProSal Srl; valutato che, per quanto risulta agli interroganti:

Anas SpA, con nota prot. n. 3006 del 1° giugno 2005, autorizzava il pagamento degli oneri di progettazione in favore del consorzio Sisri di per complessivi 1.021.935,62 euro, così ripartiti: 567.742,01 euro, quale prima *tranche* e 454.193,61 euro, per attività cartografiche ed indagini

geognostiche ed ambientali;

con deliberazione n. 83 dell'8 giugno 2005 il Sisri di Lecce erogava a beneficio della ProSal la somma di 1.021.935,62 euro, a dimostrazione degli accordi negoziali di cui si è detto;

per le ripetute attività di progettazione, il Sisri, con deliberazione n. 157 del 13 ottobre 2009, decideva di trasmettere ad Anas SpA la fattura ricevuta da ProSal n. 13 del 15 settembre 2009 e di emettere a sua volta fattura all'Anas per l'importo di 3.372.154,66 euro, per il saldo della progettazione definitiva e di incassare da Anas SpA tale somma e di versarla a ProSal, previa «acquisizione da parte della PRO.SAL. - Progettazioni Salentine Srl di dichiarazione di non aver nulla a pretendere in ordine alla fattura n. 1 del 01 febbraio 2005 e alla fattura n. 13 del 15 settembre 2009 per CNPAIA»;

la società subappaltatrice ProSal Srl riceveva così ingenti somme di denaro pubblico per prestazioni progettuali specialistiche in materia geologica, idrogeologica, ambientale, archeologica, paesaggistica, eccetera, che risulterebbero in realtà non eseguibili per mancanza di titoli abilitativi;

con delibera n. 247 del 9 dicembre 2010 il consiglio di amministrazione del consorzio Sisri, considerato l'art. 11 della convenzione del 26 febbraio 2002, secondo cui «Il raccordo tra il Consorzio, l'Anas e la PRO.SAL. - Progettazioni Salentine Srl per tutte le incombenze affidate alla PRO.SAL., sarà curato da funzionario dell'Anas da questa nominato», statuiva di autorizzare l'emissione nei confronti di Anas di fattura *pro forma* in acconto per la sola parte relativa alla progettazione nella misura di 2.366.326,11 euro;

la situazione evidenzia notevoli profili di illegittimità nei comportamenti dei soggetti coinvolti, tenuto presente che Anas SpA non avrebbe applicato la disciplina in tema di affidamento mediante gara pubblica dell'incarico di progettazione;

considerato inoltre che, a giudizio degli interroganti:

il bando di gara emanato dall'Anas nel 2009 relativo all'affidamento dei lavori con procedura ristretta si riferisce ad un progetto che è stato successivamente modificato con l'accordo del 2011 e quindi sarebbe stato quantomeno opportuno sottoporre lo stesso progetto a nuova valutazione di impatto ambientale e a successiva approvazione del Cipe, considerato che l'opera è destinata a modificare nel tempo il profilo paesaggistico e gli assetti geomorfologici ed idraulici del territorio, mettendo a rischio anche la conservazione di rilevanti presenze archeologiche lungo il nuovo tracciato stradale;

il comportamento dell'Anas SpA, soggetto esecutore, è suscettibile di aver arrecato vantaggio patrimoniale a beneficio del subappaltatore progettista privato, la ProSal Srl, tenuto conto che non è stata accertata la sussistenza o meno in capo a quest'ultima dei requisiti soggettivi e oggettivi generali di legge per progettare un'opera stradale di valore pari a oltre 287 milioni di euro, destinata ad attraversare il territorio di 15 comuni, con alto impatto sugli assetti idraulici, idrogeologici, geomorfologici e ambientali del territorio, nonché con molteplici interferenze con i beni archeologici;

la mancanza dello studio e della relazione geologica, della verifica preventiva dell'interesse archeologico, dello studio idraulico riferito alle possibili interferenze con la carta idrogeomorfologica del Piano di assetto idrogeologico dell'autorità di bacino della Puglia e la eventuale nullità della fase costitutiva della progettazione preliminare e definitiva comporterebbe la possibile responsabilità civile, amministrativa e penale del soggetto esecutore che pretende di porre a base di un'opera pubblica così impattante un progetto definitivo redatto da società privata che appare carente delle necessarie competenze in tali materie specialistiche e comunque mai incaricata direttamente da Anas SpA e mai citata negli atti del Cipe di approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto riferito e quali iniziative di competenza intendano assumere, anche al fine di verificare la regolarità dell'affidamento in subappalto della progettazione preliminare e definitiva dell'opera di ammodernamento della strada statale 275 alla ProSal Srl e delle relative risorse ad essa versate;

se il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti non ritenga che le modifiche apportate dall'accordo del 3 marzo 2011 tra le amministrazioni interessate non comporti la sottoposizione del progetto a nuova valutazione di impatto ambientale e quindi a nuova approvazione da parte del Cipe.

(4-00268)

[COMPAGNA](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della difesa* - Premesso che:

il programma Mobile user objective system (MUOS), gestito dal Dipartimento della difesa degli Stati Uniti, ha previsto la creazione di un sistema di comunicazioni satellitari ad altissima frequenza e a banda stretta;

il sistema andrebbe ad integrare le forze navali, aeree e terrestri in movimento in qualsiasi parte del mondo ed avrebbe l'obiettivo di sostituire gli attuali sistemi satellitari;

si tratterebbe di un'opera strategica per l'Alleanza atlantica, che consentirebbe di migliorare le comunicazioni militari per sostenere le operazioni militari Usa e Nato in tutto il mondo;

questo progetto porterebbe alla realizzazione di un sistema di cui potrebbero servirsi anche le forze armate italiane;

una delle stazioni di terra previste dal progetto (la Naval radio transmitter facility, NRTF - è in fase di realizzazione in Sicilia, nei pressi di Niscemi (Caltanissetta), a circa 60 chilometri dalla base di Sigonella;

il 29 marzo 2013 l'amministrazione regionale siciliana ha revocato l'autorizzazione alla costruzione della stazione di terra, anche a seguito delle proteste da parte della popolazione locale, per il timore di conseguenze nocive alla salute dei cittadini;

il 20 aprile il Ministero della difesa ha presentato ricorso al Tar siciliano chiedendo l'annullamento della revoca e la condanna della Regione al risarcimento dei danni;

il Tribunale amministrativo regionale ha rinviato la propria decisione al 6 giugno 2013, in attesa del rapporto che l'Istituto superiore di sanità dovrà presentare entro il 31 maggio;

l'amministrazione USA ha fornito rassicurazioni sul rigoroso rispetto della legislazione in materia di sicurezza e salute,

si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo risulti quale impatto potrebbe avere sui rapporti di politica internazionale del nostro Paese la mancata realizzazione della stazione MUOS, in considerazione del suo rilevante impatto strategico;

se risulti quali danni causerebbe agli interessi geopolitici del nostro Paese l'eventuale decisione di non proseguire i lavori di costruzione dell'opera.

(4-00269)

[COMPAGNA](#), [D'ANNA](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e della giustizia* - Premesso che il 22 gennaio 2013 il Consiglio di Stato avrebbe fatto venir meno il permesso a costruire e l'autorizzazione commerciale relativa al centro "La Cartiera", sito nel Comune di Pompei (in provincia di Napoli) (si veda l'articolo pubblicato su "Metropolisweb.it" del 31 gennaio 2013);

premessi altresì che, a quanto risulta agli interroganti:

nonostante la sentenza del Consiglio di Stato, il Sindaco di Pompei avrebbe più volte ripetuto, anche nella aula consiliare, che la sentenza del massimo organo di giustizia amministrativa non avrebbe dovuto avere seguito;

fra le ragioni addotte dal Sindaco vi sarebbero state anche insinuazioni o anticipazioni in merito ai provvedimenti provenienti dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata sulla realizzazione di centri commerciali da parte di imprenditori locali,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda accertare, per quanto di competenza, la veridicità delle dichiarazioni di cui in premessa, che agli interroganti appaiono estranee a quei principi di giustizia nell'amministrazione irrinunciabili nello Stato di diritto, ed eventualmente quale sia la sua valutazione in merito ad esse;

come, eventualmente, intenda ripristinare la legalità e la trasparenza amministrativa nella città di Pompei.

(4-00270)

[MATTEOLI](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

l'attuale situazione di crisi economica in cui versa il Paese, con le gravi implicazioni che da essa conseguono sulle attività di carattere imprenditoriale, richiede una sempre maggiore attenzione circa la corretta esplicazione della libera concorrenza tra imprese, soprattutto se operanti nell'ambito del medesimo mercato di riferimento;

la società Intermodal trailer service s.r.l.u., con sede a Livorno, opera nel trasporto ferroviario a treno completo di grandi quantità di contenitori sulle distanze medio-lunghe, attraverso il collegamento tra i porti ed i *terminal* di raccordo marittimi ed interni;

all'interrogante risulta che consterebbe un diverso trattamento riservato da Trenitalia SpA a favore della società Logtainer Srl, con sede a Genova quanto alle modalità di effettuazione del servizio di trasporto ferroviario, con precipuo riferimento all'adozione in concreto di pratiche operative che parrebbero contrastare con le condizioni contrattuali offerte in generale alle imprese tra loro in concorrenza;

tali pratiche consisterebbero nella fornitura, alle volte gratuita, in favore della Logtainer, del materiale rotabile occorrente per effettuare il carico dei treni e nelle modalità di applicazione del sistema delle compensazioni tra le penali a carico di Trenitalia e le penali a carico della Logtainer;

Trenitalia SpA, nell'assegnazione del materiale rotabile, sembra dare costantemente la precedenza alla Logtainer Srl, prescindendo dall'ordine cronologico di presentazione delle offerte da parte delle altre imprese concorrenti;

tali condotte, ove realmente accertate, si porrebbero in violazione della normativa europea di cui all'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, secondo cui sono vietate le intese e/o le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nell'"applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni quivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza";

risulta un accertamento, a quanto risulta all'interrogante sommario, da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, conclusosi, allo stato, in fase pre-istruttoria, e cioè senza apertura di istruttoria formale, tra l'altro, con un'evidente contraddizione rispetto al precedente provvedimento n. 8065 (A227) della stessa Autorità, ove si statuiva che, in caso di sovrapposizione di richieste da parte di più operatori, non è legittimo che le risorse disponibili siano assegnate al cliente che abbia assunto un maggiore impegno di traffico, prescindendo dall'ordine cronologico di presentazione delle offerte, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano, per quanto di competenza, opportuno che venga eseguita una compiuta verifica circa il diverso trattamento che risulterebbe essere riservato da Trenitalia SpA a favore della società Logtainer Srl e a discapito delle altre imprese concorrenti, tra cui la Intermodal trailer service s.r.l.u., nell'ambito dell'effettuazione del servizio di trasporto ferroviario, in relazione a prestazioni di natura equivalente;

se ritengano che debba essere svolta un'indagine di carattere amministrativo, attraverso l'accesso, il controllo e la rendicontazione dei sistemi di Trenitalia Sir e Siscom, onde acclarare se venga attuato effettivamente il rifornimento gratuito di materiale rotabile da parte di Trenitalia SpA a favore della Logtainer Srl e se le penali a carico di quest'ultima, relative alla mancata effettuazione delle tratte di ritorno, siano applicate in maniera regolare ed uniforme, ossia in conformità alle clausole contenute nei contratti in essere anche con le altre imprese concorrenti.

(4-00271)

[CASSON](#), [PUPPATO](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti, il 30 aprile 2013 i consiglieri regionali del Veneto del PD, Bruno Pigozzo e Lucio Tiozzo, hanno presentato una interrogazione, nella cui premessa si legge che: la Giunta regionale del Veneto con la deliberazione della Giunta regionale n. 448 del 10 aprile 2013 ha recepito il parere positivo espresso dalla Commissione Valutazione di impatto ambientale al progetto dell'azienda Alles SpA di *revamping* dell'impianto di ricondizionamento di rifiuti speciali anche

pericolosi sito nel Comune di Venezia e ha formulato il giudizio di compatibilità ambientale nonché approvato il progetto con contestuale rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale; la Alles SpA (Azienda Lavori Lagunari Escavo e Smaltimenti), controllata dalla Mantovani SpA, gestisce un piccolo e obsoleto impianto che negli ultimi anni si è occupato del trattamento dei fanghi provenienti dagli scavi dei canali portuali, gestiti dal Magistrato alle acque. Al momento l'azienda può smaltire 726 tonnellate di rifiuti al giorno e può lavorarne circa 20 diversi tipi (codici) di cui 7 pericolosi; l'obiettivo del progetto è la modifica e l'integrazione delle sue attuali strutture e dell'impiantistica esistente al fine di incrementare la capacità di stoccaggio e di implementare il trattamento di rifiuti. La potenzialità massima dell'impianto di rifiuti valutata dai progettisti è di 230.000.000 tonnellate all'anno; sulla base della valutazione di compatibilità ambientale l'autorizzazione all'ammodernamento e alla razionalizzazione degli impianti consentirà all'azienda di gestire una maggiore quantità di rifiuti per complessive 180.000 tonnellate all'anno (di cui 120.000 in trattamento e 60.000 in deposito) con una capacità massima di stoccaggio di rifiuti autorizzata di 12.000 tonnellate. La capacità di trattamento passerebbe dalle attuali 726 t/d al giorno a 1000 t/d; i rifiuti potranno provenire da scavi, dragaggi e altre attività edili, di manutenzione, di bonifica, di perforazione, di depurazione, eccetera, trasferiti non solo da aree ricadenti all'interno della conterminazione lagunare ed appartenenti al sito di interesse nazionale ma anche da quelle esterne. L'azienda si propone di integrare l'elenco dei codici CER dei rifiuti attualmente ammessi all'impianto. A tal proposito la Relazione istruttoria redatta dagli Uffici tecnici del Comune di Venezia segnala che il *revamping* d'impianto prevede di poter trattare 113 tipi di rifiuto (attualmente solo 20), di cui ben 46 definiti pericolosi (oggi solo 7); già nel 2010 si erano schierati contro il progetto comitati, associazioni ambientaliste, medici e pediatri veneziani e migliaia di cittadini e sia il Comune di Venezia che l'Amministrazione provinciale avevano espresso parere negativo; il territorio veneziano ha già pagato e sta ancora pagando un tributo altissimo in termini di malattie da inquinamento legate alle produzioni vecchie e nuove di Porto Marghera; il progetto dell'azienda Alles va in direzione opposta rispetto al processo di trasformazione di Porto Marghera che si sta lentamente delineando attraverso progetti di bonifica, di risanamento, di riconversione indirizzata a produzioni pulite e ad attività sostenibili;

considerato che, a parere degli interroganti, la delibera regionale di autorizzazione ad Alles potrebbe finanche spalancare la porta alla criminalità organizzata, in quanto particolarmente interessata alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti soprattutto tossici, considerati gli alti profitti e ricavi;

considerato che:

l'intera comunità veneziana (associazioni e amministratori di Centrosinistra come il Comune di Venezia e amministratori di Centrodestra come la Provincia di Venezia) sta cercando di bloccare quella che agli interroganti appare una inconsueta e sconsiderata decisione della regione Veneto;

i danni alla comunità veneziana e veneta (d'ordine ambientale, sanitario, criminale) oltrepasserebbero i confini della regione,

si chiede di sapere:

se il Ministro sia a conoscenza dei fatti illustrati;

se non ritenga doveroso intervenire, per la parte di propria competenza, al fine di riconsiderare il progetto dell'azienda Alles SpA di *revamping* dell'impianto di ricondizionamento di rifiuti speciali anche pericolosi sito nel Comune di Venezia, limitando, dal punto di vista quantitativo e qualitativo, il funzionamento dell'impianto con parametri corrispondenti agli scopi originari di bonifica e risanamento dell'area, scongiurando il pericolo che Marghera diventi sito di accumulo dei rifiuti d'Italia, oggetto di mire e persino di interessi criminali.

(4-00272)

[PEGORER](#), [SONEGO](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e degli affari esteri* - Premesso che:

il gruppo bancario Hypo Alpe Adria bank, oggetto a suo tempo di procedura di nazionalizzazione da parte del Governo federale austriaco, e pertanto ora controllato dallo stesso, controlla a sua volta la banca di diritto italiano Hypo Alpe Adria bank che opera da anni con una rete di sportelli diffusa nel

Nord del Paese;

la Commissione europea, nel caso della banca austriaca, sollecita da tempo le autorità federali austriache ad un atteggiamento maggiormente rispettoso delle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato e in particolare a fare in modo che le modalità della partecipazione azionaria del Governo nell'istituto d'oltralpe non possano essere eccepite;

da tempo la controllata di diritto italiano è oggetto di un'azione delle autorità italiane preposte alla vigilanza sulle banche in relazione a condotte gestionali dell'istituto che risulterebbero eccepibili sotto vari profili;

i casi di *mismanaging* appena citati hanno condotto ad una prima ristrutturazione della controllata di diritto italiano con la conseguenza che si sono già persi circa 90 posti di lavoro;

la combinazione dei solleciti delle autorità comunitarie e dell'azione italiana di vigilanza causata dai menzionati profili gestionali sembrano poter condurre la capogruppo austriaca alla liquidazione della controllata italiana;

tale eventuale decisione, ancorché implicante una seria perdita economica per la controllante, sembrerebbe motivata dal desiderio di tacitare le citate obiezioni delle autorità comunitarie e comporterebbe la perdita di un oggettivo valore aziendale e di circa 400 posti di lavoro,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti indicati;

se non ritenga di dover attivare ogni azione politica e diplomatica allo scopo di affiancare il Governo federale austriaco, per la parte di interesse italiano, nella gestione della delicata crisi del gruppo bancario Hypo Alpe Adria bank;

se in tale contesto non ritenga di dover in ogni caso operare per salvaguardare l'integrità e il valore economico della banca di diritto italiano e se inoltre non ritenga di dover svolgere ogni azione utile alla tutela del posto di lavoro dei dipendenti.

(4-00273)

[DLBIAGIO](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

il problema della cosiddetta disoccupazione in età matura, che coinvolge circa 1,9 milioni di italiani con un'età compresa tra i 40 e i 60 anni, è stata considerata nel corso degli anni come una "piaga" di nicchia, e non affrontata in maniera adeguata dalle Istituzioni competenti;

negli ultimi anni, condizionati da una congiuntura economica complessa che ha messo in crisi il tessuto economico-produttivo del Paese, il numero dei disoccupati maturi è cresciuto notevolmente, alimentato dalle dinamiche di licenziamento operate dalle aziende in crisi;

di contro, alla sussistenza della crisi, dunque alla difficoltà in capo alle imprese di procedere al coinvolgimento di ulteriori risorse umane, si aggiunge anche la sussistenza da parte delle stesse imprese di notevoli pregiudizi nei confronti dei lavoratori maturi, tanto da comprometterne l'eventuale reinserimento lavorativo;

la legge n. 92 del 2012 recante la riforma del mercato del lavoro introduce «misure e interventi intesi a realizzare un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di contribuire alla creazione di occupazione, in quantità e qualità, alla crescita sociale ed economica e alla riduzione permanente del tasso di disoccupazione»;

tra le misure vi è anche quella volta a favorire «nuove opportunità di impiego ovvero di tutela del reddito per i lavoratori ultracinquantenni in caso di perdita del posto di lavoro»;

nello specifico la legge prevede all'articolo 4, comma 8, incentivi all'occupazione consistenti nella riduzione, nella misura del 50 per cento, dei contributi di previdenza ed assistenza sociale a carico del datore di lavoro per la durata di 12 mesi a favore dei lavoratori di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi;

sebbene il ricorso alle misure incentivanti si configuri come l'intervento più immediato sul versante della tutela di questi lavoratori, cumulandosi con altre formule incentivanti riconosciute ad altre categorie di lavoratori (donne, giovani e altro) si arriverebbe al paradosso dello svilimento e l'annullamento dell'effetto stimolante dell'incentivo perché previsto su troppe fattispecie;

le difficoltà di reinserimento dei disoccupati maturi (con un'età maggiore di 40, 50 e 60 anni), che si configura come particolarmente variegata e composta da profili di varia formazione e di trascorso professionale, vanno ricercate, oltre che nelle criticità attualmente sussistenti in capo alle aziende italiane di certo non facilitate dalla congiuntura economica complessa, anche nella sussistenza di stereotipi legati all'età da parte delle stesse aziende, che di fatto impediscono l'accesso e sviliscono ogni possibilità di un pieno ed operativo coinvolgimento di tali lavoratori rinunciando ad utilizzare appieno le loro capacità ed esperienze;

il mancato reinserimento occupazionale della categoria sul breve, medio e lungo periodo determina riverberi complessi di tipo economico (mancate entrate e difficoltà di sostenere gli impegni presi), sociale (mancato sostegno ai figli) e assistenziale (mancato sostegno ai genitori, spesso anziani, che dal punto di vista assistenziale, e non solo, dipendono da loro) e a tratti drammatici condizionando le dinamiche del nucleo familiare, in considerazione del fatto che tali ex lavoratori rappresentano talvolta l'unica fonte sostentamento dell'intera famiglia;

tali disoccupati sono "troppo giovani per la pensione" e considerati "troppo vecchi per un nuovo impiego" tanto da essere collocati in un limbo socio-lavorativo statico, nei confronti del quale a giudizio dell'interrogante non vi sono stati interventi fattivi;

non essendo stati elaborati interventi risolutivi volti alla tutela dei disoccupati maturi, sarebbe ipotizzabile intervenire su altri versanti come il miglioramento delle forme di flessibilità del lavoro, attraverso l'introduzione di una cosiddetta flessibilità tutelata che possa rappresentare un incentivo per il lavoratore maturo inoccupato, oltre che per l'azienda;

in considerazione di quella che appare come una palese discriminazione anagrafica che attualmente di fatto condiziona l'approccio dei datori di lavoro alle dinamiche di reclutamento delle risorse umane, talvolta in aperta violazione di quanto disposto dal decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sarebbe auspicabile procedere con un controllo reale, più serrato ed incisivo, corredato da eventuali sanzioni più severe in caso di conclamata violazione al fine di esorcizzare la tendenza del mercato del lavoro all'eccessivo schiacciamento su una determinata fascia di età dei candidati,

si chiede di sapere quali iniziative, anche di natura normativa, il Ministro in indirizzo intenda predisporre al fine di porre rimedio alle urgenti criticità che interessano la categoria, anche prevedendo misure di re-inserimento lavorativo dei disoccupati *over 40*, che si collochino ben oltre il riconoscimento degli incentivi previsti dalla normativa vigente.

(4-00274)

FILIPPI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

l'Anas SpA, è una società pubblica, controllata al 100 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze, rientrante nel perimetro della pubblica amministrazione e soggetta a tutti i vincoli imposti per il contenimento della spesa pubblica;

dal 20 luglio 2006 il dottor Pietro Ciucci riveste la carica di presidente e di direttore generale di Anas SpA;

dal 6 luglio 2011, per effetto dell'art. 36 del decreto-legge n. 98 del 2011 ed in attesa della riorganizzazione societaria dell'Anas, ricopre anche la carica di amministratore unico della stessa, fattispecie unica nel suo genere nel panorama nazionale delle società pubbliche;

attualmente l'organizzazione interna di Anas vede la presenza contemporanea di un amministratore unico e di un direttore generale, rivestite dal dottor Pietro Ciucci (con un compenso annuo di circa 700.000 euro), e di ben 3 condirettori generali, uno tecnico, uno legale ed uno amministrativo (con un compenso annuo di circa 300.000 euro);

nel 2006, anno in cui è iniziata l'era del dottor Ciucci l'Anas aveva un avanzo di ben 1,3 miliardi di euro, derivante dalla differenza tra le fonti di finanziamento pubbliche all'epoca stanziare, pari ad 22,2 miliardi, e gli impegni per lavori da realizzare, pari ad 20,8 miliardi di euro;

nel periodo 2006-2012 tale avanzo è andato progressivamente a ridursi fino ad azzerarsi del tutto nel 2012 per effetto di un incontrollato aumento dei costi dovuto a perizie di variante e soprattutto per

l'esplosione del contenzioso sui lavori. Infatti come emerge dall'ultimo bilancio di esercizio a fronte di lavori ancora da realizzare per un ammontare complessivo di 19 miliardi di euro circa si registra un avanzo di soli 30 milioni di euro. Ciò posto, appare del tutto evidente la mancanza del presupposto della continuità aziendale vista l'esiguità dell'avanzo disponibile a fronte di un ammontare di lavori in corso per 19 miliardi circa. Basti considerare che solo nel periodo 2010-2011 l'Anas ha dovuto pagare per il solo contenzioso sui lavori in corso un importo pari ad un miliardo di euro circa;

per coprire l'inevitabile disavanzo finanziario il vertice Anas sta portando avanti, a giudizio dell'interrogante con insistenza e testardaggine, l'ipotesi di pedaggiare la rete autostradale, attualmente non a pedaggio (Grande Raccordo Anulare di Roma, Roma-Fiumicino, Palermo-Catania, eccetera), già realizzata e finanziata con soldi pubblici, facendo gravare sui cittadini un'ulteriore tassa che nell'attuale contesto di crisi socio-economica soffocherebbe ulteriormente le ridottissime capacità di consumo delle famiglie italiane;

considerato che:

appare inconcepibile che una società pubblica di rilevanza strategica come l'Anas possa essere stata gestita per ben 7 anni, e con i risultati evidenziati, da un medesimo amministratore, che, a giudizio dell'interrogante, ambisce, tra l'altro, ad una sua scontata riconferma battendo il *record* di 10 anni di gestione di una società pubblica;

appare pienamente condivisibile la posizione assunta dal Presidente del Consiglio dei ministri circa la necessità di un cambio generazionale nella gestione delle società pubbliche con conseguente ridimensionamento sia dei compensi e sia del numero dei consiglieri di amministrazione,

si chiede di conoscere:

se il Governo intenda istituire una commissione di indagine finalizzata alla verifica del reale fabbisogno finanziario per il completamento dei lavori in corso con particolare riferimento alla puntuale ricognizione del contenzioso in corso, sottostimato nel corso dei precedenti anni;

se intenda procedere all'immediato rinnovo del consiglio di amministrazione dell'Anas, con conseguente riorganizzazione delle funzioni interne.

(4-00275)

[FILIPPI](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

l'Anas SpA, è una società pubblica, controllata al 100 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze rientrante nel perimetro della pubblica amministrazione;

con il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sono state emanate precise disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, con conseguente decadenza dagli incarichi ricoperti;

tra le amministrazioni soggette al rispetto delle disposizioni rientrano, ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto, sia l'Anas che tutte le società partecipate dalla stessa;

l'Anas, in data 14 giugno 2012, ha costituito la società per azioni Anas international enterprise SpA, interamente partecipata, che ha per oggetto lo sviluppo, anche in partecipazione con altri soggetti pubblici e privati italiani o stranieri, di servizi integrati di ingegneria a livello internazionale nel settore delle infrastrutture di trasporto;

i vertici di questa società sono attualmente ricoperti da massimi dirigenti di Anas SpA ed in particolare dal dottor Pietro Ciucci, quale presidente, che riveste la qualifica di direttore generale nonché di amministratore unico di Anas, dall'ingegner Alfredo Bajo, quale amministratore delegato, che riveste la qualifica di condirettore generale tecnico di Anas, e dal dottor Stefano Granati, quale consigliere di amministrazione, che riveste la carica di condirettore generale amministrazione e finanza di Anas;

sia Anas SpA che tutte le sue società partecipate, ivi inclusa Anas international enterprise SpA, sono obbligate al rispetto di tutte le disposizioni di contenimento della spesa pubblica in termini di contenimento dei costi gestionali e di assunzione di nuovo personale,

si chiede di conoscere:

se il vertice Anas abbia preventivamente informato ovvero sia stato autorizzato dall'azionista Ministero

dell'economia e dal vigilante Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla costituzione ed alla nomina dei vertici della società Anas international enterprise SpA;
se, per quanto di competenza, risultino informazioni circa la legittimità dei criteri utilizzati prima da Anas SpA e successivamente da Anas international enterprise SpA, nella scelta dei *partner* privati per la partecipazioni a gare internazionali, o se tali scelte siano state dettate da logiche che all'interrogante risultano carenti sotto il profilo della dovuta e necessaria trasparenza pubblica;
se corrisponda al vero che l'Anas international enterprise SpA, abbia effettuato assunzioni in deroga agli stringenti vincoli imposti dal contenimento della spesa pubblica con retribuzioni annue che all'interrogante appaiono sproporzionate e che non vi sia un attento monitoraggio delle trasferte effettuate all'estero dal proprio personale senza alcun controllo sia sulle durate e sia sull'effettiva necessità delle stesse, con conseguente aggravio di costi gestionali e riduzione degli eventuali e futuri margini di remunerazione delle singole commesse;
se risultino sussistere le condizioni per l'avvio delle procedure finalizzate all'accertamento delle incompatibilità dei membri del consiglio di amministrazione di tutte le società partecipate da Anas, ed in particolare di Anas international enterprise SpA, anche alla luce delle recenti disposizioni introdotte dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, sull'inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso la pubblica amministrazione.

(4-00276)

CROSIO - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

sul sito dell'Autorità garante per la concorrenza e del mercato (AGCM) è stata pubblicata in data odierna la notizia relativa all'avvio di un'istruttoria per verificare se il gruppo Ferrovie dello Stato (Fs) abbia abusato della propria posizione dominante per favorire Trenitalia ostacolando Ntv;
la decisione è stata adottata alla luce delle segnalazioni inviate dal concorrente Ntv tra il 2012 e il maggio 2013;

secondo l'AGCM, i comportamenti denunciati che Fs avrebbe messo in atto, per il tramite delle controllate Rete ferroviaria italiana, Trenitalia, Grandistazioni, Centostazioni ed Fs Sistemi Urbani, potrebbero rallentare l'ingresso nel mercato dei servizi ferroviari ad alta velocità da parte dell'operatore nuovo entrante Ntv a beneficio di Trenitalia, con pregiudizio per il consumatore finale;

in base alle denunce, come si legge dal comunicato dell'Agcm, «il gruppo avrebbe attuato: una strategia volta a ostacolare l'accesso all'infrastruttura ferroviaria e a rendere non profittevole l'offerta di servizi ad alta velocità da parte di Ntv: si tratterebbe di comportamenti di compressione dei margini ai danni dell'unico concorrente nel trasporto passeggeri ad alta velocità e di comportamenti ostruzionistici nell'accesso all'infrastruttura ferroviaria (mancata assegnazione di tracce nell'ora di punta e mancato accesso all'impianto di manutenzione di Milano San Rocco); discriminazioni e ostruzionismo alle attività di Ntv in numerose stazioni facenti parte del network dell'alta velocità; inefficienze nella gestione di numerose stazioni servite da Ntv»;

se l'istruttoria verificasse il sussistere di tali condotte, i costi di ingresso di Ntv potrebbero lievitare a vantaggio di Trenitalia,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e quali azioni, di propria competenza, intenda mettere in atto al fine di agevolare il procedimento istruttorio intrapreso dall'Agcm.

(4-00277)

D'AMBROSIO LETTIERI - *Ai Ministri dello sviluppo economico e della salute* - Premesso che:

la direttiva europea 94/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, ha introdotto limitazioni alla cessione del nichel per gli oggetti metallici che vengono inseriti negli orecchi perforati o in altre parti perforate del corpo umano e per i prodotti destinati a entrare in contatto diretto con la pelle quali orecchini, collane, bracciali, orologi;

detta direttiva è stata attuata nel nostro Paese con il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 2000 recante "Modificazioni della direttiva relativa all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 15 giugno 2000;

il 1° giugno 2007 è entrato in vigore, nei Paesi dell'Unione europea, il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che riordinava la normativa comunitaria in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, cosiddetto REACH; il titolo VIII del regolamento Reach, agli articoli 67-73, regola le restrizioni relative alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze pericolose, preparati ed articoli; tra queste sostanze vi è il nichel;

in particolare nell'allegato al regolamento citato è previsto che il nichel non può essere utilizzato in tutti gli oggetti metallici già indicati nella citata direttiva e vengono indicati i limiti di rilascio della sostanza consentiti;

le norme utilizzate ai fini della determinazione del nichel sono EN 12472 e EN 1811;

la norma EN 1811/2011, recepita dall'Italia nell'aprile 2011 senza utilizzare il periodo transitorio fino a marzo 2013, come, invece, avevano fatto quasi tutti gli altri membri dell'Unione europea, essendo più restrittiva rispetto alla precedente, aveva creato grandi difficoltà alle imprese ponendole in una condizione di difficoltà nei confronti delle aziende degli altri Paesi europei;

la Commissione europea, quindi, con comunicazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 22 maggio 2012, aveva individuato nel 31 marzo 2013 il termine ultimo entro cui la norma EN 1811:2011 avrebbe dovuto essere applicata;

dal 1° aprile 2013 è entrata in vigore la norma UNI EN 1811:2011 ovvero il metodo di prova di riferimento per il rilascio di nichel da tutti gli oggetti che vengono inseriti in parti perforate del corpo umano e da articoli destinati a venire in contatto diretto e prolungato con la pelle;

l'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133 indica le sanzioni previste per le violazioni degli obblighi derivanti dal citato articolo 67 del regolamento Reach;

premesso, inoltre, che:

il campo di applicazione della nuova regolamentazione riguarda tutti i gioielli che vengono a contatto con la pelle e interessa tutte le leghe con presenza di nichel;

le novità introdotte non riguardano le soglie ma il metodo di prova del rilascio del nichel che, con i nuovi criteri, fa sì che i gioielli, che in precedenza risultavano avere valori corretti, con i nuovi testi evidenzino limiti al di sopra di quelli consentiti;

i prodotti non conformi non possono più essere commercializzati ma, ove possibile, sono trattati in modo da inibire il rilascio di nichel o fusi con gravi perdite per le aziende, vieppiù in un grave momento di crisi economico-finanziaria internazionale;

le associazioni di categoria del comparto orafo e i produttori, i distributori, i dettaglianti e tutti gli operatori della filiera, pur riconoscendo l'utilità e la necessità di una rigorosa regolamentazione in materia di immissione di rilascio di sostanze nocive alla salute, hanno manifestato forti perplessità riguardo ai nuovi requisiti introdotti dalla normativa,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno fornire informazioni in merito all'effettiva entrata in vigore sul territorio nazionale dei nuovi metodi di prova per i *test* di cessione del nichel in ottemperanza ai dispositivi di legge in materia di sostanze nocive alla salute;

se risulti che il nuovo *standard* per i *test* sia stato recepito dagli altri Stati membri dell'Unione europea ovvero quali Paesi non abbiano ancora recepito i nuovi metodi e per quali motivi;

quali azioni di propria competenza intendano porre in essere al fine di: a) rendere omogenea l'applicazione della norme Uni En 1811: 2011 in tutti i Paesi dell'UE; b) garantire la leale concorrenza delle imprese presenti nei diversi Paesi; c) garantire gli interessi economici delle aziende italiane; d) tutelare le peculiarità delle aziende italiane.

(4-00278)

[MANDELLI](#), [BARANI](#), [CALIENDO](#), [CONTI](#), [D'ANNA](#), [ESPOSITO Giuseppe](#), [GUALDANI](#), [PICCINELLI](#), [SCIASCIA](#), [SCOMA](#), [SERAFINI](#), [SIBILIA](#), [ZUFFADA](#) - Ai Ministri della salute e dell'interno - Premesso che:

sul n. 141 del quotidiano nazionale "La Stampa" di giovedì 23 maggio 2013, alla pagina 52, è stato

pubblicato un messaggio pubblicitario della "clinica *on line* " 121doc;
nell'inserzione pubblicitaria, che pone in prima evidenza il messaggio "la tua farmacia *on line* ",
121doc si descrive come *leader* nella vendita di farmaci originali *on line*, fondata nel 2002 ed operante
in 16 Paesi europei, che collabora con medici registrati e farmacie autorizzate nell'Unione europea;
da un esame del sito www.121.doc.it è possibile verificare che tale società propone la vendita *on line*
di medicinali soggetti a prescrizione medica per la cura di patologie quali obesità, calvizie,
eiaculazione precoce, impotenza nonché farmaci per la contraccezione e la salute sessuale;
la clinica-farmacia *on line* 121doc precisa che chi desidera rinnovare la propria prescrizione e
acquistare farmaci *on line*, lo può fare in tutta comodità direttamente da casa: su 121doc è possibile
ordinare farmaci originali e ottenere la prescrizione con un consulto medico *on line*;
per ottenere la prescrizione e la successiva spedizione del medicinale, occorre sottoporsi ad una visita
medica *on line*, attraverso la compilazione di un questionario: il modulo, tuttavia, presenta già
preimpostate le risposte necessarie per il rilascio della prescrizione da parte del medico;

considerato che:

sulla base della normativa italiana attualmente in vigore (art. 122 del testo unico delle leggi sanitarie di
cui al regio decreto n. 1265 del 1934, decreto legislativo n. 219 del 2006, art. 5 del decreto-legge n.
223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, art. 32 del decreto-legge n.
201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, art. 11 del decreto-legge n. 1
del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012), la vendita dei medicinali, in Italia,
è permessa esclusivamente all'interno delle farmacie e, per gli OTC (farmaci da banco) e SOP (farmaci
senza obbligo di prescrizione), delle parafarmacie, ed è vietata, pertanto, la vendita di farmaci con
modalità diverse, ivi compresa la vendita *on line*;

la direttiva 2011/62/UE, nel disciplinare la vendita a distanza di farmaci al pubblico, fa comunque
salve le disposizioni legislative nazionali che vietano la vendita a distanza al pubblico di medicinali
soggetti a prescrizione medica;

inoltre, sia sul sito che sul messaggio pubblicitario, viene utilizzata la denominazione "farmacia" e il
simbolo della croce verde, che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 153 del 2009, sono riservati
alle farmacie aperte al pubblico e alle farmacie ospedaliere, al fine di consentire ai cittadini
un'immediata identificazione delle farmacie operanti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale
italiano;

come emerso anche dall'indagine conoscitiva svoltasi, durante la XVI Legislatura, presso la
Commissione XII (Igiene e Sanità) del Senato sulla contraffazione e l'*e-commerce* farmaceutico,
internet rappresenta un canale di elezione per la diffusione di farmaci contraffatti, che ben raramente,
invece, riescono a penetrare nella rete di dispensazione ufficiale;

tale fenomeno risulta ancor più preoccupante in ragione del fatto che anche le giovani generazioni, che
abituamente utilizzano la rete come strumento informativo e di svago, potrebbero imbattersi in questo
sito, trovandosi così esposte a significativi rischi per la propria sicurezza e la propria salute;

alla luce di quanto sopra evidenziato, appare urgente un intervento del Ministero della salute e del
Ministero dell'interno che inibisca attività di questo genere a società che non possono operare nel
territorio nazionale,

si chiede di conoscere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano porre in essere per assicurare il
rispetto della normativa italiana e ripristinare le condizioni di sicurezza anche per gli utenti della rete
informatica.

(4-00279)

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BIANCONI](#), [ROMANO](#) - *Ai Ministri della salute, dello sviluppo
economico e per gli affari europei* - Premesso che:

l'e-commerce, che rappresenta una modalità di transazione sempre più diffusa per l'acquisto di beni e
servizi, assume particolare rilevanza se gli utenti fanno ricorso alle tecnologie informatiche per
acquisire prodotti farmaceutici;

l'utilizzo della "rete" per l'acquisto di farmaci registra un significativo aumento anche per l'assenza di

una normativa "quadro" a livello internazionale sulle farmacie *on line* e in assenza, anche nel nostro Paese, di una normativa specifica di settore;
la vendita di farmaci *on line*, ad oggi, non è consentita dalle leggi italiane ma, al contempo, è possibile procedere all'acquisto da farmacie estere di unità medicinali;
il mercato italiano dei medicinali è regolato dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente medicinali per uso umano", e necessita, per l'acquisto di alcune tipologie di farmaci, della prescrizione; inoltre in Italia occorre l'autorizzazione del Ministero della salute per l'importazione di farmaci non autorizzati (decreto del Ministro della sanità dell'11 febbraio 1997);
nel luglio 2008, la 14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica ha approvato una risoluzione (Doc. XVIII, n. 2) che tocca anche il tema della vendita di farmaci attraverso *internet* e impegna il Governo ad adoperarsi nel contrasto al fenomeno;
nell'ottobre 2011, l'Assemblea del Senato della Repubblica ha approvato la mozione 1-00319 con la quale impegnava il Governo, tra l'altro, a promuovere, nell'ordinamento nazionale, in armonia con il diritto comunitario e garantendo l'alto livello di sicurezza della rete di distribuzione farmaceutica, ogni iniziativa finalizzata a normare il settore della vendita di farmaci *on line*;
l'evoluzione della normativa, europea e nazionale, dovrebbe essere finalizzata a fornire strumenti utili a contrastare la distribuzione di farmaci contraffatti e dannosi per la salute;
premessi, inoltre, che:
da ultimo, nei giorni scorsi, le pagine del quotidiano "La Stampa" ospitavano l'annuncio di una farmacia *on line* che, nelle sue note legali, rivendicava la possibilità di effettuare il commercio farmaceutico in base alla normativa europea, che rende possibile l'importazione di medicinali da uno Stato membro purché questo sia stato legalmente prescritto da un medico registrato all'interno dell'Unione europea e dispensato da una farmacia registrata;
le confezioni di medicinali inviate da Paesi stranieri, ancorché comunitari, riportano le indicazioni in lingua non italiana, a giudizio degli interroganti in spregio dell'articolo 80 del citato decreto legislativo n. 219 del 2006 che impone, invece, la lingua italiana sia per l'imballaggio esterno che per il foglietto illustrativo;
le confezioni importate, inoltre, non hanno l'autorizzazione all'immissione in commercio sul territorio nazionale e la vendita avviene sulla base di un'autocertificazione effettuata *on line* piuttosto che sulla base di una prescrizione medica effettiva,
l'interrogante chiede di sapere:
se, alla luce dei percorsi legislativi fin qui compiuti dal nostro Paese, i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, ritengano doveroso promuovere ogni altra utile iniziativa atta a normare definitivamente il settore dell'*e-commerce* farmaceutico al fine di contrastare il fenomeno della contraffazione e di tutelare la salute dei cittadini;
se e quali iniziative intendano promuovere, a livello internazionale e nelle sedi che riterranno più opportune, al fine di pervenire alla definizione di una normativa comunitaria uniforme e riconosciuta in tutti gli Stati membri dell'Unione europea;
se e in quali modi ritengano doveroso intervenire al fine di proteggere i consumatori che, in buona fede, possono essere indotti ad acquistare medicinali non autorizzati in Italia esponendosi così a rischi per la salute e ai rigori della legge, valutando la possibilità di oscurare i siti non a norma.

(4-00280)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00093, del senatore Mazzoni, sul finanziamento pubblico alle scuole parificate;

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-00091, dei senatori Tomaselli ed altri, sulla disciplina istitutiva di un sistema di qualificazione degli

installatori di impianti che operano nel settore delle fonti energetiche rinnovabili;

3-00094, dei senatori Gianluca Rossi e Gotor, sulla reindustrializzazione del polo chimico di Terni;

11 a Commissione permanente(Lavoro, previdenza sociale):

3-00088, della senatrice Munerato, sulla riduzione dell'occupazione nel settore dell'edilizia.

1.5.2.3. Seduta n. 34 (ant.) del 05/06/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

34a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 2013 (Antimeridiana)

Presidenza del presidente GRASSO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI: Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,33).

Si dia lettura del processo verbale.

MUSSOLINI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il presidente dell'8a Commissione permanente, senatore Matteoli, per riferire sull'andamento dei lavori delle Commissioni riunite 8a e 13a concernenti l'esame del disegno di legge n. 576. Ne ha facoltà.

MATTEOLI (PdL). Signor Presidente, sono venuto qui qualche giorno fa, anche a nome del Presidente della 13a Commissione, per chiedere di rinviare a questa settimana la discussione del provvedimento in esame. Le Commissioni hanno lavorato naturalmente in sintonia con quello che stava facendo la Commissione bilancio. Ora siamo arrivati praticamente al termine dei nostri lavori, ma la Commissione bilancio deve ancora esprimere il parere su sei emendamenti. Avevo convocato le Commissioni per le ore 8,30 di questa mattina, ma ho aggiornato la seduta per le ore 10 in attesa che arrivino i pareri su questi sei emendamenti.

Chiedo pertanto, signor Presidente, che l'esame di questo provvedimento slitti ad oggi pomeriggio, all'orario che lei riterrà più opportuno.

[VOLPI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[VOLPI](#) (*LN-Aut*). Signor Presidente, voglio rappresentare a lei il disappunto che stiamo provando in questo momento per i continui rinvii dell'esame di questo provvedimento, che contiene misure estremamente importanti. C'è qualcuno fuori da questo Palazzo che si aspetta un risultato.

Signor Presidente, qui c'è una responsabilità politica evidente. I nostri rappresentanti ieri hanno lasciato la Commissione perché questo continuo rimpallarsi le responsabilità rispetto al provvedimento in esame sta diventando una presa in giro. Si dice: ci sono gli emendamenti, mancano i pareri delle altre Commissioni, e via di seguito.

In realtà credo ci sia un problema politico di raccordo fra le richieste - e si vede dal numero di emendamenti presentati - degli esponenti della maggioranza e le risposte che il Governo dovrebbe dare sulle coperture e sulla capacità di andare incontro a tutte le richieste che ci sono.

Credo che questo sia un atteggiamento assolutamente irresponsabile rispetto ad alcune situazioni che in quel provvedimento trovano risposta. Se non sbaglio, è stata convocata una riunione della Conferenza dei Capigruppo per le ore 11. Credo poco al fatto che oggi pomeriggio si discuta questo provvedimento. Ci credo poco, e mi permetta di darle la mia impressione. Vorremmo delle risposte precise. Resta poi il disappunto per l'ordine dei nostri lavori, che sta diventando sinceramente specioso. Diciamoci cosa vogliamo fare, ma diciamoci anche le responsabilità politiche che questa maggioranza e questo Governo si stanno assumendo sul provvedimento in esame. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S*).

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, convocazione

[PRESIDENTE](#). Colleghi, anche se il senatore Volpi lo ha anticipato, devo darne conferma ufficiale e rettificare l'orario. Comunico che la Conferenza dei Capigruppo è convocata per le ore 11,30.

Sulla morte dell'ambasciatore Carla Zuppetti

[MICHELONI](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MICHELONI](#) (*PD*). Signor Presidente, svolgo un brevissimo intervento per comunicare all'Aula e alla Presidenza che sabato 1° giugno, a Berna, è deceduta Carla Zuppetti, ambasciatore d'Italia in Svizzera, all'età di soli 58 anni.

Come Presidente del Comitato per le questioni degli italiani all'estero, ho tenuto a ricordarla in quest'Aula perché l'ambasciatore Carla Zuppetti, benché non fosse molto conosciuta e non avesse ricevuto missioni tali da darle gli onori della stampa, per le comunità italiane all'estero è stata una degli ambasciatori più importanti, e da sempre, in tutta la sua carriera, ha seguito le tematiche delle nostre comunità.

L'ambasciatore Carla Zuppetti è stata per noi un esempio di grande servitore dello Stato, con il suo forte senso delle istituzioni e del dovere. Per anni ha dovuto dire alle comunità italiane all'estero tanti no, legati spesso ai poveri bilanci di cui dispone il Ministero degli affari esteri; ma i suoi no erano diversi dagli altri perché accompagnati sempre da piccoli sì legati ad un lavoro straordinario svolto spesso nell'ombra.

Ho ritenuto di ricordarla in questa sede anche perché era una delle poche donne ambasciatrici d'Italia. È un mondo eccessivamente maschile, e anche qui perdiamo una rappresentanza femminile estremamente importante.

Venerdì parteciperò ai funerali, che si terranno a Giulianova, in rappresentanza del Comitato per le questioni degli italiani all'estero. Ho ritenuto mio dovere ricordarla e presentare al marito Elio e al figlio Luca le condoglianze del Comitato stesso e, credo do poterlo dire, del Senato.

Sulla situazione ambientale in Sicilia

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, signori senatori, onorevoli cittadini, oggi si celebra la Giornata mondiale per l'ambiente. Colgo l'occasione perché, in Sicilia, al contrario, proprio in questi giorni si stanno celebrando le giornate per il disastro ambientale.

In effetti, due fatti gravissimi sono accaduti: uno ieri ed un altro proprio oggi.

Ieri, nello stabilimento petrolchimico di Gela, una fuoriuscita di petrolio alla foce del fiume Gela ha causato danni di gravissimo impatto ambientale.

L'altro fatto di notevole importanza è che proprio oggi, in Sicilia, si discute sul progetto di un parco eolico *off shore*, nella fascia costiera compresa tra Mazara del Vallo e Petrosino. È prevista, in particolare, l'installazione di 48 aerogeneratori della potenza unitaria di 3,6 megawatt, avente ciascuno un'altezza complessiva di ben 195 metri, di cui 150 circa fuori dall'acqua.

L'area individuata si trova a circa due miglia dalla costa siciliana. Essa fa parte - voglio richiamarlo all'attenzione dei colleghi - della rete ecologica «Natura 2000» ed è un sito di importanza comunitaria. Inoltre, nel luglio 2011, vista l'elevata valenza ecologica dell'area, essa è stata designata addirittura come zona umida di interesse internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar. Il tratto di mare corrispondente è, infatti, uno dei più importanti del Mediterraneo per i voli migratori degli uccelli del Paleartico occidentale.

Signor Presidente, il Movimento 5 Stelle si oppone al progetto che avrebbe un disastroso impatto ambientale e provocherebbe gravi danni all'ecosistema e all'archeologia sottomarina della zona. Il piano prevede, infatti, piattaforme per l'ancoraggio che, tra l'altro, andrebbero ad alterare la prateria di posidonia che caratterizza la zona. Le pale - raggiungendo, come ho detto prima, un'altezza di 190 metri - potrebbero mettere in serio pericolo la presenza dell'avifauna stanziale e migratoria.

È assurdo parlare ad oggi di un parco eolico proprio davanti ad un'area già finanziata per la conservazione naturale e lo sviluppo turistico. Ben si comprende che conciliare il progetto per l'istituzione di un Parco nazionale non è semplice, ma è auspicabile che si accelerino i tempi affinché si istituisca almeno la riserva naturale a tutela della palude, al fine di tutelare fattivamente il tratto di mare e di litorale contigui. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[PRESIDENTE](#). Colleghi, sospendo a questo punto la seduta, che riprenderà al termine della Conferenza dei Capigruppo, che si riunirà alle ore 11,30.

(La seduta, sospesa alle ore 9,45, è ripresa alle ore 12,34).

Sui lavori del Senato

[PRESIDENTE](#). La seduta è ripresa.

La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il nuovo calendario fino al 13 giugno 2013.

In relazione all'andamento dei lavori delle Commissioni riunite lavori pubblici e ambiente sul decreto-legge concernente emergenze ambientali, la discussione del provvedimento comincerà nella seduta pomeridiana di oggi, che avrà inizio alle ore 17 con chiusura alle ore 20,30.

Il calendario della prossima settimana, con sedute a partire da martedì pomeriggio, prevede l'eventuale seguito della discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia ambientale nonché la discussione delle mozioni sui consigli di amministrazione delle società a partecipazione

pubblica, ove non discusse in precedenza. Saranno inoltre esaminate la ratifica della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e lotta alla violenza contro le donne e, ove conclusa dalla Commissione affari esteri, la ratifica della Convenzione UNESCO sul Programma mondiale di valutazione delle acque. Seguirà la discussione della mozione Tomaselli sul corridoio ferroviario adriatico.

Nella seduta pomeridiana di giovedì 13 giugno, con trasmissione diretta televisiva, il Ministro dell'economia e delle finanze risponderà a interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina, con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 13 giugno 2013:

Mercoledì	5	giugno	pom.	h. 17-20,30	- Disegno di legge n. 576 - Decreto-legge n. 43, emergenze ambientali e altre misure urgenti (<i>Scade il 25 giugno 2013</i>)
Giovedì	6	"	ant.	h. 9,30-14	- Mozioni sui consigli di amministrazione delle società a partecipazione pubblica
Giovedì	6	giugno	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni
Martedì	11	giugno	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito disegno di legge n. 576 - Decreto-legge n. 43, emergenze ambientali e altre misure urgenti (<i>Scade il 25 giugno 2013</i>)
Mercoledì	12	"	ant.	h. 9,30-13	- Mozioni sui consigli di amministrazione delle società a partecipazione pubblica (<i>Ove non discusse in precedenza</i>)
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 720 e connessi - Ratifica ed esecuzione Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e lotta alla violenza contro le donne (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
Giovedì	13	"	ant.	h. 9,30-14	- Disegno di legge n. 590 - Ratifica ed esecuzione Protocollo d'intesa Repubblica italiana e UNESCO sul Segretariato del <i>World Water Assessment Programme</i> (<i>Ove concluso dalla Commissione</i>) - Mozione n. 37, Tomaselli, sul corridoio ferroviario Adriatico
Giovedì	13	giugno	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento al Ministro dell'economia e delle finanze

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 576 (Decreto-legge n. 43, emergenze ambientali e altre misure urgenti)

(8 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 5 ore, di cui :		
PD	1 h.	10'
PdL	1 h.	02'
M5S		44'
SCpI		29'

LN-Aut		26'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI		23'
GAL		23'
Misto		23'
Dissenzienti		5'

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica e Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, convocazione

PRESIDENTE. Comunico che, d'intesa con la Presidenza della Camera dei deputati, le seguenti Commissioni bicamerali sono convocate per la loro costituzione domani, giovedì 6 giugno: COPASIR alle ore 13,30; Vigilanza RAI alle ore 14,30.

Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, nuova convocazione

PRESIDENTE. La convocazione della Giunta per le elezioni e le immunità parlamentari, già prevista per oggi alle ore 14, è rinviata a domani alle ore 15,30.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro per gli affari europei, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:

«Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale» (783).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, anziché alle ore 16,30, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 12,37*).

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alicata, Bubbico, Chiti, Ciampi, Colombo, De Poli, Guerra, Messina, Pinotti e Vicari.

E' assente per incarico avuto dal Senato il senatore Stucchi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Indagini conoscitive, annuncio

In data 4 giugno 2013 la 10a Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, tre distinte indagini conoscitive rispettivamente sugli strumenti di finanziamento delle imprese, sui prezzi dell'energia elettrica e del gas come fattore strategico per la crescita del sistema produttivo del Paese e sul Gruppo Ilva nel quadro della siderurgia e dell'industria

italiana.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Romani Maurizio, Fattori Elena, Simeoni Ivana, Taverna Paola, Battista Lorenzo, Blundo Rosetta Enza

Disposizioni in materia di riconoscimento della medicina omeopatica (768)

(presentato in data 04/6/2013);

senatori De Petris Loredana, Barozzino Giovanni, Cervellini Massimo, De Cristofaro Peppe, Petraglia Alessia, Stefano Dario, Uras Luciano

Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo (769)

(presentato in data 04/6/2013);

senatore Palermo Francesco

Norme per la tutela e le pari opportunità della minoranza dei Rom e dei Sinti (770)

(presentato in data 04/6/2013);

senatore Mandelli Andrea

Norme in materia dell'attività di tatuaggio e piercing (771)

(presentato in data 04/6/2013);

senatori Granaiola Manuela, Gatti Maria Grazia, Ghedini Rita, Santini Giorgio

Interpretazione autentica della disciplina relativa trasferimento del personale docente del Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell'INPS di cui alla OM 217/98 (772)

(presentato in data 04/6/2013);

senatrice Munerato Emanuela

Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti per l'infanzia (773)

(presentato in data 05/6/2013);

senatrice Munerato Emanuela

Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detraibilità delle spese relative alla frequenza di scuole dell'infanzia paritarie (774)

(presentato in data 05/6/2013);

senatrice Munerato Emanuela

Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione, recupero e messa a reddito del patrimonio culturale italiano (775)

(presentato in data 05/6/2013);

senatrice Munerato Emanuela

Agevolazioni fiscali e contributive per favorire l'occupazione delle madri lavoratrici e la ricollocazione dei lavoratori di età superiore a quaranta o a cinquanta anni (776)

(presentato in data 05/6/2013);

senatrice Munerato Emanuela

Agevolazioni fiscali in favore dei lavoratori con contratti di lavoro atipici e degli studenti lavoratori (777)

(presentato in data 05/6/2013);

senatrice Munerato Emanuela

Disposizioni in materia di contratti di lavoro atipici (778)

(presentato in data 05/6/2013);

senatrice Munerato Emanuela

Istituzione di una zona franca nei territori dei comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 (779)

(presentato in data 05/6/2013);

senatrice Munerato Emanuela

Istituzione di un Fondo di garanzia per i lavoratori impiegati con contratto di lavoro flessibile (780)

(presentato in data 05/6/2013);

senatrice Munerato Emanuela

Istituzione dell'Autorità garante della parità delle donne e degli uomini nell'accesso ai massimi livelli per l'esercizio delle funzioni pubbliche o di funzioni comunque connesse a interessi pubblici spettanti allo Stato e agli altri enti pubblici (781)

(presentato in data 05/6/2013);

senatrice Munerato Emanuela

Deleghe al Governo per l'adozione di disposizioni per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese in materia di prevenzione degli incendi e degli infortuni sul lavoro nonché di protezione dei dati personali (782)

(presentato in data 05/6/2013);

Ministro affari europei

Ministro infrastrutture

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Letta-I)

Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale (783)

(presentato in data 05/6/2013).

Garante per l'infanzia e l'adolescenza, trasmissione di documenti

Il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, con lettera in data 23 aprile 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n. 168, il conto finanziario dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza per l'esercizio 2012.

Il predetto documento è stato inviato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 46).

Mozioni, apposizione di nuove firme

Le senatrici Ricchiuti, Puglisi e Puppato hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00008 della senatrice De Petris ed altri.

Interpellanze, apposizione di nuove firme

I senatori Cuomo, Fattorini e Pagliari hanno aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00026 della senatrice Puppato ed altri.

Mozioni

[ORELLANA](#), [BLUNDO](#), [DE PIETRO](#), [ROMANI](#) [Maurizio](#), [CASTALDI](#), [CAPPELLETTI](#), [SERRA](#), [BIGNAMI](#), [ENDRIZZI](#), [MARTELLI](#), [GAMBARO](#), [MUSSINI](#), [BUCCARELLA](#), [NUGNES](#), [BOTTICI](#), [PETROCELLI](#), [MORRA](#), [SCIBONA](#), [GAETTI](#), [PEPE](#), [GIROTTI](#), [CIAMPOLILLO](#), [PUGLIA](#), [FATTORI](#), [PAGLINI](#), [LUCIDI](#), [BOCCHINO](#), [VACCIANO](#), [CATALEO](#), [BERTOROTTA](#), [FUCKSIA](#), [CAMPANELLA](#), [GIARRUSSO](#), [MONTEVECCHI](#), [MARTON](#), [CRIMI](#), [BULGARELLI](#), [SANTANGELO](#), [MOLINARI](#), [LEZZI](#), [BENCINI](#), [DE PIN](#), [CIOFFI](#) - Il Senato,

premessi che:

l'emergenza sanitaria a Broni (Pavia) è drammatica e concerne un numero ormai tragico di morti da malattie asbesto correlate;

l'emergenza sanitaria da malattie asbesto correlate è destinata ad aggravarsi nei prossimi anni per via delle previsioni epidemiologiche sull'incidenza di tali malattie nei decenni successivi alle prime esposizioni agli agenti patogeni;

negli anni trascorsi dalla chiusura dell'azienda ex Fibronit manca, a tutt'oggi, un piano definitivo di bonifica, smaltimento e messa in sicurezza dell'amianto, nonché una copertura finanziaria piena dei relativi costi;

per rispettare il principio di sussidiarietà inserito nell'ordinamento regionale nonché costituzionale,

nonché i principi di partecipazione e trasparenza della Convenzione europea di Aarhus, è necessario che la cittadinanza di Broni sia pienamente coinvolta in tutto il processo decisionale riguardante la bonifica del SIN (sito di interesse nazionale);

viste:

la lettera firmata dal sindaco di Broni, dalle forze politiche e dai gruppi consiliari del Consiglio comunale di Broni, dalle associazioni ambientaliste, inviata il 25 marzo 2013 ai capigruppo regionali, ai consiglieri regionali provenienti dalla Provincia di Pavia, agli assessori competenti e al presidente Maroni, lettera che chiede che la Regione Lombardia finanzi, o anticipi il finanziamento, delle opere di bonifica, smaltimento e messa in sicurezza, oggi incomplete o non ancora iniziate;

la lettera firmata dal sindaco di Broni, dalle forze politiche e dai gruppi consiliari del Consiglio comunale, dalle associazioni ambientaliste, inviata il 15 maggio 2013 al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Andrea Orlando, e al Ministro della salute, Beatrice Lorenzin, e per conoscenza ai Presidenti delle Commissioni Ambiente e Salute sia della Camera che del Senato e ai Presidenti di tutti i Gruppi politici sia alla Camera sia al Senato, nonché ai parlamentari pavesi: lettera che chiede che lo Stato non ritardi ulteriormente il finanziamento delle opere di bonifica del SIN di Broni e che invita i Ministri ad un incontro, eventualmente anche *in loco*, per rappresentare la problematica di Broni;

le firme della petizione popolare dei cittadini che chiedono l'esenzione dai *ticket* relativi a diagnosi, prevenzione e cura di malattie asbesto correlate per i cittadini residenti a Broni nonché per gli ex lavoratori della ex Fibronit,

impegna il Governo:

1) a predisporre un piano urgente di finanziamento da definirsi entro e non oltre 6 mesi dall'approvazione della presente mozione, finalizzato a completare le opere di bonifica, smaltimento e messa in sicurezza già iniziate o da iniziare, con adeguati stanziamenti finanziari;

2) a garantire che la continuazione delle opere di bonifica, o l'avvio di nuove operazioni di bonifica o messa in sicurezza, al fine di garantire la massima trasparenza e per evitare che si speculi sull'emergenza amianto, vengano predisposte tramite affidamento diretto a società *in house* di enti pubblici;

3) a predisporre, in ottemperanza al principio di sussidiarietà presente nell'ordinamento regionale e nazionale, nonché in ottemperanza ai principi di partecipazione e trasparenza sanciti nella Convenzione di Aarhus, un percorso di partecipazione dal basso che coinvolga direttamente la cittadinanza dei Comuni interessati in tutto il processo decisionale relativo all'individuazione dei siti di smaltimento, alle modalità di gestione delle opere di bonifica e di messa in sicurezza, alle modalità e alle fonti di finanziamento;

4) a garantire che la soluzione che verrà adottata per lo smaltimento e la messa in sicurezza dell'amianto nel SIN di Broni rispetti il principio di autonomia territoriale, e che quindi il sito di smaltimento sia progettato per smaltire solo ed unicamente l'amianto di Broni.

(1-00055)

[BITONCI](#), [BISINELLA](#), [BELLLOT](#), [COMAROLI](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#) - Il Senato,

premesso che:

in Italia, se da un lato negli ultimi 10 anni il numero complessivo degli omicidi è diminuito, il numero degli omicidi perpetrati nei confronti delle donne è aumentato in maniera allarmante (i dati relativi al 2012 in Italia registrano più di 120 vittime) e nella maggior parte dei casi gli autori di questi delitti sono legati alle vittime da un rapporto parentale;

fino agli anni '90 il dato dei delitti non era disaggregato per cui non si conosceva la gravità del fenomeno, che, invece, si è rivelato di tale portata da giustificare la scelta di coniare il termine specifico di "femminicidio", per indicare la violenza misogina dell'uomo nei confronti delle donne, introducendo un'ottica di genere nello studio dei crimini;

il termine è nato per indicare gli omicidi della donna "in quanto donna", ovvero la maggior parte degli omicidi di donne e bambine. Si tratta di omicidi di donne commessi da parte di *partner* o *ex partner*, ma anche delle ragazze uccise dai padri che non accettano le decisioni e l'emancipazione delle proprie figlie;

la dimensione e la specificità del fenomeno sembrano giustificare l'esigenza dell'introduzione nel codice penale italiano di una fattispecie di reato *ad hoc* per perseguire in modo specifico tali condotte criminose;

la circostanza per cui i delitti sono perpetrati nella maggioranza dei casi da un uomo che ha, o ha avuto, una relazione di affetto o conoscenza con la donna esplicita una dimensione sociale della violenza, ancora più preoccupante per il fatto che le "mura domestiche" sono spesso la scena del crimine e che gli assassini nella maggioranza dei casi sono legati alle vittime da rapporti coniugali o genitoriali;

l'Italia ha ratificato fin dal 1985 la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna (Cedaw), adottata dall'Assemblea generale dell'Onu nel 1979, impegnandosi ad adottare «misure adeguate per garantire pari opportunità a donne e uomini in ambito sia pubblico che privato»; con la Dichiarazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne nel 1993 e con la IV Conferenza mondiale delle Nazioni Unite nel 1995 in cui fu definita la violenza di genere come il manifestarsi delle relazioni di potere storicamente ineguali fra donne e uomini, la denuncia del fenomeno è entrata con forza nelle sedi istituzionali e anche il Parlamento europeo e il Consiglio d'Europa hanno preso posizioni ufficiali di condanna contro la violenza sulle donne;

il Congresso mondiale di Stoccolma del 1996 contro lo sfruttamento sessuale dei minori, le raccomandazioni del Comitato dei ministri agli Stati membri del Consiglio d'Europa (raccomandazione Rec (2002)5 sulla protezione delle donne dalla violenza, raccomandazione Rec (2007)17 sulle norme e meccanismi per la parità tra le donne e gli uomini, raccomandazione CM/rec (2010)10 sul ruolo delle donne e degli uomini nella prevenzione e soluzione dei conflitti e nel consolidamento della pace) e le altre raccomandazioni pertinenti hanno posto l'attenzione sulla tutela dei diritti umani e sulla diffusa violazione dei diritti delle donne e dei minori, riconoscendo la violenza come problema cruciale per la salute delle donne;

nel nostro Paese, nonostante l'entità drammaticamente allarmante del fenomeno del femminicidio, non esiste una commissione preposta all'analisi e al monitoraggio dei dati relativi alla violenza contro le donne e questa lacuna si somma ad altre problematiche: le risorse del fondo antiviolenza sono piuttosto esigue e non sono stati programmati interventi ordinari o straordinari in grado di fare fronte a questo fenomeno dilagante, ivi compresa una legge organica che stabilisca i termini dell'intervento nei casi di violenza familiare e che metta a disposizione le risorse necessarie;

i cartelloni pubblicitari che pochi giorni fa sono stati affissi sulle strade di Napoli, raffiguranti in primo piano l'immagine di un uomo che impugna uno straccio per «cancellare ogni traccia» e in secondo piano il corpo nudo di una donna giacente in un letto, hanno provocato l'indignazione di molti, tanto che l'Istituto per l'autodisciplina pubblicitaria ha disposto il ritiro, ritenendo che siffatte pubblicità, prendendo spunto dal drammatico fenomeno del femminicidio, oltre a svilire l'immagine della donna, istigano ad ingiustificati e gravissimi comportamenti violenti;

ai nostri giorni i mezzi di comunicazione, includendo la stampa, la televisione e *internet*, ricoprono un importante ruolo non solo informativo ma anche formativo e, di conseguenza, la pubblicità, nella sua realtà virtuale e mediatica, veicola messaggi e modelli di grande rilevanza sociale; pertanto, l'abuso dei messaggi pubblicitari può provocare rischi sui soggetti più vulnerabili, quali l'effetto omologante nei modelli di identificazione, la globalizzazione culturale, la spinta all'emulazione, l'inibizione della scelta critica e dello sviluppo creativo;

il Parlamento europeo ha rilevato come la discriminazione di genere nei *media* sia tuttora diffusa, considerando come parti di tale fenomeno la pubblicità e i *media* che presentano stereotipi e auspicando che la pubblicità sia disciplinata da norme etiche e/o giuridiche vincolanti e/o dai codici di

condotta esistenti che proibiscono la pubblicità che trasmette messaggi discriminatori o degradanti basati sugli stereotipi di genere;

in occasione della V Conferenza mondiale dell'Onu sulle donne del 2005, il Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne ha espresso forti preoccupazioni per la condizione delle donne italiane, che vengono percepite come madri e come oggetti sessuali, soprattutto attraverso i messaggi veicolati dalla pubblicità e dalla televisione;

la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi e uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini; l'elemento chiave per prevenire tale fenomeno è il raggiungimento dell'uguaglianza di genere *de iure* e *de facto*;

la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell'11 maggio 2011 ad Istanbul, approvata il 28 maggio 2013 alla Camera con la ratifica ed esecuzione, si pone l'obiettivo di proteggere le donne da ogni forma di violenza e di contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione, promuovendo la concreta parità tra i sessi, ivi compreso il rafforzamento dell'autonomia e dell'autodeterminazione delle donne. Inoltre, la Convenzione mira a predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le donne vittime di violenza, anche sostenendo e assistendo le organizzazioni e le autorità incaricate dell'applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica;

la mutilazione genitale femminile è forse uno degli atti più degradanti e pericolosi di quella "violenza domestica" che la Convenzione, il cui disegno di legge di ratifica è ora all'esame del Senato della Repubblica, si propone di contrastare, perché sempre praticata all'interno della famiglia e del quadro parentale più stretto e una delle forme più crudeli e lesive di violenza sulle donne, perché riguarda soprattutto le bambine, addirittura le neonate, ed ha risvolti fisici e psicologici che le segneranno per tutta la vita;

le mutilazioni genitali femminili, praticate in diverse forme in molte parti del continente africano e in alcuni Paesi islamici dell'Asia, a seguito del fenomeno migratorio si sono diffuse anche in Europa ed in Nord America e, nonostante il 20 dicembre 2012 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite si sia pronunciata per la messa al bando universale di questa pratica vergognosa e terribile e nonostante l'approvazione nel nostro Paese di una legge, la n. 7 del 2006, in attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione e di quanto sancito dalla Dichiarazione e dal Programma di azione adottati a Pechino il 15 settembre 1995, l'infibulazione continua ad essere praticata in seno a comunità straniere, principalmente di origine africana e di cultura islamica, nel nostro Paese, che detiene, infatti, il più alto numero di donne infibulate rispetto a tutto il resto d'Europa;

alla mancata efficacia della legge contro le mutilazioni non contribuiscono solo retaggi culturali e religiosi radicati in comunità chiuse, ma anche episodi di cronaca giudiziaria che finiscono con l'indebolire la credibilità del nostro Stato di diritto: proprio nel novembre 2012 la seconda sezione della corte d'appello di Venezia ha assolto con formula piena due genitori nigeriani condannati in primo grado in base alla legge n. 7 del 2006 per avere mutilato le proprie figlie;

già nella XVI Legislatura sono stati presentati diversi disegni di legge d'iniziativa dei deputati del gruppo Lega Nord, tra cui i progetti di legge nn. 611 e 666, quest'ultimo recante «Modifiche al codice penale concernenti la disciplina dei reati di violenza sessuale nell'ambito dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale», approvato allora dalla Camera dei deputati, ma che, non ha avuto la definitiva approvazione del Senato della Repubblica, e potrà essere ripresentato anche nella XVII Legislatura;

è stato votato anche dalla Lega Nord, in condivisione con altre forze politiche, e introdotto finalmente nel codice penale con decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori», il reato di *stalking*, delitto previsto e disciplinato ora

dall'articolo 612-*bis* del codice penale e punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni;
per un efficace contrasto alla violenza nei confronti delle donne è necessario prevedere non solo pene severe, ma altresì assicurare l'effettività della pena, senza alcuno sconto o beneficio per chi si macchia di tali reati, sia per prevenire ma anche per dare effettiva tutela e ristoro alle vittime, dal che si evince l'assoluta inopportunità, ad esempio, di prevedere misure alternative e la messa in prova per i reati di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale (*stalking*);

la Corte costituzionale, con sentenza n. 265 del 2010, in riferimento all'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 2 del citato decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, aveva ritenuto la parziale incostituzionalità della custodia cautelare in carcere obbligatoria per i reati di violenza sessuale; successivamente la Corte di cassazione ha assunto nel merito, a quanto risulta ai firmatari del presente atto di indirizzo, decisioni anche discordanti (si vedano la sentenza n. 4377 del 2012 e la sentenza n. 15211 del 2012);

molti Paesi, in cui è cresciuta la consapevolezza nella società civile e nelle istituzioni sull'effettiva natura del problema, ad oggi dispongono di osservatori e di raccolte che consentono di avere dati disaggregati delle violenze per genere, mentre nel nostro Paese gli unici dati disponibili sono quelli ricavati dalle notizie riportate nei giornali, dato che non esiste un osservatorio preposto a monitorare questo preoccupante e sommerso fenomeno. Il 14 luglio 2011 il Comitato Cedaw ha fatto richiesta all'Italia di fornire i dati sui femminicidi e il Governo italiano non è stato in grado di fornire tempestivamente questa risposta, a causa della mancanza di una raccolta ufficiale di tali dati,

impegna il Governo:

1) a proseguire il programma diretto a contrastare il fenomeno della violenza sulle donne promuovendo il sostegno, anche attraverso appositi finanziamenti, della rete dei centri antiviolenza presenti sul territorio nazionale;

2) a mettere in atto iniziative volte a promuovere la conoscenza e l'applicazione effettiva della normativa vigente in tema di tutela dei diritti umani e civili e di contrasto alla violenza sulle donne, in particolar modo attraverso la promozione di un programma di educazione e formazione ai diritti umani per tutti gli ordini di scuole;

3) a promuovere la stesura di un codice di autoregolamentazione per la tutela della donna nella pubblicità, riconoscendo il principio della necessità e convenienza del rispetto e dell'applicazione di alcune regole da parte dell'intera categoria, al fine di combattere il problema degli stereotipi di genere, denunciato sia dal Parlamento europeo che dalla Conferenza mondiale delle donne dell'Onu;

4) ad adottare tutte le misure utili a contrastare in modo concreto ed efficace la pratica della mutilazione genitale femminile nel nostro Paese, anche rafforzando le norme di legge attualmente in vigore, laddove abbiano lasciato uno spazio interpretativo sufficientemente ampio a rendere possibili sentenze che, di fatto, hanno considerato accettabile una pratica barbara ed illegale;

5) ad assumere ogni iniziativa di competenza diretta a garantire celerità nei processi ed effettività della pena per chi si macchia di simili reati, senza alcun beneficio o sconto di pena e senza attenuanti legate alle pratiche culturali tradizionali e religiose;

6) ad assumere iniziative normative volte a ridurre i profili di discrezionalità nelle decisioni di escludere la custodia cautelare in carcere per i reati già indicati nell'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, pur nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale.

(1-00056)

Interpellanze

[AMATI](#), [CIRINNA](#), [GRANAIOLA](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili* - Premesso che:

in data 17 aprile 2013 si è svolto un corso ufficiale di aggiornamento per cavalieri e tecnici di equitazione organizzato dal comitato regionale Lombardia della Federazione italiana sport equestri (Fise);

durante il corso risultano essersi verificati gravi fatti e atti di maltrattamento sui cavalli, percossi sulle zampe anteriori da "barriere" di legno dello spessore di 10 centimetri durante l'azione del salto, fatti

accertati da documentazione video, oltre che da numerose denunce riportate anche dagli organi di informazione;

il percuotere il cavallo sugli arti anteriori con le "barriere" mentre salta è una pratica vietata denominata "sbarramento", attraverso la quale l'equide è sottoposto a maltrattamento sia fisico che psichico;

secondo quanto previsto dalla legge n. 189 del 2004 il maltrattamento degli animali è un reato;

tale pratica è vietata anche da enti sportivi ufficiali quali la stessa Fise e la Federazione equestre internazionale (Fei), che ne hanno sottolineato anche la dannosità per gli animali;

quanto accaduto in occasione di un corso ufficiale federale va inteso anche come una violenza nei confronti di un "atleta", qual è a tutti gli effetti un cavallo nell'ambito di discipline sportive equestri, che si svolgono sotto l'egida della Fise e dove cavaliere e cavallo costituiscono un "binomio", ossia due atleti o elementi di un medesimo *team*;

la violenza contro un atleta è assolutamente contraria anche ai principi ispiratori dello sport e bandita dal Coni, dal Cio e da tutti gli organismi sportivi ufficiali, oltre ad essere di dubbia efficacia dal punto di vista agonistico;

la violenza riscontrata in occasione del corso del 17 aprile 2013 è tanto più grave perché posta in essere durante un corso federale ufficiale, che avrebbe invece dovuto costituire un momento di corretta formazione sotto il profilo sportivo e etico, oltre che per i cavalieri *senior* di secondo grado, anche e soprattutto per i "cavalieri Juniores e Young Riders di interesse regionale". In questo modo un ente sportivo ufficiale ha, a giudizio degli interpellanti inopinatamente, presentato ai giovani cavalieri la percossione del cavallo sulle zampe con le barriere come una corretta pratica di addestramento dell'atleta-cavallo;

quanto accaduto costituisce anche un grave danno di immagine per gli sport equestri e per lo sport in generale;

invece, il sito istituzionale del comitato regionale Fise Lombardia ha presentato il corso/*stage* come "un momento formativo di grande successo, in cui sono stati trasmessi importanti messaggi sia tecnici che etici";

durante lo svolgimento dei fatti di violenza contro il cavallo, il presidente del comitato regionale Fise Lombardia, come risulta dalla documentazione video, ha ritenuto di intervenire esclusivamente per richiedere di non filmare il cavallo durante il salto e dunque gli atti di violenza contro l'atleta medesimo;

a seguito dei gravi fatti accaduti nessuna azione né alcun provvedimento risulta essere stato adottato dal comitato regionale Fise Lombardia, né da parte del presidente, né dei suoi consiglieri o altri collaboratori;

a seguito delle denunce e dei documenti video pervenuti alla Fise nazionale e alla richiesta di chiarimenti da parte del presidente, il comitato regionale, nella persona del suo presidente, ha negato l'accaduto, producendo una serie di dichiarazioni a sostegno delle sue tesi, nei confronti delle quali risulta aperta un'indagine presso la procura federale;

a seguito di ciò il presidente della Federazione italiana sport equestri ha comunque provveduto ad emettere un provvedimento formale per evitare il ripetersi di tali gravi fatti presso il comitato regionale Fise Lombardia, disponendone il commissariamento al fine di un più efficace controllo sulla gestione del medesimo;

tale opportuno provvedimento di urgenza è stato ratificato dal consiglio della Fise nazionale nella sua riunione del 25 maggio 2013 e, secondo quanto riportato dal sito ufficiale della Fise nazionale, confermato e ratificato con votazione a maggioranza (3 soli voti contrari),

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga opportuno accertare, attraverso il coinvolgimento dell'Alta Corte di giustizia sportiva del Coni, che la Fise nazionale, organo di controllo dei comitati regionali, abbia adottato tutti i provvedimenti opportuni al fine di evitare che quanto avvenuto con il comitato regionale Fise Lombardia possa ripetersi, garantendo altresì un'adeguata opera di controllo;

se non sia opportuno verificare che la Fise nazionale sottoponga i fatti accaduti ai competenti organi di giustizia sia sportiva sia ordinaria;

se non sia opportuno verificare che la Fise nazionale adotti tutti i provvedimenti atti ad evitare che certi fatti abbiano ad accadere anche in altri ambiti;

se non sia opportuno verificare che la condotta del comitato regionale Fise Lombardia sia compatibile con i principi educativi, formativi, etici, di non violenza e di tutela della salute degli animali impegnati in competizioni, cui tutte le federazioni sportive nazionali sono tenute ad attenersi.

(2-00029)

Interrogazioni

[ROMANI Maurizio](#), [FATTORI](#), [TAVERNA](#), [FUCKSIA](#), [GIARRUSSO](#), [SCIBONA](#), [VACCIANO](#), [CASTALDI](#), [COTTI](#), [MONTEVECCHI](#), [BATTISTA](#), [GAETTI](#), [SERRA](#), [MASTRANGELI](#), [BENCINI](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

la legge 22 maggio 1978, n. 194, all'art. 4, garantisce la possibilità di ricorrere all'interruzione volontaria di gravidanza (IVG) alla donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali, o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito. All'art. 6 si prevede che, dopo i primi 90 giorni, l'interruzione volontaria di gravidanza possa essere praticata limitatamente ai casi in cui la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna o quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna;

all'art. 9 si disciplina l'esercizio dell'obiezione di coscienza da parte del personale sanitario che, attraverso una dichiarazione preventiva, ritiene di voler essere esonerato dalle procedure connesse all'interruzione di gravidanza. Appare utile sottolineare come l'obiezione di coscienza riguardi esclusivamente quelle attività specificatamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione di gravidanza e non quelle di assistenza prima e dopo l'intervento. Così come non è possibile invocarla quando, data la particolarità delle circostanze, l'intervento del personale sanitario sia indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo. Al fine garantire l'accesso al servizio su tutto il territorio nazionale il comma 4 impone alle Regioni di controllare e garantire l'attuazione delle procedure previste dalla legge, anche attraverso la mobilità del personale. Si prevede dunque, accanto alla tutela dell'obiettore, la necessità di misure adeguate a garantire l'erogazione dei servizi in modo tale che né gli obiettori né i medici non obiettori siano discriminati nelle loro scelte, fermo restando che la tutela del diritto all'obiezione di coscienza non può limitare né rendere più gravoso l'esercizio di altri diritti riconosciuti per legge;

secondo i dati forniti dal Ministero della salute l'8 ottobre 2012 nella "Relazione sull'attuazione della legge contenente norme per la tutela sociale della maternità e per l'interruzione volontaria di gravidanza", la riduzione delle IVG in termini assoluti e su tutto il territorio nazionale è stato del 50,4 per cento tra il 1983 e il 2010. Tale decrescita conferma lo spirito che aveva mosso il legislatore al momento della stesura della legge, laddove aveva esplicitato all'art. 1 il principio secondo il quale l'interruzione volontaria di gravidanza non può essere considerata come un mezzo di controllo delle nascite. La stessa relazione fornisce inoltre una tabella comparativa contenente, sempre in valori assoluti, i dati relativi alle variazioni tra l'anno 2010 e 2011 in base alla quale si può verificare una riduzione delle IVG del 5,6 per cento su base nazionale;

per quanto riguarda i dati relativi all'obiezione di coscienza, dopo il forte aumento registrato negli ultimi anni, si registra una stabilizzazione generale nel 2010 tra i ginecologi e gli anestesisti. Infatti, a livello nazionale, per i ginecologi si è passati dal 58,7 per cento del 2005, al 69,2 per cento del 2006, al 70,5 per cento del 2007, al 71,5 per cento del 2008, al 70,7 per cento nel 2009 e al 69,3 per cento nel 2010. Dunque una media, aggiornata al 2010, che vede 7 medici obiettori su 10. Ma se si analizzano a fondo le percentuali è facile intuire come la distribuzione territoriale di questi dati sia tutt'altro che

omogenea e come questo si possa tradurre in una copertura nulla in molti ospedali italiani. Percentuali superiori all'80 per cento tra i ginecologi si osservano principalmente al Sud: 85,7 per cento in Molise, 85,2 in Basilicata, 83,9 in Campania e 80,6 per cento in Sicilia;

considerato che:

questi ultimi dati vengono però messi in discussione da presidi ospedalieri di riferimento per le IVG come il San Camillo di Roma, che ha recentemente discusso in un convegno lo stato di attuazione della legge n. 194 del 1978, dalla Laiga (Lega associazione italiana ginecologi per l'applicazione della legge n. 194 del 1978), dall'Aied (Associazione italiana per l'educazione demografica) e dall'associazione "Luca Coscioni". Ne emerge un quadro preoccupante: la percentuale di personale sanitario obietttore sarebbe anche maggiore di quella registrata dal Ministero della salute. Secondo quanto denunciato dalla Laiga nel Lazio l'obiezione dei ginecologi raggiungerebbe il 91,3 per cento e in solo 10 strutture su 31 è possibile interrompere la gravidanza, mentre il numero scende a 4 nel caso in cui la richiesta riguardi un aborto terapeutico. Altre indagini svolte in Lombardia evidenziano come il dato relativo alla regione debba essere corretto all'83 per cento, ben 8 punti percentuali in più rispetto a quanto registrato dal Ministero. Questo significa che le poche strutture che ancora garantiscono l'IVG sono sovraccariche e i tempi d'attesa si dilatano a dismisura, con il rischio di superare il numero di settimane entro le quali l'interruzione è consentita;

organi di stampa riportano come siano sempre più frequenti casi come quello denunciato a Bari durante il mese di marzo 2013 dove in tutta la provincia non sarà più possibile praticare l'IVG ad eccezione del Policlinico, che in ogni caso non fa parte della Asl ("La Repubblica" 17 marzo). Al "San Paolo", ultimo presidio che garantiva l'erogazione di questo servizio, tutti i ginecologi e le ostetriche sono diventati obiettori. Lo scorso anno a Napoli la morte dell'unico ginecologo non obietttore del policlinico "Federico II" ha causato la sospensione del servizio, rendendo necessaria una deroga al blocco del *turnover* previsto dal piano di rientro della Regione Campania ("Il Sole-24ore" Sanità 21 maggio);

gli aborti illegali sono in forte aumento. Al riguardo gli ultimi dati forniti dal Ministero parlano di circa 20.000 aborti clandestini, dati che però risalgono al 2008 e che, per stessa ammissione del Ministero, rappresentano valori sottostimati in quanto riferiti solo al tasso di abortività delle donne italiane. Se si considera infatti che il tasso di abortività delle donne immigrate è quasi pari a 3 volte quello delle donne italiane è ragionevole credere che il dato fornito dal Ministero non rappresenti nemmeno la metà degli aborti illegali praticati nel nostro Paese. Parallelamente si assiste ad una crescita considerevole degli aborti spontanei, stimati dall'Istat in circa 73.000 casi l'anno rispetto ai circa 50.000 degli anni '80. Un incremento che nelle minorenni raggiunge addirittura il 70 per cento. È possibile che questa crescita sia dovuta anche al ritorno del cosiddetto "aborto clandestino mascherato", esattamente come avveniva prima dell'approvazione della legge n. 194 del 1978 quando le donne, dopo aver tentato da sole di interrompere la gravidanza, si recavano in ospedale dove i medici non potevano far altro che completare la procedura di interruzione registrando gli aborti come "spontanei";

è parere degli interroganti che, ferma restando la salvaguardia della legittima scelta di obiezione nei confronti dell'IVG, una percentuale così elevata di medici obiettori si traduca di fatto nella cosiddetta "obiezione di struttura". E il risultato è quello che i dati descrivono chiaramente: 188 procedimenti penali aperti solo nell'ultimo anno, sequestri di ambulatori e cliniche fuorilegge, spaccio e contrabbando di farmaci abortivi. Una situazione che porta il Paese indietro nel tempo di decenni, dove le donne hanno ricominciato a morire di setticemia o sono costrette a migrare da una regione ad un'altra nella ricerca di ospedali pubblici che garantiscano ancora l'IVG;

il tema dell'interruzione di gravidanza risulta essere pressoché ignorato sia nel corso di laurea in medicina che nelle scuole di specializzazione, determinando il paradosso secondo il quale le donne vengono sollecitate ad effettuare la diagnosi prenatale, sia nel pubblico quanto nel privato, ma poi non sono messe nella condizione di trarne le dolorose conseguenze. Lo stesso personale medico non obietttore vive il peso e la pressione di questa responsabilità e non sono pochi i casi in cui viene anche

denunciata una sostanziale discriminazione dal punto di vista professionale;
l'interruzione di gravidanza, nei limiti e così come definita dalla legge n. 194 del 1978, deve essere garantita e nessun ospedale pubblico, o privato convenzionato, può sottrarsi dall'erogare questo servizio. Da parte degli interroganti non vi è dunque nessuna volontà di riaprire il dibattito relativo alle questioni etiche e morali connesse all'IVG, né tantomeno di mettere in discussione la legittima decisione del ginecologo, ostetrica o anestesista che senta di non poter sopportare la pratica di tale procedura. Il legislatore ha chiaramente disciplinato i casi entro i quali lo Stato si fa garante dei diritti espressi dal personale sanitario obiettore da un lato e dei diritti di tutela della salute e di autodeterminazione della donna dall'altro. Una legge dunque, e come tale deve essere rispettata, si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda assumere, per le parti di sua competenza, per garantire l'effettiva applicazione su tutto il territorio nazionale della legge n. 194 del 1978;

se intenda attivarsi affinché le strutture sanitarie universitarie si impegnino nella formazione degli specializzandi in ginecologia circa le problematiche e le tecniche mediche proprie dell'interruzione volontaria di gravidanza;

se non consideri prioritario promuovere un'indagine al fine di verificare l'esatto numero e distribuzione territoriale del personale sanitario obiettore e fornire dati aggiornati riguardo alla pratica degli aborti clandestini.

(3-00107)

[CATALEO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Premesso che:

il gruppo Berco SpA opera nel settore metalmeccanico ed è specializzato nella fabbricazione di componenti e sistemi sottocarro per macchine per il movimento terra cingolate e attrezzature per la revisione e la manutenzione del sottocarro. È inoltre produttore di macchine utensili per la ricondizionatura dei motori a combustione interna;

il gruppo Berco dal 1999 è di proprietà di ThyssenKrupp ed opera sul territorio nazionale, con 4 stabilimenti, a Sasso Morelli (Bologna), Castelfranco veneto (Treviso), Busano canavese (Torino) e Copparo (Ferrara), per un totale di 2.630 lavoratori, di cui 2.000 nel sito ferrarese;

attualmente il gruppo Berco sta utilizzando il terzo anno di cassa integrazione guadagni straordinaria per alta e complessa ristrutturazione, a fronte di un piano industriale discusso fra le parti ad aprile 2010;

il 30 aprile 2013 è scaduto il piano industriale per ristrutturazione e con esso anche l'utilizzo della cassa integrazione;

ThyssenKrupp da giugno 2012 ha avviato la vendita del gruppo Berco, ma ad oggi non si hanno notizie in merito allo stato della vendita ed anche a causa di queste incertezze il gruppo sta perdendo significative quote di mercato;

nonostante gli impegni presi nel 2010 con la presentazione del piano industriale triennale, il gruppo non ha attuato strategie adeguate ad aumentare i volumi produttivi così come in esso individuati e, al momento attuale, non fa fronte neppure al perdurante calo degli stessi: il *budget* della produzione 2013 è a 158.000 tonnellate, ossia meno 15 per cento rispetto al 2012;

in corso di attuazione del piano industriale il personale è già stato ridotto di circa 470 unità, di cui 270 nel solo stabilimento di Copparo;

l'amministratore delegato Lucia Morselli e il vice presidente Franco Tatò negli incontri in ambito sindacale ed istituzionale, anziché presentare un piano industriale per il rilancio produttivo degli stabilimenti, hanno comunicato un ulteriore programma di ristrutturazione che prevede 611 esuberi, la chiusura dello stabilimento di Busano canavese, l'esternalizzazione di attività e la cancellazione degli attuali accordi aziendali;

pertanto in data 19 aprile 2013 la dirigenza ha comunicato alle organizzazioni sindacali l'avvio formale della procedura di mobilità per 611 lavoratori del gruppo, di cui la maggior parte nello stabilimento di Copparo;

l'assenza di un piano industriale base indispensabile per il confronto fra le parti evidenzia che i licenziamenti sono funzionali esclusivamente alla riduzione dei costi fissi, al fine di rendere maggiormente appetibile sul mercato la vendita dell'azienda;

nella provincia di Ferrara è in atto un pesante processo di deindustrializzazione che ha visto, nell'ultimo quinquennio, la cessazione di importanti aziende metalmeccaniche quali Oerlickon, Alcoa, Bbs, Metallurgica Lux, Decotrain, Tmq, Barbi, e la crisi di altre: Ferrara promozioni industriali, Tecopress, Tfc Galileo, Lamborghini Calor; mentre aziende chimiche quali Basell hanno deciso di tagliare 105 posti di lavoro al centro ricerche Giulio Natta;

la cosiddetta riforma Fornero di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, aumentando l'età e gli anni contributivi per il diritto alla pensione, ha ulteriormente peggiorato la situazione dei lavoratori delle aziende cessate e/o in crisi, lasciando senza stipendio e pensione decine di migliaia lavoratori, oggi definiti esodati;

le organizzazioni sindacali hanno richiesto una disponibilità al confronto che parta dalla discussione di un piano industriale serio, finalizzato al recupero delle quote di mercato perse, all'aumento dei volumi produttivi e all'attivazione di ammortizzatori sociali a medio termine a partire dai contratti di solidarietà, invece dei licenziamenti;

in data 8 e 23 aprile 2013 sono state effettuate due giornate di sciopero a sostegno della vertenza, con presidi davanti alla sede di Copparo e davanti al Comune, scioperi e manifestazioni a cui ha aderito la totalità dei dipendenti;

la comunicazione dell'avvio della procedura di mobilità ha ulteriormente accentuato una già gravissima tensione sociale;

considerato che risulta agli interroganti che i vertici del gruppo Berco non abbiano ancora presentato il piano industriale richiesto e abbiano peraltro disertato molti degli incontri finora organizzati presso il Ministero dello sviluppo economico per la risoluzione della vertenza;

considerata l'opportunità che il Governo assuma iniziative di competenza per far sì che i futuri assetti proprietari del gruppo Berco siano compatibili con l'esigenza di assicurare un serio piano industriale in grado di recuperare le quote di mercato perse e aumentare i volumi produttivi;

considerata la attuale situazione di totale incertezza circa i futuri assetti proprietari del gruppo Berco, si chiede di sapere:

quali siano i risultati finora ottenuti dal Governo con il tavolo di confronto tuttora in corso presso il Ministero dello sviluppo economico ed in particolare quale sia stato l'esito dell'incontro tenutosi in data 28 maggio 2013 a cui hanno partecipato il sottosegretario De Vincenti, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali e i dirigenti del Ministero del lavoro e politiche sociali;

quali azioni concrete il Governo intenda porre in essere al fine di evitare che venga dato corso alla procedura di mobilità e di salvaguardare gli attuali livelli occupazionali attraverso l'utilizzo di ammortizzatori sociali a partire dai contratti di solidarietà.

(3-00109)

RUVOLLO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 2011, recante "Autorizzazione a bandire procedure di reclutamento a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca", ha autorizzato il Ministero ad avviare, per il triennio 2011-2013, le procedure di reclutamento di 13 direttori dell'ufficio di ragioneria (EP), 2.386 dirigenti scolastici e 450 direttori dei servizi generali e amministrativi, per un totale di 2.836 unità. Tali procedure potevano essere avviate tenendo conto dell'effettiva e concreta vacanza dei posti in organico relativi alle singole posizioni alla data di emanazione del relativo bando di concorso;

con decreto del direttore generale del 13 luglio 2011 del Dipartimento per l'istruzione del Ministero, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 15 luglio 2011, è stato indetto un concorso per esami e titoli per il reclutamento, nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica, di dirigenti scolastici dei ruoli regionali. Il numero dei posti complessivi messi a concorso a livello regionale, era

determinato in 2.386;

lo stesso decreto per la Regione Sicilia, per la quale il numero dei posti messi a concorso erano 237, ha previsto che le nomine dei dirigenti scolastici, risultanti vincitori del concorso, dovevano essere effettuate dopo le nomine dei candidati che avrebbero superato la procedura concorsuale di cui al decreto del direttore generale 22 novembre 2004 annullata e poi rinnovata con la legge 3 dicembre 2010 n. 202, recante "Norme per la salvaguardia del sistema scolastico in Sicilia e per la rinnovazione del concorso per dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a Commissione serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004", si chiede di sapere se la procedura di nomina dei dirigenti scolastici sia stata conclusa e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di espletarla.

(3-00110)

[MORGONI](#), [GHEDINI](#) Rita, [AMATI](#), [CANTINI](#), [CERONI](#), [DEL BARBA](#), [DE MONTE](#), [FAVERO](#), [GATTI](#), [LEPRI](#), [ROSSI](#) Gianluca, [VERDUCCI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* -

Premesso che:

il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, recante "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione" prevedeva all'art. 4, comma 1, la possibilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese, anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro, che occupassero anche meno di 15 dipendenti l'iscrizione nella lista di mobilità di cui all'art. 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

l'iscrizione permetteva ai lavoratori licenziati da aziende al di sotto dei 15 dipendenti di fruire delle agevolazioni di cui all'art. 8, comma 2, e all'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, consentendo ai lavoratori iscritti alla liste della "mobilità non indennizzata" di usufruire dello stesso regime incentivante per le assunzioni previsto per i lavoratori in mobilità provenienti da aziende con più di 15 dipendenti;

i combinati disposti di tali normative autorizzavano un forte sgravio fiscale per il datore di lavoro che avesse riassunto lavoratori licenziati da imprese al di sotto dei 15 dipendenti, permettendo un pagamento dei contributi Inps, versati dal datore di lavoro, nella misura del 10 per cento della retribuzione;

questa misura era poi stata prorogata, con una serie di successivi provvedimenti, anche dall'art. 33, comma 23, della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità per il 2012), insieme ad altre agevolazioni, nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2012 e prevedendone il finanziamento fino al 30 dicembre 2012;

nella legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), non è stata inserita la proroga annuale della previsione contenuta nel comma 1 dell'art. 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, provocando difficoltà nel reinserimento di lavoratori licenziati da imprese al di sotto della soglia di 15 dipendenti e forti proteste;

per risolvere la situazione di disagio dei lavoratori con un recente decreto direttoriale del 19 aprile 2013, di cui il Ministero del lavoro e politiche sociali ha nel proprio sito annunciato a giorni la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, si è prevista la concessione di un beneficio a favore dei datori di lavoro privati che nel corso del 2013 assumano a tempo determinato o indeterminato, anche *part-time* o in somministrazione, lavoratori licenziati nei 12 mesi precedenti l'assunzione;

l'art. 1, comma 1, del citato decreto direttoriale, prevede un incentivo di 190 euro mensili per un periodo di 12 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato, o per un massimo di 6 mesi, in caso di assunzione a tempo determinato, e limita il finanziamento per questo tipo d'incentivazione a 20 milioni di euro per l'anno 2013;

considerato che:

la "piccola mobilità" di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 148 del 1993, oggi sostituita con i finanziamenti di cui al decreto direttoriale del 19 aprile 2013, è stata finanziata dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, con 60,4 milioni di euro per l'anno 2002, con 45 milioni di euro per ciascuno degli anni che vanno dal 2003 al 2009;

il tessuto produttivo delle regioni italiane è composto in misura considerevole, e talvolta esclusivo, da microimprese, le quali soffrono attualmente l'aggravarsi della crisi in misura maggiore rispetto agli anni precedenti;

secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 9, della legge n. 407 del 1990, i lavoratori licenziati dalle microimprese non godono di altri incentivi all'occupazione, se non dopo 24 mesi di disoccupazione in presenza di un contratto a tempo indeterminato;

considerato inoltre che, secondo quanto emerge da un articolo de "Il Sole-24 ore" pubblicato il 24 maggio 2013, stanno emergendo difficoltà interpretative del decreto direttoriale del Ministero del lavoro del 19 aprile 2013, in quanto tra i requisiti richiesti alle aziende per accedere ai benefici sono previsti interventi formativi da parte del datore di lavoro, senza che ne siano specificate le modalità, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda chiarire le modalità applicative del decreto direttoriale 19 aprile 2013 adoperandosi affinché esse non rappresentino un ulteriore gravoso onere burocratico per le aziende;

se intenda monitorare e con quali strumenti gli effetti dei previsti nuovi incentivi per le assunzioni considerata la riduzione in termini di finanziamento dell'incentivazione stessa;

se intenda intervenire, anche in via normativa, per ripristinare gli sgravi contributivi precedentemente stabiliti a favore dei lavoratori di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, e attivare ogni iniziativa utile ad ampliare le agevolazioni previste al fine di facilitare le assunzioni da parte delle aziende e il reinserimento dei lavoratori.

(3-00111)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[BIANCO](#), [DIRINDIN](#), [PADUA](#), [SILVESTRO](#), [LAI](#), [FAVERO](#), [ORRU'](#) - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:

il comma 108 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), prevede che gli enti pubblici di previdenza e assistenza sociale adottino ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese, in modo da conseguire, a partire dal 2013, risparmi aggiuntivi non inferiori a 300 milioni di euro annui;

per raggiungere tale obiettivo, l'Inps ha stabilito la sospensione, a decorrere dal 1° maggio 2013, delle visite mediche di controllo domiciliare disposte d'ufficio dall'ente, lasciando operative solo quelle richieste dai datori di lavoro;

tale decisione ha comportato la sospensione del rapporto di lavoro per circa 1.200 medici assegnati alle attività di controllo d'ufficio delle assenze per malattia;

premesso altresì che, a quanto risulta agli interroganti:

si tratterebbe di un provvedimento preso senza alcun preavviso, in conseguenza del quale è verosimile che possa verificarsi un importante aumento delle assenze per malattia soprattutto in relazione alle prognosi e quindi una spesa ben superiore rispetto a quanto l'Istituto investe in un anno per le visite mediche di controllo d'ufficio, configurando un errore di possibile interesse giurisdizionale della Corte dei conti. L'istituto spende ogni anno 50 milioni per le visite fiscali d'ufficio, ma basta che ci sia un aumento dello 0,1 per cento di assenze per malattia per gravare i costi delle indennità malattia per 100 milioni di euro;

il servizio, di grande delicatezza e responsabilità, è assicurato, su tutto il territorio nazionale, da medici incaricati dall'Inps da oltre 15 anni, con un'età media intorno ai 50 anni, soggetti a pesanti incompatibilità, che non hanno consentito, tra l'altro, la frequenza delle scuole di specializzazione *post lauream*;

la disciplina vigente prevede, all'articolo 7, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 18 aprile 1996, che il carico di lavoro per ciascun medico debba essere di 21 visite settimanali, non raggiungibile, ovviamente, con le sole visite richieste dai datori di lavoro, così come previsto dalla Direzione generale dell'Inps. Risulta evidente come questi professionisti avrebbero enormi difficoltà di reinserimento lavorativo;

premessi inoltre che:

secondo la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), "l'esistenza di un'organizzazione di controllo è infatti irrinunciabile garanzia di equilibrio e di equità del sistema. In sua assenza (...) gli stessi medici certificatori potrebbero essere esposti a pressioni improprie, in un momento di crisi economica che potrebbe determinare comportamenti opportunistici tendenti a confondere prestazioni di malattia e ammortizzatori sociali" (si veda il comunicato stampa del 20 maggio 2013 pubblicato sul sito della Fnomceo);

la Fnomceo ha già richiesto l'attivazione urgente di un tavolo interministeriale che recepisca le problematiche e che intervenga, identificando idonee risorse, "revocando immediatamente il provvedimento di sospensione, nell'interesse, in primo luogo, dell'appropriatezza delle prestazioni e del contenimento delle spese reali, al di là di ogni cosmesi di bilancio". La Fnomceo ritiene infatti che ogni intervento di ridefinizione del rapporto di lavoro dei medici fiscali dell'Inps possa essere discusso "solo dopo la revoca del provvedimento di sospensione delle visite fiscali e solo dopo aver ottenuto idonee garanzie per il mantenimento del posto di lavoro dei medici attualmente impegnati. Anche la natura giuridica del rapporto di lavoro dei medici fiscali necessita di una ridefinizione che garantisca alla categoria stabilità e diritti sindacali" (si veda il comunicato stampa citato);

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

le visite fiscali d'ufficio da sole ammontano al 75 per cento delle visite totali, pari a circa 1,5 milioni di controlli;

un controllo effettuato con 100.000 visite d'ufficio su circa 12 milioni di certificati (un certificato su 120), così come indicato dall'Inps, non può assolutamente avere significatività statistica, anche se si utilizzano sistemi informatici esperti come il *data mining*, che fornisce, al contrario di quanto dichiarato in un recente comunicato stampa dal direttore generale dell'Inps, Nori (si veda "quotidianosanità.it" del 21 maggio), uno *score* sulla probabile idoneità al lavoro e non sulle possibili riduzioni prognostiche. Inoltre questo sistema informatico esperto ha la necessità di autoapprendere dall'analisi costante dei comportamenti dei lavoratori, ed in particolare dalla quantità dei certificati comparati con l'esito delle visite di controllo; ne deriva che effettuare le visite d'ufficio in numero così esiguo porterà in poco tempo alla inefficienza del sistema, configurando un enorme spreco di quanto negli ultimi anni l'Inps ha investito in risorse umane e soprattutto economiche di cui qualcuno dovrà pur essere chiamato a rispondere;

l'Inps ha speso nel 2012 oltre 2 miliardi di euro per l'indennità di malattia e circa 50 milioni di euro per le visite mediche di controllo d'ufficio, in parte recuperati (circa 20 milioni di euro per le sanzioni per le assenze a visita, le riduzioni prognostiche e le irreperibilità al domicilio dichiarato). In considerazione del tasso medio di assenteismo per malattia, che in Italia è stimato intorno al 2 per cento, ci si chiede come l'Inps possa rischiare un aumento di anche un solo decimale di punto di assenteismo che comporterebbe un incremento della spesa per l'indennità di malattia di circa 100 milioni di euro e quindi un danno erariale per lo Stato e per tutti i cittadini e le aziende;

nell'attuazione di questa logica si finirebbe per conseguire un'estetica dei conti e cioè corrispondere all'obbligo delle riduzioni di spesa previste dai tagli lineari per scontare su altri capitoli non solo un aumento di spesa ma anche una minacciosa regressione dell'efficacia complessiva del sistema;

considerato altresì che:

l'obbligo del controllo fiscale discende dall'applicazione degli articoli codicistici, dell'articolo 5 dello statuto dei lavoratori di cui alla legge n. 300 del 1970, e della legge n. 833 del 1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale). Quest'obbligo è stato successivamente confermato dal decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983, recante "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica", quale norma di contenimento della spesa pubblica, e per gli enti pubblici di assicurazione sociale ribadito ulteriormente nella legge n. 88 del 1989, recante "Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro", che, all'articolo 1, parla esplicitamente della azione di controllo e vigilanza sulle attività dell'Istituto per

garantirne economicità ed efficienza. Concetto ribadito ulteriormente dalla sentenza della Corte costituzionale n. 78 del 1988 che, richiamando il disposto del primo comma dell'articolo 97 della Costituzione, così riporta: "Costituisce certamente indice di buona amministrazione l'espletamento, da parte dell'INPS, di controlli diretti ad accertare la sussistenza del rischio presupposto dell'erogazione assistenziale e previdenziale, l'attuazione delle misure predisposte dalla legge perché i detti controlli risultino veramente efficaci e siano realizzate le finalità indicate, e la richiesta della cooperazione degli stessi beneficiari";

ciò detto, gli interroganti si chiedono come l'Inps possa ridurre improvvisamente e in modo così significativo il lavoro dei medici fiscali in modo tale da determinare il "sostanziale licenziamento" dell'intera categoria, con un semplice ordine di servizio interno, non condiviso né con la Fnomceo né con le organizzazioni sindacali rappresentative della categoria;

con determinazione del Presidente n. 108 del 24 aprile 2013, l'Inps ha indetto una selezione pubblica mediante richiesta di disponibilità per il reclutamento di 998 medici esterni, prioritariamente specialisti in medicina legale o in altre branche di interesse istituzionale, finalizzato ad assicurare la continuità delle attività medico-legali dell'Istituto per gli adempimenti sanitari di competenza delle UOC/UOS territoriali. A tale selezione pubblica sono stati "costretti" a partecipare anche i medici vincitori di precedenti analoghi avvisi pubblici nel dicembre 2009 e nel luglio 2010;

non è chiaro se, così come comunicato dal sottosegretario Martini alla Camera dei deputati in risposta all'interrogazione a risposta in Commissione 5-03748, presentata dal deputato Porcino il 9 novembre 2010, sarà data particolare evidenza nei titoli professionali all'esperienza lavorativa in ambito Inps riconoscendo uno specifico punteggio per il medico di lista per visite mediche di controllo domiciliare; considerato infine che l'Inps ha dichiarato la volontà di revocare il provvedimento con il quale ha sospeso le visite fiscali d'ufficio ai lavoratori, ma al momento non è chiaro come verrà rimodulato il servizio,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di salvaguardare il lavoro e la professionalità di 1.200 medici fiscali dell'Inps che, per le modalità di svolgimento della professione, la tipologia del rapporto di lavoro e le incompatibilità che gravano sullo stesso, rischiano di non avere alcuna possibilità di reinserimento lavorativo;

quali iniziative urgenti intenda altresì adottare al fine di pervenire ad una ridefinizione dell'attuale tipologia del rapporto di lavoro che i medici fiscali intrattengono con l'Inps al fine di garantire agli stessi stabilità e certezza;

se non ritenga, al pari di quanto ritengono gli interroganti, che tale provvedimento, anziché configurarsi come un intervento di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese, rischi di tradursi in un aumento degli oneri per prestazioni di malattia, molto superiore al risparmio che si propone di realizzare, vanificando l'appropriatezza delle prestazioni e il contenimento delle spese reali; se risulti che sia previsto il riconoscimento di uno specifico punteggio per il servizio prestato in qualità di medico di controllo Inps ai fini del reclutamento di 998 medici esterni.

(3-00106)

[VERDUCCI](#), [AMATI](#), [FABBRI](#), [MORGONI](#) - *Ai Ministri per i beni e le attività culturali, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione* - Premesso che:

il decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, ha previsto, all'articolo 2, la riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni ed in particolare la riduzione in misura non inferiore al 20 per cento degli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non generale e delle relative dotazioni organiche e la riduzione in misura non inferiore al 10 per cento delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013 ha, tra l'altro, definito la nuova dotazione organica del Ministero per i beni e le attività culturali prevedendo, in particolare 700 posti in prima area, a fronte di 973 dipendenti di ruolo del Ministero a cui vanno aggiunti 14 comandati

provenienti da altre amministrazioni;
successivamente, la Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio e il personale del Ministero ha informato i diversi istituti presso cui risultavano comandati le suddette 14 unità della necessità di provvedere al rientro nell'amministrazione di appartenenza di tale personale;
considerato che:
a seguito di tale disposizione che ha comportato la revoca del comando della dottoressa Annunziata Vagnoni comandata presso l'Archivio di Stato di Fermo dal settembre 2005, forte è la preoccupazione per il futuro di tale istituto, una struttura già penalizzata dalla scarsità di risorse umane;
la revoca del comando della dottoressa Vagnoni avrà come conseguenza la chiusura della sala studio dell'archivio di Stato e la sospensione di tutte le attività relative al settore tecnico archivistico e metterà a rischio le fattive collaborazioni con enti e istituzioni del territorio;
attualmente, infatti, la grave carenza di organico non consente all'archivio la prosecuzione di tutte le importanti attività finora svolte con estrema competenza, oltre all'erogazione di servizi fondamentali per il territorio;
attualmente, infatti, presso tale struttura è presente un solo archivista che ricopre anche la carica di direttore dello stesso archivio; oltre a 2 addetti alla sorveglianza, di cui uno ha fatto richiesta di pensionamento, ed un'unità amministrativa,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della grave situazione che si è venuta a creare presso l'archivio di Stato di Fermo e quali siano le loro considerazioni in merito;
visto l'importante ruolo che tale istituto ha sempre svolto per la ricerca e a la memoria storica del fermano, quali provvedimenti di propria competenza intendano adottare per garantire la prosecuzione delle importanti attività finora svolte dallo stesso e consentire l'ottemperanza da parte del direttore dei normali impegni istituzionali;
se non si debba ritenere, che, in casi particolari come quello descritto, sia più utile e proficuo per l'amministrazione pubblica e per la cittadinanza prevedere la prosecuzione dei comandi di personale altamente specializzato ed esperto presso istituzioni di eccellenza per il Paese, piuttosto che la loro indiscriminata revoca;
se non ritengano, dunque, opportuno attivarsi con azioni di competenza affinché venga prevista la prosecuzione del comando alla dottoressa Vagnoni per fare in modo che il territorio fermano possa ancora avvalersi del prezioso lavoro di ricerca scientifica e di promozione da sempre svolto dall'archivio di Stato di Fermo.

(3-00108)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[DE PETRIS](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

a novembre del 2010 l'Avis Europa, di cui l'Avis autonoleggio fa parte, è stata acquisita dal gruppo Avis Budget, società statunitense quotata al Nasdaq;

nel marzo 2012 l'azienda ha comunicato ai sindacati l'intenzione di operare una ristrutturazione aziendale prevedendo l'eliminazione di 50 figure professionali. Dopo una lunga trattativa, sono stati scongiurati licenziamenti per giungere a 28 ricollocazioni all'interno dell'azienda, con l'eliminazione di altrettanti lavoratori a tempo determinato, 9 esodi incentivati ed una trasformazione da *full-time* in *part-time*;

l'accordo sottoscritto dall'azienda e dalle organizzazioni sindacali il 7 dicembre 2012 prevedeva, per il futuro, la garanzia del livello occupazionale e la tutela del reddito;

il 13 maggio 2013, solo 5 mesi dopo aver sottoscritto il documento di accordo di termine della ristrutturazione aziendale, la direzione ha comunicato ai sindacati l'apertura di una nuova ristrutturazione aziendale;

dopo una sola settimana da tale comunicazione, l'azienda ha inviato ai sindacati il documento ufficiale

di richiesta di apertura della procedura di mobilità per 150 lavoratori, ovvero un terzo dell'attuale forza lavoro, giustificandola con la necessità di ristrutturazione, non già a causa della crisi economica che ha causato perdite nel bilancio del 2012, bensì per riorganizzazione e delocalizzazione a Budapest delle funzioni amministrative ed esternalizzazione delle funzioni di supporto al reparto operativo, che comprende lavatori e meccanici, al solo fine dell'ottimizzazione dei profitti;

con la stessa comunicazione l'azienda fa conoscere la propria intenzione di non voler usufruire di altri strumenti che non siano la mobilità, escludendo il ricorso, ad esempio, al contratto di solidarietà, che, a giudizio dell'interrogante, per la fase critica ma non strutturale dell'economia europea e quindi italiana, sarebbe la strada più logica da perseguire, in quanto il sacrificio richiesto ai lavoratori sarebbe sopportabile per un periodo di transizione limitato nel tempo e quantificabile presumibilmente nell'arco di 2 o 3 anni;

considerato che, a quanto risulta all'interrogante, la Avis Budget autonoleggi avrebbe deciso la delocalizzazione di interi reparti a Budapest e Barcellona rifiutando il dialogo con le rappresentanze sindacali, sul piano di una discussione che tenda all'utilizzo del contratto di solidarietà, ponendo così 150 famiglie nella più totale incertezza per il proprio futuro, giustificando tale decisione solo ed esclusivamente con la volontà di ottimizzare ed incrementare i profitti, lasciando in secondo piano i problemi sociali legati alla salvaguardia del lavoro per i dipendenti;

considerato altresì che, a giudizio dell'interrogante, è intollerabile che, in una situazione di crisi così generalizzata, gli interessi societari, del tutto legittimi peraltro, debbano sempre contrapporsi alla tutela dei livelli occupazionali, la cui carenza va a scaricarsi su uomini e donne che, oltre ad essere privati della dignità, vedono privati del futuro se stessi e i propri figli, senza contare il danno economico complessivo, con l'impoverimento del tessuto produttivo e dei servizi e il calo dei consumi,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano provvedere ad aprire, con la massima urgenza, un tavolo di concertazione fra azienda e sindacati, al fine di trovare una soluzione che tuteli prioritariamente i livelli occupazionali, evitando in tal modo un'ulteriore crescita della drammatica e sempre più preoccupante casistica della riduzione dei posti di lavoro in Italia.

(4-00304)

[AMATI, DE BIASI](#) - *Al Ministro dell'interno* -

(4-00305)

(Già 3-00067)

[BELLOT, DIVINA](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

il decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", al comma 2-*bis* dell'articolo 7 ha differito al 7 ottobre 2013 il termine entro cui i gestori delle attività ricettive, esistenti alla data del 22 settembre 2011, hanno l'obbligo di espletare gli adempimenti richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, in materia di prevenzione degli incendi;

nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sono elencate le nuove attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione degli incendi, tra le quale figurano anche i rifugi alpini che per legge, essendo classificati come strutture ricettive, sono disciplinati alla stessa stregua delle strutture alberghiere;

le normative in questione, oltre a mettere in discussione il concetto stesso di rifugi alpini, che storicamente sono nati per accogliere i viandanti che attraversano le Alpi in condizioni meteorologiche avverse, generano anche oneri insostenibili per i gestori, specie in questo momento economico così difficile per il Paese;

nel bellunese i rifugi alpini da adeguare alle nuove disposizioni sulla prevenzione incendi sono circa una ventina e la spesa dell'operazione ha costi che si aggirano intorno al milione di euro;

il mancato adeguamento alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi comporta il divieto della prosecuzione dell'attività e la rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti;

l'incombente applicazione della nuova disciplina rischia di mettere in ginocchio il turismo di alcune

delle zone paesaggistiche più belle del panorama dolomitico, come quelle dove sono ubicati i rifugi Tissi, Vazzoler e Coldai in piena alta via del monte Civetta, arrecando gravi disagi ai turisti in passaggio;

appare illogico imporre a queste strutture ricettive di eseguire i lavori di adeguamento alle norme di sicurezza antincendio in così poco tempo, anche considerando che l'inverno da poco trascorso è stato molto rigido ed ha lasciato ancora tanta neve in quota;

il periodo di proroga concesso appare troppo breve e non consente un'effettiva programmazione degli investimenti, anche alla luce del fatto che gli interventi di messa in sicurezza delle strutture implicano altre autorizzazioni che a loro volta hanno tempistiche molto lunghe e in alcuni casi potrebbero contrastare con le tempistiche imposte dalle vigenti disposizioni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo voglia adottare opportune iniziative di competenza, anche normative, al fine di modificare delle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi, prevedendo nell'immediato un'ulteriore e più lunga proroga del termine di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, che possa anche permettere una più approfondita valutazione della natura dei rifugi alpini, ai fini di una loro eventuale esclusione dall'elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi, di cui all'allegato I del medesimo decreto;

se e quali iniziative voglia assumere per introdurre, d'intesa con le Regioni interessate, a favore dei gestori dei rifugi alpini, agevolazioni volte a facilitare le operazioni di adeguamento alle norme di prevenzione incendi.

(4-00306)

[SCILIPOTI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:

sono stati pubblicati i risultati di alcune verifiche sperimentali effettuate sul generatore termico E-Cat (Energy catalyzer) di Andrea Rossi da parte di un *team* internazionale di ricercatori formato da: Hanno Essén (fisico teorico, ex presidente della Swedish Skeptic's society, Royal institute of technology, Stoccolma), Evelyn Foschi (fisica esperta di radioprotezione, già università di Bologna), Torbjörn Hartman (ingegnere senior presso lo Svedberg laboratory, Uppsala), Bo Höistad (fisico delle particelle, professore all'università di Uppsala), Giuseppe Levi (fisico nucleare, università di Bologna e associato dell'Istituto nazionale di fisica nucleare), Roland Pettersson (già professore di Chimica presso l'università di Uppsala), Lars Tegnér (professore al dipartimento di Ingegneria elettrica, università di Uppsala);

i risultati illustrati nell'articolo "Indication of anomalous heat energy production in a reactor device" dimostrano, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'esistenza di una fonte di energia pulita ed a basso costo, sfruttabile commercialmente in tempi molto brevi;

oltre al brevetto italiano di Andrea Rossi «processo ed apparecchiatura per ottenere reazioni esotermiche, in particolare da nickel ed idrogeno», brevetto n. 0001387256, altri brevetti che utilizzano procedure simili sono stati rilasciati, si ricordano in particolare i seguenti: "Method for producing energy and apparatus therefor" EP2368252B1, del professor Francesco Piantelli; "Method of maximizing anharmonic oscillations in deuterated alloys" US5770036, del professor Ahern del Defense advanced research projects agency (DARPA); "Hydrogen condensate and method of generating heat therewith" W02004034406, del professor Arata dell'università di Osaka; "Thin nano structured layers with high catalytic activity on nickel or nickel alloy surfaces and process for their preparation" WO2011016014, del professor Celani dell'INFN (Istituto nazionale di fisica nucleare);

vi è una sempre maggiore attenzione della comunità scientifica internazionale su tali rivoluzionarie tecnologie, come testimoniano il convegno del 3 giugno co-organizzato dall'Enea presso il Parlamento europeo dal titolo "New advancements on the Fleischmann-Pons Effect: paving the way for a potential new clean renewable energy source?" e la International conference on cold fusion n. 18, organizzata dall'Università del Missouri con il partenariato dell'Enea e della National instruments;

l'Enea (Italia), la Stanford research international (USA) e l'Energetics (USA) collaborano su un progetto alternativo di energia dal 2004 basato sull'effetto Fleischman-Pons (FPE),

si chiede di sapere se il Governo non intenda adottare opportune misure, anche normative, volte ad una rapida ed effettiva apertura a questo tipo di ricerche, considerato che, per svariati motivi, in Italia sono state sospese le ricerche dei privati e degli enti pubblici che, di fatto, sono all'avanguardia mondiale con una tecnologia che in breve tempo potrebbe sostenere la produzione di energia elettrica a basso costo senza danni all'ambiente, permettendo al Paese di diventare esportatore di energia elettrica, e con l'ulteriore vantaggio, nello sviluppare l'ingegnerizzazione di queste nuove tecnologie, di liberare l'Italia dalla dipendenza degli approvvigionamenti di petrolio, carbone e da altri acquisti di energia elettrica, con enormi vantaggi ecologici e di bilancio.

(4-00307)

[FASANO](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

la direzione della casa circondariale di Trapani, con foglio n. 15280 del 27 ottobre 2008, ha segnalato, tra l'altro, l'agente scelto di polizia penitenziaria Tony Ruggirello per la promozione per meriti straordinari, ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 82 del 1999;

tale proposta è stata determinata dal comportamento tenuto dall'agente scelto Ruggirello in una particolare operazione di servizio, che ha portato all'arresto di 4 *boss* ergastolani del *clan* Lauro e dei familiari del detenuto Arcangelo Valentino;

l'operazione è stata resa possibile solo in relazione ad atti investigativi interni che vedevano Ruggirello coinvolto in prima persona, quale la registrazione di conversazioni tra detenuti, la comunicazione agli stessi del numero di una *sim card* per le conversazioni telefoniche con i familiari ed infine l'incontro all'esterno con la consegna del denaro oggetto del tentativo della corruzione;

in tutte le attività Ruggirello ha mostrato di possedere notevoli doti di equilibrio e non comune senso del dovere, tali da non esitare a mettere a repentaglio la sua vita pur di riuscire nell'operazione, in particolare nel momento del tentativo di corruzione che ha portato all'arresto;

a seguito di tale segnalazione l'agente scelto è stato proposto dall'apposita commissione per la ricompensa dell'encomio, successivamente accolta, come da decreto n. 5754 del 15 settembre 2009 del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, con la seguente motivazione: «unitamente ai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radio Mobile della Compagnia di Trapani, dimostrando spiccate qualità professionali e determinazione operativa, collaborava in modo determinante alla operazione denominata "Aragosta" condotta dalla Procura della Repubblica di Trapani che si è conclusa con l'arresto in flagranza di reato di un soggetto e al successivo arresto su ordinanza di custodia cautelare di altri cinque soggetti. Trapani 30 luglio 2008»;

in occasione di un tentativo di fuga da parte di due detenuti ristretti nella casa circondariale di Palmi nel corso di una traduzione, il 24 novembre 2009, l'assistente capo Natilio Fameli, l'assistente Salvatore Clarizia e il sovrintendente Francesco Iacopo, nonostante fossero stati feriti da colpi di arma da fuoco, sono riusciti con grande professionalità a ricondurre i detenuti in carcere;

in particolare, lungo il tragitto autostradale uno dei due detenuti lamentava un grave malore per cui il personale addetto alla sorveglianza interveniva per accertarsi delle sue effettive condizioni di salute e mentre un agente provvedeva ad aprire la celletta nella quale il soggetto era ubicato, lo stesso detenuto lo aggrediva con una pistola calibro 6,35, gliela puntava alla testa e gli intimava di aprire l'altra cella e di buttarsi a terra, esplodendo alcuni colpi di arma da fuoco;

nonostante gli agenti fossero stati raggiunti dai proiettili, la loro reazione è risultata tempestiva ed efficace, tanto che, dopo una colluttazione, sono riusciti a disarmare entrambi i detenuti in possesso di arma da fuoco;

i detenuti, elementi di spicco della criminalità organizzata e per questo già sottoposti al regime di cui all'articolo 14-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà", venivano assicurati alla giustizia solo grazie alle grande professionalità dimostrata dalle 3 unità del Corpo impiegate nel servizio;

a costoro è stata conferita la modesta ricompensa della lode o dell'encomio solenne, in luogo della promozione straordinaria;

l'assistente Enrico Azzaro si è distinto, il 2 luglio 2005, per essersi lanciato da una finestra posta a 5 metri di altezza mentre era in servizio di piantonamento all'ospedale di Torregalli di Firenze, cadendo rovinosamente a terra al fine di sventare l'evasione di un pericoloso detenuto che stava tentando la fuga;

nonostante le varie fratture riportate, si è dato all'inseguimento del detenuto per circa 60 metri, riuscendo ad armare la pistola di ordinanza e ad esplodere due colpi in aria a scopo intimidatorio che hanno consentito l'intervento dei colleghi che hanno bloccato il detenuto nel frattempo fermatosi;

a seguito di tale intervento, ad Azzaro veniva conferita la promozione per merito straordinario ad assistente capo, quand'anche l'avrebbe maturata un mese dopo per anzianità di servizio,

si chiede di sapere:

per quali motivi l'agente scelto Tony Ruggirello di Trapani non è stato proposto per la promozione per merito straordinario *ex* articolo 77, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 82 del 1999, sebbene ne ricorressero tutti i presupposti, avendo messo a repentaglio la propria incolumità personale;

per quali motivi all'assistente capo Natilio Fameli, all'assistente Salvatore Clarizia e al sovrintendente Francesco Iacopo non sia stata conferita, parimenti, la promozione per merito straordinario, sebbene ricorressero anche in tale circostanza tutti i presupposti normativi previsti, avendo costoro messo a repentaglio la propria incolumità personale;

per quale motivo sia stata conferita la promozione ad assistente capo all'assistente Enrico Azzaro, anziché a vice sovrintendente, dal momento che la promozione alla qualifica superiore di assistente capo l'avrebbe comunque conseguita per anzianità di servizio a pochi giorni di distanza, vanificando pertanto la straordinarietà della promozione;

per quali motivi si sia proceduto, al contrario, per quanto risulta all'interrogante, a proporre la promozione per merito straordinario di un'unità del Corpo impiegata con la mansione di scritturale-archivista presso una direzione generale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e, addirittura, a conferirla formalmente in occasione della cerimonia celebrativa dell'Annuale del Corpo di polizia penitenziaria, sebbene diversamente dai casi sopra illustrati lo stesso non abbia partecipato ad operazioni di servizio con grave rischio dell'incolumità personale.

(4-00308)

[DELLA VEDOVA](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

il mercato pubblicitario pesa per circa il 2 per cento sul prodotto interno lordo e il suo grado di apertura, trasparenza e concorrenzialità determina un risultato positivo sull'equilibrio di tutto il sistema economico; viceversa un elevato grado di concentrazione in tale ambito può accompagnarsi ad una significativa concentrazione anche nei mercati dei prodotti e dei servizi che utilizzano la pubblicità come elemento competitivo strategico; accanto a questi, il settore pubblicitario, rappresentando una considerevole fonte di reddito per tutti i mezzi di comunicazione, sia tradizionali che innovativi, produce effetti sull'intero sistema dell'informazione di un Paese avanzato, in particolare sul suo pluralismo;

come riconosciuto il 21 novembre 2012 (delibera n. 551/12/CONS e relativo allegato A) dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nelle conclusioni dell'indagine conoscitiva sul settore della raccolta pubblicitaria (delibera n. 402/10/CONS del 22 luglio 2010), il mercato italiano dell'intermediazione pubblicitaria è dominato dalla presenza di un operatore - il gruppo Wpp - che, da solo, ne controlla oltre il 40 per cento; tale quota di mercato è incrementata negli ultimi anni, passando dal 32 per cento del 2003 a oltre il 40 per cento nel 2011;

come si legge nella relazione dell'Agcom, corroborata peraltro da analoghe considerazioni incluse nelle Merger guidelines della Commissione europea e del Dipartimento di giustizia/Federal trade commission statunitense, «A livello più generale la concentrazione di tutto il mercato italiano è cresciuta sensibilmente in pochi anni (...), passando da livelli di moderata concentrazione (...) a valori superiori alla soglia critica»; l'Italia presenta, rispetto ai maggiori mercati internazionali (in particolare Regno Unito, Germania, Spagna, Stati Uniti e Francia), la maggior quota di mercato del primo

operatore e il più elevato tasso di concentrazione; l'Autorità ha, inoltre, evidenziato l'esistenza di «criticità nell'assetto del mercato nazionale dell'intermediazione pubblicitaria e nella relativa struttura delle negoziazioni che possono pregiudicare il corretto funzionamento di tale ambito con significative ripercussioni sulla dinamica concorrenziale»;

l'elevata concentrazione determina, tra l'altro, un equilibrio del mercato che non garantisce esiti efficienti, né rispetto alla concorrenzialità dell'offerta, né rispetto alla trasparenza delle dinamiche di prezzo; da ciò è anche conseguita l'uscita dal mercato e il fallimento di operatori indipendenti di minori dimensioni; come per altri mercati, quindi, «l'allontanamento dell'equilibrio di mercato da un esito concorrenziale determina una riduzione dell'offerta con conseguente mancato accesso ai servizi da parte di una quota significativa di potenziali clienti ed evidenti ricadute sul benessere collettivo». Da ciò deriva «il numero sensibilmente minore di società che in Italia investono in pubblicità, e quindi la relativa ristrettezza del settore pubblicitario nazionale»;

alla concentrazione anomala del mercato dell'intermediazione pubblicitaria si aggiunge il fatto che, sempre secondo l'Agcom, il settore pubblicitario nazionale è ancora caratterizzato da un'accentuata concentrazione delle risorse in capo al mezzo televisivo e a pochi operatori ivi operanti, anche in considerazione dei legami sussistenti tra quei con i maggiori centri *media*;

in contrasto con le determinazioni dell'Agcom, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha ritenuto, nel gennaio 2012, di non dover aprire un'istruttoria formale in merito ad una denuncia di abuso di posizione dominante del gruppo Wpp presentata da un operatore concorrente, non avendo ravvisato la posizione dominante nei mercati dei servizi di intermediazione pubblicitaria, delle attività di ricerca di mercato e dei servizi di *marketing* per le comunicazioni;

in data 5 dicembre 2012, rispondendo presso l'Aula della Camera ad un'interrogazione a risposta immediata (3-02641) dell'interrogante, il Ministro dello sviluppo economico *pro tempore*, anche riferendosi ai risultati della citata indagine conoscitiva dell'Agcom, ribadiva l'impegno del Governo, nel rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza delle autorità, affinché un mercato, come quello della raccolta pubblicitaria, potesse «cogliere i benefici del libero mercato»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che le posizioni confliggenti delle due autorità indipendenti, per quanto rispondenti alle rispettive prerogative, non rischino di rappresentare una fonte di incertezza nel mercato pubblicitario, rispetto agli operatori esistenti e potenziali, a qualsiasi livello della filiera;

quali misure di competenza, anche di carattere normativo, il Governo intenda adottare al fine di contrastare le posizioni dominanti nel mercato pubblicitario, così come segnalate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e le pratiche opache e anticoncorrenziali che distorcono le condizioni di accesso per gli inserzionisti, per gli intermediari e per i proprietari dei mezzi di comunicazione, così pregiudicando, oltre allo sviluppo del settore, anche il pluralismo del sistema dell'informazione.

(4-00309)

[CASSON](#), [SPILABOTTE](#), [GATTI](#) - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'economia e delle finanze - Premesso che:

la fondazione Enasarco è un organismo di diritto privato che persegue finalità di pubblico interesse nel settore della previdenza obbligatoria, dell'assistenza, della formazione e qualificazione professionale degli agenti e rappresentanti di commercio;

in data 16 maggio 2013 l'ex presidente di Enasarco, Donato Porreca, in una nota inviata, tra gli altri destinatari, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali è intervenuto sulla situazione finanziaria della fondazione, nella quale, tra le altre cose, puntualizza che il patrimonio della fondazione lasciato dalla sua gestione, nel 2006, ammontava a 3 miliardi di euro di patrimonio immobiliare e di un miliardo e 200 milioni in conti pronto termine;

nel 2007 Enasarco ha aderito al piano di investimenti "Mercurio" (Lehman Brothers) che ad oggi sembra avere minato seriamente sia la situazione patrimoniale che lo stesso equilibrio del fondo previdenziale degli agenti di commercio;

tale nota di Donato Porreca fa seguito alla dettagliata relazione al consiglio di amministrazione da

parte dell'attuale vicepresidente dell'ente Andrea Pozzi, nel mese di febbraio 2013, sulla critica gestione del fondo;

questa interrogazione fa eco ad altri atti di sindacato ispettivo pubblicati nel corso della XVI Legislatura, in cui si chiedevano al Governo risposte in merito alla trasparenza degli investimenti, alla vendita del patrimonio immobiliare, agli squilibri finanziari evidenziati dai bilanci stessi della fondazione e alla possibilità di confluenza presso l'Inps,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti riportati;

appurati il disequilibrio di bilancio, la difficile situazione patrimoniale e l'incertezza sull'equilibrio del fondo previdenziale, quali misure di competenza intendano adottare per garantire una trasparente ed efficace gestione nell'interesse pubblico e degli assicurati.

(4-00310)

[CASSON, PUPPATO](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

dopo la tragedia della grande nave crociera "Costa concordia" all'isola del Giglio è stato emesso in data 2 marzo 2012 un decreto interministeriale (dei Ministri *pro tempore* dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Clini, e delle infrastrutture e dei trasporti Passera) che, per la laguna di Venezia, vieta il transito delle navi superiori alle 40.000 tonnellate di stazza nel bacino di S. Marco e nel canale della Giudecca;

tale divieto non viene applicato in attesa della soluzione alternativa che lo stesso decreto demanda all'autorità marittima con il risultato che a tutt'oggi il traffico delle grandi navi crociera di oltre 130.000 tonnellate di stazza (oltre 300 metri di lunghezza, 40 metri di larghezza, 60 metri di altezza) non solo continua, ma sta addirittura aumentando;

come se non fosse stata sufficiente la tragedia dell'isola del Giglio si è purtroppo assistito di recente ad un'altra strage nel porto di Genova che dimostra ancora una volta che, pur in presenza di condizioni ottimali, il tragico evento è sempre possibile, per cui si ripropone drammaticamente l'urgenza di una soluzione per l'allontanamento definitivo delle grandi navi da crociera dal delicatissimo ecosistema della laguna, peraltro tutelata dalla legislazione speciale per Venezia, e dal tessuto urbano della città di Venezia;

a tutt'oggi non risulta che sia stata assunta alcuna iniziativa operativa nonostante la forte preoccupazione dell'opinione pubblica veneziana, nazionale ed internazionale, espressa in numerose manifestazioni ed in una petizione popolare di oltre 12.500 firme raccolte dal comitato "no Grandi navi", unitamente alle specifiche prese di posizione del Comune di Venezia avvenute attraverso norme urbanistiche recentemente approvate, come il piano di assetto del territorio;

la proposta avanzata dall'Autorità portuale di Venezia di scavare un nuovo canale (S. Angelo-Contorta) in mezzo alla laguna, lungo 5 chilometri, largo 100 metri e profondo 12 metri, avrebbe conseguenze gravissime per l'equilibrio idrodinamico e per gli aspetti morfologici del territorio;

appare improprio l'attivismo dimostrato finora dal magistrato per le acque di Venezia esclusivamente a favore dell'ipotesi dello scavo del canale S. Angelo-Contorta, ipotesi che potrebbe invece comportare conseguenze anche erariali di notevole rilievo;

la proposta dello scavo del canale per di più sta sollevando un'ondata di proteste da parte dell'opinione pubblica, con una mobilitazione di massa, e vede il pronunciamento contrario dei Comuni di Venezia e di Mira e della Provincia di Venezia;

se si vogliono mantenere le attività di crociera a Venezia, la soluzione da adottare non può che essere individuata su terminali dedicati fuori dalla laguna, e a questo fine possono venire utilizzati i 100 milioni di euro già stanziati per la salvaguardia di Venezia dal Cipe nel 2012 per un porto *off-shore* ancora in fase di definizione,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti descritti;

quali iniziative intendano assumere per attuare quanto previsto dal decreto interministeriale del 2

marzo 2012, con quali tempi di esecuzione e impegni finanziari; in quali modi intendano garantire procedure trasparenti e che le decisioni siano prese dopo un confronto tra soluzioni progettuali differenti fra loro e la consultazione di tutti i soggetti interessati, così come prevedono le norme in materia ambientale per la realizzazione di opere di interesse pubblico di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto codice dell'ambiente), con gli aggiornamenti del decreto legislativo n. 128 del 2010 concernente le procedure di valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica, valutazione di incidenza ed autorizzazione integrata ambientale.

(4-00311)

[CENTINAIO, MUNERATO](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

è notizia riportata dalla stampa in questi giorni che l'Inps ha cancellato circa 800.000 delle 900.000 visite fiscali di controllo d'ufficio per le assenze per malattia dei lavoratori;

in provincia di Pavia ciò significa che delle 3.000 visite domiciliari effettuate nel 2012 per verificare l'effettiva malattia del lavoratore, nel 2013 ne resteranno poco più di 330, con il rischio del posto di lavoro per gli 8 medici fiscali in forza a Pavia;

sembra che tale decisione venga giustificata con la necessità di raggiungere l'obiettivo di 500 milioni di euro di risparmio nel bilancio 2013 sulla base di quanto previsto dalla *spending review*;

il provvedimento, che dovrebbe tagliare la spesa di circa 50 milioni all'anno per queste prestazioni, non tiene conto delle conseguenze che determineranno per l'Inps un incremento delle spese (indennizzo di malattia, azzeramento delle sanzioni per assenze non giustificate e mancata chiusura delle prognosi) di gran lunga superiore al risparmio ottenibile dalla sospensione del servizio;

dal quarto giorno di malattia, infatti, è l'Inps a pagare stipendio e contributi invece del datore di lavoro; se pertanto vengono scoperte le "false malattie" ed i giorni vengono ridotti, l'Istituto risparmia, di contro, se aumentano le false malattie l'Inps spenderà di più;

la scelta di operare tagli lineari invece di una vera e propria riorganizzazione deriva probabilmente dalla mancata valutazione delle modalità di svolgimento dell'attività della medicina fiscale e delle finalità del servizio stesso;

gli obiettivi delle visite fiscali di controllo, difatti, sono essenzialmente tre: azione deterrente sull'assenteismo; sanzioni per assenze non giustificate e conseguente riduzione dell'indennizzo di malattia erogato dall'Inps; riduzione dei giorni di prognosi e/o chiusura a termine della malattia con impossibilità di continuazione della malattia da parte del lavoratore;

è pertanto indubbio che la sospensione dei controlli determinerà un aumento spropositato dell'assenteismo con conseguente incremento del costo dell'indennità di malattia per le casse pubbliche ben superiore al costo del servizio;

sempre più frequentemente, nello svolgimento delle visite fiscali, i medici di controllo si trovano di fronte a prognosi di 2-4-6 mesi, o per patologie croniche (l'indennizzo di malattia è previsto per le fasi acute di malattia con limitazioni funzionali), o per pazienti in attesa di interventi chirurgici (ad esempio una lesione del corno posteriore del menisco mediale del ginocchio non compromette le normali funzioni di vita quotidiana come non costituisce una limitazione per la maggior parte delle mansioni lavorative), o per pazienti asintomatici (in sostanziale stato di benessere psico-fisico) con diagnosi generiche come lombalgia o sindrome depressiva che in realtà sono in attesa della vicina pensione, sono in attesa di un cambio di lavoro magari perché non più idonei alla mansione lavorativa (e nel frattempo svolgono attività in nero), o peggio ancora nell'edilizia, per lavoratori che si mettono in malattia per svolgere lavori a turno a casa propria o dei parenti;

un'altra situazione paradossale, emersa in questo periodo di crisi, è l'indicazione sempre più insistente che soprattutto le aziende o gli artigiani, che non possono usufruire della cassa integrazione, dicono ai propri dipendenti di mettersi in malattia al fine di ridurre il personale, ovviamente a spese dell'Inps, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno valutare con l'Inps, ente vigilato dal Ministero, percorsi alternativi alla cancellazione numerica annua delle visite fiscali ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di risparmio, posto che la strada intrapresa porterà ad un aumento della spesa per l'Istituto, nonché al rischio di licenziamento di più di 1.000 medici che da decenni

collaborano in via esclusiva con l'Inps.

(4-00312)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7^a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00110, del senatore Ruvolo, sul concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici regionali;

11^a Commissione permanente(Lavoro, previdenza sociale):

3-00109, della senatrice Catalfo ed altri, sulle prospettive industriali ed occupazionali del gruppo Berco SpA;

3-00111, dei senatori Morgoni ed altri, sugli incentivi alle imprese private che assumono lavoratori già licenziati.

1.5.2.4. Seduta n. 35 (pom.) del 05/06/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

35a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MERCOLEDÌ 5 GIUGNO 2013 (Pomeridiana)

Presidenza del presidente GRASSO,
indi del vice presidente CALDEROLI
e della vice presidente FEDELI

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 38 dell'11 giugno 2013
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI: Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17,02).

Si dia lettura del processo verbale.

MUSSOLINI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 3 giugno.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Sull'ammissibilità di emendamenti presentati al disegno di legge n. 576

[NUGNES](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (M5S). Signor Presidente, prima che si pronunci, con il dovuto rispetto, ci permettiamo di sollecitare che con particolare e vigile attenzione valuti, se non l'ha già fatto, con il potere di inappellabilità che le è riconosciuto ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento del Senato, l'inammissibilità dell'emendamento 5.50 (testo 5), perché è assolutamente estraneo all'oggetto della discussione e per il quale non sussistono i presupposti di necessità e urgenza.

Un emendamento che è in un decreto che è già di per se molto eterogeneo, che si basa sulle necessità ambientali, chiede, per l'esecuzione del progetto di cui alla deliberazione CIPE n. 57 del 3 agosto 2011, ossia per il nuovo collegamento internazionale Torino-Lione (leggi pure TAV) che siano

autorizzate spese per opere di compensazione nel limite di 10 milioni di euro per ogni anno del triennio 2013-2015, ossia una spesa di ben 30 milioni di euro, in un decreto che da diverse settimane stenta a trovare voci di spesa per risolvere situazioni di disagio grave delle popolazioni che hanno subito il terremoto e in cui si ritiene non rientrante nell'articolo 81 della Costituzione la raccolta differenziata delle macerie e il riciclo C&D.

All'uopo si segnala anche il parere di contrarietà della 5a Commissione.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 17,07).

Discussione del disegno di legge:

(576) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015 (Relazione orale)(ore 17,07)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 576.

I relatori, senatori De Siano e Esposito Stefano, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore De Siano.

DE SIANO, relatore. Signor Presidente, onorevoli senatori, le Commissioni riunite 8a e 13a riferiscono oggi sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 1 dichiara l'area industriale di Piombino «area in situazione di crisi industriale complessa», ai fini dell'applicazione dell'articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012, il quale autorizza il Ministero dello sviluppo economico ad adottare progetti di riconversione e riqualificazione industriale relativi a specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale, derivante dalla crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto ovvero di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio. La relazione illustrativa sottolinea che la crisi delle principali imprese dell'area sta determinando una grave situazione di sofferenza occupazionale per oltre 5.500 addetti, diretti e indiretti, con un grave impatto sull'intera economia dell'area.

Per rilanciare le attività produttive della zona di Piombino, il provvedimento in esame mira al potenziamento delle infrastrutture portuali e alla realizzazione del collegamento viario tra l'area siderurgica e portuale e l'asse stradale Cecina-Civitavecchia.

Per tale motivo, il comma 2 - al fine di accelerare la realizzazione del piano di ammodernamento già

previsto dal piano regolatore portuale - demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio la nomina del Presidente della Regione Toscana a Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento delle finalità portuali e ambientali previste dal suddetto piano regolatore.

Le risorse per l'attuazione di tali interventi, anche in deroga ad eventuali diverse finalizzazioni previste dalla normativa vigente, saranno definite mediante un accordo di programma quadro tra Ministero dell'ambiente, Ministero delle infrastrutture, Regione Toscana, Autorità portuale di Piombino e Comune di Piombino, che dovrà essere stipulato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto?legge in esame. I pagamenti per l'attuazione degli interventi che sono a carico di risorse statali erogate alla Regione Toscana o al Comune di Piombino sono esclusi, per l'anno 2013, nel limite di 40,7 milioni di euro, dal Patto di stabilità (commi 6 e 7). Come rileva la relazione tecnica, i vincoli del Patto di stabilità interno rimangono invece fermi per le risorse regionali e degli enti locali.

Infine, allo scopo di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali destinati all'area portuale di Piombino, il comma 5 stabilisce che entro il 27 maggio 2013 il CIPE deliberi in ordine al progetto definitivo relativo alla bretella di collegamento, parte integrante dell'autostrada Cecina-Civitavecchia, unitamente allo schema di atto aggiuntivo alla convenzione unica tra ANAS e Società autostrada tirrenica Spa vigente, con allegato il nuovo piano economico finanziario riferito alle tratte già in esercizio (Livorno-Rosignano e Rosignano-San Pietro in Palazzi) e a quelle già approvate dal CIPE (Ansedonia-Pescia Romana, Pescia Romana-Tarquinia e Civitavecchia-Tarquinia, oltre alla predetta bretella di Piombino). Tale piano economico-finanziario dovrà essere coerente con il piano relativo all'intera opera che dovrà essere sottoposto anch'esso al CIPE e per il quale restano ferme le prescrizioni dettate dal CIPE stesso con delibere n. 78 del 2010 e n. 85 del 2010 in relazione al costo complessivo dell'opera e all'azzeramento del valore di subentro.

La relazione tecnica chiarisce che tale disposizione interviene quindi sulla procedura di approvazione della tratta e non comporta oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che la realizzazione della bretella, costituendo parte integrante della realizzazione dell'asse autostradale Cecina-Civitavecchia, è posta a carico della concessionaria, in conformità al piano economico-finanziario complessivo.

In particolare, l'articolo 2 reca norme volte ad evitare l'interruzione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Palermo. Atteso il permanere delle condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità negli interventi posti in essere nel corso della gestione della medesima emergenza ambientale, si prevede che sino al 31 dicembre 2013 continuino a produrre effetti le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3887 del 9 luglio 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2010, limitatamente ad alcuni interventi necessari, quali quelli relativi al completamento della realizzazione ed autorizzazione della cosiddetta sesta vasca della discarica di Bellolampo nel Comune di Palermo, nonché, nelle more della piena funzionalità della citata sesta vasca, di speciali forme di gestione dei rifiuti, e alla messa in sicurezza dell'intera discarica. Agli oneri finanziari connessi si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3887 del 2010.

L'articolo 3 reca disposizioni per far fronte all'emergenza ambientale nella Regione Campania. In particolare, ai commi 1 e 2 dispone che - in relazione all'emergenza nella gestione degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e impianto di grigliatura e derivazione di Succivo - fino al 31 marzo 2014 continuino a produrre effetti le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4022 del 9 maggio 2012; ai relativi oneri si provvede con le risorse già previste per la copertura della predetta ordinanza. Il comma 3 differisce di 12 mesi il termine di durata della nomina, disposta da parte del Presidente della Regione Campania, dei commissari straordinari per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto.

L'articolo 4 proroga lo stato di emergenza in relazione alla vulnerabilità sismica della galleria Pavoncelli, la quale convoglia le risorse idriche dell'acquedotto pugliese e demanda ad un accordo di programma tra le Regioni interessate, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'Acquedotto pugliese SpA, l'individuazione del soggetto competente al subentro nelle attività e

nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità.

L'articolo 5 reca disposizioni volte ad accelerare la realizzazione dell'Expo Milano 2015. La lettera *a*) unifica le figure del commissario straordinario del Governo con quella del commissario generale dell'Esposizione. Resta invariata la previsione che ha istituito il tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovraregionali presieduto dal presidente della Regione Lombardia *pro tempore*.

Al nuovo commissario unico, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, vengono attribuiti tutti i poteri e le funzioni già attribuiti al commissario straordinario e tutti i poteri del commissario generale, ad eccezione di quelli di cui agli articoli 12 e 13 della Convenzione di Parigi del 22 novembre 1928 sulle esposizioni universali, che verranno individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il commissario unico potrà esercitare poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere essenziali e di quelle connesse, alla partecipazione degli Stati e degli enti iscritti o al regolare svolgimento dell'Expo. Ove necessario, egli potrà provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza, nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei ministri, sentito il presidente della Regione Lombardia.

Entro il 31 maggio 2013, il commissario unico dovrà nominare fino a tre delegati per le specifiche funzioni di garanzia e controllo dell'andamento dei lavori delle opere strettamente funzionali all'evento e per assicurare il corretto ed efficiente utilizzo delle deroghe e dei poteri commissariali.

La lettera *b*) autorizza Expo 2015 Spa ad utilizzare le economie di gara, oltre che per la realizzazione delle opere, come già previsto dalla legislazione vigente, anche - in via subordinata - per lo svolgimento delle attività strettamente necessarie per la gestione dell'Expo.

La lettera *c*) estende ai contratti di Expo 2015 Spa le deroghe normative già previste in materia di contratti pubblici in favore del commissario straordinario. La società potrà inoltre derogare alcune disposizioni in materia di: livelli di progettazione; procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto; utilizzazione delle terre e rocce da scavo; opere temporanee.

Infine, la società potrà applicare l'articolo 59 del codice dei contratti pubblici, in materia di contratti quadro, anche per lavori diversi dalla manutenzione, nonché l'articolo 253, comma 20-*bis*, del medesimo codice (in materia di esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia), anche per i contratti sopra la soglia di rilevanza comunitaria e oltre la data del 31 dicembre 2013. Tali disposizioni si possono applicare anche alle stazioni appaltanti relativamente ad alcune opere strettamente funzionali all'Expo.

La lettera *d*) fa rientrare i padiglioni dei Paesi, i manufatti e qualunque altro edificio da realizzare, connessi a Expo 2015, per i quali sussista l'obbligo di smontaggio ovvero di smantellamento al termine dell'evento, fra gli interventi che, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera *b*), del Testo unico dell'edilizia, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, previa comunicazione dell'inizio dei lavori all'amministrazione comunale. Ai medesimi edifici non si applicano le norme relative al rispetto dei valori limite del fabbisogno di energia primaria, dell'obbligo di certificazione energetica e del soddisfacimento dei requisiti minimi di trasmittanza.

La lettera *e*) reca disposizioni volte a tutelare i segni distintivi dell'Expo Milano 2015.

La lettera *f*) estende ai giudizi che riguardano i provvedimenti e gli atti del commissario unico e le procedure di affidamento dei contratti pubblici di Expo 2015 Spa, le speciali disposizioni processuali previste per le controversie relative a infrastrutture strategiche dall'articolo 125 del codice del processo amministrativo.

L'articolo 6 reca alcuni differimenti, proroghe ed estinzioni di termini relativi alle misure adottate per gli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, verificatisi nei territori dei Comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo. Il comma 1 proroga dal 31 maggio 2013 al 31 dicembre 2014 i termini di scadenza dello stato d'emergenza.

L'articolo 7 prevede una serie di interventi in favore delle zone della Regione Abruzzo colpite dal

sisma del 6 aprile 2009, utilizzando a tal fine le risorse assegnate dal CIPE con delibera n. 135 il 21 dicembre 2012. Specificamente, i commi 1 e 2 sono diretti ad assicurare assistenza alla popolazione colpita dal sisma, il comma 3 riconosce un contributo al Comune dell'Aquila per gli affitti comunali, il comma 4 destina risorse per il ripristino della funzionalità della prefettura dell'Aquila, infine i commi 5 e 6 individuano alcune competenze degli uffici speciali per la ricostruzione.

L'articolo 8 reca norme per la prosecuzione delle attività di rimozione delle macerie causate dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo. In particolare, i commi 1 e 3 dettano disposizioni volte a consentire la prosecuzione dell'impiego di Vigili del fuoco e Forze armate nella rimozione delle macerie prodotte dal sisma. Tali Corpi possono essere inoltre impiegati per la demolizione di edifici pubblici danneggiati. I commi 4 e 5 individuano le tipologie di rifiuti soggetti a movimentazione e trasporto da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate. I commi 6 e 8 recano norme di copertura finanziaria. Il comma 7 stabilisce le modalità attraverso le quali le Forze armate continuano a concorrere ai servizi di vigilanza e protezione del territorio dei Comuni terremotati in funzione anticrimine, in concorso con le Forze di polizia, autorizzando per il 2013 l'impiego di un contingente di 135 unità di personale.

Signor Presidente, onorevoli senatori, in questo mio intervento non posso non sottolineare la grande sinergia che c'è stata tra le Commissioni riunite 8 a e 13 a riunite e il lavoro che hanno svolto i presidenti Matteoli e Marinello unitamente al senatore Esposito, anch'egli relatore, su un disegno di legge estremamente complesso. Si è lavorato, come dicevo, con una forte sinergia, con un grande spirito di collaborazione, anche con i rappresentanti del Governo in queste ultime settimane. Il provvedimento presentava una complessità enorme, richiedeva approfondimenti: si è lavorato con abnegazione e senso di responsabilità. Le richieste di popolazioni di territori che, nell'ambito del nostro Paese, vivono momenti di difficoltà sono tante. Non si poteva e non si può dare risposte a tutti. Tenendo presente l'oggetto del disegno di legge, si è lavorato per rendere possibili risposte concrete ad una parte di popolazione per la quale era possibile intervenire.

Ringrazio di nuovo i componenti delle Commissioni 8a e 13^a, il relatore Stefano Esposito, i Presidenti delle due Commissioni e i rappresentanti del Governo per il lavoro svolto. *(Applausi del senatore Carraro).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Esposito Stefano.

[ESPOSITO Stefano](#), relatore. Signor Presidente, intervengo solo per segnalare che il decreto-legge in esame, come ha evidenziato il collega relatore, presentava un livello di complessità anche legato al fatto che esso è figlio della precedente esperienza di Governo e della precedente legislatura.

Credo però che valga la pena, senza entrare di nuovo nel merito delle questioni che sono state ben illustrate, ricordare alcuni elementi. Il primo, non secondario, di cui credo vada tenuto conto da parte dell'Aula, è che alla fine questo provvedimento, giunto in Senato, mette a disposizione oltre un miliardo e mezzo di euro per situazioni delicate, situazioni d'emergenza che toccano la vita di centinaia di migliaia di cittadini italiani.

Credo che questo sia un elemento importante da ascrivere al lavoro complicato e faticoso fatto in queste tre settimane, che ci porta in quest'Aula con un documento, molto modificato, molto cambiato, ma che, secondo noi, risponde meglio alle esigenze del decreto stesso.

Ci sono alcuni elementi di rammarico, Presidente, che credo sia giusto segnalare all'Aula. Questo è un decreto che aveva al centro le zone terremotate dell'Emilia e dell'Aquila e le vicende molto complicate della crisi industriale di Piombino. Purtroppo non siamo riusciti a fare tutto. Siamo riusciti a dare un segnale alle zone terremotate del Molise, ma non siamo riusciti a dare una risposta, che pure era stata richiesta, né ai cittadini del Pollino (province di Potenza e di Cosenza), colpiti dal terremoto del 2012, che attualmente vivono ancora una situazione di sciame sismico, né ai cittadini colpiti dal terremoto dell'Umbria. Vorrei però che questi cittadini non si sentissero di serie B. Per noi non lo sono stati. Il nostro impegno è stato gestito nello stesso modo nei confronti di tutti. Purtroppo, ragioni oggettive, che peraltro non sono dipese dalle Commissioni 8a e 13^a, non ci hanno consentito di raggiungere l'obiettivo che era da noi desiderato, desiderato da tutti i componenti e da tutte le forze politiche

presenti all'interno delle Commissioni e condiviso, in maniera aperta, anche dai presidenti Matteoli e Marinello. Credo ci sia spazio perché questi argomenti e questi temi non vengano dimenticati dall'Aula.

Abbiamo dato risposte anche ad un altro tema molto importante. Mentre discutevamo di questo decreto si è infatti verificata la tragedia di Genova. Credo che il Parlamento e il Governo possano dare con questo decreto una risposta immediata, nel rispetto dell'impegno preso dal Governo nelle ore immediatamente successive ai fatti.

Anche sul capitolo delle crisi industriali siamo riusciti ad inserire la zona di Trieste. Abbiamo lasciato fuori altre situazioni che speriamo di poter recuperare nei prossimi provvedimenti.

Mi permetta, Presidente, in conclusione, di rivolgere un ringraziamento agli Uffici dell'8a e della 13^a Commissione e ai funzionari che ci hanno seguito e che stanno continuando a seguirci in queste ore, che hanno avuto, non solo molta pazienza, ma anche grandissima professionalità. Credo che in occasioni come queste vada ricordata la grande professionalità dei dipendenti delle strutture del Senato, senza i quali probabilmente non avremmo lavorato tre settimane, ma molto di più. Quindi un ringraziamento, anche a nome dell'Aula, va soprattutto loro. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Matteoli).*

PRESIDENTE. Grazie, anche a nome dei dipendenti.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Martelli. Ne ha facoltà.

MARTELLI (M5S). Signor Presidente, noi del Movimento 5 Stelle esprimiamo invece un giudizio estremamente negativo, sia nel merito che nel metodo, sul decreto-legge in esame. Con i nostri interventi, io i miei colleghi cercheremo di illustrarne i motivi.

Pur avendo un approccio più generale, io mi concentrerò principalmente su due punti, l'Expo di Milano e l'area industriale di Piombino. La prima cosa che vogliamo far rilevare che qui non c'è né la capacità né la volontà di rispettare tempi e regole previsti dai provvedimenti, nel senso che si stabiliscono divieti di proroga, si vietano le deroghe e poi si va in deroga a tali divieti. Sono testi che neppure si riescono a leggere.

In realtà non si riesce ad uscire neppure dalle gestioni commissariali, che sono il chiaro corollario di una situazione lasciata andare in degenerazione. Quindi, o non c'è la capacità o non c'è la volontà di gestire le cose e di riportarle nell'alveo della gestione ordinaria.

Tra l'altro, con la scusa delle gestioni commissariali, si va sempre verso commissari plenipotenziari; e questa è una cosa che assolutamente non può essere accettata. Ma quello che è più grave, secondo noi, è che non c'è un'idea di come affrontare un modello economico che ha fallito. Forse non si è neppure capito perché questo modello economico abbia fallito; eppure basta pensarci per capire che ha in sé il germe del fallimento. Allora, cominciamo a dire perché non funziona. Non funziona perché è basato su tre pilastri: infinite risorse, infinito spazio, infinite possibilità di sversare rifiuti nell'ecosistema. *(Brusio).*

Se è possibile fare un po' di silenzio... No, eh?

PRESIDENTE. Prego, continui, senatore Martelli.

MARTELLI (M5S). Questo, il principio delle risorse infinite, funziona solamente nei videogiochi: non funziona nel mondo reale.

Adesso entriamo un po' nel merito, per quanto riguarda Piombino e l'Expo di Milano. Sono provvedimenti questi che appaiono solo come volti a far crescere l'economia pensando al PIL. Allora, sul PIL bisogna dire alcune cose. Il PIL non riesce neppure a misurare il benessere economico delle persone, figurarsi il benessere vero ed effettivo delle persone stesse, perché è un indicatore statistico, e ogni indicatore statistico, calato sul singolo, non ha nessun significato. È il principio del pollo: c'è chi ne mangia due, e io, che non mangio carne, ho mangiato pollo anch'io, guarda un po'. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

La seconda cosa è il problema dell'occupazione. Noi abbiamo un sistema economico basato sul profitto. In un sistema basato sul profitto stabile, inchiodato alla situazione attuale, i processi di automazione non fanno altro che ridurre via via la necessità di posti di lavoro. Quindi, bisogna capire che, per creare posti di lavoro, o si cambia completamente il sistema economico oppure bisogna inventarsi delle opere che non servono assolutamente a niente, tipo quelle che ci sono nel disegno di legge n. 576. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Eppure basterebbe fare un semplice calcolo, un semplice rapporto, una frazioncina da scuola elementare, cioè: soldi investiti per creare posti di lavoro fratto posti di lavoro creati. Vengono sempre fuori delle cifre assurde: decine di milioni per creare un posto di lavoro. Allora, basta la semplice aritmetica di base per rendersi conto che potremmo pagare le persone per non fare nulla e risparmierebbe pure delle risorse. Dovremmo superare questo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Andiamo nell'esempio. C'è il caso di Milano. Per chi non lo sapesse, c'è un centro fieristico, che si chiama Fiera Milano Rho, che è nuovo ed ospita 5 milioni di visitatori all'anno. Il solo salone del ciclo e motociclo ne fa 500.000 in un fine settimana. L'Expo è previsto che duri 25 settimane; 25 moltiplicato per 500.000 quanto fa? Fa 12,5 milioni. Benissimo. Allora, questo centro fieristico sarebbe in grado da solo di reggere il carico che è previsto per l'Expo.

Si parla di realizzare nuove infrastrutture per questo nuovo Expo. Le nuove infrastrutture sono già state costruite quando è stato realizzato il vecchio centro fieristico. C'è una stazione ferroviaria nuova, ci sono i parcheggi di interscambio, c'è lo svincolo autostradale dedicato. Eppure la soluzione è stata: prendiamo un milione di metri quadri di terreno agricolo, li acquistiamo dai privati a 160 euro al metro quadrato (quando il terreno agricolo va a 20, quindi 8 volte tanto) e poi cosa facciamo? Costruiamo dei padiglioni, in parte da smantellare e in parte da smontare; smantellare è uguale a distruggere. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Allora, vediamo la convenienza di un'operazione economica che prevede lo smontaggio di un padiglione: io non so quanta gente abbia voglia di comprarsi un padiglione fieristico, usato e smontato, da mettersi nel giardino di casa o nel parcheggio. È una cosa che non ha senso. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Per di più non esiste neanche un progetto successivo. Era obbligatoria la presentazione di un progetto sull'utilizzo dell'area post Expo, che doveva essere depositato il 25 aprile di quest'anno; non ce n'è traccia, ma naturalmente va bene così. Per di più, il paradosso è che questo Expo si chiama "Nutrire il pianeta". Allora, nutrire il pianeta occupando il terreno e mettendoci calcestruzzo e acciaio... O uno cambia la dieta, oppure questa non mi sembra una cosa che fa bene alla salute. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

E adesso parliamo dell'area industriale di Piombino. Qui c'è uno stabilimento di una ditta che di italiano ha solamente il nome: la proprietà è di Severstal, è un'azienda russa multinazionale. Persino i russi hanno capito che non si può fare acciaieria e siderurgia di base in Italia senza inquinare. E si è capito, per di più, che pur inquinando e distruggendo l'ambiente non si riesce ugualmente a fare profitto. Tant'è che c'è un commissario di questa ditta che sta pregando che qualcuno la compri, perché non sanno a chi darla.

Allora, dobbiamo riprogettare e pensare di riprogettare questa produzione siderurgica di base, perché è un capitalismo di rapina. Se vogliamo parlare di ambiente, dobbiamo renderci conto di quanto segue: la salute del cittadino non può essere barattata con i posti di lavoro. Provocazione: è un'area di più di un milione di metri quadrati. Ebbene, se noi, invece di cercare di inchiodare il povero operaio dell'acciaieria al suo posto di lavoro per sempre, ci mettessimo, con le risorse che vogliamo impegnare, a fare disinquinamento, bonifica e rinaturalizzazione dell'area (che è l'evoluzione dell'economia), creeremmo un sacco di posti di lavoro, e sarebbero posti di lavoro duraturi. Ma veramente immaginiamo questo futuro per i nostri concittadini? Noi no. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Tengo ad aggiungere brevemente che in questo provvedimento è infilata un'autostrada che proprio non c'entra nulla e che è osteggiata da tutti i cittadini. È vero che essa è finanziata integralmente dai privati, ma esiste l'Aurelia, che ha quattro corsie e che potrebbe facilmente essere riconvertita.

C'è quindi un enorme spreco di risorse per provvedimenti tampone che non servono a niente!

(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caleo.

[CALEO](#) (PD). Signor Presidente, colleghi senatori, rappresentanti del Governo, il provvedimento che giunge all'esame dell'Aula, dopo un lungo lavoro nelle Commissioni lavori pubblici e ambiente e la fattiva collaborazione, come dicevano i relatori, anche della Commissione bilancio, rappresenta uno degli ultimi atti del Governo Monti.

Naturalmente la pluralità dei temi affrontati, legati a gravi situazioni di criticità ambientale, infrastrutturale ed economica, richiede risposte adeguate e veloci da parte dello Stato. È in questo spirito che le Commissioni si sono mosse, cercando, attraverso un lavoro attento e continuo, di migliorare il testo del decreto, inserendovi elementi di novità o di chiarimento e prospettando soluzioni che, pur in linea con quanto inizialmente deciso dal Governo e tenendo in debita considerazione la situazione di difficoltà in cui versano le finanze pubbliche, potessero davvero contribuire a risolvere le emergenze, nella speranza che queste stesse risposte siano sufficienti a sanarle, permettendo il ritorno ad una gestione non più emergenziale, ma effettuata con gli strumenti ordinari che il sistema mette a disposizione delle istituzioni e dei cittadini.

Consentitemi di ringraziare i relatori - in particolare il senatore Esposito - e tutti i membri alla Commissione, molti dei quali, come me, sono alla loro prima esperienza in Parlamento.

Questo lavoro di modifica e miglioramento del testo è stato reso possibile grazie anche - e soprattutto - al ciclo di audizioni indette, che ha permesso ai commissari di apprendere dalla viva voce degli interessati - i governatori, i rappresentanti delle Regioni Toscana, Campania, Emilia-Romagna e Veneto e il sindaco dell'Aquila - quali fossero gli elementi di forza del testo e quali, invece, gli elementi problematici che richiedevano ulteriori interventi migliorativi e correttivi o l'introduzione di fattispecie nuove, dal momento che l'effettiva gestione delle criticità e delle emergenze spesso mette gli amministratori locali alle prese con le insufficienze normative o finanziarie e permette di cogliere - e tentare di risolvere - i nodi irrisolti.

[Presidenza del vice presidente CALDEROLI](#) (ore 17,39)

(Segue CALEO). Per il raggiungimento di questo risultato importante è stata altresì la volontà del nuovo Governo, che ha deciso di far proprio il provvedimento, di arrivare a soluzioni adeguate alle criticità in campo, anche con uno sforzo dal punto di vista economico e finanziario che, pur se non sufficiente a soddisfare completamente le reali necessità delle aree in crisi, rappresenta, in questo senso, un primo ma decisivo passo. È certo che i territori si aspettavano e si aspettano di più. Nella situazione attuale, però, il lavoro in Commissione ha prodotto dei risultati ragguardevoli rispetto alle previsioni della vigilia, e ci auguriamo che l'Aula li possa confermare.

Allo stesso tempo, tuttavia, non può non essere sottolineato con forza in quest'Aula, che nel corso degli ultimi anni ha purtroppo assistito all'uso e all'abuso della decretazione d'urgenza, che è avvertita l'esigenza che questa consuetudine possa cedere il passo ad un'organica programmazione degli interventi.

Dobbiamo trarre da questo provvedimento utili spunti di riflessione per quanto attiene al futuro di questo Paese. Al suo interno ci sono azioni di riqualificazione industriale e questo è un tema significativo e attuale.

Il progetto di riconversione e riqualificazione industriale di Piombino, dichiarata area di crisi industriale complessa, e le azioni concrete collegate permettono di affrontare anche il tema della crisi del settore siderurgico di questo Paese. Quelle fornite dal provvedimento, purtroppo, non sono risposte esaustive, in particolare per la scarsità di risorse liberate dai vincoli del Patto di stabilità. Anche in questo caso comunque, grazie al lavoro in Commissione e alla disponibilità del Governo, si è cercato di prospettare un percorso che traguardi al completo raggiungimento degli obiettivi per poter permettere al commissario - e questo è il vero obiettivo - di individuare potenziali investitori per un piano definitivo di rilancio che vede nelle strade, nel porto e nella riqualificazione industriale gli *asset* su cui puntare.

C'è una parte del provvedimento dedicata alla riqualificazione ambientale, collegata alle condizioni di emergenza ambientale in Campania e a Palermo, dovute alle difficoltà della gestione dei rifiuti nelle due aree, e di vulnerabilità sismica della Galleria Pavoncelli, che convoglia le risorse idriche dell'acquedotto pugliese. Si sono prorogate le gestioni commissariali con l'obbligo dei commissari di rendicontare ogni sei mesi al Parlamento.

Medesima esigenza si ravvisa con riguardo a quell'importante e straordinario appuntamento internazionale che è l'Expo 2015, senatore Martelli: quella deve essere una vetrina mondiale per il nostro Paese. Il provvedimento in esame ha il positivo scopo di assicurare la realizzazione spedita delle opere e delle attività necessarie alla riuscita dell'evento. Le modifiche apportate migliorano il testo del decreto, anche se non completamente, consentendo al commissario di agevolare le procedure e permettere così a questa importante e, direi, unica manifestazione di decollare e aprire al mondo una finestra sul nostro Paese. Qui consentitemi una riflessione: credo che l'appuntamento non riguardi solo la Lombardia. Soprattutto per quanto concerne l'accoglienza, è importante che tutte le nostre Regioni, quantomeno quelle confinanti, si attrezzino. Si parla di turismo: questa deve essere un'occasione buona per dimostrare di saperlo fare.

Una parte essenziale del decreto-legge è dedicata alla ricostruzione dei territori dell'Aquila e dell'Emilia devastati dai terremoti dell'aprile 2009 e del maggio 2012. Nel testo originario del decreto era prevista una serie di proroghe, a partire dalla proroga dello stato di emergenza e dei tempi per accedere ai finanziamenti agevolati a favore delle imprese e dei cittadini di Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia colpiti dagli eventi sismici. E a favore dell'Aquila e dei Comuni del cratere del sisma del 6 aprile 2009 erano previste alcune misure per favorire l'assistenza alla popolazione e la rimozione delle macerie.

Ben più rilevante è tuttavia ciò che è stato inserito, come ricordavano i relatori, a favore di tutti questi territori devastati dal terremoto grazie al lavoro continuo e all'interesse costante di tutte le parti in campo. In primo luogo, è importante sottolineare la deroga al Patto di stabilità interno per l'anno 2013 prevista per entrambe le aree. Si tratta di risorse necessarie alla ricostruzione e alla ripresa delle attività. Per L'Aquila e i Comuni del cratere è stato poi previsto lo stanziamento di 1,2 miliardi di euro che ci auguriamo tutti siano sufficienti a ripristinare condizioni minime di vivibilità in quei territori dove, ad onor del vero, sono stati commessi anche errori e sottovalutazioni. Adesso, però, hanno bisogno dell'Italia e degli italiani per ripartire. Secondo una valutazione del Ministero per la coesione territoriale, si parla di 11 miliardi di euro per la ricostruzione.

Ci sono miglioramenti sostanziali anche per l'Emilia, sia dal punto di vista del sostegno alle imprese e della proroga delle assunzioni del personale dei Comuni sia dal punto di vista del sostegno alle aziende agricole e zootecniche. Sono segnali importanti in un territorio vitale per l'economia dell'Italia.

Mi preme ricordare, altresì, un intervento a favore di Genova, assolutamente necessario, in seguito al sinistro marittimo occorso il 7 maggio 2013, al fine di ripristinare l'efficienza e l'operatività del porto del capoluogo, nonché tutti gli interventi di ripristino di competenza dell'autorità portuale di Genova necessari per garantire le inderogabili attività connesse alla salvaguardia della vita umana in mare e alla sicurezza della navigazione marittima.

Vorrei a tal proposito, anche a nome degli altri rappresentanti della Liguria, ringraziare il Governo, ma anche tutte le forze politiche presenti in Parlamento per la sensibilità e per aver considerato quella triste vicenda un fatto nazionale.

C'è poi un intervento relativo al trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero dei beni culturali che sembra un necessario riordino per permettere ai beni culturali, che sono un elemento di ricchezza insostituibile per il nostro Paese, di essere degnamente valorizzati attraverso elementi di promozione turistica e di contribuire con il decollo di un settore strategico al rilancio della nostra economia.

Quindi, rilancio industriale ed economico, ricostruzione, riqualificazione ambientale, valorizzazione delle nostre migliori energie e tradizioni: questi sono tutti elementi presenti nel decreto-legge. E rappresentano una parte importante, una *road map* per il nostro Paese se vuole uscire dalla crisi che da

tempo lo attanaglia. Questo provvedimento ci induce anche a una riflessione sull'uso delle gestioni commissariali in deroga al decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, che ha riformato la Protezione civile, e a un diverso approccio culturale e politico verso una programmazione qualificata per ritornare gradualmente alla normalità. Non si può governare solamente con provvedimenti emergenziali, affannosi e difficilmente controllabili. Ed è per questo che abbiamo inserito l'obbligo di rendicontare ai Ministri competenti e al Parlamento quanto faranno i commissari, nonché l'assolvimento dei doveri commissariali di trasparenza.

Le tematiche sopracitate sono essenziali per il nostro Paese, bello ma molte volte maltrattato, dove la parola «emergenza» deve essere sostituita con la parola «prevenzione»: a tutti i livelli, a partire da quello ambientale (quindi, dal dissesto idrogeologico che provoca al territorio i disastri di questi anni) fino ad un'azione di forte programmazione in settori nevralgici come l'industria. Molto dipende da come saranno utilizzate le risorse che si libereranno dalla tanto agognata chiusura della procedura di *deficit* eccessivo. Tali risorse devono essere destinate ad investimenti produttivi, che creano buona occupazione e tracciano un percorso per la messa in sicurezza del nostro Paese.

Le scelte che faremo nei prossimi mesi saranno determinanti e dovremo invertire una rotta. L'Italia ci offre con le sue bellezze, le sue tradizioni, i suoi *asset* straordinari l'opportunità per far ripartire la macchina dell'economia: un'economia dove possano coesistere virtuosamente (ed è qui il nodo) industria, ambiente, valorizzazione delle risorse territoriali e paesaggistiche e che vede nel territorio e nelle autonomie locali, liberate almeno nella parte degli investimenti produttivi dal vincolo del Patto di stabilità, il vero motore di sviluppo al quale non si può rinunciare. (*Applausi dai Gruppi PD e PdL. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giovanardi. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (PdL). Signor Presidente, il tempo limitato mi obbliga ad affrontare solo due argomenti contenuti nel decreto-legge in esame che, come al solito, è diventato un provvedimento *omnibus* e che quindi, in quanto tale, si riferisce a molte questioni importanti come, ad esempio, il terremoto verificatosi in Emilia-Romagna. Due aspetti ordinamentali ad esso legati credo abbiano riflessi giù generali sulla civiltà giuridica e sul modo con cui in Italia si affrontano i problemi.

Come sapete, purtroppo, per quanto riguarda la ricostruzione, a Modena siamo fermi al palo, nel senso che i famosi 6 miliardi di euro che sarebbero stati stanziati dalla Cassa depositi e prestiti in quella notte d'agosto sono in larga parte inutilizzati, perché né le imprese né le famiglie hanno presentato domanda, o l'hanno presentata in misura limitatissima. Questo perché? Perché - e mi rivolgo al Governo - dopo quasi un anno non si è ancora capito come funziona il meccanismo che regola l'utilizzo di quei 6 miliardi. Ma non è che non l'ho capito io: non lo ha capito nessuno!

Oggi se un cittadino o un'impresa si reca in banca per chiedere di accedere a questo contributo che le banche dovrebbero utilizzare per scontare le famose cambiali Errani, cioè per pagare le fatture, si trova a dover firmare un contratto in cui la persona richiedente ed i suoi eredi si impegnano per 25 anni a restituire la somma su semplice richiesta della banca, che può recedere in qualsiasi momento da questo che considera un finanziamento, basta che cambi la normativa o un regolamento nazionale.

Allora, è un contributo? È un finanziamento? La legge dice che è scontabile solo il credito d'imposta in capo al beneficiario, cioè il cittadino, che chiede il prestito. Qualche mese più tardi una circolare di Befera ha stabilito che non è così, che si può traslare tutto sulle banche e che sarebbe il credito d'imposta delle banche. Questa circolare sarebbe stata assunta in base a una legge, anche se non è chiaro, se le banche non hanno capienza di credito d'imposta, dove vadano a prendere il credito d'imposta. Fatto sta che siamo a giugno e questi nodi non sono stati ancora sciolti.

Ho con me un piccolo manifesto che è stato mostrato al Presidente del Consiglio quando è andato in visita in quelle zone, in cui si parla di un'incredibile beffa dello Stato ai terremotati dell'Emilia, i quali, per avere i contributi devono firmare un vincolo che per 25 anni obbliga loro, i loro eredi e le imprese a restituire i soldi.

Mi rivolgo al Governo chiedendo che risolva tale problematica perché la gente, i cittadini non sanno

quanto lo Stato risarcisce delle opere di ristrutturazione che devono fare, se il 100, l'80 o il 70 per cento. Si deve altresì chiarire il credito d'imposta. Ricordo ai colleghi che in questo decreto, come in tantissimi altri, tutte le volte che si va a cercare una copertura, questa viene sempre trovata nei famosi 6 miliardi, che girano come gli aerei di Mussolini. Allora, su questi 6 miliardi cosa stiamo caricando? Quali importi stiamo caricando? Quanto rimane davvero per i terremotati?

È urgente sciogliere questi nodi normativi, altrimenti è evidente che alla fine dell'anno, su 6 miliardi, arriveremo a pagare circa 60 o 70 milioni e il prossimo anno arriveremo magari a 200 milioni: sono risorse teoricamente stanziare, che però rimangono inutilizzate.

Vorrei poi soffermarmi su un secondo aspetto, e vorrei rivolgermi al presidente Grasso (che però leggerà il resoconto), dal momento che ha una particolare esperienza in materia. Ricordo ancora una volta che la normativa della *white list*, attualmente in vigore, è stata introdotta nell'ordinamento nell'agosto scorso e obbliga tutte le aziende che lavorano per la ricostruzione dopo il terremoto ad iscriversi in questa lista e a superare un esame antimafia. L'interdizione antimafia scatta sulla base di questi presupposti che vi ricordo per l'ennesima volta, perché credo che il Parlamento debba anche avere contezza che, quando si scavalcano la Costituzione e le garanzie democratiche, i risultati sono poi devastanti, come quelli che si stanno verificando.

Il prefetto di Modena in un'interdittiva ha scritto che, come più volte riportato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, il concetto di tentativo di infiltrazione mafiosa (siamo a quei provvedimenti fatti per impedire il "pericolo di"), in quanto di matrice sociologica e non giuridica, si presenta estremamente sfumato e differenziato rispetto all'accertamento operato dal giudice penale, che è signore del fatto, e che la norma (quella del pericolo) non richiede che ci si trovi al cospetto di un'impresa criminale, né si richiede la prova dell'intervenuta occupazione mafiosa, né si presuppone l'accertamento delle responsabilità penali in capo ai titolari dell'impresa sospettata, essendo sufficiente che dalle informazioni acquisite tramite gli organi di polizia (non dalla magistratura, ma dalla polizia), si desuma un quadro indiziario che, complessivamente inteso, ma comunque plausibile, sia sintomatico del pericolo di un qualsivoglia collegamento tra l'impresa e la criminalità organizzata.

Il prefetto continua, poi, affermando che, considerato che, per costante giurisprudenza, la tutela antimafia non mira all'accertamento delle responsabilità, ma si colloca come la forma di massima anticipazione dell'azione di prevenzione, inerente la funzione di sicurezza, per cui assumono rilievo per legge anche fatti solo sintomatici ed indiziari, le informative possono essere fondate su fatti e vicende aventi un valore sintomatico ed indiziario perché mirano alla prevenzione, a prescindere da concreti accertamenti in sede penale dei reati.

Mi diranno i colleghi meridionali che non dico niente di nuovo, ma noi del Nord eravamo forse abituati diversamente e ritenevamo, come ritengo, che la lotta alla mafia, alla camorra e alla 'ndrangheta, non dovesse essere fatta sulla base del sospetto, ma su fatti concreti, severissimi e spietati. Diceva Falcone che il sospetto è l'anticamera della calunnia. C'è un danneggiamento? Un fatto di capitale? C'è un'intimidazione? C'è l'assunzione di personale? Si interviene con la massima decisione. Ma, scritto così, qualunque impresa può essere oggetto dell'interdittiva, come è capitato ad un'impresa di Modena con 500 operai che rischia di fallire per questo motivo, sulla base di supposizioni. Inoltre, naturalmente, ogni prefetto è assolutamente libero di applicare come ritiene questa normativa.

L'altro giorno, in Commissione è stato accolto dal Governo un mio ordine del giorno con il quale si impegna il Governo su tre questioni.

Il primo impegno è a precisare in modo migliore, nel momento in cui scattano le misure interdittive, quali sono i fatti concreti e rilevanti, come previsto per i consigli comunali. Ricordo che un consiglio comunale può essere sciolto in presenza di elementi concreti e rilevanti che possono indurre a pensare che vi sia un pericolo di infiltrazione, non un rapporto episodico. Vi assicuro che si tratta di questo: basta che un'impresa abbia un rapporto con un'altra impresa dotata di certificato antimafia, ma il cui titolare ha a Crotone una parentela con una persona che lavora in un'altra impresa che non c'entra niente con la prima e la seconda che scatta l'interdizione per evitare il "pericolo di". Voi potete ben capire che, alla stregua di questi collegamenti, nessuno può essere al sicuro di incorrere in situazioni

che possano comportare danni di decine o centinaia di milioni di euro proprio nelle zone terremotate. Sto parlando di una realtà che coinvolge la prima impresa della provincia di Modena. Lo Stato, quindi, deve dare maggiori precisioni, per evitare il "pericolo di", quando interviene in fase preventiva.

In secondo luogo, quando interviene, lo Stato deve mettere il prefetto e il titolare dell'impresa nella condizione di nominare un commissario, una persona di fiducia per entrambi, che possa, nel momento in cui si verifica effettivamente l'esistenza del pericolo o il pericolo viene rimosso perché viene rinnovato il consiglio di amministrazione o viene allontanato il dipendente eventualmente sospettato, far lavorare nel frattempo l'azienda, portare avanti i contatti ed essere pagata. Ricordo che l'interdittiva impedisce a coloro che si sono avvalsi del lavoro dell'impresa di fare i pagamenti, creando quindi un problema di disoccupazione e impedendo il ricorso alla cassa integrazione.

Presidente, faccio presente che siamo arrivati al paradosso che, se una impresa del mantovano, del modenese o del Veneto ha rapporti con un'altra impresa munita del certificato antimafia - e quindi è assolutamente regolare - la quale però, a sua volta, è "sospettata di", le viene data la misura interdittiva, mentre quella del Meridione continua a lavorare perché dotata del certificato. Quindi, l'impresa che rappresenterebbe "il collegamento con" continuerà a lavorare, a differenza dell'altra impresa sul territorio a cui viene inibita ogni possibilità.

Gli impegni del Governo sono pertanto quelli di essere più preciso; di permettere all'azienda, nel momento in cui viene interdetta, di continuare ad esercitare la propria attività avvalendosi di una terza persona e quindi non fallire e di garantire l'occupazione; infine di far sì che l'azienda, la quale, su indicazione del prefetto, ha adempiuto a tutto ciò che le è stato richiesto (ha rinnovato il consiglio di amministrazione e ha rimosso le cause del pericolo di infiltrazione), possa presentare domanda di revoca della misura interdittiva.

Mi sembrano questi tre aspetti davvero importanti, anche di civiltà giuridica. Il Parlamento dovrebbe soffermarsi al riguardo, invitando il Governo a fissare bene, nel più breve tempo possibile, per decreto-legge, i paletti - lo ripeto - per una lotta alla mafia, alla camorra e alla 'ndrangheta che serva a colpire la criminalità e non a favorirla. Quando si ammazzano le aziende sane del Nord, mi domando chi possa prendere poi il loro posto. Probabilmente in tal modo facciamo un favore alla criminalità organizzata portando avanti una lotta alla criminalità non circostanziata e precisa, ma basata soltanto - come dicono le premesse - su fumose analisi sociologiche. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dalla Zuanna.

DALLA ZUANNA (SCpI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che quest'Aula si appresta a discutere è uno strumento normativo per far ripartire una parte importante del Paese. Mi riferisco soprattutto alle aree compromesse da eventi calamitosi, le quali attendono ancora interventi fattivi e risorse adeguate, o a quelle aree, come la regione Campania, dove si vuole proseguire celermente l'uscita dalla gestione deficitaria dei rifiuti o, ancora, accelerare le procedure per l'Expò di Milano.

Il provvedimento affronta molteplici criticità che interessano diverse realtà locali e nazionali. Per tali ragioni, durante l'*iter* nelle Commissioni riunite ambiente e lavori pubblici, è stato possibile affrontare diversi aspetti e punti di vista, ascoltando le istanze di realtà rappresentative come l'ANCI, le Regioni e i Comuni.

Grazie anche a questi importanti confronti, Scelta Civica ha presentato alcuni emendamenti per garantire interventi chiari ed alleggerire l'*iter* burocratico, ma nel contempo anche per accentuare i controlli, chiedendo agli enti locali di riferire puntualmente in Parlamento sul rispetto dei cronoprogrammi.

Molte di queste proposte, soprattutto sul fronte della messa in sicurezza degli interventi di riqualificazione, ruotano intorno all'esigenza di derogare al Patto di stabilità interno che ora rappresenta un limite alla funzionalità e alla reale capacità di intervento degli enti locali, soprattutto in aree particolarmente delicate e complesse, dove c'è bisogno di misure celeri e prive di condizionamenti burocratici. Ma la deroga al Patto di stabilità va considerata anche per quegli interventi ambientali che,

avendo la caratteristica di investimento, possono permettere in prospettiva grandi risparmi. Si pensi, ad esempio, agli interventi di carattere idrogeologico. Si tratta di spendere ora per risparmiare molto di più nel prossimo futuro.

In questo scenario si inserisce l'ordine del giorno G102, presentato insieme ai colleghi Di Biagio e De Poli, con il quale chiediamo al Governo di impegnarsi a predisporre misure volte a consentire la deroga alla disciplina del Patto di stabilità interno per le spese sostenute dalle Regioni e dagli enti locali per pagamenti relativi ad investimenti in materia di prevenzione e di messa in sicurezza del territorio e degli edifici pubblici.

Una parola in più sulla parte del decreto-legge che riguarda la ricostruzione della zona dell'Aquila. La gestione dell'emergenza e i provvedimenti dei quattro anni trascorsi, oltre a recare limitati approcci risolutivi, hanno definito uno scenario complesso con consistenti sacche di ritardi e di inefficienza. La debolezza degli interventi predisposti negli anni va ricercata anche nella confusione normativa derivata dalla sovrapposizione della legislazione ordinaria nazionale, regionale a provvedimenti ministeriali e comunali, con un elevato livello di indeterminatezza delle procedure, creando una conflittualità tra enti e soggetti deputati; in taluni casi si è determinata una vera e propria *impasse* operativa.

Le operazioni di ricostruzione delle aree colpite continuano ad essere particolarmente lente, così come le risorse messe a disposizione nell'ambito di quelle programmate con le delibere CIPE sono poco soddisfacenti rispetto agli obiettivi della ricostruzione. Magari si è parlato a più riprese di produrre un testo unico concernente gli interventi successivi ai terremoti, ma al momento questa prospettiva sembra essere ancora lontana. Ed è proprio su questo punto che si sofferma un ulteriore ordine del giorno che abbiamo presentato proprio per chiedere al Governo di fare un passo in avanti nel percorso di gestione dell'emergenza Abruzzo e, più in generale, delle emergenze sismiche.

Non siamo, inoltre, del tutto soddisfatti delle modalità con cui sono stati reperiti i fondi per L'Aquila. Un miliardo di euro in cinque anni per la ricostruzione grazie a questo disegno di legge verrà garantito da modesti, ma definitivi aumenti delle imposte di bollo. A nostro avviso, sarebbe stato molto più opportuno reperire i fondi mediante risparmi di spesa.

Non siamo neppure soddisfatti dell'inserimento nel provvedimento di aspetti che con l'emergenza hanno poco a che fare, come il passaggio delle competenze sul turismo ai Beni culturali, la previsione di risorse compensative per il Piemonte e di risorse per completare la ricostruzione dopo il terremoto in Molise di 12 anni fa. Sono azioni frutto di emendamenti che hanno in parte cambiato la natura di un provvedimento che il Governo Monti aveva limitato a effettive emergenze. Certo, la delicatezza del momento e il notevole tempo perso in questo primo semestre dell'anno per ragioni politiche e istituzionali impongono un'azione in deroga per dare una celere risposta a questioni con rilevanti ricadute in termini produttivi, occupazionali e ambientali. Ma non si tratta certamente di buone pratiche: a tale modo di operare Scelta Civica cercherà di opporsi nel prosieguo della legislatura.

L'*iter* di questo decreto-legge è stato tribolato, sia per le grandi attese e per le pressioni delle realtà locali coinvolte, sia a causa del continuo palleggio tra Governo, Commissione bilancio e Commissioni di merito per raggiungere un testo il più possibile condiviso, ma rispettoso nel contempo dei vincoli determinati dalla scarsità di risorse. Questo *iter* va razionalizzato anche per evitare di perdere tempo e di partorire sistemi normativi confusi.

Come ho già avuto modo di dire in quest'Aula ragionando sulle recenti alluvioni che hanno colpito il Veneto, è importante riflettere razionalmente e più a freddo sulla destinazione delle risorse e sulla conseguente raccolta fiscale. Secondo Scelta Civica è cruciale che il Governo, nel riorganizzare il sistema di tassazione locale sulla casa e sui servizi locali, eviti, sì, di vessare in modo insensato e controproducente i cittadini e le attività produttive, ma garantisca nel contempo risorse sufficienti per un approccio preventivo al dissesto idrogeologico e, più in generale, per costruire un ambiente a misura di cittadino, per evitare la nascita di continue nuove emergenze.

È un impegno che va ribadito oggi, 5 giugno, giornata mondiale dell'ambiente. (*Applausi dal Gruppo SCpI. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gibiino. Ne ha facoltà.

GIBIINO (*PdL*). Signor Presidente, illustri colleghi, il disegno di legge in esame è teso alla conversione in legge del decreto-legge n. 43 del 2013, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015.

In sede referente, nelle Commissioni riunite 8a e 13a, si è proceduto, dopo le necessarie audizioni delle autorità competenti, a un serrato lavoro che ha emendato, migliorato e corretto il testo del decreto-legge. In Commissione si è proceduto altresì ad affrontare e a disciplinare problemi connessi ad eventi che si sono verificati nelle more dell'approvazione del decreto; si pensi, ad esempio, al disastro nel porto di Genova.

Il decreto affronta materie eterogenee in territori con dinamiche ed esigenze totalmente diverse, dalla Sicilia alla Lombardia. Dalla prima lettura emerge uno spaccato del quadro Italia: emergenze da affrontare derivanti da recenti accadimenti impreveduti (come il caso dell'Aquila e del sisma del 2012 delle Regioni del Centro-Nord), altre da carenza di programmazione, da sottovalutazione dei problemi, da assenza di azioni di sistema, come nel caso di Piombino, della Campania e della Sicilia.

In merito all'area industriale di Piombino, è noto come l'area siderurgica attraversi una situazione di grave e profonda crisi industriale ed occupazionale che ha progressivamente colpito non solo il settore interessato, ma anche tutto l'indotto. In tal senso appaiono indifferibili le azioni urgenti di rilancio del settore siderurgico, riqualificazione e ridestinazione dell'area, e ciò anche in un più ampio quadro di ridefinizione della portualità italiana.

In loco insiste, come è noto, il secondo impianto siderurgico italiano con oltre 2.000 addetti diretti e altrettanti indiretti: è la situazione della Lucchini Spa, il cui commissario straordinario, nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2012, dovrà presentare al Governo il piano di ristrutturazione aziendale entro il 22 giugno 2013, così come previsto dalla cosiddetta legge Marzano.

Altrettanto critica è altresì la situazione della Mittal Spa, ex Magona Spa, con 450 dipendenti, di cui più della metà già in cassa integrazione.

Come dicevo, la crisi delle principali imprese dell'area, ha ricadute occupazionali che sono attualmente stimate per oltre 5.500 unità; ciò determina conseguentemente un grave impatto sull'intera economia dell'area, storicamente dipendente dalle attività siderurgiche, con problemi di tenuta oltre che economica anche sociale.

La crisi di sistema, l'assenza di programmazione nella realizzazione delle necessarie opere infrastrutturali stradali, viarie, portuali emerge così in tutta la sua drammaticità e pone la necessità dell'adozione di misure straordinarie, che sono strettamente necessarie al rilancio delle attività produttive dell'area.

In questo quadro si definisce il «riconoscimento dell'area di Piombino come area di crisi industriale complessa». Necessario quindi non spegnere gli altiforni, sbloccare le risorse finanziarie individuate mediante un'apposita intesa interistituzionale fra i Ministeri interessati, la Regione ed il Comune, consentire l'immediato avvio degli interventi infrastrutturali previsti dal nuovo piano regolatore portuale (già approvato), garantire il mantenimento e il potenziamento dei livelli occupazionali, bonificare il sito fortemente inquinato, favorire lo sviluppo competitivo del contesto industriale e portuale e salvaguardare la crescita sostenibile dell'area.

Mi preme sottolineare che i pagamenti per l'attuazione degli interventi che sono a carico di risorse statali in favore della Regione Toscana e del Comune di Piombino erano esclusi nella previsione originaria del decreto per l'anno 2013, nel limite di 40,7 milioni di euro, dal Patto di stabilità interno. Con opportuno lavoro svolto in Commissione le suddette somme sono state aumentate; ciò al fine di consentire quella immediatezza e speditezza nella esecuzione delle opere che il commissario nominato e Presidente della Regione aveva manifestato nell'audizione nelle Commissioni riunite 8a e 13a.

Nel sistema della portualità e dei servizi da rendere, la riqualificazione del porto di Piombino potrebbe

costituire un *unicum*. La possibilità di "liberare" l'isola del Giglio dalla Concordia, il suo trasferimento al vicino porto di Piombino, la possibile lavorazione del materiale ferroso della nave in un porto senza traffico navale turistico e/o passeggeri, il conferimento in altoforno, ad esempio, lo ripeto, potrebbero costituire una specificità di Piombino anche per il futuro.

In merito alla questione ambientale in Sicilia, il decreto affronta poi un'emergenza che, a mio parere, è ormai divenuta sistemica. Essa si qualifica in tutta la sua drammatica evidenza in un piano dei rifiuti che prevede nei fatti solo l'allocazione in siti sempre più grandi dei rifiuti urbani, nell'assenza di raccolta differenziata, nell'assenza di trattamento, nell'assenza di termovalorizzazione, in un susseguirsi di proroghe e di nomine commissariali che vanno verso la direzione del disastro ambientale annunciato. È un quadro preoccupante quello che descrivo e denuncio, che potrebbe a breve far sprofondare questo splendido territorio e questa Regione in una condizione simile a quella già affrontata in Campania.

In questo senso di marcia, inverso alla corretta programmazione e alla soluzione dei problemi, si inserisce questo intervento normativo volto appunto a risolvere il quotidiano, l'impellente ed il contingente, complicando però il futuro ambientale dell'isola: mi riferisco al completamento della realizzazione ed autorizzazione della cosiddetta sesta vasca della discarica di Bellolampo nel Comune di Palermo.

La drammatica assenza di soluzione al problema deve spingere ognuno di noi in questa Assemblea a non consentire per il prosieguo l'autorizzazione alla settima, ottava, magari decima vasca per la raccolta e la gestione dei rifiuti urbani. Auspico parallelamente l'attuazione di un piano dei rifiuti che non appaia esistente solo a parole ma si traduca in fatti concreti.

In merito all'emergenza ambientale in Campania, registro, di converso, l'avviarsi verso una sua soluzione, dopo decenni di *mala gestio*. In tal senso ha la sua ragion d'essere la proroga degli effetti commissariali di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4022 del 2012, e ciò al fine di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nelle gestioni degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e impianto di grigliatura e derivazione di Succivo, questo fino al 31 marzo 2014, salvo ultimazione anticipata delle procedure per la selezione del soggetto affidatario dell'adeguamento e gestione degli impianti.

Con riguardo alle disposizioni straordinarie per l'Expo Milano 2015, sottolineo che questo evento rappresenta una straordinaria occasione di sviluppo economico, di riqualificazione funzionale del territorio, di pianificazione urbana, di rilancio della centralità europea dell'area, di attenzione mondiale, un'occasione che deve essere compiutamente sfruttata non solo dalla Regione Lombardia interessata, ma dal sistema Paese nel suo complesso.

In questo quadro sono inserite le norme contenute nel decreto in esame che sono volte a soddisfare le particolari esigenze della complessa organizzazione dell'evento e la necessità di rispettare i tempi stabiliti per lo svolgimento dell'Expo, in adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo nei confronti del BIE (*Bureau International des Expositions*).

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Presidente della Regione Lombardia, il sindaco di Milano e i rappresentanti degli enti locali interessati, sono istituiti gli organismi per la gestione delle attività; è altresì prevista la creazione di un tavolo istituzionale per il governo degli interventi regionali e sovraregionali, presieduto dal Presidente della Regione Lombardia *pro tempore*; sono infine stabiliti i criteri di ripartizione e le modalità di erogazione dei finanziamenti.

Al fine di rendere più snella e semplice la procedura, concordo, quindi, con la necessità di mutare la *governance* della società e di nominare un commissario unico delegato del Governo per Expo 2015, al quale attribuire tutti i poteri e tutte le funzioni già conferiti al commissario straordinario delegato del Governo per Expo Milano 2015 e al commissario generale per l'Esposizione.

Circa le disposizioni per le zone colpite dagli eventi sismici del maggio 2012, faccio presente che il sisma che si è verificato nelle regioni del Centro-Nord, e segnatamente in Emilia-Romagna, non solo ha colpito al cuore un'importante area produttiva del nostro Paese, ma ci ha fatto anche capire che

nessun territorio è esente da traumi, che i territori sono divenuti fragili, che dobbiamo affrontare con serietà il tema della sicurezza degli edifici e del costruito, ripensare il tema del governo del territorio e prendere coscienza della necessità di affrontare anche quello del dissesto idrogeologico.

In questo quadro appare necessaria la proroga del termine di scadenza dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2014, così come necessarie sono le proroghe dei termini per l'accesso ai finanziamenti e della sospensione degli obblighi di pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

In questo quadro si inserisce l'attività emendativa volta ad assegnare maggiori risorse economiche, assumere personale, aumentare le volumetrie delle opere legate alle attività produttive in fase di ricostruzione.

In merito alle disposizioni per favorire la ricostruzione in Abruzzo, sottolineo che il sisma che si è verificato in questa Regione, che con la sua violenza ha colpito principalmente L'Aquila, ha piegato un territorio, umiliato l'arte, l'ingegno e la storia di una città, ha ridotto a un cumulo di macerie quello che sembrava lasciato ai posteri come testimonianza di una corretta urbanizzazione armonica con il territorio e con l'ambiente.

Questo atto del Governo si muove quindi nel solco della prosecuzione dell'assistenza alla popolazione nelle zone terremotate, del mantenimento del diritto al contributo per l'autonoma sistemazione, ovvero dell'assistenza gratuita presso strutture private o pubbliche. Inoltre, i contratti di locazione di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3769 del 2009 possono essere prorogati, previo espresso assenso del proprietario, al 31 dicembre 2014. In quest'ottica si inserisce anche il contributo assegnato al Comune dell'Aquila, in attesa della ricostruzione delle sedi destinate ad ufficio, al fine di consentire lo svolgimento con la massima efficienza ed economicità delle funzioni istituzionali.

Mi preme altresì in chiusura sottolineare che il disegno di legge di conversione del decreto in esame è necessaria occasione per disciplinare e finanziare gli interventi di ripristino delle funzionalità dei sistemi di controllo e gestione del traffico navale nell'area del porto di Genova dopo il disastro recentemente avvenuto e rappresenta un'opportunità per rifinanziare la continuazione del servizio pubblico di trasporto marittimo, legato all'aumento del traffico passeggeri derivante dall'approssimarsi del periodo estivo, nel rispetto del principio di continuità territoriale nell'area dello Stretto di Messina tra la penisola e la Sicilia. Ancora, rappresenta l'occasione per destinare alle aree terremotate del Molise ulteriori finanziamenti.

In merito alla fiscalità su indennizzi e risarcimenti assicurativi e pubblici, mi preme tuttavia segnalare ciò che non ha trovato definizione e che dovrà impegnare il Governo per il futuro, anche e soprattutto nei confronti della Commissione europea: è la necessità di prevedere disposizioni volte a evitare l'assoggettamento a tassazione, sia ai fini delle imposte sul reddito, sia ai fini IRAP, degli indennizzi e dei risarcimenti assicurativi e dei contributi pubblici per danni subiti a immobili, beni mobili materiali e scorte, limitatamente alla parte che eccede il valore già dedotto per quanto riguarda immobili e beni mobili materiali e, per le scorte, limitatamente alla parte che eccede il valore iscritto a bilancio.

Giova evidenziare che le somme incassate a titolo di risarcimento in caso di perdita o di danneggiamento di beni devono essere considerate ricavo quando si riferiscono a beni produttivi di ricavo quali le scorte; devono essere considerate plusvalenza (o sopravvenienza se il ricavo viene generato in un momento successivo alla chiusura dell'esercizio) quando si riferiscono a beni immobili e beni mobili materiali. Rientrano fra le sopravvenienze attive che non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive, anche gli indennizzi, i risarcimenti, i contributi o le altre somme a diverso titolo ricevute in relazione all'interruzione dell'attività aziendale conseguente agli eventi sismici.

Ravviso quindi la necessità di consentire la deduzione anche ai fini IRAP delle perdite legate agli eventi sismici per la parte non coperta da indennizzi e da risarcimenti assicurativi e dai contributi pubblici, assimilando così la disciplina IRAP a quella sulle imposte sul reddito. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bruni. Ne ha facoltà.

BRUNI (PdL). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, dopo la conversione del decreto sui debiti della pubblica amministrazione, siamo di nuovo di fronte ad un testo normativo da convertire in legge. Anche in questo caso le surreali vicende che hanno contrassegnato l'inizio della legislatura ci hanno obbligato ad un controverso percorso di esame, modifiche ed approvazioni del decreto emanato lo scorso 26 aprile dal Governo precedente *in limine mortis*.

Questa considerazione viene svolta non per giustificare le eventuali imperfezioni o le apparenti contraddizioni del testo oggi all'esame dell'Aula, ma per evidenziare quanto sia stato complesso il lavoro che tutte le Commissioni e tutti i Gruppi (di maggioranza ed opposizione) hanno dovuto affrontare.

A tale riguardo si potrebbero aprire discussioni interminabili - sulla falsariga di precedenti e consolidati dibattiti - sulla opportunità dell'uso della decretazione d'urgenza e sui limiti della stessa. Ma, senza riprendere siffatte questioni (peraltro riemerse copiosamente nella parte finale dell'ultima legislatura), nel caso che ci occupa è necessario sottolineare che il decreto-legge n. 43 del 2013, come si può evincere dalla propria epigrafe, affronta una serie di questioni emergenziali, riscontrabili nel nostro Paese, del tutto eterogenee tra loro. Non a caso l'approfondimento nel merito è stato rimesso alla congiunta valutazione delle Commissioni riunite 8a e 13a. (*Brusio. Richiami del Presidente*). Le materie oggetto del decreto, i luoghi interessati dallo stesso, le questioni sociali, economiche ed ambientali sono le più diverse e hanno, tra di loro, l'unico comune denominatore nella particolare ed oggettiva criticità delle stesse e nell'esigenza di misure e soluzioni (se pur parziali) urgenti.

Prima di esprimere alcuni giudizi di merito sulle misure adottate, permettetemi di significare la mia vicinanza e la mia solidarietà a tutti gli amministratori degli enti locali che si confrontano quotidianamente con i problemi oggetto di questo decreto, chiedendo loro scusa per le risposte parziali e non pienamente risolutive offerte con il testo oggi al nostro esame. Tali considerazioni sono particolarmente significative per i Comuni delle aree dei terremoti; ma il testo in esame non poteva non dare che delle risposte urgenti e limitate alle capacità finanziarie di cui in questo momento dispone il Governo.

E qui si apre una doverosa e inevitabile constatazione sulla penuria di risorse che attanaglia il nostro Paese e che si ripercuote in modo nefasto sugli enti locali, privando gli stessi di ogni minima capacità di agire e di poter dare soluzioni ai problemi dei cittadini. Emblematica, al riguardo, la reiterata *querelle* sui limiti posti dal Patto di stabilità interno. Tutti gli articoli del decreto oggetto di conversione e molta parte degli emendamenti si sono confrontati con il baluardo, spesso insormontabile, dei limiti posti dal Patto.

Orbene, il disegno di legge che oggi votiamo ha dovuto tener conto di siffatta questione, cercando un virtuoso equilibrio e fissando le dovute priorità tra gli interventi urgenti proposti dal decreto-legge n. 43, gli emendamenti fin qui prodotti e le esigenze finanziarie discendenti dagli stessi.

A tal riguardo, è bene sottolineare il senso di responsabilità di molti colleghi senatori, i quali hanno voluto evitare un indecente assalto alla diligenza, comportante l'estensione delle previsioni del decreto e delle relative *chance* finanziarie ad altre zone d'Italia. Se si fosse ceduto a tale tentazione (che pur qualcuno ha coltivato) il testo normativo sarebbe diventato un campo di battaglia per azioni demagogiche, di cui si dovrebbe fare a meno in tempi di crisi come l'attuale. Pertanto, è questa l'occasione per dare atto ai colleghi anche del Gruppo del PdL di aver voluto portare a soluzione le questioni più complicate, rinunciando a battaglie individualistiche fuori tempo massimo.

Fatta questa premessa, occorre far risultare gli aspetti positivi del testo che oggi convertiamo in legge. Innanzitutto, il decreto si pone l'obiettivo di affrontare la crisi dell'area industriale di Piombino, favorendo la riconversione e la riqualificazione delle industrie esistenti. Tale obiettivo sarà ancor più pregevole ove i progetti che ne discenderanno dovessero puntare su innovazione e recupero ambientale. Significativa e degna di rilievo è la strategia infrastrutturale, volta a connettere l'area portuale con l'asse autostradale Cecina-Civitavecchia. Pur con tutte le cautele ambientali e le attenzioni dovute, non si poteva non prevedere e favorire tale opera infrastrutturale, senza la quale il porto

rimarrebbe privo di ogni vocazione economica e produttiva.

Il decreto, com'è noto, si occupa anche dell'Expo 2015 con disposizioni volte a velocizzare la realizzazione dei relativi progetti, sia con la previsione di un commissario unico, sia con la semplificazione delle procedure contrattuali.

È il caso di fare, in proposito, un'ulteriore riflessione di carattere generale. A fronte della preoccupazione per l'introduzione di nuove deroghe ai procedimenti amministrativi, l'esigenza di far realizzare i cantieri dell'Expo nei tempi previsti dimostra quanto sia necessaria una completa rivisitazione di tutte le norme che disciplinano la materia delle opere pubbliche in Italia. È questo il tema della semplificazione e della sburocratizzazione, che invero riguarda non solo le attività pubbliche ma anche le aziende private oggi al centro di una rinnovata e condivisa attenzione del Governo e della sua maggioranza.

Analoghe questioni sono sottese, altresì, negli articoli dedicati ai territori dell'Emilia e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici, per i quali - oltre a nuovi finanziamenti - s'impone uno snellimento dei gravosi adempimenti burocratici posti spesso a carico di semplici cittadini che ancora non hanno goduto dei benefici finanziari e tributari a suo tempo ipotizzati.

Infine, un cenno doveroso va fatto per l'emergenza rifiuti di Palermo e per l'emergenza ambientale della Campania (oltre ad un emendamento che si occupa dei depuratori della Puglia). Al di là delle concrete previsioni contenute negli articoli 2 e 3 del decreto, è giusto evidenziare che, periodicamente, il legislatore si deve porre il problema di situazioni emergenziali in materia di ambiente e che ciò ha comportato e comporta il perdurare di varie gestioni commissariali. Siffatti regimi amministrativi d'eccezione conducono ad un'incertezza permanente e deresponsabilizzano le classi dirigenti degli enti locali, le quali si trovano in una sorta di limbo, che non consente loro di dare le giuste risposte ai cittadini, a fronte di crescenti e insopportabili costi ambientali riportati nelle varie tasse e tariffe locali.

Dopo l'esperienza di questo decreto è giunto il momento, per quanto attiene ai rifiuti e alle depurazioni, di approfondire tutta la materia, cominciando una doverosa riflessione dalle previsioni attuate dal codice dell'ambiente a distanza di sette anni dalla relativa entrata in vigore.

Molte altre sono le questioni su cui discutere, discendenti dal decreto odierno. Per esigenze di brevità, comunque, le stesse devono rimandarsi alle settimane e ai mesi prossimi, limitandosi, con moderata e contenuta soddisfazione, alla conversione del presente testo, su cui tutti hanno lavorato con impegno e dedizione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cioffi. Ne ha facoltà.

[CIOFFI \(M5S\)](#). Signor Presidente, cittadini del Senato, buonasera. Ho scritto questo testo dieci giorni fa, quando pensavo che arrivasse in Aula il disegno di legge, prima di finire in questa vischiosa melassa che è stata l'*iter* di questo provvedimento, e così ve lo leggo.

È la prima volta che intervengo in quest'Aula e mi perdonerete una piccola riflessione introduttiva. In questo tempo, oltre a studiare e a lavorare insieme ai cittadini a cinque stelle, ho avuto modo di rendermi conto che quello che pensavo quando ero fuori di qua è in gran parte vero.

C'è chi si è lamentato perché l'indennità aggiuntiva che percepisce non è sufficiente, c'è chi non ha il coraggio di cambiare, c'è chi sventola la bandierina per mostrare e dimostrare la propria appartenenza, c'è chi viene in Aula in veste di membro del Governo e non ascolta gli interventi, c'è chi prevede di fare una seduta notturna in Commissione iniziando alle ore 20 e finendo alle ore 21,30. Prima di entrare in Senato ho svolto la libera professione e per me una seduta notturna finisce non prima delle 2 di notte. Non so come voi siate abituati a lavorare, ma la terribile e fantastica responsabilità che grava sulle nostre spalle ci dovrebbe portare a sviscerare i problemi fino in fondo, avendo una visione che sia scevra dalle collocazioni che ognuno di noi ha in questa Assemblea.

Una buona idea, un buon emendamento è buono al di là di chi lo propone. Ma non sembra che funzioni così, visto che le modifiche presentate dal nostro Gruppo sono state bocciate. Esempio è stato l'*iter* nelle Commissioni riunite 8a e 13a, dove l'analisi di tutti gli emendamenti e la successiva votazione si è svolta con una velocità che ricordava il teatro dell'assurdo. Posizioni preconcrete che

facevano alzare le mani al di là della logica di un emendamento. Avete stimolato in noi un misto di ilarità e rabbia che alla fine è esploso in un richiamo alle responsabilità dei presenti in Commissione all'esercizio del proprio dovere. Se volevate farci percepire come inutili, beh, vi siete sbagliati: siamo e saremo molto più determinati di quello che credete e vi incalzeremo con le nostre proposte, con i nostri emendamenti, con il sapore di un *cocktail* fatto di rabbia e di umiltà. Un *cocktail* che vi stordirà! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

VOCE DAL GRUPPO PdL. Bravo!

CIOFFI (*M5S*). Possono l'onore e la disciplina di cui parla l'articolo 54 della Costituzione essere rappresentati da ciò che è scritto in testa ad alcuni articoli del provvedimento, cioè: «In deroga al divieto di proroga o rinnovo»? Quale disciplina c'è nel non rispetto delle regole che ci siamo dati? È onorevole la disapplicazione del codice dei contratti pubblici relativamente ai lavori per la realizzazione di Expo 2015? In questo bistrattato Paese è diventata regola la deregolamentazione. Viviamo continuamente dentro un ossimoro.

La parola «deroga» e suoi sinonimi compaiono 6.000 volte negli atti legislativi dello Stato e se aggiungiamo anche le eccezioni, i «tranne», le esclusioni, all'insieme delle leggi statali, regionali e dei regolamenti attuativi, abbiamo il mostruoso totale di 60.000 deroghe! (*Applausi dal Gruppo M5S*). E questo, egregi cittadini del Senato, vi sembra giusto? Come può un cittadino vivere nel rispetto della legge se la legge stessa è indigeribile e impenetrabile? Quanto costa al sistema Paese una matassa così ingarbugliata?

All'articolo 4, dove si parla della Galleria Pavoncelli, viene compiuta un'altra forzatura, incorporando una ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri in una legge. In questo modo si sovverte la ordinaria gerarchia delle fonti stabilita dalla nostra Costituzione e la si sottrae al controllo del TAR e del Consiglio di Stato. Tradotto dal burocrate, ciò significa che il popolo si vede negato il diritto di verifica e controllo su un atto amministrativo.

È proprio sul tema delle deroghe e del rispetto della gerarchia normativa che abbiamo presentato l'ordine del giorno G105, che chiediamo al Governo di accogliere.

In quanto allo specifico delle opere di Expo 2015, di cui all'articolo 5, si vuole qui ribadire la netta contrarietà del Gruppo ad un evento che è stato completamente stravolto nelle sue linee programmatiche iniziali. Se il titolo dell'evento è «Nutrire il pianeta, energia per la vita» e nasceva con il progetto dell'orto planetario, come è possibile che sia diventato una semplice e grande speculazione edilizia? (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Cosa succederà sui suoli dell'Expo una volta finito l'evento? Perché collegare all'evento opere come la linea metropolitana M4, che non vedrà mai la luce nel 2015, ma forse soltanto nel 2020? Abbiamo davvero bisogno di tante strade di collegamento nuove, delle opere connesse e dei parcheggi remoti quando ci sono già quelli della adiacente Fiera? Se dobbiamo nutrire il pianeta cosa faremo? Mangeremo cemento? «Là dove c'era l'erba ora c'è una città», cantava Celentano nel 1966, e noi siamo ancora qui a glorificare la nuova edilizia.

Una vera fiera delle vanità questa Expo, che non porta nulla di nuovo alla trasformazione della società italiana e che appare anacronistica e figlia di una logica produttivista che non rispecchia minimamente la visione pentastellata del futuro. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Nel 1889 l'Expo si tenne a Parigi e per l'occasione fu edificata la torre Eiffel. Erano gli anni del *boom* del carbone, gli anni in cui la grande macchina industriale muoveva impetuosa i suoi passi verso un futuro radioso sostenuto dall'utilizzo delle fonti fossili. L'uomo voleva superare se stesso, ma le comunicazioni tra esseri umani erano ancora carenti e frammentarie. In quel contesto, l'esposizione universale era una straordinaria occasione di incontro e di scambio di conoscenze. Era anche l'anno in cui cadeva il centenario della Rivoluzione francese.

Sono passati quasi 130 anni e noi siamo ancora fossilizzati a quella storia. Nel frattempo l'informatica, il *web*, hanno radicalmente trasformato le comunicazioni tra gli uomini e quello che era un evento utile è diventato un contenitore senza più contenuto. Il tema dell'orto planetario aveva dato nuova energia e

nuova vita all'evento. L'interscambio di esperienze e di modalità produttive in campo agricolo rinvigoriva la speranza di un futuro nuovo con il ritorno all'antico. La biodiversità, le sementi ritrovate, il fulcro su quel settore primario troppo a lungo dimenticato e trascurato aveva ridato vita all'Expo, ma l'orsignori hanno giudicato non attrattivo il tema agricolo e molto attrattivo il *post Expo*, la valorizzazione in senso speculativo del suolo. E ancora una volta all'agricoltura abbiamo sostituito la rendita fondiaria per via edificatoria.

Che dire poi del continuo tentativo, visti anche gli emendamenti presentati a questo decreto, di infilare nel decreto norme, regole, argomenti estranei, al solo fine di fare presto, al solo fine di soddisfare aspetti ed appetiti localistici? Signori, se riuscissimo a riportare il *focus* di chi siede in quest'Assemblea sui reali problemi delle persone, forse si potrebbe essere celeri nella valutazione e nell'approvazione dei disegni di legge, finalmente riportare a normalità il sistema e fare fino in fondo il nostro dovere di rappresentanti del popolo. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Senatore Cioffi, il cittadino Presidente la ringrazia. Però, per il momento, fintanto che la nostra Costituzione parla di senatori, dobbiamo continuare ad essere senatori. (*Applausi dai Gruppi PD, PdL, SCpI e LN?Aut*).

È iscritta a parlare la senatrice Pelino. Ne ha facoltà.

PELINO (PdL). Signor Presidente, il decreto-legge n. 43, che a breve diventerà legge, reca, fra le altre disposizioni, quella riguardante l'accelerazione della ricostruzione in Abruzzo dopo il sisma del 6 aprile 2009, che, oltre a causare gravi lutti, ha creato gravi difficoltà alle popolazioni colpite, poiché, terminata la fase di emergenza, che - desidero ricordare - fu gestita in modo esemplare dal Governo Berlusconi, ora si sta affrontando la fase più difficile e complessa, quella appunto della ricostruzione architettonica e strutturale.

In questo contesto, ho presentato due emendamenti, uno a favore dell'Aquila e dei Comuni del cratere e l'altro a favore di quei Comuni, fuori dal cratere, che pure risultano gravemente danneggiati dal sisma dell'aprile 2009. Tutto questo per garantire risorse finanziarie certe e costanti. Infatti la fase della ricostruzione, affidata oggi agli enti locali e ad un commissario nominato dal Governo, appare per qualche verso lenta e alquanto confusa.

Tant'è che il 24 aprile 2013, nel corso dell'informativa sullo stato della ricostruzione postsismica in Emilia, Lombardia, Veneto ed Abruzzo, il ministro per la coesione territoriale Barca, dopo aver depositato una relazione della Protezione civile, si è soffermato in modo particolare sulla situazione abruzzese e, nell'auspicio di un maggiore coordinamento e cooperazione istituzionale, ha precisato che il fabbisogno complessivo per completare la ricostruzione ammonta a circa 11 miliardi di euro e che, per non bloccare gli interventi già avviati, il nuovo Governo dovrà rendere disponibile un miliardo nei prossimi mesi.

Desidero quindi riaffermare la necessità, così come recano i miei emendamenti, di impegnare il Governo a predisporre un capitolo di spesa apposito per i prossimi anni (almeno sei), che garantisca certe e puntuali risorse finanziarie per rendere la complessa fase della ricostruzione la più veloce possibile. Dobbiamo fare in modo - lo ripeto ancora una volta - che le popolazioni colpite dal sisma, già tanto provate, non vivano più solo di speranza, ma anche di certezze.

A tal proposito, ho presentato anche due disegni di legge che favoriscono, rispettivamente, la ricostruzione dell'Aquila e dei Comuni del cratere e di quei Comuni delle quattro Province d'Abruzzo, ugualmente colpiti dagli effetti del forte sisma del 2009. L'impegno che il Governo deve assumere per i prossimi anni sarà quello di avere un'attenzione particolare per l'Abruzzo attraverso provvedimenti legislativi appositi ed esclusivi, affinché si possa assistere ad una graduale ripresa del tessuto socioeconomico di un territorio che, prima ancora del terremoto, viveva già un periodo di grande crisi e che, dopo il tragico evento, ha naturalmente visto peggiorare ancora di più la sua condizione.

La nostra Regione, da sempre vocata al turismo, ha bisogno, anche per contrastare il momento di crisi così pesante, che vengano «risistemati», non solo i Comuni più grandi, ma anche quei piccoli paesi e borghi, caratteristici soprattutto delle aree interne e montane dell'Abruzzo, compresi nelle quattro

Province, che vivono di turismo stagionale e che, oltre a dare dell'Abruzzo una bellissima immagine, danno occupazione e impulso all'economia locale.

Desidero inoltre ricordare - mi avvio a concludere, signor Presidente - che l'area aquilana è oggi il cantiere più grande d'Europa e che una continuativa attività supportata da certe e costanti risorse finanziarie può dare occupazione a circa 30.000 addetti, provenienti anche da molte parti d'Italia. Ciò non è poco, se guardiamo ai dati così sconcertanti della disoccupazione nel nostro Paese.

Accelerare il processo di ricostruzione significa anche ridare all'Abruzzo e agli abruzzesi quella dignità che un evento così tragico ha tolto loro. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cervellini. Ne ha facoltà.

[CERVellini](#) (*Misto-SEL*). Signor Presidente, senatrici e senatori, abbiamo svolto un lavoro molto intenso nelle Commissioni riunite e di questo ringrazio tutti i componenti e, in particolare, i Presidenti e i relatori.

Si è trattato di un lavoro non scontato, che ha cominciato a determinare quelle forme di reciproco ascolto necessarie a svolgere appieno la funzione che ci è stata assegnata, cioè quella di poter intervenire in maniera viva, reale, concreta su provvedimenti che ci vengono proposti, tanto più quando viene proposto un provvedimento assai delicato e con le caratteristiche di essere un provvedimento pensato dal vecchio Governo e che l'attuale, però, non ha saputo appieno rinnovare, nel senso di imprimere, in una delicata situazione di scarse risorse (per usare un eufemismo) quella netta inversione di direzione (di dare, cioè, una missione).

Siamo partiti da Piombino per poi fare un giro eccessivo del Paese, non riuscendo a dare un centro chiaro e netto di orientamento e di direzione. Noi abbiamo ritenuto che questo centro fossero le vicende drammatiche del terremoto dell'Abruzzo, dell'Aquila e dei Comuni del cratere, e del terremoto dell'Emilia-Romagna. Si tratta di vicende drammatiche che non solo giustificano ma impongono misure eccezionali.

Abbiamo assistito, in maniera non formale - su questo ci tornerai ,perché anche personalmente non ne sono uscito indifferente poiché è stata un'esperienza su cui occorre, credo, anche collettivamente ragionare - ad audizioni molto importanti di donne e uomini che rappresentano il nostro Paese in una prima linea fatta di problemi che, in alcuni casi, stanno arrivando al livello dell'esasperazione. Penso a ciò di cui in maniera grave ci ha messo a conoscenza il sindaco dell'Aquila.

Rischiamo però di non saper corrispondere a tale straordinarietà. Lo si può fare in due modi, e non accuso assolutamente le Commissioni, e nemmeno il Governo, di aver fatto in un modo e, cioè, di non aver ascoltato. Però, lo si può fare anche mettendolo in un provvedimento che di ora in ora si compone di cose dell'uno e dell'altro tenore, di tutto e del contrario, dell'emergenza e della normalità. In una situazione di scarse o nulle risorse non dico che dobbiamo corrispondere appieno a quello cui l'ex ministro Barca ci richiamava (mi riferisco ad una capacità di spesa intorno ai 10 miliardi), però non possiamo nemmeno non avere un livello di stima che abbia un nesso con quello che è necessario.

Nessuno venga a dire che tutti gli interventi proposti sono utili e persino necessari. Ci mancherebbe: un terremoto è un terremoto; è portatore di lutti e disastri. Non è di questo che stiamo parlando. Invito veramente tutti a non usare tali argomentazioni. Piuttosto noi abbiamo la responsabilità di intervenire in maniera forte, eccezionale e strutturale su un'emergenza individuata e condivisa in termini di soluzioni e non di alcuni palliativi, a costo di dire dei no e di prendersi delle responsabilità.

Oggi anche per altre situazioni tutte meritevoli, che possono e devono trovare nel prosieguo della nostra attività le soluzioni ai rispettivi problemi, dobbiamo in quest'Aula, che è sovrana, continuare il lavoro e sfruttare gli spunti positivi provenienti dalle Commissioni.

[Presidenza della vice presidente FEDELI](#) (ore 18,45)

(*Segue CERVellini*). È chiaro che abbiamo dato delle risposte alle vicende dell'Expo e a ritardi accumulati dalle precedenti amministrazioni.

Permetteteci di dire che abbiamo un sogno e cioè che un grande evento programmato non debba avvalersi sempre di procedure speciali. C'è un tema forte al riguardo perché bisogna saper

programmare avvalendosi di leggi ordinarie, ma c'è un tema anche di trasparenza rispetto ad eventi importanti, importantissimi ma programmati che non rientrano nelle voci «tragedia» o «calamità». In questi casi dobbiamo operare attraverso il metodo legislativo ordinario. Ciò vale anche per gli eventi di Genova su cui si è abbattuta recentemente una tragedia terribile.

Dovremmo riuscire a renderla un'occasione positiva e virtuosa per affrontare sì i problemi, dare risposte e tamponare con interventi alle strutture, però è anche necessario discutere sulle modalità della sicurezza, sulle procedure perché a volte certe situazioni si verificano anche per incuria, per scarsa attenzione.

Questa pratica, che rischia di appesantire fortemente il provvedimento, si è manifestata nel corso dell'emergenza rifiuti della Campania e della Sicilia (di Palermo, in particolare) con infinite proroghe e commissariamenti che rischiano di danneggiare le azioni politiche virtuose esistenti che andrebbero incentivate e persino premiate perché farebbero comprendere qual è la giusta direzione di marcia.

Insomma, si rischia di mettere tanto piombo sulle fragili ali di questo decreto-legge. Io credo che quest'Aula non debba perdere l'occasione di continuare a migliorare, come si è fatto troppo parzialmente in sede di Commissione, compiendo delle scelte, altrimenti rischiamo di pregiudicare l'individuazione di una razionale politica delle priorità. Siamo alla vigilia, in particolare noi componenti dell'8a Commissione, di un confronto con il ministro Lupi a seguito della sua copiosa relazione un confronto che sicuramente appassionerà la Commissione lavori pubblici e trasporti e l'Aula. Tuttavia, continuando a destinare le poche risorse disponibili (mi riferisco a prima di questo confronto) praticamente solo all'Alta velocità è ovvio che questa migliorerà sempre di più, ma spaccando ulteriormente il nostro Paese, diviso fra Alta velocità e assoluta lentezza, perché questo è il dato davvero drammatico, per quanto riguarda i trasporti.

Così non va assolutamente bene. I Governi riformisti non si comportano in questo modo. Le politiche, i provvedimenti riformatori tendono a dare armonia ed unitarietà al Paese. Le opere di propaganda non sono proprie dei Governi riformisti (che, peraltro, operano con leggi ordinarie e in assoluta trasparenza). Questo è l'aspetto riformatore che dobbiamo perseguire ed iniziare ad intraprendere.

Quest'Aula può dunque proseguire in una direzione o nell'opposta il lavoro intrapreso dalle Commissioni. Dall'esito di questo lavoro in cui l'Aula è sovrana scaturirà il risultato e, per quanto ci riguarda, anche il nostro giudizio. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL e della senatrice Nuges).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Panizza. Ne ha facoltà.

PANIZZA *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI)*. Signora Presidente, intervengo volentieri per esprimere alcune valutazioni, anche a nome del Gruppo Per le Autonomie.

Il decreto-legge oggi in esame, approvato peraltro dal precedente Governo, aveva il compito di affrontare alcune situazioni di emergenza, prioritariamente di natura ambientale, ma che hanno toccato anche aspetti di natura più sociale ed economica, come il terremoto del 2012, la ricostruzione in Abruzzo e il rilancio dell'area industriale di Piombino, oltre ad alcune emergenze ambientali, quali la proroga del commissariamento di alcune discariche in Campania e in Sicilia e del commissario della Galleria Pavoncelli, in Puglia. Infine, gli interventi per l'Expo di Milano 2015.

Nel corso della discussione si sono poi aggiunte altre emergenze riguardanti altri territori e, per ultima, la gravissima tragedia che si è verificata nel porto di Genova.

Per la verità, il provvedimento nel corso della discussione è diventato quasi un *omnibus* e devo anche rimarcare che spesso si è andati oltre, e dall'emergenza si è poi fatto uno sforamento nell'assistenza. Come ho avuto modo di dire oggi durante l'esame del provvedimento presso le Commissioni riunite, credo che le emergenze debbano risolversi in fretta, e pensare di risolvere le emergenze dopo più di dieci anni mi fa venire qualche dubbio.

In ogni caso il testo uscito dalle Commissioni è articolato, e ha cercato di rispondere in maniera seria alle emergenze che sono state espresse nel corso delle audizioni. Abbiamo anche avuto modo di ascoltare alcuni Presidenti di Regione e diversi rappresentanti dei Comuni, in particolare i sindaci, che ci hanno evidenziato una situazione di grande drammaticità. Si è trattato di audizioni che, da una parte,

ci hanno reso consapevoli della situazione ancora drammatica delle zone terremotate, ma, dall'altra parte, anche dell'impossibilità per la nostra Nazione di rispondere con delle norme adeguate.

Le audizioni, da questo punto di vista, hanno delineato un quadro davvero desolante perché neppure di fronte a calamità naturali il nostro Parlamento si è dimostrato in grado di rispondere con norme chiare, semplici e veloci, ma, viceversa, abbiamo avuto la netta impressione - anzi più che un'impressione, una certezza - che le norme addirittura ostacolassero la ricostruzione. L'estremo atto del sindaco dell'Aquila che ha restituito la fascia tricolore al Presidente della Repubblica, mi pare che possa esprimere il grado di esasperazione che queste comunità hanno raggiunto.

È stata altresì espressa, anche se ne eravamo già a conoscenza, per la verità, l'assoluta inadeguatezza delle norme sul Patto di stabilità interno, che non si adeguano soprattutto alla situazione dei piccoli Comuni. Ciò crea una situazione assurda, con dei Comuni che hanno risorse a disposizione e fondi stanziati, ma che di fatto non riescono a spenderli, perché le norme sul Patto di stabilità glielo impediscono. Se questo è davvero assurdo nel caso di Comuni che si trovano ad operare in situazioni normali, proviamo ad immaginarci in situazioni di enti locali che operano nell'emergenza del terremoto. Devo dire che da parte del Governo non c'è stata una grande apertura su questo, ma spesso una chiusura rispetto alla possibilità di derogare al Patto di stabilità interno.

Vorrei anche rilevare che si è trattato di un percorso piuttosto articolato e, per certi versi, ad ostacoli. I componenti delle nostre Commissioni hanno vissuto questi giorni con grande difficoltà, con Commissioni convocate, sconvocate, rinviate, con Commissioni che aspettavano il responso di altre Commissioni. Anche oggi c'è stato lo stesso clima di attesa. L'esame della 5a Commissione non è peraltro concluso e ci sarà un ulteriore rinvio a domani della votazione.

Per quanto riguarda poi i continui pareri della 5a Commissione che hanno bloccato tutto, mi chiedo se per dei pareri di sostenibilità finanziaria occorra scomodare un'intera Commissione o se non basti il parere della Ragioneria o degli Uffici del Bilancio. Credo che bastino dei pareri tecnici e che non sia necessario convocare ogni volta una Commissione che, di fatto, rallenta i lavori di tutte le altre Commissioni.

Mi sono allora venuti alla mente i contenuti di quel documento che abbiamo discusso in questa sede assieme al presidente Letta e che è stato approvato dalla Camera dei deputati per rendere più snelli i procedimenti legislativi e più efficaci le procedure. Ho la netta percezione che, nell'*iter* di approvazione di questo disegno di legge, abbiamo seguito esattamente la procedura opposta. Non vorrei quindi che quel documento che abbiamo approvato, che contiene norme concrete, procedimenti chiari e si propone di ridurre veramente i costi della politica, in realtà rimanesse solo parole e non riuscissimo a tradurlo nei fatti.

Desidero, pertanto, rivolgere un appello al presidente Grasso tramite chi lo sta in questo momento sostituendo in Aula. Abbiamo iniziato questa legislatura con l'intenzione di lavorare molto, di approvare in fretta le leggi e di ridurre i tempi, ma purtroppo mi sembra che non stiamo procedendo in questa direzione: l'appello quindi è di mettere veramente in campo un'organizzazione diversa e più veloce, la quale eviti doppij e passaggi da una Commissione all'altra e cerchi di chiarire chi è competente a discutere e a decidere, che dovrà assumersi la propria responsabilità.

L'esperienza vissuta nelle Commissioni riunite 8a e 13a è stata assolutamente positiva, anche per il rapporto responsabile tra maggioranza ed opposizione: ognuno, nei rispettivi ruoli, ha dato il proprio contributo. Lo stesso Sottosegretario, quasi sempre presente alle varie sedute, ha rimarcato la positività degli interventi delle Commissioni. Pertanto, tale apporto costruttivo e positivo ha portato ad un netto miglioramento del testo. Quindi, c'è la voglia e la volontà di fare e posso dire di aver trovato Commissari assolutamente impegnati, e che hanno voglia di lavorare, anche la sera, offrendo piena disponibilità del loro tempo anche per accelerare i lavori.

Devo poi ringraziare in questa sede i relatori, in particolare, il collega Esposito, che ha lavorato con grande competenza. Credo che questo sia il luogo dove veramente si gonfiano i costi della politica, ma dove si può intervenire con facilità e dove è assolutamente necessario farlo con tempestività, e credo che il contatto avuto con gli amministratori delle zone terremotate chiarisca quanto questo sia

imbarazzante per loro e come questi atteggiamenti siano poi quelli che scatenano anche gli episodi di violenza e di ribellione.

E lo dobbiamo anche alle migliaia e migliaia di volontari che hanno lavorato per soccorrere le popolazioni colpite, che hanno messo in campo una rete di solidarietà formidabile di cui siamo tutti orgogliosi, io per primo che provengo dal Trentino, terra da sempre in prima fila. Ricordo che il prossimo 29 giugno sarà inaugurato un centro polivalente a Rovereto di Novi, in Emilia, che è stato realizzato interamente dagli artigiani della Valle di Non, la mia terra, a dimostrazione che la rete di solidarietà sta continuando ad andare avanti.

I colleghi che sono intervenuti prima di me hanno esaminato a fondo il testo del decreto-legge, per cui non mi soffermerò su aspetti già analizzati; ne affronterò solo alcuni non toccati e che si riferiscono soprattutto a situazioni particolari, affrontate in alcuni emendamenti, che mi auguro siano poi approvati dall'Aula e possano trovare quindi attuazione.

Desidero innanzitutto evidenziare l'emendamento 8.0.500, presentato dai due relatori e approvato questa mattina dalle Commissioni riunite, il quale affronta il tema delle cosiddette terre e rocce da scavo, oggetto peraltro anche di una mia specifica iniziativa di legge (ma penso ve ne siano anche di altri senatori e deputati). È questo un problema che si trascina da anni e che non è stato ancora risolto. Credo che il decreto ministeriale n. 161 del 2012 abbia di fatto bloccato tutti i cantieri, soprattutto quelli di piccole dimensioni. È un problema che dobbiamo assolutamente affrontare, soprattutto in presenza di una grave crisi economica che mette in difficoltà soprattutto le aziende artigianali. L'emendamento presentato dal senatore Esposito risolve parzialmente questo problema, limitando l'applicazione del decreto ministeriale n. 161 all'esecuzione di opere soggette ad autorizzazione integrata ambientale o a valutazione di impatto ambientale. Per il Gruppo Per le Autonomie ho presentato un subemendamento, che sarà poi messo in votazione, che introduce un comma aggiuntivo che prevede l'applicazione per i piccoli cantieri sotto i 6.000 metri cubi del precedente regime stabilito dal codice dell'ambiente, semplificando tutta la questione. Peraltro, rispetto all'emendamento presentato ed approvato dalle due Commissioni, esso colma anche i vuoti normativi che si creano, completando in tal modo tutta la normativa. Mi rendo conto che esso si allontana in parte da tema del decreto-legge, però credo risolva una problematica che si sta trascinando ormai da anni e che ha creato una situazione drammatica soprattutto nel settore edilizio. Penso che la possibilità di affrontarlo e risolverlo oggi vada colta, proprio per dare un contributo alla velocizzazione dei processi legislativi. È chiaro che se non venisse approvato rimarrebbe comunque in piedi il disegno di legge n. 402 da me presentato sulla materia, per cui avremo occasione di riprendere in mano la questione. Credo però che il pressante appello che ci viene dal settore artigianale e in generale anche da quello delle amministrazioni pubbliche e dei privati vada oggi raccolto, anche perché non si capisce per quale motivo le zone terremotate potrebbero avere diritto ad una deroga sulle terre da scavo mentre altre zone no, visto che i terreni scavati sono uguali in Abruzzo, in Trentino o in Piemonte.

Desidero accennare poi ad altri emendamenti che ho presentato, in particolare il 5.0.201, che riguarda la proroga dei termini per la *dichiarazione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali*, soprattutto nelle zone di montagna, dove sono spesso diffusi i masi sparsi e quindi le costruzioni rurali sono diverse, articolate, spesso disseminate sul territorio anche in zone difficili da raggiungere. Si è in ritardo sull'accatastamento perché effettivamente un'azienda agricola spesso possiede più di un fabbricato. Pertanto, la richiesta non è quella di abrogare questa norma, ma viceversa di prorogarla fino, e non oltre, al 31 dicembre 2013 per dare la possibilità a tutti gli agricoltori di completare le fasi del accatastamento. Tale proposta emendativa, peraltro, mi è stata sottoposta dal collega Berger, che avverte particolarmente questa problematica nella provincia di Bolzano.

Desidero anche esprimere la soddisfazione per la proposta relativa agli investimenti nel settore ferroviario, in particolare al finanziamento per il quadruplicamento della tratta ferroviaria Verona-Fortezza di *accesso sud alla galleria di base del Brennero*. Essa è stata visitata dai parlamentari della Regione in questi giorni: si tratta di un'opera di rilevanza europea che assume un'importanza strategica non solo per i collegamenti tra Nord e Sud dell'Europa, ma anche dal punto di vista della sostenibilità

ambientale.

Infine, ho presentato anche un emendamento in Aula contenente misure per consentire lo smaltimento dei pannolini biodegradabili attraverso il circuito di raccolta previsto espressamente dal *codice europeo dei rifiuti*. Stanno nascendo infatti una serie di aziende che producono questo tipo di pannolini, ma l'impossibilità di smaltirli negli appositi siti di smaltimento del materiale biodegradabile sta portando queste aziende al fallimento, rischiando di compromettere realmente un'iniziativa come questa che, invece, dovrebbe essere - a mio avviso - sostenuta.

Infine, mi sia consentito un accenno all'emendamento che prevede il trasferimento delle competenze in materia di turismo al Ministero dei beni culturali, sebbene poco abbia a che fare con il tema del decreto-legge. A mio parere, l'accorpamento di queste due competenze importantissime per il nostro Paese è assolutamente strategico e va nella direzione giusta: quella di un Paese come l'Italia, che dispone di un patrimonio storico, artistico, culturale, archeologico e architettonico di grandissima importanza, che deve essere oggi valorizzato innanzitutto per la sua conservazione, ma anche in chiave turistica. Si parla spesso, a proposito dell'Italia, di turismo culturale e in questo senso la caratteristica che contraddistingue il nostro turismo da quello di tutto il mondo è proprio questa. E' assolutamente importante investire anche per aumentare il periodo di permanenza dei turisti nelle località del nostro Paese, per valorizzare tutte le particolarità e la ricchezza di cui ogni Regione, ogni paese, ogni singolo borgo dispone, anche per poter dare forza al restauro e al risanamento di queste grandi testimonianze che talvolta oggi rischiano di sparire o di essere irrimediabilmente compromesse. Mi rendo conto che a qualcuno l'avvicinare un settore economico al settore della cultura può apparire una bestialità. In realtà io credo, invece, che oggi dobbiamo tutti porci l'obiettivo che anche la cultura possa contribuire allo sviluppo economico e all'occupazione del Paese e che soprattutto la cultura possa valorizzare e arricchire anche l'offerta turistica. Infatti sono importanti le strutture, i servizi, l'ambiente, e lo sport, è importante diversificare al massimo l'offerta turistica, ma è altrettanto importante poterla arricchire di storia, di contenuti e far conoscere al turista l'anima e la storia di un territorio.

In tal modo credo che daremo anche molta più prospettiva al nostro turismo e forse riusciremo anche a trovare le risorse per poter restaurare e conservare il nostro straordinario patrimonio. (*Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI e M5S e del senatore Zin*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Arrigoni. Ne ha facoltà.

[ARRIGONI](#) (LN-Aut). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli senatori, il decreto-legge in esame è un provvedimento del Governo Monti confermato, nella struttura e nel contenuto, dal Governo in carica. È un decreto-legge *omnibus* che tratta situazioni di emergenza dal diverso contenuto: ciascun articolo contiene un commissariamento nuovo o la proroga di un commissariamento esistente o una proroga della dichiarazione dello stato di emergenza di un evento diverso. Tali proroghe delle situazioni commissariali contraddicono l'operato dello stesso Governo Monti che, con il decreto-legge n. 59 dello scorso anno, ha dichiarato di voler imporre divieti assoluti alle proroghe dei commissariamenti, estendendoli addirittura anche ad alcune opere stradali. Per rimuovere tali divieti è dovuto intervenire successivamente il Parlamento. Ciò conferma che occorrono interventi concreti per la semplificazione delle procedure di tutto il nostro sistema autorizzativo, per la realizzazione delle opere pubbliche e per gli interventi di ricostruzione del territorio. Serve meno burocrazia. Occorre semplificare il sistema ordinario per non dover ricorrere al commissariamento.

Purtroppo, dobbiamo constatare che, alla fine, le gestioni commissariali vengono prorogate ancora anche nelle situazioni annose, come quella della gestione dei rifiuti di Palermo e della Campania, che stentano a tornare al regime ordinario. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Eppure l'esperienza dovrebbe insegnare che le dichiarazioni di emergenza che si trascinano da anni, di fatto comportano la deresponsabilizzazione degli attori istituzionali competenti in via ordinaria, come Comuni, Province e Regioni e che soprattutto, visto che le gestioni commissariali consentono di derogare al rispetto delle norme che regolano le procedure autorizzative e di evidenza pubblica, si favoriscono le attività illecite, come è emerso nel 2010 dal lavoro della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse al ciclo rifiuti.

Vediamo con favore i paletti messi in sede referente sulla rendicontazione delle spese e delle attività svolte dai commissari, anche per tenere informati il Governo e il Parlamento sull'avanzamento degli interventi nelle aree commissariate. Dobbiamo però purtroppo rilevare ancora una volta che il Paese è diviso in due nella gestione dei rifiuti: i Comuni del Nord hanno da tempo messo in atto iniziative concrete ed hanno raggiunto una qualità eccellente del servizio, trattando il rifiuto come risorsa piuttosto che come scarto da smaltire. Ciò non avviene nel Sud del Paese: la Campania, la Calabria, la Sicilia, ma anche il Lazio, versano in una crisi cronica da rifiuti, con enormi e continue spese a danno dei contribuenti. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Nuges*). Senza contare che la gravità di queste situazioni, e quella di Napoli ne è un esempio lampante, non solo ha compromesso da anni i diritti fondamentali delle popolazioni di quei territori, esponendole a rischi di natura igienico-sanitaria ed ambientale, ma ha anche danneggiato l'immagine dell'intero Paese, creando gravi danni al settore turistico e all'economia generale.

Chiaramente diversa è la questione della proroghe previste per lo stato di emergenza conseguente al sisma del maggio 2012, per la ripartizione dei finanziamenti CIPE diretti all'assistenza ai terremotati dell'Aquila, nonché per l'impiego delle Forze armate per la rimozione delle macerie e per la vigilanza sui territori abruzzesi terremotati.

Il sisma che il 6 aprile 2009 ha colpito l'Abruzzo ha distrutto soprattutto il centro storico dell'Aquila, creando ingenti danni in tutti i Comuni del cratere, risultando il quinto terremoto più distruttivo in Italia in epoca contemporanea. Tanto c'è ancora da fare e occorre sostenere in tutti i modi la popolazione colpita, che sta perdendo la speranza per il proprio futuro. Durante l'esame in sede referente abbiamo presentato e sostenuto gli emendamenti che risolvono alcune questioni cruciali emerse nel corso delle audizioni.

Riguardo invece ai terremotati delle Province dell'Emilia-Romagna, di Mantova e di Rovigo, colpiti dagli eventi sismici del 2012, è noto a tutti che il metodo dell'intermediazione degli istituti di credito per il pagamento delle imposte e dei contributi sospesi a seguito dell'emergenza, come inventato dal Governo dei tecnici, ha lasciato amareggiati i cittadini che si sono sentiti discriminati rispetto ad altre situazioni del passato ove sono state previste proroghe a ripetizione e riduzioni in percentuale delle somme dovute all'erario e all'INPS; ben vengano quindi le proroghe per la presentazione della documentazione necessaria ai fini dell'accesso ai finanziamenti agevolati e per il pagamento delle imposte e dei contributi: sono giuste risposte alle imprese terremotate che hanno dichiarato da subito di voler ripartire nell'immediato e di restare lì, dove hanno le radici, nei loro luoghi e nella loro storia.

Nell'ambito delle audizioni svolte dinanzi alle Commissioni riunite, le richieste di deroga al Patto di stabilità per gli interventi infrastrutturali e di ristrutturazione del territorio sono arrivate da tutti i soggetti auditi. Il Governo ha dichiarato di non poter tuttavia andare incontro ad esse, in considerazione delle regole stringenti di bilancio cui è soggetta l'Italia a seguito della procedura per *deficit* eccessivo. Solo nelle ultime ore è stato concesso un *plafond* di 90 milioni in deroga al Patto, ma solo per gli enti locali delle zone terremotate, non per le Regioni: un segnale positivo ma decisamente insufficiente: è la conferma che quella del Patto è la questione più urgente e indifferibile che il Governo deve risolvere in ambito comunitario. Oltre all'impossibilità di dare commesse alle imprese e dunque sostenere il lavoro, è inaccettabile che, pur avendo i finanziamenti necessari, gli enti non possano realizzare interventi di prevenzione contro il rischio idrogeologico o per ricostruire il territorio devastato da alluvioni e terremoti. Anche per questo motivo, il nostro Gruppo ha abbandonato i lavori delle Commissioni riunite come segno di protesta nei confronti del Governo (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*), che da settimane ormai non era in grado di dare risposte certe sull'esistenza delle risorse per soddisfare le legittime richieste dei terremotati.

In merito al riconoscimento dell'area industriale di Piombino come area di crisi industriale complessa, ricordo le strategie simili adottate dal Governo Monti per l'area industriale di Taranto, con lo scopo di riqualificare il territorio, evitare la chiusura dell'ILVA - da ieri commissariata - e permettere la bonifica del sito di interesse nazionale. Così come Taranto, anche Piombino evidenzia una situazione ambientale disastrosa. Qui vogliamo ricordare che in analoghe situazioni di emergenza ambientale si

trovano altri 57 siti di interesse nazionale, per la maggior parte situati nel Nord del Paese, verso i quali il Governo deve intervenire con risposte concrete, a tutela della salute dei cittadini. In merito riconosciamo all'Esecutivo di aver presentato un emendamento per la riqualificazione delle attività industriali e portuali e il recupero ambientale di Trieste. Pertanto, vogliamo sperare - ed è per questo che abbiamo presentato un ordine del giorno - che la stessa sollecitudine di intervento adottata per Taranto e per Piombino si adoperi anche per la riqualificazione e bonifica ambientale degli altri siti in situazioni di crisi industriale situati al Nord.

Il Gruppo Lega Nord e Autonomie vede poi senz'altro con estremo favore le disposizioni dell'articolo 5, che, a partire dal commissario unico, sono volte ad agevolare la realizzazione degli interventi previsti per l'Expo.

L'Expo è visto come una possibilità di ripresa della nostra economia anche dal nuovo Governo. Lo stesso presidente Letta, in occasione delle dichiarazioni programmatiche dello scorso 29 aprile, ha dichiarato che: «L'Expo è una grande occasione che non dobbiamo mancare», definendolo «evento strategico» e sottolineando che l'Expo non termina nel 2015, ma deve avere un futuro. Le disposizioni introdotte con l'articolo 5 sono state chieste all'Esecutivo sia dal sindaco di Milano che dal governatore Maroni per riuscire a centrare l'obiettivo di terminare in tempo le opere infrastrutturali in programma, visto che mancano solo due anni dall'evento.

L'esposizione universale milanese è quindi una vera e reale priorità. Il Governo sembra intenzionato a risolvere alcune questioni ancora rimaste aperte; tuttavia, sottolineiamo come purtroppo non sia stato accolto un nostro emendamento, presentato anche da altri Gruppi, che chiedeva di escludere dal patto di stabilità le spese sostenute dal Comune, dalla Provincia di Milano e dalla Regione Lombardia per la realizzazione delle opere connesse. Inoltre, non è stato accolto un altro nostro importante emendamento che accelerava le procedure per l'immediato completamento di un'arteria importante del territorio lombardo, la Pedemontana lombarda, strettamente connessa all'evento e assolutamente necessaria, come tante altre strade che mancano al Nord. Non ci sono solo opere inutili, cari colleghi del Movimento 5 Stelle! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

L'ultima questione che vorrei sollevare è quella dei recentissimi ed eccezionali eventi alluvionali verificatisi dal 16 al 20 maggio, nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto e Trentino, che hanno prodotto alluvioni, con danni ingenti alle persone e agli edifici, straripamenti, frane e smottamenti, riportando i territori colpiti nella situazione disastrosa verificatasi nel 2010: sono stati stimati danni per oltre 600 milioni di euro in un contesto dell'economia già in ginocchio.

Con un ordine del giorno presentato dal nostro Gruppo chiediamo che il Governo assuma le proprie responsabilità e, come avvenuto in passato per altri eventi calamitosi, disponga le norme e i finanziamenti necessari per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni, il risarcimento dei danni e la ripresa economica. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rossi Maurizio. Ne ha facoltà.

[ROSSI Maurizio](#) (SCpI). Signora Presidente, colleghi, per uno che è al primo mandato in Senato, andare ad affrontare in Commissione un disegno di legge così complicato è stata una scuola straordinaria. Ma la lezione di scuola, per me che lavoro da trentacinque anni nelle imprese, devo dire che l'hanno fatta il presidente Matteoli, il presidente Marinello, il relatore Stefano Esposito, persone che veramente ho avuto occasione di apprezzare, così come tutti gli uffici, che hanno lavorato in un modo incredibile su questo disegno di legge. Devo dire, da imprenditore, che molti di loro li vorrei in un'azienda privata, e devo riconoscere che ci sono persone straordinarie e che forse molto spesso da fuori questo non si capisce. Poi ci potrà pur essere un problema che riguarda il numero delle persone o la possibilità di diminuire i costi della struttura, ma questa gratificazione è assolutamente dovuta a persone che hanno fatto un grandissimo lavoro. Vorrei inoltre ricordare che abbiamo lavorato molto bene per tre settimane con tutte le realtà di maggioranza e opposizione.

Detto ciò, tengo a soffermarmi prima di tutto sul grave tema di Genova, che voi conoscete e sul quale, insieme ai colleghi Caleo e Vattuone del Partito Democratico, abbiamo insistito per presentare

l'emendamento 1.25 (testo 2) (poi fatto proprio dai relatori, ed è stato ancora meglio), fondamentale per cercare di ripristinare sia il radar del porto di Genova, che purtroppo è caduto la notte del 7 maggio (domani sarà trascorso un mese da quel tragico evento) sia le pilotine che sono andate distrutte, oltre ai tanti lavori che sono stati fatti nel porto di Genova in questo periodo.

Devo dire che sono stati momenti un po' difficili, nel senso che abbiamo dovuto un po' tutti batterci, ma mi sembra che almeno in questa fase il Governo sia riuscito a tenere fede agli impegni presi sul porto di Genova, con l'autorità portuale, con l'ammiraglio Angrisano, con il comandante dei piloti. Di questo vorrei ringraziare il Governo e mi auguro che possa andare avanti, come fa in tutti i suoi *iter*. Nel caso di Genova non si tratta tanto di dare un riconoscimento economico, come potete immaginare: le problematiche del porto di Genova ammontano a centinaia e centinaia di milioni, se non oltre il miliardo, ma vi è la necessità di restare al passo con l'Europa, altrimenti nel giro di pochi anni, con l'aumento della stazza delle navi, esso avrà delle gravissime difficoltà. Ma di questo dovremo ovviamente parlare in altra sede. Tengo però a precisare, visto che parliamo di emergenze, che c'è una problematica, emersa anche nel corso dell'audizione in 8a Commissione del ministro Lupi, il quale ha chiaramente detto che non è vero che non ci sono soldi: in molte occasioni i soldi ci sono, ma non sono ancora stati utilizzati, a volte dalla Regione e a volte da altre strutture. Questa è un'affermazione che ci ha toccato. Molto spesso si pensa veramente che il problema sia solo di soldi; invece ci sono dei soldi bloccati, che non danno quindi la possibilità di iniziare i lavori e di dare lavoro in Italia. Questa è la prima emergenza vera che il ministro Lupi proprio in 8a Commissione si è impegnato ad affrontare e ho molto apprezzato il suo impegno: addirittura chiederà alle Regioni che tengono delle cifre bloccate di dedicarle eventualmente ad un'altra opera, purché possa partire subito e dare lavoro vista l'emergenza; allora affrontiamole queste emergenze.

Un'altra emergenza che abbiamo affrontato nel disegno di legge in esame è stata quella legata all'Expo. Ve lo dice una persona che ha vissuto l'Expo del 1992 a Genova, con uno straordinario progetto di Renzo Piano. A differenza della Expo, i cui padiglioni nella cosiddetta isola della Cartuja di Saviglia, erano fatti di cartapesta e costarono venti volte in più di quanto speso per l'esposizione di Genova e alla fine furono buttati giù e non servendo più a nulla (a lungo quest'area è restata una spianata desolata), Renzo Piano ha regalato alla nostra città un'occasione.

L'Expo non è andata molto bene nel 1992: ci furono grandi polemiche e cadde anche un sindaco per l'Esposizione di Genova; però oggi, dopo quell'Expo, l'Acquario e la Città dei bambini e dei ragazzi sono le maggiori attrazioni della città: hanno fatto diventare Genova veramente una città turistica. Per questa ragione ho presentato l'emendamento 5.300, che si articola in due punti, fra l'altro sostenuti anche da amici e colleghi di vari partiti in quanto non presentano assolutamente alcun costo né per il Governo né per le Regioni. Si richiede semplicemente di istituire dei tavoli tecnici. Uno dei due punti chiede sostanzialmente di istituire dei tavoli tecnici nelle aree limitrofe alla Regione Lombardia. Milano non sarà in grado di avere una struttura alberghiera che possa recepire le decine di milioni di persone che arriveranno per l'Expo; si parla di 20-25 milioni di visitatori. Quindi si potrebbe pensare di allargare l'ospitalità alberghiera, ma secondo me anche di metterla sotto uno stesso *booking*, dando delle possibilità alle aree limitrofe, dalla montagna, ai laghi, al mare, nell'arco di 150-200 chilometri. Si chiede di creare un tavolo, insieme al CIPE, con le regioni limitrofe per cercare di capire quant'è l'effettiva capacità alberghiera (stiamo attenti, perché accade anche in Liguria) che occupa i periodi estivi. Ci sarà già una situazione di occupazione degli alberghi e io invito veramente a fare molta attenzione a questa situazione, perché se non si organizza bene il *booking* durante l'Expo, nel periodo estivo si presenteranno grosse problematiche e forse ne approfitteranno altre realtà, probabilmente neanche in Italia, magari vicine. Quindi, con l'emendamento 5.300 ho chiesto innanzitutto l'istituzione di questi tavoli tecnici.

Nell'altro punto dell'emendamento invece chiedo di creare dei tavoli tecnici affinché tutte le Regioni d'Italia vengano coinvolte in questo enorme investimento del Paese (non è un investimento di Milano o della Lombardia). Diamo la possibilità effettivamente alle Regioni di partecipare, anche in questo caso senza alcun costo, ad un progetto di pacchetto turistico da poter offrire praticamente a tutti coloro che

vorranno arrivare dal mondo. Secondo i dati dell'Eurisko, all'Expo arriveranno per il 71 per cento cinesi, per il 50 per cento russi, per il 40 per cento canadesi. Quindi, credo che effettivamente questo vada messo a sistema.

Mi ha fatto molto piacere notare peraltro che nel decreto-legge si parla proprio del trasferimento del settore del turismo al Ministero dei beni culturali (credo che assolutamente ci sia un nesso forte), però è fondamentale che ciò avvenga al più presto, perché in tal modo potremo finalmente avere chi si occupa di coordinare veramente tutte queste attività turistiche legate strettamente all'Expo. *(Applausi dai Gruppi SCpI e PD e dei senatori Airola e Liuzzi).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Nugnes. Ne ha facoltà.

NUGNES (M5S). Signora Presidente, il collega Arrigoni crede forse che i campani o i siciliani non concordino con lui sul fatto che le emergenze rifiuti siano state e siano un'enorme sciagura ventennale? Non credo, ma forse quel che gli sfugge è che le emergenze rifiuti altro non sono che parte di un accurato piano industriale di smaltimento illecito a basso costo dei rifiuti industriali pericolosi e tossici, a profitto soprattutto del Nord e di parte dell'Europa, che ha avuto inizio e che perdura almeno dal 1992, quando la morte di Ilaria Alpi fermò lo smaltimento in Nord-Africa.

L'esame del decreto-legge n. 43 ci pone di fronte all'eterno problema italiano delle emergenze. Non credano i colleghi che non apprezziamo i discorsi sulla cultura, sul Ministero, sullo smaltimento dei pannolini, ma un decreto nasce perché c'è un'emergenza; è questo lo strumento che lo regola. La legge 12 luglio 2012, n. 100, di conversione del decreto-legge n. 59 dello stesso anno, del luglio scorso aveva provveduto finalmente a fare chiarezza su un dato di confusione tutto italiano, la definizione di emergenza, appunto evento calamitoso eccezionale e imprevisto, e la determinazione di una durata certa, fissata, di regola, per un periodo di novanta giorni, non prorogabile per più di sessanta giorni. Finalmente, dicemmo noi, soprattutto noi che abbiamo vissuto le eterne emergenze rifiuti in Campania e a Palermo, ormai più che maggiorenni, che per alcuni versi e in alcune vesti ancora perdurano.

Ma ecco che, basiti, agli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 43, leggiamo testualmente: «In deroga al divieto di proroga o rinnovo (...) atteso il permanere della condizione di emergenza (...) continuano a produrre effetti (...)». Quindi sì, si proroga: povera lingua italiana e poveri noi legislatori di leggi che non rispettiamo che non servono a nulla! *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Perché l'Italia non è in grado di operare in regime ordinario? A cosa serve lo stato d'emergenza non determinato da eventi calamitosi eccezionali, se non a derogare alle regole e alle disposizioni che noi stessi stiamo qui a definire? Soprattutto, Presidente, a chi serve?

Monti disse una volta che solo in stato di crisi grave le popolazioni sono disposte a cedere parte della loro sovranità nazionale. Questa altro non è che la teoria dello *shock economy*, la strategia del terrore, l'applicazione delle teorie liberiste di Milton Friedman e della scuola di Chicago. Non importa se lo stato di crisi o di rischio imminente sia determinato da un evento calamitoso, come il terremoto d'Abruzzo (che dopo quattro anni, di emergenziale, ahimè, ha ben poco) o quello più recente dell'Emilia, o da una crisi di rifiuti o da una crisi economica; l'importante è dare l'impressione della non prorogabilità delle soluzioni. Non importa poi se le soluzioni, al contrario, verranno solo annunciate e mai raggiunte per decenni, come appunto in Campania e a Palermo o nella costruzione della ormai mitica Galleria Pavoncelli dell'Acquedotto pugliese, che ripercorre i tempi biblici dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Non importa se si tratta di eventi eccezionali, come quelli dell'Expo 2015, che avrebbero potuto trovare la loro naturale e giusta collocazione in un'ordinaria gestione di un evento, sì di portata mondiale - chi lo nega e perché non farla? -, ma per i quali non si doveva necessariamente prevedere un regime eccezionale di regole e deroghe, anche sopra soglia, e di gestione straordinaria per realizzare finanche strade, autostrade, linee metropolitane, che di eccezionale, mi sembra, non hanno nulla.

Come è noto, la teoria della scuola di Chicago ci insegna che solo ponendo gli individui in uno stato mentale di *stress* e di imminenza ineluttabile si può perseguire il fine di imporre loro la soluzione prospettata come fosse l'unica possibile, inevitabile, inderogabile, da attuare in fretta, scavalcando regole, limiti e leggi, a danno di molti e a favore di pochi; pochi o nulli i controlli; poche o nulle le

regole.

Ma scorriamo con ordine il decreto e leggiamo: «(...) in deroga ad eventuali diverse finalizzazioni previste dalla normativa vigente (...)»; e più avanti: «Il commissario può provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza»; e poi: «risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere». Si prevede inoltre che «ai contratti di appalto di lavori, servizi e forniture (...) si applicano direttamente (...) le deroghe normative previste in materia di contratti pubblici...». Oppure, per quanto attiene alla gestione dei rifiuti, si parla di deroghe agli strumenti urbanistici vigenti, nonché di deroga al Testo unico ambientale, di deroga a precise disposizioni legislative e regolamentari in materia ambientale, paesaggistica, territoriale, di pianificazione, nonché igienico-sanitaria; si parla inoltre di deroga alla valutazione d'impatto ambientale, nonché alla pertinente legislazione regionale in materia. Per far cosa? Per aprire discariche e realizzare impianti estremamente impattanti per i territori.

Ma cosa significa «deroga»? «Deroga», in lingua italiana, significa difformità, parziale o totale, da quanto stabilito da una legge o da un regolamento. Cosa sono le regole allora? A cosa servono? Le regole, signori, sono importanti; le regole servono a tutelare il diritto. In definitiva, quindi, la deroga alla regola significa che alcuni diritti di taluni non saranno tutelati a vantaggio di taluni altri, indiscutibilmente. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

In Commissione tutti compatti hanno però votato contro i nostri emendamenti. Ad esempio quando abbiamo chiesto che una strada o una linea metropolitana trovasse realizzazione secondo le norme e le regole, ci hanno chiesto: «Siete contrari alla metropolitana?». Abbiamo risposto di no: siamo perché le realizzazioni delle metropolitane, seguano le regole, perché se fatte in deroga agli appalti sono foriere di pericoli ed incerte. Abbiamo chiesto che fosse almeno accolta la regola che questa deroga avvenisse una sola volta; no: bocciato. Abbiamo allora chiesto che l'*iter* di controllo della Corte dei conti, che vigila sulla spesa dei soldi pubblici, non fosse impacciato da *iter* semplificativi o ostativi: bocciato. Ci è stato respinto l'emendamento che chiede che, nelle more dell'attuazione della sesta vasca della discarica di Bellolampo a Palermo, si proceda alla realizzazione dei siti di compostaggio, alla realizzazione degli impianti di selezione e recupero e al raggiungimento di livelli di raccolta differenziata in linea con il piano regolatore: bocciato. Perché poi si sa che, nel breve giro di qualche anno, anche quella discarica sarà piena e, se non si provvederà a fare diversamente, se ne dovrà aprire un'altra. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Il Governo ha detto che il decreto è stato migliorato grazie ai lavori della Commissione: non è vero, è stato peggiorato, perché dentro questo decreto è stato infilato di tutto, e il Governo si è mosso in linea con i Governi precedenti degli ultimi vent'anni. Non in linea con il Governo Monti, assolutamente no: questa è una vecchia prassi, che si è instaurata, di procedere con decreti/legge per esautorare il Parlamento. E così è stato, e sono stati approvati degli emendamenti che sono estranei al decreto e non hanno nessun valore di urgenza. Però, signori, quello che vi vogliamo dire è che il Paese vi guarda e, con il Movimento 5 Stelle dentro, vi guarda più da vicino. *(Prolungati applausi dal Gruppo M5S. Alcuni senatori del Gruppo M5S si levano in piedi. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mirabelli. Ne ha facoltà. *(Proseguono gli applausi dal Gruppo M5S).*

Potete ascoltare anche gli altri senatori? *(Commenti dal Gruppo M5S).* Prego, senatore Mirabelli.

MIRABELLI (PD). Signora Presidente, io credo, come molti altri, come hanno detto bene i relatori, come ha detto bene il capogruppo in Commissione ambiente Caleo, che questo sia un decreto importante e necessario, che affronta emergenze legate alle conseguenze drammatiche di alcuni eventi naturali. Ma è anche un decreto che affronta, purtroppo come emergenze, ma necessariamente come emergenze, alcune occasioni ed opportunità di sviluppo e di crescita che questo Paese non può perdere. Mi riferisco soprattutto alla questione dell'Expo. Su questo voglio intervenire, perché ho sentito cose che - francamente - non corrispondono alla realtà dei fatti.

Desidero anzitutto dire che, anche su Expo, ma complessivamente, trovo che su questo decreto, grazie al lavoro della Commissione e all'impegno di tutti i commissari, ci sia stato un lavoro importante, che

ha portato ad un miglioramento significativo della normativa. Forse su Expo si poteva fare di più, ma siamo contenti che ci sia l'impegno del Governo a fare di più nei prossimi provvedimenti, anche se, anche su questo, il provvedimento è molto migliorato.

Purtroppo, su Expo la gestione commissariale si è resa necessaria. Dico purtroppo, perché credo che nessuno auspicasse la gestione commissariale. Credo che nessuno auspicasse la deroga e penso che anche questa vicenda ponga una questione: come garantire velocità agli appalti senza che si debba andare in deroga ogni volta per riuscire a garantire tempestività agli impegni presi. Essa è necessaria perché abbiamo preso degli impegni, anzitutto con la comunità internazionale, con il BIE, con chi ci ha affidato questa straordinaria esposizione internazionale, che l'Italia si è guadagnata con grande fatica: nel 2015, 130 Paesi verranno a Milano e costruiranno e allestiranno a loro spese i padiglioni nell'area dell'Expo. Quei padiglioni poi verranno smontati, ma porteranno un grande patrimonio di conoscenza ed intelligenze al nostro Paese. Soprattutto, l'Expo sarà una grande occasione per il nostro Paese, come è già stato detto qui dal presidente Letta e dal ministro Giovannini: l'Expo può essere una grande opportunità di rilancio dello sviluppo e della crescita di questo Paese. Stiamo parlando della costruzione di posti di lavoro. Cittadini (*Rivolgendosi ai senatori del Gruppo M5S*), ve lo dico con grande serenità, ragionate: guardate che pensare all'Expo come una speculazione fa deviare. L'Expo non è una speculazione.

VOCI DAL GRUPPO M5S. Nooo!

MIRABELLI (PD). Adesso ve lo dimostro.

Vi è anzitutto un tema importante, che riguarda il pianeta, che riguarda il futuro. Nel 2015, nel momento in cui il mondo dovrà riflettere sui nuovi modelli di consumo e di crescita, Milano - il nostro Paese - diventerà il centro di questo lavoro, il punto di riferimento di questa discussione. Questo è un punto importante. (*Applausi dai Gruppi PD e PdL*). Mi dispiace, ma guardate: non vedo la speculazione in questo.

VOCI DAL GRUPPO M5S. Nooo!

MIRABELLI (PD). Beh, adesso se è speculazione pensare che nel nostro Paese... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Per cortesia! Senatore Mirabelli, vada avanti.

MIRABELLI (PD). C'è una grande occasione per valorizzare un settore come quello agroalimentare, in cui nel nostro Paese c'è un'eccellenza, ed è una grande opportunità per il turismo.

E poi, scusate: quale cemento e quale inquinamento? Non so che cosa leggete. Io so semplicemente che l'Expo non ci lascerà la Torre Eiffel: lascerà a Milano due linee metropolitane, cioè la possibilità di spostarsi senza usare la macchina e senza inquinare. Lascerà nuove fermate ferroviarie. Il ferro: la cura del ferro per evitare l'inquinamento. Questo lascerà. Lascerà parcheggi di corrispondenza per poter lasciare la macchina e non entrare a Milano, evitando di inquinare Milano e l'*hinterland*: questo lascerà. Non capisco. Ripeto: non capisco. Tutti i padiglioni saranno costruiti secondo criteri rigidi, che devono garantire l'ecosostenibilità di tutto. Ci saranno nuove vie d'acqua, e alla fine - è vero - ci sarà un progetto, speriamo una grande funzione pubblica; ma il 70 per cento dell'area usata dall'Expo - è già deciso - sarà un parco. Nella cascina ci sarà il museo della nutrizione e ci sarà il centro per la ricerca su queste cose.

E allora, in un centro di ricerca sull'alimentazione e in tutto ciò c'è un'idea di sviluppo che guarda alla sostenibilità, che può fare dell'Italia un'eccellenza su questi temi. Credo che ci debba essere questa consapevolezza. Questa è la vera e concreta idea di sviluppo sostenibile: nuovi modelli di consumo, la salute alimentare. Su queste cose ci misureremo e faremo all'Expo, concretamente. Perché non volete esserci, voi che parlate di queste cose? (*Commenti del senatore Santangelo*). Questa è la concretezza delle cose che si potranno fare. Questa è l'eccellenza che si potrà costruire per il nostro Paese. Questo è il protagonismo di chi vuole costruire un modello di sviluppo diverso dei consumi, dell'alimentazione, della salute e della nutrizione. Questa è concretezza, non parole, e credo che sarebbe bello e utile se, invece di usare scuse, ci si misurasse tutti su questo fronte e dessimo tutti un contributo fattivo perché davvero questa occasione non venga persa. (*Applausi dai Gruppi PD e PdL. Applausi ironici dal*

Gruppo M5S).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marinello. Ne ha facoltà.

MARINELLO (PdL). Signor Presidente, onorevoli senatori, durante il pomeriggio ho ascoltato diversi interventi, e devo dire che parecchie delle osservazioni ascoltate sono di assoluto buonsenso, condivisibili, anche quando hanno criticato il provvedimento perché probabilmente avrebbe potuto contenere altri spunti che purtroppo non hanno potuto trovare accoglienza. Ho ascoltato anche interventi che hanno criticato il provvedimento da un altro punto di vista. Questi, a dire la verità, non posso dividerli per un semplicissimo motivo.

Signor Presidente, la questione è sempre la stessa: ci sono coloro i quali intendono lo sviluppo e il progresso come un aumento o una possibilità di miglioramento delle condizioni di vita, economiche, sociali e culturali e ci sono coloro i quali hanno una visione assolutamente diversa. Io la rispetto, ma non la condivido. Dobbiamo capire che questo provvedimento ha dovuto impattare con una serie di difficoltà. È sempre un'impresa ardua, difficilissima ed ingrata provare ad assegnare priorità a situazioni emergenziali, stabilire cosa sia emergenziale, cosa sia impellente, cosa sia drammaticamente angosciante per il Paese o per il territorio, cosa lo sia e cosa lo sia di meno.

Dobbiamo talvolta considerare il concetto stesso di emergenza: l'emergenza può essere qualcosa che avviene subito, momentaneamente e in maniera repentina, mentre talvolta può essere emergenziale dare risposte rispetto a situazioni più risalenti nel tempo ma che continuano ad essere emergenziali perché lo Stato o le istituzioni nel loro complesso non sono riusciti a dare risposte concrete in tempo reale.

Appreziate queste circostanze, dobbiamo considerare che il Governo - l'attuale Governo - ha, a nostro avviso, lavorato bene, compiendo uno sforzo significativo nella direzione di tentare di dare delle risposte, accogliendo le proposte emendative (almeno quelle accoglibili), cercando di comprendere lo stato d'animo dei parlamentari che, di fatto, rappresentano lo stato d'animo dei territori e del Paese. Ma procediamo con ordine. Prima di iniziare l'esame in sede referente, le Commissioni riunite 8a e 13a hanno provveduto a svolgere un ciclo di audizioni dei rappresentanti delle istituzioni interessate dalle disposizioni contenute nel provvedimento, e tutto questo ha permesso di cogliere, ancora una volta, le sensibilità vissute nel Paese e nel territorio, che abbiamo cercato di tradurre in proposte emendative, che abbiamo tentato di inserire nell'alveo degli emendamenti proposti e, talvolta, accolti dal Governo.

Il lavoro svolto nelle Commissioni riunite dai parlamentari è stato estremamente difficile e complesso, perché si è concentrato prevalentemente sulla valutazione dei contenuti del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 e sulla verifica della possibilità di apportare modifiche a tale decreto-legge volte a rafforzarne la spinta propulsiva all'economia e quindi sulle disposizioni per fronteggiare emergenze ambientali già presenti nel testo base originario. Tutto ciò è avvenuto sempre in un contesto abbastanza complesso, perché sono ben presenti le attuali difficoltà del bilancio dello Stato dovute ad una contingenza economica ancora difficile da superare.

Tra l'altro, ha certamente pesato sui criteri con cui il provvedimento è stato istruito da parte delle Commissioni (in particolare, anche per quanto di competenza della 5a Commissione), l'attesa per la conclusione della procedura di infrazione per *deficit* eccessivo che limita la possibilità da parte del Governo di escludere ulteriori importi di spesa a livello di amministrazione pubblica statale, regionale e degli enti locali dal Patto di stabilità interno.

Tale obiettiva difficoltà talvolta ha anche attribuito alla 5a Commissione un ruolo magari poco simpatico: talvolta è sembrato addirittura un ruolo conflittuale con le Commissioni riunite 8a e 13a. Evidentemente, però, le condizioni date erano queste, e da che mondo e mondo l'abito si prepara con la stoffa che si ha a disposizione.

È auspicabile, però, che, una volta conclusa favorevolmente la procedura comunitaria, gli ambiti di manovra finanziaria possano riacquistare la consistenza necessaria a dar corpo ad interventi concreti di politica economica orientati al sostegno e alla ripresa, che oggi rappresenta la priorità del Paese, che come tale viene percepita almeno dal 70 per cento della popolazione.

In tale contesto dovranno, tra l'altro, essere finalizzate le risorse necessarie a dare sostanza agli strumenti previsti dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (decreto sviluppo), per il riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale e complessa.

Sappiamo che c'è una posta in bilancio, ma sappiamo anche che non è assolutamente sufficiente a dare le risposte di cui il Paese ha bisogno. Evidentemente, noi abbiamo il compito di individuare quelle risorse aggiuntive necessarie che possono contribuire alla ripresa economica del Paese.

Le proposte di modifica approvate dalle Commissioni riunite che saranno più avanti illustrate sono sostanzialmente incentrate su situazioni post emergenziali relative ad alcuni eventi sismici, in particolare dell'Aquila e dell'Emilia-Romagna, ma anche del Molise.

Hanno avuto particolare riguardo poi le proposte emendative relative alla crisi che interessa l'area portuale di Piombino. Tra l'altro, colgo come molto positivo il fatto che sia stata inserita anche l'area di crisi di Trieste, proprio per il nesso che una grande azienda oggi in crisi operante nell'area di Piombino ha interessi economici ugualmente importanti, rilevanti nell'area industriale di Trieste. C'è quindi una netta connessione, seppur nella indipendenza, tra le due questioni. E nella consapevolezza che identica urgenza viene vissuta in analoghe situazioni di crisi industriale e di difficoltà economica in altre parti del Paese noi abbiamo, a maggior ragione, la necessità di implementare le risorse disponibili nel citato articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012 proprio per affrontare in momenti successivi l'interezza delle questioni.

Le proposte emendative a mio avviso, voglio ricordarlo in modo particolare proprio per dare una risposta alle sollecitazioni della collega Nugnes, hanno anche riguardato l'articolo 2 del provvedimento, proprio quello che riguarda l'emergenza rifiuti in Sicilia che interessa particolarmente il territorio di Palermo.

Abbiamo svolto un lavoro straordinario in Commissione, colleghi, perché abbiamo fundamentalmente migliorato il testo con lo sforzo di tutti, partendo dal presupposto che una situazione emergenziale che data dal 1999, cioè da ben 14 anni, deve trovare comunque un rigido controllo da parte del Parlamento. Abbiamo inserito nel testo una norma che obbligatoriamente dovrà consentire il controllo del Parlamento, delle Commissioni preposte e del Ministero preposto nei confronti della gestione commissariale in Sicilia, ma abbiamo inserito anche delle norme migliorative del testo al punto tale da dover prevedere per una serie di iniziative un'intesa preventiva da parte del commissario straordinario con le prefetture dei territori interessati agli interventi. Voglio citare questi esempi proprio per dire che non siamo stati distratti rispetto alle sollecitazioni dei territori e rispetto alle sollecitazioni emerse durante il dibattito.

Altri emendamenti presentati recano una serie di disposizioni di carattere ordinamentale, la cui approvazione costituisce un ulteriore tassello per delineare un percorso di ripresa e di sviluppo economico; a mio avviso, è ben poca cosa rispetto a quello che si doveva fare, ma il massimo rispetto a quello che si è potuto fare con le risorse disponibili.

Cari colleghi, proprio dall'esperienza che, modestamente, ho delle Aule parlamentari, che frequento da oltre un decennio, posso dire, e lo sappiamo tutti, come difficilmente si riesca a percorrere le vie legislative ordinarie e, talvolta, i decreti rappresentano il mezzo con cui si riesce a dare quelle risposte che altrimenti non sarebbero assolutamente affrontate.

Quindi, cari colleghi, il provvedimento oggi all'esame dell'Assemblea del Senato è sicuramente sfaccettato, sicuramente complicato, ma, a mio avviso, assolutamente arricchito rispetto alla stesura originaria.

Concludo, allora, sostenendo che è molto facile cavalcare il vento dell'antipolitica; è molto facile cavalcare il vento di coloro i quali vogliono distruggere tutto senza avere in mente l'idea di un progetto Paese, che possa sostituire quello attuale. Per quanto ci riguarda noi siamo consapevoli che il senso di responsabilità che c'impongono la carica che ricopriamo, il luogo e, soprattutto, il momento storico che sta vivendo il Paese, devono determinarci ad andare avanti su questa strada perché, proprio da questo

esempio, dal lavoro che abbiamo svolto insieme nelle Commissioni riunite, in queste settimane d'intenso lavoro - come hanno ricordato tanti senatori che voglio ringraziare per le parole che hanno pronunciato in quest'Aula - dobbiamo continuare ad andare avanti con determinazione e con forza; quella forza serena che nasce dalla consapevolezza di ben operare nell'esclusivo interesse del nostro Paese.

È con questo augurio che concludo il mio intervento, auspicando che su questa strada si continui ad andare avanti, perché ce lo chiede il Paese, ce lo chiedono i territori e ce lo chiedono i cittadini. *(Applausi dai Gruppi PD e PdL e dei senatori Ferrara Mario, Rossi Maurizio e Berger. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ranucci. Ne ha facoltà.

RANUCCI (PD). Signora Presidente, parlando per ultimo vorrei fare delle considerazioni generali rispetto a questo decreto.

Desidero anzitutto ringraziare il presidente Marinello, il presidente Matteoli e i relatori per il lavoro che è stato svolto in Commissione. Si tratta di un decreto importante e necessario, e da esso vorrei prendere spunto per fare delle riflessioni, rivolgendomi al Governo e, forse, a tutti a noi.

Ancora una volta noi mettiamo insieme due parole: l'urgenza e l'emergenza. Ricordo quante volte, nella passata legislatura, abbiamo contestato l'attività della Protezione civile, che si occupava di tante questioni che erano urgenti, ma non era emergenza.

Io credo che dobbiamo prendere spunto da questo per chiedere al Governo una programmazione. Non ci si può certamente riferire ai provvedimenti che riguardano i terremoti, perché questi non si possono programmare, ma se parliamo di un terremoto di 12 anni fa non possiamo certo parlare di un decreto di emergenza.

L'idea di continuare ad usare i commissari per risolvere problemi ambientali di Palermo o della Campania o anche quelli legati all'Expo è sbagliata. Il nostro Paese deve prendere confidenza con il fatto che si può operare con leggi ordinarie. Ricordo che, per il Giubileo del 2000, sono state realizzate a Roma tantissime opere con leggi ordinarie.

Abbiamo sicuramente reso più trasparente l'attività dei commissari quando abbiamo inserito la previsione che le risorse economiche devono essere rendicontate trimestralmente. Certo, ci spaventa il momento stesso in cui diciamo che si deroga alle procedure del codice degli appalti, per cui abbiamo chiesto che anche a tal riguardo fossero previsti controlli.

Desidero dire forte e chiaro che l'Expo rappresenta una straordinaria occasione per il nostro Paese, e deve diventare il simbolo dell'efficienza, della capacità e dell'orgoglio italiano. Dobbiamo con esso dimostrare al mondo quanto siamo bravi e capaci dal punto di vista realizzativo ed organizzativo. Dobbiamo ritrovare l'orgoglio nell'Expo e in altre grandi occasioni e dimostrarlo al mondo. Dobbiamo ritrovare l'orgoglio nella trasparenza. Reputo questo davvero importante.

Accanto alla programmazione deve esserci anche la visione. Come tutti sappiamo, Piombino è un'area degradata. Tutti abbiamo sentito il Presidente della Regione parlare della bonifica e della salvaguardia dei posti di lavoro. Egli, però, ci ha dato anche una visione: la riconversione del porto di Piombino in un porto che possa intraprendere una nuova attività. Egli ci ha parlato della possibilità del porto di Piombino di diventare un importante centro per la demolizione delle navi: non ne esiste neanche uno nel Mediterraneo, per cui spesso le navi vengono portate in Oriente. E questo potrebbe essere una risorsa per tutto il nostro territorio, per il nostro Paese.

Occorre mettere visione in tutto quello che si fa: non si può pensare soltanto alla bonifica e non a quanto viene dopo; se pensiamo di salvaguardare i posti di lavoro, dobbiamo pensare anche in quale modo, perché non possiamo mettere tutto sulle spalle dello Stato e del Governo. Ma il Governo deve avere una visione che vada oltre l'emergenza e l'urgenza di quel momento.

Nel decreto in esame abbiamo parlato di deroga al Patto di stabilità per alcuni finanziamenti e alcune Regioni. È questo un invito al Governo. Lo abbiamo fatto tantissime volte. Ricordo che nella passata legislatura, qui in Senato, abbiamo votato una mozione all'unanimità affinché il Patto di stabilità

potesse essere derogato per tutte le attività e gli investimenti degli enti locali, per tutti i progetti immediatamente cantierabili, per tutto ciò che riguarda la sicurezza del territorio. Qualche collega l'ha detto prima: la sicurezza del territorio non vuol dire soltanto investire, ma anche risparmiare, perché ogni volta che il territorio viene devastato vi è una emergenza e abbiamo immediatamente dei costi che si moltiplicano. Dobbiamo chiedere con forza all'Europa la deroga del Patto di stabilità per gli investimenti degli enti locali.

Presidenza del presidente GRASSO (ore 20)

(Segue RANUCCI). Nel provvedimento al nostro esame c'è un altro punto che non c'entra niente né con l'emergenza né con le urgenze. Il Governo ha voluto spostare il settore del turismo dalla Presidenza del Consiglio al Ministero per i beni e le attività culturali. Mi permetto di dire al Governo che una Sottosegretario ai beni culturali, in un'intervista resa ad un noto settimanale, alla domanda relativa a cosa pensasse della cucina del nostro Paese, ha risposto che nel nostro Paese si mangia male e che i nostri cuochi non sanno cucinare.

Beh, vorrei che questo fosse evitato - e mi rivolgo al Governo - perché credo sia un duro colpo alla cultura, all'economia e all'enogastronomia del nostro Paese. Credo che si debba promuovere il turismo in tutte le sue fonti e in tutte le sue varie sfaccettature, perché il turismo è importante per l'Italia. Al riguardo, desidero citare alcuni dati della Banca d'Italia relativi all'anno 2012. La spesa dei viaggiatori stranieri in Italia è stata pari a 32 miliardi di euro, con una crescita del 3,8 per cento, ovvero circa 1,2 miliardi di euro in più rispetto al 2011.

Il World travel and tourism council ha redatto un rapporto sull'impatto economico del settore turistico allargato nel 2012, evidenziando i seguenti dati: l'impatto sull'economia allargata del settore viaggi e turismo è stata pari a 161 miliardi di euro, con un'incidenza sul PIL del 10,3 per cento di occupazione turistica (vale a dire 2.600.000 lavoratori) e con un'incidenza sull'intera occupazione nazionale dell'11,7 per cento.

In sostanza, ritengo importante che il nostro Paese punti su questo comparto e lo rilanci. È necessario adottare misure economiche straordinarie al fine di rimuovere le criticità che ne limitano il potenziamento e lo sviluppo. Occorre predisporre con la massima urgenza un piano strategico. Ora, in merito a quest'ultimo punto mi è stato riferito che il Ministro del precedente Governo ne ha formulato uno e dunque vorrei conoscerlo. Chiedo pertanto al Governo di farci conoscere il piano strategico per il turismo nelle sedi delle Commissioni di riferimento, perché è importante avere la cognizione che questo settore non è lasciato da parte.

Infine, desidero aggiungere qualcosa in merito all'individuazione degli interventi più urgenti legati al sistema del trasporto e delle infrastrutture. Questo perché non si può fare turismo senza un'infrastruttura e non si può far crescere il Paese in generale senza le infrastrutture. Credo esse debbano essere mirate. In sostanza, ogni qualvolta pensiamo di realizzare qualcosa nel nostro Paese dobbiamo pensare anche alla ricaduta economica che esso può avere nel settore del commercio, del turismo e dell'industria. Non dobbiamo realizzare, infrastrutture che rimangano a sé stanti, e che non abbiano la capacità di far sviluppare e progredire il nostro Paese.

Ecco, chiedo veramente al Governo di avere programmazione e visione. Questo Paese ha la necessità di guardare ad una visione completa e ampia. Quando spezzettiamo in tanti piccoli commissari le attività che svolgiamo arreciamo un danno al Paese. Si tratta di emergenze, quindi sono assolutamente d'accordo, ma è necessario che da lì nasca la possibilità per il Paese di guardare alla sua crescita, che può essere soltanto generale. A questo proposito, mi sia consentito esprimere sul turismo un piccolo pensiero personale, non politico: forse la visione politica del turismo andrebbe ricentralizzata e non lasciata a tante piccole occasioni che accadono nei vari enti locali. Lì potrebbe esserci l'accoglienza, ma la promozione e la visione politica del turismo deve essere ricentralizzata.

Quindi, occorre una visione politica del nostro Paese, nell'economia, nei piani industriali. Ecco, Piombino è un piano industriale. Dove va il nostro Paese? Verso che cosa va il nostro Paese? Quali sono i piani industriali che vuole sposare? L'acciaio, l'alluminio, il legno, il turismo, le infrastrutture? Noi, credo, dobbiamo avere la capacità di dire dove va il nostro Paese, con quali risorse e con quali

mezzi. Ma soprattutto, visto che noi italiani abbiamo la capacità di risollevarci, diciamo: date la possibilità a tutti, imprenditori e lavoratori, di mettersi insieme per risollevare l'Italia, che ha tutte le capacità per diventare di nuovo uno dei *leader* del mondo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Considerato l'elevato numero degli interventi di fine seduta, le repliche dei relatori e del Governo si svolgeranno nella seduta antimeridiana di domani.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Su un articolo apparso sul sito Internet de «l'Espresso» in merito alla regolarità delle votazioni nell'Aula del Senato

MALAN (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (PdL). Signor Presidente, la ringrazio per la sua personale presenza in questo momento. Ieri, mentre lei presiedeva come oggi, c'è stato un momento di discussione, dove non sono stati fatti dei nomi, in cui un senatore ha detto che qualcuno stava votando per un collega assente. Io, con mia grande sorpresa, ho scoperto che si stava riferendo a me. La cosa è stata chiarita in Aula, perché io ero semplicemente seduto ad un altro posto, mi sono alzato e, senza toccare alcuna altra cosa, ho infilato la mano nel posto che mi è stato assegnato, l'ho fatto per due volte e pensavo che la questione fosse finita lì, perché, quando non c'è totale malafede, una eventuale accusa - anche se prima di muovere accuse bisognerebbe essere sicuri di ciò che si dice - dovrebbe fermarsi.

Invece il sito de «l'Espresso» pubblica un articolo dal titolo: «Al Senato vince il pianista» dove c'è la mia fotografia mentre voto effettivamente in quella posizione "a scavalco". Inoltre, è stato pubblicato anche un filmato dal quale si vede chiarissimamente che è accaduto esattamente come ho detto, e cioè mi sono alzato, perché stavo parlando con un collega, e ho votato dal mio posto, dunque ho fatto una cosa totalmente regolare. Ho votato esclusivamente per me, dal mio posto, per cui era tutto totalmente regolare. Il sito de «l'Espresso» pubblica questa fotografia e questo filmato che, dall'angolazione e persino dalle parole che ci sono, si capisce benissimo che sono stati ripresi in Aula. Si può individuare facilmente il posto preciso dal quale sono state riprese queste fotografie e questo filmato, peraltro contravvenendo alle regole che sono state sempre fatte osservare in quest'Aula, ma, quel che è peggio, sotto il titolo: «Al Senato vince il pianista», «l'Espresso» scrive: «Il Movimento 5 Stelle immortalava il pidiellino Lucio Malan mentre vota al posto di un collega assente, sotto l'occhio attento di Maurizio Gasparri», anche lui coinvolto, anche se era al suo posto, ma essendo Vice Presidente del Senato, indubbiamente, se avallasse un comportamento irregolare sarebbe grave.

A seguito dei commenti che ho mandato sul sito, hanno modificato il sottotitolo in modo sufficientemente ambiguo, scrivendo: «(...) immortalava il pidiellino Lucio Malan mentre vota in un posto diverso da quello in cui è seduto».

Seguono commenti, il primo dei quali, Presidente, è di un anonimo, come praticamente tutti, perché i nomi sono finti, che dice: «E il Presidente del Senato che fa?». Il Presidente ha fatto esattamente il suo dovere: ha verificato, ha visto che era tutto regolare e non doveva fare assolutamente nient'altro. Seguono commenti come: «atteggiamenti del genere meritano la radiazione», «ci vuole olio di ricino per quelli del PdL». E poi si dice che fare paragoni con movimenti totalitari del passato è fuori luogo: ma in questo caso siamo davvero nello stesso luogo, anche allo stesso genere gastronomico, direi, per essere compassati, anche se purtroppo qui c'è davvero poco da ridere. Seguono minacce e insulti: «Malan è proprio un ladro», «come sempre il PdL sa fare solo cose illegali. PdL vergogna».

Allora, Presidente, intanto proporrò, eventualmente anche per iscritto, al Consiglio di Presidenza che è l'organo preposto, di prendere provvedimenti nei confronti di chi non solo viola la regola che c'è

sempre stata di non fare riprese, ma soprattutto muove accuse false e fornisce materiale che costituisce indubbiamente, per come è presentato, un grave danno per me personalmente ma anche per il Senato, per lei, Presidente, che ha presieduto in modo impeccabile, per Maurizio Gasparri, Vice Presidente del Senato, che viene coinvolto, il tutto con giornali che saltano immediatamente su questa cosa senza aver neanche guardato il filmato, perché se l'avessero guardato e avessero usato un barlume o di intelligenza o di buona fede avrebbero capito che esso dimostrava esattamente l'opposto di ciò che il giornale titolava.

Presidente, è in corso palesemente un attacco contro il Senato, in particolare: anche contro gli altri organi costituzionali, ma in particolare contro il Senato. Io ho le idee molto chiare sulla ragione per cui questo sta avvenendo, ma questa è una mia riflessione che esula da questo intervento. È chiaro che di fronte a questi attacchi bisogna difendersi. Le chiedo pertanto di intraprendere azioni legali contro i giornali che scrivono falsità contro il Senato perché, se da un attacco non ci si difende, lo si alimenta soltanto e si facilita la vita a coloro che vogliono distruggere la credibilità di questa istituzione. *(Applausi dai Gruppi PdL, PD, M5S, SCpI e GAL).*

PRESIDENTE. Per quanto riguarda la Presidenza, mi sembra che sia stato accertato, nell'immediatezza del fatto, che lei, senatore Malan, aveva premuto il tasto relativo al suo posto. Se mi consente, ho potuto controllare che, anche successivamente, dopo che c'è stato il video, anche dai tabulati (nel caso in cui ci fossero state altre votazioni nei pressi di quella in oggetto) risulta, e ne posso dare atto, che effettivamente tutto si è svolto così come era stato accertato in Aula. Pertanto, senatore Malan, le do atto che lei, essendo temporaneamente seduto in un posto diverso, ha votato dal suo posto. Adesso il Regolamento non arriva al punto di prevedere che bisogna stare effettivamente seduti al proprio posto: basta votare dal proprio posto, dove è inserita la propria tessera. Sotto questo profilo, non possiamo che ribadire quello che è stato già accertato nel corso della seduta dell'Assemblea di ieri.

Per quanto riguarda il seguito, lei, in qualità di senatore Questore - o anche un altro senatore Questore - può avanzare delle proposte da sottoporre al Consiglio di Presidenza. A ben vedere, infatti, la prassi di non fare riprese o filmati in Aula è una prassi, una regola che ci si è dati, ma forse sarebbe meglio codificarla, all'interno del Regolamento o con una deliberazione del Consiglio di Presidenza, che può essere assunta su iniziativa dei senatori Questori.

Penso ci sia l'esigenza di evitare che si alimentino fenomeni di discredito nei confronti delle istituzioni e atteggiamenti di antiparlamentarismo. Quindi, si valuteranno in Consiglio di Presidenza tutte le eventuali iniziative da intraprendere a questo riguardo. Questo, per chiudere la questione e darle atto che è andata così.

Poi, eventualmente, senatore Malan, può anche intervenire per far valere il diritto ad avere tolto dal sito Internet de «l'Espresso» il filmato.

Sulla vicenda giudiziaria riguardante il senatore Di Biagio

DI BIAGIO (SCpI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BIAGIO (SCpI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, alla luce di quanto emerso nelle ultime ore riguardo la mia persona e i presunti coinvolgimenti in affari contestati dalla magistratura, ritengo doveroso condividere con voi alcune considerazioni, nel rispetto di quest'Aula.

Prima ancora che mi venisse notificato alcun atto, paradossalmente già da oltre 24 ore si era scatenato intorno a me un carosello mediatico che, noncurante del principio della presunzione di innocenza e nella totale assenza di una chiara accusa, mi aveva già processato e condannato. Questo la dice lunga sul sistema mediatico italiano, in cui i primi a sapere di inchieste e di accuse e condanne sono i giornalisti e non i diretti interessati. Ritengo che questo sia un *vulnus* democratico, ma probabilmente è la semplice prassi a cui il Paese purtroppo sembra abituarsi.

Sono certo, convinto e consapevole della mia totale estraneità ai fatti, che avrò cura, nei modi e nei tempi sanciti, di dimostrare e ribadire nelle sedi competenti, per il rispetto che ho di quest'Assemblea e delle istituzioni che, con orgoglio, sono stato chiamato a rappresentare.

Quanto contestato - e mi preme evidenziarlo - è a me estraneo. I fatti contestati, infatti, risalgono a più di dieci anni fa e, quindi, al di là della loro fondatezza, esulano sicuramente dalla mia attività parlamentare.

Proprio nel rispetto che ho di questa istituzione, voglio personalmente rinunciare a ogni forma di immunità parlamentare che potrebbe rallentare o complicare qualsivoglia procedimento, perché convinto che dinanzi ad un'accusa, al di là della sua natura, io debba essere un cittadino e non un uomo delle istituzioni, e in quanto tale debba mettermi a disposizione degli inquirenti in maniera celere, trasparente e consapevole, in ragione della mia totale innocenza che conferma in me la dignità per rinnovare la mia sincera disponibilità.

Purtroppo, ad ampliare i toni già critici si è inserita la speculazione politica, o meglio - permettetemi - di una parte poco onorevole della politica: sciacalli pronti a scaraventarsi sulla vittima di turno, messa sulla graticola dai *media* anche nel tentativo di trarne vantaggio politico. Tutto ciò è vergognoso e voglio ribadirlo in quest'Aula, che dovrebbe proteggere e tutelare in ogni modo i diritti dei cittadini, la dignità delle persone e la correttezza del confronto.

Non sono un uomo di apparato, non sono il consigliere di questo o di quello, come ha commentato qualche politico affamato di notorietà. Sono sempre stato un uomo a disposizione del Paese, animato da quel sincero senso del dovere e dal profondo rispetto delle istituzioni che non si colloca in fazioni, ma va ben oltre gli steccati dei partiti. Infatti, io appartengo ai cittadini elettori, a tutti coloro che mi hanno votato e che mi hanno dato la loro fiducia, gli stessi che in questo momento mi stanno dimostrando tutta la loro vicinanza: soltanto a loro devo rendere conto.

Fin dall'infanzia la vita mi ha messo davanti a dure prove e voglio affrontare anche questa con la dignità, l'onestà e la moralità che sempre mi hanno accompagnato e intorno alle quali ho voluto sempre e comunque costruire la mia esperienza di uomo e di padre; lo voglio fare prima di tutto per la mia famiglia, verso la quale va il mio pensiero. A voi chiedo un gentile rispetto, e non il silenzio, quello che ci si aspetta dalla più alta istituzione del Paese, che deve essere un riferimento e un esempio per il singolo cittadino e per l'Italia. I processi, onorevoli colleghi, lasciamoli ai magistrati. (*Applausi dai Gruppi SCpI, PdL e M5S*).

Sugli scontri avvenuti a Terni durante una manifestazione sindacale

[GOTOR](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOTOR (PD). Signor Presidente, colleghi senatori, prendo per la prima volta la parola in quest'Aula per registrare un fatto grave avvenuto questa mattina a Terni, ove si è svolta una manifestazione sindacale a cui hanno partecipato circa 400 dipendenti dell'AST, ex Thyssen, il polo siderurgico della città. Si trattava di una manifestazione pacifica, come dimostra la presenza delle istituzioni cittadine alla testa del corteo.

Ciò nonostante, la polizia è intervenuta manganellando i manifestanti, operai e lavoratori, che avevano occupato i binari della stazione in segno di protesta, ma in modo simbolico e che, come dicono le testimonianze, avevano le mani alzate. Nel corso degli scontri sono stati colpiti anche il sindaco di Terni, Leopoldo Di Girolamo, che ha sofferto una ferita lacero contusa alla testa, e alcuni assessori del Comune, che stavano svolgendo una funzione da paciere tra le parti.

Seppure comprendiamo le dure condizioni di lavoro in cui operano le forze di polizia, si tratta di una violenza incomprensibile e di un comportamento inammissibile, che condanniamo severamente. Su quanto accaduto oggi a Terni chiederemo, come parlamentari eletti in Umbria, urgenti spiegazioni al Governo, con apposita interrogazione da parte del collega senatore Gianluca Rossi, coinvolto negli

incidenti.

Ai lavoratori e al sindaco Di Girolamo vogliamo esprimere la nostra solidarietà, come senatori del PD, anche a nome di questa Assemblea. Ai cittadini ternani, ai rappresentanti delle istituzioni e a tutti quelli che hanno voluto manifestare pacificamente a difesa del lavoro e dell'attività industriale del polo ternano, credo che dobbiamo rinnovare come Assemblea il nostro pieno sostegno per la loro battaglia in favore del lavoro e dello sviluppo economico nazionale, in un periodo di crisi economica come quello che stiamo vivendo. *(Applausi dai Gruppi PD e M5S e del senatore Carraro)*.

Sul rimpatrio di una cittadina kazaka e di sua figlia

[GIARRUSSO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO (M5S). Signor Presidente, signori colleghi, ho appreso dalla stampa che nella notte dello scorso sabato oltre 50 poliziotti avrebbero prelevato presso un'abitazione di Roma la signora Alma Shalabayeva e la figlia di soli sei anni e le avrebbero costrette con la forza ad imbarcarsi su un aereo privato che le attendeva presso l'aeroporto di Ciampino per condurle in Kazakistan. Il marito della signora Shalabayeva, padre della bambina, è uno dei principali oppositori del regime kazako, già in passato imprigionato e sottoposto in Kazakistan a trattamenti inumani e per tale ragione gode dello status di rifugiato politico in Gran Bretagna.

Quando ho appreso questa notizia, signor Presidente e signori colleghi, mi sono profondamente vergognato di essere un cittadino italiano. Mentre in queste Aule si stava ratificando la Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne, il nostro Governo, lo Stato italiano usava la forza per consegnare una donna e la sua bambina innocenti ad un Governo che è accusato da Amnesty International di calpestare i diritti umani. Mi chiedo, signor Presidente, come sia potuta accadere una cosa simile.

Collegli, non c'è bisogno di citare l'articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, secondo cui è vietato allontanare, espellere o estradare uno straniero verso uno Stato in cui esista un rischio serio di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti. Non c'è bisogno di questo articolo, signor Presidente, per vergognarsi e indignarsi profondamente per quanto accaduto. Qualcuno ha certamente sbagliato e dovrà rispondere di questa azione.

Alla signora Shalabayeva, signor Presidente, e alla sua bambina non è stata data nemmeno la possibilità di rivolgersi a un giudice per verificare la legittimità della loro espulsione. Si tratta di atti che squalificano il nostro Paese e lo degradano al rango delle repubbliche delle banane, dove i cittadini non hanno nessun diritto e dove la corruzione e il malaffare governano, perché l'ombra nera e oscura della corruzione, signor Presidente, aleggia su questa storia, forse perché per qualcuno la vita di una donna e di una bambina innocenti è meno importante di un contratto di fornitura del gas.

Il Movimento 5 Stelle condanna «senza se e senza ma» questo atto incivile e inumano di violenza che si è consumato ai danni di una donna indifesa e di una innocente bambina, che pensavano erroneamente di aver trovato alloggio e rifugio in un Paese civile e democratico. E preannuncio che il Movimento porrà in essere tutto quanto sarà possibile per scoprire chi sono i responsabili di questo misfatto, che macchia in maniera indelebile il nome del nostro Paese, e soprattutto, signor Presidente, per scoprire i retroscena inconfessabili di questa vergognosa pagina della nostra storia. *(Applausi dai Gruppi M5S e PD)*.

[CARRARO](#) (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO (PdL). Signor Presidente, io sono avanti con gli anni, ho l'orgoglio di essere italiano, di vivere in un Paese che è democratico a seguito della lotta che ha fatto la Resistenza, appartengo ad un'istituzione e presuppongo la correttezza e la buona fede delle altre istituzioni, dal Governo in giù. Pertanto, se vi è stato qualche errore è giusto accertarlo, ma non mi fa piacere che venga detto che il

Governo ha fatto qualcosa di cui ci si debba vergognare se prima non si ha la prova che il Governo abbia sbagliato.

Sull'applicazione della normativa relativa al protocollo terapeutico "Stamina"

[BONFRISCO](#) (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (PdL). Signor Presidente, aggiungo dramma a dramma. Quello che è appena stato raccontato dal senatore Giarrusso (che, peraltro, abbiamo appreso dalla stampa) mette in evidenza un caso davvero tragico ed inquietante accaduto nel nostro Paese. Penso che anche lei vorrà farsi parte attiva affinché si possa chiarire e verificare quanto prima tutto quello che ha appena concluso di dire molto bene il mio collega Carraro, perché questa è una vicenda che va certamente approfondita.

Mi permetta poi, signor Presidente, di richiamare la sua attenzione quale persona attenta, anzi, come molti di noi, attentissima alla questione portata alla luce dal movimento dei familiari dei bambini affetti da malattie rare e incurabili, che ha visto il Senato impegnato, anche grazie al suo straordinario impegno, nell'elaborazione di un testo di legge emendativo del famoso decreto Balduzzi, che ha avuto da parte di questa Assemblea un voto unanime teso ad affrontare e risolvere, sul piano legislativo ancor prima che sanitario, questo tema.

Apprendiamo infatti solo oggi della morte, avvenuta il 2 giugno scorso, della piccola Sofia Maria, affetta da SMA 1, una tremenda malattia, che avrebbe dovuto intraprendere la cura agli Spedali Civili di Brescia per ordine di un giudice. Ecco il primo tragico esito di una legge che non ha saputo garantire il diritto alla vita e alle cure.

Quanto alla sperimentazione, quella stessa burocrazia che ha ispirato il varo della legge, in particolare alla Camera dei deputati, prosegue sulla strada dell'inerzia, quell'inerzia che determinerà probabilmente il fallimento della sperimentazione stessa. Ovviamente mi auguro di sbagliare, ma sono molto preoccupata dalla lentezza e dal ritardo denunciati dagli operatori di Stamina nell'essere convocati. Loro sono la parte centrale di questa sperimentazione, eppure nessuno li chiama.

Sono oltremodo vicina al dolore e alla rabbia di quei disperati genitori ai quali nessuna spiegazione o scusa potrà restituire la loro povera bimba. La piccola Sofia Maria di Civitavecchia era affetta da una malattia incurabile e, soprattutto, senza medicinali disponibili sul mercato del farmaco. Ma grazie al decreto Turco-Fazio, una buona legge dello Stato italiano sulle cure compassionevoli del 2006, poteva essere curata con terapie a base di cellule staminali, così come infatti il Senato aveva previsto nell'emendare quel decreto. Alla Camera si è invece voluto rovesciare tutto e privare questi pazienti dell'unica possibilità di cura. E si è anche lasciato solo l'ospedale di Brescia: solo ad affrontare le centinaia di richieste che si sono presto tramutate in decreti dei giudici.

Se a voi questo sembra un Paese civile, a me no: a me sembra solo un Paese che muore di cattiva burocrazia! Oggi c'è qualcuno che muore sul serio. Spero che qualcuno voglia rimediare a questa tragica indifferenza. La piccola Sofia Maria è morta nel giorno della festa della Repubblica: chissà se anche questo non abbia un significato! *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

Sulla sentenza relativa al caso Cucchi

[BARANI](#) (GAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (GAL). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire a fine seduta perché non mi do pace: c'è un'altra sentenza scandalosa, signor Presidente, sul caso di Stefano Cucchi.

In nome del popolo italiano, dei giudici, indovini, signor Presidente, chi hanno condannato? Hanno condannato sei medici. E basta. Delle lesioni di Stefano Cucchi - provocate in carcere o fuori, non lo

so, lo doveva accertare qualcun altro - la colpa è di sei medici, compreso il primario. È questo «in nome del popolo italiano»? È questa l'Italia nata dalla Resistenza? Ma si rendono conto che esiste un consenso? Se un paziente non vuole essere curato, il medico non lo può curare. Ce lo ricordiamo il caso Englaro? È dovuto intervenire il giudice per staccare la spina. È questo: meno di due anni a tutti, senza ovviamente che ci sia la segnalazione.

Ora, tutti i giorni i nostri medici, che hanno una laurea di sei anni più una specializzazione di cinque, studiano undici anni e sono i più sottopagati d'Europa, con che spirito si mettono a lavorare nei pronto soccorso sapendo che c'è qualcuno che li odia a tal punto da condannarli? Solo loro: non gli infermieri, non gli agenti, non il personale di custodia, non spacciatori esterni o interni, non so bene chi. Solo sei medici. Ma questi medici devono osservare delle leggi ben precise: se un paziente non vuole essere trattato e curato, non lo possono fare, perché altrimenti commettono un reato e vengono condannati. Se fanno vengono condannati, se non fanno vengono condannati.

Noi abbiamo una spesa di qualche miliardo di euro l'anno per la medicina difensiva, perché l'incolumità giuridica dei nostri medici nei pronto soccorso è messa a dura prova e quindi, prima di curare il paziente, devono crearsi le prove per quando saranno chiamati di fronte a dei giudici che ovviamente non meritano questo nome, perché non possono continuare a prendersela con chi tutti i giorni, mal pagato, sottopagato correndo dei rischi, si rimbocca le maniche per cercare di dare a questo Paese una sanità che è la seconda del mondo. E ci sono al suo interno dei ricercatori silenti che lavorano sottopagati. Ho detto l'altro giorno che Stella e Cattell hanno avuto il più grosso riconoscimento ad Amsterdam per la loro capacità, senza andare all'estero a guadagnare, ma rimanendo sul suolo patrio.

Allora, signor Presidente, noi dobbiamo rispetto a questi medici. Per questo sono intervenuto, perché voglio che ciò rimanga nel resoconto della seduta. Mentre la nostra medicina è la seconda nel mondo, la nostra giustizia è la peggiore d'Europa. Questa ne è la dimostrazione. Io dico sempre che ci vogliono dei medici per curare la giustizia. Mi auguro che questo Senato e la Camera facciano finalmente delle riforme che impediscano questa mala giustizia, che tra l'altro colpisce una categoria che ha sempre onorato il nostro Paese, curando sempre e comunque chiunque. *(Applausi del senatore Razzi)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 6 giugno 2013

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 6 giugno, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (ore 20,34).

[Allegato B](#)

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alicata, Bubbico, Ciampi, Colombo, De Poli, Guerra, Pinotti, Rossi Gianluca, Scavone e Vicari.

E' assente per incarico avuto dal Senato il senatore Stucchi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatore Stucchi Giacomo

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5

novembre 1992 (784)

(presentato in data 05/6/2013) ;

senatore Stucchi Giacomo

Disposizioni per la razionalizzazione dell'organico del personale dipendente dei comuni, delle province e delle regioni (785)

(presentato in data 05/6/2013) ;

senatore Stucchi Giacomo

Modifiche all'articolo 5 della legge 12 luglio 2011, n. 112, concernente l'organizzazione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (786)

(presentato in data 05/6/2013) ;

senatore Stucchi Giacomo

Disposizioni per la trasparenza dei prezzi nel mercato della distribuzione dei carburanti (787)

(presentato in data 05/6/2013) ;

senatore Stucchi Giacomo

Norme per la riduzione dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali e per il recupero dei crediti, nonché istituzione di un fondo rotativo presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la cessione dei crediti delle imprese (788)

(presentato in data 05/6/2013) ;

senatore Stucchi Giacomo

Delega al Governo per la separazione dei modelli bancari (789)

(presentato in data 05/6/2013) ;

senatore Stucchi Giacomo

Modifica all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di perentorietà dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, e al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di procedure di affidamento degli appalti, di verifica delle offerte e di consultazioni preliminari, nonché disposizioni di semplificazione concernenti il settore delle costruzioni (790)

(presentato in data 05/6/2013) ;

DDL Costituzionale

Senatore Stucchi Giacomo

Modifica all'articolo 136 della Costituzione, concernente il quorum per l'adozione delle sentenze della Corte costituzionale che dichiarano l'illegittimità costituzionale di norme di legge o di atto avente forza di legge (791)

(presentato in data 05/6/2013) ;

senatore Stucchi Giacomo

Modifica all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente la ritenuta d'acconto sui contributi erogati dagli enti pubblici (792)

(presentato in data 05/6/2013) ;

senatore Stucchi Giacomo

Istituzione del Fondo per il sostegno delle vittime di reati, mediante destinazione dei proventi percepiti dalle persone condannate per gravi reati come corrispettivo per l'uso della propria immagine o di informazioni sulla loro attività criminale (793)

(presentato in data 05/6/2013) ;

senatore Stucchi Giacomo

Disposizioni concernenti la ripartizione del debito pubblico nazionale tra le regioni (794)

(presentato in data 05/6/2013) ;

Senatori Lo Moro Doris, Ricchiuti Lucrezia

Norme in materia di scioglimento delle aziende sanitarie per infiltrazioni mafiose (795)

(presentato in data 05/6/2013) ;

senatori Anitori Fabiola, Battista Lorenzo, Cotti Roberto, Bignami Laura, Marton Bruno, Bocchino Fabrizio, Campanella Francesco, Gaetti Luigi, Pepe Bartolomeo, Romani Maurizio, Scibona Marco,

Taverna Paola, Vacciano Giuseppe, Orellana Luis Alberto
Soppressione dei tribunali militari e delle procure militari della Repubblica di Napoli e di Verona nonché del tribunale e dell'ufficio militare di sorveglianza di Roma (796)

(presentato in data 05/6/2013) ;

senatori Amati Silvana, Granaola Manuela, Fabbri Camilla, Valentini Daniela

Disposizioni in materia di reparti di terapia intensiva aperta (797)

(presentato in data 05/6/2013) ;

senatori Cardiello Franco, Longo Eva, Caridi Antonio Stefano, Sciascia Salvatore, Esposito Giuseppe, Razzi Antonio, Serafini Giancarlo, Falanga Ciro, Compagna Luigi, Torrisi Salvatore, Sibilia Cosimo, Floris Emilio, Gentile Antonio, D'Ascola Nico, Milo Antonio, Villari Riccardo, Fasano Enzo, De Siano Domenico

Riconoscimento agli avvocati con almeno tredici anni di iscrizione all'albo di poter trascrivere contratti di compravendita immobiliare (798)

(presentato in data 05/6/2013) ;

senatori Cardiello Franco, Mussolini Alessandra, Serafini Giancarlo, Compagna Luigi, Caridi Antonio Stefano, Falanga Ciro, Torrisi Salvatore, Floris Emilio, Cassano Massimo, Longo Eva, Milo Antonio, Sciascia Salvatore, Esposito Giuseppe, De Siano Domenico, Fasano Enzo, Razzi Antonio, Gentile Antonio, D'Ascola Nico, Villari Riccardo, Sibilia Cosimo

Interventi urgenti in materia di beni della criminalità organizzata e a favore dell'agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (799)

(presentato in data 05/6/2013) .

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

I^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Zeller Karl, Sen. Berger Hans

Distacco dei comuni di Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia dalla regione Veneto e loro aggregazione alla regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (36)

(assegnato in data 05/06/2013) ;

I^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Zeller Karl, Sen. Berger Hans

Norme per il riconoscimento della riserva di posti nel consiglio provinciale di Belluno e nel consiglio regionale del Veneto in favore della minoranza linguistica ladina della regione Veneto presente nei territori dei comuni di Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia (40)

previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali)

(assegnato in data 05/06/2013) ;

I^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Ranucci Raffaele

Disposizioni in materia di attività di lobbying e relazioni istituzionali (358)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 05/06/2013) ;

I^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Stucchi Giacomo

Modifiche all'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, in materia di composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (421)

previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 05/06/2013) ;

I^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. De Cristofaro Peppe ed altri

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata di tipo mafioso o simile (656)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 05/06/2013);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Schifani Renato ed altri

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (722)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia)

(assegnato in data 05/06/2013);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Barani Lucio

Nuova disciplina della riparazione dell'errore giudiziario, della riparazione per l'ingiusta detenzione e dell'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo (295)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 05/06/2013);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Lo Giudice Sergio

Norme contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere (404)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 05/06/2013);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Marinello Giuseppe Francesco Maria ed altri

Modifiche all'articolo 348 del codice penale e all'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di esercizio abusivo di una professione (471)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 12° (Igiene e sanità), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 05/06/2013);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Casson Felice

Modifiche al codice penale in materia di associazioni di tipo mafioso (686)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali)

(assegnato in data 05/06/2013);

5ª Commissione permanente Bilancio

Sen. Bitonci Massimo

Modifica all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, concernente la ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale (466)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali)

(assegnato in data 05/06/2013);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Amoroso Francesco Maria

Riapertura dei termini per le domande di indennizzo da parte degli italiani esuli dall'Etiopia e rivalutazione del valore dell'indennizzo di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni (277)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 05/06/2013);

6^a Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Stucchi Giacomo

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'imparzialità e sull'affidabilità delle agenzie di valutazione del merito di credito (rating) (410)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 05/06/2013);

6^a Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Marinello Giuseppe Francesco Maria ed altri

Norme per l'incentivazione dell'economia siciliana mediante la riduzione del carico fiscale gravante sui consumi energetici nell'isola (474)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 05/06/2013);

6^a Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Stucchi Giacomo

Attribuzione di una quota del prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento e intrattenimento con vincita in denaro all'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi del lavoro (524)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 05/06/2013);

7^a Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Ghedini Rita ed altri

Disposizioni per il 250° anniversario del Teatro comunale di Bologna (249)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni)

(assegnato in data 05/06/2013);

7^a Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. De Poli Antonio

Norme in materia di sicurezza nelle istituzioni scolastiche (342)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 13°

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

(assegnato in data 05/06/2013);

7^a Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Ranucci Raffaele

Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali (361)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 05/06/2013);

7^a Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Bitonci Massimo

Istituzione di un Fondo per il restauro, il recupero e la valorizzazione culturale, turistica e sociale delle Mura

castellane di Cittadella (463)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali)

(assegnato in data 05/06/2013);

9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare

Sen. Mauro Giovanni ed altri

Disposizioni per garantire la trasparenza della formazione dei prezzi dei beni di consumo nel settore agroalimentare (554)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 05/06/2013);

10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo

Sen. D'Ambrosio Lettieri Luigi

Disciplina dell'attività di compravendita di oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi, nonché disposizioni concernenti la tracciabilità delle operazioni e l'emissione delle relative fatture (327)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 05/06/2013);

10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo

Sen. Stucchi Giacomo

Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri (412)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 05/06/2013);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Ghedini Rita

Misure a sostegno della genitorialità, della condivisione e della conciliazione familiare (180)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 05/06/2013);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Granaola Manuela

Norme per favorire la permanenza a domicilio delle persone con disabilità gravissime (321)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 12° (Igiene e sanità)

(assegnato in data 05/06/2013);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità'

Sen. Marino Ignazio

Disposizioni per la tutela della salute e per la prevenzione dei danni derivanti dal consumo dei prodotti del tabacco (6)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 05/06/2013);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità'

Sen. Granaola Manuela

Disposizioni per il diritto alla salute mentale (188)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 05/06/2013);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità'

Sen. Granaola Manuela

Norme per favorire il finanziamento della ricerca genetica volta alla cura e alla riabilitazione delle bambine e delle ragazze affette dalla sindrome di Rett (323)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali)

(assegnato in data 05/06/2013);

13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

Sen. Lanzillotta Linda

Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana (129)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo)

(assegnato in data 05/06/2013);

13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

Sen. Scilipoti Domenico ed altri

Delega al Governo per l'adozione di norme a salvaguardia della salute pubblica dai rischi di inquinamento nelle zone interessate da impianti, anche provvisori, per il deposito, il trattamento e lo smaltimento di rifiuti urbani e industriali (368)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 12° (Igiene e sanità), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 05/06/2013);

Commissioni 6° e 10° riunite

Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della

direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale (783)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 12° (Igiene e sanità), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea); E' stato inoltre deferito alla 1° Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

(assegnato in data 05/06/2013).

Governo, composizione

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato la seguente lettera:

"Roma, 4 giugno 2013

Onorevole Presidente,

informo la S.V. che con decreti del Presidente della Repubblica in data odierna, adottati su mia proposta, previa approvazione da parte del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle deleghe di funzioni conferite dal Ministro dello sviluppo economico, è stato attribuito il titolo di Vice Ministro ai Sottosegretari di Stato presso il medesimo Dicastero dott. Carlo CALENDIA e prof. Antonio CATRICALA'.

F.to Enrico Letta".

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato la seguente lettera:

"Roma, 4 giugno 2013

Onorevole Presidente,

informo la S.V. che con decreti del Presidente della Repubblica in data odierna, adottati su mia proposta, previa approvazione da parte del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle deleghe di funzioni conferite dal Ministro dell'economia e delle finanze, è stato attribuito il titolo di Vice Ministro ai Sottosegretari di Stato presso il medesimo Dicastero on. Dott. Luigi CASERO e on. Dott. Stefano FASSINA.

F.to Enrico Letta".

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, composizione

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo

generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi i senatori Airola, Bitonci, Bonaiuti, Ciampolillo, Cuomo, Fornaro, Fravezzi, Gasparri, Girotto, Margiotta, Martini, Minzolini, Puppato, Ranucci, Romani Paolo, Rossi Maurizio, Scalia, Scavone, Schifani e Verducci.

Il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della medesima Commissione i deputati Anzaldi, Brunetta, D'Alessandro, De Micheli, Fico, Garofani, Gelmini, Grassi, Lainati, Liuzzi, Marazziti, Martino Pierdomenico, Migliore, Molea, Nesci, Orfini, Peluffo, Pisicchio, Rampelli e Velo.

Comitato per le questioni degli italiani all'estero, variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte del Comitato per le questioni degli italiani all'estero la senatrice Giannini, in sostituzione del senatore Susta, dimissionario.

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, composizione

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica i senatori Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Stucchi.

Il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte del medesimo Comitato i deputati Dellai, Fava Claudio, Speranza, Tofalo e Villecco Calipari.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Castaldi ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00037 del senatore Tomaselli ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Bencini ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00104 dei senatori Maurizio Romani ed altri.

Interpellanze

[BITONCI](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

l'annuncio da parte dell'azienda Acc di Mel (ex Zanussi) nel bellunese di voler ricorrere alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, cosiddetto Prodi-*bis*, rappresenta soltanto l'ultimo tragico capitolo di una vicenda, da tempo nota, che ha portato uno dei maggiori gruppi industriali italiani, specializzato nella produzione di elettrodomestici, al collasso;

fin dal 2012 la situazione risultava molto precaria. Lo stabilimento, già in procedura concorsuale, aveva ridotto il lavoro a soli due giorni alla settimana per mancanza di liquidità, facendo presagire scenari poco rassicuranti per il futuro di molti lavoratori;

la Acc oggi appartiene ad un fondo di *private equity*, guidato da Goldman Sachs, che sembrerebbe agire con il chiaro intento di perseguire la chiusura dello stabilimento di Mel, nell'ottica di realizzare un processo di desertificazione industriale dell'Alto Veneto, con gravi conseguenze per l'occupazione; l'attuazione di tale strategia porterebbe inevitabilmente alla perdita di circa 620 posti di lavoro, mettendo in stato di profonda agitazione molte famiglie, le quali hanno sempre trovato nello stabilimento di Mel una sicura fonte di sostentamento;

la situazione sembrerebbe inoltre precipitata a seguito del diniego, da parte degli istituti di credito, di concedere un finanziamento per la realizzazione di un piano di ristrutturazione dell'azienda;

il 2 maggio 2013, infatti, l'amministratore delegato Luca Ramella aveva confermato ai lavoratori l'esistenza di una cordata di fornitori di Acc pronti ad acquistare l'azienda ed ad investire nel suo rilancio, attraverso la realizzazione di uno nuovo piano industriale volto principalmente a favorire gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo;

i probabili acquirenti sarebbero stati disposti ad investire circa 13 milioni di euro per la creazione di una linea commerciale di compressori e di un nuovo laboratorio di ricerca e sviluppo. Tuttavia, la mancanza di una seria programmazione degli investimenti per lo sviluppo del sito di Mel ha vanificato qualsiasi trattativa di acquisto;

la Acc di Mel presenta un indebitamento di oltre 200 milioni di euro; la mancanza di un tempestivo intervento da parte del Governo potrebbe segnare il destino dello stabilimento, che da sempre è considerato il fiore all'occhiello della Valbelluna, condannandolo al fallimento;

in un contesto come quello veneto, segnato dal susseguirsi continuo di crisi e chiusure aziendali e

condizionato dall'attuale fase di crisi economica, la chiusura dello stabilimento di Mel rappresenterebbe un altro durissimo colpo per il territorio, impoverendolo di posti di lavoro, con evidenti ricadute sull'intero sistema economico del Paese, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda adoperarsi, nell'ambito delle proprie competenze, affinché vengano adottate soluzioni immediate per la salvaguardia dei lavoratori della Acc di Mel, anche creando le condizioni per favorire l'acquisto dell'azienda da parte di soggetti che siano realmente interessati al rilancio dello stabilimento e al mantenimento dei livelli occupazionali.

(2-00030)

Interrogazioni

[CATALFO](#), [BENCINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Premesso che:

il gruppo Berco SpA opera nel settore metalmeccanico ed è specializzato nella fabbricazione di componenti e sistemi sottocarro per macchine per il movimento terra cingolate e attrezzature per la revisione e la manutenzione del sottocarro. È inoltre produttore di macchine utensili per la ricondizionatura dei motori a combustione interna;

il gruppo Berco dal 1999 è di proprietà di ThyssenKrupp ed opera sul territorio nazionale, con 4 stabilimenti, a Sasso Morelli (Bologna), Castelfranco veneto (Treviso), Busano canavese (Torino) e Copparo (Ferrara), per un totale di 2.630 lavoratori, di cui 2.000 nel sito ferrarese;

attualmente il gruppo Berco sta utilizzando il terzo anno di cassa integrazione guadagni straordinaria per alta e complessa ristrutturazione, a fronte di un piano industriale discusso fra le parti ad aprile 2010;

il 30 aprile 2013 è scaduto il piano industriale per ristrutturazione e con esso anche l'utilizzo della cassa integrazione;

ThyssenKrupp da giugno 2012 ha avviato la vendita del gruppo Berco, ma ad oggi non si hanno notizie in merito allo stato della vendita ed anche a causa di queste incertezze il gruppo sta perdendo significative quote di mercato;

nonostante gli impegni presi nel 2010 con la presentazione del piano industriale triennale, il gruppo non ha attuato strategie adeguate ad aumentare i volumi produttivi così come in esso individuati e, al momento attuale, non fa fronte neppure al perdurante calo degli stessi: il *budget* della produzione 2013 è a 158.000 tonnellate, ossia meno 15 per cento rispetto al 2012;

in corso di attuazione del piano industriale il personale è già stato ridotto di circa 470 unità, di cui 270 nel solo stabilimento di Copparo;

l'amministratore delegato Lucia Morselli e il vice presidente Franco Tatò negli incontri in ambito sindacale ed istituzionale, anziché presentare un piano industriale per il rilancio produttivo degli stabilimenti, hanno comunicato un ulteriore programma di ristrutturazione che prevede 611 esuberi, la chiusura dello stabilimento di Busano canavese, l'esternalizzazione di attività e la cancellazione degli attuali accordi aziendali;

pertanto in data 19 aprile 2013 la dirigenza ha comunicato alle organizzazioni sindacali l'avvio formale della procedura di mobilità per 611 lavoratori del gruppo, di cui la maggior parte nello stabilimento di Copparo;

l'assenza di un piano industriale base indispensabile per il confronto fra le parti evidenzia che i licenziamenti sono funzionali esclusivamente alla riduzione dei costi fissi, al fine di rendere maggiormente appetibile sul mercato la vendita dell'azienda;

nella provincia di Ferrara è in atto un pesante processo di deindustrializzazione che ha visto, nell'ultimo quinquennio, la cessazione di importanti aziende metalmeccaniche quali Oerlickon, Alcoa, Bbs, Metallurgica Lux, Decotrain, Tmq, Barbi, e la crisi di altre: Ferrara promozioni industriali, Tecopress, Tfc Galileo, Lamborghini Calor; mentre aziende chimiche quali Basell hanno deciso di tagliare 105 posti di lavoro al centro ricerche Giulio Natta;

la cosiddetta riforma Fornero di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, aumentando l'età e gli anni contributivi per il diritto alla

pensione, ha ulteriormente peggiorato la situazione dei lavoratori delle aziende cessate e/o in crisi, lasciando senza stipendio e pensione decine di migliaia lavoratori, oggi definiti esodati;
le organizzazioni sindacali hanno richiesto una disponibilità al confronto che parta dalla discussione di un piano industriale serio, finalizzato al recupero delle quote di mercato perse, all'aumento dei volumi produttivi e all'attivazione di ammortizzatori sociali a medio termine a partire dai contratti di solidarietà, invece dei licenziamenti;
in data 8 e 23 aprile 2013 sono state effettuate due giornate di sciopero a sostegno della vertenza, con presidi davanti alla sede di Copparo e davanti al Comune, scioperi e manifestazioni a cui ha aderito la totalità dei dipendenti;
la comunicazione dell'avvio della procedura di mobilità ha ulteriormente accentuato una già gravissima tensione sociale;
considerato che risulta agli interroganti che i vertici del gruppo Berco non abbiano ancora presentato il piano industriale richiesto e abbiano peraltro disertato molti degli incontri finora organizzati presso il Ministero dello sviluppo economico per la risoluzione della vertenza,
si chiede di sapere:

quali siano i risultati finora ottenuti dal Governo con il tavolo di confronto tuttora in corso presso il Ministero dello sviluppo economico ed in particolare quale sia stato l'esito dell'incontro tenutosi in data 28 maggio 2013 a cui hanno partecipato il sottosegretario De Vincenti, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali e i dirigenti del Ministero del lavoro e politiche sociali;
quali azioni concrete il Governo intenda porre in essere al fine di: 1) evitare che venga dato corso alla procedura di mobilità; 2) ottenere concrete e puntuali informazioni circa i futuri assetti proprietari del gruppo Berco; 3) assicurare che la eventuali vendita del gruppo Berco sia un'opportunità per lo sviluppo delle attività produttive e dell'occupazione ed avvenga nel rispetto del protocollo definito a tal proposito all'interno del sistema di relazioni industriali di ThyssenKrupp (Best Owner, Fair Owner, Comitato di accompagnamento); 4) assicurare che sia presentato un serio piano industriale in grado di recuperare le quote di mercato perse e aumentare i volumi produttivi; 5) salvaguardare gli attuali livelli occupazionali attraverso l'utilizzo di ammortizzatori sociali a partire dai contratti di solidarietà.

(3-00112)

[BERTOROTTA](#), [SANTANGELO](#), [CAMPANELLA](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [CASALETTO](#), [FATTORI](#), [CIOFFI](#), [MARTELLI](#), [BLUNDO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

il 29 gennaio 2013 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella persona del Ministro *pro tempore* Corrado Passera, ha adottato l'atto di indirizzo per la definizione del Piano nazionale per lo sviluppo aeroportuale con lo scopo di proporre un riordino organico del settore aeroportuale, sia sotto il profilo infrastrutturale sia dei servizi e delle gestioni;

il suddetto atto di indirizzo ha proposto la classificazione degli aeroporti di interesse nazionale distinguendoli in aeroporti inseriti nel Core Network - Ten-T ed aeroporti inseriti nella Comprehensive Network;

i parametri richiesti agli aeroporti per rientrare nella Ten-T riguardano la rilevanza strategica a livello di Unione europea (UE) in quanto pertinenti a città o nodi primari; differentemente dagli aeroporti che rientrerebbero nella Comprehensive Network, previa registrazione di un traffico superiore a 1.000.000 passeggeri annui o di un traffico superiore a 500.000 passeggeri annui ed in possesso di ulteriori specifiche caratteristiche (quali l'unicità nell'ambito regionale o il servizio ad un territorio caratterizzato da scarsa accessibilità), con la richiesta peraltro di assicurare continuità territoriale;

rientrano nella Core Network Ten-t gli aeroporti di Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Venezia, Milano Linate, Bergamo Orio al Serio, Torino, Genova, Bologna, Napoli e Palermo;

rientrano, invece, nella Comprehensive Network, con un traffico superiore a 1.000.000 di passeggeri annui, gli aeroporti di Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, Lamezia Terme, Olbia, Pisa, Roma Ciampino, Trapani, Treviso e Verona, e, con un traffico superiore a 500.000 passeggeri annui, con specifiche caratteristiche territoriali, gli aeroporti di Ancona, Pescara, Reggio Calabria e Trieste;

considerato che:

la Core Network - quale rete centrale - dovrà essere pienamente operativa e completa entro il 2030, privilegiando i collegamenti e i nodi più importanti della Ten-T e fungendo da struttura portante dei trasporti nel mercato unico europeo;

la Comprehensive Network - quale rete globale - è destinata ad alimentare la Core Network attraverso collegamenti nazionali e regionali con previsione di completamento entro il 2050;

i fondi disponibili pari a 37,1 miliardi di euro sono, pertanto, destinati rigorosamente alla Core Network in modo da risolvere i collegamenti mancanti transfrontalieri e rendere la rete più intelligente ed efficiente;

le opere della Comprehensive Network dovranno, invece, garantire la piena copertura del territorio dell'UE e l'accessibilità a tutte le Regioni;

l'aeroporto Vincenzo Bellini di Catania, secondo l'atto di indirizzo, rientra fra gli aeroporti della Comprehensive Network in quanto non ritenuto di rilevanza strategica a livello UE e non capace di raggiungere il richiesto numero della popolazione a livello di area provinciale, ovvero un milione di abitanti;

il Piano nazionale degli aeroporti del febbraio 2012 riportava che, per il prossimo ventennio, il sistema aeroportuale siciliano avrebbe potuto continuare a essere organizzato su due poli, uno per la Sicilia orientale, basato sugli scali di Catania e di Comiso, e l'altro per la Sicilia occidentale, basato sugli scali di Palermo e Trapani, con gli scali delle isole minori di Lampedusa e Pantelleria;

nell'ottica di decongestionamento degli scali maggiori, all'aeroporto di Comiso, gestito da una società di gestione partecipata dall'aeroporto di Catania Fontanarossa, è stata affidata la funzione di complementarietà rispetto a quest'ultimo, come base per voli *charter*, *low cost* e come base cargo per potenziare lo sviluppo delle attività commerciali della Sicilia meridionale ed orientale, o come scalo alternativo in caso di temporanea chiusura dello scalo catanese a causa dei problemi derivati da eventuali eruzioni vulcaniche;

anche la diminuzione di traffico registrata dall'aeroporto di Reggio Calabria si configura come nuovo fattore di potenzialità e di sviluppo per l'aeroporto Fontanarossa, nell'ottica del potenziamento ulteriore delle infrastrutture sia aeroportuali sia di accesso e dell'eventuale costituzione di un sistema aeroportuale integrato per servire la Sicilia orientale e l'area dello Stretto;

a livello infrastrutturale, inoltre, sia la rete ferroviaria sia la rete autostradale - in particolare dell'area orientale della Sicilia - sono largamente insufficienti per coprire il fabbisogno della mobilità e dei trasporti;

considerato inoltre che:

l'ultimo censimento Istat del 2011 registra che la popolazione della provincia di Catania si distribuisce nei 41 comuni (su 58 complessivi), con popolazione compresa tra 5.000 e 50.000 abitanti; in tali comuni risiede il 63,3 per cento della popolazione della provincia che si attesta in 1.078.766 di abitanti;

il sistema aeroportuale Catania/Comiso, secondo i dati forniti dalla Società Aeroporto Catania SpA, con i 54.717 movimenti degli aeromobili e i 6.246.888 passeggeri registrati nel 2012, è il terzo a livello nazionale che incrementa ogni anno le destinazioni servite, confermando la prevalenza delle destinazioni principali italiane, ed in particolare Roma Fiumicino;

nel 2012 il numero di passeggeri transitati dall'aeroporto catanese e diretti nelle principali destinazioni nazionali ha superato le cifre indicate nell'atto di indirizzo di cui in premessa, ed invero a titolo esemplificativo si segnalano: Roma Fiumicino con 1.708.147 di passeggeri; Milano Linate 780.766; Milano Malpensa 672.284; Bologna 283.392; Torino 251.822; Verona 236.123; Venezia 233.862, Pisa 154.489; Napoli 143.851; Rimini 86.823, Firenze 67.992 e Bergamo 62.572;

lo scalo di Catania si pone in un'ottica di competitività tra i primi aeroporti cosiddetti regionali, in quanto è utilizzato soprattutto dal traffico commerciale, turistico e di lavoro, favorendo di fatto il collegamento diretto con tutta la Regione siciliana e con le isole minori e, congiuntamente con l'aeroporto di Comiso, potrebbe creare un asse cargo-passeggeri tra le province di Catania e Ragusa,

fondamentale per il commercio orto-florovivaistico proprio della Sicilia sud-orientale e per il turismo affluente verso le città di Ragusa, Siracusa ed Enna e della zona messinese;
la posizione centrale della Sicilia rispetto all'area mediterranea potrebbe rappresentare una grande potenzialità in termini strategici per collocare la Regione come piattaforma intermodale nel punto di intersezione delle rotte commerciali del Mediterraneo;

l'aeroporto di Catania, infine, risulta uno scalo strategico per i movimenti degli immigrati residenti stabilmente nella regione e per i rimpatri dei clandestini irregolari e senza permessi di soggiorno, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda rivedere le impostazioni dell'atto di indirizzo del 29 gennaio 2013;

quali misure, di carattere ordinario e straordinario, intenda adottare al fine di definire il Piano nazionale per lo sviluppo aeroportuale in modo da tutelare quel fondamentale *asset* strategico che l'aeroporto Vincenzo Bellini di Catania costituisce per lo sviluppo economico, turistico e territoriale della Sicilia orientale.

(3-00113)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[DE PETRIS](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

nel ribadire la centralità del servizio pubblico radiotelevisivo quale patrimonio dell'intero Paese a tutela delle diverse culture e identità e nell'affermare la necessità di intervenire tempestivamente per il rispetto delle norme e a tutela delle peculiarità del servizio pubblico radiotelevisivo;

negli ultimi mesi e in particolare nel periodo tra la fine della XVI e la XVII Legislatura, mentre la situazione della Rai segnava preoccupanti problemi di bilancio, la gestione dell'azienda ha dato adito a dubbi e perplessità sul rispetto delle norme e sul futuro dell'azienda concessionaria del servizio pubblico;

considerato che:

occorrerebbe valutare se la nomina della presidente Tarantola abbia rispettato formalmente tutte le procedure previste dalla normativa di settore e dal codice civile in specie nel momento dell'insediamento;

la delibera consiliare che attribuisce al solo presidente, su proposta del direttore generale, le decisioni sui dirigenti di primo livello non editoriali ad avviso dell'interrogante è in contrasto con lo spirito della legge di sistema e con le norme specifiche. Infatti dovrebbe essere l'intero Consiglio di amministrazione, come è stato fino alla decisione richiamata, ad avere pieni poteri decisionali sull'organizzazione in quanto rappresentante del Parlamento che è l'editore della Rai. Una rappresentanza che è politica e quindi non delegabile. Tanto più che la responsabilità collettiva del Consiglio di amministrazione è espressamente indicata nell'articolo 49, comma 12, lettera *h*), del testo unico del sistema radiotelevisivo di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177;

considerato altresì che, a giudizio dell'interrogante, sarebbe opportuno conoscere:

se tale delibera abbia determinato danni al patrimonio e al bilancio dell'azienda, visto che ha consentito l'assunzione dall'esterno di un cospicuo numero di dirigenti apicali (il direttore delle relazioni esterne (ex Wind), il direttore finanziario (ex Fiat), il direttore delle relazioni istituzionali (ex Wind), il responsabile dell'*audit* (ex Eni), il direttore generale di Sipra (ex Sky) il vice responsabile degli affari legali (vicino a IntesaSanpaolo) altri due avvocati (uno ex La 7), il vice capo dello *staff* del direttore generale (ex Wind)) e spostati una serie di dirigenti di rilievo come il responsabile della produzione televisiva;

se per tali assunzioni, tutte a tempo indeterminato, siano stati seguiti i criteri di professionalità, economicità e trasparenza imposti a tutte le aziende sottoposte al controllo della Corte dei conti e alla normativa pubblicistica. In particolare "se" da "chi" e "come" sia stato valutato che non esistevano risorse interne in grado di occupare le posizioni per cui si è ricorso ad assunzioni esterne;

se per la valutazione delle risorse interne e di quelle esterne siano stati adottati criteri e procedure proprie di un'azienda come la Rai;

considerati infine gli impegni assunti dalla Rai con la sottoscrizione del Contratto di servizio con il Ministero dello sviluppo economico, con specifico riferimento alla trasparenza nella gestione economico-finanziaria del servizio pubblico,

si chiede di conoscere:

quale sia la valutazione del Governo per gli aspetti di propria competenza e quali iniziative intenda promuovere;

se sia vero che nella bozza del nuovo Contratto di servizio (2013-2015) si intende ridurre sensibilmente il perimetro del servizio pubblico (minori, alfabetizzazione, racconto dei territori, informazione istituzionale, informazione di servizio, eccetera) lasciando ai privati spazi rilevanti della missione dell'azienda concessionaria;

se siano state intraprese iniziative concrete in vista del rinnovo della convenzione che attribuisce alla Rai la concessione del servizio pubblico.

(4-00313)

[FABBRI](#), [AMATI](#), [MORGONI](#), [NENCINI](#), [VERDUCCI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

martedì 4 giugno 2013 si è tenuto a Roma un incontro tra i vertici aziendali del gruppo Indesit company e i sindacati per la presentazione di un piano di riassetto per gli stabilimenti Indesit in Italia; secondo quanto riportato dagli organi di stampa, la società avrebbe confermato la centralità dell'Italia, quale motore strategico sul fronte delle competenze e ricerca e dello sviluppo, riconoscendo alla stessa un ruolo cruciale per l'industrializzazione e la produzione dei modelli ad alta innovazione e contenuto tecnologico destinati alle fasce medio-alte della domanda, previa razionalizzazione dell'assetto produttivo;

in particolare, il gruppo ha annunciato un piano di ristrutturazione che interesserà tre siti italiani, quello di Fabriano (Ancona), quello di Comunanza (Ascoli Piceno) e quello di Caserta ridisegnando completamente la loro missione strategica con la concentrazione nel nostro Paese delle sole produzioni *top* di gamma e lo spostamento delle produzioni italiane non più sostenibili nei siti Indesit in Polonia e Turchia;

a tale riassetto produttivo si accompagnerà una razionalizzazione delle risorse umane che, secondo quanto annunciato dai vertici aziendali, coinvolgerà complessivamente 1.425 lavoratori, di cui 25 dirigenti, 150 impiegati delle sedi centrali e 1.250 operai e impiegati di fabbrica, su un totale di 4.300 addetti;

questa decisione appare estremamente preoccupante in quanto da una parte infligge un ulteriore duro colpo al nostro tessuto produttivo nazionale, e marchigiano in particolare, depauperandolo con questa politica di delocalizzazione, dall'altra colpisce pesantemente i livelli occupazionali diretti e quelli legati all'indotto;

sempre durante l'incontro il gruppo Indesit ha annunciato investimenti per 70 milioni di euro per rendere gli stabilimenti italiani all'avanguardia per produzioni di alta gamma;

considerato che la Regione Marche, con legge regionale n. 15 del 2009, ha vietato l'accesso ai fondi pubblici per le imprese che delocalizzano. Tuttavia, risulterebbe che da allora il gruppo Indesit abbia usufruito di tali fondi partecipando a diversi bandi regionali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario convocare un tavolo presso il Ministero dello sviluppo economico con la partecipazione delle Istituzioni centrali, della Regione Marche, delle parti sociali e dei vertici aziendali per acquisire ulteriori elementi sulle linee strategiche e le soluzioni occupazionali individuate dal piano del gruppo Indesit;

se non ritenga di dover adottare con la massima urgenza le misure necessarie a garantire la continuità operativa dei 3 siti produttivi richiamati, anche al fine di impedire che le Marche debbano subire un nuovo gravosissimo danno al proprio tessuto economico-sociale, e soprattutto la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali diretti e di quelli legati all'indotto.

(4-00314)

MATTESINI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

negli ultimi anni nel territorio aretino si è registrata una continua e pesante riduzione del servizio di trasporto ferroviario da parte di Trenitalia SpA, società controllata al 100 per cento da Ferrovie dello Stato;

i tagli più significativi hanno riguardato soprattutto i treni a lunga percorrenza - *intercity* ed *eurostar*-, talvolta sostituiti da treni regionali, sia nella tratta verso nord che verso sud, con un inevitabile aumento dei tempi di percorrenza e gravi danni sul sistema sociale, economico e produttivo dell'intero territorio aretino;

le maggiori difficoltà si registrano sul tratto da e verso Roma, lungo l'arco dell'intera giornata, ma soprattutto nella fascia pomeridiana e serale; infatti, nella fascia serale, l'ultimo *intercity* disponibile da Roma per Arezzo è alle 18.15 e la corsa successiva è effettuata da un treno regionale che, partendo da Roma alle 19.35, giunge ad Arezzo solo alle 22,06; su tale tratta l'ultimo *intercity* della giornata parte alle ore 22,35 con arrivo alle ore 00,45;

è evidente che tali orari sono assolutamente incompatibili soprattutto con le esigenze dei tanti pendolari che quotidianamente sono costretti a spostarsi lungo tale tratta per motivi di lavoro, tenendo conto che su Arezzo gravitano persone provenienti da tutto il territorio provinciale, che è uno dei più estesi a livello nazionale;

considerato che:

secondo quanto si evince anche dal sito ferrovie.it, con l'entrata in vigore del nuovo orario estivo di Trenitalia prevista per il 9 giugno 2013, verrebbe soppresso anche l'unico *intercity* serale ancora esistente sulla tratta da Roma-Arezzo, ovvero quello delle 18.15, che sarebbe sostituito da treni regionali (regionali veloci-RV);

l'unico *intercity* disponibile resterebbe dunque quello delle 22,35 con arrivo alle ore 0,45;

considerato altresì che, a parere dell'interrogante:

è evidente che la decisione assunta da Trenitalia è assolutamente inaccettabile e fortemente lesiva del diritto alla mobilità dei cittadini, soprattutto dei pendolari, a cui, di fatto, viene impedito di svolgere la propria attività lavorativa;

gravi e insostenibili sarebbero, inoltre, gli ulteriori danni che la soppressione dell'ennesimo treno a lunga percorrenza nel territorio aretino arrecherebbe all'intera economia di tale area del Paese, che in tal modo verrebbe condannata ad un vero e proprio isolamento;

nel caso in cui venisse effettuata la soppressione, il territorio aretino subirebbe un danno enorme, in quanto la città resterebbe inaccessibile ai turisti e molti pendolari non potrebbero continuare a svolgere la propria attività lavorativa;

in una fase di profonda crisi economica e sociale, il servizio di trasporto pubblico ferroviario rappresenta una possibilità di mobilità importante e di sostegno alle realtà economiche del territorio, così come ai tanti lavoratori costretti a spostarsi dal proprio territorio di residenza,

si chiede di sapere:

se risulti corrispondente al vero quanto riportato sul sito ferrovie.it in ordine alla soppressione di un ulteriore treno a lunga percorrenza sulla tratta Roma-Arezzo, e, in caso affermativo, se non ritenga opportuno assumere iniziative di competenza affinché Ferrovie dello Stato riveda tale decisione e garantisca al territorio aretino un servizio pubblico adeguato, efficiente e dignitoso, ripristinando, al tal fine, tutti i treni a lunga percorrenza da e per Arezzo soppressi negli ultimi anni;

come il Governo valuti la politica aziendale adottata da Ferrovie dello Stato negli ultimi anni e come intenda intervenire per garantire ai cittadini il diritto alla mobilità.

(4-00315)

DELLA VEDOVA - *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri* - Premesso che:

l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e Save the Children - che dal 2006 operano come *partner* nell'ambito del progetto *Praesidium* finanziato dal Ministero dell'interno - hanno dichiarato che dall'inizio dell'anno

sono stati centinaia i migranti egiziani e tunisini rimpatriati senza avere avuto la possibilità di entrare in contatto con le organizzazioni umanitarie, che svolgono un'importante attività di tutela nei confronti di persone bisognose di protezione, tra cui rifugiati, vittime di tratta e minori non accompagnati. Secondo le convenzioni che tali organismi hanno stipulato con il Ministero dell'interno, essi hanno il compito di assistere i migranti che sbarcano sulle coste italiane per garantire il rispetto dei loro diritti e delle procedure di accoglienza;

l'impossibilità, per la maggior parte delle associazioni e delle organizzazioni non governative, di accedere alle aree portuali e aeroportuali in cui i migranti potrebbero essere presenti nonché ai centri di identificazione e di espulsione è stata criticata anche da François Crépeau, Special Rapporteur delle Nazioni Unite per i diritti umani dei migranti, al termine della sua missione in Italia, nell'ottobre 2012, e sembrerebbe riguardare esclusivamente i cittadini di nazionalità tunisina ed egiziana, per i quali risulta che vi siano degli specifici accordi di riammissione che, tuttavia, non sono pubblici;

in data 7 maggio 2012, sono arrivati a Cariatì (provincia di Cosenza) 70 migranti egiziani e, come già accaduto più volte, agli esponenti delle organizzazioni è stato consentito di parlare soltanto con i minori identificati come tali dalle forze dell'ordine, e solo dopo l'intervento del Garante regionale per i diritti dei minori, mentre gli altri migranti sono stati rimpatriati senza poter incontrare alcuno dei rappresentanti; il 30 aprile 2013, per diverse ore, alle organizzazioni è stata negata la possibilità di entrare in contatto con i 78 migranti egiziani sbarcati a Siracusa, tra cui 25 minori non accompagnati. Le organizzazioni, così come stabilito anche dalla convenzione con il Ministero dell'Interno, avevano chiesto di incontrare i migranti a conclusione delle ordinarie operazioni da parte delle forze dell'ordine e prima che fossero adottati provvedimenti lesivi nei loro confronti, come eventuali misure di allontanamento dal territorio italiano: solo dopo l'ingresso delle organizzazioni sul luogo di sbarco, 5 cittadini egiziani cristiani copti hanno potuto presentare richiesta di asilo;

in questi mesi, l'UNHCR, l'OIM e Save the Children hanno più volte ribadito che - pur comprendendo la necessità che lo Stato eserciti il legittimo controllo delle frontiere nell'ambito di flussi migratori misti ed effettui i dovuti accertamenti - il rispetto delle esigenze di ordine pubblico non può compromettere la tutela effettiva dei diritti di tutti i migranti, a prescindere dal loro Paese di origine, si chiede di sapere:

per quale motivo sia impedito alle organizzazioni di cui in premessa di entrare in contatto con i migranti e come mai le esigenze di effettuare indagini vengano sollevate soltanto quando gli sbarchi riguardano cittadini di nazionalità egiziana e tunisina e non, ad esempio, eritrea, somala e nigeriana;

quale sia il contenuto degli accordi di riammissione stipulati con il Governo tunisino ed egiziano e quali siano le procedure poste in essere per l'identificazione della nazionalità dei migranti;

quali misure di competenza il Governo intenda adottare al fine di garantire all'UNHCR, all'OIM e a Save the Children di svolgere pienamente, ed in linea con il proprio mandato e le rispettive convenzioni stipulate con il Ministero dell'interno, le attività di tutela nei confronti di tutti i migranti che sbarcano sulle coste italiane, indipendentemente dalla loro nazionalità e prima che nei loro confronti vengano adottati provvedimenti lesivi come il rimpatrio forzato.

(4-00316)

PUGLISI - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dispone all'articolo 2 (rubricato "Riduzione dei costi della politica") che le Regioni riducano i costi collegati agli apparati politici;

dette riduzioni dovevano essere decise dalle Regioni entro il 23 dicembre 2012 ovvero entro il 7 giugno 2013 qualora occorressero modifiche statutarie;

la disposizione prevede altresì che l'80 per cento dei trasferimenti dovuti a ciascuna Regione sia assegnabile ed erogabile solo a condizione che la medesima regione abbia attuato le citate disposizioni di contenimento dei costi della politica. Sono esclusi dall'applicazione di tale sanzione solo gli stanziamenti destinati al Servizio sanitario nazionale e al trasporto pubblico locale;

per tali motivi, sarebbero stati accantonati circa 160 milioni di euro (80 milioni sono riferiti al solo

primo semestre) del fondo destinato ai trasferimenti alle Regioni per il sostegno alle scuole paritarie (Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca capitolo bilancio 1299);

considerato che:

molto preoccupante e rischiosa è la situazione economica in cui versano oggi la maggior parte delle scuole paritarie presenti sul territorio; ciò in ragione, non solo delle difficili condizioni economiche in cui si sono venute a trovare molte famiglie, ma anche del progressivo venir meno dell'ammontare dei contributi ad esse destinati dallo Stato e dalle Regioni, oltre che del grave e crescente ritardo con cui tali risorse vengono da questi erogate;

per tali motivi molti istituti paritari sono a rischio di chiusura e ciò rappresenta un serio problema non solo per i bambini e le famiglie direttamente coinvolti ma anche per le altre scuole - *in primis* quelle statali - che, anch'esse in difficoltà, non sono in condizione di assorbire un eventuale flusso di bambini; considerato altresì che:

gli istituti paritari svolgono una funzione pubblica di primaria, anche in sussidio dello Stato - come nel caso delle scuole dell'infanzia- e il loro smantellamento rappresenterebbe un serio ed innegabile problema per il Paese ed una vera e propria emergenza educativa, sociale ed occupazionale;

per quanto è dato di sapere, quasi tutte le Regioni hanno provveduto ad attuare le disposizioni citate (decreto-legge n. 174 del 2012) in materia di contenimento dei costi della politica,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso procedere con la massima urgenza all'erogazione delle risorse per il 2013, da destinare alle scuole paritarie, che risultano attualmente accantonate (Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca capitolo 1299);

quali siano i tempi previsti per l'acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni e per provvedere all'adozione del decreto interministeriale e all'effettiva assegnazione alle scuole paritarie delle somme previste dalla legge di stabilità per il 2013 (art. 1, comma 263).

(4-00317)

[BERTOROTTA](#), [CATALEO](#), [CAMPANELLA](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [CASALETTO](#), [SANTANGELO](#), [FATTORI](#), [PUGLIA](#), [LEZZI](#), [ROMANI](#) *Maurizio*, [GAETTI](#), [BULGARELLI](#) - *Ai Ministri della salute, delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

nel Comune di Biancavilla (Catania), cittadina di 23.000 abitanti situata ai piedi dell'Etna, già da anni si è scoperto che, nel pietrisco lavico estratto dalla cava di Monte Calvario, situata all'interno del centro abitato, ed utilizzato per l'edilizia, è presente la fluoro-edenite, un minerale riconducibile alla famiglia degli anfiboli;

tale minerale, ritrovato dapprima in forma prismatica e poi in forma aciculare, risulta fondamentalmente fibroso ed ha attirato l'attenzione dell'Istituto superiore di sanità e di diversi ricercatori dell'area delle scienze della terra volta ad individuare la causa delle diverse forme;

il caso di Biancavilla è stato oggetto di attenzione anche da parte degli organi di stampa locali. Così descrive la situazione la giornalista Flavia Amabile, in un articolo del 4 aprile 2001, riportato nel sito www.assoamianto.it: "Vivono in un paese avvelenato, fra case e strade impregnate di sostanze cancerogene, ma non se ne curano. Il paese si chiama Biancavilla, è un comune di 23 mila abitanti in provincia di Catania. La sua roccia però è nera: pietra lavica dicono gli abitanti e il pensiero va subito al vicino Etna. Ma oltre alla lava nella pietra di Biancavilla c'è qualcos'altro: amianto, minerale che - respirato a lungo - provoca malattie e soprattutto tumori. Le analisi condotte nelle cave di Bellavilla non hanno lasciato spazio a dubbi: l'amianto è presente e anche in quantità notevoli. Poiché da quelle cave si è estratto per anni il materiale con cui è stata costruita buona parte del paese, dalle case alle strade in gran parte non asfaltate, a Biancavilla l'amianto è ovunque e basta un po' di vento perché l'aria ne sia piena. Le conseguenze sono nelle cifre". Nell'articolo si parla di sette-otto morti ogni anno per mesotelioma, malattia provocata dalla respirazione del minerale, con una media destinata a salire.

"Nel paese dell'amianto, caso unico in Italia - si legge ancora nell'articolo citato -, non esistono aziende chimiche o altre fonti di inquinamento industriale, si vive di agrumi, prodotti della terra e un po' di

edilizia, non molto di più. Il minerale è nella pietra, l'unica soluzione per ripulire il paese è la chiusura delle cave finché non venga realizzata una loro bonifica, la copertura delle strade sterrate con asfalto, una ripulitura approfondita delle case";

il territorio del Comune di Biancavilla ha una estensione di 7.006 ettari e la cava contaminata da fibre di amianto si trova all'interno del centro abitato;

molte sono state le battaglie di sensibilizzazione e informazione sostenute da associazioni, comitati, sindacati per mettere in sicurezza il territorio e riconoscere i diritti delle famiglie dei lavoratori danneggiati dalla sostanza estratta, lavorata, smaltita, abbandonata;

il caso di Biancavilla è uno dei maggiori casi di ritardo degli interventi di messa in sicurezza e di bonifiche dei siti inquinati;

considerato che:

in Italia per lungo tempo l'atteggiamento dell'opinione pubblica e di molti addetti ai lavori circa il problema dell'amianto è stato di fatto di indifferenza fin quando i dati medici non hanno allarmato le coscienze e dunque sollecitato una normativa di pronta soluzione, anche se mai definitiva;

solo con la legge 27 marzo 1992, n. 257, è stato introdotto il divieto di produzione, commercializzazione, lavorazione e utilizzo di prodotti contenenti amianto, fissando anche le misure per la decontaminazione e la bonifica dei siti a rischio. Ed invero, l'articolo 12 della medesima legge afferente alla rimozione dell'amianto e alla tutela dell'ambiente, prevede che «il costo delle operazioni di rimozione è a carico dei proprietari degli immobili». Tale disposizione viene lasciata inalterata per le strutture industriali e commerciali o per magazzini, ma viene modificata per le abitazioni civili, prevedendo il trasferimento dei costi per la rimozione dei materiali contenenti amianto dai proprietari degli immobili alle regioni e province autonome, le quali possono ricevere, a domanda, dei sussidi dallo Stato;

75.000 ettari di territorio nazionale risultano contaminati da fibre di amianto e sono in attesa della bonifica dei siti, con evidente rischio per la salute dei cittadini;

secondo quanto riportato da un *dossier* di Legambiente, in tutto il territorio nazionale dal 1993 al 2004 oltre 9.000 sono stati i casi di mesotelioma pleurico - il tumore dell'apparato respiratorio strettamente connesso all'inalazione della fibra di amianto - riscontrati in Italia;

dal 2004 al 2012 invece si contano ancora altri 16.000 casi di patologie oncologiche, che hanno causato almeno 2.000 morti all'anno, di cui circa 900 per mesotelioma pleurico, altrettanti per il tumore ai polmoni, il resto per il tumore alla laringe e alle ovaie. Altre fonti parlano addirittura di 3-4.000 decessi all'anno;

nei prossimi decenni, stante il lungo periodo di latenza della malattia, che può anche superare i 30 anni, si avrà in Italia un ulteriore forte incremento dei decessi provocati dall'amianto, incremento che raggiungerà l'apice tra il 2015 e il 2025;

i settori nei quali i lavoratori si sono trovati maggiormente esposti all'amianto sono stati l'edilizia, i cantieri navali e ferroviari, l'industria pesante (metalmecchanica e metallurgica) e ovviamente quella del cemento-amianto; tuttavia gli epidemiologi prevedono per i prossimi anni un aumento di alcune decine di migliaia di casi delle malattie in individui in precedenza esposti all'amianto anche nell'ambiente domestico;

la disciplina vigente tutela la categoria dei lavoratori esposti al rischio amianto, mediante i benefici riconosciuti dall'INPS e dall'INAIL, ma trascura di garantire i cittadini che invece sono esposti giornalmente perché vivono nei siti di interesse nazionale (sin);

alla campagna informativa sui rischi derivanti dall'esposizione alle fibre di amianto dovuta al deterioramento e allo smaltimento illegale delle strutture in cemento-amianto dismesse, non ha fatto seguito una campagna di prevenzione medica a favore dei cittadini residenti nei sin;

i cittadini che risiedono in città definite sin necessitano di maggiore tutela e il diritto alla salute di questi cittadini va garantito anche mediante visite mediche e di *counseling* costanti a partire dal raggiungimento della maggiore età senza distinzione di sesso, si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;
se e quali opere siano state poste in essere, stante il continuo aumento dei casi di malati da amianto, al fine di porre in sicurezza l'area interessata secondo le modalità di legge per gli aspetti inerenti alla tutela della salute pubblica;
se e quali opere siano state poste in essere e quali e quante risorse siano state impiegate per la bonifica dell'area in questione e con quali risultati;
se esistano statistiche esatte circa il numero di cittadini che abbiano contratto patologie asbesto correlate;
se, per quanto di competenza, risultino essere state avviate procedure per l'accertamento di eventuali responsabilità circa la gestione della cava di Monte Calvario e, in caso affermativo, a carico di chi e per quali atti;
se il Governo non ritenga opportuno procedere alla nomina di un commissario straordinario con il compito di assicurare nel minor tempo possibile la realizzazione dei lavori necessari per la messa in sicurezza permanente del sito di Biancavilla.

(4-00318)

[MUSSOLINI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

la signora Anna Litrico in Cacopardo, congiuntamente al marito Giuseppe Cacopardo, nel 2003 ha denunciato al reparto operativo dei carabinieri di Messina di essere vittima di estorsione da parte di un'organizzazione mafiosa a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina);

in seguito alla denuncia dei due coniugi, che hanno collaborato con le indicazioni delle forze dell'ordine e sono stati seguiti dall'associazione anti *racket* e anti usura "Ugo Alfino" di Catania, i responsabili delle estorsioni sono stati arrestati e condannati;

l'associazione "Ugo Alfino" ha portato avanti le pratiche per far riconoscere ai signori Cacopardo il risarcimento che la legge riconosce per le vittime di usura, documentando anche i danni fisici subiti dal questi e dal loro figlio Mario Cacopardo;

alla morte del signor Giuseppe Cacopardo il Dipartimento militare di medicina legale CMO2[^] di Messina ha certificato i numerosi danni fisici da lui riportati a partire dal 2001, anno in cui sono cominciati gli eventi criminosi denunciati, concludendo che "si ravvisa nesso di causalità tra i fatti estorsivi subiti e l'infermità; non si può escludere che gli eventi criminosi patiti dal *de cuius* abbiano potuto svolgere un ruolo anche solo concausale efficiente e determinante nell'accelerare il processo di cronica ingravescenza delle infermità sopra in diagnosi", e certificando pertanto un'invalidità del 100 per cento derivante dai fatti criminosi subiti (il certificato del Dipartimento militare di medicina legale è stato trasmesso in allegato alla presente interrogazione e resta acquisito agli atti del Senato);

con documento del 3 luglio 2012 (prot.n. 19801/2012/12.B 2/Area I), la prefettura di Messina rispondeva all'istanza presentata dalla signora Anna Litrico ai sensi della legge n. 44 del 1999 che il comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura disponeva in suo favore 82.626,46 euro a ristoro del danno da lesioni personali e 18.300 euro a titolo di saldo;

ad oggi, nonostante la signora Litrico abbia fornito tutta la documentazione richiesta per poter usufruire delle elargizioni, nel frattempo divenute indispensabili per il sostentamento suo e di suo figlio in seguito all'impossibilità di proseguire la sua attività lavorativa a causa degli eventi denunciati, tali somme non risultano ancora essere state saldate,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative intenda svolgere al fine di garantire la veloce risoluzione di questa e di altre analoghe vicende, che rischiano di minare la fiducia nelle istituzioni e disincentivare la collaborazione delle vittime con le forze dell'ordine nel denunciare episodi di *racket* e usura.

(4-00319)

1.5.2.5. Seduta n. 36 (ant.) del 06/06/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

36a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) GIOVEDÌ 6 GIUGNO 2013 (Antimeridiana)

Presidenza del presidente GRASSO,
indi della vice presidente FEDELI
e del vice presidente GASPARRI

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 38 dell'11 giugno 2013
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI: Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,35).

Si dia lettura del processo verbale.

DI GIORGI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,38).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(576) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015 (Relazione orale)(ore 9,38)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 576.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è conclusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore De Siano.

DE SIANO, relatore. Signor Presidente, dagli interventi che si sono svolti nella giornata di ieri si è capita l'importanza e la delicatezza delle materie contenute nel decreto-legge che stiamo esaminando.

La prima considerazione che faccio, signor Presidente, è che con la discussione del disegno di legge di conversione credo che il Parlamento si sia riappropriato di una sua funzione importante. In tempi diversi, neanche tanto lontani, credo che il Governo sarebbe venuto in Senato e alla Camera dei deputati, avrebbe posto la fiducia e si sarebbe fatto molto più in fretta. Però le Camere venivano spogliate di una prerogativa essenziale di coloro i quali sono stati demandati a rappresentare il Paese. Credo che - con la discussione che c'è stata e che si sta svolgendo su questo disegno di legge - il Parlamento si sia riappropriato di una sua prerogativa essenziale.

Dagli interventi che ci sono stati, quelli di coloro i quali sono intervenuti a favore di questo provvedimento e quelli di coloro i quali ne hanno parlato in maniera negativa, è emerso che nel Paese esiste una serie di criticità. Le criticità sono tante e a tutte non si può dare una risposta immediata in maniera concreta.

Il lavoro che c'è stato da parte delle Commissioni e nel confronto delle Commissioni con il Governo è stato un lavoro costruttivo - come dicevamo ieri - e si è lavorato di concerto per cercare di fare il massimo che si potesse fare in un momento come quello che sta attraversando il Paese.

Negli interventi che ci sono stati nel corso della giornata di ieri sono stati trattati temi diversi: si è parlato anche della modifica della denominazione del Ministero per i beni e le attività culturali in Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo. Si tratta di una materia estremamente importante, ma non basta, non è sufficiente: credo sia il primo passo per andare incontro ad un'esigenza del nostro Paese, il quale - come è stato detto ieri - possiede il 70 per cento del patrimonio archeologico e culturale dell'intero pianeta e ha una vocazione altissima dal punto di vista del turismo. Dobbiamo potenziarla, ma non basta modificare la denominazione di un Ministero: dobbiamo rendere possibile con i fatti e con gli atti concreti lo sviluppo di un settore strategico per il nostro Paese.

Mi vengono in mente gli interventi di alcuni colleghi e, in particolare, l'intervento di un senatore leghista, che poneva in evidenza la diversità che c'è nel Paese reale, tra le aree in cui la raccolta e il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi avvengono in maniera positiva e quelle in cui avvengono in maniera diversa. Che cosa facciamo? Tagliamo un pezzo del Paese e lo buttiamo via? Sono un campano ed è la prima volta che parlo in quest'Aula. Sono stato amministratore locale per tantissimi anni, so cosa significa l'emergenza rifiuti e so cosa significa affrontare il problema. So anche che nella mia Regione ci sono davvero tanti amministratori locali che non si piangono addosso e che affrontano in maniera corretta e legale il problema. Abbiamo bisogno che vengano creati degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture, affinché si possa creare un ciclo virtuoso per risolvere il problema in maniera corretta. Verifichiamo che anche in altre parti del Paese ci sono difficoltà nella realizzazione degli impianti. Vedete la polemica sorta, nel corso di questi mesi, in una città come Parma, e credo che Parma non sia nel Sud d'Italia. Vedete quelli che erano stati gli impegni di coloro i quali oggi hanno la responsabilità di amministrare quella città, che avevano detto che l'impianto non sarebbe mai partito. L'impianto è partito e si parla della costruzione di un secondo impianto: perché? Perché senza impianti non è possibile avere un ciclo che sia virtuoso. Questo per affrontare uno dei tanti temi e delle tante

criticità che questo Parlamento deve affrontare: cioè, la corretta impostazione nella realizzazione e nella possibilità che vengano realizzati impianti di una determinata tipologia nel nostro Paese.

Si parla di emergenze. Abbiamo parlato dell'emergenza dei terremoti e delle emergenze che parti del Paese stanno affrontando.

Signor Presidente, io rubo la sua attenzione e quella dei miei colleghi solamente per qualche attimo su un'altra emergenza, su un altro terremoto che una parte del Paese vive. D'accordo con i miei colleghi che vengono da un determinato territorio, provocatoriamente, nell'ambito di questo disegno di legge, io presentai un emendamento che parlava di quelle costruzioni che sono state edificate senza titolo in un determinato periodo storico in una Regione, che è la Campania. Ma lo facevo, e l'ho fatto, d'accordo e di concerto con i miei colleghi in maniera, appunto, provocatoria perché quest'Aula, questo Parlamento, questi senatori potessero prendere coscienza in maniera corretta, tutti quanti insieme, di quella che è una emergenza, di quello che è un disastro che vive un territorio, e perché, confrontandoci in maniera scevra da pregiudizi, in maniera corretta, potessimo insieme verificare il percorso costruttivo per la risoluzione di un determinato problema.

Ma non è questo il tema di cui stiamo parlando in questo momento, perché questo disegno di legge non può essere il contenitore che può risolvere le emergenze e i problemi che il Paese vive in questo momento. Ci dovevamo limitare e ci siamo limitati a quanto era possibile fare in questo momento, con questi temi.

Quindi, concludo dicendo che il giudizio è un giudizio positivo, e l'invito è a votare a favore di questo disegno di legge. Ringrazio ancora una volta le Commissioni, i Presidenti delle Commissioni, il relatore, senatore Stefano Esposito e i rappresentanti del Governo che hanno collaborato per predisporre questo disegno di legge, che dà una risposta concreta a specifiche emergenze che vive il nostro Paese. *(Applausi e congratulazioni del senatore Villari).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Esposito Stefano.

[ESPOSITO Stefano](#), relatore. Signor Presidente, voglio ringraziare i colleghi senatori che hanno, nella giornata di ieri, partecipato alla discussione sul provvedimento.

Ci terrei a sottolineare alcuni elementi che sono stati stimolati durante la discussione di ieri. Intanto, dobbiamo riconoscere in quest'Aula che abbiamo lavorato ad un provvedimento strategico per il Paese, e non per una parte del Paese.

Gli interventi relativi al terremoto in Emilia e al terremoto dell'Aquila non sono interventi esclusivamente legati alla risoluzione di un problema locale, ma danno una risposta da parte dello Stato a due realtà importanti, significative, e a una parte relativamente molto delicata per quanto riguarda la produzione di PIL in questo Paese.

Voglio ricordare che l'Emilia ha subito danni significativi nelle strutture civili, ma anche, e soprattutto, per quanto riguarda molte imprese anche di alta tecnologia. Credo che l'intervento e le risorse messe a disposizione possano dare una risposta, in un momento molto delicato, anche a salvaguardia del *know-how* di questo Paese e dei posti di lavoro.

Permettetemi di fare ancora un passaggio sul lavoro che abbiamo svolto nelle Commissioni, perché ieri ho ascoltato alcuni interventi, nei quali si è data, a mio avviso in modo errato, una visione caricaturale del lavoro delle Commissioni. Noi non abbiamo perso tempo, signor Presidente. Non abbiamo giocato. Abbiamo lavorato alla ricerca di un punto di sintesi. Abbiamo immesso miglioramenti significativi in questo provvedimento e, soprattutto, abbiamo dato risposte e risorse. Questo è quello che ci era stato chiesto durante le audizioni degli amministratori locali, dei Presidenti di Regione, e voglio ricordare che le Commissioni riunite 8a e 13a hanno iniziato il percorso ascoltando i rappresentanti dei territori e le istituzioni pubbliche di quei territori. Non ci sono state trattative svolte altrove. Tutto è stato svolto nella sede propria, quella delle Commissioni referenti.

Naturalmente le difficoltà della finanza pubblica ci hanno imposto tempi diversi da quelli che si potevano immaginare, ma credo che vada riconosciuto al Governo di aver cercato, sempre nei limiti

imposti dalle difficoltà finanziarie, tutte le occasioni per intervenire e dare risposte.

Si poteva fare meglio? Come sempre, signor Presidente, ma respingo con forza l'idea che le Commissioni, che in queste tre settimane hanno operato, abbiano giocato. I risultati sono visibili, e lo testimoniano molti degli interventi dei colleghi, e credo che da parte nostra occorra avere un atteggiamento di rispetto reciproco e soprattutto di rispetto per il lavoro che abbiamo svolto.

Mi permetta semplicemente di mettere a fuoco alcune questioni che, secondo me, sono state trattate da alcuni interventi in maniera superficiale. Per il terremoto dell'Emilia-Romagna abbiamo risposto sostanzialmente alle richieste che pervenivano dal Presidente della Regione audito in Commissione, e vorrei ricordare che abbiamo, con l'emendamento riguardante la proroga dei precari, dato una risposta sul terreno dell'occupazione sia in Emilia-Romagna sia in Abruzzo. C'era il rischio che, senza l'intervento che abbiamo prodotto, nelle prossime settimane molti di coloro che hanno lavorato alla risoluzione dei problemi del terremoto *in loco* potessero rimanere a casa. Questo non succederà. Credo che, con un po' di orgoglio, quest'Aula debba riconoscere che questo è uno dei punti qualificanti, insieme all'inserimento di risorse fresche per la ricostruzione.

Vogliamo dimenticare, a proposito di interventi di prospettiva, i 40 milioni stanziati dal Governo per il porto di Piombino immediatamente spendibili? E i 10 milioni per il 2014 in deroga al Patto di stabilità per le risorse della Regione Toscana e del Comune di Piombino? Credo che l'intervento su quel territorio con quelle risorse e con la capacità degli enti locali di spenderle in maniera rapida possa anche impattare su una situazione che vede 5.500 lavoratori in grande difficoltà. Abbiamo costruito le condizioni perché quei 5.500 lavoratori non diventino probabilmente disoccupati, ma si attui una riconversione del sito e vi sia la possibilità di creare e mantenere lavoro.

In Commissione ci sono stati interventi anche sul tema delle gestioni commissariali. Credo che le Commissioni con un atteggiamento che mi sento di definire sostanzialmente unanime - e lo vedremo nel corso della discussione sugli ordini del giorno - abbiano dato un indirizzo molto preciso. Si vuole, infatti, andare ad un superamento delle gestioni commissariali; si intende ottenere trasparenza rispetto alla loro azione; si investe il Parlamento e il Governo del ruolo di controllo semestrale del lavoro svolto; si pone un freno ai doppi emolumenti e soprattutto viene dato un indirizzo preciso perché, superate queste fasi di gestione commissariale, si torni alla normalità. Credo che anche questo sia un elemento sul quale meriti da parte nostra riconoscerci il buon lavoro fatto.

Chiuderei su un elemento. C'è stata anche qualche polemica in queste settimane. Ci sono stati emendamenti che immaginavano di utilizzare questo decreto per affrontare delle questioni. Il collega relatore poco fa parlava dei problemi della Campania. Noi ovviamente non abbiamo alcuna intenzione - e lo abbiamo dimostrato - di utilizzare questi provvedimenti per operazioni che nulla hanno a che fare con il merito. Certamente alcune critiche sull'allargamento di questo decreto ad altre emergenze hanno una loro fondatezza. Se la Campania, come accade, ha un problema aperto relativamente alla questione del condono 2003, credo ci sia un unico strumento per affrontarlo, signor Presidente, cioè il percorso legislativo attraverso un disegno di legge che coinvolga il Parlamento. Non ci possiamo permettere il lusso di utilizzare scorciatoie sul terreno della legalità, mentre abbiamo il dovere (sottolineo il dovere), come senatori, come istituzione, di accettare una discussione in campo aperto su un disegno di legge che provi ad affrontare e a riportare nella legalità una situazione che da troppo tempo è fuori dal recinto della legalità.

Quindi - conosciamo bene la dinamica di una maggioranza che sostiene questo Governo - abbiamo detto no e continueremo ad essere contrari ai condoni, ma credo dobbiamo essere tutti disponibili, di fronte a proposte che venissero portate nelle sedi proprie, ad un confronto che aiuti una Regione importante e strategica del nostro Paese a superare i limiti che sono stati purtroppo costruiti in troppi anni di disattenzione anche da parte delle amministrazioni e della gestione pubblica. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Matteoli).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, prima di tutto mi sia consentito ringraziare i Presidenti delle due Commissioni di merito, i relatori e tutti i

componenti delle due Commissioni, perché il lavoro fatto in questi giorni è stato decisamente proficuo: ha portato a migliorare in più punti il decreto-legge, in un confronto anche dialettico, ma costruttivo e quindi molto positivo, tra Parlamento e Governo, dove il Parlamento ha ritenuto di operare correzioni al provvedimento che il Governo apprezza e ritiene positive.

Non c'è bisogno naturalmente di riassumere il decreto-legge; lo hanno già fatto i relatori e tutti voi nella discussione di ieri. Segnalo che una preoccupazione che ha percorso i lavori delle Commissioni e che ho riscontrato anche in alcuni degli interventi dei senatori nella seduta di ieri, quella cioè di un decreto-legge - come si usa dire - *omnibus*, a giudizio del Governo non è giustificata. Credo che il decreto-legge, sia per com'è nato (peraltro da parte del Governo precedente), sia per come le Commissioni di merito lo hanno corretto, abbia nei fatti un impianto sostanzialmente unitario, pur nella differenza dei temi che compongono le misure previste.

Mi spiego: il Governo precedente, di fronte ad alcune situazioni di grande emergenza emerse nel corso della primavera 2013, aveva varato questo decreto-legge nel quale erano state riunite le misure chiamate a farvi fronte. Si trattava di situazioni diverse tra loro, a cominciare da quella di Piombino, che è una situazione di emergenza industriale, dove vi è una grande impresa in amministrazione straordinaria, la Lucchini, una delle più importanti imprese siderurgiche italiane, e dove c'è bisogno di migliorare l'assetto infrastrutturale dell'area sia sul versante del porto che sul versante della viabilità, proprio a sostegno del rilancio dell'area siderurgica di Piombino, quindi dentro un progetto di riqualificazione industriale.

Vi sono, poi, situazioni di emergenza nel settore rifiuti a Palermo e in Campania, che - anch'esse - hanno a che fare con la conduzione di imprese, con il modo più efficiente ed efficace di gestire la raccolta e il trattamento dei rifiuti.

Ancora, ricordo le situazioni di emergenza derivanti dalle esigenze di ricostruzione di due grandi aree terremotate, quella dell'Emilia-Lombardia-Veneto a seguito del terremoto del 2012 (articolo 6) e quella (articolo 7) ancora di una parte significativa del L'Aquila e dei Comuni del cratere del terremoto abruzzese del 2009.

Infine, vi è la questione dell'Expo, che a suo modo rappresenta - anch'essa - una questione d'emergenza. Infatti, il completamento delle opere dell'Expo e la capacità del nostro Paese di presentarsi puntuale a questo appuntamento costituisce un'emergenza fondamentale, non solo per l'immagine internazionale del nostro Paese, ma anche per le sorti stesse del sistema produttivo italiano, della sua presenza nel mondo.

Vorrei aggiungere che vi è un filo che lega questo complesso di emergenze, che va anche al di là delle esigenze sacrosante delle popolazioni di tutte le aree che ho citato: queste emergenze hanno tutte a che fare con il problema della crescita del nostro Paese. Non c'è bisogno di spendere parole sulla questione di Piombino e sulla siderurgia, ma in fondo neanche sulle altre emergenze, perché ? come dicevo prima ? coinvolgono settori importanti della nostra economia.

Naturalmente ci occupiamo in primo luogo dell'emergenza delle aree terremotate, dove ci sono imprese impegnate nel recupero produttivo rispetto ai danni del terremoto e dove occorre ? come dicevo ? tenere in considerazione le esigenze della popolazione. Ma vi è anche la questione dei rifiuti. Dobbiamo entrare nella logica per cui il settore della raccolta, del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti non rappresenta solo una questione di vivere civile e di ambiente (che sono pure, naturalmente, questioni essenziali), ma anche una questione economica, di corretta valorizzazione del ciclo, che riguarda imprese che devono diventare imprese a tutto tondo, capaci di gestire nel modo più efficiente (quindi ai costi più bassi) e più efficace, dal punto di vista della tutela ambientale, un settore chiave, che in altri Paesi europei è un settore importante e trainante dal punto di vista economico. Inoltre, come già ricordavo prima, si affronta il tema dell'Expo 2015.

C'è, quindi, un filo conduttore tra queste emergenze, che va persino al di là - come dicevo - delle sacrosante esigenze delle popolazioni coinvolte: è il filo della crescita, della possibilità di aree fondamentali del nostro Paese di riprendere un cammino di crescita.

Credo che il lavoro in Commissione abbia migliorato il testo. Sostanzialmente si è rimasti sui temi fondamentali toccati dal testo, arricchiti solo con riferimento ad analoghe situazioni di emergenza, le più rilevanti che in questo momento abbiamo di fronte. Il provvedimento, quindi, è rimasto sostanzialmente omogeneo e compatto.

Ribadisco, quindi, il giudizio positivo che il Governo dà del lavoro svolto con le Commissioni e mi auguro che l'Assemblea del Senato voglia confermare questo lavoro e varare questo provvedimento, che è di grande importanza per le aree di cui stiamo parlando, ma anche per l'intero Paese, perché un grande Paese si misura sulla capacità non solo di coesione sociale, ma anche di coesione economica. La storia di Piombino, di Palermo, della Campania e delle aree terremotate è la storia del nostro Paese. Ciò che tocca queste aree tocca tutto il nostro Paese e il suo futuro. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 1a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

DLGIORGI, segretario. «La 1a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando, in ordine agli articoli 2 e 3, la necessità di verificare se tutte le disposizioni ivi contenute siano compatibili con il riparto di competenze legislative tra lo Stato e le Regioni, con particolare riguardo all'articolo 2, che si riferisce ad una Regione ad autonomia speciale.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 2.10 parere contrario, in quanto reca una norma lesiva della speciale forma di autonomia, anche finanziaria, riconosciuta alla Regione Siciliana;
- sull'emendamento 3.12 parere non ostativo, a condizione che la destinazione del personale dei consorzi di bacino sia riservata alle determinazioni autonomamente assunta dalla Regione;
- sull'emendamento 4.11 parere contrario, in quanto la disposizione prefigura il trasferimento allo Stato di una materia che, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, è riconducibile alla competenza legislativa regionale;
- sull'emendamento 6.0.99 parere non ostativo, a condizione che sia formulata come facoltà, e non come obbligo, la predisposizione dell'elenco di merito ivi previsto, allo scopo di assicurare il pieno rispetto delle competenze regionali in materia;
- sugli emendamenti 7.5, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.201 e 7.0.8 parere non ostativo, rilevando l'opportunità di una più puntuale definizione delle finalità del trasferimento di risorse aggiuntive all'ente locale;
- sugli emendamenti 7.0.1, 7.0.2 e 7.0.3 parere contrario, dal momento che l'indicazione diretta della società concessionaria appare lesiva dei poteri riconosciuti alla Regione nella individuazione dei soggetti di cui avvalersi per il perseguimento della propria finalità;
- sull'emendamento 7.0.200 parere contrario, in quanto le disposizioni ivi previste, pur se in forma autorizzativa, configurano un intervento diretto sulla destinazione di risorse che rientrano nell'autonoma disponibilità degli enti locali;
- sugli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.3 parere non ostativo, a condizione che: *a)* sia soppresso l'intervento normativo finalizzato a trasformare, da facoltà in obbligo, il ricorso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle Forze armate, poiché lesivo dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta all'ente locale; *b)* sia soppressa l'indicazione diretta della società concessionaria per lo svolgimento dell'attività di recupero e smaltimento presso i siti di stoccaggio, in quanto suscettibile di ledere poteri riconosciuti alla Regione nella individuazione dei soggetti di cui avvalersi per il perseguimento delle proprie finalità, anche con riferimento all'esigenza di tutela della libera concorrenza;
- sull'emendamento 8.0.200 parere contrario, in quanto la norma ivi prevista, incidendo sul regime giuridico di personale assunto in base ad atti normativi della Regione Siciliana, è suscettibile di ledere la particolare forma di autonomia riconosciuta a quella Regione;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo».

«La 1a Commissione permanente, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al decreto-legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sull'emendamento 5.300 parere contrario, dal momento che le disposizioni ivi previste, nell'indicare direttamente lo strumento normativo e le finalità dell'intervento, appaiono lesive dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni;
- sull'emendamento 7.0.500 parere contrario, poiché la norma interviene in modo diretto e dettagliato su materia riconducibile alla competenza propria delle Regioni;
- sull'emendamento 8.0.100 parere non ostativo, a condizione che, al fine di rispettare l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni e agli enti locali, la misura ivi prevista sia configurata come facoltà e non come obbligo;
- sui restanti emendamenti, parere non ostativo».

Sui commenti apparsi su Internet in merito alla regolarità delle votazioni nell'Assemblea del Senato
[MALAN](#) (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (PdL). Signor Presidente, ieri lei ha dato atto della piena regolarità del voto da me effettuato nella seduta dell'altroi, nonostante quanto è stato messo su Internet in diversi modi da qualcuno che ha fatto il filmato da quest'Aula. I giornali hanno riportato, talora anche correttamente, i fatti, e hanno dato soprattutto spazio alla questione della regola relativa alla facoltà o meno di fare riprese. Ma c'è una regola che è importante: dire la menzogna su quanto avviene nell'Aula del Senato è una cosa molto grave. Su quanto viene pubblicato dai giornali all'esterno, evidentemente la questione non è semplice.

Ma, ancora in questo momento, il canale «YouTube» denominato «Senato Cinque Stelle» del Gruppo Movimento 5 Stelle del Senato ha tuttora pubblicato il video, al quale sono stati aggiunti 250 commenti e 150 «mi piace»; ci sono state 5.000 visualizzazioni. I commenti sono insulti per me e per la mia famiglia, e naturalmente c'è sempre l'osservazione: «Il Presidente del Senato cosa fa?». Ce ne sono due in cui si chiede: «Napolitano cosa fa?». Questo è sul canale «YouTube» del Movimento 5 Stelle. Questo si trova anche nel profilo «Facebook» sempre del Gruppo Movimento 5 Stelle del Senato, con lo stesso tono di commenti e la stessa prospettazione dei fatti, nonostante quanto da lei detto ieri sera, e torno a ringraziarla per la tempestività con cui ha risposto alla mia richiesta.

Nonostante quanto da lei chiarito ieri sera, questo video non è stato né rimosso né è stato dato atto di quanto detto da lei. Per quanto riguarda «YouTube», il mio commento, di fronte alla domanda «Chi è quello lì? Chi è quel biondino? Da che famiglia viene?», in cui ho scritto quanto lei poi ha attestato, è stato oscurato perché aveva troppi voti negativi (infatti bisogna cliccare diverse volte per poterlo vedere).

Io ho chiesto di essere messo in congedo e non potrò votare fino a quando un Gruppo, un organo di questo Senato, può permettersi di dire che le votazioni del Senato sono irregolari. Chi lo dice da fuori dovrà - spero - pagare le conseguenze, ma chi lo dice da dentro non può essere considerato come se lo facesse da fuori. Io non posso votare in una situazione del genere. *(Applausi dai Gruppi PdL, PD, SCpI, LN-Aut).*

PRESIDENTE. Io invito gli autori del documento che viene riprodotto su Internet e su «YouTube» a farsi parti diligenti per eliminare questa evidente - chiamiamola con un eufemismo - anomalia.

[MUSSOLINI](#) (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI (*PdL*). Signor Presidente, intervengo brevemente per dire che a pensar male si fa peccato, ma spesso c'è una ragione. Dato che il video, evidentemente ripreso dai banchi di quel Movimento, è stato concesso - non so (questo va verificato) se dietro compenso - a «l'Espresso», allo stesso modo voglio ricordare... (*Proteste dal Gruppo M5S*). Scusate, la libertà di parola è sacrosanta; va ricordato che sul *blog* e sul canale «YouTube» del Movimento la pubblicità va direttamente al signor Grillo e al signor Casaleggio, quindi verifichiamo anche queste circostanze, perché si fanno pubblicità e soldi sulle nostre spalle, sulle spalle del Senato e dei senatori. (*Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni. Applausi ironici dal Gruppo M5S*).

[SANTANGELO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, signori colleghi, è evidente la scarsa conoscenza di mezzi come «Facebook», che sono dei mezzi che il Movimento 5 Stelle non utilizza come sistemi di comunicazione, ed è evidente come in quest'Aula si voglia parlare di questioni personali. È chiaro che l'operazione goffa - mi consentirà il collega di definirla così - di votazione è stata lampante, tutti hanno visto il video. (*Proteste dal Gruppo PdL. Commenti del senatore Malan, il quale esce precipitosamente dall'Aula*).

SANTANGELO (*M5S*). In merito al discorso economico, è chiaro che questo Movimento... (*Proteste dal Gruppo PdL*).

GIOVANARDI (*PdL*). Buttatelo fuori!

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, la richiamo all'ordine: non sono espressioni che lei può utilizzare in quest'Aula. La prego di limitarsi ad esprimere le sue opinioni, ma a non usare queste espressioni. La richiamo all'ordine.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, ho utilizzato la parola «goffo».

PRESIDENTE. Non ribadisca quello che già le ho detto di non fare, per favore.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, starò agli ordini, ma l'italiano è italiano per tutti.

PRESIDENTE. D'accordo, poi avremo lezioni su questo piano; la prego di concludere.

SANTANGELO (*M5S*). In merito al discorso economico, ricordo a tutti che il Movimento 5 Stelle non percepisce alcun tipo di contributo da parte di nessuno, quindi ciò corrisponde assolutamente a falsità. (*Proteste e applausi ironici dal Gruppo PdL*).

[PRESIDENTE](#). Intanto, se c'è un sito dove c'è scritto «Senato Cinque Stelle» qualcosa vorrà significare. Quindi, spero che potrete illustrare che cosa significa. (*Applausi dai Gruppi PdL, PD, SCpI e LN-Aut*).

[BUEMI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI*). Signor Presidente, approfitto di questa breve discussione che si è innescata per ricordare ai colleghi che un uso spregiudicato dei *media* lascia pochi immuni, e in questo senso voglio testimoniare la mia esperienza di neofita di quest'Assemblea.

Nei giorni scorsi la testata giornalistica informatica «Libero.it» mi ha messo alla testa della classifica degli assenti in quest'Aula.

Io voglio ricordare all'Assemblea, e ovviamente alla testata interessata, con una richiesta di precisazione da parte degli organi di questa Assemblea, che ho assunto l'incarico di senatore il 23 maggio del 2013. (*Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI*). Da quando sono entrato in carica sono sempre stato presente e ho sempre votato, in tutte le occasioni. Ribadisco quindi che questo uso spregiudicato dei *media* lascia pochi immuni. Tra gli immuni, considero la mia parte politica.

Saluto al Capo dell'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia e ad una delegazione di studenti

taiwanesi

PRESIDENTE. Approfitto, anche per rasserenare un attimo il clima, per comunicare che è presente in tribuna il Capo dell'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia, Stanley Kao, con una delegazione di studenti che vengono da Taiwan, che il Senato ringrazia per la loro presenza. *(Applausi)*.

Certo, il momento per seguire i lavori di quest'Assemblea non è dei più eccelsi.

Sui commenti apparsi su Internet in merito alla regolarità delle votazioni nell'Assemblea del Senato

ORELLANA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Cerchiamo però di riportare la discussione nei termini appropriati, senatore, anche perché Taiwan ci guarda.

ORELLANA (M5S). Certamente, Presidente.

Il nostro Movimento è qui per portare trasparenza verso i cittadini *(Commenti)*. Per questo motivo abbiamo segnalato dei casi che poi sono stati confermati. Se si legge il Resoconto stenografico, il senatore Giovanardi ha ammesso di avere chiesto al collega di votare. Quindi ci sono anche dei rei confessi. *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dai Gruppi PdL e GAL)*. Il senatore Formigoni ha ammesso...

PRESIDENTE. Sono casi già chiariti. Non ci ritorniamo sopra.

ORELLANA (M5S). Però non abbiamo visto assumere alcuna iniziativa contro queste situazioni, da parte di nessuno. Si ammette, si riconosce che questo avviene e andiamo avanti così. Noi questa trasparenza... *(Commenti dai Gruppi PdL e GAL)*.

GIBIINO (PdL). Ma non è così!

MALAN (PdL). *(Rivolgendosi ai senatori del Gruppo M5S)*. Voi dovete ammettere di essere dei falsari!

PRESIDENTE. Per favore!

ORELLANA (M5S). Per quanto riguarda il caso Malan, effettivamente si è andati incontro ad un infortunio. E questo è il rischio, già ricordato dai colleghi... *(Commenti della senatrice Bianconi)*.

PRESIDENTE. È così difficile ammettere che il caso del senatore Malan è assolutamente diverso? È effettivamente risultato che ha votato dal suo posto e quindi non ha commesso alcuna infrazione.

Mi sembra che questo, anche per un attimo, possiate riconoscerlo in maniera chiara. *(Commenti dal Gruppo PdL)*. Per favore! *(Commenti del senatore Mazzoni)*.

BARANI (GAL). Dovete chiedere scusa! Imparate l'educazione! Dovete chiedere scusa. Ma dov'è l'educazione?

PRESIDENTE. Vi richiamo all'ordine. Senatore Barani, per favore.

ORELLANA (M5S). Mi sembra però che né il senatore Giovanardi né il senatore Formigoni abbiano chiesto scusa per quello che hanno fatto. *(Commenti dal Gruppo PdL)*.

Per quanto riguarda il senatore Malan, il senatore Santangelo non si è espresso in maniera offensiva: ha solo parlato effettivamente di un gesto che, da come è stato spiegato...

PRESIDENTE. Effettivamente... *(Commenti del senatore Malan)*.

ORELLANA (M5S). Comunque, chiudiamo qui la vicenda.

PRESIDENTE. Sì, chiudiamola.

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, se è possibile, chiudiamo la questione.

Ha facoltà di parlare.

SANTANGELO (M5S). Circa il caso del senatore Malan, il termine «goffo» non voleva essere...

MALAN (PdL). Non posso essere offeso in questo modo! *(Il senatore Malan abbandona l'emiciclo)*.

SANTANGELO (M5S). No, senatore Malan! La prego di essere cortese! Facendo così lei giustifica lo stesso atteggiamento. *(Commenti dai Gruppi PdL e GAL)*.

PRESIDENTE. Per favore, vediamo di concludere.

SANTANGELO (M5S). Sì, signor Presidente. Che sia chiara però una cosa: qua dentro non accettiamo lezioni di comportamento, da nessuno! *(Applausi dal Gruppo M5S. Vivaci commenti dai Gruppi PdL, LN-Aut e GAL)*. Nel momento di una votazione si steseduti a votare dalla propria postazione. Le cattive abitudini, gli schiamazzi e tutto il resto li rimandiamo al mittente! E chiudiamo.

PRESIDENTE. Va bene, però lei non ha risposto alla mia interlocuzione. Il sito «Senato Cinque Stelle» è vostro?

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, su «Facebook» ci sono milioni...

PRESIDENTE. No, io voglio sapere di questo sito. Degli altri milioni non mi interessa.

SANTANGELO (M5S). Io non so cosa abbia lei tra le mani. Lei sta parlando di un sito «Senato Cinque Stelle», ma io non le so dire: è così. *(Commenti dai Gruppi PdL e GAL)*. Lei dovrebbe darmi degli indirizzi precisi e non un foglio stampato non so da cosa. Ci sono milioni di profili. Quando lei si riferisce ai commenti, le faccio presente che ci sono milioni di persone che postano da qualsiasi profilo e non da qua dentro.

PRESIDENTE. Forse non sono stato chiaro. Il problema è chi alimenta attraverso documenti che provengono da quest'Aula il sito «Senato Cinque Stelle». Questo è un problema. Vi sto dicendo che questo è e sarà un problema.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, nel caso specifico non so dirle quale sia la provenienza. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

CARDINALI (PD). Basta!

SANTANGELO (M5S). Però le assicuro che i problemi in Italia sono altri. *(Applausi dal Gruppo M5S. Vivaci commenti dai Gruppi PD, PdL, SCpI, LN-Aut, GAL e Misto-SEL)*.

PRESIDENTE. Certamente.

SANTANGELO (M5S). Se vogliamo continuare, continuiamo. Se quest'Aula ritiene opportuno perdere tempo su queste cose, possiamo farlo. *(Vivaci commenti dai Gruppi PD, PdL, SCpI, LN-Aut, GAL e Misto-SEL. Commenti del senatore Uras)*.

PRESIDENTE. Va bene. Grazie.

ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, il senatore Malan ha sollevato ieri sera in Aula e ha riproposto questa mattina una questione seria, ponendola in termini molto civili. È stato riconosciuto dall'Assemblea (compreso il Gruppo Movimento 5 Stelle) che la sua richiesta era fondata.

Signor Presidente, stiamo discutendo di un provvedimento di grande importanza, che riguarda popolazioni del nostro Paese che hanno molto sofferto. *(Applausi dai Gruppi PD, PdL, M5S, LN-Aut e SCpI)*. Penso che non ci sia nessun Gruppo in quest'Aula che abbia il diritto di monopolizzare i lavori del Senato, sottraendo tempo all'approvazione di un provvedimento molto importante. *(Applausi dai Gruppi PD, PdL e SCpI)*.

È grave che il Senato venga mortificato in questo modo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

***SCILIPOTI** (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI (PdL). Signor Presidente, intervengo anzitutto per ringraziarla, ma anche perché una riflessione ad alta voce va fatta. È infatti normale che ci sia una dialettica all'interno del Parlamento, ma non è normale che la dialettica si trasformi poi in grande confusione e in atteggiamenti poco corretti nei confronti dei colleghi senatori.

Credo che non sia permesso a nessuno di noi oltrepassare il limite della misura. Che cosa significa ciò? Significa che nella dialettica politica è normale che ognuno di noi intervenga, anche in modo aspro; non è però normale utilizzare vocaboli ed atteggiamenti scorretti nei confronti dei colleghi parlamentari.

Signor Presidente, non me ne voglia, e chiedo già da adesso scusa (prima lo chiedo a lei e poi a tutti i colleghi presenti nell'Aula del Senato): sarebbe opportuno che lei, signor Presidente, esercitasse il suo ruolo con maggior energia nei confronti di coloro i quali si comportano in modo non gradevole, non nei confronti dei parlamentari, ma dell'Aula in cui ci troviamo. Infatti, basterebbe un comportamento, non dico rigido, ma che dovrebbe essere quello di un Presidente del Senato, per richiamare per la prima e la seconda volta i parlamentari che si comportano in modo non gradevole e in modo scorretto, perché alla terza volta basterebbe un suo richiamo per allontanarli dall'Aula.

Se lei non dovesse intervenire con energia, rischieremmo, all'interno di quest'Assemblea parlamentare, di fare soltanto parole senza fatti significativi. È infatti vero quello che è stato detto da qualche senatore: abbiamo all'ordine del giorno un argomento importantissimo. È però altrettanto vero che i colleghi della mia parte politica, cioè del Gruppo PdL, non hanno messo in discussione l'importanza di questo provvedimento. La sua importanza è invece stata messa in discussione da alcuni parlamentari che pensano che sia più importante discutere di argomenti futili, piuttosto che di argomenti importanti.

Mi avvio a concludere, signor Presidente. Ritengo che la domanda che lei ha rivolto al collega del Gruppo Movimento 5 Stelle - mi perdoni ancora, signor Presidente - abbia avuto una risposta non soddisfacente (utilizzo questo termine per non utilizzarne altri, per i quali io stesso dovrei essere richiamato all'ordine). In relazione alla risposta che non ha avuto, lei sa perfettamente che quel sito e altri sono dei siti che qualcuno mette in Rete, e che quel qualcuno è presente in quest'Assemblea.

Mi permetto di aggiungere che non è consentito - o almeno non era consentito alla Camera dei deputati - a colleghi parlamentari di fare filmati o filmati o scattare fotografie per farle girare fuori da quest'Aula.

Se il Regolamento dovesse prevedere quanto le sto dicendo, signor Presidente, la prego di intervenire energicamente per far sì che atteggiamenti del genere non continuino a perpetuarsi. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Senatore Scilipoti, se lei ieri fosse stato presente in Aula, sarebbe informato al riguardo. Dopo che il senatore Malan ha illustrato il proprio caso, la Presidenza infatti ha affermato che, su proposta dei senatori Questori al Consiglio di Presidenza, sarebbe auspicabile un intervento per regolamentare, nel senso di vietare evidentemente, attività del genere, che non sono assolutamente nemmeno ipotizzabili.

I nostri Regolamenti risalgono ad anni in cui le tecnologie di cui parliamo non esistevano - non sono io a doverlo affermare - per cui vanno certamente aggiornati. Questo è compito del Consiglio di Presidenza, di cui sicuramente questo si farà carico. Su questo, quindi, non ci sono dubbi.

Desidero poi rassicurare i senatori che non è stato perso del tempo nella trattazione del decreto-legge oggi al nostro esame. Infatti la Commissione bilancio ha chiesto di avere a disposizione un tempo maggiore per poter fornire i pareri, che non sono ancora pervenuti. Quindi, abbiamo utilizzato il tempo richiesto dalla Commissione per svolgere questo dibattito, che certamente non è esaltante, ma è in ogni caso utile per chiarire alcune questioni.

Detto questo, alla fine di questo dibattito su questo tema, la seduta verrà sospesa in attesa dei pareri della Commissione bilancio, che non sono ancora pervenuti. Quindi, volevo rassicurarvi sul fatto che non si è rallentato nemmeno per un attimo il percorso di questo decreto-legge. In ogni caso, prima delle ore 11,15 i lavori non verranno ripresi.

SCHIFANI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI (PdL). Signor Presidente, vorrei cercare di chiudere su questo tema, a meno che altri colleghi del mio Gruppo non intendano intervenire.

Innanzitutto, intervengo in qualità di Presidente del Gruppo del Popolo della Libertà per esprimere pubblicamente, con convinzione, stima, rispetto ed affetto, piena solidarietà a Lucio Malan. (*Applausi dal Gruppo PdL*). Tutti i senatori - penso di interpretare il pensiero anche di molti colleghi seduti di fronte a me - conoscono la serietà, l'impegno e lo spirito di abnegazione di questo nostro collega, apostrofato - lei, Presidente, avrà sicuramente letto - con epiteti che lasciano riflettere. Lasciano riflettere sul momento che stiamo vivendo, un momento delicato, un momento che rischia di scivolare su una deriva estremamente delicata, una deriva di pensiero semi-violenta, e il passaggio dalla violenza di pensiero ad altro può essere anche facile.

Occorre riflettere su un altro aspetto, signor Presidente. In passato ci siamo occupati di questo tema (sicuramente gli Uffici l'avranno relazionato), delle ipotesi di un collega che vota per il senatore che gli siede accanto, il quale magari è distante di un metro per cui chiede la cortesia. Abbiamo discusso, abbiamo riflettuto tutti assieme ed abbiamo condiviso il fatto che non si è pianisti: si fa una cortesia a un collega presente in Aula.

Questo è il modo di lavorare di gente perbene come coloro che sono presenti in quest'Aula (e comprendo tutti, perché siamo stati eletti dal popolo), ma con il rispetto di regole di trasparenza.

Io ritengo, e mi rivolgo al Gruppo Movimento Cinque Stelle, che occorra fare in modo che la veicolazione delle notizie sia oculata e non possa essere preda di commenti come quelli che ho letto, perché dalla critica alla violenza del pensiero ed altro il passaggio è breve.

Ritengo che questo dibattito possa essere messo a frutto per una comune riflessione da parte di tutti noi, perché si possa ragionare in termini costruttivi e seri. Qui stavamo e stiamo lavorando - come ha detto il collega Zanda nel suo intervento che condivido - su un provvedimento importante. Interromperemo ora i lavori in attesa del parere della Commissione bilancio, ma facciamo in modo che l'immagine del Senato che, comunque, ha sempre dato risposte al Paese, nel bene o nel male, condivisibili o non condivisibili, non diventi strumento di violenza. Violenza non soltanto mediatica, ma politica ed altro.

Ecco allora perché condivido la sua idea, Presidente, che il Consiglio di Presidenza affronti questi temi. Le nostre immagini sono sempre state disciplinate e veicolate dai nostri apparati. Prendo atto che vengono realizzate delle riprese in maniera indebita, ritengo, da alcuni colleghi che stanno in quest'Aula per filmare delle anomalie. Io credo che anomalie non ne realizziamo in quest'Aula: non le abbiamo realizzate e non le realizziamo nemmeno in questo momento sotto la sua Presidenza e la sua tutela, Presidente, e credo che non lo faremo neanche in futuro, perché questa è la nostra democrazia, queste sono le sue istituzioni che vanno difese in quest'Aula e anche tra la gente. (*Applausi dal Gruppo PdL e dei senatori Pezzopane e Zavoli*).

Non abbiamo da nascondere nulla e dobbiamo essere uniti al riguardo. Se qualcuno non ci sta, se qualcuno è venuto in quest'Aula per scardinare le istituzioni se ne assumerà la responsabilità. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Colleghi, oggi sarà una giornata densa di votazioni. Quindi, rivolgo a tutti l'invito a rispettare in pieno le norme che prevedono di votare dai propri scranni. Considerati i tempi piuttosto lunghi di seduta, se c'è qualcuno che ha bisogno di una sospensione la può chiedere, piuttosto che giustificare l'alzarsi dal proprio posto per i più vari motivi. (*Applausi del senatore Airola*). Io sono disponibile a venire incontro a qualsiasi esigenza, purché le votazioni si svolgano con la massima regolarità.

CAMPANELLA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Vi invito ad interventi brevi: il tema è stato abbastanza discusso.

CAMPANELLA (M5S). Signor Presidente, colleghi, non vorrei che nella legittima difesa della onorabilità di quest'Assemblea si corra il rischio di colpire chi ha denunciato, a volte propriamente a volte - a quanto pare - impropriamente, dei comportamenti irregolari, considerando più grave questo tipo di irregolarità rispetto a quella che era stata denunciata, e cioè quella di far votare altri al posto proprio.

Ricordo che, nella seduta in cui il nostro Gruppo ha denunciato alcuni casi di questo genere, alcuni colleghi hanno ammesso che altri, per motivi che loro consideravano corretti, avevano votato al loro posto.

Io chiedo a tutti i colleghi di attenersi al più stretto rispetto del Regolamento e, quindi, di votare...

PRESIDENTE. Io la ringrazio, ma l'ho ricordato un attimo fa.

CAMPANELLA (M5S). Sì, grazie, signor Presidente. Io vorrei dire però anche un'altra cosa: vorrei si evitasse di confondere un atto di rispetto per il ruolo di quest'Assemblea (che è l'atto di chiedere ai colleghi di comportarsi in modo regolare) con un tentativo di scardinare le istituzioni, come ha detto poc'anzi il collega Schifani.

Noi crediamo profondamente nel ruolo del Parlamento e nel ruolo del Senato, ed è appunto per questo motivo che chiediamo, a noi stessi prima e poi a tutti i colleghi, di rispettare il Regolamento, anche negli aspetti esteriori, se tale può essere definito il fatto di votare di propria mano, dal proprio posto, ciò che si desidera votare. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[PRESIDENTE](#). Penso che si possa concludere la discussione su questo tema, dal momento che tutti i Gruppi hanno avuto l'occasione di intervenire in proposito.

GIOVANARDI (Pdl). Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Senatore Giovanardi, avrà tutta la possibilità di intervenire a fine seduta.

Sospendo pertanto la seduta, che riprenderà alle ore 11,15.

(La seduta, sospesa alle ore 10,40, è ripresa alle ore 11,15).

[Presidenza della vice presidente FEDELI](#)

Ripresa della discussione del disegno di legge n. [576](#) (ore 11,15)

[PRESIDENTE](#). Colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

È pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Si rende necessaria un'ulteriore breve sospensione dei lavori, fino alle ore 11,40. La seduta è pertanto sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 11,15, è ripresa alle ore 11,43).

La seduta è ripresa.

Su richiesta del Governo e dei relatori, si chiede di riprendere i lavori alle ore 12. Pertanto, sospendo nuovamente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 11,43, è ripresa alle ore 12,03).

[Presidenza del vice presidente GASPARRI](#)

La seduta è ripresa.

Devo purtroppo comunicare all'Assemblea che, su richiesta dei relatori, in attesa dei pareri, concederemo ancora altri dieci minuti di sospensione, che ci auguriamo siano gli ultimi.

Sospendo, quindi, la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 12,03, è ripresa alle ore 12,12).

Riprendiamo i nostri lavori.

Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sugli emendamenti al disegno di legge in esame.

[MUSSOLINI](#), segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea e riferiti al provvedimento in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.11, 1.12 (testo 3), 1.25 (testo 2), limitatamente ai commi 7-*quater* e 7-*quinqües*, 1.26, 1.26 (testo 2), limitatamente ai commi 7-*quater* e 7-*quinqües*, 1.300 (limitatamente ai commi 7-*quinqües* e 7-*sexies*), 3.9, 3.202, 3.11, 3.201, 3.10, 3.12, 3.0.1 (testo 2), 3.0.200, 4.200, 5.9, 5.30, 5.35, 5.38, 5.39, 5.33, 5.36, 5.37, 5.41 (limitatamente al comma 1-*bis*), 5.50 (testo 2), 5.0.1, 6.3, 6.5, 6.20, 6.8, 6.11, 6.14,

6.15, 6.16, 6.0.1, 6.0.6, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 6.0.11, 6.0.28, 6.0.29, 6.0.31, 6.0.32, 6.0.33, 6.0.35, 6.0.36, 6.0.37, 6.0.38, 6.0.40, 6.0.41, 6.0.42, 6.0.43, 6.0.45, 6.0.46, 6.0.47, 6.0.48, 6.0.50, 6.0.51, 6.0.52, 6.0.53, 6.0.55, 6.0.69, 6.0.66, 6.0.68, 6.0.70, 6.0.71, 6.0.72, 6.0.73, 6.0.75, 6.0.76, 6.0.77, 6.0.78, 6.0.89, 6.0.90, 6.0.91, 6.0.92, 6.0.93, 6.0.94, 6.0.95, 6.0.96, 6.0.97, 6.0.98, 6.0.102, 6.0.103, 6.0.301, 7.1, 7.3, 7.5, 7.10, 7.7, 7.8, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.19, 7.20, 7.21, 7.23, 7.25, 7.27, 7.29, 7.34, 7.35, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.200, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.9, 8.10, 8.13, 8.14, 8.15, 8.17, 8.18, 8.19, 8.21, 8.22 (testo 2), 8.23, 8.24, 8.25, 8.0.6, 8.0.9, 8.0.7, 8.0.12, 8.0.13, 8.0.41, 4.200, 5.0.201, 5.0.200, 8.0.200, 8.0.200 (testo 2) e 8.0.201.

Sugli emendamenti 6.17, 6.0.13, 6.0.14, 6.0.15 e 6.0.16 si ribadisce che il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della parola «confluiscono» con le seguenti: «possono confluire».

Sull'emendamento 3.0.1 (testo 3), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma 2, dopo le parole: «a carico» delle seguenti: «del bilancio».

Sull'emendamento 5.50 (testo 5), il parere è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla sostituzione del primo periodo del comma *l-bis* con il seguente: «I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio che accompagneranno l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57 del 3 agosto 2011, o che in tal senso saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dai rappresentanti degli enti locali interessati all'opera, finanziati con risorse comunali, regionali e statali, nel limite di 10 milioni di euro annui, sono esclusi, per l'anno 2013, per l'anno 2014 e per l'anno 2015, dai limiti del Patto di stabilità interno degli enti interessati dalla cantierizzazione del suddetto progetto, per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Sull'emendamento 6.0.5000 (testo 3) il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 1, lettera *b*), della parola: «asseverata» con la parola: «giurata».

Sull'emendamento 5.300 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento in premessa delle lettere *g-bis* e *g-ter* della seguente clausola di invarianza finanziaria: «Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Sugli emendamenti 6.0.83, 6.0.84, 6.0.85, 6.0.86, 6.0.87 e 6.0.88, il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, precedentemente espresso dalla Commissione, deve intendersi revocato, previa acquisizione, prima della votazione definitiva di tali emendamenti, di una relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato che asseveri l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato. Inoltre, in presenza di tale relazione tecnica, si dovrebbe ritenere ultronea la copertura degli oneri degli emendamenti 6.0.83 e 6.0.84, che pertanto dovrebbe essere soppressa, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 3.8 (testo 2), 3.13 (testo 2), 6.0.2, 6.0.250 (già 8.0.10), 7.200, 7.5 (testo 2), 8.0.42, 8.0.46, 8.0.500 e 8.0.500/100.

Sugli emendamenti 1.2400 e 6.0.2000, nonché sull'emendamento 5.50 (testo 5), nel testo da riformulare con la condizione sopra indicata, il parere è altresì di semplice contrarietà per i profili della copertura, e, qualora dovessero essere approvati ulteriori emendamenti gravanti sul medesimo fondo, dovrebbero essere valutati ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Non ci sono osservazioni su tutti i restanti emendamenti».

[BARANI](#) (*GAL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BARANI](#) (*GAL*). Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione sul fatto che il richiamo all'articolo 81 della Costituzione deve essere legittimo e non un atto di arroganza.

Nello specifico, l'emendamento 3.201 propone di autorizzare lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento per ulteriori tre anni; il costo aggiuntivo però si determinerebbe se si eliminasse tale

previsione: infatti, se non è pronto il termovalorizzatore, dove verranno messi questi rifiuti? Facendo richiamo all'articolo 81 della Costituzione per rigettare questo emendamento si creano maggiori oneri a carico dello Stato, non viceversa.

Riguardo invece all'emendamento 3.202, relativo al termovalorizzatore di Acerra, è stata la Corte costituzionale che ha indicato la necessità di intervenire. Attraverso il ricorso all'articolo 81 della Costituzione, la 5a Commissione, secondo me, ha voluto eliminare tutti questi emendamenti, magari senza leggerli con attenzione. Invito quindi la Commissione a rivedere il proprio parere sugli emendamenti 3.200, 3.201 e 3.202, che non prevedono alcun maggiore onere a carico dello Stato; anzi, non approvando questi emendamenti c'è l'aumento - è certificato - dei costi per lo Stato e per la Regione interessata, in questo caso la Campania.

Quindi, invito la Commissione bilancio a rivedere la scelta di fare richiamo all'articolo 81 della Costituzione, perché, così facendo, ci sono maggiori costi: è proprio l'opposto. Forse non sono riusciti ad interpretare bene gli emendamenti. Se vogliono, posso ovviamente esplicitarglieli meglio, facendo capire l'errore in cui sono incorsi.

PRESIDENTE. Senatore Barani, il parere della Commissione bilancio è un parere tecnico, basato sulla verifica delle coperture finanziarie. La Presidenza non può che prenderne atto. Ricordo, inoltre, la possibilità, per 15 senatori, di utilizzare le procedure di cui all'articolo 102-*bis* del Regolamento.

Ricordo, inoltre, che gli emendamenti in discussione sono pubblicati nel fascicolo n. 1 e nel relativo fascicolo Annesso II, entrambi in distribuzione nell'Aula.

Onorevoli colleghi, la Presidenza, dopo aver attentamente valutato gli emendamenti presentati, ha riscontrato alcune proposte estranee all'oggetto della discussione.

L'emendamento 6.200, del senatore Giovanardi, risulta avere natura ordinamentale, in quanto novella la disciplina dei controlli antimafia, mentre la proposta modificativa 5.0.1, della senatrice Alberti Casellati, reca disposizioni relative agli oneri deducibili per erogazioni liberali.

Risultano altresì estranei al testo del decreto-legge gli emendamenti 5.0.200 e 5.0.201, a prima firma del senatore Panizza, nonché l'emendamento 6.8, del senatore Giovanardi, che recano una proroga di termini con riferimento, rispettivamente, all'accatastamento di fabbricati rurali ed alle detrazioni per opere di efficientamento energetico, così come le proposte modificative 7.0.7, del senatore Marinello, 8.0.13, del senatore Gibino e 8.0.201, a prima firma del senatore Crosio, recanti disposizioni per far fronte a situazioni di emergenza recenti escluse dalla disciplina del decreto-legge. Sono infine improponibili gli emendamenti 6.0.103, a prima firma della senatrice Bulgarelli, e 6.0.301, del senatore Marinello, diretti a regolamentare l'attività di ricerca degli idrocarburi, nonché la proposta 6.0.200, della senatrice Bulgarelli, volta ad assicurare l'efficienza energetica nella ricostruzione degli edifici.

La Presidenza dichiara dunque improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 5.0.1, 5.0.200, 5.0.201, 6.8, 6.200, 6.0.103, 6.0.301, 6.0.200, 7.0.7, 8.0.13 e 8.0.201.

Valutati altresì gli ordini del giorno presentati, la Presidenza dichiara inammissibili gli ordini del giorno G104, a prima firma della senatrice Nugnes, nonché l'ordine del giorno G105, del senatore Cioffi ed altri, limitatamente al secondo capoverso della parte dispositiva, dove si impegna il Governo al rispetto degli obblighi costituzionali per l'esercizio del potere legislativo, tenuto altresì conto che il Regolamento del Senato, anche attraverso la valutazione della sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, comma 2, della Costituzione, secondo la procedura di cui al comma 3, dell'articolo 78 del Regolamento, contiene già adeguati strumenti di garanzia e di controllo.

ALBERTI CASELLATI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI (PdL). Signor Presidente, lei ha ritenuto inammissibile l'emendamento 5.0.1 per estraneità della materia.

Vorrei capire quali sono i criteri che presiedono a questo esame, perché il Governo ha presentato l'emendamento 11.1, per il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il contenuto del mio emendamento riguarda

invece la defiscalizzazione delle erogazioni liberali da parte dei privati a favore di manifestazioni culturali di tutti i tipi.

Vorrei capire qual è il criterio sotteso alla valutazione da parte della Presidenza, perché da una parte, essendo questo un provvedimento *omnibus*, si ritiene conforme alla materia il trasferimento di alcune funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero per i beni e le attività culturali; dall'altra, invece, dove si affronta il tema della defiscalizzazione, che ben riguarda il rilancio economico e le questioni della cultura, si dichiara l'estraneità della proposta rispetto all'oggetto del provvedimento. Non vorrei che ci fossero figli e figliastri, per cui desidero ricevere una spiegazione.

PRESIDENTE. Ferma restando l'inappellabilità delle valutazioni che sono state esposte, vorrei far presente che i primi sette commi dell'emendamento x1.100, approvato dalle Commissioni riunite, recano disposizioni tendenti a trasferire al Ministero per i beni e le attività culturali le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo e il relativo personale.

I commi da 1^o *octies* ad 1^o *quaterdecies* sono volti a disciplinare aspetti procedurali connessi alla composizione e al lavoro del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Il decreto-legge in esame contiene nel suo complesso numerose norme che coinvolgono sia direttamente le competenze del CIPE che, più in generale, la tutela del patrimonio turistico nazionale.

In particolare, l'articolo 5, che reca disposizioni volte ad accelerare la realizzazione dell'Esposizione universale di Milano 2015, detta una disciplina particolareggiata anche con riferimento ai profili di valorizzazione del settore turistico e del patrimonio culturale e paesaggistico. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 5 attribuisce, infatti, proprio al CIPE il compito di assumere le decisioni strategiche per la realizzazione dell'Expo 2015, coordinando i vari soggetti istituzionali coinvolti anche in materia di turismo e di patrimonio culturale e paesaggistico.

Pertanto, il contenuto dell'emendamento x1.100 non risulta estraneo ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, all'oggetto della discussione. Conseguentemente la Presidenza non può che confermarne l'ammissibilità e l'altra valutazione fatta.

ALBERTI CASELLATI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI (PdL). Signor Presidente, leggendo queste motivazioni, mi sta dando ragione. Lei sta, infatti, parlando di una materia che riguarda le attività culturali. Ha letto tutto il profilo di ammissione dell'emendamento del Governo.

Non riesco quindi a capire quale sia la coerenza della decisione assunta.

PRESIDENTE. Senatrice, comprendo le sue motivazioni e ne prendo atto, ma dobbiamo procedere con i lavori.

Prendo atto delle sue motivazioni. Le valutazioni della Presidenza però sono inappellabili e, in ogni caso, le abbiamo discusse, offrendo elementi di chiarimento per doverose ragioni. Non posso, però, che confermare le valutazioni esposte. (*Commenti della senatrice Alberti Casellati*).

Senatrice, hanno chiesto di intervenire altri senatori.

VOLPI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI (LN-Aut). Signor Presidente, è stato escluso un nostro emendamento, del quale poi le dirò il contenuto, che proponeva un articolo aggiuntivo.

Vorrei che si chiarisse molto bene in merito ai rapporti in cui la serietà deve essere estrema.

Noi abbiamo di fronte questo provvedimento che è un provvedimento *omnibus*. Abbiamo fatto tutti finta, dal momento che contiene elementi importanti ed inderogabili, che vi fossero i presupposti costituzionali di necessità ed urgenza. Orbene, quando un Gruppo lavorando per un interesse comune, propone un intervento riguardante le alluvioni avvenute nel mese di maggio, penso lo si possa anche prendere in considerazione. Faccio presente, peraltro, che esso non comporta oneri aggiuntivi, in quanto si chiede un posizionamento nella rimodulazione degli interventi.

Bisogna, quindi, prenderlo seriamente in considerazione, signor Presidente, perché altrimenti non funziona tutto il provvedimento. Teniamo presente che qua ci sono anche cose la cui urgenza è

assolutamente da escludere. Abbiamo tutti operato dicendo: «Questa cosa è importante, dobbiamo risolvere per L'Aquila, dobbiamo risolvere altre cose». Però poi non si può però fare finta che esista la problematica dell'Aquila e non esistano le alluvioni nelle tre Regioni che ne sono state colpite nel mese di maggio, affermando che si tratta di materia estranea all'oggetto del provvedimento, perché sennò denuncio io tutte le estraneità di materia contenute nel provvedimento! *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S)*.

PRESIDENTE. Ferma restando l'inappellabilità delle comunicazioni che ho poc'anzi reso e pur comprendendo le ragioni sinora esposte, non desidero certamente negare rilevanza ad eventi naturali che hanno causato danni, ma mi sembra siano stati previsti all'articolo 8, se non vado errato.

Vorrei procedere con le votazioni, pur comprendendo - ripeto - le ragioni addotte. Ovviamente gli Uffici, insieme a noi, non fanno valutazioni arbitrarie, ma si attengono alle regole.

LANZILLOTTA (SCpI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZILLOTTA (SCpI). Mi scusi, signor Presidente, se intervengo, ma vorrei tornare per un attimo sulla questione dell'ammissibilità dell'emendamento x1.100.

Al di là dei criteri applicati dalla Presidenza, abbiamo avuto sentenze della Corte costituzionale e richiami molto vigorosi del Presidente della Repubblica per quanto riguarda l'inserimento di materie totalmente estranee.

Ebbene, vi sono sette commi che riguardano l'assetto del Governo e la riconfigurazione di alcuni Ministeri che aderiscono alle nuove deleghe definite dal Governo Letta. Pur rispettando la questione, non credo che nella legge di conversione di un provvedimento che riguarda misure urgenti per l'intervento in determinati territori possano essere inserite misure di questo genere.

Quindi, invito le Commissioni ed il Governo a fare una ulteriore riflessione se non sia il caso di ritirare questo emendamento del tutto inappropriato in questa sede. *(Applausi dai Gruppi SCpI, M5S e LN-Aut)*.

PRESIDENTE. Molti colleghi stanno chiedendo la parola, ma su queste tematiche non si può aprire un dibattito. Dopo il prossimo intervento proseguirei, quindi, l'esame del provvedimento comprendendo alcune ragioni che saranno da me rappresentate alla Presidenza e al Presidente.

GIOVANARDI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (PdL). Signor Presidente, vorrei far notare che è stato dichiarato inammissibile un emendamento che riguardava specificatamente le tematiche del terremoto di Modena e dell'Emilia. Ricordo, infatti, che solo in agosto è stata introdotta la normativa che prevede la *white list*, l'obbligo per le aziende di iscriversi, l'interdittiva antimafia (insomma tutto ciò di cui ho già parlato in Aula), che mette in difficoltà le aziende e rischia di farle fallire se non si determinano bene i presupposti in presenza dei quali scatta l'interdittiva. L'emendamento serviva proprio, in analogia con quanto avviene per lo scioglimento dei Comuni, a circoscrivere le motivazioni attraverso le quali si può arrivare, non in maniera arbitraria o discrezionale, ad applicare l'interdittiva.

Ebbene, se c'è un argomento che riguardava proprio il terremoto, la ricostruzione e il blocco della ricostruzione era questo.

Con senso di responsabilità in Commissione avevo accettato di presentare un ordine del giorno ed anche qui in Aula, se il Governo me lo avesse chiesto, avrei ritirato l'emendamento demandando ad un ordine del giorno questa tematica, che è vitale per la ricostruzione.

Ora, che la Presidenza, rispetto ad un emendamento di questo tipo, mi dica che non ha relazione con la materia specifica di questo decreto-legge, che riguarda il terremoto, la ricostruzione e le modalità di ricostruzione, il blocco della ricostruzione mi sembra una cosa...

Sinceramente ne prendo atto, ma con rammarico, e spero che nel futuro la Presidenza sia più attenta nel consentire al Senato di entrare nel merito di questioni che riguardano proprio lo specifico della materia oggetto di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Poiché sono state avanzate infinite richieste d'intervento, faccio presente che esaminando gli emendamenti ognuno potrà poi eccepire le questioni.

CROSIO (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Colleghi, si potrà intervenire nel corso dell'esame degli emendamenti. Non si può svolgere un dibattito su una questione già conclusa.

Passiamo all'esame degli ordini del giorno, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[ESPOSITO Stefano](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G100, G101, G102, G103 e G200.

Esprimo invece parere contrario sull'ordine del giorno G105, per la parte dichiarata ammissibile dalla Presidenza.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, sull'ordine del giorno G100 esprimo parere favorevole, a condizione che venga riformulato il dispositivo premettendo la dizione: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di». Poi segue tutto il dispositivo.

Sull'ordine del giorno G101 esprimo parere favorevole subordinato alla seguente riformulazione: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di». Segue poi il dispositivo.

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G102.

Sull'ordine del giorno G103 il parere è favorevole a condizione che venga riformulato nel senso indicato con l'inserimento della formula: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di».

Il parere è invece contrario sull'ordine del giorno G105.

Sull'ordine del giorno G200 il parere è favorevole a patto che venga riformulato nel primo capoverso del dispositivo come segue: «impegna il Governo a porre in essere ogni opportuna iniziativa per dare pronta risposta alle richieste», e nel secondo capoverso come segue: «a valutare l'opportunità di prevedere».

[PRESIDENTE](#). Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno G100 se accettano la riformulazione proposta dal Governo.

CALEO (*PD*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno G101 se accettano la riformulazione proposta dal Governo.

CALEO (*PD*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G101 (testo 2) e G102 non verranno posti ai voti.

Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno G103 se accettano la riformulazione proposta dal Governo.

CALEO (*PD*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G103 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Ricordo che l'ordine del giorno G104 è stato dichiarato inammissibile.

Senatore Cioffi, stante il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G105?

[CIOFFI \(M5S\)](#). Signor Presidente, vorrei capire una cosa. Il secondo impegno contenuto nell'ordine del giorno è stato dichiarato inammissibile, perché se ho ben capito riporta già una norma prevista dalla Costituzione, ovvero impedisce di inserire un'ordinanza, che è un atto amministrativo, in una legge. Se questo impegno è stato dichiarato inammissibile perché è già una norma vigente, come mai si trova all'interno del decreto-legge? In esso sta scritto proprio questo. Abbiamo preso un'ordinanza e l'abbiamo inserita nella legge. Se mi dite che la seconda parte dell'ordine del giorno è inammissibile dal momento che il divieto è già previsto, perché c'è tale norma nel decreto? Vorrei capirlo: è una cosa banale, non è complicata. Se è inammissibile, perché tale norma è presente nel decreto-legge?

PRESIDENTE. Come ho già detto in precedenza, e lo ripeto per l'utilità dell'Assemblea, su questo punto il Governo è impegnato al rispetto degli obblighi costituzionali per l'esercizio del potere legislativo, tenuto altresì conto che il Regolamento del Senato, anche attraverso la valutazione della sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, secondo la procedura di cui al comma 3 dell'articolo 78 del Regolamento, contiene già adeguati strumenti di garanzia e di controllo. È il parere di costituzionalità espresso dalla 1a Commissione permanente.

Se vuole, senatore Cioffi, può insistere sulla votazione della prima parte dell'ordine del giorno (la seconda è inammissibile). Ricordo che c'è il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo.

CIOFFI (M5S). Sì, signor Presidente, insisto e chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cioffi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G105, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori, per la parte ammissibile.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	241
Senatori votanti	240
Maggioranza	121
Favorevoli	69
Contrari	168
Astenuti	3

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno G200 se accettano la riformulazione proposta dal Governo.

VACCARI (PD). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G200 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

MARTELLI (M5S). Intervengo a proposito dell'emendamento 1.4: il concetto è che è inaccettabile che la bretella di collegamento autostradale nell'area di Piombino sia strettamente collegata alla realizzazione dell'autostrada Tirrenica, che è un'opera che si cerca di portare avanti da molti anni, che distruggerebbe completamente il territorio della Maremma e che è osteggiata dai comitati dei cittadini, oltre al fatto che sarebbe incredibilmente onerosa per le tasche dei cittadini, perché è stato già calcolato che il pedaggio sarebbe altissimo. Se anche la progettazione è finanziata dai privati è comunque il cittadino che paga, con un giro un po' più ampio. Questo è il motivo per cui chiediamo di votare a favore di questo emendamento.

SCIBONA (M5S). A proposito dell'emendamento 1.7, abbiamo espresso più volte in quest'Aula la

nostra contrarietà alle deroghe e alle proroghe. In questo caso diciamo: va bene, facciamo una proroga, ma solo per quanto riguarda la realizzazione delle opere di bonifica e di ripristino ambientale. Quindi, riteniamo che sia fattibile, ma solo a livello di bonifiche.

[CERVELLINI](#) (*Misto-SEL*). Signor Presidente, noi abbiamo contribuito, in maniera anche efficace, a rendere possibile un accesso al porto di Piombino degno di questo nome, che possa agevolare non solo i traffici delle merci, ma anche delle persone, in maniera assolutamente civile.

Altra cosa, invece, è ciò che si vuole determinare attraverso i collegamenti con l'autostrada. Ciò fa parte di quei ragionamenti che sono stati fatti in tanti degli emendamenti che esulano da questo provvedimento; a molti di questi, infatti, è stata opposta l'estraneità all'oggetto della discussione ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento.

In questo senso, con l'emendamento 1.14 noi esprimiamo la nostra contrarietà, cogliendo anche questa occasione, alla realizzazione dell'autostrada Cecina-Civitavecchia, che veramente esula dall'argomento di cui stiamo trattando.

[BATTISTA](#) (*M5S*). Signor Presidente, poiché l'emendamento 1.27, da me presentato, è stato recepito dall'emendamento 1.2000 del Governo, lo ritiro.

[DE PIETRO](#) (*M5S*). Signor Presidente, io ho presentato sia l'emendamento 1.300 che l'ordine del giorno G1.301, aventi lo stesso contenuto, che vorrei illustrare.

Il 7 maggio scorso si è verificato nel porto di Genova uno dei più gravi incidenti marittimi mai avvenuti in un porto italiano. La nave «Jolly Nero», abbattendo la torre pilota del porto di Genova, ha causato nove morti. Nel sinistro sono andate distrutte anche importanti infrastrutture e mezzi operativi, fra i quali la torre di controllo che ospitava i piloti e tre delle cinque pilotine che assicurano la manovra delle navi e il traffico portuale.

È evidente che l'efficienza del porto più importante d'Italia è messa a dura prova. La sua regolare operatività è fondamentale per l'economia della città di Genova, della Liguria e dell'intero Paese.

I primi interventi urgenti, indispensabili per assicurare la piena attività del porto, riguardano: il ripristino della struttura operativa della locale corporazione dei piloti, delle apparecchiature tecnologiche, della sala operativa, del Centro VTS della Capitaneria di porto e Guardia costiera di Genova e il ripristino del numero di mezzi navali necessari al servizio di pilotaggio portuale in sostituzione di quelli danneggiati, o perduti nel sinistro, comprese le spese di supporto e di logistica per il mantenimento delle condizioni di operatività, nonché gli interventi di competenza dell'autorità portuale di Genova, necessari per garantire le inderogabili attività connesse alla salvaguardia della vita umana in mare e alla sicurezza della navigazione marittima.

La gravità dell'accaduto richiede, inoltre, che sia effettuato un approfondito studio di valutazione dei rischi e delle criticità sotto il profilo della sicurezza sul lavoro, relativi al traffico portuale e alle manovre in porto, al fine di garantire la tutela della salute e l'incolumità dei lavoratori portuali e marittimi, che ogni giorno rischiano la vita sulle banchine e a bordo delle navi. Nel corso del tempo, infatti, mutano le condizioni di traffico e la struttura delle banchine, aumentano le dimensioni delle navi e si rendono necessarie periodiche e approfondite indagini, e la realizzazione di interventi in materia, appunto, di sicurezza sul lavoro.

Inoltre, come regola generale, e quindi anche in questo caso, riteniamo che, al fine di garantire la massima trasparenza e correttezza nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, servizi e forniture, i bandi di gara e i successivi affidamenti connessi agli interventi necessari debbano essere pubblicati in evidenza nella prima pagina del sito Internet dell'autorità portuale.

[SANTANGELO](#) (*M5S*). Signor Presidente, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015, abbiamo presentato l'ordine del giorno G1.103, nel quale, a seguito dell'adozione del decreto da parte del Consiglio dei ministri, è stato sostenuto che il provvedimento in esame potrebbe servire anche per ospitare la nave Costa Concordia, una volta rimossa dall'Isola del Giglio.

La dichiarazione di Piombino quale «area industriale di crisi complessa», infatti, accelera i lavori già previsti dal Piano regolatore portuale e tra questi anche quelli utili per un eventuale arrivo della Concordia, come lo scavo dei fondali. La scelta del sito portuale di Piombino ai fini della demolizione della nave da crociera Costa Concordia non sembra dettata da parametri di tipo tecnico. L'area infatti non è in possesso delle attrezzature necessarie per far fronte a tale compito e l'unico parametro riscontrabile è quello rappresentato dalla vicinanza al luogo ove giace il relitto, ragione che ha favorito l'utilizzo delle banchine del porto di Piombino come base per il recupero. Gli eventuali interventi infrastrutturali sulla struttura portuale comporteranno un ulteriore aggravio di spesa pubblica, nonché un rallentamento dei tempi per lo spostamento della nave stessa.

Considerato che il cantiere navale di Palermo, ad oggi, è tra i pochi cantieri in grado di demolire, senza attesa e lavori di adeguamento aggiuntivi, quel che resta della nave stessa; che il cantiere, a seguito degli investimenti effettuati negli ultimi anni, è tra le poche realtà esistenti sul territorio nazionale dotata di alta specializzazione per far fronte a situazioni di emergenza come quella in esame; che il cantiere navale di Palermo primeggia nel campo delle riparazioni e delle demolizioni (occorre, infatti, considerare che dal cantiere citato sono partite alcune delle componenti per il recupero della Costa Concordia, quali i cassoni metallici che permetteranno al relitto di galleggiare di essere trainato verso la destinazione prescelta); che il coinvolgimento del cantiere navale di Palermo nell'operazione di rimozione della Costa Concordia avrebbe potuto sortire effetti positivi sulla situazione occupazionale dei lavoratori attualmente in cassa integrazione guadagni, i presentatori dell'ordine del giorno intendono impegnare il Governo a valutare attentamente, alla luce di quanto riferito nelle premesse dello stesso, la scelta della struttura più idonea a livello nazionale per accogliere il relitto della nave Costa Concordia e per procedere alla demolizione della stessa e ad adottare ogni opportuna iniziativa volta ad affrontare e superare definitivamente la situazione di crisi che interessa l'area dei cantieri navali di Palermo, garantendo il rilancio delle prospettive occupazionali e produttive.

[CENTINAIO](#) (LN-Aut). Signor Presidente, con l'ordine del giorno G1.104, pur ritenendo importante la situazione dell'area di Piombino, considerata un sito specializzato nella siderurgia italiana, si sottolinea che in Italia esistono altri siti in cui sussiste la medesima emergenza sanitaria.

Pertanto, esimi colleghi, con questo ordine del giorno chiediamo di valutare analoghe misure di intervento anche in altri siti di interesse nazionale in prossimità dei quali sono localizzati impianti siderurgici che versano, soprattutto al Nord, in uno stato di crisi.

[SCALIA](#) (PD). Signor Presidente, l'ordine del giorno G1.200 è volto a impegnare il Governo a riconoscere l'area industriale di Frosinone quale area in una situazione di crisi industriale complessa. Si tratta, purtroppo, di una zona toccata dalla crisi di molte industrie che coinvolgono migliaia di lavoratori. In particolare, solo il fallimento della Videocon Technologies ha fatto aprire la prospettiva della mobilità, il 14 giugno prossimo, per circa 1100 addetti, ma la crisi economica di questa grande azienda ha già interessato 16 imprese, con circa 800 licenziamenti. Dal dicembre scorso la Regione Lazio ha chiesto il riconoscimento di area in situazione di crisi industriale complessa. La Giunta regionale proprio ieri ha rinnovato questa richiesta adeguandola al nuovo decreto ministeriale, ma soprattutto è stato già attivato dal Ministero un percorso che coinvolge soggetti pubblici locali e la Regione Lazio, che ha visto già circa 150 manifestazioni d'interesse di imprese nazionali per un investimento di circa 347 milioni di euro e un'occupazione aggiuntiva per circa 1.800 persone.

Quindi, l'ordine del giorno è volto a impegnare il Governo ad accelerare il percorso già avviato, ad arrivare, se possibile, prima del 14 giugno, per giustificare una proroga della cassa integrazione per circa 1.100 dipendenti della Videocon.

[SPILABOTTE](#) (PD). Signor Presidente, ho presentato l'ordine del giorno G1.201 per impegnare il Governo «a valutare l'opportunità di attribuire al Comune di Frosinone le risorse finanziarie necessarie per far fronte alle opere di ricostruzione del viadotto Biondi». Quest'ultimo è un'importante strada di scorrimento che collega due parti della città.

In seguito alle piogge che si sono verificate nel mese di marzo, una parte della collina che sorreggeva il pilastro ha subito smottamenti, per cui si è interrotta questa strada di comunicazione. Negli ultimi

due giorni si è verificato un altro smottamento che potrebbe determinare, tra le altre cose, anche l'esondazione del fiume Cosa, che si trova a valle della frana.

Quindi, riteniamo importante che il Governo possa mettere a disposizione le risorse per la messa in sicurezza dell'intera area ed escludere, eventualmente, le spese sostenute dal Comune di Frosinone dal calcolo del Patto di stabilità, anche perché questo versa in gravi difficoltà economiche ed è a rischio di dissesto economico.

PRESIDENTE. Colleghi, le Commissioni chiamate alla loro costituzione dovranno votare a partire dalle ore 13,30. Oggi, come credo sia noto ai colleghi, si eleggono le Presidenze del Copasir, della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato e della Commissione parlamentare di vigilanza Rai.

Quindi, apprezzate le circostanze, essendo previsti diversi interventi di fine seduta, si ritiene opportuno passare a questi ultimi per consentire ai colleghi interessati, che sono numerosi, di partecipare alle importanti e delicate votazioni dirette ad eleggere organismi fondamentali.

I Gruppi sono stati informati di questa circostanza e di queste votazioni. Quindi, data questa comunicazione all'Assemblea, vi pregherei di procedere ordinatamente agli interventi di fine seduta.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Sulle problematiche legate alle sale giochi e al gioco d'azzardo

RICCHIUTI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCHIUTI (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, tante sono le amministrazioni comunali, i comitati di cittadini e le associazioni, come «Libera» e «Avviso pubblico», che si sono mobilitate da tempo contro il dilagare delle sale giochi e del gioco d'azzardo in tutto il territorio nazionale. Un giornale storico della Brianza, «Il Cittadino», ha deciso di non accettare più le inserzioni pubblicitarie che hanno come oggetto il gioco d'azzardo.

Questa piaga sta provocando, probabilmente complice anche la situazione economica difficile in cui ci troviamo, gravi danni al nostro tessuto sociale e mandando in rovina tante famiglie. Il problema è molto sentito e sono diversi i disegni di legge depositati da parlamentari che affrontano questa tematica.

Il Comune di Desio, come altri, sta conducendo una battaglia giudiziaria contro l'apertura indiscriminata di sale giochi e sulla presenza delle macchinette da gioco situate nei bar, cercando di regolamentarne gli orari e l'ubicazione.

La settimana scorsa il TAR Lombardia, Prima Sezione, ha purtroppo accolto due ricorsi, uno dei quali presentato da 16 titolari di autorizzazione all'esercizio di apparecchi da gioco, avverso due ordinanze comunali del 2012. Fin qui niente di straordinario, anche se altri TAR si sono espressi in modo diverso. Il Comune, comunque, proseguirà la sua battaglia in Consiglio di Stato.

La cosa straordinaria è che le spese di giudizio non sono state compensate, come avviene normalmente per i ricorsi al TAR, dove per altre ragioni - ad esempio, le impugnazioni di ordinanze per demolizioni di abusi edilizi - il Comune ha avuto ragione nella quasi totalità dei casi. Nel caso delle sale giochi i giudici del TAR hanno condannato il Comune al pagamento delle spese processuali in favore dei ricorrenti (per la cronaca 13.000 euro).

Pur rispettando la sentenza e il lavoro della magistratura, mi auguro che questa decisione relativa all'addebito delle spese a carico di un ente comunale attento alle problematiche dei propri cittadini non scoraggi i Comuni, per quanto loro compete, dall'opporsi alla pratica devastante e dilagante del gioco d'azzardo. *(Applausi dai Gruppi PD, Misto?SEL e M5S).*

Sugli scontri avvenuti a Terni durante una manifestazione sindacale

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*). Signor Presidente, intervengo rapidamente sulle vicende accadute ieri a Terni. I fatti sono noti.

Il giorno 11 giugno a Strasburgo verrà presentato il piano per la ristrutturazione della siderurgia europea. Ieri a Terni era stata convocata una manifestazione, nell'ambito, peraltro, dello sciopero di quattro ore indetto dai sindacati di categoria, per protestare contro l'esito non soddisfacente dell'incontro del 29 maggio tra Governo, enti locali, sindacati e rappresentanti della multinazionale finlandese Outokumpu, che è finita come sappiamo: cariche della Polizia e ferimento anche del sindaco di Terni Di Girolamo (vi è, anche, qualche improbabile filmato, che tenderebbe a dimostrare qualcosa di cui, però, poco si capisce). Soprattutto, però, si registra un clima di tensione insopportabile in una città come Terni, che vanta una lunga storia di lotte democratiche del movimento operaio.

Noi del Gruppo Misto-Sinistra Ecologia e Libertà abbiamo apprezzato che proprio questa mattina il Governo abbia accolto la richiesta, nostra e di altri, di riferire in Aula su quanto è accaduto. Riteniamo, infatti, inaccettabile che un corteo pacifico, che protesta per difendere i posti di lavoro, venga caricato.

Peraltro, la crisi economica che attraversa il Paese rende ancora più forte di prima un punto al fondo di ogni democrazia che si definisca tale: non è possibile trattare complesse vicende sociali come se fossero vicende di ordine pubblico. Oggi più che mai chi gestisce le piazze deve dimostrare fino in fondo senso di responsabilità.

Poiché ci preoccupa il fatto che, nel corso di questi anni, troppe volte alcuni comportamenti delle forze di Polizia siano stati sproporzionati, stiamo presentando in queste ore un disegno di legge per introdurre una norma di civiltà che esiste in molti Paesi d'Europa: rendere visibile il codice identificativo delle forze dell'ordine sui caschi, anche al fine di favorire la trasparenza e la legalità, per evitare che il legittimo impiego della forza possa trasformarsi in arbitrio oppure in abuso. (*Applausi dai Gruppi Misto-SEL e M5S*).

[PRESIDENTE](#). Come sa il senatore De Cristofaro, il Ministro dell'interno è già pubblicamente intervenuto, assicurando tutte le verifiche del caso, a prescindere dalle ovvie e opportune sollecitazioni parlamentari.

[ROSSI Gianluca](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI Gianluca (*PD*). Signor Presidente, intervengo anch'io, come il collega De Cristofaro, sui fatti che hanno riguardato la manifestazione dei lavoratori della Acciai Speciali Terni finalizzata a difendere la fabbrica di quella città e i relativi posti di lavoro.

Le storie della città e della fabbrica, come è stato detto, sono legate indissolubilmente al lavoro e alla lotta per i diritti e per la democrazia. Lo testimonia quanto avvenuto dall'inizio del secolo scorso fino ai fatti del 2004, che hanno riguardato la chiusura del reparto magnetico.

Ieri si sono verificati episodi sui quali sono in corso degli accertamenti (per questo apprezziamo l'intervento del Governo), ma che richiamano una cattiva organizzazione dell'ordine pubblico, non coordinata con gli organizzatori della manifestazione e con le istituzioni locali, come invece abitualmente succede. Aver impedito un presidio simbolico, come al contrario era stato fatto in altre occasioni, è stato un grave errore, che ha aumentato inutilmente la tensione.

Nella manifestazione non c'è stata alcuna infiltrazione. Dunque, è stato un errore agitarla. Chiediamo allora che si accerti la verità, come lo stesso ministro Alfano ha più volte assicurato ieri, ma soprattutto che non si agiti alcun artefatto: un ombrello non può diventare il *dominus* di una vicenda che ha ben altri connotati, fatti ricchi di dubbi, leggerezze e inutili irrigidimenti.

Per questo chiedo al Ministro di riferire, come è già stato detto, in Aula al più presto e di rispondere all'interrogazione che i senatori del Partito Democratico hanno presentato nella giornata di ieri, finalizzata soprattutto a chiarire i fatti e a impedire che gli stessi possano verificarsi in futuro con quegli elementi di gravità che sono emersi nella vicenda e che non hanno riguardato solo il sindaco, ma anche un lavoratore. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

LUCIDI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI (M5S). Signor Presidente, porto in quest'Aula la voce del Movimento 5 Stelle, in particolare di quello di Terni, che quindi si unisce a quelle degli onorevoli colleghi che sono già intervenuti.

Stiamo parlando dei gravi fatti successi ieri nella città di Terni durante la manifestazione a tutela della dignità dei cittadini e dei lavoratori della Acciai Speciali Terni, che si è poi conclusa con un evento tragico. Stiamo parlando di una città che è totalmente lacerata da una difficile situazione occupazionale, ma, soprattutto, ambientale, che molto spesso viene misconosciuta dalle amministrazioni locali. Questa situazione di grave crisi, accompagnata da una forte tensione sociale, è sfociata purtroppo negli eventi di ieri. Pensate, è bastato un coordinamento non adeguato della manifestazione perché si arrivasse a tanto.

Siamo concordi sulla necessità di fare chiarezza. Attenderemo che il Governo riferisca nel merito. Stiamo riflettendo su quel che è accaduto. Non sappiamo ancora bene, notizie alla mano, se si sia trattato di un intervento esplicito della Polizia nei confronti dei cittadini e del sindaco, coinvolto nelle colluttazioni, oppure di un intervento dei manifestanti. Vogliamo sottolineare però un aspetto importante, cioè il fatto che il sindaco fosse presente alla manifestazione senza fascia tricolore. Questo sarà un punto sul quale vorremmo riflettere e rifletteremo in seguito. *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto-SEL)*.

PRESIDENTE. Come ho già avuto modo di osservare, il Ministro dell'interno ha assicurato tutte le verifiche per capire la natura dei fatti e degli episodi.

Sul piano di esuberi annunciato dalla Indesit Company

FUCKSIA (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA (M5S). Signor Presidente, colleghi senatori, prendo la parola per dare risonanza all'ennesimo «Tanti saluti e grazie». Mi riferisco al comunicato della nuova dirigenza Indesit Company di 1.425 esuberi: 25 dirigenti, 150 impiegati, 480 operai nella sede di Fabriano, 230 a Comunanza, 540 a Caserta.

Ancora una volta assistiamo al triste epilogo di un'azienda che è divenuta grande grazie a illuminati imprenditori, al sostanziale contributo di lavoratori capaci, indefessi e fidelizzati all'azienda, dopo aver ricevuto ingenti e costanti finanziamenti da parte dello Stato Italiano, inizialmente per l'avvio e da ultimo per quel processo tanto in auge nella storia industriale contemporanea che porta l'altisonante nome di internazionalizzazione, ma che troppo spesso si traduce in quello che possiamo assai meno entusiasticamente vedere oggi senza i veli delle copertine patinate, ovvero una delocalizzazione all'estero con una forte depressione occupazionale e sociale in cui primo attore non protagonista diventa lo sconforto di migliaia di famiglie.

Come ben sapete, sono tutte aree che stanno già pagando un prezzo molto alto in termini di occupazione, con migliaia di operai in cassa integrazione e mobilità. Questa ennesima notizia rischia di provocare un vero e proprio tracollo, con esiti imponderabili.

Come Movimento 5 Stelle abbiamo più volte denunciato, anche a livello locale attraverso i nostri consiglieri comunali, la strada che si stava delineando, raccogliendo però indifferenza e scherno.

Nel 1987 l'Indesit fu acquistata all'asta dalla Merloni Elettrodomestici, già conosciuta con il

prestigioso marchio Ariston e fino ad allora principale concorrente nel mercato italiano della Indesit stessa. Nell'operazione di acquisto, ristrutturazione e risanamento il gruppo marchigiano investì ben 150 miliardi. Sotto la gestione Merloni, Indesit divenne il primo marchio dell'azienda ritornando così protagonista nel mercato degli elettrodomestici nonché il secondo in Europa. Nel 2005 la Merloni Elettrodomestici viene rinominata Indesit Company comprensiva dei marchi: Ariston, Hotpoint, Sholtès e Indesit.

La nuova dirigenza ha deliberato che produrre in Italia non è più conveniente e quindi trasferisce la produzione in Polonia e in Turchia, dove da diversi anni, con una logica paradossale e autolesiva, maestranze altamente specializzate stanno trasmettendo le proprie conoscenze ai lavoratori del posto. Colpisce che il fatturato aziendale sia in attivo e che le penultime quotazioni dei titoli in Borsa abbiano visto un ulteriore rialzo, seguendo quel *trend* positivo che accompagna l'azienda dall'agosto 2012 ... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Senatrice Fuksia, la invito a concludere.

FUCKSIA (M5S) ... periodo nel quale il valore delle azioni è più che triplicato.

Sono noti inoltre gli elevatissimi costi per investimenti difficilmente comprensibili, in quanto non suffragati da un ritorno né di fatturato né di quote di mercato, sostenuti dall'azienda tra il 2011 e il 2012. Tra questi: trasferimento massivo di dirigenti e amministratori delegati dalla sede di Fabriano a Milano, viaggi aerei settimanali con mezzi aziendali a spese della Indesit Company, raddoppio degli assistenti e assunzione di dipendenti sul posto con stipendi mediamente più alti dei colleghi di Fabriano.

Con 1.425 esuberi non si può parlare di un piano di salvaguardia e razionalizzazione, ma si è in presenza di uno smantellamento radicale di quella che fino a ieri ha rappresentato una rassicurante colonna portante, che oggi... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Il tempo a sua disposizione è esaurito, senatrice.

La questione da lei affrontata è di notevole gravità, quindi la Presidenza, nel condividere la preoccupazione e le valutazioni fatte, si augura anche che questo tema sia adeguatamente esaminato e approfondito nelle Commissioni e nel prosieguo delle nostre attività.

Avremmo concluso gli interventi di fine seduta che, com'è noto all'Assemblea, vanno comunicati preventivamente alla Presidenza anche indicando l'argomento. Però, poiché due colleghi hanno chiesto di intervenire, per mia decisione faccio un'eccezione nel dare parola ai senatori Verducci e Ceroni, dopo di che la seduta sarà conclusa.

La prassi resta quella di segnalare preventivamente alla Presidenza l'oggetto degli interventi di fine seduta, ma poiché questi ultimi credo siano connessi ad interventi già svolti, darei la parola in via eccezionale ai senatori che ne hanno fatto richiesta, secondo l'ordine cronologico.

VERDUCCI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERDUCCI (PD). Signor Presidente, la ringrazio per il tempo che mi concede. Voglio esprimere qui enorme preoccupazione, come già detto, per l'annuncio che è stato fatto due giorni fa dal gruppo Indesit di un esubero di 1.425 persone negli stabilimenti italiani. Il gruppo Indesit ha stabilimenti a Comunanza e a Fabriano, nelle Marche, e poi a Caserta, in Campania. Se andasse avanti, questo intervento sarebbe gravissimo, sarebbe un colpo durissimo al nostro tessuto produttivo, già fiaccato da una crisi che si protrae da così tanto tempo al nostro manifatturiero di eccellenza e a fasce sociali che sono già marginalizzate.

Peraltro, insieme ai colleghi del Partito Democratico abbiamo scritto al Ministro e abbiamo depositato un'interrogazione urgente perché ci risulta che il gruppo Indesit usufruisca di fondi pubblici della Regione Marche che sono invece preclusi per aziende che delocalizzano.

Quindi, la nostra attenzione, la nostra iniziativa e il nostro intervento saranno massimi affinché lavoratori dalla grandissima professionalità possano continuare a produrre il nostro *made in Italy*, che è il vanto e la forza alla nostra Nazione in Europa e nel mondo. *(Applausi dal Gruppo M5S e della*

senatrice Maturani).

CERONI (PdL). Signor Presidente, anch'io mi associo alle considerazioni dei colleghi che mi hanno preceduto in merito alla crisi dell'Indesit.

La crisi di questa azienda sta creando una forte preoccupazione non solo a Fabriano, ma in tutte le Marche, perché è forte l'indotto di questo settore in tutta la Regione. Purtroppo nelle Marche la crisi economica è più grave che altrove. Nelle Marche, fino a qualche anno fa, era difficile trovare un lavoratore da inserire nel sistema delle attività produttive, in quanto la disoccupazione era intorno al 2 per cento, sotto la soglia fisiologica.

Oggi la situazione è precipitata perché alcuni sedicenti economisti hanno accreditato la tesi che le aziende possono essere spremute a volontà, come si apre un rubinetto dell'acqua, come si utilizza una fontana pubblica dalla quale si può attingere a volontà.

In realtà, non si può spremere fuori misura le famiglie e le imprese. L'eccessiva tassazione nel breve periodo produce il collasso dell'economia. Questo è quanto avvenuto nelle Marche dove, per sostenere un sistema sanitario irrazionale, basato sullo sperpero di denaro pubblico, si è fatto ricorso ad una tassazione aggiuntiva che ha massacrato l'intero sistema economico, un tempo fiore all'occhiello della nostra Regione.

Va aggiunto che le aziende Merloni hanno attinto a piene mani ai contributi statali e regionali per l'industria per ricerca, innovazione, promozione sui mercati internazionali, delocalizzazione. Sottovoce dico che il presidente Spacca è stato ambasciatore della Merloni nel mondo.

La situazione deve far riflettere sull'uso spregiudicato della tassazione ordinaria e aggiuntiva. Le altre aziende stanno anche peggio della Merloni. Tuttavia, ritengo sia necessario avviare un confronto tra azienda, sindacati e Governo per individuare le forme di sostegno necessarie per impedire di mettere in mezzo alla strada migliaia di lavoratori. D'altra parte, non è giusto che siano gli operai e le maestranze a pagare per responsabilità che attengono alla proprietà, alla dirigenza e alla politica regionale.

Al riguardo, faccio presente che anch'io ho firmato un'interrogazione in materia, che auspico venga discussa quanto prima. *(Applausi della senatrice Fucksia).*

Per fatto personale

GIOVANARDI (PdL). Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (PdL). Signor Presidente, mi dispiace dover intervenire alla fine dei lavori per fatto personale, e la prego di trasmettere questo mio rammarico anche al presidente Grasso. In Aula un collega, il senatore Orellana, ha dichiarato che sono reo confesso di avere imbrogliato nel votare. Reo confesso vuol dire che ho commesso un reato. Io ho invece esercitato un mio diritto, e lo ribadisco, perché l'articolo 1 del Regolamento del Senato prevede che il dovere del senatore è la presenza in Aula e in Commissione, mentre un successivo articolo dichiara che la votazione normalmente avviene per alzata di mano. Se permettete, io al Senato la mano la alzo ovunque mi trovi nell'emiciclo, perché questo è un mio diritto-dovere.

Il voto elettronico è soltanto un meccanismo per rendere più rapide le votazioni, tanto è vero che il Regolamento dice che il senatore Segretario dopo ogni voto elettronico deve fornire al Presidente l'elenco dei votanti. Nel caso dell'altro giorno, il senatore Segretario ha subito verificato che il senatore Giovanardi era in Aula, a un metro dal suo posto. Per prassi ventennale, per una ragione di buonsenso o di cortesia (chiamatela come volete), se uno ha le mani impegnate o legge un libro, è a un metro di distanza e non può tuffarsi, può comunque esercitare il voto, che viene controllato e garantito.

Quindi, quando il collega dice che sono reo confesso dice un'enorme menzogna, ma per i rami vedete il giorno dopo cosa è successo: prima si contesta un atteggiamento legittimo, poi il giorno dopo il collega Malan, che invece ha votato dal suo posto, ma poiché era a 30 centimetri più in là in piedi ha votato in quel modo, è finito linciato in tutta Italia perché continuando con l'asilo infantile poi si dirà

che è vero che il senatore Malan ha votato dal suo posto, ma non era seduto, era in piedi e quindi non era come uno scolareto seduto nel suo banco. Poi vedremo anche se si può votare con la mano destra o con la mano sinistra. Arriviamo ad una deriva, che poi si traduce in linciaggi ed insulti, che è offensiva per la dignità del Parlamento.

Quindi, non sono reo confesso di niente: ero qui, ero presente, ho esercitato il mio diritto di voto, di cui mi vanto e vorrei che venisse trasmesso al Presidente che quando un collega dice una falsità di questo tipo, o attribuisce un reato, un comportamento delittuoso ad un collega, venisse immediatamente ripreso dal Presidente senza aspettare la fine della seduta dell'Assemblea per poter far rilevare qual è la verità dei fatti. *(Applausi dei senatori Rizzotti e Sciascia)*.

[PRESIDENTE](#). Ringrazio il senatore Giovanardi per le sue precisazioni. Del resto, questa mattina l'Assemblea si è ampiamente occupata della vicenda e credo che i suoi chiarimenti e i suoi riferimenti alle modalità di votazione siano stati molto precisi.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta *(ore 13,21)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015 ([576](#))

ORDINI DEL GIORNO

G100

[CALEO](#), [FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#), [PEZZOPANE](#), [SONEGO](#), [RANUCCI](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MIRABELLI](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi di Expo 2015;

premesso che:

il decreto-legge in esame, prevede una serie di interventi per superare situazioni emergenziali relative a crisi industriali, rifiuti ed eventi sismici, che coinvolgono regioni e numerosi enti locali;

l'attuazione dei vari interventi predisposti dal provvedimento in esame, come evidenziato anche dai diversi soggetti auditi, rischia di essere vanificato in ragione delle stringenti regole del patto di stabilità interno che impediscono alle regioni e agli enti locali di effettuare spese, in particolare per investimenti, pur avendo a risorse disponibili;

tutti i comuni, ivi compresi quelli con popolazione tra 1.000 e 5.000 abitanti, sono chiamati a concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, in conformità del patto di stabilità e crescita, di cui al Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio del 7 luglio 1997 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle

politiche economiche, il quale stabilisce vincoli sul disavanzo e il debito che fanno riferimento al complesso delle amministrazioni pubbliche, nonché della Costituzione, articolo 119, secondo comma e, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014, primo comma, quale modificato dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), articolo 4, comma 1, lettera a);

gli enti locali dovrebbero concorrere agli obiettivi di finanza pubblica secondo principi di ragionevolezza e sostenibilità, che tengano conto della virtuosità delle gestioni di bilancio e della varietà dimensioni demografiche e capacità finanziarie e amministrative;

considerato che:

dal corrente anno il Patto di stabilità si applica anche nei confronti dei piccoli Comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti;

i piccoli comuni sono già impegnati in un complesso processo di riorganizzazione amministrativa, che consegue agli obblighi di gestione in forma associata di nove delle dieci funzioni comunali fondamentali, a norma del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), articolo 14, comma 28, e di costituire le centrali uniche di committenza, a norma del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici);

l'applicazione del patto di stabilità interno nei confronti dei piccoli comuni è irragionevole e insostenibile dal punto di vista finanziario e amministrativo, poiché si aggiunge al predetto complicato processo di riorganizzazione amministrativa e sono in causa bilanci di ridotta entità, i cui flussi di cassa, data la dipendenza da fonti esterne per gli investimenti, risultano praticamente impossibili da regolare come richiesto dal patto, con conseguenti ricadute paralizzanti anche sui pagamenti alle imprese;

i piccoli Comuni vivono una totale paralisi politica e amministrativa che, nell'attuale difficile contesto economico e sociale, va a gravare su famiglie e imprese già duramente provate, comportando il blocco della realizzazione di tante piccole opere utili - in materia, a esempio, di efficienza energetica degli edifici pubblici, manutenzione delle strade e messa in sicurezza del territorio -, pure già finanziate o finanziabili anche col concorso dei fondi europei, e lo spreco dei relativi investimenti,

osservato che:

entro il mese di giugno, a livello europeo saranno assunte decisioni sull'Italia in merito alla «procedura di disavanzo eccessivo»: l'auspicata chiusura di tale procedura confermerebbe l'efficacia dell'azione di risanamento della finanza pubblica svolta negli anni della crisi dai precedenti governi;

le previsioni della Commissione europea pubblicate il 3 maggio prendono atto dell'efficacia del consolidamento fiscale svolto in questi anni e proiettano un'evoluzione della finanza pubblica italiana che vede un indebitamento netto inferiore al limite del 3 per cento ed un saldo strutturale, al netto cioè della componente ciclica e delle *una tantum*, che si avvicina al pareggio nei prossimi anni, evidenziando come vi siano le premesse per una positiva conclusione della «procedura di disavanzo eccessivo»;

l'uscita dalla procedura di disavanzo aprirebbe prospettive di margini di manovra più ampi per il Governo, consentendo al paese di poter usufruire, pur nella prospettiva del rispetto dei parametri di indebitamento e di pareggio strutturale, di adottare una politica di bilancio non più basata sull'austerità;

in tale ambito si potrebbero aprire spazi per una revisione del Patto di stabilità interno, almeno per la parte riguardante lo sblocco delle spese per investimenti da parte delle regioni e degli enti locali, a partire da quelli virtuosi;

tutto ciò premesso e considerato,

impegna il Governo:

ad assumere, successivamente alla conclusione positiva della «procedura di disavanzo eccessivo», tutte le iniziative necessarie, anche in sede europea, al fine di favorire revisione del Patto di stabilità interno, almeno per la parte riguardante lo sblocco delle spese per investimenti, con priorità per quelli immediatamente cantierabili, da parte delle regioni e degli enti locali, a partire da quelli

virtuosi;

a prevedere, in attesa di una più ampia revisione del Patto di stabilità interno, che le spese sostenute dalle Regioni e gli enti locali che si trovino ad affrontare situazioni di emergenza dovute a catastrofi naturali, situazioni di grave emergenza ambientale e di rischio idrogeologico e di messa in sicurezza di edifici pubblici, a partire dagli edifici scolastici, siano comunque escluse dall'applicazione delle disposizioni del patto di stabilità interno;

a disciplinare il concorso dei piccoli comuni, con popolazione tra 1.000 e 5.000 abitanti, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica mediante uno strumento più ragionevole e sostenibile, in considerazione delle loro dimensioni demografiche, delle limitate risorse finanziarie e amministrative a disposizione e del processo di riorganizzazione amministrativa già in atto.

G100 (testo 2)

[CALEO](#), [FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#), [PEZZOPANE](#), [SONEGO](#), [RANUCCI](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MIRABELLI](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi di Expo 2015;

premesso che:

il decreto-legge in esame, prevede una serie di interventi per superare situazioni emergenziali relative a crisi industriali, rifiuti ed eventi sismici, che coinvolgono regioni e numerosi enti locali;

l'attuazione dei vari interventi predisposti dal provvedimento in esame, come evidenziato anche dai diversi soggetti auditi, rischia di essere vanificato in ragione delle stringenti regole del patto di stabilità interno che impediscono alle regioni e agli enti locali di effettuare spese, in particolare per investimenti, pur avendo a risorse disponibili;

tutti i comuni, ivi compresi quelli con popolazione tra 1.000 e 5.000 abitanti, sono chiamati a concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, in conformità del patto di stabilità e crescita, di cui al Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio del 7 luglio 1997 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche, il quale stabilisce vincoli sul disavanzo e il debito che fanno riferimento al complesso delle amministrazioni pubbliche, nonché della Costituzione, articolo 119, secondo comma e, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014, primo comma, quale modificato dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), articolo 4, comma 1, lettera a);

gli enti locali dovrebbero concorrere agli obiettivi di finanza pubblica secondo principi di ragionevolezza e sostenibilità, che tengano conto della virtuosità delle gestioni di bilancio e della varietà dimensioni demografiche e capacità finanziarie e amministrative;

considerato che:

dal corrente anno il Patto di stabilità si applica anche nei confronti dei piccoli Comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti;

i piccoli comuni sono già impegnati in un complesso processo di riorganizzazione amministrativa, che consegue agli obblighi di gestione in forma associata di nove delle dieci funzioni comunali fondamentali, a norma del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), articolo 14, comma 28, e di costituire le centrali uniche di committenza, a norma del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici);

l'applicazione del patto di stabilità interno nei confronti dei piccoli comuni è irragionevole e insostenibile dal punto di vista finanziario e amministrativo, poiché si aggiunge al predetto complicato processo di riorganizzazione amministrativa e sono in causa bilanci di ridotta entità, i cui flussi di

cassa, data la dipendenza da fonti esterne per gli investimenti, risultano praticamente impossibili da regolare come richiesto dal patto, con conseguenti ricadute paralizzanti anche sui pagamenti alle imprese;

i piccoli Comuni vivono una totale paralisi politica e amministrativa che, nell'attuale difficile contesto economico e sociale, va a gravare su famiglie e imprese già duramente provate, comportando il blocco della realizzazione di tante piccole opere utili - in materia, a esempio, di efficienza energetica degli edifici pubblici, manutenzione delle strade e messa in sicurezza del territorio -, pure già finanziate o finanziabili anche col concorso dei fondi europei, e lo spreco dei relativi investimenti, osservato che:

entro il mese di giugno, a livello europeo saranno assunte decisioni sull'Italia in merito alla «procedura di disavanzo eccessivo»: l'auspicata chiusura di tale procedura confermerebbe l'efficacia dell'azione di risanamento della finanza pubblica svolta negli anni della crisi dai precedenti governi;

le previsioni della Commissione europea pubblicate il 3 maggio prendono atto dell'efficacia del consolidamento fiscale svolto in questi anni e proiettano un'evoluzione della finanza pubblica italiana che vede un indebitamento netto inferiore al limite del 3 per cento ed un saldo strutturale, al netto cioè della componente ciclica e delle *una tantum*, che si avvicina al pareggio nei prossimi anni, evidenziando come vi siano le premesse per una positiva conclusione della «procedura di disavanzo eccessivo»;

l'uscita dalla procedura di disavanzo aprirebbe prospettive di margini di manovra più ampi per il Governo, consentendo al paese di poter usufruire, pur nella prospettiva del rispetto dei parametri di indebitamento e di pareggio strutturale, di adottare una politica di bilancio non più basata sull'austerità;

in tale ambito si potrebbero aprire spazi per una revisione del Patto di stabilità interno, almeno per la parte riguardante lo sblocco delle spese per investimenti da parte delle regioni e degli enti locali, a partire da quelli virtuosi;

tutto ciò premesso e considerato,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

assumere, successivamente alla conclusione positiva della «procedura di disavanzo eccessivo», tutte le iniziative necessarie, anche in sede europea, al fine di favorire revisione del Patto di stabilità interno, almeno per la parte riguardante lo sblocco delle spese per investimenti, con priorità per quelli immediatamente cantierabili, da parte delle regioni e degli enti locali, a partire da quelli virtuosi;

prevedere, in attesa di una più ampia revisione del Patto di stabilità interno, che le spese sostenute dalle Regioni e gli enti locali che si trovino ad affrontare situazioni di emergenza dovute a catastrofi naturali, situazioni di grave emergenza ambientale e di rischio idrogeologico e di messa in sicurezza di edifici pubblici, a partire dagli edifici scolastici, siano comunque escluse dall'applicazione delle disposizioni del patto di stabilità interno;

disciplinare il concorso dei piccoli comuni, con popolazione tra 1.000 e 5.000 abitanti, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica mediante uno strumento più ragionevole e sostenibile, in considerazione delle loro dimensioni demografiche, delle limitate risorse finanziarie e amministrative a disposizione e del processo di riorganizzazione amministrativa già in atto.

(*) Accolto dal Governo

G101

[CALEO](#), [FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#), [SONEGO](#), [RANUCCI](#), [PEZZOPANE](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MIRABELLI](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#)

V. testo 2

Il Senato, premesso che:

dal 1° gennaio 2013, a norma del Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138 (*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*), Articolo 16, comma 31 e della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato* -

Legge di stabilità 2012), Articolo 31, comma 1, anche i Comuni con popolazione compresa tra i mille e i cinquemila abitanti sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno;

tutti i Comuni della Repubblica sono chiamati a concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, in conformità del Patto di stabilità e crescita, di cui Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio del 7 luglio 1997 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche, il quale stabilisce vincoli sul disavanzo e il debito che fanno riferimento al complesso delle amministrazioni pubbliche, nonché della Costituzione, Articolo 119, secondo comma e, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014, primo comma, quale modificato dalla Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (*Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale*), Articolo 4, comma 1, lettera a);

gli Enti locali dovrebbero concorrere agli obiettivi di finanza pubblica secondo principi di ragionevolezza e sostenibilità, che tengano conto della virtuosità delle gestioni di bilancio e della varietà dimensioni demografiche e capacità finanziarie e amministrative;

i piccoli Comuni sono già impegnati in un complesso processo di riorganizzazione amministrativa, che consegue agli obblighi di gestione in forma associata di nove delle dieci funzioni comunali fondamentali, a norma del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78 (*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*), Articolo 14, comma 28, e di costituire le centrali uniche di committenza, a norma del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*);

l'applicazione del patto di stabilità interno nei confronti dei piccoli Comuni è irragionevole e insostenibile dal punto di vista finanziario e amministrativo, poiché si aggiunge al predetto complicato processo di riorganizzazione amministrativa e sono in causa bilanci di ridotta entità, i cui flussi di cassa, data la dipendenza da fonti esterne per gli investimenti, risultano praticamente impossibili da regolare come richiesto dal patto, con conseguenti ricadute paralizzanti anche sui pagamenti alle imprese;

i piccoli Comuni vivono una totale paralisi politica e amministrativa che, nell'attuale difficile contesto economico e sociale, va a gravare su famiglie e imprese già duramente provate, comportando il blocco della realizzazione di tante piccole opere utili - in materia, a esempio, di efficienza energetica degli edifici pubblici, manutenzione delle strade e messa in sicurezza del territorio -, pure già finanziate o finanziabili anche col concorso dei fondi europei, e lo spreco dei relativi investimenti,

impegna il Governo:

ad assumere con urgenza un'iniziativa normativa volta ad esentare i piccoli Comuni dal patto di stabilità interno;

a disciplinare il loro concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica mediante uno strumento più ragionevole e sostenibile, in considerazione delle loro dimensioni demografiche e capacità finanziarie e amministrative e del processo di riorganizzazione amministrativa già in atto.

G101 (testo 2)

[CALEO](#), [FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#), [SONEGO](#), [RANUCCI](#), [PEZZOPANE](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MIRABELLI](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, premesso che:

dal 1° gennaio 2013, a norma del Decreto-Legge 13 agosto 2011, n. 138 (*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*), Articolo 16, comma 31 e della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012*), Articolo 31, comma 1, anche i Comuni con popolazione compresa tra i mille e i cinquemila abitanti sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno;

tutti i Comuni della Repubblica sono chiamati a concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, in conformità del Patto di stabilità e crescita, di cui Regolamento (CE) n. 1466/97

del Consiglio del 7 luglio 1997 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche, il quale stabilisce vincoli sul disavanzo e il debito che fanno riferimento al complesso delle amministrazioni pubbliche, nonché della Costituzione, Articolo 119, secondo comma e, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014, primo comma, quale modificato dalla Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (*Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale*), Articolo 4, comma 1, lettera a);

gli Enti locali dovrebbero concorrere agli obiettivi di finanza pubblica secondo principi di ragionevolezza e sostenibilità, che tengano conto della virtuosità delle gestioni di bilancio e della varietà dimensioni demografiche e capacità finanziarie e amministrative;

i piccoli Comuni sono già impegnati in un complesso processo di riorganizzazione amministrativa, che consegue agli obblighi di gestione in forma associata di nove delle dieci funzioni comunali fondamentali, a norma del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78 (*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*), Articolo 14, comma 28, e di costituire le centrali uniche di committenza, a norma del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*);

l'applicazione del patto di stabilità interno nei confronti dei piccoli Comuni è irragionevole e insostenibile dal punto di vista finanziario e amministrativo, poiché si aggiunge al predetto complicato processo di riorganizzazione amministrativa e sono in causa bilanci di ridotta entità, i cui flussi di cassa, data la dipendenza da fonti esterne per gli investimenti, risultano praticamente impossibili da regolare come richiesto dal patto, con conseguenti ricadute paralizzanti anche sui pagamenti alle imprese;

i piccoli Comuni vivono una totale paralisi politica e amministrativa che, nell'attuale difficile contesto economico e sociale, va a gravare su famiglie e imprese già duramente provate, comportando il blocco della realizzazione di tante piccole opere utili - in materia, a esempio, di efficienza energetica degli edifici pubblici, manutenzione delle strade e messa in sicurezza del territorio -, pure già finanziate o finanziabili anche col concorso dei fondi europei, e lo spreco dei relativi investimenti,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

assumere con urgenza un'iniziativa normativa volta ad esentare i piccoli Comuni dal patto di stabilità interno;

disciplinare il loro concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica mediante uno strumento più ragionevole e sostenibile, in considerazione delle loro dimensioni demografiche e capacità finanziarie e amministrative e del processo di riorganizzazione amministrativa già in atto.

(*) Accolto dal Governo

G102

[DALLA ZUANNA](#), [DI BIAGIO](#), [DE POLI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015,

premesso che:

il provvedimento introduce misure urgenti volte a contrastare particolari emergenze ambientali e situazioni di criticità occupazionali e infrastrutturali in taluni settori produttivi di interesse nazionale e locale;

l'efficacia di tali disposizioni, tuttavia, rischia, di fatto, di essere vanificata dall'assenza di un piano complessivo di interventi strutturali finalizzati alla realizzazione di un sistema integrato e comune di gestione, prevenzione e difesa del territorio nonché di monitoraggio delle diverse ed

articolate situazioni emergenziali;

in particolare, le recenti alluvioni in Veneto - e quelle dello scorso anno in Liguria, Toscana, Campania e Sicilia - hanno evidenziato, in maniera allarmante, le gravissime carenze strutturali proprio sul versante della generale prevenzione del dissesto idrogeologico oltre che un diffuso fenomeno di abusivismo, strettamente connesso alla violazione delle norme in materia di sicurezza;

la grave congiuntura economico-finanziaria che sta attraversando il nostro Paese sta avendo, negli ultimi anni, un profondo e significativo impatto sul tessuto economico e produttivo delle singole realtà locali, che, a causa dei consistenti tagli ai trasferimenti finanziari, si vedono costrette, in molti casi, a differire o sospendere la realizzazione di pur importanti e necessarie opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, con inevitabili ricadute negative sulla crescita, lo sviluppo, l'occupazione e soprattutto la sicurezza;

molte Regioni ed enti locali «virtuosi», poi, a causa dei vincoli stringenti imposti dal Patto di stabilità interno, si trovano nell'impossibilità di effettuare spese per investimenti pur avendo risorse disponibili;

l'uscita dalla procedura di disavanzo eccessivo, che è una priorità per il nostro paese, confermerebbe l'efficacia dell'azione di risanamento della finanza pubblica consentendo politiche di bilancio più flessibili, margini di manovra più ampi e sarebbe, pertanto, auspicabile, in quest'ottica, una revisione del Patto di Stabilità interno in grado di ridare ossigeno alle singole realtà locali,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di predisporre, successivamente alla conclusione positiva della «procedura di disavanzo eccessivo» e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, misure volte a consentire la deroga alla disciplina del patto di stabilità interno per le spese sostenute dalle Regioni e dagli enti locali per pagamenti relativi ad investimenti in materia di prevenzione e di messa in sicurezza del territorio e degli edifici pubblici.

(*) Accolto dal Governo

G103

[CALEO](#), [FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#), [SONEGO](#), [RANUCCI](#), [PEZZOPANE](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MIRABELLI](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#)

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

l'A.S. n. 576 contiene misure urgenti, volte a garantire l'attuazione di interventi diversi, in favore di aree interessate da situazioni di crisi industriale, ambientale, di vulnerabilità sismica o colpite da sisma, nonché in favore della realizzazione delle opere e delle attività per lo svolgimento della Esposizione Universale di Milano del 2015;

la necessità di far fronte a situazioni di emergenza è risolta mediante il conferimento di poteri straordinari a figure commissariali di nuova istituzione o che agiscono in regime di proroga;

il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, contenente «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile», aveva inteso contenere e sottoporre a più restrittiva disciplina le gestioni emergenziali svolte sotto l'egida della protezione civile. In particolare, il Legislatore aveva voluto limitare ad un periodo di novanta giorni la durata della dichiarazione dello stato di emergenza, ammettendo una sola proroga o rinnovazione fino a sessanta giorni previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri. Era, inoltre, stabilito che le gestioni commissariali già in corso non potessero essere prorogate o rinnovate se non una sola volta, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012;

la disciplina contenuta nell'A.S. 576 non tiene conto, in relazione ad alcune situazioni emergenziali, della volontà espressa con il decreto-legge 59 del 2012.

il decreto-legge in esame deroga, infatti, alle disposizioni del decreto-legge n. 59 del 2012

prorogando: fino al 31 dicembre 2013, per il territorio di Palermo, la gestione commissariale della raccolta e della gestione dei rifiuti nella regione siciliana, che fu disposta con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2010, n. 3887; fino al 31 marzo 2014, la gestione commissariale degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni e Cuma, che fu disposta con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2012, n. 4022; fino al 31 marzo 2014, la gestione commissariale della «Galleria Pavoncelli» che convoglia le risorse idriche dell'Acquedotto Pugliese, che fu disposta con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2010, n. 3858;

il decreto-legge n. 59 del 2012 è, altresì, derogato anche in riferimento alle disposizioni che intendono assicurare la realizzazione spedita delle opere e delle attività connesse a Expo 2015 (articolo 5). Si ricorda, infatti, che l'articolo 40-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 aveva inteso spezzare la connessione tra i poteri di ordinanza in deroga alle leggi vigenti e la nomina di commissari delegati, propri di una gestione emergenziale di protezione civile, e i «grandi eventi». Sebbene, con esplicito riguardo ad Expo 2015, l'articolo 3, comma 1 del citato decreto-legge 59 del 2012 avesse inteso mantenere fermi gli effetti della dichiarazione di «grande evento» già prodotti in precedenza, esso manteneva ferma la previsione di cui al citato articolo 40-*bis*. Al fine di imprimere speditezza all'avanzamento delle opere già programmate o programmabili, il decreto-legge in esame attribuisce al nuovo Commissario unico un potere sostitutivo che gli consente di provvedere, con ordinanza, in deroga alla legislazione vigente entro i limiti previamente determinati con delibera del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente della Regione Lombardia. Gli strumenti introdotti, pur giustificati dal perseguimento di obiettivi essenziali per la organizzazione e la gestione di Expo 2015, non mantengono ferma la determinazione con cui il Legislatore, in sede di riordino della protezione civile, aveva voluto stabilire un confine certo per la strumentazione d'urgenza, con ciò contenendo l'utilizzo di poteri normativi straordinari e derogatori;

impegna il Governo:

a favorire la piena applicazione della disciplina disposta con il decreto-legge n. 59 del 12, limitando l'utilizzo del commissariamento ai casi e nei tempi in essa stabiliti, con l'intento di conciliare le necessità imposte dall'emergenza con le regole dello Stato di diritto e della separazione dei poteri;

a prevedere, in ogni caso, soluzioni che assicurino il rispetto dei tempi e l'ambito di azione del Commissario, e che assicurino l'assolvimento dei doveri commissariali di trasparenza, pubblicità delle attività svolte e la rendicontazione delle spese sostenute in relazione alle stesse.

G103 (testo 2)

[CALEO](#), [FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#), [SONEGO](#), [RANUCCI](#), [PEZZOPANE](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MIRABELLI](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l'A.S. n. 576 contiene misure urgenti, volte a garantire l'attuazione di interventi diversi, in favore di aree interessate da situazioni di crisi industriale, ambientale, di vulnerabilità sismica o colpite da sisma, nonché in favore della realizzazione delle opere e delle attività per lo svolgimento della Esposizione Universale di Milano del 2015;

la necessità di far fronte a situazioni di emergenza è risolta mediante il conferimento di poteri straordinari a figure commissariali di nuova istituzione o che agiscono in regime di proroga;

il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, contenente «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile», aveva inteso contenere e sottoporre a più restrittiva disciplina le gestioni emergenziali svolte sotto l'egida della protezione civile. In particolare, il Legislatore aveva voluto limitare ad un periodo di novanta giorni la durata della dichiarazione dello stato di emergenza, ammettendo una sola proroga o rinnovazione fino a sessanta giorni previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri. Era, inoltre, stabilito che le

gestioni commissariali già in corso non potessero essere prorogate o rinnovate se non una sola volta, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012;

la disciplina contenuta nell'A.S. 576 non tiene conto, in relazione ad alcune situazioni emergenziali, della volontà espressa con il decreto-legge 59 del 2012.

il decreto-legge in esame deroga, infatti, alle disposizioni del decreto-legge n. 59 del 2012 prorogando: fino al 31 dicembre 2013, per il territorio di Palermo, la gestione commissariale della raccolta e della gestione dei rifiuti nella regione siciliana, che fu disposta con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2010, n. 3887; fino al 31 marzo 2014, la gestione commissariale degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni e Cuma, che fu disposta con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2012, n. 4022; fino al 31 marzo 2014, la gestione commissariale della «Galleria Pavoncelli» che convoglia le risorse idriche dell'Acquedotto Pugliese, che fu disposta con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2010, n. 3858;

il decreto-legge n. 59 del 2012 è, altresì, derogato anche in riferimento alle disposizioni che intendono assicurare la realizzazione spedita delle opere e delle attività connesse a Expo 2015 (articolo 5). Si ricorda, infatti, che l'articolo 40-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 aveva inteso spezzare la connessione tra i poteri di ordinanza in deroga alle leggi vigenti e la nomina di commissari delegati, propri di una gestione emergenziale di protezione civile, e i «grandi eventi». Sebbene, con esplicito riguardo ad Expo 2015, l'articolo 3, comma 1 del citato decreto-legge 59 del 2012 avesse inteso mantenere fermi gli effetti della dichiarazione di «grande evento» già prodotti in precedenza, esso manteneva ferma la previsione di cui al citato articolo 40-*bis*. Al fine di imprimere speditezza all'avanzamento delle opere già programmate o programmabili, il decreto-legge in esame attribuisce al nuovo Commissario unico un potere sostitutivo che gli consente di provvedere, con ordinanza, in deroga alla legislazione vigente entro i limiti previamente determinati con delibera del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente della Regione Lombardia. Gli strumenti introdotti, pur giustificati dal perseguimento di obiettivi essenziali per la organizzazione e la gestione di Expo 2015, non mantengono ferma la determinazione con cui il Legislatore, in sede di riordino della protezione civile, aveva voluto stabilire un confine certo per la strumentazione d'urgenza, con ciò contenendo l'utilizzo di poteri normativi straordinari e derogatori;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

favorire la piena applicazione della disciplina disposta con il decreto-legge n. 59 del 12, limitando l'utilizzo del commissariamento ai casi e nei tempi in essa stabiliti, con l'intento di conciliare le necessità imposte dall'emergenza con le regole dello Stato di diritto e della separazione dei poteri;

prevedere, in ogni caso, soluzioni che assicurino il rispetto dei tempi e l'ambito di azione del Commissario, e che assicurino l'assolvimento dei doveri commissariali di trasparenza, pubblicità delle attività svolte e la rendicontazione delle spese sostenute in relazione alle stesse.

(*) Accolto dal Governo

G104

[NUGNES](#), [CIOFFI](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [SCIBONA](#)

Inammissibile

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015;

considerato che:

l'eterogeneità delle norme contenute nel decreto-legge in esame - seppur formalmente riconducibili al tema delle «emergenze», segnatamente di carattere sismico ed ambientale, genericamente intese - connesse in taluni casi anche all'assenza dei presupposti costituzionali di

necessità ed urgenza inficianti alcune disposizioni ivi contenute, nonché la presenza di articoli recanti misure ad effetto pluriennale, costituiscono elementi che potrebbero apparire in contrasto con i presupposti di cui all'articolo 77, comma secondo della Costituzione;

in particolare, il contenuto normativo del decreto-legge non si configura in linea con le prescrizioni di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto n. 400 del 1988 secondo cui i decreti-legge «devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo». A tal proposito, la disciplina posta dalla legge 400 del 1988, ancorché di livello ordinario, è stata ritenuta dalla Presidenza della Repubblica avente carattere «ordinamentale»; inoltre essa è in qualche modo richiamata anche dai regolamenti parlamentari, laddove essi prevedono si debba verificare, in sede di conversione, la sussistenza dei requisiti posti dalla «legislazione vigente» (articolo 78 Regolamento del Senato);

peraltro, la recente sentenza n. 22 del 2012 della Corte costituzionale ha dichiaratamente illustrato e motivato la ritenuta violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione anche con riferimento all'omogeneità dei decreti-legge che pare non contemplata dal provvedimento *ab origine*. Essa è giunta infatti a disporre che: «Ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, i presupposti per l'esercizio senza delega della potestà legislativa da parte del Governo riguardano il decreto-legge nella sua interezza, inteso come insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo»;

l'assenza, dunque, di quella omogeneità conduce alla rilevazione - effettuabile in ultima istanza dal giudice delle leggi - della mancanza dei presupposti del decreto-legge *ex* articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti provvisori con forza di legge conformemente alle indicazioni della giurisprudenza costituzionale, in linea con l'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto n. 400 del 1988 secondo cui i decreti-legge devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere assistito dai caratteri della specificità, della omogeneità e della corrispondenza al titolo.

G105

[CIOFFI](#), [NUGNES](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [SCIBONA](#)

Respinto (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015 ;

premesso che:

la Legge n. 100 del 12 luglio 2012, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, reca misure volte a rafforzare l'operatività del Servizio nazionale di protezione civile e i relativi interventi prevedendo, tra l'altro, un nuovo meccanismo di finanziamento delle emergenze ed introducendo talune modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 a seguito dell'abrogazione - ad opera dell'articolo 40-*bis* del decreto-legge 1/2012 - del comma 5 dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 343/2001, che consentiva al Dipartimento della protezione civile di operare anche con riferimento ai cosiddetti «grandi eventi» diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza. Si è pertanto preceduto alla fissazione della durata degli stati di emergenza, alla fissazione di regole per l'emanazione delle ordinanze di protezione civile, alla regolamentazione del subentro delle amministrazioni competenti in via ordinaria, alle gestioni commissariali, in modo da ricondurre l'operatività della Protezione civile al nucleo originario di competenze attribuite dalla legge istitutiva, dirette, prevalentemente, a fronteggiare gli eventi calamitosi e a rendere più incisivi gli interventi nella gestione delle emergenze;

la legge ha quindi previsto la fissazione di una durata dello stato di emergenza di regola non

superiore a 90 giorni, prorogabili o rinnovabili di regola per non più di 60 giorni (comma 1, lettera c), n. 2), la cessazione, nel caso in cui si provveda alla nomina di commissari delegati, delle loro funzioni alla scadenza dello stato di emergenza (comma 1, lettera c), n. 6). In particolare, l'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, ha disposto, al comma 2, che le gestioni commissariali operanti, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012;

il medesimo comma, facendo rinvio all'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della predetta legge n. 225 del 1992, ha disposto le procedure di subentro. Almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1-bis, il Capo del Dipartimento della protezione civile emana, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, apposita ordinanza volta a favorire e regolare il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti all'evento, che si rendono necessari successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza. Ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi. Con l'ordinanza di cui al comma può essere individuato, nell'ambito dell'amministrazione pubblica competente a coordinare gli interventi, il soggetto cui viene intestata la contabilità speciale appositamente aperta per l'emergenza in questione, per la prosecuzione della gestione operativa della stessa, per un periodo di tempo determinato ai fini del completamento degli interventi previsti. Per gli ulteriori interventi da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale, le risorse ivi giacenti sono trasferite alla regione o all'ente locale ordinariamente competente ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione;

precedentemente, la legge n. 10 del 2011, di conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 225 del 2010 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese, aveva dettato disposizioni concernenti la procedura per l'emanazione delle ordinanze, la rendicontazione dei Commissari delegati titolari di contabilità speciale, il controllo preventivo di legittimità dei provvedimenti commissariali attuativi delle ordinanze;

considerato che:

le modalità di utilizzo dei poteri normativi del Governo incidono sull'assetto del riparto di produzione normativa fra potere legislativo e potere esecutivo, al punto che in dottrina ormai si parla di una vera e propria evoluzione di sistema nelle relazioni tra gli organi costituzionali titolari della potestà normativa. In tale quadro rientrano il ricorso alla decretazione d'urgenza, la posizione della questione di fiducia, i cosiddetti maxi emendamenti, i sempre più numerosi decreti-legge correttivi di precedenti decreti-legge e, non da ultimo, il ricorso alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri. Sia il Parlamento che la dottrina costituzionale si sono confrontati sulle condizioni che hanno determinato, nel tempo, un sempre più esteso ricorso alla decretazione d'urgenza ed al conseguente sistematico ampliamento dei contenuti di tali decreti nel corso dell'esame parlamentare; quanto emerge in modo più evidente dai più recenti studi attiene all'innestarsi su tale situazione di un massiccio ricorso del Consiglio dei ministri alla dichiarazione dello stato di emergenza, onde procedere con ordinanze o autorizzarne l'adozione, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile;

sia i decreti-legge che le ordinanze condividono i presupposti della necessità e dell'urgenza del provvedere, secondo quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 77, comma secondo, della Costituzione e dalla citata legge 24 febbraio 1992, n. 225. L'utilizzo sempre più esteso di entrambi gli strumenti da parte dei Governi, con diversa intensità nel corso del tempo ma comunque secondo una tendenza di progressiva intensificazione, si è accompagnato all'occasionale sovrapposizione di decreti ed ordinanze, segnando una progressiva confusione tra urgenza ed emergenza quali presupposti per

l'adozione degli atti. A ciò si è inteso porre rimedio con le citate leggi del 2010, 2011 e del 2012 volte a riportare il sistema di protezione civile nel suo corretto alveo istituzionale, per garantire ai cittadini un sistema di prevenzione e intervento nel caso di calamità;

considerato inoltre che:

il decreto-legge in esame contiene, agli articoli 2 e 3, disposizioni derogatorie rispetto al divieto di proroga e rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, disponendo proroghe di gestioni commissariali in essere che sarebbero dovute cessare per la scadenza del termine del 31 dicembre 2012;

il decreto contiene altresì, al comma 1 dell'articolo 4, la proroga *ex lege* della vigenza di una ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (legge n. 3858 del 2010) concernente la cosiddetta Galleria Pavoncelli,

impegna il Governo:

ad assicurare il puntuale rispetto della disposizione di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, evitando il sistematico e reiterato ricorso a proroghe e deroghe che svuotano la portata del divieto di cui alla citata disposizione e non favoriscono l'auspicato rientro nella gestione ordinaria.

ad assicurare inoltre il rispetto della gerarchia delle fonti normative, evitando il ricorso all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, che determina una irragionevole disparità di resistenza rispetto ad interventi modificativi successivi che dovessero rendersi necessari ovvero rispetto all'impugnativa in via amministrativa o giurisdizionale.

(*) La parte evidenziata in neretto dichiarata inammissibile

G200

[VACCARI](#), [CALEO](#), [FILIPPI](#), [BERTUZZI](#), [BROGLIA](#), [COLLINA](#), [GHEDINI RITA](#), [GUERRA](#), [LO GIUDICE](#), [MIGLIAVACCA](#), [PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#), [PUGLISI](#), [SANGALLI](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per l'Expo 2015,

considerato che:

la regione Emilia Romagna, a partire dal 5 marzo 2013, è stata interessata dal susseguirsi di numerosi fenomeni precipitativi intensi e dal contestuale scioglimento del manto nevoso;

le piogge hanno provocato numerosi dissesti e le segnalazioni di danno, così come l'insieme delle conseguenze sul territorio di questi eventi precipitativi, meritano un'attenzione straordinaria da parte dello Stato, soprattutto perché i gravi effetti delle piogge e delle alluvioni vanno ad aggiungersi ai danni provocati dal terremoto;

oltre al ristoro dei danni, sarebbe necessario realizzare interventi urgenti di messa in sicurezza delle aree colpite, per evitare maggiori danni in futuro;

impegna il Governo:

a dare pronta risposta alle richieste presentate dalla Regione Emilia-Romagna relative agli eccezionali eventi atmosferici che l'hanno colpita negli ultimi mesi, al fine di consentire alla stessa, nonché all'insieme degli enti locali e dei territori coinvolti, di poter provvedere in tempi rapidi al ripristino del patrimonio pubblico danneggiato, al ristoro dei cittadini e delle imprese coinvolte, all'avvio della fase di ritorno alla normalità;

a prevedere, nel primo provvedimento utile, per la Regione Emilia-Romagna e gli enti locali coinvolti dalle calamità, la deroga al patto di stabilità interno esclusivamente per la spesa per investimenti finalizzati ad approntare autonomi interventi di ripristino della funzionalità delle aree

colpite dalle alluvioni, territorio con oneri a valere su fondi disponibili nei bilanci regionale e comunali;

relativamente ai provvedimenti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2013, recante la ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 290, della legge n. 228 del 2012, a finanziare, con una quota fino ad un massimo del 25 per cento, interventi strutturali anche a favore dei soggetti privati e delle attività produttive danneggiate.

G200 (testo 2)

[VACCARI](#), [CALEO](#), [FILIPPI](#), [BERTUZZI](#), [BROGLIA](#), [COLLINA](#), [GHEDINI](#), [RITA](#), [GUERRA](#), [LO GIUDICE](#), [MIGLIAVACCA](#), [PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#), [PUGLISI](#), [SANGALLI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per l'Expo 2015,

considerato che:

la regione Emilia Romagna, a partire dal 5 marzo 2013, è stata interessata dal susseguirsi di numerosi fenomeni precipitativi intensi e dal contestuale scioglimento del manto nevoso;

le piogge hanno provocato numerosi dissesti e le segnalazioni di danno, così come l'insieme delle conseguenze sul territorio di questi eventi precipitativi, meritano un'attenzione straordinaria da parte dello Stato, soprattutto perché i gravi effetti delle piogge e delle alluvioni vanno ad aggiungersi ai danni provocati dal terremoto;

oltre al ristoro dei danni, sarebbe necessario realizzare interventi urgenti di messa in sicurezza delle aree colpite, per evitare maggiori danni in futuro;

impegna il Governo:

a porre in essere opportune iniziative per dare pronta risposta alle richieste presentate dalla Regione Emilia-Romagna relative agli eccezionali eventi atmosferici che l'hanno colpita negli ultimi mesi, al fine di consentire alla stessa, nonché all'insieme degli enti locali e dei territori coinvolti, di poter provvedere in tempi rapidi al ripristino del patrimonio pubblico danneggiato, al ristoro dei cittadini e delle imprese coinvolte, all'avvio della fase di ritorno alla normalità;

a valutare l'opportunità di prevedere, nel primo provvedimento utile, per la Regione Emilia-Romagna e gli enti locali coinvolti dalle calamità, la deroga al patto di stabilità interno esclusivamente per la spesa per investimenti finalizzati ad approntare autonomi interventi di ripristino della funzionalità delle aree colpite dalle alluvioni, territorio con oneri a valere su fondi disponibili nei bilanci regionale e comunali;

relativamente ai provvedimenti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2013, recante la ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 290, della legge n. 228 del 2012, a finanziare, con una quota fino ad un massimo del 25 per cento, interventi strutturali anche a favore dei soggetti privati e delle attività produttive danneggiate.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Capo I

NORME PER L'AREA INDUSTRIALE DI PIOMBINO, NONCHÉ A TUTELA DELL'AMBIENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PALERMO E DELLA REGIONE CAMPANIA

Articolo 1.

(Riconoscimento dell'area industriale di Piombino come area di crisi industriale complessa e disposizioni necessarie al suo rilancio)

1. L'area industriale di Piombino è riconosciuta quale area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134.

2. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento delle finalità portuali ed ambientali previste dal nuovo Piano Regolatore Portuale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Regione Toscana è nominato, senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica, Commissario straordinario, di seguito denominato «Commissario», autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. Il Commissario resta in carica per la durata di un anno, prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Il Commissario assicura la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo e, per ogni adempimento propedeutico o comunque connesso, può avvalersi degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Commissario straordinario si avvale altresì dell'Autorità Portuale di Piombino e del Comune di Piombino, quali soggetti attuatori.

4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2-*septies* e 2-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni.

5. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali destinati all'area portuale di Piombino, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il CIPE delibera, ai sensi degli articoli 166 e 167 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e successive modificazioni, in ordine al progetto definitivo relativo alla bretella di collegamento al porto di Piombino, parte integrante dell'asse autostradale Cecina - Civitavecchia di cui alla delibera 3 agosto 2012, n. 85 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 2012, n. 300, unitamente allo schema di atto aggiuntivo alla convenzione unica vigente con allegato il nuovo piano economico finanziario riferito alle attuali tratte in esercizio Livorno-Cecina (Rosignano) e Rosignano-S. Pietro in Palazzi (lotto 1), alla tratta Civitavecchia-Tarquinia (lotto 6A) e alle tratte Ansedonia-Pescia R. (lotto 5A), Pescia R.-Tarquinia (lotto 6B) e alla predetta bretella di Piombino (lotto 7). Tale piano economico finanziario dovrà essere coerente con il piano relativo all'intera opera che dovrà essere sottoposto anch'esso al CIPE e per il quale restano ferme le prescrizioni dettate dal CIPE con delibera n. 78/2010 e 85/2012 in relazione al costo complessivo dell'opera ed all'azzeramento del valore di subentro.

6. Per assicurare l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Autorità portuale di Piombino, la Regione Toscana e il Comune di Piombino stipulano apposito Accordo di Programma Quadro entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di individuare le risorse destinate agli specifici interventi, anche in deroga ad eventuali diverse finalizzazioni previste dalla normativa vigente, da trasferire all'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 1.

7. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 6, finanziati con le risorse statali erogate alla regione Toscana o al comune di Piombino, nel limite di 40,7 milioni di euro, sono

esclusi, per l'anno 2013, dai limiti del Patto di Stabilità Interno degli enti per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Commissario straordinario e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.200

[BENCINI](#), [PAGLINI](#), [CATALFO](#), [PUGLIA](#)

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di assicurare l'efficacia e la tempestività dell'iniziativa a sostegno dell'area industriale di Piombino in stato di crisi industriale complessa, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, d'intesa con la regione Toscana, il Comune di Piombino e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, il Ministro dello sviluppo economico adotta, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, un apposito Progetto di riqualificazione industriale dell'area industriale di Piombino nel quale sono definiti gli interventi in favore delle imprese presenti sul territorio e dei lavoratori coinvolti e le modalità di esecuzione degli interventi e del rispetto delle condizioni fissate per l'accesso ai benefici previsti dagli interventi di riqualificazione. Per l'attuazione degli interventi previsti dal progetto di riconversione, è riservata una quota non superiore a 75 milioni di euro delle risorse effettivamente disponibili del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, da utilizzare nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e con le medesime modalità di utilizzo del predetto fondo».

1.1

[FILIPPI](#), [CALEO](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#), [SONEGO](#), [RANUCCI](#), [PEZZOPANE](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MIRABELLI](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#)

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per assicurare l'efficacia e la tempestività dell'iniziativa a sostegno dell'area industriale di Piombino in stato di crisi industriale complessa, il Ministro dello sviluppo economico adotta, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, d'intesa con la regione Toscana, il Comune di Piombino e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, un apposito Progetto di riqualificazione industriale dell'area industriale di Piombino nel quale sono definiti gli interventi in favore delle imprese presenti sul territorio e dei lavoratori coinvolti e le modalità di esecuzione degli interventi e del rispetto delle condizioni fissate per l'accesso ai benefici previsti dagli interventi di riqualificazione. All'attuazione degli interventi previsti dal progetto di riconversione, si provvede per un ammontare pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».

1.2

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Piano Regolatore Portuale», inserire le seguenti: «, attuando, come previsto nel Piano Regolatore citato, prima di qualsiasi intervento, il piano di caratterizzazione e di bonifica dei sedimenti».

1.3

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Piano Regolatore Portuale», inserire le seguenti: «, a partire dall'attuazione prioritaria del piano di caratterizzazione e di bonifica dei sedimenti».

1.4

[MARTELLI](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MORONESE](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Piano Regolatore Portuale», inserire le seguenti: «, ad eccezione degli interventi infrastrutturali relativi alla bretella di collegamento al Porto di Piombino».

1.5

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 2, sostituire le parole: «senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica» con le seguenti: «senza diritto ad alcun compenso, indennità, rimborso spese ed emolumento comunque denominato e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.7

[SCIBONA](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#), [CIOFFI](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «prorogabile» aggiungere le seguenti: «al solo fine di assicurare la realizzazione di interventi di bonifica, riqualificazione, recupero e ripristino ambientale delle aree interessate,».

1.8

[LUCIDI](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#)

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «prorogabile» inserire le seguenti: «, una sola volta,».

1.9

[BULGARELLI](#), [MARTELLI](#), [LUCIDI](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «commi 2-septies e 2-octies» con le seguenti: «comma 2-octies».

1.10

[CIOFFI](#), [LUCIDI](#), [SCIBONA](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#)

Sopprimere il comma 5.

1.11

[GIBIINO](#), [ROMANIPAOLO](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali destinati all'area portuale di Piombino, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti approva, con decreto, in deroga alle previsioni degli articoli 166 e 167 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e con i medesimi effetti previsti dai predetti articoli, il progetto definitivo relativo al lotto n. 7 - tratto tra l'intersezione della strada statale 398 fino allo svincolo di Gagno - compreso nella bretella di collegamento al porto di Piombino, parte integrante dell'asse autostradale Cecina-Civitavecchia, come da progetto definitivo acquisito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'impegno finanziario per la realizzazione del lotto n. 7 - tratto tra l'intersezione della strada statale 398 fino allo svincolo di Gagno - è a carico della concessionaria Società Autostrada Tirrenica (SAT), in conformità al piano economico finanziario dell'intera opera dell'asse autostradale Cecina-Civitavecchia ed in coerenza con il predetto piano».

1.12 (testo 5)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali destinati all'area portuale di Piombino, il CIPE, nel termine di sessanta giorni decorrenti dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, delibera in ordine al progetto definitivo relativo al lotto n. 7 - tratto tra l'intersezione della strada statale 398 fino allo svincolo di Gagno - compreso nella bretella di collegamento al porto di Piombino, parte integrante dell'asse autostradale Cecina - Civitavecchia, approvato con delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 85, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 2012, n. 300. L'impegno finanziario per la realizzazione del lotto n. 7 - tratto tra l'intersezione della strada statale 398 fino allo svincolo di Gagno - è a carico della concessionaria Società Autostrada Tirrenica (SAT), in conformità al piano economico finanziario dell'intera opera dell'asse autostradale

Cecina-Civitavecchia ed in coerenza con il predetto piano anch'esso da sottoporre al CIPE. Restano comunque ferme le prescrizioni dettate dal CIPE con le delibere n. 78 del 2010 e n. 85 del 2012».

1.14

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#)

Al comma 5 sopprimere le parole da: «parte integrante dell'asse autostradale Cecina-Civitavecchia» fino alla fine del comma.

1.15

[CIOFFI](#), [LUCIDI](#), [MORONESE](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#), [SCIBONA](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#)

Al comma 5, sopprimere le parole da: «, parte integrante» fino alla fine del comma.

1.1000

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 6, sostituire le parole: «di cui al comma 2 del presente articolo» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo» e dopo le parole: «destinate agli specifici interventi» aggiungere le seguenti: «per l'area industriale di Piombino e per le finalità infrastrutturali, portuali ed ambientali».

1.16 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 6, dopo le parole: «di cui al comma 2 del presente articolo» inserire le seguenti: «il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze».

1.17

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [BLUNDO](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [LUCIDI](#), [MORONESE](#), [CIAMPOLILLO](#)

Al comma 6, sopprimere le parole: «, anche in deroga ad eventuali diverse finalizzazioni previste dalla normativa vigente».

1.18

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 6, dopo le parole: «da trasferire» inserire le seguenti: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.19 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 6, sopprimere le parole: «di cui all'articolo 1».

1.2400

LE COMMISSIONI RIUNITE

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 6, finanziati con le risorse statali erogate alla regione Toscana o al comune di Piombino, nel limite di 40,7 milioni di euro per l'anno 2013, nonché finanziati con le risorse della regione Toscana o del comune di Piombino nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2014, sono esclusi dai limiti del Patto di Stabilità Interno degli enti per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Commissario straordinario e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. L'eventuale innalzamento ulteriore del limite di cui al periodo precedente necessita di previa relazione del Commissario in ordine alle spese sostenute ed alle necessità ancora da soddisfare. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.20

[FILIPPI](#), [CALEO](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#), [SONEGO](#), [RANUCCI](#), [PEZZOPANE](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MIRABELLI](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#),

[VACCARI](#)

Ritirato

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 6, finanziati con le risorse statali erogate alla regione Toscana o al comune di Piombino, nel limite di 40,7 milioni di euro, per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Commissario straordinario e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e le risorse impegnate direttamente dalla Regione Toscana e dagli altri enti locali sulla base dell'Accordo di programma Quadro di cui al comma 6, sono esclusi, per l'anno 2013, dai limiti del Patto di Stabilità Interno.

7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013».

1.24

[FILIPPI](#), [CALEO](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#), [SONEGO](#), [RANUCCI](#), [PEZZOPANE](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MIRABELLI](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#)

Ritirato

Al comma 7, dopo le parole: «40,7 milioni di euro,» aggiungere le seguenti: «nonché quelli effettuati dalla Regione Toscana e dal Comune di Piombino, nel limite di 50 milioni di euro,».

Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 7, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 7-ter.

7-ter. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato 1.

7-quater. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 7-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

7-quinqüies. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 7-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 7-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 7-quater.

Allegato 1

(articolo 1, comma 7-ter)

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	25,0	-	-	25,0	-	-
Ministero dello sviluppo economico	5,0	-	-	5,0	-	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	3,0	-	-	3,0	-	-
Ministero della giustizia	-	-	-	-	-	-
Ministero degli affari esteri	2,0	-	-	2,0	-	-
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	-	-	-	-	-	-
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	5,0	-	-	5,0	-	-
Ministero della difesa	10,0	-	-	10,0	-	-
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	--	-	-	-	-	-
Ministero per i beni e le attività culturali	-	-	-	-	-	-
Ministero della salute	-	-	-	-	-	-
Totale	50,0	-	-	50,0	-	-

1.300

[DE PIETRO](#)

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti:

«7-bis. In seguito al sinistro marittimo occorso nel porto di Genova in data 7 maggio 2013, al fine di ripristinare l'efficienza e l'operatività della Sala operativa e del Centro VTS della Capitaneria di porto - Guardia costiera di Genova e dei mezzi navali addetti al servizio di pilotaggio portuale danneggiati in occasione del sinistro anzidetto, comprese le spese di supporto e di logistica per il mantenimento delle condizioni di operatività e per il ripristino della struttura operativa della locale Corporazione dei Piloti, nonché al fine di consentire gli interventi di ripristino di competenza dell'Autorità portuale di Genova necessari per garantire le inderogabili attività connesse alla salvaguardia della vita umana in mare ed alla sicurezza della navigazione marittima, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014. L'Autorità portuale provvede altresì alla realizzazione di uno studio di valutazione dei rischi, delle criticità e della sicurezza relativi al traffico portuale e alle manovre in porto, considerate le mutate condizioni di traffico, della struttura delle banchine e delle aumentate dimensioni delle navi stesse, nonché alla realizzazione di interventi in materia di sicurezza sul lavoro.

7-ter. Al fine di garantire la massima trasparenza e correttezza delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, servizi e forniture, i bandi di gara e i relativi affidamenti connessi agli interventi di cui al comma 7-bis, sono pubblicati, in evidenza, nella prima pagina del sito internet dell'Autorità Portuale.

7-quater. All'onere derivante dal comma 7-bis si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2013 e 2014 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7-quinquies. Sono fatte salve le ragioni di rivalsa nei confronti dei soggetti interessati per quanta concerne gli indennizzi assicurativi che, in relazione alle spese sostenute e nel limite delle stesse, verranno successivamente maturate. Le somme risarcite a concorrenza del danno cagionato saranno versate all'Entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, fino alla concorrenza massima di 7 milioni di euro, sul capitolo 2246 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

7-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.25 (testo 3)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«*7-bis.* In seguito al sinistro marittimo occorso nel porto di Genova in data 7 maggio 2013, al fine di ripristinare l'efficienza e l'operatività della Sala operativa e del Centro VTS della Capitaneria di porto - Guardia costiera di Genova e dei mezzi navali addetti al servizio di pilotaggio portuale danneggiati in occasione del sinistro anzi detto, comprese le spese di supporto e di logistica per il mantenimento delle condizioni di operatività e per il ripristino della struttura operativa della locale corporazione dei piloti, nonché al fine di consentire gli interventi di ripristino di competenza dell'Autorità portuale di Genova, necessari per garantire le inderogabili attività connesse alla salvaguardia della vita umana in mare ed alla sicurezza della navigazione marittima, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

7-ter. All'onere derivante dal comma *7-bis* si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2013 e 2014 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

1.26 (testo 2)

[GIBIINO](#)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«*7-bis.* In seguito al sinistro marittimo occorso nel porto di Genova in data 7 maggio 2013, al fine di ripristinare l'efficienza e l'operatività della Sala operativa e del Centro VTS della Capitaneria di porto - Guardia costiera di Genova, necessari per garantire le inderogabili attività connesse alla salvaguardia della vita umana in mare ed alla sicurezza della navigazione marittima, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

7-ter. All'onere derivante dal comma *7-bis* si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2013 e 2014 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7-quater. Sono fatte salve le ragioni di rivalsa nei confronti dei soggetti interessati per quanta concerne gli indennizzi assicurativi che, in relazione alle spese sostenute e nel limite delle stesse, verranno successivamente maturate. Le somme risarcite a concorrenza del danno cagionato saranno versate all'Entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, fino alla concorrenza massima di 7 milioni di euro, sul capitolo 2246 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

7-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.27

[BATTISTA](#)

Ritirato

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«*7-bis.* Al fine di accelerare il risanamento ambientale e, nel contempo, di sviluppare interventi di riqualificazione produttiva e infrastrutturali, anche complementari alla bonifica, nonché di individuare misure volte al mantenimento e al potenziamento dei livelli occupazionali, garantendo in tale modo lo sviluppo sostenibile della zona, anche l'area industriale di Trieste è riconosciuta quale area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134.

7-ter. Per assicurare l'efficacia e la tempestività del progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell'area di cui al comma *7-bis*, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello Sviluppo economico, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Autorità Portuale di Trieste, la Regione Friuli-Venezia Giulia, il Comune di Trieste, ai sensi dell'articolo 27,

comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, stipulano, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, apposito Accordo di programma Quadro, al fine di individuare le risorse destinate ai necessari interventi».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Riconoscimento delle aree industriali di Piombino e Trieste come aree di crisi industriali complesse e disposizioni necessarie al loro rilancio».

1.2000

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. In relazione alle tematiche della produzione siderurgica e della riqualificazione delle attività industriali e portuali e del recupero ambientale, anche l'area industriale di Trieste è riconosciuta quale area di crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

7-ter. Al fine di predisporre gli interventi necessari alla gestione dell'area di crisi industriale complessa si applicano le disposizioni di cui al comma 7-bis».

G1.100

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [CIOFFI](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#), [SCIBONA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015,

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 1 dichiara l'area industriale di Piombino area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 83 del 2012, che ha introdotto un nuovo strumento chiamato «Progetto di riconversione e riqualificazione industriale in caso di situazioni di crisi industriali complesse», prevedendo che possano essere attivati i progetti di riconversione e riqualificazione industriale la cui finalità è quella di agevolare gli investimenti produttivi, anche di carattere innovativo, nonché la riconversione industriale e riqualificazione economico produttiva dei territori interessati. I progetti di riconversione e riqualificazione devono promuovere il recupero ambientale;

il Progetto SENTIERI (Studio epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento), coordinato dall'Istituto superiore di sanità, condotto e finanziato nell'Ambito del Programma Strategico Ambiente e Salute, promosso dal Ministero della salute, contiene un'analisi della mortalità delle popolazioni residenti in prossimità di una serie di grandi centri industriali attivi o dismessi, o di aree oggetto di smaltimento di rifiuti industriali e/o pericolosi, che presentano un quadro di contaminazione ambientale e di rischio sanitario tale da avere determinato il riconoscimento di «siti di interesse nazionale per le bonifiche» (SIN);

lo studio ha preso in considerazione 44 dei 57 siti oggi compresi nel «Programma nazionale di bonifica». Lo studio riferisce che il decreto di perimetrazione del SIN di Piombino elenca la presenza delle seguenti tipologie di impianti: chimico, siderurgico, centrale termoelettrica, area portuale, discarica industriale di rifiuti pericolosi, esposizioni ambientali;

nello studio si sostiene che i casi di tumore della pleura in eccesso sarebbero più legati al luogo e tipo lavoro che alle condizioni ambientali, soprattutto per l'amianto ancora presente in zona portuale;

considerato che:

secondo l'Ufficio internazionale del lavoro, sono circa 120.000 i decessi causati nel mondo ogni anno da tumori provocati dall'esposizione all'amianto e sono circa 4.000 quelli risultanti in Italia;

nei prossimi decenni, stante il lungo periodo di latenza della malattia, che può superare anche i 30 anni, si avrà, anche in Italia, un ulteriore forte incremento dei decessi provocati dall'amianto, incremento che raggiungerà l'apice tra il 2015 e il 2025 (e, secondo alcuni esperti, addirittura nel

2040);

inoltre, l'uso dell'amianto nel settore navale è stato di normalissimo e costante impiego fino al 1981, e comunque affiancato da altri coibenti, fino a tutto il 1990;

impegna il Governo:

ad avviare programmi di sorveglianza sanitaria ed epidemiologica, basati anche sul monitoraggio biologico umano, per i lavoratori portuali;

a monitorare la situazione relativa all'esposizione alle fibre di amianto degli altri siti inquinati di interesse nazionale ancora da bonificare;

con riferimento all'amianto, a favorire, adottando le iniziative di propria competenza, la celere trattazione dei fascicoli «dormienti» in materia di soggetti esposti alle fibre-killer di amianto e le relative indagini;

a promuovere la ricerca e la sorveglianza epidemiologica, con riferimento alle persone che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto.

G1.101

[MARTELLI](#), [NUGNES](#), [CIOFFI](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#), [LUCIDI](#), [MORONESE](#), [SCIBONA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015,

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 1 dichiara l'area industriale di Piombino area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 83 del 2012, che ha introdotto un nuovo strumento chiamato «Progetto di riconversione e riqualificazione industriale in caso di situazioni di crisi industriali complesse», prevedendo che possano essere attivati i progetti di riconversione e riqualificazione industriale la cui finalità è quella di agevolare gli investimenti produttivi, anche di carattere innovativo, nonché la riconversione industriale e riqualificazione economico produttiva dei territori interessati. I progetti di riconversione e riqualificazione devono promuovere altresì il recupero ambientale;

il Progetto SENTIERI (Studio epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento), coordinato dall'Istituto superiore di sanità, condotto e finanziato nell'Ambito del Programma Strategico Ambiente e Salute, promosso dal Ministero della salute, contiene un'analisi della mortalità delle popolazioni residenti in prossimità di una serie di grandi centri industriali attivi o dismessi, o di aree oggetto di smaltimento di rifiuti industriali e/o pericolosi, che presentano un quadro di contaminazione ambientale e di rischio sanitario tale da avere determinato il riconoscimento di «siti di interesse nazionale per le bonifiche» (SIN);

lo studio ha preso in considerazione 44 dei 57 siti oggi compresi nel «Programma nazionale di bonifica». Lo studio riferisce che il decreto di perimetrazione del SIN di Piombino elenca la presenza delle seguenti tipologie di impianti: chimico, siderurgico, centrale termoelettrica, area portuale, discarica industriale di rifiuti pericolosi, esposizioni ambientali;

nello studio si sostiene che i risultati relativi al profilo di mortalità osservato nella popolazione residente di Piombino «suggeriscono la conduzione di un'attività di sorveglianza longitudinale delle patologie dell'apparato respiratorio. Alcuni metalli pesanti (arsenico, piombo, cadmio, mercurio, cromo) e alcune sostanze chimiche (idrocarburi policiclici aromatici) presenti nel SIN sono tossici urinari e possono avere svolto un ruolo nell'eccesso per le malattie dell'apparato genitourinario»,

impegna il Governo:

ad adottare, alla luce delle conclusioni delineate dal Rapporto Sentieri, tutte le opportune iniziative finalizzate a tutelare le persone esposte al rischio di inalazione di particelle tossiche presenti nei materiali utilizzati a fini produttivi.

G1.102

[MORONESE](#), [LUCIDI](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#), [SCIBONA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015,

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, disciplina il Progetto di riconversione e riqualificazione industriale di Piombino dichiarata area di crisi industriale complessa. L'area di Piombino rientra tra i siti di interesse nazionale;

i 57 siti di interesse nazionale comprendono le aree maggiormente inquinate d'Italia. Tra queste vi sono i petrolchimici di Porto Marghera, Brindisi, Priolo, Gela, Taranto, le aree industriali di Pioltello Rodano, Bagnoli-Coroglio, Sassuolo, Fidenza, Crotone, Trieste, Massa Carrara, Piombino, Livorno, Serravalle Scrivia, bacino del fiume Sacco, litorale domizioflegreo e agro aversano;

i Comuni inclusi nei SIN sono oltre 300, con circa 9 milioni di abitanti. Non c'è regione italiana che non abbia nel suo territorio almeno un sito contaminato. Il primato lo detiene la Lombardia, con ben sette aree, seguita dalla Campania con sei, da Piemonte e Toscana con 5, da Puglia e Sicilia con 4. La Campania e la Sardegna sono le regioni dove ci sono le aree contaminate più vaste (in totale 445.000 ettari in Sardegna e 345.000 ettari in Campania);

la gestione dei siti contaminati costituisce uno dei più delicati problemi ambientali da affrontare; la contaminazione del suolo derivante da attività industriali, stoccaggio di rifiuti, attività minerarie, perdite da serbatoi e linee di trasporto degli idrocarburi è una pericolosa minaccia per la salute delle popolazioni che vivono in prossimità delle zone interessate;

numerose sono le aree di interesse nazionale la cui bonifica stenta ad avviarsi, sia per questioni tecniche, spesso legate all'interpretazione della normativa, sia per insufficienza di finanziamenti dedicati a queste aree, sia per eventuali processi di reindustrializzazione che necessitano interventi immediati e risolutivi;

le politiche di bonifica dei siti industriali non costituiscono un aggravio dei conti pubblici, bensì un'opportunità importante per rilanciare l'economia del Paese, partendo dalla messa in sicurezza ambientale del territorio e la tutela della salute dei cittadini,

impegna il Governo:

a promuovere le opportune iniziative, anche di carattere legislativo, volte a finalizzare inequivocabilmente le bonifiche alla eliminazione dei fattori inquinanti e alla restituzione delle aree dei SIN ad usi relativi alla produzione di beni e servizi sostenibili, proponendo l'abrogazione delle disposizioni che escludono il coinvolgimento degli altri soggetti interessati, con particolare riferimento a cittadini, enti locali, sindacati ed associazioni, in modo da trasformare le bonifiche da problema in opportunità;

a fissare, in coordinamento con le autonomie territoriali, un cronoprogramma stringente per l'ultimazione delle bonifiche stesse, informando regolarmente il Parlamento dell'impiego delle risorse all'uopo stanziare e dei risultati conseguiti;

a provvedere alla realizzazione di un piano nazionale per le bonifiche dei sin, con investimenti certi e con la fissazione di elevati standard di efficienza e sostenibilità ambientali e per il riutilizzo delle aree.

G1.300

[SCILIPOTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. 576, recante «Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015»;

premessi che:

l'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto» al comma 7 prevede che «ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a prevedere che i lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate di origine professionale, ove non abbiano ancora raggiunto i requisiti per la maturazione del diritto alla pensione, anche dopo la rivalutazione del periodo contributivo di cui in premessa, possano comunque accedere al pensionamento anticipato, con il sistema contributivo, senza rinunciare alle altre provvidenze sancite da tutte le norme previdenziali ed assistenziali in vigore.

G1.103

[SANTANGELO](#), [CIOFFI](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#), [SCIBONA](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015,

premessi che:

l'articolo 1, comma 1, disciplina il Progetto di riconversione e riqualificazione industriale di Piombino dichiarata area di crisi industriale complessa. Ai sensi dei commi successivi, il Presidente della Regione Toscana è nominato Commissario straordinario al fine di assicurare la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento delle finalità portuali ed ambientali previste dal nuovo Piano Regolatore Portuale, consentendogli di avvalersi dell'Autorità Portuale di Piombino e del Comune di Piombino;

a seguito dell'adozione del decreto da parte del Consiglio dei Ministri, da più parti è stato sostenuto che il provvedimento in esame potrebbe servire anche per ospitare la Costa Concordia, una volta rimossa dall'Isola del Giglio. La dichiarazione di Piombino quale «area industriale di crisi complessa», infatti, accelera i lavori già previsti dal Piano regolatore portuale e, tra questi, anche quelle utili per un eventuale arrivo della Concordia, come lo scavo dei fondali;

il Presidente della Regione Toscana, che ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 è nominato Commissario straordinario - secondo quanto si apprende da agenzie di stampa del 25 aprile 2013 - ha dichiarato che «l'approvazione del decreto consente di avviare subito i lavori, rende effettivamente praticabile la destinazione della Costa Concordia nel porto di Piombino»;

la scelta del sito portuale e cantieristico di Piombino ai fini della demolizione della nave da crociera «Costa Concordia» non sembra dettata da parametri di tipo tecnico. L'area suddetta, infatti, non è in possesso delle attrezzature necessarie per far fronte a tale compito e l'unico concreto parametro riscontrabile è quello rappresentato dalla vicinanza al luogo ove giace il relitto, ragione che ha favorito l'utilizzo delle banchine del porto di Piombino come base per il recupero;

gli eventuali interventi infrastrutturali sulla struttura portuale, essendo attualmente del tutto inidonea ad assolvere al compito della demolizione, comporteranno un ulteriore aggravio di spesa pubblica nonché l'ennesimo rallentamento dei tempi per lo spostamento della nave e per la successiva demolizione;

considerato che:

il cantiere Navale di Palermo, ad oggi, è l'unico cantiere in tutto il bacino del Mediterraneo in grado di demolire, senza attese e lavori di adeguamento aggiuntivi, quel che resta della nave «Costa Concordia». Il cantiere, a seguito degli investimenti effettuati negli anni da Fincantieri e degli sforzi

profusi dai lavoratori del sito, è l'unica realtà esistente sul territorio nazionale dotata di alta specializzazione per far fronte a situazioni di emergenza come quella in esame;

il cantiere navale di Palermo primeggia nel campo delle riparazioni e delle demolizioni. Occorre, infatti, considerare che dal cantiere citato sono partite alcune componenti fondamentali per il recupero della Costa Concordia, quali i cassoni metallici che permetteranno al relitto di galleggiare e di essere trainato verso la destinazione prescelta;

il coinvolgimento del cantiere navale di Palermo nelle operazioni di rimozione della «Costa Concordia» avrebbe potuto sortire effetti positivi sulla situazione occupazionale dei lavoratori attualmente in cassa integrazione guadagni, per il mese di luglio è previsto un aumento dei lavoratori posti in cassa integrazione, che passeranno da centocinquanta a quattrocentosettanta,

impegna il Governo:

a valutare attentamente, alla luce di quanto riferito in premessa, la scelta della struttura più idonea a livello nazionale per accogliere il relitto della nave Costa Concordia e per procedere alla demolizione della stessa;

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta ad affrontare e superare definitivamente la situazione di crisi che interessa l'area dei cantieri navali di Palermo, garantendo il rilancio delle prospettive occupazionali e produttive.

G1.301

[DE PIETRO](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015,

premesso che:

le norme contenute nel decreto-legge in esame sono tutte riconducibili al tema delle «emergenze»;

la situazione in cui si trova il porto di Genova a seguito al sinistro marittimo occorso nel porto in data 7 maggio 2013 e qualificabile ugualmente come situazione di vera e propria emergenza, tenuto conto della necessità e dell'urgenza di garantire la piena efficienza ed operatività del porto, di ripristinare la struttura operativa della locale Corporazione dei Piloti, di realizzare gli interventi di ripristino di competenza dell'Autorità portuale e di provvedere alla realizzazione di ogni opportuno intervento per garantire la sicurezza sul lavoro nonché ad una attenta valutazione dei rischi relativi al traffico portuale,

impegna il Governo:

a reperire le risorse per il ripristino della piena operatività ed efficienza del porto di Genova, garantendo la massima trasparenza e correttezza delle procedure per la realizzazione degli interventi necessari.

G1.104

[CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [DAVICO](#), [CROSIO](#), [ARRIGONI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Il Senato,

esaminato il testo del disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015;

visto che l'articolo 1, prevede la nomina del Presidente della Regione Toscana a Commissario straordinario, per la durata di un anno prorogabile, ai fini dell'attuazione di una serie di interventi in favore dell'area industriale di Piombino che, a tal proposito, viene riconosciuta «area di crisi industriale complessa»;

considerato che il Porto di Piombino è specializzato nella movimentazione dei prodotti della filiera siderurgica, la quale rischia la chiusura a causa della mancanza di strategie industriali efficienti; ritenuto che l'industria siderurgica italiana sia in uno stato di crisi tale da richiedere interventi atti a scongiurare la chiusura di importanti impianti industriali, ubicati su tutto il territorio nazionale, che sono strategici per l'economia del nostro Paese;

considerato che in Italia, oltre a Piombino, vi sono altri siti di interesse nazionale (SIN), nei quali insistono importanti realtà industriali, che per pericolosità, urgenza, rischio sanitario ed incidenza socio-economica, hanno la stessa necessità di essere bonificati e messi in sicurezza;

ritenuto urgente un intervento volto a restituire maggiore competitività al comparto siderurgico italiano,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare analoghe misure di intervento, come quelle previste all'articolo 1, del presente decreto-legge, anche in favore degli altri siti di interesse nazionale, ubicati su tutto il territorio nazionale, in prossimità dei quali sono localizzati impianti siderurgici che, in particolare al Nord, versano in situazione di crisi.

G1.105

[SCILIPOTI](#)

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 576, recante «Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015»,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare opportune iniziative volte a predisporre un elenco delle aree industriali in crisi presenti nella Regione Sicilia, delle risorse finanziarie disponibili e le modalità per la loro assegnazione.

G1.106

[BATTISTA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015,

premesso che:

uno degli obiettivi dell'Unione europea è quello di sostenere l'industria manifatturiera e di renderla competitiva, sostenibile e in grado di rispondere alle mutevoli condizioni di mercato europee e non europee, dal momento che essa è fondamentale per la crescita e la prosperità in Europa;

l'industria siderurgica europea soffre di un calo sostanziale della domanda, che sta provocando una perdita progressiva di posti di lavoro e di competitività. L'occupazione nel settore siderurgico è passata da 1 milione di posti di lavoro nel 1970 a circa 369 mila posti nel 2012 e il numero di lavoratori nelle industrie a valle è di vari milioni;

i maggiori gruppi siderurgici europei, compresi quelli italiani, spostano sempre di più la loro attenzione in altre aree, riducendo la loro presenza in Europa;

le tendenze della siderurgia europea incidono inevitabilmente sul ruolo della siderurgia italiana. In questo contesto si inquadra anche la crisi del polo siderurgico di Piombino - su cui interviene l'articolo 1, comma 1, del provvedimento -, che è il secondo polo siderurgico a ciclo integrale dopo quello di Taranto e occupa attualmente circa seimila lavoratori, con la presenza, in particolare, di gruppi industriali rilevanti tra cui Lucchini (proprietà Severstal), Magona (proprietà AcelorMittal) e Tenaris Dalmine (proprietà Techint);

risulta ormai non più procrastinabile la definizione di un piano industriale che consenta ai poli

siderurgici nazionali di ritornare sul mercato dell'acciaio nazionale e internazionale, così come previsto dall'articolo 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito dalla legge di conversione 24 dicembre 2012, n. 231, ai sensi del quale il Governo adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, una strategia industriale per la filiera produttiva dell'acciaio;

accanto alla necessità del rilancio della filiera produttiva, appare urgente un intervento per accelerare il processo di riqualificazione complessiva anche del sito siderurgico di Trieste - la cosiddetta ferri era di Servola, di proprietà della Lucchini Severstal SpA - mediante operazioni di bonifica sostenibili, complemento fondamentale per un effettivo rilancio produttivo del settore;

il 14 marzo 2012 è stato firmato presso la regione Friuli Venezia Giulia il protocollo d'intesa fra enti locali, organizzazioni sindacali e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di definire un cronoprogramma per la riconversione dell'area della ferriera di Servola;

il 18 settembre 2012, il precedente Governo, in sede di esame del decreto-legge recante misure urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto presso la Camera dei Deputati, ha accolto l'ordine del giorno n. 9/05423/080, con cui si impegnava a: «promuovere, d'intesa con la regione Friuli Venezia Giulia, investimenti atti alla riqualificazione dell'area della ferriera di Servola e alla sua riconversione per finalità industriali e portuali, in modo da fornire ai lavoratori impegnati nell'area prospettive occupazionali durature»;

impegna il Governo:

ad adottare, nel più breve tempo possibile, la strategia industriale per il rilancio della filiera produttiva dell'acciaio;

a promuovere con urgenza, d'intesa con la regione Friuli Venezia Giulia, anche in considerazione dell'accoglimento dell'ordine del giorno citato in premessa, l'avvio della riqualificazione dell'area della ferriera di Servola, a Trieste, della riconversione per finalità industriali e portuali, in modo da fornire ai lavoratori impegnati nell'area prospettive occupazionali durature.

G1.107

[BENCINI](#), [PAGLINI](#), [CATALEO](#), [PUGLIA](#), [CIOFFI](#), [NUGNES](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [SCIBONA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015,

premessi che:

l'industria siderurgica europea soffre di un calo sostanziale della domanda, che sta provocando una perdita progressiva di posti di lavoro e di competitività;

la attuale situazione di crisi in cui versa il settore della siderurgia a livello europeo rischia di divenire strutturale come dimostra la chiusura di decine di impianti produttivi da parte delle grandi multinazionali del settore, in mancanza di una decisa ripresa del settore automotive e del settore edile;

il programma di azione comunitario per il rilancio del settore siderurgico sarà presentato a Bruxelles il 5 giugno 2013;

considerato che:

l'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame reca «Riconoscimento dell'area industriale di Piombino come area di crisi industriale complessa e disposizioni necessarie al suo rilancio»;

il polo siderurgico di Piombino è il secondo polo siderurgico a ciclo integrale dopo quello di Taranto e occupa attualmente circa seimila lavoratori con la presenza di gruppi industriali rilevanti;

tra i citati gruppi, particolare preoccupazione suscita la condizione della Lucchini S.p.A. la quale versa, ormai da un intero triennio, in una grave situazione di crisi industriale determinata dalla recessione internazionale originata dalla crisi finanziaria globale,

la grave situazione di indebitamento finanziario ha costretto la società a depositare un accordo

di ristrutturazione del debito secondo la procedura prevista dall'articolo 182-*bis* del R.D. n. 267 del 1942 e successive modificazioni;

a fronte di tutto ciò si è manifestata la necessità di operare una ridefinizione delle strutture aziendali, sia produttive che di servizio, adeguandole alle mutate esigenze, pur mantenendo la prospettiva di cogliere prontamente le future opportunità di mercato, ridefinizione che potrebbe comportare un esubero complessivo stimato del 38 per cento dell'attuale forza lavoro attiva,

impegna il Governo:

a porre in essere azioni concrete e tempestive al fine di assicurare il reperimento e lo stanziamento delle risorse necessarie a garantire i livelli occupazionali e la continuità di reddito dei lavoratori interessati, scongiurando eventuali licenziamenti, nell'ambito di un piano generale di rilancio dell'area portuale e industriale di Piombino.

G1.108

[CIOFFI](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#), [SCIBONA](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015,

premesso che:

l'articolo 1, comma 6, prevede la stipula di un Accordo di Programma Quadro tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Autorità portuale di Piombino, la Regione Toscana e il Comune di Piombino al fine di individuare le risorse destinate agli specifici interventi necessari al raggiungimento delle finalità ambientali e portuali, anche in deroga ad eventuali diverse finalizzazioni previste dalla normativa vigente, da trasferire all'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 2;

il comma 7 del medesimo articolo, con riferimento ai pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 6, finanziati con le risorse statali erogate alla regione Toscana o al comune di Piombino, nel limite di 40,7 milioni di euro, ne dispone l'esclusione, per l'anno 2013, dai limiti del Patto di Stabilità Interno degli enti per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Commissario straordinario e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

la relazione tecnica afferma che non è necessaria compensazione finanziaria in quanto l'esclusione dal Patto di Stabilità Interno riguarda solo le risorse statali specificamente individuate nell'Accordo di programma,

impegna il Governo:

ad assicurare adeguate forme di pubblicità e controllo, nonché di informazione al Parlamento, sullo stato di attuazione degli interventi programmati e sulle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione.

G1.200

[SCALIA](#), [SPILABOTTE](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi di Expo 2015;

Premesso che,

la provincia di Frosinone sta vivendo una profonda crisi industriale, con decine di vertenze che coinvolgono migliaia di lavoratori;

in particolare, il fallimento della *Videocon Technologies* di Anagni rappresenta uno dei casi più gravi della crisi in atto. VDC, infatti, ha circa mille e cento dipendenti attualmente in CIG e per i quali

scatterà il 14 giugno la mobilità. Il fallimento di tale impresa ha inoltre coinvolto le industrie dell'indotto: 16 di queste, negli ultimi tre anni, hanno dichiarato il fallimento con 785 persone licenziate; mentre sono solo 8 quelle riconvertite e ancora sul mercato, facendo però ricorso alla cassa integrazione per un totale di 440 addetti;

in considerazione di ciò, la Regione Lazio, accogliendo la sollecitazione dell'Amministrazione Provinciale, dei novantuno comuni della provincia e delle forze sociali, ha, in forza di delibera G.R. n. 589 del 5 dicembre del 2012, presentato istanza di riconoscimento del Sistema Locale del Lavoro (SLL) di Frosinone come area in situazione di crisi industriale complessa, con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, ai sensi dell'articolo 27 decreto legge del 22 giugno del 2012, n. 83, convertito in legge il 7 agosto del 2012, n. 134;

in data 14 marzo 2013, si è tenuto presso il MISE un incontro tra il Ministero, la Regione Lazio, la Provincia di Frosinone, la CCIAA, il Consorzio ASI e rappresentanze delle organizzazioni datoriali e sindacali, all'esito del quale è stato sottoscritto un verbale di incontro con il quale i partecipanti si sono impegnati ad elaborare una proposta di riconversione industriale dell'area, in funzione della definizione di un accordo di programma complessivo;

l'Amministrazione Provinciale ed il Consorzio ASI hanno selezionato, attraverso un avviso pubblico, 147 manifestazioni di interesse da parte di imprese nazionali pronte ad insediarsi nell'area, con investimenti previsti pari a 347 milioni di euro ed occupazione prevista a regime di 1796 nuove unità, di cui 1230 *ex VDC*;

la Regione Lazio ha manifestato la volontà di cofinanziare il progetto di riconversione industriale. Tutto ciò premesso,

impegna il Governo

a riconoscere l'area industriale di Frosinone quale area in situazione di crisi industriale complessa ed adottare, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, d'intesa con i soggetti pubblici e privati interessati, un apposito Progetto di riqualificazione industriale dell'area industriale della provincia di Frosinone nel quale sono definiti gli interventi e del rispetto delle condizioni fissate per l'accesso ai benefici previsti dagli interventi di riqualificazione».

G1.201

[SPILABOTTE](#), [SCALIA](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi di Expo 2015;

Premesso che,

nel mese di marzo 2013, si è verificata una frana nella città di Frosinone che ha distrutto una parte del «viadotto Biondi», importante via di scorrimento del traffico della città;

la frana ha, altresì, messo a rischio una parte consistente del territorio cittadino, e a fronte della situazione di emergenza è emersa l'esigenza da parte delle istituzioni locali di provvedere con la massima sollecitudine alla messa in sicurezza dell'intera area coinvolta;

a fronte degli interventi necessari per la messa in sicurezza del territorio interessato dalla frana e considerate le difficoltà economiche e finanziarie del Comune di Frosinone, appaiono necessari interventi di sostegno anche da parte del Governo;

Tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di attribuire al Comune di Frosinone le risorse finanziarie necessarie per far fronte alle opere di ricostruzione del viadotto Biondi e alla messa in sicurezza dell'intera area interessata dalla frana del mese di marzo 2013 e di escludere le spese sostenute dal Comune di Frosinone per le predette finalità dal calcolo del Patto di stabilità interno.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 1

1.0.200

[SCALIA](#), [SPILABOTTE](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Riconoscimento dell'area industriale della provincia di Frosinone come area di crisi industriale complessa e disposizioni necessarie al suo rilancio)

1. L'area industriale della provincia di Frosinone è riconosciuta quale area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134.

2. Per assicurare l'efficacia e la tempestività dell'iniziativa a sostegno dell'area industriale della provincia di Frosinone in stato di crisi industriale complessa, il Ministro dello sviluppo economico adotta, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, d'intesa con la regione Lazio, la provincia di Frosinone e gli enti locali e degli altri soggetti pubblici e privati interessati, un apposito Progetto di riqualificazione industriale dell'area industriale della provincia di Frosinone nel quale sono definiti gli interventi in favore delle imprese presenti sul territorio e dei lavoratori coinvolti e le modalità di esecuzione degli interventi e del rispetto delle condizioni fissate per l'accesso ai benefici previsti dagli interventi di riqualificazione. Per l'attuazione degli interventi previsti dal progetto di riconversione, è riservata una quota non superiore a 40 milioni di euro delle risorse effettivamente disponibili del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, da utilizzare nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e con le medesime modalità di utilizzo del predetto fondo» .

Allegato B

[VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA](#)

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alicata, Bignami, Bubbico, Chiti, Ciampi, Colombo, D'Ambrosio Lettieri, De Biasi, De Poli, Formigoni, Guerra, Malan, Manconi, Mattesini, Mauro Giovanni, Pinotti, Stucchi e Vicari.

E' assente per incarico avuto dal Senato il senatore Amoruso, per l'attività dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Manconi ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00008 della senatrice De Petris ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Lo Moro ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00072 della senatrice Gatti ed altri.

Il senatore Ceroni ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00108 dei senatori Verducci ed altri.

Il senatore Centinaio ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-00306 della senatrice Bellot e del senatore Divina.

I senatori Ceroni e Fuksia hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-00314 della senatrice Fabbri ed altri.

Interrogazioni

[FAVERO](#), [GATTI](#), [GHEDINI Rita](#), [LEPRI](#), [ANGIONI](#), [D'ADDA](#), [PARENTE](#), [SPILABOTTE](#),

[CASSON](#), [DEL BARBA](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

la presente interrogazione ripropone una delicata e controversa questione, ancora insoluta, già sollevata dall'on. Gnechchi nel corso della XVI Legislatura con l'interrogazione 5-05368 indirizzata al Ministro in indirizzo;

l'articolo 18, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, prevede che «Con specifico riferimento all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (Enasarco) compreso tra gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, si conferma che la relativa copertura contributiva ha natura integrativa, rispetto a quella istituita dalla legge 22 luglio 1966, n. 613, come previsto dall'articolo 2 della legge 2 febbraio 1973, n. 12»;

la fondazione Enasarco rientra quindi nella tipologia di enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza), ma è l'unico ente, nell'ordinamento pensionistico italiano, per il quale si prevede una copertura contributiva di natura integrativa con la contribuzione obbligatoria (quindi doppia contribuzione per i soggetti interessati, che sono obbligati a versare i contributi anche all'Inps);

a differenza degli altri lavoratori iscritti a un fondo di previdenza obbligatoria, agli iscritti Enasarco è preclusa la totalizzazione dei periodi di contributi, nonostante lo stesso ente rientri fra i soggetti di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, in quanto come precisa il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella direttiva del 2 marzo 2006, per gli agenti di commercio la totalizzazione dei periodi contributivi versati all'Enasarco ed all'Inps, in concreto non trova applicazione. Infatti, scopo della totalizzazione è coprire periodi di contribuzione diversi per i quali siano stati versati contributi previdenziali ad enti gestori diversi. Per l'agente di commercio è invece contemporaneo l'obbligo d'iscrizione, e di versamento dei contributi previdenziali, sia verso la gestione commercianti dell'Inps, sia verso la fondazione Enasarco. In questo modo non sorge la possibilità di utilizzare la totalizzazione. Nel caso invece in cui (per motivi che appaiono comunque di difficile realizzazione) una delle due contribuzioni (Inps o Enasarco) non sia stata versata, la disciplina della totalizzazione può trovare applicazione;

l'articolo 36 del regolamento della fondazione Enasarco prevede la restituzione del 30 per cento dei contributi versati solo nel caso di cambio di attività e di trasferimento ad altro fondo previdenziale integrativo obbligatorio, ma questa tipologia di fondi, come sopra rilevato, non esiste nell'ordinamento pensionistico italiano, né sono in vista riforme in tal senso;

allo stato, quindi, un agente di commercio, in caso di cessazione dell'attività prima di aver raggiunto i 20 anni di versamenti all'Enasarco, per non perdere contributi (versati obbligatoriamente) non ha altra scelta che proseguire con i versamenti volontari, ma, se non ha i requisiti per accedere alla contribuzione volontaria (7 anni di anzianità maturati) o non ha la convenienza perché in età avanzata, le somme depositate presso l'Enasarco sono irrimediabilmente perse,

si chiede di sapere quali iniziative, anche normative, il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di correggere la situazione relativa alla fondazione Enasarco, che, a parere degli interroganti, configura un'evidente anomalia nel sistema pensionistico italiano e che da tempo, da più parti e soprattutto a tutela degli iscritti, si chiede che venga sanata.

(3-00115)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[ROSSI Gianluca](#), [CARDINALI](#), [GINETTI](#), [GOTOR](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

il 5 giugno 2013 si è svolta nelle strade della città di Terni una manifestazione dei lavoratori AST in occasione dello sciopero di 4 ore organizzato da varie sigle sindacali e dalle rappresentanze sindacali unitarie in merito alla vertenza in corso sulla difficile situazione in cui versa l'acciaieria ternana AST, attualmente in stallo per l'obbligo di vendita imposto dalla Commissione europea per probabile

posizione dominante all'attuale proprietà finlandese Outokumpu, a sua volta subentrante a ThyssenKrupp;

il corteo, partito dai cancelli di AST in viale Brin, avrebbe dovuto raggiungere la sede della prefettura della città come meta finale, passando per la stazione ferroviaria; di come si sarebbe svolta la manifestazione era stata informata la prefettura di Terni, al fine di assicurare lo svolgimento sereno della manifestazione, garantendo a cittadini e forze dell'ordine la massima sicurezza;

il corteo giunto alle porte della stazione ferroviaria, con l'intento di occupare simbolicamente la linea ferroviaria per breve tempo, ha incontrato l'opposizione delle forze di polizia che, nonostante il tentativo di mediazione da parte del sindaco di Terni, dell'assessore allo sviluppo economico della Regione Umbria e del primo firmatario del presente atto, all'ingresso dei manifestanti nella stazione rispondevano con la forza;

la situazione è quindi degenerata in una serie di scontri e manganellate a danno dei manifestanti. In particolare ne è risultato ferito un lavoratore ed il sindaco di Terni, a cui, una volta giunto in ospedale, è stata attribuita una prognosi di 4 giorni di osservazione per la commozione subita;

il comportamento immotivatamente violento e aggressivo da parte degli agenti di polizia non aveva alcuna ragion d'essere, poiché è sempre stata mantenuta una condotta pacifica, nell'alveo del diritto costituzionale della manifestazione libera del proprio pensiero e del diritto di aggregarsi nella pubblica via,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto accaduto e quali siano le sue valutazioni in merito;

se risulti quale situazione di pericolo abbiano ravvisato gli agenti di polizia, tale da far venire meno una cauta tutela dell'ordine pubblico;

se non ritenga doveroso chiarire quali siano state le dinamiche che hanno spinto le forze dell'ordine ad intervenire attivamente con violenza sui manifestanti e quale sia stata la catena del comando;

se ritenga congruo e proporzionato alla situazione il comportamento delle forze dell'ordine e, nel caso in cui siano individuate eventuali mancanze, come intenda intervenire al fine di accertarne le responsabilità ed evitare spiacevoli repliche di episodi simili in futuro.

(3-00114)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DIVINA - Ai Ministri per gli affari europei e dell'economia e delle finanze - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

la "Normverbrauchsabgabe" (NoVa) introdotta da parte dell'Austria rappresenta un dazio che altera la concorrenza rendendo assolutamente non competitivo l'acquisto di vetture fuori dai confini austriaci e altera il principio europeo della libera circolazione delle merci;

la stessa Commissione europea avrebbe già contestato la scorretta applicazione di questa tassa ai sensi dell'omogeneizzazione delle modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (Iva), ma non avrebbe valutato l'effetto pratico di equivalenza di quest'ultima ad un vero e proprio dazio con la conseguente turbativa della concorrenza;

tale tributo sta causando significativi danni economici alle concessionarie di autoveicoli italiane ed in particolare del Friuli-Venezia Giulia e del Trentino-Alto Adige-Süd Tirol, che si trovano, di fatto, a dover subire una concorrenza sleale a causa di una tassa in palese contrasto con la libera concorrenza e la libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione europea;

la NoVa, mascherata come tassa ecologica sui consumi, può raggiungere anche il 16 per cento del valore dell'autoveicolo, ed è applicata anche a cittadini dell'Unione che hanno una seconda casa in Austria, se non dimostrano che l'autovettura non è prevalentemente utilizzata in Austria,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza del problema illustrato;

se condividano l'impostazione dell'interrogante in merito alla nuova tassa introdotta dall'Austria ed ai suoi effetti;

se non ritengano opportuno sottoporre la questione alle autorità europee al fine di arrivare alla disapplicazione dell'imposta, peraltro già contestata dall'Europa, che sta creando non pochi danni economici al settore produttivo delle concessionarie di autoveicoli, già fortemente penalizzato dalla crisi.

(4-00320)

[MARINELLO](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

il 7 giugno 2013, dopo circa 2 mesi di inattività, dovrebbero riprendere le visite della nuova commissione invalidi civili dell'azienda sanitaria provinciale (ASP) di Agrigento, distretto di Bivona; in passato, le visite mediche per il riconoscimento dell'invalidità civile sono sempre state fatte il lunedì pomeriggio;

della commissione farebbero parte il dottor Salvatore Sanzeri, sindaco di Cianciana in carica fino al 10 giugno 2013, e la dottoressa Rosaria Sacco, moglie del sindaco in carica di Alessandria della rocca, nonché candidato alla carica di consigliere comunale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto evidenziato;

se non ritengano, per quanto di competenza che possano ravvisarsi gli estremi del conflitto d'interessi, che a giudizio dell'interrogante renderebbero assolutamente inopportuna la permanenza dei predetti nell'ambito della commissione, e quali eventuali iniziative di propria competenza intendano assumere per evitare lo stesso conflitto di interessi;

se non ritengano opportuno assumere, nell'ambito delle proprie competenze, ogni utile iniziativa al fine di evitare che in futuro si verifichino analoghe situazioni.

(4-00321)

[CERONI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:

il 26 settembre 1997, un terremoto di intensità dell'8°-9° grado della scala Mercalli interessò i territori di Marche e Umbria; alla forte scossa seguì uno sciame sismico di particolare intensità nelle aree interne, da Fabriano a Camerino fino a Serravalle, dalla Val Nerina fino alle zone limitrofe dell'Umbria, Assisi ed oltre;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 1997, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fu dichiarato lo stato di emergenza e conseguentemente furono adottate le prime misure necessarie ad affrontare l'emergenza con l'emanazione di ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro dell'Interno delegato per gli interventi di protezione civile;

tutto il territorio delle Marche fu dichiarato danneggiato: su 246 comuni, 63 hanno avuto oltre il 15 per cento degli edifici lesionati;

i danni nelle Marche furono ingenti: evacuate 3.687 abitazioni; danneggiati 22.000 edifici privati, 2.385 edifici monumentali, 1.336 edifici pubblici, 341 infrastrutture, scuole, ospedali, università, strutture sociali, vie di comunicazione; 213 dissesti idrogeologici; i nuclei familiari evacuati furono 3.126;

il danno complessivo provocato dal terremoto nelle Marche è stato stimato in 4.374 milioni di euro e le risorse messe a disposizione per la ricostruzione ammontano a 2.921,28 milioni;

considerato che:

subito dopo gli eventi sismici, furono effettuate le verifiche e fu avviata la cosiddetta "ricostruzione leggera" con l'obiettivo di consentire il rapido rientro nelle abitazioni principali dichiarate totalmente o parzialmente inagibili o agibili; mentre con l'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2668 del 28 settembre 1997 furono stabiliti finalità, contributi economici e destinatari di tale intervento;

per consentire il ripristino in tempi brevi delle condizioni di piena agibilità e quindi la fruibilità pubblica degli edifici con danni lievi, con tale ordinanza fu prevista la redazione di un piano per gli interventi urgenti;

successivamente, l'entrata in vigore del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, consentì l'avvio della fase della ricostruzione *post* terremoto

mediante la previsione di specifici interventi e della relativa disciplina rivolta alla Regione, prevedendo lo svolgimento dell'attività del Commissario delegato unitamente a quella propria della Regione sulla base dei compiti ad essa affidati dalla legge;

il decreto-legge n. 6 del 1998, oltre a prevedere specifici interventi, stabilì un primo stanziamento di fondi per la loro attuazione, disponendone il versamento in apposita contabilità speciale intestata al Presidente della Regione, prevedendo altresì che per ulteriori interventi, a partire dall'anno 1999, i fabbisogni di spesa, a carico o con il contributo dello Stato, avrebbero potuto essere finanziati mediante appositi accantonamenti da inserire annualmente nelle leggi finanziarie (art. 15);

per la ripartizione di tali risorse la medesima legge stabilì la predisposizione del programma finanziario, su deliberazione dei consigli regionali, nei limiti delle risorse assegnate. Il Consiglio regionale delle Marche approvò il programma finanziario di ripartizione delle risorse il 1° dicembre 1999 (con deliberazione n. 279); tale programma finanziario, che contiene numerose voci corrispondenti ai diversi interventi contemplati la legge, con le relative priorità, è stato annualmente aggiornato sulla base delle successive risorse assegnate con le leggi finanziarie dello Stato;

lo stato di emergenza, dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è stato da ultimo prorogato sino al 31 dicembre 2007 (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2006). La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), ha dettato norme in ordine al completamento degli interventi di ricostruzione nei territori delle Marche e dell'Umbria alla cessazione dello stato d'emergenza. In particolare l'articolo 2, al comma 107, ha stabilito che le Regioni Marche e Umbria completano gli interventi di ricostruzione e sviluppo nei rispettivi territori secondo le disposizioni del decreto-legge n. 6 del 1998 e delle ordinanze emanate durante la vigenza dello stato d'emergenza dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'interno e dai commissari delegati; il richiamato articolo 2, comma 107, ha stabilito altresì che i contributi previsti dall'art. 12, commi 2 e 3, dello stesso decreto-legge a favore dei Comuni a fronte delle minori entrate registrate e dall'art. 14, comma 14, per il potenziamento degli uffici regionali e comunali continuino ad essere erogati annualmente alle Regioni Marche e Umbria, per il quinquennio 2008-2012, con riduzione progressiva nella misura di un quinto per ciascun anno del quinquennio; inoltre, la normativa vigente stabilisce che la possibilità per i soggetti che hanno usufruito della sospensione dei termini dei versamenti tributari e della sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, previste dalle ordinanze n. 2668 e n. 2728 del 1997 e n. 2908 del 1998, di definire la propria posizione, relativa al periodo interessato dalla sospensione, corrispondendo l'ammontare dovuto nella misura e con le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Successivamente, con l'art. 2 decreto-legge 8 aprile 2008, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 103 del 2008, e con l'art. 3 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 201 del 2008 è stata prevista la restituzione dell'ammontare dovuto in misura ridotta al 40 per cento dei tributi e contributi sospesi e mediante rateizzazione pari a 120 rate mensili;

ad oggi, tuttavia, l'attività di ricostruzione non può considerarsi conclusa, stante la necessità di reperire risorse di ammontare pari a 1,4 miliardi di euro, per le varie tipologie di intervento, si chiede di sapere:

quali siano i provvedimenti *in itinere* per lo stanziamento dei fondi mancanti per assicurare il completamento della ricostruzione delle unità immobiliari, dei fabbricati, delle attività produttive e delle infrastrutture nonché la messa in sicurezza del territorio, delle scuole e degli edifici pubblici e di culto nei territori delle Marche colpiti dal sisma del 1997;

se il Governo non ritenga opportuno avviare un'attività di verifica degli interventi svolti fino ad oggi, in considerazione del fatto che, a fronte di un intervento economico consistente, nei territori interessati sono state stimate risorse pari a 1.407 milioni di euro per completare la ricostruzione, suddivise per principali tipologie di intervento;

se le domande non finanziate possano trovare copertura e, in caso affermativo, attraverso quali procedure.

(4-00322)

[DE CRISTOFARO](#) - *Ai Ministri dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* -

Premesso che:

il 3 giugno 2013 un'area di 25.000 metri quadrati è stata sottoposta a sequestro preventivo dal comando provinciale dei carabinieri di Napoli e dalla polizia municipale nell'ambito di un'inchiesta su un'imponente lottizzazione abusiva coordinata dal dottor Fragliasso della procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli;

l'area interessata si trova nella zona di via Vicinale Pignatiello nel quartiere napoletano di Pianura;

il territorio è tutelato da vincoli paesaggistici (piano territoriale paesistico di Agnano-Camaldoli) con destinazione d'uso agricolo ed è interessato da un parziale dissesto idrogeologico;

tra il 2005 e il 2012 nonostante i vincoli vi è stato edificato abusivamente un intero quartiere, con alcuni stabili realizzati già negli anni '90;

per tali fatti risultano 15 indagati tra committenti e proprietari dei suoli, con l'accusa di lottizzazione abusiva;

il lavoro investigativo è stato effettuato con controlli satellitari e ricerche cartacee sui dati catastali, per verificare la natura di alcune sub particelle venute alla luce attraverso le domande di condono a fine costruzione;

tra gli immobili sequestrati vi sono 3 scuole parificate, di proprietà del comprensivo "Oasi del fanciullo", ospitanti rispettivamente una scuola media, una scuola elementare ed un asilo, e l'istituto alberghiero "San Giorgio", funzionante dal 2011;

le scuole paritarie di proprietà del comprensivo "Oasi del fanciullo" avevano ottenuto le autorizzazioni amministrative necessarie per funzionare, pur non avendo il certificato di abitabilità;

sono stati sequestrati svariati capannoni, grandi tra i 300 e i 700 metri quadri, occupati da attività di commercio quali vendite di materiali edili e concessionarie di auto;

per alcuni di questi immobili erano già state respinte le domande di condono, senza però che a ciò seguissero ulteriori controlli;

considerato che:

case e scuole, pur non avendo il certificato di abitabilità, avevano ottenuto l'allacciamento alle reti fognarie, idriche ed elettriche;

gli studenti delle scuole edificate abusivamente hanno vissuto e vivono tuttora in strutture vicine ai tralicci dell'alta tensione, e perciò pericolosissime;

le misure sinora adottate non sono sufficienti ad azzerare la trasformazione negativa del territorio;

le procedure burocratiche, estremamente contorte e facilmente aggirabili dai tanti trucchi che possono essere applicati a seguito di una richiesta di condono, rendono quasi impossibili gli accertamenti,

si chiede di sapere:

per quale motivo, dopo che diverse richieste di condono riguardanti quella zona erano state respinte, non siano stati disposti controlli per verificare cosa stesse succedendo tra l'area di Pianura e quella dei Camaldoli;

come sia possibile che scuole e appartamenti abusivi e privi di qualsiasi certificazione abbiano ottenuto l'allacciamento alle reti fognarie, idriche ed elettriche e, nel caso degli edifici scolastici, le autorizzazioni per funzionare;

se non sia opportuno intervenire immediatamente sulla situazione dei circa 250 studenti che si trovano a dover completare l'anno scolastico in strutture abusive, poste sotto sequestro e ritenute pericolose;

quali misure si intenda adottare per ripristinare la finalità d'uso agricolo a cui quei suoli erano stati destinati.

(4-00323)

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

il 5 giugno 2013, a Bianco (Reggio Calabria), sono sbarcati 121 stranieri di nazionalità afghana e

siriana, tra cui 23 donne e 49 bambini e pare, dalle notizie di stampa, che 2 siano neonati, partoriti probabilmente a bordo della barca (si veda un lancio dell'Ansa del 5 giugno 2013);
il 60 per cento degli immigrati sbarcati a Bianco è composto da mamme e bambini, una proporzione a parere degli interroganti allarmante;
a seguito delle dichiarazioni del ministro Keynge sull'abrogazione del reato di clandestinità e l'introduzione dello *ius soli* nell'ordinamento italiano, risulta agli interroganti che gli sbarchi sulle coste del Paese sarebbero aumentati, come attestano le sempre più frequenti notizie di cronaca;
considerato che, a parere degli interroganti:
tali proposte non solo inviano messaggi sbagliati, ma incoraggiano tutte quelle organizzazioni che prosperano sulla tratta degli esseri umani, situazione particolarmente grave quando si tratta di minori e donne in stato di gravidanza;
il Governo dovrebbe intervenire immediatamente con azioni decise onde garantire il rispetto della legalità e scoraggiare questo fenomeno, che mette a serio rischio la vita e l'incolumità delle persone, in particolare i minori e le donne in stato di gravidanza,
si chiede di sapere:
quali siano gli intendimenti del Governo e quali iniziative intenda porre in atto per combattere il fenomeno dell'immigrazione clandestina, con particolare riguardo ai minori e alle donne in stato di gravidanza;
se sia a conoscenza di quanti siano i minori sbarcati negli ultimi mesi, a decorrere dall'insediamento del Governo, quante siano le donne in stato di gravidanza, di quanti siano i minori accompagnati da familiari o legati da parentela con adulti residenti o presenti sul territorio nazionale e di dove tali minori siano alloggiati.
(4-00324)
[STEFANI](#), [BITONCI](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
dalla stampa si apprende che Livia Turco dovrebbe essere il nuovo presidente dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti al contrasto delle malattie della povertà (INMP);
tale istituto è stato istituito con decreto del Ministro della salute il 3 agosto 2007, in attuazione del comma 827 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, durante il Governo Prodi e con il Ministro della salute *pro tempore* Livia Turco, d'intesa con le sole Regioni Lazio, Puglia e Sicilia;
dal sito dell'ente, nella sezione "chi siamo", non è dato apprendere chi siano i suoi componenti ma solo che: "Nato nel 2007 e stabilizzato nel 2012, l'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP) è un ente pubblico oggi centro di riferimento nazionale per l'assistenza socio-sanitaria alle popolazioni migranti e alle fragilità sociali, nonché centro nazionale per la mediazione transculturale in campo sanitario";
sempre sul sito è possibile visionare alcune pubblicazioni di tale ente, tra cui "I Mondiali di Calcio in Sudafrica - Passioni sportive e salute" oppure "Lampedusa, porta d'Europa - Un sogno per non morire";
sempre pubblicati sul sito sono riportati alcuni convegni dallo stesso organizzati o patrocinati, tra cui "La battaglia del Mediterraneo: scontro di uomini o di civiltà?" (mercoledì 18 maggio 2011 presso il monastero delle benedettine di Santa Cecilia a Roma), ed ancora un altro dal tema "I diritti alla prova della crisi: riscattare il futuro e la felicità" (dal 24 al 26 febbraio 2011 a Napoli);
sempre tra i convegni patrocinati dall'INMP, ad esempio, risulta "Incontro sulla proposta di legge Disposizioni per la promozione e la tutela dell'esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati" (sabato, 19 aprile 2008 a Roma, presso il cinema "Reale"), ed un altro a Lecce dal titolo "Il mare e il sogno - Oltre le dinamiche dei flussi migratori" (lunedì 8 febbraio 2010) e sempre a Lecce "Un sogno per non morire", un incontro-dibattito con studenti e associazioni di immigrati;

considerato che:

ai sensi dell'art. 1, comma 827, della legge n. 296 del 2006 le finalità dell'ente dovrebbero essere di "prevenzione, cura, formazione e ricerca sanitaria";

con decreto 22 febbraio 2013, n. 56, è stato adottato dal Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, il nuovo regolamento dell'INMP,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto illustrato e se ritenga che le attività e pubblicazioni, citate solo a titolo esemplificativo, rientrino tra gli obiettivi dell'INMP;

se sia a conoscenza di quali siano stati i costi per le iniziative richiamate;

se intenda chiarire quali siano i protocolli di intesa e con quali regioni ad oggi avviati;

se abbia intenzione di procedere alla proroga del progetto e se ritenga utile provvedere al rifinanziamento dell'ente, considerato il momento di forte crisi, o, come invece agli interroganti parrebbe opportuno, se non intenda valutare la possibilità di sospendere la funzionalità dell'ente, decretarne la chiusura e l'immediata cessazione dell'attività.

(4-00325)

[CAPACCHIONE](#), [SOLLO](#), [ROMANO](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

martedì 4 giugno 2013 si è tenuto a Roma un incontro tra i vertici aziendali del gruppo Indesit company e i sindacati per la presentazione di un piano di riassetto per gli stabilimenti Indesit in Italia; secondo quanto riportato dagli organi di stampa, la società avrebbe confermato la centralità dell'Italia, quale motore strategico sul fronte delle competenze e ricerca e dello sviluppo, riconoscendo alla stessa un ruolo cruciale per l'industrializzazione e la produzione dei modelli ad alta innovazione e contenuto tecnologico destinati alle fasce medio-alte della domanda, previa razionalizzazione dell'assetto produttivo;

in particolare, il gruppo ha annunciato un piano di ristrutturazione che interesserà tre siti italiani, quello di Fabriano (Ancona), quello di Comunanza (Ascoli Piceno) e quello di Caserta ridisegnando completamente la loro missione strategica con la concentrazione nel nostro Paese delle sole produzioni *top* di gamma e lo spostamento delle produzioni italiane non più sostenibili nei siti Indesit di Polonia e Turchia;

a tale riassetto produttivo si accompagnerà una razionalizzazione delle risorse umane che, secondo quanto annunciato dai vertici aziendali, coinvolgerà complessivamente 1.425 lavoratori, di cui 25 dirigenti, 150 impiegati delle sedi centrali e 1.250 operai e impiegati di fabbrica, su un totale di 4.300 addetti;

questa decisione appare estremamente preoccupante in quanto da una parte infligge un ulteriore duro colpo al nostro tessuto produttivo nazionale, e campano in particolare, con riferimento alla provincia di Caserta dove vi è lo stabilimento con maggior lavoratori occupati, depauperandolo con questa politica di delocalizzazione, dall'altra colpisce pesantemente i livelli occupazionali diretti e quelli legati all'indotto;

sempre durante l'incontro il gruppo Indesit ha annunciato investimenti per 70 milioni di euro per rendere gli stabilimenti italiani all'avanguardia per produzioni di alta gamma;

considerato che:

sul territorio casertano sono presenti due settori di lavorazione: quello delle lavatrici e quello dei frigoriferi. Il piano di dismissione è previsto per il settore lavatrici che oggi prevede l'utilizzo di 540 unità di personale;

il piano presentato dalla dirigenza Indesit prevede la chiusura del settore nell'arco di un triennio, entro il 2016. Di supporto alla produzione delle lavatrici sul territorio è presente un indotto nei settori dei manufatti in cemento, plastica, vetro e elettrici e nel settore logistico per circa 400 persone;

nel corso di questi 3 anni non è previsto un numero significativo di pensionamenti in quanto già negli ultimi anni è stato definito un piano di recupero industriale e di accompagnamento al pensionamento di un numero elevato di lavoratori;

l'azienda già 2 anni fa ha definito un piano di ridimensionamento; in quella fase aveva spostato la produzione di lavatrici con carico dall'alto da Bergamo a Teverola (Caserta). A distanza di 2 anni, la produzione in situazione di crisi ma non di dismissione produttiva si propone, invece, di delocalizzarla in Turchia e in Polonia, dove sono già presenti siti Indesit;

in tale modo sulla provincia di Caserta resta un'attività produttiva del polo elettrodomestici Indesit limitata e senza prospettiva di sviluppo futuro per i prodotti in essere, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario convocare un tavolo presso il Ministero con la partecipazione delle istituzioni centrali, della Regione Campania, delle parti sociali e dei vertici aziendali per acquisire ulteriori elementi sulle linee strategiche e le soluzioni occupazionali individuate dal piano del gruppo Indesit;

se non ritenga di dover adottare con la massima urgenza le misure necessarie a garantire la continuità operativa dei siti produttivi richiamati, anche al fine di impedire che la Campania, ed in particolar modo la provincia di Caserta, debba subire un nuovo gravosissimo danno al proprio tessuto economico-sociale, e soprattutto la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali diretti e di quelli legati all'indotto.

(4-00326)

[SCAVONE](#), [FERRARA Mario](#), [BILARDI](#), [COMPAGNONE](#), [MAURO Giovanni](#) - *Ai Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

gli interroganti intendono segnalare la gravissima situazione che dal 1° giugno 2013 è presente all'interno dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale; una gravissima situazione che non soltanto è rappresentata dalla ben prevedibile perdita, per l'Inps, di numerose e qualificate professionalità mediche a causa di insipienti clausole discriminatorie inserite nel bando del concorso nazionale dell'Istituto pubblicato nel maggio 2013 per l'acquisizione di 998 medici convenzionati esterni, ma che è soprattutto rappresentata dai notevoli disservizi che in ambito medico-legale l'ente previdenziale non potrà non fare ricadere nei prossimi mesi sui cittadini socialmente più indifesi ed economicamente più deboli;

come notorio, l'Inps è da alcuni anni non soltanto l'ente pagatore, ma anche l'ente controllore, mediante i propri centri medico-legali, dell'invalidità civile. In merito a questo delicatissimo e dispendiosissimo settore, infatti, l'Istituto riceve i verbali e la documentazione sanitaria delle visite medico-legali effettuate dalle aziende sanitarie provinciali e ne verifica la congruità, potendo convalidare il giudizio od invitare a nuova visita medico-legale nei propri ambulatori il richiedente la prestazione, al quale può confermare o meno, infine, il giudizio che la commissione dell'azienda sanitaria aveva formulato. A tal fine, dunque, l'ente previdenziale si è avvalso, negli ultimi 3 anni, dei propri 500 medici strutturati e di altri 700 in convenzione esterna; e bisogna ammettere con soddisfazione che da questa squadra di 1.200 medici è derivata, su tutto il territorio nazionale, un'importante riduzione del numero di riconoscimenti dello *status* di invalido civile ed una conseguente notevole riduzione dell'enorme spesa pubblica correlata;

ora, nonostante le difficoltà incontrate dai sanitari nell'espletamento dei gravosi compiti che l'Istituto affidava loro, tutto procedeva bene fino al dicembre 2012, allorché la convenzione a tempo definito dei 700 medici esterni è scaduta. Vi è stata quindi una proroga fino a maggio 2013, e dal 1° giugno sono cessati tutti i rapporti. L'Inps è rimasto, così, con i soli 500 medici strutturati che, già sovraccarichi del proprio lavoro, non possono in alcun modo caricarsi anche di quello dei colleghi esterni non più presenti. La conseguenza è che moltissimi compiti medico-legali svolti dall'Istituto non potranno essere espletati. E poiché la maggior parte dell'attività dei centri medico-legali dell'ente riguarda l'invalidità civile ed il relativo contenzioso giudiziario, sarà questo il settore più penalizzato con grave nocimento per i cittadini, nonché per l'erario, non potendosi più eseguire le necessarie verifiche idonee a confermare o meno i riconoscimenti dello *status* di invalido civile. Si aggiunga, inoltre, che il concorso, pur contemplando una convenzione per acquisire 998 medici esterni, è caratterizzato da clausole esclusive per i concorrenti, di cui a giudizio degli interroganti la più

insipiente è quella per cui chi ha già lavorato in qualità di medico convenzionato esterno dell'Inps deve, a fini di "trasparenza", cambiare obbligatoriamente sede ove gli venga confermato l'incarico. E cioè: se un medico ha già acquisito nella sua città la professionalità idonea a svolgere le delicatissime mansioni che l'Istituto gli affida, adesso deve cambiare città. Molti medici risponderanno negativamente a tale richiesta, con il risultato che numerose e qualificate professionalità mediche già rodiate in anni di lavoro per l'Istituto andranno via, e vi entreranno, di contro, numerosi neofiti che dovranno certo svolgere un lungo periodo di tirocinio. Nelle more, l'utenza aspetterà, per mesi, che i propri diritti siano riconosciuti. Ed aspetterà anche l'erario, che non beneficerà più delle entrate provenienti dalle revoche degli assegni, delle pensioni, delle indennità di accompagnamento che, verificate dall'Istituto, risultano non dovute,

si chiede di sapere:

quali misure di competenza il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione intenda urgentemente adottare per colmare l'enorme vuoto di medici che l'Inps si è, a giudizio degli interroganti inspiegabilmente, "auto-generato" e fare così riprendere al più presto la regolare attività dell'ente in favore della collettività e dello Stato;

se non ritenga di apportare giusti correttivi al concorso in parola per far sì che non si disperda una grande parte della professionalità medica acquisita dall'Istituto in questi anni. La proposta ragionevole sarebbe, ad avviso degli interroganti, l'immediata conferma, nelle sedi già occupate, dei 700 medici convenzionati appena perduti, nonché la rapida selezione dei 298 restanti, da prelevare dai vincitori dello stesso concorso bandito nel mese di maggio 2013;

quali iniziative di competenza il Ministro del lavoro e politiche sociali intenda urgentemente adottare nei riguardi dell'Inps a fronte del dato per cui l'ente italiano controllore della regolarità dei rapporti di lavoro nelle imprese private ha impiegato, dal mese di gennaio 2013 al maggio successivo, 700 medici con contratto scaduto e senza continuità retributiva.

(4-00327)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

11^a Commissione permanente(Lavoro, previdenza sociale):

3-00115, della senatrice Favero ed altri, sul regime previdenziale della fondazione Enasarco.

Interpellanze, ritiro

È stata ritirata l'interpellanza 2-00029, della senatrice Amati ed altri.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 3-00006, del senatore Nencini.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 33^a seduta pubblica del 4 giugno 2013, alle pagine 240 e 241, nel testo dell'interrogazione 3-00104, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «2014» con le seguenti: «2015».

Nel Resoconto stenografico della 34^a seduta pubblica del 5 giugno 2013, a pagina 28, nel testo dell'interrogazione 3-00109, eliminare il nono capoverso.

1.5.2.6. Seduta n. 38 (pom.) dell'11/06/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

38a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MARTEDÌ 11 GIUGNO 2013

Presidenza del presidente GRASSO

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 64 dell'11 luglio 2013
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI: Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,31).

Si dà lettura del processo verbale.

PIZZETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 6 giugno.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,33).

Sulla morte di un militare italiano in Afghanistan

PRESIDENTE. *(Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea).* Come ormai tristemente noto a tutta l'Assemblea, lo scorso sabato nella provincia di Farah in Afghanistan, a seguito di un attacco terroristico ai danni di un mezzo dall'Esercito italiano, è rimasto ucciso il maggiore Giuseppe La Rosa e altri tre militari sono rimasti feriti.

L'ufficiale italiano, appartenente al 3° Reggimento bersaglieri di Teulada, era nato a Barcellona Pozzo di Gotto 31 anni fa ed era impegnato in attività di sostegno alle unità dell'esercito afgano nell'ambito della missione della NATO ISAF.

Al dolore per questa grave perdita deve unirsi la consapevolezza che questa lunga e dolorosa stagione densa di lutti è parte del difficile percorso di quel martoriato Paese verso la riconquista della democrazia e della sicurezza, accompagnato dallo sforzo generoso delle nostre Forze armate sulla base di una deliberazione del Parlamento italiano nell'ambito dei nostri impegni internazionali.

Nella giornata di ieri ho voluto rendere omaggio, a nome di tutto il Senato, alla camera ardente del maggiore La Rosa e partecipare alle sue solenni esequie nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Sono certo di esprimere i sentimenti di tutta l'Assemblea nel rivolgere, ancora una volta, un pensiero di cordoglio e di commossa partecipazione al dolore dei suoi familiari e di tutte le Forze armate e un augurio di pronta guarigione ai suoi commilitoni feriti.

Invito i colleghi ad osservare, in segno di commossa riconoscenza per il sacrificio del maggiore La Rosa, un minuto di silenzio e di raccoglimento. *(L'Assemblea osserva un minuto di silenzio).* *(Applausi).*

Sulla scomparsa di Milziade Caprili

PRESIDENTE. È scomparso ieri a Viareggio, all'età di 64 anni, stroncato da una grave malattia, Milziade Caprili, Vice Presidente di questa Assemblea nella XV legislatura.

Milziade Caprili era nato a Viareggio il 24 ottobre 1948 e, in spirito di continuità con la militanza paterna, aveva iniziato da giovanissimo ad impegnarsi in politica, aderendo, a soli 15 anni, alla Federazione giovanile comunista della sua città. Passato poi al Partito comunista italiano, era divenuto uno dei protagonisti della vita politica ed amministrativa locale: consigliere comunale per oltre vent'anni, più volte assessore, nonché vice sindaco di Viareggio.

Nel 1983, al principio della IX legislatura, candidato nelle liste del PCI, era stato eletto alla Camera dei deputati e confermato dal corpo elettorale nelle due successive legislature. Dopo il 1991 aveva affrontato le trasformazioni in atto nel suo partito scegliendo di aderire alla formazione politica di Rifondazione Comunista, nelle cui file fu eletto in occasione delle elezioni politiche del 1992. Tornò quindi per quattordici anni alla scena politica della sua città, ricoprendo in più occasioni importanti incarichi amministrativi, per essere poi candidato al Senato nelle liste di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea nelle elezioni del 2006.

Entrò così a far parte della nostra Assemblea, della quale fu eletto Vice Presidente. In quella difficile stagione parlamentare seppe dare il suo contributo di rigore e di stile, conducendo i nostri lavori in maniera esemplare. Fu anche autorevole componente della Commissione lavori pubblici e comunicazioni e, successivamente, della Commissione industria, nonché del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Sono certo di interpretare i sentimenti di tutta l'Assemblea nel manifestare il cordoglio e la partecipazione del Senato al dolore dei familiari e dei concittadini di Milziade Caprili e nell'invitare le colleghe e i colleghi ad osservare, in sua memoria, un minuto di silenzio e di raccoglimento. *(L'Assemblea osserva un minuto di silenzio).* *(Applausi).*

GRANAIOLO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRANAIOLO (PD). Signor Presidente, con la morte di Milziade Caprili viene meno una figura storica della vita politica, amministrativa e sociale della mia città e della Versilia tutta. Un politico attento, e

uso consapevolmente questo termine, perché sono convinta che lui ne apprezzerrebbe tutto il valore e il significato. Uno studioso attivamente impegnato della storia del movimento operaio, ma anche un animatore pungente e ironico del dibattito amministrativo della città.

Caprili è stato un uomo politico non solo viareggino, ma di livello nazionale, come ha ricordato il presidente Grasso. Da giovanissimo fu dirigente della Federazione giovanile comunista e poi militante e dirigente del Partito comunista. La sua è stata una storia personale che affonda le proprie radici nella Resistenza e nell'antifascismo, sia per tradizione familiare sia come consapevole e consolidato patrimonio culturale. Ha vissuto una lunga carriera parlamentare prima nelle file del PCI, poi in quelle di Rifondazione, ed infine come Vice Presidente del Senato.

Caprili ha vissuto gli anni del cambiamento e della crisi della politica con spiccata autonomia di giudizio e grande curiosità intellettuale. È stato un uomo rispettoso delle istituzioni e sempre pronto a criticare il conformismo e la conservazione ovunque si annidassero. Da qui le sue scelte di vita, che più di una volta l'hanno condotto in collisione anche con il partito e con i compagni con i quali militava.

Negli ultimi anni è approdato al mondo del volontariato; si è impegnato come presidente della Croce Verde, quasi a voler significare che la politica, per cambiare e comprendere i grandi mutamenti in corso, dovesse ripartire da lì: dallo spirito di servizio, dalla cittadinanza attiva, dalla pratica e dalla cultura della solidarietà, dalle questioni concrete; ma, soprattutto e sempre, dai bisogni dei più deboli e dalla tutela dei diritti del mondo del lavoro.

Come presidente della Croce Verde ha vissuto i giorni del drammatico incidente ferroviario del 29 giugno 2009 che colpì la mia città, facendo emergere con determinazione tutta l'importanza e il ruolo che il mondo del volontariato può svolgere per aiutare, sostenere e promuovere la coesione umana e sociale.

Negli ultimi tempi, consapevole dei ritardi istituzionali della nostra terra sulle questioni socio sanitarie, si è impegnato a dar vita all'osservatorio sulle politiche socio sanitarie per richiamare l'attenzione della politica e dei cittadini sui grandi temi, sui limiti e sulle prospettive del *welfare* versiliese.

In più occasioni ho anche avuto opinioni diverse da quelle da lui sostenute, ma il confronto con le sue idee è sempre stato segnato, oltre che dal rispetto, da argomentazioni profonde e motivate, comunque mai banali.

Sono certa che Viareggio non dimenticherà il suo pensiero e il lavoro da lui svolto.

Alla moglie e alla famiglia, a tutti i volontari della Croce Verde di Viareggio un accorato abbraccio e le mie più sentite condoglianze e quelle di tutto il mio Gruppo. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Orellana).*

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*). Vorrei ricordare anch'io, associandomi alle parole espresse dal presidente Grasso e ringraziandolo per esse, un uomo che ha rappresentato al meglio le istituzioni di questo Paese, Milziade Carili, che ci ha lasciato dopo una breve e spietata malattia. Di questo Senato è stato Vice Presidente nella XV legislatura - com'è stato detto - e prima ancora deputato della Repubblica, consigliere comunale e poi vice sindaco nella sua amata Viareggio, città nella quale non aveva smesso di portare il suo contributo intellettuale e morale, anche negli ultimi anni della sua militanza politica.

Un uomo delle istituzioni, un uomo al servizio delle istituzioni democratiche nate dalla Resistenza, come ce ne sono stati altri nella storia straordinaria del movimento operaio italiano. Assieme a questo - mi piace dirlo in quest'Aula - un comunista del PCI, come gli piaceva dire, anche negli anni in cui ho avuto la fortuna di incontrarlo e di conoscerlo, quando, dopo la "Bolognina" e lo scioglimento del Partito comunista italiano, era cominciata la storia di Rifondazione Comunista, partito di cui Caprili è stato tra i fondatori e poi tra i massimi dirigenti.

Faccio fatica oggi a separare i ricordi politici da quelli personali: le discussioni con lui sui massimi

sistemi, come ci piaceva dire, ma anche sui libri che leggevamo e sullo sport, un'altra delle sue passioni.

Ricordo con nitidezza la piccola stanza, al terzo piano di via del Policlinico, in cui Caprili per anni ha lavorato al dipartimento organizzazione del PRC. Era all'inizio degli anni '90: una nuova generazione di giovani si era avvicinata alla politica e, a partire dai movimenti studenteschi di quegli anni, intendeva dare il proprio contributo alla ricostruzione di una nuova sinistra politica. Il crollo del muro di Berlino, la fine del socialismo reale, la critica serrata, intransigente verso quei regimi che avevano svilito e mortificato l'aspirazione al movimento reale per abolire lo stato di cose presenti non ci parvero nemmeno per un momento un ostacolo a quell'ideale che - pensavamo - era molto più forte della sua applicazione concreta. Quei giovani, di cui facevo parte anch'io, avevano in Caprili un sicuro riferimento culturale e morale, oltre che politico. Allora quella stanza era spesso affollata: si discuteva con lui delle culture politiche, della storia del movimento operaio e delle figure straordinarie di quelle donne e di quegli uomini che l'avevano animata, a partire da quell'Enrico Berlinguer che per Caprili era stato sempre un irrinunciabile punto di riferimento.

La rifondazione di un ideale senza più cadere negli errori del passato, la riflessione sul potere e sulla tragedia del comunismo novecentesco, l'impegno costante per la pace contro la guerra furono le grandi questioni che volle mettere al centro del suo impegno politico e, assieme a queste, la ricerca continua su quel tema, oggi attualissimo, che Caprili aveva colto molto prima degli altri: la crisi della politica e delle sue forme della rappresentanza, la fine dei partiti di massa e soprattutto il rischio che, senza una necessaria autoriforma, senza una profonda innovazione e rivisitazione anche culturale dei capisaldi del '900, la nostra democrazia sarebbe stata più debole, più esposta alle derive autoritarie e demagogiche che già si affacciavano prepotentemente in quegli anni. Fu anche per questo che collocò la sua ricerca nel cuore della lotta politica: perché non voleva rinunciare all'idea che un intellettuale, quale in realtà era lui, fosse anche e innanzitutto un militante politico.

Ci ha lasciato troppo presto Milziade Caprili e, anche se le nostre strade si erano separate, come troppo spesso è accaduto nella storia tormentata della sinistra italiana, non dimenticherò e non dimenticheremo i suoi insegnamenti, la sua ironia, la sua esperienza e soprattutto quella raffinatezza di cui ci sarebbe ancora molto bisogno. *(Applausi dai Gruppi Misto-SEL, PD e M5S e del senatore Calderoli).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea, saluto gli studenti della Seton Hall University, di South Orange, New Jersey (Usa) presenti in tribuna. *(Applausi).*

Sulla scomparsa di Milziade Caprili

MATTEOLI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEOLI (PdL). Signor Presidente, anch'io desidero intervenire per ricordare Milziade Caprili.

Sono un uomo che viene dalla destra, mentre Caprili - come è noto ed è stato ricordato - dalla sinistra e poi dalla sinistra estrema. Ci siamo ritrovati nell'arco della nostra vita, per la passione per la politica che ambedue nutrivamo, a far parte prima della Camera dei deputati e poi del Senato, con l'incarico lui di Vice Presidente dell'Assemblea ed io di Presidente del Gruppo di Alleanza Nazionale.

Abbiamo discusso per una vita. Da toscani ci siamo spesso incontrati, sia in riunioni che in altre situazioni. Abbiamo litigato sempre su tutto quando si trattava di parlare di politica, ma una stima profonda ci legava, e devo dire che negli ultimi tempi era nata un'amicizia con Milziade. Ho appreso, pertanto, con profondo dolore la sua scomparsa.

Desidero ricordare in questa sede che un giorno, nel corso di un mio intervento, citai una frase di

Lenin. Caprili, che in quel momento presiedeva la seduta, mi fece pervenire una lettera, che conservo ancora, nella quale mi chiedeva dove avessi trovato quella frase che non aveva mai letto da nessuna parte, pur essendo un cultore di Lenin. Pensava addirittura l'avessi inventata io, e molto probabilmente era così. Anche questo è stato un motivo per discutere insieme di politica, ma con grande rispetto reciproco.

Provo profondo dispiacere e credo di potermi mi fare interprete dei sentimenti di tutto il Gruppo del Popolo della Libertà che l'ha conosciuto in quest'Aula, a nome del quale esprimo alla famiglia di Caprili le più sentite condoglianze. *(Applausi dai Gruppi PdL, PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI).*

[ORELLANA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA (M5S). Intervengo per fatto personale. Il senatore Giovanardi si è lamentato nella seduta antimeridiana di giovedì 6 giugno...

PRESIDENTE. Senatore Orellana, per fatto personale si interviene a fine seduta, mi dispiace. Lo stesso metro è stato usato per il senatore Giovanardi.

[FERRARA Mario](#) (GAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Mario (GAL). Signor Presidente, ho appreso soltanto adesso la notizia, a cui non ero preparato, della scomparsa di Milziade Caprili. Pertanto, intervengo con quell'emozione che coglie alla scomparsa di una persona conosciuta direttamente e personalmente, con una certa vicinanza quella che avevo come quale era senatore Segretario d'Aula, in una fase di opposizione al Governo: intenso oratore, con interventi su tanti problemi con una finalità che, molte volte, era quella di esaltare il compito del parlamentare non specificamente e propriamente inteso come legislatore.

L'emozione è ancora maggiore quando medito che il presidente Caprili è mancato in un'età matura e non in vecchiaia: questo fa ancor più pensare a quanto, in simili occasioni, tutto sia precario e quanto egli lo prevedesse e lo valutasse quando coniugava la fermezza nell'applicazione del Regolamento, nei casi che in particolare mi riguardavano, ad un senso dello Stato fortemente radicato, facendo sì che quel il comportamento rendesse ineludibile un pari comportamento da parte nostra e, quindi: un comportamento rispettoso adeguato e non sopra le righe.

Finirò per conservare, ancora più gelosamente da oggi, il biglietto che egli mi mandò alla fine della legislatura, quando gli eventi di quella XV legislatura facevano presagire uno stravolgimento nella futura composizione dell'Assemblea. Egli salutò me e forse alcuni altri suggellando il rapporto che si era creato, rivolgendo complimenti che furono reciproci e facendo in modo che oggi quel ricordo sia ancora più forte, ancora più affettuoso e ancora più doloroso. *(Applausi dai Gruppi GAL, PdL e PD).*

Saluto ad una delegazione della Confartigianato di Ferrara

[PRESIDENTE](#). A nome dell'Assemblea, rivolgo un saluto ai rappresentanti della Confartigianato di Ferrara, che seguono i nostri lavori dalla tribuna. *(Applausi).*

Seguito della discussione del disegno di legge:

(576) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015 (Relazione orale)(ore 16,55)

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 576.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 6 giugno ha avuto luogo l'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[ESPOSITO Stefano](#), *relatore*. Signor Presidente, il parere è naturalmente favorevole sull'emendamento 1.2, che è stato presentato dalle Commissioni riunite. Sull'emendamento 1.3 il parere è contrario, così come sull'emendamento 1.4. Il parere è favorevole sull'emendamento 1.5. Il parere è contrario sull'emendamento 1.7, così come sugli emendamenti 1.8, 1.9 e 1.10. Il parere è favorevole sull'emendamento 1.12 (testo 5). Il parere è contrario sull'emendamento 1.14, così come sull'emendamento 1.15. Il parere è favorevole sugli emendamenti 1.1000 e 1.16 (testo 2). Il parere è contrario sull'emendamento 1.17 e favorevole sugli emendamenti 1.18, 1.19 (testo 2) e 1.2400.

Sull'emendamento 1.300 il parere è contrario, mentre sugli emendamenti 1.25 (testo 3) e 1.2000 il parere è favorevole.

Sull'ordine del giorno G1.100 il parere è favorevole all'accoglimento. Sugli ordini del giorno G1.101 e G1.102 il parere è contrario. Inoltre, sugli ordini del giorno G1.103, G1.104, G1.105, G1.106, G1.107 e G1.108 il parere è favorevole.

PRESIDENTE Senatore Esposito, credo che nella sua elencazione abbia saltato qualche ordine del giorno. Qual è il suo parere sull'ordine del giorno G1.300?

ESPOSITO Stefano, *relatore*. Anche sugli ordini del giorno G1.300, G1.301, G1.200 e G1.201 il parere è favorevole, signor Presidente.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor presidente, per quanto riguarda gli emendamenti, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

Sull'ordine del giorno G1.100 il parere del Governo è favorevole all'accoglimento. Sull'ordine del giorno G1.101, presentato dal senatore Martelli e da altri senatori, il parere del Governo è contrario. Anche nel caso dell'ordine del giorno G1.102, presentato dai senatori Moronese e altri, il parere è contrario.

Sull'ordine del giorno G1.103 il parere è favorevole, se riformulato nel senso che il Governo accetta gli impegni chiesti, mentre chiede che dall'ordine del giorno vengano cassate le «premesse» e i *considerata*. Vengano dunque accettati solo gli impegni contenuti nell'ordine del giorno. Sull'ordine del giorno G1.104 e sull'ordine del giorno G1.105, presentato dal senatore Scilipoti, il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Mi scusi, signor Sottosegretario, ma seguendo l'ordine del fascicolo che abbiamo noi, prima dell'ordine del giorno G1.103, c'è l'ordine del giorno G1.300. qual è il suo parere?

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Chiedo scusa, signor Presidente. Sull'ordine del giorno G1.300, presentato dal senatore Scilipoti, il parere è favorevole.

Come ho precedentemente dichiarato, sull'ordine del giorno G1.103 il Governo si esprime in senso favorevole all'accoglimento dei soli impegni.

Esprimo quindi parere favorevole sugli ordini del giorno G1.301, G1.104, G1.105 e G1.106.

Sull'ordine del giorno G1.107 il parere è favorevole se il dispositivo viene così riformulato: «impegna il Governo a porre in essere, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, azioni concrete e tempestive al fine di assicurare il reperimento e lo stanziamento delle risorse necessarie a sostenere i livelli occupazionali e la continuità di reddito dei lavoratori interessati, scongiurando eventuali licenziamenti, nell'ambito di un piano generale di rilancio dell'area portuale e industriale di Piombino». Gli ordini del giorno G1.108 e G1.200 sono accolti come raccomandazione.

Infine, l'ordine del giorno G1.201 è accolto se così riformulato: «impegna il Governo a valutare, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, l'opportunità di attribuire al Comune di Frosinone le risorse finanziarie», eccetera, secondo il testo del dispositivo.

[PRESIDENTE](#). Gli emendamenti 1.200 e 1.1 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo cortesemente la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.2, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	250
Senatori votanti	249
Maggioranza	125
Favorevoli	249

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.3.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, chiediamo cortesemente la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.3, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	249
Senatori votanti	248
Maggioranza	125
Favorevoli	64
Contrari	184

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.4.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, chiediamo cortesemente la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.4, presentato dal senatore Martelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	248
Senatori votanti	243
Maggioranza	122
Favorevoli	58
Contrari	183
Astenuti	2

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, chiediamo cortesemente la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.5, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	253
Senatori votanti	251
Maggioranza	126
Favorevoli	251

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.7.

SANTANGELO *(M5S)*. Signor Presidente, chiediamo cortesemente la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.7, presentato dal senatore Scibona e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	255
Senatori votanti	254
Maggioranza	128

Favorevoli	64
Contrari	188
Astenuti	2

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.8.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, chiediamo cortesemente la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.8, presentato dal senatore Lucidi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	257
Senatori votanti	256
Maggioranza	129
Favorevoli	65
Contrari	191

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.9.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, chiediamo cortesemente la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.9, presentato dalla senatrice Bulgarelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	257
Senatori votanti	256
Maggioranza	129
Favorevoli	50
Contrari	191
Astenuti	15

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

[MASTRANGELI](#) (*Misto*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASTRANGELI (*Misto*). Signor Presidente, vorrei segnalare una cosa importante, che ha notato anche il senatore Campanella.

PRESIDENTE. Parli per lei, intanto.

MASTRANGELI (*Misto*). No, altrimenti pare che certe cose le veda solo io. È la seconda volta che il senatore, di cui non so il nome, che siede di fianco alla senatrice Mussolini, vota sia sulla sua postazione che su quella alla sua sinistra. Quindi, per favore, che lo si faccia smettere. È già la seconda volta.

PRESIDENTE. Prego i senatori Segretari di effettuare un controllo.

[SANTANGELO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, ho appena visto il senatore in questione estrarre la tessera. Chiedo che venga messo a verbale il nome del senatore titolare della stessa. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[PRESIDENTE](#). Va bene.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.10.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, chiediamo gentilmente la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.10, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	257
Senatori votanti	255
Maggioranza	128
Favorevoli	44
Contrari	205
Astenuti	6

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. L'emendamento 1.11 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.12 (testo 5).

[DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, dichiaro il voto di astensione del mio Gruppo sull'emendamento 1.12, anche perché, tra l'altro, qualora approvato, precluderebbe l'emendamento 1.14 a nostra firma, per la ragione che mi appresto a spiegare. Noi siamo favorevoli alla "bretella", ma assolutamente contrari al fatto che si vada ad inserire sull'asse autostradale Cecina-Civitavecchia. Infatti, il nostro emendamento 1.14 si fa interprete di questa posizione, prevedendo proprio l'eliminazione di tale intersezione. La bretella è un'opera che può benissimo appoggiarsi sull'Aurelia.

Con questa motivazione, esprimeremo voto di astensione sull'emendamento, quasi una sorta di voto contrario, e ovviamente ne chiedo la votazione con il sistema elettronico.

[CUOMO \(PD\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CUOMO \(PD\)](#). Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris e dal senatore Cuomo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

[SANTANGELO \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. C'è comunque un'ampia richiesta di voto elettronico: che lo chieda anche lei mi sembra superfluo, basta appoggiarlo.

[SANTANGELO \(M5S\)](#). Signor Presidente, anche noi del Gruppo Movimento 5 Stelle chiediamo cortesemente il voto elettronico.

[PRESIDENTE](#). La richiesta è già appoggiata. È bello quando c'è questa concordanza!

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.12 (testo 5), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	259
Senatori votanti	257
Maggioranza	129
Favorevoli	203
Contrari	48
Astenuti	6

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.14 e 1.15.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1000.

[SANTANGELO \(M5S\)](#). Signor Presidente, chiediamo cortesemente la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1000, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	257
Senatori votanti	255
Maggioranza	128

Favorevoli	204
Contrari	45
Astenuti	6

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.16 (testo 2).

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, chiediamo cortesemente la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.16 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	256
Senatori votanti	254
Maggioranza	128
Favorevoli	186
Contrari	61
Astenuti	7

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

[MASTRANGELI](#) (*Misto*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASTRANGELI (*Misto*). Signor Presidente, è già la seconda volta che vedo quel senatore, di cui non conosco il nome, seduto in alto nella parte destra dell'emiciclo, che ha messo tutto un "papocchio" davanti a dove si mette la mano per votare e ogni volta allunga la mano, per strana coincidenza, quando si vota. È già la seconda volta. (*Proteste dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto. Prego i senatori Segretari di guardare il papocchio, che non ho capito cosa sia.

MASTRANGELI (*Misto*). È il papocchio di carte. (*Applausi ironici dal Gruppo PdL*)

Lo ha fatto anche l'altro. Loro mettono la testa sotto la sabbia e pensano che non si veda, ma io l'ho visto.

FAZZONE (*PdL*). Fateci lavorare!

PRESIDENTE. I senatori Segretari faranno attenzione.

MASTRANGELI (*Misto*). Ma lei sotte me, signor Presidente?

PRESIDENTE. No, assolutamente, è solo che non capivo.

MASTRANGELI (*Misto*). Il papocchio significa un po' di carte messe a coprire; hai voglia a mettere la testa sotto la sabbia!

[PRESIDENTE](#). Io ho solo ripetuto quello che ha detto lei.

Per favore, ognuno resti al proprio posto in fase di votazione.

[SANTANGELO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, guardi che quella che ha fatto rilevare il senatore Mastrangeli è una pratica non corretta: quindi, la prego di mantenere l'ordine.

PRESIDENTE. Ho già invitato i senatori Segretari a controllare.

SANTANGELO (M5S). Occorre maggiore serietà, perché alcuni senatori stanno votando per conto di persone assenti, e non è possibile farlo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Sappiamo benissimo che votare per persone assenti significa dare la possibilità di certificare la presenza, mentre l'assenza comporterebbe una detrazione dalla diaria. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. I senatori Segretari faranno certamente attenzione e che non avvengano violazioni di questo tipo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.17.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, chiediamo cortesemente la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.17, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	258
Senatori votanti	257
Maggioranza	129
Favorevoli	68
Contrari	189

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.18.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, chiediamo cortesemente la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.18, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	256
Senatori votanti	254
Maggioranza	128
Favorevoli	253
Contrari	1

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.19 (testo 2).

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, chiediamo cortesemente la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.19 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	256
Senatori votanti	254
Maggioranza	128
Favorevoli	244
Contrari	4
Astenuti	6

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2400.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, chiediamo cortesemente la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.2400, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	259
Senatori votanti	258
Maggioranza	130
Favorevoli	211
Contrari	46
Astenuti	1

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.20 e 1.24 sono stati ritirati.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,

l'emendamento 1.300 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.25 (testo 3).

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.25 (testo 3), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	256
Senatori votanti	254
Maggioranza	128
Favorevoli	207
Astenuti	47

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.26 (testo 2) e 1.27 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2000.

MUSSOLINI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI (*PdL*). Mi scusi, signor Presidente, ma il voto elettronico io lo chiederei con garbo istituzionale. Lei, però, guardi anche da questa parte, oltre che dalla parte del senatore Santangelo. È vero che c'è questo *feeling* ma anche noi possiamo alzare la mano per chiedere la votazione elettronica.

PRESIDENTE. Senatrice Mussolini, io guardo chi è in piedi, e mi aiutano in questo anche i senatori Segretari, eventualmente segnalandomi se c'è qualcuno che chiede la votazione elettronica.

MUSSOLINI (*PdL*). Allora, signor Presidente, guardi tutti i senatori. Chiedo anch'io la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Mussolini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.2000, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	258
Senatori votanti	256
Maggioranza	129
Favorevoli	206
Astenuti	50

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.100 non verrà posto ai voti. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.101.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, con il giusto garbo istituzionale, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G1.101, presentato dal senatore Martelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	255
Senatori votanti	254
Maggioranza	128
Favorevoli	66
Contrari	186
Astenuti	2

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.102.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo, cortesemente, la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G1.102, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	258
Senatori votanti	256
Maggioranza	129
Favorevoli	68
Contrari	188

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.300 non verrà posto ai voti. Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno G1.103 se accettano la riformulazione proposta dal Governo.

[SANTANGELO](#) (M5S). Signor Presidente, per quanto riguarda l'ordine del giorno G1.103, mi pare che il Governo chieda che venga tolta la premessa.

PRESIDENTE. Rimane l'impegno che il Governo accoglie.

SANTANGELO (M5S). C'è un piccolo problema: nel dispositivo si legge in maniera chiara: «impegna il Governo: a valutare attentamente, alla luce di quanto riferito in premessa», ma la premessa non viene accettata.

PRESIDENTE. È chiaro: occorre togliere il riferimento alla premessa. Altrimenti, se non accogliete la riformulazione, voteremo.

SANTANGELO (M5S). Il Governo mi sembra che accetti gli impegni senza questa parte; ma l'ha detto lei che questo inciso verrà tolto. Vorrei sentire il Governo.

PRESIDENTE. Sentiamo a conferma l'interpretazione autentica del rappresentante del Governo.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Confermo l'interpretazione del Presidente per cui il dispositivo sarà: «impegna il Governo a valutare attentamente la scelta della struttura più idonea».

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno è quindi riformulato togliendo l'inciso «alla luce di quanto riferito in premessa». Accettate la riformulazione?

SANTANGELO (M5S). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.103 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Essendo stati accolti dal Governo, anche gli ordini del giorno G1.301, G1.104, G1.105 e G1.106 non verranno posti ai voti.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G1.107, c'è una riformulazione. Chiedo ai presentatori se l'accettano.

SANTANGELO (M5S). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.107 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Gli ordini del giorno G1.108 e G1.200 non verranno posti ai voti in quanto accolti dal Governo come raccomandazione.

Sull'ordine del giorno G1.201 c'è una riformulazione, che dovrebbe essere accolta, perché concerne il rispetto della compatibilità di bilancio. Senatrice Spilabotte, accetta la riformulazione?

SPILABOTTE (PD). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.201 (testo 2) non verrà posto ai voti. L'emendamento 1.0.200 è stato ritirato.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

[DE PETRIS](#) (Misto-SEL). Signor Presidente, l'emendamento 2.4 chiede la soppressione, al comma 1, della lettera e). In poche parole, si chiede di abrogare la parte che riguarda il completamento del sistema impiantistico previsto nel piano regionale di gestione dei rifiuti, perché a nostro avviso - e non siamo i soli: credo che siano in molti a pensarlo tra coloro che conoscono bene la realtà siciliana - non si riesce veramente a comprendere per quale motivo, proprio sulla parte dell'impiantistica, si deve ricorrere alla forma della gestione emergenziale.

Colgo l'occasione per dire che poi, mentre si chiede l'utilizzo della forma gestionale emergenziale per quanto riguarda l'impiantistica, tutta la parte che invece riguarda i sistemi per avviare la raccolta differenziata - come si vede e come vedremo poi nella discussione successiva - evidentemente non è al centro di queste preoccupazioni. Non si fa nulla proprio a fronte dell'emergenza, per riconvertire tutto sul sistema e sul ciclo, per avviare definitivamente la raccolta differenziata.

[PANIZZA](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI). Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento

2.100 (testo 2)/100, con cui si estende il codice europeo dei rifiuti anche ai pannolini biodegradabili. Esistono alcune ditte che hanno iniziato la sperimentazione della produzione di questo prodotto. Purtroppo, non è ancora stato attribuito il codice europeo dei rifiuti: quindi queste ditte rischiano di fallire e di interrompere la produzione. Poiché credo che sia importante invece assecondare la produzione dei pannolini biodegradabili, auspico che, in attesa che venga riconosciuto il codice, si possa trovare una soluzione a questo problema attribuendo il codice europeo dei rifiuti, che li assimila ai prodotti biodegradabili.

Mi auguro quindi che questo emendamento venga accolto, perché consente di risolvere un problema che rischia altrimenti di mettere in difficoltà alcune ditte che già operano.

[CROSIO \(LN-Aut\)](#). Signor Presidente, con l'ordine del giorno G2.102 intendiamo sottolineare il fatto che, a distanza di quattro anni dalla dichiarazione dello stato di emergenza, il territorio palermitano si trova ancora in una situazione di criticità per quanto riguarda la gestione dei rifiuti urbani. Chiediamo perciò un chiaro impegno al Governo affinché si ripristini il regime ordinario per quanto riguarda il sistema della gestione dei rifiuti e non si preveda assolutamente nessuna ulteriore proroga o deroga, nel prossimo futuro, per quanto riguarda lo stato di emergenza.

[D'AMBROSIO LETTIERI \(PdL\)](#). Signor Presidente, con riguardo all'ordine del giorno G2.100, ho saltato il turno, cedendolo ad un collega.

Approfitto della presenza del Governo, per evidenziare che a livello centrale si ha spesso tempestività ed efficacia nell'adozione di provvedimenti che tuttavia, a valle, non trovano l'auspicato riscontro. Già nel 2001, con il decreto ministeriale del 18 settembre n. 468, fu stabilito tutto un criterio per il recupero del sito inquinato dall'amianto nella sede della ex Fibronit. Ebbene, da quella data, signor Presidente, sono passati 12 anni. Ne facciamo oggetto di pessime esibizioni politico-elettorali. Ancora non si è provveduto alla definizione della bonifica e dei criteri; si promettono bandi in ambito comunale - mi riferisco al comune di Bari - che non trovano riscontro.

Non sembri una provocazione la mia, ma un appello al senso della responsabilità, perché la politica recuperi il proprio ruolo etico e consegna alla comunità il necessario adempimento a specifici obblighi di legge, soprattutto quando questi hanno un rilevante effetto di ricaduta sui profili di tutela della salute pubblica. Perché, signor Presidente, signori del Governo, illustri colleghi, sappiamo tutti quali sono le patologie derivanti dall'inalazione delle fibre di amianto.

Sulla base di queste considerazioni, signor Presidente, auspico che questo ordine del giorno trovi il parere favorevole del Governo, del relatore, ma soprattutto dell'intera Assemblea. Sarebbe il segno di una politica che vuole rispondere alla sua funzione. Spero che questa frustata sulla coscienza della politica serva anche agli amministratori del Comune di Bari. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

[BOCCHINO \(M5S\)](#). Signor Presidente, l'ordine del giorno G2.103 si riferisce all'articolo 2 del decreto-legge in esame, riguardante l'emergenza rifiuti a Palermo, problema pluriennale di questa città. È il 16 gennaio 2009 quando fu dichiarato lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Palermo. In seguito a ciò fu nominato un commissario straordinario che avrebbe dovuto risolvere, o quanto meno di riorganizzare in maniera efficace ed efficiente, lo smaltimento dei rifiuti. Da allora, molteplici sono stati gli interventi di emergenza posti in essere, ma questi riguardavano per lo più la fase finale dello smaltimento dei rifiuti, lasciando inalterato o quasi il sistema della raccolta.

Preso atto del mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, il presente provvedimento proroga l'emergenza e prevede alcuni interventi necessari, quali quelli relativi al completamento della cosiddetta sesta vasca della discarica di Bellolampo nel Comune di Palermo.

Ancora una volta, quindi, non viene affrontato il problema alla sua radice, mancando una seria politica di prevenzione della produzione dei rifiuti, non solo quindi il sistema della raccolta porta a porta, ma anche - e soprattutto - il riuso *post* consumo. Sarebbe opportuno dunque - e qui veniamo allo scopo specifico dell'ordine del giorno - che il Governo ampliasse gli interventi a Palermo al di là della gestione emergenziale prevista dall'articolo 2, a favore di una seria ed articolata pianificazione della raccolta differenziata in generale e di quella porta a porta in particolare, introducendo un approccio che

tenga conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali con l'obiettivo di abbattere la pericolosità dei rifiuti e, soprattutto, di limitarne la quantità prima della fase di smaltimento.

Il secondo punto del dispositivo dell'ordine del giorno G 2.103, a necessario completamento del primo, impegna il Governo a realizzare impianti di compostaggio e riciclo utilizzando tecnologie avanzate allo scopo precipuo di salvaguardare la salute della popolazione palermitana e tutto l'ambiente.

Spero che il Governo voglia accogliere con favore quest'ordine del giorno. *(Applausi dal Gruppo M5S)*

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

[ESPOSITO Stefano](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 2.100 (testo 2)/100 e 2.7.

Esprimo invece parere favorevole sugli emendamenti 2.100 (testo 2) e 2.11 (testo 2).

Infine, il parere è favorevole sugli ordini del giorno G2.100, G2.101, G2.102 e G2.103.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Il Governo esprime parere conforme a quello dei relatori sugli emendamenti in esame.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, sul G2.100 il parere è favorevole.

In merito all'ordine del giorno G2.101, il parere è altresì favorevole se il primo punto del dispositivo viene riformulato nel modo seguente: «impegna il Governo: a valutare l'opportunità di non derogare ulteriormente al divieto», per poi proseguire nel testo attuale.

Sull'ordine del giorno G2.102 il Governo invita ad eliminare la seguente parte: «a non prevedere in futuro ulteriori proroghe dello stato di emergenza per il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Palermo e», e a sostituirla con le seguenti parole: «a porre in essere ogni strumento utile a ripristinare il regime ordinario della gestione dei rifiuti».

Infine, il Governo chiede ai presentatori dell'ordine del giorno G2.103 di sostituire, al secondo capoverso del dispositivo, le parole: «a prevedere la realizzazione» con le seguenti: «a valutare l'opportunità di prevedere la realizzazione».

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo cortesemente la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1, presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	258
Senatori votanti	257
Maggioranza	129
Favorevoli	54
Contrari	203

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

[MASTRANGELI](#) (*Misto*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASTRANGELI (*Misto*). Signor Presidente, questa volta cito come testimone il senatore Giarrusso. Lo stesso senatore prima denunciato, durante la votazione dell'emendamento 2.1, ha stranamente allungato la mano sul «papocchio», che è un cumulo di carte. Chissà perché l'ha allungata proprio adesso!

CERONI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERONI (*PdL*). Chiedo alla Presidenza di verificare se le due postazioni a fianco alla mia sono state usate per votare.

Credo si stia facendo una strumentalizzazione inaccettabile. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Comunque, la prova di resistenza non consente la verifica attuale, verifica che faremo certamente e della quale daremo atto.

MASTRANGELI (*Misto*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASTRANGELI (*Misto*). Tengo a precisare che io non faccio nessuna sentenza: sto solamente segnalando che il senatore allunga la mano sul «papocchio», proprio quando si vota. Ma chissà perché! (*Proteste dal Gruppo PdL*).

PRESIDENTE. Senatore Mastrangeli, prendiamo atto che lei non fa sentenze, ma solamente il pubblico ministero. (*Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Buemi*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo gentilmente la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, e la verifica sulla regolarità del voto.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.2, presentato dal senatore Martelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	264
Senatori votanti	263
Maggioranza	132
Favorevoli	70
Contrari	192
Astenuti	1

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. L'emendamento 2.3 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.4.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo cortesemente la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.4, presentato dai senatori De Petris e Cervellini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	262
Senatori votanti	260
Maggioranza	131
Favorevoli	67
Contrari	193

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

[BARANI](#) *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(GAL)*. Signor Presidente, intervengo per un richiamo al Regolamento.

Lei mi deve aiutare ad interpretare l'articolo 113, comma 2, del Regolamento, là dove si legge che «L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano». Mi deve quindi spiegare, signor Presidente: o dà mandato alla Giunta per il Regolamento di cambiarlo, oppure «normalmente» è «normalmente».

Come i miei colleghi sanno, ho una mentalità sanitaria. Quando si dice che un'infezione normalmente si cura con gli antibiotici, non si cura con l'acqua fresca. Allora si cambia la mentalità. Non vorrei che questa fosse una forma di ostruzionismo, non latente, ma palese.

PRESIDENTE. Senatore Barani, la posso invitare a leggere le parole successive?

BARANI *(GAL)*. Signor Presidente, mi deve dire il significato di «normalmente».

PRESIDENTE. Allora la leggo io: «a meno che quindici Senatori chiedano la votazione nominale». Quindi: «normalmente (...) a meno che». *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Adesso non devo interpretare il Regolamento.

BARANI *(GAL)*. Signor Presidente, deve però andare avanti nella lettura. Vada avanti. Lei deve andare avanti, altrimenti che cos'è? Si legge che la richiesta deve essere presentata dopo la chiusura della discussione. Ciò non vuol dire emendamento su emendamento: vuol dire discussione generale. La interpreti! Signor Presidente, la deve interpretare, altrimenti che cosa hanno fatto a fare il Regolamento? Perché hanno scritto «normalmente»? Per impedire l'ostruzionismo, è ovvio.

[PRESIDENTE](#). Senatore Barani, guardi che la votazione elettronica non la considero una pratica ostruzionistica, ma - semmai - una verifica dei voti, anche nella loro perfetta regolarità. *(Applausi dai Gruppi PD e M5S)*. Questo è come la intendo io, mi dispiace.

BARANI *(GAL)*. Signor Presidente, legga l'articolo 114 del Regolamento. *(Applausi del senatore Formigoni)*.

PRESIDENTE. Senatore Barani, faccia tutte le osservazioni che crede attraverso il suo Capogruppo, per cambiare eventualmente il Regolamento.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.6.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo cortesemente la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.6, presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	263
Senatori votanti	261
Maggioranza	131
Favorevoli	54
Contrari	206
Astenuti	1

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. L'emendamento 2.100 (testo 2)/100 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.100 (testo 2).

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo cortesemente la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.100 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	266
Senatori votanti	265
Maggioranza	133
Favorevoli	245
Contrari	20

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

[ENDRIZZI](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, ho cercato di attirare l'attenzione anche in precedenza: prima sarebbe infatti stato più facile verificare.

PRESIDENTE. Mi dispiace, senatore Endrizzi. Sta facendo riferimento alla precedente votazione?

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, mi riferisco alla votazione appena conclusa. C'erano due lucette accese negli schermi della penultima fila del Gruppo PdL. *(Proteste del senatore Tarquinio)*. Eccoli là, il senatore si sta alzando. Il senatore ha votato nella buca a fianco: c'erano due luci accese. Non so se qui si sta cercando di far finta, per attirarci in inganno. *(Applausi ironici dal Gruppo PdL)*. Però, non è corretto - non è corretto! - infilare la mano in due buche - e questo è quello che è stato fatto - a prescindere dalla presenza in Aula dell'interessato.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.7.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo cortesemente la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.7, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	263
Senatori votanti	262
Maggioranza	132
Favorevoli	55
Contrari	207

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.8, 2.9 e 2.10 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.11 (testo 2).

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo gentilmente la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.11 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	266
Senatori votanti	264
Maggioranza	133
Favorevoli	264

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.12 e 2.13 sono stati ritirati.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.100 non verrà posto ai voti.

Senatore Ranucci, accoglie la richiesta di riformulazione del Governo dell'ordine del giorno G2.101?

RANUCCI *(PD)*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.101 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Chiedo ai presentatori se accolgono la richiesta di riformulazione dell'ordine del giorno G2.102, avanzata dal Governo.

[CROSIO](#) *(LN-Aut)*. Signor Presidente, la proposta del Governo ci sembra una presa in giro perché è

l'annacquamento di un ordine del giorno ben preciso volto a dare una mano ai siciliani, alla gente di Palermo, al fine di non replicare la questione dei rifiuti di Napoli.

Pertanto non accettiamo la riformulazione e insistiamo per la votazione dell'ordine del giorno G2.102.

[PRESIDENTE](#). A questo punto, non essendo stata accettata la proposta di riformulazione, chiedo al presentante del Governo se il parere è contrario.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario sull'ordine del giorno G2.102. La riformulazione era un modo per tenere conto seriamente dell'esigenza che era stata posta. Se la riformulazione non va bene, il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Il parere del relatore è contrario?

ESPOSITO Stefano, *relatore*. Sì, signor Presidente.

[PRESIDENTE](#). Passiamo dunque alla votazione dell'ordine del giorno G2.102.

[CUOMO](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CUOMO](#) (PD). Signor Presidente, in verità sull'ordine del giorno G2.102 già abbiamo avuto modo di dibattere a lungo in Commissione proprio con il collega.

Vi è un continuo riferimento ai rifiuti di Napoli, che oggettivamente hanno rappresentato un problema. Va però rimarcato, per amore di verità, che, dopo aver fatto tanta storia sui rifiuti di Napoli, in audizione in Commissione ambiente abbiamo potuto scoprire - tutti i senatori presenti, cosa che noi già sapevamo - che la Regione Campania attualmente è quarta o quinta nella raccolta differenziata. Quindi, non è possibile continuare sempre su questa storia, ogni volta che c'è qualche disfunzione, e farvi riferimento senza aggiornare neanche i dati dal punto di vista storico.

Sono assolutamente d'accordo sul fatto che dobbiamo certamente rivedere la questione, anche perché parliamo del 7 per cento di raccolta differenziata e non abbiamo avuto neanche i dati sulla raccolta differenziata nella città di Palermo. Però vorrei chiedere al Governo di trovare una formulazione più adatta, perché oggettivamente abbiamo l'esigenza di ritrovarci unitariamente sull'idea che si cominci a fare la raccolta differenziata a Palermo e quindi di indurre le amministrazioni comunali e la Regione Sicilia a fare ogni sforzo, anche dal punto di vista impiantistico, perché non si viva la stessa tragedia che hanno vissuto le popolazioni campane.

[DALLA ZUANNA](#) (SCpI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DALLA ZUANNA](#) (SCpI). Signor Presidente, nell'emendamento che abbiamo appena approvato all'unanimità abbiamo specificato che ci sarà ogni sei mesi un passaggio parlamentare sulla questione relativa a Palermo. Credo che ciò sia sufficiente ad assicurare a quest'Assemblea un controllo su quello che sta accadendo.

[NUGNES](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[NUGNES](#) (M5S). Signor Presidente, benché condivida la sottolineatura fatta dal collega, non posso però fare a meno di leggere l'impegno che i colleghi della Lega chiedono al Governo: «impegna il Governo: a non prevedere in futuro ulteriori proroghe dello stato di emergenza per il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Palermo» (e questo credo sia un impegno che il Governo dovrebbe assolutamente assumere) «e a ripristinare il regime ordinario della gestione dei rifiuti».

Invito pertanto tutti a votare a favore. (*Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Crosio*).

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Vorrei sottolineare che la riformulazione del Governo è la seguente: «impegna il Governo: a porre in essere ogni strumento utile a ripristinare il regime ordinario della gestione dei rifiuti». La riformulazione del Governo rispondeva, quindi, esattamente alle esigenze poste sia dalla senatrice Nugnes sia da altri intervenuti.

Constatato che il senatore Crosio ritiene che questa riformulazione non vada bene. In questo caso manteniamo il parere contrario.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, chiediamo cortesemente la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G2.102, presentato dal senatore Davico e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, rilevo che nella penultima fila in alto a sinistra sono presenti due schede e sono segnalati due voti. Chiedo cortesemente di conoscere il nome del senatore assente che sta percependo la diaria. *(Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Mastrangeli e Puppato).*

Chiedo, cortesemente di continuare a vigilare al riguardo al fine di mettere un punto.

[PRESIDENTE](#). Invito i senatori Segretari a verificare.

CARDIELLO (PdL). Presidente, faccia controllare, così la finisce!

PRESIDENTE. Infatti, ho invitato i senatori Segretari ad effettuare i controlli.

[ARACRI](#) (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARACRI (PdL). Signor Presidente, evidentemente il collega ha ancora gli occhi distorti dalla conta degli scontrini e delle diarie. Do conto che a fronte di tre senatori ci sono due voti. Chiedo se cortesemente la finisce di scocciare!

[PRESIDENTE](#). Cerchiamo di mantenerci nei limiti.

Sono stati effettuati i controlli e la votazione è risultata regolare.

Dichiaro chiusa la votazione. *(Proteste del senatore Volpi)*. Ho già dichiarato chiusa la votazione.

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	267
Senatori votanti	266
Maggioranza	134
Favorevoli	78
Contrari	183
Astenuti	5

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, nel rispetto di tutti gli onorevoli senatori, vorrei ricevere lo stesso rispetto che porto a quest'Assemblea e a tutti i presenti. Quindi chiedo cortesemente che si intervenga nei confronti dell'onorevole senatore del quale non conosco il nome perché si rivolga con

modi più consoni al ruolo che stiamo ricoprendo.

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, mi pare che sia già intervenuto.

Sull'ordine del giorno G2.103 il Governo ha chiesto una riformulazione. Senatrice Nugnes, l'accetta?

NUGNES (M5S). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.103 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Invito il senatore Segretario a dare lettura di un ulteriore parere della 5a Commissione permanente.

PIZZETTI, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea 3.900 (testo 2), 3.900, 5.900 e 6.0.900, esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 3.900 (testo 2), 3.900 e 5.900. Per ciò che attiene tale ultimo emendamento, si osserva che il parere di semplice contrarietà è riferito ai profili della copertura e che, qualora dovessero essere approvati ulteriori emendamenti gravanti sul medesimo Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, essi dovrebbero essere valutati ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il parere è di nulla osta sull'emendamento 6.0.900».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

MORONESE (M5S). Signor Presidente, nello specifico mi ricollego a quanto già dichiarato dalla collega Nugnes in discussione generale, quando ha parlato dell'abitudine tutta italiana di fronteggiare situazioni di varia natura in emergenza, soprattutto per quanto concerne l'ambiente e la gestione delle bonifiche, dei siti contaminati e dei rifiuti.

La considerazione sorge spontanea: se trattasi di emergenze, gli interventi saranno da attuare in maniera risolutiva ed urgente, e invece ci ritroviamo puntualmente a concedere proroghe su proroghe e deroghe su deroghe, perché tali interventi non seguono mai l'*iter* predefinito, uscendo dall'emergenza ed entrando nella malattia cronica. Ricordo che questo tipo di gestione va in deroga a leggi vigenti e distoglie fondi da altri capitoli di spesa ai quali non è stata data la patente di urgenza. Un fatto, a nostro avviso, gravissimo.

La Regione Campania, interamente bagnata dal mare, dovrebbe avere come settore economico strategico il turismo. Ebbene, questo in realtà è un settore che non riesce a decollare a causa proprio di questa disastrosa, e forse voluta, gestione. Ogni anno a ridosso della stagione estiva puntualmente scopriamo che il mare è sporco ed inquinato; che c'è bisogno di mettere mano ai depuratori che non funzionano; che tutti faranno del loro meglio in attesa di nuovi finanziamenti. Tante belle parole. Così la storia diventa un ciclo infinito a danno di tutti i cittadini e degli operatori di quel turismo che non c'è.

Con riferimento quindi alla situazione di cui all'articolo 3 di questo decreto, con cui si diede un'ulteriore proroga di gestione commissariale, quindi di emergenza in emergenza, per il servizio di trattamento delle acque reflue in Campania, non siamo ancora riusciti a capire perché non si sia ricondotta la questione nell'alveo della gestione ordinaria. Tutto questo dimostra che un commissario non risolve un problema che, forse, non si vuole risolvere. A sostegno di questa tesi vi è il fatto che dei fondi via via stanziati per l'adeguamento e la messa a norma solo l'1 per cento sia stato utilizzato per l'impiantistica (il resto è stato utilizzato per le spese del personale).

Ora inviterei i colleghi a valutare in futuro tutti gli emendamenti presentati, tenendo conto delle conseguenze che vanno a generare e a indirizzare il loro voto ed il loro consenso avendo come obiettivo unico la soluzione migliore per un territorio già ampiamente devastato e a non lasciarsi condizionare solo dalla voglia di fronteggiare un Gruppo politico diverso da quello di appartenenza. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

BARANI (GAL). Signor Presidente, ho tre emendamenti da illustrare. Inizio con l'emendamento 3.202, per il quale era stato fatto richiamo all'articolo 81 della Costituzione e per mettere in votazione il quale abbiamo dovuto raccogliere 15 firme.

Con il decreto-legge n. 195 del 2009 è stato previsto l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra da

parte della Regione Campania, con copertura a valere sul FAS di sua spettanza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2012, impugnato dalla Regione dinanzi ai giudici amministrativi e alla Corte costituzionale, è stato successivamente previsto esclusivamente il trasferimento della proprietà dell'impianto di termovalorizzazione da FIBE SpA alla Regione, senza regolare le sorti del contratto relativo alla gestione dello stesso in testa alla Protezione civile.

La Regione non è quindi automaticamente succeduta in tale contratto sia perché il trasferimento della proprietà di un impianto non produce mai l'automatico trasferimento dei contratti di servizio, sia perché il contratto di servizio in questione è stato stipulato da soggetti diversi da quelli tra i quali è avvenuto il trasferimento della proprietà (Protezione civile e società A2A Partenope Ambiente) e riguarda anche la gestione integrata dello STIR di Caivano, che non è di proprietà della Regione. Ciò nonostante, quest'ultima si trova in questo momento obbligata a cogestire l'impianto di termovalorizzazione in virtù di un decreto della Protezione civile, che ha indebitamente ritenuto la Regione succeduta anche nel contratto di gestione e in conseguenza ha generato incertezze e contenzioso. In ogni caso, la situazione di incertezza giuridica circa il rapporto di concessione, provocata dall'ordinanza della Protezione civile e dal contenzioso, determina l'impossibilità della Regione di sostenere l'investimento di 355 milioni di euro e il relativo rientro economico previsto dalla normativa vigente.

Tale situazione è inoltre complicata dal fatto che con una recente sentenza la Corte costituzionale ha ritenuto illegittima la norma di legge che aveva autorizzato il Governo a procedere all'attribuzione della proprietà del termovalorizzatore alla Regione in assenza di intesa da parte di quest'ultima. L'emendamento proposto in sede di conversione del decreto-legge è quindi finalizzato a trovare una soluzione al problema, assicurando, da una parte, la continuità della gestione dell'impianto e, dall'altra, sgombrando il campo dalle incertezze giuridiche sulla gestione del servizio, nel contempo rendendo possibile una rinegoziazione del contratto tendente al suo equilibrio. È quindi proprio l'opposto della fattispecie di cui all'articolo 81 della Costituzione ciò a cui, con questo emendamento, si vuole arrivare.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.201, la norma intende garantire e assicurare l'utilizzazione sino al dicembre 2015 dei siti di stoccaggio dei rifiuti che diversamente non potrebbero essere utilizzati per effetto della cessazione dello stato di emergenza e delle autorizzazioni a suo tempo concesse, generando, se così non fosse, un possibile preoccupante fenomeno di inquinamento ambientale a causa della rimozione e dello spostamento di tali rifiuti. La proroga di tre anni consentirà a questo fine, nelle more dell'entrata a regime del sistema di smaltimento, di avere le condizioni per la realizzazione degli impianti dedicati e utilizzare al tempo stesso i siti di stoccaggio esistenti. Dalla norma non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.

L'emendamento 3.200, infine, reca una disposizione di carattere tecnico-regolamentare che non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto attuativa di una disciplina (articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201) recante disposizioni in materia di entrate inerenti alla determinazione del contributo comunale su rifiuti e servizi (la TARES).

STEEANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, illustro l'ordine del giorno G3.100 della Lega Nord, che fa riferimento a quegli eventi meteorologici che a maggio hanno nuovamente colpito i territori delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige e Veneto. Ci sono stati alluvioni, frane e smottamenti che hanno provocato ingenti danni agli edifici e alle persone, causandone anche la morte.

Questi danni sono molto rilevanti e già stimati in circa 600 milioni di euro, nel contesto di un'economia ormai in ginocchio, sulla quale tali eventi calano come una mannaia ulteriore rispetto a quelle politiche che hanno ormai prosciugato il nostro Nord.

Pertanto, con l'ordine del giorno in esame chiediamo al Governo di dichiarare lo stato di emergenza per i territori delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto e Trentino-Alto Adige colpiti, nonché di adottare tutti i provvedimenti necessari e, soprattutto, di stanziare le risorse occorrenti per la ricostruzione e il risarcimento dei danni. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

[ESPOSITO Stefano](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.3 (testo corretto) e 3.2 e favorevole sugli emendamenti 3.6 (testo 2), 3.900 (testo 2) e 3.8 (testo 2). Gli emendamenti 3.9, 3.202, 3.11, 3.201, 3.10 e 3.12 sono improcedibili.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.13 (testo 2) e contrario sull'emendamento 3.200.

Esprimo infine parere favorevole sugli ordini del giorno G3.100, G3.103, G3.101 e G3.102 e sull'emendamento 3.0.1 (testo 3).

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, il parere del Governo sugli emendamenti è conforme a quello dei relatori, con una sola piccola differenza per l'emendamento 3.8 (testo 2), che andrebbe modificato iniziando con la seguente proposizione: «Fino al 31 dicembre 2013, i Comuni della regione Campania possono continuare ad avvalersi». Propongo pertanto ai relatori questo aggiustamento di questa precisazione dell'emendamento.

DE SIANO, *relatore*. Siamo d'accordo.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, il parere del Governo sull'ordine del giorno G3.100, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori, è favorevole, a condizione che il dispositivo sia riformulato nel modo seguente: «impegna il Governo a valutare la situazione in cui versano i territori delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto e Trentino-Alto Adige, colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei giorni dal 16 al 20 maggio 2013 e a valutare la possibilità di adottare provvedimenti in merito», eliminando, tutta la parte restante del dispositivo.

In merito all'ordine del giorno G3.103, presentato dal senatore Formigoni, vi è un'analoga proposta di riformulazione. Quindi, lo stesso dispositivo proposto per la riformulazione dell'ordine del giorno G3.100 è da noi proposto per sostituire il dispositivo originale dell'ordine del giorno G3.103.

Sull'ordine del giorno G3.101, proposto dai senatori Candiani e altri, la proposta di riformulazione del Governo recita: «impegna il Governo a porre in essere ogni strumento utile per ripristinare il regime ordinario della gestione dei rifiuti».

Esprimo infine parere favorevole sull'ordine del giorno G3.102, presentato dai senatori Scilipoti e Sibilia.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.3 (testo corretto).

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo cortesemente la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.3 (testo corretto), presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo cortesemente la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.2, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

[D'AMBROSIO LETTIERI](#) *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI *(PdL)*. Signor Presidente, desidero segnalare che, nel corso della precedente votazione, ho erroneamente votato in maniera opposta a quella che era la mia intenzione.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.6 (testo 2).

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo cortesemente la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.6 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.900 (testo 2).

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo cortesemente la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.900 (testo 2), presentato dai relatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

[ESPOSITO Stefano](#), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ESPOSITO Stefano, *relatore*. A seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.900 (testo 2), ritiriamo l'emendamento 3.8 (testo 3).

[MASTRANGELI](#) *(Misto)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASTRANGELI *(Misto)*. Quello continua a prenderci in giro! Ha votato un'altra volta! Gli faccia levare la scheda.

PRESIDENTE. Per favore, senatore, si accomodi. Le operazioni di voto verranno controllate. Invito i

senatori Segretari a controllare.

MASTRANGELI (*Misto*). Perché ci facciamo prendere in giro così? Lei pure si fa prendere in giro.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 3.9 e 3.202 sono improcedibili.

BARANI (*GAL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (*GAL*). Signor Presidente, mi appello all'articolo 102-*bis* per mettere in votazione l'emendamento 3.202.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Barani, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi nuovamente sull'emendamento in esame.

ESPOSITO Stefano, *relatore*. Esprimo parere contrario.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indico, pertanto, la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.202, presentato dal senatore Barani.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 3.11 e 3.201 sono improcedibili.

BARANI (*GAL*). Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 102-*bis*, chiedo la votazione dell'emendamento 3.201.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

ESPOSITO Stefano, *relatore*. Esprimo parere contrario.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Barani, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-*bis* Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.201, presentato dal senatore Barani.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 3.10 e 3.12 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.13 (testo 2).

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo cortesemente la votazione nominale con scrutinio simultaneo,

mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.13 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Risulta pertanto precluso l'emendamento 3.200.

Domando ai presentatori dell'ordine del giorno G3.100 se accettano la modifica richiesta dal Governo.

CROSIO *(LN-Aut).* Signor Presidente, innanzitutto prendiamo atto del fatto che abbiamo un parere chiaramente favorevole da parte del relatore, mentre il Governo ancora una volta vuole annacquare un ordine del giorno molto chiaro. Questo è l'andazzo che abbiamo visto anche in Commissione: c'era un giudizio da parte del Parlamento e un giudizio da parte del Governo. Ciò probabilmente è dovuto alla genesi del provvedimento, che difatti è un provvedimento *omnibus*, perché c'è di tutto e di più.

Non ci sembrava al di fuori del corretto agire il fatto di prendere in considerazione gli alluvionati dell'Emilia-Romagna, del Piemonte, della Lombardia e del Veneto, visto che si parla di decreto di urgenza e di emergenza. Non capiamo questo atteggiamento del Governo.

Se dobbiamo accettare un rimaneggiamento di questo ordine del giorno, noi ancora una volta non siamo d'accordo e chiediamo di votarlo.

PRESIDENTE. Il senatore Crosio insiste quindi per la votazione dell'ordine del giorno G3.100.

Il relatore ed il rappresentante del Governo intendono intervenire?

ESPOSITO Stefano, *relatore.* Mi rimetto al Governo, signor Presidente.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico.* Signor Presidente, il Governo mantiene la sua richiesta di riformulazione, perché l'ordine del giorno G3.100, nella sua versione originaria, non dà adito alle valutazioni necessarie per appurare quali sono i danni, quali gli interventi da fare e così via. Il Governo ha tutta l'intenzione di fare queste valutazioni; infatti la nostra riformulazione va esattamente nella direzione di preoccuparci delle popolazioni alluvionate, valutare la situazione, i danni e gli strumenti di intervento. Il dispositivo già prevede tutto questo, anche una somma già pronta, che però non c'è in questo momento e che casomai va trovata. Quindi, in qualche modo è il dispositivo dell'ordine del giorno G3.100, non consente alcuna possibilità di valutazione esatta della situazione e del modo per fronteggiarla nel modo più utile per le popolazioni, come invece si prevede nella riformulazione proposta dal Governo. Se si vuole predisporre tutto in modo che non ci sia alcuna possibilità di valutare ciò di cui c'è bisogno, allora il parere del Governo è negativo.

Invito caldamente i senatori presentatori dell'ordine del giorno ad accettare la riformulazione, che mi sembra testimoni appieno tutta l'intenzione del Governo di lavorare nella direzione indicata dall'ordine del giorno stesso.

VOLPI *(LN-Aut).* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI *(LN-Aut).* Signor Presidente, è molto semplice. Noi qui riscontriamo evidentemente che, pur essendoci in questo provvedimento di tutto e di più, ci sono emergenze di serie A ed emergenze di serie B. Le emergenze di serie B, per questo Governo, si chiamano Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto e Trentino-Alto Adige: questa è la realtà. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Bulgarelli).*

Signor Sottosegretario, si tratta di un ordine del giorno. Non devo essere io ad insegnarle che con esso si instaura un rapporto fiduciario tra il Governo e i presentatori: non si tratta nemmeno di un

emendamento, per cui non venga a raccontarci che il Governo valuterà questo, quello, e tutta una serie di altre cose.

Dica di sì ad un impegno del Governo verso i presentatori in ordine a questi territori, altrimenti si assuma la responsabilità di dire che questo Governo di questi territori (ripeto, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto e Trentino-Alto Adige) se ne frega! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G3.100.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo cortesemente la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G3.100, presentato dalla senatrice Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Chiedo al presentatore dell'ordine del giorno G3.103 se accetta la riformulazione proposta dal Governo.

FORMIGONI (*PdL*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.103 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Chiedo ai presentatori dell'ordine del giorno G3.101 se accettano la riformulazione proposta dal Governo.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, è lo stesso discorso di prima. È chiaro che se l'ordine del giorno contiene degli elementi per i quali non si vogliono nuove proroghe, questo significa che non si vogliono nuove proroghe, punto. Se il Governo dice che si vuole impegnare a risolvere il tutto, io chiedo: quando? Alle calende greche? Si tratta di una situazione - stiamo parlando dell'emergenza rifiuti e, in questo caso, anche dell'emergenza ambientale in Regione Campania - che va avanti da anni, per cui il Governo deve assumere degli impegni e risolverla. Questo nello stesso interesse di quei cittadini e anche nell'interesse, se lo si vuole fare, di tutti gli altri cittadini italiani, perché per colpa di coloro che sono inadempienti la brutta figura la fanno tutti. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

DE VINCENTI, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VINCENTI, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Signor Presidente, naturalmente per questo ordine del giorno vale lo stesso discorso fatto a proposito dell'ordine del giorno G2.102; mantengo pertanto la proposta di riformulazione. Se il senatore Candiani, non accetta di modificare l'ordine del giorno nel senso proposto, il parere del Governo è contrario. *(Il senatore Candiani fa cenni di dissenso).*

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G3.101.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo gentilmente la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. *(Applausi del senatore Divina).*

PRESIDENTE. Acceleriamo.

SANTANGELO (*M5S*). Se fosse per me, signor Presidente, lo direi ora per le volte successive.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G3.101, presentato dal senatore Candiani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.102 non verrà posto ai voti. Passiamo ora all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3 del decreto-legge.

Sull'emendamento 3.0.1 (testo 3) la 5a Commissione ha proposto una riformulazione.

[ESPOSITO Stefano](#), relatore. Accolgo la richiesta di inserire, al comma 2 dell'emendamento 3.0.1 (testo 3), dopo le parole: «a carico», le seguenti: «del bilancio dello Stato». La versione originaria dell'emendamento parla di oneri a carico dello Stato, mentre con la nuova si prevede la formulazione: «a carico del bilancio dello Stato».

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

[DE VINCENTI](#), sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Il Governo esprime parere favorevole.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.1 (testo 4).

SANTANGELO (M5S). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.1 (testo 4), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 3.0.200 è stato ritirato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[ESPOSITO Stefano](#), relatore. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 4.2 e 4.10 e parere contrario sugli emendamenti 4.4 e 4.8.

[DE VINCENTI](#), sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). L'emendamento 4.1 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.2.

SANTANGELO (M5S). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.2, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 4.4 e 4.8.

Gli emendamenti 4.3, 4.200 e 4.7 sono stati ritirati.

Passiamo pertanto alla votazione dell'emendamento 4.10 (testo 2).

SANTANGELO *(M5S)*. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.10 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. L'emendamento 4.11 è stato ritirato.

Invito il senatore Segretario a dare lettura di un ulteriore parere della 5a Commissione permanente, pervenuto successivamente.

[PIZZETTI](#), segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 5.901, 6.900, 6.0.800 e 6.0.900 (testo 2), relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta su tutte le proposte, fatta eccezione per l'emendamento 6.900, su cui il parere è di semplice contrarietà limitatamente al capoverso «al comma 3», n. 1, mentre sulle restanti parti dell'emendamento il parere è non ostativo».

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

[CIOFFI](#) *(M5S)*. Signor Presidente, con l'emendamento 5.1 abbiamo inserito un riferimento specifico alle ordinanze di protezione civile, alla quale il testo del decreto-legge fa riferimento in maniera implicita.

Richiamando poi quanto già previsto anche in un ordine del giorno su cui il Governo aveva espresso parere contrario, chiediamo inoltre l'eliminazione delle deroghe in materia di contratti pubblici previste all'articolo 1, comma 1, lettera c). Questa è una cosa per noi molto importante, perché non è pensabile che si facciano degli appalti in deroga al codice dei contratti.

Pertanto, chiediamo a tutti i senatori di votare a favore di tale emendamento. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

[ESPOSITO Stefano](#), relatore. Il parere è contrario sugli emendamenti 5.1 e 5.2 (identico agli emendamenti 5.3 e 5.4). Il parere è favorevole sull'emendamento 5.6 (testo 4), così come sugli emendamenti 5.7 (testo 2), 5.8, 5.200 (testo corretto), 5.10, 5.11 e 5.12. Il parere è contrario all'emendamento 5.13 e favorevole all'emendamento 5.14. Il parere è altresì contrario sull'emendamento 5.19 e favorevole sull'emendamento 5.20 (testo 2). Il parere è poi contrario sugli emendamenti 5.22, 5.25, 5.27 e 5.28.

Sull'emendamento 5.100 (testo 2), il parere è favorevole.

Esprimo quindi parere contrario sugli emendamenti 5.35, 5.39 e 5.37.

Sugli emendamenti 5.40 (testo 2) e 5.42 il parere è favorevole.

Ritiro l'emendamento 5.50 (testo 5). *(Applausi dalla senatrice Nuges)*.

Sull'emendamento 5.900 il parere è favorevole, mentre sull'emendamento 5.52 il parere è contrario.

Sugli ordini del giorno G5.100, G5.101, G5.102, G5.200, G5.201 e G5.300 (già emendamento 5.300) il parere è favorevole all'accoglimento.

Per ciò che riguarda infine gli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5 del decreto-legge, esprimo parere favorevole sull'emendamento 5.0.2.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, sugli emendamenti in esame il parere del Governo è conforme a quello dei relatori. Per ciò che riguarda gli ordini del giorno, proponiamo di riformulare la parte iniziale del dispositivo dell'ordine del giorno G5.100, presentato dal senatore Volpi e da altri senatori, come segue: «impegna il Governo: ad adottare, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, tutte le opportune iniziative...» e poi il dispositivo prosegue come previsto dai senatori proponenti.

PRESIDENTE. Senatore Volpi concorda con la riformulazione proposta? *(Il senatore Volpi accenna ad intervenire)*. Può intervenire anche dopo che il rappresentante del Governo avrà terminato l'espressione dei pareri.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Sugli ordini del giorno G5.101, presentato dalla senatrice Bonfrisco, e G5.102, presentato dai senatori Arrigoni, Crosio e da altri senatori il parere è favorevole.

Sull'ordine del giorno G5.200, della senatrice Cantini, il parere è favorevole se il dispositivo viene riformulato come segue: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di risolvere le problematiche in materia di limitazioni di acquisto di immobili a titolo oneroso da parte degli enti locali per finalità di pubblica utilità», togliendo dunque il riferimento all'emendamento 5.0.3. Sull'ordine del giorno G5.201, del senatore Margiotta, il parere è favorevole se il dispositivo è riformulato come segue: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di risolvere le problematiche relative alle centrali uniche di committenza»; in questo caso si propone di eliminare il riferimento all'emendamento 5.0.4.

Sull'ordine del giorno G5.300 il parere è favorevole all'accoglimento.

PRESIDENTE. Senatore Volpi, accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G5.100?

VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, accetto la riformulazione (a parte che prima mi aveva chiesto lei di intervenire).

PRESIDENTE. Ha ragione, senatore Volpi: volevo però far concludere l'intervento del rappresentante del Governo.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, era per non farle fare brutta figura e nemmeno farla io.

PRESIDENTE. Anche perché, tra l'altro, c'è un altro parere che deve dare il Governo.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, le chiedo anche una cortesia, al fine di non interromperla successivamente. A nome del Gruppo Lega Nord, chiedo al senatore Maurizio Rossi di poter sottoscrivere l'ordine del giorno G5.300; questo ha infatti una consequenzialità rispetto al mio, perché propone uno studio particolare una verifica, con un tavolo tecnico sul turismo e noi proponiamo di trovare poi, eventualmente, le incentivazioni. Se ce lo concede, il Gruppo Lega Nord desidera sottoscrivere a questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Nella frenesia non è stato espresso il parere sugli emendamenti 5.0.2 (testo 2) e 5.901, su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Esprimo parere favorevole su tali emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.1, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. L'emendamento 5.200a è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.2, identico agli emendamenti 5.3 e 5.4.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.2, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori, identico agli emendamenti 5.3, presentato dal senatore Albertini e da altri senatori, e 5.4, presentato dal senatore Gibiino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. L'emendamento 5.5 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.6 (testo 4).

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.6 (testo 4), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.7 (testo 2).

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.7 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

[CALIENDO](#) *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(PdL)*. Signor Presidente, chiedo di intervenire per rivolgere un appello alla sensibilità e all'intelligenza dei senatori del Movimento 5 Stelle. Capisco quando c'è ostruzionismo, quando c'è necessità di distinguersi, ma dovendo lavorare in quest'Aula chiedere sempre il voto a scrutinio simultaneo significa rallentare i lavori, specie su un provvedimento che riguarda molti cittadini che aspettano. Lo dico per il nostro lavoro insieme. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

PRESIDENTE. Ho cercato di accelerare proprio per questo, però gli interventi non fanno che ritardare.

CALIENDO *(PdL)*. Presidente, è un appello.

[CRIMI](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, solo trenta secondi semplicemente per ribadire che abbiamo richiesto espressamente di poter procedere tutte le volte con la votazione a scrutinio simultaneo richiedendolo una volta sola, senza dover ripetere... Lo so che non si può fare da Regolamento... *(Commenti del senatore Caliendo)*. Ci siamo capiti. A nostro avviso, il voto elettronico è il modo più veloce e rapido per poter andare direttamente al risultato certo sui numeri. *(Applausi dal Gruppo M5S)*

[CASINI](#) *(SCpI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI *(SCpI)*. Signor Presidente, in effetti una cosa pare incomprensibile, e cioè come deve essere reiterata ogni volta la richiesta. Voi direte che è previsto nel Regolamento. Credo però che, convocando la Giunta per il Regolamento e dando una interpretazione che una volta per tutte risolva questo problema, in sedute come questa si risparmierebbe moltissimo tempo e, francamente, non vedo controindicazioni. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[FERRARA Mario](#) *(GAL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Volevamo accelerare i tempi poiché siamo in ritardo, ma è giusto che sia così.

FERRARA Mario *(GAL)*. Signor Presidente, l'autorità dell'intervento del senatore Casini non può esimermi dall'intervenire.

Il fondamento del Regolamento del Senato nella differenza rispetto a quello della Camera dei deputati è il numero legale sempre presunto. Su questa differenza si è disquisito a lungo quando si fece il Regolamento. Dire qui cosa sarebbe meglio o peggio equivale a contraddire un fondamento del Regolamento che, come lei ben sa, è un postulato della Costituzione, seppure nelle diversità che si vennero a determinare nella redazione dei due Regolamenti, che tengono conto, ad esempio, della differenza di età e di altri elementi. Si tratta dell'anticipazione della discussione che, probabilmente, noi faremo quando esamineremo le modifiche al Regolamento in merito al famoso "appattamento" di tipo anglosassone.

Parlare oggi, quindi, della necessità di reiterare ogni volta la richiesta del voto con sistema elettronico è una cosa che contraddice tutta la storia del Regolamento e - se mi permette, visto che la battuta è stata fatta da persona molto più autorevole di me - significa (e si rafforza il convincimento che, purtroppo, si ha nel Paese) che dal Parlamento dei professori siamo passati al Parlamento dei fuori corso. *(Applausi dei senatori Esposito Giuseppe e Liuzzi)*.

PRESIDENTE. Comunque, ci sono tutti gli strumenti necessari per modificare eventualmente il Regolamento. Finché esiste però una norma invocata formalmente dai senatori procediamo in base a quella.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.8.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.8, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. L'emendamento 5.9 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.200 (testo corretto).

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.200 (testo corretto), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.10.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.10, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.11.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.11, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. L'emendamento 5.12/1 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.12.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.12, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.13.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.13, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.14.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.14, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.19.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.19, presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.20 (testo 2).

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.20 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Risulta pertanto precluso l'emendamento 5.22.

Gli emendamenti 5.21 e 5.24 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.25.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.25, presentato dal senatore Martelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.27.

[FERRARA Mario](#) (GAL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA Mario (GAL). Signor Presidente, chiedo che, se deve farlo, il senatore Santangelo richieda espressamente la votazione elettronica, non limitandosi solo ad un cenno.

PRESIDENTE. Senatore Ferrara, abbiamo cercato di accelerare.

FERRARA Mario (*GAL*). No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Mi sembrava che prima avesse detto qualcosa di contrario.

FERRARA Mario (*GAL*). Signor Presidente, tutto possiamo fare, ma non cambiare per prassi così tanto il Regolamento.

[SANTANGELO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.27, presentato dal senatore Lucidi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.901.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo cortesemente la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.901, presentato dal relatore Esposito Stefano.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.28.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo cortesemente la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.28, presentato dal senatore Scibona e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. L'emendamento 5.300 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G5.300.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.100 (testo 2).

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, chiediamo gentilmente la votazione nominale con scrutinio

simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.100 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

GUALDANI *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALDANI *(PdL)*. Signor Presidente, desidero far presente che nella precedente votazione ho votato favorevolmente.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Gli emendamenti 5.29, 5.30, 5.31, 5.38 5.32, 5.33, 5.34, 5.36 e 5.201 sono stati ritirati.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 5.35, 5.39 e 5.37 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.40 (testo 2).

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SEL)*. Signor Presidente, credo che questo sia uno degli elementi più appariscenti di quello che si è fatto con questo decreto. Mi riferisco all'inserimento di argomenti che non hanno nulla a che vedere non solo con il titolo, ma con la sostanza del decreto stesso. Quindi, a nostro avviso, questo emendamento avrebbe dovuto davvero essere dichiarato improcedibile.

Esso, fra l'altro, fa un'operazione che segnalo a tutti i colleghi senatori: addirittura, in un decreto in cui si dovrebbero affrontare le emergenze ambientali e quelle del terremoto, si fa una specie di prenotazione sui fondi CIPE per un ammontare, in dieci anni, di 1,2 miliardi di euro (120 milioni di euro per ciascun anno) per il Terzo valico, quindi al di fuori di qualsiasi discussione all'interno della Commissione competente, e per il quadruplicamento della linea Fortezza-Verona. Per quanto riguarda la linea base del Brennero, si tratta sicuramente di un intervento che non solo merita un approfondimento, ma che potrebbe anche essere condiviso. La cosa veramente assurda è che si fa questa prenotazione di risorse non indifferenti per un'opera come quella del Terzo valico che, a nostro avviso (lo sottolineo), è assolutamente discutibile.

Per quanto riguarda il Brennero, vi è certamente una necessità di intervenire sull'infrastruttura, ma trovo veramente assurdo che si sia inserito un emendamento del genere all'interno del decreto in esame, in questo modo, tra l'altro espropriando anche la Commissione competente di una discussione seria su quali sono le priorità.

Questo riguarda ovviamente tutto lo sterminato elenco di interventi (120-130) spettanti al CIPE, elenco che, tra le altre cose, vista anche la scarsità delle risorse che non si sono trovate a sufficienza per i terremotati (ma ci sono risorse da altre parti), forse sarebbe il caso di smontare completamente, ridefinendo una lista vera e seria di priorità. Qui si fa addirittura un'operazione per cui si prenota al CIPE una cifra certamente non indifferente su un'opera che in quest'Aula sappiamo tutti perfettamente essere molto discutibile, su cui c'è un dibattito aperto e che quindi meriterebbe almeno un approfondimento tecnico e politico all'interno della Commissione.

Per questo motivo il nostro Gruppo voterà contro questo emendamento, per il merito e il metodo, dato che ancora una volta si rende questo decreto ancor di più un decreto *omnibus*. *(Applausi della senatrice Nugnes).*

PRESIDENTE. La Presidenza si è già pronunciata sulla ammissibilità e inammissibilità degli emendamenti nella seduta antimeridiana di giovedì scorso; quindi il suo intervento, che resta naturalmente agli atti, è purtroppo tardivo.

BORIOLI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORIOLI (PD). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo del Partito democratico su questo emendamento, intanto perché, con l'introduzione del comma 1^{bis} all'articolo 5 del decreto, prevede - cosa che riteniamo particolarmente importante - di liberare risorse per la manutenzione straordinaria della rete ferroviaria, essenzialmente per la finalità della sua messa in sicurezza, ma anche per garantirne un incremento di efficienza. Credo tutti sappiamo quanti e quali dei disagi che quotidianamente vivono i pendolari utenti della rete ferroviaria italiana derivino dalle inefficienze della rete e degli apparati tecnologici ad essa applicati. È quindi un intervento che va nel senso di migliorare la qualità della vita di milioni di persone.

Per quanto riguarda invece il comma 1^{ter} che si propone di inserire all'articolo 5, vorrei sottolineare che la linea del Terzo valico, che è abbinata in questa proiezione e programmazione di finanziamenti per dieci anni dal 2015 al 2024, è esattamente inquadrata nello stesso titolo della direttrice del Brennero come uno dei grandi corridoi che fanno parte delle cosiddette reti *Trans-European transport Network* (TEN-T), che innervano in ben quattro occasioni il nostro Paese e costituiscono le linee di coesione territoriale intorno alle quali si sta costruendo l'Europa. L'Europa è anche questo e la linea del Terzo valico è altrettanto importante come la linea del Brennero.

Credo che questo emendamento, oltretutto con la programmazione di risorse decennale, dà una parziale seppure ancora inadeguata risposta ad un tema che il Partito democratico ha sempre posto, mettendo in discussione la modalità di finanziamento per lotti costruttivi non funzionali, perché proietta una certezza di risorse che potrà essere utile a realizzare effettivamente la linea.

Sottolineo che anche in questo caso, naturalmente, sarà importante giocare molto bene la partita del rapporto con le popolazioni locali e delle compensazioni territoriali per quei territori che dall'opera sono coinvolti. Ma il nostro voto, per le ragioni che ho detto, sarà favorevole.

BONERISCO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (PdL). Signor Presidente, il tema sollevato dalla collega De Petris ha una sua grande validità in prospettiva. Aggiungo alle sue parole che, nella prospettiva delle reti europee appena citate dal collega del PD, se c'è una certezza assoluta, è appunto quella costituita dall'importante intervento europeo e italiano, in cofinanziamento anche con la concessionaria autostradale della A22 del Brennero, per la grande opera del tunnel del Brennero, e quindi per il quadruplicamento della linea ferroviaria da Verona a Fortezza, ingresso naturale di quell'opera che di certo sarà la più grande finanziata dall'Unione europea nel territorio italiano.

Ciò nondimeno, la scelta sul Terzo valico ricade ancora all'interno di quella programmazione sull'asse del Corridoio 5, che vede comunque nell'intersezione proprio a Verona tra i Corridoi 1 e 5 sulle grandi direttrici Nord-Sud ed Est-Ovest, uno dei centri intermodali particolarmente significativi.

I problemi legati al Terzo valico e alla programmazione, progettazione e finanziamento della linea del Corridoio 5 destano indubbiamente particolari perplessità, non solo dal punto di vista del consenso e della realizzazione su quei territori, ma proprio per le risorse e per quella futura idea strategica che il collegamento Est-Ovest abbia ancora una sua grande forza.

Io ribadisco in modo indiscutibile che la centralità del collegamento Nord-Sud, proprio per potere continuare a sviluppare quella logistica e quella intermodalità che avviene al di sotto delle Alpi, sarà l'oggetto della vera grande competizione con i Paesi del Nord Europa, che invece puntano a spostare sopra le Alpi il traffico delle nostre merci.

Quindi, confermo la particolare attenzione al finanziamento reale in capo al CIPE, e non solo. Ricordo l'impegno finanziario in capo al concessionario attuale e futuro dell'Autobrennero. È una delle modalità importanti per poter garantire con quegli accantonamenti il quadruplicamento della linea

ferroviaria, per il trasporto sì delle persone, ma in particolare di quelle merci che mantengono un ruolo strategico e un grande valore dal punto di vista della nostra economia al di sotto delle Alpi attraverso le certe risorse che noi dobbiamo saper garantire alla linea del Brennero.

In tutto questo, io penso che una riflessione più approfondita sul valore strategico, oggi imminente e impellente, del Corridoio 1, possa essere fatta ripensando anche alcune politiche sul Corridoio 5, che ho l'impressione (ma gli esperti lo sapranno certamente meglio di me) che, invece, abbia un momento di stallo, non solo dal punto di vista italiano, ma anche dal punto di vista di altri Paesi. *(Applausi dal Gruppo PdL e della senatrice Puppato).*

CROSIO (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (LN-Aut). Signor Presidente, ho ascoltato con interesse l'intervento della collega De Petris che richiamava il fatto che questo provvedimento non ha congruità di materia e, di fatto, più che un decreto di urgenza, come abbiamo già detto in precedenza, è un provvedimento *omnibus*.

Noi potremmo anche essere d'accordo se, con lo stesso zelo, potessimo parlare - e non lo abbiamo fatto in precedenza - dell'incongruità di materia dell'acquedotto pugliese. Mi chiedo cosa diranno i colleghi di SEL quando arriveremo a trattare un emendamento, presentato dal Governo, che propone di passare le competenze sul turismo dal Dicastero delle attività produttive al Dicastero della cultura.

Cosa c'entri questo con il decreto d'urgenza non lo sappiamo. Ne prendiamo atto, ma invitiamo i colleghi di SEL, e tutti quanti, ad essere coerenti fino in fondo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.40 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

GIOVANARDI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (PdL). Signor Presidente, vorrei segnalare alla Presidenza che, nonostante io non abbia partecipato al voto per un problema tecnico, ero comunque presente in Aula.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

ESPOSITO Stefano, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ESPOSITO Stefano, relatore. Signor Presidente, intervengo per segnalare che, nel corso dell'espressione dei pareri, sicuramente per errore del relatore e non del Presidente, abbiamo omissso l'emendamento 5.12/1, che precede l'emendamento 5.12.

PRESIDENTE. Senatore Esposito, alla Presidenza questo emendamento risulta ritirato.

ESPOSITO Stefano, relatore. In realtà, signor Presidente, questo emendamento non era stato ritirato e la Commissione lo aveva accolto.

Vorrei capire dove si è verificato il fraintendimento. Chiediamo di recuperarlo al parere e alla votazione.

PRESIDENTE. Senatore Mirabelli, l'emendamento è ritirato o no?

MIRABELLI (PD). Credo che sarebbe meglio recuperare l'emendamento.

PRESIDENTE. È stato ritirato precedentemente o è un errore nostro?

MIRABELLI (PD). Credo che per errore sia stato ritirato in quanto compreso nella lettera cumulativa che ha ritirato tutti gli emendamenti del mio Gruppo. Essendo una questione di sostanza, chiedo di trovare il modo per recuperarlo.

PRESIDENTE. Lo recuperiamo, allora.

Procediamo, quindi, con l'esame dell'emendamento 5.12/1. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

[ESPOSITO Stefano](#), relatore. Esprimo parere favorevole.

[DE VINCENTI](#), sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.12/1.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.12/1, presentato dal senatore Mirabelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. L'emendamento 5.41 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.42.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo cortesemente la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.42, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

[STEFANO](#) (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO (Misto-SEL). Chiedo di registrare il mio voto favorevole.

[PRESIDENTE](#). Diamo atto che il senatore Stefano ha espresso un voto favorevole.

[GUALDANI](#) (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALDANI (PdL). Chiedo che risulti che ho votato favorevolmente, così come il senatore Scoma.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

L'emendamento 5.50 (testo 5) è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.900.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, non ripeto quanto detto poco fa a proposito dell'emendamento 5.40 (testo 2), anche perché vorrei dire al collega della Lega che siamo intervenuti altre volte per evitare che venissero inserite norme estranee per materia, anche per quanto riguarda l'emergenza. Questo è un altro esempio. L'emendamento si riferisce alle cosiddette compensazioni per l'Alta velocità. Anche in questo caso vorrei far presente che, anche se è stato riformulato, in una prima fase la copertura dell'emendamento ricadeva completamente sul fondo di riserva. Stiamo parlando di 10 milioni di euro annui per il 2013, 2014 e 2015 da escludere dal Patto di stabilità.

Quindi, come vedete, la copertura e la compensazione degli effetti finanziari sono previste con una pari riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari, quando siamo stati a discutere per giorni e giorni e già la scorsa settimana non siamo potuti andare avanti con questo decreto perché vi erano serissimi problemi di copertura per emendamenti tra l'altro veramente urgenti e necessari, che riguardavano l'oggetto circoscritto per cui nasce questo decreto, cioè il sostegno alle popolazioni terremotate dell'Emilia-Romagna e dell'Abruzzo. Quindi, francamente trovo assolutamente fuori luogo l'inserimento di questo emendamento; anche dal punto di vista finanziario certamente non è una cosa da sottovalutare. Onestamente non comprendo per quale motivo questa norma debba essere inserita in questo decreto, oltre al fatto che non è ben chiaro di quale tipo di compensazione si parli e quali sono esattamente gli interventi di riqualificazione del territorio legati all'Alta velocità.

Per esperienza personale, quando ero assessore al Comune di Roma, ricordo tutto il lavoro fatto per il passaggio dell'Alta capacità nei pressi della città e per le relative opere di compensazione, come le valutazioni d'impatto ambientale di allora. Vedo qui l'allora e attuale collega, l'ex vice sindaco Walter Tocci. Quelle compensazioni ambientali - ahimè, sono passati anni, anni ed anni - non si sono assolutamente viste. Quindi, quando si presenta un emendamento come questo, io sono doppiamente contraria, anche perché non ne comprendo davvero il motivo; esso è estraneo ad una discussione che deve essere fatta nel merito. Ovviamente questo riguarda anche cosa noi pensiamo in generale dell'intervento dell'Alta velocità; abbiamo già avuto modo di farlo presente, di discutere, di fare tutti i rilievi tecnici e di sollevare le questioni che riguardano le priorità di intervento infrastrutturale nel nostro Paese. Per cui, a maggior ragione, davvero non possiamo condividere questo emendamento e siamo qui per esprimere un voto contrario.

BORIOLI (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORIOLI (*PD*). Signor Presidente, intervengo per una dichiarazione di voto favorevole a nome del Gruppo del Partito Democratico su questo emendamento. Una precisazione: questo emendamento, ancorché il sottoscritto, come il Gruppo cui appartiene, sia favorevole alla realizzazione dell'opera ferroviaria ad Alta capacità Torino-Lione, che fa parte anch'essa di uno dei grandi corridoi europei che prima indicavo, non insiste in realtà sulla deliberazione del CIPE con cui è stato approvato il progetto e sulla decisione di realizzare l'opera. Questo è un emendamento che consente agli enti locali e alla Regione di sottrarre dal Patto di stabilità le risorse (nella misura di 10 milioni all'anno per tre anni) che saranno destinate alla realizzazione di interventi compensativi, i quali - non voglio contraddire la collega - non è vero che non si sappia quali sono.

Nel corso dei lunghi anni che hanno accompagnato l'evoluzione progettuale della Torino-Lione, la Regione e il sistema degli enti locali hanno definito un pacchetto di interventi che è stato chiuso nel 2009 in un'intesa con il Governo. Si tratta di interventi che sono finalizzati al potenziamento del trasporto ferroviario regionale e subregionale e all'anticipazione ad infrastruttura invariata di interventi di riporto modale dalla gomma alla rotaia. Si tratta, insomma, di un pacchetto di interventi che hanno la finalità di riqualificare strategicamente, sotto il profilo delle politiche trasportistiche e non solo, l'area interessata dalla realizzazione della Torino-Lione.

Ora, se c'è da fare un appunto a questo emendamento non in quanto tale, è che, casomai, arriviamo un

po' in ritardo rispetto sia alla quantità che ai tempi con cui le risorse avrebbero dovuto essere messe a disposizione. In questo caso non si parla nemmeno di uno stanziamento, ma della possibilità data agli enti locali di intervenire.

Io credo che l'emendamento sia molto positivo e che vada nel senso di una modalità di trasporto più efficace e più sostenibile dal punto di vista ambientale. Per questo voteremo a favore. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[MORONESE](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORONESE (M5S). Signor Presidente, anche a sostegno di quanto esposto dalla collega De Petris, ribadisco che, a mio avviso, l'emendamento 5.900 è improponibile ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, in quanto estraneo all'oggetto della discussione, ovvero al decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43. Esso, peraltro, non presenta carattere di necessità e di urgenza.

Faccio inoltre presente che il contenuto del suddetto emendamento è sostanzialmente identico a quello dell'emendamento 5.50 (testo 5), che ha ricevuto parere contrario della 5a Commissione ed è già stato ritirato.

[MATTEOLI](#) (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEOLI (PdL). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole all'emendamento 5.900. Aggiungo che mi sarei aspettato da parte delle colleghe intervenute, soprattutto della senatrice De Petris, una protesta per l'esiguità delle risorse messe a disposizione. Più volte, infatti, nelle varie riunioni che si sono tenute anche da precedenti Governi nella zona era stata stabilita una cifra da parte del Governo per la realizzazione delle opere di compensazione. È inutile scandalizzarsi: in Italia non esiste una grande infrastruttura, sia ferroviaria che autostradale, a cui non siano abbinate delle opere di compensazione.

Se vogliamo eliminarle in futuro il Parlamento può sicuramente intervenire, ma fino ad oggi in Italia, proprio per la morfologia del territorio, le opere di compensazione sono state e sono a mio parere indispensabili. In questo caso se ne farebbe carico la Regione chiedendo una deroga al Patto di stabilità. Credo pertanto che anche coloro che sono contrari alla realizzazione di queste infrastrutture dovrebbero votare a favore di questa proposta.

Noi - ripeto - voteremo convintamente a favore dell'emendamento 5.900.

[NUGNES](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (M5S). Signor Presidente, vorrei parlare in maniera più esplicita e diretta: mi chiedo cosa c'entrino queste opere di compensazione con il provvedimento, in esame e cosa c'entra richiedere per queste opere di derogare al Patto di stabilità. Cosa stiamo facendo al riguardo?

Come hanno affermato le colleghe Moronese e De Petris, ritengo che questo emendamento sia improponibile. Tra l'altro, riproporre in Aula lo stesso emendamento 5.50 (testo 5), che è stato ritirato, con un altro numero mi sembra veramente una presa in giro. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[PUPPATO](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PUPPATO (PD). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto contrario su questo emendamento. C'è già stata un'ampia discussione in Commissione, e il senatore Matteoli sa molto bene che abbiamo discusso giorni e giorni per riuscire a trovare un *escamotage* su Piombino, sull'Emilia-Romagna, ad esempio, piuttosto che sulla stessa realtà dei terremotati dell'Abruzzo, per riuscire a trovare ulteriore milione, qualche decina di milioni da mettere a disposizione anche semplicemente allargando le maglie del Patto di stabilità.

È del tutto incomprensibile e inaccettabile che questo emendamento venga riproposto, in considerazione dell'assoluta incongruità dell'emergenza. Non c'è alcuna emergenza che giustifichi questo emendamento. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. È un emendamento contrastato: si rifà ad una linea, la n. 5, che non è più tra quelle da considerarci prioritarie per l'Europa, sulle quali vi sono discussioni

amplissime, a partire dall'Est, dall'Ungheria, alla tratta fino a Venezia, e quindi nella stessa Francia, dove vi sono espressioni piuttosto discutibili da parte di più soggetti politici che vanno dall'estrema destra fino all'estrema sinistra.

Il problema è che non si vuole vedere come questa opera, in particolare la Torino?Lione, sia assolutamente non emergenziale, e si riferisce ad una linea che dal 1988 fa registrare una costante diminuzione del trasporto merci. Probabilmente, quindi, la misura che necessita non è più oggi la TAC, ma una misura più leggera che semplicemente incrementi una capacità ferroviaria utilizzando una linea esistente, peraltro recentemente ampliata con riguardo alla dimensione del tunnel ferroviario. È un'opera sulla quale ci sono già state molte discussioni, un'opera che ha visto di recente anche un intervento da parte di "Report", ed è assolutamente discutibile per la modalità con la quale si stanno svolgendo i lavori (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Ritengo pertanto un insulto alla capacità e al lavoro di questo Parlamento insistere in questo modo. Il mio voto quindi sarà convintamente non favorevole. (*Applausi dal Gruppo M5S. Commenti del senatore Esposito Stefano*).

[ESPOSITO Stefano](#), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ESPOSITO Stefano, *relatore*. Signor Presidente, non per fare un intervento di merito, ma onestamente non credo che il Senato della Repubblica abbia il problema di osservare, assumere le proprie decisioni, una trasmissione televisiva. Credo che abbia per fortuna, ancora l'autonomia. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

Detto questo, desidero solo segnalare tecnicamente che ho ritirato l'emendamento 5.50 (testo 5) perché superato dall'emendamento 5.900, il quale è costruito esattamente come abbiamo fatto per le altre emergenze, su indicazioni precise degli enti locali interessati. Quest'ultimi hanno preferito utilizzare risorse proprie, che hanno a disposizione con uno svincolo del Patto di stabilità, rispetto a risorse *cash*. Pertanto, a questi enti locali andrebbe anzi riconosciuto un grande senso di responsabilità, una grande disponibilità e una grande attenzione, invece di venire in quest'Aula a fare propaganda, peraltro molto disinformata. (*Applausi dal Gruppo PdLe del senatore Casini. Commenti della senatrice De Petris*).

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione, così la volontà del Parlamento verrà fuori.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.900.

SANTANGELO (*M5S*). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.900, presentato dai relatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. L'emendamento 5.51 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.52.

SANTANGELO (*M5S*). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.52, presentato dal senatore Crosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Volpi se accetta la richiesta di formulazione avanzata dal Governo sull'ordine del giorno G5.100.

VOLPI *(LN-Aut)*. Sì, signor Presidente, l'ho già dichiarato.

PRESIDENTE. Pertanto, essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G5.100 (testo 2) e G5.101 non verranno posti ai voti.

[VOLPI](#) *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, a nome del Gruppo Lega Nord, vorrei chiedere alla senatrice Bonfrisco di permetterci di apporre la nostra firma all'ordine del giorno G5.101.

PRESIDENTE. Senatrice Bonfrisco, accoglie la richiesta avanzata?

[BONERISCO](#) *(PdL)*. Signor Presidente, vorrei fare una dichiarazione di voto su questo ordine del giorno, che il Governo accoglie, e per questo lo ringrazio.

Il potenziamento di quella linea ferroviaria, attraverso le modalità previste, per poter meglio connettere il Veneto alla Lombardia in occasione dell'Expo sono quanto mai utili, e ringrazio i colleghi della Lega Nord per voler sottoscrivere il mio ordine del giorno. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G5.102 non verrà posto ai voti. Sull'ordine del giorno G5.200 è stata avanzata una richiesta di riformulazione. Senatrice Cantini, la accoglie?

CANTINI *(PD)*. Sì, accolgo la proposta di riformulazione.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G5.200 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Sull'ordine del giorno G5.201 è stata avanzata una proposta di riformulazione.

Senatore Margiotta, la accoglie?

MARGIOTTA *(PD)*. Sì, accolgo la proposta di riformulazione.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G5.201 (testo 2) e G5.300 non verranno posti ai voti.

[DALLA ZUANNA](#) *(SCpI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA ZUANNA *(SCpI)*. Signor Presidente, intervengo per ringraziare il Gruppo Lega Nord per aver sottoscritto l'ordine del giorno G5.300 e per dire che anche tutti i senatori del Gruppo Scelta Civica sottoscrivono questo ordine del giorno.

[PRESIDENTE](#). L'emendamento 5.0.1 è improponibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.2 (testo 2).

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.0.2 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Gli emendamenti 5.0.4, 5.0.5 e 5.0.202 sono stati ritirati, mentre gli emendamenti 5.0.200 e 5.0.201 sono improponibili.

Appreziate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Per fatto personale

[ORELLANA](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ricordo che aveva già chiesto la parola all'inizio della seduta.

Ne ha facoltà.

ORELLANA *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo per fatto personale.

Nella seduta antimeridiana di giovedì 6 giugno, il senatore Giovanardi si è lamentato in quanto, a suo parere, avrei sostenuto un'enorme menzogna nei suoi confronti. Avrei attribuito al collega un comportamento delittuoso, avrei proferito una falsità nei suoi confronti. Tutta questa reazione per aver usato l'espressione reo-confesso, riferendomi alla circostanza, da lui ammessa e ormai pacifica, di aver fatto votare al posto suo un collega del suo stesso Gruppo.

L'espressione reo-confesso - cito testualmente l'enciclopedia «Treccani» - indica colui che ha ammesso la propria colpa. Questo è avvenuto nel suo caso: basta leggere il Resoconto stenografico per averne conferma. Non vi è stata, quindi, alcuna menzogna o falsità da parte mia, ma l'utilizzo di una semplice locuzione di uso comune per indicare quando una persona ammette un comportamento censurabile.

È censurabile, ovviamente a parer mio, ma evidentemente non sono il solo a valutarlo tale. Nel corso della 33a seduta dell'Assemblea, quella di martedì 4 giugno, anche lei, signor presidente Grasso, a fronte del ripetersi di simili modalità di voto ? per interposta persona, diciamo ? diceva a tutti noi in Aula: passeremo al controllo con le impronte digitali, cosa che avviene peraltro alla Camera dei deputati. Quindi, rimando al mittente le lagnanze del senatore Giovanardi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[CARRARO](#) *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO *(PdL)*. Signor Presidente, siccome anche io sono stato coinvolto in questa vicenda e non ho mai preso la parola, vorrei esprimere il mio punto di vista sulla questione. Quel giorno, martedì scorso, abbiamo effettuato numerose votazioni, nessuna a scrutinio segreto e quasi tutte con il sistema elettronico. Seduto vicino a me c'era il collega senatore Giovanardi, il quale, in una delle votazioni, essendo a tre metri di distanza, mi ha chiesto di schiacciare il pulsante del dispositivo elettronico per suo conto.

L'ho fatto per due motivi: perché il voto era palese e perché non coprivo l'assenza di alcuno, dal momento che il senatore Giovanardi era qui, e lo ha infatti riconosciuto anche il senatore che aveva segnalato la questione. Lei, signor Presidente, ha dato atto della buona fede del senatore Giovanardi e mia e ha detto però - con un'interpretazione autentica - che è giusto stare al proprio posto e votare ciascuno dal proprio posto. Io naturalmente mi atterrò a questo sistema. *(Applausi)*.

Sulla chiusura dello stabilimento Merck Sharp & Dohme di Pavia

[ORELLANA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORELLANA (M5S). Signor Presidente, chiedo scusa all'Assemblea per aver costretto tutti ad ascoltare la mia replica poco fa, sprecando tempo prezioso, che dovremmo dedicare a temi ben più importanti: cito ad esempio, poiché mi tocca da vicino, la crisi occupazionale che si profila drammaticamente nella mia città, Pavia, in cui un'azienda farmaceutica - la Merck - ha dichiarato la decisione irrevocabile di chiudere il suo stabilimento, che dà lavoro a ben 270 lavoratori. Sono questi i temi che più ci appassionano e per i quali siamo qui tutti quanti, non certo per discettare sull'espressione con cui mi sono permesso di stigmatizzare comportamenti, che - lo ribadisco - sono condannabili e mi auguro che non vengano reiterati. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

[CENTINAIO](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO (LN-Aut). Signor Presidente, venerdì mattina la dirigenza italiana della multinazionale farmaceutica Merck Sharp & Dohme ha comunicato alle rappresentanze sindacali la decisione irrevocabile di chiudere lo stabilimento pavese entro il 31 dicembre 2014. Si tratta di un fulmine a ciel sereno per uno stabilimento considerato un fiore all'occhiello dell'azienda, in quanto possiede un elevato livello di *know how* e di professionalità. Tale stabilimento produce ? unico al mondo ? uno dei medicinali di punta dell'azienda americana, è uno stabilimento perfettamente integrato con la città, con 270 lavoratori dipendenti, quasi tutti giovanissimi e con alta professionalità. Lo stabilimento è posizionato a Pavia, che è uno dei più importanti poli sanitari del Nord Italia.

E allora perché, cari colleghi? Non si sa: non lo abbiamo ancora capito. Siamo tutti molto preoccupati: ieri sera c'è stato un consiglio comunale aperto a cui ha partecipato tutta la città. Chiediamo dunque che venga convocato al più presto un tavolo di crisi dai Ministeri dello sviluppo economico e della salute e chiediamo soprattutto che a questo tavolo partecipi, oltre alla parte tecnica dei Ministeri, anche quella politica. In questo momento Pavia si trova veramente in una crisi importantissima e senza precedenti. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S).*

Sulla protesta dell'associazione "Vittime del dovere" per una decisione del sindaco di Parma

[*PAGLIARI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARI (PD). Signor Presidente, desidero dare voce in quest'Aula all'Associazione "Vittime del dovere", che riunisce i Familiari delle vittime, appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e alla Magistratura, cadute per mano del terrorismo, della criminalità comune e della criminalità organizzata. Il 6 maggio questa Associazione ha chiesto al Sindaco di Parma di non concedere la più prestigiosa sala della Biblioteca civica del Comune di Parma a Renato Curcio, per la presentazione di un suo libro. Il Sindaco di Parma ha messo a disposizione ugualmente la sala: credo che ciò vada stigmatizzato anche qui.

Renato Curcio - lo sappiamo tutti - è colui che il 10 maggio 1978, nel corso del processo ai capi storici delle brigate rosse, così si esprime - cito testualmente - relativamente all'assassinio di Aldo Moro «l'atto di giustizia rivoluzionaria esercitata dalle brigate rosse nei confronti del criminale politico Aldo Moro è il più alto atto di umanità possibile per i proletari comunisti in questa società divisa in classi». Condannato come mandante di un duplice omicidio, si è dichiarato "non pentito, non dissociato, non irriducibile".

Conosco bene gli articoli 27 e 21 della Costituzione. Non contesto certamente il diritto di Renato Curcio di esprimere le proprie opinioni, ma non penso che gli possano essere concessi i luoghi pubblici per ciò che essi rappresentano come simboli della democrazia.

Per il fascismo c'è la XII disposizione transitoria. Per i fenomeni come il terrorismo rosso no, ma non può non esserci un atteggiamento analogo da parte delle istituzioni. Nel caso, non c'è neanche, da parte

di Curcio, il pentimento e la responsabilità dell'omicidio è uguale per mandante e mandatario.

Il rispetto della memoria delle vittime del terrorismo deve essere garantito dalle istituzioni. Mi auguro che sotto questo profilo tale episodio rimanga una mosca bianca e non abbia a ripetersi. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 12 giugno 2013

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 12 giugno, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 20,03).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015 ([576](#))

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Capo I

NORME PER L'AREA INDUSTRIALE DI PIOMBINO, NONCHÉ A TUTELA DELL'AMBIENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PALERMO E DELLA REGIONE CAMPANIA

Articolo 1.

(Riconoscimento dell'area industriale di Piombino come area di crisi industriale complessa e disposizioni necessarie al suo rilancio)

1. L'area industriale di Piombino è riconosciuta quale area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134.

2. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento delle finalità portuali ed ambientali previste dal nuovo Piano Regolatore Portuale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Regione Toscana è nominato, senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica, Commissario straordinario, di seguito denominato «Commissario», autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive

modificazioni. Il Commissario resta in carica per la durata di un anno, prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Il Commissario assicura la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo e, per ogni adempimento propedeutico o comunque connesso, può avvalersi degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Commissario straordinario si avvale altresì dell'Autorità Portuale di Piombino e del Comune di Piombino, quali soggetti attuatori.

4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2-*septies* e 2-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni.

5. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali destinati all'area portuale di Piombino, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il CIPE delibera, ai sensi degli articoli 166 e 167 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e successive modificazioni, in ordine al progetto definitivo relativo alla bretella di collegamento al porto di Piombino, parte integrante dell'asse autostradale Cecina - Civitavecchia di cui alla delibera 3 agosto 2012, n. 85 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 2012, n. 300, unitamente allo schema di atto aggiuntivo alla convenzione unica vigente con allegato il nuovo piano economico finanziario riferito alle attuali tratte in esercizio Livorno-Cecina (Rosignano) e Rosignano-S. Pietro in Palazzi (lotto 1), alla tratta Civitavecchia-Tarquini (lotto 6A) e alle tratte Ansedonia-Pescia R. (lotto 5A), Pescia R.-Tarquini (lotto 6B) e alla predetta bretella di Piombino (lotto 7). Tale piano economico finanziario dovrà essere coerente con il piano relativo all'intera opera che dovrà essere sottoposto anch'esso al CIPE e per il quale restano ferme le prescrizioni dettate dal CIPE con delibera n. 78/2010 e 85/2012 in relazione al costo complessivo dell'opera ed all'azzeramento del valore di subentro.

6. Per assicurare l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Autorità portuale di Piombino, la Regione Toscana e il Comune di Piombino stipulano apposito Accordo di Programma Quadro entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di individuare le risorse destinate agli specifici interventi, anche in deroga ad eventuali diverse finalizzazioni previste dalla normativa vigente, da trasferire all'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 1.

7. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 6, finanziati con le risorse statali erogate alla regione Toscana o al comune di Piombino, nel limite di 40,7 milioni di euro, sono esclusi, per l'anno 2013, dai limiti del Patto di Stabilità Interno degli enti per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Commissario straordinario e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.200

[BENCINI](#), [PAGLINI](#), [CATALEO](#), [PUGLIA](#)

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di assicurare l'efficacia e la tempestività dell'iniziativa a sostegno dell'area industriale di Piombino in stato di crisi industriale complessa, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, d'intesa con la regione Toscana, il Comune di Piombino e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, il Ministro dello sviluppo economico adotta, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, un apposito Progetto di riqualificazione industriale dell'area industriale di Piombino nel quale sono definiti gli interventi in favore delle imprese presenti

sul territorio e dei lavoratori coinvolti e le modalità di esecuzione degli interventi e del rispetto delle condizioni fissate per l'accesso ai benefici previsti dagli interventi di riqualificazione. Per l'attuazione degli interventi previsti dal progetto di riconversione, è riservata una quota non superiore a 75 milioni di euro delle risorse effettivamente disponibili del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, da utilizzare nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e con le medesime modalità di utilizzo del predetto fondo».

1.1

[FILIPPI](#), [CALEO](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#), [SONEGO](#), [RANUCCI](#), [PEZZOPANE](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MIRABELLI](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#)

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per assicurare l'efficacia e la tempestività dell'iniziativa a sostegno dell'area industriale di Piombino in stato di crisi industriale complessa, il Ministro dello sviluppo economico adotta, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, d'intesa con la regione Toscana, il Comune di Piombino e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, un apposito Progetto di riqualificazione industriale dell'area industriale di Piombino nel quale sono definiti gli interventi in favore delle imprese presenti sul territorio e dei lavoratori coinvolti e le modalità di esecuzione degli interventi e del rispetto delle condizioni fissate per l'accesso ai benefici previsti dagli interventi di riqualificazione. All'attuazione degli interventi previsti dal progetto di riconversione, si provvede per un ammontare pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».

1.2

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Piano Regolatore Portuale», inserire le seguenti: «, attuando, come previsto nel Piano Regolatore citato, prima di qualsiasi intervento, il piano di caratterizzazione e di bonifica dei sedimenti».

1.3

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#)

Respinto

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Piano Regolatore Portuale», inserire le seguenti: «, a partire dall'attuazione prioritaria del piano di caratterizzazione e di bonifica dei sedimenti».

1.4

[MARTELLI](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MORONESE](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#)

Respinto

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Piano Regolatore Portuale», inserire le seguenti: «, ad eccezione degli interventi infrastrutturali relativi alla bretella di collegamento al Porto di Piombino».

1.5

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 2, sostituire le parole: «senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica» con le seguenti: «senza diritto ad alcun compenso, indennità, rimborso spese ed emolumento comunque denominato e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.7

[SCIBONA](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «prorogabile» aggiungere le seguenti: «al solo fine di assicurare la realizzazione di interventi di bonifica, riqualificazione, recupero e ripristino ambientale delle aree interessate,».

1.8

[LUCIDI](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#)

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «prorogabile» inserire le seguenti: «, una sola volta,».

1.9

[BULGARELLI](#), [MARTELLI](#), [LUCIDI](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#)

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «commi 2-septies e 2-octies» con le seguenti: «comma 2-octies».

1.10

[CIOFFI](#), [LUCIDI](#), [SCIBONA](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#)

Respinto

Sopprimere il comma 5.

1.11

[GIBIINO](#), [ROMANIPAOLO](#)

Ritirato

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali destinati all'area portuale di Piombino, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti approva, con decreto, in deroga alle previsioni degli articoli 166 e 167 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e con i medesimi effetti previsti dai predetti articoli, il progetto definitivo relativo al lotto n. 7 - tratto tra l'intersezione della strada statale 398 fino allo svincolo di Gagno - compreso nella bretella di collegamento al porto di Piombino, parte integrante dell'asse autostradale Cecina-Civitavecchia, come da progetto definitivo acquisito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'impegno finanziario per la realizzazione del lotto n. 7 - tratto tra l'intersezione della strada statale 398 fino allo svincolo di Gagno - è a carico della concessionaria Società Autostrada Tirrenica (SAT), in conformità al piano economico finanziario dell'intera opera dell'asse autostradale Cecina-Civitavecchia ed in coerenza con il predetto piano».

1.12 (testo 5)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali destinati all'area portuale di Piombino, il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, delibera in ordine al progetto definitivo relativo al lotto n. 7 - tratto tra l'intersezione della strada statale 398 fino allo svincolo di Gagno - compreso nella bretella di collegamento al porto di Piombino, parte integrante dell'asse autostradale Cecina - Civitavecchia, approvato con delibera CIPE n. 85/2012 del 3 agosto 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 2012. L'impegno finanziario per la realizzazione del lotto n. 7 - tratto tra l'intersezione della strada statale 398 fino allo svincolo di Gagno - è a carico della concessionaria Società Autostrada Tirrenica (SAT), in conformità e in coerenza al piano economico finanziario dell'intera opera dell'asse autostradale Cecina-Civitavecchia anch'esso da sottoporre al CIPE. Restano comunque ferme le prescrizioni dettate dal CIPE con le delibere n. 78/2010 e n. 85 del 2012».

1.14

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#), [PETRAGLIA](#)

Precluso

Al comma 5 sopprimere le parole da: «parte integrante dell'asse autostradale Cecina-Civitavecchia» fino alla fine del comma.

1.15

[CIOFEI](#), [LUCIDI](#), [MORONESE](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#), [SCIBONA](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#)

Precluso

Al comma 5, sopprimere le parole da: «, parte integrante» fino alla fine del comma.

1.1000

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 6, sostituire le parole: «di cui al comma 2 del presente articolo» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo» e dopo le parole: «destinate agli specifici interventi» aggiungere le seguenti: «per l'area industriale di Piombino e per le finalità infrastrutturali, portuali ed ambientali».

1.16 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 6, dopo le parole: «di cui al comma 2 del presente articolo» inserire le seguenti: «il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze,».

1.17

[CIOFEI](#), [SCIBONA](#), [BLUNDO](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [LUCIDI](#), [MORONESE](#), [CIAMPOLILLO](#)

Respinto

Al comma 6, sopprimere le parole: «, anche in deroga ad eventuali diverse finalizzazioni previste dalla normativa vigente,».

1.18

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 6, dopo le parole: «da trasferire» inserire le seguenti: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

1.19 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 6, sopprimere le parole: «di cui all'articolo 1».

1.2400

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 6, finanziati con le risorse statali erogate alla regione Toscana o al comune di Piombino, nel limite di 40,7 milioni di euro per l'anno 2013, nonché finanziati con le risorse della regione Toscana o del comune di Piombino nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2014, sono esclusi dai limiti del Patto di Stabilità Interno degli enti per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Commissario straordinario e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. L'eventuale innalzamento ulteriore del limite di cui al periodo precedente necessita di previa relazione del Commissario in ordine alle spese sostenute ed alle necessità ancora da soddisfare. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.20

[FILIPPI](#), [CALEO](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#), [SONEGO](#), [RANUCCI](#), [PEZZOPANE](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MIRABELLI](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#)

Ritirato

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 6, finanziati con le risorse statali erogate alla regione Toscana o al comune di Piombino, nel limite di 40,7 milioni di euro, per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Commissario straordinario e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e le risorse impegnate direttamente dalla Regione Toscana e dagli altri enti locali sulla base dell'Accordo di programma Quadro di cui al comma 6, sono esclusi, per l'anno 2013, dai limiti del Patto di Stabilità Interno.

7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013».

1.24

[FILIPPI](#), [CALEO](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#), [SONEGO](#), [RANUCCI](#), [PEZZOPANE](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MIRABELLI](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#)

Ritirato

Al comma 7, dopo le parole: «40,7 milioni di euro,» aggiungere le seguenti: «nonché quelli effettuati dalla Regione Toscana e dal Comune di Piombino, nel limite di 50 milioni di euro,».

Consequentemente, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 7, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 7-ter.

7-ter. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato 1.

7-quater. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 7-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

7-quinquies. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 7-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 7-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 7-quater.

Allegato 1 (articolo 1, comma 7-ter)

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	25,0	-	-	25,0	-	-
Ministero dello sviluppo economico	5,0	-	-	5,0	-	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	3,0	-	-	3,0	-	-
Ministero della giustizia	-	-	-	-	-	-
Ministero degli affari esteri	2,0	-	-	2,0	-	-
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	-	-	-	-	-	-
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	5,0	-	-	5,0	-	-
Ministero della difesa	10,0	-	-	10,0	-	-
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	--	-	-	-	-	-
Ministero per i beni e le attività culturali	-	-	-	-	-	-
Ministero della salute	-	-	-	-	-	-
Totale	50,0	-	-	50,0	-	-

1.300

DE PIETRO

Improcedibile

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti:

«7-bis. In seguito al sinistro marittimo occorso nel porto di Genova in data 7 maggio 2013, al fine di ripristinare l'efficienza e l'operatività della Sala operativa e del Centro VTS della Capitaneria di porto - Guardia costiera di Genova e dei mezzi navali addetti al servizio di pilotaggio portuale danneggiati in occasione del sinistro anzidetto, comprese le spese di supporto e di logistica per il mantenimento delle condizioni di operatività e per il ripristino della struttura operativa della locale Corporazione dei Piloti, nonché al fine di consentire gli interventi di ripristino di competenza dell'Autorità portuale di Genova necessari per garantire le inderogabili attività connesse alla salvaguardia della vita umana in mare ed alla sicurezza della navigazione marittima, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014. L'Autorità portuale provvede altresì alla realizzazione di uno studio di valutazione dei rischi, delle criticità e della sicurezza relativi al traffico portuale e alle manovre in porto, considerate le mutate condizioni di traffico, della struttura delle banchine e delle aumentate dimensioni delle navi stesse, nonché alla realizzazione di interventi in materia di sicurezza sul lavoro.

7-ter. Al fine di garantire la massima trasparenza e correttezza delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, servizi e forniture, i bandi di gara e i relativi affidamenti connessi agli interventi di cui al comma 7-bis, sono pubblicati, in evidenza, nella prima pagina del sito internet dell'Autorità Portuale.

7-quater. All'onere derivante dal comma 7-bis si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2013 e 2014 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7-quinquies. Sono fatte salve le ragioni di rivalsa nei confronti dei soggetti interessati per quanta concerne gli indennizzi assicurativi che, in relazione alle spese sostenute e nel limite delle stesse, verranno successivamente maturate. Le somme risarcite a concorrenza del danno cagionato saranno versate all'Entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, fino alla

concorrenza massima di 7 milioni di euro, sul capitolo 2246 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

7-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.25 (testo 3)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«*7-bis.* In seguito al sinistro marittimo occorso nel porto di Genova in data 7 maggio 2013, al fine di ripristinare l'efficienza e l'operatività della Sala operativa e del Centro VTS della Capitaneria di porto - Guardia costiera di Genova e dei mezzi navali addetti al servizio di pilotaggio portuale danneggiati in occasione del sinistro anzi detto, comprese le spese di supporto e di logistica per il mantenimento delle condizioni di operatività e per il ripristino della struttura operativa della locale corporazione dei piloti, nonché al fine di consentire gli interventi di ripristino di competenza dell'Autorità portuale di Genova, necessari per garantire le inderogabili attività connesse alla salvaguardia della vita umana in mare ed alla sicurezza della navigazione marittima, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

7-ter. All'onere derivante dal comma *7-bis* si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2013 e 2014 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

1.26 (testo 2)

[GIBIINO](#)

Ritirato

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«*7-bis.* In seguito al sinistro marittimo occorso nel porto di Genova in data 7 maggio 2013, al fine di ripristinare l'efficienza e l'operatività della Sala operativa e del Centro VTS della Capitaneria di porto - Guardia costiera di Genova, necessari per garantire le inderogabili attività connesse alla salvaguardia della vita umana in mare ed alla sicurezza della navigazione marittima, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

7-ter. All'onere derivante dal comma *7-bis* si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2013 e 2014 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

7-quater. Sono fatte salve le ragioni di rivalsa nei confronti dei soggetti interessati per quanta concerne gli indennizzi assicurativi che, in relazione alle spese sostenute e nel limite delle stesse, verranno successivamente maturate. Le somme risarcite a concorrenza del danno cagionato saranno versate all'Entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, fino alla concorrenza massima di 7 milioni di euro, sul capitolo 2246 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

7-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.27

[BATTISTA](#)

Ritirato

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«*7-bis.* Al fine di accelerare il risanamento ambientale e, nel contempo, di sviluppare interventi di riqualificazione produttiva e infrastrutturali, anche complementari alla bonifica, nonché di individuare misure volte al mantenimento e al potenziamento dei livelli occupazionali, garantendo in tale modo lo sviluppo sostenibile della zona, anche l'area industriale di Trieste è riconosciuta quale area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134.

7-ter. Per assicurare l'efficacia e la tempestività del progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell'area di cui al comma 7-*bis*, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello Sviluppo economico, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Autorità Portuale di Trieste, la Regione Friuli-Venezia Giulia, il Comune di Trieste, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, stipulano, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, apposito Accordo di programma Quadro, al fine di individuare le risorse destinate ai necessari interventi».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Riconoscimento delle aree industriali di Piombino e Trieste come aree di crisi industriali complesse e disposizioni necessarie al loro rilancio».

1.2000

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-*bis*. In relazione alle tematiche della produzione siderurgica e della riqualificazione delle attività industriali e portuali e del recupero ambientale, anche l'area industriale di Trieste è riconosciuta quale area di crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

7-ter. Al fine di predisporre gli interventi necessari alla gestione dell'area di crisi industriale complessa si applicano le disposizioni di cui al comma 7-*bis*».

G1.100

[NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [CIOFFI](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#), [SCIBONA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015,

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 1 dichiara l'area industriale di Piombino area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 83 del 2012, che ha introdotto un nuovo strumento chiamato «Progetto di riconversione e riqualificazione industriale in caso di situazioni di crisi industriali complesse», prevedendo che possano essere attivati i progetti di riconversione e riqualificazione industriale la cui finalità è quella di agevolare gli investimenti produttivi, anche di carattere innovativo, nonché la riconversione industriale e riqualificazione economico produttiva dei territori interessati. I progetti di riconversione e riqualificazione devono promuovere il recupero ambientale;

il Progetto SENTIERI (Studio epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento), coordinato dall'Istituto superiore di sanità, condotto e finanziato nell'Ambito del Programma Strategico Ambiente e Salute, promosso dal Ministero della salute, contiene un'analisi della mortalità delle popolazioni residenti in prossimità di una serie di grandi centri industriali attivi o dismessi, o di aree oggetto di smaltimento di rifiuti industriali e/o pericolosi, che presentano un quadro di contaminazione ambientale e di rischio sanitario tale da avere determinato il riconoscimento di «siti di interesse nazionale per le bonifiche» (SIN);

lo studio ha preso in considerazione 44 dei 57 siti oggi compresi nel «Programma nazionale di bonifica». Lo studio riferisce che il decreto di perimetrazione del SIN di Piombino elenca la presenza delle seguenti tipologie di impianti: chimico, siderurgico, centrale termoelettrica, area portuale, discarica industriale di rifiuti pericolosi, esposizioni ambientali;

nello studio si sostiene che i casi di tumore della pleura in eccesso sarebbero più legati al luogo e tipo lavoro che alle condizioni ambientali, soprattutto per l'amianto ancora presente in zona portuale;

considerato che:

secondo l'Ufficio internazionale del lavoro, sono circa 120.000 i decessi causati nel mondo ogni anno da tumori provocati dall'esposizione all'amianto e sono circa 4.000 quelli risultanti in Italia;

nei prossimi decenni, stante il lungo periodo di latenza della malattia, che può superare anche i 30 anni, si avrà, anche in Italia, un ulteriore forte incremento dei decessi provocati dall'amianto, incremento che raggiungerà l'apice tra il 2015 e il 2025 (e, secondo alcuni esperti, addirittura nel 2040);

inoltre, l'uso dell'amianto nel settore navale è stato di normalissimo e costante impiego fino al 1981, e comunque affiancato da altri coibenti, fino a tutto il 1990;

impegna il Governo:

ad avviare programmi di sorveglianza sanitaria ed epidemiologica, basati anche sul monito raggio biologico umano, per i lavoratori portuali;

a monitorare la situazione relativa all'esposizione alle fibre di amianto degli altri siti inquinati di interesse nazionale ancora da bonificare;

con riferimento all'amianto, a favorire, adottando le iniziative di propria competenza, la celere trattazione dei fascicoli «dormienti» in materia di soggetti esposti alle fibre-killer di amianto e le relative indagini;

a promuovere la ricerca e la sorveglianza epidemiologica, con riferimento alle persone che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto.

(*) Accolto dal Governo

G1.101

[MARTELLI](#), [NUGNES](#), [CIOFFI](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#), [LUCIDI](#), [MORONESE](#), [SCIBONA](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015,

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 1 dichiara l'area industriale di Piombino area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 83 del 2012, che ha introdotto un nuovo strumento chiamato «Progetto di riconversione e riqualificazione industriale in caso di situazioni di crisi industriali complesse», prevedendo che possano essere attivati i progetti di riconversione e riqualificazione industriale la cui finalità è quella di agevolare gli investimenti produttivi, anche di carattere innovativo, nonché la riconversione industriale e riqualificazione economico produttiva dei territori interessati. I progetti di riconversione e riqualificazione devono promuovere altresì il recupero ambientale;

il Progetto SENTIERI (Studio epidemiologico nazionale dei territori e degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento), coordinato dall'Istituto superiore di sanità, condotto e finanziato nell'Ambito del Programma Strategico Ambiente e Salute, promosso dal Ministero della salute, contiene un'analisi della mortalità delle popolazioni residenti in prossimità di una serie di grandi centri industriali attivi o dismessi, o di aree oggetto di smaltimento di rifiuti industriali e/o pericolosi, che presentano un quadro di contaminazione ambientale e di rischio sanitario tale da avere determinato il riconoscimento di «siti di interesse nazionale per le bonifiche» (SIN);

lo studio ha preso in considerazione 44 dei 57 siti oggi compresi nel «Programma nazionale di bonifica». Lo studio riferisce che il decreto di perimetrazione del SIN di Piombino elenca la presenza delle seguenti tipologie di impianti: chimico, siderurgico, centrale termoelettrica, area portuale, discarica industriale di rifiuti pericolosi, esposizioni ambientali;

nello studio si sostiene che i risultati relativi al profilo di mortalità osservato nella popolazione

residente di Piombino «suggeriscono la conduzione di un'attività di sorveglianza longitudinale delle patologie dell'apparato respiratorio. Alcuni metalli pesanti (arsenico, piombo, cadmio, mercurio, cromo) e alcune sostanze chimiche (idrocarburi policiclici aromatici) presenti nel SIN sono tossici urinari e possono avere svolto un ruolo nell'eccesso per le malattie dell'apparato genitourinario»,

impegna il Governo:

ad adottare, alla luce delle conclusioni delineate dal Rapporto Sentieri, tutte le opportune iniziative finalizzate a tutelare le persone esposte al rischio di inalazione di particelle tossiche presenti nei materiali utilizzati a fini produttivi.

G1.102

[MORONESE](#), [LUCIDI](#), [NUGNES](#), [MARTELLI](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#), [SCIBONA](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015,

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, disciplina il Progetto di riconversione e riqualificazione industriale di Piombino dichiarata area di crisi industriale complessa. L'area di Piombino rientra tra i siti di interesse nazionale;

i 57 siti di interesse nazionale comprendono le aree maggiormente inquinate d'Italia. Tra queste vi sono i petrolchimici di Porto Marghera, Brindisi, Priolo, Gela, Taranto, le aree industriali di Pioltello Rodano, Bagnoli-Coroglio, Sassuolo, Fidenza, Crotone, Trieste, Massa Carrara, Piombino, Livorno, Serravalle Scrivia, bacino del fiume Sacco, litorale domizioflegreo e agro aversano;

i Comuni inclusi nei SIN sono oltre 300, con circa 9 milioni di abitanti. Non c'è regione italiana che non abbia nel suo territorio almeno un sito contaminato. Il primato lo detiene la Lombardia, con ben sette aree, seguita dalla Campania con sei, da Piemonte e Toscana con 5, da Puglia e Sicilia con 4. La Campania e la Sardegna sono le regioni dove ci sono le aree contaminate più vaste (in totale 445.000 ettari in Sardegna e 345.000 ettari in Campania);

la gestione dei siti contaminati costituisce uno dei più delicati problemi ambientali da affrontare; la contaminazione del suolo derivante da attività industriali, stoccaggio di rifiuti, attività minerarie, perdite da serbatoi e linee di trasporto degli idrocarburi è una pericolosa minaccia per la salute delle popolazioni che vivono in prossimità delle zone interessate;

numerose sono le aree di interesse nazionale la cui bonifica stenta ad avviarsi, sia per questioni tecniche, spesso legate all'interpretazione della normativa, sia per insufficienza di finanziamenti dedicati a queste aree, sia per eventuali processi di reindustrializzazione che necessitano interventi immediati e risolutivi;

le politiche di bonifica dei siti industriali non costituiscono un aggravio dei conti pubblici, bensì un'opportunità importante per rilanciare l'economia del Paese, partendo dalla messa in sicurezza ambientale del territorio e la tutela della salute dei cittadini,

impegna il Governo:

a promuovere le opportune iniziative, anche di carattere legislativo, volte a finalizzare inequivocabilmente le bonifiche alla eliminazione dei fattori inquinanti e alla restituzione delle aree dei SIN ad usi relativi alla produzione di beni e servizi sostenibili, proponendo l'abrogazione delle disposizioni che escludono il coinvolgimento degli altri soggetti interessati, con particolare riferimento a cittadini, enti locali, sindacati ed associazioni, in modo da trasformare le bonifiche da problema in opportunità;

a fissare, in coordinamento con le autonomie territoriali, un cronoprogramma stringente per l'ultimazione delle bonifiche stesse, informando regolarmente il Parlamento dell'impiego delle risorse all'uopo stanziato e dei risultati conseguiti;

a provvedere alla realizzazione di un piano nazionale per le bonifiche dei sin, con investimenti certi e con la fissazione di elevati standard di efficienza e sostenibilità ambientali e per il riutilizzo delle aree.

G1.300

[SCILIPOTI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. 576, recante «Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015»;

premesso che:

l'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto» al comma 7 prevede che «ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a prevedere che i lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate di origine professionale, ove non abbiano ancora raggiunto i requisiti per la maturazione del diritto alla pensione, anche dopo la rivalutazione del periodo contributivo di cui in premessa, possano comunque accedere al pensionamento anticipato, con il sistema contributivo, senza rinunciare alle altre provvidenze sancite da tutte le norme previdenziali ed assistenziali in vigore.

(*) Accolto dal Governo

G1.103

[SANTANGELO](#), [CIOFEI](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#), [SCIBONA](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015,

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, disciplina il Progetto di riconversione e riqualificazione industriale di Piombino dichiarata area di crisi industriale complessa. Ai sensi dei commi successivi, il Presidente della Regione Toscana è nominato Commissario straordinario al fine di assicurare la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento delle finalità portuali ed ambientali previste dal nuovo Piano Regolatore Portuale, consentendogli di avvalersi dell'Autorità Portuale di Piombino e del Comune di Piombino;

a seguito dell'adozione del decreto da parte del Consiglio dei Ministri, da più parti è stato sostenuto che il provvedimento in esame potrebbe servire anche per ospitare la Costa Concordia, una volta rimossa dall'Isola del Giglio. La dichiarazione di Piombino quale «area industriale di crisi complessa», infatti, accelera i lavori già previsti dal Piano regolatore portuale e, tra questi, anche quelle utili per un eventuale arrivo della Concordia, come lo scavo dei fondali;

il Presidente della Regione Toscana, che ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 è nominato Commissario straordinario - secondo quanto si apprende da agenzie di stampa del 25 aprile 2013 - ha dichiarato che «l'approvazione del decreto consente di avviare subito i lavori, rende effettivamente

praticabile la destinazione della Costa Concordia nel porto di Piombino»;

la scelta del sito portuale e cantieristico di Piombino ai fini della demolizione della nave da crociera «Costa Concordia» non sembra dettata da parametri di tipo tecnico. L'area suddetta, infatti, non è in possesso delle attrezzature necessarie per far fronte a tale compito e l'unico concreto parametro riscontrabile è quello rappresentato dalla vicinanza al luogo ove giace il relitto, ragione che ha favorito l'utilizzo delle banchine del porto di Piombino come base per il recupero;

gli eventuali interventi infrastrutturali sulla struttura portuale, essendo attualmente del tutto inidonea ad assolvere al compito della demolizione, comporteranno un ulteriore aggravio di spesa pubblica nonché l'ennesimo rallentamento dei tempi per lo spostamento della nave e per la successiva demolizione;

considerato che:

il cantiere Navale di Palermo, ad oggi, è l'unico cantiere in tutto il bacino del Mediterraneo in grado di demolire, senza attese e lavori di adeguamento aggiuntivi, quel che resta della nave «Costa Concordia». Il cantiere, a seguito degli investimenti effettuati negli anni da Fincantieri e degli sforzi profusi dai lavoratori del sito, è l'unica realtà esistente sul territorio nazionale dotata di alta specializzazione per far fronte a situazioni di emergenza come quella in esame;

il cantiere navale di Palermo primeggia nel campo delle riparazioni e delle demolizioni. Occorre, infatti, considerare che dal cantiere citato sono partite alcune componenti fondamentali per il recupero della Costa Concordia, quali i cassoni metallici che permetteranno al relitto di galleggiare e di essere trainato verso la destinazione prescelta;

il coinvolgimento del cantiere navale di Palermo nelle operazioni di rimozione della «Costa Concordia» avrebbe potuto sortire effetti positivi sulla situazione occupazionale dei lavoratori attualmente in cassa integrazione guadagni, per il mese di luglio è previsto un aumento dei lavoratori posti in cassa integrazione, che passeranno da centocinquanta a quattrocentosettanta,

impegna il Governo:

a valutare attentamente, alla luce di quanto riferito in premessa, la scelta della struttura più idonea a livello nazionale per accogliere il relitto della nave Costa Concordia e per procedere alla demolizione della stessa;

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta ad affrontare e superare definitivamente la situazione di crisi che interessa l'area dei cantieri navali di Palermo, garantendo il rilancio delle prospettive occupazionali e produttive.

G1.103 (testo 2)

[SANTANGELO](#), [CIOFEI](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#), [SCIBONA](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015,

impegna il Governo:

a valutare attentamente la scelta della struttura più idonea a livello nazionale per accogliere il relitto della nave Costa Concordia e per procedere alla demolizione della stessa;

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta ad affrontare e superare definitivamente la situazione di crisi che interessa l'area dei cantieri navali di Palermo, garantendo il rilancio delle prospettive occupazionali e produttive.

(*) Accolto dal Governo

G1.301

[DE PIETRO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015,

premesso che:

le norme contenute nel decreto-legge in esame sono tutte riconducibili al tema delle «emergenze»;

la situazione in cui si trova il porto di Genova a seguito al sinistro marittimo occorso nel porto in data 7 maggio 2013 e qualificabile ugualmente come situazione di vera e propria emergenza, tenuto conto della necessità e dell'urgenza di garantire la piena efficienza ed operatività del porto, di ripristinare la struttura operativa della locale Corporazione dei Piloti, di realizzare gli interventi di ripristino di competenza dell'Autorità portuale e di provvedere alla realizzazione di ogni opportuno intervento per garantire la sicurezza sul lavoro nonché ad una attenta valutazione dei rischi relativi al traffico portuale,

impegna il Governo:

a reperire le risorse per il ripristino della piena operatività ed efficienza del porto di Genova, garantendo la massima trasparenza e correttezza delle procedure per la realizzazione degli interventi necessari.

(*) Accolto dal Governo

G1.104

[CENTINAIO](#), [CONSIGLIO](#), [DAVICO](#), [CROSIO](#), [ARRIGONI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il testo del disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015;

visto che l'articolo 1, prevede la nomina del Presidente della Regione Toscana a Commissario straordinario, per la durata di un anno prorogabile, ai fini dell'attuazione di una serie di interventi in favore dell'area industriale di Piombino che, a tal proposito, viene riconosciuta «area di crisi industriale complessa»;

considerato che il Porto di Piombino è specializzato nella movimentazione dei prodotti della filiera siderurgica, la quale rischia la chiusura a causa della mancanza di strategie industriali efficienti; ritenuto che l'industria siderurgica italiana sia in uno stato di crisi tale da richiedere interventi atti a scongiurare la chiusura di importanti impianti industriali, ubicati su tutto il territorio nazionale, che sono strategici per l'economia del nostro Paese;

considerato che in Italia, oltre a Piombino, vi sono altri siti di interesse nazionale (SIN), nei quali insistono importanti realtà industriali, che per pericolosità, urgenza, rischio sanitario ed incidenza socio-economica, hanno la stessa necessità di essere bonificati e messi in sicurezza;

ritenuto urgente un intervento volto a restituire maggiore competitività al comparto siderurgico italiano.

Impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare analoghe misure di intervento, come quelle previste all'articolo 1, del presente decreto legge, anche in favore degli altri siti di interesse nazionale, ubicati su tutto il territorio nazionale, in prossimità dei quali sono localizzati impianti siderurgici che, in particolare al Nord, versano in situazione di crisi.

(*) Accolto dal Governo

G1.105

[SCILIPOTI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 576, recante «Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015»,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare opportune iniziative volte a predisporre un elenco delle aree industriali in crisi presenti nella Regione Sicilia, delle risorse finanziarie disponibili e le modalità per la loro assegnazione.

(*) Accolto dal Governo

G1.106

[BATTISTA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015,

premesso che:

uno degli obiettivi dell'Unione europea è quello di sostenere l'industria manifatturiera e di renderla competitiva, sostenibile e in grado di rispondere alle mutevoli condizioni di mercato europee e non europee, dal momento che essa è fondamentale per la crescita e la prosperità in Europa;

l'industria siderurgica europea soffre di un calo sostanziale della domanda, che sta provocando una perdita progressiva di posti di lavoro e di competitività. L'occupazione nel settore siderurgico è passata da 1 milione di posti di lavoro nel 1970 a circa 369 mila posti nel 2012 e il numero di lavoratori nelle industrie a valle è di vari milioni;

i maggiori gruppi siderurgici europei, compresi quelli italiani, spostano sempre di più la loro attenzione in altre aree, riducendo la loro presenza in Europa;

le tendenze della siderurgia europea incidono inevitabilmente sul ruolo della siderurgia italiana. In questo contesto si inquadra anche la crisi del polo siderurgico di Piombino - su cui interviene l'articolo 1, comma 1, del provvedimento -, che è il secondo polo siderurgico a ciclo integrale dopo quello di Taranto e occupa attualmente circa seimila lavoratori, con la presenza, in particolare, di gruppi industriali rilevanti tra cui Lucchini (proprietà Severstal), Magona (proprietà AcelorMittal) e Tenaris Dalmine (proprietà Techint);

risulta ormai non più procrastinabile la definizione di un piano industriale che consenta ai poli siderurgici nazionali di ritornare sul mercato dell'acciaio nazionale e internazionale, così come previsto dall'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito dalla legge di conversione 24 dicembre 2012, n. 231, ai sensi del quale il Governo adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, una strategia industriale per la filiera produttiva dell'acciaio;

accanto alla necessità del rilancio della filiera produttiva, appare urgente un intervento per accelerare il processo di riqualificazione complessiva anche del sito siderurgico di Trieste - la cosiddetta ferri era di Servola, di proprietà della Lucchini Severstal SpA - mediante operazioni di bonifica sostenibili, complemento fondamentale per un effettivo rilancio produttivo del settore;

il 14 marzo 2012 è stato firmato presso la regione Friuli Venezia Giulia il protocollo d'intesa fra enti locali, organizzazioni sindacali e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di definire un cronoprogramma per la riconversione dell'area della ferriera di Servola;

il 18 settembre 2012, il precedente Governo, in sede di esame del decreto-legge recante misure urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto presso la Camera dei Deputati, ha accolto l'ordine del giorno n. 9/05423/080, con cui si impegnava a: «promuovere, d'intesa con la regione Friuli Venezia Giulia, investimenti atti alla riqualificazione dell'area della ferriera di Servola e alla sua riconversione per finalità industriali e portuali, in modo da fornire ai lavoratori impegnati nell'area prospettive occupazionali durature»;

impegna il Governo:

ad adottare, nel più breve tempo possibile, la strategia industriale per il rilancio della filiera produttiva dell'acciaio;

a promuovere con urgenza, d'intesa con la regione Friuli Venezia Giulia, anche in considerazione dell'accoglimento dell'ordine del giorno citato in premessa, l'avvio della riqualificazione dell'area della ferriera di Servola, a Trieste, della riconversione per finalità industriali e portuali, in modo da fornire ai lavoratori impegnati nell'area prospettive occupazionali durature.

(*) Accolto dal Governo

G1.107

[BENCINI](#), [PAGLINI](#), [CATALEO](#), [PUGLIA](#), [CIOFEI](#), [NUGNES](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [SCIBONA](#), [SANTANGELO](#) (*)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015,

premesso che:

l'industria siderurgica europea soffre di un calo sostanziale della domanda, che sta provocando una perdita progressiva di posti di lavoro e di competitività;

la attuale situazione di crisi in cui versa il settore della siderurgia a livello europeo rischia di divenire strutturale come dimostra la chiusura di decine di impianti produttivi da parte delle grandi multinazionali del settore, in mancanza di una decisa ripresa del settore automotive e del settore edile;

il programma di azione comunitario per il rilancio del settore siderurgico sarà presentato a Bruxelles il 5 giugno 2013;

considerato che:

l'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame reca «Riconoscimento dell'area industriale di Piombino come area di crisi industriale complessa e disposizioni necessarie al suo rilancio»;

il polo siderurgico di Piombino è il secondo polo siderurgico a ciclo integrale dopo quello di Taranto e occupa attualmente circa seimila lavoratori con la presenza di gruppi industriali rilevanti;

tra i citati gruppi, particolare preoccupazione suscita la condizione della Lucchini S.p.A. la quale versa, ormai da un intero triennio, in una grave situazione di crisi industriale determinata dalla recessione internazionale originata dalla crisi finanziaria globale,

la grave situazione di indebitamento finanziario ha costretto la società a depositare un accordo di ristrutturazione del debito secondo la procedura prevista dall'articolo 182-*bis* del R.D. n. 267 del 1942 e successive modificazioni;

a fronte di tutto ciò si è manifestata la necessità di operare una ridefinizione delle strutture aziendali, sia produttive che di servizio, adeguandole alle mutate esigenze, pur mantenendo la prospettiva di cogliere prontamente le future opportunità di mercato, ridefinizione che potrebbe comportare un esubero complessivo stimato del 38 per cento dell'attuale forza lavoro attiva,

impegna il Governo:

a porre in essere azioni concrete e tempestive al fine di assicurare il reperimento e lo stanziamento delle risorse necessarie a garantire i livelli occupazionali e la continuità di reddito dei lavoratori interessati, scongiurando eventuali licenziamenti, nell'ambito di un piano generale di rilancio dell'area portuale e industriale di Piombino.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G1.107 (testo 2)

[BENCINI](#), [PAGLINI](#), [CATALEO](#), [PUGLIA](#), [CIOFFI](#), [NUGNES](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [SCIBONA](#), [SANTANGELO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015,

premesso che:

l'industria siderurgica europea soffre di un calo sostanziale della domanda, che sta provocando una perdita progressiva di posti di lavoro e di competitività;

la attuale situazione di crisi in cui versa il settore della siderurgia a livello europeo rischia di divenire strutturale come dimostra la chiusura di decine di impianti produttivi da parte delle grandi multinazionali del settore, in mancanza di una decisa ripresa del settore automotive e del settore edile;

il programma di azione comunitario per il rilancio del settore siderurgico sarà presentato a Bruxelles il 5 giugno 2013;

considerato che:

l'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame reca «Riconoscimento dell'area industriale di Piombino come area di crisi industriale complessa e disposizioni necessarie al suo rilancio»;

il polo siderurgico di Piombino è il secondo polo siderurgico a ciclo integrale dopo quello di Taranto e occupa attualmente circa seimila lavoratori con la presenza di gruppi industriali rilevanti;

tra i citati gruppi, particolare preoccupazione suscita la condizione della Lucchini S.p.A. la quale versa, ormai da un intero triennio, in una grave situazione di crisi industriale determinata dalla recessione internazionale originata dalla crisi finanziaria globale,

la grave situazione di indebitamento finanziario ha costretto la società a depositare un accordo di ristrutturazione del debito secondo la procedura prevista dall'articolo 182-*bis* del R.D. n. 267 del 1942 e successive modificazioni;

a fronte di tutto ciò si è manifestata la necessità di operare una ridefinizione delle strutture aziendali, sia produttive che di servizio, adeguandole alle mutate esigenze, pur mantenendo la prospettiva di cogliere prontamente le future opportunità di mercato, ridefinizione che potrebbe comportare un esubero complessivo stimato del 38 per cento dell'attuale forza lavoro attiva,

impegna il Governo a porre in essere, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, azioni concrete e tempestive al fine di assicurare il reperimento e lo stanziamento delle risorse necessarie a sostenere i livelli occupazionali e la continuità di reddito dei lavoratori interessati, scongiurando eventuali licenziamenti, nell'ambito di un piano generale di rilancio dell'area portuale e industriale di Piombino.

(*) Accolto dal Governo

G1.108

[CIOFFI](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#), [SCIBONA](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015,

premesso che:

l'articolo 1, comma 6, prevede la stipula di un Accordo di Programma Quadro tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Autorità portuale di Piombino, la Regione Toscana e il Comune di Piombino al fine di individuare le risorse destinate agli specifici interventi necessari al raggiungimento delle finalità ambientali e portuali, anche in deroga ad eventuali diverse finalizzazioni previste dalla normativa vigente, da trasferire all'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 2;

il comma 7 del medesimo articolo, con riferimento ai pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al comma 6, finanziati con le risorse statali erogate alla regione Toscana o al comune di Piombino, nel limite di 40,7 milioni di euro, ne dispone l'esclusione, per l'anno 2013, dai limiti del Patto di Stabilità Interno degli enti per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Commissario straordinario e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

la relazione tecnica afferma che non è necessaria compensazione finanziaria in quanto l'esclusione dal Patto di Stabilità Interno riguarda solo le risorse statali specificamente individuate nell'Accordo di programma,

impegna il Governo:

ad assicurare adeguate forme di pubblicità e controllo, nonché di informazione al Parlamento, sullo stato di attuazione degli interventi programmati e sulle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G1.200

[SCALIA, SPILABOTTE](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi di Expo 2015;

Premesso che,

la provincia di Frosinone sta vivendo una profonda crisi industriale, con decine di vertenze che coinvolgono migliaia di lavoratori;

in particolare, il fallimento della *Videocon Technologies* di Anagni rappresenta uno dei casi più gravi della crisi in atto. VDC, infatti, ha circa mille e cento dipendenti attualmente in CIG e per i quali scatterà il 14 giugno la mobilità. Il fallimento di tale impresa ha inoltre coinvolto le industrie dell'indotto: 16 di queste, negli ultimi tre anni, hanno dichiarato il fallimento con 785 persone licenziate; mentre sono solo 8 quelle riconvertite e ancora sul mercato, facendo però ricorso alla cassa integrazione per un totale di 440 addetti;

in considerazione di ciò, la Regione Lazio, accogliendo la sollecitazione dell'Amministrazione Provinciale, dei novantuno comuni della provincia e delle forze sociali, ha, in forza di delibera G.R. n. 589 del 5 dicembre del 2012, presentato istanza di riconoscimento del Sistema Locale del Lavoro (SLL) di Frosinone come area in situazione di crisi industriale complessa, con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, ai sensi dell'articolo 27 decreto legge del 22 giugno del 2012, n. 83, convertito in legge il 7 agosto del 2012, n. 134;

in data 14 marzo 2013, si è tenuto presso il MISE un incontro tra il Ministero, la Regione

Lazio, la Provincia di Frosinone, la CCIAA, il Consorzio ASI e rappresentanze delle organizzazioni datoriali e sindacali, all'esito del quale è stato sottoscritto un verbale di incontro con il quale i partecipanti si sono impegnati ad elaborare una proposta di riconversione industriale dell'area, in funzione della definizione di un accordo di programma complessivo;

L'Amministrazione Provinciale ed il Consorzio ASI hanno selezionato, attraverso un avviso pubblico, 147 manifestazioni di interesse da parte di imprese nazionali pronte ad insediarsi nell'area, con investimenti previsti pari a 347 milioni di euro ed occupazione prevista a regime di 1796 nuove unità, di cui 1230 *ex VDC*;

la Regione Lazio ha manifestato la volontà di cofinanziare il progetto di riconversione industriale.

Tutto ciò premesso,
impegna il Governo

a riconoscere l'area industriale di Frosinone quale area in situazione di crisi industriale complessa ed adottare, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, d'intesa con i soggetti pubblici e privati interessati, un apposito Progetto di riqualificazione industriale dell'area industriale della provincia di Frosinone nel quale sono definiti gli interventi e del rispetto delle condizioni fissate per l'accesso ai benefici previsti dagli interventi di riqualificazione».

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G1.201

[SPILABOTTE](#), [SCALIA](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi di Expo 2015;

Premesso che,

nel mese di marzo 2013, si è verificata una frana nella città di Frosinone che ha distrutto una parte del «viadotto Biondi», importante via di scorrimento del traffico della città;

la frana ha, altresì, messo a rischio una parte consistente del territorio cittadino, e a fronte della situazione di emergenza è emersa l'esigenza da parte delle istituzioni locali di provvedere con la massima sollecitudine alla messa in sicurezza dell'intera area coinvolta;

a fronte degli interventi necessari per la messa in sicurezza del territorio interessato dalla frana e considerate le difficoltà economiche e finanziarie del Comune di Frosinone, appaiono necessari interventi di sostegno anche da parte del Governo;

Tutto ciò premesso,
impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di attribuire al Comune di Frosinone le risorse finanziarie necessarie per far fronte alle opere di ricostruzione del viadotto Biondi e alla messa in sicurezza dell'intera area interessata dalla frana del mese di marzo 2013 e di escludere le spese sostenute dal Comune di Frosinone per le predette finalità dal calcolo del Patto di stabilità interno.

G1.201 (testo 2)

[SPILABOTTE](#), [SCALIA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la

ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi di Expo 2015;

Premesso che,

nel mese di marzo 2013, si è verificata una frana nella città di Frosinone che ha distrutto una parte del «viadotto Biondi», importante via di scorrimento del traffico della città;

la frana ha, altresì, messo a rischio una parte consistente del territorio cittadino, e a fronte della situazione di emergenza è emersa l'esigenza da parte delle istituzioni locali di provvedere con la massima sollecitudine alla messa in sicurezza dell'intera area coinvolta;

a fronte degli interventi necessari per la messa in sicurezza del territorio interessato dalla frana e considerate le difficoltà economiche e finanziarie del Comune di Frosinone, appaiono necessari interventi di sostegno anche da parte del Governo;

Tutto ciò premesso,

impegna il Governo a valutare, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, l'opportunità di attribuire al Comune di Frosinone le risorse finanziarie necessarie per far fronte alle opere di ricostruzione del viadotto Biondi e alla messa in sicurezza dell'intera area interessata dalla frana del mese di marzo 2013 e di escludere le spese sostenute dal Comune di Frosinone per le predette finalità dal calcolo del Patto di stabilità interno.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 1

1.0.200

[SCALIA, SPILABOTTE](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Riconoscimento dell'area industriale della provincia di Frosinone come area di crisi industriale complessa e disposizioni necessarie al suo rilancio)

1. L'area industriale della provincia di Frosinone è riconosciuta quale area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134.

2. Per assicurare l'efficacia e la tempestività dell'iniziativa a sostegno dell'area industriale della provincia di Frosinone in stato di crisi industriale complessa, il Ministro dello sviluppo economico adotta, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, d'intesa con la regione Lazio, la provincia di Frosinone e gli enti locali e degli altri soggetti pubblici e privati interessati, un apposito Progetto di riqualificazione industriale dell'area industriale della provincia di Frosinone nel quale sono definiti gli interventi in favore delle imprese presenti sul territorio e dei lavoratori coinvolti e le modalità di esecuzione degli interventi e del rispetto delle condizioni fissate per l'accesso ai benefici previsti dagli interventi di riqualificazione. Per l'attuazione degli interventi previsti dal progetto di riconversione, è riservata una quota non superiore a 40 milioni di euro delle risorse effettivamente disponibili del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, da utilizzare nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e con le medesime modalità di utilizzo del predetto fondo».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Norme per evitare l'interruzione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Palermo)

1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 59 del 15 maggio 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012, atteso il

permanere delle condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità negli interventi posti in essere nel corso della gestione della medesima emergenza ambientale, sino al 31 dicembre 2013 continuano a produrre effetti, salva diversa previsione del presente articolo, le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3887 del 9 luglio 2010 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2010, limitatamente agli interventi necessari a: *a)* completare la realizzazione ed autorizzazione della c.d. sesta vasca della discarica di Bellolampo nel comune di Palermo; *b)* realizzare ed autorizzare, nelle more della piena funzionalità della citata sesta vasca, speciali forme di gestione dei rifiuti; *c)* mettere in sicurezza l'intera discarica, garantendo la corretta gestione del percolato in essa prodotto e completando il sistema impiantistico di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti urbani, al fine di pervenire al conferimento in discarica di soli rifiuti trattati; *d)* migliorare ed incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti nel territorio del comune di Palermo; *e)* implementare e completare il sistema impiantistico previsto nel piano regionale di gestione dei rifiuti urbani al fine assicurare una corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Gli interventi indicati alle lettere dalla *a)* alla *c)* del periodo precedente dovranno essere posti in essere in raccordo con le eventuali determinazioni assunte dall'autorità giudiziaria competente.

2. Le funzioni del Commissario previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 sono affidate a soggetto nominato dal Presidente della regione siciliana. Al soggetto nominato viene intestata apposita contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato, su cui vengono trasferite le risorse occorrenti per gli interventi ovvero subentra nella titolarità della contabilità speciale n. 5446/Palermo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

2.1

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [SCIBONA](#), [BLUNDO](#), [CIOFFI](#), [CIAMPOLILLO](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* realizzare ed autorizzare, nelle more della piena funzionalità della citata sesta vasca, impianti di compostaggio e di separazione e trattamento della componente organica della materia nonché facilitare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata fissati dalla legislazione vigente, in misura pari ad almeno il sessantacinque per cento;».

2.2

[MARTELLI](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [SCIBONA](#), [BLUNDO](#), [CIOFFI](#), [CIAMPOLILLO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «nel territorio» *con le seguenti:* «in tutto il territorio»;

b) *dopo la parola:* «Palermo», *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «al fine di raggiungere la percentuale fissata dall'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pari ad almeno il sessantacinque per cento;».

2.3

[BRUNI](#)

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

2.4

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

2.6

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [LUCIDI](#), [SCIBONA](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) implementare e completare, ai sensi del piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, il sistema di impianti di compostaggio aerobico e di recupero e selezione della materia nonché di diffusione su tutto il territorio del Comune di Palermo dei sistemi di raccolta differenziata domiciliare a più frazioni;».

2.100 testo 2/100

[PANIZZA](#)

Ritirato

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

«2-ter. Il Codice europeo dei rifiuti (CER) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, attribuito ai rifiuti organici per un corretto smaltimento e trattamento, è esteso anche ai pannolini biodegradabili, nelle more dell'attribuzione di un Codice proprio».

2.100 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «dei rifiuti urbani» inserire le seguenti: «di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 luglio 2012, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2012,».

Consequentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Al fine di assicurare il tempestivo rientro all'ordinarietà della gestione dei rifiuti, i provvedimenti del Commissario di cui al comma 2, relativi agli interventi di cui al comma 1, lettera e) , devono essere adottati previo parere vincolante dei Prefetti competenti per territorio».

2.7

[CIOFFI](#), [LUCIDI](#), [SCIBONA](#), [NUGNES](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «rifiuti urbani», inserire le seguenti: «, ad eccezione degli impianti di trattamento termico,».

2.8

[RANUCCI](#)

Ritirato

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Gli interventi indicati alle lettere dalla a) alla c) del periodo precedente, finalizzati in maniera precipua ad eliminare ogni forma di contaminazione delle falde acquifere, dovranno essere posti in essere in coordinamento con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Sicilia, anche in raccordo con eventuali determinazioni dell'autorità giudiziaria competente».

2.9

[RANUCCI](#)

Ritirato

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dal Presidente della regione siciliana» inserire le seguenti: «, da individuare fra i funzionari o i dirigenti della pubblica amministrazione regionale, di particolare e comprovata qualificazione professionale e in possesso di una documentata e specifica competenza nel settore dell'impiantistica di trattamento dei rifiuti, che abbiano adeguate competenze tecnico-giuridiche».

2.10

[RANUCCI](#)

Ritirato

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Al soggetto nominato è riconosciuto un compenso da determinarsi con apposito provvedimento del Presidente della regione siciliana,

Commissario delegato, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze».

2.11 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il Presidente della Regione Siciliana trasmette semestralmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione concernente:

a) il monitoraggio e la rendicontazione economico-finanziaria degli interventi sugli impianti di cui al comma 1;

b) la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale;

c) le attività svolte, anche per il superamento delle criticità, in relazione allo stato di attuazione delle opere;

d) le spese sostenute per l'adeguamento degli impianti e un cronoprogramma a scalare degli adempimenti mantanti.

Il Presidente della Regione Siciliana riferisce altresì alle competenti Commissioni parlamentari, con periodicità almeno semestrale, sullo stato di avanzamento dei lavori inerenti ai singoli interventi di cui al comma 1, nonché, in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziata».

2.12

[RANUCCI](#)

Ritirato

Al comma 2 aggiungere infine il seguente periodo: «Il soggetto nominato trasmette semestralmente al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed al Presidente della regione siciliana una relazione concernente:

a) il monitoraggio e la rendicontazione economico-finanziaria degli interventi sugli impianti;

b) la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale;

c) le attività svolte, anche per il superamento delle criticità, in relazione allo stato di attuazione delle opere;

d) le spese sostenute per l'adeguamento degli impianti e un cronoprogramma a scalare degli adeguamenti mancanti».

2.13

[RANUCCI](#)

Ritirato

Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni in materia di rendicontazione di cui all'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225».

G2.100

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 576, recante «Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015»,

premesso che:

la Cementifera Italiana Fibronit, iniziò la propria attività nel Comune di Bari nel 1933, in un'area al di fuori del tessuto urbano. Successivamente il complesso edilizio dello stabilimento si è ampliato, realizzando officine e occupando nuovi suoli, fino all'attuale estensione di circa 9 ettari. La produzione di manufatti in cemento-amianto è iniziata nel 1935 ed è stata sospesa nel 1985;

nell'area dello stabilimento, per l'intera durata dell'attività produttiva esercitata, sono stati anche accumulati i rifiuti di lavorazione e gli scarti di produzione inquinanti. Il sito attualmente occupa suoli privilegiati e si trova all'interno di un cuneo di verde agricolo;

l'area ex-Fibronit, è stata dichiarata quale sito di interesse nazionale, dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sancendo con ciò ufficialmente l'esigenza primaria della messa in sicurezza e bonifica ambientale del sito;

considerato che:

il permanere delle gravi condizioni di emergenza ambientale, necessitano con urgenza gli interventi per la messa in sicurezza permanente dell'area,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di nominare Commissario straordinario, il Capo del Dipartimento della protezione civile nazionale o un suo delegato, senza diritto ad alcun compenso e senza oneri per la finanza pubblica, al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di bonifica e di messa in sicurezza permanente e di ripristino ambientale, come previsto dal decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468, del sito inquinato di interesse nazionale ex Fibronit.

(*) Accolto dal Governo

G2.101

[RANUCCI](#)

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile, ha disposto che la durata dello stato di emergenza non possa, di regola, superare i novanta giorni, e che comunque possa essere prorogato o rinnovato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, per non più di ulteriori sessanta giorni;

il citato decreto-legge n. 59 del 2012 ha disposto inoltre che le gestioni commissariali in corso non potessero essere rinnovate oltre il 31 dicembre 2012;

tali disposizioni erano finalizzate essenzialmente a limitare quello che è stato, nel corso degli ultimi anni, un vero e proprio abuso nella dichiarazione dello stato di emergenza, la cui durata poteva protrarsi per anni anche laddove la gestione degli interventi necessari avrebbe dovuto essere posta in essere con strumenti ordinari e non eccezionali, che spesso hanno compreso interventi in deroga a disposizioni di legge vigenti;

considerato che:

l'articolo 2 del decreto-legge in esame stabilisce invece che, proprio in deroga al divieto di proroga o rinnovo disposto dal citato decreto-legge n. 59 del 2012, sia mantenuta in vita la gestione commissariale relativa alla raccolta e gestione dei rifiuti nel territorio di Palermo, con le relative attribuzioni e poteri speciali in capo al Commissario, a causa della perdurante condizione di emergenza ambientale e connessa alla discarica di Bellolampo;

l'emergenza rifiuti in Sicilia, come in altre parti del nostro Paese, è connessa strettamente all'incapacità di realizzare gli obiettivi di raccolta differenziata che sono stabiliti per legge;

impegna il Governo:

a non derogare ulteriormente al divieto di rinnovo le gestioni commissariali in corso, come disposto dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, in particolare per quanto attiene alla raccolta e gestione dei rifiuti nel territorio di Palermo;

a promuovere, con ogni strumento utile a disposizione, il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata affinché l'emergenza ambientale, connessa alla raccolta e gestione dei rifiuti estremamente pressante in molte regioni italiane, possa gradualmente essere riassorbita e gestita con poteri ordinari;

a vigilare, nell'ambito delle proprie competenze, affinché gli investimenti e le opere necessarie alla normalizzazione dell'emergenza rifiuti nel territorio di Palermo siano realizzate nei tempi dovuti e rispondano ai criteri di efficienza e efficacia richiesti.

G2.101 (testo 2)

[RANUCCI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile, ha disposto che la durata dello stato di emergenza non possa, di regola, superare i novanta giorni, e che comunque possa essere prorogato o rinnovato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, per non più di ulteriori sessanta giorni;

il citato decreto-legge n. 59 del 2012 ha disposto inoltre che le gestioni commissariali in corso non potessero essere rinnovate oltre il 31 dicembre 2012;

tali disposizioni erano finalizzate essenzialmente a limitare quello che è stato, nel corso degli ultimi anni, un vero e proprio abuso nella dichiarazione dello stato di emergenza, la cui durata poteva protrarsi per anni anche laddove la gestione degli interventi necessari avrebbe dovuto essere posta in essere con strumenti ordinari e non eccezionali, che spesso hanno compreso interventi in deroga a disposizioni di legge vigenti;

considerato che:

l'articolo 2 del decreto-legge in esame stabilisce invece che, proprio in deroga al divieto di proroga o rinnovo disposto dal citato decreto-legge n. 59 del 2012, sia mantenuta in vita la gestione commissariale relativa alla raccolta e gestione dei rifiuti nel territorio di Palermo, con le relative attribuzioni e poteri speciali in capo al Commissario, a causa della perdurante condizione di emergenza ambientale e connessa alla discarica di Bellolampo;

l'emergenza rifiuti in Sicilia, come in altre parti del nostro Paese, è connessa strettamente all'incapacità di realizzare gli obiettivi di raccolta differenziata che sono stabiliti per legge;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di non derogare ulteriormente al divieto di rinnovo le gestioni commissariali in corso, come disposto dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, in particolare per quanto attiene alla raccolta e gestione dei rifiuti nel territorio di Palermo;

a promuovere, con ogni strumento utile a disposizione, il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata affinché l'emergenza ambientale, connessa alla raccolta e gestione dei rifiuti estremamente pressante in molte regioni italiane, possa gradualmente essere riassorbita e gestita con poteri ordinari;

a vigilare, nell'ambito delle proprie competenze, affinché gli investimenti e le opere necessarie alla normalizzazione dell'emergenza rifiuti nel territorio di Palermo siano realizzate nei tempi dovuti e rispondano ai criteri di efficienza e efficacia richiesti.

(*) Accolto dal Governo

G2.102

[DAVICO](#), [ARRIGONI](#), [CROSIO](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Respinto

Il Senato,

premessi che

l'articolo 2 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, contiene disposizioni volte ad evitare l'interruzione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Palermo;

a tal fine l'articolo 2 dispone la proroga dello stato di emergenza dichiarato il 16 gennaio 2009 per permettere il completamento del sistema impiantistico di smaltimento dei rifiuti urbani, come previsto dal piano regionale, e verificare la tenuta delle vasche della discarica di Bellolampo, alla quale affluiscono i rifiuti del territorio palermitano;

le funzioni del Commissario sono affidate ad un soggetto nominato dal Presidente della regione Siciliana;

si ritiene inaccettabile che a distanza di 4 anni dalla dichiarazione dello stato di emergenza, il territorio palermitano si trova ancora in situazione di criticità nella gestione dei rifiuti urbani;

impegna il Governo:

a non prevedere in futuro ulteriori proroghe dello stato di emergenza per il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Palermo e a ripristinare il regime ordinario della gestione dei rifiuti.

G2.103

[NUGNES](#), [CIOFFI](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [SCIBONA](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015,

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento interviene sull'emergenza rifiuti a Palermo, disponendo che il Presidente della Regione scelga e nomini altro soggetto, cui demandare le funzioni commissariali;

lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Palermo fu dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 gennaio 2009, ma allo stato attuale la situazione è ancora fortemente critica;

negli ultimi anni la gestione del ciclo dei rifiuti è stata oggetto di ripetuti interventi normativi di carattere emergenziale, concentrati quasi esclusivamente sulla fase terminale del ciclo dei rifiuti, che non hanno evitato il continuo riproporsi di situazioni emergenziali. Minor attenzione è stata dedicata alle politiche di prevenzione della produzione di rifiuti e, conseguentemente, all'effettivo conseguimento degli obiettivi di differenziazione dei materiali mediante la pianificazione di sistemi di raccolta «porta a porta» e di riuso dei materiali postconsumo, su cui si incentra invece la direttiva 2008/98/Ce, recepita nel nostro Paese con il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

considerato che:

l'articolo 2 mantiene sino al 31 dicembre 2013 la disciplina della gestione commissariale, limitatamente alla raccolta e gestione dei rifiuti nel territorio di Palermo, ma non affronta, in quanto non riconducibili al tema delle «emergenze», il problema della necessità di avviare interventi strutturali nel settore della raccolta, del trasporto e del recupero di materie nel rispetto della normativa comunitaria tesa al controllo di tutto il ciclo dei rifiuti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di avviare una serie di iniziative a favore della raccolta differenziata in generale e della raccolta differenziata porta a porta in particolare, introducendo un approccio che tenga conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali e non solamente della fase di smaltimento, con l'obiettivo dell'abbattimento della quantità e pericolosità dei rifiuti prima della fase del consumo;

a prevedere la realizzazione di impianti di compostaggio e riciclo totale, mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili, a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente.

G2.103 (testo 2)

[NUGNES](#), [CIOFFI](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [SCIBONA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015,

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento interviene sull'emergenza rifiuti a Palermo, disponendo che il

Presidente della Regione scelga e nomini altro soggetto, cui demandare le funzioni commissariali;

lo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della provincia di Palermo fu dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 gennaio 2009, ma allo stato attuale la situazione è ancora fortemente critica;

negli ultimi anni la gestione del ciclo dei rifiuti è stata oggetto di ripetuti interventi normativi di carattere emergenziale, concentrati quasi esclusivamente sulla fase terminale del ciclo dei rifiuti, che non hanno evitato il continuo riproporsi di situazioni emergenziali. Minor attenzione è stata dedicata alle politiche di prevenzione della produzione di rifiuti e, conseguentemente, all'effettivo conseguimento degli obiettivi di differenziazione dei materiali mediante la pianificazione di sistemi di raccolta «porta a porta» e di riuso dei materiali postconsumo, su cui si incentra invece la direttiva 2008/98/Ce, recepita nel nostro Paese con il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

considerato che:

l'articolo 2 mantiene sino al 31 dicembre 2013 la disciplina della gestione commissariale, limitatamente alla raccolta e gestione dei rifiuti nel territorio di Palermo, ma non affronta, in quanto non riconducibili al tema delle «emergenze», il problema della necessità di avviare interventi strutturali nel settore della raccolta, del trasporto e del recupero di materie nel rispetto della normativa comunitaria tesa al controllo di tutto il ciclo dei rifiuti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di avviare una serie di iniziative a favore della raccolta differenziata in generale e della raccolta differenziata porta a porta in particolare, introducendo un approccio che tenga conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali e non solamente della fase di smaltimento, con l'obiettivo dell'abbattimento della quantità e pericolosità dei rifiuti prima della fase del consumo;

a valutare l'opportunità di prevedere la realizzazione di impianti di compostaggio e riciclo totale, mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili, a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Disposizioni per far fronte all'emergenza ambientale nella Regione Campania)

1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, atteso il permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nelle gestioni degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e impianto di grigliatura e derivazione di Succivo, nella Regione Campania, fino al 31 marzo 2014, salvo ultimazione anticipata da parte della Regione Campania delle procedure per la selezione del soggetto affidatario dell'adeguamento e gestione degli impianti, continuano a produrre effetti le disposizioni, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9 maggio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 1° giugno 2012 e successive modificazioni. Fino allo stesso termine continuano a produrre effetti i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi all'ordinanza 4022/2012.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria della richiamata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo la parola: ventiquattro è sostituita dalla seguente: trentasei ;

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

3.3 (testo corretto)

[NUGNES](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#)

Respinto

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «L'adeguamento e la gestione degli impianti è effettuata nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni».

3.2

LE COMMISSIONI RIUNITE

Respinto

Sopprimere il comma 3.

3.6 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Presidente della Regione Campania trasmette semestralmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alle Commissioni parlamentari competenti in materia una relazione concernente:

- a) lo stato del regime autorizzatorio per ciascuno degli impianti di cui al comma 1;
- b) il monitoraggio e la rendicontazione economico-finanziaria degli interventi sugli impianti;
- c) la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale;
- d) le attività svolte, anche per il superamento delle criticità, in relazione allo stato di attuazione delle opere;
- e) le spese sostenute per l'adeguamento degli impianti e un cronoprogramma a scalare degli adeguamenti mancanti;
- f) i monitoraggi ambientali in corso o da svolgere sulle aree a monte e a valle degli impianti, con l'esplicita segnalazione dei valori in esubero, nonché con l'indicazione degli effetti registrati sull'aria, sulle acque superficiali e sulle falde acquifere in conseguenza dei valori che oltrepassano i limiti stabiliti».

3.900

I RELATORI

V. testo 2

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Fino al 31 dicembre 2013, i Comuni della regione Campania possono continuare ad avvalersi, per l'accertamento e la riscossione della TARES, delle società provinciali costituite ai sensi del comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. Ai predetti soggetti è affidata, altresì, la gestione della TARES».

3.900 (testo 2)

I RELATORI

Approvato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito dalla legge n. 11 del 1° febbraio 2013, le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013"».

3.8 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

V. testo 3Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Fino al 31 dicembre 2013, i Comuni della regione Campania continuano ad avvalersi, per l'accertamento e la riscossione della TARES, delle società provinciali costituite ai sensi del comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. Ai predetti soggetti è affidata, altresì, la gestione della TARES».

3.8 (testo 3)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Fino al 31 dicembre 2013, i Comuni della regione Campania possono continuare ad avvalersi, per l'accertamento e la riscossione della TARES, delle società provinciali costituite ai sensi del comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. Ai predetti soggetti è affidata, altresì, la gestione della TARES».

3.9

IL RELATORE, [DE SIANO](#)

Improcedibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire la regolare prosecuzione dell'attività dell'impianto termovalorizzatore di Acerra, la regione Campania è autorizzata a rinegoziare, anche mediante modifica della tipologia contrattuale, il rapporto negoziale in essere alla data del 14 febbraio 2012, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile ed il soggetto aggiudicatario delle procedure di affidamento della gestione del predetto impianto. L'Agenzia Enea, a seguito della negoziazione, da concludere entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei successivi trenta giorni effettua una valutazione di congruità tecnico-economica delle previsioni contrattuali concordate».

3.202

[BARANI](#)

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire la regolare prosecuzione dell'attività dell'impianto termovalorizzatore di Acerra, la regione Campania è autorizzata a rinegoziare, anche mediante modifica della tipologia contrattuale, il rapporto negoziale in essere alla data del 14 febbraio 2012, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile ed il soggetto aggiudicatario delle procedure di affidamento della gestione del predetto impianto. L'Agenzia Enea, a seguito della negoziazione, da concludere entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei successivi trenta giorni effettua una valutazione di congruità tecnico-economica delle previsioni contrattuali concordate».

3.11

IL RELATORE, [DE SIANO](#)

Improcedibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nelle more dell'entrata a regime del sistema di smaltimento dei rifiuti esistenti nella regione Campania, e comunque fino alla data del 31 dicembre 2015, è autorizzato lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento e/o recupero di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, a prescindere dalla natura degli stessi».

3.201

[BARANI](#)

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Nelle more dell'entrata a regime del sistema di smaltimento dei rifiuti esistenti nella regione Campania, e comunque fino alla data del 31 dicembre 2015, è autorizzato lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento o recupero di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, a prescindere dalla natura degli stessi».

3.10

IL RELATORE, [DE SIANO](#)

Improcedibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di assicurare l'attuazione, entro e non oltre il 31 dicembre 2013, delle iniziative necessarie alla definizione e alla chiusura del contenzioso instauratosi durante la gestione commissariale di cui all'articolo 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3849 del 19 febbraio 2010 e successive modificazioni, ivi compresa la facoltà di concludere accordi transattivi, nonché la realizzazione degli interventi in materia di bonifiche dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali della Regione Campania, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile la "Gestione stralcio, articolo 9, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3849 del 19 febbraio 2010" per l'attuazione delle predette iniziative. Agli adempimenti previsti dalle disposizioni del presente comma si fa fronte a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri,».

3.12

IL RELATORE, [DE SIANO](#)

Improcedibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le unità di personale dei Consorzi di Bacino della Regione Campania di cui alla legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10, già dipendenti alla data del 31 dicembre 2008 e in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, eventualmente in eccedenza per ragioni funzionali o finanziarie, ovvero all'esito di processi di riorganizzazione, possono essere impiegate nei servizi comunali di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 14, comma 27, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, mediante passaggio di cantiere alle imprese affidatarie dei predetti servizi, ovvero essere ricollocate, nei limiti delle disponibilità in organico, anche in deroga al regime delle assunzioni a tempo determinato previsto dalla disciplina vigente in materia, mediante reclutamento presso i Comuni che svolgono il servizio di gestione dei rifiuti in forma diretta, sino alla completa attuazione delle normative in materia di ciclo di gestione rifiuti, dando priorità al personale assunto alla data del 31 dicembre 2001. Fino alla completa attuazione delle nuove disposizioni regionali e comunque non oltre il 31 dicembre 2013 continua ad essere applicata la vigente normativa transitoria».

3.13 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In attuazione dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e successive modificazioni, per la regione Campania, la somma corrispondente al contributo dovuto ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale n. 4 del 2007 è considerata tra i costi di gestione degli impianti che concorrono alla determinazione della TARES».

3.200

[BARANI](#)

Precluso

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. In attuazione dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, il contributo ambientale di cui all'articolo 28 della legge regionale della Campania 28 marzo 2007, n. 4, e successive modificazioni e integrazioni, è incluso nelle voci di calcolo dei costi di gestione degli impianti che concorrono alla determinazione della tariffa relativa all'erogazione del servizio all'interno del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)».

G3.100

[STEFANI](#), [BITONCI](#), [DAVICO](#), [CROSIO](#), [ARRIGONI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Respinto

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, prevede una serie di interventi per superare situazioni emergenziali relative a crisi industriali, rifiuti ed eventi sismici;

gli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei giorni dal 16 al 20 maggio 2013, nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto e Trentino-Alto Adige hanno creato alluvioni, danni ingenti alle persone e agli edifici, straripamenti, frane e smottamenti, riportando i territori colpiti nella situazione disastrosa verificatasi nel 2010;

secondo la Confederazione italiana agricoltori le perdite sui raccolti nelle campagne allagate partono dal 10 per cento per l'ortofrutta fino ad arrivare al 40 per cento per il mais; i danni si stimano nell'ordine di centinaia di milioni di euro; occorre pertanto l'attivazione di tutte le procedure per l'intervento pubblico da parte del Governo per aiutare le imprese a rimanere sul mercato;

il turismo ha subito effetti pesantissimi in quanto le mareggiate hanno portato via le spiagge e i fiumi hanno portato detriti che sono considerati rifiuti speciali;

tutto il territorio del bacino del fiume Po è stato in allarme per l'innalzamento straordinario dei livelli idrometrici ed il persistere degli stessi per un lungo periodo su tutta l'asta fluviale;

secondo le prime stime, i danni superano i 600 milioni di euro;

occorre l'intervento immediato del Governo per dichiarare lo stato di emergenza, nominare i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto e Trentino-Alto Adige commissari straordinari con i poteri di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e stanziare le risorse occorrenti per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni, il risarcimento dei danni e la ripresa economica dei territori colpiti dalle calamità;

impegna il Governo:

a dichiarare, nell'immediato, lo stato di emergenza per i territori delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto e Trentino-Alto Adige colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei giorni dal 16 al 20 maggio 2013, nominando i Presidenti delle Regioni Commissari straordinari con i poteri di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e con i compiti di provvedere, in collaborazione con i sindaci dei comuni colpiti, alla ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni, il risarcimento dei danni e la ripresa economica;

ad emanare un apposito decreto per prevedere il differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212;

a stanziare le risorse occorrenti per la ricostruzione e per il risarcimento dei danni, per una somma di almeno 600 milioni di euro, da ripartire tra le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto e Trentino-Alto Adige escludendo tali risorse dai vincoli finanziari fissati dalle regole del patto di stabilità interna.

G3.103

[FORMIGONI](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 576 recante conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015,

premessi che:

nei giorni scorsi l'eccezionale ondata di maltempo ha provocato alluvioni ed esondazioni in numerose regioni d'Italia, in particolare nella regione Lombardia, causando enormi disagi alla

popolazione e danni ingentissimi al comparto agricolo;

dai dati forniti da Coldiretti è emerso che la semina del mais è in ritardo di quasi due mesi con stime di una riduzione delle rese dal 30 al 50 per cento, la semina della barbabietola da zucchero non ha potuto essere avviata ed è stato perso l'intero primo sfalcio di foraggio, che garantisce il 50 per cento del prodotto alle stalle;

il maltempo ha fatto, altresì, registrare gravi perdite per il comparto ortofrutticolo, in particolare per mele e pere, angurie e meloni, con un danno che oscilla fra il 20 e il 30 per cento del raccolto; per il riso - altra coltura di punta della Lombardia - si prevede un calo di circa il 30 per cento, analogamente a frumento, orzo, triticale, mentre si registra oltre un mese di ritardo per la semina della soia;

giova evidenziare che la Regione Lombardia produce il 40 per cento del latte italiano e la mancata raccolta dei foraggi che alimentano i bovini da latte va a pesare enormemente sui costi di produzione;

il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, all'articolo 11, con riferimento al sisma 2012, reca disposizioni volte a garantire risorse economiche per i comuni, deroga al Patto di stabilità per gli enti locali, finanziamenti agevolati per le imprese danneggiate; finanziamenti agevolati per gli interventi di ricostruzione, deroghe transitorie per la regolarizzazione di adempimenti fiscali, burocratici e tributari, credito d'imposta per i soggetti danneggiati, anticipazione dei trattamenti pensionistici;

è doveroso ricordare che eventi atmosferici di eccezionale gravità (fra cui alluvioni, esondazioni, siccità, nevicate) stanno colpendo sempre con maggiore frequenza il nostro paese;

impegna il Governo:

ad assumere urgenti iniziative per il riconoscimento dello stato di calamità per la Regione Lombardia e le altre regioni interessate, in particolare a sostegno del comparto agricoltura, e volte ad effettuare con la massima urgenza una puntuale ricognizione e stima dei danni, al fine di poter valutare ogni intervento che si dovesse rendere necessario;

ad assumere ogni opportuna iniziativa volta a prevedere l'assegnazione di risorse finanziarie, per il ristoro dei danni subiti dai soggetti pubblici e privati ricadenti nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito le varie regioni.

G3.103 (testo 2)

FORMIGONI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 576 recante conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015,

premesso che:

nei giorni scorsi l'eccezionale ondata di maltempo ha provocato alluvioni ed esondazioni in numerose regioni d'Italia, in particolare nella regione Lombardia, causando enormi disagi alla popolazione e danni ingentissimi al comparto agricolo;

dai dati forniti da Coldiretti è emerso che la semina del mais è in ritardo di quasi due mesi con stime di una riduzione delle rese dal 30 al 50 per cento, la semina della barbabietola da zucchero non ha potuto essere avviata ed è stato perso l'intero primo sfalcio di foraggio, che garantisce il 50 per cento del prodotto alle stalle;

il maltempo ha fatto, altresì, registrare gravi perdite per il comparto ortofrutticolo, in particolare per mele e pere, angurie e meloni, con un danno che oscilla fra il 20 e il 30 per cento del raccolto; per il riso - altra coltura di punta della Lombardia - si prevede un calo di circa il 30 per cento, analogamente a frumento, orzo, triticale, mentre si registra oltre un mese di ritardo per la semina della soia;

giova evidenziare che la Regione Lombardia produce il 40 per cento del latte italiano e la mancata raccolta dei foraggi che alimentano i bovini da latte va a pesare enormemente sui costi di produzione;

il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, all'articolo 11, con riferimento al sisma 2012, reca disposizioni volte a garantire risorse economiche per i comuni, deroga al Patto di stabilità per gli enti locali, finanziamenti agevolati per le imprese danneggiate; finanziamenti agevolati per gli interventi di ricostruzione, deroghe transitorie per la regolarizzazione di adempimenti fiscali, burocratici e tributari, credito d'imposta per i soggetti danneggiati, anticipazione dei trattamenti pensionistici;

è doveroso ricordare che eventi atmosferici di eccezionale gravità (fra cui alluvioni, esondazioni, siccità, nevicate) stanno colpendo sempre con maggiore frequenza il nostro paese;

impegna il Governo a valutare la situazione in cui versano i territori delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto e Trentino-Alto Adige colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei giorni dal 16 al 20 maggio 2013 e a valutare la possibilità di adottare provvedimenti in merito.

(*) Accolto dal Governo

G3.101

[CANDIANI](#), [ARRIGONI](#), [DAVICO](#), [CROSIO](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CENTINAI](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Respinto

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, contiene disposizioni volte a fronteggiare l'emergenza ambientale nella regione Campania;

a tal fine, viene prorogata fino al 31 marzo 2014 la fase di emergenza nella Regione Campania, in relazione alla gestione degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e impianto di grigliatura e derivazione di Succivo;

inoltre viene differito di dodici mesi il termine di durata della nomina dei Commissari straordinari, disposta da parte del Presidente della regione Campania, per la realizzazione urgente dei siti da destinare a discarica, nonché ad impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti;

l'emergenza rifiuti della Campania è una questione annosa, perdurante dal 1997;

la gravità della situazione, non solo ha compromesso da anni i diritti fondamentali della popolazione Campana, esponendola a rischi di natura igienico-sanitaria ed ambientale, ma ha anche danneggiato l'immagine dell'intero Paese, creando gravi danni al settore turistico e all'economia in generale;

occorre porre fine all'assistenzialismo verso le amministrazioni inadempienti che nel corso degli anni di emergenza hanno utilizzato in modo improprio i soldi dei cittadini;

è inaccettabile che dopo anni di procedure straordinarie persista la necessità di proroghe delle strutture commissariali;

impegna il Governo:

a non prevedere in futuro ulteriori proroghe dello stato di emergenza per il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani nel territorio della Campania e a ripristinare il regime ordinario della gestione dei rifiuti.

G3.102

[SCILIPOTI](#), [SIBILIA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 576, recante «Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto

ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015»,

premesso che:

a 25 anni dalla chiusura l'ex Isochimica, azienda in provincia di Avellino, addetta alla scoinbentazione dell'amianto dalle carrozze ferroviarie, il sito risulta ancora contaminato da tonnellate di sostanze pericolose contenenti amianto,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a predisporre la immediata bonifica del sito dell'ex Isochimica in Avellino contaminato da amianto.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.1 (testo 3)

LE COMMISSIONI RIUNITE

V. testo 4

Dopo l'**articolo 3**, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni per far fronte all'emergenza ambientale nella regione Puglia)

1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, atteso il permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nell'ultimazione dei lavori necessari all'adeguamento alla vigente normativa di rango comunitario di alcuni impianti di depurazione delle acque presenti nel territorio della regione Puglia, fino al 31 dicembre 2013, continuano a produrre effetti le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2012 e quelle necessarie all'attuazione del medesimo decreto.

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.».

3.0.1 (testo 4)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo l'**articolo 3**, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni per far fronte all'emergenza ambientale nella regione Puglia)

1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, atteso il permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nell'ultimazione dei lavori necessari all'adeguamento alla vigente normativa di rango comunitario di alcuni impianti di depurazione delle acque presenti nel territorio della regione Puglia, fino al 31 dicembre 2013, continuano a produrre effetti le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2012 e quelle necessarie all'attuazione del medesimo decreto.

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

3.0.200

[STEFANO, DE PETRIS, CERVellini](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni per far fronte all'emergenza ambientale nella regione Puglia)

1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15

maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, atteso il permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nell'ultimazione dei lavori necessari all'adeguamento alla vigente normativa di rango comunitario di alcuni impianti di depurazione delle acque presenti nel territorio della regione Puglia, fino al 31 dicembre 2013, continuano a produrre effetti le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2012 e quelle necessarie all'attuazione del medesimo decreto.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con i residui delle risorse già previste per la copertura finanziaria delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri richiamato al comma 1 ed allocate sulla relativa contabilità speciale.

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

(Proroga gestione commissariale Galleria Pavoncelli)

1. In considerazione del permanere di gravi condizioni di emergenza connesse alla vulnerabilità sismica della Galleria Pavoncelli, le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2010, continuano a produrre effetti fino al 31 marzo 2014 ed il Commissario delegato continua ad operare con i poteri di cui alla predetta ordinanza fino alla medesima data.

2. Con Accordo di programma, da stipularsi entro sei mesi antecedenti la scadenza di cui al comma 1, le Regioni interessate d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Acquedotto Pugliese S.p.A., individuano il soggetto competente al subentro nelle attività e nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità connessa alla vulnerabilità sismica della Galleria Pavoncelli.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse previste dall'ordinanza di cui al comma 1.

EMENDAMENTI

4.1

[MARGIOTTA](#)

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

4.2

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In considerazione del permanere di gravi condizioni di emergenza connesse alla vulnerabilità sismica della "Galleria Pavoncelli", la gestione commissariale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2010, continua ad operare fino al 31 marzo 2014».

4.3

[MARGIOTTA](#), [FILIPPI](#), [CALEO](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [SONEGO](#), [RANUCCI](#), [PEZZOPANE](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MIRABELLI](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#)

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «connesse alla vulnerabilità sismica».

4.4

[LEZZI](#), [CIAMPOLILLO](#), [BERTOROTTA](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [BLUNDO](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 4.2

Al comma 1, dopo la parola: «effetti», inserire le seguenti: «, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della medesima ordinanza,».

4.200

[ESPOSITO GIUSEPPE](#), [DE SIANO](#), [VICECONTE](#)

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «fino al 31 marzo 2014» con le seguenti: «fino al 30 novembre 2016».

Consequentemente dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 1-ter.

1-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

1-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 1-ter, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 1-ter predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 1-ter, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

4.8

[CIOFEI](#), [CIAMPOLILLO](#), [SCIBONA](#), [BLUNDO](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 4.2

Al comma 1, sostituire le parole: «31 marzo 2014» con le seguenti: «30 settembre 2013».

Consequentemente, al comma 2, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un mese».

4.7

[MARGIOTTA](#)

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «fino al 31 marzo 2014» con le seguenti: «fino al 31 luglio 2013».

Consequentemente, al comma 2, sostituire le parole: «sei mesi antecedenti la scadenza di cui al comma 1» con le seguenti: «entro il 30 giugno 2013».

4.10 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il Commissario delegato di cui al comma 1 invia al Parlamento e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con periodicità semestrale e al termine dell'incarico commissariale, un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte e la rendicontazione contabile delle spese

sostenute in relazione alla gestione commissariale della «Galleria Pavoncelli». Il Commissario riferisce altresì alle competenti Commissioni parlamentari, periodicamente e almeno ogni sei mesi, sullo stato di avanzamento degli interventi di cui alla citata ordinanza n. 3858 del 2010 nonché, in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziato».

4.11

[MARGIOTTA](#), [FILIPPI](#), [CALEO](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [SONEGO](#), [RANUCCI](#), [PEZZOPANE](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MIRABELLI](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#)

Ritirato

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In caso di mancato accordo la gestione della Galleria Pavoncelli è attribuita al Ministero delle infrastrutture a decorrere dalla scadenza di cui al comma 1».

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Capo II

DISPOSIZIONI STRAORDINARIE PER EXPO MILANO 2015

Articolo 5.

(Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione di Expo 2015)

1. Tenuto conto dei tempi di realizzazione dell'evento Expo 2015 e delle opere essenziali e connesse di cui agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, nonché degli interventi strettamente funzionali nelle programmazioni comunali, provinciali e regionali, e della contestuale presenza di cantieri in corso e al fine di garantire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il rispetto dei tempi stabiliti per lo svolgimento dell'evento Expo 2015 e l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE):

a) il comma 2 dell'art. 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è sostituito dai seguenti:

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il presidente della Regione Lombardia, il Sindaco di Milano e i rappresentanti degli enti locali interessati, sono istituiti gli organismi per la gestione delle attività, compresa la previsione di un tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della Regione Lombardia *pro tempore*, e sono stabiliti i criteri di ripartizione e le modalità di erogazione dei finanziamenti. Con il medesimo decreto è nominato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche nell'ambito dei soggetti della governance della Società, ivi incluso l'Amministratore delegato, il Commissario Unico delegato del Governo per Expo 2015 a cui vengono attribuiti tutti i poteri e tutte le funzioni, già conferiti al Commissario Straordinario delegato del Governo per Expo Milano 2015, ivi compresi i poteri e le deroghe previsti nelle ordinanze di protezione civile richiamate all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito in legge 12 luglio 2012, n. 100, da intendersi estese a tutte le norme modificative e sostitutive delle disposizioni ivi indicate. Sono altresì attribuiti al Commissario Unico i poteri del Commissario Generale dell'Esposizione, ad eccezione dei poteri e delle funzioni di cui agli articoli 12 e 13 della Convenzione di Parigi del 22 novembre del 1928 sulle Esposizioni Universali, che verranno individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziato ai sensi della vigente legislazione, il Commissario Unico esercita poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere essenziali e connesse di cui agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, alla partecipazione degli Stati e degli Enti iscritti o al regolare svolgimento dell'Evento. Ove necessario, il Commissario può provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza, nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei Ministri sentito il Presidente della Regione Lombardia. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e devono essere

pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

2-bis. Il Commissario Unico nomina, entro il 31 maggio 2013, con proprio provvedimento, fino a tre soggetti, di alta e riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche ed ingegneristiche, o dalla comprovata esperienza istituzionale, delegati per le specifiche funzioni di garanzia e controllo dell'andamento dei lavori delle opere strettamente funzionali all'Evento nei tempi utili alla realizzazione e per assicurare il corretto ed efficiente utilizzo delle deroghe e dei poteri di cui al comma 2 del presente articolo. Uno dei delegati è scelto nel ruolo dei Prefetti. I soggetti delegati si avvalgono per la loro attività delle strutture della società ovvero del contingente di personale già esistente presso la struttura del Commissario Straordinario delegato del Governo per Expo Milano 2015 cui il Commissario Unico subentra, ivi inclusa la titolarità della esistente relativa contabilità speciale, ovvero del personale distaccato dai soci. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, eventuali compensi dei delegati sono a carico delle disponibilità della predetta contabilità.

2-ter. Il commissario si adopera, coordinandosi con la società Expo 2015 p.a., affinché gli impegni finanziari assunti dai soci siano mantenuti negli importi di cui all'allegato 1 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 e nei tempi adeguati alla realizzazione delle opere e allo svolgimento dell'Evento. ;

b) al comma 216 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: nella realizzazione delle stesse opere , sono sostituite dalle seguenti: prioritariamente nella realizzazione delle opere nonché per lo svolgimento delle attività strettamente necessarie per la gestione dell'Evento, previa attestazione, da parte della società, della conclusione del piano delle opere ;

c) ai contratti di appalto di lavori, servizi e forniture della società Expo 2015 S.p.A. si applicano direttamente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della normativa comunitaria, le deroghe normative previste in materia di contratti pubblici per il Commissario delegato per gli interventi di Expo 2015, ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri richiamate al dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito in legge 12 luglio 2012, n. 100; la società ha altresì facoltà di deroga agli artt. 93 e 140 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché alle disposizioni di cui al D.M. 10 agosto 2012, n. 161; per le opere temporanee la società può altresì derogare all'applicazione dell'art. 127 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Possono trovare applicazione per le procedure di affidamento da porre in essere da parte della Società l'art. 59, anche per i lavori diversi dalla manutenzione e l'art. 253, comma 20-bis, del citato n. 163 del 2006, anche per i contratti sopra la soglia di rilevanza comunitaria e oltre la data del 31 dicembre 2013. Tali disposizioni si possono applicare anche alle stazioni appaltanti relativamente alle seguenti opere strettamente funzionali all'Evento:

1. interconnessione Nord Sud tra la SS11 all'Autostrada A4 Milano-Torino (Viabilità Cascina Merlata stralcio Gamma);

2. Linea Metropolitana di Milano M4;

3. Linea Metropolitana di Milano M5;

4. Strada di Collegamento SS11 e SS 233 Zara - Expo;

5. Parcheggi Remoti Expo;

6. Collegamento SS11 da Molino Dorino ad Autostrada dei Laghi - lotto 1 da Molino Dorino a Cascina Merlata; lotto 2 da Cascina Merlata a innesto a A8; Adeguamento Autostrada dei Laghi tra il nuovo svincolo Expo e lo svincolo Fiera;

d) i Padiglioni dei Paesi, i manufatti e qualunque altro edificio da realizzare, connessi all'Expo 2015, per i quali sussista l'obbligo di smontaggio ovvero di smantellamento al termine dell'Evento, sono qualificati, a tutti gli effetti, come edifici temporanei ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380d) agli edifici temporanei connessi all'evento Expo 2015, per i quali sussista l'obbligo di smontaggio ovvero di smantellamento al termine dell'evento, non si applicano le seguenti norme: decreto legislativo del 19 agosto 2005 n. 192 relativamente al rispetto dei valori limite del fabbisogno di energia primaria, dell'obbligo di

certificazione energetica e del soddisfacimento dei requisiti minimi di trasmittanza; art. 11 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 1997; art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La sostenibilità ambientale di Expo 2015 è in ogni caso garantita dalla compensazione delle emissioni di CO₂ nel corso della preparazione e realizzazione dell'evento nonché, negli edifici non temporanei, da prestazioni energetiche e da copertura dei consumi di calore, elettricità e raffrescamento attraverso fonti rinnovabili superiori ai minimi previsti dalla legge;

e) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per lo Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 30 aprile 2013, sono individuate misure volte alla tutela dei segni distintivi di Expo 2015 SpA in relazione all'Esposizione Universale Expo Milano 2015, ivi compreso quanto necessario a garantire l'appartenenza in via esclusiva dei beni immateriali rappresentati da marchi, loghi, denominazioni, simboli e colori che contraddistinguono l'attività e l'Esposizione, ed al relativo uso per il periodo di svolgimento dell'evento e comunque non oltre il 31 dicembre 2015. Con il medesimo decreto sono individuati specifici interventi volti a reprimere attività parallele a quelle esercitate da enti economici o non economici, non autorizzate da Expo 2015 SpA, dirette ad intraprendere attività di commercializzazione parassitaria al fine di ricavarne visibilità o profitto economico (fenomeno del c.d. *ambush marketing*), anche prevedendo le relative sanzioni amministrative da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 250.000 euro, fatte salve le sanzioni già previste dalla legislazione vigente;

f) nei giudizi che riguardano i provvedimenti e gli atti del Commissario Unico e le procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di Expo 2015 S.p.A., si applicano le disposizioni processuali di cui all'art. 125 del decreto legislativo 104/2010;

g) nella prospettiva della crescita per il Paese, il Comitato Interministeriale Programmazione Economica assume le decisioni strategiche, anche finalizzate ad ottenere eventuali finanziamenti comunitari, per la valorizzazione dell'innovazione del settore turistico e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, connesse con la realizzazione dell'Expo Milano 2015, assicurando il coordinamento tra le amministrazioni interessate concertandole con il Commissario Unico delegato per il Governo ed il Commissario di sezione per il Padiglione Italia, la regione Lombardia, la provincia e il comune di Milano e le eventuali altre autonomie locali coinvolte nella realizzazione dell'Esposizione Universale di Milano 2015. Il Commissario riferisce trimestralmente al CIPE sullo stato di attuazione delle opere e su azioni correttive intraprese per il superamento delle criticità.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

5.1

[CIOFEI](#), [SCIBONA](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «2», nel secondo periodo, sostituire le parole da: «ordinanze di protezione civile richiamate all'articolo 3» fino alla fine del periodo con le seguenti: «ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2007, n. 3623 e 19 gennaio 2010, n. 3840, 5 ottobre 2010, n. 3900, e 11 ottobre 2010, n. 3901, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 246 del 22 ottobre 2007, n. 21 del 27 gennaio 2010 e n. 243 del 16 ottobre 2010, ad eccezione di quelle relative al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

Conseguentemente, nel comma 1, sopprimere la lettera c).

5.200a

[MIRABELLI](#), [FILIPPI](#), [CALEO](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#), [SONEGO](#), [PEZZOPANE](#), [RANUCCI](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#), [DE BIASI](#), [MUCCHETTI](#), [PIZZETTI](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, sopprimere le parole da: «Nel rispetto dei principi generali» fino

a: «nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana».

Consequentemente, al medesimo comma 1:

a) dopo il capoverso 2, inserire i seguenti:

«2.1. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziare ai sensi della vigente legislazione, il Commissario Unico esercita poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere essenziali e connesse di cui agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, alla partecipazione degli Stati e degli Enti iscritti o al regolare svolgimento dell'Evento.

2.2. Ove necessario, il Commissario può provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza, nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei Ministri sentito il Presidente della Regione Lombardia. Tali ordinanze, così come i provvedimenti Commissariali, anche adottati dai soggetti delegati di cui al comma successivo, sono immediatamente efficaci. Le ordinanze devono essere pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.»;

b) sostituire il primo periodo del capoverso 2-bis, con il seguente:

«Il Commissario Unico nomina, entro il 31 maggio 2013, con proprio provvedimento, fino a tre soggetti, di alta e riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche ed ingegneristiche, o dalla comprovata esperienza istituzionale, delegati per specifiche funzioni in relazione a determinate opere e/o attività, nonché per le funzioni di garanzia e controllo dell'andamento dei lavori delle opere strettamente funzionali all'Evento nei tempi utili alla realizzazione e per assicurare il corretto ed efficiente utilizzo delle deroghe e dei poteri di cui ai commi 2, 2-0.bis e 2-1.bis del presente articolo. Uno dei delegati può essere scelto anche nel ruolo dei Prefetti».

5.2

[ARRIGONI](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

«1) il quarto, quinto e sesto periodo del comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (come sostituito dall'articolo 5 del decreto-legge n. 43 del 2013), sono soppressi;

2) dopo il comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (come sostituito dall'articolo 5 del decreto-legge n. 43 del 2013), sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziare ai sensi della vigente legislazione, il Commissario Unico esercita poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere essenziali e connesse di cui agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, alla partecipazione degli Stati e degli Enti iscritti o al regolare svolgimento dell'Evento.

2-ter. Ove necessario, il Commissario può provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza, nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei Ministri sentito il Presidente della Regione Lombardia. Tali ordinanze così come i provvedimenti Commissariali sono immediatamente efficaci. Le ordinanze devono essere pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.";

3) il comma 2-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (come sostituito dall'articolo 5 del decreto legge n. 43 del 2013), è rinumerato "2-quater" e le parole: "delle deroghe e dei poteri di cui al comma 2 del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "delle deroghe e dei poteri di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter del presente articolo";

4) il comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (come sostituito dall'articolo 5 del decreto legge n. 43 del 2013), è rinumerato "2-quinquies"».

5.3

[ALBERTINI](#), [DALLA ZUANNA](#), [ROSSI MAURIZIO](#), [DLBIAGIO](#)

Id. em. 5.2

Al comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modifiche:

«1) il quarto, quinto e sesto periodo del comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (come sostituito dall'articolo 5 del decreto-legge n. 43 del 2013), sono soppressi;

2) dopo il comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (come sostituito dall'articolo 5 del decreto legge n. 43 del 2013), sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziare ai sensi della vigente legislazione, il Commissario Unico esercita poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere essenziali e connesse di cui agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, alla partecipazione degli Stati e degli Enti iscritti o al regolare svolgimento dell'Evento.

2-ter. Ove necessario, il Commissario può provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza, nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei Ministri sentito il Presidente della Regione Lombardia. Tali ordinanze così come i provvedimenti Commissariati sono immediatamente efficaci. Le ordinanze devono essere pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.";

3) il comma 2-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (come sostituito dall'articolo 5 del decreto legge n. 43 del 2013), è rinumerato "2-quater" e le parole: "delle deroghe e dei poteri di cui al comma 2 del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "delle deroghe e dei poteri di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter del presente articolo";

4) il comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (come sostituito dall'articolo 5 del decreto legge n. 43 del 2013), è rinumerato "2-quinqies"».

5.4

[GIBIINO, ROMANI PAOLO, BRUNI](#)

Id. em. 5.2

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

«1) il quarto, quinto e sesto periodo del comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (come sostituito dall'articolo 5 del decreto legge n. 43 del 2013), sono soppressi;

2) dopo il comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (come sostituito dall'articolo 5 del decreto legge n. 43 del 2013), sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziare ai sensi della vigente legislazione, il Commissario Unico esercita poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere essenziali e connesse di cui agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, alla partecipazione degli Stati e degli Enti iscritti o al regolare svolgimento dell'Evento.

2-ter. Ove necessario, il Commissario può provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza, nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei Ministri sentito il Presidente della Regione Lombardia. Tali ordinanze così come i provvedimenti Commissariali sono immediatamente efficaci. Le ordinanze devono essere pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.";

3) il comma 2-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (come sostituito dall'articolo 5 del decreto legge n. 43 del 2013), è rinumerato "2-quater" e le parole: "delle deroghe e dei poteri di cui al comma 2 del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "delle deroghe e dei poteri di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter del presente articolo";

4) il comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (come sostituito dall'articolo 5 del decreto legge n. 43 del 2013), è rinumerato "2-quinqies"».

5.5

[DE PETRIS, CERVELLINI](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

a) al capoverso 2) sopprimere il quarto, il quinto e il sesto periodo e aggiungere i seguenti capoversi:

«2.1. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziare ai sensi della vigente legislazione, il Commissario Unico esercita poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere essenziali e connesse di cui agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, alla partecipazione degli Stati e degli Enti iscritti o al regolare svolgimento dell'Evento.

2.2. Ove necessario, il Commissario può provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza, nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei Ministri sentito il Presidente della Regione Lombardia. Tali ordinanze così come i provvedimenti Commissariali sono immediatamente efficaci. Le ordinanze devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

b)Al capoverso 2-bis sostituire le parole: "delle deroghe e dei poteri di cui al comma 2 del presente articolo" con le seguenti: "delle deroghe e dei poteri di cui ai commi 2, 2.1 e 2.2 del presente articolo";

5.6 (testo 4)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, sopprimere le parole da: «Nel rispetto dei principi generali» fino a: «nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana».

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

a) dopo il capoverso 2, inserire i seguenti:

«2.1. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziare ai sensi della vigente legislazione, il Commissario Unico esercita poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere essenziali e connesse di cui agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 2008, alla partecipazione degli Stati e degli enti iscritti o al regolare svolgimento dell'Evento.

2.2. Ove necessario, il Commissario può provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza, nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei ministri sentito il presidente della regione Lombardia. Tali ordinanze, così come i provvedimenti commissariali anche adottati dai soggetti delegati di cui al comma successivo, sono immediatamente efficaci e devono essere pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.»;

b) al capoverso 2-bis, sostituire le parole: «delle deroghe e dei poteri di cui al comma 2 del presente articolo» con le seguenti: «delle deroghe e dei poteri di cui ai commi 2, 2.1 e 2.2 del presente articolo».

5.7 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il Commissario Unico delegato del Governo per Expo 2015, al termine dell'incarico commissariale, invia al Parlamento e ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti una relazione sulle attività svolte, anche per il superamento delle criticità emerse, sullo stato di attuazione delle opere, nonché la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale di Expo Milano 2015».

5.8

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le ordinanze del Commissario Unico delegato del Governo per Expo 2015, sono altresì pubblicate, in evidenza, nella prima pagina del sito internet di Expo 2015».

5.9

[RANUCCI](#), [FILIPPI](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2.0-*bis*. Al fine di assicurare l'efficace espletamento delle attività del Commissario unico di cui al comma 2, è istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro il 30 giugno 2013, un Comitato, composto da tre soggetti di alta e riconosciuta esperienza istituzionale e competenza professionale, con compiti di sorveglianza in relazione al corretto utilizzo delle deroghe e dei poteri di cui al comma 2.

2.01-*bis*. Ai maggiori oneri di cui al comma 2.0-*bis*, determinati nel limite massimo di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.200 (testo corretto)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: «le specifiche funzioni» inserire le seguenti: «in relazione a determinate opere e attività nonché per le funzioni».

5.10

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Uno dei delegati può essere scelto anche nel ruolo dei Prefetti».

5.11

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sostituire le parole: «si adopera» con le seguenti: «esercita tutte le attività necessarie».

5.12/1

[MIRABELLI](#), [FILIPPI](#), [CALEO](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#), [SONEGO](#), [PEZZOPANE](#), [RANUCCI](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#), [DE BIASI](#), [MUCCHETTI](#), [PIZZETTI](#)

Approvato

All'emendamento 5.12 sostituire le parole: «anche derivanti» con le seguenti: «acquisite o da acquisire».

5.12

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, lettera c), dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In attesa dell'attuazione dell'articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le opere in corso di realizzazione e da realizzare da parte di Expo 2015 S.p.A., che riguardano recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali e ferroviari nonché piazzali, è consentito l'utilizzo delle materie prime secondarie, di cui al punto 7.1.4 dell'allegato 1, suballegato 1, del decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 della Gazzetta ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, anche derivanti da impianti autorizzati con procedura semplificata, ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

5.13

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sopprimere le parole da: «, anche per i contratti sopra la soglia» fino alla fine del periodo.

5.14

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, lettera c), terzo periodo, sostituire le parole: «Tali disposizioni» con le seguenti: «Le disposizioni di cui alla presente lettera».

5.19

[CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MORONESE](#), [MARTELLI](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), nel terzo periodo, sopprimere i numeri: «1) e 6)».

5.20 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, lettera c), sostituire il punto 1 con il seguente:

«1. Interconnessione Nord Sud tra la SS 11 all'altezza di Cascina Merlata e l'Autostrada A4 Milano-Torino».

5.21

[MIRABELLI](#), [FILIPPI](#), [CALEO](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#), [SONEGO](#), [PEZZOPANE](#), [RANUCCI](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#), [DE BIASI](#), [MUCCHETTI](#), [PIZZETTI](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera c), sostituire il punto 1 con il seguente:

«1. Interconnessione Nord Sud tra la SS 11 a Cascina Merlata e l'Autostrada A4 Milano-Torino».

5.22

[DAVICO](#), [CROSIO](#), [ARRIGONI](#)

Precluso dall'approvazione dell'em. 5.20 (testo 2)

Al comma 1, lettera c), sostituire il punto 1 con il seguente:

«1. Interconnessione Nord Sud tra la SS11 a Cascina Merlata e l'Autostrada A4 Milano-Torino».

5.24

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#)

Ritirato

Al comma 1, lettera c), sostituire il punto 1 con il seguente:

«1. Interconnessione Nord Sud tra la SS11 a Cascina Merlata e l'Autostrada A4 Milano-Torino».

5.25

[MARTELLI](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MORONESE](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), nel terzo periodo, sopprimere il numero 2.

5.27

[LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#)

Respinto

Al comma 1, lettera d), secondo periodo, sostituire le parole: «è in ogni caso» con le seguenti: «deve essere in ogni caso».

5.901

IL RELATORE, [ESPOSITO STEFANO](#)

Approvato

Al comma 1, lettera g), primo periodo, dopo le parole: «la Regione Lombardia», inserire le seguenti: «la Camera di commercio di Milano».

5.28

[SCIBONA](#), [CIOFFI](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#)

Respinto

Al comma 1, lettera g), secondo periodo, dopo la parola: «CIPE», inserire le seguenti: «e presso le

competenti Commissioni parlamentari».

5.300

[ROSSI MAURIZIO](#), [DI BIAGIO](#), [DALLA ZUANNA](#), [ALBERTINI](#)

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G5.300

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:

«g-bis. Al fine di sostenere l'attività di coordinamento del CIPE, si costituiscono, con delibera delle Giunte Regionali interessate, dei tavoli tecnici di supporto per la valorizzazione del settore turistico e del patrimonio culturale e paesaggistico.

g-ter. Per favorire ed incentivare la ricettività alberghiera, si istituiscono, nelle regioni limitrofe la regione Lombardia, su delibera delle Giunte Regionali, tavoli tecnici che si coordinano direttamente con il CIPE e con il Commissario Unico per l'Expo».

5.100 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. La Società Expo 2015 S.p.A. può stipulare apposito Protocollo con le Nazioni Unite per disciplinare le modalità della relativa partecipazione a supporto dell'organizzazione dell'Evento. A tal fine può essere costituito uno specifico Fondo Fiduciario (*Trust Fund*) attraverso il quale l'Organizzazione delle Nazioni Unite opera, a valere sulle risorse della società, secondo le modalità previste nel medesimo Protocollo.

1-ter. In relazione alla specificità dell'attività operativa, a valere sulle risorse della contabilità speciale del Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia, può essere istituito un Fondo economale per il pagamento delle spese contrattuali per le quali non è possibile disporre tramite ordinativi di pagamento nella forma ordinaria con obbligo di rendicontazione. A tal fine il Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia nomina un funzionario responsabile del predetto servizio cassa economale, la cui attività è disciplinata dagli articoli 33 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 2002, n. 254 e dagli articoli 7 e 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 12 maggio 2006.

1-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 10 dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e il *Bureau International des Expositions*, ratificato con la legge 14 gennaio 2013, n. 3, in materia di esenzioni a favore dei Commissariati Generali di Sezione per la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano 2015, si applicano, limitatamente alle attività svolte in relazione alla realizzazione e gestione del Padiglione Italia, alla Expo 2015 S.p.A.».

5.29

[MIRABELLI](#), [FILIPPI](#), [CALEO](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#), [SONEGO](#), [PEZZOPANE](#), [RANUCCI](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#), [DE BIASI](#), [MUCCHETTI](#), [PIZZETTI](#)

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le spese poste in essere dal Comune di Milano, dalla Provincia di Milano e dalla Regione Lombardia, secondo le rispettive competenze, per la realizzazione degli interventi necessari alla realizzazione dell'EXPO Milano 2015, come indicati negli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria posti in essere dai suddetti enti entro il 2015, non rilevano ai fini dei vincoli finanziari fissati dalle regole del patto di stabilità interno.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 265 milioni di euro per l'anno 2013, a 425 milioni di euro per l'anno 2014 e a 251 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 1-quater.

1-quater. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012,

n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

1-quinquies. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 1-*quater*, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

1-sexies. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1-*quater*. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 1-*quater*, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 7-*quater*».

Allegato 1

(articolo 5, comma 1-*quater*)

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	100,0	150,0	100,0	100,0	150,0	10,0
Ministero dello sviluppo economico	20,0	45,0	20,0	20,0	45,0	20,0
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	10,0	15,0	5,0	10,0	15,0	5,0
Ministero della giustizia	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Ministero degli affari esteri	15,0	20,0	15,0	15,0	20,0	15,0
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	15,0	15,0	11,0	15,0	15,0	11,0
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	5,0	10,0	5,0	5,0	10,0	5,0
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	30,0	60,0	30,0	30,0	60,0	30,0
Ministero della difesa	40,0	70,0	40,0	40,0	70,0	40,0
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	2,0	5,0	2,0	2,0	5,0	2,0
Ministero per i beni e le attività culturali	5,0	5,0	3,0	5,0	5,0	3,0
Ministero della salute	8,0	15,0	5,0	8,0	15,0	5,0
Totale	265,0	425,0	251,0	265,0	425,0	251,0

5.30

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#)

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti

«1-*bis*. Le spese poste in essere dal Comune di Milano, dalla Provincia di Milano e dalla Regione Lombardia, secondo le rispettive competenze, per la realizzazione degli interventi necessari alla

realizzazione dell'EXPO Milano 2015, come indicati negli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria posti in essere dai suddetti enti entro il 2015, non rilevano ai fini dei vincoli finanziari fissati dalle regole del patto di stabilità interno.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma *1-bis*, pari a 265 milioni nel 2013, 425 milioni nel 2014 e 251 milioni nel 2015 si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui al comma *1-quater*.

1-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte per il triennio 2013-2015, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 265 milioni nel 2013, 425 milioni nel 2014 e 251 milioni nel 2015. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno del triennio 2013-2015, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

1-quinques. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno del triennio 2013-2015 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma *1-quater*, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma *1-quater* predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma *1-quater* non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma *1-quater*, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

5.31

[MIRABELLI](#), [FILIPPI](#), [CALEO](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#), [SONEGO](#), [PEZZOPANE](#), [RANUCCI](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#), [DE BIASI](#), [MUCCHETTI](#), [PIZZETTI](#)

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* Le spese poste in essere dal Comune di Milano, dalla Provincia di Milano e dalla Regione Lombardia, secondo le rispettive competenze, per la realizzazione degli interventi necessari alla realizzazione dell'EXPO Milano 2015, come indicati negli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013, non rilevano ai fini dei vincoli finanziari fissati dalle regole del patto di stabilità interno».

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 65 milioni di euro per l'anno 2013, a 225 milioni di euro per l'anno 2014 e a 51 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma *1-quater*.

1-quater. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello

Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

1-quinquies. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma *1-quater*, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

1-sexies. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma *1-quater*. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma *1-quater*, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma *7-quater*.

Allegato 1

(articolo 5, comma 1-quater)

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	25,0	100,0	25,0	25,0	100,0	25,0
Ministero dello sviluppo economico	5,0	20,0	5,0	5,0	20,0	5,0
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	3,0	5,0	3,0	3,0	5,0	3,0
Ministero della giustizia	-	15,0	-	-	15,0	-
Ministero degli affari esteri	2,0	15,0	2,0	2,0	15,0	2,0
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	3,0	10,0	-	3,0	10,0	-
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	3,0	5,0	-	3,0	5,0	-
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	10,0	20,0	5,0	10,0	20,0	5,0
Ministero della difesa	10,0	30,0	10,0	10,0	30,0	10,0
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	1,0	1,0	-	1,0	1,0	-
Ministero per i beni e le attività culturali	1,0	1,0	-	1,0	1,0	-
Ministero della salute	2,0	3,0	1,0	2,0	3,0	1,0
Totale	65,0	225,0	51,0	65,0	225,0	51,0

5.35

[ALBERTINI, DALLA ZUANNA, ROSSI MAURIZIO, DI BIAGIO](#)

Improcedibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«*1-bis.* Le spese poste in essere dal Comune di Milano, dalla Provincia di Milano e dalla Regione Lombardia, secondo le rispettive competenze, per la realizzazione degli interventi necessari alla realizzazione dell'EXPO Milano 2015, come indicati negli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013, non rilevano ai fini dei vincoli finanziari fissati dalle regole del patto di stabilità interno.

1-ter. Fino al 31 dicembre 2015, le disposizioni di cui ai commi 8 e 12 dell'articolo 6 della legge n. 122 del 2010, non si applicano agli enti locali coinvolti nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015 indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013, limitatamente alle spese connesse all'organizzazione del grande evento».

5.38

[GIBIINO](#), [ROMANILPAOLO](#), [BRUNI](#)

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le spese poste in essere dal Comune di Milano, dalla Provincia di Milano e dalla Regione Lombardia, secondo le rispettive competenze, per la realizzazione degli interventi necessari alla realizzazione dell'EXPO Milano 2015, come indicati negli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013, non rilevano ai fini dei vincoli finanziari fissati dalle regole del patto di stabilità interno».

5.39

[CROSIO](#), [DAVICO](#), [ARRIGONI](#)

Improcedibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le spese poste in essere dal Comune di Milano, dalla Provincia di Milano e dalla Regione Lombardia, secondo le rispettive competenze, per la realizzazione degli interventi necessari alla realizzazione dell'EXPO Milano 2015, come indicati negli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013, non rilevano ai fini dei vincoli finanziari fissati dalle regole del patto di stabilità interno.».

5.32

[MIRABELLI](#), [FILIPPI](#), [CALEO](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#), [SONEGO](#), [PEZZOPANE](#), [RANUCCI](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#), [DE BIASI](#), [MUCCHETTI](#), [PIZZETTI](#)

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le spese poste in essere nell'anno 2013 dal Comune di Milano, dalla Provincia di Milano e dalla Regione Lombardia, secondo le rispettive competenze, per la realizzazione degli interventi necessari alla realizzazione dell'EXPO Milano 2015, come indicati negli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria posti in essere dai suddetti enti entro il 31 dicembre 2013, non rilevano ai fini dei vincoli finanziari fissati dalle regole del patto di stabilità interno per l'anno 2013».

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 265 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante risparmi di spesa di cui al comma 1-*quater*.

1-*quater*. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

1-*quinquies*. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 1-*quater*, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

1-*sexies*. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1-*quater*. Il Ministro dell'economia e

delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 1-*quater*, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 7-*quater*.

Allegato 1

(articolo 5, comma 1-*quater*)

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	100,0	-	-	100,0	-	-
Ministero dello sviluppo economico	20,0	-	-	20,0	-	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	10,0	-	-	10,0	-	-
Ministero della giustizia	15,0	-	-	15,0	-	-
Ministero degli affari esteri	15,0	-	-	15,0	-	-
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	15,0	-	-	15,0	-	-
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	5,0	-	-	5,0	-	-
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	30,0	-	-	30,0	-	-
Ministero della difesa	40,0	-	-	40,0	-	-
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	2,0	-	-	2,0	-	-
Ministero per i beni e le attività culturali	5,0	-	-	5,0	-	-
Ministero della salute	8,0	-	-	8,0	-	-
Totale	265,0	-	-	265,0	-	-

5.33

[DE PETRIS, CERVellini](#)

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Fino al 31 dicembre 2015, le disposizioni di cui ai commi 8 e 12 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano agli Enti locali coinvolti nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015 indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013, limitatamente alle spese connesse all'organizzazione del grande evento».

1-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-*bis*, pari a 5 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui al comma 1-*quater*.

1-*quater*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono

ridotte per il triennio 2013-2015, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 5 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno del triennio 2013-2015, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

1-quinques. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno del triennio 2013-2015 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma *1-quater*, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma *1-quater* predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma *1-quater* non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma *1-quater*, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.

5.34

[MIRABELLI](#), [FILIPPI](#), [CALEO](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#), [SONEGO](#), [PEZZOPANE](#), [RANUCCI](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#), [DE BIASI](#), [MUCCHETTI](#), [PIZZETTI](#)

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«*1-bis.* Fino al 31 dicembre 2015, le disposizioni di cui ai commi 8 e 12 dell'articolo 6 della legge n. 122 del 2010, non si applicano agli enti locali coinvolti nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015 indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013, limitatamente alle spese connesse all'organizzazione del grande evento.

1-ter. In aggiunta a quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 15 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre 2013 e successivamente entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

1-quater. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 8, propone ogni anno, a decorrere dall'anno 2013, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma 8».

5.36

[GIBIINO](#), [ROMANILPAOLO](#), [BRUNI](#)

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* Fino al 31 dicembre 2015, le disposizioni di cui ai commi 8 e 12 dell'articolo 6 della legge

n. 122 del 2010, non si applicano agli enti locali coinvolti nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015 indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013, limitatamente alle spese connesse all'organizzazione del grande evento».

5.37

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#), [DAVICO](#)

Improcedibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Fino al 31 dicembre 2015, le disposizioni di cui ai commi 8 e 12 dell'articolo 6 della legge n. 122 del 2010, non si applicano agli enti locali coinvolti nell'organizzazione del grande evento EXPO Milano 2015 indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013, limitatamente alle spese connesse all'organizzazione del grande evento».

5.201

[MIRABELLI](#), [FILIPPI](#), [CALEO](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#), [SONEGO](#), [PEZZOPANE](#), [RANUCCI](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#), [DE BIASI](#), [MUCCHETTI](#), [PIZZETTI](#)

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Si applicano alla Società Expo 2015 S.p.A., limitatamente alle attività svolte in relazione alla realizzazione e gestione dei Padiglioni nazionali, le disposizioni di cui all'Accordo tra la Repubblica Italiana e il Bureau International des Expositions concernenti le agevolazioni previste in capo ai Commissari di Padiglione per la partecipazione all'esposizione Universale di Milano 2015, ratificato con legge 14 gennaio 2013 n. 3».

5.40 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di garantire il perseguimento di adeguati livelli di sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, le disponibilità di risorse iscritte in bilancio per gli anni 2012 e 2013, destinate al contratto di programma di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - parte servizi, per la copertura della manutenzione e delle attività ordinarie, residuali rispetto all'effettivo fabbisogno come indicato nel contratto stesso, possono essere utilizzate per la compensazione dei costi relativi alla manutenzione straordinaria da sostenere dalla stessa società negli anni 2012 e 2013, inclusi nel medesimo contratto.

1-*ter*. Per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, da attribuirsi con delibera CIPE con priorità per la prosecuzione dei lavori relativi al Terzo Valico dei Giovi e per il quadruplicamento della linea Fortezza-Verona di accesso sud alla galleria di base del Brennero.

1-*quater*. All'onere derivante dal comma 1-*ter* si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per l'anno 2015 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

5.41

[GIBIINO](#), [ROMANI PAOLO](#)

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di garantire il perseguimento di adeguati livelli di sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, le disponibilità di risorse iscritte in bilancio per gli anni 2012 e 2013, destinate al contratto di programma di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - parte servizi, per la copertura della

manutenzione ordinaria, residuali rispetto all'effettivo fabbisogno come indicato nel contratto stesso, possono essere utilizzate per la compensazione dei costi relativi alla manutenzione straordinaria da sostenere dalla stessa società negli anni 2012 e 2013, inclusi nel medesimo contratto.

1-ter. Per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale è autorizzata la spesa di 85 milioni di euro per l'anno 2015 e 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2024, da attribuirsi con delibera CIPE con priorità per la prosecuzione dei lavori relativi al Terzo Valico dei Giovi e per il quadruplicamento della linea Fortezza-Verona di accesso sud alla galleria di base del Brennero.

1-quater. All'onere derivante dal comma *1-ter* si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per l'anno 2015 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

5.42

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«*1-bis.* Per fare fronte all'esigenza di assicurare la continuazione del servizio pubblico di trasporto marittimo, legata all'aumento del traffico passeggeri derivante dall'approssimarsi del periodo estivo, ed al fine di garantire la continuità territoriale nell'area dello stretto di Messina, per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, relativi al trasporto marittimo veloce di passeggeri tra le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2013.

1-ter. All'onere derivante dal comma *1-bis* si provvede:

a) quanto a euro 2.500.000, mediante parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per l'anno 2013, dall'articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 238, della legge del 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "euro 8.620.000" sono sostituite con le seguenti: "euro 6.120.000";

b) quanto a euro 500.000 per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

5.50 (testo 5)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* Al fine del completo soddisfacimento da parte dello Stato del programma relativo agli interventi di riqualificazione del territorio che accompagneranno l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57 del 3 agosto 2011 individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dai rappresentanti degli enti locali interessati all'opera, finanziati con le risorse comunali, regionali e statali, è autorizzata la spesa nel limite di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di

cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e successive modificazioni. Le predette risorse sono trasferite alla regione Piemonte ovvero agli enti locali interessati dalla cantierizzazione del suddetto progetto per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ai fini dell'esclusione delle predette somme dai limiti del Patto di Stabilità Interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

5.900

I RELATORI

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio che accompagneranno l'esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57 del 3 agosto 2011, o che in tal senso saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dai rappresentanti degli enti locali interessati all'opera, finanziati con le risorse comunali, regionali e statali, nel limite di 10 milioni di euro annui, sono esclusi, per l'anno 2013, per l'anno 2014 e per l'anno 2015, dai limiti del Patto di stabilità interno degli enti interessati, per la quota di rispettiva competenza che sarà individuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e comunicata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e successive modificazioni».

5.51

[GIBIINO](#)

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 16, comma decimo, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni, le parole: "alla Presidenza del Consiglio dei ministri" sono soppresse».

5.52

[CROSIO](#), [ARRIGONI](#), [DAVICO](#)

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'immediato completamento della Pedemontana Lombarda, quale opera connessa allo svolgimento dell'evento Expo 2015, e tenuto conto delle mutate condizioni del mercato finanziario e della necessità di ripristinare l'equilibrio del Piano Economico Finanziario approvato con delibera CIPE n. 97 del 6 novembre 2009, le disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano alla Pedemontana Lombarda. All'onere derivante dal presente comma, pari a euro 24 milioni a decorrere dal 2015 e fino al 2045, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

G5.100

[VOLPI](#), [DAVICO](#), [CROSIO](#), [ARRIGONI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#)

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 5 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, contiene disposizioni volte ad accelerare la realizzazione di Expo 2015;

le disposizioni introdotte con l'articolo 5 sono necessarie per riuscire a centrare l'obiettivo di terminare in tempo per la manifestazione universale le opere infrastrutturali in programma, visto che mancano solo due anni dall'evento;

lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri ha sottolineato l'importanza dell'evento come possibilità di ripresa della nostra economia e ne ha ribadito l'assoluta priorità per il Paese;

parallelamente alla realizzazione delle opere infrastrutturali, occorre attivare tutte le occorrenti misure per potenziare e sfruttare al meglio tutte le opportunità che offrirà al tessuto sociale e imprenditoriale l'incremento del turismo legato all'evento Expo 2015;

è indispensabile costruire strutture ricettive e puntare sulle eccellenze, allo scopo che tutta la Lombardia, ma anche le regioni limitrofe possano esprimere al meglio il proprio potenziale e diventare uno stimolo per attrarre i visitatori che arriveranno a Milano per l'Expo;

nei sei mesi di esposizione si attendono 20 milioni di visitatori di cui 30 per cento stranieri e 130 Paesi partecipanti per un investimento previsto per l'area espositiva di 1,7 miliardi di euro,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le opportune iniziative, anche di carattere legislativo, in coordinamento con i piani di sviluppo turistico-ricettivi regionali, per incentivare la costituzione di strutture ricettive collegate alla realizzazione dell'Evento di Expo 2015, anche attraverso sgravi fiscali che possano attirare nuovi investimenti imprenditoriali per il settore ricettivo-alberghiero.

G5.100 (testo 2)

[VOLPI](#), [DAVICO](#), [CROSIO](#), [ARRIGONI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 5 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, contiene disposizioni volte ad accelerare la realizzazione di Expo 2015;

le disposizioni introdotte con l'articolo 5 sono necessarie per riuscire a centrare l'obiettivo di terminare in tempo per la manifestazione universale le opere infrastrutturali in programma, visto che mancano solo due anni dall'evento;

lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri ha sottolineato l'importanza dell'evento come possibilità di ripresa della nostra economia e ne ha ribadito l'assoluta priorità per il Paese;

parallelamente alla realizzazione delle opere infrastrutturali, occorre attivare tutte le occorrenti misure per potenziare e sfruttare al meglio tutte le opportunità che offrirà al tessuto sociale e imprenditoriale l'incremento del turismo legato all'evento Expo 2015;

è indispensabile costruire strutture ricettive e puntare sulle eccellenze, allo scopo che tutta la Lombardia, ma anche le regioni limitrofe possano esprimere al meglio il proprio potenziale e diventare uno stimolo per attrarre i visitatori che arriveranno a Milano per l'Expo;

nei sei mesi di esposizione si attendono 20 milioni di visitatori di cui 30 per cento stranieri e 130 Paesi partecipanti per un investimento previsto per l'area espositiva di 1,7 miliardi di euro,

impegna il Governo:

ad adottare, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, tutte le opportune iniziative,

anche di carattere legislativo, in coordinamento con i piani di sviluppo turistico-ricettivi regionali, per incentivare la costituzione di strutture ricettive collegate alla realizzazione dell'Evento di Expo 2015, anche attraverso sgravi fiscali che possano attirare nuovi investimenti imprenditoriali per il settore ricettivo-alberghiero.

(*) Accolto dal Governo

G5.101

[BONERISCO](#) (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 576, recante «Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi di Expo 2015»,

premesso che:

la tratta ad alta velocità Brescia-Verona è una rilevante infrastruttura ferroviaria, interna alla linea AV Milano-Verona, progettata in vista dell'evento Expo 2015, per la quale la regione Veneto aveva firmato un protocollo con Ferrovie dello Stato che avrebbe garantito l'inaugurazione della nuova tratta entro la partenza della rassegna internazionale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere iniziative finalizzate a sbloccare la fase di stallo che si sta registrando nella realizzazione della tratta ad alta velocità Brescia-Verona.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori del Gruppo LN-Aut

(**) Accolto dal Governo

G5.102

[ARRIGONI](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [DIVINA](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 5 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, contiene disposizioni volte ad accelerare la realizzazione di Expo 2015;

la Pedemontana Lombarda è un'opera connessa allo svolgimento dell'evento Expo 2015 ed è importantissima per l'economia nazionale, in quanto collegherà 5 province (Bergamo, Monza e Brianza, Milano, Como, Varese), in un territorio abitato da circa 4 milioni di persone, dove operano oltre 300.000 imprese, che esprimono il 10 per cento del PIL nazionale;

le mutate condizioni del mercato finanziario rendono necessario ripristinare l'equilibrio del Piano economico finanziario approvato con delibera CIPE n. 97 del 6 novembre 2009;

a tal fine ai fini della realizzazione dell'autostrada si rende indispensabile l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che, ai fini del riequilibrio del Piano economico finanziario, prevede la possibilità della defiscalizzazione degli oneri fiscali relativi alle imposte sui redditi del periodo di concessione, all'IVA e al canone di concessione;

si tratta di misure che mirano a garantire la sostenibilità o il riequilibrio dei piani economico-finanziari di grandi progetti finanziati in gran parte da soggetti privati, favorendo la riduzione o l'azzeramento del contributo pubblico a fondo perduto. Così si rende possibile la realizzazione di infrastrutture strategiche per il paese che, diversamente, non si sarebbero potute costruire;

recentemente il CIPE ha approvato le linee guida per l'applicazione di tali misure di defiscalizzazione, ma la delibera non risulta ancora registrata;

nell'ambito della recente audizione alla Camera, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha rilevato che occorre con la massima urgenza trasmettere alla Corte dei conti le «Linee Guida» già approvate dal CIPE nella seduta del 18 febbraio 2013 allo scopo di dare corso alla utilizzazione delle norme sia per le opere già cantierate, sia per quelle in corso di avvio;

il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato che l'Evento EXPO ha la massima priorità per il Paese,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le opportune iniziative per far approvare dal CIPE nell'immediato il nuovo Piano finanziario della Pedemontana lombarda, autostrada strettamente connessa con la realizzazione di Expo 2015.

(*) Accolto dal Governo

G5.200

[CANTINI](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilando dell'area industriale di piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi di Expo 2015;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di risolvere le problematiche sollevate dall'emendamento 5.0.3 presentato in commissioni riunite 8^a e 13^a, in materia di limitazioni di acquisto di immobili a titolo oneroso da parte degli enti locali per finalità di pubblica utilità.

G5.200 (testo 2)

[CANTINI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilando dell'area industriale di piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi di Expo 2015;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di risolvere le problematiche in materia di limitazioni di acquisto di immobili a titolo oneroso da parte degli enti locali per finalità di pubblica utilità.

(*) Accolto dal Governo

G5.201

[MARGIOTTA](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi di Expo 2015;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di risolvere le problematiche sollevate dall'emendamento 5.0.4 presentato in commissioni riunite 8^a e 13^a, relativo alle centrali uniche di committenza.

G5.201 (testo 2)

[MARGIOTTA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi di Expo 2015;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di risolvere le problematiche relative alle centrali uniche di committenza.

(*) Accolto dal Governo

G5.300 (già em. **5.300)**

ROSSI MAURIZIO (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato,

premesso che

l'articolo 5, comma 1, lettera g) prevede che «nella prospettiva della crescita per il Paese, il Comitato Interministeriale Programmazione Economica assume le decisioni strategiche, anche finalizzate ad ottenere eventuali finanziamenti comunitari, per la valorizzazione dell'innovazione del settore turistico e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, connesse con la realizzazione dell'Expo Milano 2015, assicurando il coordinamento tra le amministrazioni interessate concertandole con il Commissario Unico delegato per il Governo ed il Commissario di sezione per il Padiglione Italia, la regione Lombardia, la provincia e il comune di Milano e le eventuali altre autonomie locali coinvolte nella realizzazione dell'Esposizione universale di Milano 2015. Il Commissario riferisce trimestralmente al CIPE sullo stato di attuazione delle opere e su azioni correttive intraprese per il superamento delle criticità»;

l'evento Expo 2015 rappresenta un'importante occasione per lo sviluppo turistico dell'intero nostro Paese, è necessario quindi promuovere sinergie ai fini di ottimizzare la domanda turistica ed offrire servizi efficaci ed efficienti;

a tal fine sarebbe opportuno promuovere opportune sedi ove coordinare strategie e mettere in rete le risorse ai fini di coinvolgere tutte le realtà locali interessate ad una promozione turistica del territorio indotta dal significativo evento;

in particolare, sarebbe conveniente promuovere dei tavoli tecnici, con le regioni interessate, ai fini di supportare l'attività di coordinamento del CIPE per la valorizzazione dell'innovazione del settore turistico e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico;

a tal fine, sarebbe, nello specifico, adeguato promuovere tavoli tecnici regionali, con particolare riguardo al coinvolgimento delle regioni limitrofe la Lombardia, ai fini di ottimizzare e nel contempo promuovere la ricettività alberghiera, di concerto con il Commissario Unico dell'Expo;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere dei tavoli tecnici, con le regioni interessate, ai fini di sostenere l'attività di coordinamento del CIPE volta a valorizzare l'innovazione del settore turistico e lo sviluppo del patrimonio culturale e paesaggistico, con particolare riguardo, altresì, alla promozione e ottimizzazione della ricettività alberghiera.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori dei Gruppi LN-Aut e SCpI

(**) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.1

ALBERTI CASELLATI

Improponibile

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di oneri deducibili per erogazioni liberali a sostegno delle manifestazioni culturali)

1. Dopo l'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. - *(Oneri deducibili per erogazioni liberali a sostegno delle manifestazioni culturali).*

- 1. Dal reddito complessivo delle persone fisiche e dal reddito delle imprese sono integralmente deducibili le erogazioni liberali a favore di soggetti, compresi quelli di cui all'articolo 15, comma 1, lettera h), che organizzano eventi culturali, artistici, musicali e turistici, ivi comprese le erogazioni per l'organizzazione di mostre e di esposizioni.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative della disposizione di cui al comma 1».

2. A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto.

3. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare.

4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

5. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento».

5.0.2 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al Capo II, dopo l'**articolo 5**, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Acquisizione di lavori, servizi e forniture dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti)

1. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, già prorogato ai sensi dell'articolo 29, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2013; sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati a far data dal 1° aprile 2013 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

5.0.4

[MARGIOTTA](#), [RANUCCI](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 5**, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogato fino al 31 dicembre 2013. Sono fatti salvi i bandi di gara e gli avvisi pubblicati a far data dal 1° aprile 2013 dalle centrali uniche di committenza, di cui all'articolo 33, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ove già costituite. Sono altresì fatti salvi gli eventuali bandi e gli avvisi pubblicati dai comuni di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a far data dal 1° aprile 2013 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge».

5.0.5

[RANUCCI](#), [MARGIOTTA](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 5**, aggiungere il seguente:

«Art. 5-*bis*.

1. I termini di cui all'articolo 357, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono prorogati fino al 30 giugno 2014».

5.0.200

[PANIZZA](#), [BERGER](#), [ZELLER](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [NENCINI](#), [PALERMO](#)

Improponibile

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

1. Al comma 8 dell'articolo 29 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: "30 settembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013"».

5.0.201

[PANIZZA](#), [BERGER](#), [ZELLER](#), [FRAVEZZI](#), [LANIECE](#), [NENCINI](#), [PALERMO](#)

Improponibile

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

1. Al fine di consentire i necessari adempimenti, le dichiarazioni al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, di cui all'articolo 13, comma 14-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono essere presentate entro e non oltre il 31 dicembre 2013».

5.0.202

[CANTINI](#), [ESPOSITO STEFANO](#), [FILIPPI](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*

(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 12 comma 1-ter del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)

1. Nel rispetto del patto di stabilità interno le limitazioni di acquisto di immobili a titolo oneroso di cui all'articolo 12 comma 1-*ter* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applicano alle procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327» .

Allegato B

[VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA](#)

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bianco, Bubbico, Ciampi, Cirinna', Collina, De Poli, Dirindin, Guerra, Malan, Manconi, Mauro Giovanni, Mussini, Pinotti, Sposetti, Vicari e Villari.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), nella seduta del 4 giugno 2013, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sui Campionati mondiali di ciclismo 2013 (*Doc. XXIV*, n. 1). Il predetto documento è stato inviato al Ministro per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Con lettera in data 10 giugno 2013, il Presidente del Gruppo parlamentare Il Popolo della Libertà ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Bonaiuti, cessa di farne parte il senatore Berlusconi;

3a Commissione permanente: entrano a farne parte i senatori Berlusconi e Paolo Romani, cessa di farne parte il senatore Schifani;

7a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Conte, cessa di farne parte il senatore Bonaiuti;

8a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Pagnoncelli, cessa di farne parte il senatore Paolo Romani;

11a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Schifani, cessa di farne parte il senatore Conte.

Insindacabilità, deferimento di richieste di deliberazione

In data 7 giugno 2013, è stata deferita all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la seguente richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, trasmessa - congiuntamente agli atti del relativo procedimento, in applicazione dell'articolo 3, comma 4, della legge 20 giugno 2003, n. 140, dal Tribunale di Bari - Sezione Gip, nell'ambito di un procedimento penale (n. 10612/11 RG PM - n. 6177/12 RG Gip) pendente nei confronti del signor Alberto Tedesco, senatore all'epoca dei fatti, già *Doc. IV-ter*, n. 31, della XVI legislatura (*Doc. IV-ter*, n. 1).

Sono state altresì deferite alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari le seguenti richieste di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione - già inviate nel corso della XVI legislatura - presentate:

dal professor Modestino Acone, senatore all'epoca dei fatti, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 20 giugno 2003, n. 140, nell'ambito di un procedimento civile (n. 1491/12 RGN) pendente nei suoi confronti dinanzi al Giudice di pace di Rimini;

dall'onorevole Paola Binetti, senatrice all'epoca dei fatti, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 20 giugno 2003, n. 140, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso il Tribunale di Roma;

dal senatore Sandro Bondi, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 20 giugno 2003, n. 140, nell'ambito di un procedimento penale (n. 1978/11 RGNR) pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano;

dal signor Sergio De Gregorio, senatore all'epoca dei fatti, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 20 giugno 2003, n. 140, nell'ambito di un procedimento penale (n. 11186/07 RGNR) pendente dinanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma;

dalla senatrice Loredana De Petris, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 20 giugno 2003, n. 140, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso il Tribunale di Roma;

dal senatore Carlo Giovanardi, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 20 giugno 2003, n. 140, nell'ambito di un procedimento penale (n. 7933/11 RG PM) pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma;

dal signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 20 giugno 2003, n. 140, nell'ambito di un procedimento civile (n. 1786/03 RG) pendente presso la Corte di appello di Roma;

dal signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge

20 giugno 2003, n. 140, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso il Tribunale di Catanzaro;

dal signor Piergiorgio Stiffoni, senatore all'epoca dei fatti, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 20 giugno 2003, n. 140, nell'ambito, nell'ambito di un procedimento penale (n. 13928/06 RGNR) pendente dinanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova.

In data 7 giugno 2013, è stata deferita alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento, la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nonché dell'articolo 3, comma 7, della legge 20 giugno 2003, n. 140, avanzata dall'ex senatore Piergiorgio Stiffoni, nell'ambito di un procedimento civile pendente nei suoi confronti dinanzi il Tribunale di Treviso.

Richieste di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni cui ha preso parte un senatore, deferimento

Con ordinanza del 10 aprile 2013, trasmessa il 18 aprile e pervenuta in Senato il giorno successivo, il Giudice per l'udienza preliminare presso il tribunale ordinario di Roma ha inviato, ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, nonché dell'articolo 6, commi 2 e 4, della legge 20 giugno 2003, n. 140, una richiesta di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni telefoniche relative a conversazioni alle quali ha preso parte il senatore Denis Verdini, con riferimento al procedimento penale n. 37011/10 RGNR - n. 7698/11 RG Gip (*Doc. IV*, n. 1).

In data 7 giugno 2013, la richiesta è stata deferita alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento.

Con ordinanza del 12 aprile 2013, il Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, nonché dell'articolo 6, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140, una richiesta di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni telefoniche cui hanno preso parte il senatore Denis Verdini, Marcello Dell'Utri, senatore all'epoca dei fatti, e Nicola Cosentino, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale n. 30547/10 RGNR pendente anche nei loro confronti (*Doc. IV*, n. 2).

In data 7 giugno 2013, la richiesta è stata deferita alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma uno, e 135 del Regolamento.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Regione Piemonte

Norme sul diritto dei cittadini di associarsi in partiti o movimenti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (807)

(presentato in data 03/6/2013);

senatori Tomaselli Salvatore, Fabbri Camilla, Sangalli Gian Carlo, Astorre Bruno, Pezzopane Stefania, Pagliari Giorgio, Sollo Pasquale, Fornaro Federico, D'Adda Erica, Scalia Francesco

Norme per la disciplina dei cosiddetti incubatori scolastici d'impresa (808)

(presentato in data 06/6/2013);

senatore Lumia Giuseppe

Modifiche all'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, in materia di misure a tutela dei testimoni di giustizia (809)

(presentato in data 07/6/2013);

senatore Lumia Giuseppe

Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura (810)

(presentato in data 07/6/2013);

senatori Buemi Enrico, Nencini Riccardo

Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (811)

(presentato in data 07/6/2013);

senatori Petraglia Alessia, De Petris Loredana, Barozzino Giovanni, Cervellini Massimo, De

Cristofaro Pepe, Stefano Dario, Uras Luciano

Disposizioni per il contenimento e la riduzione del consumo di suolo (812)

(presentato in data 11/6/2013);

DDL Costituzionale

Ministro rapporti col Parlam.

Ministro riforme cost.

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Letta-I)

Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali (813)

(presentato in data 10/6/2013);

senatori Pelino Paola, Bruno Donato, Alberti Casellati Maria Elisabetta, Liuzzi Pietro, Cassano Massimo, Galimberti Paolo, Mussolini Alessandra, Viceconte Guido, Caliendo Giacomo, Marinello Giuseppe Francesco Maria, Colucci Francesco, Giro Francesco Maria, Gibiino Vincenzo, Langella Pietro

Disposizioni a favore della ricostruzione architettonica e strutturale de L'Aquila e dei Comuni fuori dal cratere colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 (814)

(presentato in data 11/6/2013);

senatore Marinello Giuseppe Francesco Maria

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti (815)

(presentato in data 11/6/2013).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

2^a Commissione permanente Giustizia

Sen. Amati Silvana, Sen. Malan Lucio

Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale (54)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 3° (Affari esteri, emigrazione), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 10/06/2013);

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Zeller Karl, Sen. Berger Hans

Modifiche agli articoli 103 e 113 della Costituzione, in materia di organi della giustizia amministrativa e di tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione (29)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia)

(assegnato in data 11/06/2013);

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Zeller Karl, Sen. Berger Hans

Modifica all'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in materia di porto e uso di armi durante rievocazioni storiche e manifestazioni folcloristiche (49)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali)

(assegnato in data 11/06/2013);

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Ruta Roberto

Modifiche alla parte seconda della Costituzione, concernenti la composizione del Parlamento e l'esercizio delle sue funzioni (238)

previ pareri delle Commissioni 3° (Affari esteri, emigrazione)

(assegnato in data 11/06/2013);

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Manconi Luigi

Disposizioni in tema di acquisto della cittadinanza italiana (271)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 11/06/2013);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Crimi Vito Claudio ed altri

Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista (454)
previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 11° (Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 11/06/2013);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Di Giorgi Rosa Maria ed altri

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (674)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 11/06/2013);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Gasparri Maurizio

Modifiche alla parte seconda della Costituzione concernenti l'elezione e le prerogative del Presidente della Repubblica (703)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 4° (Difesa)

(assegnato in data 11/06/2013);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali (813)

previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio)

(assegnato in data 11/06/2013);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Manconi Luigi, Sen. Compagna Luigi

Concessione di amnistia e indulto (20)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 12° (Igiene e sanità)

(assegnato in data 11/06/2013);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Zanda Luigi

Istituzione dei fondi di sostegno a favore di persone con disabilità gravi (72)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità)

(assegnato in data 11/06/2013);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Montevicchi Michela ed altri

Nuove disposizioni per il contrasto dell'omofobia e della transfobia (391)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 11° (Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 11/06/2013);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Falanga Ciro

Disposizioni per la razionalizzazione delle competenze in materia di demolizione di manufatti abusivi (580)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali)

(assegnato in data 11/06/2013);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Stefani Erika, Sen. Bitonci Massimo

Istituzione di un Fondo di solidarietà per le vittime dei crimini violenti (658)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 11° (Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 11/06/2013);

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Mussolini Alessandra ed altri

Introduzione del reato di femminicidio (764)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali)

(assegnato in data 11/06/2013);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Sen. Zeller Karl, Sen. Berger Hans

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 (51)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 12° (Igiene e sanità')

(assegnato in data 11/06/2013);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Sen. Romano Lucio ed altri

Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo (558)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità'), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 11/06/2013);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Finocchiaro Anna

Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in materia di imposta municipale propria.

Delega al Governo per la revisione del catasto dei fabbricati (636)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali)

(assegnato in data 11/06/2013);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Puglisi Francesca ed altri

Abrogazione dei commi 13, 14 e 15 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di transito del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo e di insegnanti tecnico-pratici nei ruoli di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) (316)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 11/06/2013);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Stucchi Giacomo

Disposizioni per il consolidamento, il restauro, la conservazione, la manutenzione e la valorizzazione delle mura storiche della città di Bergamo (520)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni)

(assegnato in data 11/06/2013);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Centinaio Gian Marco

Abrogazione dei commi 13, 14 e 15 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di transito del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo e di insegnanti tecnico-pratici nei ruoli di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) (728);

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 11/06/2013);

9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare

Sen. Bertuzzi Maria Teresa

Disposizioni per il ristoro dei danni alle produzioni conseguenti a siccità e sbalzi termici subiti dalle imprese agricole (138)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 11/06/2013),

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Zeller Karl, Sen. Berger Hans

Disposizioni in favore delle madri lavoratrici in materia di età pensionabile (24)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro)

(assegnato in data 11/06/2013);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Amati Silvana, Sen. Malan Lucio

Delega al Governo in materia di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (55)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 10° (Industria, commercio, turismo), 12° (Igiene e sanità)

(assegnato in data 11/06/2013);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Ghedini Rita

Abrogazione dell'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità (179)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 11/06/2013);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Ghedini Rita

Ulteriori norme applicative della disciplina di tutela in materia di prestazioni previdenziali (185)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro)

(assegnato in data 11/06/2013),

12ª Commissione permanente Igiene e sanità'

Sen. Marino Ignazio

Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico (5)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 11/06/2013),

12ª Commissione permanente Igiene e sanità'

Sen. Marino Ignazio

Istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale (84)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 13° (Territorio,

ambiente, beni ambientali)
(assegnato in data 11/06/2013);
Commissioni 1° e 2° riunite

Sen. Puglisi Francesca ed altri

Disposizioni per la promozione della soggettività femminile e per il contrasto al femminicidio (724)
previ pareri delle Commissioni 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanità)

(assegnato in data 11/06/2013);

Commissioni 2° e 6° riunite

Sen. Zanda Luigi

Delega al Governo in materia di controllo delle società quotate e di contrasto al fenomeno delle cosiddette "scatole cinesi" (16)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 11/06/2013).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 3ª Commissione permanente Aff. Esteri in data 07/06/2013 la senatrice Fattorini Emma ha presentato la relazione 720, 243, 641 e 729-A sul disegno di legge:

Dep. Mogherini Federica ed altri

"Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011" (720)

C.118 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con C.878, C.881, C.940, C.968).

Indagini conoscitive, annunzio

In data 10 giugno 2013 la 12ª Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, due distinte indagini conoscitive rispettivamente sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità e sugli effetti dell'inquinamento ambientale sull'incidenza dei tumori, delle malformazioni feto-neonatali ed epigenetica.

Affari assegnati

In data 7 giugno 2013 è stato deferito al Comitato per le questioni degli italiani all'estero, ai sensi dell'articolo 34 e per gli effetti di cui all'articolo 50, commi 1 e 2, del Regolamento, l'affare relativo all'applicazione dell'IMU sui beni immobili degli italiani residenti all'estero situati nel nostro Paese (Atto n. 47).

Governo, trasmissione di atti e documenti

Con lettere in data 29 maggio 2013, il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Ciampino (Roma), Marino (Roma), Palestrina (Roma), Tivoli (Roma), Cisano sul Neva (Savona), Angera (Varese).

Il Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, con lettere in data 3 giugno 2013, ha inviato - ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - le comunicazioni concernenti le seguenti nomine:

dottor Antonio Granara a Commissario Straordinario del Parco Geominerario Storico ed ambientale della Sardegna;

dottor Antonio Alvaro a Commissario Straordinario dell'Ente Parco nazionale dell'Aspromonte;

dottor Gaetano Benedetto a Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale del Circeo.

Tali comunicazioni sono state trasmesse, per competenza, alla 13ª Commissione permanente.

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 3 giugno 2013, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 294 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, la relazione sull'applicazione della

normativa in materia di patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali, relativa al periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 2012.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (*Doc. XCVI*, n. 1).

Il Ministro per gli affari europei, con lettera in data 5 giugno 2013, ha inviato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2013, già trasmessa al Senato il 18 gennaio 2013.

Il predetto documento, in data 7 giugno 2013, è stato trasmesso - ai sensi dell'articolo 144-*bis* del Regolamento - in sede referente, alla 14a Commissione permanente e, per il parere, a tutte le altre Commissioni permanenti (*Doc. LXXXVII-bis*, n. 1, già *Doc. LXXXVII-bis*, n. 3/XVI Legislatura).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettere in data 22 e 29 maggio e 5 giugno 2013, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze n. 92 del 20 maggio 2013, n. 103 del 22 maggio 2013, n. 116 e n. 119 del 3 giugno 2013, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 38, commi 2, 4, 6 e 10, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 32. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 2a, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. VII*, n. 10);

dell'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2009), sostitutivo dell'articolo 11, comma 5, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2008). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 2a, alla 8a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. VII*, n. 11);

dell'articolo 18, comma 22-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 24, comma 31-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (*Doc. VII*, n. 12); dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30), nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui dispone che il ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro sospende anziché interrompe il termine di cui all'articolo 22 della legge n. 689 del 1981 (Modifiche al sistema penale). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 11a Commissione permanente (*Doc. VII*, n. 13).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 3 giugno 2013, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) per l'esercizio 2011 (*Doc. XV*, n. 26). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 9a Commissione permanente;

del Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali (CIRA) S.c.p.A. per l'esercizio 2011 (*Doc. XV*, n. 27). Il

predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente.

Alle determinazioni sono allegati i documenti fatti pervenire dagli enti suddetti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Filippi, Lumia, D'Adda, Pezzopane e Ricchiuti hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00057 dei senatori Casson ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Mattesini ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00095 della senatrice Fedeli ed altri.

Mozioni

[TOMASELLI](#), [PELINO](#), [SUSTA](#), [SCAVONE](#), [LANGELLA](#), [LANZILLOTTA](#), [PAGLIARI](#), [ASTORRE](#), [GALIMBERTI](#), [FABBRI](#), [FISSORE](#), [GIACOBBE](#), [ORRU'](#), [COLLINA](#), [BOCCA](#), [CARIDI](#), [BILARDI](#) - Il Senato,

premessi che:

le società a partecipazione pubblica costituiscono una realtà rilevante nell'economia nazionale svolgendo un'attività, in termini di produzione di beni e servizi, che contribuisce in via prioritaria al soddisfacimento di interessi pubblici di carattere generale;

alcune società a partecipazione pubblica rappresentano realtà industriali di particolare importanza per l'economia nazionale operanti in settori in prevalenza di interesse generale, che richiedono livelli di investimento e prestazione elevati che il settore privato non sempre è in grado di assicurare pienamente;

attualmente in Italia esistono numerose società a partecipazione pubblica, gran parte delle quali controllate o partecipate da Regioni ed enti locali, mentre lo Stato, in particolare tramite il Ministero dell'economia e delle finanze, detiene la partecipazione diretta, di maggioranza o controllo, di 32 società operanti in settori strategici dell'economia nazionale, quali quello assicurativo, bancario e dei servizi finanziari, postale, delle infrastrutture trasporti, della difesa, dell'energia e dei servizi;

tra queste, come risulta dal rendiconto generale dello Stato e dal conto generale del patrimonio, emergono in tutta evidenza le partecipazioni di controllo di rilevanti società quali Enel SpA, Eni SpA, Cassa depositi e Prestiti SpA, Ferrovie dello Stato SpA, Finmeccanica SpA, alcune delle quali quotate in borsa;

si tratta di società per lo più a vocazione imprenditoriale che operano in rilevanti settori strategici, con una consolidata e riconosciuta vocazione all'eccellenza produttiva, finanziaria e tecnologica. Esse rappresentano un importante presidio di occupazione, con una presenza consolidata in settori decisivi in ambito nazionale, ed in alcuni casi, come Enel, Eni e Finmeccanica, rappresentano aziende *leader* a livello mondiale;

considerato che:

il Ministero dell'economia, in qualità di titolare delle partecipazioni societarie dello Stato, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, esercita i diritti dell'azionista, sulla base della normativa di diritto comune e, pertanto, provvede alle nomine degli organi sociali come azionista, ai sensi dell'articolo 2364 del codice civile, in base all'entità della partecipazione societaria detenuta nel capitale sociale e quindi ai corrispondenti diritti di voto;

le nomine degli organi delle società controllate dal Ministero dell'economia avvengono, pertanto, secondo i comuni criteri assembleari che assicurano il potere di nomina agli azionisti e non sulla base dell'articolo 2449 del codice civile, che riconosce sostanzialmente allo Stato e agli enti pubblici poteri *extra ordinem* in presenza di una partecipazione al capitale societario anche minoritaria;

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di dare piena attuazione alla separazione tra la sfera politica e quella amministrativa all'interno della pubblica amministrazione, ha individuato dettagliatamente gli atti, le funzioni e le responsabilità che rientrano nella sfera di indirizzo politico-amministrativo;

in questo contesto, l'articolo 4, comma 1, lettera *e*), dispone che, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, gli organi di Governo provvedano, in particolare, ad effettuare "le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni";

il Ministro dell'economia, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, provvede alla scelta degli organi di amministrazione e di controllo delle società direttamente controllate dal Dicastero, e che le conseguenti indicazioni impartite ai rappresentanti del Ministero nelle assemblee si configurano quali atti di alta amministrazione riservati, per legge, al medesimo Ministro;

in numerose società controllate dal Ministero dell'economia, in virtù di specifiche disposizioni normative, la designazione dei componenti è effettuata dal Ministro dell'economia d'intesa con altro Ministro competente per materia;

lo Stato è titolare di partecipazioni di controllo sia in società che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, sia in società che non fanno ricorso al mercato per la raccolta del capitale di rischio;

le società quotate a partecipazione pubblica sono sottoposte alla disciplina delle società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico e l'articolo 147-*quinquies* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, individua i requisiti di onorabilità e professionalità che devono essere posseduti, a pena di decadenza dalla carica, dagli amministratori, rinviando a quelli previsti dal decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162, per i componenti dei collegi sindacali;

per le società non quotate controllate dal Ministero dell'economia sono stati implementati modelli di *governance* allineati alle *best practices*, prevedendo per via statutaria speciali requisiti di onorabilità e professionalità per gli amministratori, mutuati dalle disposizioni contenute nei decreti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 161 e n. 516 del 1998 riferite al settore bancario e degli intermediari finanziari, nonché dalla normativa per il settore assicurativo;

in particolare, il requisito di onorabilità prevede che non possa ricoprire la carica di amministratore a pena di ineleggibilità ovvero di decadenza in corso di mandato: l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ai sensi dell'articolo 2382 del codice civile; chi sia stato sottoposto a misure di prevenzione ovvero sia stato condannato in relazione a una serie di delitti specifici ad esempio contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria; ovvero per qualunque delitto non colposo che comporti la reclusione non inferiore a 2 anni; nel caso di sentenze di condanna non definitive, nel corso del mandato, in relazione ai citati delitti ovvero di applicazione di misure cautelari, vi è la sospensione dalla carica di amministratore;

quanto al requisito di professionalità, viene richiesta un'esperienza di almeno un triennio per gli amministratori non esecutivi ovvero di almeno un quinquennio per il presidente e l'amministratore delegato in: attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività d'impresa, ovvero funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti;

negli statuti delle società non quotate controllate dal Ministero dell'economia, sono inoltre previsti divieti di cumulo di cariche, in base ai quali: l'amministratore delegato può rivestire la carica di amministratore in non più di 2 ulteriori consigli in società per azioni, ad eccezione di società controllate o collegate; gli amministratori non esecutivi possono rivestire la carica di amministratore in non più di 5 ulteriori consigli in società per azioni;

negli ultimi anni, attraverso successivi interventi normativi, sono state introdotte nelle società non quotate controllate dal Ministero numerose misure finalizzate al perseguimento di obiettivi di economicità della gestione nonché a garantire la correttezza, la trasparenza e la migliore funzionalità degli organi sociali, prevedendosi in particolare: 1) la riduzione del numero dei componenti dei

consigli: 3 o 5 consiglieri, in considerazione della rilevanza e della complessità delle attività svolte; 2) la riduzione dei compensi assembleari di cui all'articolo 2389, comma 1, del codice civile; 3) l'introduzione di un limite ai compensi degli amministratori e del *management* pari alla retribuzione spettante al Primo Presidente della Corte di cassazione; 4) l'introduzione di limiti alle clausole che prevedono benefici economici di fine mandato; 5) l'introduzione della possibilità di attribuire deleghe operative retribuite solo a 2 componenti del consiglio di amministrazione: all'amministratore delegato e, limitatamente alle funzioni di rappresentanza e garanzia, al Presidente; 6) la limitazione della partecipazione ai consigli di amministrazione delle società controllate di amministratori della società controllante ai soli amministratori esecutivi di quest'ultima ovvero ad amministratori non esecutivi con particolari e comprovate competenze tecniche nel settore specifico di operatività della controllata; 7) l'introduzione del divieto di corrispondere gettoni di presenza; 8) la limitazione ai casi strettamente necessari della costituzione di comitati con funzioni consultive, prevedendo, in caso di loro costituzione, il riconoscimento a ciascuno dei componenti di una remunerazione complessivamente non superiore al 30 per cento del compenso per la carica di componente dell'organo amministrativo;

il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società non quotate controllate dalla pubblica amministrazione, ha previsto che almeno un terzo dei membri di ciascun organo sociale appartenga al genere meno rappresentato, stabilendo che per il primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del regolamento tale soglia sia almeno pari ad un quinto;

per le società quotate il rispetto dell'equilibrio di genere, con le medesime percentuali, è previsto dall'articolo 144-*undecies*.1 del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, adottato con deliberazione della Consob n. 11371 del 1999;

l'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, relativo alla cosiddetta *spending review*, ha disposto che la maggioranza degli amministratori (almeno 2 nei consigli di 3 membri e 3 nei consigli di 5 membri) delle società partecipate direttamente in misura totalitaria dalle pubbliche amministrazioni debbano essere dipendenti dell'amministrazione azionista o vigilante, mentre per le società partecipate indirettamente in misura totalitaria dalle pubbliche amministrazioni, la medesima presenza maggioritaria di amministratori debba essere assicurata da dipendenti della medesima società controllante o da dipendenti dell'amministrazione azionista o vigilante;

da ultimo, il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, ha previsto, tra l'altro, il divieto per i dirigenti delle società pubbliche di ricoprire contestualmente la carica di amministratore delegato ovvero presidente nella medesima società;

il processo di riforma avviato negli ultimi anni, pur avendo determinato una razionalizzazione della gestione delle società controllate dallo Stato, deve essere completato attraverso ulteriori interventi volti a incrementare la trasparenza e la qualità delle procedure di designazione dei componenti degli organi di amministrazione delle medesime società, rafforzando altresì i requisiti di onorabilità e di professionalità degli amministratori;

in questo contesto, è in particolare necessario garantire l'onorabilità dei componenti degli organi di amministrazione delle società controllate dal Ministero dell'economia, anche al di là di quanto richiesto dalla normativa vigente per i componenti delle società non controllate dallo Stato, in modo da assicurare la tutela degli interessi pubblici la corretta gestione delle risorse, salvaguardando altresì l'immagine del socio pubblico;

considerato l'alto grado di discrezionalità presente nelle decisioni in ordine alla designazione dei componenti degli organi di amministrazione delle società controllate dal Ministero dell'economia, è altresì opportuno assicurare che esse scaturiscano da una procedura atta a garantire che la selezione avvenga esclusivamente sulla base di valutazioni attinenti alle capacità e alle esperienze professionali degli interessati, escludendo in tal modo il rischio di condizionamenti politici, incompatibili con la natura societaria degli organismi controllati, impegna il Governo:

1) a prevedere l'adozione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze di specifiche direttive che individuino, per le società controllate direttamente o indirettamente dal medesimo Ministero, criteri e modalità di carattere generale per la nomina e la decadenza dei componenti degli organi di amministrazione, che assicurino anche il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251:

a) fermi restando i requisiti di onorabilità già previsti, l'introduzione di una specifica causa di ineleggibilità per coloro nei confronti dei quali sia stato emesso un decreto di rinvio a giudizio, per coloro che abbiano patteggiato la pena e per coloro che abbiano riportato una condanna per talune gravi fattispecie di reato penale quali, ad esempio, i reati contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, in materia tributaria, in materia fallimentare, nonché la previsione della decadenza automatica, in corso di mandato, dei componenti degli organi di amministrazione nei confronti dei quali sia stata emessa una condanna penale o che abbiano patteggiato la pena per le suddette fattispecie di reato;

b) ferme restando le limitazioni già stabilite a legislazione vigente, l'esclusione della nomina quali componenti degli organi di amministrazione di soggetti che siano membri del Parlamento, del Parlamento europeo, del Consiglio di una Regione o di una Provincia autonoma o consiglieri di enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

c) l'introduzione per i componenti degli organi di amministrazione di limiti alla rinnovabilità dell'incarico nella medesima società, nonché di limiti di età per l'assunzione delle cariche, eventualmente consentendo un limitato innalzamento di tali limiti qualora, all'esito della procedura di selezione delle candidature presentate, risulti che il candidato presenti caratteristiche professionali ed esperienze non altrimenti reperibili;

d) l'indicazione, per le società quotate e non quotate, partecipate o controllate dallo Stato, direttamente o indirettamente, che, al fine di garantire la trasparenza delle responsabilità e la distinzione dei ruoli, le deleghe operative retribuite siano riservate all'amministratore delegato e, limitatamente alle funzioni di rappresentanza e di garanzia, al presidente;

e) all'esito della verifica positiva del possesso dei requisiti soggettivi di eleggibilità, l'attivazione di una valutazione comparativa dei requisiti professionali necessari per la specifica carica da ricoprire individuati preventivamente per le diverse tipologie di società secondo quanto previsto alla successiva lettera f);

f) la valutazione dei requisiti professionali per la carica di amministratore delegato, sulla base dei seguenti parametri: 1) esperienza pregressa per un periodo congruo in incarichi di analoga responsabilità ovvero in ruoli dirigenziali apicali nel settore pubblico o privato; 2) esperienza nel settore industriale di riferimento, in particolare in imprese industriali operanti in mercati internazionali, ovvero, ove la situazione economico-finanziaria della società lo richieda, in posizioni di responsabilità di vertice in situazioni societarie di ristrutturazione; 3) autorevolezza adeguata all'incarico, verificabile sulla base della reputazione e della riconoscibilità nei mercati di riferimento; 4) assenza di conflitti di interesse o di cumulo di cariche in società concorrenti;

g) la valutazione dei requisiti professionali per la carica di consigliere non esecutivo ovvero di presidente tale da assicurare: 1) la presenza negli organi di amministrazione di un adeguato equilibrio tra componenti caratterizzati da elevata professionalità e comprovata esperienza in ambito giuridico, finanziario e industriale; 2) l'autorevolezza richiesta dall'incarico, con particolare riferimento al presidente, e l'assenza di conflitti di interesse o di cumulo di cariche in società concorrenti;

h) fermi restando i requisiti soggettivi di eleggibilità, nei casi in cui sia prevista la nomina quali componenti degli organi di amministrazione di dipendenti del Ministero dell'economia ovvero, per le società controllate indirettamente dallo stesso, anche di dipendenti della società controllante, l'individuazione di soggetti che comunque garantiscano elevata professionalità e capacità necessarie a ricoprire l'incarico;

i) quanto alle procedure da utilizzare a regime per l'indicazione dei componenti degli organi di amministrazione nelle società controllate direttamente dal Ministero dell'economia: 1) la pubblicazione

sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze delle posizioni in scadenza, almeno 60 giorni prima della scadenza o della data di convocazione dell'assemblea avente all'ordine del giorno la nomina dei componenti degli organi di amministrazione. La pubblicazione sullo stesso sito del termine e delle modalità per la presentazione di candidature e, infine, delle nomine effettuate; 2) sulla base dei criteri precedentemente indicati e delle direttive adottate in materia dalle competenti autorità di Governo, lo svolgimento da parte del Dipartimento del tesoro di un'istruttoria di carattere qualitativo e attitudinale sulle candidature; 3) a seguito dell'acquisizione degli esiti dell'istruttoria, la sottoposizione della designazione operata dalle competenti autorità di Governo alla valutazione di un comitato di garanzia, costituito con carattere di stabilità e composto da personalità di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza in materia giuridica ed economica, al fine di verificare il rispetto dei criteri e delle procedure previste per le nomine;

l) quanto alle procedure da utilizzare a regime per l'indicazione dei componenti degli organi di amministrazione nelle società controllate indirettamente dal Ministero dell'economia: 1) la pubblicazione sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze delle posizioni in scadenza, almeno 60 giorni prima della scadenza o della data di convocazione dell'assemblea avente all'ordine del giorno la nomina dei componenti degli organi di amministrazione. La pubblicazione sullo stesso sito del termine e delle modalità per la presentazione di candidature e, in fine, delle nomine effettuate; 2) la comunicazione della designazione proposta al Ministro dell'economia e delle finanze, prima della nomina dei componenti degli organi di amministrazione, al fine di consentire al Ministro, per le società di maggiore rilevanza, la sua sottoposizione al Comitato di garanzia al fine di verificare il rispetto dei criteri e delle procedure previste per le nomine;

m) nelle more della definizione della procedura da utilizzare a regime per la nomina dei componenti dei consigli di amministrazione delle società direttamente controllate, l'applicazione di una procedura semplificata che assicuri comunque la verifica preventiva dei requisiti soggettivi di eleggibilità e dei requisiti di professionalità individuati sopra e la sottoposizione della designazione operata dai competenti organi di Governo al comitato di garanzia, al fine di verificare il rispetto dei criteri e delle procedure previste per le nomine;

2) a riferire annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa l'applicazione dei criteri e delle procedure adottati secondo gli indirizzi sopra richiamati;

3) a promuovere, ove necessario anche attraverso opportune iniziative normative, l'adozione da parte delle altre pubbliche amministrazioni di analoghi criteri e procedure, ferma restando l'opportunità che le stesse si uniformino comunque ai medesimi anche in via autonoma.

(1-00060)

[VACCARI](#), [DE BIASI](#), [PUPPATO](#), [FEDELI](#), [AMATI](#), [ASTORRE](#), [BERTUZZI](#), [BROGLIA](#), [CALEO](#), [CERONI](#), [D'ADDA](#), [DE PIN](#), [DI BIAGIO](#), [DI GIORGI](#), [DIRINDIN](#), [FABBRI](#), [FLORIS](#), [FORNARO](#), [GHEDINI Rita](#), [LAI](#), [LANIECE](#), [LO GIUDICE](#), [LUMIA](#), [MANASSERO](#), [MANCONI](#), [MATTESINI](#), [MATURANI](#), [MOSCARDELLI](#), [ORRU'](#), [PAGLIARI](#), [PANIZZA](#), [PEGORER](#), [PEZZOPANE](#), [PUGLISI](#), [RUTA](#), [SILVESTRO](#), [SOLLO](#), [TORRISI](#), [VATTUONE](#), [ZANONI](#) - Il Senato,

premessi che:

la celiachia, intolleranza permanente al glutine, sostanza proteica presente in avena, frumento, farro, kamut, orzo, segale, spelta e triticale, è una patologia autoimmune con eziologia multifattoriale, con predisposizione genetica, che ha nella dieta senza glutine per tutta la vita l'unica terapia ad oggi conosciuta, quindi salvavita per i celiaci, che possono avere danni alla salute anche solo per l'assunzione di tracce di glutine. Il celiaco italiano è particolarmente a rischio per la prevalenza di alimenti come pane e pasta nella dieta;

l'articolo 1 della legge 4 luglio 2005, n. 123, recante "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia", ha riconosciuto la celiachia come malattia sociale;

l'incidenza della celiachia in Italia è stimata in un soggetto ogni 100 persone. I celiaci potenzialmente sarebbero quindi 600.000, ma ne sono stati diagnosticati ad oggi poco più di 135.000 con una evidente

sottostima della patologia. Ogni anno vengono effettuate 10.000 nuove diagnosi con un incremento annuo di circa il 10 per cento;

secondo i dati forniti dal Ministero della salute, l'unica associazione presente in Italia è l'Associazione italiana celiachia (AIC), che assiste i celiaci e le loro famiglie con l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli alla vita quotidiana e di «favorire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia», come recita l'articolo 2 della legge 4 luglio 2005, n. 123; fondata da un gruppo di genitori nel 1979 che, allora, affrontavano le prime diagnosi di celiachia dei figli in un contesto d'altro canto di scarsissima conoscenza sulla malattia e la terapia, oggi AIC conta circa 62.000 associati e opera attraverso 20 organizzazioni territoriali;

secondo i dati riportati nel suo sito ufficiale, l'Associazione si occupa in particolare di favorire il riconoscimento e la garanzia dei prodotti senza glutine, dietetici e non, pubblicando ogni anno il Prontuario AIC degli Alimenti (oltre 16.000 prodotti pubblicati) e diffondendo l'utilizzo del marchio spiga barrata (oggi usato su circa 2.000 etichette di alimenti); di facilitare la vita sociale dei celiaci, pubblicando la Guida AIC dei ristoranti, pizzerie e strutture ricettive (oltre 3.000 in tutta Italia), che è aggiornato da AIC sull'alimentazione senza glutine; di diffondere le informazioni sulla celiachia attraverso il suo *house organ* Celiachia Notizie (quadrimestrale, 70.000 copie); di promuovere, attraverso la Fondazione Celiachia, la ricerca scientifica italiana sulla celiachia; di raccogliere il 5 per mille, con oltre 63.000 preferenze dei contribuenti nel 2011; di promuovere ricerche dell'Osservatorio Celiachia sui comportamenti sociali correlati alla celiachia (*compliance* alla dieta, scelta dei prodotti) ed il mercato del senza glutine (paniere prodotti, prezzi dei prodotti); di finanziare le attività delle organizzazioni territoriali; di sensibilizzare le istituzioni, italiane ed europee, sulle tutele e l'assistenza ai celiaci;

si è costituita la Rete Nazionale Celiachia ossia l'intera comunità di studiosi, medici e ricercatori che lavorano su diversi aspetti di celiachia e patologie da glutine in tutta Italia, sostenuta anche da AIC, attraverso il Programma medico-scientifico, dalla Formazione alla Rete, finalizzato a promuovere la ricerca scientifica e la clinica di qualità su celiachia e patologie associate (dermatite erpetiforme, *gluten sensitivity*) in tutto il territorio nazionale;

in Europa opera l'AOECS (Association of European Coeliac Societies), federazione delle associazioni europee dei celiaci, a cui anche AIC aderisce;

in osservanza del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2003, n. 135, nel 2005 AIC ha istituito la Fondazione Celiachia Onlus (FC) per finanziare programmi di ricerca scientifica nazionale, e si è dotata anche di un Osservatorio, con sede a Genova, sulla qualità della vita delle persone celiache, che ha la finalità di esplorare il benessere vissuto nella quotidianità dai celiaci, ponendo particolare attenzione al contesto all'interno del quale essi vivono;

per l'attuazione della legge n. 123 del 2005, è stato definito il Protocollo di diagnosi e *follow-up* per la celiachia, a cui ha contribuito il Comitato scientifico nazionale di AIC (oggi Comitato scientifico del Gruppo AIC) partecipando al tavolo di lavoro nazionale "Gruppo Celiachia"; il documento è stato poi condiviso ed approvato sia da una commissione di esperti della malattia celiaca e di rappresentanti del Ministero sia dalla Conferenza Stato-Regioni, ed infine pubblicato sul supplemento della *Gazzetta Ufficiale* del 7 febbraio 2008. Il Protocollo ha ricevuto l'assenso del Ministero per l'aggiornamento e attualmente è in fase di revisione da parte del *Board* del Comitato Scientifico AIC;

ritenuto che:

l'articolo 4, comma 1, della legge n. 123 del 2005 afferma che «al fine di garantire un'alimentazione equilibrata, ai soggetti affetti da celiachia è riconosciuto il diritto all'erogazione gratuita di prodotti dietoterapeutici senza glutine». Il diritto, introdotto per la prima volta con il decreto del Ministro della sanità del 1° luglio 1982 e progressivamente modificato nella modalità di attuazione, è definito con legge dello Stato;

spetta alle Regioni per mezzo delle Aziende Unità sanitaria locale (USL), l'erogazione gratuita dei buoni agli affetti da celiachia;

da notizie di stampa si apprende che la Regione Veneto con delibera della Giunta Regionale n. 991 del

5 giugno 2012, ha previsto che l'erogazione dei buoni sia subordinata ad una visita specialistica alla quale, entro la fine dell'anno 2012, i malati dovevano sottoporsi presso uno specialista (medico gastroenterologo/dietista) incaricato dalla USL di riferimento; il professionista stabilisce il fabbisogno calorico di ogni persona affetta da celiachia al quale corrisponderà una cifra per il rimborso dei buoni; l'AIC e le 9.000 persone affette da celiachia residenti in Veneto hanno da subito contestato la delibera regionale, sostenuti da pareri scientifici sull'infondatezza scientifica del metodo utilizzato (questionari autosomministrati dai pazienti), per la discriminazione dei pazienti veneti, per l'impegno inutile di risorse pubbliche nelle verifiche che, in realtà, non possono che confermare i dati relativi ai livelli di assunzione raccomandati di energia e nutrienti (LARN) della Società italiana di nutrizione umana (SINU) ed i tetti di spesa che la legge statale ha fissato nel 2001;

considerato che:

il Parlamento europeo, riunito a Bruxelles il 14 giugno 2012 in seduta plenaria ha adottato il Rapporto Ries con 603 voti a favore, 8 contrari e 8 astenuti; tale Rapporto ha sostenuto l'introduzione degli alimenti per celiaci nella proposta di regolamento della Commissione, COM 353/2011, accanto agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, agli alimenti destinati a fini medici speciali e a quelli destinati a diete a basso (LCD) e a bassissimo contenuto calorico (VLCD);

il 14 novembre a Bruxelles ha avuto luogo un importante e definitivo momento di confronto tra Commissione, Consiglio e Parlamento europeo sulla proposta di regolamento della Commissione COM 353/2011; a seguito di questo confronto, è emersa la versione finale del testo di regolamento;

nonostante la lunga e dura battaglia dell'Italia (Governo e associazione dei pazienti insieme), il COM 353/2011 è uscito dal dibattito istituzionale europeo escludendo dal campo di applicazione delle categorie di prodotti giudicati essenziali per categorie vulnerabili della popolazione, i prodotti senza glutine destinati ai celiaci, citati al solo *considerandum* 26, che ne rimanda la regolamentazione al regolamento 1169/2011, il cosiddetto Food information to consumers (FIC),

impegna il Governo:

1) a far sì, assumendo misure di proprie competenza, che non accadano più casi come quello veneto, in cui si è assistito all'applicazione della *spending review* sulla salute delle persone, e dunque ad evitare il rischio che l'obiettivo, legittimo, di riduzione della spesa sanitaria sia perseguito a discapito delle finalità di corretta *compliance* alla dieta senza glutine, unica terapia ad oggi nota per il trattamento della celiachia;

2) a cercare di evitare un diseguale trattamento dei celiaci nelle diverse regioni d'Italia;

3) a tutelare, con misure di propria competenza, i celiaci, categoria vulnerabile della popolazione, da provvedimenti molto restrittivi, talvolta vessatori (visite individuali per la definizione del fabbisogno calorico), oggi al vaglio di alcune amministrazioni regionali, che non corrispondono allo spirito della cosiddetta *spending review*, che, al contrario, salvaguarda il paziente/utente finale;

4) a formulare, nell'ambito dei nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA), una linea di indirizzo nazionale che imponga alle amministrazioni regionali il rispetto dei termini della legge dello Stato, garantendo almeno i tetti di spesa del decreto del Ministro della sanità dell'8 giugno 2001, cosiddetto decreto Veronesi, e l'applicazione del principio del fabbisogno calorico sulla base dei recenti LARN della SINU;

5) a farsi carico dell'annoso problema della circolarità dei prodotti in erogazione, oggi disponibili per il paziente nella sola regione di residenza, costringendo i celiaci che si spostano per studio o lavoro per brevi periodi, a portare con sé gli alimenti per il fabbisogno quotidiano;

6) a tener presenti, in attesa dell'approvazione del LEA (dal 2008 è previsto il passaggio della celiachia dall'elenco delle malattie rare alle croniche), i rischi per la perdita dell'importante tutela della diagnosi che il regolamento delle malattie rare di cui al decreto del Ministro della sanità n. 279 del 2001 prevede (con esenzione *ticket*), per una malattia il cui esame precoce richiede ancora, mediamente, 6 anni di tempo e indagini (dati della Relazione annuale al Parlamento);

7) a promuovere la diagnosi precoce (che riduce i costi sanitari inutili, i costi sociali e l'esposizione dei sospetti celiaci alle complicità del ritardato ricorso alla dieta), che dovrà essere perseguita con

strumenti alternativi, già indicati dalla legge n. 123 del 2005;

8) alla considerazione di quanto previsto dal Protocollo di diagnosi e *follow up* (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* nel febbraio 2007 e oggi all'aggiornamento del Comitato Scientifico AIC) per il trattamento e *follow up* della celiachia;

9) a garantire che la normativa italiana, da sempre all'avanguardia per i diritti e le tutele dei celiaci, mantenga, anche a seguito della presentazione della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e agli alimenti destinati a fini medici speciali [Atto comunitario sottoposto a parere di sussidiarietà (Protocollo n. 2 del Trattato di Lisbona) n. COM (2011) 353 definitivo], pari garanzia per la sicurezza del prodotto specificamente rivolto ai celiaci (ex dietetico), per la produzione, notifica delle etichette e piano di campionamento di controllo, e mantenga anche il Registro nazionale degli alimenti, quale unica fonte per l'erogazione gratuita, anche con l'attuazione della revisione del registro già discussa ai tavoli tecnici del Ministero della salute;

10) a favorire la rapida adozione delle linee guida per la somministrazione e produzione artigianale, già al vaglio del Ministero della salute e, attraverso questo, della Conferenza Stato Regioni;

11) a favorire, con quanto espresso nel punto precedente, un'azione più decisa nelle regioni per coinvolgere gli operatori della ristorazione e della produzione di pasti e alimenti freschi perché adottino i protocolli specifici, sul modello di quanto disposto dalla Regione Emilia-Romagna ed in particolare nella determinazione del Direttore generale alla Sanità e alle Politiche sociali del 29 dicembre 2011, n. 16963 (Linee guida regionali per il controllo ufficiale delle imprese alimentari che producono e/o somministrano alimenti non confezionati preparati con prodotti privi di glutine, destinati direttamente al consumatore finale).

(1-00061)

[MUSSINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [BENCINI](#), [SERRA](#), [CRIMI](#), [MOLINARI](#), [CASTALDI](#), [DE PIETRO](#), [GAETTI](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [ORELLANA](#), [PETROCELLI](#), [MONTEVECCHI](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#) - Il Senato,

premessi che:

una modalità ampiamente utilizzata dalle aziende per favorire l'uscita del personale considerato in esubero è la stipula di accordi che prevedono l'erogazione a favore del lavoratore di un incentivo economico al fine di accompagnarlo alla pensione;

l'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2012, una serie di modifiche alla normativa in materia previdenziale, tra cui la soppressione delle cosiddette pensioni di anzianità e l'innalzamento del requisito anagrafico minimo per l'accesso al trattamento previdenziale di vecchiaia; a seguito dell'approvazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, per moltissimi lavoratori l'età minima per il pensionamento è stata prolungata anche di 4 o 5 anni;

il comma 14 del citato articolo 24 e, successivamente, l'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, l'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e l'articolo 1, commi 231-235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, hanno stabilito deroghe all'applicazione della nuova normativa in materia pensionistica a favore di alcune categorie di lavoratori che hanno interessato nel complesso circa 130.000 persone;

considerato che:

ad oggi, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di previdenza sociale, sarebbero circa 390.000 i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto in ragione di accordi di incentivo all'esodo i quali, non avendo raggiunto i requisiti minimi per il pensionamento ed avendo esaurito il periodo di fruizione dell'incentivo economico, sono privi di qualunque tipo di reddito;

il settore della piccola e media impresa, costituito dalle aziende il cui numero di dipendenti risulta essere inferiore alle 250 unità e il fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro, è un motore trainante del nostro Paese e, come tale, va sostenuto e tutelato;

gli accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali nel settore vengono sottoscritti a livello territoriale;

i lavoratori delle piccole e medie imprese che hanno sottoscritto un accordo di esodo che li accompagni alla pensione, secondo le condizioni di accesso al trattamento pensionistico dettate dalla vecchia normativa, non possono accedere alle deroghe previste dai provvedimenti citati in quanto accordi non siglati in sede ministeriale, bensì a livello territoriale;

tale differenza costituisce una discriminazione inaccettabile nei confronti di lavoratrici e lavoratori, in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione,

impegna il Governo:

1) ad adottare urgentemente le opportune iniziative normative volte ad includere tra i soggetti interessati dalle deroghe citate anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto o debba risolversi in ragione di accordi sottoscritti in sede non governativa entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni sindacali con la partecipazione degli enti locali, utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2018 e che a tale data siano stati o possano essere collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, in cassa integrazione guadagni in deroga, in mobilità, anche in deroga, o licenziati;

2) a salvaguardare i lavoratori che con i versamenti volontari avrebbero maturato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico secondo la previgente normativa.

(1-00062)

[NENCINI](#), [MATTESINI](#), [LANIECE](#), [DIGIORGI](#), [BUEMI](#), [LONGO Fausto Guilherme](#), [FRAVEZZI](#), [MARTINI](#), [D'ADDA](#) - Il Senato,

premesso che:

sull'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (che attribuisce ai pubblici ufficiali ivi espressamente previsti la competenza ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori delle liste e candidature), vi è storicamente una divergenza di interpretazioni tra il Ministero della giustizia ed il Ministero dell'interno: il primo ha espresso il parere secondo il quale i predetti pubblici ufficiali dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari. Al contrario il Ministero dell'interno, che sovrintende alle operazioni elettorali per gli enti locali ed appresta la struttura di supporto, ha sostenuto che "per quanto concerne il potere di autenticazione demandato dal citato art. 14 anche ai Consiglieri provinciali e comunali che comunichino la propria disponibilità rispettivamente al presidente della provincia e al sindaco, si fa presente che tale potere, non essendo stato espressamente limitato dalla legge, può essere esercitato dai consiglieri in carica anche se candidati alle prossime consultazioni elettorali. Analogamente, in mancanza di contraria disposizione normativa, i consiglieri provinciali e comunali sono competenti ad eseguire le autenticazioni di cui si tratta indipendentemente dal tipo di elezione per la quale le sottoscrizioni vengono raccolte. Si raccomanda in particolare che, nell'espletamento delle suddette funzioni, tutti i pubblici ufficiali autenticanti adottino ogni misura organizzativa idonea ad assicurare pienamente la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alla competizione: ciò risulta fondamentale al fine di garantire il godimento più diffuso dell'elettorato passivo costituzionalmente tutelato" (circolare del Ministero dell'interno 11 febbraio 2008, n. 7);

in mancanza di contraria disposizione normativa, le proposte *de iure condendo* vanno tutte in direzione dell'interpretazione estensiva, senza ritenere cioè necessario precisare una delimitazione territoriale in ordine al "consigliere provinciale o consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco" (si veda anche l'art. 1 del disegno di legge 2039, d'iniziativa dei senatori Poretti e Perduca, comunicato alla Presidenza del Senato il 25 febbraio 2010, recante "Disposizioni per l'autenticazione delle firme negli atti presentati agli uffici elettorali"); il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza 8 maggio 2013, n. 2501, ha innovato in via perentoria, dichiarando che il consigliere comunale esercita il potere di autenticare delle sottoscrizioni esclusivamente in relazione alle operazioni elettorali dell'ente nel quale opera ovvero in relazione alle

altre riguardo alle quali l'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, glielo attribuisce, "esclusivamente nei limiti della propria circoscrizione elettorale ed in relazione alle operazioni elettorali dell'ente nel quale opera". Di conseguenza il *ius novorum* - secondo il quale il consigliere di un ente locale non è legittimato ad autenticare le firme degli elettori e dei candidati di una competizione elettorale al quale l'ente in cui sono incardinate le sue funzioni sia estraneo, come in quelle per il rinnovo del consiglio di altro comune per il consigliere comunale o di altra provincia per il consigliere provinciale - ha colpito situazioni di raccolta firme già in essere, o addirittura già completate, come quelle attinenti alla tornata elettorale del 26 maggio 2013;

va evidenziata l'estrema opinabilità di una pronuncia che comprime la parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alla competizione: ciò non solo va contro ogni considerazione di opportunità (aver stabilito una sorta di gerarchia tra i soggetti concorrenti, a danno in particolare delle liste appartenenti a coalizioni di soggetti nuovi, fu motivo del proprio voto contrario espresso dal senatore Labellarte, della "Rosa nel pugno", in sede di approvazione della delibera 1° febbraio 2006 presso la Commissione bicamerale per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi), ma mette seriamente a rischio la *fairness* della competizione elettorale (il che è sintomo della violazione dell'articolo 3 del Primo Protocollo alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), in quanto non può dirsi che il sacrificio sia proporzionato sotto il profilo della diversa considerazione delle forze politiche) e sancisce di fatto la primazia autenticatoria di soggetti in conflitto di interessi almeno potenziale, cioè i consiglieri comunali uscenti e quindi potenzialmente appartenenti a soggetti politici già *competitors* nell'elezione in questione;

adottare come linea di condotta amministrativa una pronuncia non resa dall'adunanza plenaria del Consiglio di Stato non solo appare prematuro, ma, se applicato alle situazioni di raccolta firme già avvenute prima dell'8 maggio, costituisce una classica situazione che ricade sotto la nozione di *ignorantia legis* prodotta da errore scusabile, di cui alla sentenza della Corte costituzionale 24 marzo 1988, n. 364: una previsione di pura creazione (neppure legislativa, ma) giurisprudenziale non solo non può produrre, per i fatti anteriori, disvalore giuridico, ma (Cassazione, 5 settembre 1995, Nitti) rappresenta la classica situazione di buona fede amministrativa che esclude qualsivoglia coscienza dell'antigiuridicità,

impegna il Governo:

- 1) a diramare tassative disposizioni a tutti i prefetti - competenti sui territori in cui si sono svolte elezioni amministrative fino al 26 maggio 2013 - invitandoli a non promuovere azioni di decadenza di amministratori comunali eletti in quelle tornate elettorali, laddove siano fondate su un'applicazione della sentenza 8 maggio 2013, n. 2501, della Sez. V del Consiglio di Stato;
- 2) nel caso in cui venga proposta azione popolare di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi dell'articolo 70 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a costituirsi in giudizio a favore dell'amministratore eletto in virtù di una candidatura sottoscritta con modalità di autenticazione fondate sull'interpretazione sostenuta dal Ministero dell'interno nella citata circolare del 2008;
- 3) ad addebitare ai componenti dei consigli comunali, che, in sede di proclamazione degli eletti, dovessero procedere retroattivamente ad applicare la sentenza 8 maggio 2013, n. 2501, della Sez. V del Consiglio di Stato, il costo della costituzione in giudizio dell'Avvocatura dello Stato nell'eventuale contenzioso giurisdizionale, che scaturirebbe dalla decadenza dell'amministratore locale eletto alle elezioni amministrative fino al 26 maggio 2013, ascrivendone gli oneri processuali alla responsabilità contabile dei componenti che abbiano votato a favore;
- 4) ad emanare una circolare interpretativa che chiarisca, a decorrere dalla data di sua entrata in vigore, la disciplina per i futuri casi di raccolta delle firme, per le elezioni delle tornate successive a quella del 26 maggio 2013.

(1-00063)

Interpellanze

AMATI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili* - Premesso che:

in data 17 aprile 2013 si è svolto un corso/*stage* ufficiale di aggiornamento per cavalieri e tecnici di equitazione organizzato dal Comitato regionale Lombardia della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE);

durante il corso si sarebbero verificati gravi fatti e atti di maltrattamento dei cavalli, percosi sulle zampe anteriori da barriere di legno dello spessore di circa dieci centimetri durante l'azione del salto, fatti accertati da documentazione video oltre che da numerose denunce riportate anche dagli organi di informazione (si veda "Il Corriere della sera" del 27 maggio 2013);

il percuotere il cavallo sugli arti anteriori con le barriere mentre salta è una pratica vietata denominata sbarramento, attraverso la quale l'equide è sottoposto a maltrattamento sia fisico che psichico;

secondo quanto previsto dalla legge n. 189 del 2004 il maltrattamento degli animali è un reato;

la richiamata pratica è vietata anche da enti sportivi ufficiali quali la stessa FISE e la Federazione Equestre Internazionale (FEI) che ne hanno sottolineato anche la dannosità per gli animali;

quanto accaduto in occasione di un corso ufficiale federale va inteso anche come una violenza nei confronti di un atleta, quale è a tutti gli effetti un cavallo nell'ambito di discipline sportive equestri, che si svolgono sotto l'egida della FISE e nelle quali cavaliere e cavallo costituiscono un binomio, ossia due atleti o elementi di un medesimo *team*;

la violenza contro un atleta è assolutamente contraria anche ai principi ispiratori dello sport e bandita dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato olimpico internazionale (CIO) e da tutti gli organismi sportivi ufficiali, oltre ad essere di dubbia efficacia dal punto di vista agonistico;

la violenza riscontrata in occasione del corso del 17 aprile 2013 è tanto più grave perché posta in essere durante un corso federale ufficiale, che avrebbe invece dovuto costituire un momento di corretta formazione sotto il profilo sportivo ed etico, oltre che per i cavalieri *senior* di secondo grado, anche e soprattutto per i "cavalieri Juniores e Young Riders di interesse regionale". In questo modo un ente sportivo ufficiale ha inopinatamente presentato anche a giovani atleti cavalieri la percossione del cavallo sulle zampe con le barriere, come una corretta pratica di addestramento dell'atleta-cavallo;

quanto accaduto costituisce anche un grave danno di immagine per gli sport equestri e per lo sport in generale;

il sito istituzionale del Comitato regionale FISE Lombardia ha invece presentato il corso/*stage* in questione come "un momento formativo di grande successo, in cui sono stati trasmessi importanti messaggi sia tecnici che etici";

premessi altresì che, a quanto risulta all'interpellante:

durante lo svolgimento dei fatti di violenza contro il cavallo, il Presidente del Comitato Regionale FISE Lombardia, come risulterebbe dalla documentazione video, avrebbe ritenuto di intervenire esclusivamente per richiedere di non filmare il cavallo durante il salto, e dunque gli atti di violenza contro l'atleta medesimo, e sempre la documentazione video mostrerebbe come lo stesso abbia montato l'ostacolo saltato poi in senso contrario dal cavaliere;

a seguito dei gravi fatti accaduti nessuna azione né alcun provvedimento sarebbe stato adottato dal Comitato Regionale FISE Lombardia, né da parte del Presidente, né dei suoi Consiglieri o altri collaboratori;

a seguito delle denunce e dei documenti video pervenuti alla FISE nazionale e alla richiesta di chiarimenti da parte del Presidente della FISE nazionale, il Comitato regionale FISE Lombardia, nella persona del suo Presidente, avrebbe negato l'accaduto, facendo pervenire alla FISE nazionale una serie di dichiarazioni a sostegno delle proprie tesi in evidente contraddizione con la documentazione video, e comunque, rispetto a tali dichiarazioni, sarebbe stata aperta un'indagine presso la Procura federale;

a seguito di quanto esposto il Presidente della Federazione Italiana Sport Equestri avrebbe provveduto ad emettere un provvedimento formale per evitare il ripetersi di tali gravi fatti presso il Comitato Regionale FISE Lombardia, disponendone il commissariamento al fine di un più efficace controllo sulla gestione;

tale provvedimento di urgenza, a giudizio dell'interpellante opportuno, è stato ratificato dal Consiglio della FISE nazionale nella riunione del 25 maggio 2013, ma, secondo quanto riportato dal sito ufficiale della FISE nazionale, tre dei dieci consiglieri federali avrebbero espresso voto contrario, si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro in indirizzo non ritengano opportuno accertare, per quanto di competenza, attraverso gli organi istituzionali preposti anche al controllo dell'attività delle Federazioni sportive nazionali, il CONI e l'Alta Corte di giustizia sportiva del CONI, che la FISE nazionale abbia adottato tutti i provvedimenti opportuni al fine di evitare che quanto avvenuto con il Comitato regionale FISE Lombardia possa ripetersi e che abbia posto in essere quanto necessario per garantire un'adeguata opera di controllo e prevenzione;

se non ritengano opportuno verificare, nell'ambito delle proprie competenze, che la FISE nazionale sottoponga i fatti accaduti ai competenti organi di giustizia sia sportiva sia ordinaria;

se non ritengano opportuno verificare, nell'ambito delle proprie competenze, che la FISE nazionale adotti tutti i provvedimenti atti ad evitare che certi fatti abbiano ad accadere anche in altri ambiti;

se non ritengano opportuno promuovere una verifica dei verbali del consiglio federale per comprendere le motivazioni espresse nell'ambito dell'assemblea che ha ratificato il provvedimento di commissariamento;

se non ritengano opportuno verificare, nell'ambito delle proprie competenze, che la FISE abbia provveduto e provveda a porre in essere quanto necessario per garantire che la condotta del Comitato regionale FISE Lombardia e dei rappresentanti a vario titolo della FISE, sia a livello centrale che periferico, sia compatibile con i principi educativi, formativi, etici, di non violenza e di tutela della salute degli animali impegnati nell'attività sportiva e nelle competizioni, cui tutte le Federazioni sportive nazionali sono tenute ad attenersi.

(2-00035)

[ZANETTIN](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

il 7 giugno 2013, come si legge diffusamente sui *media*, ad esempio in un articolo pubblicato lo stesso giorno sul sito *internet* de "La Stampa", Sergio Marchionne ha parlato a margine del *workshop* 2013 del Consiglio per le relazioni Italia-Usa a Venezia;

in tale autorevole consesso l'amministratore delegato di Fiat ha tra l'altro dichiarato: " Ho visto le reazioni dell'euro stamattina e trovo il suo valore attuale sproporzionato rispetto alle nostre capacità di competere, perché non aiuta l'economia, non aiuta nessuno";

il *manager* italo-canadese si è detto "scioccato" per la decisione della Bce di non tagliare i tassi;

il Giappone, invece, "si è comportato diversamente", così pure gli Stati Uniti, che continuano a facilitare "l'espansione del credito nei mercati finanziari";

secondo Marchionne, "questo serve anche in Europa", che ha la necessità di "ripensare la sua posizione";

a sua volta, Marco Tronchetti Provera, anch'egli presente a Venezia, ha dichiarato, come si legge in un articolo de "il Mattino" di Padova dell'8 giugno 2013: "La svalutazione dell'euro deve avvenire, prima o dopo, più prima che dopo",

si chiede di sapere quali iniziative di competenza in sede europea ed internazionale intenda assumere il Governo per ottenere una svalutazione dell'euro nei confronti delle principali valute, così agevolando le imprese esportatrici, che sono il vanto della nostra industria manifatturiera.

(2-00036)

[GIOVANARDI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

in data 23 gennaio 2013 la società Autogrill SpA avviava la procedura di licenziamento per 14 lavoratori in esubero distribuiti su 60 punti vendita dislocati lungo la rete;

dopo alcuni mesi di trattative con le parti sociali e con i lavoratori si è riusciti a collocare circa 100 lavoratori presso locali non interessati alla procedura: gli interventi effettuati consisterebbero nel trasferimento da un locale ad un altro, nella riduzione dell'orario di lavoro e nel declassamento del

livello di inquadramento;

da tempo sono in corso le procedure per la costruzione di due nuovi punti vendita a Campagna est e Campagna ovest (Salerno), perché l'accesso ai vecchi Autogrill è diventato difficile per gli utenti a causa dei lavori per la costruzione della terza corsia dell'autostrada, si chiede di sapere se la mancata costruzione delle nuove strutture, che consentirebbero una maggiore occupazione, sia dovuta a mancanza di autorizzazioni nazionali, regionali o locali, e che cosa il Governo intenda fare per accelerare le relative pratiche.

(2-00037)

Interrogazioni

[TOCCI](#), [PIGNEDOLI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 gennaio 2013, n. 47, recante "Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica", fissa i requisiti minimi di docenza per attivare e accreditare i corsi di laurea nelle università italiane;

a parere degli interroganti, tali requisiti, particolarmente gravosi e macchinosi, rischiano di indebolire ulteriormente il sistema universitario italiano riducendo l'offerta di corsi di studi;

il citato decreto ministeriale introduce comunque un periodo di flessibilità iniziale, della durata di quattro anni, per soddisfare i requisiti richiesti dalle università per il mantenimento dell'attuale offerta formativa;

secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 3 del decreto ministeriale "l'accREDITamento iniziale di nuove sedi universitarie decentrate istituite da parte delle Università di cui al comma 1 richiede altresì il possesso per tutti i corsi di studio di tutte le sedi dell'ateneo dei requisiti di cui all'allegato A, tra cui quelli a regime per la docenza, e all'allegato B";

considerato che:

l'allegato A, nel fissare i requisiti di accreditamento, alla lettera f), fa esclusivo riferimento alle università statali, lasciando in tal modo aperta la possibilità, alle università telematiche e a quelle non statali, di aprire nuovi corsi senza soddisfare sin da subito i requisiti richiesti dallo decreto;

l'articolo 4, comma 4, del medesimo decreto stabilisce, inoltre, che "I corsi di studio di nuova attivazione, anche se già istituiti, in sedi preesistenti ottengono l'accREDITamento iniziale a seguito della verifica del possesso dei requisiti di cui all'allegato A, inclusi quelli previsti a regime per la docenza", si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario intervenire con la massima sollecitudine per chiarire che nelle procedure di accreditamento regolamentate dal decreto ministeriale 30 gennaio 2013, n. 47, per le università non statali e per quelle telematiche si applica la stessa disciplina prevista per le università statali.

(3-00118)

[PUGLISI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* -

(3-00119)

(Già 4-00317)

[FILIPPI](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [ESPOSITO Stefano](#), [MARGIOTTA](#), [RANUCCI](#), [SONEGO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

l'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, aveva previsto la costituzione dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali alle dirette dipendenze del Ministero delle infrastrutture e trasporti, destinata a risolvere il conflitto di competenze dell'Anas SpA determinato dal ruolo di concedente e concessionario di tratte autostradali e stradali nonché di vigilanza del lavoro di costruzione e gestione dei concessionari autostradali;

tale disposizione, che aveva previsto lo spostamento anche di altre attribuzioni, successivamente modificata, aveva inoltre stabilito che, nella fase di trasferimento di tali compiti e degli altri individuati e per effettuare il successivo necessario riordino, l'Anas veniva guidata da un amministratore unico, con corrispondente scioglimento del suo consiglio di amministrazione;

diverse disposizioni sono state successivamente introdotte attraverso la decretazione d'urgenza, fra le

quali si ricordano l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'articolo 11 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e l'articolo 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che nel loro complesso hanno prodotto rinvii applicativi dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, definito il ritorno in capo all'Anas di competenze in materia di gestione e progettazione della rete d'interesse nazionale e deciso la nascita dell'Autorità dei trasporti che, in materia di vigilanza sulla rete autostradale in concessione, si prevede operi ferme restando le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali in concessioni;

l'articolo 12, comma 78, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, aveva ulteriormente prorogato il termine, dal 31 luglio 2012 al 30 settembre 2012, entro il quale trasferire le sole competenze relative alla vigilanza delle concessionarie autostradali in capo ad Anas attraverso l'Ispettorato, e previsto che, qualora gli adempimenti connessi alla costituzione dell'Agenzia (statuto e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) non si fossero realizzati, l'Agenzia sarebbe stata soppressa;

alla scadenza del 30 settembre 2012, la mancata costituzione dell'Agenzia ha dato luogo alla prevista soppressione dell'Agenzia e al trasferimento dei compiti, che ad essa dovevano essere assegnati, direttamente al Ministero, con decorrenza 1° ottobre 2012, cui sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie, umane e strumentali relative all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali;

considerato che:

nonostante siano trascorsi ormai più di otto mesi dal termine appena richiamato, ancora non è stata data soluzione alle questioni relative all'inquadramento dei lavoratori oggetto del trasferimento da ANAS alla Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali istituita con decreto ministeriale del 1° ottobre 2012 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in particolare a causa della mancata adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto al fine di dare definitivo assetto alla materia;

come emerge dalla Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli enti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di ANAS SpA per l'esercizio 2011, rilasciata dalla Corte dei conti in data 14 maggio 2013, ciò produce un'inevitabile difficoltà operativa nell'esercizio di quell'attività di controllo e vigilanza i cui positivi e incrementali risultati sono elencati e descritti nella relazione medesima;

molto concreto è il rischio che il perdurare di tale irrisolta situazione determini, di fatto, la sensibile flessione, se non la paralisi, di quell'efficace funzione di controllo e vigilanza sulle concessioni autostradali, indispensabile per tutelare l'interesse generale in un settore particolarmente delicato e incidente sul diritto alla mobilità delle persone e sull'efficienza e sull'economicità del sistema dei trasporti,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda rendere pubblico il resoconto quantitativo e qualitativo delle attività di controllo e vigilanza sulle concessionarie autostradali svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dal 1° ottobre 2012, data di assunzione delle competenze, ad oggi;

se intenda informare sullo *status* della definizione degli aspetti relativi all'inquadramento del personale all'uopo trasferito dall'ANAS al Ministero medesimo, nonché delle questioni attinenti alle dotazioni finanziarie e strumentali;

se sia ancora tra le priorità del Governo l'attribuzione alla Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali, in seno al Ministero delle infrastrutture e trasporti, delle funzioni in precedenza svolte dall'Ispettorato vigilanza concessioni autostradali (Ivca) nell'ambito dell'ANAS;

se il Governo non ritenga che anche questa irrisolta e specifica, ancorché cruciale situazione, non costituisca un ulteriore motivo per procedere rapidamente alla costituzione dell'Autorità dei trasporti, prevista dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

dicembre 2011, n. 214, attribuendo ad essa la piena competenza in materia di vigilanza e controllo sulle concessionarie autostradali, nonché garantendo alla stessa l'assunzione di personale competente e professionalizzato in grado di assolvere a tutti i compiti attribuiti; quali iniziative intenda adottare per tutelare il personale a tempo determinato assunto da lungo tempo presso l'Ivca dell'Anas SpA, che rischia di perdere il proprio posto di lavoro, non essendone previsto il trasferimento, insieme agli altri dipendenti dell'Ispettorato di vigilanza, nemmeno con analoga tipologia contrattuale.

(3-00120)

[BOCCHINO](#), [SERRA](#), [MONTEVECCHI](#), [ANITORI](#), [MORRA](#), [PEPE](#), [GAETTI](#), [BENCINI](#), [CAMPANELLA](#), [LUCIDI](#), [BATTISTA](#), [CAPPELLETTI](#), [AIROLA](#) - *Al Ministro per i beni e le attività culturali* - Premesso che:

il fabbisogno teorico dell'organico del Ministero per i beni e le attività culturali, corrispondente nel 2001 a 25.424 unità, è stato ridotto alle attuali 18.947 unità, coincidenti con la dotazione di fatto al netto del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012 (cosiddetta *spending review*). L'età media dei dipendenti è di circa 58 anni e nell'arco del prossimo quinquennio non è difficile prevedere, pertanto, una drastica riduzione del personale in ruolo;

le diverse riforme che hanno modificato la struttura del Ministero in questi anni hanno prodotto sovrapposizioni di uffici, costose di per sé e che rendono le procedure faticose; inoltre parte del bilancio del Ministero viene impiegata per pagare affitti a sedi di proprietà privata, spesso ristrutturate agli scopi funzionali;

l'ultimo studio sui processi di esternalizzazione, risalente agli anni Novanta, stimava in circa 3.000 le collaborazioni professionali: un numero esorbitante, probabilmente ridimensionato a seguito dei ripetuti tagli al bilancio che, nel complesso, è passato dallo 0,32 per cento dell'intera dotazione dello Stato nel 2001 allo 0,19 per cento di oggi;

considerato che:

l'Istituto centrale per il catalogo unico (ICCU) delle Biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (www.iccu.sbn.it) - autorevole rappresentante per l'Italia nel comitato responsabile di «Europeana», il *network* digitale della cultura a livello europeo, e di molti altri progetti volti a promuovere la società della conoscenza in Italia e in Europa - non dispone dei finanziamenti necessari alla gestione del Servizio bibliotecario nazionale (SBN);

al catalogo collettivo nazionale (www.opac.sbn.it) accedono più di 2 milioni e mezzo di visitatori l'anno, con circa 50 milioni di ricerche bibliografiche e più di 35 milioni di pagine visitate. Il Servizio bibliotecario nazionale da più di venti anni si fonda sul decentramento territoriale e sulla cooperazione tra Stato, Regioni (che hanno costituito 83 poli regionali) e 20 Università, al fine di valorizzare le iniziative locali e far convergere verso un obiettivo comune l'impegno delle 5.000 biblioteche che, fino a oggi, hanno deciso di aderire. La cooperazione nazionale e la condivisione delle risorse hanno determinato l'abbattimento dei costi della catalogazione, consentendo alle biblioteche di ottenere in pochi anni risultati non perseguibili con la gestione tradizionale; hanno innalzato il livello dei servizi all'utenza in un ambito di continuo confronto tra soluzioni sempre più avanzate sia nel trattamento dell'informazione bibliografica sia nella fruizione dei documenti. E proprio in quanto basata sulla condivisione delle risorse, la rete SBN, nata come realizzazione all'avanguardia, è stata presa a modello di buona pratica a livello internazionale;

dopo anni di costanti tagli alle spese da parte del Ministero, a fronte dei quali si è dovuto, da un lato, ridurre il livello di servizio offerto, dall'altro, cercare finanziamenti al di fuori del bilancio dell'ICCU, appare ormai inevitabile nel breve periodo l'interruzione del servizio;

i sistemi informativi bibliotecari e archivistici (SBN e Servizio archivistico nazionale - SAN) sono a rischio a causa dei tagli ai contratti dei collaboratori, cosa che comporta non solo un grave danno alla cultura, ma anche un sicuro costo futuro per la inevitabile reingegnerizzazione che di tali sistemi sarebbe necessaria dopo tale periodo di interruzione a giudizio degli interroganti disastroso;

i tagli colpiscono pesantemente e indiscriminatamente una serie di figure professionali (restauratori,

bibliotecari, archivisti di Stato, archeologi, storici dell'arte, architetti, e via enumerando) che afferiscono sia a strutture bibliotecarie e archivistiche sia allo stesso Ministero. Da anni i pensionamenti non vengono compensati da nuove assunzioni, ma soltanto provvisoriamente e in misura minima da collaborazioni esterne: si interrompe così il passaggio di saperi ed esperienze che da sempre ha completato la formazione dei colleghi più giovani, con tutto il bagaglio di conoscenze tecnico-scientifiche relativo al materiale antico e manoscritto, alla catalogazione e alla gestione dell'informazione, a quanto pare agli interroganti nella totale indifferenza di chi ha responsabilità di governo;

questo tipo di decurtazioni finanziarie decretano il tramonto delle reti culturali e del digitale inteso come patrimonio culturale dello Stato italiano. Lungi dal sostenere l'innovazione, questi continui tagli ai gangli vitali della cultura prospettano un inquietante futuro di decrescita nazionale, con contraccolpi in tutti i settori della società,

si chiede di sapere:

secondo quali modalità e procedure il Governo intenda recuperare e consentire il pieno impiego delle risorse al fine di gestire, già dall'immediato futuro, tale inestimabile patrimonio storico-culturale, e come ritenga di poter trasmettere ai futuri operatori le conoscenze di grandi tradizioni professionali che hanno goduto e godono di autorevolezza internazionale;

perché non sia mai stata attuata una strategia di uso e adeguamento di sedi demaniali che oggi consentirebbe una reale, non dannosa e autentica *spending review*;

quale sia la dimensione complessiva del lavoro externalizzato concorrente al funzionamento dei servizi del Ministero per i beni e le attività culturali e quale sia la strategia per il prossimo triennio per questo tipo di collaborazioni.

(3-00121)

[MATTESINI](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", ha introdotto, all'articolo 4, comma 1, lettera d), nuove norme per lo svolgimento delle selezioni dei direttori di strutture complesse, che prevedono la redazione di un elenco nazionale unico, fra cui la previsione per cui almeno uno dei componenti della commissione destinata a selezionare ciascun direttore di struttura complessa provenga da una Regione diversa rispetto a quella in cui ha sede l'Azienda la cui struttura è oggetto di selezione. La selezione dovrebbe realizzarsi attraverso un sorteggio tra i direttori di struttura complessa della disciplina presenti in un elenco nazionale di professionisti aventi tale incarico;

tale elenco non è ancora stato costituito dal Ministero della salute, e la sua assenza ha creato molte difficoltà nelle aziende sanitarie locali (ASL) dove è necessario indire concorsi per coprire posti vacanti, la cui mancata copertura provoca precarietà del servizio;

la predisposizione dell'elenco nazionale risulta urgente al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia della sanità pubblica,

si chiede di sapere in che tempi il Ministro in indirizzo intenda assolvere a quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, attivando l'elenco unico nazionale necessario per lo svolgimento delle selezioni dei direttori di strutture complesse.

(3-00122)

[MARGIOTTA](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

Equitalia è la società per azioni, a totale capitale pubblico (51 per cento in mano all'Agenzia delle entrate e 49 per cento all'Inps), incaricata dell'esercizio dell'attività di riscossione di tributi, contributi e sanzioni degli enti pubblici creditori (Agenzia delle entrate, Inps, Comuni eccetera). L'incarico di riscuotere viene affidato tramite il ruolo, ovvero l'elenco che gli enti creditori trasmettono a Equitalia, in cui sono riportati i nominativi dei soggetti debitori, la descrizione e l'ammontare degli importi dovuti;

gli sportelli e la rete territoriale di Equitalia rappresentano conseguentemente un servizio essenziale

per i cittadini, gli studi professionali di consulenza, i liberi professionisti e le amministrazioni comunali di tutto il territorio del Vulture-melfese;
Equitalia ha chiuso nei giorni scorsi lo sportello di Rionero in Vulture (Potenza) nonostante l'impegno preso dalla stessa direzione regionale di Equitalia della Basilicata la quale aveva fornito ampie rassicurazioni sulla sua permanenza almeno fino al 31 dicembre 2013;
nella zona del Vulture-melfese (nord della Basilicata) sono già stati attuati la soppressione del tribunale di Melfi e il ridimensionamento degli ospedali, con i prevedibili disagi;
la Provincia di Potenza, ricordando l'ordine del giorno approvato già due anni fa in Consiglio provinciale e le diverse sollecitazioni fatte ad Equitalia, ha chiesto anche al prefetto di Potenza di convocare un incontro con la direzione regionale di Equitalia e il sindaco di Rionero in Vulture per affrontare nuovamente la vicenda;
nella prima settimana di maggio si era già svolta una riunione con Equitalia, Comune e Provincia, nel corso della quale era emersa la necessità di tenere in vita lo sportello presente a servizio di un'area molto popolosa qual è appunto quella del Vulture melfese-alto Bradano. Lo stesso sindaco di Rionero in Vulture aveva offerto ad Equitalia la possibilità di ottenere la sede dello sportello in comodato d'uso, nel caso in cui ci fosse stato un problema legato alla *spending review*. Nonostante questi tentativi di mediazione, lo sportello risulta chiuso dal 10 giugno 2013,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga che Equitalia debba tornare sui propri passi, come già avvenuto ad esempio nella cittadina laziale di Anzio, dove è stata ripristinata la funzionalità di uno sportello Equitalia precedentemente soppresso, tutto ciò a garanzia di un territorio molto popoloso della Basilicata.

(3-00123)

[MUSSOLINI](#), [ESPOSITO Giuseppe](#) - *Ai Ministri degli affari esteri, della giustizia e per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili* - Premesso che:

l'Ecpat (End child prostitution pornography and trafficking), organizzazione internazionale che in 70 Paesi del mondo lotta da sempre contro lo sfruttamento sessuale dei minori, in una recente ricerca, diffusa anche sugli organi di stampa, ha rilevato come l'Italia sia uno dei Paesi maggiormente interessati al fenomeno del turismo sessuale pedofilo, soprattutto verso Paesi come Santo Domingo, Colombia, Brasile, Kenya e Thailandia;

è un orrore che coinvolge almeno 2 milioni di bambini sfruttati nel sesso, nell'accattonaggio e nei lavori forzati;

il 30 per cento di tutte le bambine che vivono tra Malindi, Bombasa, Kalifi e Diani sono sfruttate sessualmente;

l'età di queste vittime varia dai 5 ai 14 anni;

vi sono pacchetti turistici *all inclusive* che comprendono tali prestazioni;

vi sono inoltre siti in rete specializzati in tali "offerte" di viaggio;

di anno in anno aumentano i predatori che vanno a caccia di esseri umani sempre più piccoli di età nei Paesi poveri dove, per non morire di fame, si accetta ogni tipo di tortura;

gli italiani sono un terzo dei 3 milioni di turisti sessuali in tutto il mondo;

risultano tra i primi in questa infausta classifica persone sempre più giovani, tra i 20 e i 40 anni; solo il 5 per cento di loro presenta patologie, mentre gli altri lo fanno in modo occasionale (60 per cento) oppure abituale (35 per cento);

in Brasile come è noto vi è un notevole sfruttamento di minori e si prevede un'impennata con i mondiali di calcio previsti nel 2014, come già accadde in Ucraina nel 2010 e in Sudafrica nel 2012, quando le organizzazioni criminali trasportarono in questi Paesi bambini da tutti i territori circostanti; tale atrocità accade sempre in occasione di eventi sportivi ed i controlli sono risultati sempre insufficienti e inefficaci;

per le organizzazioni criminali lo sfruttamento di bambini frutta circa 30 milioni di dollari ogni anno, si chiede di sapere:

se il Governo stia predisponendo strumenti atti al controllo e alla vigilanza di tale fenomeno in

occasione dei mondiali di calcio in Brasile nel 2014 e se si possa rafforzare l'intervento di controllo e di deterrenza sulle agenzie di viaggio e sui siti specializzati nei pacchetti viaggio in rete; se intenda avviare una campagna di informazione contro il turismo sessuale.

(3-00125)

[MONTEVECCHI](#), [BULGARELLI](#), [GAMBARO](#), [MUSSINI](#), [SERRA](#), [BOCCHINO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per gli affari regionali e le autonomie, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze* -

(3-00126)

(Già 4-00164)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[PICCOLI](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Premesso che: l'azienda ACC (già Electrolux) con sede nel comune di Mel, in provincia di Belluno, opera nell'ambito della filiera del freddo nel settore domestico ed occupa circa 630 dipendenti, ai quali si aggiungono gli occupati indiretti per un totale di circa un migliaio di lavoratori; la produzione di 2,3 milioni di compressori all'anno, collocati presso i principali produttori di elettrodomestici nazionali, rappresenta la parte strategica della filiera del freddo, con contenuti tecnologici importanti ed irrinunciabili per l'interesse dell'intero sistema industriale nazionale; il consiglio di amministrazione della società (la cui proprietà è rappresentata da fondi di investimento) ha recentemente ritirato la procedura concorsuale in essere presso il tribunale di Pordenone e ha richiesto al tribunale l'applicazione della procedura volta all'attivazione dell'amministrazione straordinaria dello stabilimento;

tale azione è dovuta al venir meno della cordata di imprenditori, prevalentemente creditori dell'azienda, in precedenza resisi disponibili a sostenere il Piano industriale di rilancio utile a riavviare investimenti e manutenzioni necessari per garantire competitività al prodotto dell'azienda;

la situazione creatasi desta forti preoccupazioni e disorientamento, per la tenuta dell'occupazione, tra i lavoratori e le loro famiglie;

l'eventuale ridimensionamento della produzione potrebbe portare ad una contrazione dell'occupazione con conseguenze devastanti sull'economia bellunese;

l'azienda, le organizzazioni sindacali, la Regione Veneto, il Ministero dello sviluppo economico sono i soggetti di rappresentanza ed istituzionali di riferimento per giungere ad una soluzione che sia favorevole al proseguimento del ciclo di produzione dell'azienda e ai lavoratori,

si chiede di sapere:

quale azioni di propria competenza i Ministri in indirizzo abbiano sino ad oggi posto in essere per affrontare la situazione ai fini della difesa dell'occupazione e, più in generale, a garanzia del mantenimento di una produzione strategica nell'ambito della tecnologia del freddo nel Paese;

quali siano le possibili ulteriori azioni a brevissimo, a medio e a lungo termine, che, nell'ambito delle proprie competenze, ritengano utile perseguire per garantire la continuità della produzione, per permettere all'azienda di ristrutturare il proprio bilancio e per valorizzare, con rinnovato impulso alla ricerca, il grande patrimonio di conoscenza acquisito in decenni di attività nel settore del freddo.

(3-00124)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[DE PETRIS](#) - *Ai Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attività culturali e delle politiche agricole, alimentari e forestali* - Premesso che:

si intende in questa sede segnalare una vicenda che merita la più alta considerazione perché, ancora una volta, si sta tentando di anteporre l'interesse privato a quello pubblico, con azioni che distruggono e snaturano quanto di più prezioso offrono le bellezze del nostro territorio;

il caso riguarda l'isola di Ponza, e, più in particolare, un anomalo permesso di costruire, prima rilasciato e poi negato dal Comune dell'isola, al proprietario di un appezzamento di terreno di 2.472 metri quadrati, sito in località Campo Inglese, per la realizzazione di 3 unità immobiliari. L'isola intera, preme ricordare, è gravata da un vincolo paesaggistico previsto dal decreto ministeriale 14

gennaio 1954 e dal decreto ministeriale 22 maggio 1985;

nel 2009, anno di inizio dei fatti, il proprietario del terreno chiedeva al Comune di Ponza il permesso di costruire. Non ricevendo risposta, decideva di presentare istanza di autorizzazione paesaggistica al Dipartimento del Territorio, Area urbanistica e beni paesaggistici per le province di Roma, Frosinone e Latina della Regione Lazio che, a sua volta, domandava all'istante un chiarimento sulla possibilità di costruire senza un piano attuativo. La domanda veniva girata, per conoscenza, anche al Comune di Ponza, il quale forniva una risposta tramite il responsabile del procedimento. Quest'ultimo rilasciava l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 sul presupposto che si trattava di fondo intercluso e quasi completamente urbanizzato e, come tale, non bisognoso di un piano particolareggiato. La Regione accoglieva il parere del responsabile del procedimento e concludeva positivamente la propria istruttoria, mentre la Soprintendenza per i beni culturali, chiamata a pronunciarsi sulla presunta compatibilità paesaggistica dell'intervento, forniva parere negativo. Conseguentemente, e negativamente, si pronunciava anche la Regione Lazio;

in data 16 maggio 2011, veniva presentata una nuova domanda di permesso di costruire, in seguito alla richiesta formulata dalla Soprintendenza di avviare un nuovo procedimento di autorizzazione paesaggistica;

la nuova domanda, che si distingueva dalla precedente perché prevedeva la realizzazione non più di un unico edificio plurifamiliare ma di 3 distinte unità, otteneva, questa volta, il parere favorevole tanto della Soprintendenza quanto della Regione Lazio;

il proprietario del terreno, pertanto, presentava una nuova istanza per il rilascio di un permesso di costruire al Comune di Ponza e, in vista del silenzio di quest'ultimo, lo diffidava ad astenersi dal rilasciare alcun permesso di costruire in considerazione, fatta salva ogni successiva valutazione, dell'assenza di strumenti urbanistici attuativi prescritti per la zona edilizia classificata C2 dal vigente piano regolatore generale;

alla diffida il Comune rispondeva dichiarando del tutto illegittima l'istruttoria, sostenendo l'incompetenza del responsabile del procedimento, e che l'area oggetto di intervento, lungi dal potersi definire "interclusa", confinava con una zona agricola e con due proprietà private con destinazione agricola. Inoltre, l'area nella quale avrebbe dovuto realizzarsi la costruzione doveva considerarsi solo parzialmente e non esclusivamente edificabile (C2), insistendo il progetto anche su una zona agricola. Risultando, pertanto, violate le norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale, e risultando viziata l'istruttoria, l'ufficio comunale ha dedotto che la progettazione non poteva essere proposta e pertanto non poteva essere rilasciato il permesso di costruire in quanto la stessa progettazione è subordinata all'approvazione di uno strumento attuativo;

il proprietario del terreno, a seguito del parere negativo del Comune di Ponza, notificava al Comune stesso, in data 19 dicembre 2012, il ricorso promosso dinanzi al Tar del Lazio, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non intendano, ciascuno nell'ambito dei profili di competenza, verificare il legittimo operare del Comune di Ponza, sostenuto, a livello legislativo, dall'art. 20, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, che riconosce al Comune la facoltà di ricorrere al silenzio-rifiuto qualora l'area su cui dovrebbe insistere l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposta ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale;

se non intendano, ciascuno per quanto di competenza, stabilire in modo più esplicito ed evidente, anche intervenendo con una o più ordinanze urgenti, quali siano le aree sottoposte ai diversi vincoli per salvaguardare un'isola come Ponza che fa parte di un complesso sistema di tutele e, in particolare, per ribadire che la zona di intervento edilizio programmata dal proprietario del terreno ricade, ai sensi dell'art. 50 del piano territoriale paesistico - Ambito territoriale n. 14 - Cassino Gaeta Ponza, in una zona di rilevante interesse naturalistico ambientale, nella quale è inibita la realizzazione di qualsiasi intervento edilizio, ogni forma di attività agro-silvo-pascolare, ogni intervento che alteri la vegetazione esistente e l'attuale regime idrico.

(4-00331)

DE PETRIS - *Al Ministro per i beni e le attività culturali* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

in data 13 marzo 2013 si è proceduto alla demolizione dell'edificio denominato villa San Martino, risalente alla fine del XVIII secolo, già appartenuto alla famiglia Leopardi Dittajuti di Osimo, in base al permesso a costruire n. 8 del 1° marzo 2013, che ha sostituito il precedente permesso a costruire del 4 febbraio 2011 che prevedeva esclusivamente il risanamento conservativo e la ristrutturazione interna;

tale edificio risultava tra gli immobili di particolare interesse ambientale che vengono individuati negli elaborati gestionali del piano regolatore generale di Osimo (Ancona), al foglio 40, mappali 28-29-30-31-1182, con il simbolo del cerchio, per i quali, come stabilito al n. 36.03 delle norme tecniche di attuazione (NTA), sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo e ristrutturazione interna;

l'immobile era tra quelli censiti, in base al decreto-legge n. 312 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 431 del 1985 (che autorizzava alla redazione dei piani paesistici ambientali regionali), e all'art. 15, comma 3, della legge della Regione Marche n. 13 del 1990, sul censimento dei fabbricati rurali ed edifici di valore storico ed architettonico, alla scheda n. 303;

l'immobile risultava censito nella cartografia dell'IGM (Istituto geografico militare) 1892-1895 al foglio 118 della Carta d'Italia;

sottolineato che la legge regionale sul piano casa n. 22 del 2009, come modificata dalla legge n. 19 del 2010, applicata all'edificio in oggetto, dispone, agli art. 2 e 4, che "è consentita la demolizione anche integrale e la ricostruzione degli edifici residenziali", con esclusione di quelli ubicati in zona agricola e presenti nella cartografia IGM 1892-1895;

ricordato che, a quanto risulta all'interrogante, l'amministrazione comunale comunicava, in data 24 gennaio 2012, sul sito del Comune di Osimo, di aver rilasciato, per villa San Martino, un permesso a costruire conformemente ai vincoli del piano regolatore generale già in essere che qualificano l'immobile in argomento di particolare valore ambientale e che permettono interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo e ristrutturazione interna. Eventuali modifiche del permesso rilasciato o varianti, al momento non pervenute, sarebbero state oggetto di attenta valutazione;

ritenuto che:

per la storia locale osimana la villa San Martino era un edificio di particolare interesse culturale, ambientale e paesaggistico;

il paesaggio è formato da edifici di pregio che ne costituiscono i cardini ed i fulcri ordinatori ed identitari, attraverso i quali è possibile riconoscere la storia di una comunità e del suo sistema territoriale ma che sono in buona parte in emergenza architettonica;

appurato che nel territorio di Osimo esistono numerosi complessi residenziali che costituiscono un patrimonio storico e culturale di primissimo piano e che rischiano, in questo modo, di ricevere il medesimo trattamento di villa San Martino, con la conseguenza di cancellare per sempre le tracce della memoria storica locale;

concluso che ad oggi, della villa resta un miserevole cumulo di macerie in seguito ad un'opera di abbattimento che non ha nemmeno preso in considerazione il recupero del materiale settecentesco, come i mattoni pieni a vista da 40 e 60 centimetri di spessore che formavano le pareti, il materiale ligneo, i coppi della copertura, le pavimentazioni in cotto lucidato e gli infissi in abete, oltre a tutto il materiale presente che si poteva recuperare;

evidenziato che a seguito della distruzione di tutto l'edificio non sarà possibile ricostruirlo nel medesimo modo, per quanto riguarda sia il materiale disperso sia la forma: dovrebbe essere infatti conforme alle disposizioni della legge regionale n. 22 del 2009, come modificata dalla legge n. 19 del 2010, relativa al piano casa,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risultino le ragioni per quali sia stato concesso il permesso a costruire del 1° marzo 2013, che ha autorizzato la demolizione e ricostruzione di un edificio residenziale, ai sensi della legge regionale n. 19 del 2010 relativa al piano casa, visti i limiti posti dallo stesso piano casa e dalle NTA del piano regolatore generale di Osimo;

se risultino i motivi per i quali, di fronte alle sollecitazioni giunte da più parti per tutelare l'immobile, l'amministrazione comunale abbia dapprima rassicurato i cittadini circa la volontà di conservare la villa, attraverso una esplicita dichiarazione pubblica nel *blog* del Comune, e poi invece abbia completamente disatteso tali rassicurazioni, nonostante l'esistenza del precedente permesso a costruire conforme agli strumenti urbanistici;

se risulti che l'amministrazione comunale di Osimo attraverso l'ufficio tecnico, con questa autorizzazione, abbia dato avvio ad una nuova linea interpretativa del piano casa.

(4-00332)

[CAMPANELLA](#), [ANITORI](#), [BATTISTA](#), [BENCINI](#), [BLUNDO](#), [BOCCHINO](#), [CAPPELLETTI](#), [CATALEO](#), [COTTI](#), [FATTORI](#), [GAETTI](#), [LUCIDI](#), [MANGILI](#), [MARTON](#), [MOLINARI](#), [MONTEVECCHI](#), [PAGLINI](#), [PEPE](#), [PUGLIA](#), [ROMANI Maurizio](#), [SANTANGELO](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#), [MASTRANGELI](#) - *Ai Ministri della salute, della difesa e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

il programma MUOS (Mobile User Objective System) è un moderno sistema di telecomunicazioni satellitare della Marina militare statunitense ad altissima frequenza, costituito da cinque satelliti e quattro stazioni di terra;

tale programma, gestito dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, è ancora nella sua fase di sviluppo e la messa in orbita dei satelliti è prevista entro il 2015;

la base militare statunitense (US Navy) nel 2008 ha presentato un progetto per la realizzazione, anche in sede europea, di tale sistema satellitare che dovrebbe essere installato presso la base americana del Naval Radio Transmitter Facility (NRTF) di Niscemi (Caltanissetta), che costituisce una delle quattro stazioni radiotrasmettenti di terra realizzata nel 1991: nelle altre tre stazioni di terra, collocate in Virginia, Hawaii e Australia, risultano già essere completate le operazioni di installazione satellitare; manca quindi solo la stazione di Niscemi;

lo scopo dell'intera infrastruttura è il controllo e il coordinamento capillare di tutti i sistemi militari statunitensi dislocati nel globo, attraverso l'interazione di forze navali, aeree e terrestri: le informazioni che le quattro stazioni raccoglieranno permetteranno ai vertici militari statunitensi il controllo di tutti i cosiddetti utenti mobili tra cui i droni, aerei senza pilota;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

la popolazione di Niscemi e l'amministrazione comunale hanno manifestato, sin dal 2009, una rigida opposizione nei confronti di tale progetto, per giustificati elementi di reale preoccupazione, in particolare per quanto concerne le radiazioni elettromagnetiche emesse dalle radiofrequenze;

i cittadini siciliani si sono spontaneamente riuniti, legati dal medesimo obiettivo di salvaguardia del proprio territorio e di tutela della salute, e hanno fondato il 25 febbraio del 2009 il Movimento No MUOS: grazie all'attivo impegno dei cittadini che hanno aderito a tale movimento e all'interessamento da parte dell'attuale Presidente della Regione Siciliana, sono state adottate diverse azioni propositive, con lo scopo di contrastare l'indirizzo della descritta politica americana: tra queste, l'analisi dei rischi e gli studi di impatto ambientale legati all'eventuale realizzazione del sistema MUOS, effettuati da esperti nel settore, sia docenti universitari che enti di ricerca e di monitoraggio, tra cui l'ARPA (Agenzia regionale protezione ambiente) della regione Sicilia. Inoltre sono stati effettuati studi di carattere giuridico-normativo che hanno permesso di mettere in luce i limiti di sicurezza imposti dalla legislazione italiana a tutela della salute umana;

il movimento No MUOS, per poter ottenere la revoca delle autorizzazioni all'installazione e alla messa in funzione del sistema, attua campagne di informazione e sensibilizzazione, di raccolta firme per la presentazione di petizioni nelle varie sedi istituzionali, ha avviato il dialogo con i diversi livelli di governo (locale, regionale, nazionale e comunitario) e il monitoraggio continuo delle attività

intraprese;

dall'analisi dei rischi effettuata nel 2011 dal professor Zucchetti e dal dottor Coraddu del Politecnico di Torino - Dipartimento Energetica - si evince che l'installazione già esistente nel Comune di Niscemi (costituita da un impianto per la comunicazione via terra -UFO- e un impianto per la comunicazione con i sommergibili militari -VERDEN) superi la soglia stabilita dalla legislazione italiana in materia di tutela della salute; a tal proposito è utile citare il "Principio di precauzione", definito nella Conferenza sull'ambiente e lo sviluppo delle Nazioni Unite (Earth Summit) di Rio de Janeiro del 1992, ripreso dal Trattato di Maastricht e inserito nella Costituzione europea, secondo cui, se non si può escludere che un intervento o una tecnologia non siano pericolosi, allora non si può procedere. Tale principio può essere applicato al caso MUOS in quanto: sono stati identificati e documentati i potenziali rischi derivanti dall'installazione del sistema satellitare; è stata effettuata una valutazione scientifica di tali rischi, a cura di esperti nel settore dell'energetica e degli impianti nucleari; tuttora non vi è una certezza scientifica che permetta di escludere ragionevolmente la presenza dei rischi identificati;

il completamento del progetto militare americano, con l'ulteriore installazione del sistema di comunicazione via satellite, comprometterebbe gravemente la salute dei cittadini che vivono nel territorio circostante l'area di interesse, a causa del campo elettromagnetico indotto dal MUOS: infatti, l'esposizione prolungata a campi elettromagnetici di media intensità potrebbe provocare gravi malattie (tumori, leucemie, cataratte, eccetera). Ma l'esposizione a campi molto intensi può essere addirittura fatale: se per errore le parabole del MUOS puntassero contro una persona anche per pochi secondi, potrebbero provocare ustioni gravissime, fino alla morte. Inoltre, campi elettromagnetici intensi interferiscono con apparecchiature elettriche, tra cui apparecchi elettromedicali di vitale importanza (*by-pass*, *pace-maker*) e apparecchiature ospedaliere;

alla luce di quanto esposto è doveroso che all'interno delle Istituzioni si faccia chiarezza su tutti gli aspetti salienti di questa grave situazione;

a parere degli interroganti, è indispensabile ottenere la definitiva revoca delle autorizzazioni all'utilizzo dell'impianto. A tal fine, di seguito vengono descritte le varie fasi che hanno portato all'autorizzazione dell'installazione del sistema MUOS e una sintesi dei momenti più importanti del fenomeno MUOS in Sicilia: nel 2001 viene siglato un accordo bilaterale tra gli USA e l'Italia (Governo Berlusconi); nel 2006 l'accordo viene ratificato (Governo Prodi); nel 2007 l'Assessorato regionale Ambiente e Territorio avvia l'*iter* per il rilascio del nulla osta per mezzo di una valutazione di impatto ambientale (VIA); nel 2008 viene concesso il nulla osta in seguito al parere favorevole reso in una conferenza dei servizi, cui partecipano il Comune di Niscemi, la sovrintendenza ai beni culturali di Caltanissetta, il dipartimento regionale Ambiente e Territorio, l'Ente gestore della Riserva, l'Ente Foreste Demaniali, l'Ufficio per la Protezione ambientale di Caltanissetta;

i momenti più importanti di tale vicenda, a parere degli interroganti, sono i seguenti: 31 agosto 2006: il Ministero della difesa esprime parere favorevole al programma MUOS; 9 settembre 2008: nulla osta da parte della conferenza dei servizi presso l'Assessorato regionale Territorio e Ambiente, compreso il rappresentante del Comune di Niscemi; dicembre 2008: l'ARPA colloca quattro centraline idonee al rilevamento di campi elettromagnetici presso abitazioni civili nel Comune di Niscemi; 22 gennaio 2009: il sindaco di Niscemi chiede all'Assessorato regionale alla Sanità e all'ARPA un'analisi accurata sullo stato di salute della popolazione; 25 febbraio 2009: il consiglio comunale di Niscemi approva una mozione contro l'installazione della stazione MUOS; 6 marzo 2009: la Regione blocca l'*iter* di realizzazione del progetto fino a quando le Autorità militari USA non avranno presentato un resoconto dettagliato sulle caratteristiche tecniche del progetto; 5 ottobre 2012: la Procura di Caltagirone mette i sigilli al cantiere della stazione MUOS di Niscemi per ipotetici reati ambientali; 28 ottobre 2012: il Tribunale di Catania annulla il decreto di sequestro del MUOS; vengono tolti i sigilli al cantiere; 5 febbraio 2013: dopo un'audizione delle Commissioni 4a e 6a dell'Assemblea regionale siciliana (ARS), che mette in evidenza i reali rischi per la salute e per l'ambiente che il MUOS rappresenta, il Governo regionale revoca le autorizzazioni concesse; 15 febbraio 2013: il Console USA assicura che i lavori sono stati sospesi; 19 febbraio 2013: il Presidente del Consiglio dei ministri dichiara che sul MUOS ci

sono obblighi internazionali vincolanti; 20 febbraio 2013: il Governatore Crocetta dichiara che la Regione sosterrà il Comune di Niscemi nel ricorso al TAR per l'annullamento del proprio nulla osta, rilasciato il 9 settembre 2008; 11 marzo 2013: accordo tra Governo e Regione Sicilia per l'affidamento dell'analisi dei rischi all'Istituto superiore della sanità (ISS);

in quest'ultimo periodo si è creata un po' di confusione attorno all'argomento, in quanto dalle ultime notizie è emerso che: l'8 aprile 2013 l'ufficio di gabinetto del Sindaco del Comune di Niscemi ha inviato una lettera al Presidente della Regione Siciliana e all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente in cui segnala la continuazione dei lavori di costruzione del MUOS presso la base americana di Niscemi, nonostante la revoca dell'autorizzazione, allegando immagini e video comprovanti l'accaduto; il 20 maggio 2013, invece, il "Giornale di Sicilia" di Caltanissetta ha pubblicato una notizia secondo cui il Console americano Donald Moore, nel corso di un colloquio con il presidente della Regione Rosario Crocetta, avrebbe confermato che la Marina degli Stati Uniti ha sospeso, in ossequio a quanto deciso nell'incontro avuto nel marzo scorso con il Governo Monti e con il Governo regionale, i lavori di costruzione dell'impianto MUOS. I soli lavori che si fanno all'interno della base americana di Niscemi - secondo una nota della Regione Siciliana - sono esclusivamente relativi alle normali attività di manutenzione della base. Il presidente Crocetta si è dichiarato soddisfatto per il rispetto degli accordi e ha sottolineato l'importante risultato ottenuto dal Governo regionale,

si chiede di sapere:

quali iniziative di propria competenza i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di rispondere in modo responsabile ad una problematica complessa e pericolosa per il territorio coinvolto, nella consapevolezza che la tutela della salute dovrebbe essere più importante di qualunque altra motivazione politica;

se risulti corrispondente al vero che i lavori di costruzione presso la base americana del Comune di Niscemi stiano continuando e, nel caso in cui la notizia risultasse vera, se non ritengano necessario intervenire, ciascuno per quanto di competenza, data la revoca delle autorizzazioni concesse, considerando anche le gravi ripercussioni che una simile situazione comporta per la popolazione e il territorio interessato.

(4-00333)

[LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [CAPPELLETTI](#), [BLUNDO](#), [GAETTI](#), [BOTTICI](#), [FATTORI](#), [DONNO](#), [ROMANI](#) *Maurizio*, [GAMBARO](#), [ENDRIZZI](#), [PAGLINI](#), [PEPE](#), [AIROLA](#), [ORELLANA](#), [CATALEO](#), [MONTEVECCHI](#), [MORRA](#), [DE PIN](#), [SCIBONA](#), [DE PIETRO](#), [PUGLIA](#)

- *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

il paese di Arrone (Terni) è incluso tra i cinque "Borghi più belli d'Italia" della provincia di Terni;

Arrone è collocato al centro del Parco fluviale del Nera ed il suo territorio, in gran parte in zona a protezione speciale (ZPS), è attraversato dalla Via Francigena, fondamentale passaggio turistico nel percorso che da Assisi, attraversando e costeggiando il fiume Nera nel tratto di Arrone, arriva alla Cascata delle Marmore per giungere poi a Roma;

la Valnerina è una zona di alto pregio naturalistico e agroturistico, che si estende lungo il corso del fiume Nera, affluente del Tevere, a partire da Visso (Macerata) fino ad arrivare alla città di Terni;

il sito della Cascata delle Marmore, determinata dal fiume Velino che si getta con tre salti di oltre 165 metri nel fiume Nera, è un luogo di estrema delicatezza sul fronte ambientale ed è grande attrazione turistica di rango internazionale, con l'intero comprensorio candidato per l'inclusione nel Patrimonio mondiale Unesco; tale sito si trova ad appena 3 chilometri in linea d'aria dal paese di Arrone ed è visibile ad occhio nudo;

storicamente, la zona dell'abitato di località Colleporto - Arrone mantiene il nome del bacino lacustre che dà il nome a Casteldilago, frazione del Comune di Arrone;

la Valnerina fornisce in termini di energia rinnovabile un alto contributo, senza averne ricadute positive pubbliche in merito, riguardo alla fornitura dell'energia idroelettrica derivante dal fiume Nera e dalla Cascata delle Marmore, avendo quindi già superato la visione NYMBY (Not In My Back Yard

- non nel mio cortile) e contribuendo in modo incisivo al panorama energetico nazionale; considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

in data 17 febbraio 2011 il Comune di Arrone ha rilasciato un permesso di costruire alla società Espandy SpA, con riferimento a una centrale elettrica a biomasse da 930 chilowatt, alimentata ad olio vegetale, da installare in località Isola di Arrone;

secondo il progetto presentato dalla ditta Espandy in data 4 maggio 2011, gli oli combustibili avranno una provenienza extranazionale, in particolare proverranno dalla Polonia;

in data 20 settembre 2011 la Provincia di Terni ha rilasciato alla società Espandy SpA un'autorizzazione unica la cui validità si dichiara subordinata alla stretta osservanza delle prescrizioni e valutazioni riportate nel regolamento regionale n. 7 del 29 luglio 2011;

il regolamento regionale n. 7 del 29 luglio 2011 prevede un raggio di approvvigionamento locale dei combustibili, ovvero l'olio combustibile non deve avere una provenienza superiore ai 70 chilometri di distanza massima dalla centrale elettrica di utilizzo; ancora, il regolamento regionale n. 7 del 29 luglio 2011 prevede che tali impianti siano realizzati ad almeno metri 500 dall'abitato;

il rapporto ISPRA (Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale) 105/2010 indica che, per minimizzare l'impatto ambientale dovuto al trasporto di combustibile, si circoscrive l'area da cui approvvigionare un impianto elettrico ad un raggio di 100-120 chilometri;

in data 8 novembre 2011 la ditta Espandy SpA ha presentato ricorso al TAR dell'Umbria (n. 467/2011) con notifica alla Regione Umbria, nel quale è la stessa ditta a dichiarare di non essere in grado di ottemperare al regolamento regionale n. 7 del 29 luglio 2011 e alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione unica e quindi di incorrere nella decadenza dell'autorizzazione stessa;

in data 16 febbraio 2013 il Consiglio comunale di Arrone ha riconosciuto l'effettiva mancanza di informazione preventiva alla comunità, e votato unanimemente un atto di indirizzo in cui si fa divieto di installare sul proprio territorio comunale impianti che emettano nell'atmosfera sostanze inquinanti;

in data 20 febbraio 2013 il Comune di Montefranco, confinante con Arrone, ha deliberato nello stesso senso contro detto tipo di progettualità;

la comunità si è sollevata e continua a protestare in modo unito e vibrante, con la costituzione di un comitato spontaneo, ostile al progetto;

il comitato di Arrone, insieme ad altri quarantasei comitati, ha aderito all'elaborazione di una petizione sotto la guida di Italia Nostra Umbria, evidenziando delle irregolarità nell'applicazione delle disposizioni che regolano il piano energetico regionale, poi consegnata alla Regione Umbria;

inoltre, se non per diretto contrasto con il regolamento regionale, la provenienza degli olii/biomasse di origine non locale comporterebbe la decadenza della pubblica utilità, in quanto le fonti non manterrebbero più la caratteristica di rinnovabili, implicando nel trasporto da lunga distanza un'emissione di CO₂ tale da rendere inutile il bilancio della sostenibilità, stando alla "Relazione Speciale della Corte dei conti - Sezione di Controllo per gli affari comunitari ed internazionali" sulle "Energie rinnovabili, risparmio ed efficienza energetica nell'ambito della politica di coesione socio-economia dell'Unione europea - Deliberazione n. 1/2012", ove, relativamente al punto "9.12 Regione Umbria Programmazione 2007-2013", pag. 76, si riporta chiaramente evidenziato che, al fine di ridurre la dipendenza dalle fonti energetiche convenzionali nell'ambito del programma operativo regionale-POR (obiettivo "competitività regionale e occupazione") e per raggiungere l'obiettivo di "efficienza energetica di sviluppo da fonti rinnovabili", deve essere osservato l'obiettivo operativo "promozione e sostegno della produzione energetica da fonti rinnovabili", teso a diffondere i processi di produzione di energia derivante da fonti rinnovabili, quali il fotovoltaico, l'energia eolica, l'energia idroelettrica, l'energia geotermica e la biomassa da produzione locale;

sebbene poi la Regione con due delibere successive, la n. 40 e la n. 494 della Giunta Regionale del gennaio e maggio 2012, abbia modificato il regolamento eliminando il limite delle importazioni dette a "chilometro zero" ovvero entro un raggio dove la produzione di CO₂ per il trasporto non comprometta il bilancio energetico, in contrasto con la Corte dei conti e con lo studio ISPRA richiamato, la decadenza dell'autorizzazione doveva essere già avvenuta per mancanza della sussistenza della

pubblica utilità;

l'impianto non sorge in una zona industriale, come dichiarato nel progetto e nella VINCA (valutazione di incidenza ambientale), ma in una zona PIP (Piano per insediamenti produttivi) che comprende solo alcuni lotti industriali, peraltro non limitrofi all'impianto di cui in discussione, e la caratteristica del lotto è artigianale;

l'area PIP, con caratteristiche artigianali e commerciali, è caratterizzata da una diffusa presenza di abitazioni, ditte artigianali a conduzione familiare, attività commerciali e strutture di ricezione turistica; inoltre tale zona ha una forte impronta di produzione alimentare;

tale lotto è parzialmente ricompreso all'interno della ZPS IT 5220025 della Bassa Valnerina, Monte Fionchi - Cascata delle Marmore, e si trova a poche decine di metri da un sito di interesse comunitario (SIC);

le emissioni in atmosfera, dichiarate nella relazione dalla ditta Espandy SpA, sono di 6.000 tonnellate all'anno di anidride carbonica, 22,6 tonnellate di monossido di carbonio, 18,8 tonnellate di ossido di azoto, 4,5 tonnellate di polveri sottili;

la zona di interesse è un'area ad anfiteatro posta nella Valle del Nera, con un microclima i cui venti prevalenti rischiano di produrre il ristagno di eventuali inquinanti e pertanto le emissioni avrebbero ricadute anche nella ZPS;

l'area circostante il paese di Arrone è a vocazione agricola con filiera dell'olio DOP (denominazione di origine protetta), e sarebbe gravemente danneggiata da emissioni ammorbanti suolo, aria e acque, scelta che disattende le linee guida inserite nella Ricognizione della normativa nazionale e regionale, elaborata dal GSE (Gestore Servizi Elettrici);

alle suddette emissioni vanno sommate quelle delle centinaia di Tir necessari al trasporto del combustibile dell'impianto, quantificato in almeno 2.100 tonnellate annue, provenienti dalla Polonia. In particolare i Tir affronteranno l'ultimo tratto di percorso nella Valnerina, strada inadeguata per detto traffico, costituito da sagome di sicura importanza. Inoltre in caso di sversamento o ribaltamento del mezzo, l'infrastruttura non sarebbe in grado di sopportarne lo *stress*. Tale strada provinciale è fortemente tortuosa, priva di vasche di raccolta idrocarburi, i fossi di smaltimento acque non sono provvisti di recapiti regimentati, ma smaltiscono i liquidi direttamente nei terreni limitrofi. Questa situazione comporta seri problemi a livello ambientale, con un territorio insistente in zona Parco Fluviale;

la VINCA non approfondisce i rischi da percolamento e inquinamento della falda, in rapporto con la Relazione geologica presentata dalla medesima ditta Espandy in data 17 febbraio 2011, considerato che è evidente che la falda sia superficiale: l'area d'intervento è collocata nella valle alluvionale del fiume Nera e la falda è stata intercettata ad una profondità di circa metri 2 dal piano di campagna. Si consideri altresì che nell'area in oggetto ci sono stati problemi di allagamenti per emersione della falda e per l'apporto delle acque piovane dal fosso di Visciano, poco distante dal lotto;

la falda confluisce in quella del Nera, quindi rischiano la contaminazione non solo le acque presenti nella zona immediatamente vicina, ma anche quelle del Fiume Nera, nel Parco Fluviale, con conseguenti rischi per l'ecosistema circostante e la salute umana;

risulta agli interroganti che da documentazione fotografica si evince come, durante lo scavo per l'interramento delle cisterne dell'olio (non isolate), sia emersa la falda e come essa fuoriesca dallo scavo; tale situazione espone alla corrosione le cisterne con probabili ed eventuali rotture o fuoriuscite di liquido combustibile, fuoriuscite che potrebbero verificarsi anche in casi di smottamento del terreno con depositi delle sostanze sul terreno stesso e percolamenti in falda;

contrariamente al regolamento regionale n. 7 del 29 luglio 2011, nella definizione delle aree non idonee alla costruzione di impianti a biomasse, la relazione geologica effettuata dalla Provincia di Terni evidenzia che l'area di intervento si colloca nella valle alluvionale del fiume Nera, dove affiorano depositi fluviali recenti e terrazzati, rappresentati da limi argillosi debolmente coerenti di età olocenica; mentre in quella immediatamente a contorno affiorano i depositi conglomeratici di chiusura dell'antico bacino tiberino e le formazioni calcaree e calcareo marnose della serie stratigrafica umbro

marchigiana, e il livello statico della falda durante la realizzazione delle indagini è stato intercettato alla profondità di circa 2,0 metri dal piano di campagna;

l'avvio dell'impianto comporterà un sicuro impoverimento del valore immobiliare delle proprietà private dei residenti, dei beni pubblici e delle attività commerciali e turistiche, e comprometterà il potenziale sviluppo economico del territorio in tal senso, come già accaduto altrove in Italia. I cittadini, al riguardo, hanno avviato anche una petizione popolare, volta a verificare le condizioni per un'azione collettiva (cosiddetta *class action*);

considerato inoltre che:

a giudizio degli interroganti, il progetto ha ragione economica di esistere solo perché la Regione Umbria è intervenuta ratificando una *deregulation* assoluta sul fronte della filiera corta delle biomasse, cancellata con la delibera della Giunta 494/2012, comportando la possibile importazione di particolari tipologie di combustibile, ora acquisibili senza limiti non solo a livello nazionale, ma anche internazionale e perfino intercontinentale, sconvolgendo così il mercato locale, visti i costi risibili delle biomasse provenienti dai mercati cosiddetti emergenti, ma determinando in tal modo emissioni inquinanti da trasporto che vanno certamente ad annullare qualsiasi altro ipotetico vantaggio energetico, autorizzando per vie inverosimilmente legalizzate il fiorire di fenomeni speculativi che nulla hanno a che vedere con la *ratio* della normativa generale;

il naufragio della filiera corta e il contestuale moltiplicarsi di giochi affaristici provocano momenti di forte contestazione in tutta l'Umbria, con la nascita di decine di gruppi spontanei di protesta, con ben 46 tra associazioni e comitati riuniti in seno a un neonato coordinamento per le vere energie rinnovabili,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno considerare, come è parere degli interroganti, non rispettata la prescrizione di cui al punto *c*) delle prescrizioni generali della autorizzazione unica della Provincia di Terni, e dunque intervenire, nell'ambito delle proprie competenze, presso l'Amministrazione provinciale in questione affinché si adoperi per la revoca di detta autorizzazione;

quali iniziative si intendano assumere, alla luce dei fatti esposti in premessa, al fine di favorire l'adozione da parte della Regione Umbria di un nuovo regolamento per l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo che siano rispettate pienamente le comunità, il loro ambiente, la salute pubblica, la vera vocazione dei luoghi, la loro identità culturale e i principi della filiera corta;

se non si intenda valutare la possibilità di attivare poteri sostitutivi anche attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, che ponga in essere tutte le iniziative utili alla concreta salvaguardia dell'interesse pubblico.

(4-00334)

[CIOFI](#), [CAMPANELLA](#), [CRIMI](#), [MANGILI](#), [MORRA](#) - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 120 del 5 giugno 2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 63 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), nella parte in cui non prevede l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di un Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti. È stata in tal modo riaffermata l'incompatibilità tra l'ufficio di parlamentare nazionale e la carica di sindaco di un Comune di grandi dimensioni già riconosciuta con la sentenza n. 277 del 2011 e la sentenza n. 67 del 2012, rimediando ad una omissione presente nel plesso normativo delle leggi sulle incompatibilità;

ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le cariche di Governo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 215 (Presidente del Consiglio dei ministri, Ministri, Vice Ministri, Sottosegretari di Stato e commissari straordinari del Governo) sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a

5.000 abitanti;

l'art. 68 del TUEL stabilisce che le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle predette cariche. Il medesimo articolo 68, al comma 4, fissa il breve termine di dieci giorni tra il momento in cui si concretizza la causa di incompatibilità e la cessazione dalle funzioni dell'amministratore che in tale condizione si sia venuto a trovare, quale strumento atto a rimuovere le cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero le cause di incompatibilità;

stante l'assenza della puntuale previsione di un *iter* procedurale nell'articolo 13, comma 3, del citato decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, una nota redatta dall'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) nel gennaio 2013 sulle problematiche della nuova previsione relativa all'incompatibilità del sindaco ritiene applicabili altri articoli del TUEL per garantire l'effettiva cessazione delle funzioni incompatibili. In particolare essa conferma l'utilizzabilità del procedimento di contestazione della causa di incompatibilità prevista dagli articoli 69 e 70 del TUEL medesimo. La procedura di contestazione delle cause di incompatibilità - al cui esito consegue, mediante decadenza del soggetto incompatibile, la cessazione dalle funzioni dell'amministratore - è regolata in particolare dall'art. 69 del TUEL, il quale assegna il compito di contestare tale condizione al consiglio di cui l'interessato fa parte e ne fissa le modalità e i tempi. Ai sensi del comma 5 del medesimo articolo spetta allo stesso consiglio, qualora l'amministratore non provveda a rimuovere la causa di incompatibilità nei tempi previsti, dichiararlo decaduto con propria deliberazione; l'art. 70 del TUEL, peraltro, identifica come altri possibili soggetti atti a promuovere la decadenza dalla carica sia il prefetto (comma 2) sia qualsiasi cittadino elettore (comma 1);

considerato che, a quanto risulta agli interroganti, Vincenzo De Luca, sindaco di Salerno, si trova nelle condizioni di incompatibilità richiamate in seguito alla nomina a Vice Ministro in data 2 maggio 2013. Ad oggi, il consiglio comunale salernitano, cui il TUEL assegna il compito di contestare l'incompatibilità, non avrebbe dato avvio alle procedure di contestazione, né il suddetto sindaco avrebbe spontaneamente provveduto a rimuovere l'incompatibilità mediante dimissioni volontarie; considerato altresì che:

appare evidente, a giudizio degli interroganti, come l'evoluzione legislativa in materia indichi, con sempre maggior chiarezza e rigore, la netta tendenza in direzione del divieto di cumulo di cariche, ancor più che di retribuzioni, e ciò al fine di prevenire ogni potenziale conflitto di interessi tra le cariche ricoperte;

a giudizio degli interroganti un ulteriore profilo di inopportunità della nomina va rilevato nel ruolo ricoperto dal predetto Sindaco in relazione alla vicenda del "Crescent" di Salerno, un mastodontico condominio privato la cui costruzione ha comportato la deviazione del torrente Fusandola, soggetto a vincolo ambientale, paesaggistico e idrogeologico. Detto condominio e la piazza sul quale insiste (piazza della Libertà) sono oggetto di uno specifico filone di indagine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno riguardante la sdemanializzazione delle aree della spiaggia di Santa Teresa, dove dovrebbe sorgere quello che da più parti è stato definito come un vero e proprio "ecomostro". La Procura, come risulta da fonti di stampa (si veda, ad esempio, "La Repubblica" - Napoli del 18 aprile 2013), contesterebbe al sindaco di Salerno il reato di abuso d'ufficio e falso ideologico, in concorso con altri soggetti;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha competenze anche sul demanio marittimo, con il rischio di veder generare un potenziale conflitto di interessi in relazione alla citata procedura di sdemanializzazione - che al momento risulta non ancora completata - nonché in ordine ai mancati pagamenti allo Stato per le aree finora sdemanializzate;

agli interroganti appaiono, pertanto, censurabili e inopportuni sia un atteggiamento dilatorio in ordine alle dimissioni, sia l'eventuale tentativo di interpretare in maniera meno stringente la legislazione sopravvenuta nel 2011 in base alla quale il prefetto di Salerno potrebbe promuovere autonomamente l'azione per la dichiarazione della decadenza dalla carica di sindaco, azione che anche qualsiasi cittadino elettore potrebbe del pari promuovere davanti al tribunale civile in prima istanza,

si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di garantire, anche tramite i suoi uffici territoriali, il rispetto del principio di incompatibilità tra le cariche di Governo e qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di Governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 5.000 abitanti, assumendo altresì le opportune iniziative, per quanto di competenza, volte ad assicurare che ciò avvenga nei tempi rapidi previsti dalla legge nell'interesse del buon andamento degli enti locali e della efficienza dell'azione amministrativa.

(4-00335)

[PAGLIARI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

il Consiglio provinciale di Parma il 29 aprile 2013 ha approvato un ordine del giorno per scongiurare la soppressione della prima classe di "Costruzione, Ambiente e Territorio" dell'Istituto Tecnico "Luca Paciolo" di Fidenza;

la classe aveva *on line* 9 iscritti, cui si sono aggiunti, dopo la scadenza, 5 ulteriori iscrizioni;

la città di Fidenza è a capo di un distretto scolastico di oltre centoquattromila abitanti e coordina servizi intercomunali di 13 comuni; sarebbe fondamentale mantenere l'offerta formativa del territorio ad esso collegato senza alcun impoverimento,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno promuovere una riconsiderazione della normativa vigente, anche alla luce del caso specifico illustrato, al fine di evitare l'impoverimento del livello formativo di un distretto fondamentale per la provincia di Parma, in un'ottica di sbocco verso profili professionali, oltretutto in un momento di crisi, nonché al fine di evitare l'ulteriore intasamento del polo scolastico di Parma.

(4-00336)

[CENTINAIO](#), [MUNERATO](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

le visite per la verifica e la revisione dell'invalidità civile sono al momento sospese fino al 19 giugno 2013;

dal 3 giugno non ci sono più i 7 medici convenzionati all'Inps di Pavia, che ogni anno gestisce circa 12.000 richieste di invalidità, 3.000 verifiche straordinarie e 1.500 visite ordinarie per decidere se un soggetto ha diritto ad avere o a mantenere la pensione di invalidità o l'accompagnamento;

Pavia è una delle province più colpite da questo taglio, poiché ha un solo medico strutturato nonostante l'elevato numero di visite annuali; per anni si è andati avanti con le convenzioni annuali di medici a 20 ore settimanali ed un primario facente funzioni;

il taglio delle convenzioni è consequenziale alla necessità di raggiungere obiettivi di risparmio nel bilancio 2013, sulla base di quanto previsto dalla *spending review*, ma non si è considerato l'effetto *boomerang*;

peraltro la sospensione fino al 19 giugno 2013 di tutte le Commissioni per l'invalidità e l'incertezza sul come e quando riprenderanno la loro attività, finiranno con il penalizzare e colpire fino a mille persone disabili, persone bisognose che si vedranno negato per lunghi periodi il trattamento dovuto;

lo *stop* alle visite, infatti, significa sospensione della prestazione richiesta e da erogare ovvero già erogata e soggetta a riconferma, sebbene il problema sia dell'Inps e non del soggetto titolare della prestazione,

si chiede di sapere se e quali provvedimenti di propria competenza il Governo intenda adottare affinché non ricadano sui soggetti invalidi responsabilità dell'Ente ed affinché i sei mesi di attesa nelle visite Inps -per i quali già Pavia è considerata fanalino di coda in Lombardia- non finiscano con il sembrare un'inezia.

(4-00337)

[RANUCCI](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

l'area delle isole Pelagie rappresenta uno dei luoghi più densamente frequentati dalle tartarughe marine in Italia ed è, insieme alla costa ionica della Calabria, il più importante sito di ovodeposizione

nazionale;

sulle spiagge di Linosa e Lampedusa ogni anno tra giugno e i primi di agosto le tartarughe della specie "Caretta caretta" vanno a deporre le uova da cui, dopo meno di 2 mesi, nasceranno centinaia di piccole tartarughe pronte a raggiungere il mare e ad iniziare il loro straordinario e misterioso viaggio;

la tartaruga marina Caretta caretta è ormai in pericolo di imminente estinzione, iscritta anche nella IUCN Red List (lista rossa dell'Unione internazionale per la conservazione della natura); le stime parlano di circa 60.000 esemplari che ogni anno nel Mediterraneo finiscono tra le reti dei pescatori e, di queste, 10.000 solo in acque italiane;

il CRTM Linosa (centro di recupero tartarughe marine di Linosa), un vero e proprio ospedale veterinario delle tartarughe, è uno dei primi centri di recupero realizzati in Italia ed ha al suo attivo centinaia di interventi; il centro fa parte della rete Tartanet, un *network* costituito da altri 12 centri sparsi sul territorio nazionale, che collaborano attivamente attraverso lo scambio di esperienze e l'assistenza reciproca;

nella notte del 14 maggio 2013 un incendio di natura dolosa ha causato danni ingentissimi ai locali dove ha sede il centro; le fiamme hanno distrutto gran parte dell'attrezzatura che l'associazione, grazie all'aiuto di molti donatori e al sostegno di numerosi enti pubblici, aveva acquistato nel corso degli anni;

i responsabili del centro hanno rivolto un accorato appello alla popolazione e alle istituzioni, affinché collaborino alla ricostruzione dei locali e agli allestimenti ambulatoriali necessari per la riattivazione immediata della struttura, stante l'imminente stagione di arrivo e di maggior flusso di tartarughe;

considerato che:

il CRTM di Linosa svolge un ruolo molto importante per la salvaguardia di questa specie, agendo in varie direzioni, che vanno dalla cura degli esemplari feriti, alla ricerca, alla sensibilizzazione del grande pubblico e dei pescatori;

in questi anni, centinaia di tartarughe marine sono state curate e restituite al mare, con migliaia di piccoli nati sulla spiaggia di Linosa e più di 100.000 persone che hanno visitato il centro di recupero;

l'incendio doloso costituisce un grave danno principalmente per le tartarughe, ma anche per l'immagine di Linosa e dei suoi abitanti dato che il fenomeno della nidificazione delle tartarughe ogni anno richiama migliaia di visitatori che rappresentano anche un sostegno per l'economia locale;

il vile gesto perpetrato nei confronti del CRTM mette a rischio soprattutto la vita delle tartarughe, che con l'avvicinarsi della stagione estiva rimangono spesso vittime di catture accidentali e di collisione con imbarcazioni da diporto e, in questi casi, gli operatori del Centro sono l'unica speranza di salvezza, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire attraverso atti, che abbiano procedura d'urgenza, per contribuire alla ricostruzione ed al ripristino del CRTM al fine di mantenere in vita un'attività che rappresenta la base operativa per il recupero e la cura, nonché l'analisi e il rilevamento dei dati delle tartarughe marine ed inoltre risulta essere un avamposto per la conservazione e la salvaguardia di un territorio che è la culla della biodiversità.

(4-00338)

[NENCINI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

il sistema dell'imposta sul valore aggiunto (Iva) è basata sull'obbligo della rivalsa e sul diritto alla detrazione. Il contribuente, pertanto, dovrà versare allo Stato solo il saldo determinato dalla differenza tra l'Iva incassata sulle operazioni attive e l'Iva pagata sugli acquisti. In alcuni casi tale differenza è di segno negativo essendoci un'eccedenza dell'Iva pagata (Iva a credito) rispetto a quella incassata (Iva a debito);

la normativa e, più in particolare, l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 consente ai soggetti passivi di richiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile di imposta, risultante dalla dichiarazione annuale. In pratica il contribuente che dalla dichiarazione annuale Iva risulta a credito può, in presenza di determinate condizioni, chiedere il rimborso di tale importo, e tale pratica è definita rimborso annuale;

il rimborso deve essere richiesto compilando il quadro VR della dichiarazione annuale Iva, come si

evincesse dalle istruzioni del modello Iva 2012, che chiariscono che il quadro VR deve essere utilizzato solo da parte dei contribuenti che abbiano intenzione di richiedere il rimborso annuale dell'imposta a credito. Infatti dal periodo di imposta 2009 la richiesta di rimborso non deve essere più fatta in forma autonoma ma è diventata un quadro della dichiarazione annuale Iva o della dichiarazione unificata; in seguito alla domanda di rimborso, previa richiesta dell'Agenzia delle entrate, il contribuente dovrà presentare alcuni documenti. Tra quelli fondamentali, per tutti i richiedenti, il certificato unico del registro delle imprese; inoltre per le società e gli enti deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti l'assenza dei requisiti che qualificano gli stessi come non operativi; infatti, nel caso non venga superato il "test di operatività", le eccedenze di credito non possono essere chieste a rimborso. Inoltre ai fini dell'esecuzione del rimborso, il contribuente deve prestare un'apposita garanzia, così come previsto dall'articolo 38-*bis* del decreto citato;

di recente, è sorto un contenzioso tributario, dovuto, secondo il parere dell'Agenzia delle entrate, alla poca chiarezza della normativa di riferimento e cioè il decreto Iva e relative circolari;

il contenzioso nasce dal diniego da parte dell'Agenzia delle entrate del rimborso del credito Iva maturato dalle ditte i cui ricavi sono rappresentati, per la stragrande maggioranza, da vendite al dettaglio a turisti extra CEE e quindi assoggettati alla disciplina del *tax refund*, ai sensi dell'articolo 38-*quater* del decreto;

nello specifico, risulta che nel caso in cui dette imprese maturino un credito Iva superiore alla somma compensabile di 516.457 euro, secondo l'Agenzia delle entrate, le stesse non hanno diritto al rimborso dell'eccedenza, così come stabilito dai commi 2 e 3 dell'articolo 30 dello stesso decreto in quanto, alla luce della disciplina attualmente in vigore, tali operazioni vengono considerate quali "altre operazioni non imponibili e per le stesse è stata prevista una separata annotazione al rigo VE 32 della Dichiarazione Iva";

in sostanza, per l'Agenzia, a tali contribuenti rimane solo la possibilità prevista dal comma 4 dell'art. 30 e cioè la richiesta di rimborso della minore eccedenza maturata nei 3 anni precedenti, che, certamente, non è proprio la stessa cosa;

l'interrogante si chiede, allora, dove sia l'intralcio, se è contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 o nelle istruzioni al modulo della dichiarazione Iva. Comunque sia, il mancato sollecito rimborso del credito Iva maturato, sulla base dei presupposti illustrati, sta causando gravi danni economici e finanziari alle imprese del settore,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda dare chiarimenti, nel modo che più ritenga opportuno, circa la situazione, al fine di non aggiungere, data la situazione economica generale, altre difficoltà alle imprese per il solo fatto che le istruzioni ministeriali o quelle dell'Agenzia centrale delle entrate non consentono di dare piena attuazione alle normative di legge in materia.

(4-00339)

[NENCINI](#) - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:

secondo quanto riportato dalla circolare n. 107 del 5 agosto 2010 dell'Inps, in materia di "Integrazioni salariali. Compatibilità con l'attività di lavoro autonomo o subordinato e cumulabilità del relativo reddito", un lavoratore in cassa integrazione, che svolga attività lavorativa subordinata o autonoma, può percepire l'integrazione salariale Inps, ridotta in proporzione ai proventi dell'attività lavorativa. Tuttavia, è necessario, come *conditio sine qua non*, che il lavoratore in cassa integrazione ne dia preventiva comunicazione all'INPS;

pur tenendo conto della direttiva e del principio secondo cui *ignorantia legis non excusat*, possono sussistere diverse circostanze tali da indurre il lavoratore in errore e ad omettere la preventiva dichiarazione, come nel caso di sporadiche e occasionali collaborazioni, oppure nel caso di collaborazioni integrative precedenti alla cassa integrazione guadagni. In ogni modo si parla di collaborazioni di entità esigua;

in questi casi circostanziati, l'Inps, che ne venga a conoscenza in subordine, automaticamente interrompe l'erogazione dell'intera cassa integrazione guadagni e si riserva di decidere caso per caso. Spesso la decisione è avocata dalla direzione centrale dell'Inps;

da segnalazioni pervenute all'interrogante dall'INCA, patronato della Cigl, sede di Arezzo, si apprende che tra l'interruzione dell'erogazione della cassa integrazione guadagni e la decisione dell'Inps passino molti mesi, come per esempio è accaduto ad alcuni cassaintegrati della provincia toscana, che da gennaio 2013 ad oggi non hanno più percepito alcun sostegno economico; di norma, come già accennato, la somma dovuta al lavoratore da parte dell'ente dovrebbe solo essere ridotta dell'importo corrispondente alla cifra percepita come corrispettivo della collaborazione e, per il principio indicato, non viene revocato il diritto, pur se modificato, a percepire la cassa integrazione, si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per evitare il protrarsi così a lungo dei tempi di decisione dell'Inps, lasciando i lavoratori in cassa integrazione, aventi diritto al corrispettivo INPS, in gravissime condizioni di disagio e di indigenza.

(4-00340)

[SERRA](#), [COTTI](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [CIOFFI](#), [BLUNDO](#), [SCIBONA](#), [CIAMPOLILLO](#), [GAETTI](#), [GAMBARO](#), [MUSSINI](#), [PETROCELLI](#), [MORRA](#), [CAPPELLETTI](#), [PEPE](#), [ORELLANA](#), [DONNO](#), [ROMANI](#) *Maurizio* - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico* - Premesso che:

le spiagge del litorale dunale di Badesi (Olbia-Tempio), costituenti parte del demanio marittimo (art. 822 e seguenti codice civile), e la fascia dei 300 metri dalla battigia marina sono tutelate con specifico vincolo di conservazione integrale ai sensi della legge regionale n. 23/1993. L'area, posta sul mare e ricoperta in buona parte da macchia mediterranea evoluta, è tutelata con specifico vincolo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e interessa il sito di importanza comunitaria (SIC), "foci del Coghinas";

nell'area continuano indisturbati i lavori di costruzione per la realizzazione di un nuovo insediamento turistico a ridosso delle dune, in località baia delle Mimose, nome del limitrofo villaggio turistico realizzato nel corso degli anni '70 e '80 del secolo scorso;

risulta agli interroganti che, stando a quanto afferma la società realizzatrice del progetto (gruppo immobiliare "La casa Bianca Italia" SpA), i lavori sarebbero iniziati recentemente in seguito ad una regolare autorizzazione precedente alla legge regionale 25 novembre 2004, n. 8, recante "Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale", cosiddetta legge salva coste;

il sito rientra in un vecchio piano di lottizzazione (repertorio n. 1104 del 3 ottobre 1975) e vi sono numerosi dubbi sulla sua vigenza, considerato il termine decennale di cui all'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e la relativa convenzione, non essendo noti eventuali atti di proroga o nuovi atti convenzionali. Il decorso del termine comporterebbe l'inedificabilità dei residui comparti e singoli lotti non realizzati;

il servizio regionale tutela paesaggistica per la Provincia di Olbia Tempio, con nota n. 1322/XIV.12.2 del 10 gennaio 2013, ha chiesto all'ufficio tecnico del Comune di Badesi informazioni in particolare circa la validità del piano di lottizzazione approvato dalla Soprintendenza di Sassari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge n. 1497 del 1939, nel quale sussistono le opere in fase di realizzazione, al fine di verificare le condizioni di cui all'art. 3, lett. c), della legge regionale n. 28 del 1998 circa il mantenimento delle condizioni della subdelega. Analogo quesito è stato formulato anche dalle associazioni ambientaliste "Gruppo d'intervento giuridico" e "Amici della terra" per sapere se sussista o meno un piano di lottizzazione tuttora vigente, che a tutt'oggi non avrebbe ricevuto risposta;

da notizie di stampa si apprende che la Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici di Sassari, con nota prot. n. 4969 del 4 aprile 2013, avrebbe informato dell'emanazione di un parere favorevole n. 14/2011 per l'edificazione di 8 unità immobiliari nel "lotto T" in favore di Giovanni Andrea Stangoni, in variante di precedente autorizzazione paesaggistica rilasciata in sede comunale n. 6852 del 21 agosto 2008 (10 unità immobiliari). In seguito, sarebbe stata autorizzata una seconda variante in favore di "Le case della Sardegna" Srl con provvedimento unico dello sportello unico delle attività produttive (SUAP) n. 5/2013 del 10 gennaio 2013 per l'edificazione

di 9 unità immobiliari (si veda un articolo pubblicato su "Il Manifesto sardo", 1° maggio 2013); inoltre, sempre a baia delle Mimose, presso le dune di Badesi, è stata autorizzata la realizzazione di un numero non conosciuto di unità immobiliari (Badesi 6A) in favore di MDR Srl di Giovanni Andrea Stangoni (posizione paesaggistica n. 50/2012) con provvedimento unico SUAP n. 2/2012 del 26 settembre 2012;

anche la Soprintendenza sassarese non si è ad oggi espressa sulla vigenza o meno del vecchio piano di lottizzazione;

considerato che:

la realizzazione di villaggi turistici aventi determinate dimensioni come quelli descritti (villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 metri cubi, o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati), ai sensi della normativa nazionale e comunitaria (di cui a: direttiva n. 2011/92/UE, allegato II, punto 12, lett. c), che ha modificato ed integrato le precedenti direttive n. 97/11/CE e n. 85/337/CEE; decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni; legge regionale n. 1 del 1999 e successive modificazioni; deliberazione della Giunta regionale n. 24/24 del 23 aprile 2008, allegato B), deve essere preceduta da positiva conclusione di procedura di verifica di assoggettabilità o *screening*, estesa ad ampliamenti e/o modifiche al fine di verificarne gli impatti cumulativi, come da giurisprudenza costante;

appare pertanto grave la mancata procedura di verifica di assoggettabilità o *screening*;

a tal proposito il servizio per lo sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, autorità ambientale e sistemi informativi ambientali (SAVI) dell'Assessorato per la difesa dell'ambiente della Regione autonoma della Sardegna, con nota prot. n. 7354 del 3 aprile 2013, ha dichiarato di aver richiesto al Comune di Badesi, anche con precedenti note prot. n. 22067 del 29 settembre 2011 e n. 27517 del 25 novembre 2011, la documentazione amministrativa e tecnica utile a verificare se le opere debbano essere assoggettate alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di incidenza ambientale, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, della deliberazione della Giunta regionale 34/33 del 2012 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997";

risulta agli interroganti che anche in questo caso il Comune di Badesi non avrebbe fornito alcuna risposta alle richieste;

le associazioni ecologiste citate hanno quindi chiesto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al servizio regionale SAVI, al Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna l'emanazione di provvedimenti di sospensione dei lavori in assenza del rispetto della normativa sulle valutazioni ambientali di cui all'art. 29 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

in relazione ai fatti sono stati presentati atti di sindacato ispettivo presso la Commissione europea e presso il Consiglio regionale della Sardegna,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti sopra narrati;

se non ritenga che le opere debbano essere assoggettate alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di incidenza ambientale ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 e del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;

se il cantiere sito sulle dune di Badesi sia stato legittimamente autorizzato;

quali iniziative, nelle opportune sedi, intenda intraprendere, per quanto di competenza, al fine di valutare il rispetto della normativa comunitaria in materia di salvaguardia degli *habitat* (direttiva n. 92/43/CEE) e di valutazione sull'impatto ambientale (in particolare la direttiva n. 2011/92/UE);

quali urgenti misure, accertata l'eventuale assenza del rispetto della normativa sulle valutazioni ambientali, intenda assumere al fine di provvedere all'immediata sospensione dei lavori.

(4-00341)

[CASINI](#), [MARINO Luigi](#), [GHEDINI Rita](#), [VACCARI](#), [CARRARO](#), [BERNINI](#) - Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze - Premesso che:

il 20 maggio 2012 si è registrata la prima scossa di terremoto che ha interessato i territori dell'area nord

della penisola;

a questa ne sono succedute altre che sono proseguite per diversi giorni, in particolare quella di martedì 29 maggio, producendo un aggravamento degli effetti e, purtroppo, del numero delle vittime: sono morte a causa delle scosse 28 persone, cui si è aggiunto un volontario deceduto nella fase di ricostruzione. I feriti sono stati oltre 300;

l'area maggiormente colpita è stata la porzione settentrionale della Pianura Padana emiliana compresa tra le province di Reggio Emilia, Modena, Ferrara e Bologna. Ma le scosse sono state avvertite nettamente in gran parte dell'Italia del nord e hanno causato danni anche in Lombardia e Veneto;

la zona intorno agli epicentri ingloba 33 comuni. Sono invece 59 i comuni interessati complessivamente dagli eventi sismici;

risulta quindi coinvolta una zona non solo densamente popolata ma anche con un'altissima industrializzazione, un'agricoltura fiorente e un alto tasso di occupazione. Nell'area del cratere si produce circa il 2 per cento del Pil nazionale;

per comprendere le proporzioni della calamità basta pensare che, dopo le scosse del maggio 2012, circa 45.000 persone, 19.000 nuclei familiari, hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni a causa dei danni subiti. Infatti, complessivamente, gli edifici inagibili sono risultati circa 14.000;

nei primi 9 mesi di emergenza seguiti alle scosse del 20 e 29 maggio sono stati impegnati in totale 7.000 volontari della colonna mobile dei vigili del fuoco dell'Emilia-Romagna e circa 14.000 provenienti dalle altre regioni;

le forze messe in campo dal Servizio nazionale di protezione civile nei giorni più critici dell'emergenza sono state di una media di oltre 5.000 unità al giorno;

tra essi, i vigili del fuoco, in particolare, hanno svolto circa 65.000 sopralluoghi speditivi, oltre ad operazioni di soccorso, demolizioni e messa in sicurezza di edifici pericolanti;

infatti, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, con ordinanza n. 1 del 22 maggio 2012, ha stabilito di avvalersi, per le attività di soccorso e di assistenza alla popolazione, delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile tra cui opera anche il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

è grazie al lavoro continuativo di centinaia e centinaia di vigili del fuoco e di volontari della protezione civile che si sono potute soccorrere nell'immediatezza le popolazioni in difficoltà, grazie a loro è stato possibile recuperare beni di prima necessità nelle case inagibili, abbattere e mettere in sicurezza edifici privati e pubblici, nonché garantire l'organizzazione dell'assistenza dei cittadini subito dopo l'emergenza;

si tratta, peraltro, di un impegno costante che prosegue ancora oggi a distanza di oltre 12 mesi dai quei tragici giorni;

infatti, ai fini di dare continuità all'operato del personale del Corpo in materia di realizzazione di opere provvisorie ed urgenti (demolizioni e messa in sicurezza) da compiere nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia a supporto delle amministrazioni locali, il Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di commissario delegato, subentrato, a decorrere dal 3 agosto 2012, una volta cessate le funzioni e le attività della Direzione di comando e di controllo del Dipartimento e dei direttori delle 3 agenzie regionali interessate della protezione civile, ha emesso le ordinanze n. 17 del 2 agosto 2012, come modificata con ordinanza n. 19 del 7 agosto 2012, l'ordinanza n. 21 del 10 agosto, l'ordinanza n. 52 del 9 ottobre 2012, come modificata con ordinanza n. 68 del 9 novembre 2012 e con ordinanza n. 89 del 10 dicembre 2012, l'ordinanza n. 8 dell'11 febbraio 2013 e l'ordinanza n. 39 del 28 marzo 2013;

successivamente, lo stesso Presidente ha adottato il decreto n. 239 dell'8 aprile 2013 con cui vengono disposte ed indicate le procedure economico-finanziarie ed amministrative da seguire ai fini dell'erogazione delle somme a copertura degli oneri previsti per gli interventi del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui alle citate ordinanze;

il commissario delegato con il decreto ha stabilito che il direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile provveda, in attesa della documentazione di rendicontazione delle attività svolte e della relativa

istruttoria amministrativo-contabile, alla liquidazione, a titolo di acconto, del 50 per cento della spesa autorizzata con le suddette ordinanze relative all'operato del Corpo nell'ambito dell'emergenza sisma; pertanto, in applicazione del decreto, il Direttore dell'Agenzia regionale, con propria determinazione n. 234 dell'11 aprile 2013, ha disposto la liquidazione a favore del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, della somma di 5.330.880 euro a titolo di acconto pari al 50 per cento della somma complessivamente autorizzata dalle ordinanze di cui sopra;

in data 7 giugno 2013, la competente Direzione centrale per le risorse finanziarie del Ministero ha informato di aver provveduto ad assegnare ai comandi provinciali interessati le risorse occorrenti al pagamento dei compensi per il lavoro straordinario prestato dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in occasione del sisma in Emilia;

tali competenze potranno essere poste in pagamento già a partire dalla mensilità di luglio 2013;

è auspicabile che in fase di corresponsione di quanto dovuto si applichi la modalità della tassazione separata onde evitare che i ritardi nei pagamenti delle risorse spettanti penalizzino ulteriormente i lavoratori,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, per le proprie competenze, confermino l'esistenza delle condizioni per procedere all'immediato pagamento della prima *tranche* di quanto dovuto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il lavoro straordinario prestato in occasione dell'emergenza sisma in Emilia-Romagna e quali iniziative intendano adottare al fine di evitare ulteriori ritardi nell'erogazione di quanto dovuto allo stesso titolo al personale con particolare riferimento al saldo e al periodo eventualmente ancora previsto con ordinanza del commissario delegato;

se intendano procedere al pagamento di quanto dovuto mediante il metodo di calcolo di tassazione separata, evitando che il ritardo nell'adempimento gravi fiscalmente sugli incolpevoli lavoratori;

per evitare il ripetersi di simili episodi, peraltro, analoghi a quelli relativi a tutte le emergenze, trattandosi di somme spettanti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per ore straordinarie regolarmente rese, se non ritengano opportuno di provvedere al pagamento di quanto dovuto direttamente, regolando poi partite finanziarie con altri enti pubblici coinvolti in maniera indipendente;

se non ritengano opportuno istituire un apposito fondo per le emergenze, con copertura finanziaria, a disposizione del Corpo, onde poter provvedere appunto nell'emergenza, anche con riguardo ai fornitori.

(4-00342)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-00123, del senatore Margiotta, sulla soppressione dello sportello di Equitalia a Rionero in Vulture (Potenza);

7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00059, della senatrice Puglisi ed altri, su iniziative in favore della scuola d'infanzia a Bologna;

3-00118, del senatore Tocci e della senatrice Pignedoli, sui requisiti per l'accreditamento dei corsi di laurea nelle università italiane;

3-00119, della senatrice Puglisi, sull'erogazione alle scuole paritarie delle risorse accantonate per il 2013;

3-00121, del senatore Bocchino ed altri, sul funzionamento dei servizi del Ministero per i beni e le attività culturali;

3-00126, della senatrice Montecchi ed altri, sui vincoli del patto di stabilità sui servizi educativi, culturali e socio-assistenziali;

12a Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-00122, della senatrice Mattesini, sulla mancata predisposizione dell'elenco unico nazionale per lo svolgimento delle selezioni dei direttori di strutture complesse.

Mozioni, ritiro di firme

Il senatore Castaldi ha dichiarato di ritirare la propria firma dalla mozione 1-00037.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 35ª seduta pubblica del 5 giugno 2013, a pagina 27, nell'intervento del Presidente, sostituire la parola: "Bruno" con la seguente: "Bruni".

Nel Resoconto stenografico della 36ª seduta pubblica del 6 giugno 2013, a pagina 115, sotto il titolo "Interrogazioni, da svolgere in Commissione", sostituire le parole da: "le seguenti interrogazioni" fino a: "lavoratori già licenziati" con le seguenti: "la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

11a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-00115, della senatrice Favero ed altri, sul regime previdenziale della fondazione Enasarco".

1.5.2.7. Seduta n. 39 (ant.) del 12/06/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

39a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2013 (Antimeridiana)

Presidenza del presidente GRASSO,
indi della vice presidente FEDELI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI: Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,33).

Si dia lettura del processo verbale.

PIZZETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 6 giugno.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,36).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(576) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il

rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015 (Relazione orale)(ore 9,37)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 576.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che nella seduta di ieri si è concluso l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 5.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

DIVINA (LN-Aut). Signor Presidente, desidero illustrare l'ordine del giorno G6.102, anche se la sua lettura è tanto ovvia, quasi banale.

Ci troviamo di fronte all'opera delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che procedono, per così dire, con ruote indipendenti. Accade che per la gestione commissariale della ricostruzione - le Regioni interessate sono Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto - soltanto la sezione regionale veneta ha subordinato il positivo riscontro del controllo preventivo all'approvazione di un piano degli interventi generali. Ciò non è avvenuto per l'Emilia-Romagna né per la Lombardia.

Chiediamo che il Governo, proprio per non penalizzare il Veneto o meglio i Comuni veneti, dia indicazioni sull'omogeneizzazione delle procedure che poi tutte le varie sezioni regionali della Corte dei conti dovranno seguire.

Cerchiamo di trattare le amministrazioni alla stessa maniera: infatti, a fronte del caos che abbiamo già rilevato è necessario un intervento governativo che indichi una linea a tutte le sezioni regionali della Corte dei conti affinché operino seguendo lo stesso criterio. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

BERTUZZI (PD). Signor Presidente, illustro l'ordine del giorno G6.201, presentato insieme ad altri colleghi, che riguarda due questioni che la Commissione bilancio di fatto non ha voluto ammettere sotto forma di emendamento ma che, rimanendo sospese, creeranno tantissimi problemi.

Mi riferisco innanzitutto al problema dell'accatastamento dei fabbricati rurali siti nelle zone dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto. Lo scorso anno è stata avviata una procedura, ancora in corso, che sta mettendo in difficoltà persino i proprietari di fabbricati rurali situati nelle zone in cui, bene o male, la situazione è stabile.

Nelle zone terremotate, invece, in cui è problematica anche la semplice valutazione dei danni subiti dai fabbricati e degli effetti che questi avranno sulla loro destinazione futura, stare all'interno delle scadenze stabilite per la procedura di accatastamento mette in seria difficoltà gli imprenditori, che rischiano di fatto di dover procedere all'abbattimento dei propri fabbricati: alla fine, infatti, il proprietario, l'imprenditore agricolo, non essendo in grado di decidere oggi, perché non ha le risorse per sistemare il fabbricato, si troverà costretto ad abbatterlo, determinando in tal modo un impoverimento del nostro paesaggio rurale, dovuto quindi ad una forzatura, alla mancata volontà di concedere una proroga, quanto meno fino alla fine dell'anno, che peraltro non comporterebbe ulteriori oneri a carico di questo esercizio.

Vorrei pertanto che il Governo riflettesse su questo problema e assumesse un impegno in merito.

Un altro problema è rappresentato dal divieto per le amministrazioni universitarie le cui strutture situate all'interno del cratere hanno subito danni a seguito del terremoto di effettuare investimenti per trovare nuove collocazioni alternative agli edifici in cui erano ospitate e che non sono più agibili; tali amministrazioni, infatti, a seguito dei blocchi stabiliti dalla *spending review* non possono acquistare immobili, e questo divieto sta mettendo a rischio l'avvio del nuovo anno accademico (parlo almeno della mia provincia).

Chiedo pertanto che in merito a questo problema il Governo assuma degli impegni che di fatto non determineranno ulteriori indebitamenti agli enti indicati nell'ordine del giorno, in modo tale da consentire a queste zone di continuare nel proprio processo di ricostruzione, evitando di aggiungere ulteriori danni a chi ha già subito quelli provocati dal sisma.

[VACCARI](#) (PD). Signor Presidente, illustro l'ordine del giorno G6.200, presentato perché, come già ricordato dalla collega Bertuzzi, la Commissione bilancio ha ritenuto di non accogliere alcuni emendamenti che avevamo proposto insieme ad altri colleghi parlamentari appartenenti a vari schieramenti; mi riferisco, in particolare, a quelle proposte che riguardavano le imprese colpite dal terremoto verificatosi in Emilia e i Comuni coinvolti dall'evento.

Per motivare le ragioni per le quali abbiamo voluto presentare questo ordine del giorno all'attenzione del Governo riparto dalle parole che il relatore Esposito, così come il capogruppo Caleo, hanno utilizzato nei loro interventi in discussione generale parlando di un'area fondamentale per l'economia del nostro Paese, quella colpita dal terremoto del maggio 2012, che ha bisogno di risposte e di risorse. Stiamo parlando di un'area che produce 19,6 miliardi di euro di ricchezza con riferimento al 2011 e genera 12,2 miliardi di euro di esportazioni. È stato stimato che il valore aggiunto perso a causa del sisma del maggio 2012 si aggira attorno ai 3,1 miliardi di euro.

Stiamo parlando di diverse migliaia di imprese che sono state colpite e di due comparti strategici per il nostro Paese, il biomedicale e il tessile ed abbigliamento. Come ha testé sottolineato la collega che mi ha preceduto, stiamo parlando di migliaia di aziende agricole e zootecniche colpite, per le quali abbiamo bisogno di risposte puntuali; stiamo parlando di 33 Comuni, per oltre 180.000 persone, che rappresentano quasi il 12 per cento della quota regionale; stiamo parlando di 27.900 unità abitative dichiarate inagibili a vari livelli nell'area del cratere.

È per questa ragione che, con l'ordine del giorno in esame, chiediamo al Governo che, rispetto ad alcune questioni, sia assunto un impegno a risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche da noi sollevate che la Commissione bilancio non ha ritenuto di accogliere. In particolar modo, stiamo parlando dell'estensione anche alle imprese individuali senza dipendenti della possibilità di accesso ai finanziamenti già previsti dalla normativa speciale approvata lo scorso anno; stiamo parlando dell'estensione delle misure per l'assistenza alla popolazione anche ai Comuni limitrofi a quelli del cratere, soprattutto in alcune Regioni come Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna; stiamo parlando dell'estensione della possibilità di accesso ai contributi per la ricostruzione anche a chi, in mancanza di residenza anagrafica, abbia un contratto d'affitto regolarmente registrato: stiamo facendo riferimento in particolar modo a chi è stato ospitato in struttura socio sanitaria in maniera temporanea.

Vi sono poi alcune questioni, come la detassazione dei contributi, ma in particolar modo degli indennizzi assicurativi, che penso possano essere risolte con un ordine del giorno specifico che la Commissione bilancio ha appena finito di valutare. Stiamo parlando di agevolazioni a favore delle microimprese localizzate nelle aree colpite come la finanza di vantaggio, che crediamo possa essere utile per far ripartire anche quei settori che oggi sono sicuramente i più penalizzati. Per i Comuni chiediamo un impegno specifico per quanto riguarda il differimento del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti.

Tutto questo è necessario per riuscire a completare un quadro di impegni che il decreto comunque è riuscito a prendere, ma che ha bisogno di ulteriori risposte e di ulteriori risorse.

[LO MORO](#) (PD). Signor Presidente, colleghi e rappresentanti del Governo, ci sembrava pertinente inserire un emendamento in un provvedimento datato 26 aprile 2013 riguardante nello specifico eventi sismici verificatisi nel maggio dell'anno scorso. Ci sembrava pertinente parlare dello sciame sismico tuttora in corso nella zona del Pollino, tra la Calabria e la Basilicata, dove la scossa più forte, quella che ha fatto nascere il problema, si è verificata il 26 ottobre 2012. Era quindi giusto e pertinente che il Governo se ne occupasse in questo ambito.

Abbiamo presentato un emendamento che affronta il caso. Oggi siamo costretti a prendere atto che il Governo non è pronto e non è pronta neanche la Commissione bilancio ad esprimere soprattutto un parere favorevole sul presupposto che si tratterebbe di impegnare nuove risorse. Ci limitiamo allora ad un ordine del giorno, sul quale però insistiamo, che molto opportunamente è stato firmato da colleghi della Basilicata e della Calabria, ma che a ben vedere potrebbe essere sostenuto da chiunque.

Infatti, in queste ore, mentre in Italia si sa che stiamo discutendo questo provvedimento, nella zona del Pollino i sindaci e le popolazioni si sentono abbandonati da uno Stato che è ancora silente davanti al

fatto che è stato emesso un provvedimento che ha dichiarato l'emergenza il 9 novembre 2012. Quel provvedimento era limitato nel tempo, perché aveva una scadenza a 90 giorni, ed è stato prorogato di ulteriori 60, anche quelli scaduti il 7 aprile. Oggi ne stiamo discutendo, a giugno, in quest'Aula: è giusto sottolineare che siamo in ritardo.

Ci aspettiamo che l'ordine del giorno G6.202 venga accolto e che gli si dia seguito immediato per dare un segnale di attenzione a quella popolazione che deve sapere che oggi il problema non è stato risolto ma che il Governo e il Parlamento se ne fanno carico per risolverlo con tempestività. In una parola, ci aspettiamo che il Governo adotti un provvedimento immediato, se non nell'attuale decreto-legge da convertire in un altro contesto, purché sia tempestivo nell'affrontare il problema di una proroga che deve essere immediata, perché stiamo parlando di un termine già scaduto, e che soprattutto non sottovaluti i problemi dello sciame sismico in corso.

Il giorno in cui ho presentato l'ordine del giorno in questione, che ha la firma di altri colleghi calabresi e della Basilicata, ma che credo possa essere condiviso da tutti, si era verificato un evento sismico ulteriore. Davanti a questo non aspettiamo che succedano i fatti per poi dire che non siamo arrivati in tempo. La popolazione ha bisogno del sostegno dello Stato oggi, e deve sapere che anche quando discutiamo di altre zone del Paese abbiamo ben presente quello che succede nella zona del Pollino.

(Applausi del senatore Lucherini).

[MARGIOTTA](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MARGIOTTA](#) (PD). Signor Presidente, intervengo sul medesimo ordine del giorno G6.202, in aggiunta a quanto già detto dalla collega Lo Moro.

Abbiamo seguito l'*iter* di questo decreto in Commissione, inizialmente con la linea, condivisa un po' da tutti, di non appesantire il provvedimento con riferimenti a ulteriori avvenimenti sismici (ce ne sono tantissimi in Italia) perché pensavamo fosse giusto che il provvedimento oggi al nostro esame fosse limitato ad Abruzzo ed Emilia-Romagna. Così alla fine non è stato, e di questo ce ne dogliamo. A quel punto, abbiamo cercato di porre in Commissione anche il tema relativo al terremoto del Pollino, nelle Province di Cosenza e Potenza, già esaminato in precedenza; purtroppo, la Commissione ci ha opposto il richiamo all'articolo 81 della Costituzione.

Chiediamo al Governo di analizzare nuovamente la questione e di impegnarsi ad aiutarci a risolvere il problema nel prossimo provvedimento attinente a tali questioni. In caso contrario, creeremmo davvero una disparità di trattamento fra terremoti di serie A e di serie B, e di questo non c'è proprio bisogno nel nostro Paese. *(Applausi della senatrice Mattesini).*

[PRESIDENTE](#). I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

La Presidenza comunica che è pervenuta, ed è in distribuzione, la relazione tecnica alla quale fa riferimento il parere della 5a Commissione permanente relativamente agli emendamenti 6.0.83, 6.0.84, 6.0.85, 6.0.86, 6.0.87 e 6.0.88. Alla luce di tale relazione il parere sui predetti emendamenti non è più ostativo ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Conseguentemente, in base a quanto previsto nel parere predetto, viene meno la condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della copertura degli oneri negli emendamenti 6.0.83, peraltro ritirato, e 6.0.84.

Invito il senatore Segretario a dare lettura dell'ulteriore parere espresso dalla 5a Commissione permanente.

[PIZZETTI](#), segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti 6.0.500 e 7.0.500, relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, ribadisce, per quanto di propria competenza, il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già formulato alle Commissioni di merito lo scorso 4 giugno».

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e ordini del giorno in esame.

[ESPOSITO Stefano](#), relatore. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 6.900, 6.100, 6.17 (testo 2) e 6.12, e parere contrario sugli emendamenti 6.18, 6.11 e 6.14.

Inoltre, esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G6.100, G6.102, G6.200, G6.201, G6.202, e

G6.700 e parere contrario sull'ordine del giorno G6.101.

Per quanto riguarda gli emendamenti volti di inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 6, esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.0.1, 6.0.2, 6.0.5 (testo corretto), 6.0.6, 6.0.10, 6.0.11, 6.0.13, 6.0.14, 6.0.15, 6.0.16, 6.0.17, 6.0.18, 6.0.19, 6.0.20 e favorevole sugli emendamenti 6.0.9000, 6.0.80, 6.0.81 e 6.0.82 e 6.0.2000.

Signor Presidente, chiedo poi di accantonare l'emendamento 6.0.22 in quanto richiede da parte mia un approfondimento.

Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 6.0.29 e 6.0.31 e parere favorevole sull'emendamento 6.0.1000. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.0.33, 6.0.36, 6.0.37, 6.0.41, 6.0.42, 6.0.43, 6.0.45, 6.0.47 e 6.0.48. Esprimo quindi parere favorevole sull'emendamento 6.0.5000 (testo 3). Esprimo parere contrario sull'emendamento 6.0.50 e parere favorevole sull'emendamento 6.0.800. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.0.52 e 6.0.55 e parere favorevole sull'emendamento 6.0.67. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.0.68, 6.0.70, 6.0.72, 6.0.76, 6.0.77, 6.0.78 e parere favorevole sugli emendamenti 6.0.85, 6.0.86, 6.0.87 e 6.0.88.

Esprimo invece parere contrario sugli emendamenti 6.0.91, 6.0.92, 6.0.93, 6.0.94, 6.0.96, 6.0.98 e 6.0.99. Il parere è naturalmente favorevole sull'emendamento 6.0.500.

PRESIDENTE. Su questo emendamento c'è un parere contrario della 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già formulato alle Commissioni di merito lo scorso 4 giugno.

ESPOSITO Stefano, *relatore*. Signor Presidente, come già precisato all'interno della mia relazione, continuo a credere che il tema oggetto dell'emendamento 6.0.500 meriti una riflessione. Sulla questione abbiamo opinioni diverse rispetto al Governo e quindi le chiederei di accantonarlo per svolgere un ulteriore approfondimento. Ne abbiamo discusso a lungo con il Sottosegretario, ma sono convinto che la questione abbia una sua rilevanza.

PRESIDENTE. Accantoniamo quindi l'emendamento 6.0.500.

ESPOSITO Stefano, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.0.102 e 6.0.104.

PRESIDENTE. L'emendamento 6.0.103 è improponibile.

ESPOSITO Stefano, *relatore*. Chiedo di accantonare l'emendamento 6.0.108. Avanzo analoga richiesta anche per l'emendamento 6.0.900 (testo 2) dal momento che siamo in attesa di un testo 3.

PRESIDENTE. L'emendamento 6.0.200 è improponibile.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, il parere è conforme a quello del relatore su tutti gli emendamenti con un'unica eccezione per l'emendamento 6.0.500, sul quale la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, quindi per un problema di copertura. Il Governo è tuttavia intenzionato ad accogliere l'ordine del giorno Lo Moro, che si riferisce esattamente alla questione trattata dall'emendamento. Quindi, il Governo esprime parere contrario sull'emendamento, ma accoglie l'ordine del giorno presentato dalla senatrice Lo Moro.

PRESIDENTE. C'è una richiesta di accantonamento avanzata dai relatori.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Accolgo tale richiesta.

Sull'ordine del giorno G6.100, presentato dalla senatrice Bertuzzi, il parere è favorevole a condizione che il dispositivo sia riformulato nel modo seguente: «impegna il Governo: a mettere in atto tutte le iniziative necessarie per evitare la delocalizzazione di attività con riferimento ai territori colpiti dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012».

L'ordine del giorno G6.101, del senatore Giovanardi, può essere accolto dal Governo se riformulato. La riformulazione consiste nel sopprimere nel dispositivo dalle parole «una migliore specificazione» al termine «prevedendo»; in altri termini si «impegna il Governo: a valutare l'opportunità di adottare misure volte a stabilire che: ai fini dell'informazione», e poi prosegue il dispositivo come proposto dal senatore Giovanardi.

Anche l'ordine del giorno G6.102 può essere accolto dal Governo se così riformulato: «impegna il Governo: a valutare l'opportunità di fornire indicazioni ai fini», e poi prosegue il dispositivo come proposto dai senatori Divina ed altri.

Sull'ordine del giorno G6.200 il parere è favorevole, ma con la seguente proposta di riformulazione: «impegna il Governo: a valutare la possibilità di affrontare tutte le problematiche sollevate nel corso dell'esame del provvedimento:», e poi seguono le problematiche indicate dal dispositivo.

L'ordine del giorno G6.201, della senatrice Bertuzzi ed altri, può essere accolto se riformulato nel modo seguente: «impegna il Governo: a valutare la possibilità di affrontare tutte le problematiche sollevate nel corso dell'esame del provvedimento:», e poi seguono i due capoversi del dispositivo come indicati dai senatori proponenti.

Sull'ordine del giorno G6.202, dei senatori Lo Moro ed altri, che attiene all'area del Pollino interessata da eventi sismici, esprimo parere favorevole, come anche sull'ordine del giorno G6.700, del senatore De Siano.

[ESPOSITO Stefano](#), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ESPOSITO Stefano, *relatore*. Signor Presidente, volevo chiedere al Governo, per quanto riguarda gli emendamenti accantonati 6.0.108 e 6.0.900, se ha dato lettura del testo 2, in quanto non mi pare ancora disponibile. Pertanto chiedo al rappresentante del Governo di esprimersi al riguardo.

DE VINCENTI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Sull'emendamento 6.0.900 (testo 2) il Governo si esprime a favore; supera i testi precedenti.

ESPOSITO Stefano, *relatore*. Allora, Presidente, colgo l'occasione per esprimere parere favorevole sull'emendamento 6.0.900 (testo 2).

PRESIDENTE. Viene ritirato l'emendamento 6.0.108?

DE SIANO, *relatore*. Sì, Presidente, lo ritiro.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.900.

[SANTANGELO \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Grazie, signor Presidente. Buongiorno a tutti. Il Movimento 5 Stelle chiede la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.900, presentato dai relatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Risulta pertanto assorbito l'emendamento 6.100.

Gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.20 e 6.10 sono stati ritirati, mentre gli emendamenti 6.8 e 6.200 sono improponibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.18.

[GIOVANARDI \(PdL\)](#). Signor Presidente, lo ritiro.

[PRESIDENTE](#). Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 6.11 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.17 (testo 2).

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, chiediamo cortesemente la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.17 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

[PUPPATO](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUPPATO (PD). Signor Presidente, solo per chiedere che venga registrato il voto che non sono riuscita ad esprimere nella prima votazione.

[CARRARO](#) (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO (PdL). Signor Presidente, intervengo perché si prenda atto che non è stato registrato il mio voto nella prima votazione.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza prende atto di entrambe le dichiarazioni.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.12.

[D'AMBROSIO LETTIERI](#) (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI (PdL). Signor Presidente, desidero dichiarare un voto convintamente positivo su questo emendamento, però mi permetterà di essere franco e di dire che questo mio intervento in dichiarazione di voto è volto ad esprimere, a beneficio del resoconto dei lavori dell'Assemblea, una riflessione che trae origine dalle finalità di questo emendamento, che sono di differimento di termini, (cioè una proroga), per agganciarmi a quanto abbiamo approvato con l'emendamento 4.2.

Presidente, lei converrà con me che gli obblighi dettati dal rispetto del Regolamento, al quale noi scrupolosamente ci uniformiamo, non possono rappresentare motivo di strozzatura per i principi del dibattito e anche per il sostegno a quel convincimento che i destini di un emendamento sono in parte determinati anche dagli atti parlamentari, cioè da quanto in sede di discussione si verbalizza in ordine alla genesi dell'emendamento stesso.

Allora, devo necessariamente esprimere, come detto, il voto favorevole sull'emendamento 6.12, che disciplina sostanzialmente materia di proroga, e dire che l'emendamento 4.2, che noi abbiamo approvato con riferimento all'articolo 4 del decreto in esame («Proroga gestione commissariale Galleria Pavoncelli»), di fatto contiene un errore, un errore grave, al quale sono certo che il Governo vorrà destinare tutta la sua attenzione, anche producendo oggi le controdeduzioni rispetto a quanto io sto affermando, perché è assolutamente imbarazzante far passare per proroga quella che proroga non è. Sull'argomento, tanto il senatore Viceconte quanto il senatore Liuzzi hanno potuto approfondire con me una tematica...

PRESIDENTE. Se potesse concludere, gliene sarei grato.

D'AMBROSIO LETTIERI (PdL). ...secondo la quale, apparentemente, il testo dell'articolo, dichiarando estesa l'efficacia dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3858 del 2010, sembrerebbe favorire la prosecuzione degli effetti dell'azione commissariale fino al 3 marzo 2014, ma di fatto anticipa quella che doveva essere invece una conclusione fisiologica, prevista dalle vigenti disposizioni e fissata a novembre 2016.

Signor Presidente, per ora abbiamo scongiurato il rischio di interrompere in anticipo quell'attività, con danno ingente anche alla comunità che vive in quei territori, perché l'approvvigionamento idrico di oltre un milione di cittadini pugliesi non è affatto marginale, ma chiedo che il Governo valuti la possibilità di recuperare il preesistente termine del novembre 2016.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo cortesemente la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.12, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 6.14 è improcedibile.

Gli emendamenti 6.15, 6.16 e 6.19 sono stati ritirati.

Chiedo alla senatrice Bertuzzi, presentatrice dell'ordine del giorno G6.100, se accetta la riformulazione proposta dal Governo.

BERTUZZI (PD). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G6.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Senatore Giovanardi, accetta la proposta di riformulazione avanzata dal Governo con riferimento all'ordine del giorno G6.101?

GIOVANARDI (PdL). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G6.101 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Senatore Divina, accetta la proposta di riformulazione avanzata dal Governo con riferimento all'ordine del giorno G6.102?

DIVINA (LN-Aut). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G6.102 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Senatore Vaccari, accetta la riformulazione proposta dal Governo sull'ordine del giorno G6.200?

[VACCARI](#) (PD). Signor Presidente, accetto la riformulazione e intervengo per una precisazione, in quanto vi è un'ulteriore specifica, che abbiamo concordato anche con il Governo, con riferimento all'emendamento 6.0.83. Il testo 2 dell'ordine del giorno G6.200 prevede quindi anche la seguente aggiunta: «con specifico riferimento agli indennizzi assicurativi per le imprese».

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla riformulazione proposta.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Il parere del Governo è favorevole.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G6.200 (testo 2) non verrà quindi posto ai voti.

Senatrice Bertuzzi, accetta la riformulazione proposta dal Governo all'ordine del giorno G6.201?

BERTUZZI (PD). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G6.201 (testo 2), G6.202 e G6.700 non verranno posti ai voti.

Gli emendamenti 6.0.1, 6.0.2 e 6.0.250 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.9000.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.0.9000, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Gli emendamenti 6.0.79, 6.0.3 (testo corretto) e 6.0.4 (testo corretto) sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.80, identico all'emendamento 6.0.5 (testo corretto).

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.0.80, presentato dalle Commissioni riunite, identico all'emendamento 6.0.5 (testo corretto), presentato dal senatore Di Biagio.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 6.0.6 e 6.0.11 sono improcedibili.

Gli emendamenti 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10 e 6.0.12 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.13, identico agli emendamenti 6.0.14, 6.0.15 e 6.0.16.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.0.13, presentato dalla senatrice Bulgarelli e da altri senatori, identico agli emendamenti 6.0.14, presentato dal senatore Giovanardi, 6.0.15, presentato dal senatore Marino Luigi e da altri senatori, e 6.0.16, presentato dal senatore Crosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 6.0.17, identico agli emendamenti 6.0.18, 6.0.19 e 6.0.20.

GIOVANARDI *(PdL)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 6.0.17.

MARINO Luigi *(SCpI)*. Signor Presidente, anche io ritiro l'emendamento 6.0.18.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

[COTTI \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTI (M5S). Signor Presidente, vorrei segnalare che nella precedente votazione non sono riuscito a votare. Vorrei però che risultasse che il mio voto era favorevole.

[PRESIDENTE](#). Ne prendiamo atto.

Rimane pertanto da votare l'emendamento 6.0.19, identico all'emendamento 6.0.20.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.0.19, presentato dal senatore Crosio e da altri senatori, identico all'emendamento 6.0.20, presentato dalla senatrice Bulgarelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. L'emendamento 6.0.21 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 6.0.22, del quale era stato chiesto l'accantonamento.

[ESPOSITO Stefano](#), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ESPOSITO Stefano, *relatore*. Signor Presidente, vorrei proporre una riformulazione dell'emendamento 6.0.22, sulla base della quale si potrebbe esprimere un parere favorevole. È la seguente: «dopo le parole "comma 8" sono inserite le seguenti: "nelle aree che abbiano risentito di un'intensità macrosismica, così come rilevata dal Dipartimento della Protezione Civile, pari o superiore a 6", ovvero».

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale riformulazione.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Il parere del Governo è favorevole all'emendamento 6.0.22, con la riformulazione proposta dal relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 6.0.22 (testo 2).

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.0.22 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.2000.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.0.2000, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 6.0.29 e 6.0.31, mentre gli emendamenti 6.0.27 e 6.0.28 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.1000.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.0.1000, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 6.0.33, 6.0.36 e 6.0.37.

Gli emendamenti 6.0.32, 6.0.34 (testo 2), 6.0.35, 6.0.38, 6.0.39, 6.0.40, 6.0.44 e 6.0.46 sono stati ritirati.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 6.0.41, 6.0.42, 6.0.43, 6.0.45, 6.0.47 e 6.0.48 sono improcedibili.

Passiamo all'emendamento 6.0.5000 (testo 3).

[ESPOSITO Stefano](#), relatore. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 6.0.5000 (testo 3) e chiediamo che venga votato l'emendamento 6.0.800.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi in proposito.

[DE VINCENTI](#), sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico. Signor Presidente, sono favorevole al ritiro dell'emendamento 6.0.5000 (testo 3) e alla votazione dell'emendamento 6.0.800.

[PRESIDENTE](#). Gli emendamenti 6.0.50, 6.0.52 e 6.0.55 sono improcedibili, mentre gli emendamenti 6.0.51, 6.0.53 e 6.0.54 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.800.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.0.800, presentato dai relatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Gli emendamenti 6.0.69 e 6.0.66 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.67.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.0.67, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

[CARRARO](#) (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO (*PdL*). Signor Presidente, segnalo che il dispositivo elettronico non ha rilevato il mio voto.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

A seguito dell'approvazione dell'emendamento 6.0.67 risultano preclusi gli emendamenti 6.0.68, 6.0.70, 6.0.72, mentre gli emendamenti 6.0.71, 6.0.73, 6.0.74, 6.0.75, 6.0.83, 6.0.85 e 6.0.88 sono stati ritirati.

Stante il parere contrario della 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 6.0.76, 6.0.77 e 6.0.78 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.86, identico all'emendamento 6.0.87.

[DALLA ZUANNA](#) (*SCpI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA ZUANNA (*SCpI*). Signor Presidente, poiché l'emendamento 6.0.85 è identico agli emendamenti 6.0.86 e 6.0.87, lo mantengo e chiedo che sia votato insieme a questi.

[GIBIINO](#) (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIBIINO (*PdL*). Anch'io, signor Presidente, intendo mantenere l'emendamento 6.0.88.

[SANTANGELO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.0.85, presentato dal senatore Marino Luigi e da altri senatori, identico agli emendamenti 6.0.86, presentato dal senatore Crosio e da altri senatori, 6.0.87, presentato dalla senatrice Bulgarelli e da altri senatori, e 6.0.88, presentato dal senatore Gibiino.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Gli emendamenti 6.0.84, 6.0.89, 6.0.90, 6.0.95 e 6.0.97 sono stati ritirati.

Stante il parere contrario della 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 6.0.91, 6.0.92, 6.0.93, 6.0.94, 6.0.96, e 6.0.98 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.99.

SANTANGELO (*M5S*). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.0.99, presentato dalla senatrice Bulgarelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Gli emendamenti 6.0.100, 6.0.101 e 6.0.300 sono stati ritirati.

Passiamo all'emendamento 6.0.500.

[ESPOSITO Stefano](#), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ESPOSITO Stefano, *relatore*. Signor Presidente, chiederei ancora uno sforzo al Governo su questo tema. Credo che i territori di Cosenza e Potenza non meritino di essere tralasciati. Naturalmente sono consapevole di tutti i limiti.

Se il Governo facesse uno sforzo, potremmo dare soddisfazione e rispondere ad una criticità posta. Naturalmente mi rimetto alla valutazione del Governo. In ogni caso, lo terrei accantonato per un ulteriore approfondimento.

[PRESIDENTE](#). L'emendamento 6.0.500 è pertanto accantonato.

Stante il parere contrario della 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 6.0.102 è improcedibile. Gli emendamenti 6.0.103 e 6.0.301 sono improponibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.104.

SANTANGELO (*M5S*). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.0.104, presentato dalla senatrice Bulgarelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Gli emendamenti 6.0.105, 6.0.106 e 6.0.108 (testo 2) sono stati ritirati, mentre l'emendamento 6.0.200 è improponibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.900 (testo 2).

[ESPOSITO Stefano](#), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ESPOSITO Stefano, *relatore*. Signor Presidente, è importante che sia chiaro che stiamo votando il testo 2 dell'emendamento 6.0.900.

[SANTANGELO \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.0.900 (testo 2), presentato dal relatore De Siano.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

[BLUNDO \(M5S\)](#). Signor Presidente, desidero illustrare l'emendamento 7.203. Al riguardo ritengo che nei lavori di ricostruzione sarebbe opportuno non creare disagi o ostacoli all'esecuzione dei lavori e garantire assolutamente la non anticipazione di quote da parte dei cittadini i quali già le anticipano in quanto la certificazione energetica non viene considerata un obbligo ma una miglioria.

L'emendamento intende chiedere l'autocertificazione per l'avvenuto pagamento degli stati di avanzamento lavori (SAL) successivi al primo. L'autocertificazione deve attestare i pagamenti delle fatture dei fornitori solo relativamente ai lavori effettuati nel precedente SAL, per evitare questi anticipi di cui ho parlato a carico delle imprese sui lavori precedenti alla rata finale che, non essendo da tutti sostenibili, avvantaggerebbero le grandi imprese.

[PEZZOPANE \(PD\)](#). Signor Presidente, intendo illustrare l'ordine del giorno G7.200, e ringrazio le senatrici e i senatori per l'attenzione. In questo decreto-legge, grazie al lavoro fruttuoso che abbiamo svolto nelle Commissioni, vi sono impegnativi riscontri per le esigenze della popolazione abruzzese. Naturalmente non ci sono tutte le risposte necessarie a risolvere i grandi problemi che le zone terremotate ancora oggi, a distanza di quattro anni, stanno vivendo.

Nell'apprezzare il risultato raggiunto, con l'ordine del giorno G7.200 si propone al Parlamento e al Governo di riaffrontare alcune questioni non sufficientemente risolte in questo decreto-legge con altre iniziative di carattere istituzionale, parlamentare e di Governo. In particolare, si affronta la necessità di dare alle popolazioni dei Comuni del cratere (e non solo) conseguente al sisma del 6 aprile 2009 una risposta in merito alla programmazione delle risorse necessarie nel corso degli anni per affrontare la ricostruzione privata e pubblica.

Nel decreto-legge oggi al nostro esame si fa un passo avanti importante, ma naturalmente non è sufficiente. In questi giorni il dibattito pubblico, locale e nazionale, ha visto prese di posizione di diversi *leader* nazionali dei partiti. Lo stesso Silvio Berlusconi, oggi purtroppo assente, ha esposto la necessità di avere, per il cratere della nostra città e degli altri Comuni, ben un miliardo all'anno per i prossimi anni. Peraltro, la questione è stata posta anche dal ministro Barca in questa sede, in occasione del dibattito parlamentare, nonché più volte dagli enti locali, così come da altri *leader* di partito (il segretario Epifani e non solo), che hanno sottolineato questa necessità.

Con l'ordine del giorno G7.200 chiediamo al Governo di valutare l'opportunità e la necessità,

comunque nell'ambito della legge di stabilità, di apposite misure per sostenere la programmazione delle risorse nel corso degli anni. Inoltre, lo stesso ordine del giorno prevede che le risorse per la ricostruzione, previste dall'emendamento 7.0.1000 (un emendamento è molto importante che dopo affronteremo), possano essere attribuite ai beneficiari, previa stipula di un'apposita intesa quadro. Il sottosegretario De Vincenti ha seguito molto questa vicenda. Ci siamo fermati in attesa di un parere tecnico. Con l'ordine del giorno in questione ripropongo la tematica perché venga affrontata nei prossimi giorni.

Inoltre, si sottopone al Governo l'opportunità di attribuire le maggiori entrate per l'anno 2013 indicate nell'emendamento 7.0.1000 ricavate dall'aumento dell'imposta di bollo alle finalità di ricostruzione previste dall'emendamento medesimo. Questo risponderebbe all'esigenza di non fermare i lavori per la ricostruzione nel corso di questo anno, essendo, purtroppo, esaurite tutte le risorse disponibili per gli enti locali, ed avendo, quindi, già per il 2013 un'assoluta e gravissima carenza di risorse. So che gli uffici, i Sottosegretari, i Ministeri, lo stesso Presidente del Consiglio stanno lavorando in tal senso.

Credo che l'accoglimento di questo ordine del giorno sarebbe un segnale importante unitamente dall'emendamento che voteremo a breve e ad altre utili iniziative. Ciò darebbe il senso di una presa in carico decisiva della vicenda del terremoto abruzzese da parte di quest'Assemblea.

[DE PETRIS](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signor Presidente, intervengo per appoggiare con forza la richiesta della senatrice Pezzopane rispetto all'ordine del giorno G7.200, al quale peraltro chiedo di poter aggiungere la mia firma, e per sottolineare con forza - ritorneremo sull'argomento anche al momento della votazione dell'emendamento 7.0.1000 - una serie di necessità per quanto riguarda il fronte delle risorse per l'Aquila. Sappiamo perfettamente infatti che tali risorse sono esse insufficienti non solo rispetto alle richieste e agli emendamenti che avevamo presentato, ma anche rispetto alle stesse valutazioni del Governo e a quanto emerso nella discussione che facemmo in quest'Aula alla presenza dell'allora ministro Barca.

Tra le altre cose, proprio su quelle valutazioni relative alla necessità di risorse per circa 10 miliardi per l'Aquila e per i Comuni del cratere, lo stesso sindaco dell'Aquila, nel corso di un'audizione in Commissione, ci ha prospettato il cronoprogramma. Quindi, almeno ci sia un impegno da parte del Governo sull'ordine del giorno in titolo, soprattutto per la parte che riguarda la stipula della convenzione con l'ABI, che invece è stata espunta dall'emendamento 7.0.1000.

[ESPOSITO Stefano](#), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ESPOSITO Stefano, *relatore*. Signor Presidente, per chiudere definitivamente l'articolo 6 e non lasciare questioni aperte, vorrei ritornare sull'emendamento 6.0.500, che era stato accantonato. Ribadisco la richiesta al Governo di una riconsiderazione della sua posizione, per gli argomenti che ho già esposto, e che quindi non ripeto, sul tema dell'evento sismico che ha colpito le Province di Cosenza e Potenza. Chiedo al Governo se ha cambiato opinione.

[MARGIOTTA](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARGIOTTA (*PD*). Signor Presidente, intervengo brevemente su questo emendamento, innanzitutto per ringraziare la sensibilità del senatore relatore Esposito, che insiste sull'argomento. Faccio notare al Governo un solo aspetto: per altri territori, inizialmente esclusi da questo provvedimento, abbiamo stanziato risorse attraverso emendamenti e, per altri, l'esclusione dal Patto di stabilità. In questo caso chiediamo una piccola cosa: la prosecuzione di uno stato di emergenza, perché è nei fatti. La settimana scorsa, come è stato ricordato, c'è stata una scossa di magnitudo 3.0, ed è un anno che ci sono scosse tutti i giorni. Chiediamo solo la prosecuzione dello stato d'emergenza: né soldi in più, né esclusione dal Patto di stabilità, né deroghe. Credo che il Governo possa fare uno sforzo per accogliere la nostra richiesta.

[VICECONTE](#) (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICECONTE (*PdL*). Signor Presidente, intervengo anch'io per appoggiare la richiesta del senatore Margiotta. Chiedo al Governo una particolare sensibilità rispetto a questo terremoto, che ha colpito una parte importante del massiccio del Pollino nelle Province di Cosenza e Potenza. Chiedo che anche per tale territorio venga prolungato lo stato di emergenza, perché le scosse continuino a ripetersi in continuazione anche in questi giorni e tutta la popolazione è in forte fibrillazione per questo problema.

[DALLA ZUANNA](#) (*SCpI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA ZUANNA (*SCpI*). Signor Presidente, appoggio anch'io la richiesta contenuta nell'emendamento, perché se questo è un decreto emergenze, mi sembra corretto, in un discorso logico, tenere conto di un terremoto accaduto pochi mesi fa, che continua ancora a colpire le popolazioni, anche perché mi pare che il costo per questo tipo di intervento sia molto contenuto.

[CERVELLINI](#) (*Misto-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERVELLINI (*Misto-SEL*). Signor Presidente, intervengo anch'io in sostegno alle considerazioni che faceva il senatore Margiotta. Abbiamo l'occasione di mettere in coerenza lo spirito di questo provvedimento, che appunto si riferisce alle situazioni di emergenza, mentre a volte si è intervenuti su situazioni sicuramente serie ed anche gravi, ma che non rispondevano a questa caratteristica.

In questo caso, come ricorda l'emendamento stesso, siamo di fronte al perdurare dello sciame sismico, e quindi mi pare che sarebbe una contraddizione assai forte ed evidente girare le spalle a una situazione di questo tipo. Il mio intervento, quindi, è assolutamente a sostegno.

[GENTILE](#) (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GENTILE (*PdL*). Signor Presidente, il massiccio del Pollino abbraccia la Basilicata e parte della Calabria settentrionale. Il problema è annoso e ripetitivo: anche negli ultimi mesi si sono verificati numerosi eventi sismici in quella zona, che hanno costretto le popolazioni a vivere tutto l'inverno nelle macchine e in luoghi di fortuna.

Quindi, mi sento non solo di appoggiare la richiesta del senatore Margiotta per mantenere lo stato di emergenza, ma chiedo di dedicare attenzione a quella zona, che contiene una faglia che divide la parte meridionale del Paese, al fine di garantire maggiore sorveglianza e sostegno da parte dello Stato, per rilanciare l'economia di un'area del Mezzogiorno, già povera di per sé, ma che lo diventa ancora di più vivendo continue frustrazioni a causa dei movimenti tellurici che si ripetono ormai ininterrottamente.

[CROSIO](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (*LN-Aut*). Signor Presidente, a nome del Gruppo accolgo con favore tale richiesta e mi dichiaro a favore dell'emendamento.

[BLUNDO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO (*M5S*). Signor Presidente, vorrei illustrare gli ordini del giorno riferiti agli articoli 7 e 8, perché prima non mi ha dato la parola.

[PRESIDENTE](#). Senatrice Blundo, stiamo trattando l'emendamento 6.0.500.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'unanime richiesta di mantenere l'emendamento 6.0.500.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, il Governo ribadisce di aver accolto l'ordine del giorno G6.202, presentato dai senatori Lo Moro, Aiello e Margiotta, che impegna il Governo a valutare con urgenza la situazione nel Pollino e a valutare la possibilità di prolungare lo stato di emergenza. Al momento sull'emendamento 6.0.500 non c'è copertura, e quindi il Governo deve mantenere il parere negativo. Tuttavia, in piena adesione alla richiesta dei senatori intervenuti ora e di quelli che hanno presentato l'ordine del giorno, il Governo è impegnato a trovare al più presto una soluzione a tale problema.

Invito caldamente il relatore Stefano Esposito a ritirare l'emendamento garantendo questo forte impegno del Governo.

[ESPOSITO Stefano](#), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ESPOSITO Stefano, *relatore*. Signor Presidente, ringrazio il rappresentante del Governo, con il quale abbiamo lavorato faticosamente ma con profitto sul provvedimento in esame. Per tale ragione non intendo aprire su questo punto un confronto che abbiamo evitato su tutto il resto. Speriamo tuttavia che l'ordine del giorno venga rapidamente valutato e venga dato seguito a quanto in esso previsto.

Ritiro pertanto l'emendamento 6.0.500.

[CROSIO](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (LN-Aut). Signor Presidente, dal momento che il collega ha ritirato l'emendamento, chiediamo di farlo nostro, perché è ora di avere un sì o un no da parte di questo Governo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

[PRESIDENTE](#). Colleghi, stante il parere contrario della 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per votare l'emendamento in esame è necessario l'appoggio di 15 senatori.

[LO MORO](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO MORO (PD). Signor Presidente, vorrei chiedere al Governo di toglierci da questo imbarazzo. La richiesta è arrivata da tutti i Gruppi. Evidentemente il Governo ha una possibilità, vale a dire riformulare l'emendamento adeguandolo alle esigenze sollevate. Il problema posto è reale, e rinviare sembra solo defaticante. Inoltre, portare l'Aula a votare a favore o contro l'emendamento in esame ci costringe ad esprimere un voto contrario al Governo, cosa che non vorremmo fare.

[PRESIDENTE](#). Se non ci sono altri interventi, la Presidenza decide di accantonare l'emendamento in attesa che il Governo si pronunci in ordine alla copertura.

[AZZOLLINI](#) (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (PdL). Signor Presidente, si tratta di una questione che è già stata oggetto di numerose discussioni. La tratterò in quest'Aula ancora una volta, sperando di non doverci ritornare.

L'emendamento 6.0.500 è chiaramente scoperto, per questo lo abbiamo censurato. Alla dichiarazione di stato di calamità conseguono delle provvidenze a vario titolo (fiscali, contributive o nuove risorse assegnate dallo Stato), che evidentemente necessitano di una copertura ove si prolunghi - come si richiede nell'emendamento - la continuazione dello stato di emergenza oltre il periodo previsto a legislazione vigente.

Dico sempre che le norme buone sono onerose: questo è il punto di fondo, signor Presidente. Se una norma vuole portare dei benefici, è chiaro che necessita di una copertura. Il nostro parere è esclusivamente limitato a questo aspetto, e su questa norma non c'è nemmeno una opinabilità: si tratta di norma che necessita di nuovi fondi per la copertura. Se il Governo li trova, ovviamente si rimuove il vincolo.

[CROSIO](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (LN-Aut). Signor Presidente, insistiamo per la votazione dell'emendamento 6.0.500. Il relatore lo ha ritirato, lo abbiamo fatto nostro: ora votiamo.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Crosio, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

[SCILIPOTI](#) (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Brusio)*.

L'appoggio è stato acquisito; però, prima di passare alla votazione, ascoltiamo il senatore Scilipoti.

SCILIPOTI (*PdL*). Signor Presidente, volevo fare una riflessione di buonsenso, che la maggior parte dei colleghi in quest'Aula fa giornalmente. Questa riflessione di buon senso è semplicissima: i colleghi della Lega hanno chiesto di votare in quanto hanno fatto proprio l'emendamento 6.0.500, e io ritengo che sia opportuno - come lei ben diceva - votarlo. Se poi non ci dovesse essere la copertura finanziaria, ne prenderemo atto, e consequenzialmente chi pensa in modo differente voterà contrario a questo emendamento.

[GHEDINI Rita](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHEDINI Rita (*PD*). Signor Presidente, dichiaro il voto contrario del Gruppo del Partito Democratico sull'emendamento 6.0.500, non perché non rilevi l'importanza del tema posto, su cui invitiamo nuovamente il Governo a disporre provvedimenti urgenti, ma perché, nel rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, noi non riteniamo che sia ammissibile votare un emendamento che esplicitamente non ha copertura, delegittimando così la responsabilità che il Parlamento ha in ordine al rispetto della Costituzione, e anche quella del Governo. (*Applausi dal Gruppo PD*).

[SUSTA](#) (*SCpI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUSTA (*SCpI*). Signor Presidente, a nome del Gruppo Scelta Civica mi associo alle parole della collega che mi ha preceduto, ricordando non solo che abbiamo un quadro costituzionale, ma che abbiamo anche modificato recentemente la Costituzione in questa direzione. Credo che la copertura debba essere veramente alla base di qualsiasi scelta, quindi non è possibile votare l'emendamento 6.0.500.

[GENTILE](#) (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GENTILE (*PdL*). Signor Presidente, in effetti, l'intero Parlamento si era dichiarato favorevole verso una soluzione che portasse in quella zona un po' di sollievo economico. Il Governo sostiene che non c'è copertura finanziaria: mi domando quando il Parlamento potrà dire una parola chiara su questi temi, perché ogniquale volta si parla di situazioni drammatiche di questo Paese non c'è la possibilità di trovare qualche finanziamento.

Va bene l'ordine del giorno, però si sappia che a volte l'ordine del giorno diventa una fotografia senza rullino, che rimane poi chiusa nei cassetti del Parlamento e del Governo.

Bisogna fare qualcosa in più a favore di quella zona, signori del Governo. Bisogna insistere, perché l'ordine del giorno da solo non basta, e ove mai si dovesse votare l'emendamento, magari in dissenso rispetto a gran parte del mio Gruppo, voterò a favore dell'emendamento 6.0.500. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

[MATTEOLI](#) (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEOLI, (*PdL*). Signor Presidente, apprezzo l'intervento di tutti i colleghi che mirano a far approvare questo emendamento, ma ci rendiamo conto che approvandolo senza copertura finanziaria arrecheremmo un danno al provvedimento, perché non ci sarebbe poi la possibilità di applicarlo.

Credo allora sia opportuno, come ha suggerito il Governo, approvare l'ordine del giorno e poi naturalmente, come Parlamento, insistere in provvedimenti futuri per far sì che i *desiderata* dell'emendamento siano approvati dal Parlamento nella fase successiva.

Nessuno infatti può contestare che l'emendamento è legittimo e che sarebbe giusto ed opportuno approvarlo, ma se esiste l'articolo 81 della Costituzione non me la sento di andare contro di esso.

Se l'emendamento sarà posto in votazione, quindi, voterò contro. (*Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Susta*).

[D'ANNA](#) (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANNA (*PdL*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, quello che sembra ovvio credo non lo sia.

A parte l'articolo 81 della Costituzione, vorrei ricordare agli amici del Movimento 5 Stelle che il

debito pubblico in Italia, dal 1981, si è formato essenzialmente perché le Assemblee legislative hanno votato provvedimenti senza copertura di spesa. Per cui voi predicate il sublime fuori, e qua dentro siete già diventati avvezzi a praticare il mediocre! (*Applausi dal Gruppo PdL. Proteste dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo LN-Aut*). Chiedo scusa, pensavo che l'applauso fosse venuto da questi banchi. (*Commenti del senatore Crosio*). Benissimo, vale per chi l'ha proposta, questa cosa.

Perché, veda, il problema qua non è fare i primi della classe e votare emendamenti che portano provvigioni in contesti particolari. Sono un campano, e molte volte mi sono dovuto sorbire l'appellativo di colui il quale viene qui ad elemosinare prebende e provvigioni per la sua Regione.

Nord, Sud o Centro: se non ci sono i soldi il provvedimento è incostituzionale. Non solo, ma è opportuno che questo non si faccia, altrimenti le geremiadi sul contenimento del *deficit* diventano panzane! (*Applausi dal Gruppo PdL. Congratulazioni*).

[VOLPI](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[VOLPI](#) (*LN-Aut*). Signor Presidente, credo che la mediocrità sia di chi non sa prendersi gli impegni con il proprio territorio, però questo potrebbe essere marginale. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S*).

In questo provvedimento sono state trovate coperture per provvedimenti che non c'entravano niente con le emergenze. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut, M5S e SEL*). Ora, penso che quando si parla di emergenze vere la mediocrità stia anche in un Governo che viene qua a promettere coperture eventuali, forse, con un ordine del giorno, e non sa trovare una copertura vera per queste persone.

Non ho nulla contro il collega che è appena intervenuto, tra l'altro ricordo al senatore D'Anna che il Movimento 5 Stelle non c'entra. Forse per lei è un problema della Lega, ma dovrebbe essere un problema suo, che rappresenta quei territori. Guardi, ce ne facciamo carico noi, visto che voi siete schiacciati su un Governo che mette cose assurde in un decreto *omnibus* e non si occupa della gente! (*Applausi dai Gruppi LN-Aut, M5S e SEL. Commenti del Gruppo PdL*).

[CROSIO](#) (*LN-Aut*). Avete approvato cose vergognose! (*Commenti dei Gruppi PdL e LN-Aut*).

PRESIDENTE. Silenzio!

[MOLINARI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MOLINARI](#) (*M5S*). Signor Presidente, come Movimento 5 Stelle non possiamo accettare lezioni da chi ha sperperato denaro pubblico in tanti rivoli in tutti questi anni. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Così come ritengo che siamo arrivati al nodo cruciale di chi ha voluto introdurre quel limite che ci ha incatenato mani e piedi all'articolo 81 della Costituzione e al pareggio di bilancio. (*Applausi dal Gruppo M5S*). È arrivato il momento, davanti a una decisione come questa, che mette l'emergenza di un territorio davanti a quella di un altro territorio - e qui si tratta dell'unità nazionale, perché non credo che i calabresi o i lucani siano inferiori agli emiliani o ai cittadini di altre parti d'Italia (*Applausi dal Gruppo M5S*) - di scegliere se sia meglio dare delle risposte ai cittadini italiani o dare risposte all'articolo 81 della Costituzione. Questo è il Parlamento. Ognuno è responsabile delle proprie scelte. (*Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dai Gruppi PD e PdL*).

[PRESIDENTE](#). Tutti i Gruppi si sono pronunciati, quindi le posizioni sono assolutamente chiare, comprese quelle dei dissenzienti rispetto al proprio Gruppo.

Invito quindi il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi, per poi passare alla votazione.

[ESPOSITO Stefano](#), relatore. Signor Presidente, nella mia veste di relatore, in questo provvedimento ho cercato di non occuparmi degli interessi specifici, ma di provare a guardare all'interesse generale.

In queste quattro settimane di grande discussione non ho avuto la sensazione che su questo tema si fossero accesi i riflettori delle forze politiche, forze politiche che sento oggi impugnare con forza una bandiera, evidentemente, lo dico con rispetto, con una certa strumentalità politica che non fa loro onore per una ragione molto semplice: stiamo parlando di una tragedia.

Io ho lavorato fino alla fine, nella dialettica parlamentare, provando, con il Governo, a trovare una soluzione. La strumentalità su queste vicende non è ammessa, e quindi mi sottraggo da ciò che poi è diventato l'emendamento che ho ritirato. Lo dico sempre con rispetto. Si può fare strumentalità su

tutto, ma in queste quattro settimane non mi sono accorto che ci fosse un interesse specifico su questo argomento nelle Commissioni. In conclusione, esprimo parere contrario. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Fravezzi).*

PRESIDENTE. Ricordo che il Governo ha già accolto l'ordine del giorno presentato dalla senatrice Lo Moro e da altri senatori (G6.202), con il quale si è impegnato a valutare con urgenza la situazione della zona terremotata del Pollino. Do la parola al rappresentante del Governo.

DE VINCENZI, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor presidente, confermo l'impegno preso con l'ordine del giorno. Quel "con urgenza" significa che introdurremo questa possibilità di proroga nel primo provvedimento utile.

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)***

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.0.500, ritirato dal presentatore, senatore Esposito Stefano, e fatto proprio dal senatore Crosio.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Mi pare utile in questo caso dare lettura del risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	271
Senatori votanti	269
Maggioranza	135
Favorevoli	76
Contrari	181
Astenuti	12

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Riprendiamo l'illustrazione degli ordini del giorno riferiti all'articolo 7.

BLUNDO *(M5S)*. Signor Presidente, illustro l'ordine del giorno G7.100.

Signor Presidente, colleghi, le fasi di commissariamento nascono sempre per gestire temporaneamente e risolvere vicende che abbiano livello emergenziale, ma che - inspiegabilmente - nel nostro Paese hanno spesso una lunga durata, poiché ci si limita quasi sempre alla mera individuazione e adozione di misure tampone. Occorre invece avere, in queste fasi, un approccio ai problemi maggiormente lungimirante, al fine di poterli effettivamente risolvere.

In questi anni all'Aquila si è preferito stanziare risorse per la costruzione di alloggi durevoli, per i pagamenti di alberghi e i contributi di autonoma sistemazione, nonché per puntellamenti, senza dovuti controlli. In totale continuità con il passato, anche in questo decreto (dove spesso si cita l'articolo 81 della Costituzione), si preferisce stanziare ulteriori risorse per i contributi di autonoma sistemazione - i cosiddetti CAS -, nella misura di 53 milioni di euro per le famiglie in affitto e in albergo. Per la ricostruzione di una città di alto valore storico e culturale, riconosciuta come tale da tutti gli storici d'arte, con questo decreto viene stanziato un miliardo, suddiviso in cinque anni, assolutamente insufficiente, come riconosciuto dall'ex ministro Barca.

Oltre ai fondi citati, consentitemi di fare un'osservazione sull'attuale quadro normativo, che disciplina la fase e l'attività di ricostruzione dell'Aquila e dei Comuni limitrofi. Nonostante si sia posto fine alla gestione commissariale e siano stati istituiti due uffici speciali per la ricostruzione, con il compito di assegnare e trasferire le risorse destinate all'assistenza della popolazione e alla ricostruzione, è a dir poco paradossale che non si sia ancora provveduto alla redazione di un testo unico. *(Brusio)*. Chiedo scusa, signor Presidente, ma non c'è ascolto.

PRESIDENTE. Prego, senatrice Blundo.

BLUNDO *(M5S)*. Sto parlando anche al rappresentante del Governo.

Manca la redazione di un testo unico delle disposizioni inerenti agli interventi relativi al sisma del 6 aprile 2009, sebbene la sua elaborazione sia già stata espressamente prevista nel decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese»; sono passati nove mesi e del testo unico non vi è traccia, e qui non c'entra l'articolo 81. Viene spontaneo chiedersi quali siano le vere ragioni che impediscono di mettere normativamente ordine a quattro anni di ordinanze commissariali. Con questo ordine del giorno si vuole impegnare il Governo a superare questo stallo. Si vuole inoltre impegnare l'Esecutivo a porre in essere un reale e concreto intervento a favore della ricostruzione dei centri storici, affinché siano garantiti la raccolta e il riciclo dei materiali, la certificazione energetica e il risparmio idrico (al momento questo assolutamente non avviene).

Con questo ordine del giorno si vuole andare oltre la semplice conferma, contenuta nel provvedimento, della competenza dei Vigili del fuoco. Infatti, nonostante questo provvedimento riconosca l'incalcolabile valore culturale delle macerie di interesse architettonico, artistico e storico, continuano ad essere previsti solo fondi per la fase di rimozione e trasporto delle stesse, come accade per i rifiuti urbani, trascurando la fase di separazione e selezione all'origine dei materiali per la conservazione e per il loro riutilizzo. Non viene considerato che questa è una risorsa, una ricchezza. Occorre guardare alla creazione di una filiera completa di riciclo e riutilizzo dei materiali da realizzare all'interno della regione Abruzzo, cosa che non è ancora mai stata considerata. Questo significherebbe essere lungimiranti nell'impiego del denaro pubblico e non realizzare soltanto strade ed autostrade discutibili per le quali l'articolo 81 non viene tenuto in conto.

La ricchezza che deriva dalla vendita della nostra materia seconda avrebbe positive ricadute sul territorio, con una maggiore tutela per l'ambiente e con più opportunità lavorative - queste sì davvero lavorative - nell'area colpita dal sisma, con particolare riferimento all'occupazione... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. La invito a concludere poiché il tempo è contingentato.

BLUNDO (M5S). Chiedo pertanto all'Esecutivo di impegnarsi maggiormente su questo versante, sin dall'inizio trascurato a vantaggio di altri interessi che non corrispondono, troppo spesso, ai reali bisogni dei cittadini. *(Applausi dal Gruppo M5S)*

*MARINELLO (PdL). Signor Presidente, intervengo per illustrare l'ordine del giorno G7.300, che sostituisce l'emendamento 7.0.7 da me ritirato.

L'ordine del giorno riguarda una questione apparentemente secondaria, ma paradigmatica delle varie questioni insolite del nostro Paese: un terremoto da tutti dimenticato o rimosso, quello del 1967 nella valle del Belice.

Parecchi sanno, come credo anche lei signor Presidente, come in quelle zone della Sicilia ci siano ancora dei territori e delle popolazioni che gridano vendetta nei confronti dei ritardi dello Stato e della burocrazia. L'ordine del giorno tende a mettere un po' d'ordine - scusi il ripetersi delle parole - su una questione. Accade infatti che i finanziamenti continuino ad arrivare nei territori, ma a pioggia, cioè non sono finalizzati verso iniziative realmente utili. Un caso del genere è proprio quello relativo al terremoto del Belice.

Nella legge di stabilità del 2012, all'articolo 1, commi 224 e 225, si è riusciti ad inserire poste in bilancio per complessivi 45 milioni di euro. Orbene, queste somme saranno ripartite ai Comuni interessati dal sisma e identificati nel passato, secondo un riparto percentuale che oggi non è assolutamente più coerente con le reali esigenze perché in quei territori ci sono Comuni che hanno completato la ricostruzione e Comuni, territori e popolazioni, che ancora aspettano una risposta.

Sarebbe di assoluto buonsenso, anzi è di assoluto buonsenso, fare una reale ricognizione tra il Ministero delle infrastrutture, competente per materia, ed i Comuni interessati, in particolare con i sindaci, per stabilire le priorità, le deficienze da colmare e stilare una nuova tabella di riparto. Credo infatti che ci siano Comuni che vadano ormai tirati fuori completamente da questa situazione incresciosa che si protrae da 40 anni affinché le risorse che servono, quelle individuate nella legge di stabilità, ma anche le eventuali nuove risorse, vadano realmente dove c'è ancora bisogno. Questo per far sì che si completi realmente quanto necessario e non si perpetui il solito mercato degli sprechi che

molto spesso caratterizza il nostro Paese.

È per questo che invito il Governo ad accogliere in modo pieno e totale tali questioni facendosi carico di una pronta soluzione.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

[ESPOSITO Stefano](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.1, 7.3, 7.4, 7.200, 7.6, 7.10, 7.7, 7.8, 7.13, 7.14, 7.202, 7.19, 7.20, 7.24, 7.25, 7.29, 7.31, 7.203 e 7.34.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 7.5 (testo 2), 7.16 (testo corretto), identico all'emendamento 7.17 (testo corretto), 7.22 (testo 4), 7.26 e 7.30 (testo 2).

Esprimo poi parere favorevole sugli ordini del giorno G7.100, G7.101, G7.102, G7.200 e G7.300.

Per quanto riguarda gli emendamenti tendenti ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 7, sottolineo che ho testé presentato una riformulazione dell'emendamento 7.0.1000, che evidentemente necessita di un passaggio in 5a Commissione permanente. Pertanto, chiedo che questo emendamento venga momentaneamente accantonato, ma sottolineo che si pone il problema della Commissione bilancio, che deve riunirsi per esaminare tale proposta perché altrimenti non possiamo procedere.

PRESIDENTE. Va bene.

ESPOSITO Stefano, *relatore*. Esprimo poi parere contrario sull'emendamento 7.0.3 e ritiro l'emendamento 7.0.500.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Signor Presidente, sugli emendamenti il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

Il Governo è poi disponibile ad accogliere gli ordini del giorno G7.100, G7.101 e G7.102, a condizione che la parte iniziale dei rispettivi dispositivi sia modificata nel modo seguente: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di».

Il Governo è disponibile ad accogliere l'ordine del giorno G7.200, a condizione che siano riformulati il secondo e il terzo capoverso del dispositivo. Al secondo capoverso, le parole da «a prevedere» fino a: «dall'emendamento 7.0.1000» andrebbero sostituite dalle seguenti: «a valutare la possibilità che le risorse per la ricostruzione», dopo di che l'emendamento rimane inalterato. Al terzo capoverso la riformulazione richiesta è nel senso di sopprimere le parole: «previste dall'emendamento 7.0.1000».

Il Governo è infine disponibile ad accogliere l'ordine del giorno G7.300 a condizione che, nel dispositivo, le parole: «a provvedere» siano sostituite dalle parole: «a valutare l'opportunità di provvedere».

[ESPOSITO Stefano](#), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ESPOSITO Stefano, *relatore*. Signor Presidente, sarebbe utile sapere, anche per l'economia dei lavori, quando il presidente Azzollini ritiene di convocare la Commissione bilancio per esaminare la riformulazione dell'emendamento 7.0.1000, in modo da poterci organizzare. Siamo arrivati infatti all'esame del penultimo articolo del provvedimento in esame.

[PRESIDENTE](#). Il presidente Azzollini non è presente in Aula in questo momento. Ad ogni modo, prima di concludere questa seduta, sapremo certamente quando intende convocare la Commissione.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 7.1 e 7.3 sono improcedibili. Ricordo che l'emendamento 7.2 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.4.

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.4, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.5 (testo 2).

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.5 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

[PUGLIA](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, nella votazione precedente mi è sembrato di capire, almeno guardando il tabellone, che nell'ultima fila dei banchi alla sua destra qualcuno ha votato al posto di un altro. Ovviamente è una pratica ormai comune, ma ho voluto segnalarlo. *(Commenti).*

PRESIDENTE. Controlleremo, senatore Puglia.

[MARIN](#) *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIN *(PdL)*. Signor Presidente, nella scorsa votazione il dispositivo elettronico non ha rilevato il mio voto, che era favorevole. Vorrei che gli Uffici ne prendessero atto.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto, senatore Marin.

[FALANGA](#) *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(PdL)*. Signor Presidente, l'articolo 66 del Regolamento del Senato prevede che il Presidente possa richiamare all'ordine chi crea momenti di turbamento per i lavori dell'Aula o tiene comportamenti non corretti. Votare per una persona assente è indubbiamente un fatto deplorabile. Però, se a fronte di ripetute segnalazioni di questo tipo il fatto non sussiste, si configura un'ipotesi che fuori da quest'Aula è definita «diffamazione»: essere infatti accusati di un fatto deplorabile significa diffamare. In quest'Aula vigono regole diverse e il Presidente ha il dovere e la possibilità, di cui all'articolo 66 del Regolamento, di adottare provvedimenti nei confronti di coloro che pongono in essere tali comportamenti che, fuori dall'Aula, sono illegittimi e configurano ipotesi di reato, mentre in quest'Aula configurano ipotesi di turbamento.

Invito, pertanto, il Presidente a verificare, quando l'accusa viene mossa da un senatore nei confronti di un altro, se la stessa sia corretta o ingiustificata e, se ingiustificata, ad adottare i provvedimenti conseguenti nei confronti del senatore che muove quel genere di accusa. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.200.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,

mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.200, presentato dalla senatrice Blundo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.6.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.6, presentato dalla senatrice Blundo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Gli emendamenti 7.9, 7.11, 7.12 e 7.15 sono stati ritirati.

Sante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 7.10, 7.7, 7.8, 7.13 e 7.14 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.16 (testo corretto).

[ESPOSITO Stefano](#), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ESPOSITO Stefano, *relatore*. Signor Presidente, vorrei riformulare la parte finale dell'emendamento 7.16, eliminando l'inciso: «quindi assistiti dai comuni di provenienza,». Con questa modifica si può procedere al voto.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla riformulazione proposta dal relatore.

[DE VINCENTI](#), *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*. Il Governo esprime parere favorevole su tale riformulazione.

[PRESIDENTE](#). Passiamo quindi alla votazione dell'emendamento 7.16 (testo 2).

SANTANGELO *(M5S)*. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.16 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Risulta pertanto precluso l'emendamento 7.202.

[PUGLIA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Mi scusi, Presidente, vorrei comunicare agli Uffici che non sono riuscito a far registrare al sistema il mio voto contrario.

[AIELLO](#) (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIELLO (PdL). Signor Presidente, anch'io non sono riuscito a fare registrare al sistema il mio voto favorevole.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Gli emendamenti 7.201 e 7.18 sono stati ritirati.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 7.19 e 7.20 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.22 (testo 4).

SANTANGELO (M5S). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.22 (testo 4), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Gli emendamenti 7.21 e 7.23 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.24.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.24, presentato dal senatore Arrigoni e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 7.25 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.26.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.26, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Gli emendamenti 7.27 e 7.28 sono stato ritirati.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 7.29 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.30 (testo 2).

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.30 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 7.31 e 7.203, mentre gli emendamenti 7.32, 7.33 e 7.35 sono stati ritirati.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 7.34 è improcedibile.

Chiedo alla senatrice Blundo se accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G7.100 proposta dal Governo.

BLUNDO (*M5S*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G7.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Chiedo alla senatrice Blundo se accetta la riformulazione dell'ordine del Giorno G7.101 proposta dal Governo.

BLUNDO (*M5S*). Sì, Presidente, anche in questo caso accetto la riformulazione.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G7.101 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Chiedo quindi al senatore Di Biagio, primo presentatore dell'ordine del giorno G7.102, se accetta la riformulazione proposta dal Governo.

DI BIAGIO (*SCpI*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G7.102 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Chiedo ora alla senatrice Pezzopane se accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G7.200 proposta dal Governo.

PEZZOPANE (*PD*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G7.200 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Chiedo infine al senatore Marinello se accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G7.300 proposta

dal Governo.

MARINELLO (*PdL*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, anche l'ordine del giorno G7.300 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Gli emendamenti 7.0.1, 7.0.2, 7.0.4, 7.0.200, 7.0.500, 7.0.5, 7.0.6, 7.0.7 e 7.0.8 sono stati ritirati, mentre l'emendamento 7.0.1000 è stato accantonato in attesa del parere della 5a Commissione, convocata per le ore 15.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 7.0.3 è improcedibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 8 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

BLUNDO (*M5S*). Signor Presidente, premesso che è stato oggettivamente riconosciuto che sono necessarie ulteriori risorse per la ricostruzione dell'Aquila, del cratere e del fuori cratere, e che occorre un immediato e concreto stanziamento delle stesse, e premesso che non è opportuno gravare ulteriormente sulle tasche dei cittadini, già in serie difficoltà economiche e già soggetti a un ulteriore aumento dell'accisa sulla benzina stabilita nell'estate scorsa per assicurare il pagamento del personale assunto a tempo indeterminato per gli uffici della ricostruzione, l'emendamento 8.21 prevede lo stanziamento di un miliardo di euro annui, a decorrere dal 2013 e per la durata di sei anni (quello che anche altri stanno chiedendo e proponendo), a favore di una ricostruzione architettonica e strutturale dell'Aquila e di tutti i Comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 (sulla base delle percentuali indicate in passato: 60 per cento per l'Aquila, 37 per cento per i Comuni e 3 per cento per i Comuni fuori cratere). Chiedo di tenere in considerazione questa proposta dal momento che le risorse destinate a tali enti, previste da una delibera CIPE, sono attualmente bloccate.

La copertura deriverebbe dall'innalzamento dal 20 al 27 per cento delle aliquote applicabili sulle rendite da capitale, Presidente, perché è giusto che tutti concorriamo a questa situazione di crisi dell'Italia, e non sempre i soliti. (*Applausi dal Gruppo M5S*). È giusto che tutti diamo una dimostrazione, a cominciare da noi del Movimento 5 Stelle che abbiamo ridotto le nostre indennità parlamentari. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

ALBERTI CASELLATI (*PdL*). Signor Presidente, l'ordine del giorno G8.201 ripropone sostanzialmente il contenuto di un disegno di legge, che ho presentato di recente, finalizzato a mantenere l'aliquota IVA al 21 per cento per sostenere i consumi e per dare una mano alla ripresa economica.

Ricordo un dato preoccupante che si trova nei commenti e nei documenti dell'amministrazione finanziaria: nei primi mesi di questo anno il gettito dell'IVA è diminuito di circa l'8,6 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, quando l'andamento della principale imposta indiretta registrava egualmente un analogo andamento negativo. Si tratta di dati che ovviamente confermano quanto viene insegnato già nei primi anni nelle facoltà di economia, ovvero che un aumento dell'aliquota IVA, specie in momenti recessivi, come quello attuale, non può portare ad aumenti di gettito.

Al riguardo, basterebbe ricordare la Corte dei conti, che nella recente nota sul Documento di economia e finanza del 2013 mette espressamente in relazione calo dei consumi delle famiglie e flessione del gettito IVA. Dati, dicevo, che si scontrano con le motivazioni di consolidamento fiscale per il riallineamento dei nostri conti pubblici, che nel settembre 2011 indussero l'Esecutivo e il Parlamento ad introdurre la norma che ha innalzato l'aliquota IVA al 21 per cento: un vero e proprio insuccesso, che non possiamo e non dobbiamo né ripetere né aggravare. È possibile... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatrice, il tempo contingentato è già esaurito.

ALBERTI CASELLATI (*PdL*). Solo un minuto, Presidente.

Possibile che non si capisca che un aumento dell'IVA significherebbe oggi un'ulteriore stangata per le famiglie? Si stima 135 euro per ciascun nucleo familiare; il forte rischio, che è quasi certezza, di chiusura per molte imprese (solo nel commercio oltre 26.000); il forte rischio di chiusura per numerosi

studi professionali: un danno per quel ceto medio, per quel blocco sociale che ha costituito il traino dell'economia nazionale.

Ho sentito dichiarare in questi giorni dal Presidente del Consiglio e dal Ministro dell'economia che nell'agenda politica occorre stabilire un ordine di priorità tra IMU, IVA e occupazione giovanile, e la preminenza è assegnata all'occupazione dei giovani. Io la trovo una considerazione... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*

PRESIDENTE. Senatrice, purtroppo il suo tempo è esaurito: la invito nuovamente a concludere.

ALBERTI CASELLATI *(PdL)*. Dicevo che è una considerazione saggia, che però viene male utilizzata, perché quale occupazione avranno i giovani se chiudono gli esercizi commerciali? Quale occupazione avranno i giovani se chiuderanno le industrie? Quale occupazione avranno i giovani se chiuderanno gli studi professionali? Ma di quale economia e di quale ripresa economica stiamo parlando? Stiamo cadendo in una trappola contabile nella quale siamo già caduti con il primo aumento deciso nel settembre del 2011: avremo un aumento dell'IVA, un minor gettito conseguente all'aumento ed ulteriori tasse per coprire le minori entrate. In definitiva, ci troveremo costretti a reperire altre risorse per finanziare quell'aumento.

PRESIDENTE. Concluda, per favore.

ALBERTI CASELLATI *(PdL)*. Sto concludendo. Un paradosso che ci porta pericolosamente a rincorrere un equilibrio puramente formale e ragionieristico della finanza pubblica, dimenticando quegli aspetti sostanziali, con la conseguenza di una catastrofe per il Paese. Vorrei concludere, signor Presidente, con il commento... *(Proteste dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Guardi che ha già concluso, il suo concetto è stato espresso in maniera veramente chiara e completa. I tempi sono contingentati.

ALBERTI CASELLATI *(PdL)*. Signor Presidente, siamo alla vigilia di un aumento dell'IVA.

PRESIDENTE. Le ho chiesto di concludere già tre volte, la prego.

ALBERTI CASELLATI *(PdL)*. Va bene. Concludo con il commento che un grande economista faceva a proposito del *fiscal compact*: «Una politica fiscale fatta con il *computer*, che riduce annualmente il rapporto debito-PIL in quota fissa e automatica, è un mostro». E questo aumento dell'IVA è un mostro: un mostro per le famiglie, un mostro per le imprese, un mostro per le professioni, un mostro per tutti i cittadini, un mostro per l'economia del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo PdL)*

[CARDINALI](#) *(PD)*. Signor Presidente, sarò brevissima. Avevo presentato l'emendamento 8.0.3, insieme ai senatori Gianluca Rossi, Ginetti e Gotor, in relazione al terremoto che ha colpito l'Umbria nel 2009. C'è un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ha stanziato un finanziamento per la ricostruzione e che prevede una procedura particolare (un piano integrato di recupero). Si chiedeva pertanto con quell'emendamento di poter modificare tale procedura, cioè di poter applicare quella già prevista per il terremoto che colpì l'Umbria molti anni fa, con la possibilità per l'ente di sostituirsi ai consorzi privati qualora questi non provvedano ad effettuare la ricostruzione nei tempi dovuti e a considerare i contributi come indennizzo per superare andare in deroga alla legge sugli appalti.

L'emendamento non è stato accolto perché il Governo ha espresso una contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e, ritenendo che non si possa e non si debba, per senso di responsabilità, insistere su un emendamento cui il Governo abbia opposto il richiamo all'articolo 81 della Costituzione, ho ritenuto di ritirarlo e di presentare l'ordine del giorno G8.200.

Chiedo al Governo pertanto l'impegno, come è stato fatto nel precedente ordine del giorno legato ad un altro terremoto, a utilizzare il primo strumento utile (ci diceva prima il Governo che potrebbe avvenire a breve, e quanto meno su questo chiediamo l'impegno) per porre l'attenzione a questo tema, a nostro avviso solo di natura ordinamentale. Questo garantirebbe la ricostruzione nei tempi e nei modi dovuti.

[DELLA VEDOVA](#) *(SCpI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA VEDOVA *(SCpI)*. Signor Presidente, intervengo solo per condividere le parole della senatrice Alberti Casellati, ma ripristinando un minimo di verità. Sono talmente d'accordo con lei che, quando

venne previsto l'aumento dell'IVA come clausola di salvaguardia, anziché fare altri interventi, votai contro, adesso mi sembra ahimè un po' tardi e un po' semplificatorio pensare, con un ordine del giorno, su un provvedimento che peraltro si occupa di temi diversi, di affrontare una questione che affronteremo nelle sedi proprie con provvedimenti che immagino a breve il Governo prenderà sui temi fiscali, cercando però di conservare una memoria che vada oltre gli ultimi quindici giorni, altrimenti difficilmente riusciremo a costruire soluzioni importanti per le imprese e per il Paese.

PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI*). Signor Presidente, intervengo sugli emendamenti 8.0.500 e 8.0.500/100 per sottolineare che essi affrontano un tema che il Parlamento cerca di risolvere dal 2006. Mi riferisco al problema delle terre e rocce da scavo. Con il decreto ministeriale n. 161 del 2012 il Governo ha di fatto bloccato tutti i lavori nei piccoli cantieri, con grave danno, anche dal punto di vista economico, soprattutto per le ditte artigianali. Su questo tema, peraltro, sono stati presentati alcuni disegni di legge nella precedente legislatura, decaduti al termine della stessa e successivamente riproposti in quella attuale.

L'emendamento 8.0.500, condiviso dalle Commissioni riunite e dai relatori, di fatto risolve parzialmente il problema limitando l'applicazione del decreto n. 161 alle sole opere soggette ad autorizzazione integrata ambientale o a valutazione di impatto ambientale. Tuttavia, su sollecitazione anche dei nostri uffici pubblici, appare dubbia l'applicazione di questo emendamento perché, di fatto, si parla di una normativa uniforme per tutto il territorio nazionale, ma all'inizio dell'emendamento si dice: «Al fine di rendere più celere e più agevole la realizzazione degli interventi urgenti previsti dal presente decreto-legge(...)». Pertanto, per evitare contenziosi da parte degli organi di vigilanza abbiamo proposto il subemendamento 8.0.500/100 con cui si precisa meglio la portata dell'emendamento delle Commissioni riunite, stabilendo che il decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161 vale solo per i grandi cantieri, mentre per quelli di piccole dimensioni, che non superano i 6.000 metri cubi di materiale, si ripristinano le disposizioni stabilite dall'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. So che su questo punto il Governo era perplesso.

Chiedo pertanto all'Esecutivo di valutare positivamente entrambi gli emendamenti, perché in tal modo si completerebbe la normativa e si farebbe chiarezza una volta per tutte. Tra l'altro mi risulta che ciò rientri nella volontà politica di questo Governo. Se ciò non dovesse accadere, ritireremmo il subemendamento, ma mi sembra una questione di buonsenso basata su una logica normativa condivisa da tutta l'Assemblea.

PRESIDENTE. Colleghi, vi ricordo che i tempi contingentati sono esauriti. Vi prego pertanto di concludere gli interventi nei due minuti concessi.

MARINELLO (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINELLO (*PdL*). Signor Presidente, il mio intervento si sostanzia in una richiesta al Governo. Abbiamo ascoltato quanto detto dal senatore Panizza. Le sue osservazioni sono condivisibili e di buonsenso. L'eventuale approvazione dell'emendamento 8.0.500/100, l'emendamento 8.0.500, sicuramente contribuirebbe ad applicare meglio la norma che, come formulata nell'emendamento delle Commissioni riunite, necessita di un chiarimento.

Detto ciò, inviterei il Governo ad un supplemento di istruttoria avanzando la seguente proposta. Se il Governo non è nelle condizioni di esprimere in Aula un parere diverso dal precedente, dal momento che abbiamo già un emendamento accantonato per il parere negativo espresso dalla Commissione bilancio, anziché ribadire il parere negativo sull'emendamento del senatore Panizza, che si è tra l'altro dichiarato disponibile a ritirarlo qualora venisse confermato tale parere, potrebbe chiederne l'accantonamento per un supplemento di istruttoria, ferma restando la necessità nel primo pomeriggio di risolvere il problema con l'approvazione, con il ritiro o, se il senatore Panizza dovesse insistere di fronte a un parere negativo del Governo, con il respingimento in Aula dell'emendamento in questione.

NUGNES (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (*M5S*). Signor Presidente, anche noi volevamo esprimere preoccupazione per un tema che è

molto complesso e che, a nostro avviso, non va affrontato in questo modo. È dal 1997 che in Italia si cerca di procedere in questa maniera, ossia di far rientrare le terre da scavo tra i non rifiuti, e per questo dinanzi alla Corte di giustizia europea vi sono delle procedure di infrazione nei confronti del nostro Paese.

Quindi, vorrei sollecitare i presentatori a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno per poter affrontare il problema in altra sede.

[ROSSI Luciano](#) (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI Luciano (*PdL*). Signor Presidente, avevo chiesto di intervenire dopo la senatrice Cardinali sul tema che riguarda l'emergenza dell'Umbria, sulla scarsa attenzione, ma senz'altro invitando il Governo a porre attenzione all'ordine del giorno G8.200, che comunque fin d'ora chiedo di sottoscrivere.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

[ESPOSITO Stefano](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 8.1, 8.4, 8.6, 8.7, 8.17, 8.18, 8.21 e 8.23, mentre è favorevole sull'emendamento 8.22 (testo 3).

Il parere è altresì contrario sugli ordini del giorno G8.100 e G8.101 e favorevole sugli ordini del giorno G8.200 e G8.201.

Ritiro invece l'emendamento 8.0.100 (testo 2), in quanto il contenuto è diventato legge con il provvedimento sul debito della pubblica amministrazione.

Il mio parere è contrario sull'emendamento 8.0.9, mentre chiedo l'accantonamento degli emendamenti 8.0.500/100 e 8.0.500. Siccome comunque quest'ultimo non dovrebbe presentare problemi nel momento in cui raggiungessimo un accordo di valutazione da parte della 5a Commissione, direi che possiamo prenderci del tempo.

Infine, il parere è contrario sugli emendamenti 8.0.200 (testo 2), 8.0.201, 8.0.46, 8.0.44 e 8.0.45.

[CIRILLO](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dai relatori; soltanto per gli ordini del giorno occorre una precisazione.

Si richiede una riformulazione dell'ordine del giorno G8.100, eliminando nel dispositivo le parole «prevedere, al fine di», nonché, dopo le parole «di Pescara», tutta la frase successiva.

Si propone di modificare il dispositivo dell'ordine del giorno G8.101 eliminando la parte successiva alle parole «quadro normativo certo».

Chiediamo la riformulazione dell'ordine del giorno G8.200 togliendo dal dispositivo le parole da «sollevate dall'emendamento» alle parole «Commissioni riunite 8a e 13a».

Infine, si propone la riformulazione dell'ordine del giorno G8.201 inserendo nel dispositivo, dopo le parole «impegna il Governo», le parole «a valutare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la possibilità di» ed eliminando la preposizione «ad».

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 8.1, 8.6, 8.7, 8.17, 8.18 e 8.21 sono improcedibili.

Gli emendamenti 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.19 e 8.20 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.22 (testo 3).

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.22 (testo 3), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. Risulta pertanto precluso l'emendamento 8.23.

Do atto al senatore Pizzetti che intendeva votare a favore dell'emendamento 8.22 (testo 3).

Gli emendamenti 8.24 e 8.25 sono stati ritirati.

I presentatori dell'ordine del giorno G8.100 accolgono la proposta di riformulazione avanzata dal Governo?

SCILIPOTI *(PdL)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G8.100 (testo 2) non sarà posto ai voti.

I presentatori dell'ordine del giorno G8.101 accolgono la proposta di riformulazione avanzata dal Governo?

SCILIPOTI *(PdL)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G8.101 (testo 2) non sarà posto ai voti.

I presentatori dell'ordine del giorno G8.200 accettano di riformulare l'ordine del giorno nel senso suggerito dal Governo?

CARDINALI *(PD)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G8.200 (testo 2) non sarà posto ai voti.

Senatrice Alberti Casellati, accoglie la proposta di riformulazione avanzata dal Governo sull'ordine del giorno G8.201?

[ALBERTI CASELLATI](#) *(PdL)*. Sì, signor Presidente, la accolgo, sperando in una considerazione del Governo, visto che il 1° luglio è fra pochissimo tempo. Mi auguro che questo porti ad una considerazione positiva.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G8.201 (testo 2) non sarà posto ai voti.

Gli emendamenti 8.0.3, 8.0.4, 8.0.5, 8.0.100 (testo 2), 8.0.6, 8.0.7, 8.0.11 e 8.0.12 sono stati ritirati, mentre l'emendamento 8.0.13 è improponibile.

Gli emendamenti 8.0.500 e 8.0.500/100 restano accantonati.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 8.0.9 e 8.0.200 (testo 2) sono improcedibili.

Ricordo che l'emendamento 8.0.201 è improponibile.

[CROSIO](#) *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, vorrei invitare i relatori e il Governo ad un ripensamento sull'emendamento in questione, con il quale chiediamo, nel pieno principio e spirito di questo decreto, non di avere un occhio di riguardo, ma di poter valutare in maniera giudiziosa le disposizioni per le zone colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2013, cioè dichiarare lo stato d'emergenza e quant'altro. Per quanto riguarda le risorse, la proposta che facciamo al Governo è quella, per il 2013 e il 2014, di provvedere mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili nei vari Dicasteri.

Crediamo che questo emendamento sia veramente nello spirito di questo decreto. Se così non è, chiediamo al Sottosegretario di darci una spiegazione veramente convincente, perché quel che viene dopo, signor Sottosegretario (e ne parleremo), va in tutt'altro senso.

[PRESIDENTE](#). Se non ci sono variazioni su questo punto, ricordo che l'emendamento è improponibile per estraneità al testo.

CROSIO *(LN-Aut)*. È improponibile in base a cosa? All'articolo 81 della Costituzione? Allora, ne

chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Senatore Crosio, lei fa riferimento all'emendamento 8.0.201?

CROSIO (LN-Aut). Sì.

PRESIDENTE. È già stato dichiarato improponibile nella seduta di giovedì scorso.

CROSIO (LN-Aut). Va bene. Parleremo poi di quel che viene dopo.

BLUNDO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma lei sa bene che i tempi sono esauriti da un po', quindi la prego di essere concisa.

BLUNDO (M5S). Signor Presidente, sono stati ritenuti improponibili emendamenti sul trattamento corretto delle macerie. In particolare, è improponibile l'emendamento sulla rimozione prioritaria delle macerie contenenti amianto. Vorrei capirne di più e votare sull'emendamento in questione.

PRESIDENTE. Ma l'emendamento è improponibile, quindi non è possibile votarlo.

Gli emendamenti 8.0.41, 8.0.42 e 8.0.46 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.0.44.

CROSIO (LN-Aut). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Crosio, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.0.44, presentato dal senatore Crosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

BLUNDO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLUNDO (M5S). Signor Presidente, chiedo scusa, ma non mi è stata data chiarezza. Lei mi ha ripetuto che l'emendamento è improponibile, ma io avevo chiesto sulla base di cosa. Vogliamo parlare di articolo 81 della Costituzione pure sullo smaltimento preventivo delle macerie contenenti amianto? Stiamo cioè addirittura sottoponendo la sicurezza all'articolo 81? Vorrei capirne il perché, e chiedo di votare l'emendamento.

PRESIDENTE. Senatrice Blundo, ci può ripetere a quale emendamento fa riferimento, visto che non l'abbiamo colto?

BLUNDO (M5S). Mi riferisco all'emendamento 8.17, che - mi è sembrato - aveva anche ricevuto parere favorevole.

PRESIDENTE. Correggo quello che ho detto: l'emendamento non era improponibile, ma improcedibile, con parere contrario dei relatori e del Governo.

BLUNDO (M5S). Parere contrario dei relatori e del Governo?

PRESIDENTE. Se lei ha copia del parere della Commissione bilancio del 6 giugno 2013, vedrà che l'emendamento 8.17 è citato.

BLUNDO (M5S). Si può mettere ai voti?

PRESIDENTE. L'ho già dichiarato improcedibile.

L'emendamento 8.0.45 è stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'emendamento x1.100, riferito all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, che si intende illustrato.

VOLPI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI (LN-Aut). Signor Presidente, non ho niente da illustrare, ma intervengo per porle alcune domande, perché il Gruppo della Lega Nord vorrebbe da lei un chiarimento.

Non intervengo nel merito, ma sulle ammissibilità. Noi abbiamo avuto delle esclusioni di emendamenti perché non erano omogenei alla materia. Il Governo è libero di presentare assolutamente quello che vuole, ma la Presidenza determina le ammissibilità degli emendamenti. Vorrei sapere da lei il criterio per cui la Presidenza ha reso ammissibile questo articolo aggiuntivo. Esso è estraneo per materia, perché non c'è alcun riferimento a nessuna materia all'interno del provvedimento che stiamo trattando. In secondo luogo, non c'è alcuna urgenza, perché se lei intravede l'urgenza nel trasferimento delle competenze da un organismo all'altro per quanto riguarda il turismo, mi sembra che di emergenze ci siamo abbastanza preoccupati - ma di quelle vere - in questo momento.

Le domando: lei come considera le ammissibilità? Se non erano ammissibili emendamenti che erano comunque riferibili agli articoli contenuti nel provvedimento, come può rendere ammissibile questa cosa?

La scorsa legislatura lei, signor Presidente, non era ancora con noi, ma mi piacerebbe ricordare i moniti più volte espressi dal Presidente della Repubblica sull'omogeneità della materia e sulla necessità di avere dei criteri di urgenza in ordine all'inserimento di emendamenti nei decreti-legge. Vorrei capire, anche per saperci meglio regolare rispetto a cosa presentare come emendamenti. Signor Presidente, vorrei da lei una spiegazione molto chiara, e la ringrazio. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S*). Perché se c'è una via preferenziale per le urgenze, che non sono urgenze, per il Governo, immaginiamo che lei ce lo dica; in questo modo sapremmo che il Governo ha un criterio di ammissibilità diverso da quello riservato agli emendamenti dei Gruppi parlamentari. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S*).

[NUGNES](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES (M5S). Signor Presidente, mi perdoni, però vorrei sottolineare che già in Commissione - e comunque anche in quest'Aula - ho avuto l'impressione che l'Aula sia troppa ossequiosa nei confronti del Governo.

Come ebbe a dire il collega, non abbiamo bisogno di una mamma: il Governo è un'altra parte. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Anche quando l'Aula ha aperto discussioni, poi, di fronte al parere contrario del Governo, non ha più mantenuto fede alla propria posizione.

Sono davvero costernata per questa faccenda! La stessa identica cosa è avvenuta in Commissione. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Trovo che ciò sia gravissimo. Il Parlamento ha una sua funzione che va rispettata e ribadita. (*Applausi dal Gruppo M5S*) ma sono gli stessi parlamentari che rinunciano a questo potere. Ciò è grave, molto grave. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Lei ha ricordato i lavori in Commissione: quindi, il provvedimento è stato sottoposto all'esame della Commissione e dunque del Parlamento.

[DALLA ZUANNA](#) (SCpI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA ZUANNA (SCpI). Signor Presidente, a nome del Gruppo Scelta Civica per l'Italia, annuncio che su questo emendamento ci asterremo perché riteniamo sia totalmente estraneo nel merito al decreto-legge. (*Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut*).

[PRESIDENTE](#). Voglio ricordare, se ce ne fosse bisogno, che nella seduta antimeridiana di giovedì 6 giugno la Presidenza ha già pronunciato, tramite il Vice Presidente di turno, il parere sui rilievi svolti da altri colleghi. Se volete posso leggere quello che è già stato detto: «i primi sette commi dell'emendamento x1.100, approvato dalle Commissioni riunite, recano disposizioni tendenti a trasferire al Ministero per i beni e le attività culturali le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo e il relativo personale.

I commi da 1-*octies* ad 1-*quaterdecies* sono volti a disciplinare aspetti procedurali connessi alla composizione e al lavoro del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Il decreto-legge in esame contiene nel suo complesso numerose norme che coinvolgono sia direttamente

le competenze del CIPE che, più in generale, la tutela del patrimonio turistico nazionale.

In particolare, l'articolo 5, che reca disposizioni volte ad accelerare la realizzazione dell'Esposizione universale di Milano 2015, detta una disciplina particolareggiata anche con riferimento ai profili di valorizzazione del settore turistico e del patrimonio culturale e paesaggistico. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 5 attribuisce, infatti, proprio al CIPE il compito di assumere le decisioni strategiche per la realizzazione dell'Expo 2015, coordinando i vari soggetti istituzionali coinvolti anche in materia di turismo e di patrimonio culturale e paesaggistico.

Pertanto, il contenuto dell'emendamento x1.100 non risulta estraneo ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, all'oggetto della discussione. Conseguentemente la Presidenza non può che confermarne l'ammissibilità e l'altra valutazione fatta».

Tra non molto procederemo alla votazione, nel corso della quale ognuno potrà esprimere la propria opinione su questo emendamento.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale emendamento.

[ESPOSITO Stefano](#), relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole. Chiedo però che venga apportata una correzione al comma 1-*quater*, secondo capoverso. Dove si legge: «Il personale delle qualifiche» aggiungerei le parole: «non dirigenziali». Così modificato, il parere è favorevole.

[CIRILLO](#), sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Signor Presidente, anche il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento modificato.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento x1.100 (testo 2).

[DE PETRIS](#) (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[DE PETRIS](#) (Misto-SEL). Signor Presidente, preliminarmente le vorrei far notare che per noi è molto complicato ogni volta chiedere la parola. Se ogni tanto i senatori Segretari si girassero verso di noi forse sarebbe più facile per tutti.

[PRESIDENTE](#). Ho bisogno di collaborazione, perché non ho la possibilità di girarmi continuamente.

[DE PETRIS](#) (Misto-SEL). Circa l'emendamento x1.100, premetto che siamo assolutamente d'accordo sul fatto che le questioni relative al turismo dovrebbero essere ricomprese nel Ministero per i beni e le attività culturali. Ciò è assolutamente parte della nostra impostazione e della nostra filosofia.

Francamente anche la lettura da lei fornita per motivare l'ammissibilità dell'emendamento non ci convince. Noi abbiamo già posto la questione anche su altri emendamenti già esaminati nella seduta di ieri e questa mattina e riteniamo che il Governo disponesse di tutti gli strumenti - come è accaduto in passato - per il riordino delle deleghe e che dunque non occorresse inserirlo all'interno del provvedimento in esame.

Per tale motivo, esprimeremo un voto di astensione, proprio perché siamo d'accordo sul merito, ma non lo siamo rispetto all'inserimento in questo decreto-legge.

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[SANTANGELO](#) (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento x1.100 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

PRESIDENTE. In attesa dell'esame della 5a Commissione permanente, restano accantonati tre emendamenti, che pertanto verranno trattati nella seduta pomeridiana di oggi.

Appreziate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, convocazione

PRESIDENTE. Ricordo che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari è convocata per le ore 13.

Per fatto personale

GIOVANARDI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (PdL). Signor Presidente, sono costretto ad intervenire nuovamente per fatto personale perché ieri sera sono stato chiamato ancora in causa dal Gruppo M5S per una questione che riguarda tutti i colleghi. Infatti, voglio rappresentare alla Presidenza che non riguarda me, ma i lavori del Senato della Repubblica.

Io non ho accettato e non accetto di essere definito dal senatore Orellana reo confesso rispetto al voto che ho espresso l'altro giorno anche se ha pigiato il bottone (in mia presenza) il collega seduto al mio fianco. Non lo accetto perché, signor Presidente, il mio atteggiamento non è né scorretto né censurabile, ma è corretto e conforme alla prassi (che io ho controllato) di vent'anni del Parlamento. Se poi il Consiglio di Presidenza vuole modificare la prassi del Senato e sconvolgere lo spirito e la lettera del Regolamento...

Presidenza della vice presidente FEDELI (ore 12,38)

(Segue GIOVANARDI). Presidente Grasso, mi spiace che lei stia lasciando l'Aula, perché questo problema è molto importante.

Se noi applicassimo in maniera formalistica - come si vorrebbe applicare - il meccanismo di voto in presenza di un parlamentare, cioè l'articolo 115 del Regolamento, informo i colleghi che in ogni votazione elettronica, prima di proclamare l'esito della votazione, il Presidente dovrebbe farsi consegnare a cura dei senatori Segretari l'elenco dei senatori votanti con l'indicazione del voto da ciascuno espresso in ogni votazione elettronica. Infatti, la *ratio* del Regolamento del Senato è quella di ritenere valido il voto del senatore presente che esprime la sua volontà. I sussidi elettronici sono solo un mezzo attraverso il quale tale volontà viene espressa.

Signora Presidente, ieri il collega Orellana ha affermato che il mio atteggiamento è censurabile. Ricordo, però, che la censura è una sanzione prevista dal Regolamento per chi fa qualcosa di sbagliato. Allora, ripeto per l'ennesima volta che il voto espresso da me l'altro giorno è valido, regolare e certificato dal senatore Segretario presente che ha verificato la mia presenza sulla base di un'interpretazione del Regolamento ventennale. Se l'interpretazione dovesse cambiare e quindi non fossero più la presenza e la volontà del parlamentare ad essere registrate, ma un dato elettronico, vorrebbe dire tradire lo spirito e la sostanza del Regolamento e ridurre il Senato, non ad un asilo infantile, ma ad una scuola materna, come sta diventando negli ultimi giorni, con tutta quella sceneggiata a cui stiamo assistendo sulle votazioni, che è umiliante per il Senato. (*Applausi dal Gruppo PdL*).

Sulla repressione delle manifestazioni di piazza in Turchia

[COCIANCICH](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCIANCICH (PD). Signora Presidente, desidero richiamare l'attenzione di tutti i colleghi e la sua sui fatti gravissimi che si stanno verificando in questi giorni in Turchia, a Istanbul.

Tredici giorni fa sono iniziati degli scontri originati da una protesta nei confronti di un piano di abbattimento degli alberi di piazza Taksim finalizzato a fare spazio ad una costruzione in cemento, piano che vede legittime opposizioni dei cittadini.

Ebbene, questi scontri sono ormai degenerati: sono già quattro i morti accertati, 5.000 i feriti. Cosa gravissima, oggi 70 avvocati difensori dei manifestanti sono stati arrestati: prelevati dalle aule del tribunale e condotti via da militari, poliziotti con i caschi in assetto di guerra, e questo mentre esercitavano il diritto di difesa dei manifestanti.

Le televisioni che hanno ripreso gli scontri sono state censurate e multate. Giungono gravissime notizie di violenze commesse nelle prigioni, violenze di natura sessuale. Di fatto sono stati soppressi tutti quei diritti civili che vengono normalmente riconosciuti nei Paesi che appartengono alla nostra comunità di giurisdizione e di civiltà. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Per favore, chi vuole uscire esca e lasci che il senatore Cociancich svolga il suo intervento.

COCIANCICH (PD). Voglio quindi esprimere il mio sgomento di fronte a questi fatti, che avvengono davanti ad un'opinione pubblica sostanzialmente disinteressata, assente, forse perché occupata da altri fatti più importanti come quelli appena citati, che mi sembra incontrino molto la passione di alcuni colleghi senatori.

Penso invece che noi non dovremmo chiudere gli occhi davanti a questi fatti, e dovremmo quindi sollecitare il Governo ad assumere una posizione forte. Noi siamo amici della Turchia; vogliamo che la Turchia sia un Paese solido, forte, che faccia parte integrante della nostra comunità politica, anche in prospettiva di un'adesione all'Unione europea. Ma proprio per questo non possiamo accettare che si verifichino questi episodi, come non possiamo accettare un atteggiamento inerte, pigro, assente da parte dell'Unione europea.

L'Unione europea ha tutti gli strumenti per poter spingere la Turchia a un cambiamento di rotta, a ristabilire le garanzie della giurisdizione, le garanzie dei diritti umani, ad un impegno a rispettare gli *standard* nei quali ci riconosciamo, tipici della collettività giuridica e politica di cui facciamo parte.

Rivolgo quindi un appello ai colleghi senatori e alla Presidenza affinché vengano fatte tutte le pressioni possibili nei confronti del Governo e dei *media* in modo tale che la situazione turca non rimanga nel dimenticatoio e non venga più ascoltata come un rumore di sottofondo che tutto sommato non ci riguarda. È una situazione che riguarda anche noi e quello che vogliamo essere in futuro quali membri della collettività euromediterranea nella quale viviamo da migliaia di anni. (*Applausi dai Gruppi PD, M5S e Misto-SEL*).

[PUPPATO](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUPPATO (PD). Signora Presidente, continuo idealmente l'intervento del collega Cociancich, che ha appena parlato dei gravissimi fatti che si stanno verificando in Turchia. Sono iniziati con una fortissima repressione che ha visto un eccesso di violenza nei confronti dei giovani che intendevano manifestare liberamente le loro posizioni contrarie al presidente Erdogan. Stanno procedendo sempre di più con un meccanismo di censura che ha portato proprio in questi giorni, in queste ore, addirittura a vietare la trasmissione di quelle immagini violente che, per espressa dichiarazione del Consiglio supremo della radio e della TV turca, turbano le menti dei più giovani.

Che la semplice evidenza di quanto accaduto possa mettere in difficoltà la popolazione della Turchia quando quella violenza è stata perpetrata su folle inermi di giovani che liberamente esprimono la loro

posizione mi sembra un'evidente contraddizione di fronte alla quale l'Europa e l'Italia sicuramente non possono rimanere inerti.

Quindi, questo Senato vuole da subito che il nostro Stato, tramite il ministro Bonino, eserciti nei confronti dell'Europa una forte pressione, da una parte, per assumere subito una iniziativa volta a ripristinare i diritti civili e umani in un Paese che sta scivolando verso il baratro dal punto di vista dell'antidemocrazia e, dall'altra, per mettere in atto minacce reali e concrete di sanzioni economiche nei confronti della Turchia.

Presidente, mi lasci un ultimo minuto per mettere in evidenza che proprio con la Convenzione di Istanbul, che mi auguro tra oggi pomeriggio e domani ratificheremo, si dichiara che la violenza contro le donne non è più accettabile. Ebbene, proprio il Paese dove è stata sottoscritta tale Convenzione oggi si macchia dei peggiori peccati, denunciati da Amnesty International, contro giovani donne recluse nelle prigioni di Ankara e di Istanbul. È davvero grave quanto sta avvenendo. La denuncia di violenze sessuali nei loro confronti sembra purtroppo autentica, per cui è un fatto davvero grave.

Non possiamo permettere che fatti del genere avvengano nel silenzio del Senato. È giusto che tutto il Parlamento italiano si rapporti con la comunità internazionale e vigili perché simili episodi non avvengano più. Le violenze si devono arrestare immediatamente. Occorre ripristinare le libertà individuali e collettive e liberare le persone indebitamente carcerate. Noi desideriamo accogliere quella Nazione che vuole entrare in Europa, ma non possiamo permettere di ridurre la democrazia a questi livelli.

Diciamo quindi con forza che il Senato italiano si oppone a tutto questo e chiede l'intervento del Parlamento, del Governo e dell'Europa intera al riguardo. *(Applausi dai Gruppi PD, M5S e Misto-SEL).*

[GIARRUSSO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO (M5S). Signora Presidente, onorevoli colleghi, il Movimento 5 Stelle è con tutti i giovani e le giovani che in questi giorni, ad Ankara, ad Istanbul e in altre città, stanno protestando e chiedendo libertà.

Sono fatti gravissimi quelli accaduti e che stanno accadendo anche nelle ultime ore, dai quali non possiamo dirci estranei: come Parlamento, come Governo e come istituzioni europee. Va condannato permanente e con forza il comportamento di un Governo che non rispetta i diritti civili delle donne e degli uomini del proprio Paese e non consente la tutela giudiziaria delle persone ingiustamente accusate di atti gravi, che non hanno poi commesso. Si arriva addirittura, signora Presidente, ad arrestare gli avvocati nei tribunali, mentre esercitano il loro mandato difensivo!

Signora Presidente, come Movimento 5 Stelle ci domandiamo che Governo è quello che governa una Nazione civile in questo modo, colpendo i propri cittadini inermi.

Signora Presidente, stiamo per approvare la Convenzione di Istanbul che tutela le donne contro la violenza. È però paradossale e vergognoso che in questo momento, nelle carceri e nelle stazioni di polizia della Turchia, le donne siano soggette ad una violenza inaudita da parte delle forze di polizia. Ci sono video che mostrano donne in manette, picchiate e prese a calci con gli anfibi mentre sono inermi a terra. Tutto questo non è ammissibile in un Paese che si dice civile!

Allora avendo rilevato una sostanziale conformità di vedute, invito tutti i colleghi dei diversi Gruppi a predisporre insieme una mozione urgente, da votare assieme alla ratifica della Convenzione di Istanbul, che impegni le nostre istituzioni e quelle europee ad intervenire non domani, ma subito perché in quel Paese il tempo stringe e la gente muore. *(Applausi dai Gruppi M5S, PD e Misto-SEL).*

[DE CRISTOFARO](#) (Misto-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (Misto-SEL). Signora Presidente, condivido pienamente le parole pronunciate ora in Aula dai colleghi che mi hanno preceduto: i senatori Cociancich e Giarrusso e la senatrice Puppato. Anch'io condivido l'esigenza, appena richiamata, di produrre insieme una mozione parlamentare o

comunque un atto forte che rompa questa insopportabile cappa di silenzio dell'Europa e dell'Italia su un'autentica tragedia che si sta abbattendo sulla gioventù turca. Trovo davvero incredibile che, mentre le Nazioni Unite e anche gli Stati Uniti d'America stanno rilasciando dichiarazioni nel corso di queste ore, vi sia il silenzio dell'Europa, proprio mentre i Parlamenti nazionali, primo fra tutti il nostro, stanno ratificando la Convenzione di Istanbul. Questo la dice lunga su quanto l'Europa non è quell'Europa politica, non è quegli Stati Uniti d'Europa che vorremmo, ma che purtroppo, almeno fino adesso, è solo esclusivamente burocrazia ed economia.

Anche per questo motivo penso che dovremmo intervenire rapidamente. È di pochi minuti fa la notizia di un'irruzione della polizia nella sede di un partito politico, nello specifico del Partito socialista democratico. Ciò, come si comprende facilmente, è totalmente inaccettabile in uno Stato democratico. Aggiungo che mi lasciano perplesse - e vorrei approfondirle nel corso delle ore che verranno - le parole del ministro Bonino, che poco fa ha dichiarato che quanto sta accadendo in Turchia non è paragonabile alla primavera araba. Certo, questo è possibile, però non si capisce cosa significano queste parole: non perché non sono paragonabili alla primavera araba le manifestazioni di piazza in Turchia non riguardano l'identità dell'Europa. Non è vero che i diritti umani vengono violati soltanto nelle dittature: i diritti umani, purtroppo, vengono violati anche nelle democrazie, in quelle che formalmente si chiamano democrazie e che invece utilizzano la repressione, l'esercito e la polizia per stroncare semplicemente una manifestazione di dissenso.

Per tali motivi che il Senato debba rompere il muro di omertà e di silenzio che davvero pesa come un macigno sull'identità del continente europeo. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL, PD e M5S).*

PRESIDENTE. Credo sia importante che la Conferenza dei Capigruppo, che si riunirà alle ore 13.00, affronti questo tema e porti successivamente in Aula una possibilità di risposta positiva alle sollecitazioni qui presentate. Invito pertanto tutti a parlare con i propri Capigruppo per definire una risposta forte e urgente sull'argomento.

Sull'inquinamento da idrocarburi in provincia di Matera

PETROCELLI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETROCELLI (M5S). Signora Presidente, colleghi e cittadini che seguite i lavori del Senato, intendo sottoporre alla vostra attenzione fatti accaduti di recente nella mia Regione, la Basilicata, diventata sempre più provincia dell'impero petrolifero.

Il 19 marzo scorso si è tenuta nel Comune di Ferrandina, in provincia di Matera, la conferenza di servizi relativa alla messa in sicurezza di alcuni pozzi interessati allo stoccaggio di gas. Ribadisco: stoccaggio di gas. In quella sede si è dato atto di un grave inquinamento da idrocarburi pesanti nelle aree dei pozzi denominati Grottole 033, 034, 035, 036 e 037, pozzi che sono oggetto di stoccaggio di gas e precedentemente sfruttati da ENI.

L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente di Basilicata ha chiesto all'ENI come si potesse giustificare la presenza di valori di idrocarburi pesanti in siti mineralizzati a gas. La comunità locale ha posto ad ENI la stesse le stesse domande attraverso i *media*, ma né ARPA né i cittadini hanno avuto risposta.

Ora, signora Presidente, colleghi e cittadini che ci seguite sul canale *web* del Senato, presento io qui, nella massima sede istituzionale, le stesse identiche perplessità.

Non voglio pensare che per ENI, azienda partecipata dallo Stato, nel caso si sia trattato o si sia estratto petrolio dai pozzi in questione (che dovrebbero essere utilizzati per stoccaggio di gas), si possa prefigurare il reato di evasione fiscale e costituzione di fondi neri (stavolta intendendo «neri» non nel senso di olio combustibile). *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Sulla gestione pubblica dei servizi idrici

[CASTALDI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (M5S). Signora Presidente, colleghi dipendenti del popolo italiano, sono passati due anni dal *referendum* sull'acqua pubblica, quando un'inaspettata, per tantissimi di voi presenti in quest'Aula (si fa per dire tantissimi: è vergognoso quanto accade ogni giorno a fine lavori), e corposa maggioranza di cittadini, ben 27 milioni, ha bocciato l'obbligo di privatizzazione degli acquedotti pubblici ed il rendimento minimo garantito del 7 per cento sul capitale investito.

La maggioranza assoluta degli italiani si è espressa per una fuoriuscita da queste logiche di mercato e di profitto. Se si dovesse giudicare il comportamento delle forze politiche delle larghe intese e delle amministrazioni locali, dovremmo dedurne che il voto di due anni fa sia avvenuto in un altro Paese e non in Italia.

Fuori da questo Parlamento, oggi, adesso, in occasione del secondo anniversario dei *referendum*, il Forum italiano dei movimenti per l'acqua ha indetto una manifestazione in piazza Montecitorio per sollecitare i parlamentari affinché si impegnino in un'iniziativa politica per costruire un intergruppo dei parlamentari per l'acqua bene comune, che si ponga l'obiettivo di intraprendere un percorso legislativo per giungere ad una gestione pubblica e partecipativa del servizio pubblico idrico integrato.

Ricordo che il 12 e il 13 giugno 2011 *ireferendum* sono tornati ad essere lo strumento di democrazia diretta che la Costituzione garantisce; era dal 1995 che *referendum* abrogativi non raggiungevano il *quorum*. Ricordo ancora che nel luglio 2011 la Corte costituzionale ha giudicato incostituzionale l'articolo 4 della legge n. 138 del 2011, voluta dal Governo Berlusconi a soli due mesi dall'esito del *referendum*, con questa motivazione che leggo: «(la legge) viola il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare desumibile dall'articolo 75 della Costituzione».

Dentro il Parlamento, qui al Senato, noi cittadini del Movimento 5 Stelle siamo quelli che vogliono ancora l'acqua pubblica, quelli che credono ancora che un bene universale fondamentale per la vita non debba essere affidato alle logiche del mercato e del profitto. Vogliamo continuare a rappresentare la grande coalizione che ha vinto il *referendum* per l'acqua bene comune nel giugno 2011.

Proprio due anni fa - mi perdoni se mi dilungo, Presidente, ma l'argomento è importante - 27 milioni di italiani hanno votato, con il 95 per cento di sì, esprimendo pienamente la volontà di riportare l'acqua tra i beni comuni. Questo risultato ha reso nuovamente possibile in Italia la gestione del servizio idrico tramite enti di diritto pubblico. Un risultato che ha messo in allarme i poteri forti, che non solo non hanno dato seguito agli esiti referendari, ma hanno messo in atto ripetuti tentativi di cancellare quella vittoria. Oggi non possiamo continuare a svuotare di sostanza la nostra democrazia non rispettando gli esiti di una volontà popolare chiarissima.

È sommo disonore continuare a mostrare le spalle politiche alla volontà popolare e far prevalere la preoccupazione magari di sanare gli abusi, tollerare gli impuniti, essere indulgenti con i soprusi.

Come si può leggere nella relazione di accompagnamento alla proposta di legge di iniziativa popolare che il Forum ha elaborato, le istituzioni economiche, finanziarie e politiche che per decenni hanno creato il degrado delle risorse naturali e l'impoverimento idrico di migliaia di comunità umane oggi dicono che l'acqua è un bene prezioso e raro e che solo il suo valore economico può regolare e legittimare la sua distribuzione. Noi sappiamo che non è così. Sappiamo che dobbiamo dare seguito al mandato ricevuto da 27 milioni di elettori, a due anni dal *referendum*. Per questo favoriremo la costituzione dell'intergruppo promossa dal Forum italiano dei movimenti per l'acqua, e vi aderiamo. L'acqua è di tutti, per una vera democrazia del bene comune. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Sugli orari di apertura dei Palazzi del Senato e sull'assegnazione dei disegni di legge in Commissione

[SCILIPOTI](#) (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCILIPOTI (*PdL*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, parto dall'ultimo intervento pronunciato in quest'Aula per ricordare al collega che la proposta di legge di iniziativa popolare è stata ampiamente discussa, ma poi non è stata completata nell'*iter*, presso la Commissione ambiente della Camera dei deputati. Basterebbe riprendere quella proposta di legge e ripresentarla per far sì che la Commissione ambiente continui i propri lavori e cercare così di dare una soluzione al problema. Non è quindi importante in questo momento creare alcun intergruppo, ma dare continuità ad un lavoro iniziato negli anni passati all'interno della Commissione ambiente della Camera. Il relatore, in quel caso, si chiamava Domenico Scilipoti.

Questo significa che il lavoro c'è stato, abbiamo condiviso molte delle battaglie dei gruppi che difendono l'acqua bene comune e siamo ben disponibili, non soltanto come singoli parlamentari, ma come Gruppo del Popolo della Libertà, a sostenere quella battaglia perché crediamo nei giudizi del popolo e nei *referendum*.

Ciò detto, voglio fare una riflessione ad alta voce, signora Presidente. Questa mattina alle 7,30 mi trovavo dietro ai miei uffici, ma non sono potuto entrare. È mia abitudine arrivare molto presto la mattina (qualcuno potrà pensare che le 7,30 sia molto presto, ma per me è un orario normale) e volevo esercitare la mia attività, cioè preparare alcuni documenti per venire in Aula. Mi è stato detto che non si può avere accesso agli uffici prima delle ore 8 per carenza di personale.

Capisco che ci sono difficoltà, che ci sono problemi, che abbiamo limiti di spesa, ma metteteci nelle condizioni di esercitare il nostro lavoro, perché molti di noi all'interno di questa Camera vorrebbero esercitare il lavoro che è stato loro assegnato, cioè quello di fare i parlamentari e di cercare di prepararsi nel miglior modo possibile per dare un contributo nell'interesse del Paese.

Detto questo, mi permetto di sottolineare a lei, signora Presidente, che è vero che per l'inserimento nell'ordine del giorno delle Commissioni le proposte di legge, devono essere concordate tra i vari Capigruppo, ma è pure vero che si deve dare anche qualche risposta a coloro i quali lavorano preparando delle proposte di legge come Scilipoti Domenico, che sino ad oggi ne ha presentate 25 e ancora all'ordine del giorno della Commissione a cui appartiene non ne ha vista nessuna.

Mi permetto di segnalare a lei, signora Presidente, e a questa Assemblea, che ce ne sono due che potrebbero essere interessanti non solo per i lavori parlamentari, ma per gli italiani. Un disegno di legge reca il titolo: «Disposizioni per il ripristino della sovranità monetaria dello Stato italiano nel rispetto dei trattati internazionali», e potrebbe dare una soluzione ai problemi economici del nostro Paese. L'altra proposta di legge riguarda la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari.

Questi disegni di legge, che potrebbero anche non essere più miei, perché, come ho detto la volta scorsa, qualcuno potrebbe copiarli integralmente e sottoscriverli con un altro cognome, potrebbero dare delle soluzioni non al Parlamento, ma ai cittadini italiani per uscire da una crisi che giorno dopo giorno crea problemi e difficoltà e rispetto alla quale questo benedetto Paese non vede luce.

La prego, a conclusione di questo mio intervento, di intervenire per far sì che i disegni di legge che presentano i senatori siano messi all'ordine del giorno, si nomini un relatore e si dia il via per poterli discutere. Approvarli o bocciarli non ha nessuna importanza, ma quanto meno si discutano e si dia legittimità a quei parlamentari che all'interno del Parlamento fanno il proprio dovere. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. La voglio informare che, sulla prima questione che lei ha sollevato, la competenza è dei senatori Questori; quindi, la prego di rivolgere a loro la sua richiesta perché modifichino la delibera che ha definito gli orari di apertura dei Palazzi.

Sul secondo punto, faremo le nostre verifiche e ovviamente consentiremo a tutti di poter operare secondo il Regolamento, nelle regole che disciplinano l'assegnazione e l'incardinamento dei provvedimenti nelle Commissioni.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,04*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015 ([576](#))

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

Capo III

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012 E PER FAVORIRE LA RICOSTRUZIONE IN ABRUZZO

Articolo 6.

(Proroga emergenza sisma maggio 2012)

1. Nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2014.

2. Il termine del 30 novembre 2012, stabilito con i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2012 e del 19 novembre 2012 quale data ultima di presentazione della documentazione di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e successive modificazioni, utile per l'accesso al finanziamento di cui ai commi 7 e 7-bis del predetto articolo 11, è rideterminato al 15 giugno 2013. Entro tale ultimo termine, fermi i requisiti soggettivi ed oggettivi e le condizioni già previsti dai commi 7, 7-bis e 9 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 174 del 2012, possono presentare la documentazione utile per accedere al predetto finanziamento tutti i soggetti che non sono riusciti a provvedervi entro l'originario termine finale del 30 novembre 2012.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche per l'accesso ai finanziamenti per il pagamento dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dal 1° luglio 2013 al 30 settembre 2013 nei confronti:

a) dei soggetti di cui al comma 2, secondo periodo;

b) dei soggetti che, hanno già utilmente rispettato il termine ultimo del 30 novembre 2012.

4. Ai fini dell'attuazione di quanto stabilito nei commi da 1 a 3, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo il Direttore dell'Agenzia delle entrate provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 11, del citato decreto-legge n. 174 del 2012, nonché dell'articolo 1, comma

371, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

5. La Cassa depositi e prestiti SpA e l'Associazione bancaria italiana adeguano la convenzione di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, nonché all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in coerenza con le disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo comunque modalità di rimborso dei finanziamenti tali da assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del predetto decreto-legge n. 174 del 2012.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

6.1

[BERNINI](#)

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Parimenti il decorso dei termini processuali comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, la cui sospensione è già stata prorogata sino al 30 giugno 2013 con l'articolo 11, comma 13-*quater*, del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, continua ad essere sospeso sino al 31 dicembre 2013 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione».

6.900

I RELATORI

Approvato

Al comma 2, sostituire le parole: «15 giugno» con le seguenti: «31 ottobre»;

Al comma 3:

1) *dopo le parole:* «per il pagamento», *inserire le seguenti:* «, senza applicazione delle sanzioni,»;

2) *sostituire le parole:* «30 settembre» *con le seguenti:* «15 novembre».

6.100

LE COMMISSIONI RIUNITE

Assorbito

Al comma 3, sostituire le parole: «30 settembre» con le seguenti: «15 novembre».

6.2

[VACCARI, GHEDINI RITA](#)

Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 13 è inserito il seguente:

"13-*bis*. L'agevolazione, nella forma del contributo in conto capitale, ai sensi del comma 13, è estesa anche alle imprese individuali senza dipendenti"».

6.3

[GIBINO](#)

Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, dopo il comma 13 è inserito il seguente:

"13-*bis*. L'agevolazione, nella forma del contributo in conto capitale, ai sensi del comma precedente, è estesa anche alle imprese individuali senza dipendenti"».

6.4

[GHEDINI RITA](#)

Ritirato

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-*bis*. Ai soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, n. 9) del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in caso di sospensione delle rate dei

mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, non si applicano sanzioni ed interessi, che sono posti a carico del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, nel limite di 50 milioni di euro annui.

5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono definiti le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui al comma 5-*bis*.

5-quater. Ai fini di cui al comma 5-*bis*, è istituito un Tavolo tecnico cui partecipano il ministro dell'economia e delle finanze e rappresentanti dell'Associazione bancaria italiana per la soluzione delle problematiche relative alle rate dei mutui e dei finanziamenti oggetto di sospensione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, n. 9) del citato decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.

5-quinquies. Il Fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è incrementato di 50 milioni di euro, a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 5-*sexies*.

5-sexies. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

5-septies. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 5-*sexies*, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

5-octies. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 5-*sexies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 5-*sexies*».

Allegato 1

(articolo 6, comma 5-*sexies*)

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	25,0	-	-	25,0	-	-
Ministero dello sviluppo economico	5,0	-	-	5,0	-	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	3,0	-	-	3,0	-	-
Ministero della giustizia	-	-	-	-	-	-
Ministero degli affari esteri	2,0	-	-	2,0	-	-
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	-	-	-	-	-	-

Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	-	-	-	-	-	-
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	5,0	-	-	5,0	-	-
Ministero della difesa	10,0	-	-	-	-	-
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	--	-	-	-	-	-
Ministero per i beni e le attività culturali	-	-	-	-	-	-
Ministero della salute	-	-	-	-	-	-
Totale	50,0	-	-	50,0	-	-

6.5

[GIOVANARDI](#), [VACCARI](#)

Ritirato

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. Per i Comuni colpiti dal sisma del maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il termine del 30 giugno 2013 di cui ai commi 1 e 2 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogato al 30 giugno 2014.

5-ter. Ai maggiori oneri di cui al precedente comma, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 5-quater.

5-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

5-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

6.6

[BERTUZZI](#), [PIGNEDOLI](#)

Ritirato

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. All'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, le parole: "31 maggio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".

5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, valutati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013-2015, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 5-quater.

5-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

6.7

[BERTUZZI](#), [PIGNEDOLI](#)

Ritirato

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. All'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, le parole: "31 maggio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, valutati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 5-quater.

5-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014».

6.20

[GIOVANARDI](#)

Ritirato

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 11, comma 7-bis, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sostituire le parole: "30 giugno 2013", con le seguenti: "30 giugno 2014"».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 7, secondo periodo del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

6.8

[GIOVANARDI](#), [VACCARI](#)

Improponibile

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. All'articolo 11, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014";

b) al comma 2 le parole: "entro il 30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2014".

5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 5-quater.

5-quater. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera b), le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera c), le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

- d) alla lettera d), le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";
e) alla lettera e), le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento".

6.10

[VACCARI](#)

Ritirato

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. La sospensione di cui all'articolo 8, comma 1, numero 9) del decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni dalla legge n. 122 del 2012, è prorogata di 12 mesi.

5-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 5-quater.

5-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 50 milioni di euro per l'anno 2013».

6.200

[GIOVANARDI](#)

Improponibile

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. All'articolo 5-bis, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire le parole: "all'articolo 10, comma 7, lettere a), b) e c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252", con le seguenti: "agli articoli 84, commi 4 e 4-bis, 91, commi 5 e 6 e 93 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni.";

b) al comma 4, sostituire le parole: "dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252" con le seguenti: "dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni.".

5-ter. Al del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 84, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4.1. In ogni caso, dagli accertamenti comunque disposti dal Prefetto, sia sulla scorta di quanto previsto dalle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 4, nonché dall'estensione degli accertamenti di cui all'articolo 91, commi 5 e 6, del presente decreto, ai fini della informazione antimafia interdittiva, dovrà risultare il concorso di elementi concreti, univoci e rilevanti che assumono valenza tale da determinare un'alterazione delle relazioni industriali, della formazione e del funzionamento degli organi di amministrazione o dell'attività del titolare della ditta individuale atta a compromettere il normale e buon andamento dell'esercizio dell'impresa per il difetto di legalità e di correttezza nelle relazioni imprenditoriali e commerciali, nonché nelle situazioni di concorrenza e mercato.";

b) all'articolo 91, comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: "con provvedimento da emanarsi e comunicarsi entro quarantacinque giorni dalla presentazione della documentata richiesta dell'interessato, pena la decadenza della preesistente informazione antimafia interdittiva"».

6.18

[GIOVANARDI](#)

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 5-bis del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Nel caso in cui il Prefetto abbia rigettato l'istanza di iscrizione per aver accertato la sussistenza delle situazioni di cui al comma 3, l'impresa interessata può riproporre domanda quando

siano intervenute modificazioni dell'assetto societario e/o gestionale dirette ad eliminare le predette situazioni"».

6.11

[BULGARELLI](#), [GAMBARO](#), [MUSSINI](#), [MONTEVECCHI](#)

Improcedibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di consentire la ripresa delle attività economiche colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, sono esonerate dall'applicazione degli studi di settore, fino al 31 dicembre 2017, le imprese, i professionisti e le attività commerciali, registrate prima del 20 maggio 2012, ricadenti nei Comuni terremotati».

6.17 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Dopo il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è inserito il seguente: "Sulle contabilità speciali possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo"».

6.12

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi"».

6.14

[CROSIO](#), [DAVICO](#), [ARRIGONI](#)

Improcedibile

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 8 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al primo periodo, le parole: "per le annualità 2012 e 2013" sono sostituite dalle seguenti: "per le annualità 2012, 2013 e 2014"; al terzo periodo, dopo le parole: "unioni di comuni" sono inserite le seguenti: "e dai consorzi" e le parole: "le unioni medesime" sono sostituite dalle seguenti: "le unioni e i consorzi medesimi "; all'ultimo periodo, dopo la parola: "unioni" ovunque ricorra sono inserite le seguenti: "o consorzi"».

6.15

[GIBIINO](#), [ROMANILPAOLO](#), [BRUNI](#)

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 8 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al terzo periodo, dopo le parole: "dalle unioni di comuni" sono aggiunte le seguenti: "o, ove non costituite, dai Comuni o loro consorzi,"».

6.16

[GIBIINO](#)

Ritirato

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono aggiunti i seguenti commi:

"1-quater. I Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,

convertito dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, conseguono per gli anni 2013 e 2014 l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario in termini di competenza mista pari a zero.

1-*quinquies*. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189"».

6.19

[VACCARI, BROGLIA](#)

Ritirato

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 30 settembre 2012 accedono agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014. L'accesso agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012 per gli impianti di cui al periodo precedente avrà luogo anche nel caso in cui per essi siano state richieste e autorizzate varianti, anche sostanziali, in periodo successivo al 30 settembre 2012. Agli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 30 settembre 2012, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014, si applicano altresì, anche nell'ipotesi in cui siano stati oggetto delle varianti di cui al periodo precedente, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 364, della legge 24 dicembre 2012, n. 228"».

G6.100

[BERTUZZI](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi di Expo 2015;

premesso che:

il decreto-legge in esame, prevede una serie di differimenti, proroghe ed estensione di termini, relativi alle misure adottate per gli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, verificatisi nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio nell'Emilia e Rovigo;

il settore delle TLC continua a rappresentare nel Paese un settore ricco e non in particolare difficoltà, con margini di fatturato ampi e con una liquidità mediamente alta. Eppure molte grandi aziende stanno conducendo una miope politica di esternalizzazioni e delocalizzazioni. Un comportamento sbagliato ed ingiusto, che reca danni all'occupazione e - più in generale - alla qualità del settore;

considerato che:

si tratta di una scelta sbagliata socialmente, che si colloca oggi in un momento di difficoltà dell'economia nazionale con una delle più gravi crisi occupazionali degli ultimi decenni: il sistema delle imprese dovrebbe salvaguardare i livelli occupazionali, eventualmente ripensando le politiche di esternalizzazione di volumi di attività, non certo incoraggiandole;

tali politiche colpiscono duramente anche le zone terremotate del maggio 2012 aggiungendo per molti dipendenti dei *call center* al disagio e alle difficoltà provocate dal sisma, il concreto rischio di perdere il lavoro;

impegna il Governo:

a mettere in atto tutte le iniziative necessarie per ottenere dalle aziende del settore una moratoria contro ogni delocalizzazione di attività con riferimento ai territori colpiti eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012.

G6.100 (testo 2)

[BERTUZZI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi di Expo 2015;

premesso che:

il decreto-legge in esame, prevede una serie di differimenti, proroghe ed estensione di termini, relativi alle misure adottate per gli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, verificatisi nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio nell'Emilia e Rovigo;

il settore delle TLC continua a rappresentare nel Paese un settore ricco e non in particolare difficoltà, con margini di fatturato ampi e con una liquidità mediamente alta. Eppure molte grandi aziende stanno conducendo una miope politica di esternalizzazioni e delocalizzazioni. Un comportamento sbagliato ed ingiusto, che reca danni all'occupazione e - più in generale - alla qualità del settore;

considerato che:

si tratta di una scelta sbagliata socialmente, che si colloca oggi in un momento di difficoltà dell'economia nazionale con una delle più gravi crisi occupazionali degli ultimi decenni: il sistema delle imprese dovrebbe salvaguardare i livelli occupazionali, eventualmente ripensando le politiche di esternalizzazione di volumi di attività, non certo incoraggiandole;

tali politiche colpiscono duramente anche le zone terremotate del maggio 2012 aggiungendo per molti dipendenti dei *call center* al disagio e alle difficoltà provocate dal sisma, il concreto rischio di perdere il lavoro;

impegna il Governo a mettere in atto tutte le iniziative necessarie per evitare la delocalizzazione di attività con riferimento ai territori colpiti dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012.

(*) Accolto dal Governo

G6.101

[GIOVANARDI](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 576, recante "Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombini, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015",

premesso che:

nell'ambito della normativa afferente interventi in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito dalla legge 1° agosto 2012 n. 122), all'art. 5-*bis* del Capo I - interventi immediati per il superamento dell'emergenza, sono state dettate disposizioni in materia di controlli antimafia, ove al comma 1, per l'efficacia dei controlli antimafia concernenti gli interventi contemplati nel decreto, è prevista l'istituzione presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo delle Province interessate alla ricostruzione, degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori di cui al comma 2 (trasporto di materiali a discarica e smaltimento di rifiuti per conto di terzi, estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti, confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume, noli a freddo di macchinari, forni tura di ferro lavorato, autotrasporti per conto di terzi, guardiania dei cantieri), cui si rivolgono gli esecutori dei lavori di ricostruzione;

al comma 3 dello stesso decreto-legge è previsto che le Prefetture - Uffici territoriali del Governo effettuano, al momento dell'iscrizione e successivamente con cadenza periodica, verifiche dirette ad accertare l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 10, comma 7, lett. *a)*, *b)* e *c)* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252, ed al successivo comma 4 è stabilito che le Prefetture delle Province indicate al comma 1 effettuano i controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonché sugli interventi di ricostruzione affidati da soggetti privati e finanziati con le erogazioni e le concessioni di provvidenze pubbliche, secondo le modalità stabilite dalle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252;

le menzionate disposizioni in materia di controlli antimafia di cui al riportato art. 5-*bis*, comma 1 e 3, del decreto-legge n. 74/2012, afferenti l'istituzione degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, in una con la previsione dei controlli prefettizi al momento dell'iscrizione e successivamente con cadenza periodica, costituiscono normativa speciale rispetto a quella generale contenuta nel "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni;

è da ritenere che il rinvio recettizio alle verifiche dirette ad accertare l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 10, comma 7, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252, contemplato al comma 3 dell'art. 5-*bis* decreto-legge n. 74/2012, rappresenta la *lex specialis* della normativa recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012;

considerato che:

le richiamate disposizioni di cui all'art. 10, comma 7, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252, sono state abrogate dall'art. 120, comma 2, lett. *b)*, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. *b)*, del D.Lgs. 15 novembre 2012 n. 218;

tale l'abrogazione decorre dal 13 febbraio 2013, ai sensi di quanto disposto dell'art. 119, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 59/2011;

per effetto dell'abrogazione ed ai sensi del comma 4 dell'art. 116 del medesimo D.Lgs. n. 159/2011, i richiami alle disposizioni contenute nel D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 e nel D.P.R. 2 agosto 2010 n. 150, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 15 del 2011 e successive modificazioni,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare misure volte a stabilire una migliore specificazione ed una più oggettiva conformazione e delimitazione dell'ampissimo potere discrezionale attualmente attribuito ai Prefetti nell'esercizio dei controlli antimafia, prevedendo che: ai fini dell'informazione antimafia interdittiva, così come già avviene per lo scioglimento dei consigli comunali per infiltrazione mafiose, dovrà risultare il concorso di elementi concreti, univoci e rilevanti che nel caso delle imprese assumano valenza tale da determinare un'alterazione delle relazioni industriali, della formazione e del funzionamento degli organi di amministrazione o dell'attività del titolare della ditta individuale atta a compromettere il normale e buon andamento dell'esercizio dell'impresa per il difetto di legalità e di correttezza nelle relazioni imprenditoriali e commerciali, nonché nelle situazioni di concorrenza e mercato; l'aggiornamento dell'esito dell'informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa, sia adottata dal Prefetto con provvedimento da emanarsi e comunicarsi entro quarantacinque giorni dalla presentazione della documentata richiesta dell'interessato, pena la decadenza della preesistente informazione antimafia interdittiva.

G6.101 (testo 2)

GIOVANARDI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 576, recante "Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombini, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015",

premesso che:

nell'ambito della normativa afferente interventi in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito dalla legge 1° agosto 2012 n. 122), all'art. 5-*bis* del Capo I - interventi immediati per il superamento dell'emergenza, sono state dettate disposizioni in materia di controlli antimafia, ove al comma 1, per l'efficacia dei controlli antimafia concernenti gli interventi contemplati nel decreto, è prevista l'istituzione presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo delle Province interessate alla ricostruzione, degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori di cui al comma 2 (trasporto di materiali a discarica e smaltimento di rifiuti per conto di terzi, estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti, confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume, noli a freddo di macchinari, forni tura di ferro lavorato, autotrasporti per conto di terzi, guardiania dei cantieri), cui si rivolgono gli esecutori dei lavori di ricostruzione;

al comma 3 dello stesso decreto-legge è previsto che le Prefetture - Uffici territoriali del Governo effettuano, al momento dell'iscrizione e successivamente con cadenza periodica, verifiche dirette ad accertare l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 10, comma 7, lett. *a)*, *b)* e *c)* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252, ed al successivo comma 4 è stabilito che le Prefetture delle Province indicate al comma 1 effettuano i controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nonché sugli interventi di ricostruzione affidati da soggetti privati e finanziati con le erogazioni e le concessioni di provvidenze pubbliche, secondo le modalità stabilite dalle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252;

le menzionate disposizioni in materia di controlli antimafia di cui al riportato art. 5-*bis*, comma 1 e 3, del decreto-legge n. 74/2012, afferenti l'istituzione degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, in una con la previsione dei controlli prefettizi al momento dell'iscrizione e successivamente con cadenza periodica, costituiscono normativa speciale rispetto a quella generale contenuta nel "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni;

è da ritenere che il rinvio recettizio alle verifiche dirette ad accertare l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 10, comma 7, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252, contemplato al comma 3 dell'art. 5-*bis* decreto-legge n. 74/2012, rappresenta la *lex specialis* della normativa recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012;

considerato che:

le richiamate disposizioni di cui all'art. 10, comma 7, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252, sono state abrogate dall'art. 120, comma 2, lett. *b)*, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. *b)*, del D.Lgs. 15 novembre 2012 n. 218;

tale l'abrogazione decorre dal 13 febbraio 2013, ai sensi di quanto disposto dell'art. 119, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 59/2011;

per effetto dell'abrogazione ed ai sensi del comma 4 dell'art. 116 del medesimo D.Lgs. n. 159/2011, i richiami alle disposizioni contenute nel D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 e nel D.P.R. 2 agosto 2010 n. 150, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel D.Lgs n.15 del 2011 e successive modificazioni,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare misure volte a stabilire che: ai fini dell'informazione antimafia interdittiva, così come già avviene per lo scioglimento dei consigli comunali per infiltrazione mafiose, dovrà risultare il concorso di elementi concreti, univoci e rilevanti che nel caso delle imprese assumano valenza tale da determinare un'alterazione delle relazioni industriali, della formazione e del funzionamento degli organi di amministrazione o dell'attività del titolare della ditta individuale atta a compromettere il normale e buon andamento dell'esercizio dell'impresa per il difetto di legalità e di correttezza nelle relazioni imprenditoriali e commerciali, nonché nelle situazioni di concorrenza e mercato; l'aggiornamento dell'esito dell'informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa, sia adottata dal Prefetto con provvedimento da emanarsi e comunicarsi entro quarantacinque giorni dalla presentazione della documentata richiesta dell'interessato, pena la decadenza della preesistente informazione antimafia interdittiva.

(*) Accolto dal Governo

G6.102

[DIVINA](#), [DAVICO](#), [CROSIO](#), [ARRIGONI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIQ](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 6 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, contiene disposizioni in favore delle zone colpite dagli eventi sismici del maggio 2012;

la gestione commissariale della ricostruzione dei territori dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, è subordinata al controllo preventivo degli atti da parte della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 e dell'articolo 3, comma 1, lettera c-bis), della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

si sta dimostrando che si sono verificati comportamenti non omogenei da parte delle varie Sezioni regionali di controllo;

ad esempio, al Veneto è stato chiesto di approvare un Piano degli interventi generali, ex articolo 4 del decreto-legge n. 74/2012, mentre non è avvenuta la stessa cosa in Emilia e in Lombardia;

impegna il Governo:

ad emanare apposite indicazioni ai fini dell'omogeneizzazione delle procedure e delle richieste da parte delle varie sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, in ordine al controllo preventivo degli atti delle gestioni commissariali della ricostruzione dei territori dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

G6.102 (testo 2)

[DIVINA](#), [DAVICO](#), [CROSIO](#), [ARRIGONI](#), [BITONCI](#), [BELLOT](#), [BISINELLA](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [CENTINAIQ](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [MUNERATO](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [VOLPI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 6 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, contiene disposizioni in favore delle zone colpite dagli eventi sismici del maggio 2012;

la gestione commissariale della ricostruzione dei territori dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, è subordinata al controllo preventivo degli atti da parte della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 e dell'articolo 3, comma 1, lettera c-bis), della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

si sta dimostrando che si sono verificati comportamenti non omogenei da parte delle varie Sezioni regionali di controllo;

ad esempio, al Veneto è stato chiesto di approvare un Piano degli interventi generali, ex articolo 4 del decreto-legge n. 74/2012, mentre non è avvenuta la stessa cosa in Emilia e in Lombardia;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di fornire indicazioni ai fini dell'omogeneizzazione delle procedure e delle richieste da parte delle varie sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, in ordine al controllo preventivo degli atti delle gestioni commissariali della ricostruzione dei territori dell'Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.

(*) Accolto dal Governo

G6.200

[VACCARI](#), [CALEO](#), [FILIPPI](#), [BERTUZZI](#), [BROGLIA](#), [COLLINA](#), [GHEDINI](#)[RITA](#), [GUERRA](#), [LO GIUDICE](#), [MIGLIAVACCA](#), [PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#), [PUGLISI](#), [SANGALLI](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per l'Expo 2015,

impegna il Governo:

a risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate:

- dall'emendamento 6.2 presentato in Commissioni riunite 7^a e 13^a, relativo all'estensione alle imprese individuali senza dipendenti, aventi sede nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 22 e 29 maggio 2012, della possibilità di accesso ai finanziamenti per la messa in sicurezza di capannoni e impianti;

- dall'emendamento 6.0.39 presentato in Commissioni riunite 8^a e 13^a, relativo all'estensione delle misure per l'assistenza alla popolazione e di quelle individuate agli articoli 1 e 4 del decreto-legge n. 74 del 2012, anche ai Comuni limitrofi a quelli colpiti dagli eventi sismici del 22 e 29 maggio 2012;

- dall'emendamento 6.0.44 presentato in Commissioni riunite 8^a e 13^a, in materia di estensione della possibilità di accesso ai contributi per la ricostruzione anche in mancanza di residenza anagrafica purché vi sia contratto d'affitto regolarmente registrato e nel caso in cui il proprietario non risulti residente anagraficamente nell'immobile danneggiato dagli eventi sismici del 22 e 29 maggio 2012, poiché ospitato in struttura socio sanitaria in maniera temporanea;

- dall'emendamento 6.0.83 presentato in Commissioni riunite 8^a e 13^a, in materia di detassazione dei Contributi per la ricostruzione previsti all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 convertito dalla legge n. 135 del 2012;

- dall'emendamento 6.0.100 presentato in Commissioni riunite 8^a e 13^a, in materia di agevolazioni a favore delle micro imprese localizzate nelle aree colpite dagli eventi sismici del 22 e 29 maggio 2012;

- dall'emendamento 6.0.101 presentato in Commissioni riunite 8^a e 13^a, in materia di differimento del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti ai Comuni colpiti dagli eventi sismici del 22 e 29 maggio 2012.

G6.200 (testo 2)

[VACCARI](#), [CALEO](#), [FILIPPI](#), [BERTUZZI](#), [BROGLIA](#), [COLLINA](#), [GHEDINI](#)[RITA](#), [GUERRA](#), [LO GIUDICE](#), [MIGLIAVACCA](#), [PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#), [PUGLISI](#), [SANGALLI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per l'Expo 2015,

impegna il Governo a valutare la possibilità di affrontare tutte le problematiche sollevate nel corso dell'esame del provvedimento:

a risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate:

- dall'emendamento 6.2 presentato in Commissioni riunite 7^a e 13^a, relativo all'estensione alle imprese individuali senza dipendenti, aventi sede nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 22 e 29 maggio 2012, della possibilità di accesso ai finanziamenti per la messa in sicurezza di capannoni e impianti;

- dall'emendamento 6.0.39 presentato in Commissioni riunite 8^a e 13^a, relativo all'estensione delle misure per l'assistenza alla popolazione e di quelle individuate agli articoli 1 e 4 del decreto-legge n. 74 del 2012, anche ai Comuni limitrofi a quelli colpiti dagli eventi sismici del 22 e 29 maggio 2012;

- dall'emendamento 6.0.44 presentato in Commissioni riunite 8^a e 13^a, in materia di estensione della possibilità di accesso ai contributi per la ricostruzione anche in mancanza di residenza anagrafica purché vi sia contratto d'affitto regolarmente registrato e nel caso in cui il proprietario non risulti residente anagraficamente nell'immobile danneggiato dagli eventi sismici del 22 e 29 maggio 2012, poiché ospitato in struttura socio sanitaria in maniera temporanea;

- dall'emendamento 6.0.83 presentato in Commissioni riunite 8^a e 13^a, in materia di detassazione dei Contributi per la ricostruzione previsti all'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012, con specifico riferimento agli indennizzi assicurativi per le imprese;

- dall'emendamento 6.0.100 presentato in Commissioni riunite 8^a e 13^a, in materia di agevolazioni a favore delle micro imprese localizzate nelle aree colpite dagli eventi sismici del 22 e 29 maggio 2012;

- dall'emendamento 6.0.101 presentato in Commissioni riunite 8^a e 13^a, in materia di differimento del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti ai Comuni colpiti dagli eventi sismici del 22 e 29 maggio 2012.

(*) Accolto dal Governo

G6.201

[BERTUZZI](#), [PIGNEDOLI](#), [VACCARI](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per l'Expo 2015,

impegna il Governo:

a risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate:

- dall'emendamento 6.6 presentato in Commissioni riunite Sa e 13^a, relativo alla proroga del termine per procedere all'accatastamento dei fabbricati rurali siti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 22 e 29 maggio 2012;

- dall'emendamento 6.0.105 presentato in Commissioni riunite Sa e 13^a, in materia di esclusione dal divieto di acquisire immobili e stipulare contratti di locazione per le amministrazioni universitarie aventi sede nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 22 e 29 maggio 2012.

G6.201 (testo 2)

[BERTUZZI](#), [PIGNEDOLI](#), [VACCARI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per l'Expo 2015,

impegna il Governo a valutare la possibilità di affrontare tutte le problematiche sollevate nel corso dell'esame del provvedimento:

a risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate:

- dall'emendamento 6.6 presentato in Commissioni riunite Sa e 13^a, relativo alla proroga del termine per procedere all'accatastamento dei fabbricati rurali siti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 22 e 29 maggio 2012;

- dall'emendamento 6.0.105 presentato in Commissioni riunite Sa e 13^a, in materia di esclusione dal divieto di acquisire immobili e stipulare contratti di locazione per le amministrazioni universitarie aventi sede nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 22 e 29 maggio 2012.

(*) Accolto dal Governo

G6.202

[LO MORO](#), [AIELLO](#), [MARGIOTTA](#), [VICECONTE](#), [GENTILE](#)

Non posto in votazione (*)

Premesso che,

in data 26 ottobre 2012 si è verificato un evento sismico di magnitudo 5.1 nell'area del Pollino, sia sul versante della Calabria che su quello della Basilicata, al culmine di uno sciame sismico iniziato nel 2010;

a tale evento ha fatto seguito una serie di altre scosse, l'ultima della quale, di magnitudo 3.0, è stata registrata in data 5 giugno 2013;

a seguito della scossa di magnitudo 5.1 del 26 ottobre 2012, è stata emanata, in data 9 novembre 2012, un'ordinanza di protezione civile, con scadenza a 90 giorni successivamente prorogata con ulteriore provvedimento di altri 60 giorni. Il termine complessivo è scaduto il 7 aprile 2013;

il susseguirsi delle scosse ha provocato danni materiali ad edifici pubblici e privati. In particolare, nell'ottobre 2012 è stato necessario evacuare l'ospedale di Mormanno e la Casa di riposo di Laino Borgo e sono state chiuse diverse scuole nell'area del Pollino. La scossa più violenta ha provocato l'inagibilità del Duomo di Marmanno e di altri edifici; ha causato inoltre, l'interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica in diversi Comuni e crolli su strade di collegamento;

gli eventi sismici, tuttora in corso, hanno messo e mettono a rischio una parte consistente del territorio del Pollino, e richiedono la massima sollecitudine per la messa in sicurezza dell'intera area coinvolta;

appare pertanto necessario che il Governo sia presente sul problema con i provvedimenti di competenza;

tutto ciò premesso;

impegna il Governo:

a valutare con urgenza la situazione in cui si trova l'area del Pollino interessata dagli eventi sismici e a valutare l'opportunità, stante il perdurare dello sciame sismico, di prorogare il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito l'area del Pollino ed in particolare vari comuni del territorio delle province di Cosenza e Potenza.

(*) Accolto dal Governo

G6.700

[DE SIANO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 576 recante «Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015»,

impegna il Governo

a valutare la possibilità che il capitale azionario di Promuovi Italia S.p.A., attualmente interamente detenuto da ENIT - Agenzia nazionale del turismo, sia trasferito a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze, prevedendo che i diritti dell'azionista siano esercitati dal Ministero per i beni e le attività culturali e l'applicazione dell'articolo 4, commi 3 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e che tutte le operazioni relative siano effettuate in regime di neutralità fiscale e che tutti i relativi atti, contratti, convenzioni e trasferimenti siano esenti da qualsivoglia tributo, comunque denominato.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.1

[DLBIAGIO](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Terremoto Abruzzo)

1. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Per la determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario i comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009, di cui al decreto del commissario delegato del 16 aprile 2009 e del decreto del 27 luglio 2009, escludono dalla base di calcolo le spese correnti sostenute nel 2009 per fronteggiare tale calamità naturale. Alla compensazione degli effetti finanziari si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

6.0.2

[DLBIAGIO](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure per interventi terremoti Basilicata e Molise)

1. All'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 8-ter è aggiunto il seguente:

«8-quater. Per il 2013 nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse destinate alla ricostruzione relativa ai terremoti di Basilicata e Molise e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, nei limiti complessivi delle, per un importo non superiore a 80 milioni di euro. Alla compensazione degli effetti finanziari si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

6.0.250 (già [8.0.10](#))

[GIBIINO](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 8**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure per interventi terremoti Basilicata e Molise)

1. All'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 8-ter è aggiunto il seguente:

"8-quater. Per il 2013 nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse destinate alla ricostruzione relativa ai terremoti di Basilicata e Molise e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, nei limiti complessivi delle, per un importo non superiore a 80 milioni di euro. Alla compensazione degli effetti finanziari si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189"».

6.0.9000

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Deroga al patto di stabilità interno per il sisma in Molise)

1. Al fine di agevolare la definitiva ripresa delle attività e consentire la completa attuazione dei piani per la ricostruzione per il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e novembre 2002 in Molise, per l'anno 2013 gli obiettivi del patto di stabilità interno sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, di 15 milioni di euro. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.3

[GIBIINO](#)

V. testo corretto

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Delocalizzazioni)

1. Il comma 13-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, è sostituito dal seguente:

"13-bis. In sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale, agricola, zootecnica o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i comuni possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile, nel rispetto della norma di tutela ambientale, culturale e paesaggistica"».

6.0.3 (testo corretto)

[GIBIINO](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Incrementi di superfici in sede di ricostruzione)

1. Il comma 13-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, è sostituito dal seguente:

"13-bis. In sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale, agricola, zootecnica o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i comuni possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile, nel rispetto della norma di tutela ambientale, culturale e paesaggistica"».

6.0.4

[GIOVANARDI](#)

V. testo corretto

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Delocalizzazioni)

1. Il comma 13-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è sostituito dal seguente:

"13-bis. In sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale, agricola, zootecnica o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i comuni possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile, nel rispetto della normativa di tutela ambientale, culturale e paesaggistica"».

6.0.4 (testo corretto)

[GIOVANARDI](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Incrementi di superfici in sede di ricostruzione)

1. Il comma 13-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è sostituito dal seguente:

"13-bis. In sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale, agricola, zootecnica o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i comuni possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile, nel rispetto della normativa di tutela ambientale, culturale e paesaggistica"».

6.0.79

[BULGARELLI](#), [GAMBARO](#), [MUSSINI](#), [MONTEVECCHI](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Incrementi di superfici in sede di ricostruzione)

1. Il comma 13-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è sostituito dal seguente:

"13-bis. In sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale, agricola, zootecnica o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i comuni possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile, nel rispetto della normativa di tutela ambientale, culturale e paesaggistica"».

6.0.80

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Incrementi di superfici in sede di ricostruzione)

1. Il comma 13-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è sostituito dal seguente:

"13-bis. In sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale, agricola, zootecnica o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i comuni possono prevedere un incremento massimo

del 20 per cento della superficie utile, nel rispetto della normativa in materia di tutela ambientale, culturale e paesaggistica"».

6.0.5

[DLBIAGIO](#)

V. testo corretto

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Delocalizzazioni)

1. Il comma 13-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, è sostituito dal seguente:

"13-bis. In sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale, agricola, zootecnica o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i comuni possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento, della superficie utile, nel rispetto della norma di tutela ambientale, culturale e paesaggistica"».

6.0.5 (testo corretto)

[DLBIAGIO](#)

Id. em. 6.0.80

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Incrementi di superfici in sede di ricostruzione)

1. Il comma 13-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, è sostituito dal seguente:

"13-bis. In sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad attività industriale, agricola, zootecnica o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i comuni possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento, della superficie utile, nel rispetto della norma di tutela ambientale, culturale e paesaggistica"».

6.0.6

[BULGARELLI](#), [GAMBARO](#), [MUSSINI](#), [MONTEVECCHI](#)

Improcedibile

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Contributo straordinario per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani)

1. È assegnato al Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, un contributo straordinario di 15 milioni di euro, per l'esercizio 2013, al fine di garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei Comuni della Regione danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012 e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale. Tale contributo è assegnato ad incremento del fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, può delegare la gestione del contributo straordinario ai soggetti cui la Regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha attribuito le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.

3. Per l'anno 2013, all'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

- alla lettera *a*) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15,6 per cento";
- alla lettera *b*) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "14,6 per cento";
- alla lettera *c*) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,6 per cento";
- alla lettera *d*) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12 per cento";
- alla lettera *e*) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11 per cento".

6.0.7

[VACCARI](#), [CALEO](#), [FILIPPI](#), [BERTUZZI](#), [BROGLIA](#), [COLLINA](#), [GHEDINIRITA](#), [GUERRA](#), [LO GIUDICE](#), [MIGLIAVACCA](#), [PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#), [PUGLISI](#), [SANGALLI](#), [DE PETRIS](#), [GIOVANARDI](#), [CERVELLINI](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Contributo straordinario per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani)

1. È assegnato al Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, un contributo straordinario di 15 milioni di euro per l'esercizio 2013, al fine di garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei Comuni della Regione danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012 e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale. Tale contributo è assegnato ad incremento del fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, può delegare la gestione del contributo straordinario ai soggetti cui la Regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 186-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha attribuito le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2013 si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

4. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

5. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei

Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 4.

Allegato 1

(articolo 6-bis, comma 3)

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	10,0	-	-	10,0	-	-
Ministero dello sviluppo economico	-	-	-	-	-	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	-	-	-	-	-	-
Ministero della giustizia	-	-	-	-	-	-
Ministero degli affari esteri	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	-	-	-	-	-	-
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	-	-	-	-	-	-
Ministero della difesa	5,0	-	-	5,0	-	-
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	-	-	-	-	-	-
Ministero per i beni e le attività culturali	-	-	-	-	-	-
Ministero della salute	-	-	-	-	-	-
Totale	15,0	-	-	15,0	-	-

6.0.8

[GIOVANARDI](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Contributo straordinario per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani)

1. È assegnato al Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, un contributo straordinario di 15 milioni di euro, per l'esercizio 2013, al fine di garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei Comuni della Regione danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012 e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale. Tale contributo è assegnato ad incremento del fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2012, n. 122. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, può delegare la gestione del contributo straordinario ai soggetti cui la Regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha attribuito le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

6.0.9

GIBIINO

Ritirato

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Contributo straordinario per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani)

1. È assegnato al Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, un contributo straordinario di 15 milioni di euro, per l'esercizio 2013, al fine di garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei Comuni della Regione danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012 e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale. Tale contributo è assegnato ad incremento del fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, può delegare la gestione del contributo straordinario ai soggetti cui la Regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha attribuito le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle modifiche proposte pari a euro 15 milioni per il 2013, si fa fronte con l'aumento delle aliquote di cui all'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, da stabilirsi con decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze».

6.0.10

DLBIAGIO

Ritirato

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Contributo straordinario per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani)

1. È assegnato al Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, un contributo straordinario di 15 milioni di euro, per l'esercizio 2013, al fine di garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei Comuni della Regione danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012 e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale. Tale contributo è assegnato ad incremento del fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, può delegare la gestione del contributo straordinario ai soggetti cui la Regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha attribuito le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle modifiche proposte pari a euro 15 milioni per il 2013, si fa fronte con l'aumento delle aliquote di cui all'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, come convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n.2, da stabilirsi con decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze».

6.0.11

CROSIO, DAVICO, ARRIGONI

Improcedibile

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Contributo straordinario per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani)

1. È assegnato al Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, un contributo straordinario di 15 milioni di euro, per l'esercizio 2013, al fine di garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei Comuni della Regione danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012 e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale. Tale contributo è assegnato ad incremento del fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, può delegare la gestione del contributo straordinario ai soggetti cui la Regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha attribuito le funzioni già esercitate dalle Autorità d'ambito di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

6.0.12

VACCARI, CALEO, FILIPPI, BERTUZZI, BROGLIA, COLLINA, GHEDINIRITA, GUERRA, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, DE PETRIS, GIOVANARDI, CERVELLINI

Ritirato

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ulteriori risorse nelle contabilità speciali)

1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Sulle contabilità speciali confluiscono inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

4. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

5. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 4.

Allegato 1

(articolo 6-bis, comma 3)

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Ministero dello sviluppo economico	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Ministero della giustizia	-	-	-	-	-	-
Ministero degli affari esteri	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	-	--	-	-	-	-
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Ministero della difesa	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	-	-	-	-	-	-

Ministero per i beni e le attività culturali	-	-	-	-	--	-
Ministero della salute	-	-	-	-	-	-
Totale	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0

6.0.13

[BULGARELLI](#), [GAMBARO](#), [MUSSINI](#), [MONTEVECCHI](#)

Respinto

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ulteriori risorse nelle contabilità speciali)

1. Dopo il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è inserito il seguente periodo: "Sulle contabilità speciali confluiscono inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo"».

6.0.14

[GIOVANARDI](#)

Id. em. 6.0.13

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ulteriori risorse nelle contabilità speciali)

1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Sulle contabilità speciali confluiscono inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo"».

6.0.15

[MARINO LUIGI](#), [DALLA ZUANNA](#), [ROSSI MAURIZIO](#), [DLBIAGIO](#)

Id. em. 6.0.13

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ulteriori risorse nelle contabilità speciali)

1. Dopo il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è inserito il seguente periodo: "Sulle contabilità speciali confluiscono inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo".».

6.0.16

[CROSIO](#), [DAVICO](#), [ARRIGONI](#)

Id. em. 6.0.13

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Ulteriori risorse nelle contabilità speciali)

1. Dopo il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è inserito il seguente periodo: "Sulle contabilità speciali confluiscono inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo".».

6.0.17

[GIOVANARDI](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Proroga termine della verifica di sicurezza)

1. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi".».

6.0.18

[MARINO LUIGI](#), [DALLA ZUANNA](#), [ROSSI MAURIZIO](#), [DI BIAGIO](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Proroga termine della verifica di sicurezza)

1. Nell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi".».

6.0.19

[CROSIO](#), [DAVICO](#), [ARRIGONI](#)

Respinto

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Proroga termine della verifica di sicurezza)

1. Nell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi".».

6.0.20

[BULGARELLI](#), [GAMBARO](#), [MUSSINI](#), [MONTEVECCHI](#)

Id. em. 6.0.19

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Proroga termine della verifica di sicurezza)

1. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi".».

6.0.21

[VACCARI](#), [CALEO](#), [FILIPPI](#), [BERTUZZI](#), [BROGLIA](#), [COLLINA](#), [GHEDINI RITA](#), [GUERRA](#), [LO GIUDICE](#), [MIGLIAVACCA](#), [PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#), [PUGLISI](#), [SANGALLI](#), [DE PETRIS](#), [GIOVANARDI](#), [CERVELLINI](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Proroga termine delle verifiche di sicurezza)

1. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi".».

6.0.22

LE COMMISSIONI RIUNITE

V. testo 2

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Soddisfazione della verifica di sicurezza)

1. Al primo periodo del comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole "comma 8" sono inserite le seguenti: "nelle aree in cui l'intensità macrosismica, così come rilevata dal Dipartimento della Protezione Civile, abbia raggiunto intensità MCS pari a 6, ovvero"».

6.0.22 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Soddisfazione della verifica di sicurezza)

1. Al primo periodo del comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole "comma 8" sono inserite le seguenti: "nelle aree che abbiano risentito di un'intensità macrosismica, così come rilevata dal Dipartimento della Protezione Civile, pari o superiore a 6, ovvero"».

6.0.2000

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo l'**articolo 6**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Deroga al patto di stabilità interno per i comuni e le province colpiti dal sisma)

1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e dell'aprile 2009, per l'anno 2013 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché dall'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nei limiti di 50 milioni di euro, per gli enti locali della regione Emilia Romagna, di 5 milioni di euro per gli enti locali di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto e di 30 milioni di euro per gli enti locali della regione Abruzzo. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Abruzzo nel ridurre gli obiettivi degli enti locali non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo di patto. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.27

[VACCARI](#), [CALEO](#), [FILIPPI](#), [BERTUZZI](#), [BROGLIA](#), [COLLINA](#), [GHEDINIRITA](#), [GUERRA](#), [LO GIUDICE](#), [MIGLIAVACCA](#), [PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#), [PUGLISI](#), [SANGALLI](#), [DE PETRIS](#), [GIOVANARDI](#), [CERVELLINI](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Deroga al patto di stabilità interno per i Comuni e le Province colpiti dal sisma del maggio 2012)

1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la

ricostruzione per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, gli obiettivi del patto di stabilità dei Comuni e delle Province individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo, riferito a ciascuno anno, di 50 milioni di euro per i comuni e le province della regione Emilia-Romagna e di 5 milioni di euro per i comuni e le province di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2013, e per l'anno 2014 si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 3.

2. Per gli anni 2013 e 2014 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012 n.122 e dall'articolo 67 *septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.220 nei limiti degli importi previsti al comma 1 del presente articolo. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nel ridurre gli obiettivi dei comuni e delle province, non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo di patto. I maggiori spazi finanziari concessi ai comuni e alle province possono essere utilizzati per le finalità di cui al comma 1, anche per sostenere spese correnti».

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n.228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n.1.

4. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n.196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

5. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n.196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 4.

Allegato 1

(articolo 6-bis, comma 3)

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	30,0	30,0	-	30,0	30,0	-
Ministero dello sviluppo economico	5,0	5,0	-	5,0	5,0	-

Ministero del lavoro e delle politiche sociali	3,0	3,0	-	3,0	3,0	-
Ministero della giustizia	-	-	-	-	-	-
Ministero degli affari esteri	2,0	2,0	-	2,0	2,0	-
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	-	-	-	-	-	-
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	5,0	5,0	-	5,0	5,0	-
Ministero della difesa	30,0	30,0	-	30,0	30,0	-
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	-	-	-	-	-	-
Ministero per i beni e le attività culturali	-	-	-	-	-	-
Ministero della salute	-	-	-	-	-	-
Totale	60,0	60,0	-	60,0	60,0	-

6.0.28[GIOVANARDI](#)**Ritirato**

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Deroga al patto di stabilità interno per i Comuni e le Province colpiti dal sisma)

1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, gli obiettivi del patto di stabilità dei Comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo, riferito a ciascuno anno, di 50 milioni di euro per i comuni e le province della regione Emilia-Romagna e di 5 milioni di euro per i comuni e le province di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto.

2. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2013 e per l'anno 2014, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 3.

3. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), le parole "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";
- b) alla lettera b), le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";
- c) alla lettera c), le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";
- d) alla lettera d), le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";
- e) alla lettera e), le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento".

4. Per gli anni 2013 e 2014 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n.122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.220 nei limiti degli importi previsti al comma 1. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel ridurre gli obiettivi dei comuni non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo di patto. I maggiori spazi finanziari concessi ai comuni possono essere utilizzati per le finalità di cui al comma 1, anche per sostenere spese correnti».

6.0.29[BULGARELLI](#), [GAMBARO](#), [MUSSINI](#), [MONTEVECCHI](#)

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 6.0.2000

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Deroga al patto di stabilità interno per i Comuni e le Province colpiti dal sisma)

1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, gli obiettivi del patto di stabilità dei Comuni e delle Province individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n.122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo, riferito a ciascuno anno, di 50 milioni di euro per i comuni e le province della regione Emilia-Romagna e di 5 milioni di euro per i comuni e le province di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2013 e per l'anno 2014, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3.

2. Per gli anni 2013 e 2014 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.220, nei limiti degli importi previsti al comma 1. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel ridurre gli obiettivi dei comuni e delle province non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo di patto. I maggiori spazi finanziari concessi ai comuni e alle province possono essere utilizzati per le finalità di cui al comma 1, anche per sostenere spese correnti.

3. All'articolo 2 del decreto-legge n.138 del 2011, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. A decorrere dall'anno 2013, le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c)-bis a c)-quinquies del medesimo decreto, sono stabilite nella misura del 27 per cento».

6.0.31

[CROSIO](#), [DAVICO](#), [ARRIGONI](#)

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 6.0.2000

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Deroga al patto di stabilità interno per i Comuni e le Province colpiti dal sisma)

1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, gli obiettivi del patto di stabilità dei Comuni e delle Province individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n.122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo, riferito a ciascuno anno, di 50 milioni di euro per i comuni e le province della regione Emilia-Romagna e di 5 milioni di euro per i comuni e le province di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2013 e per l'anno 2014, si provvede mediante.

2. Per gli anni 2013 e 2014 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno

2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.220, nei limiti degli importi previsti al comma 1. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel ridurre gli obiettivi dei comuni e delle province non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo di patto. I maggiori spazi finanziari concessi ai comuni e alle province possono essere utilizzati per le finalità di cui al comma 1, anche per sostenere spese correnti».

6.0.1000

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Assunzioni di personale)

1. I commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono sostituiti dai seguenti:

"8. Per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le annualità dal 2012 al 2014 è autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014, da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 74 del 2012 e delle prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 9 del presente articolo. Ciascun contratto di lavoro flessibile, fermi restando i limiti e la scadenza sopra fissati, può essere prorogato. Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate agli enti locali, non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove non costituite, dai comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 6 luglio 2012. Il riparto delle unità di personale assunte con contratti flessibili è attuato nel rispetto delle seguenti percentuali: l'80 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura commissariale e il 4 per cento alle prefetture. Il riparto fra i comuni interessati nonché, per la regione Emilia Romagna, tra i comuni e la struttura commissariale, avviene previa intesa tra le unioni ed i Commissari delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono stipulare apposite convenzioni con le unioni o fra di loro ai fini dell'applicazione della presente disposizione.

9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20.000.000 per l'anno 2013 ed euro 20.000.000 per l'anno 2014".

2. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è così sostituito:

"A tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire apposita struttura commissariale, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito

della ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 2".

3. I commissari delegati di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati a riconoscere, con decorrenza dal 1° agosto 2012 e sino al 31 dicembre 2014, alle unità lavorative, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa, alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza nei limiti di trenta ore mensili. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122».

6.0.32

GIBIINO

Ritirato

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Assunzioni di personale)

1. Il comma 8 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, è sostituito dal seguente:

"8. Per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le annualità dal 2012 al 2015 è autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2015, da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge, e delle prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti delle risorse previste nel comma 9 del presente articolo. Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate ai comuni, non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122. Le assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove non costituite, dai Comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.156 del 6 luglio 2012. Il riparto delle unità di personale assunte con contratti flessibili è attuato nel rispetto delle seguenti percentuali: l'80 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura commissariale e il 4 per cento alle prefetture. Il riparto fra i comuni interessati nonché, per la regione Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura commissariale, avviene previa intesa tra le unioni ed i commissari delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono stipulare apposite convenzioni con le unioni per poter attivare la presente disposizione".

2. Il comma 9 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni,, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, è così sostituito:

"9. Agli oneri derivanti dal comma 8, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20.000.000 per l'anno 2013, euro 20.000.000 per l'anno 2014 ed euro 15.000.000 per l'anno 2015. Le somme non impegnate entro il termine di un esercizio, dall'anno 2012 all'anno 2014, sono reimpiegate in quello successivo, ad

integrazione delle quote annuali sopra fissate".

3. L'ultimo periodo del comma 5, dell'articolo 1, decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è così sostituito: "A tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire apposita struttura commissariale, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 2".

4. I Commissari delegati di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati a riconoscere, con decorrenza 1° agosto 2012 e sino alla scadenza dello stato di emergenza, alle unità lavorative, compresi i titolari di posizione organizzativa, alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122».

6.0.33

[BULGARELLI](#), [GAMBARO](#), [MUSSINI](#), [MONTEVECCHI](#)

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 6.0.1000

Dopo l'**articolo 6** aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Assunzioni di personale)

1. Il comma 8 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:

«8. Per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le annualità dal 2012 al 2015 è autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2015, da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122 e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge, e delle prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti delle risorse previste nel comma 9 del presente articolo. Ciascun contratto di lavoro flessibile, fermi restando i limiti e la scadenza sopra fissati, può essere prorogato più volte. Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate ai comuni, non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove non costituite, dai Comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 6 luglio 2012. Il riparto delle unità di personale assunte con contratti flessibili è attuato nel rispetto delle seguenti percentuali: il 80 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura commissariale e il 4 per cento alle prefetture. Il riparto fra i comuni interessati nonché, per la regione Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura commissariale, avviene previa intesa tra le unioni ed i commissari delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono stipulare apposite convenzioni con le unioni per poter attivare la presente disposizione».

2. Il comma 9 dell'articolo 3-*bis* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è così sostituito:

«9. Agli oneri derivanti dal comma 8, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, nell'ambito della quota assegnata

a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20.000.000 per l'anno 2013, euro 20.000.000 per l'anno 2014 ed euro 15.000.000 per l'anno 2015. Le somme non impegnate entro il termine di un esercizio, dall'anno 2012 all'anno 2014, sono reimpiagate in quello successivo, ad integrazione delle quote annuali sopra fissate».

3. L'ultimo periodo del comma 5, dell'articolo 1, decreto-legge 6 modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, è così sostituito: «A tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire apposita struttura commissariale, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 2».

4. I Commissari delegati di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati a riconoscere, con decorrenza 1° agosto 2012 e sino alla scadenza dello stato di emergenza, alle unità lavorative, compresi i titolari di posizione organizzativa, alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122».

6.0.34 (testo 2)

[VACCARI](#), [CALEO](#), [FILIPPI](#), [BERTUZZI](#), [BROGLIA](#), [COLLINA](#), [GHEDINI RITA](#), [GUERRA](#), [LO GIUDICE](#), [MIGLIAVACCA](#), [PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#), [PUGLISI](#), [SANGALLI](#), [DE PETRIS](#), [GIOVANARDI](#), [CERVELLINI](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Assunzioni di personale)

1. All'articolo 3-*bis* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le annualità dal 2012 al 2015 è autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2015, da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122 e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge, e delle prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti delle risorse previste nel comma 9 del presente articolo. Ciascun contratto di lavoro flessibile, fermi restando i limiti e la scadenza sopra fissati, può essere prorogato più volte. Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate ai comuni, non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove non costituite, dai Comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine

di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012. Il riparto delle unità di personale assunte con contratti flessibili è attuato nel rispetto delle seguenti percentuali: il 80% alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura commissariale e il 4% alle prefetture. Il riparto fra i comuni interessati nonché, per la regione Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura commissariale, avviene previa intesa tra le unioni ed i commissari delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono stipulare apposite convenzioni fra loro e con le unioni per poter attivare la presente disposizione."

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Agli oneri derivanti dal comma 8, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 20.000.000 per l'anno 2013, euro 20.000.000 per l'anno 2014 ed euro 15.000.000 per l'anno 2015. Le somme non impegnate entro il termine di un esercizio, dall'anno 2012 all'anno 2014, sono reimpiegate in quello successivo, ad integrazione delle quote annuali sopra fissate."

2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

"A tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire apposita struttura commissariale, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 2."

3. I Commissari delegati di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati a riconoscere, con decorrenza 1° agosto 2012 e sino alla scadenza dello stato di emergenza, alle unità lavorative, compresi i titolari di posizione organizzativa, alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122."

4. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 65 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 5.

5. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

6. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 5, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

7. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto

assegnati ai sensi del comma 5, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 6.

Allegato 1

(articolo 6-bis, comma 3)

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Ministero dello sviluppo economico	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Ministero della giustizia	-	-	-	-	-	-
Ministero degli affari esteri	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	-	--	-	-	-	-
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Ministero della difesa	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	-	-	-	-	-	-
Ministero per i beni e le attività culturali	-	-	-	-	--	-
Ministero della salute	-	-	-	-	-	-
Totale	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0

6.0.35

[GIOVANARDI](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Assunzioni di personale)

1. Il comma 8 dell'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:

"8. Per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le annualità dal 2012 al 2015 è autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2015, da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122 e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, e delle prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti delle risorse previste nel comma 9 del presente articolo. Ciascun contratto di lavoro flessibile, fermi restando i limiti e la scadenza sopra fissati, può essere prorogato più volte. Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate ai comuni, non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28

dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove non costituite, dai Comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 6 luglio 2012. Il riparto delle unità di personale assunte con contratti flessibili è attuato nel rispetto delle seguenti percentuali: l'80 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura commissariale e il 4 per cento alle prefetture. Il riparto fra i comuni interessati nonché, per la regione Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura commissariale, avviene previa intesa tra le unioni ed i commissari delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono stipulare apposite convenzioni con le unioni per poter attivare la presente disposizione".

2. Il comma 9 dell'articolo 3-*bis* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è così sostituito:

"9. Agli oneri derivanti dal comma 8, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20.000.000 per l'anno 2013, euro 20.000.000 per l'anno 2014 ed euro 15.000.000 per l'anno 2015. Le somme non impegnate entro il termine di un esercizio, dall'anno 2012 all'anno 2014, sono reimpiegate in quello successivo, ad integrazione delle quote annuali sopra fissate".

3. L'ultimo periodo del comma 5, dell'articolo 1, decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è così sostituito: "A tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire apposita struttura commissariale, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 2".

4. I Commissari delegati di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, sono autorizzati a riconoscere, con decorrenza 1 agosto 2012 e sino alla scadenza dello stato di emergenza, alle unità lavorative, compresi i titolari di posizione organizzativa, alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122».

6.0.36

[CROSIO](#), [DAVICO](#), [ARRIGONI](#)

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 6.0.1000

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Assunzioni di personale)

1. Il comma 8 dell'articolo 3-*bis* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:

"8. Per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le annualità dal 2012 al 2015 è autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 3 dicembre 2015, da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122 e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno

2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge, e delle prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti delle risorse previste nel comma 9 del presente articolo. Ciascun contratto di lavoro flessibile, fermi restando i limiti e la scadenza sopra fissati, può essere prorogato più volte. Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate ai comuni, non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove non costituite, dai Comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato. approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 6 luglio 2012. Il riparto delle unità di personale assunte con contratti flessibili è attuato nel rispetto delle seguenti percentuali: l'80 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni. il 16 per cento alla struttura commissariale e il 4 per cento alle prefetture. Il riparto fra i comuni interessati nonché, per la regione Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura commissariale. avviene previa intesa tra le unioni ed i commissari delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono stipulare apposite convenzioni con le unioni per poter attivare la presente disposizione".

2. Il comma 9 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è così sostituito:

"9. Agli oneri derivanti dal comma 8, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20.000.000 per l'anno 2013, euro 20.000.000 per l'anno 2014 ed euro 15.000.000 per l'anno 2015. Le somme non impegnate entro il termine di un esercizio, dall'anno 2012 all'anno 2014, sono reimpiegate in quello successivo, ad integrazione delle quote annuali sopra fissate".

3. L'ultimo periodo del comma 5, dell'articolo 1, decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, è così sostituito: "A tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire apposita struttura commissariale, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 2".

4. I Commissari delegati di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati a riconoscere, con decorrenza 1 agosto 2012 e sino alla scadenza dello stato di emergenza, alle unità lavorative, compresi i titolari di posizione organizzativa, alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122».

6.0.37

[MARINO LUIGI](#), [DALLA ZUANNA](#), [ROSSI MAURIZIO](#), [DI BIAGIO](#)

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 6.0.1000

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*.
(Assunzioni di personale)

1. il comma 8 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:

"8. Per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le annualità dal 2012 al 2015 è autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2015, da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122 e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge, e delle prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti delle risorse previste nel comma 9 del presente articolo. Ciascun contratto di lavoro flessibile, fermi restando i limiti e la scadenza sopra fissati, può essere prorogato più volte. Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate ai comuni, non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove non costituite, dai Comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 6 luglio 2012. Il riparto delle unità di personale assunte con contratti flessibili è attuato nel rispetto delle seguenti percentuali: l'80 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura commissariale e il 4 per cento alle prefetture. Il riparto fra i comuni interessati nonché, per la regione Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura commissariale, avviene previa intesa tra le unioni ed i commissari delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono stipulare apposite convenzioni con le unioni per poter attivare la presente disposizione".

2. Il comma 9 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è così sostituito:

"9. Agli oneri derivanti dal comma 8, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20.000.000 per l'anno 2013, euro 20.000.000 per l'anno 2014 ed euro 15.000.000 per l'anno 2015. Le somme non impegnate entro il termine di un esercizio, dall'anno 2012 all'anno 2014, sono reimpiegate in quello successivo, ad integrazione delle quote annuali sopra fissate".

3. L'ultimo periodo del comma 5, dell'articolo 1, decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è così sostituito: "A tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire apposita struttura commissariale, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 2".

4. I Commissari delegati di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati a riconoscere, con decorrenza 1° agosto 2012 e sino alla scadenza dello stato di emergenza, alle unità lavorative, compresi i titolari di posizione organizzativa, alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito

con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122».

6.0.38

[GIOVANARDI](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Interventi in comuni limitrofi)

1. Gli interventi per l'assistenza alla popolazione e gli interventi previsti, ripettivamente, all'articolo 1 e all'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, possono essere ammessi anche in Comuni diversi da quelli identificati ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ma ad essi limitrofi, ove risulti l'esistenza di un nesso causale tra danni subiti ed eventi sismici.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

6.0.39

[VACCARI](#), [CALEO](#), [FILIPPI](#), [BERTUZZI](#), [BROGLIA](#), [COLLINA](#), [GHEDINI](#), [RITA](#), [GUERRA](#), [LO GIUDICE](#), [MIGLIAVACCA](#), [PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#), [PUGLISI](#), [SANGALLI](#), [DE PETRIS](#), [GIOVANARDI](#), [CERVELLINI](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Interventi in comuni limitrofi)

1. Gli interventi per l'assistenza alla popolazione e gli interventi previsti, ripettivamente, all'articolo 1 e all'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, possono essere ammessi anche in Comuni diversi da quelli

identificati ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ma ad essi limitrofi, ove risulti l'esistenza di un nesso causale tra danni subiti ed eventi sismici.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014 si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

4. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

5. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 4.

Allegato 1

(articolo 6-bis, comma 3)

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	25,0	25,0	-	25,0	25,0	-
Ministero dello sviluppo economico	5,0	5,0	-	5,0	5,0	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	3,0	3,0	-	3,0	3,0	-
Ministero della giustizia	-	-	-	-	-	-
Ministero degli affari esteri	2,0	2,0	-	2,0	2,0	-
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	-	-	-	-	-	-
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	5,0	5,0	-	5,0	5,0	-
Ministero della difesa	10,0	10,0	-	10,0	10,0	-
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	-	-	-	-	-	-
Ministero per i beni e le attività culturali	-	-	-	-	-	-
Ministero della salute	-	-	-	-	-	-
Totale	50,0	50,0	-	50,0	50,0	-

6.0.40

[GIBIINO](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Interventi in comuni limitrofi)

1. Gli interventi per l'assistenza alla popolazione e gli interventi previsti, ripettivamente, all'articolo 1 e all'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono ammessi anche in Comuni diversi da quelli identificati ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ma ad essi limitrofi, ove risulti l'esistenza di un nesso causale tra danni subiti ed eventi sismici».

6.0.41

[BULGARELLI](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [GAMBARO](#), [MUSSINI](#), [MONTEVECCHI](#)

Improcedibile

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Arti. 6-bis.

(Interventi in comuni limitrofi)

1. Gli interventi per l'assistenza alla popolazione e gli interventi previsti, ripettivamente, all'articolo 1 e all'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, possono essere ammessi anche in Comuni diversi da quelli identificati ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ma ad essi limitrofi, ove risulti l'esistenza di un nesso causale tra danni subiti ed eventi sismici».

6.0.42

[MARINO LUIGI](#), [DALLA ZUANNA](#), [ROSSI MAURIZIO](#), [DI BIAGIO](#)

Improcedibile

Dopo l'**articolo 6**, è aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis.

(Interventi in comuni limitrofi)

1. Gli interventi per l'assistenza alla popolazione e gli interventi previsti, ripettivamente, all'articolo 1 e all'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, possono essere ammessi anche in Comuni diversi da quelli identificati ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ma ad essi limitrofi, ove risulti l'esistenza di un nesso causale tra danni subiti ed eventi sismici».

6.0.43

[CROSIO](#), [DAVICO](#), [ARRIGONI](#)

Improcedibile

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Interventi in comuni limitrofi)

1. Gli interventi per l'assistenza alla popolazione e gli interventi previsti, ripettivamente, all'articolo 1 e all'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, possono essere ammessi anche in Comuni diversi da quelli identificati ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ma ad essi limitrofi, ove risulti l'esistenza di un nesso causale tra danni subiti ed eventi sismici».

6.0.44

[VACCARI](#), [CALEO](#), [FILIPPI](#), [BERTUZZI](#), [BROGLIA](#), [COLLINA](#), [GHEDINI RITA](#), [GUERRA](#), [LO GIUDICE](#), [MIGLIAVACCA](#), [PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#), [PUGLISI](#), [SANGALLI](#), [DE PETRIS](#), [GIOVANARDI](#), [CERVELLINI](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Requisito della residenza anagrafica per l'accesso ai contributi)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 1, lettera *b*) del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 sottoscritto tra il Ministro dell'economia e finanze e i Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati, in merito al requisito della residenza anagrafica, è possibile accedere al finanziamento anche qualora il conduttore non possieda tale requisito oppure l'immobile risulti domicilio per lavoratori, purché il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma e siano state rispettate le comunicazioni alle autorità competenti sull'identità delle persone.

2. Ai fini dell'applicazione dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*) del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 sottoscritto tra il Ministro dell'economia e finanze e i Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati, in merito al requisito della residenza anagrafica, è possibile accedere al finanziamento anche qualora il proprietario alla data del sisma non risulti residente anagraficamente nell'immobile danneggiato poiché ospitato in una struttura socio-sanitaria nella quale aveva spostato temporaneamente la residenza.

3. Ai maggiori oneri di cui al commi 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2013, e per l'anno 2014 si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al presente comma. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

4. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

5. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 4.

Allegato 1

(articolo 6-bis, comma 3)

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015

Ministero dell'economia e delle finanze	30,0	30,0	-	30,0	30,0	-
Ministero dello sviluppo economico	5,0	5,0	-	5,0	5,0	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	3,0	3,0	-	3,0	3,0	-
Ministero della giustizia	-	-	-	-	-	-
Ministero degli affari esteri	2,0	2,0	-	2,0	2,0	-
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	-	-	-	-	-	-
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	5,0	5,0	-	5,0	5,0	-
Ministero della difesa	15,0	15,0	-	15,0	15,0	-
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	-	-	-	-	-	-
Ministero per i beni e le attività culturali	-	-	-	-	-	-
Ministero della salute	-	-	-	-	-	-
Totale	60,0	60,0	-	60,0	60,0	-

6.0.45

[BULGARELLI](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [GAMBARO](#), [MUSSINI](#), [MONTEVECCHI](#)

Improcedibile

Dopo l'**articolo 6** aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Requisito della residenza anagrafica per l'accesso ai contributi)

1. Ai fini dell'applicazione dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*), del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 sottoscritto tra il Ministro dell'economia e finanze e i Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati, in merito al requisito della residenza anagrafica, è possibile accedere al finanziamento anche qualora il conduttore non possieda tale requisito oppure l'immobile risulti domicilio per lavoratori, purché il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma e siano state rispettate le comunicazioni alle autorità competenti sull'identità delle persone.

2. Ai fini dell'applicazione dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*), del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 sottoscritto tra il Ministro dell'economia e finanze e i Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati, in merito al requisito della residenza anagrafica, è possibile accedere al finanziamento anche qualora il proprietario alla data del sisma non risulti residente anagraficamente nell'immobile danneggiato poichè ospitato in una struttura socio-sanitaria nella quale aveva spostato temporaneamente la residenza».

6.0.46

[GIOVANARDI](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Requisito della residenza anagrafica per l'accesso ai contributi)

1. Ai fini dell'applicazione dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*) del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 sottoscritto tra il Ministro dell'economia e finanze e i Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati, in merito al requisito della residenza anagrafica, è possibile accedere al finanziamento anche qualora il conduttore non possieda tale requisito oppure l'immobile risulti domicilio per lavoratori, purché il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma e siano state rispettate le comunicazioni alle autorità competenti sull'identità delle persone».

6.0.47

[CROSIO](#), [DAVICO](#), [ARRIGONI](#)

Improcedibile

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Requisito della residenza anagrafica per l'accesso ai contributi)

1. Ai fini dell'applicazione dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*) del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 sottoscritto tra il Ministro dell'economia e finanze e i Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati, in merito al requisito della residenza anagrafica, è possibile accedere al finanziamento anche qualora il conduttore non possieda tale requisito oppure l'immobile risulti domicilio per lavoratori, purché il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma e siano state rispettate le comunicazioni alle autorità competenti sull'identità delle persone.

2. Ai fini dell'applicazione dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*) del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 sottoscritto tra il Ministro dell'economia e finanze e i Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati, in merito al requisito della residenza anagrafica, è possibile accedere al finanziamento anche qualora il proprietario alla data del sisma non risulti residente anagraficamente nell'immobile danneggiato poiché ospitato in una struttura socio-sanitaria nella quale aveva spostato temporaneamente la residenza».

6.0.48

[MARINO LUIGI](#), [DALLA ZUANNA](#), [ROSSI MAURIZIO](#), [DI BIAGIO](#)

Improcedibile

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Requisito della residenza anagrafica per l'accesso ai contributi)

1. Ai fini dell'applicazione dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*) del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 sottoscritto tra il Ministro dell'economia e finanze e i Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati, in merito al requisito della residenza anagrafica, è possibile accedere al finanziamento anche qualora il conduttore non possieda tale requisito oppure l'immobile risulti domicilio per lavoratori, purché il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma e siano state rispettate le comunicazioni alle autorità competenti sull'identità delle persone.

2. Ai fini dell'applicazione dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*) del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 sottoscritto tra il Ministro dell'economia e finanze e i Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati, in merito al requisito della residenza anagrafica, è possibile accedere al finanziamento anche qualora il proprietario alla data del sisma non risulti residente anagraficamente nell'immobile danneggiato poiché ospitato in una struttura socio-sanitaria nella quale aveva spostato temporaneamente la residenza».

6.0.5000 (testo 3)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Ritirato

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Aiuti alle imprese site in zone colpite dal sisma nel maggio 2012)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 366, le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "15 novembre";

b) al comma 368, lettera *a*), le parole da: "una autodichiarazione" fino a: "che attesta" sono sostituite dalle seguenti: "una perizia asseverata che attesta l'entità della riduzione del reddito 2012 rispetto alla media dei tre anni precedenti nonché";

c) il comma 373 è sostituito dal seguente:

"373. I soggetti di cui al comma 365 possono richiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del

credito il finanziamento di cui al comma 367 entro il 15 novembre 2013. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativa ai finanziamenti di cui al presente articolo si tiene conto dell'eventuale differenza positiva fra il tasso di interesse fissato dall'istituto di credito e il tasso di riferimento calcolato in base alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C 14 del 19 gennaio 2008; ai medesimi fini, i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, verificano l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi. A tal fine, istituiscono e curano un registro degli aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attività economica per la compensazione dei danni causati dal medesimo sisma. L'aiuto è concesso nei limiti e alle condizioni delle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 *final* C(2012) 9471 *final* del 19 dicembre 2012"».

6.0.800

I RELATORI

Approvato

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 366, le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "15 novembre";

b) al comma 368, lettera a), le parole da: "una auto dichiarazione" fino a: "che attesta" sono sostituite dalle seguenti: "una perizia asseverata che attesta l'entità della riduzione del reddito 2012 rispetto alla media dei 3 anni precedenti nonchè";

c) il comma 373 è sostituito dal seguente:

"373. I soggetti di cui al comma 365 possono richiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito il finanziamento di cui al comma 367 entro il 31 ottobre 2013. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativa ai finanziamenti di cui al presente articolo si tiene conto dell'eventuale differenza positiva fra il tasso di interesse fissato dall'istituto di credito e il tasso di riferimento calcolato in base alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione (*Gazzetta Ufficiale* C 14 del 19 gennaio 2008); ai medesimi fini, i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, verificano l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi. A tal fine, istituiscono e curano un registro degli aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attività economica per la compensazione dei danni causati dal medesimo sisma. L'aiuto è concesso nei limiti e alle condizioni delle decisioni della Commissione Europea C(2012) 9853 *final* e C(2012) 9471 *final* del 19 dicembre 2012"».

6.0.50

[BULGARELLI](#), [GAMBARO](#), [MUSSINI](#), [MONTEVECCHI](#)

Improcedibile

Dopo l'**articolo 6** aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Finanziamento agevolato)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano:

a) ai titolari di reddito di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attività di impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135

e all'articolo 67-*octies*, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;

b) ai titolari di reddito di lavoro autonomo, nonché agli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se dotati dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività dagli stessi rispettivamente svolte, ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, ovvero all'articolo 3-*bis* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 67-*octies*, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;

c) ai titolari di reddito di impresa, agli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, nonché ai titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 pubblicato sulla GU del 6 giugno 2012, n. 130, diversi in ogni caso da quelli che hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui alle precedenti lettere a) e b), che possano asseverare, sulla base dei dati relativi all'attività produttiva o al reddito conseguito, di avere subito un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi sismici del maggio 2012 che ha comportato alternativamente:

1) una diminuzione del fatturato al 31 dicembre 2012 superiore al 20 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente per il calo dell'attività produttiva o per la sua sospensione parziale o totale;

2) un utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il calo di attività conseguente al sisma, quali cassa integrazione guadagni ordinaria, cassa integrazione straordinaria e in deroga, oppure riduzione di personale conseguente al sisma rispetto alla dotazione di personale occupato al 30 aprile 2012;

3) la determinazione di un reddito d'impresa o di lavoro autonomo, per l'anno 2012, inferiore di oltre il 20 per cento rispetto all'anno 2011.

2. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano già richiesto finanziamenti ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, possono richiedere i finanziamenti di cui al presente articolo per far fronte a pagamenti dovuti dal 1° dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 non espressamente ammessi dal predetto articolo 11, comma 7.

3. I soggetti di cui al comma 1 effettuano entro il 31 dicembre 2013, senza applicazione di sanzioni e interessi, i pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, comprese le somme da corrispondere per ravvedimenti operosi o dilazioni di pagamento accordate dagli Enti preposti, sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 pubblicato sulla G.U. del 6 giugno 2012 n. 130 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 agosto 2012 pubblicato sulla G.U. del 30 agosto 2012 n. 202, e dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, nonché quelli dovuti dal 1° dicembre 2012 al 31 dicembre 2013.

4. Per i pagamenti di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tale fine i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, nel rispetto del limite massimo di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

5. Le garanzie dello Stato di cui al comma 4 sono concesse con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, che ne definiscono i criteri e le modalità di operatività. Tali garanzie sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

6. Entro il 29 novembre 2013 i soggetti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, per accedere al finanziamento presentano ai soggetti finanziatori:

a) una autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 67-*octies*, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

b) copia del modello di cui al comma 13, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione.

7. Entro il 29 novembre 2013 i soggetti di cui al comma 1, lettera *c)*, per accedere al finanziamento presentano:

a) ai soggetti finanziatori ed ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nella loro qualità di Commissari delegati, una perizia asseverata che attesti la ricorrenza delle condizioni di cui al comma 1, lettera *c)*, nonché l'ammontare previsto della riduzione dei redditi da attività d'impresa, agricola, da lavoro autonomo attribuibile agli effetti del sisma del maggio 2012;

b) ai soggetti finanziatori, copia del modello di cui al comma 13, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione.

8. Ai fini del rispetto del termine del 31 dicembre 2013, di cui al comma 3, i soggetti di cui ai commi 6 e 7 presentano ai soggetti finanziatori i modelli di pagamento entro il 13 dicembre 2013, salvo diversa indicazione fornita dall'Agenzia delle entrate in accordo con i soggetti finanziatori.

9. I soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione. I soggetti finanziatori, inoltre, trasmettono ai Presidenti delle Regioni il tasso effettivo ai fini dei controlli di cui al comma 16.

10. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 4 mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti.

11. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

12. La quota capitale è restituita secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.

13. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato il modello di cui alla lettera *b)* dei commi 6 e 7 e sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione. Nel modello sono indicati distintamente gli importi versati relativi ai pagamenti di cui al comma 3 sospesi fino al 30 novembre 2012 e l'importo dovuto dal 1° dicembre 2012 al 31 dicembre 2013. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi agli eventuali finanziamenti già erogati e alloro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 9.

14. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa di cui al comma 15, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 13, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.

15. Agli oneri derivanti dalla attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle

autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che allo scopo sono rideterminate in 35 milioni di euro per l'anno 2013, in 120 milioni di euro per l'anno 2014 e in 60 milioni di euro per l'anno 2015. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro provvede al monitoraggio degli oneri di cui al primo periodo. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di cui al primo periodo, anche dovuti a variazioni dei tassi di interesse, alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 21, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, derivanti dalle riduzioni di spesa previste dallo stesso decreto.

16. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativa ai finanziamenti di cui al presente articolo si tiene conto dell'eventuale differenza positiva fra il tasso di interesse fissato dall'istituto di credito ed il tasso di riferimento calcolato in base alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione (GU C 14 del 19 gennaio 2008). L'aiuto, se presente, si considera concesso ai sensi delle notificazioni S.A. 35413 (2012/N) - S.A. 35482 (2012/PN) sino a concorrenza dei danni subiti da ciascuna impresa, compreso il danno economico, e per la parte eccedente ai sensi del Regolamento (CE) 1998/2006 («*de minimis*»). Il calcolo è effettuato e comunicato all'impresa sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle Entrate e dagli Istituti di Credito con riferimento ai tassi applicati, anche per quanto concerne quanto previsto al comma 2.

17. Ai fini della determinazione dei danni si tiene conto delle modalità stabilite dagli specifici provvedimenti dei Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122».

6.0.51

GIBIINO

Ritirato

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(*Finanziamento agevolato*)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano:

a) ai titolari di reddito di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attività di impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, ovvero all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 67-*octies*, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;

b) ai titolari di reddito di lavoro autonomo, nonché agli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se dotati dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività dagli stessi rispettivamente svolte, ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero all'articolo 3-*bis* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 67-*octies*, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;

c) ai titolari di reddito di impresa, agli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, nonché ai titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 pubblicato sulla GU del 6 giugno 2012, n. 130, diversi in ogni caso da quelli che hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui alle precedenti lettere a) e b), che possano asseverare, sulla base dei dati relativi all'attività produttiva o al reddito conseguito, di avere subito un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi sismici del maggio

2012 che ha comportato alternativamente:

1) una diminuzione del fatturato al 31 dicembre 2012 superiore al 20 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente per il calo dell'attività produttiva o per la sua sospensione parziale o totale;

2) un utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il calo di attività conseguente al sisma, quali cassa integrazione guadagni ordinaria, cassa integrazione straordinaria e in deroga, oppure riduzione di personale conseguente al sisma rispetto alla dotazione di personale occupato al 30 aprile 2012;

3) la determinazione di un reddito d'impresa o di lavoro autonomo, per l'anno 2012, inferiore di oltre il 20 per cento rispetto all'anno 2011.

2. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano già richiesto finanziamenti ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, possono richiedere i finanziamenti di cui al presente articolo per far fronte a pagamenti dovuti dal 1° dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 non espressamente ammessi dal predetto articolo 11, comma 7.

3. I soggetti di cui al comma 1 effettuano entro il 31 dicembre 2013, senza applicazione di sanzioni e interessi, i pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, comprese le somme da corrispondere per ravvedimenti operosi o dilazioni di pagamento accordate dagli Enti preposti, sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 pubblicato sulla G.U. del 6 giugno 2012 n. 130 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 agosto 2012 pubblicato sulla G.U. del 30 agosto 2012 n. 202, e dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, nonché quelli dovuti dal 1° dicembre 2012 al 31 dicembre 2013.

4. Per i pagamenti di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni (se possibile prevedere il rientro in 5 anni). A tale fine i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, nel rispetto del limite massimo di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

5. Le garanzie dello Stato di cui al comma 4 sono concesse con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che ne definiscono i criteri e le modalità di operatività. Tali garanzie sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

6. Entro il 29 novembre 2013 i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), per accedere al finanziamento presentano ai soggetti finanziatori:

a) una autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 67-octies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

b) copia del modello di cui al comma 13, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione.

7. Entro il 29 novembre 2013 i soggetti di cui al comma 1, lettera c), per accedere al finanziamento presentano:

a) ai soggetti finanziatori ed ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nella loro qualità di Commissari delegati, una perizia asseverata che attesti la ricorrenza delle condizioni di cui al comma 1, lettera c), nonché l'ammontare previsto della riduzione dei redditi da attività d'impresa, agricola, da lavoro autonomo attribuibile agli effetti del sisma del maggio 2012;

b) ai soggetti finanziatori, copia del modello di cui al comma 13, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione.

8. Ai fini del rispetto del termine del 31 dicembre 2013, di cui al comma 3, i soggetti di cui ai commi 6 e 7 presentano ai soggetti finanziatori i modelli di pagamento entro il 13 dicembre 2013, salvo diversa indicazione fornita dall'Agenzia delle entrate in accordo con i soggetti finanziatori.

9. I soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle entrate 1 dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione. I soggetti finanziatori, inoltre, trasmettono ai Presidenti delle Regioni il tasso effettivo ai fini dei controlli di cui al comma 16.

10. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 4 mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti.

11. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

12. La quota capitale è restituita secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.

13. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato il modello di cui alla lettera b) dei commi 6 e 7 e sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione. Nel modello sono indicati distintamente gli importi versati relativi ai pagamenti di cui al comma 3 sospesi fino al 30 novembre 2012 e l'importo dovuto dal 1° dicembre 2012 al 31 dicembre 2013. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi agli eventuali finanziamenti già erogati e al loro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 9.

14. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa di cui al comma 15, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 13, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.

15. Agli oneri derivanti dalla attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, che allo scopo sono rimate terminate in 35 milioni di euro per l'anno 2013, in 120 milioni di euro per l'anno 2014 e in 60 milioni di euro per l'anno 2015. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento del tesoro provvede al monitoraggio degli oneri di cui al primo periodo. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di cui al primo periodo, anche dovuti a variazioni dei tassi di interesse, alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, derivanti dalle riduzioni di spesa previste dallo stesso decreto.

16. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativa ai finanziamenti di cui al presente articolo si tiene conto dell'eventuale differenza positiva fra il tasso di interesse fissato dall'istituto di credito ed il tasso di riferimento calcolato in base alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione (GU C 14 del 19 gennaio 2008). L'aiuto, se presente, si considera concesso ai sensi delle notificazioni

S .A. 35413 (2012/N) - S.A. 35482 (2012/PN) sino a concorrenza dei danni subiti da ciascuna impresa, compreso il danno economico, e per la parte eccedente ai sensi del Regolamento (CE) 1998/2006 («*de minimis*»). Il calcolo è effettuato e comunicato all'impresa sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle Entrate e dagli Istituti di Credito con riferimento ai tassi applicati, anche per quanto concerne quanto previsto al comma 2.

17. Ai fini della determinazione dei danni si tiene conto delle modalità stabilite dagli specifici provvedimenti dei Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122».

6.0.52

[MARINO LUIGI](#), [DALLA ZUANNA](#), [ROSSI MAURIZIO](#), [DI BIAGIO](#)

Improcedibile

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(*Finanziamento agevolato*)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano:

a) ai titolari di reddito di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attività di impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, ovvero all'articolo 3-*bis* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 67-*octies*, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;

b) ai titolari di reddito di lavoro autonomo, nonché agli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se dotati dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività dagli stessi rispettivamente svolte, ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, ovvero all'articolo 3-*bis* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 67-*octies*, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;

c) ai titolari di reddito di impresa, agli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, nonché ai titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 6 giugno 2012, n. 130, diversi in ogni caso da quelli che hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui alle precedenti lettere a) e b), che possano asseverare, sulla base dei dati relativi all'attività produttiva o al reddito conseguito, di avere subito un danno economico diretto, causai mente conseguente agli eventi sismici del maggio 2012 che ha comportato alternativamente:

1) una diminuzione del fatturato al 31 dicembre 2012 superiore al 20 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente per il calo dell'attività produttiva o per la sua sospensione parziale o totale;

2) un utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il calo di attività conseguente al sisma, quali cassa integrazione guadagni ordinaria, cassa integrazione straordinaria e in deroga, oppure riduzione di personale conseguente al sisma rispetto alla dotazione di personale occupato al 30 aprile 2012;

3) la determinazione di un reddito d'impresa o di lavoro autonomo, per l'anno 2012, inferiore di oltre il 20 per cento rispetto all'anno 2011.

3. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano già richiesto finanziamenti ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, possono richiedere i finanziamenti di cui al presente articolo per far fronte a pagamenti dovuti dal 1° dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 non espressamente ammessi dal predetto articolo 11, comma 7.

4. I soggetti di cui al comma 1 effettuano entro il 31 dicembre 2013, senza applicazione di

sanzioni e interessi, i pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, comprese le somme da corrispondere per ravvedimenti operosi o dilazioni di pagamento accordate dagli Enti preposti, sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 6 giugno 2012 n. 130 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 agosto 2012 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 2012 n. 202, e dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, nonché quelli dovuti dal 1° dicembre 2012 al 31 dicembre 2013.

5. Per i pagamenti di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122 un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni (se possibile prevedere il rientro in 5 anni). A tale fine i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, nel rispetto del limite massimo di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

6. Le garanzie dello Stato di cui al comma 4 sono concesse con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che ne definiscono i criteri e le modalità di operatività. Tali garanzie sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7. Entro il 29 novembre 2013 i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), per accedere al finanziamento presentano ai soggetti finanziatori:

a) una autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 67-octies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

b) copia del modello di cui al comma 13, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione.

8. Entro il 29 novembre 2013 i soggetti di cui al comma 1, lettera c), per accedere al finanziamento presentano:

a) ai soggetti finanziatori ed ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nella loro qualità di Commissari delegati, una perizia asseverata che attesti la ricorrenza delle condizioni di cui al comma 1, lettera c), nonché l'ammontare previsto della riduzione dei redditi da attività d'impresa, agricola, da lavoro autonomo attribuibile agli effetti del sisma del maggio 2012;

b) ai soggetti finanziatori, copia del modello di cui al comma 13, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione.

9. Ai fini del rispetto del termine del 31 dicembre 2013, di cui al comma 3, i soggetti di cui ai commi 6 e 7 presentano ai soggetti finanziatori i modelli di pagamento entro il 13 dicembre 2013, salvo diversa indicazione fornita dall'Agenzia delle entrate in accordo con i soggetti finanziatori.

10. I soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora a ruolo di riscossione. I soggetti finanziatori, inoltre, trasmettono ai Presidenti delle Regioni il tasso effettivo ai fini dei controlli di cui al comma 16.

11. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro

gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 4 mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti.

12. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

13. La quota capitale è restituita secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.

14. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato il modello di cui alla lettera b) dei commi 6 e 7 e sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione. Nel modello sono indicati distintamente gli importi versati relativi ai pagamenti di cui al comma 3 sospesi fino al 30 novembre 2012 e l'importo dovuto dal 1° dicembre 2012 al 31 dicembre 2013. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi agli eventuali finanziamenti già erogati e al loro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 9.

15. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa di cui al comma 15, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 13, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.

16. Agli oneri derivanti dalla attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che allo scopo sono rideterminate in 35 milioni di euro per l'anno 2013, in 120 milioni di euro per l'anno 2014 e in 60 milioni di euro per l'anno 2015. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro provvede al monitoraggio degli oneri di cui al primo periodo. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di cui al primo periodo, anche dovuti a variazioni dei tassi di interesse, alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 21, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, derivanti dalle riduzioni di spesa previste dallo stesso decreto.

17. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativa ai finanziamenti di cui al presente articolo si tiene conto dell'eventuale differenza positiva fra il tasso di interesse fissato dall'istituto di credito ed il tasso di riferimento calcolato in base alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione (*Gazzetta Ufficiale* C 14 del 19 gennaio 2008). L'aiuto, se presente, si considera concesso ai sensi delle notificazioni S.A. 35413 (2012/N) - S.A. 35482 (2012/PN) sino a concorrenza dei danni subiti da ciascuna impresa, compreso il danno economico, e per la parte eccedente ai sensi del Regolamento (CE) 1998/2006 ("*de minimis*"). Il calcolo è effettuato e comunicato all'impresa sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle Entrate e dagli Istituti di Credito con riferimento ai tassi applicati, anche per quanto concerne quanto previsto al comma 2.

18. Ai fini della determinazione dei danni si tiene conto delle modalità stabilite dagli specifici provvedimenti dei Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122».

6.0.53

[**GIOVANARDI**](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*.
(Finanziamento agevolato)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano:

a) ai titolari di reddito di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attività di impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, ovvero all'articolo 3-*bis* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 67-*octies*, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;

b) ai titolari di reddito di lavoro autonomo, nonché agli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se dotati dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività dagli stessi rispettivamente svolte, ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, ovvero all'articolo 3-*bis* del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 67-*octies*, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;

c) ai titolari di reddito di impresa, agli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, nonché ai titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 6 giugno 2012, n. 130, diversi in ogni caso da quelli che hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui alle precedenti lettere a) e b), che possano asseverare, sulla base dei dati relativi all'attività produttiva o al reddito conseguito, di avere subito un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi sismici del maggio 2012 che ha comportato alternativamente:

1) una diminuzione del fatturato al 31 dicembre 2012 superiore al 20 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente per il calo dell'attività produttiva o per la sua sospensione parziale o totale;

2) un utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il calo di attività conseguente al sisma, quali cassa integrazione guadagni ordinaria, cassa integrazione straordinaria e in deroga, oppure riduzione di personale conseguente al sisma rispetto alla dotazione di personale occupato al 30 aprile 2012;

3) la determinazione di un reddito d'impresa o di lavoro autonomo, per l'anno 2012, inferiore di oltre il 20 per cento rispetto all'anno 2011.

2. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano già richiesto finanziamenti ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, possono richiedere i finanziamenti di cui al presente articolo per far fronte a pagamenti dovuti dal 1° dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 non espressamente ammessi dal predetto articolo 11, comma 7.

3. I soggetti di cui al comma 1 effettuano entro il 31 dicembre 2013, senza applicazione di sanzioni e interessi, i pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, comprese le somme da corrispondere per ravvedimenti operosi o dilazioni di pagamento accordate dagli Enti preposti, sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 6 giugno 2012 n. 130 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 agosto 2012 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 2012 n. 202, e dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, nonché quelli dovuti dallo dicembre 2012 al 31 dicembre 2013.

4. Per i pagamenti di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tale fine i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con

apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, nel rispetto del limite massimo di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera *a*), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

5. Le garanzie dello Stato di cui al comma 4 sono concesse con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che ne definiscono i criteri e le modalità di operatività. Tali garanzie sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

6. Entro il 29 novembre 2013 i soggetti di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), per accedere al finanziamento presentano ai soggetti finanziatori:

a) una autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 67-*octies*, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

b) copia del modello di cui al comma 13, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione.

7. Entro il 29 novembre 2013 i soggetti di cui al comma 1, lettera *c*), per accedere al finanziamento presentano:

a) ai soggetti finanziatori ed ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nella loro qualità di Commissari delegati, una perizia asseverata che attesti la ricorrenza delle condizioni di cui al comma 1, lettera *c*), nonché l'ammontare previsto della riduzione dei redditi da attività d'impresa, agricola, da lavoro autonomo attribuibile agli effetti del sisma del maggio 2012;

b) ai soggetti finanziatori, copia del modello di cui al comma 13, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione.

8. Ai fini del rispetto del termine del 31 dicembre 2013, di cui al comma 3, i soggetti di cui ai commi 6 e 7 presentano ai soggetti finanziatori i modelli di pagamento entro il 13 dicembre 2013, salvo diversa indicazione fornita dall'Agenzia delle entrate in accordo con i soggetti finanziatori.

9. I soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione. I soggetti finanziatori, inoltre, trasmettono ai Presidenti delle Regioni il tasso effettivo ai fini dei controlli di cui al comma 16.

10. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 4 mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti.

11. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

12. La quota capitale è restituita secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.

13. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato il modello di cui alla lettera *b*) dei commi 6 e 7 e sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione. Nel modello sono indicati distintamente gli importi versati relativi ai pagamenti di cui al comma 3 sospesi fino al 30 novembre 2012 e l'importo dovuto dal 1° dicembre 2012 al 31 dicembre 2013. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate,

da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi agli eventuali finanziamenti già erogati e alloro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 9.

14. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa di cui al comma 15, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 13, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.

15. Agli oneri derivanti dalla attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che allo scopo sono rideterminate in 35 milioni di euro per l'anno 2013, in 120 milioni di euro per l'anno 2014 e in 60 milioni di euro per l'anno 2015. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro provvede al monitoraggio degli oneri di cui al primo periodo. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di cui al primo periodo, anche dovuti a variazioni dei tassi di interesse, alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, derivanti dalle riduzioni di spesa previste dallo stesso decreto.

16. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativa ai finanziamenti di cui al presente articolo si tiene conto dell'eventuale differenza positiva fra il tasso di interesse fissato dall'istituto di credito ed il tasso di riferimento calcolato in base alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione (*Gazzetta Ufficiale* C 14 del 19 gennaio 2008). L'aiuto, se presente, si considera concesso ai sensi delle notificazioni S.A. 35413 (2012/N) - S.A. 35482 (2012/PN) sino a concorrenza dei danni subiti da ciascuna impresa, compreso il danno economico, e per la parte eccedente ai sensi del Regolamento (CE) 1998/2006 ("*de minimis*"). Il calcolo è effettuato e comunicato all'impresa sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle Entrate e dagli Istituti di Credito con riferimento ai tassi applicati, anche per quanto concerne quanto previsto al comma 2.

17. Ai fini della determinazione dei danni si tiene conto delle modalità stabilite dagli specifici provvedimenti dei Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122».

6.0.54

[VACCARI](#), [CALEO](#), [FILIPPI](#), [BERTUZZI](#), [BROGLIA](#), [COLLINA](#), [GHEDINI](#), [RITA](#), [GUERRA](#), [LO GIUDICE](#), [MIGLIAVACCA](#), [PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#), [PUGLISI](#), [SANGALLI](#), [DE PETRIS](#), [GIOVANARDI](#), [CERVELLINI](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Finanziamento agevolato)

1. All'articolo 1 della legge 20 dicembre 2012, n. 228 i commi da 365 a 373 sono sostituiti dai seguenti "365. Le disposizioni del presente comma si applicano:

a) ai titolari di reddito di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attività di impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 67-octies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;

b) ai titolari di reddito di lavoro autonomo, nonché agli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se dotati dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività dagli stessi rispettivamente svolte, ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni

dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 67-*octies*, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;

c) ai titolari di reddito di impresa, agli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, nonché ai titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 6 giugno 2012, n. 130, diversi in ogni caso da quelli che hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui alle precedenti lettere a) e b), che possano asseverare, sulla base dei dati relativi all'attività produttiva o al reddito conseguito, di avere subito un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi sismici del maggio 2012 che ha comportato alternativamente:

1) una diminuzione del fatturato al 31 dicembre 2012 superiore al 20 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente per il calo dell'attività produttiva o per la sua sospensione parziale o totale;

2) un utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il calo di attività conseguente al sisma, quali cassa integrazione guadagni ordinaria, cassa integrazione straordinaria e in deroga, oppure riduzione di personale conseguente al sisma rispetto alla dotazione di personale occupato al 30 aprile 2012;

3) la determinazione di un reddito d'impresa o di lavoro autonomo, per l'anno 2012, inferiore di oltre il 20 per cento rispetto all'anno 2011.

366. I soggetti di cui al comma 365 che abbiano già richiesto finanziamenti ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, possono richiedere i finanziamenti di cui al presente articolo per far fronte a pagamenti dovuti dal 1° dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 non espressamente ammessi dal predetto articolo 11, comma 7.

367. I soggetti di cui al comma 365 effettuano entro il 31 dicembre 2013, senza applicazione di sanzioni e interessi, i pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, comprese le somme da corrispondere per ravvedimenti operosi o dilazioni di pagamento accordate dagli Enti preposti, sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 6 giugno 2012 n. 130 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 agosto 2012 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 2012 n. 202, e dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, nonché quelli dovuti dal 1° dicembre 2012 al 31 dicembre 2013.

368. Per i pagamenti di cui al comma 366, i soggetti di cui al comma 365 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tale fine i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, nel rispetto del limite massimo di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

369. Le garanzie dello Stato di cui al comma 367 sono concesse con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che ne definiscono i criteri e le modalità di operatività. Tali garanzie sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

370. Entro il 29 novembre 2013 i soggetti di cui al comma 365, lettere a) e b), per accedere al finanziamento presentano ai soggetti finanziatori:

a) una autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 67-*octies*, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

b) copia del modello di cui al comma 13, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione.

371. Entro il 29 novembre 2013 i soggetti di cui al comma 365, lettera c), per accedere al finanziamento presentano:

a) ai soggetti finanziatori ed ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nella loro qualità di Commissari delegati, una perizia asseverata che attesti la ricorrenza delle condizioni di cui al comma 365, lettera c), nonché l'ammontare previsto della riduzione dei redditi da attività d'impresa, agricola, da lavoro autonomo attribuibile agli effetti del sisma del maggio 2012;

b) ai soggetti finanziatori, copia del modello di cui al comma 373-*quinquies*, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione.

372. Ai fini del rispetto del termine del 31 dicembre 2013, di cui al comma 366, i soggetti di cui ai commi 369 e 370 presentano ai soggetti finanziatori i modelli di pagamento entro il 13 dicembre 2013, salvo diversa indicazione fornita dall'Agenzia delle entrate in accordo con i soggetti finanziatori.

373. I soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione. I soggetti finanziatori, inoltre, trasmettono ai Presidenti delle Regioni il tasso effettivo ai fini dei controlli di cui al comma 373-*septies*.

373-*bis*. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 367 mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti.

373-*ter*. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

373-*quater*. La quota capitale è restituita secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.

373-*quinquies*. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato il modello di cui alla lettera b) dei commi 369 e 370 e sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione. Nel modello sono indicati distintamente gli importi versati relativi ai pagamenti di cui al comma 366 sospesi fino al 30 novembre 2012 e l'importo dovuto dal 1° dicembre 2012 al 31 dicembre 2013. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi agli eventuali finanziamenti già erogati e all'oro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 372.

373-*sexies*. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa di cui al comma 373-*septies*, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 373-*quinquies*, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.

373-*septies*. Agli oneri derivanti dalla attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che allo scopo sono rideterminate in 35 milioni di euro per l'anno 2013, in 120 milioni di euro per l'anno 2014 e in 60 milioni di euro per

l'anno 2015. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro provvede al monitoraggio degli oneri di cui al primo periodo. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di cui al primo periodo, anche dovuti a variazioni dei tassi di interesse, alla copertura finanziaria i del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 21, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, derivanti dalle riduzioni di spesa previste dallo stesso decreto. 373-*octies*. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativa ai finanziamenti di cui al presente articolo si tiene conto dell'eventuale differenza positiva fra il tasso di interesse fissato dall'istituto di credito ed il tasso di riferimento calcolato in base alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione (*Gazzetta Ufficiale* C 14 del 19 gennaio 2008). L'aiuto, se presente, si considera concesso ai sensi delle notificazioni S.A. 35413 (2012/N) - S.A. 35482 (2012/PN) sino a concorrenza dei danni subiti da ciascuna impresa, compreso il danno economico, e per la parte eccedente ai sensi del Regolamento (CE) 1998/2006 ("*de minimis*"). Il calcolo è effettuato e comunicato all'impresa sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle Entrate e dagli Istituti di Credito con riferimento ai tassi applicati, anche per quanto concerne quanto previsto al comma 366.

373-*nones*. Ai fini della determinazione dei danni si tiene conto delle modalità stabilite dagli specifici provvedimenti dei Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 3 e le maggiori entrate di cui al comma 6.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

4. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

5. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 4.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

Allegato 1

(articolo 6-bis, comma 3)

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Ministero dello sviluppo economico	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Ministero della giustizia	-	-	-	-	-	-
Ministero degli affari esteri	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	-	-	-	-	-	-
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Ministero della difesa	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	-	-	-	-	-	-
Ministero per i beni e le attività culturali	-	-	-	-	-	-
Ministero della salute	-	-	-	-	-	-
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

6.0.55

[CROSIO](#), [DAVICO](#), [ARRIGONI](#)

Improcedibile

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Finanziamento agevolato)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano:

a) ai titolari di reddito di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attività di impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 67-octies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;

b) ai titolari di reddito di lavoro autonomo, nonché agli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se dotati dei requisiti per accedere, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività dagli stessi rispettivamente svolte, ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, ovvero all'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 67-octies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;

c) ai titolari di reddito di impresa, agli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, nonché ai titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 6 giugno 2012, n. 130, diversi in ogni caso da quelli che hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui alle precedenti lettere a) e b), che possano asseverare, sulla base dei dati relativi all'attività produttiva o al reddito conseguito, di avere subito un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi sismici del maggio 2012 che ha comportato alternativamente:

1) una diminuzione del fatturato al 31 dicembre 2012 superiore al 20 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente per il calo dell'attività produttiva o per la sua sospensione parziale o totale;

2) un utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il calo di attività conseguente al sisma, quali cassa integrazione guadagni ordianria, cassa integrazione straordinaria e in deroga, oppure riduzione di personale conseguente al sisma rispetto alla dotazione di personale occupato al 30 aprile 2012;

3) la determinazione di un reddito d'impresa o di lavoro autonomo, per l'anno 2012, inferiore di oltre il 20 per cento rispetto all'anno 2011.

3. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano già richiesto finanziamenti ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, possono richiedere i finanziamenti di cui al presente articolo per far fronte a pagamenti dovuti dal 1° dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 non espressamente ammessi dal predetto articolo 11, comma 7.

4. I soggetti di cui al comma 1 effettuano entro il 31 dicembre 2013, senza applicazione di sanzioni e interessi, i pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, comprese le somme da corrispondere per ravvedimenti operosi o dilazioni di pagamento accordate dagli Enti preposti, sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 6 giugno 2012 n. 130 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 agosto 2012 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 2012 n. 202, e dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, nonché quelli dovuti dal 1° dicembre 2012 al 31 dicembre 2013.

5. Per i pagamenti di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni (se possibile prevedere il rientro in 5 anni). A tale fine i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, nel rispetto del limite massimo di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

6. Le garanzie dello Stato di cui al comma 4 sono concesse con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che ne definiscono i criteri e le modalità di operatività. Tali garanzie sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7. Entro il 29 novembre 2013 i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), per accedere al finanziamento presentano ai soggetti finanziatori:

a) una autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta il possesso dei requisiti per accedere ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 67-octies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.134;

b) copia del modello di cui al comma 13, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione.

8. Entro il 29 novembre 2013 i soggetti di cui al comma 1, lettera c), per accedere al finanziamento presentano:

a) ai soggetti finanziatori ed ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nella loro qualità di Commissari delegati, una perizia asseverata che attesti la ricorrenza delle condizioni di cui al comma 1, lettera c), nonché l'ammontare previsto della riduzione dei redditi da attività d'impresa, agricola, da lavoro autonomo attribuibile agli effetti del sisma del maggio 2012;

b) ai soggetti finanziatori, copia del modello di cui al comma 13, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nonché della ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione.

9. Ai fini del rispetto del termine del 31 dicembre 2013, di cui al comma 3, i soggetti di cui ai commi 6 e 7 presentano ai soggetti finanziatori i modelli di pagamento entro il 13 dicembre 2013, salvo diversa indicazione fornita dall'Agenzia delle entrate in accordo con i soggetti finanziatori.

10. I soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione. I soggetti finanziatori, inoltre, trasmettono ai Presidenti delle Regioni il tasso effettivo ai fini dei controlli di cui al comma 16.

11. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 4 mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti.

12. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione del limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

13. La quota capitale è restituita secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.

14. Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato il modello di cui alla lettera b) dei commi 6 e 7 e sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione. Nel modello sono indicati distintamente gli importi versati relativi ai pagamenti di cui al comma 3 sospesi fino al 30 novembre 2012 e l'importo dovuto dal 1° dicembre 2012 al 31 dicembre 2013. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi agli eventuali finanziamenti già erogati e al loro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 9.

15. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa di cui al comma 15, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 13, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.

16. Agli oneri derivanti dalla attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che allo scopo sono rideterminate in 35 milioni di euro per l'anno 2013, in 120 milioni di euro per l'anno 2014 e in 60 milioni di euro per l'anno 2015. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro provvede al monitoraggio degli oneri di cui al primo periodo. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di cui al primo periodo, anche dovuti a variazioni dei tassi di interesse, alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 21, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, derivanti dalle riduzioni di spesa previste dallo stesso decreto.

17. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativa ai finanziamenti di cui al presente articolo si tiene conto dell'eventuale differenza positiva fra il tasso di interesse fissato dall'istituto di credito ed il tasso di riferimento calcolato in base alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione (*Gazzetta Ufficiale* C 14 del 19 gennaio 2008). L'aiuto, se presente, si considera concesso ai sensi delle

notificazioni S.A. 35413 (2012/N) - S.A. 35482 (2012/PN) sino a concorrenza dei danni subiti da ciascuna impresa, compreso il danno economico, e per la parte eccedente ai sensi del Regolamento (CE) 1998/2006 (*de minimis*). Il calcolo è effettuato e comunicato all'impresa sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle Entrate e dagli Istituti di Credito con riferimento ai tassi applicati, anche per quanto concerne quanto previsto al comma 2.

18. Ai fini della determinazione dei danni si tiene conto delle modalità stabilite dagli specifici provvedimenti dei Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122».

6.0.69

[GIOVANARDI](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Perdite d'esercizio anno 2012)

1. Le imprese del territorio dei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122 e di cui all'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, possono imputare le perdite relative all'esercizio 2012 in modo proporzionale sui bilanci dei cinque anni successivi.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

6.0.66

[VACCARI](#), [CALEO](#), [FILIPPI](#), [BERTUZZI](#), [BROGLIA](#), [COLLINA](#), [GHEDINI](#), [RITA](#), [GUERRA](#), [LO GIUDICE](#), [MIGLIAVACCA](#), [PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#), [PUGLISI](#), [SANGALLI](#), [DE PETRIS](#), [GIOVANARDI](#), [CERVELLINI](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 6**,aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Perdite d'esercizio anno 2012)

1. Le imprese del territorio dei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, e di cui all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono imputare le perdite relative all'esercizio 2012 in modo proporzionale sui bilanci dei cinque anni successivi».

6.0.67

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo l'**articolo 6**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Perdite d'esercizio anno 2012)

1. A partire dalla data del 31 dicembre 2012, per le imprese che hanno sede o unità locali nel territorio dei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122 e di cui all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, le perdite relative all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2012 non rilevano, nell'esercizio nel quale si realizzano e nei quattro successivi, ai fini dell'applicazione degli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile».

6.0.68

[BULGARELLI](#), [GAMBARO](#), [MUSSINI](#), [MONTEVECCHI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo 6**,aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Perdite d'esercizio anno 2012)

1. Le imprese del territorio dei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122 e di cui all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, possono imputare le perdite relative all'esercizio 2012 in modo proporzionale sui bilanci dei cinque anni successivi».

6.0.70

[CROSIO](#), [DAVICO](#), [ARRIGONI](#)

Precluso

Dopo l'**articolo 6**,aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Perdite d'esercizio anno 2012)

1. Le imprese del territorio dei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122 e di cui all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, possono imputare le perdite relative all'esercizio 2012 in modo proporzionale sui bilanci dei cinque anni successivi».

6.0.71

[GIBIINO](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 6**,aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Perdite d'esercizio anno 2012)

1. Le imprese del territorio dei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74

convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122 e di cui all'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, possono imputare le perdite relative all'esercizio 2012 in modo proporzionale sui bilanci dei cinque anni successivi».

6.0.72

[MARINO LUIGI](#), [DALLA ZUANNA](#), [ROSSI MAURIZIO](#), [DI BIAGIO](#)

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 6.0.67

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Perdite d'esercizio anno 2012)

1. Le imprese del territorio dei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012 n. 122 e di cui all'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, possono imputare le perdite relative all'esercizio 2012 in modo proporzionale sui bilanci dei cinque anni successivi».

6.0.73

[GIOVANARDI](#)

Ritirato

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Pagamento interessi su mutui sospesi)

1. I Commissari delegati sono autorizzati ad impiegare fino ad un massimo di euro 3.000.000,00 del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, per il pagamento dei maggiori interessi maturati a carico dei mutuatari a seguito della sospensione delle rate di cui all'articolo 8 del citato decreto-legge.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni

legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

6.0.74

[VACCARI](#), [CALEO](#), [FILIPPI](#), [BERTUZZI](#), [BROGLIA](#), [COLLINA](#), [GHEDINIRITA](#), [GUERRA](#), [LO GIUDICE](#), [MIGLIAVACCA](#), [PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#), [PUGLISI](#), [SANGALLI](#), [DE PETRIS](#), [GIOVANARDI](#), [CERVELLINI](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Pagamento interessi su mutui sospesi)

1. I Commissari delegati sono autorizzati ad impiegare fino ad un massimo di euro 3.000.000,00 del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, per il pagamento dei maggiori interessi maturati a carico dei mutuatari a seguito della sospensione delle rate di cui all'articolo 8 del citato decreto-legge n. 74 del 2012.

2. All'onere derivante dal comma 1, si provvede con un contributo ventinquennale di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Alla relativa copertura si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 3.

3. In aggiunta a quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 3 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre 2013 e successivamente entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

4. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 3, propone ogni anno, a decorrere dall'anno 2013, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma 3.

6.0.75

[GIBIINO](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Pagamento interessi su mutui sospesi)

1. I Commissari delegati sono autorizzati ad impiegare fino ad un massimo di euro 3.000.000,00 del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, per il pagamento dei maggiori interessi maturati a carico dei mutuatari a seguito della sospensione delle rate di cui all'articolo 8 del citato decreto-legge».

6.0.76

[CROSIO](#), [DAVICO](#), [ARRIGONI](#)

Improcedibile

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art.6-bis.

(Pagamento interessi su mutui sospesi)

1. I Commissari delegati sono autorizzati ad impiegare fino ad un massimo di euro 3.000.000,00 del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, per il pagamento dei maggiori interessi maturati a carico dei mutuatari a seguito della sospensione delle rate di cui all'articolo 8 del citato decreto-legge.

6.0.77

[BULGARELLI](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [GAMBARO](#), [MUSSINI](#), [MONTEVECCHI](#)

Improcedibile

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Pagamento interessi su mutui sospesi)

1. I Commissari delegati sono autorizzati ad impiegare fino ad un massimo di euro 3.000.000,00 del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, per il pagamento dei maggiori interessi maturati a carico dei mutuatari a seguito della sospensione delle rate di cui all'articolo 8 del citato decreto-legge».

6.0.78

[MARINO LUIGI](#), [DALLA ZUANNA](#), [ROSSI MAURIZIO](#), [DI BIAGIO](#)

Improcedibile

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Pagamento interessi su mutui sospesi)

1. I Commissari delegati sono autorizzati ad impiegare fino ad un massimo di euro 3.000.000,00 del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, per il pagamento dei maggiori interessi maturati a carico dei mutuatari a seguito della sospensione delle rate di cui all'articolo 8 del citato decreto-legge».

6.0.83

[VACCARI](#), [CALEO](#), [FILIPPI](#), [BERTUZZI](#), [BROGLIA](#), [COLLINA](#), [GHEDINI RITA](#), [GUERRA](#), [LO GIUDICE](#), [MIGLIAVACCA](#), [PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#), [PUGLISI](#), [SANGALLI](#), [DE PETRIS](#), [GIOVANARDI](#), [CERVELLINI](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Detassazione contributi)

1. I contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive».

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

4. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3, il Ministro

dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

5. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 4».

Allegato 1

(articolo 6-bis, comma 3)

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Ministero dello sviluppo economico	-	-	-	-	-	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	-	-	-	-	-	-
Ministero della giustizia	-	--	-	-	-	-
Ministero degli affari esteri	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	-	-	-	-	-	-
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	-	-	-	-	-	-
Ministero della difesa	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	--	-	-	-	-	-
Ministero per i beni e le attività culturali	-	-	-	-	-	-
Ministero della salute	-	-	-	-	-	-
Totale	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

6.0.84

[GIOVANARDI](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(*Detassazione contributi*)

1. I contributi di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6

luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo».

6.0.85

[MARINO LUIGI](#), [DALLA ZUANNA](#), [ROSSI MAURIZIO](#), [DI BIAGIO](#)

Approvato

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Detassazione contributi)

1. I contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive».

6.0.86

[CROSIO](#), [DAVICO](#), [ARRIGONI](#)

Id. em. 6.0.85

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Detassazione contributi)

1. I contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive».

6.0.87

[BULGARELLI](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [GAMBARO](#), [MUSSINI](#), [MONTEVECCHI](#)

Id. em. 6.0.85

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Detassazione contributi)

1. I contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non concorrono alla formazione del reddito

imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive».

6.0.88

[GIBINO](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Detassazione contributi)

1. I contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive».

6.0.89

[VACCARI](#), [CALEO](#), [FILIPPI](#), [BERTUZZI](#), [BROGLIA](#), [COLLINA](#), [GHEDINI](#), [RITA](#), [GUERRA](#), [LO GIUDICE](#), [MIGLIAVACCA](#), [PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#), [PUGLISI](#), [SANGALLI](#), [DE PETRIS](#), [GIOVANARDI](#), [CERVELLINI](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Contributi per arredi non recuperabili)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis) la concessione di contributi ai soggetti che hanno subito gravi danni agli arredi a causa del crollo, totale o parziale, o della demolizione dell'immobile gravemente danneggiato dal sisma".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

4. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

5. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 4».

Allegato 1

(articolo 6-bis, comma 3)

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare	Indebitamento netto

	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Ministero dello sviluppo economico	-	-	-	-	-	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	-	-	-	-	-	-
Ministero della giustizia	-	-	-	-	-	-
Ministero degli affari esteri	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	-	-	-	-	-	-
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	-	-	-	-	-	-
Ministero della difesa	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	-	-	-	-	-	-
Ministero per i beni e le attività culturali	-	-	-	-	-	-
Ministero della salute	-	-	-	-	-	-
Totale	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0

6.0.90

[GIOVANARDI](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Contributi per arredi non recuperabili)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo la lettera *e*) è inserita la seguente:

"e-bis) la concessione di contributi ai soggetti che hanno subito gravi danni agli arredi a causa del crollo, totale o parziale, o della demolizione dell'immobile gravemente danneggiato dal sisma".

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno a decorrere dal 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 2, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 2 predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un'apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 2 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte

a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 2, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma.

6.0.91

[BULGARELLI](#), [GAMBARO](#), [MUSSINI](#), [MONTEVECCHI](#)

Improcedibile

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Contributi per arredi non recuperabili)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo la lettera *e*) è inserita la seguente:

"*e-bis*) la concessione di contributi ai soggetti che hanno subito gravi danni agli arredi a causa del crollo, totale o parziale, o della demolizione dell'immobile gravemente danneggiato dal sisma"».

6.0.92

[CROSIO](#), [DAVICO](#), [ARRIGONI](#)

Improcedibile

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Contributi per arredi non recuperabili)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo la lettera *e*) è inserita la seguente:

e-bis) la concessione di contributi ai soggetti che hanno subito gravi danni agli arredi a causa del crollo, totale o parziale, o della demolizione dell'immobile gravemente danneggiato dal sisma».

6.0.93

[MARINO LUIGI](#), [DALLA ZUANNA](#), [ROSSI MAURIZIO](#), [DI BIAGIO](#)

Improcedibile

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Contributi per arredi non recuperabili)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo la lettera *e*) è inserita la seguente:

"*e-bis*) la concessione di contributi ai soggetti che hanno subito gravi danni agli arredi a causa del crollo, totale o parziale, o della demolizione dell'immobile gravemente danneggiato dal sisma"».

6.0.94

[BULGARELLI](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#), [BLUNDO](#), [CIAMPOLILLO](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [GAMBARO](#), [MUSSINI](#), [MONTEVECCHI](#)

Improcedibile

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure per la completa rimozione di macerie contenenti amianto)

1. Ai fini della tutela della salute dei cittadini, i gestori dei servizi pubblici, in raccordo con i comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, così come identificati dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, provvedono a identificare e quantificare la presenza di macerie a terra miste ad amianto e pianificare le attività di rimozione delle stesse per:

a) le aree interessate anche dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 che ha colpito il territorio di alcuni comuni già interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, con riferimento alle conseguenze della citata tromba d'aria;

b) le restanti aree per i materiali contenenti amianto derivanti dal crollo totale o parziale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi sismici, per quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposti dai comuni interessati, nonché da altri soggetti competenti, o comunque svolti sui incarico dei medesimi comuni.

2. Sulla base della quantificazione delle macerie contenenti amianto generate dagli eventi di cui al comma 1, il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato, provvede, anche per ragioni di economia procedimentale, allo svolgimento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei contratti aventi ad oggetto rispettivamente:

a) l'elaborazione del piano di lavoro previsto dall'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", la rimozione dei materiali in tutto il territorio di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e il loro trasporto ai siti individuati per lo smaltimento;

b) lo smaltimento dei materiali di cui ai commi 1 e 2, con la previsione che l'aggiudicatario si impegnerà ad applicare le medesime condizioni economiche alle attività di smaltimento di materiale contenete amianto commissionate da soggetti privati in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1 e 2.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo provvede il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato per gli eventi di cui all'articolo 1 e per gli eventi sismici del maggio 2012 nei limiti delle risorse finanziarie e negli ambiti di rispettiva competenza».

6.0.95

[GIBIINO](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure per la completa rimozione di materie contenenti amianto)

1. Ai fini della tutela della salute dei cittadini, i gestori dei servizi pubblici, in raccordo con i comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, così come identificati dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, provvedono a identificare e quantificare la presenza di macerie a terra miste ad amianto e pianificare le attività di rimozione delle stesse per:

a) le aree interessate anche dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 che ha colpito il territorio di alcuni comuni già interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, con riferimento alle conseguenze della citata tromba d'aria;

b) le restanti aree per i materiali contenenti amianto derivanti dal crollo totale o parziale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi sismici, per quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposti dai comuni interessati, nonché da altri soggetti competenti, o comunque svolti sui incarico dei medesimi comuni.

2. Sulla base della quantificazione delle macerie contenenti amianto generate dagli eventi di cui al comma 1, il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato, provvede, anche per ragioni di economia procedimentale, allo svolgimento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei contratti aventi ad oggetto rispettivamente:

a) l'elaborazione del piano di lavoro previsto dall'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", la rimozione dei materiali in tutto il territorio di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e il loro trasporto ai siti individuati per lo smaltimento;

b) lo smaltimento dei materiali di cui ai commi 1 e 2, con la previsione che l'aggiudicatario si impegnerà ad applicare le medesime condizioni economiche alle attività di smaltimento di materiale contenete amianto commissionate da soggetti privati in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1 e 2.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo provvede il Presidente della Regione

Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato per gli eventi di cui all'articolo 1 e per gli eventi sismici del maggio 2012 nei limiti delle risorse finanziarie e negli ambiti di rispettiva competenza».

6.0.96

[CROSIO](#), [DAVICO](#), [ARRIGONI](#)

Improcedibile

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure per la completa rimozione di materie contenenti amianto)

1. Ai fini della tutela della salute dei cittadini, i gestori dei servizi pubblici, in raccordo con i comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, così come identificati dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, provvedono a identificare e quantificare la presenza di macerie a terra miste ad amianto e pianificare le attività di rimozione delle stesse per:

a) le aree interessate anche dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 che ha colpito il territorio di alcuni comuni già interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, con riferimento alle conseguenze della citata tromba d'aria;

b) le restanti aree per i materiali contenenti amianto derivanti dal crollo totale o parziale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi sismici, per quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposti dai comuni interessati, nonché da altri soggetti competenti, o comunque svolti sui incarichi dei medesimi comuni.

2. Sulla base della quantificazione delle macerie contenenti amianto generate dagli eventi di cui al comma 1, il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato, provvede, anche per ragioni di economia procedimentale, allo svolgimento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei contratti aventi ad oggetto rispettivamente:

a) l'elaborazione del piano di lavoro previsto dall'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", la rimozione dei materiali in tutto il territorio di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e il loro trasporto ai siti individuati per lo smaltimento;

b) lo smaltimento dei materiali di cui ai commi 1 e 2, con la previsione che l'aggiudicatario si impegnerà ad applicare le medesime condizioni economiche alle attività di smaltimento di materiale contenente amianto commissionate da soggetti privati in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1 e 2.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo provvede il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato per gli eventi di cui all'articolo 1 e per gli eventi sismici del maggio 2012 nei limiti delle risorse finanziarie e negli ambiti di rispettiva competenza».

6.0.97

[VACCARI](#), [CALEO](#), [FILIPPI](#), [BERTUZZI](#), [BROGLIA](#), [COLLINA](#), [GHEDINI](#), [RITA](#), [GUERRA](#), [LO GIUDICE](#), [MIGLIAVACCA](#), [PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#), [PUGLISI](#), [SANGALLI](#), [DE PETRIS](#), [GIOVANARDI](#), [CERVELLINI](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure per la completa rimozione di macerie contenenti amianto)

1. Ai fini della tutela della salute dei cittadini, i gestori dei servizi pubblici, in raccordo con i comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, così come identificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, provvedono a identificare e quantificare la presenza di macerie a terra miste ad amianto e pianificare le attività di rimozione delle stesse per:

a) le aree interessate dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 che ha colpito il territorio di comuni già interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, con riferimento alle conseguenze

della citata tromba d'aria;

b) le restanti aree per i materiali contenenti amianto derivanti dal crollo totale o parziale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi sismici, per quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposti dai comuni interessati, nonché da altri soggetti competenti, o comunque svolti sui incarichi dei medesimi comuni.

2. Sulla base della quantificazione delle macerie contenenti amianto generate dagli eventi di cui al comma 1, il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato, provvede allo svolgimento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei contratti aventi ad oggetto rispettivamente:

a) l'elaborazione del piano di lavoro previsto dall'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la rimozione dei materiali in tutto il territorio di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e il loro trasporto ai siti individuati per lo smaltimento;

b) lo smaltimento dei materiali di cui ai commi 1 e 2, con la previsione che l'aggiudicatario si impegna ad applicare le medesime condizioni economiche alle attività di smaltimento di materiale contenente amianto commissionate da soggetti privati in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1 e 2.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2013 si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al presente comma. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

4. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

5. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 4.

Allegato 1

(articolo 6-bis, comma 3)

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	10,0	-	-	10,0	-	-
Ministero dello sviluppo economico	-	-	-	-	-	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	-	-	-	-	-	-
Ministero della giustizia	-	--	-	-	-	-

Ministero degli affari esteri	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	-	-	-	-	-	-
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	-	-	-	-	-	-
Ministero della difesa	5,0	-	-	5,0	-	-
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	-	-	-	-	-	-
Ministero per i beni e le attività culturali	-	-	-	-	-	-
Ministero della salute	-	-	-	-	-	-
Totale	15,0	-	-	15,0	-	-

6.0.98

[MARINO LUIGI](#), [DALLA ZUANNA](#), [ROSSI MAURIZIO](#), [DI BIAGIO](#)

Improcedibile

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure per la completa rimozione di macerie contenenti amianto)

1. Ai fini della tutela della salute dei cittadini, i gestori dei servizi pubblici, in raccordo con i comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, così come identificati dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, provvedono a identificare e quantificare la presenza di macerie a terra miste ad amianto e pianificare le attività di rimozione delle stesse per:

a) le aree interessate anche dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 che ha colpito il territorio di alcuni comuni già interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, con riferimento alle conseguenze della citata tromba d'aria;

b) le restanti aree per i materiali contenenti amianto derivanti dal crollo totale o parziale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi sismici, per quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposti dai comuni interessati, nonché da altri soggetti competenti, o comunque svolti sui incarichi dei medesimi comuni.

2. Sulla base della quantificazione delle macerie contenenti amianto generate dagli eventi di cui al comma 1, il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato, provvede, anche per ragioni di economia procedimentale, allo svolgimento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei contratti aventi ad oggetto rispettivamente:

a) l'elaborazione del piano di lavoro previsto dall'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", la rimozione dei materiali in tutto il territorio di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e il loro trasporto ai siti individuati per lo smaltimento;

b) lo smaltimento dei materiali di cui ai commi 1 e 2, con la previsione che l'aggiudicatario si impegnerà ad applicare le medesime condizioni economiche alle attività di smaltimento di materiale contenente amianto commissionate da soggetti privati in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1 e 2.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo provvede il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato per gli eventi di cui all'articolo 1 e per gli eventi sismici del maggio 2012 nei limiti delle risorse finanziarie e negli ambiti di rispettiva competenza».

6.0.99

[BULGARELLI](#), [GAMBARO](#), [MUSSINI](#), [MONTEVECCHI](#)

Respinto

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Elenco di merito dei tecnici abilitati dalla Regione Emilia Romagna ai fini della ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Ai fini della ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, la Regione Emilia Romagna provvede alla costituzione di un Elenco di merito dei tecnici addetti alla progettazione, sul modello di quello istituito per le imprese edili operanti per lavori di ricostruzione ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni. I tecnici che vorranno essere iscritti nell'Elenco, dovranno comunicare alla Regione, con cadenza settimanale, il numero delle pratiche ancora in carico, al fine di consentire al cittadino una scelta consapevole del tecnico stesso, anche in merito ai possibili tempi di attesa».

6.0.100

[VACCARI](#), [CALEO](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Agevolazioni a favore delle micro imprese localizzate nelle aree colpite dagli eventi sismici del maggio 2012)

1. Per il triennio 2013-2015, le agevolazioni disciplinate dall'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2012, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2012, recante aiuti alle imprese colpite dal terremoto dell'Aquila, sono estese alle micro imprese localizzate in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, nonché ai lavoratori autonomi operanti nei medesimi comuni, da individuare, tenuto conto del livello dei danni subiti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa con i commissari straordinari di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012.

2. Le agevolazioni, che non possono superare l'importo di 200.000 euro nell'arco del triennio, sono concesse secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2012 e riguardano:

a) esenzione dalle imposte sui redditi fino a concorrenza dell'importo di 100.000 euro per ciascun periodo di imposta;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta;

c) esenzione dall'imposta municipale propria per i soli immobili siti nei comuni di cui al comma 1, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica; le corrispondenti minori entrate per i comuni sono compensate a valere sul Fondo di cui al comma 3;

d) esenzione dal tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares) di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 per i soli immobili siti nei comuni di cui al comma 1, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica; le corrispondenti minori entrate per i comuni sono compensate a valere sul Fondo di cui al comma 3;

e) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, relativamente ai soli contratti a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi.

3. All'onere di cui al presente articolo si provvede, per gli anni 2013, 2014 e 2015, a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, nel limite di 100 milioni di euro annui, da attribuire secondo le percentuali di ripartizione individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 74 del 2012.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, nel rispetto dei limiti fissati dall'Unione Europea in materia di aiuti di Stato alle imprese, le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui ai commi precedenti».

6.0.101

[VACCARI](#), [BROGLIA](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 6**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "rate scadenti nell'esercizio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "rate scadenti negli esercizi 2012 e 2013".

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante le risorse di cui ai commi 3 e 6.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

4. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

5. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 4.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 40 milioni di euro per l'anno 2013».

Allegato 1

(articolo 6-bis, comma 3)

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	30,0	30,0	-	30,0	30,0	-
Ministero dello sviluppo economico	5,0	5,0	-	5,0	5,0	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	5,0	3,0	-	3,0	3,0	-
Ministero della giustizia	-	-	-	-	-	-
Ministero degli affari esteri	2,0	2,0	-	2,0	2,0	-
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	-	-	-	-	-	-

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	5,0	5,0	-	5,0	5,0	-
Ministero della difesa	15,0	15,0	-	15,0	15,0	-
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	-	-	-	-	-	-
Ministero per i beni e le attività culturali	-	-	-	-	-	-
Ministero della salute	-	-	-	-	-	-
Totale	60,0	60,0	-	60,0	60,0	-

6.0.300**[LO MORO](#)****Ritirato**

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Proroga emergenza sisma ottobre 2012 che ha colpito alcuni comuni del territorio delle province di Cosenza e Potenza)

1. Stante il perdurare delle scie sismiche, il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 26 ottobre 2012 che ha colpito alcuni comuni del territorio delle province di Cosenza e Potenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012, è prorogato al 31 dicembre 2014.

2. È disposta l'esenzione totale dall'IMU e dalla TARSU per i fabbricati distrutti, inagibili, parzialmente e totalmente, sino al rilascio della futura eventuale certificazione di agibilità. Sino al 3 dicembre 2014 le quote inesigibili, certificate dagli enti locali verranno rimborsate dallo Stato in sede di trasferimenti ordinari.

3. È altresì disposta la sospensione di ogni attività di esecuzione forzata su beni di persone fisiche e giuridiche residenti nelle aree colpite dal sisma del 26 ottobre 2012 posta in essere da Equitalia e da Istituti di Credito.

4. Ai Comuni colpiti dal sisma del 26 ottobre 2012 è altresì concessa sino al 31 dicembre 2014 la deroga al patto di stabilità interno, l'eliminazione dei vincoli alle assunzioni di personale e il riconoscimento degli straordinari per permettere agli uffici dei Comuni di far fronte all'emergenza.

5. Agli oneri derivanti dall'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, autonoma sistemazione delle persone sgomberate, riparazione degli immobili danneggiati, esenzioni di tributi e sospensione delle procedure esecutive, valutati in 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 6.

6. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

7. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 6, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

8. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 6, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei

Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 6».

Allegato 1

(articolo 6-bis, comma 6)

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	25,0	25,0	-	25,0	25,0	-
Ministero dello sviluppo economico	5,0	5,0	-	5,0	5,0	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	-	-	-	-	-	-
Ministero della giustizia	-	-	-	-	-	-
Ministero degli affari esteri	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	-	-	-	-	-	-
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	-	--	-	-	-	-
Ministero della difesa	10,0	10,0	-	10,0	10,0	10,0
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	-	-	-	-	-	-
Ministero per i beni e le attività culturali	-	-	-	--	-	-
Ministero della salute	-	-	-	-	-	-
Totale	40,0	40,0	-	40,0	40,0	-

6.0.500

IL RELATORE, [ESPOSITO STEFANO](#)

Respinto (*)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Proroga emergenza sisma ottobre 2012 che ha colpito alcuni comuni del territorio delle Province di Cosenza e Potenza)

1. Stante il perdurare dello sciame sismico (*) il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 26 ottobre 2012, che ha colpito alcuni comuni del territorio delle province di Cosenza e Potenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012, è prorogato al 31 dicembre 2014».

(*) Ritirato dal proponente, è fatto proprio dal senatore Crosio

6.0.102

[BULGARELLI](#), [GAMBARO](#), [MUSSINI](#), [MONTEVECCHI](#)

Improcedibile

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Indennizzi per le ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "possono essere concessi contributi" sono sostituite dalle

seguenti: "sono concessi indennizzi e contributi";

b) al secondo periodo, premettere le seguenti parole: "Gli indennizzi e";

c) al terzo periodo, lettera a), le parole: "la concessione di contributi" sono sostituite dalle seguenti: "la concessione di indennizzi"».

6.0.301

[MARINELLO](#)

Improponibile

Dopo l'**articolo 6**, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di ricerca, prospezione o coltivazione di idrocarburi e vulnerabilità sismica)

1. Al comma 17 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "della legge 23 agosto 2004, n. 239", sono inserite le seguenti: "Sono comunque vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, nelle aree soggette a fenomeni sismici o vulcanici, in terraferma o in mare, anche entro il limite delle 12 miglia, sulla base della classificazione sismica vigente. Tale divieto si estende anche ai procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 ed ai procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché all'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi».

6.0.103

[BULGARELLI](#), [GAMBARO](#), [MUSSINI](#), [MONTEVECCHI](#)

Improponibile

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Sospensione temporanea delle attività di ricerca di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, di rigassificazione e stoccaggio di gas naturale nonché di reiniezione del fluido geotermico)

1. In ragione della necessità di un'accurata valutazione della sicurezza sismica del territorio, l'efficacia dei procedimenti concessori e dei titoli abilitativi, già rilasciati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ai fini dell'esecuzione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, di rigassificazione e stoccaggio di gas naturale, nonché di reiniezione del fluido geotermico, è sospesa su tutto il territorio della Regione Emilia-Romagna. Le medesime attività sono sottoposte a nuova procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e a valutazione ambientale strategica di cui agli articoli 11 e seguenti del medesimo decreto, d'intesa con la Regione e previa acquisizione del parere degli Enti locali».

6.0.104

[BULGARELLI](#), [GAMBARO](#), [MUSSINI](#), [MONTEVECCHI](#)

Respinto

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Sospensione delle procedure di valutazione di impatto ambientale)

1. In considerazione del permanere di gravi condizioni di emergenza connesse alla vulnerabilità sismica del territorio della Regione Emilia-Romagna, sono sospese le procedure di valutazione dell'impatto ambientale in corso, concernenti i progetti volti a prevedere la realizzazione e la manutenzione di opere infrastrutturali, per il tempo necessario all'adeguamento antisismico dei progetti medesimi, sulla base della cartografia prevista dal Decreto ministeriale 14 gennaio 2008».

6.0.105

[BERTUZZI](#), [VACCARI](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 12, comma 1-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dall'articolo 1, comma 138, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Sono escluse altresì le Amministrazioni universitarie site nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122".

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

4. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

5. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 4».

Allegato 1

(articolo 6-bis, comma 3)

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	15,0	-	-	15,0	-	-
Ministero dello sviluppo economico	5,0	-	-	5,0	-	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	-	-	-	-	-	-
Ministero della giustizia	-	--	-	-	-	-
Ministero degli affari esteri	2,0	-	-	2,0	-	-
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	-	-	-	-	-	-
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	-	-	-	-	-	-

Ministero della difesa	3,0	-	-	3,0	-	-
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	-	-	-	-	-	-
Ministero per i beni e le attività culturali	-	-	-	-	-	-
Ministero della salute	-	-	-	-	-	-
Totale	25,0	-	-	25,0	-	-

6.0.106[VACCARI, BROGLIA](#)**Ritirato**Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, come introdotto dall'articolo 11 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "10 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "50 milioni di euro";

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'ammontare delle spese da escludere dal patto di stabilità interno ai sensi del periodo precedente è determinato dalla regione Emilia-Romagna nei limiti di 44 milioni di euro e dalle regioni Lombardia e Veneto nei limiti di 3 milioni di euro per ciascuna regione per ciascun anno".

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui al comma 3.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto- legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

4. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto- legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

5. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 4».

Allegato 1

(articolo 6-bis, comma 3)

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015

Ministero dell'economia e delle finanze	30,0	30,0	-	30,0	30,0	-
Ministero dello sviluppo economico	5,0	5,0	-	5,0	5,0	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	-	-	-	-	-	-
Ministero della giustizia	-	-	-	-	-	-
Ministero degli affari esteri	2,0	2,0	-	2,0	2,0	-
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	-	-	-	-	-	-
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	-	-	-	-	-	-
Ministero della difesa	3,0	3,0	-	3,0	3,0	-
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	--	-	-	-	-	-
Ministero per i beni e le attività culturali	-	-	-	-	-	-
Ministero della salute	-	-	-	-	-	-
Totale	40,0	40,0	-	40,0	40,0	-

6.0.108

LE COMMISSIONI RIUNITE

V. testo 2

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche alla disciplina dell'albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia)

1. All'articolo 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in fine del primo comma è aggiunto il seguente periodo: "I soggetti che alla data di approvazione della presente legge risultino iscritti all'albo di cui al decreto 15 febbraio 2000, n. 96, sono enti pubblici non economici dotati di autonomia funzionale e patrimoniale. Nessun onere finanziario ed economico deriva o può essere disposto ad alcun titolo per le finanze pubbliche centrali e periferiche da tale loro qualificazione, dalla loro struttura e dalla loro attività".

2. All'articolo 3 del decreto 15 febbraio 2000, n. 96, in fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "I soggetti titolari di incarichi negli organi statutari sia monocratici che collegiali non possono restare in carica per più di 15 anni. Il limite temporale di cui sopra s'intende non solo per la permanenza in una specifica carica ma con riferimento alla permanenza negli organi di cui sopra anche in presenza di variazione di carica. I soggetti che si trovano nella situazione di cui sopra sono dichiarati decaduti in virtù della presente legge senza necessità di alcun altro atto e si procede alla loro sostituzione secondo le norme dei rispettivi statuti. I soggetti titolari degli incarichi monocratici ed i loro vicari limitatamente a quelli che sono di nazionalità italiana e per la durata dell'incarico rientrano fra le categorie di cui al decreto MAE del 30 dicembre 1978, n. 4668 con aggiunta al punto 12 dell'articolo 4 di detto decreto.

3. All'articolo 3 del decreto 15 febbraio 2000, n. 96 è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Gli statuti e le loro eventuali variazioni prima di entrare in vigore debbono essere approvati dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro degli esteri. Gli statuti in vigore alla data del 31 dicembre 2012 s'intendono approvati in virtù della presente legge. Eventuali modifiche apportate dopo detta data e prima della data di entrata in vigore della presente legge sono inefficaci e non producono alcun effetto fino alla loro approvazione da parte del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro degli esteri. Gli eventuali atti compiuti in forza di dette variazioni s'intendono annullati"».

6.0.108 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Ritirato

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche alla disciplina dell'albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia)

1. All'articolo 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in fine del primo comma è aggiunto il seguente periodo: "i soggetti che alla data di approvazione della presente legge risultino iscritti all'Albo di cui al decreto 15 febbraio 2000, n. 96, sono enti pubblici non economici dotati di autonomia funzionale e patrimoniale. Nessun onere finanziario ed economico deriva o può essere disposto ad alcun titolo per le finanze pubbliche centrali e periferiche da tale loro qualificazione, dalla loro struttura e dalla loro attività".

2. All'articolo 3 del decreto 15 febbraio 2000, n. 96, in fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "i soggetti titolari di incarichi negli organi statutari sia monocratici che collegiali non possono restare in carica per più di 2 mandati consecutivi. Il limite temporale di cui sopra s'intende non solo per la permanenza in una specifica carica, ma con riferimento alla permanenza negli organi di cui sopra anche in presenza di variazione di carica. I soggetti che si trovano nella situazione di cui sopra sono dichiarati decaduti in virtù della presente legge senza necessità di alcun altro atto e si procede alla loro sostituzione secondo le norme dei rispettivi statuti.

3. All'articolo 3 del decreto 15 febbraio 2000, n. 96 è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Gli statuti e le loro eventuali variazioni prima di entrare in vigore debbono essere approvati dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro degli esteri. Gli statuti in vigore alla data del 31 dicembre 2012 s'intendono approvati previa verifica da parte dei citati Ministeri"».

6.0.900

IL RELATORE, [DE SIANO](#)

V. testo 2

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche alla disciplina dell'Albo delle Camere di Commercio italo-estere o estere in Italia)

1. All'articolo 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in fine del primo comma è aggiunto il seguente periodo: "i soggetti che alla data di approvazione della presente legge risultino iscritti all'Albo di cui al decreto 15 febbraio 2000, n. 96, sono enti pubblici non economici dotati di autonomia funzionale e patrimoniale. Nessun onere finanziario ed economico deriva o può essere disposto ad alcun titolo per le finanze pubbliche centrali e periferiche da tale loro qualificazione, dalla loro struttura e dalle loro attività".

2. All'articolo 3 del decreto 15 febbraio 2000, n. 96, in fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "i soggetti titolari di incarichi negli organi statutari sia monocratici che collegiali non possono restare in carica per più di due mandati consecutivi. Il limite temporale di cui sopra si intende non solo per la permanenza in una specifica carica, ma con riferimento alla permanenza negli organi di cui sopra anche in presenza di variazione di carica. I soggetti che si trovano nella situazione di cui sopra sono dichiarati decaduti in virtù della presente legge senza necessità di alcun altro atto e si procede alla loro sostituzione secondo le norme dei rispettivi statuti".

3. All'articolo 3 del decreto 15 febbraio 2000, n. 96, è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Gli statuti e le loro eventuali variazioni prima di entrare in vigore debbono essere approvati dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro degli esteri. Gli statuti in vigore alla data del 31 dicembre 2012 si intendono approvati previa verifica da parte dei citati Ministeri"».

6.0.900 (testo 2)

IL RELATORE, [DE SIANO](#)

Approvato

Dopo l'**articolo 6**, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche alla disciplina dell'albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia)

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultino iscritti all'albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia, disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro del commercio con l'estero 15 febbraio 2000, n. 96, sono associazioni di diritto privato dotate di autonomia funzionale e patrimoniale.

2. I soggetti titolari di incarichi negli organi statutari sia monocratici che collegiali delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia non possono restare in carica per più di due mandati consecutivi, riferiti non solo alla permanenza in una specifica carica ma alla permanenza nei suddetti organi anche in presenza di variazione di carica. I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto hanno superato il limite temporale di cui al primo periodo sono dichiarati decaduti con decorrenza dalla predetta data, senza necessita di alcun altro atto, e si procede alla loro sostituzione secondo le norme dei rispettivi statuti.

3. Gli statuti delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia e le loro eventuali variazioni entrano in vigore a seguito della loro approvazione con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro degli affari esteri. Gli statuti in vigore alla data del 31 dicembre 2012 si intendono approvati previa verifica da parte dei citati Ministeri».

6.0.200

BULGARELLI

Improponibile

Dopo l'**articolo 6**, inserire il seguente:

«Art.6-bis

(Miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici)

1. Al fine di assicurare che la ricostruzione e la ristrutturazione degli edifici siti nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 avvenga tenendo conto dei requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti in applicazione della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici, l'erogazione delle risorse a qualunque titolo confluite nelle contabilità speciali destinate o da destinare alla ricostruzione e il ripristino funzionale degli edifici dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo è subordinata alla presentazione di progetti che assicurino il rispetto della normativa comunitaria in materia di rendimento energetico e certificazione energetica degli edifici.».

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 7.

(Utilizzo delle risorse programmate con delibera CIPE 135 del 21 dicembre del 2012 relative alle «spese obbligatorie»)

1. Al fine di assicurare la prosecuzione dell'assistenza alla popolazione della regione Abruzzo colpita dal sisma del 6 aprile 2009:

a) il contributo per l'autonoma sistemazione ovvero all'assistenza gratuita presso strutture private o pubbliche, di cui all'art. 13, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, previsto se l'unità immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 è classificata con esito E, ovvero è ricompresa in un aggregato edilizio ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, o in area perimetrata dei centri storici, ove non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero se trattasi di unità immobiliare classificata con esito B o C appartenente all'ATER e all'Edilizia Residenziale pubblica nei Comuni, è riconosciuto nel limite massimo di euro 53.000.000,00. Resta ferma, in ogni caso, la permanenza degli altri requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti;

b) i contratti di locazione di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 15 maggio 2009, possono essere prorogati, previo espresso assenso del proprietario, nel limite di due annualità, e comunque nel limite massimo di euro 8.700.000,00 in favore dei nuclei familiari la cui unità immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 è classificata con esito E, ovvero è ricompresa in una delle fattispecie di cui alla precedente lettera a). Resta ferma, in ogni caso, la permanenza degli altri requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti;

c) i benefici di cui all'art. 13, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27 novembre 2009, concessi nei confronti di coloro i quali hanno perso la disponibilità di un'unità abitativa classificata con esito B o C, essendo venuto meno il rapporto di locazione, a causa dell'evento sismico del 6 aprile 2009 proseguono nel limite massimo di euro 300.000,00.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettere a), b) e c) del presente articolo, quantificati complessivamente in euro 62 milioni si provvede con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, di cui all'art. 1, comma 1.1, voce assistenza alla popolazione nella disponibilità degli uffici speciali per la ricostruzione.

3. Al fine di consentire al comune di L'Aquila di svolgere con la massima efficienza ed economicità le funzioni istituzionali, in attesa della ricostruzione delle sedi destinate ad ufficio del predetto ente, gravemente danneggiate dal sisma, è assegnata al comune la somma nel limite massimo di 800.000,00 euro per l'anno 2013 per provvedere al pagamento dei relativi canoni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, di cui all'art. 1, comma 1.1, voce affitti sedi comunali e supporto genio civile nella disponibilità degli uffici speciali per la ricostruzione.

4. A valere sulle medesime risorse programmate dalla predetta delibera CIPE n. 135/2012, art. 1, comma 1.1, voce affitti sedi comunali e supporto genio civile è altresì disposta da parte degli uffici speciali per la ricostruzione un'assegnazione straordinaria nel limite di 385.000,00 euro per l'anno 2013 al fine di accelerare, l'effettuazione delle spese necessarie ad assicurare il definitivo ripristino della funzionalità della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia dell'Aquila.

5. Le risorse necessarie per il pagamento degli oneri di assistenza alla popolazione che sono quantificate mensilmente dai comuni, al presentarsi delle relative esigenze, sono trasferite agli Uffici Speciali per la Ricostruzione, per la successiva assegnazione agli enti attuatori sul territorio.

6. Per quanto riguarda i trasferimenti di risorse per gli interventi di ricostruzione o assistenza alla popolazione effettuati dagli Uffici speciali per la Ricostruzione l'Ufficio Speciale della città di L'Aquila è competente per gli interventi ricadenti nel territorio del Comune dell'Aquila, mentre l'Ufficio Speciale per i comuni del cratere è competente per gli interventi ricadenti nel territorio degli altri comuni del cratere nonché dei comuni fuori cratere.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

7.1

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#)

Improcedibile

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Per le permanenti condizioni emergenziali della città de L'Aquila è ripristinato lo stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio del 6 aprile 2009, fino al 31 dicembre 2013.»

Conseguentemente alla rubrica premettere le parole: «Ripristino dello stato di emergenza per la città de L'Aquila, nonché».

7.2

[PEZZOPANE](#)

Ritirato

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Per le permanenti condizioni emergenziali del Comune dell'Aquila è ripristinato lo stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio del 6 aprile 2009, a tutto il 31 dicembre 2013».

7.3

[ARRIGONI](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#)

Improcedibile

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Per le permanenti condizioni emergenziali della città dell'Aquila è ripristinato lo stato di emergenza di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 fino al 31

dicembre 2013».

7.4

[BLUNDO](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [CIAMPOLILLO](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#)

Respinto

Sopprimere il comma 3.

7.5 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

d-bis). Al fine di consentire alle sedi istituzionali della provincia de L'Aquila di svolgere con la massima efficienza ed economicità le funzioni istituzionali, in attesa della ricostruzione delle sedi destinate ad ufficio, è assegnata alla Provincia un contributo di 1.852.644,15 euro per l'anno 2013 per provvedere al pagamento dei relativi canoni. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1.1 della delibera CIPE 135 del 2012 previa rimodulazione delle destinazioni da parte del CIPE in relazione al monitoraggio del fabbisogno correlato alle singole voci ivi indicate».

7.200

[BLUNDO](#)

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le risorse necessarie per il pagamento degli oneri di assistenza alla popolazione che sono quantificate mensilmente dai comuni, con annessa documentazione attestante la congruità della richiesta, al presentarsi delle relative esigenze, sono trasferite agli Uffici Speciali per la Ricostruzione, per la successiva assegnazione degli enti attuatori sul territorio. La documentazione di cui al periodo precedente è predisposta anche tramite autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, ad opera del beneficiario e dell'eventuale prestatore di ospitalità, locatore, titolare di albergo o comunque proprietario di abitazione messa a disposizione. I comuni assicurano idonei controlli sull'effettiva esistenza del beneficio CAS e della relativa sistemazione di fatto».

7.6

[BLUNDO](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [CIAMPOLILLO](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#)

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «che sono quantificate mensilmente dai comuni» aggiungere le seguenti: «con annessa documentazione attestante la congruità della richiesta,».

7.9

[PEZZOPANE](#)

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Fino alla data di definizione delle procedure di esproprio correlate al sisma del 6 aprile 2009, conservano efficacia le deroghe introdotte con l'articolo 7 dell'O.P.C.M. n. 3996/2012, con l'articolo 12 dell'O.P.C.M. n. 3978/2011 e di cui all'articolo 4 dell'O.P.C.M. n. 3857/2010. Le attività estimative-catastali dell'Agenzia dell'Entrate in ordine agli eventi sismici del 6 aprile 2009 sono ricondotte nell'ambito istituzionale del medesimo Ente. Per accelerare la definizione dei procedimenti espropriativi, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila, nonché quello dei Comuni del cratere, possono avvalersi di personale comandato da altre P.A., senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato».

7.10

[CROSIO](#), [DAVICO](#), [ARRIGONI](#)

Improcedibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis Fino alla definizione delle procedure di esproprio correlate al sisma del 6 aprile 2009, conservano efficacia le deroghe introdotte con le OPCM di seguito indicate:

1. O.P.C.M. 3996/2012 articolo 7 (deroga agli articoli 21, 41, e 50 del T.U. 327/2001- superamento terna arbitrale e commissione provinciale espropri);
2. O.P.C.M. 3978/2011 articolo 12 (deposito dell'indennità contestuale all'atto di acquisizione);
3. O.P.C.M. 3857/2010 articolo 4 (esenzione tasse, imposte, bolli su trascrizioni e registrazioni, volture catastali);

Le attività estimative-catastali dell'Agenzia dell'Entrate in ordine agli eventi sismici del 6 aprile 2009 sono ricondotte nell'ambito istituzionale del medesimo Ente».

7.7

[DLBIAGIO](#)

Improcedibile

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«5-bis. Fino alla definizione delle procedure di esproprio correlate al sisma del 6 aprile 2009, conservano efficacia le deroghe introdotte dalle seguenti OPCM: art. 7 O.P.C.M. 3996/2012 (deroga agli articoli 21, 41 e 50 del T.U. 327/2001 - superamento tema arbitrale e commissione provinciale espropri); articolo 12 O.P.C.M. 3978/2011 (deposito indennità contestuale all'atto di acquisizione); articolo 4 O.P.C.M. 3857/2010 (esenzione tasse, imposte, bolli su trascrizioni e registrazioni, volture catastali). Le attività estimative-catastali dell'Agenzia delle Entrate in ordine agli eventi sismici del 6 aprile 2009 sono ricondotte nell'ambito istituzionale del medesimo Ente».

7.8

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#)

Improcedibile

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. Fino alla definizione delle procedure di esproprio correlate al sisma del 6 aprile 2009, conservano efficacia le deroghe introdotte con le Ordinanze del Presidente del consiglio dei ministri n. 3996/2012, articolo 7, n. 3978/2011, articolo 12 e n. 3857/2010, articolo 4.

6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis, pari a 5 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui al comma 6-quater.

6-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte per il triennio 2013-2015, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 5 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno del triennio 2013-2015, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

6-quinques. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno del triennio 2013-2015 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 6-quater, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 6-quater predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 6-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di

ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6-*quater*, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

7.11

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#)

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. Conserva efficacia, fino al 31 dicembre 2013, quanto disposto dall'articolo 5 dell'OPCM n. 3797 del 30 luglio 2009.

6-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-*bis*, pari a 7 milioni per l'anno 2013, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 6-*quater*.

6-*quater*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte nell'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 7 milioni nell'anno 2013. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre del 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

6-*quinques*. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre del 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 6-*quater*, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 6-*quater* predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 6-*quater* non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6-*quater*, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

7.12

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#)

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. È assegnato al Comune de L'Aquila un contributo, da destinare ad interventi di manutenzione degli alloggi del progetto CASE e MAP dell'importo di 8 milioni di euro per il biennio 2014-2015. Tale somma è assegnata a valere sui fondi di cui all'articolo 14 del decreto- legge 28 aprile 2009, n. 39, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" convertito con modificazioni, con legge 24 giugno 2009 n. 77.

6-*ter*. Al fine di adeguare le norme fissate per l'assistenza alla popolazione ai nuovi scenari maturati a quattro anni dal sisma, ed al fine di contenerne le spese relative, il Sindaco dell'Aquila è autorizzato a disporre degli alloggi del Progetto CASE e dei MAP del Comune dell'Aquila per assegnazione: a nuove coppie formate dopo il sisma o nuovi nuclei mono parentali; a nuclei già

disaggregati e non, che vivevano nello stesso alloggio pur non facendo parte dello stesso nucleo familiare o a coloro con contratti lavorativi di assistenza domiciliare; a nuclei affittuari al 6 aprile 2009 che non hanno diritto ad alloggio in CASE o MAP in quanto il proprietario dell'alloggio di origine non ha presentato il progetto di ristrutturazione o a coloro a cui all'esito della ristrutturazione non è stato riconcesso l'appartamento, nel caso di reddito ISEE fino a 8.000 euro; a coloro che hanno l'alloggio classificato B - C in aggregato E, unitamente agli alloggi ATER classificati B - C e classificati A qualora ricompresi in edifici classificati B e C. Il Sindaco può inoltre disporre l'assegnazione di alloggi meno ambiti o costruiti *ad abundantiam* in alcune località anche a nuclei familiari con gravi difficoltà sociali o ad associazioni con finalità sociali e di volontariato».

7.13

[BLUNDO](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#), [CIAMPOLILLO](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#)

Improcedibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. È assegnato al comune dell'Aquila un contributo da destinare all'opera di manutenzione degli alloggi del progetto CASE e Map dell'importo di 8 milioni di euro per il biennio 2014/2015, a valere sui fondi di cui all'articolo 14 del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009,n.77, con esclusione degli interventi per vizi e difetti dell'immobile che si verificano nel termine di dieci anni dall'ultimazione dei lavori, per i quali resta ferma la responsabilità del costruttore ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile».

7.14

[DAVICO](#), [ARRIGONI](#), [CROSIO](#)

Improcedibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. È assegnato al Comune dell'Aquila un contributo da destinare all'opera di manutenzione degli alloggi del progetto CASE e MAP dell'importo di 8 milioni di euro per il biennio 2014/2015; tale somma è assegnata a valere sui fondi di cui all'articolo 14 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77».

7.15

[PEZZOPANE](#)

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. È attribuito al Comune dell'Aquila un contributo da destinare all'opera di manutenzione degli alloggi del progetto CASE e MAP dell'importo di 8 milioni di euro per il biennio 2014 e 2015 a valere sui fondi disponibili di cui all'articolo 14 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77».

7.16 (testo corretto)

LE COMMISSIONI RIUNITE

V. testo 2

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di adeguare le norme fissate per l'assistenza alla popolazione ai nuovi scenari maturati a quattro anni dal sisma, ed al fine di contenerne le spese relative, il Sindaco dell'Aquila è autorizzato a disporre degli alloggi del Progetto CASE e dei MAP del Comune dell'Aquila per assegnazione: a nuove coppie formate dopo il sisma o nuovi nuclei monoparentali, di cui almeno un componente con casa inagibile; a nuclei già disaggregati e non, che vivevano nello stesso alloggio pur non facendo parte dello stesso nucleo familiare, o ai soggetti con contratti lavorativi di assistenza domiciliare il cui contratto di lavoro è cessato per morte dell'assistito, e comunque sino alla formalizzazione di un nuovo contratto di lavoro; a coloro che non hanno diritto ad alloggio in CASE o MAP in quanto il proprietario della casa di origine non ha presentato il progetto di ristrutturazione o a

coloro ai quali, all'esito della ristrutturazione, non è stato riconcesso l'appartamento, il cui ISEE sia inferiore a 8000 euro; a coloro che hanno l'alloggio classificato B - C in aggregato E, unitamente agli alloggi ATER classificati B - C e classificati A qualora ricompresi in edifici classificati B e C; ai residenti e dimoranti in altri comuni nell'ambito della provincia dell'Aquila, con casa inagibile, quindi assistiti dai comuni di provenienza, i quali per motivi sanitari e di lavoro, chiedono l'assegnazione di un alloggio nell'ambito del Comune di L'Aquila. Il Sindaco può inoltre disporre l'assegnazione di alloggi meno ambiti o comunque in eccesso rispetto all'ordinario fabbisogno in alcune località anche a nuclei familiari con gravi difficoltà sociali, opportunamente documentate, o ad associazioni con finalità sociali e di volontariato».

7.16 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di adeguare le norme fissate per l'assistenza alla popolazione ai nuovi scenari maturati a quattro anni dal sisma, ed al fine di contenerne le spese relative, il Sindaco dell'Aquila è autorizzato a disporre degli alloggi del Progetto CASE e dei MAP del Comune dell'Aquila per assegnazione: a nuove coppie formate dopo il sisma o nuovi nuclei monoparentali, di cui almeno un componente con casa inagibile; a nuclei già disaggregati e non, che vivevano nello stesso alloggio pur non facendo parte dello stesso nucleo familiare, o ai soggetti con contratti lavorativi di assistenza domiciliare il cui contratto di lavoro è cessato per morte dell'assistito, e comunque sino alla formalizzazione di un nuovo contratto di lavoro; a coloro che non hanno diritto ad alloggio in CASE o MAP in quanto il proprietario della casa di origine non ha presentato il progetto di ristrutturazione o a coloro ai quali, all'esito della ristrutturazione, non è stato riconcesso l'appartamento, il cui ISEE sia inferiore a 8000 euro; a coloro che hanno l'alloggio classificato B - C in aggregato E, unitamente agli alloggi ATER classificati B - C e classificati A qualora ricompresi in edifici classificati B e C; ai residenti e dimoranti in altri comuni nell'ambito della provincia dell'Aquila, con casa inagibile, i quali per motivi sanitari e di lavoro, chiedono l'assegnazione di un alloggio nell'ambito del Comune di L'Aquila. Il Sindaco può inoltre disporre l'assegnazione di alloggi meno ambiti o comunque in eccesso rispetto all'ordinario fabbisogno in alcune località anche a nuclei familiari con gravi difficoltà sociali, opportunamente documentate, o ad associazioni con finalità sociali e di volontariato».

7.202

BLUNDO

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere, infine, il seguente:

«6-bis. Al fine di adeguare le norme fissate per l'assistenza alla popolazione ai nuovi scenari maturati a quattro anni dal sisma, ed al fine di contenerne le spese relative, il Sindaco dell'Aquila è autorizzato a disporre degli alloggi del Progetto CASE e dei MAP del Comune dell'Aquila per assegnazione: a coloro che non hanno diritto ad alloggio in CASE o MAP in quanto il proprietario della casa di origine non ha presentato il progetto di ristrutturazione o a coloro a cui all'esito della ristrutturazione non è stato riconcesso l'appartamento, nel caso di reddito ISEE fino a 8000 euro; a coloro che hanno l'alloggio classificato B - C in aggregato E, unitamente agli alloggi ATER classificati B - C e classificati A qualora ricompresi in edifici classificati B e C; ai residenti e dimoranti in altri comuni nell'ambito della provincia dell'Aquila, con casa inagibile, quindi assistiti dai comuni di provenienza, i quali per motivi sanitari e di lavoro, chiedono l'assegnazione di un alloggio nell'ambito del Comune di L'Aquila. Il Sindaco può inoltre disporre l'assegnazione di alloggi meno ambiti o comunque in eccesso rispetto all'ordinario fabbisogno in alcune località anche a nuclei familiari con gravi difficoltà sociali (opportunamente documentate), o ad associazioni con finalità a carattere sociale o volontaristico. Per la parte residua, il Sindaco può altresì disporre l'assegnazione a nuove coppie formate dopo il sisma o nuovi nuclei monoparentali, di cui almeno uno componente con casa inagibile; a nuclei già disaggregati e non, che vivevano nello stesso alloggio pur non facendo parte dello stesso

nucleo familiare o a coloro con contratti lavorativi di assistenza domiciliare (badanti) il cui contratto di lavoro è cessato per morte del badato, e comunque sino alla formalizzazione di un nuovo contratto di lavoro».

7.201

[PEZZOPANE](#)

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. Al Comune di L'Aquila sono assegnati 1.160.000 euro per ciascuno gli anni 2013 e 2014, per la copertura delle spese degli alloggi destinati ai cittadini che si trovano in condizioni di precari età abitativa a seguito del sisma del 6 aprile 2009.

6-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-*bis*, determinati nel limite massimo di 1.160.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

7.18

[PEZZOPANE](#)

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Nei soli casi di seguito individuati, ai titolari di attività produttive è riconosciuto un indennizzo, ex articoli 1 e 2 dell'OPCM 3789/2009 e successive. Per accedere agli indennizzi di cui sopra, i soggetti interessati presentano, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, una domanda in conformità al modello allegato alla OPCM 3789/2009, corredata degli allegati previsti nella stessa. L'indennizzo è concesso ai titolari che unitamente alla domanda certificano nei modi consentiti le seguenti condizioni:

a) impedimenti fisici che hanno determinato l'impossibilità di presentare domanda, entro il termine ultimo del 3 febbraio 2010;

b) di aver in corso di allestimento, alla data del 6 aprile, 2009, la sede di svolgimento dell'attività, già conforme alle norme urbanistiche per l'inizio dell'attività;

c) un reddito dichiarato, negativo o pari a zero, per l'anno 2007, e positivo per l'anno 2008.

La copertura finanziaria è assicurata a valere sui fondi di cui all'articolo 14 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazione, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77».

7.19

[ARRIGONI](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#)

Improcedibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Nei soli casi di seguito individuati, ai titolari di attività produttive è riconosciuto un indennizzo, ex artt. 1 e 2 dell'OPCM 3789/2009 e successive.

Per accedere agli indennizzi di cui sopra, i soggetti interessati presentano, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, una domanda in conformità al modello allegato alla OPCM 3789/2009, corredata degli allegati previsti nella stessa;

L'indennizzo è concesso ai titolari che unitamente alla domanda certificano nei modi consentiti le seguenti condizioni:

1. impedimenti fisici che hanno determinato l'impossibilità di presentare domanda, entro il termine ultimo del 3 febbraio 2010;

2. di aver in corso di allestimento, alla data del 6 aprile, 2009, la sede di svolgimento dell'attività, già conforme alle norme urbanistiche per l'inizio dell'attività;

3. un reddito dichiarato, negativo o pari a zero, per l'anno 2007, e positivo per l'anno 2008.

La copertura finanziaria viene assicurata con i fondi di cui all'art. 14 del D.L. 39/2009 e s.m.i.»

7.20

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#)

Improcedibile

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Nei soli casi, di seguito individuati, ai titolari di attività produttive è riconosciuta la riapertura dei termini per l'indennizzo, ex articoli 1 e 2 dell'OPCM 3789/2009 e successive modificazioni e in attuazione di quanto disposto all'articolo 3, comma 1, lettera *f*), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Per accedere agli indennizzi di cui sopra, i soggetti interessati presentano, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, una domanda in conformità al modello allegato alla OPCM 3789/2009, corredata degli allegati previsti nella stessa. L'indennizzo è concesso ai titolari che unitamente alla domanda certificano nei modi consentiti le seguenti condizioni:

1. impedimenti fisici che hanno determinato l'impossibilità di presentare domanda, entro il termine ultimo del 3 febbraio 2010;

2. di aver in corso di allestimento, alla data del 6 aprile, 2009, la sede di svolgimento dell'attività, già conforme alle norme urbanistiche per l'inizio dell'attività;

3. un reddito dichiarato, negativo o pari a zero, per l'anno 2007, e positivo per l'anno 2008.

Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 6 e all'articolo 14, comma 1 del Decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni con Legge 24 giugno 2009, n. 77».

7.22 (testo 4)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città de L'Aquila e dei comuni del cratere, il comune de L'Aquila è autorizzato alla proroga e/o al rinnovo del contratto di lavoro del personale a tempo determinato, anche con profilo dirigenziale, assunto sulla base della normativa emergenziale ed in servizio presso l'ente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, anche in deroga alle vigenti normative limitative delle assunzioni a tempo determinato in materia di impiego pubblico di cui al decreto legislativo n. 368 del 2001 come modificato dalla legge n. 92 del 2012, al decreto-legge n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010, al decreto legislativo n. 267 del 2000 e al decreto legislativo n. 165 del 2001 e di rispetto del patto di stabilità e di spesa del personale di cui alla legge n. 296 del 2006 e al decreto-legge n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 2008. La proroga e/o il rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato sono autorizzate con termine finale definito entro e non oltre il 31 dicembre 2013 per le ultimative emergenziali esigenze di personale. Per tale finalità è autorizzata la spesa nel limite di euro 1.200.000 per l'anno 2013, a valere sulle risorse destinate all'Ufficio Speciale della città de L'Aquila e all'Ufficio speciale dei restanti comuni del cratere destinate all'assunzione di personale a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 67-*ter*, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. A valere sulle medesime risorse, sino ad un massimo di euro 1.000.000 per l'anno 2013, i comuni del cratere, in condivisione con i coordinatori delle aree omogenee dei comuni del cratere, sentito il parere del titolare dell'Ufficio speciale sono autorizzati a prorogare e/o rinnovare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza delle OPCM emergenziali, avvalendosi del sistema derogatorio di cui al primo periodo.

6-*ter*. È altresì autorizzata la proroga e/o il rinnovo fino al 31 dicembre 2013 del contratto di lavoro del personale a tempo determinato, anche con profilo dirigenziale, assunto dalla provincia de L'Aquila sulla base della normativa emergenziale ed in servizio presso l'ente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge nel limite di spesa di euro 580.000. Ai relativi oneri si provvede nel limite massimo delle risorse previste nel bilancio del suddetto ente».

7.21

[DE PETRIS, CERVellini](#)

Ritirato

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città de L'Aquila, il comune de L'Aquila e i comuni del cratere sono autorizzati alla proroga ovvero al rinnovo del contratto di lavoro del personale a tempo determinato - anche con profilo dirigenziale - assunto sulla base della normativa emergenziale ed in servizio presso l'ente alla data del 15 maggio 2013, anche in deroga alle vigenti normative limitative delle assunzioni a tempo determinato in materia di impiego pubblico di cui al decreto legislativo n. 368 del 2001 come modificato dalla legge n. 92 del 2012, della legge n. 122 del 2010, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e del decreto legislativo n. 165 del 2001 e di rispetto del patto di stabilità e di spesa del personale di cui alle leggi n. 296 del 2006 e legge n. 133 del 2008. La proroga ovvero il rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato sono autorizzate con termine finale definito entro e non oltre il 31 dicembre 2013 per le ultimative emergenziali esigenze di personale.

6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis, pari a 2,2 milioni per l'anno 2013, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 6-quater.

6-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte nell'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2,2 milioni nell'anno 2013. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre del 2013, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

6-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre del 2013 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 6-quater, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma 6-quater predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 6-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6-quater, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

7.23

[DE PETRIS, CERVellini](#)

Ritirato

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Allo scopo di assicurare la necessaria continuità dell'azione amministrativa del comune de L'Aquila, che necessita di personale altamente qualificato e specializzato nella gestione della ricostruzione, anche dopo la cessazione dell'emergenza *post sisma*, in deroga all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009, all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nei limiti di spesa di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 2010 e all'articolo 20 del decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con modificazioni con

legge 15 luglio 2011, n. 111, il comune de L'Aquila è autorizzato allo scorrimento delle graduatorie interne ancora vigenti e relative alle procedure di riqualificazione del personale bandite sulla scorta del parere favorevole del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2010, programmati entro il 31 dicembre 2009 e i cui procedimenti si siano conclusi entro il 31 dicembre 2010. Detti inquadramenti possono avvenire anche al di fuori della dotazione organica e senza oneri a carico dello Stato».

7.24

[ARRIGONI](#), [CROSIO](#), [DAVICO](#)

Respinto

All'articolo 7, aggiungere, in fine il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7, agosto 2012, n. 135, il comma 12-septies è sostituito con il seguente:

"12-septies. Al fine di concorrere ad assicurare nel comune de L'Aquila e negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009 la stabilità dell'equilibrio finanziario, anche per garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è assegnato un contributo straordinario per il solo esercizio 2012, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite, derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di euro 26.000.000 per il comune di L'Aquila, 4.000.000 per gli altri comuni e 5.000.00 per la provincia di L'Aquila mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio"».

7.25

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#)

Improcedibile

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 12-septies dell'articolo 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni con legge 7 agosto 2012, n.135, e al comma 289, articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n.228, sopprimere le parole: "sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite"».

7.26

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al comma 12-septies dell'articolo 23 del decreto-legge 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sostituire le parole: "costi sostenuti o delle minori" con le seguenti: "costi sostenuti e/o delle minori".

6-ter. All'articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2012, n.228, sostituire le parole: "costi sostenuti o delle minori" con le seguenti: "costi sostenuti e/o delle minori"».

7.27

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#)

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Sono confermate le maggiorazioni dei trasferimenti ordinari di cui all'articolo 2, comma 23, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis, pari a 10 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui al comma 6-quater.

6-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di

pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte per il triennio 2013-2015, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno del triennio 2013-2015, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

6-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno del triennio 2013-2015 verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma *6-quater*, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al comma *6-quater* predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma *6-quater* non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al comma *6-quater*, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma».

7.28

[PEZZOPANE](#)

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«*6-bis.* Le maggiorazioni dei trasferimenti ordinari di cui all'articolo 2, comma 23, lettera *d*) della legge n. 191 del 2009 sono confermate per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma *6-bis*, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma *6-quater*.

6-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze- Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015».

7.29

[DAVICO](#), [ARRIGONI](#), [CROSIO](#)

Improcedibile

All'articolo 7, aggiungere, in fine il seguente comma:

«*6-bis.* Sono confermate le maggiorazioni dei trasferimenti ordinari di cui all'articolo 2, comma 23, lettera *d*) della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015».

7.30 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«*6-bis.* I pagamenti degli stati di avanzamento lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata successivi al primo SAL, vengono effettuati solo a fronte di autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, rilasciata dal presidente del Consorzio o Amministratore di condominio o proprietario beneficiario nel caso in cui l'unità immobiliare non sia

ricompresa in un Consorzio o in un condominio e dal direttore dei lavori, con cui si attesti l'avvenuto pagamento di tutte le fatture degli appaltatori fornitori e subappaltatori relative ai lavori effettuati sia nel precedente SAL che di quello oggetto del pagamento. L'autocertificazione non si applica alla rata finale del pagamento».

7.31

[DAVICO](#), [ARRIGONI](#), [CROSIO](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I pagamenti degli stati di avanzamento lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata successivi al primo SAL, vengono effettuati solo a fronte di autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, rilasciata dal presidente del consorzio o amministratore di condominio e dal direttore dei lavori, con cui si attesti l'avvenuto pagamento di tutte le fatture dei fornitori e subappaltatori relative ai lavori effettuati sia nel precedente SAL che di quello oggetto del pagamento».

7.32

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#)

Ritirato

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. I pagamenti degli stati di avanzamento lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata successivi al primo SAL, vengono effettuati solo a fronte di autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, rilasciata dal presidente del consorzio o amministratore di condominio e dal direttore dei lavori, con cui si attesti l'avvenuto pagamento di tutte le fatture dei fornitori e subappaltatori relative ai lavori effettuati sia nel precedente SAL che in quello oggetto del pagamento».

7.203

[BLUNDO](#)

Precluso dall'approvazione dell'emendamento 7.30 (testo 2)

Dopo il comma 6, aggiungere, infine, il seguente:

«6-bis. I pagamenti degli stati di avanzamento lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata successivi al primo SAL, vengono effettuati solo a fronte di autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, rilasciata dal presidente del consorzio o amministratore di condominio e dal direttore dei lavori, con cui si attesti l'avvenuto pagamento di tutte le fatture dei fornitori e subappaltatori relative ai lavori effettuati nel precedente SAL».

7.33

[PEZZOPANE](#)

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'Autorità per l'energia elettrica e gas, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, predispone un provvedimento finalizzato a prorogare le agevolazioni tariffarie a favore delle popolazioni abruzzesi colpita dal sisma 2009, previste dalla delibera del 1° dicembre 2009 (ARG/com 185/09), per tutto l'anno 2012, estendendo la copertura prevista nel suddetto provvedimento all'ulteriore periodo di agevolazione tariffaria».

7.34

[CROSIO](#), [DAVICO](#), [ARRIGONI](#)

Improcedibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni, dopo le parole: "non spettano per i beni alienati dopo la data del 6 aprile 2009" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione degli immobili acquisiti da parte di pubbliche amministrazioni"».

7.35

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#)

Ritirato

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Al primo periodo del comma 5, dell'articolo 3, del decreto-legge n. 39 del 2009 e successive modificazioni, aggiungere in fine le seguenti parole: "ad eccezione degli immobili acquisiti da parte di Pubbliche amministrazioni"».

G7.100

[BLUNDO](#), [NUGNES](#), [CIOFFI](#), [CIAMPOLILLO](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [SCIBONA](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015;

premesso che:

l'articolo 7 reca disposizioni in materia di assistenza alla popolazione nelle zone terremotate dell'Abruzzo ed attribuisce competenze ai due Uffici speciali per la Ricostruzione, tenuto conto che la ricostruzione, in particolare quella del centro storico del capoluogo, e la stessa rimozione delle macerie deve ancora realmente avviarsi, come ammesso in parlamento dallo stesso Ministro Barca in data 24 aprile 2013;

l'articolo 8 reca una disposizione a carattere ordinamentale in relazione ai gravissimi ritardi registrati nell'attività di rimozione delle macerie nei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009, peraltro regolata con l'ordinanza n. 3797 del 30 luglio 2009 in deroga al Codice dell'Ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), disciplinando anche la prosecuzione dell'impiego di personale militare nei servizi di vigilanza e protezione del territorio, in concorso con le Forze di polizia (comma 7);

questa autorizzazione, già disposta nel 2009 ed avente durata limitata nel tempo, è stata prorogata con successive ordinanze, ed il numero dei militari autorizzati è stato diverso da ordinanza a ordinanza. Il comma 7 del decreto-legge autorizza, ora, l'ulteriore impiego nei servizi in questione, con decorrenza dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, di un contingente non superiore a 135 unità di personale delle Forze armate, posto a disposizione del prefetto de L'Aquila;

considerato che:

si assiste, in particolare nella città de L'Aquila, ad un crescente sentimento di insicurezza, dovuto all'incremento di atti di criminalità diffusa contro il patrimonio e le persone, tale da generare forte preoccupazione ed inquietudine nei cittadini, già duramente vessati dagli eventi sismici;

più in generale, in relazione alla attività di ricostruzione si sono evidenziati alcuni problemi di fondo che restano irrisolti, in particolare quello delle effettive disponibilità finanziarie e della scelta delle priorità per il loro utilizzo, anche per effetto della sovrapposizione tra normative di livello nazionale, come quelle di necessità e d'urgenza o secondarie di fonte ministeriale, e normative urbanistico-pianificatorie proprie del livello comunale o regionale, con una conseguente incertezza delle procedure, nonché dell'autorevolezza e dell'efficacia degli atti compiuti dai firmatari, situazione che il presente decreto non sembra risolvere;

in merito alla «pianificazione strategica» della ricostruzione si sono evidenziati i limiti dell'esperienza aquilana, mentre l'incongruenza dei parametri riduttivi del calcolo contributo/danni da sisma, conseguente all'introduzione delle schede parametriche impiegate per gli interventi edilizi nell'area in oggetto, è stata evidenziata dall'atto di sindacato ispettivo n. 3-00035 del 2013;

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative affinché gli attori istituzionali affrontino, ciascuno per la propria parte di competenza e responsabilità, la grave situazione di estremo disagio, pericolo e

insicurezza, attraverso un'efficace attività preventiva, nonché un'adeguata azione di contrasto ai numerosi fenomeni criminali, che stanno provocando un rilevante allarme sociale nelle aree terremotate;

a vigilare, per quanto di propria competenza riassetto urbanistico-edilizio di tutte le aree colpite dal terremoto in modo da risistemare la zonizzazione e la viabilità dando risposte certe ai problemi posti in sede di ricostruzione, con particolare attenzione alle zone con vincolo di inedificabilità, nonché alle tante ipotesi di demolizione;

a vigilare, per quanto di propria competenza, affinché il recupero dei centri storici minori assicuri effettivamente l'impiego di energie alternative, impianti a basso consumo, recupero e riciclo di tutti i materiali in tutti i processi produttivi e di trasformazione, il risparmio idrico, il reimpiego delle acque meteoriche e la certificazione energetica, come disposto dalla normativa nazionale e regionale;

a vigilare sull'attuazione del cronoprogramma e degli impegni relativi alle misure riguardanti la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive, commerciali e professionali nonché sull'attuazione degli impegni assunti, da soggetti pubblici e privati, per il recupero dei beni culturali;

a favorire, per quanto di propria competenza, l'operatività di un ufficio geosismico regionale, potenziando gli uffici che si occupano di tali materie presso le attuali Province, come lo sportello per le valutazioni ambientali;

a dare seguito celermente a quanto stabilito dall'articolo 67-*quiquies*, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, in relazione all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, in modo da coordinare e chiarire le numerose norme fino ad oggi adottate ed evitare problemi di interpretazione e sovrapposizioni evidenziate che inevitabilmente determinano gravi discriminazioni nell'applicazione delle stesse, con apertura a conseguenti contenziosi.

G7.100 (testo 2)

[BLUNDO](#), [NUGNES](#), [CIOFFI](#), [CIAMPOLILLO](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [SCIBONA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015;

premesso che:

l'articolo 7 reca disposizioni in materia di assistenza alla popolazione nelle zone terremotate dell'Abruzzo ed attribuisce competenze ai due Uffici speciali per la Ricostruzione, tenuto conto che la ricostruzione, in particolare quella del centro storico del capoluogo, e la stessa rimozione delle macerie deve ancora realmente avviarsi, come ammesso in parlamento dallo stesso Ministro Barca in data 24 aprile 2013;

l'articolo 8 reca una disposizione a carattere ordinamentale in relazione ai gravissimi ritardi registrati nell'attività di rimozione delle macerie nei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009, peraltro regolata con l'ordinanza n. 3797 del 30 luglio 2009 in deroga al Codice dell'Ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), disciplinando anche la prosecuzione dell'impiego di personale militare nei servizi di vigilanza e protezione del territorio, in concorso con le Forze di polizia (comma 7);

questa autorizzazione, già disposta nel 2009 ed avente durata limitata nel tempo, è stata prorogata con successive ordinanze, ed il numero dei militari autorizzati è stato diverso da ordinanza a ordinanza. Il comma 7 del decreto-legge autorizza, ora, l'ulteriore impiego nei servizi in questione, con decorrenza dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, di un contingente non superiore a 135 unità di personale delle Forze armate, posto a disposizione del prefetto de L'Aquila;

considerato che:

si assiste, in particolare nella città de L'Aquila, ad un crescente sentimento di insicurezza,

dovuto all'incremento di atti di criminalità diffusa contro il patrimonio e le persone, tale da generare forte preoccupazione ed inquietudine nei cittadini, già duramente vessati dagli eventi sismici;

più in generale, in relazione alla attività di ricostruzione si sono evidenziati alcuni problemi di fondo che restano irrisolti, in particolare quello delle effettive disponibilità finanziarie e della scelta delle priorità per il loro utilizzo, anche per effetto della sovrapposizione tra normative di livello nazionale, come quelle di necessità e d'urgenza o secondarie di fonte ministeriale, e normative urbanistico-pianificatorie proprie del livello comunale o regionale, con una conseguente incertezza delle procedure, nonché dell'autorevolezza e dell'efficacia degli atti compiuti dai firmatari, situazione che il presente decreto non sembra risolvere;

in merito alla «pianificazione strategica» della ricostruzione si sono evidenziati i limiti dell'esperienza aquilana, mentre l'incongruenza dei parametri riduttivi del calcolo contributo/danni da sisma, conseguente all'introduzione delle schede parametriche impiegate per gli interventi edilizi nell'area in oggetto, è stata evidenziata dall'atto di sindacato ispettivo n. 3-00035 del 2013;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

assumere le opportune iniziative affinché gli attori istituzionali affrontino, ciascuno per la propria parte di competenza e responsabilità, la grave situazione di estremo disagio, pericolo e insicurezza, attraverso un'efficace attività preventiva, nonché un'adeguata azione di contrasto ai numerosi fenomeni criminali, che stanno provocando un rilevante allarme sociale nelle aree terremotate;

vigilare, per quanto di propria competenza riassetto urbanistico-edilizio di tutte le aree colpite dal terremoto in modo da risistemare la zonizzazione e la viabilità dando risposte certe ai problemi posti in sede di ricostruzione, con particolare attenzione alle zone con vincolo di inedificabilità, nonché alle tante ipotesi di demolizione;

vigilare, per quanto di propria competenza, affinché il recupero dei centri storici minori assicuri effettivamente l'impiego di energie alternative, impianti a basso consumo, recupero e riciclo di tutti i materiali in tutti i processi produttivi e di trasformazione, il risparmio idrico, il reimpiego delle acque meteoriche e la certificazione energetica, come disposto dalla normativa nazionale e regionale;

vigilare sull'attuazione del cronoprogramma e degli impegni relativi alle misure riguardanti la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive, commerciali e professionali nonché sull'attuazione degli impegni assunti, da soggetti pubblici e privati, per il recupero dei beni culturali;

favorire, per quanto di propria competenza, l'operatività di un ufficio geosismico regionale, potenziando gli uffici che si occupano di tali materie presso le attuali Province, come lo sportello per le valutazioni ambientali;

dare seguito celermente a quanto stabilito dall'articolo 67-*quiquies*, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, in relazione all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, in modo da coordinare e chiarire le numerose norme fino ad oggi adottate ed evitare problemi di interpretazione e sovrapposizioni evidenziate che inevitabilmente determinano gravi discriminazioni nell'applicazione delle stesse, con apertura a conseguenti contenziosi.

(*) Accolto dal Governo

G7.101

[BLUNDO](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015,

premessi che:

sono un centinaio i comuni abruzzesi, colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, definiti «fuori cratere», ubicati nelle quattro province abruzzesi di L'Aquila, Pescara, Chieti e Teramo, per un totale di 150mila abitanti. Molti di essi, soprattutto quelli ricompresi nelle Valli Peligna e Subequana, hanno subito danni importanti agli immobili privati e pubblici, al pari di quelli registrati nei comuni ricompresi nel cratere e accertati dalle valutazioni della Protezione Civile;

con la fine della fase di emergenza ed il passaggio alla fase di ricostruzione, tutti i provvedimenti finora emanati hanno trascurato le gravi problematiche dei comuni fuori cratere, disattendendo anche quanto stabilito nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 2009, n. 77, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile», che assegna contributi a tutti i comuni danneggiati dentro e fuori cratere, senza prevedere alcuna ripartizione;

considerato che:

i cittadini dei «Comuni fuori cratere» hanno ricevuto, tra il 15 settembre 2012 e il 31 dicembre 2012, il decreto di attribuzione del contributo e, pena la perdita delle somme assegnate, sono stati costretti ad aprire il cantiere, trovandosi successivamente nella paradossale situazione di non poter ultimare i lavori se non attraverso l'anticipo alle imprese edili delle somme dovute dallo Stato. Si registra, infatti, una situazione in cui le imprese versano nell'incertezza della disponibilità delle risorse e le banche concedono credito alle medesime aziende solo con garanzia delle ditte o dei committenti, i quali dovrebbero subentrare nei pagamenti nel caso in cui lo Stato non erogasse i contributi entro i successivi 6 mesi. A tale situazione si deve aggiungere che le recenti norme approvate impongono la chiusura dei lavori nei termini, pena la decurtazione parziale del contributo assegnato;

gli abitanti dei «comuni fuori cratere» aventi diritto alla ristrutturazione delle loro abitazioni hanno avuto assegnati 55 milioni di euro per il prossimo triennio, precisamente 40 milioni per il 2013, 10 milioni per il 2014 e 5 milioni per il 2015, di cui circa 46 milioni solo per i comuni della provincia dell'Aquila, al fronte del fatto che i sindaci dei comuni citati abbiano già decretato una spesa di 75 milioni di euro. Peraltro le risorse assegnate non risultano ancora effettivamente disponibili. Risulterebbe che per la Protezione Civile, sulla base delle stime presentate dai sindaci dei comuni fuori cratere, ancora in fase di valutazione, occorrerebbero risorse per 250 milioni di euro. Risultano invece impiegati, dai comuni del cratere e dalla città de l'Aquila, i due 2,2 miliardi messi a disposizione dalla delibera Cipe n. 35/2009;

impegna il Governo:

ad adottare urgentemente, per quanto di propria competenza, le opportune misure, anche di carattere normativo, per la pronta esecuzione dei lavori approvati dai vari Comuni situati fuori dal cratere sismico e già autorizzati con decreto sindacale, assicurando l'utilizzo dei 55 milioni di euro stanziati con la delibera Cipe n. 135 del 21 dicembre 2012 in favore dei «comuni fuori cratere»;

ad assicurare che, per l'erogazione dei contributi autorizzati con decreto sindacale, sia previsto un criterio cronologico che faccia riferimento alla data di presentazione della domanda di contributo, escludendo così che i cittadini paghino eventuali costi dei ritardi delle proprie Amministrazioni;

ad adottare le opportune misure, anche di carattere normativo, volte a promuovere la stipula di convenzioni con le associazioni di categoria del sistema creditizio, sulla scia di quanto già fatto per il Comune dell'Aquila, al fine di favorire l'avvio da parte delle imprese edili dei lavori autorizzati, eventualmente anche attraverso una forma di garanzia prestata dallo Stato;

ad individuare anche forme di compensazione fra crediti e debiti delle imprese edili e/o degli istituti creditizi sulla falsa riga di quanto disposto con il decreto-legge n. 35 del 2013 in materia di debiti della PA;

a rivedere le norme sui termini e le sanzioni per il ritardo nella chiusura dei cantieri nei casi in cui il mancato rispetto dei termini medesimi sia dovuto a ritardi e incertezze dei pagamenti da parte di Stato ed enti territoriali;

a valutare l'opportunità di riunificare gli Uffici Speciali per la Ricostruzione, ai fini della

razionalizzazione della spesa e della maggiore rapidità nell'esame delle richieste di contributo presentate, assegnando loro, temporaneamente, parte delle risorse umane impiegate nelle attività di supporto degli uffici tecnici comunali esistenti.

G7.101 (testo 2)

[BLUNDO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015,

premesso che:

sono un centinaio i comuni abruzzesi, colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, definiti «fuori cratere», ubicati nelle quattro province abruzzesi di L'Aquila, Pescara, Chieti e Teramo, per un totale di 150mila abitanti. Molti di essi, soprattutto quelli ricompresi nelle Valli Peligna e Subequana, hanno subito danni importanti agli immobili privati e pubblici, al pari di quelli registrati nei comuni ricompresi nel cratere e accertati dalle valutazioni della Protezione Civile;

con la fine della fase di emergenza ed il passaggio alla fase di ricostruzione, tutti i provvedimenti finora emanati hanno trascurato le gravi problematiche dei comuni fuori cratere, disattendendo anche quanto stabilito nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 2009, n. 77, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile», che assegna contributi a tutti i comuni danneggiati dentro e fuori cratere, senza prevedere alcuna ripartizione;

considerato che:

i cittadini dei «Comuni fuori cratere» hanno ricevuto, tra il 15 settembre 2012 e il 31 dicembre 2012, il decreto di attribuzione del contributo e, pena la perdita delle somme assegnate, sono stati costretti ad aprire il cantiere, trovandosi successivamente nella paradossale situazione di non poter ultimare i lavori se non attraverso l'anticipo alle imprese edili delle somme dovute dallo Stato. Si registra, infatti, una situazione in cui le imprese versano nell'incertezza della disponibilità delle risorse e le banche concedono credito alle medesime aziende solo con garanzia delle ditte o dei committenti, i quali dovrebbero subentrare nei pagamenti nel caso in cui lo Stato non erogasse i contributi entro i successivi 6 mesi. A tale situazione si deve aggiungere che le recenti norme approvate impongono la chiusura dei lavori nei termini, pena la decurtazione parziale del contributo assegnato;

gli abitanti dei «comuni fuori cratere» aventi diritto alla ristrutturazione delle loro abitazioni hanno avuto assegnati 55 milioni di euro per il prossimo triennio, precisamente 40 milioni per il 2013, 10 milioni per il 2014 e 5 milioni per il 2015, di cui circa 46 milioni solo per i comuni della provincia dell'Aquila, al fronte del fatto che i sindaci dei comuni citati abbiano già decretato una spesa di 75 milioni di euro. Peraltro le risorse assegnate non risultano ancora effettivamente disponibili. Risulterebbe che per la Protezione Civile, sulla base delle stime presentate dai sindaci dei comuni fuori cratere, ancora in fase di valutazione, occorrerebbero risorse per 250 milioni di euro. Risultano invece impiegati, dai comuni del cratere e dalla città de L'Aquila, i due 2,2 miliardi messi a disposizione dalla delibera Cipe n. 35/2009;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

adottare urgentemente, per quanto di propria competenza, le opportune misure, anche di carattere normativo, per la pronta esecuzione dei lavori approvati dai vari Comuni situati fuori dal cratere sismico e già autorizzati con decreto sindacale, assicurando l'utilizzo dei 55 milioni di euro stanziati con la delibera Cipe n. 135 del 21 dicembre 2012 in favore dei «comuni fuori cratere»;

assicurare che, per l'erogazione dei contributi autorizzati con decreto sindacale, sia previsto un criterio cronologico che faccia riferimento alla data di presentazione della domanda di contributo,

escludendo così che i cittadini paghino eventuali costi dei ritardi delle proprie Amministrazioni;

adottare le opportune misure, anche di carattere normativo, volte a promuovere la stipula di convenzioni con le associazioni di categoria del sistema creditizio, sulla scia di quanto già fatto per il Comune dell'Aquila, al fine di favorire l'avvio da parte delle imprese edili dei lavori autorizzati, eventualmente anche attraverso una forma di garanzia prestata dallo Stato;

individuare anche forme di compensazione fra crediti e debiti delle imprese edili e/o degli istituti creditizi sulla falsa riga di quanto disposto con il decreto-legge n. 35 del 2013 in materia di debiti della PA;

rivedere le norme sui termini e le sanzioni per il ritardo nella chiusura dei cantieri nei casi in cui il mancato rispetto dei termini medesimi sia dovuto a ritardi e incertezze dei pagamenti da parte di Stato ed enti territoriali;

valutare l'opportunità di riunificare gli Uffici Speciali per la Ricostruzione, ai fini della razionalizzazione della spesa e della maggiore rapidità nell'esame delle richieste di contributo presentate, assegnando loro, temporaneamente, parte delle risorse umane impiegate nelle attività di supporto degli uffici tecnici comunali esistenti.

(*) Accolto dal Governo

G7.102

[DLBIAGIO](#), [DALLA ZUANNA](#), [ROSSI MAURIZIO](#)

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame, agli articoli 7 e 8, reca misure volte a favorire la ricostruzione in Abruzzo, a seguito degli eventi sismici del 2009;

la gestione dell'emergenza e i provvedimenti che sono stati predisposti nel corso dei quattro anni trascorsi dall'evento oltre a recare limitati approcci risolutivi, hanno definito uno scenario complesso sotto più profili nel quale si sono insediate sacche di illegalità e limitata funzionalità operativa;

prioritariamente appare opportuno evidenziare che la debolezza degli interventi predisposti negli anni va ricercata anche nella confusione normativa che è derivata dalla sovrapposizione di legislazione ordinaria nazionale, regionale e provvedimenti ministeriali e comunali che di fatto hanno legittimato un elevato livello di indeterminatezza delle procedure degli interventi stessi, creando una conflittualità tra enti e soggetti deputati e di conseguenza, in tal uni casi, ad una vera e propria impasse operativa;

le operazioni di ricostruzione delle aree colpite, segnata mente il centro storico de l'Aquila, continuano ad essere particolarmente lente, così come le risorse messe a disposizioni nell'ambito di quelle programmate con le delibere CIPE risultano essere poco soddisfacenti rispetto agli obbiettivi della ricostruzione;

il comma 2 dell'articolo 67-*quinquies* decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 evidenzia che «fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri»;

in questo scenario, un testo unico che superi le sovrapposizioni normative attualmente esistenti, segnata mente sul fronte delle erogazioni delle risorse per gli interventi di ricostruzione, potrebbe rappresentare un punto di inizio per una fase nuova della gestione dell'emergenza Abruzzo maggiormente improntata all'efficacia e alla chiarezza degli interventi,

impegna il Governo:

ad adottare tempestivamente le opportune iniziative volte a predisporre il testo unico di cui al comma 2 dell'articolo 67-*quinquies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al fine di consentire una riorganizzazione, urgente ed efficiente, del

quadro normativo attualmente vigente in materia che consenta il superamento dei limiti normativi, organizzativi e procedurali attualmente esistenti.

G7.102 (testo 2)

[DLBIAGIO](#), [DALLA ZUANNA](#), [ROSSI MAURIZIO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame, agli articoli 7 e 8, reca misure volte a favorire la ricostruzione in Abruzzo, a seguito degli eventi sismici del 2009;

la gestione dell'emergenza e i provvedimenti che sono stati predisposti nel corso dei quattro anni trascorsi dall'evento oltre a recare limitati approcci risolutivi, hanno definito uno scenario complesso sotto più profili nel quale si sono insediate sacche di illegalità e limitata funzionalità operativa;

prioritariamente appare opportuno evidenziare che la debolezza degli interventi predisposti negli anni va ricercata anche nella confusione normativa che è derivata dalla sovrapposizione di legislazione ordinaria nazionale, regionale e provvedimenti ministeriali e comunali che di fatto hanno legittimato un elevato livello di indeterminazione delle procedure degli interventi stessi, creando una conflittualità tra enti e soggetti deputati e di conseguenza, in taluni casi, ad una vera e propria impasse operativa;

le operazioni di ricostruzione delle aree colpite, segnata mente il centro storico de l'Aquila, continuano ad essere particolarmente lente, così come le risorse messe a disposizione nell'ambito di quelle programmate con le delibere CIPE risultano essere poco soddisfacenti rispetto agli obiettivi della ricostruzione;

il comma 2 dell'articolo 67-*quinquies* decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 evidenzia che «fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri»;

in questo scenario, un testo unico che superi le sovrapposizioni normative attualmente esistenti, segnata mente sul fronte delle erogazioni delle risorse per gli interventi di ricostruzione, potrebbe rappresentare un punto di inizio per una fase nuova della gestione dell'emergenza Abruzzo maggiormente improntata all'efficacia e alla chiarezza degli interventi,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare tempestivamente le opportune iniziative volte a predisporre il testo unico di cui al comma 2 dell'articolo 67-*quinquies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al fine di consentire una riorganizzazione, urgente ed efficiente, del quadro normativo attualmente vigente in materia che consenta il superamento dei limiti normativi, organizzativi e procedurali attualmente esistenti.

(*) Accolto dal Governo

G7.200

[PEZZOPANE](#), [DE PETRIS](#) (*)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi di Expo 2015;

premessi che:

il Comune de l'Aquila e i comuni del cratere, a seguito degli eventi calamitosi del 6 aprile 2009, si trovano tutt'oggi ad affrontare una difficile fase post emergenziale e di ricostruzione degli edifici pubblici e privati;

le disposizioni finora predisposte non hanno adeguatamente affrontato le problematiche relative alla ricostruzione, che a quattro anni di distanza dal sisma stenta ad essere avviata, anche in ragione del mancato stanziamento delle risorse finanziarie necessarie a tale fine;

valutata positivamente l'approvazione dell'emendamento relativo al parziale finanziamento della ricostruzione degli edifici distrutti dal sisma del 6 aprile 2009 per il Comune dell'Aquila e i comuni del cratere;

considerato che:

le più recenti stime, confermate anche dal Ministero per la Coesione territoriale, prevedono per la ricostruzione degli edifici pubblici e privati dei Comuni dell'Aquila e del cratere un ammontare di risorse pare a 11 miliardi di euro complessivi;

tutto ciò premesso e considerato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare, entro brevi termini, e comunque nell'ambito della legge di stabilità per l'anno 2014, apposite misure finalizzate a consentire lo stanziamento integrale delle risorse finanziarie necessarie al completamento degli interventi di ricostruzione nei comuni de L'Aquila e del cratere colpiti dal sisma del 6 aprile 2009;

a prevedere che le risorse per la ricostruzione previste dall'emendamento 7.0.1000 possano essere attribuite ai beneficiari, previa stipula di una apposita intesa quadro tra i comuni e l'ABI, anche attraverso richiesta al sistema bancario dell'anticipazione finanziaria del contributo riconosciuto, con oneri finanziari da imputare alle medesime risorse stanziare per la ricostruzione, compresi gli eventuali oneri derivanti dalle garanzie;

a valutare l'opportunità di attribuire le maggiori entrate per l'anno 2013 derivanti dall'aumento dell'imposta di bollo alle finalità di ricostruzione previste dall'emendamento 7.0.1000.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G7.200 (testo 2)

[PEZZOPANE](#), [DE PETRIS](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi di Expo 2015;

premessi che:

il Comune de L'Aquila e i comuni del cratere, a seguito degli eventi calamitosi del 6 aprile 2009, si trovano tutt'oggi ad affrontare una difficile fase post emergenziale e di ricostruzione degli edifici pubblici e privati;

le disposizioni finora predisposte non hanno adeguatamente affrontato le problematiche relative alla ricostruzione, che a quattro anni di distanza dal sisma stenta ad essere avviata, anche in ragione del mancato stanziamento delle risorse finanziarie necessarie a tale fine;

valutata positivamente l'approvazione dell'emendamento relativo al parziale finanziamento della ricostruzione degli edifici distrutti dal sisma del 6 aprile 2009 per il Comune dell'Aquila e i comuni del cratere;

considerato che:

le più recenti stime, confermate anche dal Ministero per la Coesione territoriale, prevedono per la ricostruzione degli edifici pubblici e privati dei Comuni dell'Aquila e del cratere un ammontare di risorse pare a 11 miliardi di euro complessivi;

tutto ciò premesso e considerato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare, entro brevi termini, e comunque nell'ambito della legge di

stabilità per l'anno 2014, apposite misure finalizzate a consentire lo stanziamento integrale delle risorse finanziarie necessarie al completamento degli interventi di ricostruzione nei comuni de L'Aquila e del cratere colpiti dal sisma del 6 aprile 2009;

a valutare la possibilità che le risorse per la ricostruzione possano essere attribuite ai beneficiari, previa stipula di una apposita intesa quadro tra i comuni e l'ABI, anche attraverso richiesta al sistema bancario dell'anticipazione finanziaria del contributo riconosciuto, con oneri finanziari da imputare alle medesime risorse stanziate per la ricostruzione, compresi gli eventuali oneri derivanti dalle garanzie;

a valutare l'opportunità di attribuire le maggiori entrate per l'anno 2013 derivanti dall'aumento dell'imposta di bollo alle finalità di ricostruzione.

(*) Accolto dal Governo

G7.300 (già em. [7.0.7](#))

[MARINELLO](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015,

premesso che:

l'articolo 1, commi 224 e 225, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dispongono che nell'ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione assegnate alla Regione Siciliana di cui alla delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009, l'importo di 35 milioni è utilizzato dalla medesima regione per le finalità di cui al comma 225, anche per l'attuazione dei programmi direttamente applicabili, di cui all'articolo 12, del decreto-legge 27 febbraio 1968, convertito in legge n. 241 del 1968. Inoltre, per le finalità di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, e successive modificazioni, anche al fine di definire i contenziosi in atto, ai comuni di cui alla medesima disposizione è attribuito un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2013. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il contributo di cui al presente comma è ripartito tra i comuni interessati nel rispetto delle quote percentuali determinate nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2007;

considerato che:

la ripartizione dei predetti importi sulla base delle quote percentuali predeterminate con il citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2007 non risulta più attuale né rispondente in considerazione delle mutate esigenze degli enti locali individuati dallo stesso decreto,

impegnano il Governo:

a provvedere, nell'ambito dei provvedimenti di rifinanziamento degli interventi da porre in essere per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 4-*bis* del citato decreto-legge n. 299 del 1978 ed al fine della definizione dei contenziosi in atto, a convocare i Comuni interessati per ristabilire quote percentuali di ripartizione degli appositi stanziamenti congrue con le attuali esigenze degli stessi enti locali.

G7.300 (testo 2)

[MARINELLO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015,

premessi che:

l'articolo 1, commi 224 e 225, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dispongono che nell'ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione assegnate alla Regione Siciliana di cui alla delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009, l'importo di 35 milioni è utilizzato dalla medesima regione per le finalità di cui al comma 225, anche per l'attuazione dei programmi direttamente applicabili, di cui all'articolo 12, del decreto-legge 27 febbraio 1968, convertito in legge n. 241 del 1968. Inoltre, per le finalità di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, e successive modificazioni, anche al fine di definire i contenziosi in atto, ai comuni di cui alla medesima disposizione è attribuito un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2013. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il contributo di cui al presente comma è ripartito tra i comuni interessati nel rispetto delle quote percentuali determinate nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2007;

considerato che:

la ripartizione dei predetti importi sulla base delle quote percentuali predeterminate con il citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2007 non risulta più attuale né rispondente in considerazione delle mutate esigenze degli enti locali individuati dallo stesso decreto,

impegnano il Governo a valutare l'opportunità di provvedere, nell'ambito dei provvedimenti di rifinanziamento degli interventi da porre in essere per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 4-*bis* del citato decreto-legge n. 299 del 1978 ed al fine della definizione dei contenziosi in atto, a convocare i Comuni interessati per ristabilire quote percentuali di ripartizione degli appositi stanziamenti congrue con le attuali esigenze degli stessi enti locali.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 7

7.0.1

[PEZZOPANE](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 7**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*.

1. Al fine di continuare ad assicurare un contributo al sostenimento dei maggiori impegni derivanti dalle attività amministrative e tecniche di messa in sicurezza, di riparazione e di ricostruzione degli edifici, con particolare riferimento agli aggregati edilizi ed alle aree perimetrate dei centri storici, il Comune dell'Aquila è autorizzato ad avvalersi direttamente di Abruzzo Engineering Scpa, sulla base di apposita convenzione, da stipularsi alle medesime condizioni intercorse, di cui all'articolo 11, comma 8, dell'OPCM n. 4013/2012 sino al 31 dicembre 2012, con oneri a carico dei fondi stanziati con delibera CIPE del 21 dicembre 2012, n. 135, punto 1.1, nel limite dell'importo di 3.800.000 euro, salvo proroga, sussistendo le necessarie risorse.

2. Al fine di continuare ad assicurare un contributo al sostenimento delle fondamentali attività amministrative e tecniche del Genio Civile connesse con la ricostruzione post sisma, la Provincia dell'Aquila è autorizzata ad avvalersi direttamente di Abruzzo Engineering Scpa, sulla base di apposita convenzione, da stipularsi alle medesime condizioni intercorse di cui all'articolo 10, comma 3, dell'OPCM n. 4013/2012 sino al 31 dicembre 2012, con oneri a carico dei fondi stanziati con delibera CIPE del 21 dicembre 2012, n. 135, punto 1.1, nel limite dell'importo annualizzato di 800.000 euro, salvo proroga, sussistendo le necessarie risorse».

7.0.2

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 7**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-*bis*.

1. Al fine di continuare ad assicurare un contributo al sostenimento dei maggiori impegni

derivanti dalle attività amministrative e tecniche di messa in sicurezza, di riparazione e di ricostruzione degli edifici, con particolare riferimento agli aggregati edilizi ed alle aree perimetrate dei centri storici, il Comune de L'Aquila è autorizzato ad avvalersi direttamente di Abruzzo Engineering Scpa, sulla base di apposita convenzione, da stipularsi alle medesime condizioni intercorse ex articolo 11, comma 8, della OPCM n. 4013/2012, sino al 31 dicembre 2012, con oneri a carico dei fondi stanziati con delibera CIPE del 21 dicembre 2012, n. 135, punto 1.1, nel limite dell'importo di 3.800.000 euro, salvo proroga, sussistendo le necessarie risorse.

2. Al fine di continuare ad assicurare un contributo al sostenimento delle fondamentali attività amministrative e tecniche del Genio Civile, connesse con la ricostruzione post sisma, la Provincia de L'Aquila, è autorizzata ad avvalersi direttamente di Abruzzo Engineering Scpa, sulla base di apposita convenzione, da stipularsi alle medesime condizioni intercorse ex articolo 10, comma 3, della OPCM n. 4013/2012, sino al 31 dicembre 2012, con oneri a carico dei fondi stanziati con delibera CIPE del 21 dicembre 2012, n. 135, punto 1.1, nel limite dell'importo annualizzato di 800.000 euro, salvo proroga, sussistendo le necessarie risorse».

7.0.1000

LE COMMISSIONI RIUNITE

Accantonato

Dopo l'**articolo 7**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Rifinanziamento della ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma Abruzzo)

1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è autorizzata la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 al fine della concessione di contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di immobili, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta. Le risorse di cui al precedente periodo sono assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE che può autorizzare gli enti locali all'attribuzione dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate, ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio.

2. I contributi sono erogati dai comuni interessati sulla base degli stati di avanzamento degli interventi ammessi; la concessione dei predetti contributi prevede clausole di revoca espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo. In caso di inadempienza, si procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai comuni interessati.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 1,81 e in euro 14,62, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,00 e in euro 16,00.

4. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 98,6 milioni di euro per l'anno 2013.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 98,6 milioni di euro per l'anno 2013 e 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 3 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

7.0.3

[CROSIO](#), [DAVICO](#), [ARRIGONI](#)

Improcedibile

Dopo l'**articolo 7**, aggiungere il seguente:

«Art.7-bis.

1. Al fine di continuare ad assicurare un contributo al sostenimento dei maggiori impegni derivanti dalle attività amministrative e tecniche di messa in sicurezza, di riparazione e di ricostruzione degli edifici, con particolare riferimento agli aggregati edilizi ed alle aree perimetrate dei centri storici, il Comune dell'Aquila è autorizzato ad avvalersi direttamente di Abruzzo Engineering Scpa, sulla base di apposita convenzione, da stipularsi alle medesime condizioni intercorse ex articolo 11 comma 8 OPCM n. 4013 del 2012 sino al 31 dicembre 2012, con oneri a carico dei fondi stanziati con delibera CIPE del 21 dicembre 2012, n. 135, punto 1.1 nel limite dell'importo di 3.800. 000 euro, salvo proroga, sussistendo le necessarie risorse.

2. Al fine di continuare ad assicurare un contributo al sostenimento delle fondamentali attività amministrative e tecniche del Genio Civile connesse con la ricostruzione post sisma, la Provincia dell'Aquila è autorizzata ad avvalersi direttamente di Abruzzo Engineering Scpa, sulla base di apposita convenzione, da stipularsi alle medesime condizioni intercorse ex articolo 10, comma 3, OPCM n. 4013 del 2012 sino al 31 dicembre 2012, con oneri a carico dei fondi stanziati con delibera CIPE del 21 dicembre 2012, n. 135, punto 1.1, nel limite dell'importo annualizzato di 800.000 euro, salvo proroga, sussistendo le necessarie risorse».

7.0.4

[PEZZOPANE](#), [FILIPPI](#), [CALEO](#), [BORIOLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [MARGIOTTA](#), [SONEGO](#), [RANUCCI](#), [CUOMO](#), [MANASSERO](#), [MIRABELLI](#), [MORGONI](#), [PUPPATO](#), [SOLLO](#), [VACCARI](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 7**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Deroga al patto di stabilità interno per i Comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009)

1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione per il ripristino dei danni causati dal sisma del 9 aprile 2009, gli obiettivi del patto di stabilità del Comune dell'Aquila e degli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009, sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo, riferito a ciascuno anno, di 50 milioni di euro. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui ai commi da 3 a 8.

2. Per gli anni 2013 e 2014 gli obiettivi del patto di stabilità del Comune dell'Aquila e degli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009, sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 nei limiti degli importi previsti al comma 1 del presente articolo. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione la Regione Abruzzo, nel ridurre gli obiettivi dei comuni, non peggiora contestualmente il proprio obiettivo di patto. I maggiori spazi finanziari concessi ai comuni possono essere utilizzati per le finalità di cui al comma 1, anche per sostenere spese correnti.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni centrali dello Stato, provvedono ad una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nell'allegato n. 1.

4. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 3, il Ministro

dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nell'allegato 1.

5. I Ministri competenti propongono, entro il 30 settembre 2013, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, con apposito provvedimento, dispone la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 4.

Allegato 1

(articolo 7-bis)

Riduzioni di spesa dei Ministeri (milioni di euro)

Ministeri	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Ministero dell'economia e delle finanze	25,0	25,0	-	25,0	25,0	-
Ministero dello sviluppo economico	5,0	5,0	-	5,0	5,0	-
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	3,0	3,0	-	3,0	3,0	-
Ministero della giustizia	-	-	-	-	-	-
Ministero degli affari esteri	2,0	2,0	-	2,0	2,0	-
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'interno	-	-	-	-	-	-
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	-	-	-	-	-	-
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	5,0	5,0	-	5,0	5,0	-
Ministero della difesa	10,0	10,0	-	10,0	10,0	-
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	-	-	-	-	-	-
Ministero per i beni e le attività culturali	-	-	-	-	-	-
Ministero della salute	-	-	-	-	-	-
Totale	50,0	50,0	-	50,0	50,0	-

7.0.200

[VATTUONE](#), [CALEO](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Per l'anno 2013, gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per una quota non superiore al 50 per cento, per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

2. Per l'anno 2013, gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267 hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per il rimborso della quota di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e, per una quota non superiore al 30 per cento, per spese correnti, aventi carattere non permanente».

7.0.500

IL RELATORE, [ESPOSITO STEFANO](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 7**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Per le imprescindibili finalità di tutela ambientali e, di tutela del paesaggio nonché di protezione dai rischi idrogeologici, già stabilite dall'articolo 2, comma 3-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, come convertito nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, al fine di non mettere a rischio la qualità delle aree da includere nel Parco Nazionale "Costa teatina", fino a tutto il 2013 nelle zone di mare poste in un raggio di dodici miglia dalla costa adriatica tra Ortona e Vasto sono vietate nuove attività e installazioni fisse e mobili per la prospezione e la coltivazione di idrocarburi, nonché l'estensione e l'adeguamento delle installazioni esistenti, anche se munite delle autorizzazioni necessarie».

7.0.5

[PEZZOPANE](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 7**, aggiungere il seguente:

«Art.7-bis.

1. Al fine di non pregiudicare la straordinaria urgenza e necessità dell'immediato e pieno conseguimento delle finalità di tutela e protezione già stabilite dall'articolo 2, comma 3-bis, del decreto legge 29 dicembre 2010 n. 225, come convertito nella legge 26 febbraio 2011 n. 10, per il Parco nazionale da istituirsi ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, nelle zone di mare poste in un raggio di dodici miglia dalla costa adriatica tra Ortona e Vasto è vietato l'avvio di nuove attività e installazioni fisse e mobili per la prospezione e la coltivazione di idrocarburi, nonché l'estensione e l'adeguamento delle installazioni esistenti, anche munite delle autorizzazioni necessarie».

7.0.6

[PEZZOPANE](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 7**, aggiungere il seguente:

«Art.7-bis.

1. Al comma 5 dell'articolo 3 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, dopo le parole: "non spettano per i beni alienati dopo la data del 6 aprile 2009" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione degli immobili acquisiti da parte di Pubbliche Amministrazioni"».

7.0.7

[MARINELLO](#)

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G7.300

Dopo l'**articolo 7** inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228)

All'articolo 1, comma 225, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono soppresse le parole da: "nel rispetto" sino alla fine del periodo».

7.0.8

[SPILABOTTE](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 7**, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Al fine di far fronte alle opere di ricostruzione del viadotto Biondi e alla messa in sicurezza dell'area interessata dalla frana nel mese di marzo 2013, al Comune di Frosinone sono attribuiti 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

2. Le spese sostenute dal Comune di Frosinone per la messa in sicurezza dell'area oggetto della frana e per la ricostruzione del viadotto di cui al comma 1 sono escluse dal calcolo del Patto di stabilità interno.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 4.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate non inferiori a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 8.

(Norme per la prosecuzione delle attività di rimozione delle macerie causate dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo)

1. Per garantire la prosecuzione delle attività volte alla rimozione delle macerie nei territori della regione Abruzzo, conseguenti al sisma del 6 aprile 2009, le operazioni di movimentazione e trasporto ai siti di stoccaggio autorizzati dai comuni dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti a seguito di ordinanza sindacale e da interventi edilizi effettuati su incarico della pubblica amministrazione possono essere svolte anche con impiego di personale e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Forze Armate. Tali soggetti sono autorizzati in deroga agli articoli 188^{ter}, 193 e 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila e l'Ufficio speciale per i comuni del cratere, di cui all'articolo 67-*ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sottoscrivono con il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e con il Ministero della Difesa, appositi accordi, nel quale sono precisate le modalità della collaborazione, compreso il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente nonché il rimborso del compenso per le ore di straordinario autorizzato ed effettivamente prestato, nei limiti di 30 ore mensili.

3. La demolizione e l'abbattimento di immobili appartenenti al demanio o patrimonio pubblico danneggiati a seguito del sisma del 6 aprile 2009 sono curati, in base alla competenza territoriale, dagli Uffici speciali di cui al comma 2. A tale scopo i predetti Uffici sono autorizzati ad affidare l'incarico della demolizione e abbattimento al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile o alle Forze Armate, mediante appositi accordi, nei quali sono precisate le modalità della collaborazione, compreso il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente, nonché il rimborso del compenso per le ore di straordinario autorizzato ed effettivamente prestato, nei limiti di 30 ore mensili. Per le attività che non possono essere svolte dal Dipartimento per carenza di strumenti tecnici specifici, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione procedono ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

4. Limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto, i materiali di cui al comma 1 sono considerati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99. Non costituiscono rifiuto i beni di interesse architettonico, artistico e storico, i beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati.

5. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e le Forze Armate possono altresì curare il trasporto dei rifiuti raggruppati per categorie omogenee, caratterizzati ed identificati con il corrispondente codice CER verso impianti di recupero e smaltimento autorizzati.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 5 si provvede, quanto a euro 4.983.000,00,

con le risorse disponibili sulle contabilità speciali degli Uffici speciali di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, in attuazione dell'articolo 67-*bis*, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e, quanto a euro 6.000.000,00, con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, con particolare riferimento a quelle di cui all'art. 1, comma 1.1., voce riserva per ulteriori esigenze di carattere obbligatorio .

7. Il Ministero della difesa è autorizzato a impiegare nell'ambito dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, con decorrenza dal 1^o gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, un contingente non superiore a 135 unità di personale delle Forze armate per la prosecuzione dei servizi di vigilanza e protezione di cui all'articolo 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009, n. 3754. A tale contingente, posto a disposizione del prefetto de L'Aquila, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-*bis*, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, nonché il trattamento economico previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 7-*bis*, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 92 del 2008 e dell'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Per l'applicazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite di euro 2.200.000.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7, si provvede con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, con particolare riferimento a quelle di cui all'art. 1, comma 1.1., voce per la gestione dell'ordine pubblico , nella disponibilità degli uffici speciali per la ricostruzione.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

8.1

[ARRIGONI](#), [DAVICO](#), [CROSIO](#)

Improcedibile

Apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 1:

sostituire le parole: «possono essere svolte anche con impiego di personale e mezzi» *con le seguenti:* «sono svolte a cura»;

dopo le parole: «Forze Armate», *aggiungere le seguenti:* «mentre i servizi di raccolta, selezione, trasporto, raggruppamento di categorie omogenee di rifiuti, trattamento e avvio degli stessi ad attività di recupero e smaltimento presso i siti di stoccaggio autorizzati dal Comune dell'Aquila e dai comuni, che hanno stipulato apposita convenzione con A.S.M. S.p.A., sono svolte dalla A.S.M. S.p.A.»;

dopo le parole: «n. 152 e successive modificazioni» *aggiungere le seguenti:* «Le predette attività di trasporto sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di Coordinamento RAEE è tenuto a prendere in consegna i RAEE nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico»;

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*: Al fine di proseguire la gestione ordinaria delle macerie, restano efficaci le disposizioni dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4014 del 23 marzo 2012».

Al comma 2, dopo le parole: «nei limiti di 30 ore mensili.» *aggiungere le seguenti:* «L'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila stipula, ai fini del comma 1, con il Comune dell'Aquila e con A.S.M. S.p.A., appositi accordi, nei quali sono precisate le modalità della».

Al comma 3, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.» *aggiungere le seguenti:* «Per le operazioni di raccolta, selezione, trasporto, raggruppamento di categorie omogenee di rifiuti, trattamento e avvio degli stessi ad attività di recupero e smaltimento presso i siti di stoccaggio autorizzati dai comuni, l'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila stipula con il Comune dell'Aquila e con A.S.M. S.p.A. appositi accordi, nei quali sono precisate le modalità della

collaborazione, compreso il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente».

Al comma 4:

dopo le parole: «Limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto» *aggiungere le seguenti:* «ai siti di stoccaggio autorizzati dai comuni, i materiali di cui ai commi 1 e 3, che, per motivi tecnici, economici o gestionali, non sono, nella fase di raccolta, raggruppabili per categorie omogenee, caratterizzabili ed identificabili con il corrispondente codice CER,»;

dopo le parole: «sono considerati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99.», *aggiungere le seguenti:* «Ai rifiuti provenienti dalla raccolta e demolizione selettive di cui al presente articolo, nonché dalle operazioni di selezione e cernita del materiale identificato con il CER 200399, effettuate nei siti di deposito autorizzati dai comuni, sono attribuiti i codici CER di cui all'allegato D alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., secondo le procedure in esso indicate»;

dopo le parole: «i metalli lavorati», *aggiungere le seguenti:* «Tali materiali sono selezionati e separati all'origine, secondo le disposizioni delle competenti Autorità, e vengono conservati per il loro riutilizzo. Non costituiscono rifiuto altresì, i componenti riusabili e cioè gli elementi costruttivi dismessi da un edificio esistente che possono essere riadattati ad un nuovo impiego nelle costruzioni»;

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis Per assicurare un rapido allontanamento dei rifiuti di cui al presente comma, i soggetti beneficiari a qualsiasi titolo di finanziamenti a carico della pubblica amministrazione per interventi edilizi comunque denominati, conseguenti all'evento sismico di cui al comma 1 e non effettuati su incarico di pubbliche amministrazioni e le imprese incaricate possono stipulare apposita convenzione con ASM - Aquilana Società Multiservizi - Spa, per le operazioni di raccolta, selezione, trasporto, raggruppamento di categorie omogenee di rifiuti, trattamento e avvio degli stessi ad attività di recupero e smaltimento presso i siti di stoccaggio autorizzati dai comuni. Detti rifiuti sono classificati con codice CER 20.03.99 esclusivamente ai fini del trasporto ai siti di cui alla convenzione ASM SpA. I rifiuti costituiti da manufatti in amianto, devono essere necessariamente rimossi da imprese specializzate.

4-ter Al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti di cui al presente articolo, nonché per disporre delle informazioni relative alla movimentazione, le imprese incaricate dei lavori sono obbligate a comunicare, secondo le modalità stabilite dal sistema di tracciabilità già realizzato dal Soggetto attuatore per la rimozione delle macerie, in ossequio a quanto disposto dall'OPCM 4014 del 23 marzo 2012, le informazioni relative ai rifiuti movimentati. La mancata o incompleta esecuzione delle comunicazioni di cui sopra comporta la revoca dei relativi finanziamenti pubblici, nonché la revoca delle autorizzazioni ed abilitazioni al trasporto a carico delle ditte inadempienti.

4-quater Al fine di dare attuazione agli interventi previsti dal Protocollo di Intesa stipulato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la provincia dell'Aquila e con il comune dell'Aquila in data 2 dicembre 2010, e dall'Accordo di Programma siglato in data 14 gennaio 2013 tra il Ministero dell'Ambiente ed il Comune dell'Aquila, concernenti, tra l'altro, le azioni di recupero e riqualificazione ambientale della cava ex Teges in località Pontignone - Paganica - Comune dell'Aquila, i materiali di cui ai commi 1 e 3, classificati con codice CER 200399, vengono prioritariamente conferiti presso il deposito temporaneo localizzato nella cava ex Teges gestita da A.S.M. Spa. Il termine del 31 dicembre 2009 previsto dal decreto Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 16 del 6 agosto 2009 è prorogato fino al 31 dicembre 2015.

4-quinquies Gli aggregati riciclati provenienti dagli impianti di recupero dei rifiuti inerti, che abbiano caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 ed effettivamente utilizzati per le finalità di cui al medesimo allegato, cessano dalla qualifica di rifiuto e possono essere utilizzati per le azioni di recupero e riqualificazione ambientale di cui al comma 5-quater e delle altre eventualmente individuate dai comuni. Resta ferma, in caso di utilizzo per interventi di recupero ambientale, la conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e

ripristino ambientale dei siti inquinati in funzione della specifica destinazione d'uso del sito da recuperare».

8.2

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#)

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole da: «possono essere svolte anche con impiego di personale e mezzi» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sono svolte a cura del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e delle Forze armate, mentre i servizi di raccolta, selezione, trasporto, raggruppamento di categorie omogenee di rifiuti, trattamento e avvio degli stessi ad attività di recupero e smaltimento presso i siti di stoccaggio autorizzati dal Comune de L'Aquila e dai Comuni che hanno stipulato apposita convenzione con A.S.M. Spa, sono svolte dalla A.S.M. Spa. Tali soggetti sono autorizzati, in deroga agli articoli 188-ter, 193 e 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. Le predette attività di trasporto sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il centro di coordinamento RAEE è tenuto a prendere in consegna i RAEE nelle condizioni in cui si trovano con oneri a proprio carico».

8.3

[PEZZOPANE](#)

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «possono essere svolte anche con impiego di personale e mezzi» con le seguenti: «sono svolte a cura».

Consequentemente, al medesimo comma 1:

a) dopo le parole: «Forze Armate», aggiungere le seguenti: «mentre i servizi di raccolta, selezione, trasporto, raggruppamento di categorie omogenee di rifiuti, trattamento e avvio degli stessi ad attività di recupero e smaltimento presso i siti di stoccaggio autorizzati dal Comune dell'Aquila e dai comuni, che hanno stipulato apposita convenzione con A.S.M. S.p.A., sono svolte dalla A.S.M. S.p.A.».

b) dopo le parole: «n. 152 e successive modificazioni» è aggiunta la seguente frase: «Le predette attività di trasporto sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di Coordinamento RAEE è tenuto a prendere in consegna i RAEE nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico».

8.4

[DLBIAGIO](#)

Ritirato

Al comma 1 dopo le parole: «Vigili del Fuoco e delle Forze Armate,» inserire le seguenti: «ricorrendo a imprese pubbliche locali aventi i requisiti comunitari dell'in house providing, nonché ad imprese che rispondano a parametri di sicurezza e legalità secondo le disposizioni di legge vigenti e promuovendo la valorizzazione dell'imprenditoria locale in base a criteri e modalità stabiliti dalla Regione entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge.» e al comma 3, dopo le parole: «dagli Uffici speciali di cui al comma 2» inserire le seguenti: «ricorrendo a imprese pubbliche locali aventi i requisiti comunitari dell'in house providing, nonché ad imprese che rispondano a parametri di sicurezza e legalità secondo le disposizioni di legge vigenti e promuovendo la valorizzazione dell'imprenditoria locale in base a criteri e modalità stabiliti dalla Regione entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge.».

8.5

[GIBIINO](#)

Ritirato

Al comma 1 dopo le parole: «Vigili del Fuoco e delle Forze Armate,» inserire le seguenti: «ricorrendo a imprese pubbliche locali aventi i requisiti comunitari dell'in house providing, nonché ad imprese che rispondano a parametri di sicurezza e legalità secondo le disposizioni di legge vigenti e promuovendo la valorizzazione dell'imprenditoria locale in base a criteri e modalità stabiliti dalla Regione entro 60

giorni dall'approvazione della presente legge.» e conseguentemente al comma 3, dopo le parole: «dagli Uffici speciali di cui al comma 2» inserire le seguenti: «ricorrendo a imprese pubbliche locali aventi i requisiti comunitari dell'in house providing, nonché ad imprese che rispondano a parametri di sicurezza e legalità secondo le disposizioni di legge vigenti e promuovendo la valorizzazione dell'imprenditoria locale in base a criteri e modalità stabiliti dalla Regione entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge.».

8.6

[BLUNDO](#), [NUGNES](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [CIAMPOLILLO](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#)

Improcedibile

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Al fine di garantire il recupero e il reimpiego delle macerie come materiale da costruzione, le operazioni di cui al periodo precedente sono svolte assicurando la demolizione selettiva, la separazione in frazioni omogenee e il conferimento differenziato, nel rispetto delle disposizioni per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione. Il personale del Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco e delle Forze Armate è autorizzato ad operare in deroga all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni».

8.7

[BLUNDO](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#), [CIAMPOLILLO](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#)

Improcedibile

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I servizi di trattamento, smaltimento e stoccaggio sono svolti presso il Sito del Polo Tecnologico di Barisciano ed altri siti già disponibili da individuare sul territorio regionale, favorendo il reimpiego dei materiali al fine di potenziare la tutela ambientale e conseguire risparmi di spesa».

8.8

[PEZZOPANE](#)

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di proseguire la gestione ordinaria delle macerie, restano efficaci le disposizioni dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4014 del 23 marzo 2012».

8.9

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#)

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di proseguire la gestione ordinaria delle macerie restano efficaci le disposizioni dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4014 del 23 marzo 2012».

8.10

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#)

Ritirato

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila stipula, ai fini del comma 1, con il Comune dell'Aquila e con A.S.M. S.p.A., appositi accordi, nei quali sono precisate le modalità della collaborazione, compreso il rimborso dei costi complessivi sostenuti e rendicontati secondo le modalità già utilizzate».

8.11

[PEZZOPANE](#)

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: «nei limiti di 30 ore mensili.» aggiungere le seguenti: «L'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila stipula, ai fini del comma 1, con il Comune dell'Aquila e con A.S.M. S.p.A., appositi accordi, nei quali sono precisate le modalità della collaborazione».

8.12

[PEZZOPANE](#)

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163» aggiungere le seguenti: «Per le operazioni di raccolta, selezione, trasporto, raggruppamento di categorie omogenee di rifiuti, trattamento e avvio degli stessi ad attività di recupero e smaltimento presso i siti di stoccaggio autorizzati dai comuni, l'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila stipula con il Comune dell'Aquila e con A.S.M. S.p.A. appositi accordi, nei quali sono precisate le modalità della collaborazione, compreso il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente».

8.13

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#)

Ritirato

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le operazioni di raccolta, selezione, trasporto, raggruppamento di categorie omogenee di rifiuti, trattamento e avvio degli stessi ad attività di recupero e smaltimento presso i siti di stoccaggio autorizzati dai comuni, l'Ufficio Speciale per la città de L'Aquila stipula con il Comune de L'Aquila e con A.S.M. S.p.A. appositi accordi, nei quali sono precisate le modalità della collaborazione, compreso il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente».

8.14

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#)

Ritirato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le pubbliche amministrazioni, nell'affidare i lavori, dispongono affinché i soggetti incaricati effettuino la demolizione selettiva ovvero la raccolta selettiva per raggruppare tali materiali in categorie omogenee, caratterizzarli ed identificarli con il corrispondente codice CER per l'avvio ai siti di stoccaggio autorizzati dai comuni».

8.15

[DE PETRIS](#), [CERVellini](#)

Ritirato

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto ai siti di stoccaggio autorizzati dai comuni, i materiali di cui ai commi 1 e 3, che, per motivi tecnici, economici o gestionali, non sono, nella fase di raccolta, raggruppabili per categorie omogenee, caratterizzabili ed identificabili con il corrispondente codice CER, sono considerati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99. Ai rifiuti provenienti dalla raccolta e demolizione selettive di cui al presente articolo, nonché dalle operazioni di selezione e cernita del materiale identificato con il CER 20.03.99, effettuate nei siti di deposito autorizzati dai comuni, sono attribuiti i codici CER di cui all'allegato D alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, secondo le procedure in esso indicate. Non costituiscono rifiuto i beni di interesse architettonico, artistico e storico, i beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali sono selezionati e separati all'origine, secondo le disposizioni delle competenti Autorità, e vengono conservati per il loro riutilizzo. Non costituiscono rifiuto altresì, i componenti riusabili e cioè gli elementi costruttivi dismessi da un edificio esistente che possono essere riadattati ad un nuovo impiego nelle costruzioni».

8.16

[PEZZOPANE](#)

Ritirato

Al comma 4, dopo le parole: «Limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto» aggiungere le seguenti: «ai siti di stoccaggio autorizzati dai comuni, i materiali di cui ai commi 1 e 3, che, per motivi tecnici, economici o gestionali, non sono, nella fase di raccolta, raggruppabili per categorie omogenee, caratterizzabili ed identificabili con il corrispondente codice CER,».

Conseguentemente, al medesimo comma 4:

a) *dopo le parole*: «sono considerati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99.», è *aggiunta la seguente frase*: «Ai rifiuti provenienti dalla raccolta e demolizione selettive di cui al presente articolo, nonché dalle operazioni di selezione e cernita del materiale identificato con il CER 200399, effettuate nei siti di deposito autorizzati dai comuni, sono attribuiti i codici CER di cui all'allegato D alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, secondo le procedure in esso indicate.»;

b) *dopo le parole*: «i metalli lavorati», è *aggiunta la seguente frase*: «Tali materiali sono selezionati e separati all'origine, secondo le disposizioni delle competenti Autorità, e vengono conservati per il loro riutilizzo. Non costituiscono rifiuto altresì, i componenti riusabili e cioè gli elementi costruttivi dismessi da un edificio esistente che possono essere riadattati ad un nuovo impiego nelle costruzioni.».

8.17

[BLUNDO](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [CIAMPOLILLO](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#)

Improcedibile

Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Tali materiali sono selezionati e separati all'origine, secondo le disposizioni delle competenti autorità, e vengono conservati per il loro riutilizzo. Non costituiscono altresì rifiuto i componenti riusabili consistenti negli elementi costruttivi dismessi da un edificio esistente che possono essere riadattati ad un nuovo impiego nelle costruzioni. I rifiuti e le macerie contenenti amianto, in ogni caso, costituiscono oggetto di rimozione prioritaria e devono essere gestiti nel pieno rispetto della normativa di riferimento vigente».

8.18

[BLUNDO](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#), [CIAMPOLILLO](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#)

Improcedibile

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al piano di rimozione dei materiali derivanti da crollo o demolizione a seguito del sisma sono apportate, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le necessarie modificazioni ed integrazioni volte ad assicurare la realizzazione di una filiera completa di riciclo e riutilizzo dei materiali nell'ambito della Regione Abruzzo, anche al fine di favorire positive ricadute occupazionali, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile nell'area colpita dal sisma».

8.19

[DE PETRIS](#), [CERVELLINI](#)

Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. I soggetti beneficiari a qualsiasi titolo di finanziamenti a carico della Pubblica amministrazione per interventi edilizi comunque denominati, conseguenti all'evento sismico di cui al comma 1 e non effettuati su incarico di pubbliche amministrazioni, devono eseguire raccolta e demolizioni selettive al fine di raggruppare i rifiuti per categorie omogenee in appositi contenitori, caratterizzarli ed identificarli con il corrispondente codice CER, per il successivo avvio ad impianti di recupero ovvero smaltimento autorizzati, avvalendosi di soggetti abilitati alle relative attività di trasporto ai sensi della vigente normativa sulla gestione rifiuti.

4-*ter*. Per assicurare un rapido allontanamento dei rifiuti di cui al presente comma, i soggetti beneficiari a qualsiasi titolo di finanziamenti a carico della pubblica amministrazione per interventi edilizi comunque denominati, conseguenti all'evento sismico di cui al comma 1 e non effettuati su incarico di Pubbliche amministrazioni e le imprese incaricate, possono stipulare apposita convenzione con ASM - Aquilana Società Multiservizi - Spa, per le operazioni di raccolta, selezione, trasporto, raggruppamento di categorie omogenee di rifiuti, trattamento e avvio degli stessi ad attività di recupero e smaltimento presso i siti di stoccaggio autorizzati dai comuni. Detti rifiuti sono classificati con codice CER 20.03.99 esclusivamente ai fini del trasporto ai siti di cui alla convenzione A.S.M. SpA. I rifiuti costituiti da manufatti in amianto, devono essere necessariamente rimossi da imprese specializzate.

4-quater. Al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti di cui al presente articolo, nonché per disporre delle informazioni relative alla movimentazione, le imprese incaricate dei lavori sono obbligate a comunicare, secondo le modalità stabilite dal sistema di tracciabilità già realizzato dal soggetto attuatore per la rimozione delle macerie, in ossequio a quanto disposto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4014 del 23 marzo 2012, le informazioni relative ai rifiuti movimentati. La mancata o incompleta esecuzione delle comunicazioni di cui sopra comporta la revoca dei relativi finanziamenti pubblici, nonché la revoca delle autorizzazioni ed abilitazioni al trasporto a carico delle ditte inadempienti.

4-quinquies. Al fine di dare attuazione agli interventi previsti dal Protocollo di Intesa stipulato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la provincia de L'Aquila e con il comune de L'Aquila in data 2 dicembre 2010, e dall'Accordo di Programma siglato in data 14 gennaio 2013 tra il Ministero dell'ambiente ed il Comune de L'Aquila, concernenti, tra l'altro, le azioni di recupero e riqualificazione ambientale della cava *ex Teges* in località Pontignone - Paganica - Comune de L'Aquila, i materiali di cui ai commi 1 e 3, classificati con codice CER 200399, vengono prioritariamente conferiti presso il deposito temporaneo localizzato nella cava *ex Teges* gestita da A.S.M. Spa. Il termine del 31 dicembre 2009 previsto dal decreto Capo del Dipartimento della Protezione Civile repertorio n. 16, del 6 agosto 2009 è prorogato fino al 31 dicembre 2015.

4-sexies. Gli aggregati riciclati provenienti dagli impianti di recupero dei rifiuti inerti, che abbiano caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 ed effettivamente utilizzati per le finalità di cui al medesimo allegato, cessano dalla qualifica di rifiuto e possono essere utilizzati per le azioni di recupero e riqualificazione ambientale e di cui al comma *5-quater* e delle altre eventualmente individuate dai comuni. Resta ferma, in caso di utilizzo per interventi di recupero ambientale, la conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati in funzione della specifica destinazione d'uso del sito da recuperare».

8.20

PEZZOPANE

Ritirato

Dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«*4-bis.* Per assicurare un rapido allontanamento dei rifiuti di cui al presente comma, i soggetti beneficiari a qualsiasi titolo di finanziamenti a carico della pubblica amministrazione per interventi edilizi comunque denominati, conseguenti all'evento sismico di cui al comma 1 e non effettuati su incarico di pubbliche amministrazioni e le imprese incaricate possono stipulare apposita convenzione con ASM - Aquilana Società Multiservizi - Spa, per le operazioni di raccolta, selezione, trasporto, raggruppamento di categorie omogenee di rifiuti, trattamento e avvio degli stessi ad attività di recupero e smaltimento presso i siti di stoccaggio autorizzati dai comuni. Detti rifiuti sono classificati con codice CER 20.03.99 esclusivamente ai fini del trasporto ai siti di cui alla convenzione ASM SpA. I rifiuti costituiti da manufatti in amianto, devono essere necessariamente rimossi da imprese specializzate.

4-ter. Al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti di cui al presente articolo, nonché per disporre delle informazioni relative alla movimentazione, le imprese incaricate dei lavori sono obbligate a comunicare, secondo le modalità stabilite dal sistema di tracciabilità già realizzato dal Soggetto attuatore per la rimozione delle macerie, in ossequio a quanto disposto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4014 del 23 marzo 2012, le informazioni relative ai rifiuti movimentati. La mancata o incompleta esecuzione delle comunicazioni di cui sopra comporta la revoca dei relativi finanziamenti pubblici, nonché la revoca delle autorizzazioni ed abilitazioni al trasporto a carico delle ditte inadempienti.

4-quater. Al fine di dare attuazione agli interventi previsti dal Protocollo di Intesa stipulato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la provincia dell'Aquila e con il

comune dell'Aquila in data 2 dicembre 2010, e dall'Accordo di Programma siglato in data 14 gennaio 2013 tra il Ministero Ambiente ed il Comune dell'Aquila, concernenti, tra l'altro, le azioni di recupero e riqualificazione ambientale della cava *ex Teges* in località Pontignone - Paganica - Comune dell'Aquila, i materiali di cui ai commi 1 e 3, classificati con codice CER 200399, vengono prioritariamente conferiti presso il deposito temporaneo localizzato nella cava *ex Teges* gestita da A.S.M. Spa. Il termine del 31 dicembre 2009 previsto dal decreto Capo del Dipartimento della Protezione Civile repertorio n. 16 del 6 agosto 2009 è prorogato fino al 31 dicembre 2015.

4-quinquies. Gli aggregati riciclati provenienti dagli impianti di recupero dei rifiuti inerti, che abbiano caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 ed effettivamente utilizzati per le finalità di cui al medesimo allegato, cessano dalla qualifica di rifiuto e possono essere utilizzati per le azioni di recupero e riqualificazione ambientale di cui al comma *5-quater* e delle altre eventualmente individuate dai comuni. Resta ferma, in caso di utilizzo per interventi di recupero ambientale, la conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientali e dei siti inquinati in funzione della specifica destinazione d'uso del sito da recuperare».

8.21

[BLUNDO](#), [MORONESE](#), [LUCIDI](#), [MARTELLI](#), [NUGNES](#), [CIAMPOLILLO](#), [CIOFFI](#), [SCIBONA](#)
Improcedibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«*5-bis*. È autorizzato lo stanziamento di 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2013 e per la durata di sei anni, a favore della ricostruzione architettonica e strutturale dell'Aquila e dei Comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma *8-bis*».

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«*8-bis*. All'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"*6-bis*. A decorrere dall'anno 2013, e per la durata di sei anni, le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*) del medesimo decreto, sono stabilite nella misura del 27 per cento"».

8.22 (testo 3)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«*5-bis*. Le disponibilità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono integralmente ripristinate per l'anno 2013. Alla copertura dell'onere, pari a 1 milione per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013/2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

8.23

[COMPAGNONE](#), [FERRARA MARIO](#)

Precluso

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«*5-bis*. Per tutte le spese autorizzate ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 febbraio 2010, n. 26, in relazione all'avvio della fase post-emergenziale del terremoto in Abruzzo e del monitoraggio del rischio sismico, non trova applicazione l'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e nessuna altra norma relativa a tagli lineari. I relativi capitoli di spesa, di cui all'articolo 1 della legge 26 febbraio 2010, n. 26 vengono ripristinati integralmente con la disponibilità. Al relativo onere si provvede a decorrere dall'anno 2013, mediante corrispondente riduzione lineare delle

dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

8.24

[PELINO](#)

Ritirato

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. È autorizzato lo stanziamento di euro 300.000.000,00 per le annualità 2013-2014-2015, per la riparazione dei danni subiti dai comuni fuori cratere sisma 2009 di tutte e quattro le provincie abruzzesi (L'Aquila, Pescara, Teramo e Chieti), rientranti nel comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 39 del 2009 convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e per i quali l'entità dei danni è stata certificata mediante le schede AEDES di primo rilevamento redatte dai tecnici della Protezione Civile, nel corso dei sopralluoghi effettuati in massima parte nei centri storici dei suddetti comuni.

8-*ter*. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate mediante corrispondente riduzione permanente di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009».

8.25

[PELINO](#)

Ritirato

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis*. È autorizzato lo stanziamento di 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2013 e per la durata di sei anni, a favore della ricostruzione architettonica e strutturale dell'Aquila e dei Comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

8-*ter*. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate mediante corrispondente riduzione proporzionale permanente di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009».

G8.100

[RAZZI](#), [SCILIPOTI](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 576, recante «Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015»,

premesso che:

la grave situazione determinatasi al porto di Pescara e le connesse problematiche afferenti la locale marineria dovute al mancato dragaggio e alle gravi carenze strutturali del Porto, ha determinato una vera e propria paralisi del settore pesca con gravi danni per la categoria ed ingenti erogazioni pubbliche per finanziare la cassa integrazione guadagni;

tra le carenze di particolare emergenza è l'area del cantiere navale in stato di degrado assoluto e del tutto inidonea a svolgere qualsiasi servizio in favore dei pescatori,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare opportune iniziative volte a prevedere, al fine di consentire la riqualificazione e la messa in sicurezza dell'area «cantiere navale» sita all'interno del porto-canale di Pescara, la concessione di un contributo all'Associazione Armatori Pescara.

G8.100 (testo 2)

[RAZZI](#), [SCILIPOTI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 576, recante «Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015»,

premesso che:

la grave situazione determinatasi al porto di Pescara e le connesse problematiche afferenti la locale marineria dovute al mancato dragaggio e alle gravi carenze strutturali del Porto, ha determinato una vera e propria paralisi del settore pesca con gravi danni per la categoria ed ingenti erogazioni pubbliche per finanziare la cassa integrazione guadagni;

tra le carenze di particolare emergenza è l'area del cantiere navale in stato di degrado assoluto e del tutto inidonea a svolgere qualsiasi servizio in favore dei pescatori,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare opportune iniziative volte a consentire la riqualificazione e la messa in sicurezza dell'area «cantiere navale» sita all'interno del porto-canale di Pescara.

(*) Accolto dal Governo

G8.101

[RAZZI](#), [SCILIPOTI](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 576, recante «Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015»;

premesso che:

la materia del personale delle aree marine protette non ha ancora trovato adeguata formulazione normativa;

vi è una disparità di trattamento con il personale che svolge funzioni del tutto analoghe presso i Parchi «terrestri»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare opportune disposizioni volte a consentire alle Aree Marine Protette la necessaria programmazione pluriennale delle attività in un quadro normativo certo, equiparando il personale dipendente delle Aree Marine a quello dei Parchi nazionali.

G8.101 (testo 2)

[RAZZI](#), [SCILIPOTI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 576, recante «Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015»;

premesso che:

la materia del personale delle aree marine protette non ha ancora trovato adeguata formulazione normativa;

vi è una disparità di trattamento con il personale che svolge funzioni del tutto analoghe presso i Parchi «terrestri»,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare opportune disposizioni volte a consentire

alle Aree Marine Protette la necessaria programmazione pluriennale delle attività in un quadro normativo certo.

(*) Accolto dal Governo

G8.200

[CARDINALI](#), [ROSSI GIANLUCA](#), [GINETTI](#), [GOTOR](#), [ROSSI LUCIANO](#) (*)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi di Expo 2015;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere positivamente, entro brevi termini, le problematiche sollevate dall'emendamento 8.0.3 presentato nelle Commissioni riunite 8^a e 13^a relative alle modalità di esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati, o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, da realizzare all'interno del Programma integrato di recupero del borgo storico di Spina, nel Comune di Marsciano, colpito dal sisma del 15 dicembre 2009.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G8.200 (testo 2)

[CARDINALI](#), [ROSSI GIANLUCA](#), [GINETTI](#), [GOTOR](#), [ROSSI LUCIANO](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi di Expo 2015;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere positivamente, entro brevi termini, le problematiche relative alle modalità di esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati, o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, da realizzare all'interno del Programma integrato di recupero del borgo storico di Spina, nel Comune di Marsciano, colpito dal sisma del 15 dicembre 2009.

(*) Accolto dal Governo

G8.201

[ALBERTI CASELLATI](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 576 recante conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015;

premesso che:

l'articolo 1, comma 480, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, c.d. «legge di stabilità 2013», modificando l'articolo 40, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, ha disposto l'incremento, a partire del 1° luglio 2013, dell'aliquota IVA ordinaria dal 21 per cento al 22 per cento;

l'imminente incremento dell'aliquota IVA ordinaria va a colpire la maggior parte dei beni e dei servizi; pur avendo come obiettivo l'aumento del gettito nelle casse dello Stato, rischia di contrarre ulteriormente i consumi degli italiani e di ridurre il valore, in termini di potere d'acquisto, dei risparmi

dalle famiglie. Il Codacons ha calcolato un impatto medio, su base annua, considerando la famiglia media ISTAT da 2,4 componenti, pari a 176 euro per l'Iva dal 21 al 22 per cento,

impegna il Governo:

ad adottare opportune misure volte ad abrogare la disposizione legislativa relativa all'aumento dell'IVA dal 21 per cento al 22 per cento, al fine di non peggiorare la situazione economica delle famiglie e delle imprese a favorire la ripresa socio-economica del Paese.

G8.201 (testo 2)

[ALBERTI CASELLATI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 576 recante conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015;

premesso che:

l'articolo 1, comma 480, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, c.d. «legge di stabilità 2013», modificando l'articolo 40, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, ha disposto l'incremento, a partire del 1° luglio 2013, dell'aliquota IVA ordinaria dal 21 per cento al 22 per cento;

l'imminente incremento dell'aliquota IVA ordinaria va a colpire la maggior parte dei beni e dei servizi; pur avendo come obiettivo l'aumento del gettito nelle casse dello Stato, rischia di contrarre ulteriormente i consumi degli italiani e di ridurre il valore, in termini di potere d'acquisto, dei risparmi dalle famiglie. Il Codacons ha calcolato un impatto medio, su base annua, considerando la famiglia media ISTAT da 2,4 componenti, pari a 176 euro per l'Iva dal 21 al 22 per cento,

impegna il Governo a valutare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la possibilità di adottare opportune misure volte ad abrogare la disposizione legislativa relativa all'aumento dell'IVA dal 21 per cento al 22 per cento, al fine di non peggiorare la situazione economica delle famiglie e delle imprese a favorire la ripresa socio-economica del Paese.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 8

8.0.3

[CARDINALI](#), [ROSSI GIANLUCA](#), [GINETTI](#), [GOTOR](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 8**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 15 dicembre 2009 in Umbria)

1. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati, o di proprietà mista pubblica e privata, anche non abitativi, da realizzare all'interno del Programma integrato di recupero del borgo storico di Spina, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2010, n. 3853, i proprietari si costituiscono in consorzio obbligatorio entro trenta giorni dall'invito ad essi rivolto dal Comune. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell'immobile, determinate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994, ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo. Per la esecuzione degli interventi di riparazione il consorzio si sostituisce ai proprietari che non hanno aderito.

2. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 1, il Comune si sostituisce ai proprietari e, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, ai consorzi inadempienti, per l'esecuzione degli interventi mediante l'occupazione temporanea degli immobili, che non può avere durata superiore a tre anni, e per la quale non è dovuto alcun indennizzo.

3. Il consorzio di cui al comma 1 ed il Comune, nei casi previsti dal comma 2, si rivalgono sui

proprietari nei casi in cui il costo degli interventi di riparazione dei danni e di ripristino per gli immobili privati siano superiori al contributo concesso.

4. Le spese eccedenti l'ammontare del contributo, sostenute dal Comune per la realizzazione dei lavori di ricostruzione, riparazione e miglioramento sismico di un immobile, nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al precedente comma 2, sono assistite da privilegio speciale immobiliare sull'immobile medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del Codice civile.

5. La disciplina della costituzione dei consorzi obbligatori di cui al comma 1 si applica anche per l'esecuzione degli interventi unitari in cui sono ricompresi edifici che non abbiano subito danni e pertanto esclusi dai contributi.

6. I contributi a fondo perduto previsti per gli eventi sismici del 15 dicembre 2009 della Regione Umbria e destinati alla ricostruzione, riparazione e miglioramento sismico di immobili, sono concessi ai privati o ai consorzi obbligatori costituiti tra i soggetti titolari di diritti reali immobiliari di proprietà, ovvero titolari di diritti reali di godimento qualora autorizzati dagli stessi proprietari, a titolo di indennizzo per il ristoro, in tutto o in parte, dei danni causati dal sisma ad edifici di proprietà privata. Conseguentemente i contratti stipulati dai beneficiari dei contributi per la esecuzione di lavori e per l'acquisto di beni e servizi connessi non si intendono compresi tra quelli previsti dall'articolo 32, comma 1, lettere *d*) ed *e*), del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

8.0.4

[RUTA](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 8**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni per il completamento della fase di ricostruzione in Molise)

1. Al fine di completare la fase di ricostruzione in Molise dopo gli eccezionali eventi sismici verificati si tra il 31 ottobre e il 2 novembre 2002, per l'anno 2013, su proposta del Presidente della Regione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli obiettivi del patto di stabilità dei Comuni di Bonefro, Colletorto, Montorio nei Frentani, Santa Croce di Magliano, Casacalenda, Larino, Morrone del Sannio, Ururi, Castellino del Biferno, Montelongo, Provvidenti, Rotello, S. Giuliano di Puglia e Ripabottoni sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo di 77 milioni di euro.

2. Ai comuni di cui al comma 1, non si applicano le sanzioni per mancato rispetto del patto di stabilità interno 2013, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 77 milioni di euro per l'anno 2013 si provvede, quanto a 12 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 7 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; quanto a 58 milioni di euro con le disposizioni di cui al comma 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 58 milioni di euro per l'anno

2013».

8.0.5

[RUTA](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 8**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni per il completamento della fase di ricostruzione in Molise)

1. Al fine di completare la fase di ricostruzione in Molise dopo gli eccezionali eventi sismici verificatisi tra il 31 ottobre e il 2 novembre 2002, per l'anno 2013, su proposta del Presidente della Regione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli obiettivi del patto di stabilità dei Comuni di Bonefro, Colletorto, Montorio nei Frentani, Santa Croce di Magliano, Casacalenda, Larino, Morrone del Sannio, Ururi, Castellino del Biferno, Montelongo, Provvidenti, Rotello, S. Giuliano di Puglia e Ripabottoni sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo di 30 milioni di euro.

2. Ai comuni di cui al comma 1, non si applicano le sanzioni per mancato rispetto del patto di stabilità interno 2013, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2013 si provvede, quanto a 12 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 7 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; quanto a 18 milioni di euro con le disposizioni di cui al comma 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 18 milioni di euro per l'anno 2013».

8.0.100 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Ritirato

Dopo l'**articolo 8**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, gli uffici legali delle Regioni sono autorizzati ad assumere gratuitamente il patrocinio degli enti dipendenti, delle agenzie regionali e degli organismi istituiti con legge regionale per l'esercizio di funzioni amministrative delle Regioni medesime nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente».

8.0.6

[GIBIINO](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 8**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Proroga mutui per i Comuni del Terremoto Emilia Romagna)

1. La sospensione del pagamento di cui all'articolo 8, comma 1, punto 9) del decreto-legge del 6

giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2012, è prorogata di 12 mesi».

8.0.9

DLBIAGIO

Improcedibile

Dopo l'**articolo 8**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Proroga mutui per i Comuni del Terremoto Emilia Romagna)

1. La sospensione del pagamento di cui all'articolo 8, comma 1, punto 9) del decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2012, è prorogata di 12 mesi».

8.0.7

GIBIINO

Ritirato

Dopo l'**articolo 8**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Proroga mutui per i Comuni del Terremoto Emilia Romagna)

1. All'articolo 8, comma 1, dopo il punto 9) del decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2012, aggiungere il seguente comma:

"9-ter. È sospeso fino al 31 dicembre 2013 il pagamento delle rate di mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere e, previo accordo con gli istituti di credito interessati, la sospensione può essere prorogata per ulteriori 6 mesi"».

8.0.11

PEZZOPANE, FILIPPI, CALEO, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, SONEGO, RANUCCI, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI

Ritirato

Dopo l'**articolo 8**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Ulteriori interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009)

1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, per le finalità e con i criteri e le modalità previsti dall'articolo 67-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le banche, operanti nei suddetti territori, possono ottenere dalla Cassa Depositi e Prestiti finanziamenti, fino ad un massimo di 1.400 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera *a*), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati, assistiti da garanzia dello Stato, di durata massima venticinquennale, a favore di persone fisiche, per la ricostruzione o riparazione di immobili, adibiti ad abitazione principale, danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta. In ogni caso, i contratti di finanziamento sono stipulati sulla base di uno schema di contratto tipo definito con apposita convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti e l'Associazione Bancaria Italiana.

2. La garanzia dello stato è concessa dal Ministero dell'economia e delle finanze con uno o più decreti direttoriali con i quali sono definiti i criteri e le modalità operative della stessa nonché gli strumenti di monitoraggio finalizzati al rispetto della operatività della garanzia nel limite massimo dei 1.400 milioni di euro. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Il beneficiario del finanziamento agevolato, accordato dalle banche ai sensi del presente articolo, matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per

ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato. Ulteriori modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 del presente articolo.

4. La banca invia, con cadenza periodica e con modalità telematiche all'Ufficio Speciale competente, al Comune dove è ubicato l'immobile danneggiato e all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari l'ammontare del finanziamento concesso a ciascuno di essi, nonché il numero e l'importo delle singole rate.

5. I finanziamenti agevolati sono erogati e posti in ammortamento dalle banche sulla base degli stati di avanzamento degli interventi ammessi a contributo. I contratti stipulati per la concessione dei finanziamenti agevolati devono prevedere clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto, il beneficiario è tenuto alla restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In caso di inadempienza, la banca comunica all'Agenzia delle entrate, ai Comuni interessati e ai titolari degli Uffici speciali, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi oneri mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme rimosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la ricostruzione.

6. Agli atti e alle operazioni relativi ai finanziamenti di cui al presente articolo, nonché agli atti conseguenti e connessi, si applicano le esenzioni tributarie previste dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del citato decreto-legge n. 39 del 2009.

7. All'onere derivante dal comma 1, si provvede con un contributo venticinquennale di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Alla relativa copertura si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 8.

8. In aggiunta a quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2013, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 80 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre 2013 e successivamente entro il 30 marzo di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma.

9. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 8, propone ogni anno, a decorrere dall'anno 2013, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma 8».

8.0.500/100

[PANIZZA](#), [ERAVEZZI](#)

Accantonato

All'emendamento 8.0.500 aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Fermo restando, quanto previsto dal comma 1, in attesa di una specifica disciplina per la

semplificazione amministrativa delle procedure, alla gestione dei materiali da scavo, provenienti dai cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale, continuano ad applicarsi su tutto il territorio nazionale le disposizioni stabilite dall'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 49 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27».

8.0.500

LE COMMISSIONI RIUNITE

Accantonato

Dopo l'**articolo 8**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-*bis*.

1. Al fine di rendere più celere e più agevole la realizzazione degli interventi urgenti previsti dal presente decreto-legge che comportano la necessità di gestire terre e rocce da scavo, adottando nel contempo una disciplina semplificata di tale gestione, proporzionata all'entità degli interventi da eseguire e uniforme per tutto il territorio nazionale, il decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161 si applica solo alle terre e rocce da scavo prodotte nell'esecuzione di opere soggette ad autorizzazione integrata ambientale o a valutazione di impatto ambientale».

8.0.12

GIBINO

Ritirato

Dopo l'**articolo 8**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(*Terremoto Abruzzo*)

1. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-*bis*. Per la determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario i comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009, di cui al decreto del commissario delegato del 16 aprile 2009 e del decreto del 27 luglio 2009, escludono dalla base di calcolo le spese correnti sostenute nel 2009 per fronteggiare tale calamità naturale. Alla compensazione degli effetti finanziari si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189"».

8.0.200 (testo 2)

SCAVONE, COMPAGNONE, FERRARA MARIO, BILARDI, MAURO GIOVANNI

Improcedibile

Dopo l'**articolo 8**, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

1. Al fine di completare l'attività di ricostruzione e per svolgere le connesse attività di protezione civile, di monitoraggio e di contrasto degli effetti della caduta di cenere vulcanica, il personale assunto in base all'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, n. 3254, è stabilizzato presso gli enti presso i quali lavora, cui è destinata proporzionalmente la relativa copertura.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1, pari a 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

8.0.13

GIBINO

Improprio

Dopo l'**articolo 8**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Ristoro delle spese sostenute dagli Enti locali per l'emergenza neve del febbraio 2012)

1. È autorizzata la spesa di 197 milioni di euro per il rimborso, agli Enti territoriali ed alle Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, delle spese sostenute per fronteggiare le eccezionali nevicate che hanno colpito, nel mese di febbraio 2012, il territorio delle regioni Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, non rientranti nelle autorizzazioni di spesa rilasciate dal Dipartimento della protezione civile a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2012. Le risorse sono poste a carico del Fondo per la protezione civile.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è adottato il piano di riparto delle risorse di cui al comma 1, da destinare alle Regioni per il successivo trasferimento agli enti locali, nonché alle Strutture operative del servizio nazionale della protezione civile intervenute per il superamento della situazione di criticità, in relazione alle spese effettivamente sostenute per assicurare l'assistenza alla popolazione, il reperimento dei materiali, l'impiego di mezzi per la rimozione della neve, ivi compreso l'acquisto di carburante, e l'acquisto di sale, nonché, limitatamente al 30 per cento, gli oneri sostenuti per l'impiego del personale e comunicate al Dipartimento della protezione civile dalle Strutture operative del servizio nazionale di protezione civile, nonché dalle Regioni, di cui al comma 1, all'esito della ricognizione effettuata successivamente ai predetti eventi.

3. Le risorse di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelle relative al ristoro delle spese sostenute dalle Strutture operative del servizio nazionale della protezione civile, sono trasferite agli Enti locali per il tramite delle Regioni interessate e sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. Per le finalità di cui al presente comma è disposta l'apertura di apposita contabilità speciale.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo per la protezione civile opportunamente integrato con 100 milioni di euro derivanti dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al maggiore gettito IVA, come previsto dal comma 362, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e con 100 milioni di euro a valere sul fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5. I titolari di contabilità speciale di cui al comma 3 sono soggetti all'obbligo di rendicontazione di cui all'articolo 5, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni».

8.0.201

[CROSIO](#), [DAVICO](#), [ARRIGONI](#)

Improponibile

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni per le zone colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2013)

1. In conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei giorni dal 16 al 20 maggio 2013, è dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, lo stato di emergenza per i comuni colpiti dalle avversità atmosferiche del territorio delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte Veneto e Trentino Alto Adige, fino al novantesimo giorno dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto e Trentino Alto Adige operano con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei ministri adottata nelle forme

di cui all'articolo 5, comma 1, della citata legge, in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni, il risarcimento dei danni e la ripresa economica nei territori dei comuni colpiti dalle avversità atmosferiche, come individuati dagli stessi Commissari a seguito di ricognizione dei danni in collaborazione con gli enti locali interessati, il rientro nel regime ordinario è disciplinato ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è previsto il differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. I presidenti delle regioni di cui al comma 1 possono avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessate dalle alluvioni, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi.

5. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, da ripartire tra le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto e Trentino Alto Adige, su proposta dei Presidenti delle medesime Regioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, proporzionalmente ai danni subiti da ciascun territorio. Le risorse di cui al presente comma non rilevano ai fini dei vincoli finanziari fissati dalle regole del patto di stabilità interno.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Dalle riduzioni sono esclusi gli stanziamenti relativi alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo 2015».

8.0.41

[ALBERTI CASELLATI](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 8**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni, è abrogato.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in 4 miliardi di euro per il 2013 e in 8 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009».

8.0.42

[GIBIINO](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 8**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) i commi da 365 a 373 dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 2012, n. 228;

b) il comma 2 dell'articolo 12-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122».

8.0.46

[DLBIAGIO](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 8**, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) i commi da 365 a 373 dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 2012, n. 228;

b) il comma 2 dell'articolo 12-*bis* del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122».

8.0.44

[CROSIO](#), [DAVICO](#), [ARRIGONI](#)

Respinto

Dopo l'**articolo 8**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati i commi da 365 a 373 dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 2012, n. 228;».

8.0.45

[MARINO LUIGI](#), [DALLA ZUANNA](#), [ROSSI MAURIZIO](#), [DI BIAGIO](#)

Ritirato

Dopo l'**articolo 8**, aggiungere il seguente:

«Art.8-*bis*.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati i commi da 365 a 373 dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 2012, n. 228».

ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 9.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

x1.100

LE COMMISSIONI RIUNITE

V. testo 2

Dopo il comma 1 dell'**articolo 1** del disegno di legge, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Al Ministero per i beni e le attività culturali sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite, con decorrenza dalla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*quinqüies*, le inerenti risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui.

1-*bis*.1. La denominazione del Ministero per i beni e attività culturali è modificata in: "Ministero dei beni e attività culturali e del turismo".

1-*ter*. In attuazione del comma 1-*bis*, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*quinqüies*, si provvede al trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali del personale transitato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 19-*bis* e 19-*quater*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, che alla data del 21 maggio 2013 presta servizio presso l'Ufficio per le politiche del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

1-*quater*. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla riduzione delle strutture e delle dotazioni organiche in misura corrispondente alle funzioni e al personale trasferito. Il personale delle qualifiche trasferito mantiene il trattamento fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento. Se tale trattamento risulta più elevato, al personale è corrisposto un assegno *ad personam*, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.

1-*quinqüies*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede alla puntuale

individuazione delle risorse umane, strumentali, e finanziarie trasferite ai sensi dei commi da 1-*bis* a 1-*decies*.

1-*sexies*. Il Ministero per beni e le attività culturali è autorizzato ad adeguare la propria struttura organizzativa sulla base delle disposizioni di cui al comma 1-*bis*.

1-*septies*. Nelle more dell'adozione delle misure attuative del presente articolo, il Ministro per i beni e le attività culturali si avvale dell'Ufficio per le politiche del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

1-*octies*. All'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito con il seguente: "Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è costituito in via permanente dal Ministro dell'economia e delle finanze, che ne è Vice-presidente, e dai Ministri degli affari esteri, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e della previdenza sociale, delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali, dell'istruzione, università e ricerca, degli affari europei, per la coesione territoriale, degli affari regionali in qualità di presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza della Conferenza stessa";

b) al decimo comma le parole: "un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri", sono sostituite dalle seguenti: "un Ministro o un Sottosegretario di Stato".

1-*nonies*. Le risorse finanziarie disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, individuate ai sensi del comma 1-*quinqüies*, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati.

1-*decies*. Dalle disposizioni di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*decies* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-*undecies*. All'articolo 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349, al comma 4, le parole: "Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)" sono soppresse.

1-*duodecies*. All'articolo 3 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, al comma 1, le parole: "Il Ministro è componente del CIPE" sono soppresse.

1-*terdecies*. All'articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183, al comma 3, le parole: "dei comitati indicati nei commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "dei comitati indicati nel comma 2".

1-*quaterdecies*. All'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al comma 7, il primo periodo è soppresso».

x1.100 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo il comma 1 dell'**articolo 1** del disegno di legge, inserire i seguenti:

«1-*bis*. Al Ministero per i beni e le attività culturali sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo. Al medesimo Ministero sono altresì trasferite, con decorrenza dalla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*quinqüies*, le inerenti risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il numero 12) è sostituito dal seguente: «12) Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo».

1-*ter*. In attuazione del comma 1-*bis*, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*quinqüies*, si provvede al trasferimento al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del personale transitato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 19-*bis* e 19-*quater*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive

modificazioni, che alla data del 21 maggio 2013 presta servizio presso l'Ufficio per le politiche del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

1-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla riduzione delle strutture e delle dotazioni organiche in misura corrispondente alle funzioni e al personale trasferito. Il personale delle qualifiche non dirigenziali trasferito mantiene il trattamento fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento. Se tale trattamento risulta più elevato, al personale è corrisposto un assegno *ad personam*, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici.

1-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali, e finanziarie trasferite ai sensi dei commi da *1-bis* a *1-decies*.

1-sexies. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è autorizzato ad adeguare la propria struttura organizzativa sulla base delle disposizioni di cui al comma *1-bis*.

1-septies. Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma *1-quinquies*, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo si avvale dell'Ufficio per le politiche del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

1-octies. All'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è costituito in via permanente dal Ministro dell'economia e delle finanze, che ne è Vice-presidente, e dai Ministri degli affari esteri, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché dai Ministri delegati per gli affari europei, per la coesione territoriale, e per affari regionali in qualità di presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza della Conferenza stessa";

b) al decimo comma, le parole: "un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri", sono sostituite dalle seguenti: "un Ministro o un Sottosegretario di Stato".

1-novies. Le risorse finanziarie disponibili sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, individuate ai sensi del comma *1-quinquies*, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

1-decies. Dalle disposizioni di cui ai commi da *1-bis* a *1-novies* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-undecies. All'articolo 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349, il comma 4 è abrogato.

1-duodecies. All'articolo 3 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, al comma 1, le parole: "Il Ministro è componente del CIPE" sono soppresse.

1-terdecies. All'articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183, al comma 3, le parole: "dei comitati indicati nei commi 1 e 2, nonché" sono soppresse e le parole: "a tali comitati" sono sostituite dalle seguenti: "a tale comitato".

1-quaterdecies. All'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al comma 7, il primo periodo è soppresso» .

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bubbico, Ciampi, Collina, Colucci, De Poli, Guerra, Mucchetti, Pinotti, Sonego e Vicari.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro affari esteri

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Monti-I)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 2002, e del relativo Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012 (816)

(presentato in data 12/6/2013);

C.875 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.901);

Ministro affari esteri

(Governo Monti-I)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania in materia di rappresentanze diplomatiche, fatto a Vilnius il 21 febbraio 2013 (817)

(presentato in data 12/6/2013);

C.841 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Silvestro Annalisa, Bianco Amedeo, De Biasi Emilia Grazia, Dirindin Nerina, Granaiola Manuela, Mattesini Donella, Maturani Giuseppina, Padua Venera

Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario, di farmacista e delle professioni sanitarie di cui alla legge 30 agosto 2000, n. 251 (818)

(presentato in data 12/6/2013);

senatore De Poli Antonio

Istituzione dell'Agenzia nazionale per lo studio della fisiologia e della fisiopatologia dei processi di comunicazione intra ed intercellulare (819)

(presentato in data 11/6/2013);

senatori Bitonci Massimo, Candiani Stefano, Arrigoni Paolo, Bellot Raffaella, Bisinella Patrizia, Calderoli Roberto, Centinaio Gian Marco, Comaroli Silvana Andreina, Consiglio Nunziante, Crosio Jonny, Davico Michelino, Divina Sergio, Munerato Emanuela, Stefani Erika, Stucchi Giacomo, Volpi Raffaele

Delega al Governo per la separazione del modello di banca commerciale dal modello di banca d'affari (820)

(presentato in data 12/6/2013);

senatori Battista Lorenzo, Puglia Sergio, Bencini Alessandra, Catalfo Nunzia, Paglini Sara, Bignami Laura, Blundo Rosetta Enza, Bocchino Fabrizio, Campanella Francesco, Donno Daniela, Giarrusso Mario Michele, Lezzi Barbara, Montevecchi Michela

Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori (821)

(presentato in data 11/6/2013).

Disegni di legge, ritiro

La senatrice Ornella Bertorotta ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: Bertorotta ed altri - "Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di finanziamento degli enti di ricerca" (802).

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Angioni ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00057 dei senatori Casson ed altri.

Il senatore Sollo ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00063 dei senatori Nencini ed altri.

Mozioni, nuovo testo

La mozione 1-00051, dei senatori Bitonci ed altri, pubblicata il 29 maggio 2013, deve intendersi riformulata come segue:

BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI - Il Senato,

premesse che:

il sistema economico del Paese registra la presenza di società, partecipate direttamente od indirettamente da soggetti pubblici, frutto di un'evoluzione storica, peraltro assimilabile a quella della maggior parte degli altri Paesi europei, improntata alla gestione di alcuni servizi e al sostegno ad alcuni settori produttivi considerati importanti e strategici non solo a fini economici ma anche per garantire alcuni servizi essenziali a tutti i cittadini;

il quadro normativo riguardante le società a partecipazione pubblica è complesso a causa dei diversi profili coinvolti: alla normativa societaria si sovrappongono gli effetti indiretti delle norme sul patto di stabilità e sulla *spending review*, che condizionano gli enti pubblici che partecipano dei capitali delle società; inoltre sono presenti alcune normative di settore, principalmente di derivazione europea, riguardanti la concorrenza e la liberalizzazione di taluni servizi;

negli ultimi anni tuttavia le società, in particolare quelle partecipate da enti pubblici, hanno adottato iniziative volte a garantire la trasparenza non solo delle proprie scelte strategiche ma anche della scelta e della adeguatezza del proprio *management*, superando generalmente quanto comunque previsto dalla legge e con lo scopo, oltre che di garantire trasparenza, di rendersi più forti e credibili rispetto ai mercati nei quali operano;

i poteri di nomina da parte dell'azionista pubblico degli amministratori delle società partecipate sono disciplinati, a livello generale, dal codice civile, nonché da una serie di ulteriori disposizioni. In primo luogo, la disciplina generale (art. 2449 del codice civile) prevede che, se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può attribuire loro la facoltà di nominare amministratori, sindaci o componenti del consiglio di sorveglianza, in numero proporzionale alla partecipazione al capitale sociale;

gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati dallo Stato e dagli enti pubblici possono essere revocati solo dagli enti che li hanno nominati ed hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica;

i sindaci, ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. Per le società che fanno ricorso al mercato azionario è prevista la possibilità di riservare allo Stato o agli enti partecipanti azioni fornite di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, ma non il voto nell'assemblea generale degli azionisti;

alcuni importanti accorgimenti sono stati adottati dal legislatore per garantire che le società pubbliche siano orientate a criteri di efficienza, penalizzando gli amministratori che non agiscano con competenza e capacità. Ne è esempio la previsione in base alla quale non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, ha chiuso in perdita tre esercizi consecutivi (articolo 1, comma 734, della legge n. 296 del 2006);

i principali dati relativi alle società a partecipazione pubblica sono disponibili e fruibili in diverse forme, compreso il canale *internet*. L'elenco delle società per azioni partecipate da amministrazioni statali è contenuto nel rendiconto generale dello Stato, nel conto del patrimonio (appendice 4). Il Ministero dell'economia e finanze è il principale azionista statale. Le informazioni disponibili sul sito del Ministero riferiscono che a novembre 2012 il Dicastero deteneva 31 partecipazioni dirette; considerato che:

la legge 12 luglio 2011, n. 120, sulla parità di accesso agli organi delle società quotate, volta a superare il problema della scarsa presenza di donne negli organi di vertice delle società commerciali e, in particolare, nei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa, dispone che, per le società a controllo pubblico, i principi applicabili rimangono quelli di legge, mentre la disciplina di dettaglio è affidata ad un apposito regolamento, con la finalità di garantire una disciplina uniforme per tutte le società interessate. Tale regolamentazione è contenuta nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251. Ad esso è affidata la disciplina della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni introdotte, nonché delle forme e dei termini dei provvedimenti da adottare e delle modalità di sostituzione dei componenti decaduti;

in particolare tale regolamento impone, come avviene per le società private, agli statuti delle società pubbliche non quotate di prevedere modalità di nomina degli organi di amministrazione e di controllo, se a composizione collegiale, tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo. In tali ipotesi gli statuti disciplinano ugualmente la formazione delle liste in applicazione del criterio di riparto tra generi, prevedendo modalità di elezione e di estrazione dei singoli componenti idonee a garantire il rispetto delle previsioni di legge;

ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, le società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi, criteri e modalità rispettosi dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità, impegna il Governo:

1) a disciplinare e rendere pubblici, laddove non abbia già provveduto in tal senso, anche nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, i requisiti richiesti per la candidatura alla carica di componente dei consigli di amministrazione delle società a partecipazione pubblica totale o di controllo;

2) ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a prevedere, ove non già disposto, la sottoposizione delle proposte governative di nomina dei membri dei consigli di amministrazione delle società a partecipazione pubblica totale o di controllo al parere delle competenti Commissioni parlamentari;

3) ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a rendere consultabili i *curricula* dei singoli candidati, così da consentire a tutti i soggetti interessati, quali dipendenti, clienti e fornitori delle stesse società, di essere a conoscenza dei requisiti posseduti dai candidati;

4) a far sì che le indennità complessivamente percepite da soggetti nominati da enti pubblici in società da essi partecipate non possano in ogni caso superare l'indennità spettante al Presidente del Consiglio dei ministri.

(1-00051) (Testo 2)

La mozione 1-00060, dei senatori Tomaselli ed altri, pubblicata l'11 giugno 2013, deve intendersi riformulata come segue:

TOMASELLI, PELINO, SCAVONE, LANGELLA, PAGLIARI, ASTORRE, GALIMBERTI, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRU', COLLINA, BOCCA, CARIDI, BILARDI, ZELLER - Il Senato,

premessi che:

le società a partecipazione pubblica costituiscono una realtà rilevante nell'economia nazionale svolgendo un'attività, in termini di produzione di beni e servizi, che contribuisce in via prioritaria al soddisfacimento di interessi pubblici di carattere generale;

alcune società a partecipazione pubblica rappresentano realtà industriali di particolare importanza per l'economia nazionale operanti in settori in prevalenza di interesse generale, che richiedono livelli di investimento e prestazione elevati che il settore privato non sempre è in grado di assicurare pienamente;

attualmente in Italia esistono numerose società a partecipazione pubblica, gran parte delle quali controllate o partecipate da Regioni ed enti locali, mentre lo Stato, in particolare tramite il Ministero

dell'economia e delle finanze, detiene la partecipazione diretta, di maggioranza o controllo, di 32 società operanti in settori strategici dell'economia nazionale, quali quello assicurativo, bancario e dei servizi finanziari, postale, delle infrastrutture e trasporti, della difesa, dell'energia e dei servizi; tra queste, come risulta dal rendiconto generale dello Stato e dal conto generale del patrimonio, emergono in tutta evidenza le partecipazioni di controllo di rilevanti società quali Enel SpA, Eni SpA, Cassa depositi e Prestiti SpA, Ferrovie dello Stato SpA, Finmeccanica SpA, alcune delle quali quotate in borsa;

si tratta di società per lo più a vocazione imprenditoriale che operano in rilevanti settori strategici, con una consolidata e riconosciuta vocazione all'eccellenza produttiva, finanziaria e tecnologica. Esse rappresentano un importante presidio di occupazione, con una presenza consolidata in settori decisivi in ambito nazionale, ed in alcuni casi, come Enel, Eni e Finmeccanica, rappresentano aziende *leader* a livello mondiale;

considerato che:

il Ministero dell'economia, in qualità di titolare delle partecipazioni societarie dello Stato, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, esercita i diritti dell'azionista, sulla base della normativa di diritto comune e, pertanto, provvede alle nomine degli organi sociali come azionista, ai sensi dell'articolo 2364 del codice civile, in base all'entità della partecipazione societaria detenuta nel capitale sociale e quindi ai corrispondenti diritti di voto;

le nomine degli organi delle società controllate dal Ministero dell'economia avvengono, pertanto, secondo i comuni criteri assembleari che assicurano il potere di nomina agli azionisti e non sulla base dell'articolo 2449 del codice civile, che riconosce sostanzialmente allo Stato e agli enti pubblici poteri *extra ordinem* in presenza di una partecipazione al capitale societario anche minoritaria;

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di dare piena attuazione alla separazione tra la sfera politica e quella amministrativa all'interno della pubblica amministrazione, ha individuato dettagliatamente gli atti, le funzioni e le responsabilità che rientrano nella sfera di indirizzo politico-amministrativo;

in questo contesto, l'articolo 4, comma 1, lettera e), dispone che, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, gli organi di Governo provvedano, in particolare, ad effettuare "le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni";

il Ministro dell'economia, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, provvede alla scelta degli organi di amministrazione e di controllo delle società direttamente controllate dal Dicastero, e le conseguenti indicazioni impartite ai rappresentanti del Ministero nelle assemblee si configurano quali atti di alta amministrazione riservati, per legge, al medesimo Ministro;

in numerose società controllate dal Ministero dell'economia, in virtù di specifiche disposizioni normative, la designazione dei componenti è effettuata dal Ministro dell'economia d'intesa con altro Ministro competente per materia;

lo Stato è titolare di partecipazioni di controllo sia in società che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, sia in società che non fanno ricorso al mercato per la raccolta del capitale di rischio;

le società quotate a partecipazione pubblica sono sottoposte alla disciplina delle società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico e l'articolo 147-*quinquies* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, individua i requisiti di onorabilità e professionalità che devono essere posseduti, a pena di decadenza dalla carica, dagli amministratori, rinviando a quelli previsti dal decreto del Ministero della giustizia 30 marzo 2000, n. 162, per i componenti dei collegi sindacali;

per le società non quotate controllate dal Ministero dell'economia sono stati implementati modelli di *governance* allineati alle *best practices*, prevedendo per via statutaria speciali requisiti di onorabilità e professionalità per gli amministratori, mutuati dalle disposizioni contenute nei decreti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 161 e n. 516 del 1998 riferite al settore bancario e degli intermediari finanziari, nonché dalla normativa per il settore assicurativo;

in particolare, il requisito di onorabilità prevede che non possa ricoprire la carica di amministratore a pena di ineleggibilità ovvero di decadenza in corso di mandato: l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ai sensi dell'articolo 2382 del codice civile; chi sia stato sottoposto a misure di prevenzione ovvero sia stato condannato in relazione a una serie di delitti specifici ad esempio contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria; ovvero per qualunque delitto non colposo che comporti la reclusione non inferiore a 2 anni; nel caso di sentenze di condanna non definitive, nel corso del mandato, in relazione ai citati delitti ovvero di applicazione di misure cautelari, vi è la sospensione dalla carica di amministratore;

quanto al requisito di professionalità, viene richiesta un'esperienza di almeno un triennio per gli amministratori non esecutivi ovvero di almeno un quinquennio per il presidente e l'amministratore delegato in: attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività d'impresa, ovvero funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti;

negli statuti delle società non quotate controllate dal Ministero dell'economia, sono inoltre previsti divieti di cumulo di cariche, in base ai quali: l'amministratore delegato può rivestire la carica di amministratore in non più di 2 ulteriori consigli in società per azioni, ad eccezione di società controllate o collegate; gli amministratori non esecutivi possono rivestire la carica di amministratore in non più di 5 ulteriori consigli in società per azioni;

negli ultimi anni, attraverso successivi interventi normativi, sono state introdotte nelle società non quotate controllate dal Ministero numerose misure finalizzate al perseguimento di obiettivi di economicità della gestione nonché a garantire la correttezza, la trasparenza e la migliore funzionalità degli organi sociali, prevedendosi in particolare: 1) la riduzione del numero dei componenti dei consigli: 3 o 5 consiglieri, in considerazione della rilevanza e della complessità delle attività svolte; 2) la riduzione dei compensi assembleari di cui all'articolo 2389, comma 1, del codice civile; 3) l'introduzione di un limite ai compensi degli amministratori e del *management* pari alla retribuzione spettante al Primo Presidente della Corte di cassazione; 4) l'introduzione di limiti alle clausole che prevedono benefici economici di fine mandato; 5) l'introduzione della possibilità di attribuire deleghe operative retribuite solo a 2 componenti del consiglio di amministrazione: all'amministratore delegato e, limitatamente alle funzioni di rappresentanza e garanzia, al Presidente; 6) la limitazione della partecipazione ai consigli di amministrazione delle società controllate di amministratori della società controllante ai soli amministratori esecutivi di quest'ultima ovvero ad amministratori non esecutivi con particolari e comprovate competenze tecniche nel settore specifico di operatività della controllata; 7) l'introduzione del divieto di corrispondere gettoni di presenza; 8) la limitazione ai casi strettamente necessari della costituzione di comitati con funzioni consultive, prevedendo, in caso di loro costituzione, il riconoscimento a ciascuno dei componenti di una remunerazione complessivamente non superiore al 30 per cento del compenso per la carica di componente dell'organo amministrativo;

il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società non quotate controllate dalla pubblica amministrazione, ha previsto che almeno un terzo dei membri di ciascun organo sociale appartenga al genere meno rappresentato, stabilendo che per il primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del regolamento tale soglia sia almeno pari ad un quinto;

per le società quotate il rispetto dell'equilibrio di genere, con le medesime percentuali, è previsto dall'articolo 144-*undecies*.1 del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, adottato con deliberazione della Consob n. 11371 del 1999;

l'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, relativo alla cosiddetta *spending review*, ha disposto che la maggioranza degli amministratori (almeno 2 nei consigli di 3 membri e 3 nei consigli di 5

membri) delle società partecipate direttamente in misura totalitaria dalle pubbliche amministrazioni debbano essere dipendenti dell'amministrazione azionista o vigilante, mentre per le società partecipate indirettamente in misura totalitaria dalle pubbliche amministrazioni, la medesima presenza maggioritaria di amministratori debba essere assicurata da dipendenti della medesima società controllante o da dipendenti dell'amministrazione azionista o vigilante;

da ultimo, il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, ha previsto, tra l'altro, il divieto per i dirigenti delle società pubbliche di ricoprire contestualmente la carica di amministratore delegato ovvero presidente nella medesima società;

il processo di riforma avviato negli ultimi anni, pur avendo determinato una razionalizzazione della gestione delle società controllate dallo Stato, deve essere completato attraverso ulteriori interventi volti a incrementare la trasparenza e la qualità delle procedure di designazione dei componenti degli organi di amministrazione delle medesime società, rafforzando altresì i requisiti di onorabilità e di professionalità degli amministratori;

in questo contesto, è in particolare necessario garantire l'onorabilità dei componenti degli organi di amministrazione delle società controllate dal Ministero dell'economia, anche al di là di quanto richiesto dalla normativa vigente per i componenti delle società non controllate dallo Stato, in modo da assicurare la tutela degli interessi pubblici la corretta gestione delle risorse, salvaguardando altresì l'immagine del socio pubblico;

considerato l'alto grado di discrezionalità presente nelle decisioni in ordine alla designazione dei componenti degli organi di amministrazione delle società controllate dal Ministero dell'economia, è altresì opportuno assicurare che esse scaturiscano da una procedura atta a garantire che la selezione avvenga esclusivamente sulla base di valutazioni attinenti alle capacità e alle esperienze professionali degli interessati, escludendo in tal modo il rischio di condizionamenti politici, incompatibili con la natura societaria degli organismi controllati,

impegna il Governo:

1) a prevedere l'adozione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze di specifiche direttive che individuino, per le società controllate direttamente o indirettamente dal medesimo Ministero, criteri e modalità di carattere generale per la nomina e la decadenza dei componenti degli organi di amministrazione, che assicurino anche il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251:

a) fermi restando i requisiti di onorabilità già previsti, l'introduzione di una specifica causa di ineleggibilità per coloro nei confronti dei quali sia stato emesso un decreto di rinvio a giudizio, per coloro che abbiano patteggiato la pena e per coloro che abbiano riportato una condanna per talune gravi fattispecie di reato penale quali, ad esempio, i reati contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, in materia tributaria, in materia fallimentare, nonché la previsione della decadenza automatica, in corso di mandato, dei componenti degli organi di amministrazione nei confronti dei quali sia stata emessa una condanna penale o che abbiano patteggiato la pena per le suddette fattispecie di reato;

b) ferme restando le limitazioni già stabilite a legislazione vigente, l'esclusione della nomina quali componenti degli organi di amministrazione di soggetti che siano membri del Parlamento, del Parlamento europeo, del Consiglio di una Regione o di una Provincia autonoma o consiglieri di enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

c) per le società non quotate dal Ministero dell'economia e delle finanze il cui consiglio di amministrazione è composto da 5 membri, al presidente potranno essere affidate dal consiglio di amministrazione deleghe esclusivamente nelle aree delle relazioni esterne ed istituzionali e della supervisione delle attività di controllo interno, previa delibera assembleare che ne autorizzi la delega;

d) all'esito della verifica positiva del possesso dei requisiti soggettivi di eleggibilità, l'attivazione di una valutazione comparativa dei requisiti professionali necessari per la specifica carica da ricoprire individuati preventivamente per le diverse tipologie di società secondo quanto previsto alla successiva

lettera e);

e) la valutazione dei requisiti professionali per la carica di amministratore delegato, sulla base dei seguenti parametri: 1) esperienza pregressa per un periodo congruo in incarichi di analoga responsabilità ovvero in ruoli dirigenziali apicali nel settore pubblico o privato; 2) esperienza nel settore industriale di riferimento, in particolare in imprese industriali operanti in mercati internazionali, ovvero, ove la situazione economico-finanziaria della società lo richieda, in posizioni di responsabilità di vertice in situazioni societarie di ristrutturazione; 3) autorevolezza adeguata all'incarico, verificabile sulla base della reputazione e della riconoscibilità nei mercati di riferimento; 4) assenza di conflitti di interesse o di cumulo di cariche in società concorrenti;

f) la valutazione dei requisiti professionali per la carica di consigliere non esecutivo ovvero di presidente tale da assicurare: 1) la presenza negli organi di amministrazione di un adeguato equilibrio tra componenti caratterizzati da elevata professionalità e comprovata esperienza in ambito giuridico, finanziario e industriale; 2) l'autorevolezza richiesta dall'incarico, con particolare riferimento al presidente, e l'assenza di conflitti di interesse o di cumulo di cariche in società concorrenti;

g)fermi restando i requisiti soggettivi di eleggibilità, nei casi in cui sia prevista la nomina quali componenti degli organi di amministrazione di dipendenti del Ministero dell'economia ovvero, per le società controllate indirettamente dallo stesso, anche di dipendenti della società controllante, l'individuazione di soggetti che comunque garantiscano elevata professionalità e capacità necessarie a ricoprire l'incarico;

h)quanto alle procedure da utilizzare a regime per l'indicazione dei componenti degli organi di amministrazione nelle società controllate direttamente dal Ministero dell'economia: 1) la pubblicazione sul sito del Ministero dell'economia delle posizioni in scadenza, entro il mese di gennaio di ciascun anno. Qualora nel corso dell'anno si verifichi la decadenza dell'organo di amministrazione o la decadenza o le dimissioni di uno o più consiglieri, il Ministero provvede alla relativa pubblicazione sul proprio sito delle predette posizioni. Il Ministero provvede, altresì, alla pubblicazione sul proprio sito del termine e delle modalità per la presentazione di candidature e, infine, delle nomine effettuate con relativo *curriculum vitae* dei componenti dei consigli di amministrazione; 2) sulla base dei criteri precedentemente indicati e delle direttive adottate in materia dalle competenti autorità di Governo, lo svolgimento da parte del Dipartimento del tesoro di un'istruttoria di carattere qualitativo e attitudinale sulle candidature; 3) a seguito dell'acquisizione degli esiti dell'istruttoria, la sottoposizione della designazione operata dalle competenti autorità di Governo alla valutazione di un comitato di garanzia, costituito con carattere di stabilità e composto da personalità di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza in materia giuridica ed economica, al fine di verificare il rispetto dei criteri e delle procedure previste per le nomine;

i) quanto alle procedure da utilizzare a regime per l'indicazione dei componenti degli organi di amministrazione nelle società controllate indirettamente dal Ministero dell'economia: 1) la pubblicazione sul sito del Ministero dell'economia delle posizioni in scadenza, entro il mese di gennaio di ciascun anno. Qualora nel corso dell'anno si verifichi la decadenza dell'organo di amministrazione o la decadenza o le dimissioni di uno o più consiglieri, il Ministero provvede alla pubblicazione sul proprio sito delle predette posizioni. La pubblicazione sul sito del Ministero, nonché sul sito della società capogruppo, del termine e delle modalità per la presentazione di candidature e, infine, delle nomine effettuate con relativo *curriculum vitae* dei componenti dei consigli di amministrazione; 2) la comunicazione della designazione proposta al Ministro dell'economia e delle finanze, prima della nomina dei componenti degli organi di amministrazione, al fine di consentire al Ministro, per le società di maggiore rilevanza, la sua sottoposizione al Comitato di garanzia al fine di verificare il rispetto dei criteri e delle procedure previste per le nomine;

l)nelle more della definizione della procedura da utilizzare a regime per la nomina dei componenti dei consigli di amministrazione delle società direttamente controllate, l'applicazione di una procedura semplificata che assicuri comunque la verifica preventiva dei requisiti soggettivi di eleggibilità e dei requisiti di professionalità individuati sopra e la sottoposizione della designazione operata dai

competenti organi di Governo al comitato di garanzia, al fine di verificare il rispetto dei criteri e delle procedure previste per le nomine;

2) a riferire annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa l'applicazione dei criteri e delle procedure adottati secondo gli indirizzi sopra richiamati;

3) a promuovere, ove necessario anche attraverso opportune iniziative normative, l'adozione da parte delle altre pubbliche amministrazioni di analoghi criteri e procedure, ferma restando l'opportunità che le stesse si uniformino comunque ai medesimi anche in via autonoma.

(1-00060) (Testo 2)

Mozioni

[FATTORINI](#), [ZANDA](#), [SCHIFANI](#), [CRIMI](#), [SUSTA](#), [FERRARA Mario](#), [DE PETRIS](#), [FEDELI](#), [FINOCCHIARO](#), [GHEDINI Rita](#), [MARTINI](#), [MATURANI](#), [MANASSERO](#), [AIROLA](#), [ALBANO](#), [AMATI](#), [BENCINI](#), [BERTUZZI](#), [BIANCONI](#), [BONERISCO](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [CANTINI](#), [CARDINALI](#), [CORSINI](#), [D'ADDA](#), [DE BIASI](#), [DE PIETRO](#), [DE PIN](#), [DI GIORGI](#), [DONNO](#), [ENDRIZZI](#), [FABBRI](#), [FATTORI](#), [FAVERO](#), [FERRARA Elena](#), [GAETTI](#), [GAMBARO](#), [GATTI](#), [GRANAIOLA](#), [LANZILLOTTA](#), [MANGILI](#), [MARTELLI](#), [MARTON](#), [MATTESINI](#), [MICHELONI](#), [MOLINARI](#), [MONTEVECCHI](#), [MORRA](#), [MUSSINI](#), [MUSSOLINI](#), [ORELLANA](#), [PADUA](#), [PEGORER](#), [PEPE](#), [PETROCELLI](#), [PEZZOPANE](#), [PUGLIA](#), [ROMANI Maurizio](#), [ROMANO](#), [TONINI](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#), [SILVESTRO](#), [VALENTINI](#), [ZANONI](#) - Il Senato,

premesso che:

la Camera dei deputati il 28 maggio 2013 ha approvato in prima lettura il disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica fatta ad Istanbul l'11 maggio 2011 e che il Senato ne ha già calendarizzato l'esame;

la Convenzione di Istanbul rappresenta il primo strumento organico e giuridicamente vincolante per un'efficace lotta alla violenza contro le donne in termini di prevenzione, protezione, repressione, monitoraggio ed integrazione delle politiche;

la Convenzione ribadisce che la violenza contro le donne è prima di tutto una violazione dei diritti umani e poi una forma di discriminazione contro le donne;

i diritti umani mettono in crisi la tradizionale e assoluta idea di sovranità nazionale così come quella di un'unica e superiore identità culturale, e sono diventati il banco di prova sul quale un Paese viene giudicato e sul quale si misura il livello di civiltà e civilizzazione non meno delle questioni economiche o angustamente nazionali;

considerando che la violenza contro le donne, le ragazze e le bambine resta una delle forme più gravi di violazione strutturale dei diritti umani a livello mondiale e costituisce sia una conseguenza che una causa della disuguaglianza tra donne e uomini, così come dichiara la risoluzione del Parlamento europeo B7-0049/2013,

impegna il Governo:

1) ad adottare tutte le misure necessarie a dare piena attuazione alla Convenzione nell'ordinamento nazionale, in particolare a recepire prontamente la direttiva europea n. 29 del 2012, sulla posizione della vittima nel procedimento penale, che consentirebbe di aumentare le tutele delle vittime anche in casi di gravi disparità economiche; la direttiva n. 99 del 2011, sull'ordine di protezione europeo adottato a favore di vittime o potenziali vittime di reati; la direttiva n. 36 del 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime e n. 93 del 2011, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile;

2) a sostenere la richiesta del Parlamento europeo, espressa nella già citata risoluzione alle istituzioni dell'Unione europea ed ai suoi Stati membri di aumentare gli stanziamenti destinati all'eradicazione della violenza contro le donne;

3) a favorire in tempi rapidi la creazione di una *struttura* interministeriale come proposto dal Ministro per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili, atta a monitorare, coordinare e promuovere tutte le attività relative all'attuazione della Convenzione;

- 4) a prevedere misure finanziarie e strumentali adeguate alla realizzazione degli obiettivi dettagliatamente illustrati nella Convenzione;
- 5) ad adottare, nel rispetto dei principi e delle previsioni costituzionali, tutte le misure idonee a promuovere l'affermazione di una cultura che renda effettivo il pieno riconoscimento dei diritti umani delle donne, la loro dignità, libertà ed uguaglianza;
- 6) a sollecitare, in tutte le sedi opportune bilaterali e multilaterali, la ratifica della Convenzione da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea, affinché la Convenzione di Istanbul possa entrare in vigore e diventare operativa in tutti gli Stati firmatari.

(1-00064p. a.)

[PUGLISI](#), [MARTINI](#), [LEPRI](#), [MATURANI](#), [TONINI](#), [AMATI](#), [BERTUZZI](#), [CARDINALI](#), [CHITI](#), [CIRINNA](#), [CUCCA](#), [D'ADDA](#), [DIGIORGI](#), [FAVERO](#), [FINOCCHIARO](#), [FORNARO](#), [GOTOR](#), [LO GIUDICE](#), [LUMIA](#), [MATTESINI](#), [MOSCARDELLI](#), [ORRU'](#), [PADUA](#), [PAGLIARI](#), [PEZZOPANE](#), [RICCHIUTI](#), [ROSSI](#) [Gianluca](#), [RUSSO](#), [SPILABOTTE](#), [SOLLO](#), [VALENTINI](#), [VATTUONE](#), [VERDUCCI](#) - Il Senato,

premessi che:

l'Italia è agli ultimi posti in Europa negli indicatori principali relativi al benessere e ai diritti dell'infanzia;

come hanno avuto modo di denunciare il *dossier* di Save the children e il rapporto Unicef, si è di fronte ad una vera e propria emergenza infanzia: due milioni di bambini italiani vivono al di sotto della soglia di povertà, circa 950.000 di questi hanno un'età compresa tra zero e sei anni e il 23,7 per cento di questi vive in stato di deprivazione materiale. Molte sono le segnalazioni di enti locali del crescente numero di bambini e bambine che arrivano a scuola la mattina senza aver consumato un pasto adeguato la sera precedente;

la povertà minorile non è solo un fenomeno inaccettabile dal punto di vista etico e della violazione dei diritti. È una pesante ipoteca sul futuro di centinaia di migliaia di bambini e bambine e una zavorra per il futuro del Paese;

la critica situazione economica che sta attraversando il Paese viene pagata duramente dalle nuove generazioni e rischia di creare nei prossimi anni importanti mutamenti socio-economici;

considerato che:

la situazione è certamente peggiorata con la crisi economica, ma è frutto soprattutto di politiche carenti e frammentarie, lontane da quelle degli altri Paesi europei;

in Italia negli ultimi anni c'è stata una costante riduzione dei finanziamenti destinati a famiglie, infanzia e maternità; il Fondo nazionale delle politiche sociali è passato da 1 miliardo di euro nel 2007 a 45 milioni nel 2013;

sono stati tagliati i fondi alla scuola pubblica e ai bilanci degli enti locali, rendendo insostenibili quelle reti di *welfare* inclusivo anche nelle realtà in cui queste esistono;

complessivamente, nello studio Unicef che ha esaminato le condizioni di vita dei bambini dei 29 Paesi dalle economie più avanzate, l'Italia si trova al ventiduesimo posto della lista;

nello specifico, l'Italia è nelle retrovie in particolare per quanto riguarda l'istruzione (al venticinquesimo posto), si trova al ventiduesimo per la partecipazione a forme di istruzione superiore, al ventiquattresimo per i risultati scolastici conseguiti;

la povertà è infatti strettamente legata anche al fenomeno della dispersione scolastica, limita le opportunità educative e di crescita, aggrava i già pesanti divari territoriali che affliggono il Paese;

la povertà minorile influisce pesantemente anche sulle cure mediche e la prevenzione sanitaria, che sono drasticamente crollate di fronte ad una mancanza di mezzi economici delle famiglie, e sulla qualità dell'alimentazione dei bambini e delle bambine, e degli adolescenti;

il dato ancora più drammatico è l'allontanamento dei minori dal nucleo familiare per questioni di indigenza della famiglia di origine, che arriva alla perdita, il più delle volte, della capacità genitoriale. E il disagio dei minori e degli adolescenti allontanati dalla famiglia resta, nella società, non solo irrisolto, ma in gran parte ignorato,

impegna il Governo:

- 1) ad adottare con la massima urgenza politiche di crescita atte a superare la crisi economica che ha impoverito soprattutto le famiglie che hanno al loro interno figli minori;
- 2) ad adottare una strategia nazionale e un piano di azione, che prevedano una pluralità di misure, perché la povertà agisce su diverse dimensioni e non ci può essere un unico strumento valido per affrontarla;
- 3) a prevedere misure urgenti ed interventi di sostegno per consentire ai minori di essere educati nell'ambito della propria famiglia;
- 4) a rifinanziare in modo adeguato la legge n. 285 del 1997, recante "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";
- 5) ad istituire un Fondo nazionale da attribuire agli enti locali su parametri che tengano in considerazione le condizioni di povertà minorile e che permettano la garanzia di diritti di cittadinanza, come il diritto all'istruzione, alla fruizione delle mense e del trasporto scolastico;
- 6) a stabilire meccanismi di tipo sostitutivo per evitare che finanziamenti e obiettivi concordati con le regioni e gli enti locali non vengano, rispettivamente, utilizzati e rispettati;
- 7) a diffondere le buone pratiche di contrasto alla povertà minorile già esistenti in Italia;
- 8) a dare immediata attuazione alla delega di cui all'articolo 2 (rubricato "Delega al Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione") della legge 10 dicembre 2012, n. 219, recante "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali";
- 9) ad adottare le iniziative necessarie affinché le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercenti la potestà genitoriale non siano di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia;
- 10) a prevedere rigorosi controlli nelle strutture che ospitano i minori su tutto il territorio nazionale;
- 11) a prevedere un serio piano di contrasto alla dispersione scolastica;
- 12) a reperire le risorse necessarie per attuare un piano strategico di contrasto alla povertà minorile e giovanile finalizzato all'inclusione lavorativa dei giovani che escono dalle comunità di tipo familiare, considerato che tali risorse non devono essere considerate una spesa che crea debito, ma un investimento sul capitale umano e sullo sviluppo e la crescita del Paese.

(1-00065)

Interrogazioni

[PADUA](#), [BERTUZZI](#), [BIANCO](#), [CIRINNA'](#), [DIRINDIN](#), [MINEO](#), [ORRU'](#), [PEGORER](#), [PUGLISI](#), [GIACOBBE](#) - *Ai Ministri della difesa, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* -

(3-00129)

(Già 4-00215)

[GATTI](#), [D'ADDA](#), [GHEDIN](#)^{Rita}, [MATTESINI](#), [FAVERO](#), [PARENTE](#), [ANGIONI](#), [SPILABOTTE](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

l'interrogante, in qualità di deputata, nel corso degli ultimi 3 anni, ha più volte sollecitato il Governo a fornire i dati a sua disposizione relativamente alla situazione delle donne costrette alle dimissioni a seguito della maternità, per evidenziare il fenomeno delle cosiddette dimissioni in bianco;

il 31 marzo 2010 il Sottosegretario Pasquale Viespoli rispondeva, presso la XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati, all'interrogazione 5-02473, rendendo noto il numero delle dimissioni per maternità presentate nel corso dell'anno 2009, che risultava ammontare a 17.676 unità; il rappresentante del Governo dichiarava, inoltre, che l'attività di vigilanza degli ispettori del lavoro aveva fatto registrare, nel corso del medesimo anno, un significativo aumento del controllo delle violazioni amministrative in ordine alla tutela economica (incremento del 67 per cento rispetto all'anno 2008) e delle ipotesi di reato in ordine alla tutela fisica (incremento del 155 per cento rispetto al 2008) delle lavoratrici madri;

il 18 ottobre 2011 il Sottosegretario Luca Bellotti interveniva presso la Commissione lavoro della Camera per rispondere all'interrogazione 5-05199, con la quale si chiedevano i dati relativi all'anno

2010; l'esponente governativo dichiarava che nell'anno 2010 i provvedimenti di convalida di dimissioni erano stati 19.017, aggiungendo, tra le altre cose, che le violazioni amministrative accertate in ordine alla tutela economica delle lavoratrici madri erano state 1.280, a fronte delle 406 rilevate nel 2009, con un incremento percentuale pari al 215 per cento, mentre le infrazioni riguardanti la tutela fisica ammontavano a 973, con un incremento del 45 per cento rispetto all'anno 2009, nel quale erano state 661;

il 17 gennaio 2012 il Vice Ministro Martone ha dato risposta all'interrogazione 5-05624, fornendo i dati, relativi agli anni 2009-2010, suddivisi per regioni e per settore produttivo;

si ritiene necessario conoscere i dati riguardanti gli anni 2011 e 2012 al fine di valutare se il fenomeno delle dimissioni di donne lavoratrici a seguito della maternità nel corso degli ultimi 2 anni sia in aumento o abbia, invece, segnato una contrazione,

si chiede di sapere:

quali siano i dati in possesso del Ministro in indirizzo riguardo al numero delle donne che si sono dimesse volontariamente a distanza di un anno dalla maternità, nel corso del 2011 e del 2012, segnalando, per questo ultimo anno, i casi avvenuti prima e dopo l'entrata in vigore del provvedimento di riforma del mercato del lavoro, legge 28 giugno 2012, n. 92, e offrendo i dati sia in termini assoluti che attraverso la distinzione per fasce di età, anzianità di servizio, settore produttivo e motivazione delle dimissioni;

quali siano i dati a disposizione per gli anni 2011 e 2012, differenziando, per questo ultimo anno, i casi avvenuti prima e dopo l'entrata in vigore della legge 28 giugno 2012, n.92, in termini assoluti e percentuali e suddivisi per regioni, riguardanti le violazioni amministrative in ordine alla tutela economica e le infrazioni della tutela fisica delle lavoratrici madri.

(3-00130)

[GATTI](#), [D'ADDA](#), [GHEDINIRita](#), [MATTESINI](#), [FAVERO](#), [PARENTE](#), [ANGIONI](#), [SPILABOTTE](#) -

Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:

il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto decreto salva Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto nuovi requisiti per l'accesso alla pensione anticipata, prevedendo, tra l'altro, l'introduzione di un sistema di penalizzazioni che si attiva qualora gli aventi diritto - gli uomini con un'anzianità contributiva di almeno 42 anni e 1 mese e le donne di almeno 41 anni e 1 mese - anticipino l'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; è infatti prevista l'applicazione di una riduzione di 1 punto percentuale del trattamento pensionistico per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto alla predetta soglia anagrafica e tale percentuale annua è elevata a 2 punti per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni;

l'articolo 6, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, ha successivamente stabilito la non applicabilità delle predette penalizzazioni ai soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora questa derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria;

tra i periodi suddetti, purtroppo, non sono incluse le maggiorazioni concesse ai lavoratori esposti all'amianto che, come noto, usufruiscono di benefici previdenziali - variabili a seconda dell'evento che lo ha determinato, della durata dell'esposizione e del momento in cui sono stati richiesti - utili sia ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche sia della maturazione del diritto di accesso alle medesime;

tale esclusione presenta, a parere degli interroganti, aspetti paradossali, poiché, da un lato, l'ordinamento garantisce ai lavoratori esposti all'amianto il diritto di anticipare il pensionamento in ragione dei maggiori rischi cui sono sottoposti - legati a una possibile minore aspettativa di vita rispetto alla media -, mentre, dall'altro, li penalizza per ciò che attiene all'importo del trattamento pensionistico che percepiranno, in ragione della medesima anticipazione;

la riforma pensionistica del dicembre 2011, avendo previsto un parametro anagrafico, 62 anni, indifferenziato per il meccanismo delle penalizzazioni - e quindi non tenendo conto della diversa aspettativa di vita dei lavoratori esposti all'amianto - presenta, a parere degli interroganti, profili di iniquità che andrebbero urgentemente sanati,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga condivisibili le ragioni brevemente esposte in premessa e se non intenda promuovere l'adozione di urgenti provvedimenti, anche di carattere normativo, volti a consentire ai lavoratori esposti all'amianto di usufruire di deroghe relativamente alle disposizioni attinenti alle penalizzazioni di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

(3-00131)

[GATTI](#), [D'ADDA](#), [GHEDINLRita](#), [FAVERO](#), [MATTESINI](#), [PARENTE](#), [ANGIONI](#), [SPILABOTTE](#) -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:

l'11 ottobre 2011, nel corso della seduta della XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati, il rappresentante del Governo rispondeva all'interrogazione 5-05257, con la quale la prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo, in qualità di deputata, sollecitava l'Esecutivo a fornire chiarimenti riguardanti l'idoneità delle misure preposte alla determinazione e alla relativa copertura dei fabbisogni professionali e formativi delle imprese;

nel corso del suo intervento il Sottosegretario Bellotti ribadiva l'importanza dell'istituzione del portale Cliclavoro, ritenuto uno strumento utile, grazie agli elementi tecnici e organizzativi che lo caratterizzano, a consentire l'incrocio dei dati di domanda e offerta di lavoro raccolti mediante l'utilizzo di molteplici fonti;

«tale portale» proseguiva l'esponente del Governo «rappresenta uno strumento importante e innovativo, dotato di infinite potenzialità: è la soluzione tecnica e organizzativa che offre a cittadini, imprese e operatori (pubblici e privati) un luogo di incontro virtuale dove poter accedere a informazioni e servizi dedicati. Questo portale serve a cittadini e imprese per cercare o offrire lavoro, ma rappresenta anche un punto di riferimento per chi già lavora e vuole tenersi aggiornato sulle tendenze del mercato e sulle posizioni aperte (...). Al portale contribuiscono in modo attivo una serie di soggetti - pubblici e privati - che mettono in rete i propri patrimoni informativi attraverso la condivisione dei dati; tra questi occorre considerare in primo luogo le Regioni e le Province. Un importante ruolo, poi, è svolto dall'Inps, che mette a disposizione i dati dei percettori di trattamenti di sostegno al reddito (...) dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che ha iniziato a rendere disponibili su Cliclavoro i *curricula* dei laureati di tutte le università pubbliche e private, dal Ministero della pubblica amministrazione e innovazione, per la diffusione dei concorsi pubblici. Oltre a favorire l'incontro tra domanda e offerta, Cliclavoro ha l'obiettivo di diventare un punto di riferimento imprescindibile per gli operatori che si occupano di intermediazione e per gli utenti che hanno bisogno di formazione, orientamento e supporto negli adempimenti legislativi»;

il Sottosegretario Bellotti concludeva il suo intervento affermando che i dati inseriti in Cliclavoro e quelli utilizzati per analisi previsionali, elaborati dal sistema informativo Excelsior, erano pronti per essere studiati allo scopo di analizzare le tendenze del mercato del lavoro, studiare la domanda soddisfatta, consentire una programmazione degli interventi di politica attiva, promuovere un'informazione chiara e trasparente e che le prime sperimentazioni erano già in atto; infatti «i dati dell'incontro tra domanda e offerta sono incrociati con le comunicazioni obbligatorie, (...) per studiare il rapporto tra formazione universitaria e inserimento nel mondo del lavoro; dalla prossima rilevazione trimestrale di Excelsior, Unioncamere e Ministero incroceranno i dati dell'indagine con la *vacancy* di Cliclavoro e i rapporti di lavoro instaurati, per analizzare il rapporto tra posti ricercati e capacità di assorbimento del mercato»;

a più di un anno e mezzo di distanza dallo svolgimento della predetta seduta si ritiene necessario sollecitare il Governo affinché renda noto lo stato di attuazione del procedimento di studio e incrocio di dati del portale Cliclavoro e del sistema informativo Excelsior, si chiede di sapere:

quali siano i risultati derivanti dall'esame dei dati inseriti nel portale Cliclavoro e da quelli elaborati dal sistema informativo Excelsior relativi: all'analisi delle tendenze del mercato del lavoro; allo studio della domanda soddisfatta; alla programmazione degli interventi di politica attiva; alla promozione di un'informazione chiara e trasparente;

quale sia l'esito dell'incrocio delle rivelazioni trimestrali effettuate nell'ultimo anno da Excelsior, Unioncamere e Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la *vacancy* di Cliclavoro e i rapporti di lavoro instaurati, per analizzare il rapporto tra posti ricercati e capacità di assorbimento del mercato; quale sia l'esito sin qui prodotto dall'incrocio dei dati relativi all'incontro tra domanda e offerta di lavoro con quelli riguardanti le comunicazioni obbligatorie, utilizzando tutti i *database* disponibili (compreso lo *stock* dei disoccupati rilevabile dai centri per l'impiego), al fine di studiare il rapporto tra formazione scolastica e universitaria e inserimento nel mondo del lavoro;

se il Ministro in indirizzo ritenga i dati a sua disposizione soddisfacenti rispetto alle aspettative.

(3-00132)

[COMPAGNA](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

il decreto ministeriale 24 aprile 2013 aveva fissato le modalità e i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale per l'anno accademico 2013/2014 secondo il seguente calendario: Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria in lingua italiana: 23 luglio 2013; Medicina veterinaria: 24 luglio; corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla formazione di architetto: 25 luglio e corsi di laurea delle professioni sanitarie: 4 settembre 2013;

il 7 giugno 2013 il Ministro in indirizzo, Maria Chiara Carrozza, ha annunciato l'intenzione di modificare tale calendario e di rinviare tutte le predette prove a settembre, con un nuovo decreto che sarà presumibilmente emanato mercoledì 12 giugno;

numerosi giovani si erano preparati per sostenere le prove prima dell'estate, anche frequentando corsi a pagamento la cui utilità a giudizio dell'interrogante è ora vanificata dal rinvio delle prove;

una maggiore stabilità della programmazione non può che giovare a tutti, tanto più a dei giovani contemporaneamente impegnati nella delicata preparazione degli esami di maturità;

il rinvio rischia di risolversi in danno dei più capaci e meritevoli, pur costituzionalmente tutelati, si chiede di conoscere:

quali siano i dati relativi alle iscrizioni chiuse il 7 giugno;

quale sia il loro raffronto con gli analoghi dati relativi ai 2 anni precedenti.

(3-00133)

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [CASSANO](#), [LIUZZI](#), [BRUNO](#), [PERRONE](#), [AMORUSO](#) - *Ai Ministri dell'interno e della giustizia* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

successivamente all'efferato omicidio, verificatosi in data 5 aprile 2013 nell'affollato mercato del quartiere San Pasquale a Bari, di un noto pregiudicato appartenente alla criminalità organizzata barese, sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno, il 19 maggio un altro eclatante triplice omicidio avveniva nel quartiere San Paolo ove, a colpi di *kalashnikov*, veniva giustiziato il figlio di un noto *boss* barese;

pronto e fermo è stato l'intervento del Governo che ha voluto testimoniare la concreta attenzione dello Stato ed ha promosso l'adozione di provvedimenti per rafforzare, in modo significativo, gli organici delle forze dell'ordine in città;

unitamente all'esigenza del potenziamento delle forze dell'ordine, persiste l'altra primaria esigenza, quella dell'urgente e assolutamente necessario aumento degli organici della magistratura locale per il contrasto efficace dell'eccezionale ripresa delle attività della criminalità organizzata;

tale obiettivo non può che passare anche attraverso un'idonea e più razionale sistemazione logistica degli uffici giudiziari che consenta l'ottimizzazione delle risorse umane ed economiche e, per l'effetto, contenimenti di spesa di risorse pubbliche;

a Bari persiste una situazione di conclamata precarietà e inadeguatezza degli edifici giudiziari, specie della giustizia penale, correlata ad una nota carenza di spazi ed inadeguatezza dei fabbricati, privi di

requisiti igienico-ambientali e di sicurezza e realizzati, secondo gli interroganti, attraverso procedure urbanistiche illecite;

anche gli uffici della giustizia civile, incluso il fabbricato che ospita l'ufficio del giudice di pace e, soprattutto, quelli della giustizia minorile, ubicati all'interno di un vetusto immobile, già a destinazione residenziale, risultano carenti di ogni requisito igienico-ambientale e di sicurezza;

a fronte di tali evidenze, nell'anno 2003, Ministero della giustizia, magistratura e Comune di Bari, stante la carenza di risorse pubbliche, per dare definitiva soluzione al fabbisogno di edilizia giudiziaria, concordarono di richiedere proposte ai privati;

di conseguenza fu predisposta una gara pubblica di ricerca di mercato, estesa a livello europeo, all'esito della quale fu ritenuta idonea la proposta dell'accorpamento in una "sede unica", nella quale fossero riuniti tutti gli uffici cittadini e in cui fosse contemplata la riserva di spazi per eventuali futuri incrementi di organico;

la riserva di spazi di tale proposta, nota come "cittadella della giustizia", consentirebbe ora anche di rispondere adeguatamente alle sopravvenute esigenze di accorpamento delle sedi giudiziarie distaccate, di cui al piano di razionalizzazione e accorpamento, ex art. 1 della legge n. 148 del 2011;

a distanza di 10 anni dall'espletamento della gara, l'attuale amministrazione comunale, sebbene estromessa dal percorso amministrativo a seguito della nomina di un commissario *ad acta* designato dal Consiglio di Stato, persiste in quello cghe è stato definito dallo stesso Consiglio di Stato (sentenza n. 2153 del 2010) immotivato ostruzionismo così definito dal Consiglio di Stato e nel suo accanimento giudiziario, sostanziatosi, nel febbraio 2011, nel ricorso alla Commissione europea, con il quale denunciava presunte violazioni di direttive europee da parte dello Stato italiano;

conseguentemente con procedura n. 2012_4000 del 27 settembre 2012 veniva avviata la procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per violazione della direttiva europea n. 2004/18/CE in tema di appalti pubblici di lavori;

il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 1962 del 10 aprile 2013, rimetteva alla Corte di giustizia europea la questione se il contratto di locazione di "cosa futura" equivalga ad un appalto di lavori, sia pure con alcuni elementi caratteristici del contratto di locazione e quindi non possa essere compreso fra i contratti esclusi dalla disciplina di evidenza pubblica secondo l'articolo 16 della direttiva 2004/18/CE;

il quesito formulato dal Consiglio di Stato alla Corte di giustizia, quindi, verte esclusivamente sulle modalità contrattuali a seguirsi e non già sulla procedura intervenuta; attenendo quindi alla "natura giuridica" del contratto a stipularsi e non già alla procedura attuata, non impedirebbe che, nelle more, lo Stato, d'intesa ovviamente con il commissario *ad acta*, possa perseguire anche diverse "modalità contrattuali" che, sempre nel primario rispetto della normativa dell'Unione, consentano di dotare celermente la città della nuova sede giudiziaria, possibilmente nell'auspicato nuovo carcere di Bari;

nella sua azione a giudizio degli interroganti immotivatamente ostativa nei confronti della cittadella della giustizia, il Sindaco di Bari ha finito per prospettare soluzioni alternative che gli interroganti ritengono lontane da ogni rispondenza alle esigenze reali, fra cui la riconversione dell'ex ospedale militare "Bonomo" per accogliere la giustizia penale e il tribunale dei minori: l'edificio, infatti, ha una superficie utile inferiore a quella attualmente occupata dai suddetti uffici penali e minorili, già ora assolutamente insufficiente, ed è gravato da un vincolo storico-architettonico che rende difficile, se non impossibile, la sua conversione alle esigenze della giustizia; infine necessiterebbe di radicali interventi di ristrutturazione, dai costi molto elevati, anche per gli elevati oneri connessi al rispetto dello stesso vincolo;

la commissione di manutenzione presso la Corte d'appello di Bari, con verbale del 9 febbraio 2011, ha confermato che non esiste in concreto la possibilità di dare soluzioni parziali alle molteplici problematiche dell'edilizia giudiziaria a Bari;

la stessa commissione, persistendo lo stato di inadeguatezza e insufficienza delle attuali sedi giudiziarie, a cui sono obbligati i Comuni, con verbale del 24 gennaio 2012 disponeva l'invio del

verbale medesimo a Ministro della giustizia e, per gli eventuali profili di responsabilità, al procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale per la Puglia della Corte dei conti;
da ultimo, la commissione, con verbale del 10 maggio 2013, ha rilevato l'impossibilità di procedere all'accorpamento degli uffici previsto dai decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012 a causa della grave e da lungo tempo non definita situazione dell'edilizia giudiziaria nella città di Bari e ha, altresì, ricordato la condizione di non osservanza delle norme di sicurezza dei luoghi di lavoro e di forte difficoltà nella gestione dell'attività lavorativa per incapacienza e per inadeguatezza delle strutture;
la stampa locale ha dato ampio risalto a presunti "intrecci" fra imprenditoria locale, pubblici amministratori e dirigenti del Comune di Bari, a cui risultano anche conseguiti diversi arresti, si chiede di sapere:

quali iniziative i competenti Ministri in indirizzo intendano assumere per contrastare la recente recrudescenza criminale e, in particolare, per potenziare l'organico della magistratura locale, oltre che per risolvere definitivamente la problematica dell'edilizia giudiziaria e carceraria nella città di Bari, nel pieno rispetto della disciplina comunitaria, alla luce soprattutto della recente sentenza della Corte europea sui diritti dell'uomo, divenuta definitiva in data 27 maggio 2013 che ha confermato la condanna dello Stato italiano per trattamento inumano e degradante dei detenuti nelle carceri, imponendo anche pesanti risarcimenti a favore dei detenuti che avevano sporto denuncia;
se intendano attivarsi, per quanto di competenza, anche in relazione alle procedure di accertamento dell'eventuale danno erariale ascrivibile alle condotte poste in essere dal Comune di Bari;
se risultino acclarati intrecci tra politica, Comune di Bari e imprenditoria locale, emersi di recente dalle indagini della locale procura, e se gli stessi possano aver contribuito a favorire il fenomeno della proliferazione delle illecite attività delinquenziali in città, in correlazione con quelle della criminalità organizzata.

(3-00135)

[SPILABOTTE](#), [ROSSI Gianluca](#), [FALANGA](#), [PEZZOPANE](#), [SOLLO](#), [ALBANO](#), [RICCHIUTI](#), [MATURANI](#), [MATTESINI](#), [AMATI](#), [SCALIA](#), [DI MAGGIO](#), [ASTORRE](#), [CHITI](#), [SUSTA](#), [PAGLIARI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie* - Premesso che:

l'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, ha portato a compimento il processo iniziato con la manovra economica 2010 (decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010) per l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni di minore dimensione;

in base a tale disciplina legislativa, i comuni interessati ("i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o più isole e il Comune di Campione d'Italia") avrebbero dovuto assicurare l'esercizio associato delle funzioni fondamentali, mediante unione di comuni o convenzione, secondo una rapida tabella di marcia: "entro il 1° gennaio 2013, con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali" ed "entro il 1° gennaio 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali";

in caso di decorso di tali termini, lo stesso art. 19 del decreto-legge n. 95 del 2012 ha previsto l'esercizio del potere sostitutivo di cui alla legge n. 131 del 2003 nei confronti degli enti inadempienti; peraltro il medesimo articolo ha assegnato alle regioni il compito di individuare la "dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento in forma obbligatoriamente associata, (...) delle funzioni fondamentali", e da tale adempimento dovrebbero derivare i termini entro i quali i comuni saranno chiamati ad avviare l'esercizio associato;

considerato che:

non tutte le regioni hanno provveduto a tale fondamentale adempimento;

altre diverse e gravi incertezze normative derivanti dalla legislazione statale, in un contesto politico-istituzionale di particolare complessità, sembrano aver rallentato il percorso associativo stabilito dalla legge, con il rischio evidente che il termine del 1° gennaio 2014 non possa essere rispettato dai comuni

interessati, esponendoli al rischio di dover subire il potere sostitutivo statale;
in particolare, come ben ha rilevato dalla Sezione autonomie della Corte dei conti (delibera n. 8/2011), è ancora incerta, e comunque assai complessa, la disciplina relativa al patto interno di stabilità, atteso che: i vincoli derivanti dal patto non riguardano i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti né le stesse unioni di comuni, che ne risultano solo indirettamente coinvolte per il "ribaltamento" delle risorse dei singoli comuni associati; nelle unioni sono spesso coinvolti comuni di diversa dimensione demografica; i comuni di minore dimensione possono comunque legittimamente esercitare alcune funzioni fondamentali attraverso l'unione ed altre attraverso una o più convenzioni, anche con enti non coinvolti nell'unione;

considerato, inoltre, che:

particolarmente difficile è la situazione in cui si sono venuti a trovare i comuni tra 1.000 e 5.000 abitanti, soggetti ai vincoli del patto dal 1° gennaio 2013, considerato che la legislazione vigente fa riferimento agli enti sottoposti al patto di stabilità, prescindendo dalla loro dimensione demografica, sia per la disciplina del *turnover* dei dipendenti (entro il limite del 40 per cento della spesa per cessazioni dal servizio dell'anno precedente) che per il contenimento della spesa complessiva del personale (in riduzione progressiva, anno per anno);

proprio la disciplina di contenimento della spesa del personale delle pubbliche amministrazioni - se non giungeranno adeguati chiarimenti interpretativi o opportune modifiche - potrebbe ostacolare il processo associativo delle funzioni fondamentali, in particolare per la costituzione e il rafforzamento delle nuove unioni di comuni; valgano ad esempio le norme relative all'insieme dei presupposti necessari per le assunzioni, ai vincoli per i contratti con forme di lavoro flessibile, al computo della spesa per il personale giunto in mobilità dai comuni associati o da altre amministrazioni;

è indispensabile, infine, un chiarimento circa la funzione di segreteria, nelle unioni di comuni e nei comuni associati: l'Associazione nazionale comuni italiani (Anci) ha avanzato da tempo proposte adeguate per esaltare tale funzione proprio nel vivo di un difficile processo riformatore, valorizzando la nuova leva di segretari comunali recentemente formata nei corsi istituzionali di accesso in carriera (cosiddetti COA3 e CAO4), costati tanto impegno ai partecipanti e tante risorse finanziarie alla pubblica amministrazione,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda riferire sullo stato di avanzamento del processo associativo tra i comuni di minore dimensione, previsto l'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135;

quali iniziative intenda intraprendere per favorire il coerente e tempestivo compimento di tale processo e, a tale fine, se non ritenga opportuno e necessario: 1) concordare con le regioni e le autonomie locali, in sede di Conferenza unificata, la tabella di marcia derivante dagli adempimenti che spettano rispettivamente allo Stato, alle regioni e ai singoli comuni; 2) valutare la necessità di modificare, o almeno di chiarire in modo univoco, le disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa del personale delle pp.aa. affinché non siano di grave ostacolo ai processi associativi; 3) chiarire definitivamente (e semplificando in modo adeguato) le disposizioni relative al patto interno di stabilità per i comuni di minore dimensione e per le loro diverse forme associative; 4) promuovere modifiche delle disposizioni legislative relative al contenimento della spesa per il personale dei comuni con popolazione tra 1.000 e 5.000 abitanti, nel senso di mantenere per loro il regime vigente fino al 31 dicembre 2012 pur se ormai soggetti in via generale ai vincoli del patto interno di stabilità; 5) prevedere che nelle unioni di comuni sia assicurata la funzione di segreteria in forma associata, con il concorso di tutti i segretari dei comuni coinvolti ed il coordinamento affidato ad un segretario iscritto nella classe demografica dei comuni di dimensione pari alla popolazione complessiva dell'unione.

(3-00136)

[PADUA](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

un'indagine conoscitiva sul diabete, effettuata la scorsa Legislatura dalla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato ha evidenziato che il diabete tipo 2 è una delle sfide più ardue per i sistemi

sanitari dei Paesi occidentali, a causa dell'aumento dell'obesità e dell'invecchiamento della popolazione. Si riscontra, infatti, una continua crescita della sua diffusione. Alla base del diabete tipo 2 vi sono, principalmente, una ridotta ed alterata produzione di insulina e la resistenza agli effetti biologici della stessa. La terapia farmacologica per questo tipo di diabete è basata sugli ipoglicemizzanti, perché si ricorre all'insulina solo nei casi di esaurimento, totale o parziale, dell'attività delle cellule beta del pancreas;

si calcola che in Italia oggi 3 milioni di persone abbiano il diabete di tipo 2, che la malattia sia stata loro diagnosticata e che esse siano seguite da medici: si tratta del 4,9 per cento della popolazione. Sembra che un milione di persone abbiano il diabete di tipo 2 ma non abbiano ottenuto una diagnosi: è l'1,6 per cento della popolazione; inoltre risulta che 2,6 milioni di persone abbiano difficoltà a mantenere la glicemia nella norma, una condizione che nella maggior parte dei casi prelude allo sviluppo del diabete di tipo 2. Si tratta del 4,3 per cento della popolazione. In pratica oggi il 9,2 per cento della popolazione italiana ha difficoltà a mantenere sotto controllo la glicemia;

l'utilizzo di moderne terapie nel diabete tipo 2 può garantire una migliore qualità di vita, un migliore controllo della propria glicemia e donare una vita più serena alle persone con diabete e ai loro familiari;

negli ultimi anni si è diffusa una nuova classe di farmaci, le incretine, utili per alcuni tipi di diabetici tipo 2, perché aumentano la secrezione di insulina, riducono la liberazione del glucagone, un ormone iperglicemizzante, e diminuiscono il senso di fame. Questa terapia facilita un miglior controllo glicemico e quindi rallenta, posticipa o evita l'insorgenza di complicanze e, in questo senso, abbate anche i costi per il Servizio sanitario nazionale, perché la maggior parte delle risorse per la cura dei diabetici è destinata proprio alle complicanze;

l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) è l'autorità nazionale competente per l'attività regolatoria dei farmaci in Italia, ente pubblico che opera in autonomia, trasparenza e economicità, sotto la direzione del Ministero della salute e la vigilanza dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze;

è di questo periodo la notizia che l'Aifa ha avviato procedure negoziali per la revisione dei piani terapeutici dei farmaci antidiabetici incretinici; e stia per emanare delle modifiche alle indicazioni di prescrivibilità delle incretine, che prevede, come dice il titolo stesso, "Limitazioni generali alla rimborsabilità";

a fronte della notizia, le associazioni di diabetologi AMD, SID e Diabete Italia, in rappresentanza delle organizzazioni di volontariato delle persone con diabete, hanno inviato una lettera aperta al Ministro della salute e al direttore generale dell'Aifa in cui esprimono il proprio forte disagio e contrarietà per le decisioni che l'Agenzia si accingerebbe ad assumere in tema di prescrivibilità dei farmaci incretinici (inibitori del DPP-4 e agonisti del GLP-1);

nella lettera le associazioni, tra le altre considerazioni, lamentano che le nuove indicazioni circa la prescrivibilità di questi farmaci siano state elaborate senza alcuna consultazione con le società scientifiche e professionali del settore, né con le associazioni che tutelano l'interesse delle persone con diabete; sottolineano come le indicazioni all'uso di questi farmaci siano chiaramente definite nelle linee guida nazionali per il trattamento del diabete mellito (standard italiani per la cura del diabete mellito 2009-2011) e in quelle internazionali (Global guidelines for type 2 Diabetes - International diabetes federation, American diabetes association/European association for the study of diabetes position statement "Management of hyperglycemia in type 2. - Diabetes: A patient centered approach"); segnalano come le indicazioni d'uso delle terapie incretiniche ipotizzate dall'Aifa siano in dissonanza con quelle di altre agenzie regolatorie europee (quali il National institute for clinical excellence inglese); ricordano come a livello internazionale e nazionale ci si stia prodigando nel rafforzare il concetto di "terapia personalizzata", che prevede il raggiungimento di *target* glicemici appropriati attraverso l'approccio terapeutico con il più favorevole rapporto efficacia-sicurezza per il singolo paziente. Ulteriori restrizioni introdotte nelle nuove indicazioni prescrittive potrebbero segnare un netto passo indietro rispetto a questa filosofia di trattamento ponendo, in Italia, la persona con diabete in una posizione isolata e discriminata rispetto al panorama internazionale; manifestano

preoccupazione per il fatto che siffatte restrizioni prescrittive impedirebbero di fatto a moltissime persone, in particolare i soggetti fragili, a rischio di crisi ipoglicemiche, che possono avere conseguenze anche fatali, di poter godere di vantaggi offerti da trattamenti innovativi per motivi non di natura clinica, ma meramente economica;

in particolare, le associazioni chiedono l'interruzione del processo di revisione delle indicazioni e l'apertura di un tavolo di consultazione per contribuire in maniera condivisa all'ottimizzazione della prescrivibilità delle terapie basate sulle incretine, ritenendo che in sintonia con le enunciazioni contenute nel piano nazionale del diabete recentemente licenziato dal Ministero della salute, sia interesse comune, *in primis* delle persone con diabete, delle Istituzioni, del mondo medico e accademico, adoperarsi al fine di condividere e concordare ogni decisione che possa avere un impatto sulla cura e qualità di vita delle persone con diabete;

L'Aifa ha risposto a questa lettera con una nota ufficiale pubblicata sul sito istituzionale il 20 maggio 2013, affermando, tra l'altro, che «le procedure negoziali per la revisione dei piani terapeutici dei farmaci antidiabetici "incretine" sono tuttora in corso e non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva in merito non è stato emanato alcun provvedimento» e che «assumerà una decisione al termine della negoziazione con le Aziende e di un'analisi approfondita dei profili rischio beneficio e costo efficacia comprendente anche i risultati emersi dai Registri sull'impiego delle incretine e gli esiti di approfondimenti condotti con clinici ed esperti del settore»,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda adoperarsi celermente al fine di agevolare l'apertura di un tavolo di consultazione e confronto anche tra l'Aifa, le associazioni di diabetologi autrici della lettera aperta e degli esperti, per contribuire in maniera condivisa alla soluzione del problema sollevato, in modo da tutelare nel miglior modo possibile i pazienti affetti da diabete e consentire un accesso senza limitazioni di rimborsabilità a farmaci considerati salvavita, effettivamente e validamente testati ed efficaci.

(3-00137)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[ENDRIZZI](#), [NUGNES](#), [SANTANGELO](#), [PETROCELLI](#), [LUCIDI](#), [CASTALDI](#), [MORONESE](#), [GIROTTI](#), [MARTELLI](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico* - Premesso che:

dopo la tragedia della nave da crociera Costa "Concordia" all'isola del Giglio è stato emesso, in data 2 marzo 2012, un decreto interministeriale, sottoscritto dai Ministri *pro tempore* dell'ambiente Corrado Clini e delle infrastrutture e trasporti Corrado Passera, che, per la laguna di Venezia, vieta il transito delle navi superiori alle 40.000 tonnellate di stazza nel bacino di San Marco e nel canale della Giudecca;

tale divieto non viene applicato in attesa della soluzione alternativa che lo stesso decreto demanda all'autorità marittima, con il risultato che a tutt'oggi il traffico delle grandi navi da crociera di oltre 130.000 tonnellate di stazza (oltre 300 metri di lunghezza, 40 metri di larghezza, 60 metri di altezza) non solo continua, ma sta addirittura aumentando;

come se non fosse stata sufficiente la tragedia dell'isola del Giglio, si è purtroppo assistito di recente ad un'altra strage nel porto di Genova che dimostra ancora una volta che, pur in presenza di condizioni ottimali, il tragico evento è sempre possibile, per cui si ripropone drammaticamente l'urgenza di una soluzione per l'allontanamento definitivo delle grandi navi da crociera dal delicatissimo ecosistema della laguna (peraltro tutelata dalla legislazione speciale per Venezia) e dal tessuto urbano della città di Venezia;

non risulta, allo stato attuale, che sia stata assunta alcuna iniziativa concreta sul tema, nonostante la forte preoccupazione dell'opinione pubblica veneziana, nazionale ed internazionale, che si è espressa attraverso numerose manifestazioni ed una petizione popolare promossa dal comitato "no Grandi navi" e che ha raccolto oltre 12.500 firme, unitamente alle specifiche prese di posizione del Comune di Venezia attraverso le norme urbanistiche del nuovo piano di assetto del territorio;

la proposta avanzata dall'Autorità portuale di Venezia di scavare un nuovo canale (S. Angelo-

Contorta) in mezzo alla laguna per una lunghezza di 5 chilometri, una larghezza di 100 ed una profondità di 12 metri, avrebbe conseguenze gravissime per l'equilibrio idrodinamico e per gli aspetti morfologici della laguna veneta;

tale proposta sta sollevando un'ondata di proteste da parte dell'opinione pubblica, con una mobilitazione di massa, e vede il pronunciamento contrario dei Comuni di Venezia, di Mira e della Provincia di Venezia;

esistono delle ulteriori opzioni alternative al passaggio delle navi in bacino San Marco, in fase di approfondimento sotto il profilo tecnico ed ambientale, che prevedono il mantenimento delle navi da crociera anche al di fuori della laguna attraverso la creazione di struttura reversibile nello spazio interno o comunque in prossimità della bocca del lido, con possibile beneficio legato ad una variante in corso d'opera del progetto MOSE (modulo sperimentale elettromeccanico) in ragione della necessità d'una minore profondità della bocca del lido stessa,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere per attuare quanto previsto dal decreto interministeriale del 2 marzo 2012, quali siano i tempi di esecuzione ed i relativi impegni finanziari;

se e quali strumenti si intendano porre in essere per garantire procedure trasparenti nella scelta delle alternative all'accesso delle grandi navi alla laguna e affinché le decisioni siano assunte dopo un confronto tra soluzioni progettuali differenti e con la consultazione di tutti i soggetti interessati, così come prevede la normativa in materia ambientale per la realizzazione di opere di interesse pubblico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal successivo decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, per quanto attiene le procedure di Via (valutazione di impatto ambientale), Vas (valutazione ambientale strategica) ed Aia (autorizzazione integrata ambientale);

se il Governo non intenda al più presto pronunciarsi sulla situazione del porto di Venezia, ad oltre un anno dall'entrata in vigore del decreto interministeriale 2 marzo 2012, mai attuato nella sostanza;

se e quali misure intendano attuare per far sì che l'Autorità portuale di Venezia proceda, pur con ritardo ventennale (unica rimasta in Italia) all'attuazione della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante "Riordino della legislazione in materia portuale" che prescrive, all'art. 5, una generale pianificazione, d'intesa con i Comuni interessati, per la stesura di piano regolatore portuale e della relativa Via, visto che il precedente strumento risale al 1904;

se non intendano infine prendere provvedimenti a tutela della sicurezza della città e della salute dei cittadini al fine di evitare che incidenti come quello accaduto al porto di Genova possano verificarsi nuovamente.

(3-00127)

[RAZZI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute* - Premesso che:

in un articolo del 23 aprile 2013 apparso sul quotidiano "Il Tempo" a firma della giornalista Valentina Conti dal titolo «Nessun risparmio con la chiusura dell'agenzia di sanità pubblica» si denuncia tutto il malessere delle maestranze dell'Agenzia di sanità della Regione Lazio;

l'accusa dei dipendenti e dei sindacati, mossa al Governatore del Lazio, è quella che la soppressione dell'ente non sarebbe dettata da motivi gestionali ma, piuttosto, da interessi di categoria capeggiati dall'AIOP (Associazione italiana ospedalità privata), l'associazione datoriale maggiormente rappresentata nel settore, a Roma, nel Lazio e in Italia;

l'ultimo dato certificato dall'Agenzia, per il 2010, che ha effettuato con personale medico i controlli sulle cartelle cliniche relative ai ricoveri dei dimessi dagli ospedali del comparto privato ha mostrato un recupero di 33 milioni di euro;

ancora non sono state completate tutte le procedure per recuperare altri 43 milioni di euro;

considerato che:

non si sa che fine farà il personale adibito ai controlli, per cui non potranno essere concluse le commissioni in tema. Per tale motivo - avrebbe spiegato il dottor Carlo Francia, rappresentante Ugl, - esisterebbe un acclarato diritto di perdere sia il residuo di 43 milioni di euro del 2010 che le somme relative al 2011;

pare che parte del personale sarà incorporato alla Regione, parte dovrebbe confluire nel Dipartimento di epidemiologia della Asl RmE; peraltro, nella proposta di legge che risulta presentata al consiglio regionale, non si parla del personale dei controlli e di chi se ne occuperà;

rilevato che:

dalle dichiarazioni della sindacalista della Uil, signora Lilli Mazzolini, si evince che nel 2011 sono rientrati 32 milioni di euro e l'anno precedente complessivamente 94 milioni di euro, lasciando, così, infiniti dubbi sulle motivazioni, a giudizio dell'interrogante troppo aleatorie, che spingono il Governatore alla chiusura di questo unico ente di controllo sulla sanità privata;

scorrendo i dati di bilancio viene evidenziato che nel periodo 2006-2009 l'ente ha accumulato perdite (3 anni su 4) ma nel 2011 il bilancio è tornato in pareggio, mentre per il 2012 si prevede un utile di circa 800.000 euro;

dal settembre 2009 ad oggi le unità lavorative sono state ridotte del 32 per cento mentre il numero dei dirigenti è passato da 54 a 36 unità;

dalle delibere del commissario dell'Agenzia pubblicate sull'albo pretorio si è evidenziato che con l'ultima riorganizzazione le strutture dirigenziali sono state ridotte da 26 a 18 unità e che le dotazioni organiche della dirigenza e del comparto sono diminuite del 20 e del 10 per cento, mentre i livelli retributivi dei dirigenti apicali sono stati dimezzati;

la proposta del Presidente della Regione non sembra incidere ulteriormente sui costi del personale, come evidenzia il dottor Francia, per cui non si capisce come, a giudizio dell'interrogante arbitrariamente e inopportuno, si voglia procedere ad uno smantellamento di un ente che da oltre 10 anni supporta la Regione in ambito sanitario, mentre è evidente che non sussistono motivi che nulla sembrano avere a che fare né con i risultati di gestione, né con un fantomatico risparmio, soprattutto se si considera che i dati sui costi dell'Agenzia "pubblicizzati" dal Governatore della Regione Lazio Zingaretti risultano, per quanto risulta all'interrogante, errati;

a giudizio dell'interrogante come alternativa si potrebbe ridurre il finanziamento regionale, senza compromettere le attività e mettere a rischio la maggioranza dei dipendenti precari;

sembra che dietro a questa chiusura ci siano le associazioni della ospedalità privata che, così facendo, non avranno più un organismo di controllo che - in un solo anno - ha fatto recuperare alla Regione oltre 70 milioni di euro,

si chiede di conoscere se il Governo non ritenga opportuno attivarsi, per quanto di competenza, affinché il Governatore del Lazio ritiri la proposta, a giudizio dell'interrogante scellerata, di chiudere l'ASP, confermando alla Regione il solido supporto di verifica e di recupero assicurato dai controlli effettuati dall'Agenzia, salvaguardando l'ente da eventuali bassi giochi di potere finalizzati ad interessi personali o di categoria;

di adottare provvedimenti idonei affinché venga eliminata questa proposta scellerata e obblighi il Governatore della Regione di "ritornare" alle regole di legge sui controlli amministrativi e non solo utilizzando ogni accorgimento per confermare alla Regione il solido supporto di controlli da parte dell'Agenzia mirato al recupero su "sviste" amministrative e salvando l'Ente da bassi giochi di potere mirati agli interessi personali o, meglio, di categoria.

(3-00128)

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNO](#), [AMORUSO](#), [CASSANO](#) - *Ai Ministri della giustizia e dell'interno* - Premesso che:

nella città di Bari esiste da tempo, come il primo firmatario della presente interrogazione ha denunciato con numerosi atti di sindacato ispettivo sia nella XVI che nella XVII Legislatura, una serie di problematiche inerenti alle strutture penitenziarie nonché alle strutture e agli organici giudiziari;

nonostante le diverse sollecitazioni pervenute negli anni all'amministrazione comunale la situazione di difficoltà e di inadeguatezza permane e nulla è stato fatto per superare le problematiche relative all'inidoneità e al sovraffollamento del penitenziario barese né è stata avviata una seria politica di edilizia carceraria e giudiziaria;

le problematiche rappresentano, a giudizio degli interroganti, aspetti contigui alla più ampia questione

attinente alle politiche a sostegno della legalità e della sicurezza;

il primo firmatario del presente atto, nella XVI Legislatura ha, altresì, ripetutamente posto all'attenzione del Governo la necessità di convocare a Bari il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica quale sede più idonea per individuare efficaci politiche di contrasto al fine di eliminare gli eventuali intrecci fra poteri pubblici, spezzoni di imprenditoria e criminalità, così come riportato dagli organi di stampa;

la situazione del capoluogo barese, infatti, necessita di interventi urgenti in tema di verifica del livello di infiltrazione criminale, nelle istituzioni locali, in tema di sovraffollamento carcerario e di edilizia giudiziaria;

premesso, inoltre, che:

il 22 maggio 2013, a seguito dell'*escalation* di delitti legati alla criminalità locale e organizzata, si è tenuto in Prefettura a Bari il vertice sulla sicurezza con il Vice Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'interno, il Vice Ministro dell'interno, il vice capo della Polizia di Stato, il direttore dell'Agenzia per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, i comandanti generali dei Carabinieri e della Guardia di finanza, il Presidente della Regione Puglia, il Presidente della Provincia di Bari, il Sindaco di Bari, i capi delle procure di Bari e Trani, i vertici regionali e provinciali di Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza, Corpo forestale dello Stato e Direzione investigativa antimafia;

in tale circostanza il Sindaco di Bari, trattando delle tematiche relative all'edilizia carceraria, ha affermato, come ampiamente riportato da tutta la stampa locale, di attendere "che si concretizzi l'impegno preso dal Ministro sul nuovo carcere (sono disponibili 40 milioni per costruirlo) e sull'uso dell'ex ospedale militare "Bonomo" come sede temporanea degli uffici giudiziari, augurandosi che si superino resistenze che ci sono sempre state da parte della struttura burocratica del ministero della giustizia;

premesso, infine, che, a quanto risulta agli interroganti:

il Sindaco di Bari, come denunciato dal primo firmatario del presente atto, avrebbe dovuto porre in essere tutti gli atti necessari per realizzare un nuovo penitenziario con i fondi per l'edilizia carceraria disposti dal Ministro della giustizia del Governo Berlusconi IV, oggi Ministro dell'interno;

il Sindaco di Bari, con nota del 25 agosto 2011, dopo innumerevoli solleciti, pur avendo dato parere favorevole alla localizzazione del nuovo istituto penitenziario da 450 posti nell'area ubicata a sud di Bari, in prossimità dei quartieri Carbonara e Loseto, aveva, tuttavia, tralasciato di sollecitare l'amministrazione regionale affinché stipulasse la necessaria intesa istituzionale richiesta dall'articolo 17-ter del decreto-legge n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010, rubricato "Disposizioni per la realizzazione urgente di istituti penitenziari", ai fini della localizzazione della sede;

il Sindaco di Bari, poi, senza trascurare le annose controversie in corso sulla realizzazione delle strutture definitive in cui ospitare gli uffici giudiziari, la "cittadella della giustizia", aveva formulato due proposte per dare una sistemazione provvisoria agli uffici giudiziari medesimi, ovvero l'utilizzo dell'ex ospedale militare "Bonomo" e dell'ex manifattura dei tabacchi;

il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha ribadito, su conferma del commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, che il Presidente della Regione Puglia non aveva stipulato l'intesa istituzionale richiesta, ai fini della localizzazione, dall'articolo 17-ter citato;

la mancata stipula di intesa avrebbe comportato l'assegnazione dello stanziamento citato di 40 milioni di euro ad altra Regione in forza del taglio dei fondi imposto dalla delibera Cipe n. 6 del 20 gennaio 2012 che imponeva la rimodulazione del piano carceri e la conseguente espunzione *inter alias* degli interventi non ancora localizzati per mancanza di intesa istituzionale;

la Puglia e il capoluogo, in particolare, hanno perso, quindi, per quella che agli interroganti appare come l'inerzia, l'inefficienza, l'inadeguatezza degli amministratori locali, la possibilità di poter realizzare un'infrastruttura di cui il territorio aveva particolare necessità e urgenza essendo maglia nera rispetto ad altre carceri italiane;

l'ostinazione dell'amministrazione comunale, infine, nel perseguire lo spostamento di parte degli uffici giudiziari all'ospedale "Bonomo" è in netto contrasto con l'inadeguatezza del luogo dal punto di vista degli spazi assolutamente insufficienti, dell'urbanistica, della carenza di infrastrutture e degli elevati costi richiesti per la ristrutturazione: la commissione di manutenzione presso la Corte d'appello di Bari, con verbale del 9 febbraio 2011, ha confermato che non esiste in concreto la possibilità di dare soluzioni parziali alle molteplici problematiche dell'edilizia giudiziaria a Bari;

la stessa Commissione, cui sono affidate le delibere in materia di edilizia giudiziaria, manutenzione e gestione delle strutture giudiziarie nonché sicurezza delle strutture, nella riunione del 19 aprile 2012, prendeva atto che il Comune di Bari, sebbene la commissione avesse da anni denunciato una situazione preoccupante e insostenibile dell'edilizia, ancora oggi non proponeva una soluzione globale, idonea, definitiva non adempiendo il suo preciso obbligo di legge di fornire gli uffici giudiziari di una sede adeguata;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

il sindaco di Bari avrebbe confermato, invece, come ampiamente riportato dalla stampa locale, che le notizie sulla perdita del finanziamento erano del tutto sbagliate e la localizzazione era già stata consegnata da lui personalmente al capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria anni fa. Sull'uso temporaneo dell'ex ospedale militare "Bonomo", come sede degli uffici giudiziari, il Sindaco avrebbe rilevato che le resistenze erano derivate da parte del Ministero della giustizia per la parte burocratica;

il Sindaco di Bari avrebbe confermato anche che il "Bonomo" va comunque mantenuto perché sta crollando il tetto e, con gli opportuni interventi di manutenzione, costituirebbe un notevole risparmio e una soluzione temporanea che consentirebbe di attendere tutte le vicende relative alla cosiddetta cittadella o altre soluzioni" (come si può leggere sulla stampa recente EPolis Bari di giovedì 23 maggio 2013);

perfino la relazione del Sindaco su sicurezza, giustizia, antimafia sociale a Bari consegnata al Ministro dell'interno lo scorso 23 maggio 2013, riporta, nelle conclusioni, che "È tempo che il Ministero della giustizia, di concerto con tutte le istituzioni e le amministrazioni interessate, si doti di un Piano per l'edilizia giudiziaria nel quale includere la risoluzione della drammatica emergenza che vivono le sedi giudiziarie della città di Bari. Su questo fronte, l'amministrazione comunale ha presentato alcune proposte concrete, se esse non incontrano le determinazioni e gli indirizzi del Ministero della giustizia e delle altre istituzioni interessate, occorre che vengano indicate alla città di Bari altre opzioni realmente praticabili";

il Presidente della Regione Puglia, da parte sua, avrebbe affermato che dopo lo Stato la parola dovrebbe passare alla politica perché per troppi anni la politica avrebbe taciuto su questi argomenti;

rilevato che:

appare evidente secondo gli interroganti che da parte dei rappresentanti delle istituzioni locali si continui a fare riferimento e assegnamento in tutte le occasioni pubbliche ai fondi, 40 milioni di euro, originariamente destinati a Bari per la costruzione di un nuovo carcere ma da tempo non più disponibili per comprovata negligenza delle stesse amministrazioni locali;

allo stesso modo, appare evidente agli interroganti che da parte dei rappresentanti delle istituzioni locali si continui a fare opera di mistificazione in ordine alle cosiddette "resistenze" poste in essere dagli uffici del Ministero,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, siano a conoscenza di quanto sopra;

quali siano le loro valutazioni sugli atti e le dichiarazioni del Sindaco di Bari e del Presidente della Regione Puglia;

se siano consapevoli che tali dichiarazioni siano, come risulta agli interroganti, non corrispondenti al vero;

quali siano le loro valutazioni riguardo all'ipotesi di spostamento di parte degli uffici giudiziari presso l'ex ospedale militare "Bonomo";

se e quali siano le "resistenze" degli uffici del Ministero della giustizia in ordine alla riconversione dell'ospedale militare "Bonomo" a sede giudiziaria;
quali siano le valutazioni riguardo la mancata realizzazione della cittadella della giustizia;
se ritengano che il Sindaco di Bari abbia svolto le funzioni pubbliche affidategli nel rispetto dell'articolo 54 della Costituzione, ovvero con disciplina ed onore;
se ritengano di intervenire con atti di competenza al fine di rendere immediatamente utilizzabili i 40 milioni di euro, originariamente destinati all'intero comprensorio barese per la costruzione di un nuovo carcere ma non più disponibili per quella che gli interroganti ritengono essere una comprovata negligenza delle amministrazioni locali;
quali iniziative intendano assumere per promuovere una definitiva soluzione dell'annosa condizione della edilizia carceraria e giudiziaria a Bari e per rimuovere le perduranti difficoltà e i danni cagionati al territorio da amministratori che, a giudizio degli interroganti, oltre a rilasciare affermazioni non corrispondenti al vero, non pongono in essere le determinazioni assunte a livello centrale.

(3-00134)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[CALEO](#), [VATTUONE](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione -*

(4-00343)

(Già 3-00030)

[D'AMBROSIO LETTIERI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze -* Premesso che:

attualmente è in discussione in sede di Consiglio dell'Unione europea una proposta di direttiva comunitaria in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, che mira ad una revisione della vigente direttiva sui prodotti del tabacco 2001/37/CE;

la legge n. 234 del 24 dicembre 2012, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", prevede espressamente, in particolare all'articolo 4, rubricato "Consultazione e informazione del Parlamento", all'articolo 6, rubricato "Partecipazione del Parlamento al processo di formazione degli atti dell'Unione europea" e al successivo articolo 7, rubricato "Atti di indirizzo delle Camere", che il Governo informi tempestivamente le Camere prima delle riunioni del Consiglio europeo circa la posizione che intende assumere, che le tenga informate in maniera qualificata e tempestiva sui progetti di atti legislativi dell'Unione europea e altresì che su tali progetti i competenti organi parlamentari possono adottare ogni opportuno atto di indirizzo al Governo;

considerato che:

in molti Stati appartenenti all'Unione europea, la complessità della materia interessata dalla direttiva ha portato alla creazione ufficiale di gruppi di lavoro interministeriali per definire, considerando le competenze delle diverse amministrazioni, una posizione nazionale comune. In tali gruppi di lavoro, oltre al competente dicastero della salute, sono presenti quanto meno anche rappresentanti dei Ministeri con competenze in materie economiche e di bilancio (per i riflessi sul gettito delle imposte sui consumi, sulla disciplina delle vendite e sul contrasto al commercio illecito), di politiche agricole (in particolare per gli Stati che come l'Italia sono produttori agricoli di tabacco), di industria e sviluppo economico (per i riflessi sulla disciplina della concorrenza, della tutela dei marchi, della lotta alla contraffazione e più in generale della definizione delle politiche industriali) e di politiche comunitarie (per coordinamento dei lavori);

entrambe le Camere del Parlamento si sono recentemente espresse a più riprese con pareri motivati di sussidiarietà in maniera negativa rispetto alla proposta di direttiva formulata dalla Commissione europea,

si chiede di sapere:

se il Governo, tenuto conto che l'Italia è il primo produttore agricolo di tabacco in Europa e ha una filiera del tabacco di dimensioni imponenti, abbia proceduto o intenda procedere alla costituzione di

un gruppo di lavoro interministeriale analogo a quello presente in altri Stati appartenenti all'Unione europea;

quali iniziative intenda adottare il Governo per illustrare al Parlamento la propria posizione in sede di Consiglio dell'Unione europea, nell'ambito dei lavori relativi alla revisione della direttiva sui prodotti del tabacco;

se il Governo, con riferimento alla revisione della direttiva, tenuto conto dei pareri espressi da entrambi i rami del Parlamento e della citata normativa che impone al Governo stesso di conformarsi all'orientamento espresso dalle Camere nell'ambito della propria partecipazione alla formazione e all'attuazione della normativa comunitaria, intenda prendere in sede di Consiglio dell'Unione europea una posizione conforme a tali pareri.

(4-00344)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

4a Commissione permanente(Difesa):

3-00129, della senatrice Padua ed altri, sull'installazione di una stazione del MUOS nel comune di Niscemi (Caltanissetta);

7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00133, del senatore Compagna, sul rinvio delle prove di ammissione a corsi universitari;

11ª Commissione permanente(Lavoro, previdenza sociale):

3-00130, 3-00131 e 3-00132, della senatrice Gatti ed altri, rispettivamente sul fenomeno delle dimissioni per maternità delle lavoratrici madri, sulla disciplina pensionistica per i lavoratori esposti all'amianto e sul monitoraggio delle tendenze del mercato del lavoro;

12ª Commissione permanente(Igiene e sanità):

3-00137, della senatrice Padua, sulla terapia incretinica del diabete di tipo 2.

Mozioni, ritiro di firme

Il senatore Castaldi ha dichiarato di ritirare la propria firma dalla mozione 1-00037.

1.5.2.8. Seduta n. 40 (pom.) del 12/06/2013

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

40a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2013 (Pomeridiana)

Presidenza del presidente GRASSO,
indi della vice presidente LANZILLOTTA

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 41 del 13 giugno 2013
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI: Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,35).

Si dia lettura del processo verbale.

PIZZETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,40).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche e integrazioni al calendario corrente e, se c'è interesse da parte dell'Aula, il nuovo calendario dei lavori fino al 4 luglio 2013.

Domani mattina, alle ore 9.30, l'Assemblea delibererà sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, sul disegno di legge costituzionale di istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali.

Nella seduta di *question time* prevista per domani pomeriggio alle ore 16, con trasmissione diretta televisiva, il Ministro dell'economia e delle finanze risponderà a quesiti sulle iniziative del Governo relative all'aumento dell'IVA, sulla disciplina dell'IMU, nonché sull'attuazione delle disposizioni in materia di pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni.

La prossima settimana, a partire dalla seduta pomeridiana di martedì 18 giugno, saranno discussi i seguenti argomenti, già previsti nel calendario di questa settimana: ratifica della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e lotta alla violenza contro le donne, unitamente alle mozioni ad essa correlate; ratifica del protocollo d'intesa tra Italia e UNESCO sul Segretariato del Programma mondiale di valutazione delle acque; mozioni sui consigli di amministrazione delle società a partecipazione pubblica e mozione Tomaselli sul corridoio ferroviario adriatico.

Nella seduta pomeridiana di martedì 25 giugno il Presidente del Consiglio dei Ministri renderà comunicazioni sul Consiglio europeo del 27 e 28 giugno prossimi. Al termine del dibattito potranno essere votati strumenti di indirizzo.

A partire dalla seduta antimeridiana di mercoledì 26 giugno verrà discusso il decreto-legge in materia di efficienza energetica e misure fiscali. La seduta pomeridiana di giovedì 27 giugno sarà dedicata al *question time*.

Il calendario della settimana dal 2 al 4 luglio prevede, oltre all'eventuale seguito del decreto-legge in materia di efficienza energetica e misure fiscali, la discussione congiunta del disegno di legge di delegazione europea 2013, della Legge europea 2013 e della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2013.

Il calendario potrà essere altresì integrato con informative del Governo sul recente attentato in Afghanistan che ha causato la morte del maggiore La Rosa, sugli sviluppi della situazione in Turchia e sugli incidenti avvenuti a Terni in occasione della manifestazione degli operai dell'ex Thyssen.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di maggio, giugno e luglio 2013:

- Disegno di legge n. 587 - Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 (*Voto finale con la presenza del numero legale*)
- Disegno di legge n. 588 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013 (*Voto finale con la presenza del numero legale*)
- Documento LXXXVII-bis, n. 1 - Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, per l'anno 2013.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 4 luglio:

Mercoledì	12	giugno	pom.	h. 16,30-20	- Seguito disegno di legge n. 576 - Decreto-legge n. 43, emergenze ambientali e altre misure urgenti (<i>Scade il 25 giugno 2013</i>)
Giovedì	13	"	ant.	h. 9,30-14	- Deliberazione sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 77, del Regolamento, sul disegno di legge costituzionale n. 813 - Istituzione del Comitato parlamentare per le riforme costituzionali (giovedì, ore 9.30)
Giovedì	13	giugno	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento al Ministro dell'economia e delle finanze sulle iniziative del Governo relative all'aumento dell'IVA, sulla disciplina dell'IMU nonché sull'attuazione delle disposizioni in materia di pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni

Il calendario potrà essere integrato con informative del Governo sul recente attentato in Afghanistan che ha causato la morte del maggiore Giuseppe La Rosa nonché il ferimento di altri tre militari italiani; sugli sviluppi della situazione in Turchia; sugli incidenti avvenuti a Terni in occasione della manifestazione degli operai dell'ex Thyssen.

Martedì	18	giugno	pom.	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 720 e connessi - Ratifica ed esecuzione Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e lotta alla violenza contro le donne (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) e mozioni correlate
Mercoledì	19	"	ant.	h. 9,30-13	- Disegno di legge n. 590 - Ratifica ed esecuzione Protocollo d'intesa Repubblica italiana e UNESCO sul Segretariato del <i>World Water Assessment Programme</i>
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	- Mozioni sui consigli di amministrazione delle società a partecipazione pubblica
Giovedì	20	"	ant.	h. 9,30-14	- Mozione n. 37, Tomaselli, sul corridoio ferroviario Adriatico
Giovedì	20	giugno	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni
Martedì	25	giugno	pom.	h. 16	- Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 27 e 28 giugno 2013
Mercoledì	26	giugno	ant.	h. 9,30-13	- Disegno di legge n. 783 - Decreto-legge n. 63, in materia di efficienza energetica e misure fiscali (<i>Presentato al Senato - voto finale entro il 5 luglio - scade il 4 agosto</i>) (<i>Ove concluso dalle Commissioni</i>)
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	27	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	27	giugno	pom.	h. 16	- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento

Gli emendamenti al disegno di legge n. 783 (Decreto-legge in materia di efficienza energetica e misure fiscali) dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 20 giugno.

Martedì	2	luglio	pom.	h. 16,30-20	- Eventuale seguito disegno di legge n. 783 - Decreto-legge n. 63, in materia di efficienza energetica e misure fiscali (<i>Presentato al Senato - scade il 4 agosto</i>) - Disegno di legge n. 587 - Legge di delegazione europea

Mercoledì	3	"	ant.	h. 9,30-13,30	2013 (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>) - Disegno di legge n. 588 - Legge europea 2013 (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>) - Doc. LXXXVII-bis, n. 1 - Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2013
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	4	"	ant.	h. 9,30-13,30	
Giovedì	4	luglio	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Il termine per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge nn. 587 e 588 (Legge di delegazione europea 2013 e Legge europea 2013) saranno stabiliti in relazione ai lavori della Commissione.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 576
(Decreto-legge n. 43, emergenze ambientali e altre misure urgenti)**

(8 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 5 ore, di cui :		
PD	1 h.	10'
PdL	1 h.	02'
M5S		44'
SCpI		29'
LN-Aut		26'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI		23'
GAL		23'
Misto		23'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 783
(Decreto-legge n. 63, efficienza energetica e misure fiscali)**

(8 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 5 ore, di cui :		
PD	1 h.	10'
PdL	1 h.	02'
M5S		44'
SCpI		29'
LN-Aut		26'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI		23'
GAL		23'
Misto		23'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 587
(Legge di delegazione europea 2013), 588 (Legge europea 2013)
e Doc. LXXXVII-bis, n. 1 (Relazione sulla partecipazione dell'Italia**

all'Unione europea per l'anno 2013)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui :		
PD	2 h.	19'
PdL	2 h.	03'
M5S	1 h.	27'
SCpI		57'
LN-Aut		53'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI		47'
GAL		47'
Misto		46'
Dissenziati		5'

Seguito della discussione del disegno di legge:

(576) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015 (Relazione orale)(ore 16,44)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 576.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che nella seduta antimeridiana si è concluso l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti agli articoli del decreto-legge, ad eccezione degli emendamenti 7.0.1000 (testo 2), 8.0.500/100 e 8.0.500, che sono stati accantonati.

Invito il senatore Segretario a dare lettura dell'ulteriore parere espresso dalla 5a Commissione permanente.

PIZZETTI, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento trasmesso dall'Assemblea 7.0.1000 (testo 2), esprime, per quanto di propria competenza, parere di semplice contrarietà sull'ultimo periodo del capoverso "Art. 7-bis, comma 1", condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, in fine, delle seguenti parole: ", fermo restando, comunque, lo stanziamento complessivo di cui al citato punto 1.3".

Pertanto, qualora tale riformulazione non dovesse essere accolta, il parere su tale parte dell'emendamento sarebbe contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Sulle restanti parti dell'emendamento il parere è di nulla osta».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'emendamento 7.0.1000 (testo 2), su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[CIRILLO](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, chiedo di passare al successivo emendamento 8.0.500/100.

[PRESIDENTE](#). Passiamo quindi all'esame dell'emendamento 8.0.500/100, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[ESPOSITO Stefano](#), *relatore*. Signor Presidente, la mia proposta è che l'emendamento 8.0.500 assorba come comma 2 l'intero testo del subemendamento 8.0.500/100. Si avrebbe quindi un unico articolo composto di due commi: il primo è quello rappresentato dal testo dell'emendamento 8.0.500 e il secondo risulta dall'assorbimento del subemendamento 8.0.500/100. Si avrebbe così un unico emendamento su cui il parere del relatore è favorevole.

[CIRILLO](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore sull'emendamento 8.0.500 (testo 2).

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.0.500 (testo 2).

SANTANGELO (*M5S*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

[PRESIDENTE](#). Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Colleghi, in attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16,48, è ripresa alle ore 17,01).

Colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

[ESPOSITO Stefano](#), *relatore*. Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[ESPOSITO Stefano](#), *relatore*. Signor Presidente, preannuncio che dopo lo svolgimento della prossima votazione saremo costretti a chiedere un'altra breve sospensione perché l'emendamento 7.0.1000 (testo 2) richiede un approfondimento a tutela del provvedimento.

L'Assemblea e la Presidenza mi perdoneranno, ma credo sarà utile concedere un'ulteriore sospensione.

[PRESIDENTE](#). Invito nuovamente il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

[PRESIDENTE](#). Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.0.500 (testo 2), presentato dai relatori, il cui secondo comma recepisce il contenuto dell'emendamento 8.0.500/100.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

[PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI*). Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI*). Signor Presidente, vorrei far rilevare che il dispositivo di votazione non ha funzionato e pertanto non sono riuscito ad esprimere il mio voto.

[PRESIDENTE](#). Ne prendo atto.

Come anticipato dal relatore, sospendo la seduta...

[CALDEROLI](#) (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LN-Aut). Signor Presidente, le rubo solo 30 secondi.

È chiaro che una sospensione non si nega a nessuno, ma nasce in me il dubbio e il timore che possa concludersi prima la legislatura che l'esame di questo provvedimento da parte dell'Aula. Alla ripresa dei lavori gradiremmo, dunque, arrivare a concludere l'esame del disegno di legge. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). La ringrazio, senatore Calderoli.

Voglio chiarire, rispetto a eventuali valutazioni su quanto è avvenuto prima e sui tempi che sono stati adottati, che le scelte compiute sono giustificate dall'esigenza di concludere aspettando il Governo, i relatori e le Commissioni. Quindi non posso che prendere atto di tale situazione.

Sospendo dunque la seduta fino alle ore 17,30.

(*La seduta, sospesa alle ore 17,05, è ripresa alle ore 17,32*).

[Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA](#)

Riprendiamo i nostri lavori.

Invito i relatori a dirci se accettano la riformulazione dell'emendamento 7.0.1000 (testo 2) con le osservazioni della Commissione bilancio.

[ESPOSITO Stefano](#), relatore. Signor Presidente, chiedo ancora scusa ai colleghi, ma abbiamo percorso l'ultimo miglio in modo puntuale. Esprimo, quindi, parere favorevole alla modifica proposta dalla 5a Commissione e riformulo in tal senso l'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 7.0.1000 (testo 3).

CIRILLO, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Esprimo parere favorevole.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.1000 (testo 3).

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Santangelo, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.0.1000 (testo 3), presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 576

[CASTALDI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (M5S). Signora Presidente, chiedo di poter avere una scheda sostitutiva. Non ho potuto votare precedentemente.

[SPOSETTI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPOSETTI (PD). Signora Presidente, anch'io non ho potuto votare e chiedo che sia registrato il mio voto.

[AUGELLO](#) (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUGELLO (*PdL*). Signora Presidente, anch'io non ho potuto votare e chiedo che sia registrato il mio voto.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione finale.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Signora Presidente, possiamo dire che arriviamo finalmente a conclusione di questo decreto, che ha lungamente impegnato le Commissioni riunite e quest'Assemblea. Il Gruppo Misto-SEL si asterrà su questo decreto, per una serie di motivi.

Ripeto in questa sede le questioni che mi è capitato di sollevare anche questa mattina e nel corso della discussione a proposito del fatto che il decreto nasceva già un po' come un decreto *omnibus*, abbastanza eterogeneo; esso aveva, però, una *mission* fondamentale, che era quella di intervenire e trovare soluzioni adeguate per quanto riguarda il terremoto in Emilia Romagna. Per quanto ci riguarda, noi come Gruppo ci siamo molto spesi... (*Brusio*).

PRESIDENTE. In questo brusio credo sia impossibile per la senatrice De Petris parlare. Invito chi intende conversare ad accomodarsi fuori dall'Aula. Rispettiamo la senatrice che sta parlando. (*Applausi dai Gruppi PD e M5S*).

DE PETRIS (*Misto-SEL*). Grazie, signora Presidente. Capisco che siamo tutti stanchi, io per prima.

Noi ci siamo molto spesi e abbiamo presentato molti emendamenti per tentare, non dico di risolvere totalmente, ma almeno di dare un contributo reale e fattivo per quanto riguarda la ricostruzione in Abruzzo. Riteniamo che la situazione dell'Aquila e di tutti i Comuni del cratere - lo voglio ripetere in dichiarazione di voto - sia una questione nazionale. Il nostro Paese, complessivamente, dovrebbe ritenere prioritario affrontare e risolvere tale problematica.

Avevamo svolto anche una discussione, prima della presentazione del decreto in quest'Aula, in cui l'allora ministro Barca ci aveva presentato una relazione molto dettagliata su quali fossero le risorse necessarie. Allo stesso modo, anche le audizioni del sindaco Cialente, così come dei rappresentanti e dei sindaci degli altri Comuni del cratere, ci avevano dato un quadro molto chiaro della situazione. Quelle erano le risorse: niente di più e niente di meno. Era necessario investire almeno 1 miliardo di euro l'anno per dieci anni per garantire la possibilità di un intervento adeguato. L'Aquila rappresenta un patrimonio e non solo del nostro Paese. Quindi, è doveroso per l'Italia restituire soprattutto il centro storico dell'Aquila alla possibilità, appunto, di tornare ad essere il cuore di quella città e - mi permetto di dire - anche di quella Regione.

Ci sono state molte difficoltà su questi temi. L'emendamento che abbiamo appena votato risolve in parte la questione e stanZIA delle risorse, ma sappiamo tutti quanti perfettamente che non sono sufficienti. È stato approvato anche un ordine del giorno che impegna il Governo a individuare altre risorse: spero che non faccia la fine di molti altri ordini del giorno votati in quest'Aula e che sia stato assunto qui oggi un impegno politico e morale, teso a individuare successivamente, nella legge di stabilità e in altri decreti, ulteriori risorse.

Noi ci siamo adoperati con interventi sicuramente migliorativi sul decreto, che è intervenuto anche su altri aspetti, certamente non secondari, ma torno a ripetere che sono stati introdotti, a nostro avviso, delle norme e degli emendamenti che non avevano niente a che fare con l'oggetto del provvedimento. Mi riferisco in particolare alla questione, che è stata oggetto di discussione ieri, del Terzo valico e alle compensazioni per l'Alta Velocità. Abbiamo approvato emendamenti, ad esempio quello presentato dal Governo, che trasferisce la competenza sul turismo ai Beni culturali, che è giusto nel merito, ma è assolutamente estraneo a questo decreto. Si è seguita quindi una modalità di operare, che molti di noi hanno conosciuto anche in quest'Aula, tipica magari delle ultime notti della manovra finanziaria, con la quale ognuno ha tentato di inserire nel decreto delle norme, oppure dei finanziamenti, per questioni che certamente non erano urgenti.

Per questi motivi, signora Presidente (so che lei è molto sensibile a questo argomento), ritengo che non sia più possibile continuare a trattare in questo modo lo strumento dei decreti, che dovrebbero possedere i previsti requisiti di necessità ed urgenza, affrontando e immettendo al loro interno una eterogeneità di materie assolutamente estranee. Siamo stati già richiamati varie volte da pronunciamenti della Corte costituzionale e dallo stesso Presidente della Repubblica per questo motivo, ma continuiamo ad agire in questo modo.

Forse questo decreto ha dovuto farsi carico anche del compito di sopperire ? lo dico con molta franchezza ? ad una sorta di carenza d'iniziativa del Governo attuale. Questo è un decreto di iniziativa, appunto, del Governo Monti e, quindi, in corsa, il Governo attuale, non avendo una grande produzione di provvedimenti, ha inserito al suo interno una serie di esigenze e di iniziative che forse dovevano essere affrontate con provvedimenti a sé stanti.

Credo che si sarebbe potuto fare molto meglio e non è solo una questione di risorse, perché, tra le altre cose, sono stati dichiarati improcedibili *ex* articolo 81, alcuni emendamenti senza che questi avessero alcun rilievo dal punto di vista del bilancio. Quindi, sono state fatte delle scelte assolutamente non chiare anche per quanto riguarda la conduzione del lavoro di approfondimento e l'attività sia delle Commissioni che dell'Assemblea.

Sono stati sicuramente introdotti dei miglioramenti rispetto al decreto-legge originario: penso ad esempio alla questione dell'area industriale di Piombino e alla necessità di procedere ad interventi ambientali, anche attraverso l'opera di caratterizzazione. Da questo punto di vista un miglioramento sicuramente c'è stato.

Vi è una carenza, a nostro avviso, di riflessione in generale sulle necessità delle opere infrastrutturali di questo Paese. Questo lo dico anche per quanto riguarda Piombino. Ripeto, noi siamo assolutamente d'accordo sulla necessità della bretella, ma francamente continuiamo a non comprendere la necessità di considerare una priorità l'altra infrastruttura, che comunque viene richiamata, ossia l'autostrada Cecina-Civitavecchia, e lo stesso vale per la questione che ieri abbiamo posto con molta chiarezza a proposito dell'emendamento sul Terzo valico.

Abbiamo un'assoluta necessità - ripeto: assoluta - di ristabilire le priorità per quanto riguarda le infrastrutture necessarie del Paese. Ciò è ancor più necessario perché abbiamo un problema molto serio di risorse; pertanto, e a maggior ragione, le poche risorse nella nostra disponibilità debbono trovare una collocazione e una gradazione legata agli interessi dei territori e alla priorità di intervento.

Signora Presidente, colleghi, avremmo potuto esprimere un voto a favore, ma - lo ripeto - le modalità di intervento, l'inserimento di una serie di emendamenti, l'insoddisfazione relativamente, ad esempio, al completamento dell'intervento in Abruzzo ci costringono ad esprimere un voto di astensione. *(Applausi dal Gruppo Misto-SEL).*

[COMPAGNONE](#) (GAL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNONE (GAL). Signora Presidente, il decreto-legge che ci apprestiamo a convertire è certamente ampio e complesso, poiché pone rimedio a una serie di emergenze e problematiche in tema di ambiente e di infrastrutture, ma interviene anche per il rilancio di siti industriali, in materia di ricostruzione *post* sisma, nonché per accelerare la realizzazione dell'Expo 2015.

Va sottolineato che le Commissioni hanno lavorato tantissimo e con grande spirito di collaborazione. Un ringraziamento va rivolto senz'altro ai presidenti di Commissione Marinello e Matteoli e ai relatori. Ciò a dimostrazione del fatto che quando gli interessi dei territori predominano sugli interessi di parte, della politica, si riescono ad ottenere dei buoni risultati.

Qual è, secondo noi, il denominatore comune di una normativa così eterogenea? Queste emergenze e problematiche derivano sempre da ostacoli burocratici, da normative spesso inadeguate e comunque denunciano l'inadeguatezza delle istituzioni. In questo Paese, purtroppo, se si vuole vedere realizzata un'opera, bisogna emanare norme che rechino deroghe a una serie di vincoli contenuti nella normativa vigente e i commissariamenti sono spesso la leva che si utilizza per giungere a qualche risultato. Le

parole chiave di questo decreto-legge diventano quindi le seguenti: deroga e commissariamento.

Noi siamo convinti che uno Stato è efficiente e adeguatamente organizzato se sa rispondere con ordinarietà alle emergenze. Non è possibile affrontare carenze strutturali con strumenti emergenziali. È il caso per esempio della mia Regione, la Sicilia, dove, come da più parti è stato notato, si continua ad ampliare le discariche. Questo ci può stare nell'emergenza, ma non vi è dubbio che è indispensabile realizzare tutte quelle infrastrutture volte alla prevenzione dell'emergenza stessa. E ci sarà un'emergenza dopo l'altra, se non si realizzano tutti quegli interventi già previsti dalla legge e dal Piano regionale dei rifiuti.

Il Gruppo Grandi Autonomie e Libertà voterà favorevolmente al decreto-legge in esame, perché, al di là delle considerazioni fatte e di tutti i limiti del decreto, esso risponde certamente alle esigenze reali e talvolta drammatiche dei territori. Ci auguriamo comunque che questo Governo sia un buon Governo e che si attivi affinché non si debbano più affrontare interventi straordinari.

A tal proposito ci affidiamo al buon senso del Governo, con riguardo all'emendamento 8.0.200 (testo 2), in cui si fa riferimento al personale precario dell'Ufficio sisma della Sicilia orientale, affinché possa essere giudiziosamente stabilizzato. Tale personale serve a fare prevenzione per un evento, quale il sisma in Sicilia e nella zona dell'Etna, che come tutti sanno costituisce un problema importante e cronico: attraverso la prevenzione si possono certamente evitare disastri ambientali e anche dei morti. *(Applausi dal Gruppo GAL).*

PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI*). Signora Presidente, prendo la parola per dichiarare il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie-PSI (Partito Socialista Italiano) ad un provvedimento atteso da molte comunità.

Ho seguito direttamente l'*iter* del provvedimento nelle due Commissioni riunite e ho ben presente anche l'estrema urgenza che ne è alla base e che è stata peraltro percepita da tutti i membri delle Commissioni, sia di maggioranza che di opposizione. In particolare le audizioni degli amministratori locali ci hanno fatto tutti partecipi dell'estrema emergenza di questo provvedimento. Sicuramente il lavoro delle Commissioni ha molto migliorato il contenuto del decreto?legge e devo ringraziare tutti i commissari e i due relatori, che hanno lavorato in maniera molto convinta, perché il provvedimento era complesso e devo dire che non è stato facile riuscire a far sì che contenesse tutte le norme, peraltro fra di loro molto diverse e anche riferite a situazioni e casistiche diverse.

Credo ne sia uscito un provvedimento sicuramente eterogeneo, ma che ha affrontato anche alcune tematiche che, se affrontate con le normali procedure di legge avrebbero richiesto tempi molto più lunghi, che le amministrazioni locali non avrebbero potuto sopportare. Credo dunque che alcune forzature, che in realtà sono state fatte all'interno di questo provvedimento, siano più che giustificate dagli obiettivi che si volevano ottenere.

Voglio in questa sede sottolineare anche alcuni aspetti secondari del decreto?legge, che riteniamo particolarmente importanti. In primo luogo la revisione del Patto di stabilità interno, che è stato rivisto per alcune situazioni particolari, ma che crediamo debba essere rivisto per tutti, quantomeno per i piccoli Comuni. Oggi il decreto introduce alcune deroghe positive, ma che non sono sufficienti. Ci auguriamo che quest'Aula affronti questo tema quanto prima, perché molte amministrazioni non riescono ad andare avanti nella loro attività e non sono purtroppo solo i Comuni terremotati ad avere questo problema.

Non mi soffermo sul problema delle cosiddette rocce e terre da scavo, perché l'abbiamo appena risolto con un emendamento. Mi limito a ringraziare i relatori, il Governo e tutta l'Aula per averlo sostenuto, perché abbiamo risolto un problema che si trascina da anni e che metteva e mette in difficoltà molte amministrazioni e molte ditte private, soprattutto artigianali: si tratta quindi di una proposta che va nel senso di favorire il rilancio del settore edilizio, che oggi è fortemente in crisi.

Salutiamo anche con soddisfazione l'approvazione dell'emendamento che introduce finanziamenti per

il quadruplicamento della linea ferroviaria Fortezza-Verona, di accesso Sud alla galleria di base del Brennero. Per il nostro movimento, ma anche per i territori che rappresentiamo, l'investimento ferroviario è strategico e l'opzione viaria ormai va sulle rotaie. Per noi quindi è assolutamente importante aver previsto tale disposizione all'interno del provvedimento in esame.

Avevo espresso un parere positivo anche sull'emendamento - che per la verità era forzato - che prevedeva la detrazione fiscale integrale per le erogazioni liberali a favore di soggetti - compresi quelli pubblici - che organizzano eventi culturali, artistici, musicali e turistici o per l'organizzazione di mostre ed esposizioni. È vero che l'emendamento affrontava un tema molto ampio, ma è altrettanto vero che anche questa è un'emergenza e mi auguro che il Senato la voglia considerare quanto prima. Sto peraltro predisponendo un'iniziativa di legge, perché sono convinto che i nostri beni culturali si possano salvare solo prevedendo la detrazione fiscale integrale per chi sostiene il loro restauro e la loro valorizzazione.

Rimarco anche positivamente la novità del nuovo Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo: si tratta di un binomio strategico, in particolare per l'Italia, che conserva un enorme patrimonio culturale. Il poter valorizzare la nostra offerta turistica con un patrimonio storico, archeologico, culturale e architettonico che nessuno al mondo possiede credo costituisca assolutamente una direzione strategica.

Il Gruppo Per le Autonomie-PSI si augura quindi che il disegno di legge di conversione sia approvato e si vada incontro alle legittime aspettative delle popolazioni colpite dal terremoto, che oggi sono esasperate. Il Gruppo auspica inoltre che si dia avvio ad alcune norme attese per l'Expo 2015 di Milano, che hanno lo scopo di rafforzare l'immagine economica del nostro Paese.

Soprattutto dopo aver assistito alle audizioni, che hanno illustrato una situazione drammatica, voglio invece rimarcare che purtroppo le emergenze in Italia sono destinate a rimanere tali per troppo tempo: sarebbe invece l'ora che potessero essere affrontate nei tempi brevi che giustamente questo tipo di situazioni richiede. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI).*

[CROSIO](#) (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROSIO (LN-Aut). Signora Presidente, con la nostra dichiarazione di voto ci vogliamo riferire direttamente al presidente del Consiglio, onorevole Letta, perché senza indugio intendiamo chiarire la posizione del Gruppo della Lega Nord su quest'urgente decreto.

Si tratta di un pasticcio, disordinato e confuso, che purtroppo riteniamo anche un ricatto verso il Parlamento. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).* Questo provvedimento porta con sé il peccato originale generato da chi l'ha concepito, ossia il Governo Monti, ma pesa anche sulla coscienza di questa maggioranza, come un'eredità scomoda e sicuramente imbarazzante.

Lei sa benissimo, presidente Letta, che non siamo gli unici a lamentarci di questo provvedimento, ma siamo in buona ed autorevole compagnia: anche il Presidente della Repubblica, infatti, non ha mai nascosto la propria netta contrarietà ed il proprio imbarazzo quando i cosiddetti decreti d'urgenza vengono trasformati in decreti *omnibus*, all'interno dei quali viene inserito di tutto e di più, alla faccia della coerenza e della tanto auspicata congruità di materia. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).* D'altronde, questo tipo di decreto è stato la specialità del Governo Monti, roba vostra, e quello di oggi ne è la prova lampante (mancava solo la fiducia, ma ci siamo andati vicini).

È però la distorsione peggiore di questo provvedimento, o meglio, il palese ricatto in esso contenuto a lasciarci attoniti: come possono coesistere nello stesso decreto l'impegno a favore delle zone terremotate e la vergogna dei rifiuti di Napoli? *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).* Spiegateci come sia possibile valutare serenamente l'assistenza ai terremotati dell'Aquila - dovuta e necessaria - accomunando questa tragedia alla cronica emergenza dei rifiuti di Napoli, figlia non di una calamità naturale, bensì di malagestione e disinteresse. Questo modo di fare è un chiaro ricatto al Parlamento e agli italiani! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

In queste parole, presidente Letta, anche se dovessero sembrarle eccessivamente amare, le chiediamo

di ritrovarsi, poiché sono in linea con le sue parole, quelle con cui, rivolgendosi al Parlamento, ha accolto l'appello del Presidente della Repubblica: «Questo è il linguaggio sovversivo della verità». *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

Passando agli articoli, all'interno del provvedimento vediamo con favore le disposizioni all'articolo 5, volte ad agevolare la realizzazione degli interventi previsti per l'Esposizione universale di Milano, come da lei stesso definita, «una grande occasione, che non dobbiamo mancare». Ma allora, perché non riconoscere la nostra proposta ai fini dell'immediato completamente della Pedemontana lombarda, quale opera necessaria allo svolgimento dell'Expo 2015? Non lo sappiamo.

Noi non ci opponiamo al riconoscimento dell'area industriale di Piombino come area di crisi complessa e alle disposizioni previste e necessarie al suo rilancio. Prendiamo solo atto con amarezza che la nostra richiesta, con la quale chiedevamo di valutare allo stesso modo altre importanti aree industriali nel Nord del Paese, non è stata considerata. Come spesso accade nel nostro Paese ci sono figli e figliastri e, guarda caso, quando c'è da incassare i figliastri stanno sempre al Nord! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

Vorrei soffermarmi sull'articolo 4: l'acquedotto pugliese è l'unico sulla faccia della terra che, prima di soddisfare la sete, soddisfa la fame e questo articolo, dal punto di vista dell'urgenza, avrebbe una logica se mirasse a risolvere definitivamente la gestione commissariale che non è riuscita in tanti anni a portare a termine le opere necessarie per il suo corretto funzionamento. La Lega Nord in più occasioni in passato ha dimostrato la propria contrarietà alle gestione allegra dell'acquedotto pugliese.

Signora Presidente, abbiamo valutato con attenzione il provvedimento, con l'intenzione di trovare al suo interno quel valore aggiunto che potesse dare un pretesto al nostro Gruppo per poterci esprimere con un giudizio positivo e, a tal proposito, con spirito collaborativo abbiamo pensato di proporre noi al Governo qualche valore aggiunto. Visto che parliamo di emergenze ambientali, trovate fuori luogo inserire quelle Regioni che sono state interessate da eventi alluvionali nel recente mese di maggio e, in modo particolare, il Veneto? *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Bulgarelli).* È o non è emergenza il disastro che solo nella regione Veneto ha causato oltre mezzo miliardi di danni? *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Airola).* No, per voi non è emergenza. Per voi l'emergenza è un articolo aggiuntivo con il quale pensate di passare le competenze sul turismo da un organismo all'altro. Solo il fatto di proporlo alla Commissione è imbarazzante; è vergognoso! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

Basterebbe comunque una sola considerazione per valutare in maniera positiva la nostra proposta, anche alla luce delle valutazioni fatte sui rifiuti di Napoli e di Palermo. Presidente Letta, diamoli, e in fretta, i soldi agli emiliani, ai piemontesi, ai lombardi e ai veneti, proprio per un semplice motivo: offrono la garanzia di non rubarli. *(Commenti).* Piaccia o no, è così.

Non ci siamo mai fatti grosse illusioni sul fatto che questo Governo potesse continuare a tollerare sacche di privilegio - da lei stesso così definite - cercando di colmare l'atavico divario fra Nord e Sud del Paese. Come richiamato dallo stesso Capo dello Stato, speravamo in una nuova apertura, in un nuovo slancio della società, in un colpo di reni del Mezzogiorno stesso al fine di sollevarsi da una spirale di arretramento ed impoverimento.

Questo provvedimento è ancora una volta una medicina amara; sarà per il richiamato peccato originale dovuto alla sua genesi, ma essendo il primo vero provvedimento presentato dal suo Governo, se il buongiorno si vede dal mattino, forse è meglio non svegliarsi. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

Senza polemica, ma con estrema franchezza, le diciamo che da questo Governo ci aspettiamo ben altro; se lo aspettano gli italiani e i milioni di giovani che vedono ogni giorno di più assottigliarsi la speranza di un futuro più sereno. Sono urgenti provvedimenti con politiche per la ripresa; per i provvedimenti sola ci saranno tempi migliori! *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Bulgarelli).*

Alla luce di tutto questo, è d'obbligo una considerazione. La linea di credito, aperta dalla Lega Nord a questo Governo, si riduce progressivamente ogni giorno che passa. Ci siamo presi l'impegno di

valutare ogni proposta del Governo e, nel caso, di diventare anche i primi sostenitori di quelli che fanno gli interessi del Paese. In questo provvedimento ci sono troppe questioni che, camuffate dall'emergenza, si infrangono con i principi di rigore e sono piegate, ancora una volta, a logiche di puro spreco di denaro pubblico! (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Concludo, signora Presidente, dichiarando che il voto della Lega Nord sarà un voto di astensione. Un'astensione non di certo riconducibile ad una volontà di collaborazione con il Governo, collaborazione già sulla via del tramonto, ma solo per responsabilità e rispetto di quei cittadini per i quali l'emergenza ambientale è una questione vitale. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut. Congratulazioni*).

[DALLA ZUANNA](#) (*SCpI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DALLA ZUANNA](#) (*SCpI*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento discusso in quest'Aula potrà dare una spinta economica rilevante al Paese, perché mette a disposizione risorse importanti, sia con stanziamenti diretti, sia permettendo l'intervento degli enti locali attraverso deroghe al Patto di stabilità. Quindi, la nostra valutazione complessiva è positiva.

Certo, Scelta Civica avrebbe preferito che alcune misure fossero state prese con un *iter* diverso, più rispettoso della natura dei decreti legge. La differenza fra emergenza e intervento strutturale - in questo disegno di legge - si è oggettivamente attenuata, fin quasi a scomparire. Questo modo di procedere rischia di compromettere la serenità e la linearità del processo legislativo. A parziale giustificazione, c'è la difficoltà di mettere in atto procedimenti legislativi ordinari in modo spedito ed efficiente, stante la normativa vigente. Scelta Civica si sta impegnando a rimuovere questi problemi, in particolare proponendo modifiche ai Regolamenti della Camera e del Senato.

Per questi motivi ci siamo astenuti sull'inserimento nel provvedimento del passaggio delle competenze sul turismo al Ministero dei beni e delle attività culturali. Con tutta la buona volontà, in questo caso si è violato in modo troppo palese qualsiasi principio di coerenza legislativa.

Una parola su un aspetto di merito. Non siamo soddisfatti delle modalità con cui sono stati reperiti i fondi per L'Aquila. Un miliardo di euro in cinque anni, anzi, forse un miliardo e duecento milioni, per la ricostruzione verranno garantiti da modesti, ma definitivi, aumenti delle imposte di bollo. A nostro avviso, sarebbe stato più opportuno reperire i fondi mediante risparmi di spesa, ad esempio rivedendo il sistema dei contributi alle imprese, come recentemente suggerito anche dal ministro Saccomanni.

Dal punto di vista politico, constatiamo la forte convergenza e la fattiva collaborazione fra i Gruppi che appoggiano il Governo nella costruzione di questa legge. Questo è l'atteggiamento che preferiamo, in contrasto con alcune posizioni di pura propaganda elettorale sulle ipotesi di politica fiscale del Governo, espresse in questi giorni da alcuni esponenti della maggioranza, e riecheggiate anche in quest'Aula durante la discussione generale. Il Paese ha bisogno di concretezza, ed è stanco di fanfare e bandiere. (*Applausi dal Gruppo SCpI e del senatore Berger*).

[CIOFFI](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CIOFFI](#) (*M5S*). Cittadini del Senato, buon pomeriggio, avremmo potuto dire se fosse stato un giorno buono piuttosto che uno cattivo. Infatti questo decreto che ci apprestiamo a convertire ha avuto un *iter* così complesso e tortuoso che ci ha dato l'impressione di essere entrati in un porto delle nebbie. Abbiamo passato 25 giorni a studiare, ascoltare, emendare, valutare, votare emendamenti ed ordini del giorno con una serie impressionante di *stop and go* da far invidia ad una macchina ingolfata.

Quando eravamo fuori di qua ci è capitato spesso di descrivere il Parlamento come una macchina altamente inefficiente, come un carro armato che consuma quattro litri di carburante per fare un chilometro. Siamo entrati nel Palazzo con la ferrea intenzione di trasformarlo in un'autovettura che fa venti al litro o ancora meglio in un'auto elettrica efficiente e silenziosa, ed a questo dovremmo tendere; ma l'*iter* di questo decreto è stato quello dell'immersione in una melassa.

L'imbarazzo dei Presidenti delle Commissioni 8a e 13a la dice lunga sulla irrivalenza di percorso di un provvedimento che nasce dal Governo Monti e termina con il Governo Letta. Un Governo diverso che

approva un provvedimento di un altro Governo sembrerebbe una cosa *sui generis* se non fosse che le forze politiche che sostengono i due Governi sono esattamente le stesse. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Siamo di fronte alla continuità di un sistema che perpetua se stesso, a cominciare dalle più alte cariche dello Stato, per giungere all'approvazione di questo disegno di legge n. 576.

Perché i cittadini che siedono su questi scranni hanno perso la voglia di cambiare? Gli italiani ve l'hanno chiesto e voi non avete fatto altro che replicare voi stessi.

Perché non avete avuto il coraggio di accogliere le istanze di normalizzazione di un decreto-legge drogato da deroghe, proroghe, eccezioni per restituire un *iter* di ordinarietà ad un Paese stremato dal non rispetto delle regole?

È il mondo alla rovescia, cari colleghi: un mondo dove l'azione rivoluzionaria si attua rispettando le regole. Ecco, siamo diventati cittadini che camminano a testa in giù, sospesi al soffitto, ma nella convinzione di essere diritti sui propri piedi.

Dovremo iniziare a guardarci dal di fuori, dovremo iniziare a riprendere una visione sghemba. Come diceva il professor John Keating, dobbiamo salire sul banco per ricordare a noi stessi che dobbiamo sempre guardare le cose da un'angolazione diversa. È proprio quando crediamo di sapere qualcosa che dobbiamo guardarla da un'altra prospettiva. È questo il senso della nostra presenza in queste Aule: quello cioè di dirvi che dobbiamo pensare ed agire per cambiare lo *status quo*.

Fuori dal Palazzo la crisi sociale è fortissima e noi abbiamo il dovere di agire senza cincischiare; eppure nel decreto-legge in esame, detto delle "emergenze", le spinte tra i parlamentari e il Governo hanno prodotto quasi una paralisi: Piombino, rifiuti di Palermo, depuratori della Campania, Expo, terremoto, insomma un fritto misto di problemi eterogenei.

Per l'Expo, ad esempio, si richiede di approvare una sospensione delle prerogative e della normativa dello Stato per consentire ad un unico soggetto, un commissario unico, e a tre vice commissari di gestire in totale autonomia e assenza di controllo i fondi necessari a realizzare una manifestazione paragonabile, per impegno di spesa e complessità, ad una olimpiade.

Così com'è, questo provvedimento noi non possiamo approvarlo, perché, cari cittadini del Senato, è un atto di resa incondizionata. Con questo decreto-legge noi scriviamo a caratteri cubitali e per l'ennesima volta che questo Paese non è in grado - e forse non lo sarà mai - di gestire una grande manifestazione con mezzi ordinari, programmando per tempo e costruendo un percorso condiviso con i cittadini. Quando abbiamo perso questa capacità? Non è dato saperlo.

Tuttavia, i miei amici del Movimento ed io abbiamo avuto una sensazione anche peggiore: la sensazione che in quest'Aula non si sia persa la fiducia nelle capacità degli italiani, semplicemente li si considera un ostacolo, un inutile orpello di cui si farebbe volentieri a meno. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Vedo che siete molto attenti. Vi ho appena detto che consideriamo i cittadini un orpello e non ve ne frega niente? Scusate il termine. (*Commenti del senatore Centinaio*). Complimenti per l'espressione, collega.

Questo perché i cittadini italiani non sono stupidi, sono persone generalmente di buon senso, che si fanno domande sensate, come ad esempio la seguente: perché l'organizzazione dell'Expo parte con enorme ritardo? Se l'Expo è tanto importante, se rappresenta un'occasione tanto irripetibile (sono parole già sentite in quest'Aula), perché non partire per tempo, coordinando gli interventi necessari alla riuscita dell'evento? Perché scegliere ancora una volta, dopo gli innumerevoli precedenti fallimentari, la strada della gestione commissariale? Perché è di questo che si tratta: di un'immensa gestione commissariale, una di quelle che, beninteso, la legge esclude categoricamente. Forse perché la torta da spartirsi è grossa e fa gola a molti? Lo chiedo a voi, ma non ci aspettiamo una risposta, e non se l'aspettano gli italiani, non più.

Avete persino riesumato la competenza della Protezione civile per i grandi eventi, che pure tanti danni ha provocato; vi siete inventati il commissario unico e gli avete dato un potere smisurato, per l'ennesima volta.

Può un commissariamento durare dal 1994? Tutti saremo portati a dire di no, ma è stato presentato in Commissione un emendamento, a firma del relatore, per la proroga della gestione commissariale di una serie di depuratori siti nella regione Puglia. È possibile che dopo vent'anni si continui a chiedere la proroga di un commissariamento?

Per non parlare poi della richiesta, proveniente da più parti, del superamento dei limiti legati al Patto di stabilità interno, che ha assunto nel 2012, durante il Governo Monti, sostenuto dalla stessa maggioranza che sostiene l'attuale Esecutivo, carattere costituzionale nella parte che precisa che gli enti territoriali, oltre che lo Stato, sono tenuti a concorrere ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. Se gli stessi Gruppi politici che hanno inserito il pareggio di bilancio in Costituzione modificando l'articolo 119 adesso chiedono di poter utilizzare somme al di fuori delle regole che loro stessi si sono dati, con che faccia si presentano davanti a coloro che sono fuori dai Palazzi? Con quale coerenza?

Già, la coerenza: quella coerenza che si evince anche dal tentativo di inserire in un decreto-legge temi che sono estranei al corpo del testo, come ad esempio alcune norme riguardanti i dirigenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, norme che non rivestono assolutamente il carattere dell'urgenza che deve caratterizzare tale genere di provvedimento. Nella scorsa seduta del 6 giugno un collega della Lega Nord ha detto: «Abbiamo fatto tutti finta, dal momento che contiene elementi importanti ed inderogabili, che vi fossero i presupposti costituzionali di necessità ed urgenza». Abbiamo fatto finta: è stato detto in quest'Aula.

Ecco, ancora una volta si porta il potere legislativo dal luogo che ne è il titolare, il Parlamento, al luogo che dovrebbe curarne l'esecuzione, il Governo. Questo per superare le lentezze del processo legislativo, dicono i più, ma in questo modo si tende sempre più ad esautorare il Parlamento delle sue funzioni primarie.

Già dalla stagione dei sindaci, cominciata nel 1993, si è andati verso l'accentramento del potere dagli organismi eletti a quelli nominati, le giunte comunali, con il conseguente svuotamento delle funzioni del consiglio comunale. A livello centrale sempre più si è fatto ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza e i parlamentari si sono seduti comodamente senza ribellarsi. L'animo umano è fatto così: tende sempre a privilegiare la comodità piuttosto che la fatica, la via in discesa piuttosto che quella in salita. E così in Parlamento e in Commissione ci si limita ad alzare una mano e si è abbandonato il pensiero critico.

La capacità di lottare per il rispetto delle regole democratiche richiede fatica ed impegno. Richiede di essere una voce fuori dal coro. Richiede di dire, di gridare che una ragazza non può essere la nipote di Mubarak: uno dei momenti più degradanti dell'autonomia del pensiero.

Continuiamo così, con gli emendamenti presentati al decreto-legge in esame, a infilare in esso norme, regole ed argomenti estranei al solo fine di fare presto, al solo fine di soddisfare aspetti ed appetiti localistici.

Signori, se riuscissimo a riportare il *focus* di chi siede in questa Assemblea sui reali problemi delle persone, forse si potrebbe essere celeri nella valutazione e nell'approvazione dei disegni di legge e finalmente si riporterebbe alla normalità il sistema. Le deroghe che si continuano a fare sulla struttura legislativa sono anch'esse figlie di una logica da condannare, da eliminare. L'esercizio democratico è faticoso e non può essere esaurito dalla velocità con la quale si esaminano e si votano gli emendamenti e gli ordini del giorno e dalla lentezza con cui rimbalzano tra il Governo, la Commissione bilancio e la Commissione lavori pubblici.

In conclusione, egregi colleghi, pur apprezzando gli sforzi fatti per apportare miglioramenti e liberare risorse in favore dei terremotati dell'Aquila e dell'Emilia, dichiariamo il nostro voto contrario al provvedimento, augurandoci di non dover più partecipare a questa gara all'araffo, a questa gara di esasperante lentezza. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

[MATTEOLI](#) (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEOLI (*PdL*). Signora Presidente, come Presidente della 8a Commissione desidero innanzitutto ringraziare tutti i suoi membri nonché i componenti della 13a Commissione, anche coloro che fanno parte di movimenti politici di opposizione. Devo dire infatti che, a differenza di quanto accaduto in Assemblea, nell'ambito delle Commissioni si è registrata una certa collaborazione.

Desidero poi ringraziare i relatori, in modo particolare il senatore Stefano Esposito, il quale si è accollato il maggior lavoro di questo complesso provvedimento. Ringrazio altresì gli esponenti del Governo che si sono susseguiti nei rapporti con la Commissione, che ho trovato tutti molto collaborativi.

Il decreto-legge n. 43 del 26 aprile 2013 è una sorta di provvedimento *omnibus*, emergenziale, ereditato dal Governo precedente, che la Commissione lavori pubblici, che ho l'onore di presiedere, ha modificato ampiamente insieme alla Commissione ambiente, presieduta dal collega Marinello, e all'attuale Esecutivo.

Se andiamo a leggere il titolo del provvedimento, che riporta le parole "emergenze ambientali", e poi consideriamo tutto quanto abbiamo in esso inserito, rileviamo che l'aspetto ambientale è diventato secondario rispetto alle disposizioni che man mano l'Assemblea del Senato ha approvato.

Si tratta quindi di un provvedimento molto complesso e complicato, il cui esame ha impegnato assiduamente le Commissioni e i rappresentanti del Governo.

Posso dire con assoluta sincerità che il lavoro prodotto è positivo. Quando si lavora con reciproca collaborazione si raccolgono i frutti, e questo è senz'altro un buon segnale per il Governo, per la sua maggioranza, ma soprattutto per il Paese.

È un provvedimento complesso, si è detto (tutti coloro che sono intervenuti lo hanno sottolineato), che poteva anche essere esaminato privilegiando le convinzioni ideologiche dei vari colleghi senatori. Non dico che questo non sia stato a volte presente nel dibattito e nella presentazione degli emendamenti, ma sostanzialmente il Governo al primo serio appuntamento con il Parlamento ha retto bene ed è stato correttamente supportato dalla sua maggioranza. E questo è l'aspetto politico più rilevante.

Le misure più importanti hanno riguardato l'area industriale di Piombino (rispetto alla quale ho sentito tante sciocchezze), l'Expo 2015 di Milano (anche al riguardo sono state dette tante inesattezze), l'emergenza ambientale in Campania, la gestione dei rifiuti nella città di Palermo, il provvedimento in favore delle zone colpite dal sisma in Abruzzo, in Emilia-Romagna, in Molise.

Riguardo Piombino non abbiamo potuto risolvere tutte le questioni aperte che riguardano la città toscana, dove si rischia una ancor più forte sofferenza occupazionale e produttiva non solo nello stabilimento siderurgico. Ho sentito critiche che non ho remora a definire assurde. Evidentemente non si conosce la storia di quella zona, di ciò che da un punto di vista occupazionale ha rappresentato Piombino, che - badate bene - dal punto di vista politico-elettorale non ha mai dato soddisfazione né a me né al mio partito, poiché si è sempre votato dall'altra parte.

Rivolgendomi ai tanti colleghi che sono entrati in Parlamento in maniera anche un po' aggressiva, dico che si deve tener conto delle esigenze dei cittadini. Non si ha però consapevolezza di cosa si parla quando si critica il fatto che il Parlamento assume un certo provvedimento per una data città. Prima con l'ILVA, poi con l'Italsider: oltre 10.000 dipendenti più i 10.000 nell'indotto.

Quando è arrivato il privato (Lucchini), che garantiva poco più di 2.000 posti di lavoro rispetto a 10.000-12.000, tutta la città di Piombino, che votava per il 60-70 per cento a sinistra, ha applaudito il nuovo padrone ringraziandolo perché assicurava 2.000 posti di lavoro. Ma ci sono anche la Magona d'Italia, altro stabilimento che contava migliaia di dipendenti, oggi ridotto a poche centinaia; la centrale ENEL di Torre del Sale, che l'ENEL vorrebbe riconvertire a carbone. Ma la città protesta e la centrale rischia la chiusura: altri posti di lavoro a rischio. Piombino ha anche bei posti che potevano essere sfruttati dal punto di vista turistico, vedi il Golfo di Baratti. Purtroppo, però, il numero degli addetti ricoprirebbe poche decine di posti di lavoro. E potrei continuare.

Questo decreto-legge apre quindi qualche possibilità e prospettiva per quanto riguarda il rilancio occupazionale partendo dalla infrastruttura portuale. Sappiamo che per Piombino occorre

provvedimenti ancora più sostanziali, ma è un primo passo importante e mi sorprendono le critiche che abbiamo ascoltato.

Quanto all'Expo 2015, con il provvedimento si mira a semplificare la struttura commissariale convogliandola in un'unica figura per rendere più agevoli le procedure. Il Gruppo del PdL guarda a questo appuntamento con grande attenzione perché si tratta di una grande occasione non solo per Milano e la Lombardia, ma per tutto il Paese.

Il Governo di centrodestra ha lavorato con grande impegno per l'Expo. È giusto però ricordare un sindaco di centrodestra, che lo ha fortemente voluto, ed un sindaco di sinistra, che lo porta avanti. È questa l'Italia che vogliamo: un'Italia che la pensa in grande.

Cosa vuol dire Expo 2015? Sono state già dette dal senatore Mirabelli alcune cose importanti, che condivido. Non si tratterà solo di nuove infrastrutture, che resteranno a disposizione dei cittadini. Pensate che l'Expo di Singapore ha avuto 60 milioni di visitatori. Nel 2015 i visitatori non si fermeranno soltanto a Milano, ma avranno la possibilità di visitare il nostro bel Paese e di portare quindi ricchezza non solo a Milano e alla Lombardia, ma a tutte le città che hanno caratteristiche turistiche.

L'Expo è dunque sicuramente da volere, cercando di fare in modo che abbia il successo migliore, perché è l'Italia che si presenta al mondo attraverso l'Expo 2015.

Per la parte del decreto riguardante gli interventi per il terremoto in Abruzzo, sappiamo perfettamente che il decreto non poteva risolvere tutte le problematiche, soprattutto finanziarie, che si frappongono alla ricostruzione delle zone ricadenti nel cratere del sisma.

Siamo consapevoli che i fondi stanziati non sono risolutivi, ma è altrettanto vero che le Commissioni riunite 8a e 13a, prima, e l'Aula, dopo, hanno lavorato con i rappresentanti del Governo per cercare di andare incontro alle giuste richieste delle popolazioni abruzzesi.

Auspichiamo - e vigileremo perché ciò avvenga - che il Governo prenda in ulteriore considerazione la situazione dell'Aquila. La ricostruzione del centro storico per le sue bellezze non può essere un problema abruzzese o aquilano: è un problema di tutta l'Italia, riguarda tutta l'Italia. D'altra parte, subito dopo il sisma, si riuscì in tempi di *record* a costruire un tetto per migliaia di persone. Ora occorre altrettanta forza e determinazione per la ricostruzione ed auspico che l'attuale Governo, che ha una forza parlamentare fortissima, riesca a dipanare una matassa che per le responsabilità diffuse si è aggrovigliata.

Il Gruppo del Popolo della Libertà, pertanto, voterà convintamente a favore di questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo PdL e della senatrice Bulgarelli. Congratulazioni).*

FILIPPI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPI (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, con l'approvazione di questo provvedimento il Governo Letta, pur ereditando uno schema di decreto dal precedente Governo, ha avuto l'opportunità di approntare le prime significative risposte alle situazioni di maggiore emergenza presenti oggi nel Paese.

Si va dal riconoscimento della situazione di crisi industriale complessa per la realtà industriale di Piombino - con questo provvedimento estesa anche a quella di Trieste - alle emergenze ambientali idriche e di smaltimento dei rifiuti della Sicilia e della Campania, a quella dei recenti eventi sismici dell'Abruzzo e dell'Emilia, estesa con questo provvedimento anche al Molise, oltre agli impegni assunti per la Basilicata, la Calabria e l'Umbria, fino alla soluzione - speriamo di assoluta garanzia - per gli impegni internazionali che sono stati assunti dal nostro Paese per la realizzazione dell'Expo 2015, che riteniamo da sempre una grande opportunità per l'Italia, come ha ben espresso il collega Mirabelli. In ultimo, vi è anche un primo significativo risarcimento, intervenuto davvero a tempo di *record*, per la tragedia consumata nel porto di Genova, dimostrando, una volta tanto, di unire alla necessaria sensibilità anche l'immediata concretezza.

Insomma, ce n'è abbastanza per guardare agevolmente, direi senza neppure troppo sforzo, al bicchiere

mezzo pieno contenuto in questo provvedimento.

In sede di dichiarazione di voto, però, sono anche altre le valutazioni che ritengo di segnalare all'attenzione dell'Assemblea, per un giudizio più compiuto sul provvedimento, che possa anche andare oltre al solo merito del contenuto, del quale ci riteniamo comunque soddisfatti, grazie soprattutto al lavoro fatto in Commissione, che ha consentito di migliorarlo non di poco.

Una prima doverosa riflessione penso debba essere aperta a partire dalla metodologia usata per l'esame di questo atto, che ha manifestato anche evidenti limiti che sarebbe sbagliato ignorare.

Pur confermando infatti la validità di un modello sperimentato utilmente nella scorsa legislatura con il Governo Monti, come abbiamo apprezzato, non tutto è filato liscio. Un modello che probabilmente merita comunque di essere preservato, perché al momento l'unico capace di regolare un rapporto non sempre facile da definire tra Parlamento e Governo nell'esame dei decreti, ossia provvedimenti di urgenza in cui la centralità del Parlamento si scontra spesso con le prerogative del Governo; però, in questo specifico caso, come è stato ricordato, senza il maxiemendamento su cui nel passato generalmente veniva posta la fiducia e che chiudeva nei fatti il provvedimento, si sono manifestate importanti difficoltà nella relazione con la Commissione bilancio e all'interno dello stesso Governo.

Nonostante ciò, ancora una volta, pur con tutti i limiti della circostanza che ho richiamato, anche per questo provvedimento è stato comunque dimostrato che i decreti del Governo nati sotto l'impulso della necessità e dell'urgenza possono poi essere ulteriormente migliorati nelle Aule parlamentari, laddove si registra volontà di ascolto e di confronto. Siamo di questo sinceramente grati al Governo!

Un provvedimento, sia detto fino in fondo, che pur circoscritto all'ambito di alcune delle principali emergenze presenti nel Paese, ad esse però non ha corrisposto pienamente in termini risolutivi e talvolta neppure in termini pienamente soddisfacenti. Un provvedimento che si caratterizza infatti prevalentemente con misure di deroga alle norme ordinarie e di proroga termini delle scadenze previste, unendo a ciò richieste di risorse non reperibili nei mercati di riferimento o in quelli potenziali. Proprio per questo, necessitando di risorse straordinarie ed eccezionali, ha conosciuto le sue naturali torsioni proprio nel reperimento delle risorse inizialmente non previste. Se ciò è sicuramente fisiologico per situazioni di emergenza o di calamità, probabilmente lo è meno quando deroghe e proroghe vengono richieste e previste anche per la realizzazione dei grandi eventi o per affrontare aree di crisi complessa o emergenze ambientali in corso da anni. E ciò avviene, non paradossalmente, purtroppo, proprio quando anche recenti provvedimenti assunti dal Parlamento avevano escluso la possibilità di ricorrervi, oppure quando per altri versi si ricorre a risorse straordinarie per cercare di realizzare dotazioni infrastrutturali che avrebbero dovuto invece già essere nelle disponibilità di quelle realtà, specie nei siti dove da tempo dovevano costituirne un elemento essenziale di sviluppo.

Anche da questo provvedimento comunque si parte, per questa nuova legislatura, in un percorso che, come sappiamo, si preannuncia incerto, tormentato e fragile, ma proprio per questo anche affascinante per la posta che è in gioco: un obiettivo rappresentato dalla necessità di restituire normalità ad un Paese che si accorge troppo spesso di esistere e di reclamare attenzione solo nell'eclatanza delle sue rappresentazioni.

Un Paese che ha bisogno di emergenze per funzionare, giustificando deroghe e proroghe e con esse recuperando risorse altrimenti indisponibili, come sappiamo bene, è un Paese malato! E a questo malato è bene che noi rivolgiamo con più attenzione le nostre cure. E allora, a partire da questo provvedimento, occorre davvero che nei nostri prossimi lavori parlamentari possa scattare un comune e ulteriore sussulto di responsabilità, non tanto e non solo per cercare (e magari trovare) soluzioni più soddisfacenti alle situazioni di crisi eccezionale o alle emergenze calamitose che ci hanno così segnati in questi anni e che ovviamente speriamo non abbiano a ripetersi, ma soprattutto per cercare di riformare quegli strumenti essenziali per dare funzionalità ad un Paese che nella quotidianità conosce l'aspetto più profondo della propria crisi attuale: quella di uno Stato che da tempo non è più in grado di dare ad ogni livello risposte adeguate ai bisogni concreti dei propri cittadini.

Da questo provvedimento credo si imponga almeno la necessità di prendere in seria considerazione una rigorosa legge delega per la riforma del codice degli appalti, ormai divenuto, insieme al codice

della strada, tanto per fare un esempio, uno dei tanti codici lunari di questo Paese: illeggibile, incomprensibile e non più emendabile. E stiamo parlando dei codici più diffusi nella loro quotidiana applicazione e nel loro utilizzo.

Se questo Governo, insieme ad una migliore funzionalità, sempre da registrare in una fase di avvio tanto tormentata come quella in questione, deciderà di allungare lo sguardo anche alle riforme strutturali, deve sapere che troverà un Parlamento attento, competente e sensibile alle necessità vere del Paese e forse insieme troveremo anche la chiave per l'uscita da questa crisi, che da troppo tempo perdura senza trovare soluzioni adeguate e convincenti.

Per noi le soluzioni non possono essere costituite da contesti in cui gli scenari dell'azione di Governo siano caratterizzati dal ricorso sistematico a pur bravi e stimati commissari straordinari, siano essi i Presidenti delle nostre Regioni o specchiati e stimabili tecnici.

Noi non possiamo e non vogliamo smettere di sognare - e per questo pretendere - un Paese in cui l'eccellenza e la straordinarietà trovino risposta con gli strumenti ordinari della buona amministrazione e con l'operato trasparente di persone per bene, che antepongono il bene comune agli interessi di parte e, massimamente, a quelli individuali.

Siamo convinti che questo Governo abbia nelle proprie corde il timbro di questi registri, che non vogliamo solo evocare per facile retorica, ma perché possano davvero costituire la stella polare dell'azione di governo.

Per tutto questo, pur nella consapevolezza dei limiti che questo provvedimento ancora contiene, soprattutto rispetto alle attese, ma anche nella consapevolezza dei molti correttivi e integrazioni prodotte, in termini sia ordinamentali sia di risorse apportate, di certo non faremo mancare il nostro convinto voto favorevole.

Sia permesso, infine, anche a me di ringraziare tutti coloro che, nella ristrettezza dei tempi e in quella maggiore delle risorse che la situazione economica attuale ci ha imposto, hanno permesso con il loro lavoro e con la loro dedizione di contribuire così significativamente al miglioramento del provvedimento, a partire dal lavoro svolto dal relatore, Stefano Esposito, che è stato il vero custode del provvedimento, alla serietà e dedizione dimostrata dai Sottosegretari, che hanno scortato il provvedimento nelle Commissioni parlamentari e in Assemblea, alla sensibilità dei presidenti delle Commissioni Matteoli e Marinello e al lavoro serio e responsabile davvero di tutti - nessuno escluso - i senatori delle Commissioni di merito, che hanno reso possibile il risultato che si è determinato.

In ultimo, consentitemi un sincero e forse il più doveroso dei ringraziamenti a coloro che in ogni momento hanno coadiuvato il nostro non facile lavoro dietro le quinte: mi riferisco alle funzionarie e ai funzionari del Senato, del Governo e dei nostri Gruppi parlamentari. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata la proposta di coordinamento C1, che è in distribuzione e che invito il relatore ad illustrare.

ESPOSITO Stefano, relatore. Signora Presidente, se non ci sono obiezioni, non illustro la proposta di coordinamento, visto che è stata distribuita. Tengo tuttavia a dare lettura dell'integrazione del titolo del disegno di legge di conversione, che si aggiunge al titolo del provvedimento che è stato trasmesso al Senato: «Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE».

Signora Presidente, intendo ribadire, a nome di tutto il Senato, il ringraziamento, che avevo già espresso in sede di apertura di seduta e che credo meriti di essere ripetuto per il lavoro svolto anche in Aula, agli uffici delle Commissioni 8a e 13a, agli uffici dell'Assemblea e a tutti i funzionari e i dirigenti che ci hanno assecondato e coadiuvato, consentendoci di portare a termine questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento C1, presentata dai relatori.

È approvata.

Con l'avvertenza che la Presidenza si intenderà autorizzata ad effettuare le eventuali ulteriori modifiche di coordinamento formale che dovessero risultare necessarie, metto ai voti il disegno di

legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE».

È approvato. (*Applausi dai Gruppi PD e PdL*).

Sul fenomeno del bullismo nelle scuole

[DLGIORG](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (*Brusio*).

Chiederei ai colleghi di lasciare l'Aula con un po' di silenzio per consentire alla senatrice di intervenire.

DI GIORGI (*PD*). Signora Presidente, vorrei porre all'attenzione dell'Assemblea una questione che interessa i bambini e le famiglie: è un episodio molto grave, direi gravissimo, che è successo in una scuola di Firenze. Questo fa sorgere forse ulteriori perplessità, considerando il contesto sociale, appunto, di quella città.

L'episodio si è verificato nei giorni scorsi e si è consumato ai danni di un bambino di dieci anni durante il momento della ricreazione: quindi, a scuola durante l'orario scolastico. Secondo la prima ricostruzione giornalistica, il bambino, vittima dei soprusi, è alunno di un istituto primario della città ed era da tempo oggetto di violenze psicologiche, fisiche e verbali da parte di un gruppo di una decina di coetanei, compagni di scuola: un fatto gravissimo, come lo è ogni azione di coercizione, forma di violenza o sopraffazione. Questo è ancora più intollerabile...(*Brusio*).

PRESIDENTE. Scusate, colleghi, vi chiedo di defluire dall'Aula in silenzio perché la senatrice De Giorgi ha veramente difficoltà a far prevalere la sua voce sul brusio.

DI GIORGI (*PD*). Capisco la stanchezza dei colleghi dopo l'esame del provvedimento che abbiamo appena terminato, ma vi prego di ascoltare il mio breve intervento, perché si tratta di un fenomeno che coinvolge direttamente tante famiglie in tutta Italia.

Ci sono alcuni elementi di gravità che probabilmente spesso non sono nemmeno denunciati. Tante famiglie vivono questi episodi in silenzio, in assoluto silenzio, e anche in solitudine, e i bambini purtroppo riportano danni che qualche volta si fanno sentire a lungo negli anni: parlo di bambini e di ragazzi, perché si tratta spesso di adolescenti o addirittura di studenti delle scuole superiori. Questo succede in orario scolastico.

La scuola dovrebbe rappresentare lo spazio della convivenza e della crescita civile e sociale. Come sapete, l'episodio in questione è proprio brutto: il bambino è stato legato e poi aggredito con pugni e morsi. Quindi, qualcosa di veramente brutto anche da sentire e da leggere nelle cronache.

Il dato naturalmente non è soltanto italiano; noi stiamo parlando della Toscana, ma i dati sono molto pesanti anche a livello europeo. Dall'*European bullying research*, che è parte di un progetto europeo contro il bullismo, emerge che il 15,9 (quindi quasi il 16 per cento) degli studenti intervistati è stato vittima di bullismo e che la maggior parte dei bulli sono compagni di classe (il 48 per cento) o comunque studenti della stessa scuola (il 23 per cento).

Analogamente, secondo l'indagine sulle condizioni dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia condotta da Telefono Azzurro ed Eurispes nel 2011 su un campione di quasi 1.500 studenti di età compresa tra i 12 e i 18 anni (questa è la fascia più alta di età), le forme di prevaricazione comunemente messe in atto sono la diffusione di informazioni false o cattive tramite il *web*. Questa è una novità, un'altra forma di

violenza, diversa dai pugni e dai morsi, ma comunque un tipo di violenza - come sappiamo - che ha condotto (e ne abbiamo parlato anche in quest'Aula recentemente) al suicidio di un adolescente.

Credo che tutto ciò possa essere combattuto con un grosso investimento all'interno della scuola. *(Applausi dai Gruppi PD e M5S e del senatore Minzolini)*. Gli insegnanti devono essere formati per poter lavorare su questo fronte e devono avere gli strumenti: questo dipende anche da noi, colleghi. Dovremo provare ad immettere nuovi finanziamenti nella nostra futura azione politica e parlamentare di supporto al Governo, se potremo farlo, proprio perché ci siano gli strumenti a disposizione della nostra scuola per opporsi a tale fenomeno. Perché è una questione di... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*. *(Applausi dai Gruppi PD e M5S)*.

Sulla crisi occupazionale della DDway di Torino

[ESPOSITO Stefano](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ESPOSITO Stefano (PD). Signora Presidente, vorrei portare all'attenzione dell'Assemblea e del Governo - e spero che la Presidenza se ne possa fare latrice - l'ennesima situazione di crisi dell'azienda DDway, del gruppo Dedagroup, che ha annunciato recentemente 119 esuberi, sui 294 previsti, solo nella città di Torino. Si tratta dell'ennesimo durissimo colpo per il sistema dell'ICT (Information and communication technology) torinese, già duramente colpito dalla crisi della grande struttura del CSI (Consorzio per il Sistema Informativo).

Questa azienda nel dicembre dello scorso anno era stata ceduta dalla multinazionale americana CSC a Dedagroup con la solita promessa, non mantenuta evidentemente, di sviluppo e conservazione dell'occupazione. Ci troviamo di fronte all'ennesimo durissimo taglio. Fino a questo momento la trattativa era rimasta a livello di Assolombarda, perché la sede legale dell'azienda è a Milano, ma di fronte alla trattativa l'azienda ha chiuso qualunque spiraglio.

Chiedo che il Governo ponga particolare attenzione su questo tema, in stretta relazione con la Regione Piemonte che se ne sta occupando, per aprire finalmente un tavolo nazionale. Forse è arrivato il momento - e penso che questo sarà oggetto di un'iniziativa parlamentare - di affrontare una discussione serissima sulla crisi di una delle Regioni più importanti per il nostro Paese, una delle Regioni che produce ancora grandi quote di PIL. Il Piemonte ha un insediamento industriale tradizionale, ma importantissimo anche rispetto all'ICT, e sta subendo giorno dopo giorno durissimi colpi. Forse è arrivato il momento di un confronto all'interno delle Aule parlamentari con il Governo per comprendere se non siano necessarie iniziative straordinarie per bloccare questo tipo di decadimento. *(Applausi della senatrice Di Giorgi e del senatore Caleo)*.

[PRESIDENTE](#). Senatore, rappresenteremo al Governo la sua sollecitazione.

Sulle votazioni del disegno di legge n. 576

[PUGLIA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signora Presidente, vorrei soltanto precisare che ieri ero presente in Aula ed ho sempre partecipato alle votazioni, ma mi è sembrato di percepire che il dispositivo non abbia recepito due mie votazioni. Ci tenevo a precisare questa particolarità.

[PRESIDENTE](#). Ne prendiamo atto ai fini della verbalizzazione.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno

pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 13 giugno 2013

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 13 giugno, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 18,46)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015 (576)

(V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE (576)

(Nuovo titolo)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato con un emendamento, e con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

EMENDAMENTI 7.0.1000 (TESTO 2), 8.0.500/100 E 8.0.500 PRECEDENTEMENTE
ACCANTONATI

7.0.1000 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

V. testo 3

Dopo l'**articolo 7**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Rifinanziamento della ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma Abruzzo)

1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è autorizzata la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 al fine della concessione di contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di immobili, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta. Le risorse di cui al precedente periodo sono assegnate ai

comuni interessati con delibera del CIPE che può autorizzare gli enti locali all'attribuzione dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate, ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio. Per consentire la prosecuzione degli interventi di cui al presente articolo senza soluzione di continuità, il CIPE può altresì autorizzare l'utilizzo, nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2013, delle risorse destinate agli interventi di ricostruzione pubblica, di cui al punto 1.3 della delibera del CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, in via di anticipazione, a valere sulle risorse di cui al primo periodo del presente comma.

2. I contributi sono erogati dai comuni interessati sulla base degli stati di avanzamento degli interventi ammessi; la concessione dei predetti contributi prevede clausole di revoca espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo. In caso di inadempienza, si procede con l'iscrizione al ruolo. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del Bilancio dello Stato per essere riassegnate ai comuni interessati.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 1,81 e in euro 14,62, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,00 e in euro 16,00.

4. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 98,6 milioni di euro per l'anno 2013.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 98,6 milioni di euro per l'anno 2013 e 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 3 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

7.0.1000 (testo 3)

LE COMMISSIONE RIUNITE

Approvato

Dopo l'**articolo 7**, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Rifinanziamento della ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma Abruzzo)

1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è autorizzata la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 al fine della concessione di contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di immobili, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta. Le risorse di cui al precedente periodo sono assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE che può autorizzare gli enti locali all'attribuzione dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate, ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio. Per consentire la prosecuzione degli interventi di cui al presente articolo senza soluzione di continuità, il CIPE può altresì autorizzare l'utilizzo, nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2013, delle risorse destinate agli interventi di ricostruzione pubblica, di cui al punto 1.3 della delibera del CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, in via di anticipazione, a valere sulle risorse di cui al primo periodo del presente comma, fermo restando, comunque, lo stanziamento complessivo di cui al citato punto 1.3.

2. I contributi sono erogati dai comuni interessati sulla base degli stati di avanzamento degli interventi ammessi; la concessione dei predetti contributi prevede clausole di revoca espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in

parte per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo. In caso di inadempienza, si procede con l'iscrizione al ruolo. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del Bilancio dello Stato per essere riassegnate ai comuni interessati.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 1,81 e in euro 14,62, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,00 e in euro 16,00.

4. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 98,6 milioni di euro per l'anno 2013.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 98,6 milioni di euro per l'anno 2013 e 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 3 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

8.0.500/100

[PANIZZA](#), [BRAVEZZI](#)

Ritirato

All'emendamento 8.0.500 aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Fermo restando, quanto previsto dal comma 1, in attesa di una specifica disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure, alla gestione dei materiali da scavo, provenienti dai cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale, continuano ad applicarsi su tutto il territorio nazionale le disposizioni stabilite dall'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 49 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27».

8.0.500

LE COMMISSIONI RIUNITE

V. testo 2

Dopo l'**articolo 8**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Deroga della disciplina sull'utilizzo di terre e rocce da scavo)

1. Al fine di rendere più celere e più agevole la realizzazione degli interventi urgenti previsti dal presente decreto che comportano la necessità di gestire terre e rocce da scavo, adottando nel contempo una disciplina semplificata di tale gestione, proporzionata all'entità degli interventi da eseguire e uniforme per tutto il territorio nazionale, il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, si applica solo alle terre e rocce da scavo prodotte nell'esecuzione di opere soggette ad autorizzazione integrata ambientale o a valutazione di impatto ambientale».

8.0.500 (testo 2)

I Relatori

Approvato

Dopo l'**articolo 8**, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Deroga della disciplina sull'utilizzo di terre e rocce da scavo)

1. Al fine di rendere più celere e più agevole la realizzazione degli interventi urgenti previsti dal presente decreto che comportano la necessità di gestire terre e rocce da scavo, adottando nel contempo una disciplina semplificata di tale gestione, proporzionata all'entità degli interventi da eseguire e uniforme per tutto il territorio nazionale, il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, si applica solo alle terre e rocce da scavo prodotte nell'esecuzione di opere soggette ad autorizzazione integrata ambientale o a valutazione di impatto ambientale».

2. Fermo restando, quanto previsto dal comma 1, in attesa di una specifica disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure, alla gestione dei materiali da scavo, provenienti dai cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale, continuano ad applicarsi su tutto il territorio nazionale le disposizioni stabilite dall'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 49 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1

I Relatori

Approvata

Al Capo I sostituire la rubrica con la seguente: «NORME PER LE AREE INDUSTRIALI DI PIOMBINO E DI TRIESTE NONCHÉ A TUTELA DELL'AMBIENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PALERMO E DELLE REGIONI CAMPANIA E PUGLIA»

All'articolo 1, al comma 2 sopprimere le parole: «, di seguito denominato "Commissario"».

All'articolo 3, al comma 1 sostituire le parole: «n. 147» con le seguenti: «n. 127».

All'articolo 5, al comma 1, alinea, dopo le parole: «22 ottobre 2008» inserire le seguenti: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, e successive modificazioni».

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, nel secondo periodo, dopo le parole: «governance della Società» inserire le seguenti: «Expo 2015 S.p.A.» e, nel terzo periodo, sostituire le parole: «Convenzione di Parigi del 22 novembre del 1928 sulle Esposizioni Universali» con le seguenti: «Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, come da ultimo modificata con protocollo aperto alla firma a Parigi il 30 novembre 1972, ratificato ai sensi della legge 3 giugno 1978, n. 314».

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «380d) agli edifici temporanei» con le seguenti: «380; agli edifici temporanei» e dopo le parole: «del 5 dicembre 1997» inserire le seguenti: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 1997».

Al comma 1, lettera g), ultimo periodo, dopo le parole: «Il Commissario» inserire la seguente: «unico».

All'articolo 8, al comma 2 sostituire le parole: «nel quale» con le seguenti: «nei quali».

Trasformare gli emendamenti 5.42, 1.25 (testo 3), 5.40 (testo 2), 5.900, 5.0.2 (testo 2) e 6.0.900 (testo 2) in altrettanti articoli aggiuntivi da inserire nel Capo III.

Conseguentemente nella rubrica del Capo III aggiungere, in fine, le seguenti parole: "E IN MOLISE NONCHÉ NORME PER FRONTEGGIARE ULTERIORI EMERGENZE".

Nel titolo del disegno di legge di conversione, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE» .

5 Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bubbico, Ciampi, Collina, Colucci, Compagna, De Poli, Guerra, Pinotti e Vicari.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Piccoli Giovanni, Zanettin Pierantonio, Divina Sergio, Dalla Tor Mario, Bellot Raffaella, Conte Franco, Formigoni Roberto, Pagnoncelli Lionello Marco, Marin Marco

Deroga al patto di stabilità interno per i comuni confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano (822)

(presentato in data 12/6/2013);

senatori Petraglia Alessia, De Petris Loredana, Barozzino Giovanni, Cervellini Massimo, De Cristofaro Peppe, Stefano Dario, Uras Luciano

Modifiche alla legge 20 maggio 1985, n. 207, concernenti la determinazione dell'anzianità del personale con rapporto convenzionato beneficiario di inquadramento straordinario nei ruoli nominativi regionali del personale delle unità sanitarie locali (823)
(presentato in data 12/6/2013).

Inchieste parlamentari, deferimento

È stata deferita, ai sensi dell'articolo 162, comma 1, del Regolamento, in sede referente, la seguente proposta d'inchiesta parlamentare:

alla 13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Tomaselli ed altri - "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale" (*Doc. XXII*, n. 9), previ pareri della 1a e della 5a Commissione permanente.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 7 giugno 2013, ha inviato il documento che espone il monitoraggio gestionale delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato, realizzato secondo le regole di contabilità nazionale "Sec 95", aggiornato al mese di dicembre 2012 (Atto n. 48). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 7 giugno 2013, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 29 ottobre 1997, n. 374, ha inviato la relazione - per la parte di competenza del Ministero degli affari esteri - sullo stato di attuazione della legge recante "Norme per la messa al bando delle mine antipersona", relativa al secondo semestre 2012 (*Doc. CLXXXII*, n. 2).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a, alla 4a e alla 10a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 6 giugno 2013, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Ente Nazionale per il Microcredito (E.N.M.) per gli esercizi 2010 e 2011 (*Doc. XV*, n. 28). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente.

Alla determinazione sono allegati i documenti fatti pervenire dall'ente suddetto ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Regioni e province autonome, trasmissione di relazioni

Il Difensore civico della provincia autonoma di Bolzano, con lettera in data 16 maggio 2013, ha inviato, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2012.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente (*Doc. CXXVIII*, n. 9).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

Sono pervenuti al Senato i seguenti voti regionali:

della regione Campania, sulla possibilità di affidare le operazioni di smantellamento e smaltimento del relitto della Costa Concordia al sistema portuale campano. Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 8a e alla 13a Commissione permanente (n. 4);

della provincia autonoma di Trento, sull'assolvimento dell'IVA sugli acquisti intracomunitari di autoveicoli. Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 6a e alla 14a Commissione permanente (n. 5);

del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna concernente gli indirizzi relativi alla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente e discendente del diritto dell'Unione europea. Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 1a e 14a Commissione permanente (n. 6).

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Guerrieri Paleotti ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00063 dei senatori Nencini ed altri.

Mozioni

[MUSSINI](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#), [CATALFO](#), [SERRA](#), [CRIMI](#), [MOLINARI](#), [CASTALDI](#), [DE PIETRO](#), [GAETTI](#), [AIROLA](#), [BUCCARELLA](#), [ORELLANA](#), [PETROCELLI](#), [MONTEVECCHI](#), [MORONESE](#), [LEZZI](#), [BATTISTA](#), [CAMPANELLA](#) - Il Senato,

premessi che:

una modalità ampiamente utilizzata dalle aziende per favorire l'uscita del personale considerato in esubero è la stipula di accordi che prevedono l'erogazione a favore del lavoratore di un incentivo economico al fine di accompagnarlo alla pensione;

l'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2012, una serie di modifiche alla normativa in materia previdenziale, tra cui la soppressione delle cosiddette pensioni di anzianità e l'innalzamento del requisito anagrafico minimo per l'accesso al trattamento previdenziale di vecchiaia; a seguito dell'approvazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, per moltissimi lavoratori l'età minima per il pensionamento è stata prolungata anche di 4 o 5 anni;

il comma 14 del citato articolo 24 e, successivamente, l'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, l'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e l'articolo 1, commi 231-235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, hanno stabilito deroghe all'applicazione della nuova normativa in materia pensionistica a favore di alcune categorie di lavoratori che hanno interessato nel complesso circa 130.000 persone;

considerato che:

ad oggi, secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di previdenza sociale, sarebbero circa 390.000 i lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto in ragione di accordi di incentivo all'esodo i quali, non avendo raggiunto i requisiti minimi per il pensionamento ed avendo esaurito il periodo di fruizione dell'incentivo economico, sono privi di qualunque tipo di reddito;

il settore della piccola e media impresa, costituito dalle aziende il cui numero di dipendenti risulta essere inferiore alle 250 unità e il fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro, è un motore trainante del nostro Paese e, come tale, va sostenuto e tutelato;

gli accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali nel settore vengono sottoscritti a livello territoriale;

i lavoratori delle piccole e medie imprese che hanno sottoscritto un accordo di esodo che li accompagni alla pensione, secondo le condizioni di accesso al trattamento pensionistico dettate dalla vecchia normativa, non possono accedere alle deroghe previste dai provvedimenti citati in quanto accordi non siglati in sede ministeriale, bensì a livello territoriale;

tale differenza costituisce una discriminazione inaccettabile nei confronti di lavoratrici e lavoratori, in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione,

impegna il Governo:

1) ad adottare urgentemente le opportune iniziative normative volte ad includere tra i soggetti interessati dalle deroghe citate anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto o debba risolversi in ragione di accordi sottoscritti in sede non governativa entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni sindacali con la partecipazione degli enti locali, che a tale data siano stati o possano essere collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, in cassa integrazione guadagni in deroga, in mobilità, anche in deroga, o licenziati;

2) a salvaguardare i lavoratori che con i versamenti volontari avrebbero maturato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico secondo la previgente normativa.

(1-00066)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[BONERISCO](#) - Al Presidente del Consiglio dei ministri - Premesso che:

la legge 2 luglio 2011, n. 120, recante norme sulle quote di genere nei consigli di amministrazione delle società pubbliche e delle società quotate, prevede che i consigli di amministrazione e i collegi sindacali delle aziende quotate (anche pubbliche) siano composti da donne, inizialmente per almeno un quinto e per un terzo dal 2015;

il coinvolgimento delle donne nel governo delle società quotate appare in evoluzione se, come si legge nell'ultima relazione annuale della Consob "a fine 2012, l'11,6 per cento dei componenti degli organi di amministrazione delle società italiane quotate è costituito da donne e circa il 67 per cento delle società vede entrambi i generi rappresentati nel proprio *board*";

un *trend* positivo confermato anche a livello europeo se, da notizie apparse sulla stampa, dai primi dati della Commissione europea, nell'Unione il numero di donne nei consigli di amministrazione è salito al 15,8 per cento, con l'Italia che ha registrato il balzo maggiore (con un aumento del 4,9 per cento) rispetto a un anno fa;

tuttavia, in controtendenza al dato nazionale appare quello rilevato nel Nord Est, un territorio importante per l'intera economia nazionale, dove sempre secondo le notizie di stampa, tra le 22 società quotate di Veneto e Friuli-Venezia Giulia soltanto 3 finora hanno nominato nel proprio consiglio di amministrazione un numero di donne sufficiente ad ottemperare alla nuova normativa;

ai sensi del regolamento attuativo della richiamata legge, il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, è il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità a vigilare sul rispetto della normativa in questione e ad informare con una relazione triennale il Parlamento,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga - in attesa della presentazione della relazione prevista dal regolamento, di fornire comunque al Parlamento un'adeguata informativa sull'*iter* attuativo della legge n. 120 del 2011, che offra all'organo legislativo, altresì, le motivazioni circa la netta differenza tra l'andamento nazionale e quello registrato nel Nord Est, nonché i ragguagli circa le iniziative che dovranno essere intraprese, per sanare questa disparità, da parte dell'organismo cui la citata legge ha attribuito la potestà regolamentare in ordine alla violazione, all'applicazione e al rispetto delle disposizioni in materia di quote di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare.

(4-00345)

[COLLINA](#), [TOMASELLI](#) - *Ai Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali e dello sviluppo economico* - Premesso che:

nelle ultime 3 campagne saccarifere 2010, 2011 e 2012, la Commissione UE ha evidenziato una carenza di zucchero sul mercato europeo ed ha deciso delle misure eccezionali per farvi fronte, consentendo da un lato ai produttori da bietola una conversione di parte della loro produzione fuori quota in quota a dazio ridotto o nullo e, dall'altro, indicando delle gare a dazio crescente aperte a tutti gli operatori del mercato saccarifero (produttori da bietola, raffinatori puri, commercianti) per l'importazione di determinati quantitativi di zucchero nel territorio dell'Unione;

dalle campagne saccarifere risulta inoltre che le quote UE di zucchero da bietola ed isoglucosio siano sempre state prodotte ed il livello dei consumi e delle esportazioni sia rimasto sostanzialmente stabile; è evidente, pertanto, che la carenza di zucchero riscontrata dalla Commissione debba essere imputata unicamente ad una diminuzione del livello delle importazioni di zucchero che, essendo per la maggior parte grezzo di canna, è destinato all'approvvigionamento delle raffinerie;

ciò è dimostrato in maniera evidente dalla carenza di materia prima per i raffinatori puri, costretti a lavorare, durante le ultime campagne, un quantitativo inferiore a quello garantito loro dalla regolamentazione UE fino alla campagna 2008-2009, pari a circa 2,5 milioni di tonnellate;

in tale scenario, a parere dell'interrogante la Commissione UE avrebbe dovuto procedere con l'apertura di contingenti di importazione di zucchero grezzo di canna riservati alle raffinerie pure, anziché adottare misure che hanno favorito soprattutto i produttori da bietola del nord Europa, grazie alla possibilità di convertire la produzione fuori quota in quota;

rilevato che:

le misure adottate dalla Commissione UE stanno fortemente penalizzando l'intero settore bieticolo-saccarifero nazionale con un impatto molto preoccupante soprattutto nelle aree produttive del Mezzogiorno;

particolarmente critica è la situazione in cui versa la Sfir raffineria di Brindisi, azienda sorta a seguito dell'assegnazione all'Italia, nel quadro della riforma dell'Organizzazione comune di mercato del 2006, di una quota di raffinazione, a parziale compensazione della prevista drastica riduzione della produzione di bietole;

la raffineria, alla quale è affiancato un impianto di cogenerazione di energia da fonti rinnovabili, è stata realizzata nell'area portuale di Brindisi ed è entrata in funzione alla fine del 2010, comportando un investimento di oltre 130 milioni di euro e consentendo la creazione di circa 100 posti di lavoro diretti ed ulteriori 50 indiretti in un'area profondamente colpita dall'attuale crisi economica, dove il tasso di disoccupazione raggiunge livelli particolarmente elevati;

l'azienda oggi è a rischio di sopravvivenza a causa di una carenza di approvvigionamento di materia prima a condizioni eque;

considerato che:

in vista dei prossimi negoziati per la riforma della Politica agricola comune, che comprende anche la riforma del settore zucchero dal 2015 al 2020, mantenere immutato l'attuale quadro normativo europeo, senza l'introduzione di meccanismi di salvaguardia per garantire l'approvvigionamento delle raffinerie, potrebbe mettere a rischio la sopravvivenza della raffineria di Brindisi, la cui produzione di zucchero rappresenta oggi circa il 40 per cento di quella italiana, ove quest'ultima copre solo la metà del fabbisogno nazionale;

in un tale scenario, le industrie alimentari italiane utilizzatrici di zucchero si troverebbero ancora più costrette ad acquistare zucchero su un mercato sempre più concentrato nelle mani di pochi produttori stranieri, con un evidente peggioramento della loro competitività,

si chiede di sapere:

quali misure di competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare per scongiurare la chiusura della Sfir raffineria di Brindisi e garantire una sufficiente disponibilità di materia prima a prezzi equi;

quali iniziative intenda adottare in sede di riforma PAC per tutelare il settore bieticolo-saccarifero nazionale e consentire ad esso un futuro sostenibile e competitivo.

(4-00346)

Mozioni, ritiro

È stata ritirata la mozione 1-00062, della senatrice Mussini ed altri.

